This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Ital 19.4 F

HARVARD COLLEGE
LIBRARY

FROM THE BEQUEST OF
MRS. ANNE E. P. SEVER
OF BOSTON
Widow of Col. James Warren Sever
(Class of 1817)

STUDI E DOCUMENTI

DI

STORIA E DIRITTO

PUBBLICAZIONE PERIODICA

DELL'ACCADEMIA DI CONFERENZE STORICO-GIURIDICHE

ANNO XVII. — 1896.

ROMA
TIPOGRAFIA POLIGLOTTA
DELLA S. C. DE PROP. FIDE
1896

~~Gov 19.6F~~
Ital 19.4F

HARVARD COLLEGE
JAN 3 1921
LIBRARY

Sever fund

1-3

~~Gov 19.61~~

STUDI E DOCUMENTI

DI

STORIA E DIRITTO

PUBBLICAZIONE PERIODICA
DELL'ACCADEMIA DI CONFERENZE STORICO-GIURIDICHE

ANNO XVII — Fascicoli 1°-2°
(Gennaio-Giugno 1896)

PAG.

I. *Note intorno alla dottrina dei legati* (cont. e fine) — prof. avv. EVARISTO CARUSI 3
II. *Annali d'Italia dalla morte di Valentiniano III alla deposizione di Romolo Augustolo (anni 455-476)* — prof. cav. LUIGI CANTARELLI 39
III. *Il diverticolo Frontiniano all'acqua Tepula* (con una tavola topografica) — p. ab. D. ANTONIO ROCCHI 125
IV. *Il catalogo della biblioteca di Pomposa* — dott. D. GIOVANNI MERCATI. . 143
V. Concorsi e premi accademici nell'anno 1895 179
VI. Pubblicazioni periodiche ricevute dall'Accademia 181

ROMA
TIPOGRAFIA POLIGLOTTA
DELLA S. C. DE PROP. FIDE
1896

NOTE INTORNO ALLA DOTTRINA DEI LEGATI

(continuazione e fine: v. fasc. preced., 1895 p. 336)

IV.

Oltre le due forme di legato *per vindicationem* e *per damnationem*, di cui abbiamo sopra discorso, e che dicemmo rappresentare i due *tipi* del genere, quello *di proprietà* e quello *di obbligazione*, il diritto classico ci presenta altre due maniere, che chiamammo secondarie, e cioè il *legatum sinendi modo* e il *legatum per praeceptionem*.

Per le ragioni indietro svolte, noi riteniamo che il legato *p. v.* figurasse già nel testamento comiziale, mentre quello *p. d.* si manifestò solo nel posteriore testamento privato, quale sviluppo dell'antica forma di fedecommesso contenuto nella *familiae mancipatio*.

Ma qual'è il posto che spetta, nella storia dell'istituto, alle rimanenti due forme di legato? E, cominciando da quella *sinendi modo*, qual'è la sua sede nella cronologia?

Già indietro accennammo che essa appartiene al tipo del legato di obbligazione, ma occorre bene intendersi sul significato di questa espressione, specialmente per quanto concerne il problema che ci occupa. In breve, la controversia si riduce a vedere se questa forma secondaria debba ritenersi un addentellato storico del tipo *p. d.* od un suo complemento. In altri termini se debba classificarsi tra il legato *p. v.* e quello *p. d.*, come una specie di *trait-d'union* tra i due generi, od invece debba porsi dopo il legato *p. d.*, di cui costituirebbe non già una preparazione, ma una derivazione. Questa seconda opinione, che è anche la dominante, fu recentemente confermata dalla autorità del Fadda, mentre la prima trovò un elegante sostenitore nel Ferrini. Noi incliniamo per l'ultima tesi, e ne diamo brevemente le ragioni.

Innanzi tutto il modo di esprimersi di Gaio ci induce abbastanza ragionevolmente a ritenere che nel suo concetto la forma in esame rappresentasse appunto un quid intermedio tra le altre due. Egli infatti, dopo esposta la formula del legato, prosegue (II, 210):

« *Quod genus legati* PLUS *quidem habet* QUAM PER VINDICATIONEM *legatum*, MINUS *autem* QUAM PER DAMNATIONEM, *nam eo modo (*sc. *sinendi modo) non solum suam rem testator utiliter legare potest, sed etiam heredis sui; cum alioquin per vindicationem nisi suam rem legare non potest, per damnationem autem cuiuslibet extranei rem legare potest* ».

È chiaro dunque che il *legatum sinendi modo* viene qui concepito come una transizione da quello *p. v.* a quello *p. d.* Nè si dica che, essendo il punto di vista limitato alla estensione dell'obietto dei legati, non è lecito argomentare da questo alla natura stessa dell'istituto. Una tale obiezione non avrebbe alcun serio valore, perchè il dare al legato *s. m.* un posto intermedio tra il *p. v.* e il *p. d.* è indipendente dalla quistione del riferirlo all'uno o all'altro dei due tipi, potendosi considerarlo o come derivazione del primo o come preparazione del secondo; tanto che noi stessi, i quali accettiamo una tale classificazione cronologica, crediamo di potere ragionevolmente ascrivere la forma al tipo di obbligazione, al contrario coloro che la considerano derivazione del legato *p. d.* Resta quindi con tutto il suo peso, rispetto alla cronologia, l'argomento derivante dalla estensione dell'obietto, essendo troppo naturale che una forma di una più ristretta cerchia di applicazione precedesse storicamente un'altra di applicazione più larga.

Contro a questo modo di vedere, restando sempre nella trattazione Gaiana, potrebbe citarsi il posteriore § 213, già da noi sopra menzionato, ove si sussume la forma *s. m.* nel tipo del legato di obbligazione colla nota analogia: « SICUT *autem per damnationem legata res non statim post aditam hereditatem legatarii efficitur, sed manet heredis*..... ITA *et in sinendi modo legato iuris est; et ideo huius quoque legati nomine in personam actio est* etc. ». Ma anche qui vale ciò che abbiamo innanzi osservato, e cioè che il costituire il legato *s. m.* la preparazione storica del legato *p. d.* non toglie che esso nella costruzione giuridica finì poi per formare una applicazione del tipo, mentre anzi spiega assai bene come ciò sia potuto avvenire. Del resto, che questa sussunzione debba piuttosto spiegarsi nel senso da noi sostenuto, anzichè come una vera e propria derivazione dal tipo precostituito *p. d.*, è anche chiarito dal posteriore § 214, ove si riferisce la opinione di quelli che non credevano di poter estendere al legato *s. m.* l'azione nascente del legato *p. d.*, da cui si è tratto addirittura argomento per sostenere che in antico fosse concessa al legatario *sinendi modo* una azione reale [1]. Il legato *s. m.* adunque, da un tal punto di vista, rappresenta uno sviluppo rispetto al legato *p. v.*, un addentellato rispetto a quello *p. d.*

Questa opinione, come dicemmo, è stata egregiamente sostenuta dal Ferrini già nel suo libro dei Legati e poi nell'articolo inserito nel 1 Vol. del Bullettino dell'Istituto di Dr. romano. I suoi principali argomenti sono questi:

1. Il *sumere sibique habere* della formula *s. m.* ricorda troppo da vicino il *sumito sibique habeto* della formula *p. v.*

2. Dai §§ 214 e 215, II di Gaio e dalle LL. 30. 1 D. 32 e 2 D. 33. 1, nonchè dall'epitome di Gaio (2, 5, 6) si trae motivo di ritenere come anticamente fosse concessa al legatario *s. m.* un'azione reale, a similitudine di quello *p. v.*

3. Non si capisce, data l'opinione contraria, che la formula « *damnas esto sinere* » abbia costituito un tipo speciale, mentre le altre « *damnas esto facere*, *non petere*, etc. » furono considerate quali variazioni del tipo *per damnationem*.

4. Non si intende perchè la giurisprudenza dovesse creare il tipo *s. m.*, quando già esisteva quello *p. d.* più largo, e che poteva anche meglio corrispondere ai fini per cui il legato *s. m.* sarebbe stato introdotto.

Il concetto della stretta connessione del legato *s. m.* con quello *p. v.* era stato già riconosciuto dal Marezoll, ma la costruzione, che egli ne fece, è assolutamente errata, fondandosi sullo strano supposto del passaggio del dominio dall'erede al legatario (direttamente se la cosa legata appartiene all'erede, od in seguito al precedente acquisto dell'erede coll'adizione, nella ipotesi di cosa appartenente al testatore), come conseguenza di una tacita dichiarazione della volontà dell'erede, il quale accetta l'eredità che sa gravata di un tale legato [1]. L'assurdo di questa costruzione, già confutata dall'Arndts e neanche discussa dal Ferrini, è evidente. Essa ammetterebbe un passaggio di proprietà senza dichiarazione di volontà e senza tradizione.

---

[1] Cfr. **Ferrini** – Legati p. 14 nota 1.

Ma, tornando agli argomenti del chiaro romanista italiano, è opportuno fermarsi su ciascuno di essi per meglio mettere in luce quella che è la nostra opinione.

Quanto al ricordo che la formula del *s. m.* porge di quella *p. v.* colle parole *sumere sibique habere*, si è contrapposto il riferimento che la stessa formula ci offre a quella del legato *p. d.* colle altre *damnas esto*, suonando tutta intera così (Gaio II, 209): « *Heres meus* DAMNAS ESTO *sinere L. Titium Stichum* SUMERE SIBIQUE HABERE ». Come quindi da una parte se ne è dedotto che siamo sempre di fronte ad un legato che importa un *sumere* del legatario senza alcuna possibilità di opposizione da parte dell'erede (tipo del legato di proprietà), dall'altra si è fatto notare che a questo *sumere* si riesce per via di una *damnatio* imposta all'erede (tipo del legato di obbligazione). In ambedue le affermazioni ci è una parte del vero, ed appunto dalla loro coesistenza risulta provato il concetto che il genere del legato *s. m.* rappresenta una ragionevole transizione dal tipo primitivo del legato di proprietà a quello posteriore del legato di obbligazione. Nè con ciò crediamo di poter ammettere la tesi, cui si riferisce il Cogliolo nelle note al Padelletti [2], già prima accennata dallo Huschke [3]. Una vera e propria combinazione dei due tipi non è possibile concepirla dando alla parola combinazione il suo vero significato. La diversità intrinseca dei due concetti obbliga necessariamente a scegliere tra il riferimento all'uno o all'altro. Assai più giustamente pertanto il Ferrini non parla già di combinazione dei due tipi, ma di fase intermedia tra di essi [4]. E la fase intermedia va intesa nel senso già spiegato, e cioè che la forma *s. m.* nacque come sviluppo di quella *p. v.*, allo scopo di estendere la sfera di applicazione del legato ad oggetti che ne restavano esclusi; ma nella sua funzione finì per trasformare la natura stessa del legato, includendovi il nuovo elemento di un onere (per quanto in forma negativa - *patientiam praestare*) dell'erede, il quale nuovo elemento costituì la caratteristica del legato di obbligazione. Onde è ben ragionevole di considerarlo come un precursore di questo, ed ascriverlo a questo tipo per la comunanza dell'elemento discretivo di esso, rispetto all'antico legato di proprietà.

---

[1] Linde Zschrift, Vol. 9 p. 109 segg.

[2] Pag. 205 nota lett. O.

[3] Nexum 218.

[4] Legati pag. 16 nota 1.

Perciò, se ho bene inteso il concetto del Ferrini, non direi, come egli ha scritto, o almeno non direi così recisamente, che nel legato *s. m.*, secondo il suo valore originario, l'atto si compie tutto fra testatore e legatario senza che c'entri per nulla la persona dell'erede, e deve riferirsi ai posteriori conati della giurisprudenza l'assimilazione del tipo a quello *per damnationem* [1]. Questa assimilazione non è già un lavoro giurisprudenziale dopo che il legato vero e proprio di obbligazione si era formato, il quale avrebbe quindi esercitato la sua influenza sulla costruzione giuridica del tipo preesistente. Più esatto ci sembra invece il ritenere che il legato *p. damn.* sia una vera e propria evoluzione del germe fecondo contenuto in quello *sinendi modo*. Il quale, sin dalla sua origine, segnava la trasformazione dell'antico concetto di legato nella forma *per rindicationem*. Il *patientiam praestare* a che altri prenda o non restituisca la cosa mia equivale nella finalità al tenermi obbligato di dare ad altri la cosa mia. Tanto importa concedere contro di me un'azione per ottenere la prestazione di una cosa, che impedirmi, in modo permanente e non transitorio, a vantaggio di altri, di esercitare l'azione che compete ad ogni proprietario pel ricupero della cosa propria o di oppormi in base al mio diritto alla pretesa che egli abbia di prendersela. Non è il caso quindi di immaginare, come fa erroneamente il Marezoll, un precedente passaggio del dr. reale dalla persona dell'erede a quella del legatario, il quale otterrebbe in virtù di esso l'esecuzione del legato; mentre questa esecuzione si compie in forza di un vero e proprio vincolo obbligatorio che corre tra l'erede e il legatario.

---

[1] Boll. cit. vol. 1888 p. 121 — Legati p. 14.

Soltanto, questa che era sempre la sostanza del rapporto e che chiaramente fu riconosciuta come tale dopo l'introduzione del legato *per damnationem*, rimase in un primo periodo dissimulata sotto una forma apparentemente diversa.

Ed è agevole vedere come la forma prescelta ed i limiti entro cui fu contenuta si prestassero assai bene a costituire lo sviluppo storico del tipo *per vindicationem*. Questo, come una *lex rei* attributiva di proprietà, non poteva estendersi che alle cose appartenenti al testatore *secondo il più rigoroso concetto del diritto*, e così nell'epoca della redazione del testamento come in quella dell'apertura della successione. Concedere una sfera più larga di applicazione sarebbe stato andar contro il principio che non è possibile di trasferire più di quello che si ha. Un allargamento dell'istituto non era quindi possibile che facendogli cambiare natura, senza troppo stridente contrasto col carattere antico. La *lex rei* contenuta nel legato vedemmo che potè trovar luogo nel testamento, in quanto riusciva poi a costituire una limitazione della signoria trasmessa con quell'atto, rispetto agli obbietti patrimoniali ad essa sottoposti. Era in questo punto che il legato poteva aver contatto con la eredità. Ed è ancora da questo lato che fu possibile allargare la cerchia dell'istituto.

La signoria trasmessa colla istituzione di erede si estende a tutti quegli obietti che, nel momento in cui avviene il trapasso dal testatore nell'erede, sono effettivamente o virtualmente sottoposti alla signoria del primo, anche perciò agli oggetti che non appartenevano al testatore quando fu fatto il testamento. Una restrizione pertanto a questa potestà poteva benissimo sottrarle oggetti che appartenessero al testatore solo nel momento della morte. Ed ecco un primo allargamento nella sfera del legato. D'altra parte questa signoria, di carattere universale, comprendeva ogni genere di rapporto, e quindi anche quello di proprietà bonitaria. Una restrizione ad essa era possibile perciò anche riguardo a cose che fossero soltanto *in bonis*. Più difficile può sembrare l'estensione a cose proprie dell'erede, ma anche questa può spiegarsi come un ulteriore sviluppo. La signoria trasmessa all'erede col testamento, come un attributo strettamente personale, veniva a confondersi con la signoria di egual natura già appartenente alla persona dell'erede rispetto al patrimonio proprio di lui. Come si confondevano i due patrimoni in una unità, non potendosi distinguere tra mio e mio, si confondevano le due signorie in una sola. In questo senso fu possibile considerare il legato di cosa dell'erede come una restrizione della signoria di costui, quale si veniva in concreto a costituire nella sua persona in seguito all'adizione dell'eredità e alla conseguente confusione dei due patrimoni. Nè deve sembrare strana una simile intromissione nella sfera del patrimonio preesistente dell'erede, quando si pensi che un carattere analogo ha l'obbligo di pagare i debiti *ultra vires.* Ma più in là di questo non era possibile andare; le cose dei terzi, come soggette ad una potestà diversa da quella trasferita dal testatore all'erede e da quella propria di costui, dovevano rimanere assolutamente fuori della cerchia del legato così inteso.

Col nostro concetto si spiega la possibilità di un legato di liberazione in questa forma. Infatti nel patrimonio del testatore, all'epoca della sua morte, viene a trovarsi, come cosa incorporale, l'azione a tutela del credito, come vi si trovano tutte le azioni a tutela degli altri diritti patrimoniali. Era quindi possibile concepire una limitazione della potestà trasferita all'erede, nel senso di impedirgli l'esercizio di quest'azione creditoria *(patientiam praestare debitori non solventi),* così come gli si impediva di rivendicare la cosa corporale dal legatario. Ora, dal punto di vista economico, tanto è che il legatario debba restituire cosa dell'eredità, quanto che debba pagare a questa un debito equivalente. Del resto ciò risulta chiaramente da Paolo R. S. III, 6, II: « *sinendi modo tam corporales res quam quae in iure consistunt legari possunt; et ideo debitori id quod debet recte legatur* ». Lo stesso Prof. Ferrini [1] ha tentato invano di inficiare la forza probante di questo testo. Ed il frammento di Paolo non è il solo dove si parli di una liberazione *sinendi modo* legata, avendo recentemente additato il Riccobono due testi, ove si tratta delle obbligazioni nascenti dal contratto di locazione [2].

Infatti nella L. 16 D. 34, 3 si legge:

Ei cui fundum in quinquennium locaveram LEGAVI QUIDQUID

---

[1] Legati p. 4.

[2] Bull. cit. 1893 p. 132 nota 2.

EUM MIHI DARE FACERE OPORTET OPORTEBITVE UT SINERET HERES SIBI HABERE » etc.

E nel fr. 18 eod.:

« *Etiam si habitatio* (intesa evidentemente nel senso di locazione di casa da abitare, non nel senso del dr. reale omonimo) *eo modo legata esset, gratuitam habitationem heres praestare debet* ».

Ed ecco dunque come, concependo nel senso spiegato il legato *s. m.* quale evoluzione del tipo *p. v.,* si trova la ragione logica dei suoi limiti. E si trova anche quella della forma, del *patientiam praestare*, giacchè essa mirava a porre in rilievo il fatto che si veniva a limitare il contenuto della signoria, impedendo appunto al soggetto investitone di esercitare i mezzi di difesa per la tutela dei propri diritti.

Intanto, poichè, come abbiamo sopra mostrato, una tale nuova funzione del legato equivaleva in sostanza a considerarlo come mezzo adatto ad imporre una obbligazione a carico dell'erede, quale condizione del trasferimento dell'eredità, così si ripetè a proposito del legato *s. m.* quello che era avvenuto riguardo al legato *p. v.* Questa funzione dissimulata del *s. m.* si affermò chiaramente in un nuovo tipo, quello *per damnationem*, dando ad esso il più largo campo di applicazione, tanto su cose del testatore che dell'erede o di un estraneo. Su questa trasformazione influì anche in gran parte il fedecommesso della antica *familiae mancipatio*, che costituì la base storica del nuovo testamento privato, avendo quel fedecommesso mostrata la utilità di servirsi della persona dell'erede per far pervenire un benefizio ai terzi. Bene pertanto questo ultimo tipo fu considerato come l'*optimum ius* in materia, divenne per ragioni equitative il termine di riduzione delle altre forme ristrette, e fornì nel diritto nuovo il carattere universale dell'istituto. I gradi della evoluzione sono quindi facilmente riconoscibili ed anche assai logici. L'antico concetto del legato è una *lex rei*, che intanto trova posto nel testamento inquanto indirettamente costituisce un limite della signoria trasmessa coll'atto. In questo primo stadio l'applicazione si restringe alle cose *ex iure Quiritium* del testatore, così nell'epoca in cui si redige il testamento, come in quella in cui si apre la successione – *legatum per vindicationem*. Ma, inspirandosi alla funzione secondaria del tipo primitivo, il legato si estende a tutti quegli oggetti coi quali è compatibile la funzione stessa limitativa della signoria, e cioè alle cose anche solo *in bonis* del testatore, ed anche nel solo momento dell'apertura della successione, ed a quelle dell'erede - *legatum sinendi modo*. L'antica *lex rei dicta* veniva così a trasformarsi in una *lex heredi dicta*. Sviluppando infine il nuovo concetto dell'istituto si pervenne alla forma ultima di legato di obbligazione, *per damnationem*, di cui potevano formare oggetto non solo le cose del testatore o dell'erede, ma anche tutte quelle di un estraneo.

La conclusione ultima di tutte le cose dette a proposito del primo degli argomenti addotti dal Ferrini, riferentesi alla colleganza storica della formula *sinendi modo* con quella, *per vindicationem*, come prova del rapporto intercedente tra i due tipi, si è adunque che questa colleganza realmente esiste, ma va intesa, secondo noi, in modo alquanto disforme da quel che non faccia l'illustre romanista. Il trovarsi nella stessa formula il *damnas esto*, caratteristica del tipo posteriore, non inficia il nostro ragionamento, ma anzi lo conferma, essendo logico il pensare che da un *damnas sinere* (concetto passivo) si sia passato ad un *damnas dare*, *facere* etc. (concetto attivo), anzichè l'inverso, tanto più quando il *damnas sinere* poteva originariamente spiegarsi, a similitudine del legato di proprietà, come una restrizione nell'esercizio della signoria trasmessa colla nomina ad erede, senza bisogno di ricorrere al concetto della vera e propria obbligazione, almeno formalmente.

Il secondo degli argomenti del Prof. Ferrini, per mostrare la colleganza storica del tipo *s. m.* con quello *per vindicationem*, consiste come abbiam visto nell'indizio che si pretende di trovare in alcuni passi delle fonti per una originaria azione reale concessa all'onorato di un legato *sinendi modo* [1].

A noi che, pur considerando il legato *s. m.* come uno stadio intermedio tra quello *p. v.* e quello *p. d.*, non esitiamo però a riconoscerlo come un precursore di quest'ultimo, non pare ammissibile la supposta azione reale, almeno intesa come *rei vindicatio*. E ci sembra che i testi addotti dal Ferrini non stiano contro di noi.

---

[1] **Legati p. 14. — Bull. cit. 1888 p. 121.**

Egli cita anzitutto il § 214 del 2° Commentario di Gaio, ove, dopo aver detto nel precedente § 213 che al legatario *s. m.* era concessa un' azione verso l' erede, diretta, come nel legato *p. d.*, a *quidquid heredem ex testamento dare facere oportet,* si prosegue: « *sunt tamen qui putant ex hoc legato non videri obligatum heredem, ut mancipet aut in iure cedat aut tradat, sed sufficere, ut legatarium rem sumere patiatur; quia nihil ultra ei testator imperavit, quam ut sinat, id est patiatur, legatarium rem sibi habere* ».

Gaio dunque, nei §§ 213 e 214, ci insegna che l'*actio incerti ex testamento* propria del legato *p. d.* si applicava anche a quello *s. m.;* però questa applicazione non era da tutti accettata, escludendola alcuni pel rispetto che la caratteristica del *s. m.* era appunto quella di ridurre l'obbligo dell' erede di fronte al legatario ad un semplice stato passivo, senza cioè poter impedire l' esercizio del diritto del legatario, ma senza anche esser tenuto a cooperare in nessuna guisa per esso. Ora, ragiona il Prof. Ferrini, ciò vuol dire che nei primi tempi il legatario aveva un' azione reale, e solo dopo fu estesa l' applicazione dell'*actio incerti* a similitudine del legato *p. d.* Siamo d' accordo nel riconoscere che la disparità di opinioni cui accenna Gaio provi come la concessione dell' *actio incerti* fu opera di uno svolgimento posteriore, quando, sorto il tipo *per damnationem*, si cercò di assimilare ad esso l' altro che gli aveva aperto la via, e questa assimilazione nell' azione fu possibile per via di una progressiva sempre più larga interpretazione del *sinere,* fino a farvi rientrare degli atti veri e propri. Nel primo periodo invece il *sinere* dovette essere inteso in senso rigoroso, e questo anche per un periodo di tempo forse più lungo di quanto non ritenga il Ferrini [1], ma ciò non autorizza a ritenere che spettasse in questo periodo al legatario la *rei vindicatio.* Per ammetter questo si dovrebbe riconoscere come avvenuto nella sua persona il passaggio del dominio, rischiando una costruzione del genere di quella del Marezoll, che il Prof. Ferrini giudica a buon diritto così severamente. Del resto nel paragrafo di Gaio non si dice altro che l' erede non poteva esser tenuto a concedere il dominio con una delle forme riconosciute dal diritto, ma solo a non impedire che il legatario si prendesse la cosa.

---

[1] Riccobono Bull. cit. 1893 p. 137 nota 1.

Il trattenere la cosa nel suo potere, da parte dell'erede, costituiva una violazione dell'obbligo incluso nel *sinere*, non meno della ripetizione contro il legatario, il quale, come poteva opporsi alla *petitio* dell'erede in virtù del testamento, poteva in base ad esso far riconoscere il niun diritto di quello a trattenere presso di sè la cosa. Ove in origine vi fosse stata la possibilità di una *rei vindicatio*, non si capirebbe dopo un'azione tendente alla cessione del dominio da parte di quello stesso che prima poteva essere il convenuto della *rei vindicatio*. Del resto, nella ipotesi di una *liberatio legata*, l'azione personale doveva essere sempre possibile per casi come al citato fr. 16 D. 34, 3, ove si suppone che l'erede *iure locationis quid retineret*, mentre l'obbligazione relativa era stata rimessa con un legato a favore del conduttore. Tutt' al più potrebbe intendersi l'azione reale, nella ipotesi che la cosa legata fosse posseduta dal terzo; ma qui, o potrebbe ammettersi il diritto nel legatario di costringere l'erede a rivendicare la cosa dal terzo, poichè il lasciarla possedere a costui costituisce in sostanza un impedimento alla esecuzione del legato; o al più potrebbe forse ritenersi una di quelle applicazioni posteriori della Publiciana, che, lungi dal fondarsi su un possesso qualunque, tendevano ad acquistarlo [1], od anche, se si vuole, trattarsi di una *utilis rei vindicatio*, o infine, ciò che sembra più probabile, a questa eventualità neanche si provvide per la ragione che, nell'ulteriore sviluppo dell'istituto, si applicò ad esso l'*actio incerti* che rimandava all'erede il carico della revindica.

Quanto agli altri testi citati dal Ferrini, non pare che essi provino più del primo. Il § 215 di Gaio infatti (2° Comm.), ben lungi dal far pensare alla possibilità di una azione reale, è anzi argomento in contrario. Esso suona così: « *Maior illa dissensio in hoc legato intervenit, si eandem rem duobus pluribusve disiunctim legasti; quidam putant utrisque solidam deberi (sicut per vindicationem); nonnulli occupantis esse meliorem condicionem aestimant, quia cum eo genere legati damnetur heres patientiam praestare, ut legatarius rem habeat, sequitur, ut si*

---

[1] Cfr. il mio libro sull'azione Publiciana, Roma 1889.

priori patientiam praestiterit et is rem sumpserit, securus sit adversus eum qui postea legatum petierit, quia neque habet rem, ut patiatur eam ab eo sumi, neque dolo malo fecit, quominus eam rem haberet ». Ora è chiaro che secondo la prima opinione *(quidam)* si equipara il legato a quello *p. d.* (dovendosi senza dubbio correggere, come fa il Goeschen, il *sicut per vindicationem* in *sicut per damnationem)*, e l'azione esperibile è l'*actio incerti ex testamento*. Riguardo poi alla seconda opinione *(nonnulli)*, che mantiene distinto il tipo da quello *p. d.*, è chiaramente esclusa la *r. v.* come mezzo per ottenere la cosa, ma si fa richiamo alla *occupatio*, di fronte alla quale deve rimanere inerte l'erede, ed in questo appunto si fa consistere il *patientiam praestare*. In questo testo si trova anzi la prova più evidente che, pel periodo della storia del legato in cui esso rimase sottratto all'influsso del tipo *p. d.*, non poteva mai il legatario tenere l'erede alle conseguenze di un giudizio vindicatorio.

Quanto ai due testi 30 § 1 D. 32 e 2 D. 33. 1, anch'essi si riferiscono ambedue ad azione personale, non potendosi nel primo vedere un legato d'usufrutto derivante dal conduttore, e presupponendosi nel secondo il riconoscimento del legato d'usufrutto da parte dell'erede - *initio anni moram fecerit.... postea patiatur*.

Infine nessun serio valore può avere per l'interpretazione del § 214 di Gaio il luogo dell'epitome ove si legge: « *in quo legato* (sc. *sinendi modo) quoquo modo non quidem heres legatario rem, quae relicta est, iubetur tradere, sed vindicanti legatario non permittitur prohibere* ». Rimandiamo per esso alla critica dell'Arndts [1].

Come abbiamo però spiegato sufficientemente sopra, pur non ammettendo che nelle origini il legato *s. m.* fosse tutelato da una azione reale, ciò non ci impedisce di accettare la tesi del Ferrini circa al posto che a questa forma spetterebbe nella cronologia.

Riconosciamo a tale proposito tutto il peso degli altri due argomenti addotti dal chiaro romanista. E così, dato che il *damnas sinere* dovesse considerarsi come una derivazione storica del legato

---

[1] **Vermaecht. I, 30.**

p. d., anzichè un suo precursore, non si saprebbe spiegare, egli dice, perchè non si siano avuti tanti tipi staccati quante erano le direzioni della *damnatio*, e così, *dare, facere, non petere*. La risposta dell'Arndts [1], che la classificazione si riferisce al *legatum rei*, è a buon diritto dichiarata dal Ferrini poco sodisfacente. Essa infatti sarebbe già una affermazione arbitraria, ma poi viene dallo stesso Arndts ad essere sconfessata, in quanto egli ammette, come noi facciamo, la possibilità di una *liberatio sinendi modo legata*.

Potrebbe invece osservarsi che una ragione della duplicità, invece della molteplicità del tipo, debba trovarsi in ciò che realmente le diverse direzioni della *damnatio* possono in sostanza ridursi a due, di cui l'una comprende tutti quei comandi che esigono da parte dell'erede una attiva cooperazione per il conseguimento del legato (e questo è il vero *leg. p. d.*), l'altra si riferisce a quei comandi che si contentano per parte dell'erede di un semplice stato d'inerzia (*leg. s. m.*). E così il *facere* rientra nel primo tipo; il *non petere* nel secondo, ed invero esso è sempre compreso nel *sinere* nel caso normale di un *legatum rei*, ed equivale addirittura al *sinere* nella ipotesi di una *liberatio legata*. Ma un ragionamento di questo genere, in luogo di stare contro la nostra tesi, invece la rafforza, e qui si presenta spontaneo alla mente l'ultimo degli argomenti del Ferrini. Dato, come è innegabile, che la ragione discretiva tra i due tipi *(p. d.* e *s. m.)* si trovi appunto nel mirare il primo ad una attiva cooperazione dell'erede ed il secondo ad un mero stato di tolleranza o di inerzia, non si saprebbe comprendere perchè, una volta ammesso il *legatum p. d.*, si doveva creare quello *s. m.*, mentre col primo era possibile di raggiungere più efficacemente gli scopi del secondo. Invece si capisce assai bene che la forma meno spiccata precedesse e preparasse l'altra preesistendo un sistema, secondo cui il legato era considerato come una attribuzione diretta del testatore al legatario, e non già come un vantaggio concessogli per l'intermedia opera dell'erede.

Contro questo modo di vedere si è opposto dal Prof. Fadda l'ipotesi fondata su parecchi indizi delle Fonti [2] che il *legatum p. d.* fosse in origine ristretto solo a *pecunia certa*, seguendo poscia uno svolgimento analogo a quello della *condictio certi.* Data questa congettura, allora si spiegherebbe che il *legatum s. m.* fosse sorto nel periodo in cui quello *p. d.* era di così ristretta applicazione, per raggiungere in via indiretta quegli scopi a cui servì poscia il legato di obbligazione vero e proprio. Ora, senza entrare nella disputa sulla esattezza della induzione Faddiana, certamente assai sottile e ben condotta, ma sempre una induzione basata su indizi non sicurissimi, e, data pure per vera, non per questo da essa può trarsi l'argomento decisivo per la derivazione del *legatum s. m.* Già il Ferrini notava [1] che non sarebbe logico considerare il *legatum p. d.* in un periodo troppo rudimentale se fu possibile l'applicazione al contegno passivo dell'erede con la garanzia di una *actio in incertum*. E, se noi dobbiamo riferirci ad uno stadio posteriore dello sviluppo indicato dal Fadda, la sua ipotesi perde ogni importanza come confutazione della nostra tesi, perchè sempre resterebbe che il tipo *s. m.* si sarebbe introdotto quando era inutile introdurlo, rappresentando una forma più imperfetta di fronte a quella *per damnationem*. Si aggiunga a questa considerazione l'altra che lo sviluppo del legato *p. d.*, come il Fadda sostiene, non è punto incompatibile con l'assunto che il *legatum s. m.* precedesse anche alla forma più angusta di quello. L'ipotesi anzi che le cose siano realmente andate in questo modo sarebbe in armonia col fatto che solo attraverso parecchi gradi di evoluzione si dovette passare dall'antico concetto del legato *(lex rei dicta)* al nuovo *(lex heredi dicta)*. Il legato *s. m.* prima e quindi la *damnatio* ristretta ad un *certum* sarebbero stati i gradini intermedi per passare dal ristretto legato di proprietà al largo legato di obbligazione.

---

[1] Vermaecht. 25.

[2] Loc. cit. p. 178.

In conclusione adunque noi crediamo di dover accogliere la tesi del Ferrini circa il posto che nella cronologia spetta al legato *sinendi modo*, senza tuttavia essere costretti a riconoscere nello stadio primitivo di esso una garanzia sotto forma di azione reale, considerandolo come uno sviluppo del tipo *p. v.*, inquanto questo importava una restrizione della signoria trasmessa all'erede col testamento, e come una preparazione del tipo *p. d.*, inquanto sotto una forma indiretta e dissimulata tendeva a costituire l'erede in un rapporto obbligatorio verso il legatario.

---

[1] Legati p. 15.

V.

Qual'è il posto e la funzione del legato *per praeceptionem?* La comune teoria si è quella che il legato *p. praec.* sia la forma tipica del cosidetto *prelegato*, ossia di un *legatum heredi ab omnibus heredibus relictum*, e che esso sia stato l'ultimo ad essere riconosciuto dei quattro tipi classici, e propriamente quando si qualificò come legato la assegnazione di cosa singola a favore di un erede ed a carico della massa (da assumersi in antico sotto il concetto di partizione di eredità), ossia quando si costruì l'istituto che noi chiamiamo *prelegato*.

Ora questa tesi presenta gravi difficoltà logiche per essere sostenuta. Infatti, poichè in questo modo il *leg. per praeceptionem* non sarebbe che un legato a favore di un erede ed a carico della massa, e, una volta riconosciuta la qualità di legato a questa assegnazione, non vi era ragione per non applicarvi tutte le forme di legato esistenti, così la creazione di un tipo nuovo sarebbe avvenuta pel raggiungimento di una finalità a cui si prestavano già i tipi riconosciuti. Il nuovo tipo nasceva dunque non solo senza una ragione, ma contro ogni buona ragione di crearlo, una volta che non aveva in sè alcuna intrinseca diversità di organismo rispetto agli altri, il che di leggieri si vede quanto sia inverosimile secondo lo spirito del diritto romano.

Tutta la difficoltà, secondo un tal modo di vedere, si sarebbe ristretta a riconoscere o meno alle spiegate disposizioni il carattere di legato, ma, una volta riconosciuto quesso carattere, tutte le forme si dovettero ritenere idonee a questo scopo; il prelegato non è infatti che una speciale direzione del legato in genere, rispetto cioè alla persona del legatario. Questo concetto è chiaramente espresso dal Ferrini, di cui riproduciamo le parole:

« È molto verosimile l'opinione voigtiana, che in origine
« la disposizione particolare a favore di un coerede ed a carico
« di tutta la massa ereditaria non si assumesse sotto il concetto
« di legato, ma piuttosto sotto quello di partizione di eredità.
« Era insomma una disposizione accessoria alla istituzione di erede
« e a questa subordinata. Più tardi, e cioè verso il principio del-
« l'impero, quando i concetti giuridici furono meglio sviluppati

« e distinti, anco in tale *praeceptio* si cominciò a vedere la figura di un legato etc. »[1].

E più sotto:

« Del resto non si deve credere che questa sola forma *(legatum per praeceptionem)* sia stata ammissibile pel prelegato « in senso stretto. Dal momento che le disposizioni particolari « a favore di un coerede ed a carico dell'intera massa si reputavano veri legati, *nulla ostava* a che pur le altre forme (e « cioè tanto il tipo di vendicazione, quanto quelli *sinendi modo* « e *per damnationem*) si venissero adoperando etc. »[2].

Ora io, da un tal punto di vista e con tutto il rispetto per l'alta autorità del Prof. Ferrini, ragionerei piuttosto in questo modo: In origine non si ammetteva che l'erede potesse essere considerato come un legatario, almeno rispetto all'intera massa; quindi le particolari assegnazioni a suo favore di tal natura erano considerate come semplici regole di ripartizione della massa ereditaria di cui costituivano prelevazioni *(praeceptiones)*. Appresso invece si riconobbe la possibilità di costituire un simile legato a favore di un erede, e quindi furono applicate a questo fine tutte le forme storiche che l'istituto del legato aveva assunte. Resta così logicamente tagliato fuori il tipo *per praeceptionem*, il quale non aveva alcuna funzione speciale da compiere.

Nè si dica che, essendo le antiche disposizioni tutte ordinate colla forma *praecipito*, il primo effetto del riconoscimento di un legato di tal genere fu quello di creare il tipo *per praeceptionem*, ed in seguito questa funzione si estese agli altri tipi preesistenti come un portato naturale della logica giuridica. Questa ipotesi è insostenibile nella storia del dr. romano, ove le forme nuove non si creano che quando la imperiosa necessità lo esiga, e sempre dopo avere esauriti tutti i possibili adattamenti delle forme vecchie ai fini novelli.

La verità di questo principio in genere non ha bisogno di essere dimostrata; per la materia speciale dei legati poi vedemmo come la forma *sinendi modo* non rappresenti appunto che un mezzo di transizione dal tipo di proprietà a quello di obbligazione.

---

[1] Legati p. 189.

[2] Legati p. 190.

Non è dunque possibile spiegare l'introduzione del tipo *per praeceptionem* col riconoscimento del *prelegato*, il quale non è già *un genere di legato*, ma *una direzione del legato in genere*, riferendo questo riconoscimento ad un'epoca in cui già esistevano e il legato di proprietà e quello di obbligazione.

Ma non è difficile arrivare a darsi per altra via una verosimile ragione dello svolgimento delle cose.

Vedemmo come la primitiva concezione di legato sia quella di una diretta attribuzione di proprietà dal testatore al legatario, e solo dopo si passò a costruire il rapporto come carico personale imposto all'erede. Il *legatum p. v.* appartiene al concetto antico; quello *p. d.* al nuovo; la forma *s. m.*, sebbene di transizione, deve però ascriversi al secondo genere.

Il *leg. per praeceptionem* invece va senza dubbio classificato come legato di proprietà; e ciò si deduce chiaro dagli insegnamenti Gaiani. Basterebbe solo il fatto della esistenza della opinione dei Proculeiani, per cui lo si riteneva addirittura come un vero e proprio legato per vendicazione, nel caso che si lasciasse a favore di un estraneo, interpretando il *praecipito* come equivalente a *capito, supervacuo adiecta prae sillaba*. Il che vuol dire che, a tenore di costoro, come tipo per sè stante, esso non era che *un legato di proprietà a favore dell'erede ed a carico della massa*. E la opinione dei Sabiniani, da questo punto di vista, coincideva con l'altra, solo escludendo quest'ultimi la possibilità che sotto una formale *praeceptio* si potesse contenere un vero legato *p. v.* a favore di un non-erede.

Del resto ciò risulta anche dall'azione concessa a garanzia di un tal tipo di legato, e cioè la *familiae erciscundae* sempre pei Sabiniani, e quella o la *rei vindicatio* pei Proculeiani. L'azione personale non era concessa altro che nel caso di applicazione del SC. Neroniano, ossia quando lo si soleva faceva valere come legato di obbligazione, per il noto rimedio in uso anche col legato *p. v.* [1].

Or bene, se il legato *p. praecep.* appartiene al tipo del legato di proprietà, ossia al tipo primitivo storicamente parlando, sarebbe cosa assai strana immaginare che questa serotina applicazione fosse sorta dopo il riconoscimento completo del più largo tipo di obbligazione nelle sue due forme *sinendi modo* e *per damnationem*.

---

[1] Gaio, II, 220, 222.

Se la *praeceptio* avesse realmente ottenuto valore di legato in questa tarda epoca, essa avrebbe costituito una forma derivata del legato di obbligazione e non una specie del legato di proprietà.

L' unico argomento, che si è portato innanzi a giustificazione di questa tardiva comparsa, consisterebbe nelle dispute che intorno all'argomento fervevano ancora ai primi tempi dell' impero [1]. Ma questo può essere egualmente addotto a sostegno della maggiore antichità.

Potrebbe, con maggiore apparenza di fondamento, mettersi avanti l' ordine della trattazione Gaiana, comune anche ad Ulpiano, ma già nel § 1 spiegammo il senso che ad essa va dato rispetto alle due forme secondarie *s. m.* e *per praec.* A ogni modo non è un fatto che può avere gran peso in simile controversia; ed infine, come il legato *s. m.* dopo l' introduzione di quello *p. d.* prese un diverso posto nel sistema trasformandosi in sottospecie del genere che aveva precorso, così il legato *p. praec.* divenne una specie del genere prelegato quando questo, come istituto generale, si organizzò appunto nell' ultimo periodo della storia del legato classico, come vedremo qui appresso.

Il legato *p. praecep.* adunque, come appartenente al tipo legato di proprietà, dovette svilupparsi prima che si manifestasse la tendenza verso il tipo di obbligazione, altrimenti avrebbe assunto questa seconda forma. Esso dunque va posto logicamente avanti al legato *p. d.* e a quello *s. m.*

Resterebbe a determinare se debba farsi precedere o susseguire il *legatum p. vind.* Ma è ragionevole ritenere che lo susseguisse. Infatti esso è essenzialmente un legato *p. v.* a vantaggio di un coerede. Ora, in conformità del nostro concetto che il legato sia entrato nel testamento come limitazione della potestà trasferita all' erede, questa funzione è meno compatibile con un organo che in buona sostanza tende a beneficare un coerede, e quindi ad accrescerne la sfera di signoria sul patrimonio. D'altra parte, la coeredità, che è il presupposto del legato *p. praec.*, deve rappresentare uno stadio posteriore di fronte al sistema dell' unico erede. Infine l'eccezione indicataci da Gaio alla regola che la cosa legata in questa forma dovesse far parte dell' eredità (II, 220), pel caso cioè di una *res creditori fiduciae causa mancipio data,* fornisce un argomento ulteriore. In questa ipotesi i coeredi erano obbligati *soluta pecunia luere eam rem, ut possit praecipere id cui ita legatum sit.* Così adunque il legato creava un rapporto obbligatorio fra il legatario e gli altri eredi, il che vuol dire che ci troviamo in un' epoca in cui si cominciava già ad ammettere il nuovo concetto del legato, ossia appunto nel periodo di transizione tra l'antico ed il nuovo, in quello stesso periodo in cui sorse il legato *sinendi modo.*

---

[1] Ferrini - Legati p. 22.

E questi argomenti sono nello stesso tempo altrettante buone ragioni per spiegarsi il fatto che si creò una forma nuova, invece di estendere l' applicazione di quella *per vind.,* come a prima vista potrebbe sembrare che dovesse accadere, tanto più che in seguito allo stesso fine fu quella applicata. Ad esse vale aggiungere l'altro riflesso della diversa azione a tutela di questo legato (*fam. erc̈isc.*), mentre è noto quale importanza la natura dell' azione avesse come criterio discretivo nell' antico diritto.

In seguito, dopo l' introduzione del legato *p. damn.* e dato il carattere generale e comprensivo di questo tipo, si dovette esso applicare anche per la ipotesi di legati a favore di un erede ed a carico della massa.

Venendo così sempre più a porsi in vista come l'antico legato *p. praecept.* non rappresentasse intrinsecamente una categoria speciale di legati, ma un modo di applicazione del legato, si ammise in generale che al fine, cui esso provvedeva, si potesse giungere con ogni forma, e si costituì nella sostanza quella sottile teorica del prelegato, come oggi si chiama, sebbene il nome *praelegatum* non si trovi nelle fonti. A questo punto *legatum per praeceptionem,* come tipo per sè stante, perdeva ogni valore, e si intende la opinione proculeiana che chiaramente confessava la identità di esso col generale tipo *per vindicationem.*

VI.

Nel paragrafo precedente abbiamo esposto le ragioni secondo cui appare più probabile dare al tipo *per praeceptionem* un posto cronologico ben diverso, nella storia del legato, che non sia quello comunemente inteso, spiegando quale, a nostro modo di vedere, è presumibile che fosse il motivo della sua introduzione. Come sviluppo storico però abbiamo finito col riconoscere che esso nell' ultimo stadio si assunse sotto il concetto di *praelegatio* [1], e quindi gli sono applicabili tutte le regole ben caratteristiche di questo istituto, come conseguenza del contatto che venivano ad avere nella stessa persona i due titoli, ereditario e *legandi causa,* nel riguardo di un medesimo obietto. Queste regole variavano a seconda che trattavasi di un legato di proprietà o di obbligazione, e la disposizione *per praeceptionem* aveva l'identico significato e valore di una *per vindicationem* [2].

Il fondamento di queste regole sta nel concetto che il titolo universale assorbe il particolare, e quindi la parziale caducità ed il conseguente accrescimento, dove esso è possibile.

Questa appunto è la comune teorica intorno al trattamento del legato *per praeceptionem.* Recentemente però nel notevole scritto del Bernstein sopra indicato, si è sostenuto con grande finezza una ben differente dottrina. La teoria del Bernstein è stata col solito acume criticata dal Ferrini [3], ed è di essa che intendiamo brevemente occuparci, parendoci che nella costruzione di Bernstein non tutto sia da ripudiare.

Il Bernstein ritiene che in origine la *praeceptio* non servì a costituire una specie di legato, ma indicò solo un regolamento della divisione ereditaria, al fine di stabilire i limiti entro cui doveva contenersi l' asse, con esclusione dei beni che vi appartenevano solo in virtù del vincolo agnatizio, ma che da un punto di vista sociale o morale dovevano esserne tagliati fuori, ed attribuiti a determinati eredi; così p. e. il peculio profettizio, gli acquisti dei figli, i beni della loro madre predefunta etc.

---

[1] Il nome figura nel fr. 31 § 1 D. 34-4.

[2] Cfr. FERRINI - Legati p. 204, 219 segg.

[3] Bull. cit. 1895, in principio.

Questo fine fu tanto sentito nel dr. romano che noi troviamo finanche dei casi di distacco o prelevamento, che si potrebbero chiamare di *praeceptio legale* (L. 12 C. 3,38; L. 51 D. 10. 2).

In seguito le disposizioni di questa natura si considerarono come veri legati, e nacque il tipo del *legatum per praeceptionem*, il quale, in conformità della sua origine, era limitato alle cose comprese nella eredità, alle persone degli eredi, e si faceva valere nel giudizio divisorio. Si ebbe così una *praeceptio legandi causa*.

L'ultimo passo fu quello di non ritenere necessaria una forma speciale di legato per conseguire una *praeceptio*; essa fu possibile in qualunque forma di legato, e si ebbe così in generale un *legatum praecipiendi causa*.

Il carattere discretivo dell'istituto del precipuo fu quello di costituire un distacco dalla massa, per modo che nel suo ambito non si aveva più il contatto del titolo ereditario con quello di legato, ma tutta la cosa si devolveva solamente e completamente *iure legati*.

Di contro a quest' istituto si sviluppò l' altro del *prelegato*, che è un vero e proprio legato, come tutti gli altri, nelle varie forme; in esso si ha appunto il concorso dei due titoli, e di qui le conseguenze assai caratteristiche circa le definitive attribuzioni, spesso in contrasto colla presumibile volontà del testatore, regole perciò che non sono applicabili in materia di vera e propria *praeceptio*. Confrontando i due istituti nel loro completo sviluppo, ad essi furono adibite tutte le forme storiche del legato, onde la quistione di determinare se abbia a farsi con una *praeceptio* o con un vero *prelegato* diventa una quistione di interpretazione della volontà del testatore. Quanto alla speciale forma *per praeceptionem* quindi, mentre da un lato l' uso di essa non era in definitivo necessario per stabilire una vera *praeceptio*, d'altra parte quest' uso non era sufficiente motivo per concludersi che di *praeceptio* vera e propria si trattasse.

I verbi *praecipere* e *praelegare* usati simultaneamente nell' uno e nell' altro senso sono causa di una grande confusione nella materia.

È questa, nelle sue grandi linee, la teorica esposta dal Bernstein con un lusso anche soverchio di citazioni di testi e di secondarie controversie.

VI.

Nel paragrafo precedente abbiamo esposto le ragioni secondo cui appare più probabile dare al tipo *per praeceptionem* un posto cronologico ben diverso, nella storia del legato, che non sia quello comunemente inteso, spiegando quale, a nostro modo di vedere, è presumibile che fosse il motivo della sua introduzione. Come sviluppo storico però abbiamo finito col riconoscere che esso nell' ultimo stadio si assunse sotto il concetto di *praelegatio* [1], e quindi gli sono applicabili tutte le regole ben caratteristiche di questo istituto, come conseguenza del contatto che venivano ad avere nella stessa persona i due titoli, ereditario e *legandi causa*, nel riguardo di un medesimo obietto. Queste regole variavano a seconda che trattavasi di un legato di proprietà o di obbligazione, e la disposizione *per praeceptionem* aveva l'identico significato e valore di una *per vindicationem* [2].

Il fondamento di queste regole sta nel concetto che il titolo universale assorbe il particolare, e quindi la parziale caducità ed il conseguente accrescimento, dove esso è possibile.

Questa appunto è la comune teorica intorno al trattamento del legato *per praeceptionem*. Recentemente però nel notevole scritto del Bernstein sopra indicato, si è sostenuto con grande finezza una ben differente dottrina. La teoria del Bernstein è stata col solito acume criticata dal Ferrini [3], ed è di essa che intendiamo brevemente occuparci, parendoci che nella costruzione di Bernstein non tutto sia da ripudiare.

Il Bernstein ritiene che in origine la *praeceptio* non servì a costituire una specie di legato, ma indicò solo un regolamento della divisione ereditaria, al fine di stabilire i limiti entro cui doveva contenersi l' asse, con esclusione dei beni che vi appartenevano solo in virtù del vincolo agnatizio, ma che da un punto di vista sociale o morale dovevano esserne tagliati fuori, ed attribuiti a determinati eredi; così p. e. il peculio profettizio, gli acquisti dei figli, i beni della loro madre predefunta etc.

---

[1] Il nome figura nel fr. 31 § 1 D. 34-4.

[2] Cfr. Ferrini - Legati p. 204, 219 segg.

[3] Bull. cit. 1895, in principio.

Questo fine fu tanto sentito nel dr. romano che noi troviamo finanche dei casi di distacco o prelevamento, che si potrebbero chiamare di *praeceptio legale* (L. 12 C. 3,38; L. 51 D. 10. 2).

In seguito le disposizioni di questa natura si considerarono come veri legati, e nacque il tipo del *legatum per praeceptionem*, il quale, in conformità della sua origine, era limitato alle cose comprese nella eredità, alle persone degli eredi, e si faceva valere nel giudizio divisorio. Si ebbe così una *praeceptio legandi causa*.

L'ultimo passo fu quello di non ritenere necessaria una forma speciale di legato per conseguire una *praeceptio*; essa fu possibile in qualunque forma di legato, e si ebbe così in generale un *legatum praecipiendi causa*.

Il carattere discretivo dell'istituto del precipuo fu quello di costituire un distacco dalla massa, per modo che nel suo ambito non si aveva più il contatto del titolo ereditario con quello di legato, ma tutta la cosa si devolveva solamente e completamente *iure legati*.

Di contro a quest' istituto si sviluppò l' altro del *prelegato*, che è un vero e proprio legato, come tutti gli altri, nelle varie forme; in esso si ha appunto il concorso dei due titoli, e di qui le conseguenze assai caratteristiche circa le definitive attribuzioni, spesso in contrasto colla presumibile volontà del testatore, regole perciò che non sono applicabili in materia di vera e propria *praeceptio*. Confrontando i due istituti nel loro completo sviluppo, ad essi furono adibite tutte le forme storiche del legato, onde la quistione di determinare se abbia a farsi con una *praeceptio* o con un vero *prelegato* diventa una quistione di interpretazione della volontà del testatore. Quanto alla speciale forma *per praeceptionem* quindi, mentre da un lato l' uso di essa non era in definitivo necessario per stabilire una vera *praeceptio*, d' altra parte quest' uso non era sufficiente motivo per concludersi che di *praeceptio* vera e propria si trattasse.

I verbi *praecipere* e *praelegare* usati simultaneamente nell' uno e nell' altro senso sono causa di una grande confusione nella materia.

È questa, nelle sue grandi linee, la teorica esposta dal Bernstein con un lusso anche soverchio di citazioni di testi e di secondarie controversie.

Ora una parte sostanziale di questa dottrina ci sembra in verità errata. Che colle varie forme di legato si potesse contemporaneamente in due modi diversi disporre a favore degli eredi, o cioè come vero legato o come detrazione dall' asse, è cosa che ripugna alla ordinaria chiarezza delle costruzioni romanistiche. Inoltre la *causa praecipiendi*, nel senso di Bernstein, non è possibile, come giustamente nota il Ferrini [1], concepirla in un legato di obbligazione. È assurdo per vizio di contradizione, che una disposizione diretta ad obbligare gli eredi a prestare qualche cosa di ciò che loro si appartiene a titolo ereditario, abbia valore di far considerare la cosa legata come un' *extra hereditatem*, ossia renda impossibile il vincolo obbligatorio (che forma la caratteristica del tipo) per mancanza dell' oggetto stesso della obbligazione.

Il ricorrere, come fa il Bernstein, alla volontà del testatore come criterio d' interpretazione [2], non giova a nulla, perchè prova troppo. Equivale infatti a dire che la forma in questo caso non ha significato, tanto che la disposizione può averne uno perfettamente contradittorio alla forma che la riveste, e ciò è inammissibile in un periodo in cui, se le forme furono create ed applicate, un significato ed un valore dovevano averlo. I tipi adunque *p. d.* e *s. m.* non è possibile che funzionassero mai come *legatum praecipiendi causa*; il prelegato di obbligazione non fu mai un legato di precipuo nel senso di Bernstein. Al contrario, per il legato di proprietà, sembra che, una volta adibito a favore dell' erede, esso non potesse avere altro significato che quello del legato di precipuo, colla funzione cioè di costituire della cosa legata un *extra hereditatem*.

Questo e non altro significa infatti dire che la cosa legata passa direttamente in proprietà del legatario in conseguenza e perciò a titolo di legato. E questo riconosce esattamente il Ferrini quando scrive, a proposito della iniziale completa validità del prelegato: [3]

« Ove si ponga invece che il prelegato sia stato lasciato « sotto forma di *praeceptio* o per *do lego*, il risultato non sarà

---

[1] Art. cit. p. 11.

[2] Loc. cit. p. 106.

[3] Legati p. 204.

« guari diverso. Il testatore ha con ciò *scisso un ente ereditario* « *dalla massa intera* e ordinato per questo ente una successione « particolare ».

Pare adunque che il prelegato nella forma di legato di proprietà dovesse sempre e potesse solo valere come il legato di precipuo del Bernstein. Tuttavia è proprio a proposito del legato *do lego* che la L. 116 § 1 D. De leg. I applica il criterio derivante dal concorso del doppio titolo:

« Heredi a semet ipso legatum dari non potest. Itaque si « fundus legatus sit ei qui ex parte dimidia heres institutus est « et duobus extraneis, ad heredem cui legatus est sexta pars « fundi pertinet, *quia a se vindicare non potest*, a coherede vero « semissario duobus extraneis concurrentibus non amplius tertia « parte: extranei autem et ab ipso herede cui legatum est semis« sem, et ab alio herede trientem vindicabunt ».

Che qui si tratti di un legato *do lego* non è dubbio, perchè si parla di *rei vindicatio* come azione del legato; ora questo testo è uno dei fondamentali per la dottrina del prelegato come oggi si intende: adunque per il legato *do lego* è chiaro che non fu applicato il concetto della vera e propria *praeceptio*, che pure sarebbe stata una conseguenza diretta della sua natura.

Come spiegare questo fenomeno?

Ecco come ne dà ragione il Ferrini, il quale prosegue, poco dopo le parole sopra citate, in questi termini:

« Nulla osta alla piena efficacia di questa disposizione (legato « di proprietà a favore di un erede a carico dell'intera massa) « finchè l'onorato non diventi erede. Egli anzi acquista senz'altro « ed *ipso iure* il diritto sull'intero obietto. Se però più tardi « diventa erede, il *titolo universale assorbe il particolare, la* « *qualità di erede si esplica retroattivamente*, e si considera che la « porzione di prelegato relativa alla sua quota venga a caducarsi « per l'incompatibilità delle due funzioni di onorato e onerato « nella stessa persona ». A parte la incompatibilità delle due qualifiche di onorato ed onerato (frase poco esatta in materia di legato di proprietà, ove non vi è un onerato), il concetto sostanziale che spiega il fenomeno sta nell'assorbimento del titolo particolare in quello universale. Il legatario divenuto erede, considerandosi tale fin dal momento della apertura della succesione, viene a possedere a titolo ereditario una quota del legato, ed in concorrenza questo si caduca. Così è possibile spiegarsi le regole del prelegato di fronte ad un legato di proprietà.

Ma qui sorge naturale una domanda. Se, come il Ferrini sostiene ed è comune opinione, questo ragionamento deve applicarsi ad ambedue le forme del legato di proprietà, tanto cioè a quello *do lego* quanto all'altro *per praeceptionem*, torna di nuovo a presentarsi l'enigma del perchè mai sorse e si introdusse quest'ultimo tipo. Che altra differenza infatti ci sarebbe tra un prelegato nell'una e nell'altra forma, all'infuori che una disposizione si ordinava dicendo « *capito* » l'altra scrivendo « *praecipito* »?

È pensabile che tutto questo bastasse per creare un tipo a sè? Lo stesso Ferrini trova la cosa impossibile [1]. Orbene è a tal punto che il concetto di Bernstein potrebbe trovare una applicazione. La caratteristica sostanziale differenza del tipo *per praeceptionem* potrebbe appunto consistere in questo, che un legato sotto simile forma rappresentava nè più nè meno che una sottrazione dall'asse ereditario, come operazione preliminare del giudizio divisorio. E la congettura si ricollega assai bene alle idee da noi sopra esposte circa la primitiva funzione del legato, nel testamento. Esso, come vedemmo, si introdusse, coordinandosi alla nomina dell'erede (successore nella signoria), come limitazione della signoria trasmessa, quanto al campo patrimoniale, da cui veniva staccato l'oggetto singolo. Se però ciò era logico finchè questo distacco avveniva a favore del terzo, non era in principio conciliabile con una destinazione a favore dell'erede. Ora, finchè questo fu unico, il principio rimase saldo, ma, di fronte ad una coeredità, l'estensione del legato al coerede dovette essere appunto nel senso di una diminuzione del patrimonio, venendosi così a restringere formalmente la sfera d'applicazione della potestà trasmessa, rapporto all'insieme dei coeredi, come chiamati alla successione nella signoria. Così si spiegherebbe anche il perchè della impossibilità logica di una *praeceptio* a favore dell'*heres ex asse*, intesa quella nel senso di Bernstein, impossibilità che Bernstein a torto ha, contro l'esplicita testimonianza Gaiana, negata in principio, contentandosi solo di notare la inutilità pratica della cosa; una utilità, secondo lui, sarebbe sorta sola posteriormente quand si introdusse il fedecommesso universale, ma a questo scopo provvide appunto l'istituto del *fideicommissum deducta certa re* [1].

---

[1] Legati p. 23.

Per il tempo che il legato di precipuo rimase il solo mezzo da far pervenire ad un erede un legato sulla massa e fu solo adibito a questo scopo, esso mantenne questa originaria natura, e quando invece da una parte si estesero ai suoi fini le altre forme di legato, e dall' altra esso si ritenne applicabile anche a favore dei terzi, secondo la teoria Proculeiana, non ebbe più una vera esistenza come tipo autonomo, ma divenne una applicazione di quello *do lego*, e fu trattato come questo a tutti gli effetti.

La trasformazione però non si dovette compiere senza difficoltà ed in modo reciso; almeno questa è la congettura più ragionevole di fronte a testi, che non è possibile tutti coordinare a sostegno dell'una o dell'altra tesi.

Un motivo capitale di imbarazzo, specialmente per noi, è il valore elastico, generico, confuso delle voci *praecipere* e *praelegare*, come nella sostanza riconoscono tanto il Bernstein che il Ferrini. Il primo infatti [2] sostiene che il significato fondamentale di *praecipuum* in materia ereditaria è quello di costituire il concetto inverso di *conferendum* (LL. 22 § 2. 40. 5; 52 § 8. 17. 2; 1 § 16. 37. 6; 3 § 4. 37. 6 etc.); esso indica in generale ciò che non fa parte della eredità, (L. 2 § 1 D. 33, 4); tuttavia si applica anche alla restituzione *deducta certa re* (L. 57 § 3 D. 36. 1); al prelegato nel senso moderno (L. 1 § 6. 43. 3); financo al *legatum heredi ab alio herede relictum* (L. 32 § 6 D. 33. 2). Il Ferrini [3] d' altro canto ritiene che il significato consueto sia quello del vero prelegato nel senso moderno, ma in fondo non nega gli altri, almeno non li nega tutti, ed anzi ne aggiunge qualcuno di più [4].

Lo stesso dicasi per *praelegare*. Il Bernstein [5] ritiene che il significato fondamentale fosse quello di *legare per praeceptio-*

---

[1] Loc. cit. p. 52.

[2] Loc. cit. p. 26 sgg. 99 sgg.

[3] Bull. cit. 1895 p. 5 sgg.

[4] Eod. p. 7 nota 1.

[5] Loc. cit. p. 92 sgg.

nem (L. 32 D. De leg. III); talora però si applica anche ai casi che chiamammo di precipuo legale p. es. in materia di dote (L. 9 D. 33. 4); alla *restitutio deducta certa re* (L. 3 § 3 D. 22. 1); allo stesso prelegato in senso moderno (L. 31 pr. D. 34. 4); e financo per indicare un legato anteriore (L. 41 § 1 D. De leg. III). Il Ferrini [1] d'altra parte osserva che *praelegare* indica in generale « *legare a preferenza* », nel doppio senso di un legato a favore di uno tra gli eredi e di un legato di cosa che per qualche rispetto già si appartiene al legatario, senza disconoscere che nel caso di un vero prelegato spesso manca la parola tecnica, ma si trova semplicemente *legare*.

A parte la differenza nei dettagli, dall'esame di questa terminologia risulta adunque che non è sull'uso di questi termini che può fondarsi un'esegesi tendente a costruire una teorica sicura nel nostro argomento. Non è possibile andare al di là di di una congettura probabile, e la ipotesi di uno sviluppo storico finisce, come sempre, per coordinare meglio il materiale delle fonti, di quello che non faccia una teorica generale ed assoluta.

Che il *legatum per praeceptionem* fu in un certo periodo trattato come un ordinario prelegato non vi può esser dubbio di fronte a testi quali la L. 1 § 6 D. 43. 3:

« Qui vero ex causa praeceptionis possidet utique tenetur « hoc interdicto (quod legatorum), pro ea scilicet parte, quam « iure legati habet; non etiam pro ea, quam quasi heres habet, idemque erit dicendum et si alio genere legati uni ex heredibus legatum sit, nam et hic dicendum est pro ea parte, « qua heres est, cessare interdictum ».

Evidentemente qui si contrappone il tipo *per praeceptionem* agli altri *(alio genere legati)*, ed a tutti si applica la regola del prelegato intorno alla caducità parziale, fino cioè a concorrenza della quota di istituzione. Il legato di precipuo, come è considerato in questo testo, va senz'altro assunto nel genere prelegato. Ma questo modo di considerarlo, che rappresenta lo stadio posteriore della sua storia, non è possibile che si sia applicato in ogni tempo. Il Ferrini scrive che [2], se il legato di precipuo nel senso di Bernstein fosse realmente esistito, era proprio qui che dovevasene far menzione ed illustrarne gli effetti. Ma viceversa può dirsi che, se il legato *per praeceptionem* fu sempre un vero prelegato, non si capisce perchè mai si introdusse, non essendo che una duplicazione del legato *do lego* applicato a beneficio di un coerede.

---

[1] Bull. cit. 1895 p. 8 sgg.

[2] Bull. cit. 1895 p. 21.

D'altra parte che la primitiva funzione del legato di precipuo dovesse appunto consistere nella separazione dall'asse della cosa legata è una congettura che pende dalla stessa opinione, accettata dal Ferrini, che cioè la disposizione particolare a favore di un coerede ed a carico della massa, prima di costituire un legato, non indicasse che una norma del giudizio divisorio. Il significato di questo concetto non può essere altro che, nella ripartizione dell' asse, la cosa singola si attribuisce tutta intera all' erede onorato, ripartendo poi tra tutti il rimanente. Ora, quando una simile disposizione divenne un vero e proprio legato, è troppo naturale che la funzione giuridica di questo fosse coordinata appunto a quella economica della primitiva legge di distribuzione.

Ma traccie di questo ordinamento noi troviamo negli stessi testi conservati nel Digesto, accanto a quelli, come il citato fr. 1 § 6 43. 3, che invece ci rappresentano la nuova concezione.

Si osservi il noto testo L. 86 D. 35. 2:

« Titia testamento suo Titium fratrem suum ex parte tertia « heredem instituit fideique eius commisit, ut hereditatem, re« tenta parte quarta, Secundae et Proculae restituat. Eadem fra« tri quaedam praedia praelegavit: quaero, an Titius ea quae « praelegata sunt etiam pro ea parte hereditatis, quam rogatus « est ut restitueret, restituere, an integra retinere debeat. *Re« spondit Titium legata integra retinere debere,* sed in partem « quartam imputari debere duodecimam partem praediorum. Sed « si non esset adiectum ut pars quarta deduceretur, totum tri« entem praediorum legi Falcidiae imputari oportere, quoniam « contra sententiam matris familiae lex Falcidia induceretur ».

La interpretazione che il Ferrini dà di questa legge, conforme alla comune opinione, si è la seguente.

Essendo l'erede istituito nel terzo, la quarta da trattenere equivale a $^1/_{12}$ della intera eredità. Ora, poichè a tenore della teoria del prelegato il precipuo viene a caducarsi per $^1/_3$, nella quarta da trattenere andrebbe imputato il terzo dei fondi prelegati. E così infatti avviene nel caso ordinario che il trattenimento si operi *ope legis* applicando il SC. Pegasiano. Ma, nella ipotesi in cui la stessa testatrice abbia accordato il beneficio della quarta, allora, poichè sostanzialmente essa ha inteso di considerare l'erede come istituito solo nel dodicesimo, così in questi più ristretti limiti si riduce l'effetto della caducità parziale del prelegato. Una tale disposizione è ispirata all'equità, perchè la testatrice ha voluto nello stesso tempo e il trattenimento della quarta e il prelegato. Quando invece essa è il solo prelegato che ha voluto, e la quarta è concessa come un beneficio legale, contro la volontà della testatrice, è giusto che si applichi il principio rigoroso relativo alla caducità. In tal modo l'erede viene a risentire un beneficio maggiore nel primo caso, minore nel secondo, coerentemente appunto alla presunta volontà del *de cuius*. In questo senso il testo in esame, soggiunge il Ferrini, non che negare, presuppone la comune teoria del prelegato, di cui contiene una applicazione.

Di contro il Bernstein interpetra nel senso che, ove la quarta sia stata ordinata nel testamento, in essa vada computato $^1/_{12}$ del precipuo, ma questa imputazione non faccia acquistare alla cosa natura ereditaria; si tratterebbe di un semplice computo, al fine di escludere l'inconveniente che il calcolo della falcidia, *deductis praeceptionibus*, possa diventare illusorio. Nella seconda parte del testo poi, per la ipotesi che nulla si disponga nel testamento intorno alla quarta, la frase *totum trientem legi Falcidiae imputari oportere* vorrebbe dire che esso va computato tra i legati, non già nella quarta. Resterebbe così confermato dal testo il concetto che il precipuo si acquista tutto *iure legati*.

Ora, contro la spiegazione di Bernstein il Ferrini eleva delle critiche in verità assai giuste. Fondamentale è quella che, in conseguenza di essa, nello stesso testo, la frase *in partem quartam imputari* avrebbe un senso perfettamente inverso all'altra *legi Falcidiae imputari*. Però, sebbene quest'ultima sia veramente usata in tutti e due i significati, non è possibile per la condotta del frammento non ritenere che in esso sia sinonima di *in partem quartam imputari*. Si aggiunga che, dato il valore che le assegna Bernstein, non si capisce perchè non si è detto addirittura: *tota praedia legi Falcidiae imputari;* tutti infatti vi andrebbero compresi, non soltanto il terzo. Infine il beneficio dell'erede sarebbe maggiore nel secondo caso anzichè nel primo, in contradizione della volontà del testatore, che qui ha fatto una doppia disposizione a favore dell'erede e lì una sola.

Tutte queste osservazioni del Ferrini sono giuste. La interpretazione di Bernstein del resto non è accettabile sostanzialmente perchè non dà ragione del fatto assai strano che una volta il precipuo debba proporzionalmente concorrere al calcolo della quarta, ed una volta no.

Ma non per questo la spiegazione del Ferrini ci pare scevra di difficoltà. Qui abbiamo uno strappo ingiustificabile alla teoria della caducità. Egli osserva che è in conseguenza di un principio equitativo; quando il testatore ha ordinato di restituire il terzo detratto il quarto, significa che ha voluto essenzialmente considerare l'erede istituito nel dodicesimo, e quindi la caducità del prelegato si riduce in questi limiti. Ma è facile, in quest'ordine di idee, seguitare a ragionare: quando invece il testatore ha ordinato di restituire tutta l'intera quota di istituzione nel terzo, senza detrazione, ha inteso sostanzialmente di non far profittare per nulla l'erede dell'eredità, e quindi la caducità del prelegato non dovrebbe punto avverarsi. Se deve accettarsi il principio equitativo che la caducità sia proporzionale al reale godimento dell'eredità, è ben strano che esso non trovi applicazione proprio quando la ragion del decidere sarebbe massima. Oltre di ciò la interpretazione comune presenta un altro inconveniente. Supponiamo per poco, nella ipotesi del testo, che il terzo del precipuo superi il quarto pegasiano; p. e. l'eredità è di 60, ed il precipuo di 30. La quota di Tizio ($^1/_3$ dell'intero) sarebbe 20, e la quarta pegasiana 5, mentre il terzo del precipuo è 10. Orbene, pel caso che nulla sia stato disposto dal testatore circa il trattenimento del quarto, ossia di 5, in esso deve comprendersi il terzo del precipuo ossia 10. Ma questo terzo assorbe tutto il quarto e lo supera di 5. Che avviene di questo residuo? Si trattiene? Ed allora resta nell'eredità oltre il quarto, perchè resta 10 e la quota è di 20. Si restituisce? Ed allora, come spiegare la frase del testo *legata* INTEGRA *retinere* *debere?* Nè si dica, come il Ferrini, che questa frase significa solo che resta integra presso il legatario quella parte del precipuo che vale come legato, detratta cioè la quota caduca. Il contesto della legge si oppone recisamente a tale interpretazione del resto troppo sottile. La quistione proposta è questa: « QUAERO AN TITIUS EA QUAE PRAELEGATA SUNT *etiam pro ea parte hereditatis, quam rogatus est ut restitueret, restituere, an* INTEGRA RETINERE DEBEAT. » Quello dunque che deve restar integro è tutto l'oggetto del precipuo, non una quota di esso.

Escluse così ambedue le interpretazioni, ecco come potrebbe intendersi il frammento.

Lo scopo della quarta pegasiana è appunto quello che l'erede non resti senza alcun beneficio, il quale si stabilisce, nel minimo, ad un quarto della quota che sarebbe andata a favore di lui. Ora, nella esistenza di un precipuo a favore del fiduciario, poichè esso importa un distacco dall' asse a beneficio dell'erede legatario, una diminuzione proporzionale delle varie quote ereditarie a favore di costui, così avviene che il precipuo, fino a concorrenza della diminuzione che opera sulla quota dello stesso fiduciario-legatario, sodisfa in sostanza ai fini del Pegasiano, perchè ottiene appunto che qualcosa vada sottratto alla restituzione. È troppo equo perciò che il Pegasiano dovesse interpetrarsi opportunamente, in concorrenza di un precipuo a favore del fiduciario, per impedire che un beneficio accordato dalla legge non andasse oltre i suoi limiti, applicandosi quando già il testatore con la disposizione di un precipuo aveva provveduto alla stessa finalità. Di qui la conseguenza che, nel computo della quarta dovesse anzitutto prendersi a calcolo la quota del precipuo che rappresentava la diminuzione della quota ereditaria; onde, se questa quota di precipuo assorbiva o superava essa sola il quarto che il Pegasiano voleva salvo, non era il caso più di applicarlo; diversamente esso limitava il suo effetto a compiere questo quarto. Ciò intanto non vuol punto dire che la quota di precipuo di cui trattasi fosse considerata come ereditaria; quello che si fa è un semplice calcolo aritmetico, di fronte ad un concorso di due disposizioni tendenti allo stesso scopo; quella legale, come sussidiaria, serve solo a completare quella volontaria. Se ciò importasse un parziale mutamento di natura nel precipuo non sarebbe più vero che l'erede debba *legata integra retinere*. Applichiamo la teoria all'esempio di cui sopra ci siamo serviti. Di fronte ad un fiduciario istituito nel terzo, lo scopo del Pegasiano è di salvare $^1/_{12}$ dalla restituzione, ossia, per un asse di 60, il valore di 5. Ma il testatore ha disposto, a favore del fiduciario, di un precipuo di 30, ossia è venuto a distaccare dalla sua quota ereditaria 20 il valore di 10, attribuendoglielo come legato. Il fiduciario adunque, sull'importo di quella che doveva essere la sua quota ereditaria, in virtù del precipuo trattiene già più di quanto avrebbe potuto trattenere per via del Pegasiano, ove non ci fosse stato precipuo; non vi è luogo quindi a ritenzione di sorta sui 10 che gli si devolvono *iure hereditario* e tutti devonsi restituire al fidecommissario, nè a se ne devono restituire di più perchè gli altri 10 il fiduciario li trattiene *iure legati*. Ecco che cosa significa il testo dove dice a questo proposito *totum trientem praediorum legi Falcidiae imputari debere*, mentre riconosce che il fiduciario deve *integra retinere* i fondi legati. Se il precipuo, fermi restando gli altri termini, invece di 30 fosse stato di 12, allora lo scopo del Pegasiano, di sottrarre alla restituzione 5, sarebbe stato solo in parte soddisfatto dal precipuo, il quale avrebbe distaccate dalla quota ereditaria del fiduciario di 20 solo 4 (ossia $^1/_3$ di 12) in suo favore a titolo di legato. Occorre quindi sottrarre ancora 1 dalla restituzione, che si opera solo per 15 (20 - 4 - 1). La considerazione dunque ad una quota del precipuo, nel computo della quarta Pegasiana, ben lungi dal negare il concetto che la *praeceptio* distacchi dall'asse la cosa prelegata devolvendola all'erede tutta quanta *iure legati*, invece ne dà una elegante conferma.

Resta ora a spiegare la prima parte del frammento, ove si fa l'ipotesi che il testatore abbia egli stesso ordinata la detrazione del quarto sulla quota da restituire, insieme alla disposizione del precipuo. Anche qui la risoluzione data nel testo corrisponde perfettamente al concetto che il precipuo si devolva tutto *iure legati*. L'erede è istituito nel terzo, da restituire *retenta quarta parte*, ossia ha diritto a trattenere $^1/_{12}$. Ma, oltre ciò, è stabilito nel testamento a suo favore un precipuo, che grava quindi per un terzo sulla sua quota. Questa disposizione diminuisce, fino a concorrenza di $^1/_3$ del precipuo, il valore della quota ereditaria, ed anche in conseguenza, fino a $^1/_{12}$ del precipuo, il valore del quarto della quota stessa (quarta Pegasiana); tanto val dire che, nel computo della quarta Pegasiana, si calcola per un dodicesimo il valore del precipuo. Su un asse di 60 la quota del terzo sarebbe 20, la quarta Pegasiana 5. Ma vi è un precipuo di 30; esso diminuisce di 10 la quota 20 ed assorbe perciò per $2\,^1/_2$ la quarta Pegasiana 5, che solo per $2\,^1/_2$ grava la vera quota ereditaria di 10. La restituzione avviene per $7\,^1/_2$.

E così, mercè la nostra interpretazione, abbiamo che, quando la detrazione del quarto è ordinata dal testatore, essa si effettua in sostanza su quella parte della quota che resta, detratto il concorso pel precipuo; quando invece la detrazione avviene *ope legis,* essa si effettua solo se ed in quanto non abbia allo stesso scopo provveduto la detrazione pel concorso al precipuo.

Il vantaggio dell'erede adunque è maggiore laddove il disponente gli ha concessa la quarta (restituisce $7\,^1/_2$ nel nostro esempio); minore quando non glie l'ha concessa (restituisce 10); e ciò è in armonia colla logica giuridica. Inoltre le risoluzioni del testo sono rese ragionevolmente compatibili col principio che l'erede *legata integra retinere debeat,* il quale non vuol dire nè più nè meno che il precipuo non va soggetto a restituzione per nessuna parte, ossia che esso si acquista tutto *iure legati.*

E nuovo argomento a questa tesi conferiscono testi, che ci lasciano assai dubbiosi sull'ammissibilità in genere di un diritto di accrescimento, o per lo meno come conseguenza della parziale caducità, il che costituisce una delle caratteristiche del prelegato. Il § 223 del II libro delle Istituzioni Gaiane, ove si legge: « *Sive tamen heredibus secundum nostrorum opinionem, sive extraneis secundum illorum opinionem, duobus pluribusve eadem res coniunctim aut disiunctim legata fuerit, singuli partes habere debent,* » è appunto dal Bernstein citato contro l'ammissibilità dell'accrescimento, ritenendo che qui il *partes* debba intendersi per *viriles.* Il Ferrini, confrontando il passo coi §§ 199, 201, 215 dello stesso libro, osserva che Gaio voleva soltanto notare come nella *praeceptio* non è possibile mai chiedere *solidum* in conformità del legato *p. v.*, ed a differenza di quello *p. d.* e di quello *s. m.* Si noti però che, mentre nel § 199 si parla dell'accrescimento, nel nostro si tace affatto in proposito.

Il testo è almeno dubbioso, e in fondo lo stesso riconosce anche il Ferrini, il quale finisce coll'osservare che, data la natura elementare del libro di Gaio, questi ha evitato di trattare della difficile teorica del prelegato; egli ha enunciato solo il principio verissimo che tutti i collegatari ricevono porzioni virili; le eventuali deficienze ed i relativi accrescimenti derivano poi dalla reazione del titolo ereditario, ma questo, mentre non inficia il principio, d'altra parte costituisce un esame cui Gaio non è disceso. La spiegazione invero potrà contentare fino a un certo punto. Ed il dubbio è confermato dagli altri due testi pur citati pro e contro dal Bernstein e dal Ferrini, e cioè la L. 67 § 1 D. 30 e la L. 2 pr. D. 33. 7.

Dice la prima: « *si ex pluribus heredibus ex disparibus partibus institutis duobus eadem res legata sit, heredes non pro hereditaria portione sed pro virili, id legatum habere debent* ». Il Ferrini intende che qui si voglia assodare il diritto nei collegatari di richiedere dai coeredi *pro virili*, e non proporzionalmente alla quota di istituzione di essi collegatari, in modo che l'eguaglianza sarebbe limitata a quella parte del legato che grava sugli altri eredi e non accennerebbe alla definitiva quota spettante ai due collegatari. Ma è troppo chiaro che il testo è appunto a questa quota definitiva che si riferisce.

Ripetasi lo stesso dell'altro testo: *cum pater, pluribus filiis heredibus scriptis, duobus praeceptionem bonorum aviae praeter partes hereditarias dedisset, pro partibus coheredum viriles habituros legatarios placuit* ». Il Ferrini restringe anche qui la eguaglianza alla parte di legato gravante sulle quote dei non legatari, spiegando il testo così: i prelegatari avranno porzioni virili per quanto si riferisce alle quote dei coeredi, non ostante la disparità delle loro quote di istituzione. Ma perchè non potrebbe intendersi molto più semplicemente così: i legatari avranno il legato in parti virili, formate con detrazioni proporzionali alle quote di istituzione di tutti i coeredi? È troppo naturale riferire il *viriles* alle definitive porzioni, ed il *coheredes* a tutti gli eredi, compresi i legatari.

Vi è adunque nei testi quanto basta per ritenere che realmente un legato di precipuo, inteso come distacco di una cosa dalla massa, abbia esistito, e poichè esso spiegherebbe assai bene la ragione d'essere del legato *per praeceptionem,* tutto induce a ritenere che tale fosse la originaria funzione di questo, offuscata e distrutta in seguito dall'uso per lo stesso fine delle altre forme di legato, per modo che nel luogo dell'originaria *praeceptio* (*genus legati*) sorse la *praelegatio* (applicazione speciale di ogni forma di legato).

VII.

La conclusione adunque che si deduce da quanto sopra rispetto ai due problemi, cui ci siamo riferiti nel primo paragrafo di questo scritto, è la seguente:

L'istituto del legato, come tendente al trapasso immediato del diritto patrimoniale, si originò all'infuori del testamento, la cui primitiva funzione fu quella di provvedere al trapasso della sovranità. In seguito, e durante sempre il periodo del testamento comiziale, esso potè penetrare nel testamento senza snaturarne il carattere, in quanto la sottrazione della cosa dal patrimonio ereditario a beneficio del terzo si considerò in sostanza come una limitazione della potestà trasferita, nel riguardo dell'obietto, mercè un ultimo esercizio della potestà stessa da parte del trasferente *(legare = legem dicere rei).* La forma che si usò per simili disposizioni fu appunto quella *do lego,* che costituì il tipo *per vindicationem.* Questa forma di legato era limitata alle cose pertinenti *optimo iure* al testatore nel doppio momento della redazione del testamento e della sua morte, e poteva solo contenere disposizioni a favore di estranei. In seguito si estese anche alle cose che fossero solo *in bonis* del testatore, o gli appartenessero soltanto all'epoca della morte, o fossero dell'erede, e si ebbe così il tipo *sinendi modo.* D'altra parte si ammise che si potessero per questa via gratificare anche gli eredi, detraendo dalla massa l'importo del beneficio *(praecipere),* e sorse il tipo *per praeceptionem.* Intanto, il passaggio dal testamento pubblico a quello privato, che aveva grandemente influito sull'introduzione del tipo *sinendi modo,* indusse a sviluppare il germe in questo compreso, e si ebbe il più generale tipo *per damnationem,* che formò l'*optimum ius* in materia, per cui anche le cose degli estranei potevano legarsi, e che faceva del legato un puro e semplice onere personale dell'erede. Si ammise infine l'applicazione di tutte le forme a favore degli eredi, e così l'antica *praeceptio*, come tipo per sè stante, non ebbe più ragion d'essere; ai suoi fini provvidero tutti i tipi, e questa funzione costituì la *praelegatio*, ossia un *legatum heredi ab omnibus heredibus relictum*.

Evaristo Carusi

ANNALI D'ITALIA

DALLA MORTE DI VALENTINIANO III ALLA DEPOSIZIONE DI ROMOLO AUGUSTOLO

(Anni 455-476)

PROEMIO

> Tanta nobilissimarum ruentis imperii gentium historiae obscuritas officit, ut vix quidquam in his tenebris et tam densa caligine perspici possit.
>
> DE ROSSI, *Inscr. Chr. Urbis Romae*, I, 345.

Quarant'anni fa, Ercole Ricotti, nella biografia di Cesare Balbo [1] scriveva che « l'Italia quantunque abbia molti storici e alcuni sommi, non ha una storia generale scritta italianamente da un italiano » ed accennava le speciali e gravissime difficoltà per iscriverla, fra le quali principalissima l'estrema varietà degli elementi che la compongono. Il giudizio di quell'insigne storico è vero pur troppo anche oggi, poichè, sebbene non manchino storie d'Italia, per più rispetti, pregevoli [2], non abbiamo ancora una storia generale d'Italia, veramente scientifica [3], fondata sopra uno studio completo di tutte le fonti, e ritengo che passerà molto tempo prima che essa sia scritta, non essendo peranco compiuto il lavoro di preparazione dei documenti a cui, con grande cura e diligenza, si accinsero le deputazioni di storia patria e l'Istituto storico italiano. Fino a che spunti quel giorno (se pur lo vedremo spuntare), l'unica opera, a parer mio, la quale possa, come il filo di Arianna, guidarci in mezzo all'intricato laberinto che è la storia del nostro paese sono gli *Annali d'Italia* di Lodovico Antonio Muratori [1], nei quali egli, fermandosi alla considerazione dei fatti nella loro austera e solenne semplicità, si propose di trovare la verità e con questa preparare il terreno all' artista, non meno che al politico ed al filosofo [2]. Forse ad alcuni non piacerà il metodo cronologico che il Muratori usò nello stendere l' opera sua e che fu adoperato da un altro gigante della storia, il Baronio, nei suoi *Annales Ecclesiastici*, metodo che io reputo, invece, il meglio adatto per chi voglia limitarsi all' accertamento dei fatti, senza penetrare nella ricerca difficile e quasi sempre impossibile delle cagioni loro, per chi voglia, in una parola, scrivere una storia e non una filosofia della storia.

---

[1] *Della vita e degli scritti del conte Cesare Balbo*, Firenze, 1856, p. 76.

[2] Alludo sopra tutto alla bella *Storia Generale D'Italia* scritta da una società di amici sotto la direzione di P. Villari.

[3] Per il periodo che si estende dai tempi più antichi sino alle guerre puniche l'ha cominciata a scrivere Ettore Pais e ne fu pubblicato finora il primo volume (*Storia della Sicilia e della Magna Grecia*, parte prima, Torino, 1894) ed io mi auguro che l'illustre professore dell'Ateneo Pisano vorrà non solo compierla ma proseguirla fino alla battaglia di Azio.

Ma gli annali muratoriani sono divenuti, per la ragione del tempo, in qualche parte antiquati, e ciò dico riguardo specialmente alla storia dei primi cinque secoli dell' era nostra, il cui contenuto, come tutti sanno, per le scoperte avvenute in questo secolo di nuove fonti, si è notevolmente accresciuto; gli annali dovrebbero, quindi, per servire allo scopo accennato, esser messi, come si suol dire, al corrente degli studi moderni. Siffatta necessità, che io sappia, fu sentita per il primo da Carlo Troya, l' illustre storico napoletano, il quale si pose pazientemente ad annotare gli annali del Muratori fino all' anno 1300, epoca a cui egli voleva condurre la sua storia, o confutando, o svolgendo meglio le stesse cose, o aggiungendone altre. Delle postille che il Troya forse non aveva in mente di divulgare, furono pubblicati, per opera dei padri Filippini di Napoli, Enrico Mandarini e Luigi Spaccapietra, col titolo « Studii di Carlo Troya intorno agli Annali d' Italia del Muratori » due soli volumi che comprendono, il primo (edito nel 1869) le postille fino all' anno 221 d. Cr. il secondo (pubblicato nel 1877), le postille dall'anno 222 fino all'anno 400 dell' era nostra. A questo secondo volume la cui pubblicazione fu ritardata da ragioni indipendenti dalla volontà dei due benemeriti editori, avrebbero dovuto far seguito altri volumi, ma finora nessuno venne in luce, e giustamente osserva un recente scrittore [1] che da qualcuno degli istituti scientifici di Napoli, i due padri Filippini dovrebbero essere aiutati a proseguire la stampa delle postille con quella diligenza ed esattezza che meritò loro le lodi dei dotti. Senonchè le postille del Troya, per quanto siano importanti e ricche di erudizione, rimontando ad una sessantina di anni fà, sono divenute anch' esse antiquate; e d' altra parte il ripubblicare, con note, gli annali muratoriani è cosa, a parer mio, poco pratica, perchè le note, per quanto trattenute in modesti confini, risicherebbero di sovrapporsi al testo e di recar quindi confusione nella mente dei lettori. Miglior sistema reputo invece il rifare interamente gli annali d' Italia, mantenendo però ferma quella esposizione semplice ed obbiettiva dei fatti che forma una delle doti precipue di quell' opera immortale. Questo lavoro è certamente lungo e difficile, nè so se un solo uomo potrebbe bastarvi: da parte mia, nelle pagine che seguono, ne propongo un saggio per il periodo che dall' anno 455, ossia dalla morte di Valentiniano III, si estende fino alla deposizione di Romolo Augustolo avvenuta nel 476. Ho scelto questo periodo, che formò argomento di un mio corso di lezioni dettate nella regia Università romana, perchè è un periodo alquanto trascurato, sebbene tanto interesse offrano quei tempi, lo studio dei quali ci fa assistere all' agonia dell' impero occidentale e alla sua fine. Certamente i documenti di quel periodo storico scarseggiano e sono anche molto oscuri, ma alcune fonti che non erano conosciute al tempo del Muratori, come, ad esempio, la cronaca di Giovanni Antiocheno, di cui ci sono pervenuti parecchi frammenti, il continuatore Hauniense di s. Prospero d'Aquitania e gli studi della erudizione moderna sulle fonti del secolo quinto permettono di compiere il racconto del resto esattissimo del Muratori e di correggerne la cronologia errata in alcuni punti. Mi sono fermato al 476, perchè in quell' anno finisce, secondo l' opinione comune, la storia antica e si inizia quella dell' età media, la quale non appartiene ai miei studi.

---

[1] Come è noto, il Muratori pose mano alla compilazione degli *Annali d'Italia* nel 1740 e dal principio dell'era volgare li condusse sino all' anno 1749. Dal 1750 fino al 1861 li continuò il Coppi e dal 1861 al 1870, Isaia Ghiron.

[2] C. Cipolla, *Per la storia d' Italia e dei suoi conquistatori nel medio evo più antico*, Bologna, 1895, p. 46.

So bene che in questa opinione non consentono tutti gli storici, poichè mentre, secondo alcuni, come il Mommsen, la storia antica finisce con Diocleziano; ovvero con la morte di Teodosio, secondo il Duruy e lo Schiller; altri, come il Gutschmid [1] e il nostro illustre Bertolini [2] la conducono fino alla conquista d' Italia per opera dei Langobardi; so bene che « la storia per sè stessa non s' interrompe, non si ferma, non cessa, e le celebri date, che dal buio dei primi tempi furono insino ad ora scritte e ripetute e consegnate alla memoria degli uomini, in bronzi, in marmi, in pergamene, in volumi, non sono che colonne miliarie artificiali per cui la mente dello studioso può aiutarsi nell' immensa congerie dei fatti » [3], ma tuttavia, poichè una data bisogna pur adottare per stabilire i confini fra l' età antica e l' età media, miglior cosa è scegliere, a questo scopo, l' anno 476 dopo Cristo (ne esporrò in altra occasione le ragioni) in cui, diciamolo con le parole del Bonghi [4] « un barbaro depose dall' impero l' ultimo che, per breve ora e per voglie d' un altro barbaro ne aveva assunto il titolo, e osò creare re sè stesso » e che « vide non già perire una viva forma di Stato che sussistesse tuttora, ma dileguarsi un' ombra già vana da più tempo », la quale, però, « con lo sparire affatto, suggella quel dissolvimento della società romana che s' era già andato producendo e manifestando da secoli ».

---

[1] Memor, *La fine di un Regno,* Città di Castello, 1895, p. 139.

È bene, infine, avvertire che mi sono strettamente limitato a narrare gli avvenimenti riguardanti l' Italia, accennando soltanto quelli relativi alle altre regioni, perchè trattenendomi anche su questi, avrei dovuto dare al lavoro il titolo di Annali dell' Impero Romano e non semplicemente di Annali d' Italia.

Se l' accoglienza degli studiosi mi sarà favorevole, forse un giorno darò mano agli annali anteriori al 455, compiendo così la storia civile del nostro paese sotto l' impero romano.

---

[1] *Die Grenze zwischen Alterthum und Mittelalter* (Kleine Schriften, V, 393-417).

[2] *La signoria di Odoacre e la origine del Medio evo* (Saggi Critici di Storia Italiana, Milano [1883], p. 105-149).

[3] Ciampi, *Storia moderna*, Imola 1881, I, p. 4.

[4] *La Storia antica in Oriente e in Grecia* (2ª ed.), Città di Castello, 1888, p. 17.

ELENCO DELLE FONTI E DELLE OPERE MODERNE PIÙ FREQUENTEMENTE CITATE.

A. Fonti letterarie e giuridiche.

1) C. Sollius Apollinaris Sidonius, *Epistulae et Carmina* recensuit et emendavit Chr. Luetjohann (Monumenta Germaniae Historica, Auctorum Antiquissimorum tomus VIII, Berolini 1887).
2) Candidus Isaurus (Müller, Fragmenta Historicorum Graecorum, IV, 134-137).
3) Cassiodorus Senator, *Chronica* (Mommsen, Chronica Minora volumen II [Mon. Germaniae, Auct. Antiq. tomus XI, Berolini 1894 p. 157-159]).
4) *Catalogus Imperatorum* (Roncalli, Vetustiorum Latinorum Scriptorum Chronica, II, 254).
5) *Chronica Caesaraugustana* (Mommsen, Chronica Minora, II, 222).
6) *Chronica Gallica* (il così detto Severi Sulpitii *Chronicon*) (Mommsen, Chr. Minora, I, 663-664).
7) Chronicon Paschale (ovvero Fasti Siculi, chr. Alexandrinum, Antiochenum etc.) rec. L. Dindorf, Bonn, 1832, I, 592 e seg.
8) Constantinus Manasse, *Breviarium Historiae Metricum* ed. Bekker, Bonnae 1837 p. 108 e seg.
9) *Consularia Constantinopolitana* (Mommsen Chronica Minora, vol. I. [M. Germ., Auct. Ant. tom. IX, Ber. 1892 p. 247]).
10) *Consularia Italica* (Mommsen, ib. I, p. 251).

Sotto questo nome sono raccolte dal Mommsen varie cronache delle quali citiamo quelle che al nostro periodo si riferiscono:

a) Anonymi Valesiani pars posterior, p. 306, 308, 310.

b) Fasti Vindobonenses priores et posteriores (detti anche Anonymus Cuspiniani, Fasti Ravennates, Consularia Ravennatia etc.) et excerpta codicis Sangallensis, p. 303, 304, 305, 306, 308, 310.

c) Paschale Campanum, p. 305, 306, 308.

d) Continuatio Hauniensis Prosperi, p. 303, 304, 305, 307, 309, 311.

e) Excerpta ex Agnelli libro pontificali Ecclesiae Ravennatis, p. 303.

11) Magnus Felix Ennodius, *Vita Beatissimi viri Epiphani episcopi Ticinensis Ecclesiae; de sepulcro Maioriani Imperatoris* (Ennodii oper. omnia, rec. G. Hartel [Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum, Vindobonae, VI, 1882, p. 343 e seg.; p. 603]).
12) Epistolae Romanorum Pontificum, coll. Thiel, Brunsbergae, 1868.
13) Evagrios, *Historia Ecclesiastica* (Migne patr. gr. 86, 2, c. 2516 e sg.).
14) Eugippius, *Vita sancti Severini* (rec. P. Knoell [C. S. Eccl. Lat., Vindobonae, VIIII, 2, p. 22]).
15) Fredegarius Scholasticus, *Chronica* ed. Krusch (Mon. Germ. Hist. Script. Rerum Merovingicarum, Hannoverae, 1888, II, 75 e seg.).
16) Georgius Cedrenus, *Compendium Historiarum* ed. Bekker, Bonnae, 1838, I, 605 e seg.
17) Gregorius Episcopus Turonensis, *Historia Francorum* ed. Arndt (Mon. Germ. Hist. Script. Rerum Merovingicarum, Hannoverae, 1886, t. I).
18) Hydatius Lemicus, *Continuatio Chronicorum Hieronymianorum* (Mommsen, Chronica Minora, II, 27-35). Cf. Idatii ... *chronicon* ... illustratum a I. M. Garzon, Bruxellis 1845.
19) Ioannes Antiochenus *Fragmenta* 200, 201, 202, 203, 204, 207, 209, (Müller Fr. H. Gr. IV, 614-618); *Fr.* 214 *a* (Müller, V, 29 = Mommsen, *Hermes* VI, 332).
20) Ioannes Laurentius Lydus, *De Magistratibus* ed. Bekker, Bonnae 1837, p. 236 e seg.
21) Ioannes Malala, *Chronografia*, rec. L. Dindorf, Bonnae 1831, p. 365 e seg.
22) Ioannes Zonaras, *Epitome Historiarum* ed. Dindorf, Leipzig 1875, v. III, 249 e seg.
23) Iordanes, *Romana et Getica*, rec. Th. Mommsen (Mon. Germ. Auct. Ant. tom. V, 1, Ber. 1882).
24) Isidorus. Iunior Episcopus Hispalensis *Historia Gothorum, Wandalorum* (Mommsen, Chr. Minora, II, p. 279 e seg.).
25) *Liber Pontificalis* ed. Duchesne, Paris, 1886, I, p. 238 e seg.
26) Malchus Philadelphensis, *Fragmentum* 10 (Müller, op. cit. IV, 119).
27) Marcellinus Comes, *Chronicon* (Mommsen, Chr. Minora, II, 86 e seg).
28) Marius Episcopus Aventicensis, *Chronica* (Mommsen, Chr. Minora II, 232-233).
29) Nicephorus Callistus, *Historia Ecclesiastica* XV (Migne *Patr. Gr.* 147, 37).
30) Novellae Constitutiones imperatorum Maioriani, Severi, Anthemii, ed. Haenel (Bonnae 1844), p. 291-350.
31) Paulus Diaconus *Historia Romana* lib. XIV, XV rec. Droysen. (M. Gem. Hist. Auct. Ant. Berol. 1879, II, 206 e seg.).
32) Photios, *Bibliotheca* cod. 242, pag. 340 *a*, 342 *b* (Migne *Patr. Gr.* 103, 3, c. 1265, 1268; c. 1273).

33) Priscus Panitas, *Fragmenta* 7, 8, 24, 27, 29, 30, 32, 40, 42 (Müller, op. cit. IV, 76 e seg.).
34) Procopius, *Bellum Gothicum* I, 1; *Bellum Vandalicum*, I, 4-7 ed. Dindorf, Bonnae 1833, I, 328 e seg.; II, 6.
35) Prosper Tiro, *Epitoma Chronicon* cum additamentis (Mommsen, Chr. Minora, I, 483 e seg.)
36) Suidas, *Lexicon* ed. Bernhardy, I, II, Halis, 1843.
37) Theodorus Lector, *Historia Ecclesiastica*, I, 25. (Migne, *Gr.* 86, 1, c. 178).
38) Theophanes, *Chronographia* ed. Classen, Bonnae, I, 167 e seg.; ed. De Boor, Lipsiae, 1883, I, 108 e seg.
39) Victor Episcopus Tonnenensis, *Chronica* (Mommsen, Chr. Minora, II, 186-188).
40) Victor Vitensis, *Historia persecutionis Africanae provinciae* rec. M. Petschenig (Corp. S. Ecc. Lat. VII, Vind. 1881).

Sul valore della maggior parte di queste fonti vedi l'introduzione al nostro studio sull'*imperatore Maggioriano,* p. 2. = Archivio della Società Romana di Storia Patria, VI (1883) p. 262-267.

B. Fonti Epigrafiche.

I. B. De Rossi, *Inscriptiones christianae urbis Romae*, volumi due, Romae 1861-1888.

(Le iscrizioni profane latine che si riferiscono al periodo da noi trattato e che si trovano nel *Corpus Inscriptionum Latinarum* di Berlino saranno citate volta per volta).

C. Fonti Numismatiche.

1) Cohen, *Description historique des Monnaies frappées sous l'Empire romain,* Paris, 1892, VIII^2, 220-244.
2) Eckhel, *Doctrina nummorum veterum,* Vindobonae, 1798, vol. VIII, 190-203.
3) Friedlaender, *Die Münzen der Ostgothen,* Berlin, 1844, p. 5-9.

D. Letteratura.

1) Bertolini, *I Barbari* (Storia Generale d'Italia scritta da una società di amici, Milano, II, 48 e seg.).
2) Bolze, *Ricimers Einfluss und Bedeutung im weströmischen Reiche* (456-472) nel Iahresbericht über die Sophien-Real-Schule, Berlin 1872.

3) Chaix, *Saint Sidoine Apollinaire et son siècle,* volumi due, Clermont, 1867.
4) Clinton, *Fasti Romani,* Oxford 1845, I, 650–686.
5) Dahn, *Die Könige der Germanen,* München, v. I, II e V, 1861-1870.
6) Dubos, *Histoire Critique de l'Etablissement de la Monarchie Françoise dans les Gaules,* Amsterdam 1735.
7) Garollo, *Teoderico re dei Goti e degl'Italiani,* Firenze 1879, p. 74–98.
8) Gibbon, *Storia della decadenza e rovina dell'impero romano* (trad. ital.), Milano 1821, VI, 463 e seg.
9) Goyau, *Chronologie de l'Empire Romain,* Paris, 1891, p. 626–628.
10) Gregorovius, *Geschichte der Stadt Rom im Mittelalter,* Stuttgart, I^{4}, 199–242 (= trad. it. I, 226 e seg.).
11) Hodgkin, *Italy and Her Invaders,* Oxford 1880, II, p. 220 e seg.
12) Holder-Egger, *Untersuchungen über einige annalistische Quellen zur Geschichte des fünften und s. Jahrhunderts* (N. Archiv der Gesellschaft für ält. deutsche Geschichtskunde, I, 1876, p. 15 e seg.).
13) Jaffè, *Regesta Pontificum Romanorum,* Lipsiae 1885, I^{2}, 71 e seg.
14) Kaufmann, *Die Fasten der späteren Kaiserzeit,* (Philologus XXXIV (1876), 235 e seg.).
15) Magani, *Ennodio,* v. I e III, Pavia 1886.
16) Morosi, *L'Invito di Eudossia a Genserico,* Firenze 1882.
17) Muratori, *Annali d'Italia,* Milano 1838, I, 610–638; II, 1–4.
18) Pallmann, *Geschichte der Völkerwanderung,* v. II, Weimar, 1864.
19) Papencordt, *Geschichte der Vandalischen Herrschaft in Afrika,* Berlin 1837, p. 89–107.
20) Ranke, *Weltgeschichte,* Leipzig 1883, IV, p. 333 e seg.
21) Seeck, *Anicius Olybrius; Anthemius* (Pauly-Wissowa, Real-Encyclopädie der Class. Altert. I, 2, c. 2207; 2365–2368).
22) Sievers, *Studien zur Geschichte der Röm. Kaiser,* Berlin 1870, p. 517 e seg.
23) Talini, *Epifanio ed Ennodio e i loro tempi* (Scritti di storia e di arte, Milano 1881, p. 188 e seg.).
24) Tamassia, *Egidio e Siagrio* (Rivista storica italiana, III [1887], 193–234).
25) Amédée Thierry, *Récits de l'histoire romaine au V siècle, Derniers temps de l'Empire d'Occident,* Paris 1860.
26) Tillemont, *Histoire des Empereurs,* Venise, 1739, VI, 252 e seg.
27) Wietersheim-Dahn, *Geschichte der Völkerwanderung,* Leipzig, II^{2}, 276 e seg.

Anno 455.

Sommario. — Morte di Valentiniano III — Sue cagioni — Il senatore Petronio Massimo usurpa l'impero — Suoi antecedenti e suo carattere — L'invito di Eudossia a Genserico se sia vero — La venuta dei Vandali — Condizioni di Roma — Fine di Petronio Massimo — Il pontefice san Leone Magno e Genserico — Sacco di Roma — La famiglia imperiale condotta prigioniera a Cartagine — La devastazione della Campania — San Paolino vescovo di Nola — I prigionieri di Cartagine e il vescovo Graziadio — Avito maestro delle milizie nella Gallia — Sua origine — Sua missione presso Teoderico II re dei Visigoti — Con l'aiuto dei Visigoti e dei notabili della Gallia, Avito assume l'impero ad Arles — Sua venuta in Italia — Sua ambasceria all'imperatore di Oriente Marciano perchè lo riconosca collega nell'impero — Ambasceria di Marciano a Genserico.

Consoli: *Occ.: Imp. Flavius Placidius Valentinianus Aug. VIII*
Or.: Procopius Anthemius Procopii f. [1]

L'anno è questo, dice il Muratori [2], in cui l'impero d'Occidente, già lacerato in varie parti dai Barbari, diede un gran crollo e cominciò ad avvicinarsi alla rovina. Ne fu cagione la morte violenta di Valentiniano III che le fonti migliori ci descrivono avvenuta nella seguente maniera. Il giorno 16 marzo, l'imperatore, accompagnato dalla sua corte e dall'eunuco Eraclio, suo confidente, si recò fuori di Roma per assistere alle esercitazioni militari, in un luogo chiamato *ai due lauri,* che era situato a tre miglia dalla città sulla via Labicana [3]. Sceso da cavallo, mentre si avviava verso il tiro a segno, due goti di nome Optila e Traustila, già commilitoni ed amici di Ezio, uno dei quali gli era, a quanto pare, anche parente, e che facevano parte del seguito imperiale, d'un tratto si scagliarono addosso a Valentiniano, e con più colpi, uccisero lui ed Eraclio che gli stava accanto, senza che nessuno dei cortigiani sorgesse a vendicare l'orrendo delitto [1]. I due mercenari stranieri, che l'imperatore aveva imprudentemente ammessi fra le sue guardie, e che si facevano così vindici del loro generale ucciso per invidia dallo stesso Valentiniano, e per istigazione di Eraclio, nell'anno precedente, non furono soli nel meditare il regicidio, ma ebbero per complice il senatore Petronio Massimo che una sfrenata ambizione trascinava a soppiantare sul trono imperiale l'ultimo dei Teodosidi; e la sua complicità si rese appieno manifesta l'indomani della morte di Valentiniano, cioè il 17 marzo [2]. Roma infatti in quel giorno fu tutta in tumulto e in confusione, perchè le milizie erano discordi sulla persona da sostituire sul trono vacante: alcuni volevano Massimo, altri Maggiorano, allora conte dei domestici, per il quale parteggiava la vedova imperatrice Eudossia, ma Massimo riuscì a guadagnarsi, con l'oro, l'animo di molti e a trionfare del suo competitore [3]; non pago di ciò, nella speranza di consolidarsi sul trono, poco tempo dopo, costringeva a diventare sua moglie la vedova di Valentiniano che già sospettandolo complice, se non autore del regicidio, ripugnava al nuovo connubio e la maggiore figlia di lei, Eudocia, sposava al proprio figliuolo Palladio, da lui fatto Cesare e perciò designato a succedergli col grado di Augusto e che egli aveva avuto dalla sua prima moglie mortagli da poco tempo [4]. Ma questo parentado con la casa dei Teodosidi non gli portò quel giovamento che egli se ne riprometteva, gli riuscì anzi dannoso: difatti l'imperatore d'Oriente Marciano, non lo riconobbe per collega [1] e i Teodosidi e i loro aderenti, il fiore della romana aristocrazia, gli si manifestarono subito ostili, non solo per l'offesa che egli aveva arrecata alla vedova Augusta costringendola a sposarlo, ma più ancora perchè invece di punirli proteggeva gli autori del regicidio [2]. E non solo l'aristocrazia, ma eziandio la cittadinanza e i militi romani già indisciplinati fino dalla morte di Ezio si mostravano fieramente avversi ad un principe il quale era salito sul trono per opera di mercenari stranieri; nè di questi Massimo poteva fidarsi, poichè era a temersi che non solo sfruttassero lo stato a tutto loro vantaggio, ma non lo sapessero o nol volessero difendere, all'occasione, contro altri barbari, e già, al di fuori, i Visigoti, i Franchi e gli Alamanni, i Sassoni, reputandosi liberi per la morte di Valentiniano, da ogni obbligo che avessero contratto verso l'impero, sorgevano in armi [3]. Siffatte difficoltà circondavano il regno nascente di Massimo, nè egli era uomo capace di farvi fronte, nè poteva corrispondere alle speranze che taluni illusi avevano di lui concepite, che, cioè, egli dovesse riuscire d'utilità alla cosa pubblica pericolante [4].

---

[1] De Rossi, *Inscript. Christianae* I, 338, 339. Sull'appellativo *divus* attribuito a Valentiniano in alcune iscrizioni, v. de Rossi, op. cit., I, p. 339. — Il consolato di Antemio non fu pubblicato che assai tardi in Occidente. Cf. Goyau, *Chronologie de l'Empire Romain,* pag. 626.

[2] *Annali d' Italia,* I, 610.

[3] Holder-Egger, l. c. pag. 270. Il De Rossi (*Bull. di Arch. Crist.*, 1879, pag. 76) insegna che la denominazione *ad duas lauros* era notissima come di un luogo di villa e residenza imperiale (*comitatus*), appunto al terzo miglio sulla via labicana, dalla fine del secolo secondo fino al quinto, nel quale dalla *Passio SS. Quatuor Coronatorum* è ricordato che *in comitatu ad duas lauros* i martiri stessi furono sepolti.

---

[1] I particolari del regicidio sono quelli narrati da Prospero Aquilanense e da Giovanni Antiocheno; la data (*XVII Kal. Aprilis*) risulta da un continuatore di Prospero (Mommsen, *Chron. Minora,* I, 490); che sia stato commesso fuori di Roma e nel luogo *ad duas lauros* lo attestano parecchie fonti fra le quali il continuatore Hauniense di Prospero, Agnello Ravennate e il *Chronicon Paschale.* Altre fonti (Giovanni Antiocheno, Cassiodorio, Marcellino Conte etc.) non esattamente, fanno avvenire il fatto in campo Marzio, cioè, dentro Roma: può darsi, però, osserva il Morosi, che la denominazione *in campo Martio* designi in generale uno spazio riservato agli esercizi marziali, quale appunto esisteva anche *in comitatu ad duas lauros.* Erroneo affatto è l'ἔνδον τοῦ παλατίου di Teofane. Cf. su tuttociò Morosi, op. cit., p. 78 e seg. del quale riassumiamo, nel testo, le indagini.

[2] Che Petronio Massimo abbia partecipato alla congiura di Optila e Traustila per vendicare la moglie sua gravemente oltraggiata da Valentiniano, è cosa che narrano Procopio, Evagrio, Costantino Manasse, ed altre fonti orientali le quali non godono di molta autorità per gli avvenimenti d' Occidente, mentre, come ha ben dimostrato il Morosi (op. cit. p. 11), non ne fanno punto cenno gli scrittori occidentali i quali doveano essere delle cose di casa loro un po' meglio informati che quelli d' Oriente.

[3] Giovanni Ant. fr. 201, 6. Nel testo greco in luogo di Μαξιμιανόν deve leggersi Μαιουρῖνον. Cf. Holder-Egger, *über die Weltchronik des sog. Severus Sulpitius,* p. 57, n. 5; Morosi, op. cit., p. 85, n. 1.

[4] Procop., *bell. vand.* I, 4; Prosp. (l. c. I, 484). Idazio (loc. cit. II, 26).

Nato, nel 395, dall'antica ed illustre casata degli Anicii, aveva più di una volta, perchè la sua ambizione non era mai sazia [5] sostenuto le maggiori dignità civili dello stato; [6] era uomo culto, ben educato e ricco; amava i banchetti e le pompe, ma sopratutto la vita ordinata e tranquilla, tantochè le sue occupazioni quotidiane venivano da lui regolate col moto della clessidra; ma quando ebbe raggiunto la meta dei suoi desideri, si sentì come oppresso dal peso della corona e come colto da una grande vertigine. Chiuso in palazzo, comprese che le cure del principe non erano conciliabili con l'ozio del senatore e venutogli a noia il trono fu udito, spesse volte, chiamare beato Damocle che almeno solo per la durata di un pranzo aveva dovuto tollerare l'angoscia del regno [1]. Massimo era dunque il tipo del nobile romano di quel tempo, ma a cui facevano difetto la scienza e l'arte del governare uno stato: uomo di toga, privo di ogni autorità sulla forza armata e non sorretto da un generale quale era stato Ezio per il suo predecessore, egli non poteva durare a lungo sul trono. Il solo atto importante del suo regno fu quello di nominare Avito, cittadino di Arvernia, maestro dell'una e dell'altra milizia nella Gallia, incaricandolo di respingere le incursioni dei barbari che la infestavano e nello stesso tempo di avviare negoziati di pace a Tolosa con Teoderico II re dei Visigoti, che molto lo amava perchè Avito gli era stato maestro nella scienza del diritto romano e nello studio della poesia virgiliana.

---

[1] I *Fasti Vindob. pr.* (l. c., I, 303) non attribuiscono a Massimo il titolo di *Dominus noster* che suole esser dato agli imperatori occidentali riconosciuti legittimi dell'Oriente. Cf. Kaufmann, l. c. p. 273; Holder Egger, l. c. p. 241 nota 1; Morosi, p. 30, n. 3.

[2] Prosper. *Chr.,* loc. cit.

[3] Sid. Apollin., *carm.* VII, v. 360 e seg.

[4] Prosp. *Chr.,* loc. cit.

[5] Sid. Apollin., *Epist.* II, 13: *inexpletus.*

[6] Nel 421 gli era stato innalzata, nel foro Traiano, a preghiera del Senato e del popolo romano, una statua, *meritorum perenne monumentum,* come attesta la iscrizione scolpita nella base ancora superstite (C. I. L. VI, 1749). Sul *cursus honorum* di Petronio Massimo, v. il nostro studio nel *Bullettino della Comm. Arch. Com. di Roma,* XVI (1888), p. 47 e seg..

Ora di questa triste condizione di cose nella quale trovavasi l'impero e specialmente Roma, tutta un tumulto di soldati e di cittadini, era pienamente informato Genserico re dei Vandali, il quale ben comprendendo che nel suo regno africano mai avrebbe potuto essere interamente sicuro finchè l'impero occidentale fosse stato capace di nuocergli, mirava, con tutte le sue forze, a distruggerlo. L'occasione propizia per effettuare i suoi disegni gli parve la fine violenta di Ezio e di Valentiniano, giacchè dall'obbligo di mantenere la pace si riteneva sciolto essendo morti coloro coi quali l'aveva stipulata, tanto più che neppure legittima gli appariva la via per la quale Massimo era salito sul trono [2]. Sicchè, per imprendere la spedizione di Roma, a cui si accinse nel presente anno, Genserico non aveva bisogno di un eccitamento, di un invito della imperatrice Eudossia, come fin qui si è generalmente creduto [3]; la sua venuta nel Lazio non era che il primo atto di quella guerra sistematica di sterminio che fece d'allora in poi alla dominazione romana per impedirne una eventuale rivincita in Africa, e che da gran tempo meditava nell'animo suo [1], certo che il disordine interno di Roma, cominciato alla morte di Ezio, ove tutto mancava per una qualsiasi difesa contro i nemici esterni [2], accresciuto dal terrore che accompagnava sempre il suo nome, avrebbe resa impossibile ogni resistenza di fronte alla furia delle sue schiere barbariche. E gli avvenimenti non gli diedero torto, anzi superarono di gran lunga la sua aspettazione; bastò infatti la notizia che Genserico, con le sue navi cariche di Vandali e di Mauri ausiliarii, era approdato a Porto [3] per far scoppiare in Roma una catastrofe da lui non preveduta e far sorgere nuovi orizzonti all'attuazione dei suoi disegni.

---

[1] Sid. Apollin., *Epist.* II, 13. Cf. sul carattere di Massimo, Morosi, op. cit., pag. 33; Hodgkin, op. cit., II, 230-232.

[2] Giov. Antioch., fr. 201, 6, Müller.

[3] Che Eudossia abbia, con segreti messaggi e con preziosi doni, invitato Genserico a venire in Italia e a liberar lei dalle mani di Massimo lo affermano, in generale, gli storici moderni sull'autorità di Procopio e di altre fonti secondarie. Il Muratori, peraltro, il Papencordt, il Wietersheim ed altri ancora fecero notare tali contraddizioni nel racconto

Era la seconda metà di maggio. I militi romani, il popolo tumultuavano e i mercenari stranieri, unico appoggio di Massimo, istigati dal loro capo, a quanto pare, un Borgognone, apertamente si ribellarono all'imperatore, rifiutandosi di sedare la rivolta interna e di respingere i Vandali [4]. Era quindi impossibile disporre, con le forze armate, una difesa regolare, ed era altrettanto impossibile che la cittadinanza si preparasse da sè stessa a difendersi, poichè nulla potevasi sperare da una società inflacchita e ridotta dal dispotismo incapace di consiglio e di opera [5]. E poi, tutti, pagani e cristiani,

---

procopiano da metterne seriamente in dubbio la verità; ma essi si fermaron qui senza esaminare se le altre e più autorevoli fonti del tempo confermassero quanto ci narra lo storico di Cesarea. A codesto esame delle fonti si accinse il Morosi nel lavoro che abbiamo più volte citato, e dal suo esame diligentissimo concluse che la supposta complicità di Eudossia con Genserico è una leggenda, poichè le fonti più pure d'Italia e di Africa, dei due paesi, cioè, più interessati nella questione e ai quali per conseguenza va prestata maggior fede non ne parlano affatto, come pure Sidonio Apollinare, il quale, ostile ai Teodosidi, non avrebbe risparmiato la colpa di Eudossia appartenente alla loro famiglia. Sul modo con cui si formò la leggenda dell'invito di Eudossia a Genserico, v. le belle ricerche del Morosi, p. 55-66.

[1] Intorno alla politica di Genserico, v. gli autori citati dal Morosi, op. cit. p. 38, n. 2.

[2] Morosi, op. cit., p. 39-40.

[3] L'approdo più opportuno a chi si avviava alla volta di Roma era Porto; e i Vandali devono aver preso la via portuense più comoda e più breve della ostiense e che più tardi fu seguita più volte dai Saraceni. I Vandali, nell'attraversare l'isola sacra o portuense, incendiarono la basilica di s. Ippolito martire, primo vescovo di Porto, situata in quell'isola siccome ricavasi da un frammento epigrafico cristiano edito dal Fabretti (*Inscr. antiq.*, p. 737, n. 477), inserito anche nelle iscrizioni cristiane del Marini pubblicate dal Mai *Script. vet.*, V, p. 158, n. 3), sul quale abbiamo discorso nell'adunanza dell'Imperiale Istituto Archeologico Germanico del 20 Marzo 1896. Cf. Papencordt, *Gesch. der Vand. Herschaft*, p. 83, n. 1.

[4] Sid. Apoll. c. VII, v. 441: *Interea incautam furtivis Vandalus armis — Te capit* [*o Roma*] *infidoque tibi Burgundio ductu — Extorquet trepidas mactandi principis iras.* Su questi versi oscuri di Sidonio, vedi Morosi, op. cit., p. 42, n. 1.

[5] Sulle condizioni della società romana in quel tempo, v. i passi di Salviano (*de gubern. Dei*) raccolti dal Morosi, op. cit., p. 42, n. 2.

erano allora fatalisti: per gli uni, l'ultima ora di Roma era già suonata e quindi ad ogni invasione barbarica bisognava rassegnarsi come ad una fatale necessità [1], finchè qualche influsso di stella non avesse dato alle cose un migliore avviamento [2]; per gli altri, tutti i mali che si scatenavano addosso all'impero non erano che un castigo di Dio per la corruzione del mondo romano, di fronte ai quali la resistenza sarebbe stata inutile ed anzi sacrilega. La caduta di Roma nelle mani dei Vandali reputavasi quindi una conseguenza dei peccati che provocavano l'ira divina e lo stesso Genserico era creduto, come si credeva egli stesso, un secondo *flagellum Dei,* uno strumento della giustizia di Dio [3].

La notizia che il re barbaro era già alle porte di Roma [4] decise molti cittadini a fuggire, dandone esempio i principali, dei quali taluno, come il senatore Olibrio che vedremo poi sposo di una figlia di Eudossia e imperatore, si posero in salvo a Costantinopoli [5] e lo stesso Massimo, il 31 maggio, ossia tre giorni prima che i Vandali entrassero in Roma [1], data a tutti licenza di abbandonare la città [2], si accinse ad imitare l'esempio dei sudditi, ma, uscito di palazzo, mentre fuggiva a cavallo dirigendosi verso una delle porte della città, in mezzo al tumulto dei soldati e del popolo, fu ucciso dai servitori di corte, e il cadavere fatto a pezzi e trascinato per Roma, venne gettato nel Tevere, senza che avesse neppur l'onore della sepoltura [3]; e in quel tumulto rimase ucciso anche il figlio suo, Palladio, poichè Eudocia sua sposa, di lì a non molto, fu, come vedremo, maritata ad Unnerico figlio del re Genserico [4]. Così finì miseramente Massimo, dopo soli settantasette giorni di regno [5].

---

[1] Di una *vandalica necessitas* parla la *Nov. Valent.*, XXXIV, § 12. Cf. altri passi citati dal Morosi, op. cit. p. 43, n. 3.

[2] Vi erano allora in Roma, alcuni empi, dice il Pontefice Leone I, nel sermone ottantaquattresimo, che la liberazione di Roma dai barbari attribuivano non alla misericordia di Dio, ma *stellarum effectibus.* È incerta la data di questo sermone; alcuni (il Baronio ad a. 452, e il Gregorovius) lo vogliono recitato dopo la ritirata di Attila, altri, e sono i più (il Papencordt, il Dahn e il Morosi), dopo l'uscita de' Vandali da Roma. La seconda opinione a me pare la più probabile, ma il sermone non va assegnato all'ottava de' SS. Pietro e Paolo cioè, al 6 luglio del 455, come vuole il Jaffé (*Regesta* I^2, 72), ma a qualche anno più tardi, sul finire del Pontificato di Leone, poichè, fra le altre ragioni, come fanno osservare i Ballerini editori delle opere di quel pontefice (Leonis *Opera,* I, 334) dolendosi Leone, nell'esordio del sermone, della scarsità di coloro che rendevano grazie a Dio *ob diem castigationis et liberationis nostrae,* mentre una volta *cunctus fidelium populus ad agendas Deo gratias confluebat,* dà a vedere che la *religiosa devotio,* come il pontefice la chiama, era stata istituita qualche anno avanti a quello in cui il sermone fu recitato.

[3] Vict. Vit., I, 8; e gli altri passi citati dal Morosi, op. cit., p. 44 e seg.

[4] Giovanni Antiocheno (fr. 201, 6) dice che Genserico era accampato ad Azesto, luogo vicino a Roma (ἐν τῷ Ἀζέστω, τόπος δὲ οὗτος τῆς Ῥώμης ἐγγύς); ma un luogo nominato *Azestus* nel Lazio è ignoto, sicchè ha ragione il Morosi (p. 93, n. 1) di dire che nel testo greco è evidente la storpiatura di *in sexto* [*milliario*] o *ad sextum,* indicazione di luogo a sei miglia di Roma.

[5] Lo Seeck (l. c. I, 2, 2207) ritiene probabile che Olibrio sia stato fatto prigione dai Vandali e condotto in Africa insieme con la famiglia di Valentiniano III, e che colà abbia presa per moglie Placidia, la figlia minore di Eudossia; ma, per vero dire, le fonti che egli cita non mi pare confermino questo fatto, anzi una di queste (Teofane, a. m. 5947) attesta che Placidia era già moglie di Olibrio quando divenne prigioniera dei Vandali. Piuttosto Olibrio, crediamo, si era semplicemente fidanzato a Placidia, ma all'annunzio che i Vandali stavano per giungere a Roma fuggì a Costantinopoli, come attestano altre fonti (Evagrio, II, 7; Malala, p. 366; Niceforo Callisto, XV, 11). Cf. Clinton, II, 127; Gregorovius *Atenaide* (vers. italiana di R. Mariano), p. 250-251.

In quella generale abbiezione degli animi, il solo pontefice san Leone I, quando Genserico era alle porte di Roma e già stava per penetrare nella città, quasi vuota di abitanti, non fuggì, ma, invece, mosse coraggioso incontro al re barbaro, come tre anni avanti era andato incontro ad Attila, per placarne il furore e supplicarlo che alla eterna città volesse risparmiare almeno il sangue ed il fuoco [6]. Genserico si arrese alle preghiere del pontefice, poichè entrato in Roma tre giorni dopo l'uccisione di Massimo, cioè, il 2 giugno [7], lasciò pienamente liberi i suoi di saccheggiare l'infelice città, vietando loro peraltro le stragi e gli incendi [8]. Prima di ogni altra cosa, i Vandali, coi Mauri loro ausiliarii [1], depredarono il palazzo imperiale nelle cui stanze ancor si trovavano l'imperatrice Eudossia e le figlie sue, non lasciandovi neppure un vaso di rame, diedero parimenti il sacco al tempio di Giove Capitolino, portandone via le statue, e scoprendone a metà il tetto per istrapparne le lamine di bronzo dorato che lo ricoprivano [2]. Il saccheggio durò quattordici giorni [3] e si estese a tutte le regioni di Roma, di maniera che non fuvvi oggetto prezioso che rimanesse salvo; e si narra che Genserico trasportasse a Cartagine anche alcuni vasi di squisito lavoro che l'imperatore Tito aveva portati via dal tempio di Gerusalemme [4]. Quanto alle chiese, pare che i Vandali abbiano depredate le sole chiese parrocchiali, rispettando le tre insigni basiliche di S. Pietro, di S. Paolo e di Costantino, poichè, da un passo del libro Pontificale [5], risulta che il pontefice Leone, *post cladem vandalicam*, fece fondere sei grandi idrie di argento che Costantino aveva offerto in dono a quelle tre basiliche e che con l'argento ricavatone restituì tutti i vasi sacri derubati alle chiese parrocchiali.

---

[1] Prosp., *Auct. Epit. Vatic.* (Mommsen I, 492): *prid. kal. Iun.* Cf. Holder-Egger, p. 285, n. 3; Morosi, p. 46, n. 4.

[2] Il Morosi, p. 45, sostiene che a Massimo mancò l'animo e la forza d'impedire la fuga dei cittadini, ma a me pare che le parole di Prospero: *multis nobilibus ac popularibus ex urbe fugientibus ... cum ipse quoque data cunctis abeundi licentia trepide vellet abscedere,* non si possano intendere che nel modo che è detto nel testo, e lo conferma Vittore di Tunnuna (l. c., p. 186) quando scrive: *et cunctis volentibus urbe recedere licentiam tribuit.*

[3] Sulla morte di Massimo i cui particolari sono narrati con parecchie varianti nelle fonti, v. il diligente esame che ne fa il Morosi, p. 93; nel testo abbiamo seguito principalmente Prospero e in parte Giovanni Antiocheno. Il Mommsen (*Index Sid.*, p. 422, s. v. *Burgundio*), seguendo, in sostanza, l'opinione del Sirmond (notae ad Sidonium, *pan. Aviti,* v. 441) sostiene che Petronio Massimo sia stato ucciso dai mercenari stranieri.

[4] Muratori, I, 511.

[5] Prospero, loc. cit. Cf. Morosi, p. 46, n. 4.

[6] Prosp., loc. cit.; Vict. Tunn., loc. cit.; Paul. Diac., XIV, 16.

[7] Vict. Tunn., loc. cit.; Prosp. cont. Haun. (loc. cit.): *IIII non. Iulias* (ove deve leggersi *Iunias*). Cf. Holder Egger, p. 285, n. 3.

[8] Che il sacco sia avvenuto *sine ferro et igne,* oltre che dalle fonti citate nella nota 6, risulta anche dai *Chronica Gallica* (Mommsen, I, 663) e dal silenzio delle altre fonti occidentali, nè meritano fede scrittori posteriori, come Evagrio, II, 7 e Niceforo Calisto, XV, 11, i quali parlano di un incendio generale della città e di alcuni monumenti distrutti. Cf. Papencordt, p. 84 e 350; Fea, *Rovine di Roma* (opere di Winkelmann, III, 270).

Insieme col numeroso bottino di oggetti preziosi, Genserico traeva prigioniere sulle sue navi parecchie migliaia di persone che, per l'età o l'arte che esercitavano, erano tali da fargli sperare lauti prezzi di vendita e di riscatto, tra le quali furono l'imperatrice Eudossia con le due figlie Eudocia e Placidia e Gaudenzio figliuolo di Ezio. Catturando la famiglia imperiale, il re Vandalo si assicurava delle persone che in sua mano potevano diventare gli strumenti più favorevoli ai suoi propri interessi, come vedremo più tardi [6].

---

[1] Nel Codice di Sangallo dei ***Fasti Vindobonenses*** **(Mommsen, I, 304)**, il così detto *Excerptum Sangallense,* è detto che i Mauri vennero a contesa coi Vandali per la spartizione della preda di Roma, ma, come dubita anche il De Rossi (*Bull. Cr.*, 1867, pag. 20), deve esservi qualche errore dell'epitomatore.

[2] Procop., *de bell. Vand.* I, 5. Giustiniano (*Cod.* I, 27) parla anche delle insegne della potestà imperiale che furono trasportate in Africa dai Vandali (*antecessores nostri*... *viderunt ab iisdem Vandalis*... *omnia imperialia ornamenta in Africam exinde translata*).

[3] Prosp., loc. cit.

[4] Procop., *de bell. Vand.* II, 9; Theophan., *Chronogr.*, a m. 5947; Giorg. Cedreno, I, 346. Cf. Gregorovius, I^4, 205 (= trad. it. I, 232). — Al saccheggio dei Vandali si riferisce la iscrizione urbana (C. VI, 1663) di Castalio Innocenzio Audace, prefetto di Roma, dopo il 455, secondo una congettura assai probabile del De Rossi (*Bull. Cr.*, 1865, p. 8). Cf. i nostri prefetti di Roma (*Bull. Com.*, 1888, p. 201).

[5] I, 239 ed. Duchesne.

[6] Prosp., loc. cit.; Hydat., loc. cit. Cf. Morosi, p. 50. — In Prospero mi pare vi sia una contraddizione: dopo aver detto che, all'avanzarsi di Genserico, erano fuggiti molti dei

Ai 26 di giugno Genserico abbandonò Roma con le navi cariche di oggetti preziosi e di prigionieri, ma è fama, dice Procopio (*b. vand.,* I, 5), che la nave carica delle statue fosse da una tempesta sommersa, mentre le rimanenti arrivarono salve nei porti Africani. Prima, però, di far ritorno a Cartagine, i Vandali e i Mauri, continuando la loro opera devastatrice, si sparsero per la Campania, la quale ebbe allora a soffrire più di Roma, giacchè molte delle sue città, fra le quali Nola e Capua furono distrutte, e Napoli vide devastato il suo territorio e la maggior parte dei suoi abitanti fatti prigionieri. Ma come a Roma molto aveva giovato l'opera del pontefice Leone, così per la Campania fu di non poco sollievo la pietà del vescovo di Nola, san Paolino, il quale, narra Paolo Diacono, dopo avere impiegato quanto aveva per il riscatto dei prigionieri, altro non restandogli, per compassione ad una povera vedova, andò egli stesso in Africa a liberarne un figliuolo, offrendosi schiavo in luogo di quello, ma conosciuta dipoi la sua santità, fu lasciato andar via dai Vandali, con quanti Nolani si trovavano schiavi [1]. A Leone e a Paolino faceva degno riscontro in Africa, il vescovo di Cartagine Graziadio, il quale, sfidando le ire dei barbari, cercava di mitigare i patimenti dei prigionieri romani, vendeva i vasi sacri delle chiese per liberare quanti gli era possibile dalla schiavitù ed impetrava che i figli non fossero separati dai genitori, nè le mogli dai loro mariti; provvedeva di tetto e vitto i sani, di letti, medici e medicine i malati, visitandoli giorno e notte, tantochè, alla sua morte, avvenuta ai primi del 458, affrettatagli dalle sue eroiche fatiche, i prigionieri, così narra Vittore di Vita, maggiormente si credettero dati in mano ai Barbari [2].

Mentre Roma e l'Italia erano in tanta desolazione per causa dei Vandali, M. Mecilio Eparchio Avito [3] maestro delle milizie nella Gallia

---

nobili e dei popolari, soggiunge che il re Vandalo trasportò a Cartagine *multa milia captivorum;* ciò vuol dire dunque che i fuggiaschi non erano poi stati molti.

[1] Paolo Diac., XIV, 17-18. Paolo Diàcono è il solo fra gli autori antichi che narra la incursione dei Vandali e dei Mauri nella Campania. L'episodio del vescovo Paolino che non deve confondersi col famoso san Paolino vescovo di Nola del secolo quarto, è attestato anche da san Gregorio Magno (*lib.* III, c. 1, *Dialog.*). Cf. Muratori, I, 612; Papencordt, p. 86; Morcelli, *Africa Christ.*, III, 166.

[2] Vict. Vit., I, 8. Cf. Morcelli, op. cit. III, 169-170; Morosi, p. 48.

[3] Sui nomi di Avito, v. le sue monete in Cohen, VIII^2, 221-223. Avito si chiamava anche Eparchio come è attestato da una iscrizione cristiana di Roma (De Rossi, *Inscr. Chr.*, I, 344-345); Eparchio era un nome frequente nella Gallia: così chiamavasi uno dei figli di Ruricio vescovo di Limoges (Krusch, *Ind. Ruric.* aggiunto a quello di Sidonio nella ed. cit. p. 425).

si trovava a Tolosa per negoziare la pace col re dei Visigoti Teoderico II, dove era stato preceduto dal suo duce Messiano [1]. Avito discendeva da una famiglia gallica dell'Arvernia e contava fra i suoi maggiori, prefetti e patrizi. Nato circa il 395 [2], era stata allevato con ogni cura nello studio delle lettere e negli esercizi del corpo; la sua saggezza ed eloquenza erano tali che ancor giovanissimo ebbe dalla sua patria l'incarico di recarsi a Ravenna per chiedere all'imperatore Onorio la dispensa di un grave tributo che gravava l'Arvernia, e grazie all'appoggio del patrizio Costanzo che stava per essere nominato da Onorio suo collega nell'impero, potè riuscire nella difficile missione [3]. Più tardi Avito militò, col grado di conte, sotto il comando di Ezio, sostenne, quindi, nella Gallia, la dignità di prefetto del pretorio e in nome dell'impero conchiuse col re dei Visigoti Teoderico I quell'alleanza che ebbe per effetto la vittoria di Ezio nei campi catalaunici sulle orde di Attila. Poi essendosi disgustato, a quanto pare, con Ezio, si era ritirato a vita privata, attendendo, come dice Sidonio, novello Cincinnato, alla coltura dei campi nella sua villa di Avitacum, dove egli si trovava quando Massimo, come si è detto, lo nominò maestro delle milizie nella Gallia, dandogli l'incarico di respingere le incursioni dei barbari in quella regione e il mandato di trattare la pace con Teoderico II. Respinti i barbari, Avito raggiunse a Tolosa il ricordato Messiano, che colà lo aveva preceduto, e quivi fu accolto con ogni specie di onori dal re Visigoto, il quale, se Sidonio non esagera, mosse ad incontrarlo fuor di Tolosa insieme con i fratelli suoi. I negoziati di pace si avviarono, ma questa non era ancora conclusa, quando giunse a Tolosa la notizia della morte di Petronio Massimo e del sacco di Roma. L'impero era dunque di nuovo senza capo e in Roma essendo il Senato disperso (Sid. Ap., *carm.* VII, 450) nessuno certamente pensava ad eleggerne un nuovo. Avito il quale ambiva la dignità imperiale [4], non volendo lasciarsi sfuggire l'impero che la fortuna gli metteva quasi tra le mani, fece parte dei suoi segreti disegni a Teoderico e gli propose di secondarne l' esecuzione; codesta proposta favoriva anche gli interessi del re visigoto, poichè un imperatore fatto e sostenuto da lui gli conveniva meglio di un imperatore che fosse salito sul trono per opera esclusivamente dei Romani. Difatti Teoderico, convocata l' assemblea dei Visigoti, alla quale fu invitato ad assistere lo stesso Avito, dichiarò che avrebbe fatto pace con l'impero e sarebbe divenuto suo alleato, prestandogli aiuto tanto contro i Vandali, quanto contro qualunque altro nemico, qualora Avito avesse cinto il diadema imperiale. Questi finse di essere ripugnante a tanto onore, ma stretto anche dalle istanze dei fratelli di Teoderico e dei maggiorenti, finì per sottoscrivere il trattato di pace col quale era riconosciuto alleato dei Visigoti, ciò che equivaleva ad accettare la corona imperiale.

---

[1] Sid., *car.* VII v. 426: *Geticas praemissus continet iras Messianus.*

[2] Hodgkin, II, p. 377.

[3] Le notizie che abbiamo intorno alla vita di Avito antecedente alla sua assunzione all'impero, si desumono dal panegirico (*carm.* VII, v. 165 e seg.) che più tardi in suo onore pronunciò Sidonio Apollinare, il quale ne aveva sposato la figlia Papianilla.

[4] Gregor. tur. II, 11: *Avitus cum romanum ambisset imperium;* Isid., *Hist. Goth.* (Mommsen, II, 279).

La notizia di questo trattato di pace concluso a Tolosa si sparse in tutta la Gallia e fu accolta favorevolmente, tantochè tolta la nobiltà dei paesi situati fra le Alpi Cozie, il Reno, il Mediterraneo, e i Pirenei, convocata ad Ugernum (Beaucaire), deliberò di proclamare Avito imperatore, ratificando così la volontà espressa di Teoderico II; e la deliberazione presa venne sottoposta al voto dell'assemblea provinciale di Arles [1]. Avito sulle prime continuò a mostrarsi riluttante ad accettare l' impero, ma alla fine cedette alle preghiere dell' esercito e dei notabili, e, con tutte le cerimonie d'uso, fu proclamato Augusto il dieci di luglio alla presenza del re dei Visigoti e dei suoi fratelli che erano venuti ad Arles per rendere omaggio al nuovo sovrano eletto dai suffragi di tutta la Gallia [2]. La nomina di Avito ad imperatore di occidente era dunque l'effetto di una alleanza conclusa fra un grande partito politico della Gallia con Teoderico II, era, in sostanza, come ben dice il Tamassia, l'effetto di uno dei tanti moti politici delle popolazioni galle, nei quali vuolsi riconoscere una spiccata tendenza a reggersi da sè stesse, cercando amicizie ed alleanze con nazioni barbare, pure nemiche dell'impero e combattute da esso; e difatti l'epiteto *Gallicanus* che Idazio attribuisce all'esercito elettore di Avito, accentua vieppiù il carattere regionale che tutte le istituzioni romane, anche la più importante quale è l'esercito, avevano acquistato nella Gallia [1].

---

[1] I particolari degli accordi conclusi fra Teoderico II ed Avito in Tolosa si desumono da Sidonio, *car*. VII, v. 410 et seg. — Idazio (Mommsen, II, 27) pone ad Arles l' assemblea che proclamò Avito imperatore; Sidonio (l. c., v. 572) la pone ad Ugernum. Ho cercato, nel testo, di togliere la discrepanza tra queste due fonti considerando quella di Ugernum come una riunione preparatoria. Cf. Tillemont, VI, 270; Guiraud, *Assemblées provinciales*, p. 276. Il Carette (*Asssemblées provinciales de la Gaule romaine*, p. 324) è di opinione un po' diversa.

[2] Fasti Vindob. priores (l. c. p. 304): *VI Idus Iulias;* il Continuator Hauniensis (ib.) registra il fatto un giorno prima (*VII id. Iulias*); Marius Av. (l. c. 232): *Et ingressus est Theodoricus rex Gothorum Arelatum cum fratribus suis in pace.* Cf. Dubos, I, 625.

Lasciata Arles, Avito si mosse subito alla volta di Italia, ove giunse il 21 settembre [2], e recatosi a Roma, che cominciava appena a ripopolarsi dopo la partenza dei Vandali, vi fu ricevuto con ogni specie di onori e salutato Augusto dal popolo e dal senato, il quale, in tal maniera, veniva a riconoscere la elezione di un imperatore imposto dalla Gallia. Lo accompagnarono a Roma, Sidonio Apollinare, suo genero, Messiano, già ricordato, che ebbe il titolo di patrizio, e Consenzio, illustre personaggio di Narbonna, a cui venne affidato il governo del palazzo imperiale [3]. Prima cura di Avito appena stabilito in Roma, fu quella di inviare ambasciatori a Costantinopoli per chiedere all'imperatore di Oriente, Marciano, che lo riconoscesse suo collega nell'impero e la sua domanda fu da Marciano accolta favorevolmente [4]. Sul finire di questo anno deve porsi ciò che narra Prisco Panita, cioè, che l'imperatore Marciano, come ebbe inteso il sacco di Roma e che Genserico avea condotte a Cartagine l'imperatrice Eudossia e le sue figliuole, spedì ambasciatori al re barbaro, ordinandogli di non più molestare l'Italia e di rimettere in libertà le auguste prigioniere; ma gli ambasciatori furono costretti a ritornare in Oriente, non avendo voluto Genserico, in alcun modo, ottemperare agli ordini di Marciano [5].

---

[1] Tamassia, *Egidio e Siagrio* (Rivista storica, III, 200); cf. Dahn, *Könige*, V, 83 e seg.

[2] Cont. Haun. (l. c. p. 304): *XI kal. Oct.*

[3] Sid. Apoll., *car.* XXIII, v. 429. Cf. Chaix, I, 85.

[4] Hyd., *Chr.*, (l. c., p. 28). Il cronista pone l'invio di questa ambasceria nel 456, ma è più probabile che ciò sia avvenuto nell'anno presente.

[5] Prisc., *Fragm.* 24 (Müller, l. c. p. 101). Cf. Muratori, I, p. 613.

Anno 456.

Sommario. — L' imperatore Avito assume il consolato — Sidonio Apollinare recita in Roma un panegirico in suo onore: al poeta è innalzata una statua nel foro Traiano — Ambascerie di Marciano e di Avito a Genserico — Incursioni dei Vandali nella Sicilia e in Italia — Vittoria di Recimero sui Vandali presso Agrigento e nella Corsica — Recimero è nominato *magister militum* — Suo carattere e suoi disegni — Il Senato romano si accorda segretamente con Recimero e con Maggioriano, conte dei domestici, a danno di Avito — L'imperatore parte per la Gallia — Rivolta in Roma e in Ravenna — Avito ritorna con un esercito in Italia — Recimero e Maggioriano, con grandi forze, gli vanno incontro — Battaglia di Piacenza — Avito è vinto e costretto a deporre l'impero — È consacrato vescovo di Piacenza — Sua fine.

Consoli: *Or.: Iohannes et Varanes — Occ.: Imp. M. Maecilius Eparchius Avitus Aug.* (fino ai primi di novembre) [1].

Il primo gennaio di questo anno, l'imperatore Avito assunse il consolato e suo genero Sidonio Apollinare recitò dinnanzi al Senato un panegirico in onore del nuovo console e ricevette in premio, una statua di bronzo che gli fu innalzata nella biblioteca del foro Traiano. Il fortunato poeta narra, in alcuni suoi versi, che il Senato, con sentenza unanime, gli tributò quell'onore, il quale lo lasciava sperare che Traiano stesso vedesse che, per onorare il suo genio poetico, eragli elevato un monumento imperituro fra quelli degli autori illustri nelle lettere greche e latine della biblioteca Ulpia [2]. Da questo fatto si apprende, osserva con ragione il Gregorovius [3], che la consuetudine di innalzare statue onorarie nel foro Traiano durava ancora nel secolo quinto e che i Vandali non distrussero la biblioteca Ulpia, nè atterrarono le statue che ne adornavano le sale.

Appena celebrate le feste del suo consolato, Avito pensò a riordinare lo scompaginato esercito d'Italia e a provvedere alla sicurezza della penisola che continuava ad essere molestata dalle incursioni dei Vandali. Ma prima, volle tentare le vie amichevoli e spedì a questo scopo, un'ambasceria in Africa per chiedere a Genserico l'osservanza dei trattati già conclusi con l'impero, altrimenti sarebbe stato costretto a muovergli contro le milizie imperiali e quelle dei suoi alleati. Nello stesso tempo l'imperatore Marciano, poichè la prima ambasceria, come già vedemmo, aveva fallito, inviò a Genserico il vescovo ariano Bleda, cioè, della setta alla quale appartenevano i Vandali, per domandargli di nuovo la libertà delle principesse Auguste e che volesse, una buona volta, far pace con l'impero d'occidente. Genserico, a queste domande, non solo rispose con un rifiuto, ma con numerose navi e coi suoi Vandali, sbarcò in Sicilia e nelle vicine coste d'Italia portando dovunque la desolazione ed il terrore [1]. La guerra divenuta così inevitabile, Avito spedì grandi forze nella Sicilia comandate dal conte Recimero, al quale la sorte delle armi riuscì interamente favorevole, perchè non solo potè vincere i Vandali presso Agrigento [2], ma di lì a poco, sorprese, nelle vicinanze della Corsica, una loro squadra, composta di sessanta navi, che muoveva verso la Gallia o l'Italia e la disfece completamente, uccidendo la maggior parte di quei barbari [3]. Di questa brillante vittoria Avito si affrettò a dar notizia, per mezzo di un ufficiale romano, di nome Esichio, a Teoderico II re dei Visigoti, il quale trovavasi allora nella Spagna dove, in nome dell'impero, combatteva gli Svevi, che condotti dal loro re Rechiario, devastavano la provincia Tarraconese [4]. Per ricompensare poi il valore e i meriti acquistatisi da Recimero nella guerra contro i Vandali, Avito lo nominò comandante supremo di tutte le milizie d'Italia [5]. Ma questa dignità non poteva render paga la sterminata ambizione di Recimero: figlio di un principe svevo e di una figlia del re Vallia, il fondatore del regno visigoto di Tolosa [6], educato nell'arte della guerra alla scuola di Ezio ove aveva avuti per compagni Egidio, Marcellino e Maggioriano, egli mirava a cose maggiori, a governare, cioè, dittatoriamente, lo stato, lasciando il vano titolo d'imperatore ad un uomo che fosse a lui interamente devoto. Le vittorie riportate sui Vandali lo avevano fatto salire in gran fama procacciandogli una grande autorità sull'esercito, tanto da offuscarne quella di Avito, il quale non era peraltro disposto a sacrificarla alla prepotenza di Recimero. Ma da quel momento il buon accordo che da principio si era stabilito fra entrambi fu rotto e la morte di Avito venne deliberata da Recimero.

---

[1] Sui consoli di quest' anno e specialmente sul consolato di Avito, cf. De Rossi, *Inscr. Chr.*, I, 344-345; Goyau, op. cit., p. 627.

[2] Sid. Apoll., *Epist.* XVI, 9.

[3] Op. cit. I^4, 214 (= trad. it. I, 243).

---

[1] Prisco, fr. 24 (l. c. p. 102).

[2] Prisc., l. c.; Sid. Ap., *car.*, II, v. 366.

[3] Hyd., *Chr.* (l. c., p. 29). Il Clinton (*Fasti Romani*, I, 654) pone la vittoria di Recimero nella Corsica, nel settembre 456, ma il mese non mi pare certo.

[4] Hyd., l. c. Idazio è la fonte principale per questa guerra fra i Visigoti e gli Svevi sulla quale noi non ci fermiamo perchè estranea alla storia d' Italia.

[5] Recimero, quando vinse i Vandali nella Corsica, era semplicemente conte, come risulta da Idazio (l. c., p. 29). *Magister militum* lo chiamano i fasti Vindobonenses priores e il contin. Haun. (l. c., p. 304) a proposito della fine di Avito; egli ebbe dunque questa dignità dopo la vittoria sui Vandali. Sopra alcuni versi di Sidonio (*car.* V, 553) che, secondo alcuni, alludono a Recimero *magister militum*, v. il nostro studio sull'imperatore *Maggioriano*, p. 11, n. 3. (=Arch. d. S. R., 1883, p. 271, n. 3).

[6] Sid. Ap., *car.* II, v. 360 e seg.

Come sia finito l'imperatore non è facile a dirlo, perchè le fonti sono assai oscure su questo punto e si contraddicono fra loro; ad ogni modo, a me pare che gli avvenimenti siano così proceduti. Il senato romano, il quale a malincuore aveva prestato omaggio ad un imperatore che soltanto, con l'aiuto della Gallia e dei Visigoti, era salito sul trono e che voleva governare lo stato con troppa indipendenza [1] entrò in segreti accordi con Recimero e con Maggioriano, allora conte dei domestici, per perderlo. Avito era partito per Arles [2], quando in Roma scoppiò una rivolta del popolo, a cagione di una carestia, e di una grande scarsità di danaro, e i soldati Galli che formavano il sostegno di Avito e la sua guardia di Visigoti furono cacciati dalla città. Il movimento popolare ostile all'imperatore si allargò fuori di Roma, poichè il 17 settembre il patrizio Remisto fu ucciso nel palazzo di Classe presso Ravenna [3]. Alla notizia di una così grave sollevazione, Avito, con quante forze potè raccogliere, fece ritorno in Italia, ma giunto presso Piacenza si trovò costretto a combattere l'esercito, inviatogli contro dal senato e comandato da Recimero e da Maggioriano. Era il 18 ottobre: la battaglia fu aspra e sanguinosa ma terminò con la completa sconfitta di

---

[1] Greg., Tur. II, 11: *imperium luxuriose agere volens, a senatoribus proiectus.* Questo è il vero significato della parola *luxuriose* come osserva il Dahn (Wietersheim, II^2, 282, n. *a*) e non è vero che Avito sia stato uomo lussurioso, come hanno sostenuto alcuni storici fondandosi su questo passo di Gregorio e del suo epitomatore Fredegario (*chr.*, p. 94). Su questo punto v. le belle osservazioni del Muratori, I, 615 e dell' Hodgkin, II, 396.

[2] Hyd., *Chr.* (l. c., p. 29): *Avitum de Italia ad Gallias Arelate successisse.* Il Ranke, (op. cit., IV, p. 341, n. 1) messo a raffronto questo passo con un passo corrispondente di Fredegario (*Chr.* 76), osserva, che invece di *successisse* deve leggersi *secessisse.*

[3] Fasti Vind. pr. (l. c., p. 304); cont. Haun. (ib.); Theoph., *Chr.*, ad a. m. 5948. Il patrizio Remisto è un personaggio non ricordato da altre fonti. Per la rivolta scoppiata in Roma e per le sue cause, cfr. Giov. Ant., fr. 202.

Avito, il quale vide cader morti sul campo un grandissimo numero dei suoi combattenti, tra i quali il patrizio Messiano. L'imperatore, fatto prigioniero, ed obbligato a deporre il diadema imperiale fu poi consacrato vescovo di Piacenza da Eusebio, allora vescovo di Milano. Breve durata ebbe peraltro il suo vescovato, perchè di lì a poco tempo, mancandogli gli aiuti che i Visigoti gli avevano promesso e coi quali egli forse sperava di ottenere una rivincita sui propri nemici e temendo che questi insidiassero alla sua vita, fuggì segretamente da Piacenza per ritornarsene in patria, ma scoperto mentre fuggiva, fu, in un luogo sacro, ove si era messo in salvo, ucciso dai soldati di Recimero e di Maggioriano [1].

---

[1] Seguo per la parte avuta dal senato romano nella deposizione di Avito, Gregorio di Tours, l. c.; per la battaglia di Piacenza, il continuatore Hauniense (l. c. p. 304) il quale ne segna la data al 18 ottobre (*XV k. novemb.*), mentre i Fasti Vind. pr. (ib.) l'ascrivono al 17 ottobre (*XVI kl. Nov.*). La consacrazione di Avito a vescovo di Piacenza è attestata da Vittore di Tunnuna; la consacrazione a vescovo, semplicemente, da Mario Aventicense, da Giordane e da Gregorio di Tours e dal continuatore Hauniense, il quale nomina anche il vescovo consacratore Eusebio. Eusebio era allora vescovo di Milano e a lui come metropolitano, spettava di consacrare i vescovi di Piacenza. Di Eusebio ci è rimasta una lettera sinodica al pontefice san Leone (*Ep.* 97). Da un catalogo dei vescovi di Milano (*Mon. Germ.*, S. S., VIII, 103) risulta che Eusebio governò quella diocesi dal 449 al 465, e ad uno di questi cataloghi deve aver attinto la notizia il nostro cronista che, a quanto pare, scriveva in Pavia o in Milano. Cf. Holder-Egger, I, 266. L'episcopato di Avito rammentano anche Giovanni de Mussis nel suo *Chronicon Placentinum* (Muratori, R. I. S., XVI, 448) e Fabrizio de Marliano nei *Chronica Episcoporum Placentinorum* (ib., p. 628), ma con molti errori di fatto e di tempo; basti il dire che quest'ultimo vuole che Avito abbia governata la sua diocesi per ventisei anni e sia morto nel 485. Degli aiuti promessi ad Avito dai Visigoti parla Idazio (loc. cit.): *Gothorum promisso destitutus auxilio;* della sua fine violenta, sulla quale correvano varie versioni, e dei particolari della fuga, parla Giovanni Antiocheno (l. c.) e i Chronica Gallica (Mommsen, I, 664) la confermano con queste parole: *Avitus occisus est a Maioriano comite domesticorum Placentiae.* Gregorio di Tours (l. c.) scrive che Avito prese la fuga, ma nell'andare alla basilica di S. Giuliano martire, a Brivas, nell'Arvernia, cadde malato per via e morì; e il suo corpo portato a Brivas fu sepolto ai piedi dell'altare consacrato a quel martire. Ma questo racconto, dice l'Holder-Egger (op. cit., I, p. 273), non fu da Gregorio attinto ad una fonte scritta, deriva bensì dalla tradizione orale. Il Dubos (op. cit., II, 26), che scriveva nel secolo passato, attesta che nella basilica predetta si mostrava un'urna di marmo contenente, dicevasi, il corpo di Avito; e il Chaix (op. cit. I, 101, n. 4) scrive che l'urna non esiste più, ma si vede una colonna, nella cui base sarebbero stati deposti i resti mortali dell'imperatore, quando nel nono secolo, si costruì la nuova chiesa. Ora questa tradizione ci dimostra probabilmente una sola cosa, cioè, che gli Arverniati, alla memoria del loro imperatore, innalzarono un cenotafio nella basilica di Brivas, e con l'andare del tempo si disse che in quel monumento era sepolto Avito: Gregorio che scriveva un secolo dopo la sua morte, fu il primo a raccogliere questa voce.

Anno 457.

Sommario. — L'interregno dopo la deposizione di Avito — Recimero è nominato patrizio e Maggioriano maestro dei militi nello stesso giorno — La vittoria di Burcone sugli Alamanni nei Campi Canini — Maggioriano, col consenso di Leone imperatore di Oriente, è proclamato Augusto in Ravenna il primo aprile — Sua famiglia e suoi antecedenti — Congetture sulla sua attitudine ostile ad Avito — Incursione dei Vandali e dei Mauri nella Campania — Battaglia di Sinuessa — Riordinamento dell'esercito d'Italia.

Consoli: *Or. Flavius Constantinus — Rufus* [1].

Dopo la deposizione di Avito successe un interregno di circa sei mesi, durante il quale se, in apparenza, l'occidente fu governato dal senato romano e dall'imperatore orientale, in fatto, il vero signore di esso era Recimero. Grande la calamità di quei tempi, grande la perturbazione delle cose tutte in Italia, nota giustamente il De Rossi [2], poichè in Roma, al primo novembre dell'anno precedente, ignoravasi ancora la deposizione di Avito, avvenuta quattordici giorni prima, come attestano alcune lapidi cristiane di quel mese, nelle quali Avito è chiamato ancora console e imperatore.

Il 28 febbraio del presente anno Recimero fu nominato patrizio, e nello stesso giorno, ebbe il supremo comando di tutte le milizie d'Italia, Maggioriano [3]; pochi giorni dopo, giunse notizia che gli Alamanni, in numero di novecento, passate le Alpi, erano discesi a predare nella Rezia e Maggioriano mandò incontro a loro un suo ufficiale di nome Burcone, il quale li vinse nei cosidetti *campi Canini* (la vallata di Bellinzona) obbligandoli ad abbandonare quella regione [4]. Maggioriano, con questa vittoria che Sidonio Apollinare magnifica nel suo panegirico [1], si conciliò subito il favor popolare, e il primo aprile del presente anno, in Ravenna, in un campo sei miglia distante dalla città, chiamato le *Colonnette,* che forse serviva come luogo di esercitazioni militari, fu acclamato imperatore dall'esercito [2], e la sua elezione, confermata dal senato e dal popolo di Roma, ebbe anche il consenso di Leone il Trace, che, nel febbraio, era succeduto a Marciano sul trono di Oriente [3].

---

[1] Le lapidi romane del presente anno sono munite di questa formula: *post consulatum Ioannis et Baranae* fino ai due d'aprile, poichè si ignorava a Roma quali consoli fossero stati nominati in Oriente, e durante l'interregno che durò fino ad aprile, mancando l'imperatore, non potevasi nominare un console. Una iscrizione degli otto di aprile ricorda i consoli orientali Costantino e Rufo, i quali dunque furono promulgati a Roma fra il 2 e l'8 di aprile. Cf. De Rossi, *I Chr.* I, 347; Goyau, op. cit., p. 626.

[2] *Inscr. Chr.*, I, 346.

[3] Fasti Vind. pr. (l. c. p. 305).

[4] Sid., *car.* V, 373 e seg. La vittoria sugli Alamanni deve essere avvenuta nel marzo, poichè Sidonio (l. c., v. 378) dice che Maggioriano era allora maestro dei militi (*iamque magister eras*). I *campi Canini* sono ricordati anche da Ammiano Mar., 15, 4, 1 e da Gregorio Tur., 10, 3.

Giulio Flavio Maggioriano [4] prese il suo nome dall'avo materno, prode soldato che, al tempo di Teodosio primo, era stato maestro dei militi per l'Oriente; suo padre chiamavasi Donnino ed era un negoziante egiziano arricchitosi in Italia, passato, poi, ad amministrare la cassa militare, in qualità di questore di Ezio [5]. In qual luogo e in quale anno sia nato Maggioriano ci è ignoto, sappiamo soltanto che aveva fatto le sue prime armi sotto il comando di Ezio segnalandosi nella difesa delle Gallie contro i Franchi; poi, per colpa della moglie di Ezio, caduto in disgrazia di questo, si era ritirato nella solitudine della campagna [6]. Ucciso Ezio, Valentiniano lo richiamava alla corte nella qualità di conte dei domestici ossia delle guardie imperiali, incaricandolo di unire e fondere in un solo corpo con queste le milizie che erano state agli ordini di Ezio medesimo [7]; ma i tragici avvenimenti dell'anno 455 impedirono a Maggioriano di riordinare lo scompaginato esercito d'Italia. Nel tumulto e nella confusione di cui fu teatro Roma, dopo l'assassinio di Valentiniano, molti, tra i quali, l'imperatrice Eudossia, avrebbero voluto elevarlo alla suprema dignità imperiale, ma, come narramno, a furia di oro, prevalse su lui il senatore Petronio Massimo. Pochi mesi dopo, quando l'impero rimase nuovamente vacante per la fine violenta di quest'ultimo, Maggioriano sarebbe stato di certo acclamato imperatore, se in quei momenti tristi per Roma una elezione fosse stata possibile. Durante il breve regno di Avito egli si schierò dal lato dei suoi nemici, e lo abbiamo veduto anzi congiurare insieme con Recimero, ai suoi danni, deporlo in Piacenza e poi alla fine ucciderlo. L'oscurità delle fonti ci vieta di conoscere la ragione vera di questa sua attitudine ostile ad Avito, forse egli non fu che uno strumento di Recimero che, poi, per renderselo interamente devoto, lo ricompensò con la porpora, sebbene nel messaggio diretto nel seguente anno al senato, Maggioriano assuma la sua parte di responsabilità nella deposizione di Avito e lasci comprendere che egli ne riguardava il regno come funesto alla cosa pubblica e la morte come un atto meritorio [1]. Ma le parole del messaggio, alle quali alludiamo, potrebbero non essere che un omaggio forzato alla potenza di Recimero che l'imperatore chiama con il nome di padre [2].

---

[1] V. nota precedente.

[2] Fasti Vind., priores (l. c., p. 305); Marcellin., *Chr.*, (l. c., p. 87); Iordan., *Getica*, p. 118; *Romana,* p. 43. Sugli errori di Giordane nel primo passo v. il nostro studio, *sull' imperatore Maggioriano*, p. 16. Erroneamente Vittore di Tunnuna (l. c., p. 186) pone l'elezione di Maggioriano nel 458 in Roma. Sulla confusione che regna tra i cronisti bizantini (Teofane, Giorgio Cedreno e Costantino Manasse) rispetto alla successione degli ultimi imperatori d' Occidente v. il nostro studio citato, p. 6, 7 e 16, n. 1. (= Arch., p. 266 e seg.).

[3] Sidon., *car.* V, v. 387; *postquam ordine vobis ordo omnis regnum dederat, plebs, curia miles et collega simul.*

[4] Questi sono i nomi autentici di Maggioriano quali risultano dalle monete (Cohen, VIII^2, 223; Eckhel, VIII, 195) e dalle iscrizioni (De Rossi, *Inscr. Chr.,* I, 348); gli altri nomi Giuliano e Valerio che alcuni gli attribuiscono non sono confermati dalle fonti. Sulle varianti del nome *Maiorianus,* cf. Cantarelli, op. cit., p. 9 n. 1. (= Arch., p. 269, n. 1).

[5] Sid., *car.* V, v. 106 e seg.; Giov. Ant., fr. 201, 6; Holder Egger, *Severus Sulpicius,* p. 37, n. 5; Morosi, p. 27 e seg.

[6] Sid., *car.* V, v. 198 e seg.

[7] Sid., *car.* V, v. 306 e seg. Seguiamo l'interpretazione di questi versi proposta dal Morosi, p. 28, e un po' diversa da quella del Ranke, IV, 347. *Comes domesticus* chiamano Maggioriano i Chronica Gallica (l. c., p. 664).

Comunque sia, Maggioriano occupò i primi mesi del suo regno nel respingere una nuova incursione dei Vandali, i quali unitamente ai Mauri, sotto il comando di Sersaone, cognato di Genserico, assalirono la Campania, ma quei luoghi, in previsione di un assalto nemico, non erano senza difesa. Infatti appena i Mauri, lasciati i Vandali nelle navi, scesero a terra, furono all'improvviso sorpresi dalle milizie imperiali e costretti a retrocedere. Accorsi i Vandali in aiuto dei loro compagni, si venne a battaglia nel territorio di Sinuessa all'imboccatura del Garigliano e del Volturno: d'ambe le parti si combattè con ostinato furore, ma la vittoria rimase agli imperiali, e i barbari, lasciati sul campo molti dei loro, tra cui il loro capo, e il bottino che avevano fatto, dovettero, in disordinata e precipitosa fuga, riprendere la via del mare [3]. Dopo la vittoria di Sinuessa Maggioriano, per rendere pienamente sicura l'Italia, divisò di far la guerra ai Vandali nelle stesse loro sedi; per la qualcosa, provvide ad allestire due grandi armate, ordinando che, negli arsenali di Ravenna, di Miseno e in quelli della Gallia si costruissero trecento navi per trasportare l'esercito di terra nell'Africa e nello stesso tempo diede opera a riordinare ed accrescere l'esercito d'Italia con gli avanzi delle schiere di Attila, cioè, coi Bastarni, gli Svevi, i Pannoni, i Neuri ed altri popoli abitanti lungo la riva sinistra del basso Danubio che numerosi risposero alla sua chiamata [1].

---

[1] Nov. I, 3.: *Erit apud nos cum parente patricioque nostro Ricimere rei militaris pervigil cura. Romani orbis statum, quem communibus excubiis et ab externo hoste et a* domestica clade *liberavimus, propitia divinitate servemus.* Cf. Gibbon, VI, 490 n. 2; Bolze, op. cit., p. 12, 30, n. 40.

[2] V. nota precedente.

[3] Sid., *car.* V, v. 386-391. La battaglia di Sinuessa avvenne subito dopo la elezione di

Anno 458.

Sommario. — Maggioriano assume i fasci consolari — Suo messaggio al senato di Roma — Suoi editti intorno ai tributi arretrati, ai difensori delle città, alla conservazione dei monumenti in Roma, ai beni caduchi, alle monache e alle curie municipali — La congiura Marcelliana nella Gallia — I Visigoti e i Burgundi fanno causa comune coi ribelli — La spedizione militare di Maggioriano nella Gallia — Lione viene espugnata — Il panegirico di Sidonio Apollinare.

Consoli: *Or.: Imp. Flavius Leo Aug.* (pubblicato in Occidente verso la fine di marzo). — *Occ.: Imp. Flavius Iulius Maiorianus Aug.* [2].

Col primo gennaio del presente anno, Maggioriano assunse il consolato e il giorno undici dello stesso mese, essendo in Ravenna, inviò al senato di Roma il messaggio che già abbiamo rammentato e che merita di essere qui tradotto per intero, poichè forma tutto il programma del suo regno.

« L'imperatore Maggioriano al senato. Il concorde volere di voi, Padri Coscritti, e del fortissimo esercito mi ha eletto imperatore. La

---

Maggioriano, come risulta dalle parole di Sidonio (*postquam ordine vobis etc.*) e da quelle dell' imperatore (*externo hoste*) nel suo messaggio al senato citato nella nota 1. Cf. Cantarelli, op. cit., p. 18, n. 1. (= Archivio Rom., 1885, p. 278).

[1] Sulle due armate v. Sid., *car.* V, v. 441-443; sul numero delle navi cf.: Prisc. Pan. fr. 27 (l. c., IV, 103); Giov. Ant. fr. 203 (l. c., p. 616). Vedi in Sid., l. c., v. 474-479, l'enumerazione dei Barbari che formavano l' esercito imperiale, alcuni dei quali sono certamente un prodotto della fantasia del poeta. Così *Bellonothus* è un popolo sconosciuto: il Dahn (presso Wietersheim II^2, 244, n. *a*) crede che sia un aggettivo trasformato in nome proprio dai copisti. Il Mommsen (Sid. *Opera, index locorum*, p. 440) raffronta il *Bellonotus* di Sidonio coi *Balloniti* di Valerio Flacco, 6,160. Così *Procrustes* è un popolo ignoto: il Wilamowitz (Sid. v. 477 *adn.*) propone di leggere invece *Pirustes*. Cf. sul passo di Sidonio, Buat, *Hist. des peuples,* VIII, 49.

[2] De Rossi, *Inscr. Chr.*, I, 348, 349; Goyau, op. cit. p. 627.

divinità propizia ci assista ed accresca i lieti successi del mio regno per il vostro e per il pubblico bene; quanto a me non desiderai il principato, ma non volli nemmeno ricusarlo per non apparire amante soltanto di me medesimo o ingrato verso la cosa pubblica alla quale ho consacrato tutta la mia vita. Alle calende di gennaio assunsi i fasci consolari, affinchè l'anno che comincia e che succede al mio regno nascente, porti anche il mio nome. Assistete, dunque, il principe che avete nominato e prendete parte con me nel governo dello stato, affinchè le nostre cure comuni promuovano la felicità dell'impero che, col vostro consenso, ho ricevuto. Siate certi che, a' nostri tempi, ripiglierà vigore la giustizia, l'innocenza sarà rispettata e la virtù diventerà meritoria. Nessuno abbia timore delle delazioni, che, nella vita privata, abbiamo sempre condannate e che, ora, con cura speciale, puniremo; nessuno tema le calunnie, eccettuati gli autori di esse. Vigilanti saremo, insieme col nostro padre e patrizio Recimero, delle cose militari, e con l'aiuto divino, sarà da noi provveduto alla salute del mondo romano, che liberammo già con le nostre forze comuni dalle avversità domestiche e dai nemici esterni [1]. Voi conoscete ora i propositi del mio governo e potete pienamente confidare nell'amore di un principe che fu già compagno della vostra vita e de' vostri pericoli, il quale, con l'autorità sua e con la deferenza di un collega, porrà ogni sforzo nel compiere il proprio ufficio sicchè non dobbiate mai pentirvi del giudizio che avete pronunciato in suo favore » [2].

Un imperatore, dice il Gibbon [3], a proposito di questo messaggio, il quale, in mezzo alle rovine del mondo romano, faceva risorgere quell'antico linguaggio della legge e della libertà che avrebbe potuto essere proprio di Traiano, doveva trarre dal proprio cuore sentimenti sì generosi, mentre non poteva prenderli nè dai costumi del suo secolo, nè dall'esempio dei suoi predecessori.

Gli editti che Maggioriano promulgò durante il suo regno memorabili per forza originale di pensiero e di espressioni e con i quali tentò fermare il processo di decomposizione della società romana del suo tempo appartengono, quasi tutti, al presente anno [1]. Nel primo che porta la data del dieci marzo ed è diretto al prefetto del pretorio Basilio [2], l'imperatore dichiara che fino dai primi momenti del suo regno ei fu sollecito a sollevare le sostanze dei provinciali oppresse dall'esazione dei tributi e dal peso accumulato di indizioni e soprindizioni [3]; a questo fine concede uno sgravio generale e completo di tutti i tributi arretrati dovuti al fisco fino al principio della indizione undecima che correva allora dal precedente mese di settembre. Per la imposizione e la esazione delle tasse, Maggioriano ristabilì la giurisdizione ordinaria dei governatori delle provincie, togliendo così l'abuso di alcuni ufficiali chiamati *palatini et canonicarii,* i quali, in nome del prefetto del pretorio, si servivano del loro potere per estorcere, in mille modi, il danaro ai contribuenti senza che poi ne traesse vantaggio il pubblico erario. Costoro, infatti, come ricavasi dallo stesso legislatore, in altro suo editto, esigevano sempre i pagamenti in oro, ricusavano la moneta corrente e volevano soltanto le monete portanti l'effigie di Faustina e degli altri Antonini. L'imperatore tolse anche questa frode, dando corso a tutte le monete d'oro, eccettuato il solido gallico che era mancante non nel peso, ma nel titolo [4].

---

[1] Vedi più sopra la spiegazione di queste parole (p. 29).

[2] Il messaggio (*Nov.* 1) è datato col solo consolato di Maggioriano (*Maioriano A. I. Cos.*) perchè non era ancora giunta la notizia da Costantinopoli che Leone Augusto aveva assunti i fasci consolari.

[3] Op. cit., VI, 491.

Degli otto maggio è un altro editto di Maggioriano diretto a tutti i governatori delle provincie [5] con il quale tentò di far risorgere l'ufficio antico dei *difensori delle città,* i quali da vario tempo neppur più si eleggevano e che avevano lo scopo nobilissimo di proteggere tutte le classi dei cittadini, ma specialmente il popolo minuto dalle oppressioni dei ricchi; con questo editto l'imperatore ordinava che i nomi dei difensori eletti venissero comunicati a lui, volendo egli stesso accertarsi se gli elettori avessero o no nominato per così elevato ufficio persone degne e capaci.

---

[1] Le *novellae divi Maioriani A.* sono dodici, compreso il messaggio al senato, ma della ottava, della decima e della dodicesima abbiamo soltanto le rubriche.

[2] Nov. II: *De Indulgentiis reliquorum* — Basilio Pf. p. — VI Id. Mart. Ravenna, d. n. Maioriano A. I. Cos.

[3] L'imposta fondiaria era decretata per ogni anno finanziario, chiamato *indizione* dal verbo *indicere,* che esprimeva l'azione di imporre il tributo. *Superindictio* significa una imposta straordinaria. Cf. Willems, *Dr. public. romain,* (6ª ed.), p. 597.

[4] Nov. VII, §§ 14-15. Cf. Mommsen, *Hist. de la Monnaie Rom.* (trad. fr.), III, 67.

[5] Nov. III: *de defensoribus civitatum* — Univers. rect. prov. — VIII Id. Mai. Ravenna Leone et Maioriano AA. Coss.

L' undici luglio Maggiorano diresse al prefetto di Roma Emiliano un editto il quale rivela nel nostro imperatore l'amore per le arti e lo rende benemerito dell'archeologia e della città di Roma, e che riproduciamo per la sua speciale importanza: « Noi reggitori dello impero vogliamo porre fine a quegli abusi i quali già da lungo tempo eccitavano il malcontento nostro, imperocchè deturpano l' aspetto venerando della città. Sappiamo che qua e là si demoliscono edifici pubblici che sono ornamento alla città e che i magistrati urbani, con negligenza degna di punizione, non reprimono questi turpi fatti. Si adduce a pretesto che vi è necessità di materiali per la costruzione di opere pubbliche e perciò si deturpa la splendida architettura di antichi edifici; e opere grandiose in un luogo si demoliscono per compiere altrove qualche piccola riparazione. Di qui deriva l'abuso che colui il quale vuole innalzare una casa privata, per favore degli ufficiali urbani a ciò preposti, trae fuori i materiali che gli abbisognano dai pubblici monumenti, laddove, alla conservazione di quegli edifici che sono di tanto decoro alla città, dovrebbe provvedere l' amor patrio dei cittadini. Per la qualcosa, con le presenti leggi, ordiniamo, che tutti quei monumenti che gli avi nostri, a pubblica utilità o ad ornamento, innalzarono, sieno templi, oppure edifici di altro genere, nessuno ardisca di demolirli o di recarvi guasto per ricavarne vantaggio. Ogni magistrato che ne desse licenza sarà punito con l'ammenda di cinquanta libbre d'oro; ogni ufficiale subalterno (apparitori e numerarii) che gli prestasse obbedienza, dopo di essere stato sottoposto alla fustigazione, avrà troncate le mani, perchè, invece, di vegliare alla conservazione dei monumenti antichi, aiutò a profanarli. Rispetto ai fabbricati pubblici, dei quali alcuni, illegalmente, si arrogarono la proprietà, nulla potrà esser alienato di quanto contengono; ma ordiniamo, invece, che tutto allo stato sia restituito e che sia rimesso nella condizione primitiva quanto venne distrutto e aboliamo per lo avvenire la *licentia competendi.* Tuttavia se talvolta si renda necessaria la costruzione di qualche nuovo edificio pubblico, e sia impossibile la restaurazione di un antico, di tali casi venga data notizia all'illustre e venerabile Senato, affinchè questo, se dopo diligente esame ne riconosca la vera necessità, li sottoponga alla nostra sovrana deliberazione. Imperocchè ogni monumento che non possa essere restituito alla condizione antica, sia utile almeno a fornire materiali che servano ad ornare qualche altro edificio pubblico. E tu, o

Emiliano, provvedi a dare la necessaria sanzione a queste disposizioni le quali hanno per fine l'utile della città eterna »[1].

Il 4 settembre Maggioriano promulgò un altro editto che condannava le abusive occupazioni, da parte dei privati, dei cosidetti beni caduchi o dei proscritti sulle quali i governatori delle provincie serbavano un pagato silenzio[2]. Ma più importanti furono gli editti del 26 ottobre e del 6 novembre. Nel primo che si riferisce alle monache, alle vedove e ai loro beni, Maggioriano ordina che le vergini non possano abbracciare la vita monastica prima del loro quarantesimo anno di età, e che i genitori i quali trasgrediscano quest' ordine siano puniti con la perdita di un terzo dei loro beni. Le donne, poi, rimaste vedove e senza prole, in età minore di quarant'anni, doveano riprendere marito entro un quinquennio, altrimenti la metà del loro patrimonio devolvevasi ai prossimi parenti, e, mancando questi, al fisco. L'imperatore, come egli stesso avverte, nel promulgare questo editto, era animato dallo scopo di veder moltiplicate le famiglie, preservando così lo stato romano dagli effetti dannosi del celibato[3]. L'editto del sei novembre riguarda le curie le quali, secondo la espressione del principe, sono i nervi dello stato e le viscere della città, ma che erano ridotte a tal misera condizione per la ingiustizia dei magistrati e per la venalità degli esattori, che parecchi curiali, rinunziando alla loro dignità e alla loro patria, fuggivano nelle più lontane regioni. Maggioriano, in quell'editto, esorta i curiali a ritornare nelle città da essi abbandonate, togliendo, però, gli oneri aggravanti le loro funzioni municipali; ordina che, sotto l'autorità dei presidi delle provincie, levino di nuovo i tributi, ma invece di farli responsabili di tutte le somme esigibili nel loro distretto, li obbliga, solamente, a render conto esatto dei pagamenti ricevuti e a presentare la lista dei contribuenti morosi i quali rimangono sempre debitori dello stato. Ad impedire, poi, che i curiali, per isfuggire agli oneri della loro dignità, entrino, come talvolta facevano, negli ordini sacri, Maggioriano prescrive che coloro, tra essi, i quali non erano ancora pervenuti al diaconato, siano reintegrati nella curia. I diaconi, poi, i sacerdoti ed i vescovi, se aveano figli nella curia, doveano lasciar loro il patrimonio non conservando che l'usufrutto della metà; le stesse disposizioni erano estese al caso di figlie maritate a curiali; se, invece, costoro non avevano prole, tutto il loro patrimonio doveva spettare alla curia. Finalmente l'imperatore ordina siano puniti con la morte quei pubblici ufficiali, i quali incaricati di ricercare e di reintegrare nella curia i decurioni che l'avevano abbandonata da meno di trent'anni, li vendevano invece come schiavi dopo essersi impadroniti dei loro beni [1].

---

[1] Nov. IV: *de aedificiis publicis* — Aemiliano pf. u. — V Id. Iul., Ravenna, Leone et Maioriano AA. Coss.

[2] Nov. V: *de bonis caducis, sive proscriptorum* — Ennodio comiti r(ei) p(rivatae) — prid. non. sept., Ravenna, Leone et Maioriano AA. Coss.

[3] Nov. VI: *de sanctimonialibus, vel viduis et de successionibus earum* — Basilio Pf. P. — VII kal. Nov., Ravenna, Leone et Maioriano AA. Coss.

Tali erano i savi provvedimenti coi quali Maggioriano tentava di migliorare le pessime condizioni in cui trovavansi allora lo stato e la società romana, ma il rimedio era ormai tardivo, poichè, come ben nota l'Houdoy [2], la corruzione aveva invaso tutti gli strati sociali e se ancora esisteva un principe capace di promulgar buone leggi, mancava affatto chi volesse eseguirle.

Frattanto gravi notizie giungevano dalla Gallia: i Gallo Romani, irritati che Avito fosse stato deposto ed ucciso e rifiutando di riconoscere Maggioriano come imperatore, avevano offerto la corona di occidente a Marcellino, prode soldato e seguace ancora del paganesimo, il quale, dopo la morte di Ezio, di cui era stato commilitone, ribellatosi a Valentiniano III, si era impadronito della Dalmazia [3]; i Visigoti, poi, e i Burgundi, fatta causa comune coi nemici di Maggioriano, occuparono Lione, per invito della fazione ribelle che di quella città avea fatto il centro delle sue operazioni. L'imperatore, all'annunzio di così gravi notizie, si vide costretto a marciare contro i ribelli, e alla testa di quell'esercito composto la maggior parte di barbari, del quale si è già discorso, alla fine di novembre [4], passò le Alpi, e giunse nella Gallia, quando già Lione era stata espugnata da Pietro il suo *magister epistularum.* Alla vinta città che ebbe molto a soffrire nella espugnazione fu imposto dapprima un forte presidio per tenerla in obbedienza e una considerevole contribuzione di guerra che i principali abitanti tra i quali Sidonio Apollinare, furono obbligati a pagare; ma Pietro, il segretario di Maggioriano, legato di amicizia con Sidonio, consigliò più miti propositi verso Lione tantochè l'imperatore accondiscese a ricevere alcuni ostaggi in luogo del presidio, liberò gli abitanti dal grave tributo, e concesse una generale amnistia. Entrato, poi, trionfalmente nella città, Sidonio Apollinare che era stato uno dei capi della congiura Marcelliana, come egli stesso la chiama (*Epist.,* I, 11) pronunciò, dinanzi a lui e in suo onore un lungo panegirico (*carm.* V) dal quale si desumono i particolari di questi avvenimenti che abbiamo rapidamente accennati.

---

[1] Nov. VII: *de curialibus, et agnatione vel distractione praediorum eorum et de diversis negotiis* — Basilio Pf. p. — VIII Id. Nov., Ravenna, Leone et Maioriano AA. Coss.

[2] *Le droit municipal,* Paris 1876, p. 631.

[3] Procop., *bell. Vand.* I, 6; Damascio (in Phot. cod. 242). In Suida (s. v. Μαρκελλῖνος) troviamo un bell'elogio delle qualità morali di Marcellino.

[4] Questa data della spedizione gallica, è ammessa da tutti gli scrittori, tra cui ultimo il Mommsen (*Praef. in Sidonium,* p. LI), eccettuato il Wietersheim (II^2, 387) il quale l'ascrive, invece, al primi mesi del presente anno. I dubbi sollevati da questo storico mi avevano persuaso ad accogliere la sua opinione (op. cit., p. 29, n. 2 = Arch. Rom. 1883, p. 289, n. 2), ora ritorno a quella comune perchè, dopo maggiore riflessione, convengo anch'io che l'argomento desunto dalle date degli editti imperiali, secondo i quali, Maggioriano sarebbe rimasto in Ravenna fino al sei novembre del presente anno, non rimane da quei dubbi infirmato. Certo non so ancora spiegarmi come l'espressione di Sidonio (*car.* V, v. 2)

Anno 459.

SOMMARIO. — La guerra contro i Visigoti — L'assedio di Arles — Alleanza di Maggioriano con Teoderico II — L'editto di Maggioriano sull'adulterio — Continuano i preparativi per la guerra contro i Vandali.

CONSOLI: *Occ.: Flavius Ricimer. — Or.: Flavius Patricius Asparis f.*[1].

Vinti i ribelli, Maggioriano continuò la guerra contro i Visigoti i quali avevano posto l'assedio ad Arles, ma Egidio, il suo maestro dei militi per le Gallie, che apparteneva, probabilmente, alla nobile famiglia Siagria di Lione [2], potè fare una felice sortita dalla città e sconfiggere, completamente, i nemici [3], dimodochè il loro re Teoderico II chiese la pace e rinnovò l'antica alleanza con Maggioriano promettendogli valido aiuto contro i Suevi e contro i Vandali [4]; e Prisco

---

imperium iam consul habet, paragonata con l'altra (ib., v. 278): ***iamque magister eras***, e relativa alla vittoria sugli Alamanni, sia stata pronunciata nel dicembre, cioè, negli ultimi giorni del consolato di Maggioriano, mentre come è formulata, allude, secondo me, ai primi momenti di quel consolato.

[1] De Rossi, *I. Ch.*, I, 349; Goyau, p. 627 — Il console orientale Patrizio non fu pubblicato in Occidente, almeno nei primi mesi dell'anno; era egli figlio di Aspare, il primo mobile, come lo chiama il Muratori, dopo l'imperatore Leone nell'impero d'Oriente.

[2] Tamassia, l. c., p. 195.

[3] Gregor. Tur. *de virtute s. Martini,* I, 2 ed. Krusch (Greg. Tur., *opera,* l. c., p. 587); Paulinus Petrocor., *de vita s. Mart.*, VI, (Migne, Patr. Lat., 61, c. 1066).

[4] Id. Chr. (l.c., p. 31).

Panita aggiunge che, oltre i Visigoti, l'imperatore sottomise ancora altri popoli vicini, parte con le armi, e parte coi negoziati [1]. In tal modo egli riuscì a pacificare la Gallia, facendosi da essa riconoscere come il legittimo successore di Avito.

Il 17 aprile Maggioriano promulgò in Arles un editto sull'adulterio del quale fu questa l'origine [2]. Nella Tuscia suburbicaria [3] un Ambrogio, convinto reo di quel delitto, era stato dal governatore Rogaziano condannato alla relegazione per un certo tempo, ma essendo Ambrogio fuggito dal luogo di esilio, Rogaziano fu costretto, per averne consiglio, di rivolgersi all' imperatore, il quale gli osserva che sarebbe stato dover suo di punire più severamente codesto delitto ed ordina che il reo di adulterio sia punito con la deportazione e con la confisca di tutti i suoi beni, dando licenza ad ognuno di ucciderlo se, in qualche parte d' Italia, fosse stato scoperto.

Il rimanente dell'anno fu impiegato da Maggioriano nel continuare i preparativi per la guerra che egli meditava contro i Vandali e dei quali abbiamo precedentemente discorso.

Anno 460.

Sommario. — L'editto di Maggioriano contro le forzate ordinazioni ecclesiastiche — La spedizione contro i Vandali — L' imperatore passa i Pirenei — Genserico chiede la pace — I negoziati falliscono — Genserico devasta la Mauretania — L' armata romana è distrutta dai Vandali nelle acque di Cartagena — Pace tra Maggioriano e Genserico.

Consoli: *Occ.: Magnus — Or.: Apollonius* [4].

Al 28 marzo del presente anno appartiene l'editto diretto a Recimero, e promulgato in Arles col quale Maggioriano ordina che nessuno, contro la propria volontà, sia costretto ad abbracciare lo stato ecclesiastico. L' editto era diretto principalmente contro quei genitori i quali colmavano di eccessivo amore alcuni dei figli, a pregiudizio degli altri; siffatti genitori siano, così prescrive l'imperatore, condannati a cedere ai figli in tal modo maltrattati la terza parte delle loro sostanze; la loro ordinazione deve tenersi per nulla e se l'ordinatore è un arcidiacono, sia condannato ad una ammenda di dieci libbre d'oro; se, invece, è un vescovo, sia sottoposto alla censura della sede apostolica. Con lo stesso editto Maggioriano ordina che venga mantenuto e rispettato il diritto d' asilo delle chiese [1].

---

[1] Fr. 27 (l. c., p. 103).

[2] Nov. IX: *de Adulteriis* — Rogatiano Consulari Tusciae suburbicariae — XV Kal. Mai. Arelato, Ricimere v. c. cos.

[3] Sulla *Tuscia suburbicaria*, una delle parti dell'antica provincia *Tuscia et Umbria*, v. Cantarelli, *Il Vicariato di Roma*, p. 11, 22. (= Bull. Com. 1892, p. 120, 131).

[4] De Rossi, *Inscr. Chr.*, I, 351, Goyau, p. 627. — Il console Apollonio fu pubblicato in Occidente fra il settembre e l'ottobre; una lapide di Eclano (C. IX, 1372) che il De Rossi (l. c., p. 134) ascrive all' anno 460, così formulata: *p. Kalendas februarias post cons. Recemedes* v. c., mostra che, nell'Apulia, in gennaio, non era noto ancora il consolato di Magno. Magno era di Narbonna ed uno dei più rispettati cittadini della Gallia Meridionale.

Frattanto i preparativi per la guerra contro i Vandali erano condotti a termine: l'Italia e la Gallia gareggiarono in contribuzioni, i Visigoti mantennero i patti promessi di guisachè, nel mese di maggio, Maggioriano, alla testa di un forte esercito, passò i Pirenei e giunse a Saragozza, mentre, nel porto di Cartagena, si raccoglieva l' armata composta di trecento navi, pronte a trasportare l'esercito sulle coste della Mauritania, il quale, rinforzato con tutti romani sudditi dei Vandali, chiamati alle armi, avrebbe di là presa la via di Cartagine [2]. Genserico, spaventato da così grandi preparativi di guerra, fortificò la capitale del suo regno, ma nello stesso tempo inviò ambasciatori a Maggioriano per offrire la pace; avendone, però, avuto un rifiuto dall'imperatore, devastò, col ferro e col fuoco, tutto quel tratto della Mauretania, attraverso il quale dovevano passare le milizie imperiali, avvelenando persino l'acqua delle fontane [3]. Egli sperava così d' intimorire Maggioriano persuadendolo ad abbandonare l' incominciata impresa, ma l' imperatore non era uomo da lasciarsi spaventare da quelle minacce ed avrebbe proseguito imperterrito nella sua via e forse depressa se non abbattuta la potenza di Genserico, qualora i suoi disegni non fossero stati sventati dal tradimento. Le fonti sono oscurissime su questo punto: pare che i Vandali abbiano potuto, forse, comprare con l' oro, chi comandava l' armata romana ancorata nel porto di Elece (Elche) nelle vicinanze di Cartagena; certo è che, ad un dato momento, coi loro navigli, l'assalirono all' improvviso e la distrussero catturando moltissime navi [1]. Chi siano stati i traditori le fonti non dicono e, di fronte al loro silenzio, non è che una semplice congettura l'accusa che si è fatta a Recimero di essere stato partecipe del tradimento.

---

[1] Nov. XI: *de episcopali iudicio et ne quis invitus clericus ordinetur et de ceteris negotiis* — Ricimero viro illustri et magistro utriusque militiae atque patricio — V. Kal. April. Magno et Apollonio vv. cc. cos. — Mancano nell'editto che non è giunto intero, le disposizioni sui giudizi dei vescovi. Cf. Tillemont, VI, 321.

[2] Hyd., *Chr.* (l. c., p. 31); Chr. Caesaraug. (l. c., p. 222): *his diebus Maioranus imp. Caesaraugustam venit;* Prisc., fr. 27 Müller. Cf. Garollo, p. 84.

[3] Prisc., l. c. È un mero romanzo ciò che racconta Procopio (*bell. Vand.,* I, 7) sull' andata segreta di Maggioriano a Cartagine. Cf. il nostro scritto citato, p. 33 n. 3. (=Arch. R., 1883, p. 295, n. 1).

Il re Vandalo, spontaneamente, offriva la pace e l' imperatore ne accettava le condizioni che, secondo Giovanni Antiocheno [2] sarebbero state sfavorevoli per Maggioriano, mentre, da un luogo di Prisco, apparisce, invece, che Genserico si obbligava a non più devastare l' Italia e la Sicilia con le continue incursioni dei suoi Vandali e dei Mauri [3]. Così miseramente finiva la spedizione di Maggioriano, con tanta cura e con tanti sacrifizi preparata, e che, nei Romani, aveva fatta concepire la legittima speranza di veder fiaccata se non distrutta la potenza di re Genserico, l' implacabile nemico dell' impero occidentale.

Anno 461.

SOMMARIO. — I giuochi circensi di Arles — Congiura di Recimero contro Maggioriano — L' imperatore è deposto in Tortona ed ucciso — Morte del pontefice san Leone Magno — Sua indole e sue opere — Gli succede l' arcidiacono Ilaro — Elezione dell' imperatore Livio Severo — Potenza di Recimero.

CONSOLI: *Occ.: Severinus* (non pubblicato in Oriente) — *Or.: Dagalaiphus Areobindi f.* (non pubblicato in Occidente) [4].

Fallita la spedizione contro i Vandali, Maggioriano fece ritorno nella Gallia e si trattenne qualche tempo in Arles dove diede splendidi giuochi nell'anfiteatro di quella città per celebrare i suoi quinquennali e nel medesimo giorno invitò ad una cena famigliare Severino, il console ordinario del presente anno, l'ex console Magno ed altri illustri personaggi, fra cui Sidonio Apollinare che di quel geniale banchetto ci ha lasciato una descrizione bellissima in una sua lettera [1].

---

[1] Hyd. l. c.; Mar. Av., *Chr.* (l. c., 232); Chr. Gall., (l. c., p. 664). Sull' epiteto di *Spartaria* attribuito da queste due ultime fonti a *Carthago Nova* v. il nostro scritto cit., p. 34, n. 1. — Il Marcus (*Hist. des Vandales,* p. 266) è pieno di inesattezze per non dire errori sulla spedizione di Maggioriano ed aggiunge alcuni particolari che egli attinge ad una cronaca di Vittore Cartennense, *apud Mientras schediasmata antiqua,* la quale pare, peraltro, una falsificazione di Girolamo Romano de la Higuera (1561-1624) che falsificò varie cronache. V. su ciò il nostro scritto cit., p. 35, n. 1. (=Arch. R., 1883, p. 295, n. 1).

[2] Fr. 203 Müller.

[3] Fr. 29 Müller.

[4] De Rossi, *I. Chr.,* I, 351, 389; Goyau, p. 627.

I giuochi circensi di Arles sono l'ultimo avvenimento del regno di Maggioriano; licenziate in Gallia le milizie degli alleati, egli si preparò a far ritorno in Italia coi propri soldati e a continuare la via delle incominciate riforme che reputava necessarie a risollevare le condizioni dello stato romano; ma una fine miseranda lo aspettava. I savi provvedimenti coi quali l'imperatore aveva cercato di togliere tanti abusi gli suscitarono, com'era naturale, un grande numero di nemici, specialmente fra gli addetti alla amministrazione delle finanze. Dei malumori latenti, che serpeggiavano intorno a lui, dell'odio che ogni giorno diveniva più grande contro Maggioriano, approfittò Recimero, per toglier di mezzo il suo antico compagno d'armi il quale dimostrava, coi fatti, di voler regnare e governare l'impero indipendentemente dallo svevo. La distruzione dell'armata romana avvenuta nel porto di Cartagena gli forniva una occasione propizia per maturare i suoi disegni, lasciando credere a molti che Maggioriano tradiva i Romani a vantaggio di Genserico [2]. Come Recimero sia riuscito ad ordire la congiura contro il suo principe le fonti non dicono; soltanto sappiamo che, a Tortona, nella Liguria, ove l'imperatore era giunto, lo fece arrestare il due agosto [3] dai suoi soldati, obbligandolo a deporre il diadema imperiale, e pochi giorni dopo, il sette dello stesso mese [4], ordinò gli fosse mozzato il capo presso il fiume Iria [5], facendo spargere, probabilmente, la voce che era morto di malattia [6]. Lo sventurato principe ebbe sepoltura in una tomba modestissima ed Ennodio che fu vescovo di Pavia, parecchi anni dopo, la ricordava in questa specie di epigrafe: « mentre più disastrosa perdura, la sorte, o Maggioriano, diede per rabbia alla tua spoglia questa tomba. Agli indegni le alte moli delle piramidi, ai principi pii lasciò umili sepolcri [1] ». Così finì Maggioriano dopo un regno di più che quattro anni: giusto coi sudditi, terribile coi nemici, valoroso in guerra, se non fu, come scrive Procopio [2], superiore a tutti i principi che regnarono prima di lui sui Romani, appartenne, tuttavia, per le sue virtù e per la eccellenza dell'animo, ad una età che era tramontata da un pezzo.

---

[1] *Ep.* I, 11.

[2] Mal. *Chr.* p. 375: καὶ ἐφόνευσαν καὶ αὐτόν [Μαιουρῖνον], ὡς φιλήσαντα Ζινζήριχον, ῥῆγα τῶν Ἄφρων. Cf. il nostro scritto citato, p. 38-39, n. 1 (=Arch. R. 1883, p. 299, n. 1); Id. *Chr.* (l. c., p. 32) — Non credo che Recimero sia stato un semplice strumento del partito ostile a Maggioriano, come vuole il Bolze, op. cit., p. 16.

[3] Fasti Vind. pr. (l. c., p. 305): *IIII non. Aug.*

[4] Fasti Vind. pr. (ib.): *VII id. Aug.*

[5] Il fiume Iria, secondo l'opinione comune degli eruditi, tra cui ultimo il Mommsen (C. I. L. V, p. 828), sarebbe la Staffora che scorre vicino a Voghera. Attestano la morte violenta di Maggioriano tutte le nostre fonti, e ne dà maggiori particolari Giovanni Antiocheno, fr. 203. Cf. il nostro scritto cit., p. 38, n. 1 (=Arch. R. 1883, p. 298, n. 1).

[6] Procop., *bell. Vand.*, I, 7. Teofane, in un luogo della sua *Cronografia* (a. m. 5955), narra che Maggioriano fu ucciso da Recimero, e poche pagine dopo (a. m. 5965), invece, dice, come Procopio, che l'imperatore morì di malattia; ciò lascia supporre, a parer mio,

Ai 10 di novembre moriva il pontefice san Leone, che abbiamo già ricordato, a proposito del sacco di Roma del 455; ebbe per il primo sepoltura nell'atrio di san Pietro [3] e fu, come dice il Muratori, « uno dei più insigni pastori che abbia avuto la Chiesa di Dio, e a cui pochi altri vanno del pari: pontefice per le sue eminenti virtù ed azioni, pel suo infaticabile zelo in difesa della vera religione, e per la maestosa sua eloquenza, ben degno del titolo di Magno, ossia di Grande, che nè pure l'antichità gli ha negato » [4]. Nei suoi sermoni e nelle sue lettere, importantissime per la storia del suo pontificato, si ammira ancora, dice il Gregorovius, lo splendore della eloquenza onde vanno chiari Gerolamo, Agostino e Paolino [5]. Dopo alcuni giorni di sede vacante ebbe per successore l'arcidiacono Ilaro, di nazione sardo [6], che, come legato di Leone Magno, nell'anno 449, prese parte al concilio conosciuto sotto il nome di latrocinio Efesino.

che questa voce siasi fatta spargere a bella posta da Recimero e dagli altri nemici dell'imperatore.

[1] *Car.* II, 135. La forma di questo carme è oscurissima e il testo medesimo è guasto. La traduzione è del Magani, III, 400.

[2] *Bell. Vand.*, I, 7. Cf. Theoph., *Chr.* a. m. 5964.

[3] Lib. Pont. I, 239: *sepultus est apud beatum Petrum apostolum, III id. april.* Il Duchesne osserva (op. cit., p. 241, n. 15) che questa data è falsa e che la vera (*IIII id. novemb.*) è quella conservata nel martirologio gerominiano (ed. De Rossi-Duchesne, p. 141).

[4] *Annali,* I, 250.

[5] I^4, p. 222 (= trad. it., I, 249). — La migliore edizione delle opere di Leone I è quella dei Ballerini, (Venetiis, 1753-57); le ha tradotte in lingua italiana Monsignor Fr. Liverani e formano il quinto volume degli scritti di questo prelato (Macerata 1859).

[6] Ilaro fu consacrato pontefice il 12 novembre secondo lo Jaffè (*Regesta,* I^2, 75); il 19 novembre, secondo il Duchesne (*Lib. Pont.*, I, 247) e secondo il Fechtrup in Wetzer und Welte's *Kirchenlexicon.*, V, 2052.

Anche il trono imperiale, dopo la morte di Maggioriano, rimase vacante per più di tre mesi, poichè, soltanto il 19 novembre [1], fu elevato in Ravenna alla suprema dignità dello stato, per opera di Recimero, e col consenso del senato di Roma, il lucano Livio Severo [2], che poco dopo fu riconosciuto altresì, per suo collega, dall'imperatore d'Oriente Leone [3]. Degli antecedenti del nuovo imperatore nessuna notizia ci hanno conservata le fonti: era egli un uomo oscuro ed insignificante che Recimero elevò alla porpora per aver agio di dominare l'impero senza che gli facesse contrasto chi nominalmente ne era a capo; e in nessun momento l'autorità dello Svevo fu così grande come nel periodo che si estende dall'agosto del presente anno fino all'aprile del 467 e che comprende l'interregno avvenuto alla morte di Maggioriano, il regno di Livio Severo e il nuovo interregno che, dopo la morte di lui, avvenuta nell'agosto del 465, durò per più di un anno. In questo periodo di tempo, la potenza di Recimero giunse al suo apice, poichè egli ebbe anche gli onori sovrani come lo prova non solo il suo monogramma che trovasi inciso in alcune monete di Livio Severo [4], ma altresì una tessera enea a lettere di argento la quale porta inciso il nome di Plotino Eustazio, prefetto di Roma, e che io ascrissi, appunto, al regno di Livio Severo, essendo taciuti in essa, contro le consuetudini, i nomi degli imperatori regnanti, e menzionato, invece, soltanto, quello di Recimero [5].

---

[1] Fasti Vind. prior. (l. c., p. 305): *et levatus est imp. d. n. Severus XIII Kal. Decembr.* L'elezione avvenne in Ravenna, secondo Cassiodorio (l. c., II, p. 157) e secondo Mario Aventicense (l. c., II, p. 232).

[2] *Libius Severus:* questi sono i suoi nomi secondo le monete (Eckhel, VIII, 136; Cohen, VIII², 226) e secondo una tessera enea, a lettere di argento, che porta inciso il nome di Celio Aconio Probiano prefetto del pretorio nel 462 (Dessau, *Inscr.*, 811). Teofane (ad. a. m. 5955) e il Chronicon Paschale (p. 593), erroneamente, attribuiscono a Severo il nome di Σερπέντιος; Giordane (*Rom.*, 43, 19) lo chiama *Severianus*. — Livio Severo era lucano per testimonianza di Cassiodorio, (l. c.) e dei Chronica Gallica (l. c., I, 666): *de Lucaniis*.

[3] Che Severo sia stato riconosciuto dall'imperatore Leone risulta dal titolo di *dominus noster* che gli è attribuito nei Fasti Vindobonenses pr. (v. nota 1) e che, come si è già detto, soleva esser dato agli imperatori occidentali riconosciuti legittimi dall'Oriente.

[4] Cf. Friedlaender, *Die Münzen der Ostgothen*, p. 5: *Zeitschrift für Numismatik,* IX, 1882, p. 1, 2.

[5] Cantarelli, *Intorno ad alcuni prefetti di Roma* (Bull. Arch. Com. 1888, p. 194-195). Cf. Dessau, 813.

Anno 462.

Sommario. — Condizioni dell' impero d' occidente in quest' anno — Pretese di Genserico sui beni di Valentiniano e di Ezio — Eudossia e Placidia sua figlia sono da Genserico rimandate a Costantinopoli — Eudocia, l' altra figlia, maritata ad Unnerico figliuolo di Genserico, rimane a Cartagine — Il conte Marcellino — Suoi disegni — L' ambasceria di Filarco a Marcellino e a Genserico — Disegni di Egidio maestro dei militi nella Gallia — Il conte Agrippino — Guerra fra i Visigoti ed Egidio — Agrippino cede Narbonna al re Teoderico.

Consoli: *Or.: Leo Aug. II* (non pubblicato in Occidente)
Oc.: Imp. Libius Severus Aug. (non pubblicato in Oriente) [1].

Le condizioni di Occidente, nel momento in cui Livio Severo cingeva il diadema imperiale erano tristissime. Genserico, appena fatto consapevole della morte di Maggioriano, non volle più mantenersi fedele ai patti conchiusi con questo imperatore, e ruppe la pace, nonostante i reclami di una ambasceria speditagli dal patrizio Recimero. Ne coglieva occasione dal non aver ottenuto dall' Occidente (ciò che l' impero Orientale, mediante un trattato, gli aveva dal canto suo consentito) la parte dei beni di Valentiniano spettante alla figlia maggiore di lui, Eudocia che il re Vandalo aveva maritata al suo primogenito Unnerico e i beni di Ezio che, a quanto pare, Genserico pretendeva, come successore di Gaudenzio, figlio di Ezio, già suo prigioniero, e che doveva esser morto, durante la sua prigionia in Cartagine. Mandate che ebbe poi a Costantinopoli, secondo il trattato concluso con Leone, Eudossia, e l' altra figlia Placidia (la principessa Eudocia, come moglie di Unnerico, dovette rimanere a Cartagine) pretendeva che a Severo venisse sostituito, sul trono di Occidente, il nobile romano Olibrio, che, appena giunta Placidia nella capitale dell' impero orientale, l' aveva presa per moglie ed era, perciò, divenuto cognato di Unnerico [2].

Dalla parte di Oriente, l' impero era minacciato da quel conte Marcellino, che, dopo l' uccisione di Ezio, come già si è detto, impadronitosi della Dalmazia, e negata l' obbedienza a Valentiniano III e ai suoi successori, tranne Maggioriano, si preparava a venire in Italia col pretesto di vendicarlo. Per la qualcosa Livio Severo e Recimero mandarono ambasciatori a Costantinopoli i quali dovevano pregare l'imperatore Leone di dar loro alcune navi per difendersi dai Vandali e di condurre a più miti consigli Marcellino e il re Genserico. Leone si scusò di non poter fornire le navi richieste dagli occidentali a causa del trattato che aveva stipulato con Genserico, ma accondiscese ad inviare a Marcellino, come ambasciatore, Filarco il quale potè indurlo a non muover guerra ai Romani e ad aiutarli anzi a difender la Sicilia e la Campania nel caso i Vandali le avessero di nuovo assalite. Filarco fu meno fortunato con Genserico, poichè il re barbaro rispose all'ambasciatore di Leone che non avrebbe desistito dalla guerra finchè non gli fossero consegnati i beni di Valentiniano e di Ezio ai quali pretendeva; e difatti continuò a devastare, con frequenti incursioni di Vandali e di Mauri, le terre della Sicilia e della Campania [1].

---

[1] De Rossi, *Inscr. Chr.*, I, 352-56, Goyau, p. 627.

[2] Cf. Prisc., fr. 29; Malch., fr. 13 (Müller, l. c., IV, 120); Theoph., *Chron.* a. m. 5947, a. m. 5949; Chr. Pasc., p. 464; Cf. Morosi, p. 91.

Un altro pericolo per l'impero era l'attitudine assunta da Egidio, il maestro dei militi nella Gallia, il quale, avendo inteso, con grande rammarico, la morte di Maggioriano, si preparava a scendere in Italia con un esercito per vendicarlo. Il Gibbon [2] e il Fauriel [3] amano di rappresentarci Egidio come il vindice della virtù infelice, come un eroe dell'antica Roma, che aveva dichiarato un odio immortale contro gli assassini del suo amato signore e che era in condizione di porre fine alla tirannide di Recimero. Egli aveva sotto i suoi ordini un numeroso esercito, il quale, avendo seguito Maggioriano al di là dei Pirenei, si era a lui affezionato, e imputando la sua morte a quel medesimo partito romano che era stato cagione della fine di Avito, tutto avrebbe fatto pur di vendicare quei due imperatori; ma Recimero prevenne i disegni di Egidio. L'autore della vita di san Lupicino [4] narra che Egidio aveva, dinanzi all'imperatore, accusato di tradimento Agrippino il quale, per i suoi talenti militari, era giunto al grado di conte nella Gallia. Chiamato a Roma, Agrippino fu arrestato, condannato a morte e fino al giorno del supplizio rinchiuso in un carcere, ma, per le preghiere di S. Lupicino, venne miracolosamente liberato.

---

[1] Prisc., fr. 30 Müller; Cf. Tillemont, VI, 331.
[2] Op. cit., VI, p. 505.
[3] *Histoire de la Gaule méridionale*, I, 269-270 (citato dal Tamassia, l. c., p. 208, n. 4).
[4] *Acta Sanctorum*, 21 mart., p. 266 e seg.

Uscito di carcere, il conte cercò rifugio nella chiesa di san Pietro in Vaticano, e riuscì a discolparsi dinanzi al senato, all'imperatore e al patrizio (Recimero); sicchè, riconosciuta l'innocenza sua, venne assolto e rimandato in Gallia. Il Tamassia osserva, giustamente, che l'accusa ed il primo giudizio di Agrippino devono essere avvenuti durante il regno di Maggioriano, poichè Egidio non poteva accusare Agrippino dinanzi al successore di Maggioriano che egli non riconobbe mai come imperatore, mentre la subitanea assoluzione del conte deve essere stata opera di Livio Severo e di Recimero, i quali vollero porre accanto ad Egidio un uomo devoto a loro ed amico dei Visigoti alleati dell'impero; Agrippino, infatti, deve essere stato, probabilmente, uno dei più zelanti ed attivi capi di quel partito Gallo-Romano che, come vedemmo, con l'appoggio dei Visigoti, aveva data la corona ad Avito e combattuto poi Maggioriano [1]. Agrippino tornava in Gallia con l'animo pieno di odio verso Egidio e forse con l'ordine segretamente datogli da Recimero di trattare col re Teoderico e di indurlo a porsi in guerra con Egidio, promettendogli in ricompensa di tale servigio, la cessione di Narbonna, del cui presidio Agrippino aveva appunto il comando [2]. Teoderico accettò le proposte di Recimero e presa a pretesto una questione di confine, che da qualche tempo era sorta fra lui ed Egidio, dichiarò a quest'ultimo la guerra [3]; ma, mentre da una parte e dall'altra si combatteva con ostinato furore, il conte Agrippino aprì le porte di Narbonna al re Teoderico, e così un'intera provincia ove la cultura romana era stata sempre florente, cadeva in potere dei barbari [4]. Dopo questo tradimento, la Gallia meridionale non era più sicura per Egidio ed egli si vide costretto a ritirarsi verso il centro della provincia Lugdunese [5].

---

[1] Tamassia, l. c., p. 211; cf. Dubos, II, 117 e seg.

[2] Garollo, op. cit., p. 85.

[3] Prisco, fr. 30 Müller.

[4] Hyd., *chr.* (l. c., II, 33). — Sulla importanza della provincia Narbonese, cf. Plin., *n. h.*, III, § 31.

[5] Dahn, V. 87; Garollo, op. cit., p. 85.

Anno 463.

Sommario. — Guerra fra i Visigoti ed Egidio — Battaglia di Orléans — I Franchi ed Egidio — L'editto dell' imperatore Livio Severo del 20 febbraio sulle donazioni nuziali.

Consoli: *Occ.: Flavius Caecina Decius Basilius.*
Or.: Vivianus (non pubblicato in Occidente) [1].

La guerra fra i Visigoti ed Egidio continuò anche nel presente anno ed i primi, comandati da Frederico fratello di Teoderico, si spinsero fino ad Orléans, e vicino a questa città furono completamente vinti da Egidio e da Childerico re dei Franchi il quale era venuto in suo soccorso; Frederico stesso rimase ucciso sul campo di battaglia [2]. Fu questa la prima volta che Egidio ed i Franchi si trovarono insieme per combattere il comune nemico; le fonti storiche non dicono altro delle relazioni tra i Franchi ed Egidio ma la leggenda aggiunge un'altra importantissima narrazione, raccolta da Gregorio di Tours [3], cioè, la nomina di Egidio a re dei Franchi dopo la cacciata di Childerico, sulla quale non ci fermeremo, perchè estranea alla storia d'Italia [4].

Ai 20 di febbraio del presente anno, l'imperatore Livio Severo promulgò un editto, col quale abrogava alcuni capi della legge 26 ottobre 458 di Maggioriano, *de sanctimonialibus, vel viduis et de successionibus earum,* ritenuti come ingiusti, e stabiliva che le vedove dovevano goder l'usufrutto della donazione fatta loro, in occasione delle nozze, dal marito, salva, però, sempre la proprietà in favore dei figli [5].

---

[1] De Rossi, *I. Chr.,* I, p. 356; 491; Goyau, p. 627.

[2] Hyd., *Chr.,* l. c.; Mar. Av. (l. c., II, 232); Chr. Gallica (l. c., I, 664). Frederico è il *roi Fresolai* delle leggende (Dahn, V, 87, n. 6).

[3] *Hist. Fr.,* II, 12.

[4] Il lettore desideroso di conoscere questa leggenda, può consultare lo scritto citato del Tamassia (l. c., p. 213 e seg.) il quale ne discorre di proposito e riassume le osservazioni sull'argomento del Löbell e del Junghans.

[5] Nov. I: *de abrogatis capitibus iniustis legis divi Maioriani A.* — Basilio Pf. P. et patricio — X Kal. Mart., Romae, Basilio v. c. cos.

Anno 464.

Sommario. — Venuta del conte Marcellino in Italia — Costringe i Vandali ad abbandonare la Sicilia — Gli Alani scendono in Italia — Recimero li vince presso Bergamo — Ambasceria di Egidio a re Genserico — Morte di Egidio — Suo figlio Siagrio.

Consoli: *Or.: Rusticius — Anicius Olybrius*
(non pubblicati in Occidente, prima del Marzo)[1].

Come si è detto, precedentemente, il conte Marcellino aveva promesso a Filarco, ambasciatore di Leone, che sarebbe venuto in Italia dalla Dalmazia, qualora si fossero rinnovate le incursioni dei Vandali nella Sicilia; e difatti, poichè queste si rinnovarono, Marcellino mantenne la promessa e, correndo in aiuto dell'isola, potè, nel presente anno, secondo narra Idazio, vincerne i barbari invasori costringendoli a far ritorno nell'Africa[2]. Ciò nondimeno, l'Italia, oltre le incursioni dei Vandali, aveva da temere quelle ancora di altri barbari. Parecchie cronache, infatti, narrano che essendo gli Alani, condotti dal loro re Beorgor, calati dalle Alpi, ed avendo invasa la Liguria per depredarla, mosse loro incontro Recimero, e ai sei di febbraio presso Bergamo, a pie' del monte, li vinse completamente; lo stesso re Beorgor nel combattimento lasciò la vita[3]. Questi Alani pare che siano quelli che abitavano sulla Loira e dei quali fa menzione Gregorio Turonense [1]; probabilmente, a calare in Italia furono istigati da Egidio per odio contro Recimero [2].

---

[1] De Rossi, *I. Chr.*, I, 356-58; 583; Goyau, p. 627. — I documenti romani del principio dell'anno portano la data: *post. cons. Basilii.*

[2] Hyd., *Chr.* (l. c., p. 33). Il Papencordt (op. cit., p. 97, n. 3) crede che questa vittoria di Marcellino sui Vandali, che Idazio ascrive al 464, sia avvenuta prima, o più tardi, quando Marcellino, al tempo di Antemio, si trovava in Sicilia. È molto difficile di stabilire la cronologia delle operazioni militari di Marcellino e quanto tempo egli si sia fermato nell'isola per ordinarvi un sistema efficace di difesa contro i Vandali. Prisco (fr. 29 Müller) narra che Recimero, geloso del potere di Marcellino, aveva tentato di corromperne, con l'oro, i soldati (erano quasi tutti Sciti) perchè lo abbandonassero e Marcellino, che non aveva tanto denaro da largire quanto lo Svevo, preferi di lasciare la Sicilia e di tornarsene nella Dalmazia. Ora questo fatto che, secondo il Tillemont (VI, 331), ed altri storici, sarebbe avvenuto dopo la morte di Maggioriano, ossia, durante il regno di Livio Severo, il Wietersheim (II^{2}, 280, 387), invece, ascrive all'anno 456, nel quale, come già fu narrato, Recimero venne dall'imperatore Avito spedito in Sicilia. Per vero dire, non saprei a quale di queste varie date che sono proposte, accostarmi, ma non posso nascondere l'impressione che la lettura del frammento di Prisco mi ha prodotto, cioè, che in esso l'ordine della esposizione sia molto turbato.

[3] Fasti Vind. pr. (l. c., I, 305); Marcel. (l. c., II, 88); Cassiod. (l. c., II, 158); Paul. Diac., XV, 1.

Dopo la battaglia di Orléans, Egidio continuò la guerra contro i Visigoti, ma poichè non si sentiva abbastanza forte di fronte ai suoi nemici, spedì, nel mese di maggio, un'ambasceria a Genserico, la quale fece ritorno, al dire d'Idazio, nel settembre [3]. Lo scopo di questa ambasceria non è conosciuto; forse, Egidio, stretto com'era dai Visigoti, dai Sassoni, i quali, come narra Gregorio di Tours [4], condotti da Adovacrio, comparvero davanti ad Angers, voleva invitare ad un'azione comune i Vandali contro le insidie di Recimero, ma poco dopo il ritorno dei suoi ambasciatori, probabilmente, nell'ottobre, Egidio morì, non senza il sospetto che la sua morte fosse dovuta alle male arti del terribile Svevo [5]. Egli lasciò un figlio di nome Siagrio, il quale stabilì la sua residenza a Soissons, dove le amicizie e le aderenze di suo padre gli assicurarono un posto eminente fra la nobiltà gallo-romana della seconda Belgica. Siagrio non ebbe quivi alcun ufficio pubblico civile o militare, ma, animato da un sentimento patriottico, difese Soissons contro i Franchi, mentre la leggenda, riunendo il suo nome a quello di Clodoveo, ne fa un re che cade ucciso dal ferro del barbaro [6].

Anno 465.

SOMMARIO. — L'editto dell'imperatore Livio Severo sui corporati — Sua morte.

CONSOLI: *Occ.: (?) Hermenericus Asparis f. Ardaburis n.*
Or.: Flavius Basiliscus [7].

Il presente anno è l'ultimo dell'imperatore Livio Severo: ai venticinque Settembre egli promulgò un editto diretto a Basilio prefetto del pretorio, relativo alla condizione dei corporati,[8] e negli ultimi giorni del mese morì in Roma, nè mancò chi disse per veleno fattogli propinare da Recimero, secondo attesta Cassiodorio; le altre fonti non confermano la notizia, anzi, Sidonio Apollinare, dice espressamente, che Severo morì di morte naturale, ma la sua testimonianza nulla prova, perchè il poeta non avrebbe potuto menzionare il delitto di Recimero in quel panegirico che egli pronunciò, pochi anni dopo, in onore e alla presenza di Antemio, suocero del feroce patrizio [1].

---

[1] *Hist. Franc.*, II, 19.

[2] Bolze, op. cit., p. 19; Dahn, I, 263-264.

[3] Hyd., *Chr.*, l. c.

[4] *Hist. Franc.*, II, 18.

[5] Hyd., *Chr.*, l. c.

[6] Tamassia, l, c., p. 226 e seg.

[7] Ermenerico fu console probabilmente occidentale; il suo collega di Oriente venne per tempo pubblicato in Italia. Cf. De Rossi, *I. Chr.*, I, 360; 583; Goyau, p. 627.

[8] Nov. II: *De Corporatis* — Basilio Pf. p. et Patricio — Dat. VII Kal. Oct. Hermenericho et Basilisco coss.

Anno 466.

Sommario. — L'impero rimane vacante dopo la morte di Livio Severo — Ambasceria del Senato romano all'imperatore Leone — Questi designa come imperatore di Occidente il patrizio Antemio — Gli antecedenti di Antemio e la sua famiglia.

CONSOLI: *Or.: Imp. Leo Aug. III* [2].

Alla morte di Livio Severo, di cui si può dire che visse *senza infamia e senza lode,* l'impero rimase di nuovo vacante, e nessuno pensando a dargli un successore, il governo di occidente, in diritto, passò nelle mani dell'imperatore Leone; ma poichè l'interregno si prolungava di mese in mese e l'amministrazione della cosa pubblica rimaneva sospesa, il senato romano, unico sostegno dello stato, che mostrava ancora coraggio e amor patrio, per metter fine ad una condizione di cose che rendeva più gravi i mali d'Italia, si fece iniziatore dell'invio a Costantinopoli di una ambasceria, la quale cercar doveva di ottenere che l'unità dell'impero alquanto scossa negli ultimi anni fosse ripristinata e Leone designasse egli stesso il successore di Livio Severo [3]. Nè a questa iniziativa del Senato romano fece ostacolo Recimero, poichè egli non era certo in condizione di continuare da solo una guerra difensiva contro i Vandali, tanto più che il tempo non proprio al navigare, gli mandò a male una spedizione che contro quei barbari egli aveva preparata nel presente anno [1].

---

[1] I Fasti Vind. pr. (l. c., p. 305) fanno morire Severo il 15 agosto (*XVIII Kal. septembris*), ma la data non può esser vera perchè ai 25 settembre l'imperatore promulgò l'editto su ricordato. Cf. Marcell. (l. c., p. 89); Cassiod. (l. c., p. 158); Iord., *Rom.*, 43, 19; *Getic.*, 118, 11; Sid., *carm.*, II, 317: *Auxerat Augustus* naturae lege *Severus divorum numerum*. Il Bolze, (op. cit., p. 32, n. 66), sostiene che Sidonio abbia voluto, con quella espressione *naturae lege,* confondere le voci sinistre che correvano sulla morte di Severo; ad ogni modo la cosa è dubbia. Il *catalogus imperatorum* (Roncalli, II, 254) dice soltanto che *Severus... Romae... religiose vivens, decessit.*

[2] De Rossi, *I. Chr.*, I, 362; Goyau, p. 628. Nei fasti si trova menzionato come console anche Taziano, ma come sia avvenuto, osserva il De Rossi, « ut eius nomen a plerisque studiose neglectum, tres tantum in Occidente editi fasti servent, cogimur ignorare ».

[3] Theoph. *Chr.*, a. m. 5957; Sid., *car.*, II, 15.

La domanda del Senato, il rifiuto di Genserico alle richieste di pace fattegli da Leone, per mezzo d'ambasciatori, poichè egli non voleva desistere dal molestare l'Italia finchè non fosse posto sul trono d'Occidente il senatore Olibrio, e soprattutto l'esser già di molto avanzati i preparativi per la guerra d'Africa che l'imperatore d'Oriente meditava di fare, essendosi i Vandali avanzati fino nel territorio di quell'impero, decisero Leone a dare ascolto, finalmente, alle preghiere del Senato romano, e a nominare, quindi, il nuovo principe di Occidente [2]. Fu scelto da Leone il senatore e patrizio bizantino Procopio Antemio, di nobilissima famiglia della Galazia, figlio di Procopio maestro dei militi che, nel 422, trattò la pace coi Persiani, discendente da quel Procopio che usurpò l'impero al tempo di Valente, e nipote, per parte di sua madre, di Antemio che fu console nel 405. Nato fra il 435 e il 440, Antemio si segnalò giovanissimo alla corte di Costantinopoli, tantochè non solo ebbe la dignità di maestro dei militi, quella di patrizio, e, nel 455, il consolato, ma l'imperatore Marciano gli diede anche in isposa sua figlia, Elia Marcia Eufemia, dalla quale gli nacquero cinque figli: Flavio Marciano, Antemiolo, Romolo, Procopio e Alipia. Questo matrimonio lo rese potente alla corte di Costantinopoli e, morto Marciano, gli sarebbe riuscito facile divenire suo successore, sebbene un forte partito appoggiasse la candidatura di Leone, ma egli si astenne dalla lotta, ed anzi si pose, generosamente, agli ordini del suo fortunato competitore, il quale, divenutogli amico, volle ricompensarlo con la corona di Occidente [3].

---

[1] Hyd., *Chr.* (l. c. II, 34); codesta spedizione doveva essere abbastanza grande, se gli ambasciatori dei Visigoti inviati a Genserico, *supradictae expeditionis rumore perterriti,* dice Idazio (l. c., II, 34), *revertuntur in celeri.* Cf. Papencordt, p. 98; Tillemont, VI, 339.

[2] È molto difficile stabilire l'ordine delle varie ambascerie che a Genserico furono mandate dagli imperatori d'Oriente e di Occidente per condurlo a più miti propositi; il Dahn (I, 215, n. 1), ne ha tentata la cronologia che a me non pare interamente esatta; così credo che l'ambasceria di Taziano (Prisc., fr. 31 e 32) che il Dahn attribuisce al 463 sia invece da registrare nel presente anno.

[3] Per la storia di Antemio antecedente alla sua assunzione al trono occidentale e per quella della sua famiglia rimandiamo il lettore allo Sievers, p. 520 e all'eccellente

Anno 467.

Sommario. — Antemio accetta l'impero – Parte da Costantinopoli — Arriva in Italia — È proclamato Augusto — Suo ingresso a Roma — Scoppia una pestilenza — Ambasceria di Filarco a Genserico — Le nozze di Recimero con Alipia figlia di Antemio — Il sofista Severo e l'eresiarca Filoteo.

Consoli: *Or.: Puseus — Iohannes*
(pubblicati insieme in Italia dal principio dell'anno)[1].

Antemio ebbe notizia della sua nuova fortuna nel momento in cui, alla testa dell'armata orientale, sorvegliava, nell'Ellesponto, i movimenti minacciosi di Genserico contro le coste della Grecia[2]; richiamato a Costantinopoli da un ordine di Leone, trovò che i negoziati per la sua nomina ad imperatore di Occidente, erano ormai finiti. Le condizioni furono queste: la figlia di Antemio, Alipia[3], doveva andar sposa a Recimero; i due imperi si obbligavano ad invitare di concerto Genserico a por fine alle sue continue incursioni in Italia e nella Grecia; in caso di rifiuto, essi stabilivano, fino da quel momento, un'azione comune contro il re dei Vandali. Antemio accettò queste condizioni, ma molta ripugnanza gli destava il matrimonio di sua figlia con Recimero che, agli occhi di lui, uomo culto ed educato nelle delicatezze della corte orientale, non appariva che un barbaro, e più tardi egli parlava ancora di questo matrimonio come di un grave sacrifizio fatto al bene dei Romani[4]. Questa ripugnanza, questa contrarietà di Antemio verso Recimero fu, probabilmente, il germe dell'odio che più tardi doveva scoppiare così intenso fra suocero e genero e produrre la rovina del primo[5].

Antemio partì da Costantinopoli per l'Italia, nel marzo, e fu accompagnato da personaggi cospicui, tra i quali Marcellino, e da una divisione dell'esercito orientale devotissima al nuovo prin-

---

articolo dello Seeck nella Pauly-Wissowa, *Real Encycl.*, I, 2, 2366-68, ove sono citate le fonti che all'argomento si riferiscono. Cf. anche De Ruggiero, *Dizionario Epigrafico*, I, 491.

[1] De Rossi, *I. Chr.*, I, 363; Goyau, p. 628.

[2] Sidon., *carm.*, II, 505 e seg.

[3] Il nome è tramandato da Giovanni Antiocheno, fr. 209 § 1.

[4] Ennod., *vita Epiphanii*, p. 347 Hartel.

[5] Am. Thierry, op. cit., p. 13.

cipe [1]; Leone gli aveva conferito il titolo di Cesare, come per designarlo alla scelta degli occidentali e come un pegno dell'*unanimità,* ossia di quell'accordo perfetto che si ristabiliva così fra le due parti del mondo romano [2]. Giunto in Italia, Antemio fece, dapprima, una breve sosta a Ravenna, poi si condusse a Roma e ai 12 di aprile del presente anno, venne proclamato Augusto, dopo venti mesi che l'interregno aveva durato, dal Senato, dal popolo e dall'esercito, in un luogo detto Brontotae, distante tre miglia dalla città, di cui ignoriamo la situazione [3]. L'imperatore fece, poi, il suo ingresso trionfale in Roma che fu peraltro turbato dallo scoppio di una grande pestilenza la quale fece assai strage del popolo [4]. La notizia della proclamazione di Antemio fu portata a Costantinopoli da Ferenzio prefetto di quella città e non di Roma, come comunemente si crede [5], il quale, tornando in patria, vi recò le immagini del nuovo signore d'Occidente [6].

Nello stesso tempo, Leone inviava di nuovo il suo ambasciatore Filarco a Cartagine per annunziare a Genserico l'elezione di Antemio e per minacciargli la guerra se non avesse desistito dal molestare l'Italia; ma il re Vandalo rimandò indietro l'ambasciatore greco con la risposta che egli si chiamava offeso perchè avendo chiesto più volte che sul trono di Occidente fosse posto il senatore Olibrio, ciò non ostante l'imperatore Leone gli aveva preferito Antemio; per conseguenza, in nessun modo, si sentiva disposto ad ottemperare alla domanda dello stesso Leone, anzi più che mai avrebbe continuato nella guerra che da tempo faceva ai due imperi [7].

---

[1] Hyd., *Chr.* (l. c., II, 34).

[2] Iord., *Rom.*, 43, 20; Thierry, op. cit., p. 15 e seg.

[3] Hyd., *Chr.* (l. c., II, 34); Cassiod. (l. c., II, 158); Fasti Vind. pr. (l. c., I, 305): *prid. id. Apr.*

[4] S. Gelasii Papae, tractatus VI, 5 (Thiel, *Epistolae Roman. pontificum,* I, 601-602): *quando Anthemius imperator Romam venit, Lupercalia utique gerebantur, et tamen pestilentia tanta subrepsit, ut toleranda vix fuerit.* Queste parole di s. Gelasio hanno fatto dire ad alcuni storici che la venuta di Antemio fu accompagnata in Roma dalle feste Lupercali, ma poichè quelle feste si celebravano il 15 febbraio e non il 15 aprile mese in cui Antemio venne in Roma, come erroneamente scrive lo Schultze (*Untergang des Heidentum,* I, 415), devesi ritenere che il concetto del pontefice, come osserva benissimo il Tillemont (VI, 344), sia questo, soltanto, che, cioè, alla venuta di Antemio, il costume dei Lupercali non era ancora abolito.

[5] Cantarelli, *Bull. Com.*, 1888, p. 190-191.

[6] *Chr. Paschale,* I, 597.

[7] Prisco, fr. 30, 40; Giov. Ant., fr. 204.

Poco tempo dopo l'ingresso trionfale di Antemio in Roma, seguirono le nozze del patrizio Recimero con la figliuola dell'imperatore greco, come gli occidentali avevano preso l'abitudine di designare il nuovo principe, gli uni, con pensiero a lui ostile, gli altri, per semplice allusione alla sua origine orientale [1]. Sidonio Apollinare che era, allora, in Roma, quale ambasciatore dell'Arvernia, per esporne le condizioni e i bisogni dinanzi all'imperatore, descrive, in una lettera diretta al suo amico Eronio [2], le splendide feste di quei giorni: « nei teatri, egli dice, nei mercati, nei pretorî, nei fori, nei templi, nei ginnasi, risuonano i canti fescennini; gli studi e i negozi sono sospesi, i tribunali sono in ferie, le udienze delle legazioni sono prorogate, il lavorio elettorale è interrotto, e le occupazioni serie svaniscono in mezzo alle buffonerie degli istrioni ».

Finite le feste, Roma riprese l'aspetto ordinario, ma ben presto Antemio cominciò ad alienarsi le simpatie che aveva destate nei primi giorni del suo regno. Dedito, come tutti i bizantini, alle sottigliezze metafisiche, alle speculazioni sofistiche, egli si era circondato, nella sua corte, di filosofi, di retori, di eresiarchi, sebbene, nell'intimo suo, si conservasse interamente fedele alla religione cristiana. Due di questi uomini che a lui erano cari meritano di essere qui ricordati: l'uno, un sofista pagano di nome Severo che, nato in Roma, si era trasferito in Alessandria di Egitto per istudiarvi le scienze occulte e magiche, e che tornato in patria, si mise ad insegnarle, col permesso del principe, lasciando credere che l'imperatore era pagano, o almeno aveva qualche inclinazione verso l'antica religione pagana e che delle formule magiche di Severo desiderava servirsi per ridonare a Roma l'antico splendore. Severo divenne console nel 470 e di lui ci rimangono alcune narrazioni ed etopeie [3]. L'altro personaggio che viveva nella corte di Antemio era Filoteo, seguace della eresia di Macedonio, la quale negava la divinità dello Spirito Santo e ne faceva invece uno degli spiriti, ministri inferiori di Dio, sebbene di un ordine più elevato degli angeli [4]: opinione derivata dalla dottrina di Ario, che sebbene il concilio di Costantinopoli del 381 avesse condannata, continuava in Oriente a professarsi come dottrina teosofica. Filoteo, sostenuto da Antemio, cercava di propagare in Roma la sua dottrina in segrete combriccole, dimodochè il pontefice Ilaro fu costretto a rivolgere osservazioni su questo fatto all'imperatore, facendosi da lui promettere, nella chiesa di san Pietro, con solenne giuramento, alla presenza del popolo, che non avrebbe più autorizzato un simile scandalo [1]. Erano fatti questi, dice il Thierry, non molto importanti, ma che pure ferivano i costumi degli occidentali [2].

---

[1] *Graeculus; Galata* (Ennod., *vit. Epiph.*, p. 344); *Graecus imperator* (Sid., *Ep.* I, 7).

[2] *Ep.*, I, 5.

[3] Intorno a Severo vedi Damascio in Phot. *bibl.* cod. 242, p. 340 *a;* Suida, s. v. Σεβῆρος. Il Muratori (I, 626; 630) nega fede al racconto di Damascio; le narrazioni (διηγήματα) e le etopeie (ἠθοποιΐαι) di Severo sono raccolte nei *Rhetores Graeci* del Walz, I, 534 e seg.

[4] Funk-Hemmer, *Histoire de l'Église,* I, 211-212.

Anno 468.

Sommario. — **Antemio assume il consolato — Sidonio Apollinare recita un panegirico in onore del nuovo console ed ottiene, in premio, la prefettura di Roma — L'editto di Antemio sulle unioni fra donne libere e schiavi o liberti, e quello sui beni vacanti — Morte del pontefice s. Ilaro — Gli succede s. Simplicio — La spedizione contro i Vandali — Distruzione dell'armata di Basilisco — Assassinio di Marcellino in Sicilia — Fine della spedizione vandalica.**

Consoli: *Occ.: Imp. Procopius Anthemius Aug. II* [3].

Il primo gennaio del presente anno, l'imperatore Antemio assunse il consolato per la seconda volta, (la prima, lo aveva avuto, come già si è narrato, nel 455, insieme con Valentiniano) e in quel giorno, alla presenza del principe, del senato e degli alti dignitari della corte, Sidonio Apollinare recitò un panegirico in onore del nuovo console, che gli era stato consigliato, come egli stesso racconta, da Cecina Basilio, il console del 463, e in premio ebbe la prefettura di Roma [4]. Di questa sua dignità il poeta fa cenno in parecchie sue lettere, ed anzi in una di queste [5] narra come, durante la sua amministrazione, essendo penuria di grano in Roma, poco mancò non scoppiasse una sommossa popolare di cui ogni tentativo fu abbandonato solo quando in Roma si divulgò la notizia che cinque navi cariche di grano e di miele, partite da Brindisi, erano già entrate nel porto di Ostia.

---

[1] Su Filoteo, l'unica fonte è S. Gelasio Papa nella epistola 26, 11 (Thiel, I, p. 408) — Cf. Baronius, *Ann. Eccl.* ad. a. 467.

[2] Op. cit., p. 105.

[3] De Rossi, *I. Chr.*, I, 363, 528-529; Goyau, 627.

[4] Sid., *carm.* II; *Ep.*, I, 9.

[5] *Ep.* I, 10.

Ai 29 febbraio morì il pontefice Ilaro che fu seppellito nella basilica di san Lorenzo [1], e di lì a pochi giorni, il 3 marzo, gli succedette Simplicio di Tivoli [2].

Si riferiscono al presente anno due editti di Antemio diretti al prefetto del pretorio, Luperciano, l'uno del 20 febbraio, e relativo alle unioni fra donne di condizione libera e uomini di condizione servile o libertina, e ai figli naturali [3]; l'altro del 19 marzo che conferma un editto promulgato dall'imperatore Leone in occasione di un parere chiestogli dallo stesso Antemio [4]. Il primo editto che ebbe origine dalla domanda di una donna libera, di nome Giulia, la quale chiedeva all'imperatore di legittimare la unione di lei con un proprio liberto, stabiliva: 1. doversi ormai considerare come legittime le unioni fra donne libere e liberti o schiavi, avvenute fino al principio del presente anno; 2. simili unioni, da questo momento in poi, essere assolutamente vietate, e se ciò non ostante qualche donna libera si fosse ancora unita ad un suo schiavo o liberto, doveva essere condannata alla perdita dei beni ed alla deportazione, e i figli, nati da una tale unione, dovevano essere riguardati come schiavi dello stato; 3. quanto alla unione di uomini liberi con schiave o liberte e quanto ai figli naturali, rimanevano immutate le antiche leggi.

Il parere che Antemio aveva chiesto a Leone, da lui chiamato signore e padre suo, riguardava il modo di decidere una causa sorta fra Domnina e Fortunato, persone illustri, intorno alla possessione di un fondo denominato Cesiano *(Massa Cesiana)*. Questo, di proprietà di Domnina, era stato da uno dei predecessori di Antemio donato, come bene vacante o caduco, a Fortunato. Avveniva, infatti, di frequente, nelle condizioni della società romana di quel tempo, che di alcuni beni devoluti al fisco imperiale come vacanti, più tardi, si trovavano i proprietari i quali ne erano stati ingiustamente spogliati. Se il fondo che Domnina rivendicava come suo fosse stato ancora in mano al fisco imperiale, niente di più facile che restituirlo alla legittima proprietaria, ma nel caso presente (e non era questo il solo) il fondo era stato donato ad un terzo dalla liberalità di un predecessore di Antemio, e una legge di Costantino prescriveva che le donazioni dovevano rimanere integre, salva la rifazione dei danni ed interessi lasciata all'arbitrio del principe. Antemio, colpito dalla ingiustizia di questa legge, volle riformarla e ne chiese consiglio a Leone; la sua risposta letta in Roma il 19 marzo, era del seguente tenore: dover rimanere intatte le donazioni imperiali quando i beni donati fossero riconosciuti come affatto privi di un legittimo proprietario nel momento della donazione; ma se alcuno riusciva a provarne il legittimo possesso o per il *ius postliminii,* o per diritto ereditario, la donazione doveva senz'altro essere annullata. « Infatti, dice l'editto, poichè gli atti dei principi devono sempre essere informati ad equità e a giustizia, nulla di meglio conviene alla maestà loro che conservare a ciascuno ciò che il diritto comune gli assicura. Un principe buono si crede permesso ciò che è lecito ai privati, e perciò non deve trasformare in diritto una liberalità contraria alle leggi, affinchè l'uno non goda di essersi arricchito di quanto non è suo e l'altro non si lamenti di vedersi tolto ciò che gli appartiene. » Nobili parole queste, dice Amedeo Thierry, le quali bene scolpiscono la legislazione di quel tempo, informata ad una grande equità, come se prossima al suo disfacimento, la società romana di allora volesse dar nuova vita al diritto individuale [1].

---

[1] *Liber Pontificalis* I, 247; cf. ib., p. CCLXI; il Iaffè (*Regesta*, I^2, 77) ne pone la morte ai 21 febbraio.

[2] *Liber Pontificalis*, p. CCLXI; il Iaffè, (I^2, 77) ne pone la consacrazione ai 25 febbraio.

[3] Nov. I: *De mulieribus quae se servis propriis vel libertis iunxerunt, et de naturalibus filiis* — Luperciano Pf. p. — Dat. X Kl. Mart., Romae, D. N. Anthemio A. Cos. Accepta Id. Mart. Romae, ipso A. Cos.

[4] Nov. II: *De confirmatione legis D. N. Leonis Augusti* — Luperciano Pf. p. — Dat. sub die XIV Kal. April., Romae, D. N. Anthemio A. Cos. Actum sub die eodem. — Nov. III: *De Bonis vacantibus* — Luperciano Pf. p. — Dat. XIV Kal. April., Romae, D. N. Anthemio PP. Aug. II, Cos.

Erano frattanto compiuti i preparativi per la guerra formidabile che i due imperi avevano deliberato di muovere contro Genserico. Il comando supremo della poderosa armata e dell'esercito il cui allestimento era costato ingenti spese a Leone e ad Antemio [2], doveva spettare a Marcellino, ma, per intrighi della corte di Costantinopoli, fu invece affidato a Basilisco, fratello dell'imperatrice Verina, moglie di

---

[1] Op. cit., p. 107. Cf. Garollo, op. cit., p. 93-94.

[2] Procop., *bell. Vand.,* I, 6; Candid., fr. 2, Müller; Lyd., *de mag.,* 3, 43; Cf. Papencordt, p. 101; 441.

Leone, uomo pieno di sè, che si considerava come il primo generale dell'impero orientale e soleva spesso ripetere con compiacenza, che Leone, senza di lui, avrebbe finito di regnare. A Marcellino toccò soltanto il comando della squadra occidentale, col titolo di patrizio. Il piano della guerra era questo: il primo corpo di esercito, comandato da Basilisco, doveva assalire Cartagine dalla parte del mare; un secondo corpo di esercito, sotto il comando del maestro dei militi Eraclio, doveva occupare la provincia tripolitana e di là muovere sopra Cartagine; finalmente, la squadra condotta da Marcellino doveva cacciare i Vandali dalla Sardegna e, occupata quell'isola, passare nell'Affrica in soccorso di Eraclio e di Basilisco. I principî della grande campagna che cominciò nell'estate furono felici per gl'imperiali: Eraclio, sbarcate le sue milizie sulla costa tripolitana, occupò facilmente quella regione, sconfiggendo i Vandali, e marciò verso Cartagine; ed anche a Marcellino fu agevole sbarcare in Sardegna, cacciarne i Vandali restituendo, così, l'isola all'impero. Frattanto Basilisco giungeva, con la sua armata, in vista del promontorio Mercurio *(Capo Bon)*, non molto lungi da Cartagine, e riusciva ad ottenere qualche vantaggio sui Vandali, ma non ne seppe approfittare, e sia per imperizia, o per desiderio di notizie sulle operazioni di Eraclio, rimase fermo dinanzi a quel promontorio. Genserico, allora, che già si riteneva perduto, mandò un messo a Basilisco, per chiedergli una tregua di cinque giorni, durante la quale avrebbe pensato se gli conveniva sottomettersi agli ordini dell'imperatore Leone, e Basilisco, o per oro ricevuto dal re barbaro, o per segrete raccomandazioni del patrizio Aspare di Oriente, che, come Ariano, era ostile alla spedizione vandalica, o per essere egli stesso ingannato, accordò la tregua; ma prima ancora che questa fosse spirata, essendosi levato un vento favorevole alle navi africane, le quali erano pronte agli ordini del re vandalo, Genserico, che altro non aspettava, uscì dal porto con la sua armata e con molti brulotti, i quali spinti rapidamente contro le navi romane, ove tutti giacevano immersi nel sonno, ne infiammarono alcune e poi con la stessa velocità con cui erano venuti, si ritirarono per far posto all'armata. Alla luce delle flamme che si propagavano con una rapidità spaventosa, gl'imperiali si svegliarono, cercando, in mezzo ad un disordine indescrivibile, di tener fronte all'improvviso assalto dei Vandali; ma le navi orientali, strette le une addosso alle altre, e incapaci a muoversi, rendevano impossibile ogni combattimento ed ogni resistenza diveniva vana sotto la pioggia dei dardi nemici e in mezzo all'incendio che da ogni lato divampava. Basilisco riuscì a mettersi in salvo in quel grande scompiglio e alcuni dei suoi lo imitarono, altri più coraggiosi riuscirono, dopo una lotta disperata, a rompere la linea nemica. Uno dei fatti memorabili di quella battaglia navale fu quello del luogotenente di Basilisco, Giovanni, che, forse, è identico al Damonico della cronaca di Giovanni Malala. La nave di lui venne assalita da Genzo, figliuolo di Genserico, in modo che vedendosi perduto, fece atto di gettarsi nel mare. Lo vide Genzo ed ammirando il suo valore, gli gridò di arrendersi, promettendogli salva la vita, ma quegli rispose: sappi che Giovanni non cadrà mai in potere dei cani, e ciò dicendo si gettò armato nel mare. I fuggiaschi ripararono in Sicilia e Basilisco, passando in rassegna le sue forze di terra e di mare, si avvide che più di una metà erano andate perdute. Una sola speranza rimaneva ancora ai Romani, che Marcellino, con la sua squadra, accorso dalla Sardegna in Sicilia, potesse prendere in sua mano la direzione della guerra, ma questa speranza rimase delusa, poichè appena giunto in Sicilia, uno de' suoi ufficiali gli tese un agguato e l'uccise, nell'agosto, per istigazione probabilmente di Recimero il quale voleva così liberarsi per sempre da un pericoloso nemico. È fama che Genserico, udendo l'assassinio di Marcellino, ne provasse gran gioia e dicesse che i Romani, con la mano sinistra, si erano tagliata la destra [1]. Allora Basilisco diede ordine ad Eraclio di abbandonare la Tripolitania, ed egli stesso fece ritorno, con gli avanzi della sua armata, a Costantinopoli. Così ebbe fine la grande spedizione marittima, che, con tanti sacrifizi, Leone ed Antemio avevano preparata per abbattere il regno dei Vandali, i quali, invece, poterono, impunemente, continuare le loro rapine nei territori dei due imperi [2].

---

[1] Phot., *bibl.* p. 342 *a*.

[2] Le fonti principali per la spedizione marittima contro i Vandali sono queste: Prisco, fr. 40; Procop., *bell. Vand.*, I, 6; Teod. Lett., *Hist. Eccl.*, I, 25; Cand., fr. 2 Müller; Theophan., *Chr.*, a. m. 5961; Malal., *Chron.*, p. 372; Cedren., I, 613; C. Manasse, p. 125; Zon., XIV, 1; Hyd., (l. c., II, 35). Sulla morte di Marcellino, cf. Fasti Vind. pr. (l. c., I, 605); Marcell., (l. c., p. 90); Cassiod., (l. c., p. 158). Cf. Papencordt, p. 101 e seg.; Thierry, op cit., p. 87 e seg.; Garollo, p. 89 e seg.

Anno 469.

Sommario. — Arvando prefetto del pretorio delle Gallie è accusato di concussione e di lesa maestà — È condotto a Roma — Suo processo — Sua condanna a morte commutata nell'esilio.

Consoli: *Occ.: Marcianus Anthemii Aug. f. Procopii n.* — *Or.: Zeno* [1].

In quest'anno ebbe luogo in Roma un famoso processo che mise in luce una delle piaghe più pericolose dell'impero, la disonestà, e la corruzione dei suoi grandi ufficiali. Era, allora, prefetto del pretorio delle Gallie, per la seconda volta, Arvando, che le aveva amministrate, la prima volta, per quattro anni, acquistandosi una grande popolarità; ma uomo di una leggerezza incredibile, prodigo di parole e disdegnoso di ogni consiglio, si era insuperbito perchè il governo imperiale lo aveva di nuovo elevato a quell'alta dignità della sua patria. Pieno di debiti, cercava di rifarsi opprimendo i suoi amministrati con grandi angherie, estendendo e moltiplicando le esazioni, e appropriandosi anche la cassa della prefettura *(arca praefecturae praetorianae)*; ma le sue dilapidazioni divennero così scandalose che i notabili della provincia pensarono di formulare contro Arvando l'accusa di concussione. Per sfuggire al pericolo che lo minacciava, il prefetto prestò ascolto alle lusinghe di Eurico re dei Visigoti (succeduto a Teoderico II), il quale, a suo profitto, cercava di corrompere gli ufficiali romani; ma i segreti accordi di Arvando con Eurico non isfuggirono ai Galli, i quali furono così fortunati di intercettare una lettera scritta a nome del prefetto e diretta al re dei Visigoti nella quale Arvando lo dissuadeva a riconoscere l'imperatore greco (così chiamava Antemio), anzi lo consigliava a dichiarargli la guerra, ad assalire e disfare i Britanni che abitavano a settentrione della bassa Loira ed erano amici dei Romani, e finalmente a spartire, secondo il diritto delle genti, coi Burgundi, la Gallia romana. Frattanto l'assemblea provinciale di Arles, convocata per esaminare la condotta di Arvando, a voti unanimi, lo dichiarò reo di concussione e colpevole altresì di lesa maestà, poichè il segretario del prefetto, interrogato, confessò di aver scritto egli stesso la lettera intercettata sotto la dettatura del suo signore; ma su questo secondo capo di accusa si convenne, con giuramento, nell'assemblea, di conservare il più assoluto silenzio, nel timore che Arvando, sapendosi scoperto, non si ponesse in salvo presso il re dei Visigoti. Per formulare l'accusa dell'assemblea dinanzi i giudici di Roma fu nominata una commissione composta di tre eminenti personaggi della Gallia: Tonanzio Ferreolo, di Lione, che abitava Nimes, ex prefetto del pretorio, Taumasto di Vienna, e Petronio di Arles, giurisperito. Arvando venne arrestato e sotto buona scorta trasferito a Roma, dove giunto, fu, come usavasi cogli accusati illustri, prima che fosse compiuto il processo, affidato alla custodia del suo amico Flavio Eugenio Asello, allora conte delle sacre largizioni e che più tardi divenne prefetto di Roma [1]; e avuto riguardo all'alta dignità da lui occupata, gli assegnarono il Capitolio, come prigione. Giunti poco dopo i legati della Gallia, il processo ebbe principio in una sala della curia [2] dinanzi ad una commissione composta di dieci senatori (decemviri) investiti dell'autorità di giudici e in presenza di tutto il senato [3]. I tre legati della Gallia diedero lettura innanzi tutto del decreto di accusa dell'assemblea provinciale di Arles, e poi della lettera diretta da Arvando al re dei Visigoti. L'accusato, al quale nessuno aveva rivolta ancora una domanda, ne interruppe la lettura, dichiarandosi autore della lettera; allora i legati confermarono la sua dichiarazione che Arvando rinnovò due o tre volte, dimodochè accusatori e giudici lo proclamarono reo confesso di lesa maestà. Tolto alla custodia di Flavio Asello, Arvando fu, come un malfattore comune, rinchiuso nel carcere pubblico. Tuttavia il processo non venne subito chiuso; poichè, trascorsi quindici giorni, ebbe luogo un altra udienza nella quale si esaminarono i fatti di concussione dei quali Arvando era accusato e che ebbe termine con la sua condanna a morte. Arvando fu trasferito nell'isola tiberina, perchè, secondo le disposizioni di un senatoconsulto Tiberiano, ancora in vigore, dovevano trascorrere trenta giorni prima che la sentenza capitale divenisse esecutoria [1]. Sidonio Apollinare che, durante il processo, si era allontanato da Roma, ed altri amici dell'ex prefetto impiegarono i trenta giorni per chiedere all'imperatore Antemio la commutazione della pena di morte in quella dell'esilio, cosa alquanto difficile perchè i beni di Arvando erano già confiscati, giusta il precetto della legge secondo la quale la confisca dei beni era connessa ad ogni condanna a morte; ma Sidonio riuscì nel suo tentativo, ed Arvando, per ordine di Antemio, fu condannato soltanto all'esilio [2].

---

[1] De Rossi, *I. Chr.*, I, 364; Goyau, p. 628. — Si ignora se il consolato di Zenone, che prima chiamavasi Tarasicodissa, fu pubblicato nell'Occidente.

---

[1] Cantarelli, *Bull. Com.*, 1888, p. 193.

[2] *Tractatorium* è la parola usata da Sidonio nella lettera in cui dà ragguaglio del processo di Arvando (I, 7) e non designa l'aula delle sedute del senato, ma una sala destinata alle udienze che si trovava nella curia, come fa bene osservare il Carette, *Assemblées provinciales de la Gaule Romaine*, p. 343.

[3] Seguiamo l'interpretazione del Carette, (op. cit., p. 344), che ci pare la più esatta.

Anno 470.

SOMMARIO. — Malattia di Antemio — Condanna a morte del patrizio Romano — Recimero abbandona Roma — Nuove incursioni di Genserico in Italia.

CONSOLI: *Occ.: Severus — Or.: Iordanes*
(pubblicato in Occidente sul finire del settembre) [3].

In questo anno l'imperatore Antemio cadde malato e credendo di essere vittima di arti magiche fece arrestare e punire molte persone nella persuasione che di siffatte arti si fossero servite per ottenere la sua morte; fra queste è ricordato il patrizio Romano, *magister officiorum*, amico di Recimero, probabilmente, lo stesso che, nel 449, aveva fatto parte di un'ambasceria inviata dall'impero occidentale ad Attila [4]; e per ordine di Antemio, come se macchinasse di usurpare la dignità imperiale, fu condannato nel capo [5]. La condanna del patrizio Romano ruppe l'amicizia fra Antemio e Recimero, il quale, abbandonò Roma, con sei mila uomini che avevano servito sotto i suoi ordini nella guerra contro i Vandali [1]; della qual guerra fanno testimonianza, soltanto Giovanni Antiocheno e Paolo Diacono [2], il quale attesta che avendo voluto il re Vandalo tornar di nuovo a molestare l'Italia, vinto da Basilisco, in una battaglia navale, fu costretto a tornarsene svergognato a Cartagine. Ma forse Paolo Diacono sbaglia e in luogo di Basilisco deve leggersi Recimero.

---

[1] Il senatoconsulto Tiberiano dell'a. 21 d. Cr. concedeva una dilazione di dieci giorni ai condannati a morte (Tacit., *ann.* 3, 51; Suet., *Tib.*, 75); più tardi i dieci giorni furono portati a trenta. Intorno a questa modificazione del senatoconsulto Tiberiano vedi le osservazioni del Gotofredo (*Cod. Th.*, ed. Ritter, III, 334). Cf. anche Duval, *Études d'hist. du droit romain au V^e^ siècle d'après Sid. Ap.*, p. 51 e seg.

[2] L'unica fonte per il processo di Arvando è Sidonio (*Ep.*, I, 7); per la data del processo e la pena di esilio alla quale Arvando fu condannato, vedi Cassiodorio, (l. c., II, p. 158) e Paul. Diac., XV, 3. Il primo lo chiama *Arabundus*, il secondo, *Servandus*, ma l'identità di questi nomi con Arvando è ammessa da tutti. Cf. sul processo, Thierry, p. 61; Duval, op. cit., p. 36 e seg.; Carette, op. cit., p. 555 e seg.

[3] De Rossi, *I. Chr.*, I, 364-565; Goyau, p. 628.

[4] Cf. Prisc., fr. 8, p. 89 Müller; Wietersheim, II^{2} 294.

[5] Giov. Ant., fr. 207.

Anno 471.

Sommario. — Discordia fra Antemio e Recimero — Recimero si ritira a Milano — Sgomento in tutta Italia e specialmente nella Liguria — Ambasceria della nobiltà ligure a Recimero — Epifanio vescovo di Pavia è inviato a Roma ad Antemio con missione di pace — La pace è conchiusa — Gioia nella Liguria.

Consoli: *Or.: Imp.* ***Flavius Leo Aug. IV*** (non pubblicato in Occidente prima di ottobre) — ***Oc.: Caelius Aconius Probianus*** [3].

La fine infelice della spedizione Vandalica, la morte di Marcellino che, come già si è detto, era attribuita da alcuni a Recimero, aumentarono i germi di discordia fra Antemio e lo Svevo; il primo non nascondeva il suo dispiacere di aver per genero un barbaro, e il secondo non designava più l'imperatore che col soprannome di Galata. La discordia latente, lo abbiamo già visto, scoppiò alla fine in aperta lotta con la condanna a morte del patrizio Romano, amico di Recimero, il quale, abbandonata Roma, pose la sua sede in Milano [4]. Questa improvvisa separazione fra genero e suocero mostrò a tutti che la guerra civile era vicina a scoppiare. Lo sgomento fu vivo da pertutto, e specialmente nella Liguria, ove terribili sarebbero state le conseguenze di quella guerra; ad allontanarne i pericoli l'assemblea della provincia è convocata, e in essa si decreta che una deputazione della nobiltà ligure si presenti a Recimero per scongiurarlo di pacificarsi col suocero. Ottenuta l'udienza, i legati, si gettano ai suoi piedi e implorano pace e concordia. Recimero è mitigato, e commosso dal pianto che grondava dagli occhi di molti, promette, dal canto suo, di esser pronto a ristabilire la concordia fra lui ed Antemio. « Ma chi, prese a dire, fingendosi desiderosissimo di pace, s' assumerà l' incarico di acquetare lo sdegno di un Galata adirato, tanto più quando questo Galata è un principe? Chi non sa raffrenare la propria collera, quanto più è pregato, tanto più infuria ». Allora, ad una sola voce, tutti risposero: « basta ci venga dato l'assenso vostro a stipulare la pace. Noi abbiamo un uomo elevato da poco tempo alla cattedra episcopale della città di Pavia, dinanzi al quale si mansuefanno anche le bestie feroci; mostrargli una buona opera a fare è indurlo a compierla senza bisogno di preghiere. Il suo volto riflette la sua anima, e chiunque lo venera se è cattolico e romano, e lo ama certamente anche un greco, qualora abbia la fortuna di vederlo. Che se veniamo all'effetto prodotto dalle sue parole, non vi è tessalo che possa, con la forza delle parole, e con la potenza dei carmi, incantare i più crudeli serpenti, com' egli sa strappare l'assenso alla sua domanda anche da chi vorrebbe dare un rifiuto. Se si fa a parlare, dalla volontà sua dipende la risposta di chi lo ascolta. Se a lui è concesso di discutere, chi vorrebbe difendersi può darsi per vinto ». L' uomo, di cui, con colori sì vivi, dipingevano l'eloquenza i deputati della Liguria, era Epifanio, il vescovo di Pavia, che tutta l'Italia venerava come un santo e che era chiamato in ogni negozio pubblico o privato a manifestare il proprio parere. Allora il patrizio Recimero, affettando moderazione, rispose: « la fama mi ha recato all'orecchio la celebrità di quest'uomo di cui parlate; e ciò che più mi fa meraviglia si è che tutti lo lodino, e la novità della sua fortuna non gli abbia, come suole, per l' invidia, suscitato alcun nemico. Andate, dunque, e pregate l' uomo di Dio che si metta in viaggio e aggiungete alle vostre le mie preghiere ». Finita l' udienza, i deputati Liguri partirono subito alla volta di Pavia, o Ticino, come allora chiamavasi quella illustre città, e indussero il vescovo Epifanio ad accettare la missione di pace, sebbene a lui paresse superiore alle forze sue. Epifanio si recò tosto dal patrizio Recimero, e avute da lui le opportune istruzioni, prese la via di Roma [1].

---

[1] Giov. Ant. fr. 207; Cf. Hodgkin, II, 477.

[2] *Hist. Rom.*, XV, 2.

[3] De Rossi, *Inscr. Chr.*, I, 366; 583; Goyau, p. 628.

[4] Paolo Diacono (XV, 3) dice che Recimero, il quale risiedeva allora a Milano, *praeerat Liguriae*; ma questo è un errore, perchè la Liguria era governata da un *consularis*, dignità inferiore a quella di cui era investito Recimero.

---

[1] È controversa la data dell' ambasceria di Epifanio ad Antemio; alcuni (Sirmond, Pagi, ap. Baron., *Ann.*, ad a. 471) la pongono nel 468, altri nel 469 (Wietersheim, Bolze); lo Sie-

Ricevuta la notizia del suo arrivo, l'imperatore, sebbene si mostrasse non troppo propenso ad accordarsi col genero, pure ordinò, che il legato di Recimero fosse ammesso alla sua presenza con tutti gli onori dovuti al suo grado e alla sua fama. Le guardie palatine gli andarono incontro e lo introdussero dinanzi ad Antemio che lo accolse vestito di porpora e con la fronte cinta del diadema imperiale. «Principe, così cominciò a parlare Epifanio, è stabilito dal re dei cieli, che colui al quale venne affidata la cura di un tanto impero, avesse a conoscere Dio autore ed amatore della pietà, giusta i dogmi della fede cattolica: egli fa sì che le armi della pace infrangano il furore delle guerre, e calpestando le superbe cervici rende vincitore per la concordia colui che non potè con la forza prevalere. Così Davide divenne famoso più per la disposizione dell'animo suo di concedere il perdono al nemico che non per il proposito di vendicarsi. Così i re perfetti e i signori del mondo impararono per un'arte divina ad essere indulgenti verso i supplichevoli. Regna, infatti, conforme al prototipo del superno dominio, chi solleva in alto l'impero suo con la pietà. L'Italia, pertanto, fiduciosa nel vostro giudizio [1] e il patrizio Recimero mandarono la pochezza mia a pregarvi; giudicando indubbiamente che un romano vorrà offrire in dono a Dio quella pace di cui lo prega anche un barbaro. Negli annali del vostro regno si ascriverà a grande trionfo se vincerete senza spargere sangue. In pari tempo non so qual genere di guerra potrebbe essere più nobile di quella del combattere contro l'iracondia, e a forza di benefizii far arrossire il ferocissimo goto. Ognuno vede come più potentemente venga ad essere atterrato, ottenendo ciò che domanda, chi testè arrossiva nel supplicare. E poi bisogna anche ponderare l'esito incerto di una guerra; e se il suo partito, per i peccati nostri, avesse a prevalere? Ad ogni modo, n'andrebbe sempre a discapito del regno vostro ciò che ambedue le parti avessero perduto nel combattimento; mentre se Recimero vi è amico, tutto è salvo, quanto egli possiede è vostro, voi ne siete i signori comuni. Riflettete, infine, come

---

vers, nel 470. Sono ottime le ragioni addotte dal Muratori (I, 632) per ascriverla col Baronio al presente anno 471, alle quali aggiungeremo quella desunta dal fr. 207 di Giovanni Antiocheno, da cui, come si è visto, ricavasi che Recimero abbandonò Roma dopo l'uccisione del patrizio Romano e questa avvenne nel 470. Cf. anche Magani, *Ennodio,* III, p. 125, n. 1.

[1] L'originale del discorso di Epifanio (Ennodio, *vitaEpiph.*, p. 347 Hartel) ha veramente: ***Italia vestra freta iudicio***, ma credo vi sia errore nei codici e debba leggersi invece: ***Italia vestro freta iudicio,*** e così traduciamo nel testo.

disponga assai bene a favore della propria causa chi per il primo offre la pace ».

Ciò detto, tacque Epifanio, e a lui così rispose Antemio: « pur troppo, o santo Vescovo, ho contro Recimero tali cause di dolore che non riesco a spiegare; nulla mi ha giovato l'averlo favorito coi più grandi benefizi, l'averlo (e lo dico non senza vergogna e del regno e della prosapia) imparentato con la mia famiglia, concedendogli, per l'amore allo stato, ciò che sembrava compiuto in odio ai miei parenti; imperocchè qual mai degli antichi principi arrivò al punto di porre fra i doni che bisognava dare ad un goto coperto di pelli, per la tranquillità comune, anche la propria figlia? Per conservare l'altrui non abbiamo saputo risparmiare il nostro sangue. Nessuno, tuttavia, creda che ciò siasi fatto per timore personale, perchè, in tanta trepidazione per la comune salute, solo per noi non conoscemmo timore, sapendo bene che si toglie ad un imperatore la lode del suo valore, quando non sa temere per gli altri. Ma per manifestare apertamente alla tua venerazione i conati di costui, ti dirò, che quante volte Recimero fu da noi arricchito dei più grandi doni, altrettante ei si palesò più fiero nemico. Quante guerre non ha preparate contro l'impero? Di quanto furore non avvamparono, per opera sua, le soldatesche delle genti straniere? Infine, anche allora che non ci potè recar danno, s'adoprò tuttavia per fomentarlo. E a costui noi concederemo la pace? E sosterremo questo nemico interno coperto del manto dell'amicizia? Costui che ai patti della concordia, neppure i legami della parentela poterono tener vincolato? È già un gran vantaggio l'aver conosciuto l'animo dell'avversario; giacchè l'accorgersi subitamente del nemico è un averlo vinto; e gli odii, quando sono conosciuti, perdono sempre di quella acutezza con cui erano stati occultamente concepiti. Ma se in tutte queste cose, la riverenza tua sottentra mallevadrice e mediatrice, potendo tu, con le spirituali indagini, scoprire i nefandi disegni, e scoperti, correggerli, non oso rifiutare quella pace che tu pure domandi. Finalmente se quell'astuzia a cui è avvezzo ingannerà te pure, entri almeno nella mischia già ferito. Ad ogni modo affido e raccomando alle tue mani me e l'impero e quella grazia che ero risoluto di rifiutare a Recimero, anche supplice, anche prosternato a' miei piedi, chiesta per mezzo tuo, sono il primo ad offrirla. Imperocchè, con profonda ponderazione, provvediamo agli interessi nostri, se, negli incerti giri delle procelle, pieghiamo la nave a seconda degli ordini di un buon pilota. Chi mai, poi, presumerebbe di rifiutare un favore a te che lo domandi, mentre sarebbe stato conveniente di offrirtelo prima ancora che ti facessi a pregare? »[1] Così disse l'imperatore, e confermò le sue promesse con giuramento solenne.

Epifanio, a cui premeva di far ritorno nella Liguria, essendo imminente la Pasqua, partì tosto da Roma e in pochissimi giorni potè giungere a Pavia. Con grande gioia fu accolta nella Liguria e nelle altre provincie la notizia della pace conchiusa che si dava ormai quasi per disperata. I Milanesi invitarono Epifanio a recarsi nella loro città per dimostrargli quanto gli erano grati, ma egli, modestamente, rifiutò quell'invito. Dinanzi a tanta manifestazione di gioia, Recimero si vide costretto a deporre le armi, ma non smise il pensiero di far scendere Antemio dal trono[2].

Anno 472.

Sommario. — Guerra civile fra Antemio e Recimero — Recimero marcia su Roma e la cinge di assedio — Condizioni di Roma durante l'assedio — Venuta di Bilimero e di Olibrio — La battaglia del ponte Elio — Morte di Bilimero — Sacco di Roma — Antemio è ucciso — Olibrio gli succede nel trono — Morte di Recimero — Gundobado è nominato patrizio — Morte di Olibrio — Eruzione del Vesuvio.

Consoli: *Occ.: Flavius Festus.* — *Or.: Marcianus*
(pubblicato in Roma sul finire di ottobre)[3].

La conciliazione fra Antemio e Recimero fu soltanto apparente e nei primi mesi del presente anno la discordia fra loro scoppiava più violenta di prima, dimodochè la guerra civile diventò inevitabile e Recimero, con un forte esercito, mosse, nel febbraio, contro Roma e la cinse di assedio dopo aver posto il suo accampamento presso il ponte sull'Aniene, per dove passava la via Salaria [1]. La condizione di Antemio si presentava tutt' altro che buona, perchè la città era divisa: il popolo e i nobili parteggiavano per l'imperatore, mentre l'esercito, nella maggior parte composto di barbari, propendeva per Recimero. Ad ogni modo, raccolte intorno a sè le milizie sulla cui fedeltà poteva contare, l'imperatore si preparò alla resistenza. Frattanto giungeva da Costantinopoli Olibrio, del quale si è più volte discorso, mandato dall'imperatore Leone per tentare una conciliazione fra Antemio e Recimero; ma poichè Leone fu fatto, probabilmente, consapevole che fra Recimero e Genserico, riconciliati fra loro, erano corsi segreti accordi per proclamare Olibrio imperatore, spedì un messo di nome Modesto, con una lettera ad Antemio, nella quale lo consigliava a disfarsi di Recimero e ad uccidere anche Olibrio, come egli stesso aveva fatto col patrizio Aspare e suo figlio Ardaburio, i quali avevano contro lui congiurato. Ma per isventura la lettera fu intercettata da Recimero e trasmessa ad Olibrio [2], il quale allora presentatosi nell'accampamento di Recimero, venne, col consenso di lui, dai soldati del patrizio acclamato imperatore nel marzo o aprile di quest'anno [3]. L'assedio, intanto, continuava terribile: gli abitanti di Roma, impediti di procacciarsi vettovaglie, stremati dalla fame costretti a cibarsi di cuoio e di altri cibi schifosi ed insoliti, e decimati dalla pestilenza, non potevano più a lungo resistere, quando Bilimero, che Paolo Diacono chiama *Galliarum rector* [4], ma che, tacendone le altre fonti, non si sa bene chi era, giunse dalla Gallia con alcuni rinforzi in soccorso di Antemio. Quale fosse il suo piano strategico non è possibile di stabilire; soltanto si narra che egli si scontrò col nemico presso il ponte Elio, ma, dopo una battaglia, accanita rimase vinto ed ucciso, insieme coi suoi. Sconfitto Bilimero, la causa di Antemio fu interamente perduta, e Recimero riuscì a penetrare col suo esercito in Roma [5] ed occupate due regioni, abbandonò il rimanente della vinta città alle sue soldatesche avide di sangue e di preda [6].

---

[1] I discorsi di Epifanio e di Antemio sono tradotti dalla vita che di quel vescovo ha scritto Ennodio (p. 344 e seg. Hartel); ci siamo valsi per tradurli della traduzione che di quello scritto importante ha fatto il Magani, op. cit. III, 124 e seg., non senza modificarla ove ci pareva che il testo difficilissimo non fosse ben reso. L'ambasceria di Epifanio è ricordata anche da Paolo Diac., XV, 4.

[2] Cf. Thierry, op. cit., p. 10 e seg.; Talini, *Epifanio ed Ennodio* negli scritti di Storia ed Arte, p. 191 e seg.

[3] De Rossi, *I. Chr.*, I, 370; Goyau, p. 628.

---

[1] *Apud Anicionis pontem* dice Paolo Diacono (XV, 4), ma nel testo deve leggersi *Anionis pontem.*

[2] Questo fatto è riferito soltanto da Malala, *Chron.*, p. 374.

[3] Cf. Seeck, l. c., I, 2, c. 2208.

[4] *Hist.* XV, 4.

[5] Giovanni Antiocheno (fr. 209 § 1) dice che parecchi dei seguaci di Antemio aprirono le porte di Roma ai nemici.

[6] Il passo citato di Paolo Diacono che è la sola fonte da cui ricavasi la notizia della battaglia avvenuta presso il ponte Elio, e dell' ingresso vittorioso di Recimero in Roma,

Era il terzo saccheggio che Roma ebbe a soffrire in quel secolo, dopo un assedio durato ben cinque mesi. Gli storici non danno notizie particolareggiate sulla importanza dei danni che Roma patì allora per cagione di Recimero, ma due iscrizioni relative a due prefetti di Roma, attestano che, in quel *tumulto civile*, per usare la frase di una di quelle lapidi, non mancarono incendii, non mancarono guasti di monumenti e di statue [1] Antemio, abbandonato dai suoi che avevano disertato, tentò di fuggire in quella gran confusione, mescolandosi fra i mendicanti; inseguito, mentre fuggiva, cercò ricovero nella chiesa del martire Crisogono [2], ma raggiunto da Gundobado, nipote di Recimero, che, durante la guerra, lo zio aveva fatto venire dalla Gallia, fu, barbaramente, ucciso l'11 luglio [3] e deposto in una sepoltura regale per ordine dello svevo [4].

Di Anicio Olibrio [5] che successe sul trono di Occidente ad Antemio abbiamo più volte discorso negli anni precedenti: nipote di

---

è pieno di difficoltà topografiche che ci contenteremo di indicare, senza aver l'audacia di risolvere. Prima di tutto, la battaglia avvenne, secondo Paolo, *apud Hadriani pontem,* col quale nome, nel secolo quinto, solevasi chiamare, nel linguaggio comune, il ponte Elio fatto costruire, come è noto, da Adriano insieme col Mausoleo (cf. Prudenzio, *peristeph.* XII, 49); ma più propriamente la battaglia deve essere avvenuta nei vicini prati di Castello (mi fa osservare il ch. comm. Lanciani), poichè, nei tempi di cui discorriamo, il mausoleo di Adriano era già stato riunito al ponte Elio. Quanto alle due regioni che rimasero immuni dal sacco, il Gregorovius (I⁴, 233 = trad. it., I, 260) suppone che siano il Vaticano e il Gianicolo, ma la sua supposizione non mi pare accettabile, e tutto il passo nel quale egli discorre dell'entrata di Recimero in Roma dalla porta Aurelia mi apparisce alquanto fantastico e non scevro di contraddizioni. È meglio, quindi, lasciare insolute siffatte questioni topografiche, piuttosto che proporre congetture prive di fondamento, non senza esprimere il desiderio che l'attenzione dei topografi si rivolga su questo passo di Paolo Diacono fin qui trascurato.

[1] C. I. L. VI, 526; *Ephemeris Epigraphica,* IV, 848. Cf. Cantarelli, *Bull. Com.* 1888, p. 196, 197 e 202; Huelsen, *Misc. Epigrafica* (Mitth. des Röm. Instituts, X [1895], 58-63).

[2] Giov. Ant. fr. 209, § 1: ἐν τοῖς πρόσφυξι τοῦ μάρτυρος Χρυσογόνου γίνεται. — Secondo Giovanni Malala (p. 375) Antemio si ricoverò, invece, nella basilica di s. Pietro (εἰς τὸν ἅγιον οἶκον τοῦ ἀποστόλου Πέτρου).

[3] Giovanni Antiocheno (fr. 209, § 1) attesta che Antemio regnò cinque anni, tre mesi e diciotto giorni; quindi, poichè egli fu proclamato Augusto il 12 aprile del 467, la sua morte sarebbe avvenuta il 30 giugno di quest'anno e non l'11 luglio come attestano i Fasti Vind. priores (l. c., p. 306) e il Paschale Campanum (ib.); ma la cronologia dell'Antiocheno non è esatta.

[4] Le fonti più importanti per l'assedio di Roma e la fine di Antemio sono Giov. Ant. fr. 209, e Paol. Diac., XV, 4, 5. Cf. Theoph. ad *a* 5964; Malal., p. 373-374; Procop., *b. v.*, I, 7; Iordanes, *Rom.*, 45, 27; *Getic.*, 119, 6; Evagr., II, 16; Gelas., *tract.* VI. (Thiel, op. cit., I, 605). Vedi, inoltre, Muratori, I, 633; Thierry, op. cit., p. 135 e seg.; Sievers, p. 526; Garollo, p. 96; Hodgkin, II, 484 e seg.; Wietersheim, II², 294; Gregorovius, I⁴, 231 e seg. (=tr. it., I, 259 e seg.).

[5] Pei suoi nomi, vedi Eckhel, VIII, 198; Cohen VIII², 234; sulla sua vita e sul suo regno cf. l'articolo dello Seeck, l. c., I, 2, c. 2207-08.

Anicio Ermogeniano Olibrio console nel 395, ebbe i fasci nel 364, e dal suo matrimonio con Placidia gli nacque una figlia dal nome della bisavola chiamata Anicia Giuliana la quale, poi, si maritò con Ariovindo, figlio di Dagalaifo, che combattè contro i Persiani, nella qualità di *magister militum per Orientem* [1]. Il regno di Olibrio fu assai breve, nè di lui i documenti del tempo registrano alcun fatto degno di essere ricordato. Ai 9 di agosto, se seguiamo il calcolo di Giovanni Antiocheno, ovvero ai 18 dello stesso mese, secondo le altre fonti [2] morì Recimero di emorragia, e la sua morte fu accompagnata da sofferenze crudeli [3]. Egli, come ariano, fu sepolto nella chiesa diaconale di S. Agata dei Goti, nome che tuttora ritiene, e che, nel secolo sesto, chiamavasi degli Ariani, poichè fu chiesa nazionale dei Goti, i quali, nella maggior parte, professavano l'eresia ariana. Recimero l'aveva costruita o restaurata acciocchè servisse di sepolcro a lui, adornandone l'abside di un mosaico che rappresentava il Salvatore fra gli Apostoli; vi era anche posta la seguente iscrizione: *Fl. Ricimer v. i., magister utriusque militiae, patricius et ex cons. ord. pro voto suo adornavit.* Il mosaico, con l'iscrizione suddetta perì interamente sul finire del secolo decimosesto, allorchè fu rinnovata la chiesa, ma ne esiste una copia in colori di Francesco Penna nella biblioteca Vaticana [4].

In tal modo Recimero finì anch'egli di vivere e di assassinare gli imperatori, come dice il Muratori [5], sia che fossero stati innalzati da lui o senza il suo consenso, e due mesi dopo, cioè il 23 ottobre, morì di idropisia in Roma, anche Olibrio, dopo soli sette mesi di regno [6]. Egli lasciava l'impero in balìa di quel Gundobado, nominato da lui patrizio poco prima della sua morte, e che nella chiesa di san Crisogono aveva ucciso l'infelice Antemio. Era costui figlio di una sorella di Recimero, maritata col re dei Burgundii Gundeveco, al quale era succeduto nel regno insieme coi fratelli Godigisilo, Chilperico e Godomaro [1]; ma avendolo questi due ultimi, a quanto pare, cacciato nel 470, era venuto a prender parte, con lo zio Recimero, alla guerra civile contro Antemio. Così la morte di Olibrio lasciò l'impero occidentale in potere di un re burgundio cacciato dai suoi stati, che, come ben dice il Thierry [2], non possedeva altro titolo per governare i Romani che di essere nipote del loro tiranno.

---

[1] Su Anicia Giuliana, v. Seeck, l. c., p. 2208; su Ariovindo, v. Chr. Pasch., ad. a. 464; Proc., *bel. per.*, I, 8; cf. Hartmann, Pauly-Wissowa, R. E., II, 1, 841.

[2] Recimero mori secondo Giovanni Antiocheno (fr. 209, § 2) e secondo Cassiodorio (l. c. 158), 40 giorni dopo Antemio; secondo i Fasti Vind. priores (l. c., p. 306) il 18 agosto (*XV k. sept.*); secondo il Paschale Campanum (ib.) il giorno successivo (*XIV k. sept.*). Teofane (ad. a. 5964) e Paolo Diacono (XV, 5), erroneamente, lo fanno morire tre mesi dopo.

[3] Giov. Ant. fr. 209, § 2: αἵματος αὐτῷ πλείστου ἐξεμεθέντος; Paul. Diac., XV, 5: *excruciatus languoribus.*

[4] Dessau, 1294. Cf. De Rossi, *I. Chr.*, II, 438, n. 127; Gregorovius, I^4, 234, n. 1 (= trad. it., I, 262); Armellini, *Le Chiese di Roma* ^{2}, p. 201. In detta chiesa fu ritrovata anche la tessera enea del prefetto di Roma Plotino Eustazio, citata a pag. 78.

[5] *Annali,* I, 633.

[6] Giov. Ant., fr. 209, § 2; Fasti Vindob. pr. (l. c. 306): *defunctus est imp. Olybrius Romae X kl. novemb.* Il Paschale Campanum (ib.) lo fa morire ai 2 novembre (*IV non. novemb.*) Le fonti che attribuiscono ad Olibrio un regno di sette mesi sono: Paolo Diacono,

Una eruzione del Vesuvio nel presente anno è ricordata da Marcellino, il quale narra che quel vulcano vomitò tanta cenere che coprì tutta la superficie di Europa e in Costantinopoli, per memoria di questa terribile cenere, fu istituita una festa annua ai sei di novembre [3].

Anno 473.

Sommario. L'impero romano vacante alla morte di Olibrio — Gundobado fa dall'esercito proclamare imperatore, in Ravenna, Glicerio conte dei domestici. — Glicerio ed il vescovo Epifanio — Gundobado abbandona l'Italia — Gli Ostrogoti in Italia — Per invito di Glicerio passano nella Gallia — L'Arvernia occupata dai Visigoti — Sidonio Apollinare ed Ecdicio.

Consoli: *Or.: Imp. Flavius Leo Aug. V* [4].

La morte di Olibrio aprì un nuovo interregno: Gundobado, divenuto arbitro dell'impero, era un uomo privo di merito e incapace

---

Cassiodorio, Marcellino Conte; Giovanni Antiocheno lo fa regnare sei mesi (fr. 209, § 2). Su queste date cf. Sievers, p. 526.

[1] Alcuni fanno Gundobado fratello di Recimero perchè tale lo dice (ἀδελφός) Giovanni Antiocheno (fr. 209, § 1) non accorgendosi che, nello stesso frammento (§ 2) lo chiama, poi, ἀνεψιός. Sul regno di Gundobado v. Gregor. Tur., II, 28; sulla forma del nome v. Pallmann, II, 276. Su Gundobado v. anche Junghans, *Hist. de Childerich et de Clodovech* (trad. fr.), p. 25.

[2] Op. cit., p. 140.

[3] Marcell. (l. c., II, 90); Il Muratori (I, 634), a proposito di questa notizia registrata da Marcellino, osserva assai bene « doversi chiamare una grande iperbole quella di Marcellino conte. Che poi quelle ceneri giugnessero di là dall'Adriatico, si può credere, avendone noi veduto un esempio anche ai dì nostri; ma il farle anche volare sino a Costantinopoli in forma sensibile, sembra notizia non sì facile da digerire ».

[4] De Rossi, *I. Chr.*, I, 377; Goyau. p. 628. In Occidente in quest'anno non fu nominato nessun console, poichè, nelle iscrizioni, trovasi usata la formula *post cons. Festi.* Il consolato di Leone era forse ignoto a Roma al principio dell'anno.

di governare uno stato; aveva un solo pensiero quello, di poter rientrare vittorioso nel suo regno burgundio donde i suoi fratelli lo avevano cacciato. L'impero rimase vacante quattro mesi e non è impossibile, sebbene le fonti non lo dicano, come pensa il Muratori [1], che o l'emulazione di molti impedisse l'elezione di un nuovo imperatore, oppure che il senato romano trattasse con Leone, imperatore d'Oriente, per ristabilire fra i due imperi quella concordia che la morte di Antemio aveva distrutta. Ma in questo frattempo, l'esercito, per esortazione di Gundobado, proclamò imperatore, in Ravenna, il 5 Marzo, Glicerio che allora occupava la dignità di conte dei domestici [2]; questa elezione non ebbe certo l'assenso del senato e fu fatta contro la volontà di Leone [3]. Glicerio apparteneva probabilmente alla stessa famiglia del venerabile Glicerio, vescovo di Milano dal 436 al 438, che, a torto, alcuni tra i quali il Talini [4] e lo Sievers [5] confondono col nostro imperatore, e in onore del quale Ennodio compose un epigramma in cui ne decanta la bellezza delle forme, riflesso dell'interna bellezza e dell'immensa carità verso Dio e verso i fratelli dalla quale era animato [6]. Quanto all'imperatore Glicerio gli storici lo hanno giudicato diversamente: gli uni, come Teofane [7], riconoscono in lui qualche merito, altri, come Giordane [8], lo chiamano un tiranno; in sostanza, Glicerio deve essere stato un uomo mediocre [9]. La sua elezione sollevò alcune proteste nella Liguria, ed anzi in Pavia, dove pare risiedesse, fu ingiuriata la stessa madre del principe il quale si preparava a punire i colpevoli, ma il vescovo Epifanio, verso cui egli sentiva profondo rispetto, lo indusse, invece, a conceder loro il perdono [1]. Glicerio perdè ben presto l'appoggio di Gundobado, perchè, a quanto pare, nella seconda metà del presente anno, fece ritorno in patria, dove, dopo una lunga ed aspra lotta contro i suoi fratelli, riuscì a ricuperare il regno perduto [2].

---

[1] *Annali*, I, 634.

[2] Giov. Ant. fr. 209, § 2; Paul. Diac, XV, 6; Fast. Vind. pr. (l. c., p. 306): *levatus est imp. Glicerius Raven. III. non. martias*. Sul suo nome, cf. Eckhel, VIII, 198; Cohen, VIII^{2}, 236.

[3] Difatti nei Fasti Vind. pr. (l. c.) è detto: *levatus est imp. Glicerius* e non *d. n. Glicerius* secondo la formula usata per gli imperatori legittimi. Marcell. C. (l. c., II, 90): *Glycerius apud Ravennam plus* praesumptione *quam electione Caesar factus est*. Cf. Muratori, I, 634.

[4] Op. cit., p. 200.

[5] Op. cit., p. 530.

[6] Ennodio, *carm.*, II, 82. Cf. Magani, op. cit., III, 179.

[7] *Chr.* a m. 5965: Γλυκέριος... ἀνὴρ οὐκ ἀδόκιμος.

[8] *Rom.*, 43, 29.

[9] Glicerio promulgò in Ravenna un editto contro le ordinazioni simoniache l'11 marzo del presente anno che è diretto ad Imelcone, prefetto del pretorio d'Italia. L'editto trovasi nella « Collectio Canonum » contenuta nel Cod. Vat. Reg. 1997 e fu pubblicato dai Ballerini, *Appendix ad s. Leonis Magni opera*, III, 677-680 e dall'Haenel, *Corpus legum*, p. 260.

Partito Gundobado, Glicerio regnò da solo e fu in questo tempo, sul finire dell'anno, che una parte degli Ostrogoti scese in Italia. È noto, come questo popolo, dopo la famosa battaglia di Nétad nella quale gli Unni e gli altri popoli che facevano parte dell'impero di Attila rimasero vinti, era venuto a stabilirsi nella Pannonia. Colà, col permesso dell' imperatore Leone, fra la Sava e il Danubio, gli Ostrogoti formarono tre piccoli stati federati, retti, ciascuno, rispettivamente, da Valamiro, Teodemiro e Vidimero, tre fratelli dell'eroica stirpe degli Amali. Codesta federazione durò in mezzo a fortunate vicende fino a quando la morte di Valamiro avvenuta in una spedizione contro gli Sciri ridusse i tre stati a due soli. Le guerre contro i loro nemici continuarono ancora, ma divenendo ogni giorno più scarsi i mezzi di sussistenza, gli Ostrogoti decisero di cercare fortuna migliore in altre regioni; e fu conchiuso che Teodemiro, con il suo popolo e col figlio Teoderico, allora diciottenne, e che, trattenuto a Costantinopoli, come pegno dei patti giurati fra gli Ostrogoti e l'imperatore Leone, gli era poi stato restituito, si avanzerebbe nell'impero orientale, mentre Vidimero, coi suoi, andrebbe in Italia. Questo piano di emigrazione fu esattamente compiuto. Nel 473, Teodemiro scese attraverso l'Illirio nella Grecia e costrinse l'imperatore Leone a cedergli una parte della Mesia sino ai confini della Macedonia; colà stabilitosi, morì poco dopo e gli succedette nel trono il figlio Teoderico che più tardi era chiamato a maggiori destini in Italia. Anche Vidimero morì nel tragitto dalla Pannonia alle Alpi Carniche, lasciando a suo figlio ancora adolescente e che portava lo stesso nome del padre, la cura di condurre il suo popolo nella penisola. L' imperatore Glicerio, per liberare l' Italia dalla presenza degli Ostrogoti, non seppe far altro che indurre, con doni, il re Vidimero a passare nella Gallia e nella Spagna ove, lo assicurava, avrebbe trovato una sede sicura e stabile per il suo popolo. Il re ostrogoto accettò la proposta e i doni, e, munito di un mandato imperiale, passò le Alpi e giunse nella Gallia dove fu benissimo accolto, come un soccorso insperato, dal re dei Visigoti Eurico, il quale anelava sempre a nuove conquiste [1]. Le città della Gallia centrale e sovrattutto l'Arvernia furono comprese da un grande terrore all'appressarsi degli Ostrogoti, i quali giungevano inviati da quello stesso governo romano in nome del quale i Gallo-romani si preparavano alla difesa. Sidonio Apollinare, in quei momenti così gravi, diede l'esempio di un gran patriottismo: fatto vescovo di Clermont, tre anni prima [2], e, unito al valoroso Ecdicio, fratello di Papianilla sua moglie, e, quindi, cognato suo, chiamò il popolo arvernate alla difesa della sua patria, mentre gravi avvenimenti si maturavano in Italia che ne decisero per sempre le sorti.

---

[1] Ennod., *Vita B. Epiph.*, p. 351 Hartel.

[2] Pallmann, II, 274 e seg.; Bertolini, *I Barbari*, p. 52.

Anno 474.

Sommario. — Leone delibera di inviare in Italia, come imperatore d'Occidente, il patrizio Giulio Nepote — Questi sbarca a Ravenna ove è proclamato Cesare — Glicerio fugge a Porto di Roma — Costretto a deporre la corona e inviato in Dalmazia, diventa vescovo di Salona — Giulio Nepote è proclamato Augusto — Audace è nominato prefetto di Roma e Oreste patrizio — Condizioni della Gallia romana — L'Arvernia minacciata dal re dei Visigoti Eurico — Assedio di Clermont — Eroica difesa degli abitanti — Ecdicio e Sidonio Apollinare — Missione del questore Liciniano — Ecdicio è nominato patrizio — Giulio Nepote convoca a Milano l'assemblea della Liguria — Epifanio vescovo di Pavia è inviato con proposte di pace a Tolosa — La pace è conchiusa con la cessione dell'Arvernia — Nobile protesta di Sidonio Apollinare.

Consoli: *Or.: Imp. Flavius Leo Iunior Aug.* [3].

La usurpazione di Glicerio aveva assai dispiaciuto all'imperatore Leone il quale, seguitando la politica che lo persuase a nominare imperatore d'Occidente, Antemio, voleva stringere sempre più i vincoli di amicizia fra i due imperi. Perciò, dopo molte esitanze, deliberò di inviare in Italia, come imperatore, Giulio Nepote [4], figlio di

---

[1] Sugli Ostrogoti vedi Iord., *Rom.*, p. 44, 45; *Getica*, p. 131. Cf. Thierry, p. 199 e seg.; Bertolini, *I Barbari*, p. 51 e seg.; 66 e seg.

[2] Mommsen, *Index in Sidon.*, p. 429 (s. v. Lupus).

[3] De Rossi, *I. Chr.*, I, 376; Goyau, p. 628.

[4] *Iulius Nepos:* così è chiamato nelle monete (Eckhel, VIII, 202; Cohen, VIII², 238) e nelle lapidi (C. III, 6335).

Nepoziano e di una sorella di Marcellino, il signore della Dalmazia, di cui, più volte, si è fatta menzione, e al quale, dopo averlo nominato patrizio diede in moglie una nipote della imperatrice Verina [1]. Nepote disponeva, per l'esito felice della spedizione italiana che era sul punto di imprendere, di una buona armata, di valenti soldati e del porto di Salona nella Dalmazia, dal quale potevasi, in poche ore, fare un colpo di mano sull'Adriatico. Intanto, sul trono di oriente, era succeduto Zenone Isaurico all'imperatore Leone morto il 18 gennaio [2], e Nepote, quando gli parve giunto il momento opportuno per tentare l'impresa, partì per l'Italia con una piccola squadra comandata da un ufficiale chiamato Domiziano, e sbarcato a Ravenna vi fu proclamato Cesare in nome dell'imperatore d'Oriente [3]. Glicerio, colto all'improvviso dalla spedizione di Nepote, e incapace a preparare una valida difesa contro il suo avversario, poichè non poteva contare più sull'appoggio dell'esercito, nè su quello del senato romano, senza il cui assenso egli era stato eletto imperatore, aveva preferito fuggire a Porto di Roma con l'intenzione di imbarcarsi colà per qualche terra lontana; ma Nepote che, lasciata Ravenna, era frattanto partito alla volta di Roma, arrivò a Porto nello stesso tempo che Glicerio; e quivi dopo averlo fatto arrestare dai suoi soldati, lo costrinse a deporre la porpora e fattigli dare gli ordini sacri, forse, dal vescovo di Porto, lo mandò a Salona in Dalmazia, della quale città, venne, poi, per suo ordine, consacrato vescovo [4].

Ciò fatto, Giulio Nepote, il 24 giugno, venne acclamato Augusto dal senato e dal popolo di Roma [5]. Egli volle conciliarsi subito l'animo dei Romani, i quali si mostravano piuttosto riservati verso di lui, nominando prefetto di Roma, Audace, che apparteneva ad una illustre famiglia non solo, ma che si era segnalato per ingegno e per rettitudine di animo, come si apprende da una lettera a lui scritta da Sidonio Apollinare, nella quale il poeta si congratula con l'amico suo della dignità che Audace aveva ottenuto più che altro per i suoi meriti [1]. Questa nomina ed altre ancora dettate da un desiderio di conciliazione, furono accolte con favore non solo in Roma, ma altresì nelle provincie, ed il vescovo di Clermont si faceva interprete di questi sentimenti, chiamando Nepote principe giusto [2]. Inoltre, Giulio Nepote nominò patrizio e diede il comando dell'esercito d'Italia ad un uomo esperto delle cose militari, pieno di ingegno e di coraggio, e conoscitore profondo dei costumi e degli interessi germanici; era costui il romano Oreste, già residente in Pannonia, che dopo essere stato segretario di Attila, venne a stabilirsi in Italia, passando al servizio degli imperatori occidentali [3].

---

[1] Iord., *Rom.*, p. 43, 27. Malch., *Fragm.* 10 Müller.

[2] Cont. Haun. (l. c., p. 307).

[3] Iord., *Rom.*, p. 45, 27 — Il Pallmann (II, 280) ritiene probabile lo sbarco di Nepote in Italia nell'aprile di quest'anno, ma è una semplice sua congettura.

[4] Le fonti sono oscurissime su questo punto. Il Thierry (op. cit., p. 126) narra che Glicerio era in Ravenna all'arrivo di Nepote e ne fuggì col presidio preposto alla difesa di quella città, ma il suo racconto non è confermato dalle fonti; neppure si può, con piena certezza, ricavare da queste che la consacrazione a vescovo di Salona, come il Thierry sostiene, sia avvenuta in Porto. Cf. Consularia Italica (l. c., p. 306-307); Giov. Ant. (fr. 209, § 2); Marcellino C. (l. c., p. 91); Iord., *Rom.*, p. 43, 27; *Get.*, 119, 14; Paul. Diac., XV, 5; Malch. (apud Phot., Cod. 78, p. 247 Migne). Sulle difficoltà cronologiche che presenta la durata del regno di Glicerio nelle fonti orientali e occidentali cf. Pallmann, II, 279 e seg.; Sievers, p. 530.

[5] Anon. Val. (l. c. 306): *Nepos factus imperator Romae*; Fasti Vind. pr. (ib.): *VIII kal. Iulias.* Secondo il cont. Hauniense (ib., p. 307) l'elezione di Nepote avvenne in *Portu urbis Romae* ai 19 giugno (*XIII kl. Iul.*). Cf. Marcell. C. (l. c., II, 91), Cassiod. (ib., 158) i quali, pure, pongono l'elezione di Nepote in Roma.

Le condizioni nelle quali trovavasi Nepote, al principiar del suo regno, erano tutt'altro che facili, poichè doveva difendersi dalle soverchie illusioni che egli destava specialmente nella Gallia, la quale, indegnamente sacrificata da Glicerio, chiedeva a Nepote una spedizione armata contro i Visigoti e il conferimento del patriziato ad Ecdicio, l'eroe dell'Arvernia, secondo la promessa già fatta da Antemio che egli, Nepote, suo legittimo successore, dicevano i Galli-Romani, doveva mantenere [4]. Ma ricompensare il patriottismo e il valore di Ecdicio equivaleva a porsi in guerra col re dei Visigoti, e Nepote, nonostante il suo affetto per gli Arverni, avrebbe esitato, a prendere siffatto partito, se Eurico stesso non avesse per il primo violata la pace. Il re visigoto, infatti, vedendo ridotte a mal punto le cose dell'impero occidentale, dopo aver sottomessa l'Aquitania centrale, meditava nuove conquiste, specialmente nell'Arvernia, ove strinse di assedio Clermont, che era il propugnacolo più saldo della Gallia-romana [1]. La difesa della città nella quale si segnalarono Ecdicio, con le sue brillanti sortite, e il vescovo Sidonio Apollinare, fu così vigorosa, che i Visigoti vennero costretti ad abbandonare l'assedio. In questo mezzo, nella seconda metà del presente anno, giunse nella Gallia, inviato dall'imperatore Nepote, il questore Liciniano il quale portava da Ravenna il diploma imperiale in cui conferivasi, finalmente, il titolo di patrizio ad Ecdicio [2]. Il questore aveva avuto anche la missione di intavolare proposte di pace con Eurico, ma il re Visigoto non ascoltò alcuna osservazione, dichiarando apertamente al legato romano che l'Arvernia doveva appartenergli ed era indispensabile alla gloria delle sue armi. Falliti così i negoziati di pace, Liciniano fu costretto a riprendere il cammino d'Italia. La notizia destò, dovunque, grande sgomento, poichè l'abilità diplomatica di Liciniano era da tutti riconosciuta e d'altra parte, il muovere guerra ad Eurico, in quelle condizioni, equivaleva ad esporre l'Italia a gravi pericoli. Nepote, perplesso sul partito a cui appigliarsi, volle udire il parere dell'assemblea provinciale della Liguria, la quale meglio di ogni altra era in condizione di conoscere quali avvenimenti potevano maturarsi al di là delle Alpi. I notabili della Liguria tutti si portarono all'assemblea la quale, convocata in Milano, per comando del principe, dopo seria discussione, deliberò, con voto unanime, che ad Eurico si inviasse, come ambasciatore, il vescovo Epifanio, reputato l'uomo il più abile per indurre alla pace quel re barbaro. Il vescovo di Pavia, appena gli fu comunicata la deliberazione dell'assemblea di Milano, si mise in viaggio per Tolosa, dove giunto seppe così cattivarsi l'animo del re e del suo ministro, il romano Leone, che non gli fu difficile di persuaderli a fare la pace [3], ma questa non venne conchiusa se non a condizione che l'Arvèrnia sarebbe ceduta ai Visigoti; per stabilire, poi, le clausole del relativo trattato che si stipulò a Tolosa verso la fine dell'anno, fu nominata una commissione composta dei vescovi, Greco di Marsiglia, Leonzio di Arles, Fausto di Riés e Basilio di Aix, la quale, oltre le questioni politiche, doveva regolare altresì alcune questioni religiose, e specialmente quella riguardante il modo di provvedere ai vescovadi vacanti nelle due Aquitanie. All' annunzio dei negoziati di pace, Sidonio Apollinare protestò contro la cessione dell'Arvernia in una lettera a Greco vescovo di Marsiglia, uno dei commissari, della quale riprodurremo qualche tratto: « la nostra schiavitù, scrive Sidonio, fu il prezzo dell' altrui sicurezza. O dolore! la servitù degli Arverni. Ecco, cosa ci valsero la fame, il fuoco, il ferro, la pestilenza; ad ottenere questa pace così decorosa noi strappammo, per mangiarle, l'erbe selvatiche dalle nostre mura! Impedite la conclusione di una pace tanto vergognosa, poichè se è necessario ancora un assedio, se è necessario di combattere e di sostenere la fame noi siamo pronti a farlo con piacere »[1]. Ma queste fiere e nobili parole del vescovo di Clermont rimasero senza eco nella Gallia, e i valorosi Arverni, per poter ancora conservare all' impero la seconda Narbonese e le Alpi Marittime[2], furono, vergognosamente, sacrificati dall'imperatore Nepote.

---

[1] *Epist.*, VIII, 7. La prefettura di Audace è confermata anche da una tessera enea a lettere di argento (C. III, 6335 = Orelli 1153 = Dessau, 814). Audace è diverso dal già ricordato Castalio Innocenzo Audace che fu prefetto di Roma dopo il 455. Cf. Cantarelli, *B. Com.*, 1888, p. 201.

[2] *Ep.* VIII, 7. In altra lettera (V, 16) Sidonio chiama Nepote *armis pariter summus Augustus ac moribus.*

[3] Intorno ad Oreste e a suo padre Tatulo vedi Prisc., fr. 7, 8 (Müller, IV, 76, 78, 84).

[4] Sid., *Ep.* V, 16. Il vescovo di Clermont, in questa lettera, chiama predecessore di Nepote, il solo Antemio, saltando così Olibrio e Glicerio che, agli occhi dei Gallo-romani, non erano stati che usurpatori della corona imperiale.

---

[1] Ennodio (*Vit. Epiph.*, 351, 5) narra che i Visigoti *Italici fines imperii, quos trans Gallicanas Alpes* [*Nepos*] *porrexerat, novitatem spernentes non desinerent incessere,* mentre Nepote *districtius cuperet commissum sibi a deo regnandi terminum vindicare,* le quali parole di Ennodio, secondo il Büdinger (*Apollinaris Sidonius als Politiker* [Sitzungsberichte der Wiener Akademie, 97, p. 954]), sono da interpretare nel senso che Eurico, dopo l'assunzione al trono di Nepote, « das Land jenseits der Seealpen besetzt oder beansprucht, Nepos aber erst wieder die römische Herrschaft westlich von den Secalpen festzustellen gesucht habe ».

[2] Sid., *Ep.* V, 16. Cf. Thierry, op. cit., 238 e seg.; Chaix II, 164 e seg.; Pallmann, II, 284.

[3] Ennod., *vit. Epiph.*, p. 351 e seg. Hartel.

Anno 475.

SOMMARIO. — Ecdicio è chiamato in Italia dall' imperatore Nepote — Ribellione del patrizio Oreste — Entra in Ravenna e costringe alla fuga l'imperatore Nepote che si ripara a Salona in Dalmazia — L'impero rimane vacante due mesi — È proclamato imperatore il figlio di Oreste Romolo Augustolo — Trattato di Oreste con Genserico re dei Vandali — I Visigoti occupano l'Arvernia — Il conte Vittorio.

CONSOLI: *Or.: Imp. Flavius Zeno Aug. II*[3].

Ecdicio, conchiusa la pace, abbandonò la patria per ritirarsi in luoghi inespugnabili, dove, forse, meditava di chiamare la Gallia romana alle armi, senonchè l'imperatore Nepote lo invitò a venire a Ravenna, o per sospetti che avesse sul suo conto, o con disegno di rimunerarlo e diede ordine al maestro dei militi Oreste di andare, coi suoi soldati, che si trovavano in Roma, in quella parte della Gallia che continuava a far parte dell'impero, per fortificarne i confini verso il regno visigotico, mentre Eurico prendeva possesso dell'Arvernia. Ma Oreste, il quale da tempo andava preparando la rovina di Giulio Nepote, finse di obbedire agli ordini ricevuti, e guadagnati gli animi dei suoi soldati, invece di recarsi nella Gallia, mosse arditamente contro Ravenna, dove giunse ai 28 di Agosto. Nepote che non poteva disporre di una forza militare sufficiente per difendersi contro l'improvvisa ribellione di Oreste, volendo risparmiare, d'altra parte, una guerra intestina all'Italia che a lui, poi, non sarebbe riuscita vantaggiosa, corse, subitamente, a Classe e imbarcatosi sopra una nave fuggì in Dalmazia e si riparò nella sua Salona [1].

---

[1] Sid., *Ep.* VII, 7. Sulla cessione dell'Arvernia cf. Thierry, op. cit., p. 243; Chaix, II, 187; Longnon, *Géographie de la Gaule au VI siècle,* p. 45; Dahn, V, 95; per la data probabile, Pallmann, II, 286.

[2] Cf. Chaix, II, 187.

[3] De Rossi, I, 380-81-83; Goyau, p. 628. Il consolato di Zenone non fu pubblicato in Occidente; il suo nome scompare, negli ultimi mesi, in Oriente. I documenti romani

Oreste, entrato che fu in Ravenna, non vestì la porpora che i suoi soldati, probabilmente, gli offrirono; ricominciò così l'interregno che accrebbe la confusione nell'Occidente perchè non trovavasi al-

---

(e ne spiegano la ragione, le gravissime condizioni dell'occidente) usano la formola: *post consul. divi Leonis Iunioris.*

[1] Osserva assai bene l'Hodgkin (II, 508) che la ribellione di Oreste è uno dei punti più oscuri nella oscura storia di questo tempo, poichè tutto si fonda sopra un passo di Giordane (*Getic.*, p. 119-120) che è riassunto nel testo, a proposito del quale vuolsi osservare che, comunemente, si ritiene dagli storici che Ecdicio era *magister militum per Gallias* e che in suo luogo fu nominato Oreste da Nepote, mentre, da tale passo non può desumersi che l'eroe dell'Arvernia fosse investito di siffatta dignità, tanto più che da Sidonio Apollinare noi sappiamo che egli difendeva la sua patria *privatis viribus* (Ep. III, 3) e che la nobiltà Gallo-romana, di cui egli era uno dei capi, si difendeva contro i Visigoti *viribus propriis* (Sid., *Ep.* VII, 7). Cf. Dahn, V, 93. È, poi, probabile che, dopo la morte di Egidio, la carica di *magister militum* nella Gallia sia rimasta vacante; cf. Iunghans, p. 23. — Sulle cagioni della ribellione di Oreste molte congetture potrebbero proporsi, ma non è improbabile quella sostenuta dal Pallmann (II, 288 seg.), che Oreste e i suoi mercenari, nell'ordine di Nepote che li mandava in Gallia, avessero sospettato un pretesto per allontanarli dall'Italia e così distruggere la loro potenza, e può essere anche possibile che il principe avesse intenzione di liberare l'Italia dall'elemento militare barbarico divenuto cosi pericoloso all'impero.— La data della fuga di Nepote da Ravenna (*V. kal. Sept.*) è fornita dai fasti Vind. pr. (loc. cit., p. 307-308). Cf. Anon. Vales. (ib.); Pasch. Camp. (ib.); Cont. Haun. (ib.); Marcell. C. (l. c., p. 91); Cassiod. (l. c., p. 158); Paul. Diac., XV, 7 (dove, erroneamente, capo della ribellione è Augustolo). Cf. Thierry, op. cit., p. 245 e seg., il cui racconto, però, è alquanto fantastico; Bertolini, p. 53; Garollo, p. 96. — Nepote visse ancora altri cinque anni in Salona, non trascurando di far valere presso l'imperatore Zenone i suoi diritti all'impero (Malch. fr. 16) finchè, un giorno, in una sua villa non lungi da Salona, fu ucciso da due suoi ufficiali, Viatore ed Ovida (Marc., l. c., p. 92), per istigazione, secondo lo storico Malco (apud Phot., cod. 78, p. 247 Migne), di Glicerio fatto da Nepote vescovo di Salona.

cun candidato all'impero. Ma trascorsi due mesi, un giorno, il 31 ottobre, il giovane figlio di Oreste fu proclamato Augusto dai soldati i quali, in tal modo, non fecero che obbedire alla volontà del padre suo [1]. Il nuovo imperatore, il quale chiamavasi Romolo, come l'avo suo materno il conte Romolo che fece parte di quell'ambasceria inviata dall'impero occidentale ad Attila, di cui abbiamo già fatta menzione, assunto al trono, prese anche il nome di Augusto, e poichè era ancora un fanciullo quando ebbe la porpora, il popolo, per vezzo, lo chiamò Augustolo [2]. In lui, che fu, realmente, l'ultimo degli imperatori di Occidente [3], per una strana combinazione, si riunivano i nomi del fondatore leggendario di Roma e del primo dei suoi imperatori [4]. Oreste, come tutore del figlio [5], continuò ad amministrare l'Italia, ma del suo governo null'altro sappiamo se non che riuscì a stipulare un trattato col re Genserico, il quale continuava le sue depredazioni a danno dell'Italia; le clausole del trattato non sono note, ma pur non sarebbe impossibile la congettura che il re barbaro, pur conservando il possesso della Sicilia che, negli ultimi anni, era passato, realmente, nel dominio dei Vandali, si obbligasse da allora in poi a non più molestare l'Italia [1]. Quanto alle cose della Gallia, Oreste lasciò che si svolgessero secondo il loro corso naturale e i Visigoti poterono, tranquillamente, occupare l' Arvernia al cui governo fu preposto Vittorio, conte di Clermont, il quale, ben presto, si rese odioso agli Arverni per la sua condotta dissoluta, e finì, più tardi, a Roma, lapidato dalla plebaglia [2].

---

[1] Fasti Vind. pr. (l. c., p. 308): *eo anno Augustulus imp. levatus est Ravenna a patricio Oreste patre suo prid. kal. Novembres.* Cf. Pasch. Camp. (ib.); Cont. Haun. (ib.‘ l. c., p. 309); Anon. Val. (ib.); Marcell. C. (l. c., p. 91); Iord. (*Rom.*, 44, 17; *Get.* 120, 6); Cassiod. (l. c., p. 158).

[2] Sui nomi di Romolo Augustolo v. Anonym. Val. (l. c., p. 308); e sul diminutivo Augustolo, vedi Proc., *b. g.*, I, 1; Evagr. II, 16. Vittore di Tunnuna (l. c., p. 188), erroneamente, gli dà il nome di *Herculanus*. Alcuni scrittori moderni lo hanno chiamato Momillo fondandosi sopra monete false; poichè le monete autentiche lo chiamano sempre *Romulus Augustus* (Eckhel, VIII, 203; Cohen VIII^2, 241). Il Muratori (I, 637), peraltro, suppone che il nome di Romolo possa essere stato cambiato per ischerno dalla gente in Momolo e poscia in Momillo, oppure, egli aggiunge, qualche testo corrotto de' vecchi storici ha ingannato in ciò alcuni de' moderni scrittori. Cf. Pallmann, II, 290; Sievers, p. 532.

[3] In diritto, l'ultimo imperatore fu Giulio Nepote; cf. Pallmann, II, 290, n. 3.

[4] Il Thierry, (op. cit., p. 252) afferma che il nome di Augusto fu imposto a Romolo, prima della sua nomina ad imperatore, dalla sua famiglia, ma a questa supposizione dello storico francese contraddice l'Anonimo Valesiano (l. c., p. 308) secondo il quale *Augustulus... ante regnum Romulus a parentibus vocabatur.*

[5] Procop., *b. goth.* I, 1. — Il Thierry, (op. cit., p. 253) narra che Augustolo fu affidato alle cure di un prete italiano, di nome Pirmenio, che Oreste era solito consultare sulle cose di stato e che egli rispettava come un padre; e cita, come fonte, di questa notizia Eugippio nella prefazione alla vita di s. Severino; ma Eugippio (*Epist. ad Pascasium,* p. 4) non dice che questo: *Primenius* (è questo il vero nome) *quidam, presbyter Italiae, nobilis et totius auctoritatis vir... ad eum* [*sanctum Severinum*] *confugerat tempore, quo patricius Orestes inique peremptus est, interfectores eius metuens, eo quod interfecti velut pater fuisse diceretur et rel.* Ognuno vede che Eugippio nulla dice di quanto narra il Thierry, il quale è un grande coloritore dei fatti, ma storico assai poco esatto.

Conchiusa la pace coi Vandali e abbandonata la Gallia-romana al suo destino, il governo di Augustolo pareva abbastanza forte per resistere alle tempeste che potevano sorgere a minacciarlo; ma questa non era che una illusione come vedremo nell'anno seguente.

---

[1] Paul. Diac. XV, 7. Che la Sicilia fosse ormai in gran parte posseduta dai Vandali risulta da un passo di Vittore di Vita (I, 14), il quale attesta che Genserico, poco prima della sua morte, cedeva ad Odoacre, per un annuo tributo, la Sicilia, tranne una piccola parte, probabilmente, Lilibeo. Cf. Papencordt, op., cit. p. 106. Al dominio dei Vandali nella Sicilia alludono due frammenti lapidarii, l' uno di Lilibeo (c. X, 7232): *fines inter Vandalos et* [*Go*]*thos,* l'altro di Catania (C. X, 7022): *cons*(*ularis*) [*Siciliae*] ..... *fines V*[*andalorum*], il quale ultimo si riferirebbe ai confini fra la provincia romana e il territorio occupato dai Vandali che sarebbe giunto sino a Catania, e ad uno degli ultimi governatori dell' isola. Cf. il nostro studio sul *vicariato di Roma,* p. 98 = Bull. Com. 1893, p. 117. — Il Thierry (op. cit., p. 254) afferma che « Oreste deputò a Costantinopoli due ufficiali del suo palazzo, Latino e Madusio, incaricati di notificare all' imperatore d' Oriente (che era allora Basilisco) l'avvenimento di Romolo Augusto, e di presentargli, secondo l'uso, il ritratto del giovane Cesare circondato di lauro. Ma lettera e ritratto furono respinti con disprezzo dal successore di Teodosio che rifiutò di riconoscere per fratello e collega il figlio del segretario di Attila ». Il Thierry cita, come fonte di questa notizia, una lettera di papa Simplicio ad Acacio vescovo di Costantinopoli, nella quale, però, nulla trovo che confermi la narrazione dello storico francese. In quella lettera che è del gennaio 476 (Thiel, I, 186), si ricordano soltanto Latino e Madusio come facenti parte di una pubblica legazione inviata a Costantinopoli e niente altro: *cum filii nostri, illustris vir Latinus patricius et spectabilis Madusius, pro legatione publica mitterentur, negligere non potuimus quod omni intentione curamus et rel.*

[2] Gregor. Turon., II, 20. Cf. Mommsen, *Index in Sidon.*, p. 438.

Anno 476.

Sommario. — La rivolta dei soldati mercenari contro Oreste e Romolo Augustolo — Odoacre — I barbari lo pongono alla loro testa e lo proclamano re — Oreste muove contro Odoacre — Le operazioni militari dei due eserciti nella Liguria — Oreste si ritira in Pavia — Odoacre la cinge di assedio — La città è incendiata e posta a sacco — Oreste fatto prigioniero è condotto a Piacenza ed ucciso — Odoacre muove contro Ravenna — Vince ed uccide Paolo, fratello di Oreste, nella Pineta — Deposizione di Romolo Augustolo — L'imperatore è confinato nel Castello Lucullano — Origine di questo castello — Fine dell' impero occidentale — L' Italia governata da Odoacre.

Consoli: *Or.: Imp. Basiliscus Aug. II. — Armatus* [1].

Mentre l'Italia pareva dunque avviata ad un periodo di pace, ecco, scrive Ennodio, l'inimico, insofferente di quiete e macchinatore di delitti, accumula una nuova serie di dolori; furtivamente, semina nell'ombra discordie e con la speranza di nuove cose, commuove l' animo degli uomini perduti [2]. Questi uomini perduti erano i soldati dell'impero e il demone che li agitava la cupidigia. L' esercito romano, come già più volte si è detto, era ormai composto, per la massima parte, di barbari, i quali, consapevoli delle proprie forze, già da tempo desideravano ciò che gli altri barbari o federati, come allora dicevansi, nella Gallia, nella Spagna e nell' Africa, avevano conseguito, il possedimento, cioè, di una parte notevole del territorio sul quale vivevano e che erano sempre pronti a difendere. Essi, insomma, non volevano più essere mercenari, ma un popolo di liberi proprietari al modo germanico [3]. Si ignora se Oreste, nel momento di ribellarsi, fu largo di promesse ai suoi soldati per indurli alla ribellione; comunque sia, questi ultimi, dopo di averlo aiutato a porre sul trono di Occidente, il figlio Augustolo, pretesero di esserne compensati con una parte delle terre italiane [4]; ma essendosi Oreste risolutamente opposto alla domanda dei barbari, questi, nei campi della Liguria, deliberarono di porsi in aperta rivolta contro il patrizio e l'imperatore suo figlio. Solo mancava chi volesse farsi loro capo e guidarli alla vittoria [1]; ma non fu difficile a loro il trovarlo.

---

[1] De Rossi, I, 381; Goyau, p. 628 — I due consoli furono pubblicati insieme. Basilisco aveva usurpato l' impero di Oriente, ma fu disfatto negli ultimi mesi, ed Armato rimase il solo console alla fine dell' anno.

[2] *Vita Epiph.*, p. 355, 10. Cf. Thierry, op. cit., p. 256.

[3] Pallmann, II, 296.

[4] Secondo Procopio (*b. g.*, I, 1) i soldati chiesero ad Odoacre un terzo delle terre italiane. Cf. su questo punto, Bertolini, *Odoacre*, (l. c., p. 130 e seg.).

Verso il 470 o **471**, quando il regno d'Antemio era vicino a finire, un soldato barbaro, vestito di rozze pelli, lasciate le sponde del Danubio, prima di venire in Italia, volle visitare, con alcuni suoi compagni, la cella di S. Severino, il grande apostolo del Norico, situata in uno dei valloni più solitari del monte Kahlenberg (m. *Cetius*). Nessun barbaro, passando per quei luoghi, trascurava di visitare il santo eremita e di chiedergli la sua benedizione. Il nuovo visitatore, uomo di alta statura, per oltrepassare la soglia della cella che era assai bassa, fu costretto a chinarsi; Severino, veduto quell' uomo dalle forme gagliarde, in quell' atto, gli disse: « vai in Italia, vai, pure, o uomo vestito di rozze pelli, ma ben presto tu avrai potere di concedere a molti assai cose [2] ». Quel barbaro, a cui l'apostolo del Norico vaticinava l' avvenire glorioso che lo attendeva, aveva nome Odoacre. Sciro di origine e figlio di Edicone, probabilmente quel generale di Attila, che è ricordato da Prisco [3], venne in Italia e prese parte alla guerra civile fra Antemio e Recimero [4]. Le sue qualità fisiche e la buona fama militare del padre lo fecero rimanere per poco tempo, semplice soldato, poichè, quando Oreste, già amico del padre suo, giunse al patriziato, Odoacre fu ammesso nel corpo dei militi domestici [5].

Allorchè cominciarono le discordie tra Oreste e i mercenari, reclutati, specialmente, fra i Rugi, gli Eruli, gli Sciri e i Turcilingi, Odoacre promise ai malcontenti di soddisfare le loro domande qualora essi lo avessero nominato capo della rivolta e i soldati che riconoscevano il suo ingegno, e il suo valor militare, il 23 agosto del presente anno, lo acclamarono loro re nei campi della Liguria [1]. Oreste fu il primo a prendere l'offensiva; lasciato il figlio imperatore in Ravenna, sotto la tutela del fratello Paolo, con le poche milizie che gli erano rimaste fedeli, mosse arditamente contro i ribelli. Lo scontro dei due eserciti avvenne, con molta probabilità, nelle pianure di Lodi Vecchio *(Laus Pompeia);* ma poichè troppo superiori erano le forze di Odoacre, e molti dei suoi lo avevano abbandonato, il patrizio Oreste ritenne cosa prudente riparare oltre il Lambro per coprire almeno la ritirata su Pavia. Secondo una tradizione ancor viva nel medio evo, egli si trincerò vicino alle colline di S. Colombano, ma Odoacre, con una manovra arditissima, risalì il Lambro, lo passò a guado nella parte superiore e ridisceso sulla riva destra, si fermò a qualche miglio dal campo di Oreste, preparandosi a dar battaglia nel giorno successivo. Oreste, disperando della vittoria, lasciò in potere dei nemici il campo fortificato che fu poi detto *Campo Rovinato,* oggi *Campo Rinaldo,* nelle vicinanze di S. Colombano, ove, nel secolo XV si vedevano ancora gli avanzi di opere militari romane, e nottetempo, si ritirò in Pavia, confidando di poter difendersi lungamente in quella città ben fortificata [2]. Quivi trovò oneste accoglienze nel vescovo Epifanio e nel suo clero, ma fu breve conforto, chè sopraggiunse l'esercito di Odoacre, e dopo un breve assedio, la città fu presa, saccheggiata ed arsa. « Dovunque, dice Ennodio, che fa una pittura terribile di quel saccheggio, era lutto, ovunque spavento, e imagine di morte [1] ». La casa stessa di Epifanio che sorgeva presso la cattedrale non fu risparmiata dai barbari inflammati di tutto l'ardore del saccheggio, poichè sospettavano che il vescovo, la cui inesauribile carità era a loro ben nota, dovesse tener nascoste molte ricchezze. Non trovatele si posero a scavare, dice Ennodio, nella terra, quanto egli aveva deposto nel cielo. Le due sole chiese allora esistenti in Pavia [2] rimasero incenerite e tutta la città, secondo la bella espressione di Ennodio, divampò come un rogo [3]. In quella desolazione universale, tutti cercano il vescovo, tutti dimenticano il pericolo proprio, pensando alla salvezza di lui che non fugge, ma dove maggiori sono i pericoli, si trova pronto, proteggendo specialmente le donne dagli oltraggi di quei feroci soldati, e liberando, con le preghiere, molti cittadini dalla prigionia [4]. Oreste, abbandonato da tutti, cercò di fuggire, ma raggiunto dai nemici e condotto prigioniero a Piacenza, per ordine di Odoacre, il 28 agosto, venne ucciso [5]. Da Piacenza marciò il vittorioso esercito dei barbari verso Ravenna, dove l'imperatore Augustolo si era rinchiuso, mentre Paolo suo zio si preparava a difenderla coi soldati che il fratello Oreste gli aveva lasciati. Paolo, dopo aver intercettato probabilmente il ponte Candidiano, per rendere Ravenna inespugnabile dalla parte di terra, si era posto ad aspettare il nemico nella Pineta fuori di Classe, a tre miglia dalla città. Quivi lo sopraggiunse l'eser-

---

[1] Procop., *b. goth.*, I, 1. Cf. Dahn, II, 36 e seg.; Bertolini, *I Barbari*, p. 56; Garollo, p. 97, e seg.

[2] Eugippius, *Vita s. Severini*, p. 22, 17; Anon. Vales. (l. c., I, 314-315); cf. Thierry, p. 188 e seg.; Talini, l. c., p. 207.

[3] *Fram.* 7 Müller.

[4] Giov. Ant., fr. 209, § 1; Anon. Vales. (l. c., p. 308). L'origine scira di Odoacre, attestata da queste due buone fonti, è ammessa da quasi tutti i moderni, mentre è abbandonata la versione di Giordane che ora lo chiama *genere Rogus* (*Rom.*, 44, 17) ed ora *Torcilingorum rex* (*Get.*, 120, 8). Marcellino Conte (l. c., p. 91) lo chiama *rex Gothorum*. Il Dahn (II, 37) osserva assai bene che questi appellativi, *rex Gothorum, rex Torcilingorum,* non sono altro che « Anticipationen. ».

[5] Procop., *b. g.* I, 1: 'Οδόαχρος... ἐς τοὺς βασιλέως δορυφόρους τελῶν. — Teofane (*Chr.* a. m. 5965) lo dice addirittura cresciuto ed educato in Italia.

---

[1] Seguiamo, qui, con la maggior parte degli storici, Procopio, (*b. g.,* I, 1), e non Paolo Diacono (XV, 9) e Giordane (*Rom.,* 44, 18) secondo i quali Odoacre sarebbe partito dagli estremi confini della Pannonia alla conquista d'Italia, versione questa che ammessa da alcuni scrittori, ormai, non è più sostenibile di fronte al racconto Procopiano che, posto a raffronto con quello di Giovanni Antiocheno, dell'Anonimo Valesiano e del continuatore Hauniense di Prospero, ci dimostra che Odoacre non è un capo di orde barbariche, ma un ufficiale dell'impero che dirige una rivolta militare simile a quella che aveva condotto Oreste a detronizzare Giulio Nepote. Cf. su ciò le belle osservazioni del Bertolini, *la signoria di Odoacre* (l. c., p. 129); Juris, *Ueber das Reich des Odovakar,* Kreuznach 1883 (dal sunto che ne fa lo Schiller nel Bursian's Iahresbericht, XXVI [1883], 531); Dahn, II, 37, n. 1. Odoacre fu acclamato re *ab exercitu suo,* come dice il continuatore Hauniense, (l. c.) *X kal. Sept.* e questa data è confermata dai Fasti Vindob. priores (l. c., p. 308) e dal Paschale Campanum (ib.) — Il titolo di re assunto da Odoacre non ebbe altro fine, dice il Bertolini (*Odoacre,* p. 118), che di legittimare il comando conferitogli dalle milizie barbariche; egli è re dei Barbari, non già degli Italiani, altrimenti quel titolo che trovasi in un solo documento pubblico di Odoacre, pubblicato dal Marini (*Papiri dipl.,* n. 82), in cui si legge, *Rex Odovacar Dn.,* non mancherebbe nelle sue monete (Friedlaender, *Die Munzen der ostgothen,* p. 7 e seg.; *Die Münzen der Vandalen,* p. 58) ove, invece, porta il nome di Flavio (*Fl. Odovac.*). — È una congettura gratuita del Pallmann (II, 296 e seg.) che le operazioni militari contro Oreste siano state preparate nella *Venetia,* ai confini della Pannonia, invece che nella Liguria.

[2] Lo scontro di Oreste con Odoacre presso Lodi Vecchio e le successive operazioni militari non sono attestate dalle fonti, ma da tradizioni locali raccolte dal Sacco nella sua

---

Historia Ticinensis (Papiae 1565), p. 70. Cf. Thierry, op. cit., p. 258 e seg.; Talini, loc. cit., p. 208 e seg.

[1] Vit. Epiph., p. 355: *ubique luctus, pavor ubique et mortis imago plurima.* Queste parole di Ennodio sono una reminiscenza Virgiliana, (*Aen.* II, 369). — Il Thierry (op. cit., p. 260 e seg.) descrive due saccheggi che Pavia avrebbe sofferti: l'uno per opera dei soldati di Oreste, l'altro per opera di Odoacre, ma Ennodio non parla che di quest'ultimo.

[2] La basilica dei ss. Gervaso e Protaso; e la chiesa dei ss. Nazaro e Celso, dedicata poi a s. Evenzio. Cf. Talini, op. cit., p. 210; Magani, I, 232 e seg.

[3] *Vit. Epiph.*, p. 356, 8: *tota civitas quasi rogus effulgurat.*

[4] Ennod., *Vit. Epiph.*, p. 356. Cf. le opere citate a pag. 83, nota 5. Il sacco di Pavia, secondo il Pallmann (II, 298), avvenne un giorno prima della morte di Oreste, cioè, il 27 Agosto.

[5] Fasti Vind. priores (l. c. 310): *V. kal. Sept.* Cf. Anon. Val. (l. c., p. 308); Cont. Haun. (l. c., p. 309).

cito di Odoacre, ma dopo breve resistenza, fu vinto ed ucciso, il 4 settembre [1]. Augustolo, conosciuta la sconfitta e la morte di suo zio, vedendosi perduto, aprì le porte di Ravenna al vincitore, il quale lo costrinse a deporre la porpora, ma avendo pietà della sua giovine età ed anche della sua bellezza, gli concesse salva la vita, contentandosi di relegarlo, con un assegno annuo di seimila solidi, nel Lucullano piccolo sobborgo fortificato di Napoli, ove potesse liberamente vivere coi suoi parenti [2].

---

[1] Fasti Vind. pr. (l. c., p. 310): *prid. non. Sept.* Il conte Haun. (l. c., p. 311) ha invece: *pridie kal. Sept.* Il ponte Candidiano *tertio miliario ab urbe aberat regia Ravennate* (Iord. *Get.* 96, 20); così pure la Pineta, oggi, in gran parte distrutta, era situata *tertio fere miliario ab urbe* [*Ravennate*] (ib., 133, 24), *Foris Classem Ravennae,* dice l'Anon. Val. (l. c., p. 310). Sulla uccisione di Paolo, cf. inoltre Anon. Val. p. 308; Cont. Haun., p. 311.

[2] Anon. Vales., (l. c., p. 310); Iord., *Rom.* 44, 20; *Get.,* 120, 9; Marcell. (l. c., p. 91). È qui da osservare che mentre l'Anonimo Valesiano dice che Odoacre mandò Romolo Augustolo *intra Campaniam cum parentibus suis libere vivere,* Marcellino, invece, parla di un vero esilio a cui Augustolo fu condannato (*exilii poena damnavit*). La stessa cosa ripetono Giordane (*Rom.,* 44, 20; *Get.,* 120, 10) e il *Catalogus imperatorum* (l. c., p. 225). Cf. Procop., *b. g.,* I, 1. Le parole dell' Anonimo Valesiano *cum parentibus suis libere vivere,* indicano, dice il Muratori (II, 2), che il padre di Romolo era nativo di quelle contrade, cioè, della Campania; non so se ciò sia ammissibile, ad ogni modo, le parole dell' Anonimo lasciano supporre ancor viva la madre di Augustolo, nella quale, però, senza fondamento alcuno, si è voluto riconoscere, come osserva il Büdinger, (*Eugipius* [Sitzungsb. der Wiener Akademie, 91, p. 802]), quella *illustris femina Barbaria,* di cui parla Eugippio, che fece più tardi costruire nel *castellum Lucullanum* un mausoleo per deporvi il corpo di s. Severino (*vita s. Severini,* p. 65) che i discepoli di lui recarono dal Norico in Italia. Il *castrum* o *Castellum Lucullanum* (i termini sono equivalenti e indicano un luogo fortificato) ove fu confinato Augustolo, era situato sulla collina di Echia o Pizzofalcone e comprendeva le sue immediate pendici note col nome di Chiatamone, la sottostante pianura che si estende da Castel Nuovo al Palazzo Reale di Napoli e l'isoletta chiamata, con nome fenicio, Megaride, oggi Castel dell' Uovo. Era sorto il castello sulle rovine della suntuosa villa napoletana di L. Licinio Lucullo, le cui famose peschiere, scavate nel tufo e communicanti col mare, e tanto celebrate da Varrone (*de re rustica,* III, 17, 9), da Plinio seniore (*H. N.,* 9, 160) e da Plutarco (*Luc.* 39), furono scoperte, al tempo del Pontano, presso il Chiatamone. Dopo la morte di Lucullo, la villa fu ereditata dal figlio Lucullo giuniore, il cui tutore Catone Uticense, abominando il lusso del vecchio Lucullo, vendè i pesci raccolti nei vivai ritraendo, a quanto pare, dalla vendita, la somma di 400,000 sesterzi (Varro, *rer. rust.,* III, 2, 17; Macrob., *Satur.,* III, 15, 6; Colum., *rer. rust.,* VIII, 16, 5; Plin., *hist. nat.,* IX, 170). Poscia, morto il giovane Lucullo, nella battaglia di Filippi, la villa, lasciata in abbandono, passò, come le altre ville dei dintorni, in potere del fisco. Quando e per quali ragioni essa si sia trasformata in *castrum* che dall' antico signore del luogo venne chiamato Lucullano non si sa, ma la trasformazione deve essere avvenuta molto prima del 476. Nel perimetro del *castrum,* oltre la rocca posta al sommo, nella quale, dice il De Blasiis, Dio sa come, disparve Augustolo, vi erano case, poderi di privata proprietà, monasteri, fra i quali quello dei Basiliani che quivi si raccolsero intorno al già rammentato sepolcro di S. Severino; così anche il *castrum* si venne trasformando in una specie di borgata monastica. Lo menzionano, oltre le fonti citate, Procopio (b. g., I, 8) e gli atti della traslazione dei santi martiri Massimo e Giuliana da Cuma a Napoli nel 1207 (*Acta Sanctorum* 16 febb., p. 885). Erronea-

Così il 4 settembre del presente anno, con la deposizione di Romolo Augustolo, finiva l' impero occidentale, in mezzo alla generale indifferenza della società di quel tempo, poichè, nei cronisti, neppur un cenno trovasi del grande avvenimento che, in quel giorno, si compiva, se eccettuasi Marcellino Conte [1], (copiato, poi, da Giordane [2] e da Paolo Diacono) [3] il quale ebbe una parola di rimpianto per quella forma di stato cha spariva per sempre [4]. L'Italia, a cui soltanto allora era ridotto l'impero occidentale [5], da quel momento, diventa, in diritto, una diocesi dell'impero di Costantinopoli, ma di fatto rimane soggetta alla signoria di un re barbaro [6].

Luigi Cantarelli

---

mente fu creduto, per molto tempo, da alcuni, sull'autorità del Mazocchi, che il *castrum Lucullanum* fosse situato presso Bagnoli ed Agnano e che comprendesse anche l' isola di Nisida (C. X, p. 213), e da altri che fosse situato sul capo Miseno, dove effettivamente sorgeva una villa costruita da Mario, che, poi, divenne proprietà di Lucullo, (Fedro, II, 5, 7, erroneamente, la dice fabbricata da Lucullo), ma la quale è ben diversa da quella che abbiamo descritta. Sulla villa di Lucullo e sulle ulteriori vicende del *castrum Lucullanum,* v. Galante, *Memorie dell' antico Cenobio Lucullano di S. Severino,* Napoli 1869; Cocchia, *La Tomba di Virgilio,* p. 40; De Blasiis, *Le case dei principi Angioini sulla piazza di Castel Nuovo* (Arch. Stor. Nap. XI, [1886] 443 e seg.); e il libro eccellente dell' illustre prof. Beloch sulla *storia e topografia della Campania* (2 Ed.), p. 81.

[1] L. c., II, 91: *Hesperium Romanae gentis imperium, quod septingentesimo nono urbis conditae anno primus Augustorum Octavianus Augustus tenere coepit, cum hoc Augustolo periit, anno decessorum regni imperatorum quingentesimo vigesimo secundo, Gothorum dehinc regibus Romam tenentibus.*

[2] *Rom.,* 44, 20; *Get.,* 120, 10.

[3] *Hist. Rom.*, XV, 11; Cf. Evagr. II, 16.

[4] Anche Eugippio ricorda l'impero occidentale, che, al tempo in cui egli scriveva la vita di S. Severino (a. 511), era finito, con queste parole: *per id temporis, quo Romanum constabat imperium* (p. 38, 14).

[5] *Imperium Italicum, regimen Italiae*, è chiamato da Ennodio l'impero romano al tempo di Giulio Nepote (*Vita Epiph.,* p. 351, 8; 353, 13).

[6] È vero che, ad istanza del senato romano, l'imperatore Zenone, nel seguente anno 477, conferì ad Odoacre la dignità di patrizio, (Malch., fr. 10 Müller), ma lo storico Malco non dice affatto che Zenone accordò l' altra domanda del senato, cioè, che ad Odoacre fosse affidato il governo della diocesi d' Italia (τὴν τῶν Ἰταλῶν τούτῳ ἐφεῖναι διοίκησιν). A proposito di questo frammento di Malco vuolsi osservare che non Romolo Augustolo (come il testo veramente dice), ma Odoacre deve avere obbligato il senato romano ad inviare quell'ambasciata a Costantinopoli, dimodochè, invece di ὅτι ὁ Αὔγουστος ὁ τοῦ Ὀρέστου υἱός, deve leggersi, nel testo, come propone il Niebuhr (Malch. *Histor.,* p. 235, n. 12), Ὅτι Ὀδόακρος ἀκούσας κ. τ. λ. Che il nome di patrizio conferito da Zenone ad Odoacre sia stata una semplice formalità lo provano, secondo me, le fonti occidentali (Fasti Vindobonenses priores, Anonymus Valesianus, Continuator Hauniensis, Agnellus, Cassiodorus; Marius Aventicensis) le quali non ne parlano affatto, ma attribuiscono costantemente, ad Odoacre il titolo di re; e Vittore di Vita (I, 14) lo chiama addirittura *Italiae rex,* ed Ennodio (*Vita Epiph.,*

p. 356) indica la sua signoria col nome di regno (*adscitus in regnum Odovacris*). D' altra parte, che l' Oriente abbia riconosciuta l' autorità di Odoacre sull' Italia è negato dalle fonti orientali (Procopio, Marcellino Conte, Giovanni Malala, Giovanni Antiocheno, Giordane, Evagrio), le quali non designano Odoacre che come un usurpatore, come un tiranno (Giov. Ant., fr. 210: 'Οδόαχρος - ὁ τῆς ἑσπερίας Ῥώμης τύραννος); e che, infine, Odoacre cercasse a rendersi indipendente dall' Oriente risulta da uno dei frammenti di Giovanni Antiocheno, scoperti a Madrid e pubblicati dal Mommsen (*Hermes*, VI, 332, 337, n. 2 = *Fram*. 214 *a* Müller [V, 29]) in cui si legge che il re barbaro, di propria autorità, aveva nominato Cesare suo figlio Thela Θῆλαν [codd. 'Οχλὰν] τὸν παῖδα, ὃν 'Οδόαχρος Καίσαρα ἀπέδειξεν) che è ricordato anche dall' anonimo Valesiano (l. c., I, 320: *Odoacar dedit filium suum Thelanem obsidem Theodorico* et rel.); notizia questa tramandataci dal solo Giovanni Antiocheno la quale ci fa deplorare le lacune esistenti in quella parte della sua cronaca che dalla deposizione di Glicerio si estende fino ad Odoacre. Cf. Dahn, II, 38 e seg.; Pallmann, II, 347 e seg.

IL DIVERTICOLO FRONTINIANO ALL'ACQUA TEPULA

Ai cultori dell'antica topografia dei dintorni di Roma sarà ben nota l'acqua *Tepula* del Tuscolano, già secoli avanti da taluni riconosciuta, e oggi dagli archeologi comunemente identificata in quella che presso la via Anagnina verso Grottaferrata sorge nella sponda occidentale interna di *Valle Marciana*, e che dal quarto territoriale vien detta l'acqua di *Preziosa* [1]. Quest' acqua sulla carta dello *Stato-maggiore* è quivi notata col nome di *Sorgente Preziosa* [2]. Si occuparono alcuni ad insegnarci fin anco la strada che, secondo Frontino, dalla via Latina portasse alla sorgente. Peraltro, poichè a me sembra che fin qui niuno di loro abbia dato nel segno, credo opportuno esporre un diverso mio parere, cominciando da un accurato commento del passo di quell'antico scrittore.

Sesto Giulio Frontino, il *Curator aquarum Urbis* sotto l'Imp. Cocceio Nerva, nel lib. *de Aquaeductibus urbis Romae,* [3] ricordato appena il ritrovamento e la condottura della Tepula a Roma, nel consolato di M. Plauzio Ipséo e Fulvio Flacco, an. della città 629, ma secondo Frontino, 627 [4], così tosto aggiunge: « *Tepula concipitur via Latina ad X milliarium, diverticulo*

---

[1] Volpi Ios. Roc. S. I. *Vetus latium profan.* l. XIV c. 3. Rom. 1742 p. 89.— Nibby Ant. *Analisi storico-topografico-antiq. della carta dei dintorni di Roma,* 1849, vol. 3 p. 153. — Secchi A. S. I. *Memorie su di alcune opere idrauliche degli antichi.* Atti dei Nuovi Lincei, 1876 p. 36. — Lanciani R. *Note a Frontino;* Mem. della classe di scienze mor. stor. filolog. ser. III, vol. 4, an. 1880, p. 294 e segg.

[2] Avvertiamo che per bene intendere il nostro Ragionamento convien far uso di una carta dei dintorni di Roma verso Tuscolo, di preferenza una di quelle fatte dall'Istituto geografico militare, dette di *Stato maggiore,* ma per i più minuti ragguagli servirsi della Tavola topografica qui aggiunta.

[3] Sex. Iul. Frontini *De Aquaeductibus urbis Romae commentarius.* Op. et stud. Io. Poleni, Patavii 1722, p. 36 et seqq.

[4] Frontino (loc. p. cit.) scrive veramente: *Anno post Urbem conditam DCXXVII.* Ma la data Varroniana posta di sopra oggi è più accreditata (Vedi il Poleno ed. cit. p. 39, n. II).

euntibus ab Roma dextrorsus millium passuum duum »[1]: e c'insegna così il posto della presa dell'acqua. Altri in quel passo leggono *ad XI milliarium:* ma noi lasciando stare pel momento, qual sia la più approvevole delle due lezioni, esaminiamo prima a parte a parte il discorso di Frontino.

Adunque, secondo lui, l'acqua Tepula si prendeva presso il secondo miglio di un *diverticolo* il quale si staccava dalla via Latina, tra il IX e il X miglio, come intenderebbero alcuni, o tra il X e l'XI miglio, come altri, a destra di chi viene da verso Roma: *Tepula concipitur via Latina ... diverticulo euntibus ab Roma dextrorsus*. Ciò significa che il diverticolo deviava a dirittura, senza intermedio di altra strada, dalla Latina. Ogni interpretazione vuol essere il più possibilmente semplice e letterale, ove ad evidenza altro non si opponga, specie poi sopra Frontino, scrittore, se mai in altra sua opera, certo in questa *de Aquaeductibus* accurato e preciso. Ora il *diverticulum*, definito presso il Perotti[2], *(locus) ubi de via iter flectitur*, viene descritto da Servio *semita transversa a latere viae militaris: semita* quasi *semiiter*, spiegherebbe Varrone, una *mezza strada* che si stacca dal fianco di una via, e non già che traversa ed interseca una via principale: fa capo ad essa, ma ne devia, da una cioè di quelle, dette *viae publicae* dall'uso, e altresì *praetoriae*, *regales*, *consulares* dai loro autori, e più comunemente *militares* per il passaggio degli eserciti. Queste vie costituivano le grandi arterie di comunicabilità nello Stato tra la Capitale e le città principali, o da un luogo ad un altro di speciale frequenza di popolo, o per tutela governativa, anche da mare a mare: erano perciò spaziose, fiancheggiate dalle *crepidines* o marciapiedi, con un aggere rotabile da passarvi, il men che fosse, due carri di fronte. I *diverticula* per l'opposto, che da quelle si dipartivano, corrispondevano alle strade comunali di municipî inferiori; servivano anche di passaggio tra una via *publica* e l'altra[3]; ed erano altresì divisorî nelle grandi sezioni di campagna, dette *viae agrestes, vicinales,* strade *vicinali,* per la comunicazione di ville e predî rustici fra loro. Perciò tutte queste constassero sì o no di marciapiede, avean per lo più un aggere, quanto solo capace di ricevere non più che un carro di fronte; supplendo, per ogni eventuale disagio, alcun piazzale, risultante per consueto da quadrivi di stradelle intersecate [1]. Le quali stradelle erano chiamate *calles, a callo,* spiegano i filologi, *quod animalium vestigiis* (callis) *trita et calcata est,* ed eziandio *itinera* ed *actus,* le nostre *mulattiere,* che formavano, come tuttora, le piccole reti stradali della campagna [2].

---

[1] Il Poleno (ed. Front. cit.) a p. 37 nota: *Ad X milliarium. Ita Codices. Editiones habent: Ad XI milliarium.* Peraltro egli non osservò che il Cod. Vat. 4498 (Polen. proleg. p. 20) legge parimenti: *Ad XI mill.* Cfr. Cozza-Luzi: *Il Tusculano di M. T. Cic.* Roma 1866 p. 32, n. 2.

[2] Perotti Nic. ep. Sypont. *Cornucopia sive ling. latin. commentar.* Tusculani ap. Benacum 1522 col. 136.

[3] Frontino ad es. chiama *diverticolo* la strada su cui scaturiva l'*Appia* tra le vie

Ora Frontino per segnare la presa delle acque non tiene mai, parmi, conto di cotesti viottoli, stradelle o sentieri; dacchè per indirizzare alle acque non impiega mai che i nomi di *viae* e *diverticula,* le grandi strade e le minori ad esse allacciate. Indicata, allo scopo che egli abbia, una via *maestra,* assegna il punto della deviazione del diverticolo con la voce *milliario,* se possa precisarlo; e se poi no, egli adopra, per farci intendere, le frasi più acconcie allo scopo, ad es. *ad milliarium, inter milliarium, citra milliarium,* che spieghiamo qui appresso; non segnando giammai le frazioni milliarie, per essere naturalmente quei crocicchi o bivii assai visibili sopra tali vie. Sibbene egli impiega per la misura dei diverticoli, sulla direzione del capo della condottura [3], le frazioni milliarie, quando non possa segnarsi un intero miglio, od eziandio quando esuberino, oltre uno o più miglia. Stimo inutile portare gli esempi [4]. Ma egli è chiaro che sopra il diverticolo a lui occorreva maggior precisione, per l'indirizzo di chi ricercasse la sorgente. Conciossiachè, intendiamoci bene, quando Frontino scrive che la tale acqua è incondottata a tanti e tanti passi dal diverticolo, niuno supporrà che quella si trovi colà sulla sponda del di-

---

Prenestina e *Collazia,* e quella su cui sorgeva la *Marcia* tra le vie *Valeria* e *Sublacense.*

[1] Everardus Otto: *De tutela viarum.* Traiecti ad Rhenum 1713. P. II, c. IV.

[2] Altre osservazioni, in proposito di strade secondarie, si hanno presso il Poleno op. cit. p. 213, n. 8, dal che risulta, anche per l'autorità di Frontino, che vi aveano strade rurali di una certa ampiezza.

[3] La voce *concipitur* è sempre usata da Frontino per indicare la presa dell'acqua nel condotto, e non la sorgente. V. Cozza op. cit. p. 33. Sebbene quanto alla Tepula *nulli fontes (erant); venis quibusdam constabat, quae interceptae sunt in Iulia.* Front. art. 68, ed. cit. p. 122.

[4] Cfr. pp. 48, 52 della cit. ed.

verticolo medesimo, ma sibbene che di là si debba partire per trovarla, quindi mettersi sopra un viottolo, un sentiere qualunque. Ora molti sentieri potendosi staccare da uno stesso diverticolo o intersecarlo, conveniva che egli diligentemente segnasse il punto preciso di partenza del sentiere alla condottura; perchè niuno si confondesse fra quelli. Della lunghezza dei sentieri *(calles)* non tiene ragione; e al tempo stesso perciò non debbono da nessuno calcolarsi nella misura che Frontino ci dà di un diverticolo; chè il farlo sarebbe andare contro il senso dell'autore.

Infine tornando sulle decifrazioni migliarie, donde da via maestra parta un dato diverticolo, diremo, cosa facile a comprendere che, salvo minuzie di distanza non attendibili, quando egli noti *milliario*, si debba stare precisamente sul miglio che egli enuncia; quando *citra milliarium*, s'intenda una non guari distanza dal miglio enunciato, e ciò in rapporto di Roma dov'egli scriveva; quando *inter milliarium*, una equidistanza fra le due miglia che ci assegna; e quando da ultimo, che a lui incontra frequente, dica *ad milliarium*, si debba prendere per meno di mezza distanza al miglio segnato; poichè l'*ad* indica approssimazione. Diamo un esempio: il diverticolo *ad milliarium VI* della via Prenestina, che portava alla presa del *ramus Augustae Gemellarum*,[1] era sul V miglio, sebbene in prossimità del VI di detta via.

Ciò premesso per partire noi da cotesto miglio della via Latina, dal quale deviava il diverticolo all'acqua Tepula, sembra che innanzi al Poleno, l'illustre commentatore dell'opera Frontiniana *de Aquaeductibus*, l'edizioni a stampa leggessero su quel passo: *ad XI milliarium*, anche sulla fede del Cod. Vaticano [2]. Egli per il primo addottò la lezione del Cod. Cassinese che legge *ad X milliarium*, anche per essere molto stimato quel Codice; alla quale lezione si sono attenute, quanto parmi, tutte lé successive edizioni. Il che, ma stimo non troppo consideratamente, dai moderni editori potè farsi, anche per l'autorità del Nibby che, non saprei con quali serî indizi così additò il diverticolo: « *Il decimo miglio della Latina è un punto fuor d' ogni controversia; sendo che la colonna milliaria fu scoperta nel secolo XVII presso il casino Ciampini. Ivi distaccasi a destra un sentiero che siegue*

---

[1] Ed. cit. pp. 20, 21.

[2] Vedi la nota 1 a pag. 126.

le traccie del diverticolo indicato da Frontino, e due miglia dopo sulla sponda destra del rivo, oggi detto la marrana, trovansi le sorgenti della Tepula che ebbe tal nome dal tepore che nelle scaturigini conserva » [1]. Adunque il punto di partenza del Nibby è là dove sulla carta si nota *C. Ciampino* [2], oggi Villa del Sig. Conte V. Senni, sopra il *tunnel* della strada ferrata di Frascati. Di colà egli adunque, quasi venendo da Roma per l'Anagnina, volse a destra per la così detta *Via Cavona*, che in su fa capo a *Vermicino* sopra la strada rotabile da Roma a Frascati, e in giù, traversando l'Anagnina e poi la via Romana di Marino, termina alle *Frattocchie,* non guari prima della via *Appia Nova* di Albano. Senonchè chiaro apparisce che il Nibby dopo non molti passi sulla via Cavona, giunto presso la *Mola* si volgesse a sinistra, quanto a me pare (poichè non descrive la gita) per quello stradello che rasenta le falde di *colle dell'Asino*, ed entrato nella *Valle Marciana,* venisse sopra un altro tratto di strada, e, lasciato anche questo, prendesse a mano destra un terzo viottolo, detto *strada per Marino,* e così finalmente, a capo di un due miglia di cammino, giungesse alla sua *Tepula*, alla sorgente di *Preziosa*. Lascio stare in prima che la Tepula non è sulla destra, ma sulla sinistra della Marrana: indizio anche questo che l'insigne archeologo non si desse certo molta pena ad esaminare accuratamente , nonchè mai a misurare l'imaginato diverticolo. Malauguratamente altri gli prestarono cieca fede, al punto di far taluno propria la sua supposta scoperta, e tennergli fin qui dietro più che non si penserebbe. Adunque egli errò in tutto questo, per quanto sembra, e noi dimostreremo qui appresso.

Dall' analisi precedente da noi fatta del passo di Frontino e del metodo generale da lui tenuto, risulta tutt' altro. Risulta che il diverticolo all'acqua Tepula non può partire da Ciampino: 1°. perchè stando che il X miglio della Latina fosse presso quella casina, anzi in prossimità della quivi diruta cappella di S. Andrea, come c' insegnò il Fabretti, ripetè il Lanciani, e confermò il ch. oggi Mons. G. Battista Lugari [3] sulla scoperta, fatta a Ciampino nel 1885, di fistule plumbee con la scritta: *Pub. Decimiensium*, e incontrandosi ivi a destra la strada, Frontino non avrebbe mai scritto che il diverticolo alla Tepula era *ad X milliarium,* ma tutto al più *ad XI milliarium,* meglio anzi *ultra X milliarium,* e forse ancora *X milliario;* dacchè qualche passo in più non era da guardarsi rispetto ad una via che il Nibby chiamò *sentiero,* ma che probabilmente fin d'allora era un' aperta strada: 2° perchè il diverticolo dovrebbe staccarsi a dirittura dalla via Latina, e non essere una strada che la intersechi [1]: strada che a sinistra (la riconobbe anche egli [2]) proseguiva verso greco, tagliando la Tuscolana e raggiungendo la Prenestina , mentre a destra andava a congiungersi coll'Appia, come presso il Volpi osservò l'Holstenio [3]: 3° perchè il nostro diverticolo deve risultare da una stessa strada continuata, dalla Latina, per due miglia di seguito, *diverticulo millium passuum duum,* prima d' incontrare la sorgente.

---

[1] Op. vol. pag. cit.

[2] Rocchi A. *De Coenobio Cryptoferratensi... Comment.* Tusculani a. 1893 p. 145.

[3] Lugari G. B. *Lettera al Prof. M. Armellini.* Cronachetta mensile di scienze natur. e d'archeolog. fasc. XII, Dec. 1885 pp. 186 e segg.

Ora noi osserviamo che, messici sopra cotesta via *Carona* insieme col Nibby, da qualunque punto vogliasi accedere alla Tepula, è necessario dopo un mezzo miglio incirca lasciare la strada presa e piegare per sentieri. Tre diversioni si possono fare sulla via *Carona* e tutte e tre a sinistra. Per il secondo stradello che s'incontra, si farebbe un giro più diretto: su tale rapporto viene il terzo; dovechè il primo che, non vuò tacerlo, per breve corso presenta traccie di lastricato antico, ci porterà forse a due miglia di cammino, ma ci costringe a mutare strada tre volte, e percorrere in tutto quattro diverticoli, compreso il tratto di via *Carona,* prima di trovar l'acqua *Preziosa;* alla quale, pur lo ripeteremo, secondo Frontino, deve venirsi per un solo e medesimo diverticolo. Per questo stesso percorso di strada sembra si mettesse il ch. Prof. Lanciani, il quale così ci dà conto di cotesta sua scoperta, se mai in parte dovuta ad altri, del diverticolo alla Tepula: « *Il giorno 22 Maggio 1879 io ho scoperto il pavimento del diverticolo Frontiniano presso ed al disopra dell'imbocco occidentale del tunnel di Ciampino.– Il diverticolo, dopo*

---

[1] Rocchi A. *Sull' interpretazione di un passo di Tibullo in rapporto ad antiche vie.* Roma Tip. di Propaganda 1895, p. 11.

[2] Nibby A. *Dissertazione sulle vie degli antichi.* Sez. I, p. 39.

[3] Op. cit. l. XII, c. 9, t. VII, p. 122. — Fabretti (De aquis et aquaeductibus. Vet. Rom. Diss. II, Tab. 1, Rom. 1788) chiama cotesta via *Viatrium vetus.*

non lungo tratto, entra nella valle Marciana, ove si dirama in più viottoli. Misurando su questa linea metri 2957, 40 a partire dal bivio con la Latina, si raggiungono alcune vene dell'acqua Preziosa, che sono le sole esistenti per lunghissimo spazio all' intorno »[1].

Ma sia detto con pace altresì di questo insigne topografo, la sua scoperta non ci apparisce vera; attesochè la deviazione da lui fatta dalla via Latina non corrisponde agl' indizi datici da Frontino; non per il punto di partenza, poichè colà a Ciampino non sarebbe mai nè *ad X milliarium* nè *ad XI*, essendo quivi il *decimo* miglio della via Latina quanto appena passato; non per il carattere della strada da lui percorsa, che non è *diverticulum*, e non si stacca dalla Latina, ma soltanto passa per quella; e non per la continuità della sua via, che non da un solo ma da più tratti risulta. Tutto al più egli avrà ottenuto con i m. 2957,40 un' approssimazione di distanza tra il bivio e la sorgente, in rapporto a quel *millium passuum duum* di Frontino. Oltracciò il suo percorso fu per luoghi che, salvo il tratto di via *Cavona* e l'altro più breve del primo viottolo a sinistra, i quali anche a noi paiono stradali antichi, non hanno affatto carattere di antichità romana, ed inoltre, ciò che più rileva, in maggior prossimità della sorgente: il che doveva al riconoscitore ingerire un serio dubbio sulla verità della supposta scoperta, e alla sua lealtà spettava di significarcelo. Perlochè intanto conchiuderei che sulla via *Cavona*, da qualunque punto infine si diverga per incontrare la Tepula, anche fatta l' ipotesi che i diversi tratti stradali a sinistra non fossero che curve di una stessa via, non potrà niuno mai persuadersi che per colà passasse il diverticolo. E troppo poco monta l'avere riscontrato pur due miglia di strada dal bivio alla sorgente, quando manchino altri essenziali caratteri di questa via, indicataci da Frontino: il che si renderà sempre più chiaro dalle prove positive che siamo per addurre.

Anche noi facemmo pensiero di andare in traccia del diverticolo all'acqua Tepula, specialmente dappoi che, recatici a rivedere la sorgente, scoperta da noi non guari quivi lontano un'antica strada quasi tutta interrata, ci potemmo orientare per ritrovarlo[1]. Dopo molte ricerche nell'autunno del 1894, finalmente il 13 Dicembre io stimai avere raggiunto il capo del diverticolo, prossimo all' antica via Latina, a mano destra di chi venisse per quella di verso Roma, *euntibus ab Roma dextrorsus*, e viceversa a sinistra di chi salga su per l'odierna via Anagnina, colà dove in cima alla salita di *Ciampino*, la strada s'insinua in un profondo taglio artificiale, detto perciò il *Carone*. Quivi al sommo d' una rampa d' accesso ad un vigneto, all'altezza di circa m. 6 dal piano stradale, e a distanza di un 62 metri prima del cippo chilometrico XV rinvenni un'antica strada, lastricata sopra di una linea alquanto trasversale, sepolta in gran parte da un terriccio breccioso e da un ammasso di frantumi di marmo figurato, che con altra terra e virgulti fanno spalla a destra di chi sale, e sostegno e siepe alla soprapposta coltivazione. Colà dentro, penetrato per una *scalarola*, m' ebbi innanzi a direzione del tratto di fuori, un viale fiancheggiato da uno dei lati da poligoni di selce rimossi, che facevano più chiaro l'antico pavimento stradale quivi distrutto. Mi fu tosto agevole considerare che poco in là questo facesse capo, e formasse un bivio con la Latina, e ad esso si allacciasse un giorno la sopraddetta antica strada scoperta verso la sorgente; tanto più che si stava alla direzione, con 357 metri di distanza, dalla porta occidentale del diruto *Castel Savelli*, detto volgarmente il *Borghetto*[2]. Tornando su' miei passi, mi tornò vie più agevole di rintracciare la direzione della via che alquanto in discesa viene quasi a incontrare diagonalmente il cancello della vigna del sig. De Mattia di Frascati sull'altra sponda dell'Anagnina. Testimoni altri poligoni di selce quivi presso, nonchè la mancanza di ogni trincea o bordo di terra da quella parte, per il letto già aperto all'antica via verso la valle Marciana. Passato il cancello della detta vigna, mi trovai a sinistra un lungo spallettone di lava vulcanica, tagliato quasi a picco, oggi parallelo alla strada Anagnina, alto dove più dove meno, in media un 20 metri e lungo un m. 496, che, ad onta dello spostamento di suolo fatto dai coltivatori, mostra l'antico livello stradale, con in qua e in là le solite lastre di selce.

---

[1] Lanciani R. *loc. cit.*

---

[1] Da questo punto si rende indispensabile tener sott' occhio la nostra tavola topografica.

[2] Molti hanno rappresentato e scritto come *Castel Savelli* si trovasse al fianco sinistro della via Latina. Ma ciò non apparisce; si bene che il Castello la intercettasse, e le fosse, diremo così, a cavaliere. Se ne hanno parecchi indizi: la configurazione del Castello medesimo con due porte laterali a riscontro diretto: la sicura direzione della porta orientale col pavimento della via, esistente sino a circa 15 anni indietro a un 200 metri di distanza: il dislivello tutto anormale del tratto che è fra il Castello e l'odierna Anagnina, da non permettere quivi una strada *romana;* non avente poi tuttora, sebben sodo, alcun vestigio di antico pavimento; nè intendendosi come mai non vi dovesse questo almeno aversene tuttora. Finalmente ci serva ad esempio di un tal fatto per parte dei Savelli, che anche i Caetani intercettarono la via Appia col loro famoso castello a *Capo di bove*.

Nell' anno scorso 1895 fu trovata presso Castel Savelli una piccola placca di rame in forma di scudo con anello a cerniera, nella quale placca è disegnato un cavallo e sulla groppa un *S* che stimo iniziale di *Savelli*.

Naturalmente la via non poteva tutta d' un tratto discendere nella valle, cinta da ben alte sponde, che già taluni stimarono il bacino di un lago preistorico. Dopo lo spallettone la via, declinando dolcemente, passava sopra una mezza collinetta, prima di toccare il fondo della valle, e quivi dappresso d'una rustica casupola nella proprietà del sig. Filippo Roncaccia di Grottaferrata rilevai buone vestigia della strada, per alcuni poligoni tuttora sul posto e per molti altri rimossi presso il casolare che è quasi sull'antico pavimento. Di là torcendosi a destra poteva la strada girare e spingersi verso scirocco, dove al presente il suolo è tagliato da un fosso, collettore delle acque piovane dell'altipiano di Grottaferrata; perchè lungo il labbro destro e nel fondo scorsi molto pietrame e tra questo lastre antiche di selce. Per colà sarebbe la via discesa sino al fondo della valle all' odierno rivo della *Marrana,* insenandosi verso lo sbocco occidentale di questa. Inutili fin qui mi riuscirono le indagini per rintracciare almeno avanzi certi di ponte; sebbene, a dir vero, non siamo sicuri, e v' ha buoni dati per non esserlo, se due mila anni fa qui fosse il corso dell'acqua o non piuttosto alquanto di sopra. Veramente nel fondo della valle a sinistra della Marrana non v' ha più traccia di pavimento stradale fino al *vicolo* che da *Campovecchio* porta diretto sul ponte del rivo. Bensì di là, ognora verso libeccio, si cominciano a ritrovare sempre nuovi indizi di strada, specialmente in prossimità dell'altro *vicolo* che altresì da Campovecchio conduce a Preziosa; ma, valicato questo, torna sicura e manifesta la traccia del diverticolo sino alla sorgente. Poichè di là dal viottolo scopersi un aggere di 21 metri a direzione orizzontale di antico fosso, nel cui fondo giacciono ruderi di ponte, donde si viene sul piano stradale, oggi ridotto a viale di vigna, e proprietà del Sig. Gio. Colizza di Marino, tutto coperto di terra, che tagliato a destra lascia vedere sotto di sè i poligoni, de' quali taluni sono caduti nel sottoposto vigneto. E qui siamo al sopraddetto pavimento da me scoperto nell'autunno del 1894. Usciti dal viale, con lieve divergenza a sinistra, s'incontra il cancello, di là del quale l'antica via è tutta scoperta, ma solo per un 27 metri, con le fascie delle *crepidines,* tuttora in parte visibili; dacchè ben tosto si perde a sinistra, a piede del macerione della vigna del Sig. Bernabei. Senonchè a questo punto, cioè immediatamente sotto il detto cancello, si stacca a destra dell'antica via il *callis* o viottolino, certo un dì lastricato, ora tutt' ingombro dei suoi lastroni scomposti, che dopo *cento metri* di scesa si volge a sinistra verso due muricciuoli che portano alle polle dell' acqua *Preziosa.*

Se veramente noi siamo qui al secondo miglio del diverticolo, niuno il potrà mai verificare; chè, come abbiam detto, nella parte più sinuosa della valle non si ha vestigio alcuno dell'antica via. Questo difetto d' indizi così di un ponte, come di pavimento verso lo sbocco occidentale della Marrana, alla *Cascata dei Gavotti,* favorirebbe un' altra ipotesi, che cioè la nostra strada dal casolare *Roncaccia* scendesse quasi diretta sul così detto *Vicolo per Grottaferrata*, e venisse a passare sul presente ponte della Marrana, e risalendo più o meno l' andamento del presente vicolo di Campovecchio piegasse a libeccio, per congiungersi con l' aggere che di sopra dicemmo. Peraltro dal bivio con la Latina noi ottenemmo un 500 metri di strada: indi il pendio della valle ci portò sul casolare *Roncaccia* dove la ritrovammo, contando un altri 650 metri; ai quali aggiunti 280 metri o più dalla strada da *Campovecchio* a *Preziosa* sino al sopraddetto cancello di vigna *Colizza,* alla deviazione del viottolo della sorgente raggiungiamo quasi la metà della totale lunghezza del nostro diverticolo. Ora l'altra metà per parecchi indizi, avuti così di qua come di là della Marrana, si sarà perduta nella sua sinuosità o verso il ponte o verso lo sbocco di questa: causa uno sviluppo richiesto non solo forse per fabbriche ingombranti la valle, di cui nel medio evo si hanno tante memorie [1], e probabilmente fondate quelle sopra ruderi di più remota antichità, ma sviluppo eziandio voluto dalla profondità della valle medesima, certo maggiore negli andati secoli, da non permettere più breve linea stradale. Dietro questi riflessi, che meco riconobbe anche un esperto ingegnere, chiamato all' uopo sul posto, noi ci assicurammo che, al punto della discesa alla sorgente, poteva benissimo conseguirsi l'intiero sviluppo di due miglia romane di strada; specialmente se questa fosse passata, secondo la superiore ipotesi, sul ponte della Marrana, ponte sì di epoca moderna, ma non senza verosimiglianza fondato sul posto di altro antico.

---

[1] Tomassetti G. ***La via latina nel medio evo: Analisi storica.*** **Roma 1886 p. 86.**

Ma se in prova dell'opinione, ci viene meno la misura materiale del diverticolo, atteso insuperabile difficoltà per raggiungerla, noi non possiamo a quella rinunziare, una volta che ci assistano le principali ragioni per abbracciarla. Esse sono appoggiate su tre eloquenti indizi. E in prima che la via alle polle della Tepula, da noi scoperta da due punti estremi, sia dessa il diverticolo segnatoci da Frontino, ce lo prova assai evidentemente il punto della sua deviazione dalla Latina, che omai nessuno ci contrasterà dover essere *ad XI milliarium*. Conciossiachè, se in prossimità del casino di Ciampino la via Latina segnava il X miglio; passato Ciampino, sull' intersecazione della via *Carona*, non può più aversi *ad X milliarium* il diverticolo Frontiniano; ed all'incontro, essendosi trovato il bivio un 781 metri più sopra di via *Carona*, il diverticolo partiva di certo verso l'undecimo miglio. In secondo luogo è manifesto, e sarà anche più in appresso per osservazioni che ci restano da fare, il nostro diverticolo è una semplice deviazione dalla via Latina, e non un intersecamento alla medesima; diverticolo senza uopo, vale a dire, di volgere per altre strade fuori di esso. In terzo luogo da ultimo, l'unico antico viottolo che allacci la sorgente ad una strada anche antica, non apparendo che quello anzidetto dei *cento metri*, che si stacca dall' antico pavimento stradale ivi prossimo, è chiaro che il diverticolo che ad essa sorgente conduceva, non possa similmente esser altro che quello del quale faceva parte il medesimo tratto antico stradale, e che per mezzo di altri tratti di seguito si congiungeva alla via Latina verso l'XI miglio. Perlochè in conseguenza, non potendo a verun patto, stando alle indicazioni di Frontino, essere il diverticolo quella strada indicataci dal Nibby e riconosciuta dal Lanciani, non trovandosene indizi al disotto di quel posto, cioè sul IX miglio della Latina, ipotesi che niun topografo ammetterebbe, è necessario convenire che questo, da noi ritrovato sul X verso l'XI, sia senza alcun dubbio, finchè non sorga ulteriore più chiara scoperta, il diverticolo Frontiniano all'acqua Tepula.

Restringiamo, prima di passare ad altre osservazioni o deduzioni, il fin qui detto. Dal IX miglio in su per la via Latina non troviamo altra strada che, giusta le condizioni segnateci da Frontino, ci conduca alla Tepula, prima di questo bivio. Oltre questo, non ne abbiamo, cioè dico fino al miglio undecimo, valicato il quale, non avremmo l'appoggio di verun codice frontiniano. Per riguardo alla sua deviazione, il bivio, se esso non consente con i mss. che leggono *ad X*, conviene benissimo con altro ms. che ha *ad XI*, il che favorisce la tesi. Appressandosi alla sorgente il diverticolo parla eloquentemente di essere desso il ricercato, e ciò per l'allacciamento del sentieruolo che va alle polle. Tuttochè questo tratto di cento metri faccia oggidì parte della così segnata *strada da Roma a Marino*, si vede che fu selciato in antico, e restaurato in età più prossima, fin dove si allaccia alla forma dell'acqua, mentre tutta in giù la strada che seguita, non apparisce mai selciata in antico, come non è punto al presente. Dunque il sentiero aveva il suo accesso dalla via, e questa per esso soltanto comunicava con la sorgente. Or questa via, cui appartiene il *callis*, è quella stessa, come bastevolmente dimostrammo, che salisce sulla sponda di grecale della valle, che traversa l'Anagnina, che si congiunge e là termina, allacciandosi alla Latina sulla sua destra, verso l'XI miglio; in conseguenza per tutto ciò essa è da ritenere per il diverticolo indicato da Frontino alla Tepula. E niuno di sano pensare valuterà, contro l'evidenza del fatto, uno scorso di penna avvenuto al peraltro diligente e accurato scrittore del Codice Cassinese che segnò *ad X milliarium*, quando poi trovi a riscontro una correzione sopra un codice pel rimanente ad esso inferiore, quale il Vaticano 4498 che legge *ad XI;* intendendo bene che tra molti pregî può incorrere un difetto [1], come viceversa tra molti difetti può rimanere un pregio.

---

[1] Altri errori nota sul Cod. Cassin. il Poleno, n. 6, p. 39; n. 10, p. 122.

Dopo ciò che fu lo scopo precipuo della mia dissertazione, mi si potrà dimandare quale, secondo il concetto da me dato della via, come diverticolo, fosse la meta ultima di questa che al secondo miglio incontrava la Tepula. Prima di presentare su ciò la mia opinione, è bene che noi diamo al diverticolo un'occhiata generale per questo corso intermedio dalla sua deviazione all'incontro dell'acqua. Or bene, poco stante il suo divergere dalla Latina si staccava da esso, ma non siamo in grado precisare l'epoca del fatto, un altro diverticolo, bastantemente segnato su quella stradella che, quasi ad esso incontro, volta a destra, e forma il capo della suindicata via di Marino. Ma in antico, testimoni molti poligoni stradali che la fiancheggiano per non lungo tratto, aggirandosi quella un poco nella prossima vigna chiamata *La Torretta,* non sembra che giungesse guari oltre. Quivi sono manifesti indizi di una villa Romana, la quale non pertanto aveva probabilmente accesso anche al di là verso ponente per l'odierno viottolo, altresì un dì lastricato, indicato disopra che deviava dalla via *Cavona.* Seguitando il diverticolo per la valle, certo si doveva allacciare con le fabbriche sopraccennate, forse abitazioni di ville in origine, indi ristaurate, modificate con altro scopo e sviluppo nel medio evo, ricordateci dal De Rossi [1], dal Tomassetti [2] e da altri [3]. Anzi coi medesimi e col Lanciani accedo a pensare che nell'età di mezzo la nostra via s'identificasse con quella *via publica,* ricordata nella bolla di S. Silvestro, *quae descendit ad locum ubi dicitur sella S. Petri,* [4] località che collimerebbe coll'opinione del ch. p. Cozza e del De Rossi, i quali la supporrebbero prossima alquanto alla famosa *pentoma* della Marrana, oggi *Cascata dei Garotti,* così volgarmente detta dai Signori proprietari di quei posti [1]. Per il che tra la gran discesa del nostro diverticolo dal suo bivio, e l'avvicinamento a questo punto della Marrana, dovrebbero i diligenti topografi ricevere un novello indizio per accedere alla nostra opinione [2]. A cotesta epoca il diverticolo probabilmente già non seguitava guari oltre quel luogo, intercettato dalle varie modificazioni date al corso della Marrana verso libeccio. Ma standoci all' antichità, nel diverticolo sboccava sul lato sinistro la via che da *Campovecchio* scende tuttora nella valle, che non intendo già quella che va a raggiungere il ponte della Marrana, che stimo di epoca molto più bassa, ma sibbene l'altra superiore da me già ricordata, che col nome di via da *Campovecchio a Preziosa* giunge, ed anzi non guari anni sono, intersecava la detta strada di Marino. Certo a Campovecchio fu già una sontuosa villa Romana, nella quale, se pur essi i primi non la fondarono, abitarono i Giunî Silani [3] e i Volumni [4]. Per poggiar colassù non si aveva più facile accesso da Roma, che sul nostro diverticolo.

---

[1] De Rossi, Bullett. arch. crist. anno 1872.

[2] Tomassetti, Op. cit. p. 86.

[3] Presso il detto *casolare* a lieve distanza sono vestigia di costruzioni medievali. Il Sig. Roncaccia trovò, fra altri oggetti di minore importanza, come un trapezoforo ed un esagono marmoreo di pavimento, due colonne striate di peperino, delle quali una che gentilmente donò a questa *Raccolta artistica* della monumentale Badia di Grottaferrata, e quasi intiera, è alta m. 2,20 con un diametro di circa m. 0,56; l'altra, mi si dice maggiore, la lasciò sotterra.

In una vigna dappresso il vicolo di Campovecchio per il Ponte trovai la metà verticale della base marmorea di un monumento sepolcrale con relativa iscrizione in bei caratteri augustani di mezzana grandezza: C·AT.... | VIX... | ATTIA·C.....

[4] Tomassetti, Op. cit. p. 84, n. 1.

Ma viceversa non pure per Roma avean tutti costoro il passaggio, voltando pel diverticolo a mano destra, ma eziandio a CASTRIMENIO salendo in su alla sinistra. Che verso Marino adunque fosse quella città, tramandataci dallo scrittore *De coloniis* [5], nella quale l'Imp. Nerone ridusse le famiglie dei veterani, ricordataci poi da altri illustri scrittori dell'età moderna, non è d'uopo che io lo provi, ripetendo cose già viete per i miei lettori. Mio primo concetto si è che il nostro diverticolo almeno certo si dirigesse verso la città. Noi lo abbiamo lasciato là dove 27 metri dopo il cancello di vigna *Colizza,* s' insinua a sinistra sotto il macerione di vigna *Bernabei,* fiancheggiando la destra, come a me sembra, di antiche fabbriche anteriori all' Impero, i cui miseri avanzi reticolati ce l'attestano. Qui pertanto accadde nel diverticolo una vera trasformazione che si riscontrerà meglio sulla Tavola. Chiusa e annullatane tutta la parte superiore dal cancello e dell'adiacente maceria, questo residuo dell' antica via fa oggi parte, con esso il viottolino alla sorgente, di tutta la strada di Marino; e abbattute già le vetuste costruzioni, dallo scarico intercettatagli la voltata a sinistra, dilatato il fondo rustico, chiuso di maceria, oggidì rinnovata, se ne proseguì il tratto viale con nuova strada, lastricata in prima con poligoni della vecchia e risarcita dipoi con altro selce. Quindi gli si ampliò il giro della voltata che più direttamente già faceva su per la collina a *Castel de' Paoli* [1]. A nostri giorni la ferrovia di Marino gli tagliò ancora questa girata; cosicchè oggi passa sotto il cavalcavia ferroviario, e lasciatasi a destra una via campestre che va ad imboccare sulla strada Romana di Marino, esso con angolo retto si piega tuttora a sinistra, e raggiunge l'antico proseguimento per la collina. Ora che antico sia questo tratto, che dovetti io studiare, lo mostrano qua e là poligoni di selce addossati alle macerie, e alcuni sul posto: indizi che ci scortano sin verso il cancello di vigna *Armati,* dove la strada antica cessa col declivio del colle, prolungata poi, in qualsiasi tempo, verso Marino, prima sopra il tufa locale, indi sul coltivato terreno. La località precisa di Castrimenio non si è, quanto parmi, ancora scoperta; nè vorrei io cimentare opinioni prima di più accurati studî. Certo quell'antica strada, che forma seguito del diverticolo alla Tepula, lambisce la cinta settentrionale di Castel de'Paoli. Quivi lascio stare che nel medio evo il conte Tuscolano Alberico, padre di Papa Benedetto IX, fabbricò su ruderi antichi una chiesa in onore di S. Maria ai monaci di Grottaferrata. Ma si hanno residui di fabbriche dell'epoca imperiale; e tra frammenti anche più vetusti è una sella di marmo a postergale ricurvo, nella cui sommità con lettere di bello stile avanza oggi la scritta ƆENIEN giudicata per termine della voce *Castrimoenien* [1]; donde tutti assicurano gli odierni topografi che colà, per lo meno, noi siamo nella regione Castrimeniese [2].

---

[1] Rocchi, Op. cit. p. 144.

[2] Il De Rossi in proposito del *Fundus Casana* (che nel perimetro di *Valle Marciana*, quarto di *Preziosa* e *Valle de' Paoli* confinava da un lato coi *prati di Paolo*, dall'altro col fondo di *Civitella*, dal terzo con la *via publica, quae descendit ad locum ubi dicitur Sella S. Petri*, e dal quarto con la Chiesa deserta di *S. Maria in diaconia*) scrive letteralmente così: « Al *fundus Casana* due monumenti cristiani sono assegnati; « l'*ecclesia deserta S. Petri* e il *locus ubi dicitur Sella S. Petri*. A questo menava una « via pubblica in discesa; PROBABILMENTE UN DIVERTICOLO CHE DALLA VIA ASCENDENTE « PER LE SPONDE DELLA VALLE (Marciana) DISCENDEVA AL BASSO ». Bullett. arch. crist. an. 3°, 1872, p. 103.

[3] Rocchi, Op. cit. pp. 97, 144.

[4] Nella detta *Raccolta* fu già portata da *Campovecchio* una stele così scritta: MINERVAE - SACRVM - L· L· VOLVMNI - VERVS ET SEVERVS - PRAEF· COH· TR. MIL· - PRAEF· EQ·

[5] Nibby, Op. cit. vol. 2, p. 314.

---

[1] Una nostra mappa murale del territorio Abaziale in Grottaferrata, lavoro del 1763, mostra cotesta voltata e il giro della nuova strada, il che conferma un' antecedenza forse di molti anni di questa trasformazione stradale. Confronta il colle di *Castel dei Paoli* col *Mons qui vocatur Paulelli,* sezione del *fundus Casana,* presso il De Rossi (loc. sup. cit.).

---

[1] Il Tomassetti (op. cit. p. 98) pochi anni indietro lesse più intera la parola MOENIEN: ma oggi un nuovo insulto a quel prezioso residuo ha tolta anche la M e parte dell' O.

[2] Con qualche compiacenza noi leggemmo testè nel ch. Tomassetti (Op. cit.) una specie di correzione fatta a sè stesso; perchè dopo avere scritto (pp. 96, 97): *Il sito di Marino ..... era occupato da un oppidum annoverato da Plinio tra le colonie latine col nome degli abitanti Castrimoenienses* (Hist. nat. Ed. Venet. 1525 l. III, c. V, 109); in Appendice poi (p. 317), osservato che in *Castel de' Paoli* poteva essere esistita un tempo la città *Castrimeniense,* od almeno la sua *acropoli,* aggiunge: « *In tal caso il sito di Marino non corrisponderebbe a Castrimenio, ma soltanto ad una villa romana, probabilmente alla Mamurrana* » ecc. Dopo ciò la rilevata esistenza di questa strada, diverticolo alla Tepula, strada che colassù cessa col declivio del colle verso scirocco, da fare stimare che mettesse colà dentro il *Castrum,* dove si conserva il documento più illustre di *Castrimenio,* aggiungerebbe peso ad ambedue le ipotesi.

Fra certe carte della Badia trovo la relazione di un Prelato di Rota, il quale, per decidere la controversia dei confini territoriali tra l' ab. Commendatario di Grottaferrata e l' Eccm̃a Casa Colonna, visitò *Castel de' Paoli* nel maggio del 1603. Ora poco dopo il principio così egli soggiunge: « Et die martis immediate sequenti (13° del « mese)... fuit factus supradictus accessus, et propterea iter habui versus fontem et « vallem, vulgo dictam *La Pretiosa,* quae vallis est de pertinentiis dictae Abbatiae...; « super quo fonte utraque pars (la Badia e Casa Colonna) contendebat... Verum tamen « est, quod prope aderat fossatum, per quem (sic) videbatur dividi territorium Mareni « a territorio Griptae ferratae, et dictus fons erat versus territorium Griptae ferratae « citra fossatum praedictum; licet in eo fonte tunc adessent multae mulieres Mari« nenses (sic) lavantes pannos. Et discedentes e dicto fonte, et equitantes omnes sur« sum versus (per il sentieruolo dei 100 metri) iter habuimus per quandam viam pu« blicam lapideam antiquam (il tratto aperto della via Castrimeniese) non longe di« stantem a dicto fonte... Et iter continuantes per eandem viam publicam, pervenimus « ad quandam aliam viam (*altra via,* perchè fin d'allora allacciata con la via che a « destra raggiungeva la strada romana di Marino) dirigentém ad Castrum Pauli..... « Ad quod postquam perveni, antequam ad illud intraverim, inspexi deforis hinc inde « moenia Castri diruti, et cancellum, quo erat clausum, aperiri iussi, et postea... in« travi: et revera videbantur vestigia doméni (sic) et unius Ecclesiae. Licet in prae« sentia dictum Castrum fere totum sit vineatum et arboratum intus, est tamen etiam « hodie cinctum muro (ai nostri giorni quasi tutto demolito) ad modum oppiduli; quam« vis ministri Card. Columnae negarunt illud fuisse oppidum (una città), ita ut habe« ret proprium territorium: sed illius vestigia et facies Oppidum fuisse demonstrant ». Doc. P. V. fol. 477. La detta fontana già più non esisteva fin dal 1772 (ms. Z. δ. xxx num. 351).

Che poi a quell'epoca in Castel de Paoli fosse un certo caseggiato e in parte abitabile, del quale oggidì non avanzano che rovine, si conferma in prima da ciò che una volta (1572-73) ammutinati i Marinesi contro i loro Priori, ripararono colà dentro per alquanti giorni; e che ognorachè non potessero *nè a Marino nè al macello vendere le carni, andavano a smaltirle nel distretto de' Paoli.* Ed oltracciò altrove

Ciò premesso è agevole inferire che una via che partisse dalla Latina, e poggiasse fin là sopra, fosse la strada per Roma dei Castrimeniesi, cui tornava più conto il farsi una via che allacciasse con la Latina, di quello che altra con l'Appia tanto più discosta. Che poi Castrimenio avesse una sua strada, indirettamente sì, ma pur bene si apprende dal nominato autore *De coloniis*, il quale scrive: « *Castrimoenium oppidum lege sullana est munitum: iter populo non debetur* »[1]; con che si avverte che lo Stato non era tenuto a nulla per la strada di quel Comune. Era essa municipale: stava a sue spese il ristaurarla, come per ventura fu il costruirla. Dunque il diverticolo che sul secondo miglio toccava quasi la Tepula, può ritenersi fosse la *via Castrimoeniensis* per Roma. È nuova la deduzione, ma riscuoterà spero, l'accettazione dei topografi; dacchè se troppo non c'inganniamo, apparisce legittima. Se ci si domandasse, perchè Frontino, coevo allo scrittore *De coloniis*, non ci abbia dato il nome del diverticolo, sarebbe pronta la risposta: « Perchè il medesimo non ci ha dato similmente il nome degli altri diverticoli alle acque, che pure, dicemmo, avevano ben altra meta, che non l'accidentale di quelle sorgenti? » La ragione è nell'indole dell'opera, di semplice *Commentario* per le acque e gli aquedotti, che egli aveva fatto originariamente *per sè* e per *il suo successore*[2]; cui non interessava ricordare i nomi di certe vie secondarie.

E noi giunti con questo alla meta del nostro dire facciamo fine, riepilogando il tutto con questa proposizione: – La nostra

---

nella citata serie di Documenti si legge in un appunto: « L'Abbazia di Grottaferrata « ha il suo territorio attorno attorno, sì come è notorio, et però ha sempre esercitato « et esercita giurisdizione: e già vi erano dei Castelli habitati da suoi Vassalli, cioè « il Borghetto et Castel di Paulo ». Quello era opera dei Savelli, questo potea esserlo stato dei Conti Tuscolani, l'uno fondato su i sepolcri della via Latina, l'altro tanto più vasto, in gran parte come sembra sopra ruderi di antica città romana, il Castrimenio, il quale (non tenendo conto dello stradello che lo taglia orizzontalmente e interseca l'antica sua via) si può con buona ragione supporre esteso sull'alto del colle Cimino per la linea orizzontale di quasi un chilometro.

[1] De Coloniis; ed. Keucbenii, Amstelodami 1661. L'ignoto scrittore vollero taluni identificare con lo stesso Giul. Frontino. Ma essendo quegli vissuto e scrivendo sotto l'Imp. Adriano, quando Giulio era già morto sotto Traiano, osserva bene il Poleno, (ed. cit. Proleg. p. 16) non può esser desso, forse un altro omonimo.

[2] *Huius Commentarii,* dice Frontino (ed. cit. p. 4), *et ad successorem pertinebit utilitas.*

scoperta determina che la sorgente e la presa dell'acqua Tepula è ai piedi di un sentiero, al secondo miglio della via Castrimeniese, la quale divergeva *dalla via Latina, ad XI milliarium euntibus ab Roma dextrorsus*, cioè verso l'undecimo miglio della via Latina, alla destra di chi viene da Roma.

ANTONIO ROCCHI

IL CATALOGO
DELLA BIBLIOTECA DI POMPOSA

Il celebre monastero benedettino della Pomposa [1] tra Ferrara e Ravenna, di cui rimangono ancora tra lo squallore delle valli circostanti avanzi notabili il magnifico campanile, alcuni mosaici ed inoltre alcune mediocri pitture del 1300, fioriva nell'XI secolo per la coltura della virtù ed anche delle arti liberali. Guido d'Arezzo — compreso finalmente da' suoi confratelli — vi faceva rifiorire la musica [2]: Pier Damiani, che serbava ottima memoria del suo soggiorno in esso, compose qualche opera per quei monaci [3]; e l'abbate Girolamo (1079-1100 circa) coadiuvato da' suoi soggetti intelligenti vi raccoglieva una scelta biblioteca.

---

[1] P. Federici *Rerum Pompos. Hist.* 1, Romae 1781; giunge solo al 1046. C. Morbio *St. d. Municipii Ital.* 1^2, 43-132. B. Bacchini Regesto dell'Archivio Pomposiano (lat.) in «*Cartularii delle Chiese d'Italia*» t. 6. Milano, Bibliot. Braidense Mss. Morbio 29: cfr. il catalogo della vendita Morbio, Lipsia 1889 p. 69. Comincia dall'anno 932 e termina col sec. 14. Che questo regesto sia realmente opera del Bacchini ed autografa, come congetturava il Bormio, per me è certo: cfr. Federici p. XVI. Al tempo di questi esso era ancora conservato a S. Benedetto di Ferrara. Io me ne servo per la cronologia degli Abbati dopo l'a. 1046. È un regesto importantissimo, fatto come era capace di farlo il P. Bacchini, benchè non potesse dargli l'ultima mano. Sono date le segnature esatte delle singole carte. Un'altra mano ha fatto dei supplementi. Il Morbio tra le sue collezioni aveva anche copie od originali (non so) delle carte di Pomposa o di S. Benedetto di Ferrara, dove si trovavano lo scorso secolo le carte di Pomposa, dalle quali egli trasse i documenti stampati nell'*op. cit.* ignorando che più di loro erano editi e dal Federici e dagli annalisti Camaldolesi. Dove esse e la copia del catalogo nostro siano andate a finire, non ho potuto finora rintracciare. Che il Morbio avesse proprio questa spoglia dell'Archivio di S. Benedetto di Ferrara, lo prova evidentemente la nota marginale data da lui a p. 48 e dal Federici 272-273. Cfr. L. N. Cittadella *Giorn. d. Bibliot.* 1 (1867) 17 nota.

[2] Cfr. Tiraboschi *St. d. lett. Ital.* 3^2, 215-28, e la lettera di Guido stesso in Mabillon *Ann. O. S. B.* 4, 299-300. Lucae 1739.

[3] Cfr. il nostro «Pietro Peccatore» in questi *Studi e Documenti* a. XVI (1895) 3 ss., dove ho indicato anche altre opere relative a Pomposa, eccetto quelle inutili del Busmanti e del Boldoni. — Allora i frati erano più di cento, secondo il biografo Giovanni c. 6. Patrol. Lat. 144, 124. Il S. conobbe a Pomposa un vecchio monaco di nome Martino *apprime divinae legis* [scientia] *et disciplinis regularibus eruditum.* P. lat. 145, 728.

Di questa conservasi tuttora il catalogo compilato circa l'a. 1093 dal chierico Arrigo, con tale pienezza ed esattezza, che appena trova un precedente [1]. Il buon monaco lo compose ad istanza di un certo Stefano « phylosophiae fonte decenter imbuto », che mosso dalla fama della libreria e di Girolamo desiderava ardentemente di conoscere, quanti e quali libri egli avesse radunato; e glielo spedì accompagnandolo con una lettera, nella quale con manifesta compiacenza e quasi superbia e con una certa pretensione di lingua e di stile narra la storia della costituzione della biblioteca e ne celebra le ricchezze. — Riferiamo questa storia.

Girolamo, allievo di S. Guido († 1046) « primi eiusdem colendi loci patris [2] », bene dotato ed instrutto in grammatica ed in dialettica, divenuto priore e poi abbate, comprese quanto gran vuoto era in un monastero la mancanza d'una libreria. Egli vedeva (per adoperare la frase d'Arrigo) « tantam segetem sine vomere et marra divini cultus minime fructificare posse »: e però si diede con ogni studio a cercare ovunque libri, e libri di diversi autori, perchè ce ne fossero di tutti i gusti, e così ciascuno secondo il suo « specularetur quid imitandum quidve aspernandum sibi foret ». L'abbate voleva maggiore coltura intellettuale ne' suoi frati per la loro maggiore perfezione religiosa.

Lo zelo da lui spiegato fu sommo e degno di un frutto anche maggiore. Acquistò codici donde e quanti potè, e ne fece trarre copie servendosi in questa bisogna d'un monaco stato vescovo [3], Buono « omnium dogmate artium peritus », ed anche di

---

[1] F. Blume *Iter. Ital.* 2, 215-18: T. Gottlieb *Ueber mittelalterl. Biblioth.* 224.

[2] Pomposa però aveva già prima dell'874 il monastero: cfr. la lettera di Giovanni VIII all'Imp. Ludovico II, in Federici 399 e Jaffé (2ª ed.) *Regesta Rom. Pont.* num. 2989.

[3] Ciò si raccoglie dalla lezione genuina dataci dal Cod. Estense. Di qual diocesi fu mai vescovo questo Bonus? ma anzi tutto, divenendo frate, conservò il nome che portava da Vescovo? — Se ciò fosse, si potrebbe pensare a qualcuna delle Sedi non lontane da Pomposa, per esempio Cervia, dove nella seconda metà dell' XI secolo si trovano due Buoni, il II circa l'a. 1061, ed il III scismatico, consecratore dell'antipapa Clemente III (1080): così Cappelletti *Chiese d'Italia* 2, 560-1, e dopo lui Gams *Ser.*

Arrigo, i quali pur di raccogliere e di moltiplicare gli esemplari non curavano molto l'eleganza e la chiarezza delle lettere, così che si dovette talvolta fare altra copia più leggibile [1]. Girolamo andò forse troppo avanti: pareva « ut cetera pene neglegeret ».

Indi l'opposizione di taluni nel monastero e fuori: e fuori se ne coglieva pretesto per « detrarre a questo santo luogo ». Chi trovava una stoltezza lo sprecare in simili sciocchezze i beni della badia: chi riprendeva il raccogliere anche autori pagani: chi brontolava e teneva il broncio con Arrigo per le troppe abbreviazioni [2], onde non riusciva a leggere i manoscritti: i più maligni infine instantemente asserivano, che l'abbate radunava tutti quei libri, per poi fuggirsene e procurarsi qualche vescovado, che allora non era difficile brigare. — Ci voleva proprio per i più di costoro il vomere e la marra!

L'abbate, una buona pasta, « animo placidus, fratrum amator », ma nello stesso tempo una mente superiore e consapevole dell'utilità di sua impresa, continuò costante per la buona via,

---

Episcop. 680. — Ma 1° dubito, se i due Buoni siano da distinguere, perchè il Vescovo interpolato tra essi Lucido, fattosi monaco pur esso, non viveva certo l'a. 1061. Il Damiani, che nella lettera a Nicola II e ad Alessandro II *Opusc.* 19 e 20 P. L. 145, 424 e 444, ricorda il mirabile esempio di Lucido, narra un prodigio avvenuto alla sua morte, come *authentica registri testatur historia:* il che solo basta a provare, non si trattava di fatto pur mò avvenuto. Or Nicola moriva nel 1061. Lucido va quindi messo prima, forse non poco prima: e resta dubbio, se il Bono comparente all'a. 1061 sia lo stesso che il Bono del 1069. Dal 1031 al 1040 era vescovo Giovanni ignoto ai citati autori, come risulta dalle due donazioni di Gebeardo Arcivescovo di Ravenna in Federici 506-9, 534-6: Morbio *t. c.* 84-91: il 2° anche in Mittarelli etc. 2 *Append.* 77. Questi documenti firmati da più Vescovi dell'Emilia sono preziosissimi per la incerta cronotassi di questi. — 2° Inoltre è a vedere che fine fece il Bono scismatico, che già verso l'80 o certo l'81 si trova sostituito da Ildebrando. Era morto? Era stato deposto, e pentito erasi ritratto in monastero? Ma è verisimile poi, che egli fosse *omnium dogmate artium peritus* ed una stoffa da bibliotecario? — Altri Boni ricorrono nelle liste episcopali: ma è inutile vagare per cercare il nostro. Di Vescovi finiti nel chiostro di Pomposa oltre a Buono troviamo il citato Gebeardo e Giovanni di Comacchio, di cui vedi S. Pier Damiani *Opusc.* 42 c. 3.

[1] Cfr. Cod. 56–57.

[2] *Ob nimiam titulationem* cfr. Blume 2, 316 e Favre nella nuova edizione del Ducange. — Tra i frati avversi all'Abbate credo ve ne siano stati di quelli di buona fede, che nella loro semplicità pigliavano troppo alla lettera ciò che scriveva S. Pier Damiani ad Uberto Abb. di Pomposa *Opusc.* 13 c. 11 *de monachis, qui grammaticam discere gestiunt.* P. L. 145, 306 ss.

e riuscì a formarsi un seguito. I monaci letterati si schierarono dalla sua: e il nostro Arrigo [1] senza risparmio d'epiteti grossolani difese bravamente ed incuorò il proprio superiore contro le dicerie dei pazzi, « alcuni pazzi », che osavano attaccarlo.

Così dell'a. 1093 la biblioteca conteneva già presso a poco una settantina [2] di codici, quasi tutti fatti ricopiare [3] dall'abbate, che non ancora pago seguitava a ricercare « habiles sanctorum libri »: e Pomposa « fortunata per l'abbondanza di libri santi » si vantava per bocca d'Arrigo, che nessuna chiesa, nemmeno la romana [4], ne possedeva altrettanti.

---

[1] Quest'Arrigo è diverso dall'Arrigo abbate di Pomposa, che compose un *Breviarium Operum S. Augustini* e lo dedicò a Rainaldo Arcivescovo di Ravenna. L'opera si trovava manoscritta a Venezia in S. Antonio di Castello (cfr. Mabillon *Iter Ital.* 37), la cui biblioteca abbruciò tra il 1685-87, (Blume 1, 225). Enrico era abbate dal 1302 al 1319: come morto da tempo lo ricorda Giovanni XXII nella Bolla 7 Genn. 1329 in Morbio 2, 107. Il Rinaldo non è che il Beato R. Concoregio Arcivescovo dal 1303 al 1321: Gams 718. Perchè il detto Breviario si trovava a S. Antonio, il Blume pensava, che qualche codice da Pomposa là si fosse ridotto: ma l'argomento non conclude.

[2] Si noti che il cod. 67 era in due volumi.

[3] *Rescribere:* cfr. verso la fine « sibi scribere ». Non mi sembra probabile contro il Blume 2, 316, che si trattasse di veri palimpsesti. Un ricercatore così appassionato di codici non avrebbe fatto raschiare gli antichi.

[4] Qui per digressione manifesto il mio sospetto, che Pomposa abbia per qualche tempo aderito allo scisma cagionato dall'antipapa Clemente III. Non ho visto nessuno che ciò metta in chiaro: dal Regesto però del Bacchini parmi d'essere autorizzato a dirlo. La maggior parte degli atti dall'a. 1084 in poi (*a*) o sono datati dagli anni dell'Imperatore solo o da quelli di Clemente insieme: questi atti (meno uno K, IV, 28 *Actum in Pomposia ... Clementis PP. anno X*) furono però scritti fuori di Pomposa: cfr. l'atto del 1096 in Morbio 2, 99. Aggiungasi, che quando la sede di Ravenna si riconciliò con Roma e riebbe i suoi privilegii, l'Arcivescovo Gualterio fu incaricato di riformare la disciplina nel monastero di Pomposa da Gelasio II (Mansi 21, 169, Iaffé 6647) e da Callisto II (Tarlazzi *Appendice Fantuzzi* I, 40, Iaffé 6889). Per amore del vero però e per l'onore di Pomposa, debbo notare che in qualche altro atto è nominato il Pontefice legittimo. Così in D, II, 30 *Actum in Pomposia anno Victoris PP. III* e C, II, 8 *Actum in Canedo a. dñi Victoris PP. I.* Per fermo l'incertezza tra i sudditi della Sede Ravennate dovette essere grande: e molta conoscenza delle cose e forza d'animo loro occorreva per vedere e seguire il giusto. — Le segnature sono quelle, che le carte avevano nell'archivio Pomposiano in S. Benedetto di Ferrara, archivio, come tant'altri, disperso nei torbidi della Rivoluzione francese (il Blume *l. c.* mostra non conoscere ciò e ammirato notava che il Salvioli parlasse dell'Archivio pomposiano come esistente) e di cui è una parte all'Archivio di Stato di Milano.

(*a*) Che gli anni dell'antipapa Clemente si contassero dall'anno 1084, in cui fu dall'Imperatore presentato al popolo Romano, l'avevano già notato gli Annalisti Camaldolesi 3, 24.

Però non c' illudiamo. Abbiamo davanti una biblioteca del sec. XI, ed una biblioteca anzi tutto monastica. Non devono quindi meravigliarci la povertà d'essa in quanto ad opere di letteratura pagana, e le grandi lacune rispetto alla cristiana. Quest' ultima fino alla metà del 4° sec. è rappresentata solamente da S. Cipriano e dalle *Ricognizioni* pseudo-clementine, indubbiamente nella versione di Rufino: non un Tertulliano, non un Lattanzio, per tacere d' altri. La poesia cristiana non ha alcun rappresentante degno del nome: c' erano solo i « versus domini Iohannis » su quella scipitaggine supposta a S. Cipriano, che è la *Cena* [1].

Ma grandi lacune è facile notare anche nel resto. Leone M., Pier Crisologo (si noti, Pomposa è a poche miglia da Ravenna), Boezio, il comunissimo Alcuino vi mancano affatto: forse per gli oratori sacri servivano gli omiliarii.

Di poesie pagane solo le tragedie di Seneca: d' autori del secol d'oro solo Tito Livio, che l' abbate si lusingava di ritrovare intero. Non un opuscolo di Cicerone, non un Virgilio, non un Ovidio, e nemmeno l' immancabile Prisciano. — Da questo si può vedere, quanto sia da ridurre l' iperbole d'Arrigo, anche senza ricorrere ai cataloghi superstiti di altre biblioteche monastiche contemporanee, bene e meglio fornite.

È doveroso però avvertire, che non vi sono enumerati tutti i libri della Pomposa. Ognuno rimarrà colpito dall' assenza totale di antifonarii, sacramentarii, sequenzionarii, lezionarii etc. e di bibbie [2]: libri questi, che in tutte, perfino le minime biblioteche del tempo, sono segnati. Nè potevano mancare libri musicali a Pomposa, dove Guido era stato, e dove il marchese Bonifazio sentì giovanetti cantare così soavemente e devotamente da restarne commosso [1]. Infine vi manca un libro composto da Arrigo intorno alla vita di Girolamo abbate ed al monastero di Pomposa, libro ricordato al termine della sua lettera.

---

[1] Cfr. Hartel nella sua ediz. di S. Cipriano pag. LIX nota. Questo Giovanni, i cui versi indirizzati a Carlo M. Imperatore sono conservati nel codice Monacense 18203 del sec. XV, sarebbe egli il Giovanni « Foldensis didascalus », i cui « versus laudativi de Aratore » (il confronto degli argomenti è molto istruttivo) sono editi in Dümmler *Poetae latini aevi Carolini* I, 391-2? Allora sarebbe accertata la sua età, circa la quale il Dümmler si mostra incerto. — Dopo ciò è probabile che il cod. pomposiano di S. Cipriano fosse non molto antico, e posteriore a Carlo Imperatore, se pure i versi di Giovanni non furono al codice aggiunti dappoi. Di questo codice si servì per la sua edizione di Cipriano il Rigault: Hartel p. LXXXIV.

[2] Tra esse non contiamo i commentarii, che avevano o potevano avere il testo

Crediamo pertanto d'avere davanti soltanto il catalogo della biblioteca scientifica del monastero, e parte delle sue lacune essere forse stata colmata dai libri conservati vuoi ad uso del coro, come omiliarii, lezionarii, nei quali erano omelie dei Padri, e libri scritturali; vuoi ad uso dei giovani studenti, pei quali forse erano stati riuniti a parte i classici loro adattati, i libri di grammatica, retorica, aritmetica, dialettica e musica, le arti liberali del tempo. — È noto, che nei monasteri maggiori era una doppia biblioteca, quella dei libri liturgici che serviva al coro ed era affidata al *praecentor*, e l'altra scientifica [2]. Arrigo ha dato il catalogo di quest'ultima soltanto, e l'ha dato, affinchè, se mai alcun frate o forestiero (si noti) avesse pigliato qualche manoscritto, il *fidelis librorum custos, perlecta hac pagina,* lo potesse rintracciare e riporre nell'armadio. E perciò, terminava, anche i libri futuri *ad memoriam retinendum* (sic) *itidem subnotentur.*

E tra i libri di Pomposa, de' quali per fortuna sono dati gli inizii almeno nella seconda parte, sono riconoscibili alcuni, che nelle edizioni corrono sotto nomi diversi da quelli, che portavano in quei codici: cosa questa che merita l'attenzione di chi si occupa di letteratura cristiana antica. Così ad esempio il libro *de Trinitate* di Faustino prete v' era attribuito a Gregorio vescovo d'Elvira, sotto il cui nome lo pubblicò Achille Stazio sulla fede del codice pomposiano [3]. Così nel cod. 50 v' era un commentario sul-

---

intercalato, nè lo *Psalterium Hieronymi secundum hebraicam veritatem:* questa versione, non adoperata nell'uso pubblico della Chiesa, non poteva servire al coro.

[1] Donizone I, 1090: « psallentes dulciter horas » MGH SS. 12, 373.

[2] Cfr. Mabillon *De studiis monast.* 134: Gottlieb 305.

[3] Roma 1575. Nella prefazione è detto, che il codice fu trovato a Pomposa dal

l'Apocalissi attribuito a S. Ambrogio, di cui nessuno sa, che ne abbia scritto [1]: e nel cod. 17 gli sono attribuiti, forse per isbaglio dello scriba, i XII libri *de Trinitate* di S. Ilario. Quel commentario, come risulta dagli inizii, è identico a quello stampato nell'Append. al t. 3° (ed. maurina) delle opere di S. Agostino, sotto il cui nome in altri codici compare. — Così ancora nel cod. 51 era un commentario di S. Girolamo alla stessa scrittura, del quale fa menzione Cassiodorio [2], ma nè esso si trova tra le opere del Santo nè il suo inizio tra gli *Initia Patrum*. — Notiamo infine la presenza degli opuscoli di Niceta, di Ramesiana secondo Dom Morin [3], nel cod. 17; del falso Metodio nel cod. 62 [4], e le varianti degli inizii delle *Ricognizioni*.

Non andiamo più oltre nella storia della biblioteca pomposiana: nè anderemo a cercare, dove siano andati a finire i manoscritti, che la componevano, benchè sarebbe utilissimo il riconoscerli [5]. Ci siamo proposti di occuparci semplicemente del catalogo d'essa, che nelle edizioni è in pessimo stato e nato fatto ad ingannare i lettori: e ad esso ci limitiamo.

Benedettino Germano da Genova. Sugli errori del titolo cfr. Gallandi *Bibl. VV. PP.* 7, XIII-XIV.

[1] È diverso da quello di Berengaudo *super septem visiones libri Apocalypsis* un tempo attribuito a s. Ambrogio e ristampato nel t. 6, 565-751 dell'ultima ed. del Ballerini.

[2] *De instit. div. libr.* c. 9: cfr. Haussleiter *Zeitschr. f. kirchl. Wissensch. u. k. Leben* 1886, 239 ss., che tratta *ex professo* dei commentarii di Vittorino, di Ticonio e di S. Girolamo sull'Apocalissi. Non l'ho potuto consultare.

[3] *Revue bénédict.* 11 (1894) 67-73.

[4] Per transenna, noto che il Codice ambrosiano I, 163 inf. nell'*explicit liber Methodii M. et Episc. translatus de graeco a Petro,* conferma ciò, che di questo traduttore è scritto in altro codice assai antico: cfr. Pitra *Anal. Sacra* 3, 626-7.

[5] A Pomposa cercarono codici Tommaso Parentuncelli ed il Guarino: cfr. Sabbadini *i codici latini ... posseduti dal Guarino,* Firenze 1887, a principio (dal *Museo d'Antich. class.* I, 2 a. 1887). Uno ebbe lo Stazio: altro, nè forse l'unico, l'Estense, del quale diremo più avanti. — Il cod. Vaticano 5075 sec. XI contenente il *liber gratissimus* di S. Pier Damiani dubitiamo sia il n. 38 del nostro Catalogo, attesa l'ortografia descritta dall'Heinemam MGH *Libelli de lite Imp. et Pontif.* I, 16 ed identica a quella del codice pomposiano, ora estense, del catalogo, cioè lo scambio perpetuo di *ci* e *ti*, *i* ed *y*, l'omissione dell'*h*, di cui però vedi più avanti. Il Blume pensava, che qualcuno fosse passato a S. Antonio di Venezia ma senza sufficiente fondamento: cfr. sopra p. 146 nota 1. Un codice pomposiano liturgico del sec. XIV passato a S. Benedetto di Ferrara cita il Federici p. 391, e da esso a p. 571-2 pubblica gli inni della festa di S. Guido.

L'editore principe è il Montfaucon, che ebbe da Mr. Fontanini una copia tratta dalla Biblioteca estense, presumibilmente dal codice, di cui diremo più avanti [1]. Dal Montfaucon il catalogo passò nella Patrologia latina [2], e dieci anni or sono nei « catalogi bibliothecarum antiqui » del Becker [3], che si limitò ad aggiungere in cifre arabiche il numero progressivo dei codici, quale se lo imaginò egli, servendosi (sembra) dei capoversi come di criterio, almeno nel più dei casi. — Altra edizione sfuggita agli ultimi due editori aveva dato, senza conoscere la prima, il Morbio nella sua storia dei municipii italiani, servendosi d'una copia esistente tra le sue collezioni storiche, che con tutta la sicurezza penso provenisse dall'Archivio Pomposiano di S. Benedetto di Ferrara, archivio del quale il Morbio ebbe le principali spoglie, il Regesto del P. Bacchini e una copia o l'originale stesso di molti atti di Pomposa.

Basta confrontare per un poco le due edizioni indipendenti, per formarsi un'idea dell'orrido stato del testo. Ambedue hanno non poche lacune indicate dai soliti puntini. Quella del Morbio manca dell'intero « Nota », in cui Arrigo ci dice come egli distingue codice da codice; manca del segno distintivo indicato, ed ha un testo molto accorciato. L'altro ha il segno distintivo, ma alterato in guisa da dare un concetto falso del suo valore, e quindi da presentare più codici per un solo. Il T, uno dei segni, o che si prenda come termine *a quo* (ma a principio non c'è) o come termine *ad quem*, ricorre appena 16 volte. In 16 manoscritti adunque sarebbe stata compresa tutta quella grazia di Dio, sparsa in 67 codici (alcuni dei quali dovevano essere atlantici, a giudicarne dal contenuto), anzi in più e di molto, perchè in ambo le edizioni si fa passare come parte del catalogo della biblioteca l'indice e quindi l'intera collezione delle opere di

---

[1] *Diarium Italicum* 81-95.

[2] T. 150, 1345-60.

[3] Bonnae 1885, 157-171.

S. Agostino ricordate nel libro delle Ritrattazioni, ed inserto così per transenna, forse a direzione di chi doveva in seguito cercare ed acquistare i codici.

Che se poi confrontiamo le singole lezioni, la loro accusa reciproca è anche più forte. Spesso, molto spesso, il testo accorciato del Morbio serba la lezione giusta, ed anche la scrittura più antica, mentre quello del Montfaucon ha errori madornali: e viceversa. Ne daremo più avanti qualche saggio. — Non tocchiamo poi la punteggiatura, quella del Montfaucon specialmente, che è riuscito a presentarci come opera nuova l'argomento della precedente, per esempio nel cod. 5 rispetto alla lettera di Marcellino a S. Agostino sulla questione « Cur Deus etc. », ed a fabbricarci un libro III del trattato *de Clementia* di Seneca cod. 43 etc. etc.

Per queste ragioni una nuova edizione non è vana, sebbene si tratti d'un documento d'un' importanza secondaria.

Di manoscritti, oltre le copie del Fontanini e del Morbio che si possono considerare come fedelmente rappresentate nelle due edizioni indipendenti, trovo indicato il Marciano Misc. XIV, 170 [1], e l'Estense latino 390. Il Marciano è solo una copia ed anche una copia molto recente secondo il Gottlieb. L'Estense invece sia per l'antichità sua che per l'eccellenza del testo merita tutta l'attenzione. Diamone una descrizione un po' minuta, perchè è un saggio certo della scrittura usata a Pomposa, e poi riunisce in brevissimo spazio molte particolarità paleografiche.

Il cod. Estense latino 390, segnato VI F 6, membranaceo 0,33×0, 20, consta di due parti. La 1ª, f. 1-76, scritta nel sec. XI, contiene la cronica di Reginone ed il *liber pontificalis* seguito da un catalogo di Papi, continuato poi per più mani da Gregorio VII *exclusive* fino a Paolo II [2]. Negli ultimi sette fogli sta il catalogo d'Arrigo: nell'ultimo f.° v.° rimasto vuoto furono in seguito scritti due inni per Ognissanti con le note musicali: il 1° di 10 strofe di 4 versi ciascuna comincia: *Alma cunctorum celebremus omnes;* il secondo di sei strofe d'altrettanti versi attribuito a S. Pier Damiani: *Clara polorum culmina*[1]. Questa parte prima del codice appartenne a Pomposa, come prova un'iscrizione trascritta nel sec. XIV al foglio 69 v.°[2]. La 2ª parte, del sec. XIV, contiene gli epitomatori Estensi di Donizone[3].

---

[1] Così il Gottlieb a pag. 224: a pag. 277 invece *Cl.* XIV, 170.

[2] Sovra esso v. Duchesne *Lib. Pontif.* 2, XVII ss.

Il catalogo — meno il primo foglio contenente la lettera a Stefano ed i primi quattro codici — è scritto in due colonne, di 43 linee ciascuna. La scrittura minuscola, alquanto larga e franca, è sopra le righe. Le linee il più delle volte incominciano al cominciare la descrizione d'un nuovo codice: e così pure non poche volte, benchè assai meno, al cominciare d'un nuovo trattato. Le lettere iniziali dei singoli codici e dei singoli trattati — meno qualche inavvertenza del rubricatore[4] — sono per intero scritte in rosso, e talora sporgono affatto fuori dalla colonna.

Comincia dal codice 48 a venir meno la regolarità d'andare a capo nei casi sopra indicati. Ma da allora in poi si presentano anche altre particolarità notevoli. Le iniziali divengono più grandi e solenni: quasi tutti gli inizii dei trattati, anzi dei singoli libri che li compongono, vi sono studiosamente dati, mentre poco prima ai cod. 41, 44, si andava alla spiccia, forse per tedio, con un *et quidam alii libri* e simili. Le lettere iniziali di essi inizii scritte in nero vi sono listate o punteggiate in rosso, a seconda della forma della lettera. Sono indicate al margine in nero le lettere e i segni da rubricare, e più d'una correzione da porre nel testo ai luoghi, dove è ripetuto un segno particolare di rimando. Non mancano nemmeno note marginali, come quella Θ (θεώρει) di fronte ai libri di S. Agostino nominati anteriormente: « hoc quoque superius scriptum est »[1].

---

[1] U. Chevalier *Repertor. hymnolog.* n. 834 p. 52 e n. 3320 p. 198, in appendice agli *Analecta Bollandiana* a. 1889-90.

[2] Cfr. L. Duchesne *L. P.* 1, CXCI.

[3] Cfr. Bethmann in MGH. *SS.* 12, 350.

[4] Le lettere da rubricare furono indicate nel fianco con un $\bar{r}$(*ubr.*) piccolissimo e sbiadito, che talvolta è coperto dal rosso. Anche qualche altra lettera iniziale, specialmente l'*h* in *Hoc opus,* oppure *Hic liber sic incipit,* è punteggiata: ma ciò non ha luogo costantemente.

Non poche sono le abbreviazioni adoperate, ma quasi tutte ordinarie in quell'età. Spesse volte fa duopo ricorrere al senso per interpretarle, non sempre determinato essendone il segno. L'*est* è scritto più d'una volta ÷, segno non letto o almeno non riprodotto dagli scribi da cui procedono le edizioni. I numeri romani sempre posti tra punti sono spesso bizzarramente disposti, cosa del resto niente straordinaria. *Quattuor* ad esempio è scritto $\overset{\text{or}}{\text{IIII}}$ e $\overset{\overset{\text{or}}{\text{II}}}{\text{II}}$: *tres* trovasi anche scritto $\overset{\text{I}}{\text{II}}$: così $\overset{\overline{\text{ci}}}{\text{XIII}}$, $\overset{\text{ta}}{\text{IX}}$, che da Montfaucon è riprodotto per *Luxuria:* c. IX letto da tutti gli editori *capita* XI.

La punteggiatura è semplice e la comune di quell'età. Non manca talora il segno della quantità, e. g. fatéris, pompáque.

Lo scriba preferisce *c* alla vicinissima lettera *t* in *cicius, vicium, Dulcicius, pacientia, tercius* etc., e per contrario *catetizandis:* scrive: *Iudeum, haereticum, assiomata,* costantemente *aecclesia, Matheum, Galathas, exameron, excaepta;* il più delle volte *Hyeronimus, Ysidorus, yticus (haereticus)* coll'*y* punteggiato etc. Notiamo queste minuzie perchè nell'indagazione dei codici pomposiani potrebbero tornare utili, come conferma.

È notabile poi l'uso delle lettere greche Θ e Γ: quella come a significare « nota »: questa a segno distintivo dei codici[2]. Notevole è pure l'uso del segno dello spirito aspro di forma quadrata $\llcorner$, che nel nostro catalogo ricorre tre volte [1]. Si capiscono bene questi rimasugli in una terra appartenuta per lungo tempo all'impero bizantino.

---

[1] Nota marginale al Cod. 54. Questo θ ricorre ai Cod. 55 n. 1, 58, 63 n. 1-3 e 65. I trattati indicati erano difatti ricordati nell'indice estratto dalle Ritrattazioni.— Osservare ancora le note interlineari *al*(ius) ripetute anche in margine, nel Cod. 48 a designare un nuovo trattato. Infine al cod. 66 è una nota marginale d'un umanista del sec. XV, chè colpito ripete « Trogus pōpeius ».

[2] Un segno distintivo dei codici non molto dissimile, cioè Γ (se pure è fedelmente riprodotto), trovo usato nel catalogo del Monastero di Steinfeld (sec. XII) in Becker n. 98 p. 217-18. Arrigo conosce il Γ come lettera: *in modum litterae* Γ.

Le cancellature sono fatte con inchiostro rosso, e quindi dal rubricatore. I supplementi sono al margine, con ed anche senza richiamo; così le correzioni, che devono essere accuratamente osservate, perchè spesso sono fatte ripetendo in margine corretta la sola sillaba o lettera errata. — Vi sono alcuni spazii lasciati in bianco per i supplementi che si mancò di scrivere. Così ai cod. 32, 48 (vacuo per gli inizii omessi) e a p. 167, 171.

Il codice, anche per la parte che contiene il catalogo, è certamente della fine del sec. XI, come risulta dal genere di scrittura. Il catalogo dei Papi scritto dalla stessa mano si ferma a Gregorio VII anno 9°. L'esemplare estense pertanto è senz' altro un testimonio ottimo del testo del catalogo della biblioteca scritto appunto sullo scorcio di quel secolo.

Ma v' ha di più. Egli è stato scritto a Pomposa stessa, ed è per riguardo al Catalogo la copia fatta da Arrigo per l'uso della biblioteca, e però può meritamente dirsi l'originale.

Non ci si fraintenda. L'esemplare estense non può certo essere quello, che per lettera inviava Arrigo a Stefano, ed era propriissimamente l'originale. Il *Memento* finale è indirizzato ad ogni lettore, ed è in parte ripetizione di ciò, che è detto nella lettera a principio: probabilmente non fu mandato a Stefano. Come pure dubito, che la parte seconda del catalogo dal cod. 48 in avanti, redatta molto differentemente e più determinatamente della prima, e della quale vanno anzitutto intese le lodi date genericamente al catalogo pomposiano, sia stata aggiunta da poi. Ancora, che poteva servire a Stefano l'indice delle opere di S. Agostino soggiunto al codice 49? Egli voleva sapere, quanti e quali erano i codici esistenti in Pomposa, e non già quante opere aveva scritto S. Agostino. Invece quell'indice poteva tornare utile a chi doveva provvedere per la biblioteca i libri desiderati, e però fu soggiunto al catalogo dei libri esistenti: se pure non si voglia dire, che Arrigo si sia dato alle minuzie e a quell'inserto per tirare in lungo il catalogo e far così più risaltare la ricchezza della biblioteca.

---

[1] Cod. 41 $\overset{\llcorner}{\text{o}}$melia, altrove scrive *homeliae* p. 23, 26. - $\overset{\llcorner}{\text{O}}$rosium p. 30, 17; l'accento è in rosso, quindi del rubricatore e correttore. Altrove *Horosius*. - Cod. 60 an$\overset{\llcorner}{\text{e}}$lat: qui pure l'accento è in rosso. Anche nel citato cod. Vaticano 5075 l'Heinemann *Libell. de lite* I, 16 n. 4 ha osservato l'omissione della *h* in più d' un caso: non dice però se vi sia lo spirito aspro: il che se fosse, sarebbe assicurata la sua provenienza da Pomposa.

L'esemplare estense invece è quello, che fu serbato in convento di Pomposa per uso del custode dei libri. I lettori osserveranno, che il codice nostro corrisponde esattamente al Pomposiano 46: *Chronica, quam Regino pruniensis abbas composuit. — Liber pontificum romanorum.* Or secondo la nota posta in fine alla lettera di Arrigo e conservata in tutte le copie il catalogo fu scritto nel libro pontificale: *Actum vero est hoc in libro pontificum,* forse perchè allora era l'ultimo codice. Trovandosi adunque la copia estense del catalogo in fine ad una copia pomposiana (una sola è ivi ricordata) del *L. P.*, e convenendo per il genere della scrittura all'età indicata, ci crediamo autorizzati a riconoscere un originale nel senso indicato. Già l'accuratezza e la intelligente precisione, specialmente nella rubrica, che da sola distingue benissimo trattati da trattati e mostra a colpo d'occhio gl'inizii correggendo moltissimi errori dell'edito, essa, dico, difficilmente era possibile ad altri, che non aveva avuto per mano i codici e compilatone il catalogo con un piano bene concepito, o almeno non era diretto da una persona tale. Ciò è confermato ancora dalle correzioni di redazione (sembrano) nella 2ª parte [1].

Per tutte queste ragioni noi poniamo sicuri il detto codice a base dell'edizione, lasciando da un canto tutte le altre copie procedenti più o meno direttamente dall'originale conservato a Pomposa, come provano le aggiunte in essi tutti conservate. Da una collazione fatta con tutta la minutezza, non una lezione è uscita, la quale possa dimostrare pure apparentemente indipendenza, e non si spieghi dalla scrittura dell'estense e dalle sviste dei copisti. Risparmiando quindi un apparato critico, utile soltanto a mostrare come si originino le varianti, riporteremo qui alcune lezioni scelte, le quali mostreranno il pessimo stato delle edizioni ed i grandi miglioramenti che apporta il codice pomposiano, il quale, si sa, ha delle sgrammaticature proprie di quei secoli barbari [1].

---

[1] Cfr. Cod. 48 num. ultimo *hoc opus sic incipit in primo libro* nel testo: *quorum primus* nel margine. — Cfr. più sotto: *alter vero liber.* — Il Montfaucon ha la lezione del corpo: il testo del Morbio è accorciato e non ci aiuta punto.

159, 6 commodi] commode *f.*
„ 7 reperire ... suo] reperiri tuo *f.*
„ 25 dialecticae] dialectica *f.*
160,10-11 ex ēpo monachus et eremita] et exemplo mon. ex heremita *f* exemplo mon. ex heremita *m.*
„ 33 est] et *f.*
„ 36-37 quaeris, ..., invenies] quaevis ... invenias *f con pessima interpunzione* queres ... quem invenias *m.*
161, 7 octuaginta trium (*in margine*)] *om. f m.*
„ 17 Honorium ... Theodosium consulibus] Theoconsium *m.* honorio ... Th°. cons. *f.*
„ 27 de concili Zertensi] concilii Zertersis *f* de conc. sententiis *m.*
„ 35 testamenti deus] testi durum *m.*
„ 36 novis] *om. f m.*
„ 39 qui spiritus] q. spiriti *m* qui Christo *f.*
162, 7 de post] post de *f.*
„ 33 de iudaica] ne iudaicae *m.*
„ 34 Cypriani m.] maî Cypr. *f* martyri Cypriani *m.*
164, 1 elebritanae] eliberit. *f* celebritate *m.*
166, 8-9 qui praetitulatur – Martino] et partitularis ..... Martyrio *f* intitulatus ..... Martinum *m.*
„ 20 gradum] gratiarum statum *f.*
169, 6 humani generis pars] humano generi par *f.*

---

[1] Per brevità adopereremo la sigla *f* ad indicare la copia del Fontanini seguita dal Montfaucon, ed *m* quella proveniente (credo) da San Benedetto di Ferrara e posseduta un tempo dal Morbio. Il primo numero indica la pagina della presente edizione, il secondo la linea.

169, 12	Nostis] Hostis *m*.
171, 24	contumelias tuas] commune has tuas *m*.
172, 30	dixit se] dixisse *f*, *m om.*
173, 6	Iesu X^{i}] Ioannis Christi discipuli *f*.
„ 19	... LX^{ta} fortes (*Cant. Cantic.* III, 7)] luxuria fortes *f m*.
174, 12	De humandis reliquiis] de human... relig... *m* de humanitate et religione *f*.
175, 20	C·XL^{a}] capita XL *f m*.
176, 39	O mira] omnia *f*.
177, 1	sevire] secure *f m*.
„ 5	exactos] exatos *m*.
„ 10	proprium (ingenium)] proprie *f m*.
„ 16-17	opere quod bene] op. quis b. *m*. op. ut qui b. *f*.

È da osservare, che spesso le correzioni o supplementi marginali o scritti sopra linea in guisa da parere scritti nella precedente sono sfuggite ai copisti di *f* ed *m*.

Non parliamo poi delle omissioni e delle lacune: questi soli esempi bastano al nostro assunto. Ma l'errore più grave delle precedenti edizioni è d'avere fatto passare come parte della biblioteca pomposiana l'intera collezione delle opere, di cui S. Agostino dà l'indice nelle sue Ritrattazioni. Eppure nel *Memento* è detto chiaramente, che *quosdam (libros), quos S. Augustinus in libro Retractationum commemorat, eius aridae manus nondum attingere valuerunt*. E bastavano le parole, con cui esso indice è introdotto, per farlo comprendere inserto occasionalmente ed estratto fedelmente da S. Agostino: *Liber retractationis librorum Augustini*, IN QUIBUS QUI LIBRI ET EPISTOLAE CONTINEANTUR INFRA SCRIBEMUS. *Contra achademicos . . . primum* SCRIPSI: parole queste evidentemente d'Agostino. Bastava inoltre confrontarlo colle Ritrattazioni per accorgersi che egli le segue passo passo e, meno qualche salto facilissimo [1], le riproduce fedelmente, perfino l'*explicit liber primus* e l'*incipit liber secundus* delle stesse. Ad evitare qualunque confusione l'abbiamo fatto imprimere con proprio titolo ed *explicit* chiusi tra parentesi anzi che sopprimerlo intieramente come potevasi fare.

---

[1] Omette i libri ricordati in *Retract.* I, 11; 17; II, 9-12. Non essendo nei mss. così distinti i capitoli, come nelle edizioni, Arrigo ha pigliato questi 4 brevi capitoli per un solo relativo al l. *contra Felicem Manichaeum:* e ciò è tanto vero che ha dato per inizio di questo l'inizio delle *Quaestiones evangeliorum*.

L'altro errore, grave pur egli, proprio dell'edizione del Montfaucon (il Morbio non ha niente) è quello d'avere dato per distintivo dei volumi **T** e **Γ**. Abbiamo di sopra accennato il gravissimo inconveniente, che ne deriverebbe, ricorrendo di raro, troppo di raro, il **T**. Or dalla ispezione del codice risulta chiarissimo, che unico è il segno distintivo — come pare dovesse bastare, — e desso è **Γ**. I libri, che sono notati tra un **Γ** e l'altro, sono in uno stesso volume.

Ma si può anche spiegare come sia sorto l'errore. È noto che il **Γ** unciale ha nei mss. l'asta orizzontale prolungantesi alquanto all'indietro. Tale prolungamento talora è considerabile, ma non sì tanto da divenire un **T**, almeno agli occhi dei diligenti e dei periti. Il **T** si distingue oltrechè per le appendici all'estremità dell'asta orizzontale almeno nei codici posteriori al sec. 6, anche ed assai più per la impressione uguale della trasversa, mentre in **Γ** il prolungamento suole alleggerirsi ed assottigliarsi fino a terminare in punta. Così nel codice estense il segno distintivo dei codici, per quanto variamente e liberamente scritto, appare sempre essere un **Γ**.

Sac. G. Mercati
Dottore della Biblioteca Ambrosiana.

STEPHANO
PHYLOSOPHIAE FONTE DECENTER IMBUTO
HEINRICUS CLERICUS
CAELESTIS SAPIENTIAE ILLUSTRATIONEM

Audita fama venerabilis Hyeronimi pomposiani abbatis se iugiter exercitantis quicquid commodi orbe illustrato in divina pagina usquam repperire potest suo indesinenter subscribi libello, et numerum nosse eorum quos Deo inspirante ex suo tempore (con)gessit librorum, quidve in his adeo studuit ut caetera pene neglegeret, te vehementer cupere fateris. Quod prout potero, rerum dulcissime, in harum cuiuscumque modi serie literarum, quantum ex ipsius ore cognovi meave experientia, tuae intimabo fideliter dilectioni. Sed, ut ad hoc planius descendam perspicuisque pateat rationibus, paulo altius inchoandum est.

Pomposiana igitur basilica, sicuti ego accaepi, ex tempore Guidonis mirae sanctitatis, primi eiusdem colendi loci patris, mirifice honestari ac augeri coepit. Cuius sanctitate viri gens afflata atque exhylarata, quamplures undique ad hoc venerabile tutumque properabant certatim effugium, cupientes tam sancti magistri instrui disciplinis vitamque sub monachica [1] castigare trutina.

Inter quos etiam quidam marchionum, comitum procerumque filii, deliciis omissis pompaque saeculari posthabita, convenerunt, Deoque operante husque hodie non desistunt.

Quo in tempore iste dominus meus, de quo nobis sermo, Hyeronimus abbas a puero advectus sufficienter didicit monachicam [2] normam: deinde in grammaticae studuit fundamento, sed et dialecticae [3] libavit aliquando acumina, in brevique, Deo magistrante, multum profecit tempore. Tunc ex priore abbas a fratribus gratanter ordinatus est.

Qui quoniam erat ingenio promptus, animo placidus, fratrum amator, morum longe praeditus [4] honestate, mente providus, cernens tantam segetem [5] sine vomere ac marra divini cultus minime fructificare posse, ilico data opera curiose ubique quaerere coepit diversorum volumina doctorum, quae presentibus posterisque documenta relinqueret: ut sicut genere studioque diversi erant, sic in his unusquisque specularetur, quid imitandum quidve aspernandum sibi foret. Difficile mihi videtur quempiam virtutes ac vicia discernere libere posse, ignorantem enigmata et sententias scripturarum. Quis enim egroto antidotum dare novit, nisi qui didicit? Quisve remigii ignarus ratem comittere fragilem sevo audeat ponto?

---

[1] Sopra è scritto un 1 da altra mano, ed è ripetuto in margine.
[2] Anche qui era stato scritto l' 1, ma poi fu cancellato.
[3] Fu soprascritto un 2 e ripetuto in margine da mano più recente.
[4] Fu soprascritto e ripetuto in margine un 3.
[5] Fu soprascritto un 4 come prima.

Sed quoniam bonos lividorum aculei stimulare acriter solent, nonnulli, quibus mens insana fuerat, dissidere, dissentire ac obiurgare ex hoc praeclarum coeperunt abbatem. Alii eum frustra in nugis bona monasterii dissipare: alii autem illum hoc ob id agere, ut aliquando cum totis libris fugiens aliquem acquireret episcopatum sibi, instanter asserebant. A quibus mens mea longe aliena fuit semperque quod bonum et aequum est super hoc credidit negocio.

Cui operi ex abbatis iussu Bonus nomine ex episcopo [1] monachus et heremita preerat, omnium dogmate artium peritus. Qui etiam estuans ut tantum librorum exempla colligeret, non curabat distinctas et decoras litteras sed quoquo modo formatas. Decreverat enim predictus abbas eosdem rescribere et in unum bibliothecae corpus colligere. Unde quosdam ex fratribus adversos habeo ob nimiam titulationem non valentes legere libros a me scriptos.

Nulla autem aecclesia nec urbs neque provincia, tandem nec ipsa Roma orbis caput, certet laudibus Pomposiae copia sanctorum fortunatae librorum. Quis igitur tam ferreus, quis tam immitis tamve bestius [2] et excors, qui non optet quiescere in pomposiano claustro a strepitu mundanae pestis, ubi iugiter edificationis et salvationis mereatur intelligere verba? Sicut enim probos mores colloquia corrumpunt prava: sic e converso bona colloquia malos destruunt mores immittuntque bonos.

Sed ne tibi parum sufficere videatur quod de libris memoravi, libet etiam titulum uniuscuiusque libri scribere, ut quod puris non credis verbis, saltem fidelibus subiectum credas occulis. Nec enim hoc in vanum conati sumus: quoniam accidere potest, ut errore aliquis ex his subtractus latenter liber oblivioni tradatur; sed, perlecta hac pagina, fidelis librorum custos eum diligenter inquirat, si forte vel ex fratribus vel advena sustulit [3], armario restituatur continuo.

Nota autem prudens lector, quia (cicius ut dignoscere valeas unumquemque librorum, quoniam plures in uno volumine sunt) ubicumque figura in modum litterae Γ est, quotquot tituli inter Γ et Γ continentur, in uno tantummodo sunt connexi volumine.

Hoc autem, quod de vita sancti viri Hyeronimi abbatis deque fratrum [4] et numero de heremi amoenitate et totius loci edificiis quaeris, in libello quem proprie de ea re scripsi invenies.

Actum vero est hoc in libro Pontificum anno ab incarnatione MXCIII.

---

[1] *Ex Ep̄o:* così il Codice, che lascia alquanto spazio tra le due parole. Sopra l'*e* in *ep̄o* è una rasura.

[2] *u* scritto in una raschiatura.

[3] Qui forse manca un *ut*.

[4] Qui forse manca un ablativo: se pure l'*et* non sia da trasportare dopo *numero*, o non s'abbia a sottintendere e ripetere *vita*.

1. Γ XII Libri Augustini super Genesin ad litteram.

2. Γ XII libri de civitate Dei eiusdem Augustini.

3. Γ III libri de verbis Domini super Matheum, super Lucam, et super Iohannem.

4. Γ Eiusdem de catetizandis rudibus I.

De magistro liber I.

Liber octuagintatrium [1] quaestionum I.

De agone christiano I liber.

De fide catholica liber I.

Contra V haereses, idest paganos iudeos manicheos sabellianos et arrianos, liber I.

De altercatione aecclesiae et sinagogae liber I.

Sermo de decem c(h)ordis.

De vita christiana liber I.

5. Γ Ad Bonifacium contra donatistas hereticos liber I.

Sermo de Emerito episcopo.

Eiusdem Augustini epistola ad Honorium et Theodosium consulibus contra eundem Emeritum donatistarum episcopum.

Responsio contra duas epistolas Gaudentii donatistarum episcopi ad Dulcicium.

Alia responsio contra secundam epistolam eiusdem Gaudentii ad eundem Dulcicium.

Eiusdem epistola ad Maximianum de non rebaptizando.

Sermo gratiarum Maximiani episcopi, quod reversus sit ad catholicam [2] ex donatistis.

Epistola Silvani et Valentini, Aurelii Augustini et caeterorum episcoporum de concili Zertensi ad donatistas.

Eiusdem ad Macrobium ut non rebaptizet.

Liber eiusdem Augustini aecclesiae catholicae de continentia liber I.

Alius de pacientia.

Tractatus eiusdem de muliere forti in Salomone [3].

Epistola eiusdem ad Marcellinum, quomodo invenerunt magi Pharaonis, conversa in sanguinem tota aqua Aegypti, unde simile aliquid facerent.

Eiusdem epistola Marcellini ad sanctum Augustinum de aliquibus quaestionibus exsolvendis; cur hic Deus, qui et veteris testamenti Deus esse affirmatur, spretis veteribus sacrificiis, delectatus sit novis.

Epistola sancti Augustini ad Euodium de sententia in epistola sancti Petri: *spiritus qui in carcere erant conclusi advenientem Christum praedicasse, qui spiritus aliquando increduli fuerunt* [4].

Eiusdem de divinatione demonum sermo.

---

[1] Dal margine.

[2] Tra le colonne sovra l'ultima sillaba di *catholicam* v'è un *ae* (*aecclesiam ?*).

[3] Prov. XXXI.

[4] Petr. III, 19.

Eiusdem Augustini de versu Apostoli, ubi dicit [1]: *debitores sumus non carni.*

Sermo eiusdem de psalmo alleluiatico.

Eiusdem Augustini de alleluia.

Sermo de nocte et die resurrectionis Domini contra iudeos et hereticos.

Eiusdem de post concupiscentias tuas non eundo [2].

Liber eiusdem exhortationum beati Augustini ad Valerium comitem carissimum sibi.

Gregorii papae ad Regaredum regem Wisigothorum.

6. Γ Eiusdem Augustini liber I de mendacio.

Alius eiusdem contra mendacium.

(E)iusdem de vita et moribus catholicis contra manicheos liber I.

Eiusdem ad [3] Aurelium abbatem de opere monachorum liber I.

De praedestinatione liber I.

Sermo eiusdem de tempore barbarico.

Sermones de Adam II.

Epistolae Augustini et [4] Quodvultdei diaconi invicem missae IIII.

7. Γ De omnibus heresibus liber I.

8. Γ De perfectione iusticiae ad Paulum et Eutropium liber I.

De natura et gratia ad Timasium et Iacobum liber I.

Epistola Prosperi ad sanctum Augustinum de querela Gallorum.

Ad eosdem sancti Augustini de praedestinatione liber I.

Epistola Hylari ad Augustinum episcopum.

Augustini ad Hylarum.

Eiusdem Augustini ad Hyeronimum de epistola Pauli ad Galatas.

Sancti Ambrosii de consolatione Valentiniani.

9. Γ Libri confessionum XIII.

In salutatione epistolae Pauli ad Romanos liber I.

(E)iusdem Augustini super Iohannem.

10. Γ Libri Cypriani.

Sermones et epistolae LXXXI.

De iudaica incredulitate ad Vigilium episcopum.

Versus domni Iohannis de caena Cypriani martyris.

11. Γ XVIII libri Hyeronimi in expositione Esayae prophetae.

12. Γ XIIII eiusdem super Ezechielem.

13. Γ Super Hyeremiam eiusdem libri VI.

14. Γ Eiusdem expositio ad Galathas libri III.

Ad Ephesios III.

---

[1] Rom. VIII, 12. Prima *decit:* donde fu corretto *e* in *i*.

[2] Eccli. XVIII, 30.

[3] Rasura dopo *ad:* pare vi fosse scritto un *m*.

[4] Prima fu scritto un *et:* poi sovra esso fu scritto *quod*.

Ad Titum I.
Ad Phylemonem I.
15. **Γ** Eiusdem super Matheum I.
Super Marcum I.
16. **Γ** Libri et diversae epistolae eiusdem LXXX.
17. **Γ** Liber Didimi de Spiritu sancto I.
XII. libri Ambrosii de Trinitate.
Fulgentii de Trinitate liber I.
Eiusdem de creaturis a Deo de nihilo creatis liber I.
Nicetae episcopi de ratione fidei I.
Eiusdem de Spiritus Sancti potentia liber I.
Eiusdem de diversis appellationibus Domino nostro Jhesu Christo convenientibus.
18. **Γ** Ambrosii de officiis libri III.
Epistola eius ad aecclesiam Vercellensem I.
Eiusdem de paenitentia II libri.
Eiusdem de fratris excessu liber I.
De rebus gestis in aecclesia mediolansi I.
19. **Γ** Eiusdem exameron.
20. **Γ** De paradiso eiusdem liber I.
De Abel et Kain II.
Liber patriarcharum.
21. **Γ** Catalogus sanctorum I.
Hystoria illustrium virorum I.
22. **Γ** Super Mattheum Iohannis grisostomi.
23. **Γ** LXX homeliae eiusdem de diversis causis veteris et novi Testamenti.
De raeparatione lapsi I.
De compunctione I.
24. **Γ** Expositio Ambrosii super epistolas Pauli.
Ad Galathas.
Ad Ephesios.
Ad Phylippenses.
Ad Tesalonicenses II.
Ad Colosenses I.
Ad Titum I.
Ad Timotheum I.
Item ad Timotheum.
Ad Philemonem I.
Iohannis grisostomi in epistola ad Hebreos sermones XXXIIII.
25. **Γ** Super Iob Origenis libri III.
Eiusdem super Cantica Canticorum libri III.
26. **Γ** De Trinitate Hylarii libri XII.
27. **Γ** Eiusdem expositio fidei ad Synodum.

Liber de Trinitate Gregorii hyspaniensis elebritanae sedis episcopi ad Gallam Placidiam.
Apologeticum Gregorii nazanzeni episcopi.
Eiusdem liber de nat. Domini I.
De epyphania I.
Cum de agro revertitur I.
Ad imperatorem de dictis Hyeremiae I.
De pentecoste et Spiritu sancto I.
De continentia et unitate monachorum I.
De grandinis vastatione cum pater episcopus reticeret I.
28. Γ Expositio Hylarii super Psalterium.
29. Γ Psalterium Hyeronimi secundum hebraicam veritatem.
30. Γ Libri collectionum Patrum Cassiani.
De corpore et sanguine Domini, Lanfranci contra Berengarium.
Ibidem de corpore et sanguine Domini, cuiusdam sapientis.
31. Γ Lib. sancti Ambrosii de Virginitate.
Exameron eiusdem de paschali hebdomada.
Epistolae Hyeronimi quamplurimae.
32. Γ Cassiod. liber I [1].
Lupi Servati liber.
Hystoria affricana.
Expositio super Cantica Canticorum secundum modernos.
33. Γ Hystoriae tripertitae libri XII.
Hystoriae africanae libri III.
34. Γ Lib. officiorum Amalarii episcopi.
35. Γ Horosii diversarum hystoriarum libri VII.
Eutropii et Paulini de hystoria romana libri XV.
Hystoriae magni Alexandri libri XV.
Lib. Plinii et Solini.
36. Γ Expositio vel defloratio Arabani super V libros Moysi et super Regum.
37. Γ Item lib. Plinii, Solini, et hystoria Alexandri.
38. Γ Liber gratissimus Petri Damiani.
39. Γ Expositio super psalterium.
40. Γ Expositio Origenis super Lucam.
41. Γ Regula Basilii et regula Collumbani abbatis.
Monita Porcarii abbatis.
Regula Augustini.
Regula Pauli et Stephani.
Augustini de opera monachorum.
Sermo Augustini ad monachos.
Pinufius de institutione monachi.

---

[1] Segue una linea vuota nel codice.

Decem omeliae Cesarii.

Homelia Augustini de persecutione christianorum.

Yldefonsus de Trinitate.

De heresibus.

Et quidam alii libri in hoc eodem volumine utiles.

42. Γ Augustini super epistolas Pauli.

43. Γ Epistolae Senecae ad Lucium.

44. Γ Eiusdem de dandis et accipiendis beneficiis VII libri.

Eiusdem ad Neronem de clementia lib. II.

Et III alii utiles libri in eodem volumine.

45. Γ Eiusdem tragoediarum liber.

46. Γ Chronica quam Regino pruniensis abbas composuit.

Liber pontificum romanorum.

47. Γ Paschasii de corpore et sanguine Domini.

Umberti archiepiscopi de corpore et sanguine Domini.

48. Γ Duae epistolae Augustini ad abbatem Valentinum cum duobus sequentibus libris de gratia et libero arbitrio. Hoc opus sic incipit: " Propter eos qui hominis liberum arbitrium „.

Altercatio Augustini et Feliciani arriomanitae.

Liber de praedestinatione gratiae [1].

Liber beati Augustini de utilitate credendi ad Honoratum. hic liber sic incipit: " Si mihi, Honorate „.

Liber beati Augustini de gratia novi Testamenti ad Honoratum. hic liber sic incipit: " Quinque mihi proposuisti pertractandas quaestiones „.

Liber eiusdem de natura boni. hic liber sic incipit: " Summum bonum, quo superius non est, Deus est „.

Item eiusdem de octo quaestionibus ex veteri Testamento. hic liber sic incipit: " Generalem iusticiam non violat quis „.

Eiusdem duo libri de consolatione mortuorum. hoc [2] opus sic incipit in primo libro: " Prebete silentium, fratres „: Alter vero liber sic incipit: " Superiori quidem libello perstrinximus „.

49. Γ Sermo Augustini de corpore et anima et misera vita, qui sic incipit: " O vita, quae tantos de propriis decipis „.

Sermo sancti Iohannis constantinopolitani de compunctione cordis: Qui sic incipit: " Rogat David multum „.

Liber sancti Augustini ad Paulinum episcopum de consolatione mortuorum. hic liber sic incipit: " Diu sanctitati tuae, coepiscope venerande Pauline „.

Sermo sancti Augustini in natali martyrum de " muliere forte quis inveniet „ [1]. Qui sic incipit: “ Prestravit nobis, qui diem istum commendavit in sanctis suis „.

---

[1] Questa linea è tra due linee vuote, riservate probabilmente per gli inizii omessi. Nelle linee sono due *al̄.*, che si leggono di fronte anche ai trattati seguenti.

[2] Nel marg. fu corretto; *Quorum primus (sic incipit):* ma si dimenticò di scancellare l'*in primo libro.* La lezione del margine è la definitiva, e quindi doveva essere ricevuta nel testo.

Item sermo sancti Augustini in dedicatione aecclesiae, qui sic incipit: “ Celebritas huius congregationis „.

(I)tem alius de eadem re, qui sic incipit: “ Admoneo vos, fratres dilectissimi „.

Libellus de quatuor virtutibus, prudentia, fortitudine, temperantia et iusticia, qui praetitulatur “ formulae honestae vitae „ [2], editus a quodam Martino episcopo ad Mitonem regem. Hic liber sic incipit: “ Gloriosissimo ac tranquillissimo „.

Epistola Paulini et Tharasi ad Augustinum, quae sic incipit: “ Domino fratri unanimo et venerabili Augustino „.

Item epistola Augustini ad Paulinum, quae sic incipit: “ Domino vere sancto et venerabili „.

Epistola Augustini ad Maximinum, quae sic incipit: “ Domino dilectissimo et honorabili fratri Maximino Augustinus „.

Gregorii Papae epistola Secundino servo Dei incluso, quae sic incipit: “ Dilectionis tuae litteras „.

Epistola sancti Ysidori episcopi ad Massonem episcopum de sacerdote lapso per penitentiam posse resurgere in gradum pristinum. haec ita incipit: “ Veniente ad nos famulo vestro „.

Liber retractationis librorum Augustini, in quibus qui libri et epistolae contineantur infra scribemus.

[INDEX OPERUM S. AUGUSTINI E LIBRIS RETRACTATIONUM EXCERPTUS]

Contra Achademicos et de Achademicis primum scripsi libros III. hoc autem opus sic incipit: “ O utinam, Romane [3], hominem sibi aptum „.

De beata vita liber unus. hic liber sic incipit: “ Si ad philosophyae portum „.

De ordine libri II. [4] hoc opus sic incipit: “ De ordine [5] rerum, Zenobi „.

De soliloquiis libri II. hoc opus sic incipit: “ Volventi mihi multa ac varia mecum „.

De immortalitate animae liber I. hic liber sic incipit: “ Si alicubi est disciplina „.

De moribus aecclesiae catholicae et de moribus manicheorum libri II. hoc opus sic incipit: “ In aliis libris satis opinor egisse nos „.

---

[1] Prov. XXXI.

[2] Un'altra mano leggerissima notò di fronte *Formula vite*.

[3] *Romaniane* Aug. Opp. 1, 5. Daremo solo qualche variante da esso colla sigla *A*, specialmente dove il testo nostro è guasto. Citiamo le colonne dell'edizione Maurina.

[4] In rasura.

[5] *Ordinem* A. 6.

De quantitate animae liber I. hic liber sic incipit: “ Quoniam video te abundare ocio „.

De libero arbitrio libri tres. hoc opus sic incipit: “ Dic mihi, quaeso te, utrum Deus non sit auctor mali „.

De genesi adversus manicheos libri II. hoc opus sic incipit: “ Si eligerent manichei, quos decepissent „.

De magistro liber I. hic liber sic incipit: “ Quid tibi videmur efficere, cum loquimur „.

De vera religione liber I. hic liber I. [1] hic liber sic incipit: “ Cum omnis vitae bonae ac beatae via „.

De utilitate credendi liber I. hic liber sic incipit: “ Si mihi, Honorate, unum atque idem videtur [2] esse „.

De duabus animabus liber I. hic liber sic incipit: “ Opitulante Dei misericordia „.

Acta contra Fortunatum manicheum liber I. Hic liber sic incipit: “ Quoniam scriptum est „.

De Genesi ad litteram liber I imperfectus [3]. hic ergo sic incipit: “ De obscuris naturalium rerum, quae omnipotenti Deo artifice facta sentimus, non affirmando sed quaerendo tractandum est „.

De sermone Domini in monte libri II. hoc opus sic incipit: “ Sermonem quem locutus est Dominus „.

Psalmus contra partem Donati liber I. iste psalmus sic incipit: “ Omnes, qui gaudetis de pace, modum verum iudicate „, quod ei [4] ypopsalma est.

Contra epistolam Donati heretici liber I. hic liber sic incipit: “Abs te ipso praesente audieram „.

Contra Adimantum Manichei discipulum liber I. hic liber sic incipit: “ De eo quod scriptum est: In principio fecit Deus caelum et terram „.

Ex epistola quorumdam propositionum [5].

Ex epistola Pauli ad romanos liber I. hic liber sic incipit: “ Sensus hii sunt in epistola ad romanos Pauli apostoli „.

Expositio epistolae ad Galathas liber I. hic liber sic incipit: “Causa [6], propter quam scribit apostolus ad galathas, haec est „ [7].

Epistolae ad romanos inchoata expositio liber I. hic liber sic incipit: “ In epistola, quam Paulus apostolus scripsit ad romanos „.

---

[1] Così nel codice.

[2] *Videretur* A. 23.

[3] In una raschiatura. La correzione *imperfectus* è indicata e scritta in margine.

[4] *Modo... eius* A. 32.

[5] Segue una linea vuota per la ragione sopra indicata.

[6] *Expositio* A. 34.

[7] Questo inizio, come altri ancora, è dato più pieno che nel testo odierno delle Ritrattazioni. — Qui nel margine superiore del Codice erano scritte alcune parole, che ora non si possono più leggere essendo tagliate.

De diversis quaestionibus octoginta tres liber I. hic liber sic incipit: “ Utrum anima a se ipsa sit „.

Item de mendacio scripsit[1] librum unum. hic liber sic incipit: “ Magna quaestio est de mendacio „.

EXPLICIT LIBER I. INCIPIT SECUNDUS

Ad Simplicianum libri II [2]. hoc opus sic incipit: “ Gratissimam plane atque suavissimam „.

Contra epistolam Manichei, quam vocant fundamentum [3], liber I. hic liber sic incipit: “ Unum Verbum [4] Deum omnipotentem „.

De agone christiano liber I. hic liber sic incipit: “ Corona victoriae „.

De doctrina christiana libri IIII. hoc opus sic incipit: “ Sunt praecepta quaedam „.

Contra partem Donati libri II. hoc opus sic incipit: “ Quoniam donatistae nobis „.

Confessionum libri XIII. hoc opus sic incipit: “ Magnus es, Domine „.

Contra Faustum manicheum libri XXXIII. hoc opus sic incipit: “ Faustus quidam fuit „.

Contra Felicem manicheum libri II. hoc opus sic incipit: “ Opus nostrum ita scriptum est „.

Annotationes in Iob liber I. hic liber sic incipit: “ Opera magna erant eis super terram „.

De catetizandis rudibus liber I. hic liber sic incipit: “ Petisti me, frater Deogratias „.

De Trinitate libri XV. hoc opus, excaepta epistola, quae postmodum ad eius caput adiuncta est, sic incipit: “ Lecturis haec, quae de Trinitate disserimus „.

De consensu evangelistarum libri IIII. hoc opus sic incipit: “ Inter omnes divinas auctoritates „.

Contra aecclesiam [5] Parmeniani libri III. hoc opus sic incipit: “ Multa quidem alias adversus donatistas „.

De baptismo libri VII. hoc opus sic incipit: “ In eis libris, quos adversus epistolam Parmeniani „.

Contra quod attulit Centurius a donatistis libri III. hoc opus sic incipit: “ Dicis eo quod scriptum est in Salomone: ab aqua aliena abstine te [6] „.

---

[1] *Scripsi* A. 41.

[2] In margine in rosso « *explicit lib. I incip. ad simplicianum libri duo* ». Queste parole forse erano state omesse da Enrico giustamente dubbioso se dovevano essere ricevute nel testo. Cfr. A. 41.

[3] *Fundamenti* A. 42.

[4] *Verum* A.

[5] *epistolam* A. 48.

[6] Prov. IX, 18, secondo un'antica versione latina.

Ad inquisitiones Ianuarii libri II. hoc opus sic incipit: “ Ad ea, quae me interrogasti „.

De opera monachorum liber I. hic liber sic incipit: “ Iussioni tuae sanctae [1], frater Aureli „.

De bono coniugali liber I. hic liber sic incipit: “ Quoniam unusquisque homo humani generis pars est „.

De sancta virginitate liber I. hic liber sic incipit: “ Liber [2] de bono coniugali nuper edidimus „.

De genesi ad litteram libri XII. hoc opus sic incipit: “ Omnis divina scriptura „.

Contra litteras Petiliani libri III. hoc opus in libro I sic incipit: “ Nostis nosse praevaluisse [3] „; in secundo autem sic incipit “ Primis partibus epistolae Petiliani „; in tercio autem sic: “ Legi, Petiliane, epistolas tuas „.

Ad Cresconium grammaticum partis Donati libri IIII. hoc opus sic incipit: “ Quoniam [4] ad te, Cresconi, mea scripta pervenire possent, ignorans „.

Probationum et testimoniorum contra Donatistas liber I. hic liber sic incipit: “ Quoniam [5] timetis consentire aecclesiae catholicae „.

Contra nescio quem donatistam liber I. hic liber sic incipit: “ Probationes rerum necessariarum quodam breviario [6] collectas promisimus „.

Admonitio donatistarum de maximianistis liber I. hic liber sic incipit: “ Quicumque calumniis hominum et criminationibus movemini „.

De divinatione daemonum liber I. hic liber sic incipit: “ Quodam die in diebus sanctis octavarum „.

Quaestiones expositae contra paganos numero sex. hic liber post epistolam, quae postmodum a capite addita est, sic incipit: “ Movit quosdam et requirunt „.

Expositio epistolae Iacobi ad XII tribus. hic liber sic incipit: “ Duodecim tribus, quae sunt in dispersione salutem „.

De peccatorum meritis et remissione et de baptismo parvulorum ad Marcellinum libri II. [7] hoc opus sic incipit: “ Quamvis in mediis et magnis curarum estibus „.

De unico baptismo contra Petilianum ad Constantinum [8] liber I. hic liber sic incipit: “ Respondere adversa sentientibus „.

De maximianistis contra donatistas liber I. hic liber sic incipit: “ Multa iam diximus, multa iam scripsimus „.

---

[1] *sancte* A. 49.

[2] *librum* A. 50.

[3] *Nostis nos saepe voluisse* A. 51.

[4] *Quando* A. 51.

[5] *Qui* A. 52.

[6] *breviculo* A. 52.

[7] *tres* A. 53.

[8] Malamente qui come altrove: cfr. A. 54.

De gratia Testamenti novi ad Honoratum liber I. hic liber sic incipit: “ Quinque mihi posuisti tractandas quaestiones „.

De spiritu et littera ad Marcellinum liber I. hic liber sic incipit: “ Lectis opusculis quae ad te nuper elaboravi, fili karissime Marcelline „.

De fide et operibus liber I. hic liber sic incipit: “ Quibusdam videtur „.

Breviculus collationis cum donatistis libri III. hoc opus sic incipit: “ Cum catholici episcopi et partis Donati „.

Post collationes [1] contra Donatistas liber I. hic liber sic incipit: “ Quid adhuc, donatistae, seducimini? „.

De videndo Deum liber I. hic liber sic incipit: “ Memor debiti „: illud autem “ sic rogavi, et nunc commoneo [2] „.

De natura et gratia liber unus. hic liber sic incipit: “ Librum quem misistis „.

De civitate Dei libri XXII. hoc opus sic incipit: “ Gloriosissimam civitatem Dei „.

Ad Orosium presbiterum contra priscillianistas et origenistas liber I. hic liber sic incipit: “ Respondi [3] tibi querenti, dilectissime fili Orosi „.

Ad Hieronimum presbyterum libri II: unus de origine animae et alius de sententia Iacobi. hoc opus sic incipit: “ Deum nostrum, qui nos vocavit „.

Ad Emeritum episcopum donatistarum post collationem liber I. hic liber sic incipit: “ Si vel nunc, fili [4] Emerite „.

De gestis Pelagiani liber I. hic liber sic incipit: “ Postquam in manus nostras „.

De correctione donatistarum liber I. hic liber sic incipit: “ Laudo et gratulor et admiror „.

De praesentia Dei ad Dardanum liber I. hic liber sic incipit: “ Fateor, frater dilectissime Dardane „.

Contra Pelagianum et Celestium de gratia Christi et de peccato originali ad Albinum, Pinianum et Melaniam libri II. hoc opus sic incipit: “ Quantum de vestra et corporali et maxime spiritali salute gaudeamus „.

Gesta cum Emerito donatistae liber I. hic liber, vel haec gesta, sic incipit: “ Gloriosissimo Honorio Augusto XII et Constantio iterum u^{s}c consulibus die XI Kal. Octobris, Cesarea in aecclesia maiore „ [5].

Contra sermonem arrianorum liber I. hic liber sic incipit: “ Eorum praecedenti disputationi hac disputatione respondeo „.

---

[1] *collationem* A. 55.

[2] L'inizio in S. Agostino 56 « *sicut praesens rogavi* »: cfr. ib. perchè vi si diano due inizii.

[3] *Respondere* A. 57.

[4] *frater* A.

[5] È uguale all'insigne variante di alcuni dei principali codici di Agostino p. 57–8 nota 2.

De nuptiis et concupiscentia ad Valerium libri II: primus sic incipit: " Hytici novi, dilectissime fili Valeri „; secundus vero sic incipit: " Inter militiae tuae curas „.

Locutionem libri VII. hoc opus sic incipit: " Locutiones scripturarum „.

Quaestionum libri VII. hoc opus sic incipit: " Cum scripturas sanctas, quae appellant canonicas „ [1].

De anima et eius origine libri IIII. huius operis primus liber ad Renatum sic incipit: " Sinceritatem tuam erga nos „. secundus ad Petrum sic incipit: " Domino dilectissimo fratri et compresbytero Petro „. Duorum vero novissimorum ad Vicentium Victorem primus sic incipit: " Quod mihi ad te scribendum putavi „ [2].

Ad Pullentium de adulterinis coniugiis libri II. primus horum sic incipit: " Prima quaestio est, frater dilectissime Pullenti „: secundus autem sic incipit: " Ad ea, quae mihi scripsit aetas „ [3].

Contra adversarium legis et prophetarum libri II. hoc opus sic incipit: " Librum [4], quem misistis fratres dilectissimi „.

Contra Gaudentium donatistarum episcopum libri II. hoc opus sic incipit: " Gaudentius donatistarum tamugaudensis episcopus „.

Contra mendacium liber I. hic liber sic incipit: " Multa mihi legenda misisti „.

Contra duas epistolas pelagianorum libri IIII. hoc opus sic incipit: " Noveram te quidem fama celeberrima praedicante „.

Contra Iulianum libri VI. hoc opus sic incipit: " Contumelias tuas et verba maledica, Iuliane „.

Ad Laurentium de fide, spe et charitate liber I. hic liber sic incipit: " Dici non potest, dilectissime fili Laurenti, quantum tua eruditione delecter „.

De cura pro mortuis gerenda ad Paulinum episcopum liber I. hic liber sic incipit: " Sanctitati tuae, coepiscope venerande Pauline „.

De octo Dulcicii quaestionibus liber I. hic liber sic incipit: " Quantum mihi videtur, dilectissime fili Dulcici „.

Ad Valentinum et ad eos qui cum illo sunt monachos de gratia et libero arbitrio liber I. hic liber sic incipit: " Propter eos, qui hominis liberum arbitrium „.

Ad quos supra, de correctione et gratia liber I. hic liber sic incipit: " Lectis litteris vestris, Valentine frater dilectissime „.

---

[1] *appellantur canonicae* A. 60.

[2] Un vuoto d'una linea e mezzo.

[3] *scripseras* A. 61.

[4] *Libro* A. 61.

[EXPLICIT INDEX E LIBRO RETRACTATIONUM EXCERPTUS]

50. Γ Clementis urbis Romae episcopi recognitionum libri X, excaepta epistola et prologo ad caput·iunctis, quorum primus sic incipit: " Ego Clemens in urbe Roma natus, ex prima aetate pudiciciae studium gessi „. — Secundus autem sic incipit: " Cum autem dies, quae ad disputandum [1] Symone statuta fuerat „. — Tercius vero sic incipit: " Interea Petrus gallorum cantibus surgens „. — Quartus sic incipit: " Profecti Cesarea, ut Tripolim pergeremus „. — Quintus sic incipit: " Sequenti autem die paulo cicius quam solebat „. — Sextus sic incipit: " Ubi vero rarescentibus tenebris „. — Septimus sic incipit: " Egressi tandem etiam Tripolim Fenicis urbem primam in Ortosiade „. — Octavus sic incipit: " Postera autem die Petrus „. — Nonus sic incipit: " Sequenti die Petrus una nobiscum „. — Decimus autem sic incipit: " Mane autem exorto [2], ego Clemens et Tuceta [3] atque Aquila una cum Petro „.

Expositio in Apocalypsi Iohannis apostoli, sancti Ambrosii episcopi, quae XVIII libris continetur; quorum primus sic incipit: " In lectione revelationis beati Iohannis apostoli, fratres karissimi „. — Secundus sic incipit: « Fratres karissimi, in candelabro, de quo, cum apocalypsis legeretur, audistis „. — Tercius sic incipit: " Modo, fratres karissimi, audivimus beatum Iohannem „. — Quartus sic incipit: " Et vidi supra dexteram sedentis in throno librum „. — Quintus sic incipit: " Sicut modo, cum lectio divina legeretur, audistis „. — Sextus sic incipit: " Et vidi alium angelum ascendentem ab ortu solis „. — Septimus sic incipit: " Modo, fratres karissimi, cum apocalypsis legeretur, audivimus „. — Octavus sic incipit: " Vox de caelo imperium est Dei, quod cor tangit „. — Nonus sic incipit: " Quod audivimus, fratres karissimi, in lectione recitata est „. — Decimus sic incipit: " Modo audivimus, fratres karissimi „. — XI^mus^ sic incipit: " In lectione, quae modo recitata est, fratres karissimi „. — XII^mus^ sic incipit: " In lectione Dei, quae recitata est, fratres karissimi, dixit se sanctus Iohannes „. — XIII sic incipit: " Sanctus Iohannes, fratres karissimi, dum de vii angelorum fialis vel plagis „. — XIIII sic incipit: " Modo cum divina lectio legeretur, fratres karissimi, audivimus beatum Iohannem „. — XV sic incipit: " In lectione, quae recitata est, fratres karissimi, reges illos „. — XVI sic incipit: " Quotiens Babyloniam nominari audistis, fratres karissimi, nolite civitatem de lapidibus factam intelligere „. — XVII sic incipit: " In lectione, quae recitata est, fratres karissimi, beatus Iohannes evangelista sic ait „. — XVIII sic incipit: " Sicut modo audivimus, fratres karissimi, angelus Domini locutus est ad beatum Iohannem dicens „.

---

[1] + *cum* Patr. Graec. I, 1247.

[2] + *sole* 1419.

[3] *Niceta.*

51. Γ Incipit commentarium sancti Hyeronimi de Apocalypsi Iohannis apostoli. hic liber sic incipit: “ Iohannes, qui gratia Dei interpretatur, figuram Christi tenuit „.

52. Γ Incipit expositio Bedae Christi famuli super apocalypsin Iohannis apostoli libri III, excepto prologo ad caput iuncto: quorum primus sic incipit: “ Apocalypsis Iesu Christi, quam dedit illi Deus palam facere servis suis, fundata per apostolos aecclesia „. — Secundus sic incipit: “ Et vidi vii angelos stantes in conspectu Dei „. — Tercius sic incipit: “ Et vidi aliud signum in caelo magnum et mirabile „.

53. Γ Incipit tractatus de psalmo centesimo octavo decimo Ambrosii mediolanensis episcopi, cuius prologus sic incipit: “ Licet mistica quoque velut tubae increpuerit sono „. Liber vero sic incipit: “ *Beati,* inquit, *immaculati* et caetera. *Beati qui scrutantur* et caetera. Quam pulcher ordo, quam plenus doctrinae „.

Incipit tractatus sancti Ambrosii mediolanensis episcopi in cantico canticorum libri V, excepto prologo ad caput iuncto, quorum primus sic incipit: “ Osculetur me osculo oris sui, quoniam optima ubera „. — Secundus autem sic incipit: “ Vox consobrini mei: ecce hic advenit „. — Tercius sic incipit: “ En lectulum Salomonis: lx^{ta} fortes ambiunt „. — Quartus sic incipit: “ Exurge aquilo et veni auster „. — Quintus sic incipit: “ Pulchra es, amica mea, suavis et decora „.

Incipit tractatus sancti Ambrosii de psalmo LXI, in quo infidelitatem et impietatem Maximi tyranni graviter redarguit, qui ausus est dominum suum Gratianum imperatorem fraude et dolo perimere, quem imperatorem in Domini tabernaculo habitare et in monte eius requiescere dicit. hic liber sic incipit: “ Omnium nostrum indubia consuetudo est „.

Episcopus Ambrosius mediolanensis sorori suae Marcellinae de baculo nucino liber I. hic liber sic incipit: “ Sollicitam sanctitatem tuam „.

Legatio aquiliensis concilii ad imperatores Gratianum, Valentinianum et Theodosium. hic liber [1] sic incipit: “ Imperatoribus clementissimis et christianis „ [2].

Item Ambrosii [3] ad eosdem: “ Imperatoribus clementissimis et principibus christianis „.

Item alia eiusdem concilii: “ Imperatoribus clementissimis „.

Item alia ad eosdem: “ Et hoc gloriae vestrae, clementissimi principes „.

Legatio Ambrosii Episcopi ad Valentinianum imperatorem: “ Ambrosius Valentiniano imperatori. Etsi superioris legis [4] meae „.

Item alia ad eundem de contempnendo simulacrorum culturam: “ Cum omnes homines, qui sub ditione romana reguntur „.

---

[1] Nel margine inferiore « al. haec legatio », correzione da preferire.

[2] Parole scritte in rasura.

[3] Parole scritte in rasura.

[4] *legationis* Ambr. Opp. 2,888 ed. Maurina.

Item ad eundem imperatorem relatio Symachi praefecti Urbis, ut aram simulacris permittat restitui: “ Ubi primus senatus amplissimus „.

Item Ambrosii ad Valentinianum imperatorem contra Symachum praefectum Urbis: “ Beatissimo principi et christianissimo imperatori Valentiniano Augusto Ambrosius episcopus „.

Epistola Ambrosii et aliorum episcoporum Italiae ad Theodosium imperatorem: “ Beatissimo imperatori et clementissimo principi Ambrosius Theodosio „ [1].

Item alia ab eisdem episcopis ad eundem imperatorem: “ Beatissimo imperatori et clementissimo Principi Theodosio Ambrosius et caeteri episcopi Italiae „.

De humandis reliquiis Valentiniani iunioris Ambrosius Theodosio imperatori: “ Silentium meum rupit „.

Ubi se excusat iure Maximi tyranni declinasse praesentiam: “ Ambrosius Theodosio imperatori „.

Item Ambrosii episcopi ad Theodosium: “ Ambrosius Theodosio imperatori „.

Epistola Ambrosii ad Eugenium [2] imperatorem: “ Clementissimo imperatori Eugenio Ambrosius episcopus „.

Incipit liber sancti Ambrosii episcopi de obitu Theodosii imperatoris: “ Hoc nobis motus terrarum graves „.

Incipit [3] sancti Ambrosii episcopi de excessu fratris libri II: quorum primus sic incipit: “ Deduximus fratris dilectissimi hostiam meam „.

Incipit secundus de eadem re in die octavo: “ Superiore libello aliquid indulsimus desiderio „.

Ambrosius episcopus clericis: “ Plerumque humanis obrepit mentibus „.

Ambrosius episcopus Hyreneo: “ Quaeris a me, cur Dominus Deus manna pluerit „.

54. Γ Sex libri Augustini episcopi catholici contra libros Iuliani heretici pelagianae heresis, excaepta epistola ad caput adiuncta. Hoc opus sic incipit: “ Contumelias tuas et verba maledica, Juliane „.

55. Γ Augustini adversus libros Parmeniani donatistae libri III. hoc opus sic incipit: “ Multa quidem et alias adversus donatistas „.

Item Augustinus de bono coniugali. hic liber sic incipit: “ In coniugali quippe vinculo „. Hoc de libro retractationum.

De spiritu et littera ad Marcellinum sancti Augustini prologus, ad quem scripserat tres libros. — Liber sancti Augustini ad Marcellinum de spiritu et littera. hic liber sic incipit: “ Lectis opusculis, quae nuper elaboravi „.

---

[1] Con un segno è indicato, che l'ordine delle parole è « *principi Theodosio A.* ».

[2] Prima era stato scritto « *Theodosium* »: ma fu corretto in margine.

[3] Ib : scancellato.

Incipit ad Probam de orando Deum liber sancti Augustini. hic liber sic incipit: “ Augustinus, servus Christi servorumque Christi, religiosae filiae Dei Probae in Domino dominorum salutem „.

Sermo sancti Augustini de praesentia Dei ad Dardanum. [1] hic liber sic incipit: “ Fateor me, fili dilectissime Dardane „.

Item sermo sancti Augustini de virginitate. hic liber sic incipit: “ Quantam in caelestibus beatitudinem virginitas sancta possideat „.

Incipit liber Augustini de vera religione. hic liber sic incipit: “ Cum omnis vitae bonae ac beatae „.

56–57. **Γ** Libri III sancti Augustini de verbis Domini in evangelistas tres idest: Mathaeus Lucas et Iohannes: quod opus in duobus voluminibus scriptum habemus. Non dico, quod de uno libro divisio facta sit in duo volumina: sed quia eundem bis scriptum habemus. Scripseramus quidem eum pridem, sed non tam luculente, ut postea. Quorum primus sic incipit: “ Euangelium audivimus et in eo Dominum eos arguentem „.

58. **Γ** De consensu evangelistarum libri IIII. hoc opus sic incipit: “ Inter omnes divinas auctoritates, quae sanctis litteris continentur „.

59. **Γ** Liber ethymologiarum Ysidori spalensis episcopi.

60. **Γ** Libri X. Livii ab Urbe condita: sed C.XL. adhuc desunt pomposiano abbati, quos reperire avide an^{h}elat.

61. **Γ** Liber prooemiorum [2] de libris novi et veteris testamenti.

Item liber sancti Ysidori de vita, ortu et obitu sanctorum Patrum, qui in scripturarum laudibus referuntur. hic liber sic incipit: “ Adam protoplastus et colonus paradisi „.

Incipiunt nomina sanctorum Patrum veteris testamenti mistice exposita a sancto Ysidoro spalensi episcopo. hic liber sic incipit: “ Adam figuram Christi gestavit „.

Item nomina sanctorum de novo Testamento. hoc opus sic incipit: “ Quatuor euangelistae domini nostri Iesu Christi „.

Chronica sancti Ysidori spalensis episcopi, describens hystoriarum breviarium at exordio mundi usque ad Heraclii tempus.

Liber differentiarum Ysidori spalensis episcopi. hic liber sic incipit: “ Inter Deum et Dominum ita quidam diffinierunt „.

Item de distinctionibus IIII^{or} viciorum. [3] hic liber sic incipit: “ Contra haec tamen IIII^{or} virtutum genera „.

Item secundus de differentiis verborum. hic liber sic incipit: “ Ysidorus lectori salutem. Plerique veterum sermonum differentias distinguere studuerunt „.

---

[1] Così fu corretto nel margine: nel testo invece « *de eadem re ad Dardanum* ».

[2] *praemiorum:* così il codice.

[3] Anche nel margine.

Sermo sancti Ysidori contra Arrianos: qui sic incipit: " Veni, domine Iesu Christe redemptor noster ".

Sermo sancti Iohannis os aurei de psalmo L^{mo} et penitentia David, qui sic incipit: "Ad caenae vos reliquias vocamus ".

62. Γ Epistola eiusdem ad eos qui dicunt, quare non de medio sublatus est diabolus. haec sic incipit: " Rursum vobis mensam, quam pridem promisi ".

In nomine sanctae et individuae Trinitatis incipiunt acta sancti Methodii episcopi paterensis de regnis regum gentium et de novissimis temporibus certa demonstratio christiana.

63. Γ Duo libri Augustini de genesi contra manicheos. hoc opus sic incipit: " Si eligerent manichei quos deciperent ".

Item duo libri sancti Augustini ad Simplicianum. hoc opus sic incipit: " Gratissimam plane atque suavissimam interrogationum tuarum dignationem ".

Item Augustinus ad Dulcicium de VIII^{cto} quaestionibus. hoc opus sic incipit: " Quantum mihi videtur, fili dilectissime Dulcici ".

Incipit expositio super cantica canticorum Apponii. hic liber sic incipit: "Admirantibus nobis vocem Spiritus sancti ".

64. Γ Decreta pontificum a tempore primi Clementis papae usque ad Damasum.

65. Γ Item Augustini libri XV de civitate Dei: X in volumine uno, et V in alio.

66. Γ Hystoriarum antiquarum XLIIII libri Trogi Pompei.

67. Γ Expositio in euangelio Mathei edita nescio a quo auctore, cum prologo ad caput iuncto. hic liber sic incipit: " Cum diligenti studio ac cura sollicita diversis testimoniis prophetarum euangelistarum numerum volumus approbare ". Hoc autem opus tendit usque ad evangelium, quo ait: " Tunc oblati sunt ei parvuli, ut manus ei imponeret et oraret ": et dividitur ipsa expositio vel liber in LXXVI capitula.

Memento, prudens lector, quia sollers cura strenuissimi abbatis Hyeronymi superius dicti omnes pene supra commemoratos libros diligenti sibi exercitio iam scribere fecit. Ideo enim dixi *pene*, quia quosdam, quos sanctus Augustinus in libro retractationum commemorat, eius avidae manus nondum attingere valuerunt. Unde sagax ingenium illius nunquam quiescit sedulo rogitando et percunctando, ubi habiles sanctorum libri latitent, quatenus ad eorum indaginem pervenire et suo armario addere valeat, ut inter italicas pomposiana mire fulgeat aecclesia.

O mira Dei clementia circa suos, quae sic fidem flagrare facit, ut quasi esuriens comedat nec satietur, sitiens ebibat ampliusque sitiat! Quippe desiderium illius modum in requirendo non repperit ullum, sed anhelanter operoseque annititur, quo se vivo eximia librorum copia propriam ditet ecclesiam.

Sed quia livor et iniquae mentis[1] contagium saepe inter felicia sevire ac bene gesta rodere solent, non ignoramus futurum fore quosdam supersticiosos et malivolos, qui, ut sancto loco detrahant vel optimo abbati calumniae nevum ingerant, procaci cura indagare cur idem venerabilis abbas Hyeronimus voluit gentilium codices fabulasque erroris exactosque tyrannos divinae inserere veritati paginaeque librorum sanctorum. — Quibus respondendum apostolicis verbis[2], quia in domo potentis non solum vasa aurea et argentea, sed et fictilia sunt. Idcirco itaque[3] hoc egit, ut pro studio et merito suo habeat unusquisque, in quibus oblectetur et proprium exerceat ingenium. Hinc et ipsa Veritas ait: „In domo Patris mei mansiones multae sunt[4]„. Credo ut quanto quis hic erit sanctior, tanto illic beatior. Idem quoque gentilium commentum librorum, si ad puram intentionem intelligantur, edificant. Quid enim aliud sonant, quam saecularem pompam nichil esse? unde apostolus: „Scimus, quoniam diligentibus Deum omnia cooperantur in bonum„[5].

Quiescant itaque: argumentosus vero abbas in sancto opere, quod bene caepit, usque in finem perseveret: ut libri posteris profuturi scribantur et pro futuris temporibus ad memoriam retinendum itidem subnotentur.

---

[1] Invece dell'*i* pare fosse stato dapprima scritto *e*.

[2] 2 Tim. II, 20.

[3] Dal margine: e doveva rigettarsi in nota la lezione del testo.

[4] Ioh. XIV, 2.

[5] Rom. VIII, 28.

CONCORSI E PREMI ACCADEMICI

NELL'ANNO 1895

Anche nell' anno 1895 l'Accademia di Conferenze Storico-Giuridiche bandì, come pel passato, due concorsi a premio fra gli alunni che frequentano le conferenze accademiche. Alternando le materie con quelle assegnate negli anni precedenti, i premi furono proposti per le migliori dissertazioni scritte, che fossero presentate sulla *Economia politica* e sul *Diritto romano*.

Per l' Economia politica fu proposto il tema: Dei vantaggi dello scambio, e particolarmente di quelli derivanti dai perfetti mezzi di trasporto e di comunicazione.

Fra i concorrenti si distinse particolarmente il sig. D. Adamo Testa, alunno del pontificio Seminario Pio, il quale svolse la tesi con larghezza d'erudizione e con accurate osservazioni giuridiche; ed al medesimo l'Accademia assegnò il premio della medaglia in oro.

Per l'esperimento sul Diritto romano fu dato a tema il concetto e l'applicazione dell'equità, proponendo di svolgerlo in queste due parti: I. Apud veteres iurisconsultos romanos quid aequitatis nomine venerit — II. Disseratur de lege 183 Dig. de diversis regulis iuris antiqui (lib. L tit. 17).

I concorrenti diedero prova di avere studiato l'argomento con cura e con ricco corredo di erudizione; e l'Accademia assegnò il premio della medaglia in argento a due di essi, cioè ai sigg. D. Ruggiero Battistoni, e D. Gelasio Marinelli, entrambi alunni del pontificio Seminario Pio.

PUBBLICAZIONI RICEVUTE DALL'ACCADEMIA

Italiane

Annali di Statistica. — Serie quarta, fasc. 83.

Archivio della R. Società romana di Storia patria — Vol. XVIII (1895) fasc. 3-4.

— **Biblioteca** della Società medesima — Il Regesto di Farfa, vol. 5°.

— **Miscellanea** id. — G. A. Sala, Diario romano 1798-99, parte 2ª.

Atti della pont. Accademia de' Nuovi Lincei — Anno XLIX, sess. 1-4.

— **Memorie** dell'Accademia medesima. — Vol. IX, X.

Atti della R. Accademia dei Lincei — Serie quinta. Rendiconti della classe di scienze morali, storiche e filologiche, vol. V (1896) fasc. 2-3.

— **Memorie** della classe medesima — Serie quinta, vol. II, parte 2ª, fasc. 1, 2.

Bullettino della Commissione archeologica comunale di Roma — Anno XXIII (1895) fasc. 4.

Bullettino dell'Istituto di diritto romano — Anno VIII (1895) fasc. 4-6.

Civiltà (la) Cattolica — Quaderni 1093-1103.

Corte (la) suprema di Roma — Anno XX (1895) fasc. 7, 8; anno XXI (1896) fasc. 1-6.

Digesto (il) italiano — dispense 256-260.

Enciclopedia giuridica italiana — fascicoli 189-195.

Foro (il) italiano — Vol. XXI (1896) fasc. 1-10.

Gazzetta ufficiale del regno d'Italia — Gennaio-Maggio 1896.

Indici e cataloghi pubblicati dal Ministero della P. Istruzione — Vol. VIII fasc. 4, vol. XI fasc. 1, vol. XIV fasc. 2, vol. XV[1] fasc. 5, vol. XVI.

Legge (la), monitore giudiziario ed amministrativo — Anno XXXVI (1896) vol. I n. 1-23.

Mélanges d'archéologie et d'histoire — Année XV (1895) fasc. 2-5; XVI (1896) fasc. 1-2.

Rivista internazionale di scienze sociali e discipline ausiliarie — Anno IV (1896) vol. X fasc. 37-40; vol. XI fasc. 41.

Rivista italiana per le scienze giuridiche — Vol. XX, fasc. 3 (disp. 60); vol. XXI fasc. 1-2. (disp. 61-62).

Römische Quartalschrift für christliche Alterthumskunde und für Kirchengeschichte — Anno X (1896) fasc. I-2.

Sinossi giuridica — Anno XIII (1896) fasc. 104-108.

Temi (la) romana — Anno XV (1895) fasc. 9-12; anno XVI (1896) fasc. 1-4.

Annali dell'Università di Perugia (Facoltà giuridica). Perugia — Nuova serie, vol. V fasc. 2-4.

Annuario critico di giurisprudenza pratica. Genova — Anno VII (1895) fasc. 10, 11; anno VIII (1896) fasc. 2.

Antologia giuridica. Catania — Anno VIII (1894) fasc. 11, 12; anno IX (1896) fasc. 1-3.

Archivio di diritto pubblico. Palermo — Anno V (1895) fasc. 6; anno VI (1896) fasc. 1.

Archivio giuridico. Pisa — Vol. LVI fasc. 1-4.

Archivio storico italiano. Firenze — Serie quinta, tom. XVI disp. 4ª (n. 200); tom. XVI disp. 1ª (n. 201).

Archivio storico lombardo. Milano — Anno XXII (1895) fasc. 8; anno XXIII (1896) fasc. 9.

Archivio storico per le province napolitane. Napoli — Anno XX (1895) fasc. 8; anno XXI (1896) fasc. 1.

Archivio storico siciliano. Palermo — Anno XX fasc. 3, 4.

Archivio storico per Trieste, l'Istria e il Trentino. Firenze — Vol. IV fasc. 3.

Archivio (nuovo) Veneto. Venezia — Tom. X parte 2ª (n. 20); tom. XI parte 1ª (n. 21).

Atti della R. Accademia Lucchese. Lucca — Vol. XXVII, XXVIII.

— **Memorie e documenti** per servire alla storia di Lucca — Vol. 13, parte 1ª.

Atti della R. Accademia delle scienze di Torino. Torino — Vol. XXXI (1895-96) disp. 1-5.

Atti del R. Istituto Veneto di scienze, lettere ed arti. Venezia — Serie 7ª, tom. VII disp. 1-5

Atti della Società di archeologia e belle arti per la provincia di Torino. Torino — Vol. VI.

Atti della Società Ligure di storia patria. Genova — Vol. XXVII.

Atti e Memorie della R. Deputazione di storia patria per le provincie di Romagna. Bologna — Serie terza, vol. XIII, fasc. 4-6.

— **Documenti e studii** pubblicati per cura della medesima. Bologna — Vol. II.

Atti e Memorie delle RR. Deputazioni di storia patria per le provincie Modenesi e Parmensi. Modena — Serie terza, vol. VI parte 2ª.

— **Monumenti** di storia patria delle provincie Modenesi. Modena — Serie delle cronache, vol. XV.

Bollettino della Società Umbra di storia patria. Perugia — Anno II (1896) fasc. 1.

Circolo (il) giuridico. Palermo — Serie terza, vol. VI (1895) n. 11, 12; vol. VII (1896) n. 1-5.

Commentarî dell'Ateneo di Brescia. Brescia — Anno 1895.

Miscellanea di storia italiana. Torino — Serie terza, tom. I, II.

Rassegna di antichità classica. Palermo — Vol. I (1896) fasc. 1.

Rivista di filologia ed istruzione classica. Torino — Nuova serie, anno II fasc. 2.

Rivista di storia, arte, archeologia per la provincia di Alessandria. Alessandria — Anno IV (1895) fasc. 12.

Rivista di storia antica e scienze affini. Messina — anno I (1895) n. 3.

Rivista storica italiana. Torino — Anno XII (1895) fasc. 4; anno XIII (1896) fasc. 1-2.

Scienza (la) del diritto privato. Firenze — Anno IV (1896) fasc. 1-3.

Studi Senesi. Siena — Vol. XII (1895) fasc. 4, 5.

Straniere

Analecta Bollandiana. Bruxelles — Tom. XV fasc. 1.

Annales du Musée Guimet. Paris — Tome XXVI^1 (La Corée ou tchösen).

— **Bibliothèque** d'études — Série VIII tom. V (Voyage dans le Laos, 1$^{\text{ère}}$ partie).

Annali dell'Accademia Jugoslava di scienze ed arti (Ljetopis Jugoslavencke Akademije). Zagabria — Fascicolo 9° (1894).

Antichità pubblicate per cura dell'Accademia Jugoslava di scienze ed arti (Starine). Zagabria — Tom. XXII.

Archeografo Triestino. Trieste — Nuova Serie, vol. XX (1894-95) n. 1.

Basler Croniken, herausg. von der histor. und antiquar. Gesellschaft in Basel. Leipzig — Tom. V.

Beiträge zur vaterländischen Geschichte. Basel — Nuova serie, tom. IV fasc. 2°.

Bibliothèque des Écoles françaises d'Athènes et de Rome. Paris — Livraison 71 (R. Rolland, les origines du théatre lirique moderne).

Bullettino di archeologia e storia dalmata. Spalato — Anno XIX (1896) fasc. 1-4.

Bulletin international de l'Académie des Sciences de Cracovie. Cracovie — Comptes rendus des séances. Année 1896 n. 1, 2, 4.

— **Acta historica** res gestas Poloniae illustrantia ab a. 1507 ad 1795 — Tom. II.

— **Monumenta** medii aevii historica, res Poloniae illustrantia — Tom. XIV.

— **Collectanea** ex archivo Collegii historici — Tom. VII.

— **Scriptores rerum Polonicarum.** — Tom. XV (Analecta Romana).

— **Starodawne** prawa polskiego Pamniki — Tom. X, 1.

Études religieuses, philosophiques, historiques et littéraires. Paris — Année XXIII (1896) num. 1-5.

Heidelbeger (neue) Jahrbücher. Heidelberg — Anno VI (1896) fasc. 1.

Historisches Jahrbuch. München — Vol. XVII (1896) fasc. 1.

Indices lectionum Universitatis Friburgensis. Fribourg (Suisse) — Fascicolo 12° (sem. aestiv. 1896).

— **Collectanea Friburgensia,** fasc. 4.

Journal du Palais. Paris — Année 1896, livraisons 1-4.

Mémoires de l'Académie de Vaucluse. Avignon — Tom. XV (1896) n. 1.

Mittheilungen der Gesellschaft für vaterländische Alterthümer. Basel — 2^a Serie, n. 1, 2.

Mittheilungen des Instituts für oesterr. Geschichtsforschung. Innsbruck — Vol. XVII (1896) num. 1, 2.

— Erganzungsband III, 3.

Monumenta historico-juridica Slavorum meridionalium. Zagabriae — Pars 1^a, vol. V (Urbaria lingua croatica descripta).

Monumenta spectantia historiam Slavorum meridionalium. Zagabriae — Tom. XXVI.

Nouvelle revue historique de droit français et étranger. Paris — XX^{e} année (1895) n. 1, 2.

Polybiblion, revue bibliographique universelle. Paris — Partie littéraire. Année 1896, livraisons 1-4 (Janvier-Mai).

— Partie technique. Année 1896, livraisons 1-4 (Janvier-Mai).

Réforme (la) sociale. Paris — Quatrième Série, tom. I fasc. 1-11.

Revista do Instituto da Ordem dos advogatos Brazileiros. Rio de Janeiro — Tom. XV fasc. 9-12.

Revue Bénédictine. Maredsous — Année XIII^{e} (1896) n. 1-6.

— **Anecdota Mardesolana** — Vol. III pars I (s. Hieronymi comment. in psalmos).

— **Documents inédits** pour servir à l'histoire ecclésiastique de la Belgique — Tome I.

— **Monasticon belge** — Tom. I fasc. 1°.

Revue catholique des institutions et du droit. Grenoble. — Année XXIV (1896) n. 1-5.

Revue de droit international et de législation comparée. Bruxelles — Tom. XXVII (1895) n. 6; tom. XXVIII (1896) n. 1, 2.

Revue générale du droit. Paris — XIX^{e} année (1895) fasc. 6; XX^{e} année (1896) fasc. 1, 2.

Revue historique. Paris — XXI^{e} année (1896) tom. 60 (n. 119, 120); tom. 61 (n. 121).

Revue des questions historiques. Paris — XXX^{e} année (1896) tom. 59 (n. 117, 118).

Revue de l'histoire des religions. Paris — XV^{e} année, tom. 31 n. 3; tom. XXXII n. 1.

Studien und Mittheilungen aus dem Benedictiner-und dem Cistercienser-Orden. Brunn — Vol. XVI (1895) fasc. 4; vol. XVII (1896) fasc. 1.

Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Weimar — Vol. XVI n. 1, 2.

Roma, 10 Giugno 1896.

PLANIMETRIA DEL

dalla Via Latina alle sorgenti della Te

Rapp

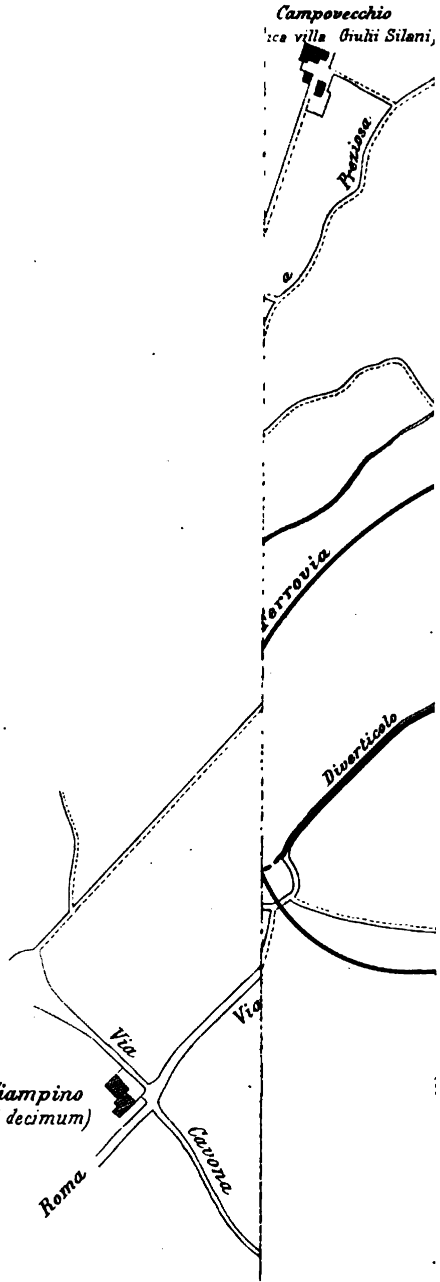
Campovecchio
ıca villa Giulii Silani,
Preziosa
a
errovia
Diverticolo
Via
Via
Ciampino
(ad decimum)
Roma
Cavona

BIBLIOTECA DELL'ACCADEMA STORICO-GIURIDICA

Volumi pubblicati:

- Vol. I. C. Re — Statuti della città di Roma, del secolo XIV.
- Vol. II. G. Gatti — Statuti dei mercanti di Roma dal secolo XIII al XVI *(con quattro tavole eliotipiche)*.
- Vol. III. G. Marini — Iscrizioni antiche doliari (cod. Vat. 9110), pubblicate dal comm. G. B. de Rossi.
- Vol. IV. G. F. Gamurrini — S. Hilarii tractatus de mysteriis et hymni. — S. Silviae peregrinatio ad loca sancta an. 385-388 *(con due tavole eliotipiche e due carte geografiche)*.
- — *Appendice*. S. Silviae Aquitanae peregrinatio ad loca sancta. Editio altera novis curis emendata.
- Vol. V. S. Malatesta — Statuti delle gabelle di Roma, del secolo XIV *(con una tavola in eliotipia)*.
- Vol. VI. L. Bruzza — Regesto della chiesa di Tivoli *(con cinque tavole cromolitografiche)*.
- Vol. VII. F. Ehrle — Historia bibliothecae Romanorum Pontificum, tum Bonifatianae tum Avenionensis. Tomus I *(con otto tavole in eliotipia)*.
- Vol. IX. F. Gasparolo — Codex Alexandrinus, qui *Liber Crucis* nuncupatur *(con due tavole eliotipiche)*.
- Vol. X. E. Stevenson — Statuti dell' arte della lana, e Statuti dei merciai di Roma.

Di prossima pubblicazione:

- Vol. VIII. F. Ehrle — Historia bibliothecae Romanorum Pontificum. Tomus II.
- Vol. XI. G. Lapponi — Compendio di medicina legale secondo la legislazione italiana.

STUDI E DOCUMENTI DI STORIA E DIRITTO

PATTI DI ASSOCIAZIONE

Il periodico *Studi e Documenti di Storia e Diritto* si pubblica in fascicoli trimestrali: il volume dell'intiera annata conterrà complessivamente non meno di 40 fogli di stampa in-4°, ossia non meno di 320 pagine.

Il prezzo dell'associazione annuale è di lire 20 per l'Italia, lire 22 per l'Estero (Unione postale). Dirigere le domande al prof. Giuseppe Gatti, *palazzo Altemps, via dell'Apollinare 8, ROMA,* od ai principali librai.

Gov 19.6F

STUDI E DOCUMENTI

DI

STORIA E DIRITTO

PUBBLICAZIONE PERIODICA
DELL'ACCADEMIA DI CONFERENZE STORICO-GIURIDICHE

ANNO XVII — Fascicolo 3°
(Luglio-Settembre 1896)

PAG.

I. *Del cambiamento di forma delle cose e della relativa estinzione dei diritti* — prof. avv. FILIPPO CORTELLI . 185

II. *Sul concetto della « exceptionis defensio* — prof. avv. EVARISTO CARUSI . 217

III. *Frammenti del libro XII della Geografia di Strabone scoperti in membrane palinseste della biblioteca Vaticana* p. abb. GIUSEPPE COZZA-LUZI . . 237

IV. *Il duomo di Orvieto e il simbolismo cristiano* (con quattro zincotipie) — comm. LUIGI FUMI 267

V. *Urbano IV e il sole eucaristico* (con due zincotipie) — comm. LUIGI FUMI . . 295

ROMA
TIPOGRAFIA POLIGLOTTA
DELLA S. C. DE PROP. FIDE
1896

DIRITTO ROMANO

DEL CAMBIAMENTO DI FORMA DELLE COSE E DELLA RELATIVA ESTINZIONE DEI DIRITTI

Col cessare di un oggetto cessano naturalmente tutti i diritti su di esso. Ciò che più non esiste, non può formare base di dominio, di possesso, di tradizione. Ma questo principio cotanto semplice ha posto, nelle applicazioni, in imbarazzo non lieve gli interpreti.

Già molti, nei secoli decorsi, ed anche nel nostro, in tempo che può dirsi non lontano, un reputato professore e scrittore di diritto, il Doveri [1] ha insegnato: Le servitù si estinguono per distruzione della cosa sottoposta alla servitù. Circa gli effetti della distruzione parziale della cosa, è necessario distinguere fra le servitù personali e le prediali, o reali.

a) Le servitù personali si estinguono per un cambiamento qualunque della cosa, sia nella forma, sia nella specie: così p. e. l'usufrutto di una casa si estingue, se rovina, ed il fruttuario non ha alcun diritto sui materiali, e sull'area, che della medesima rimangano (fr. 5 par. 2° Dig. Quibus mod. ususfr.; Istit. par. 3° de usufr.); l'usufrutto di una quadriga di cavalli si estingue anche se un solo dei quattro cavalli che compongono la quadriga, perisce (fr. 10 par. ult. e fr. 11 Dig. Quib. mod. ususfr.). Queste servitù personali rivivono, *se la cosa ritorna allo stato pristino senza che l'industria dell'uomo abbia creato una cosa nuova;* p. e. l'usufruttuario di un'area ritorna a godere l'usufrutto, se l'edifizio che vi fu costruito rovina, o l'acqua che l'aveva inondata si ritira (fr. 36 pr., fr. 71 Dig. De usufr. et quemadm.; fr. 5 par. ult., fr. 24, 26 Dig. Quib. mod. ususfr.), ma rovinata una casa, o fuse delle tazze di bronzo, se la casa è rifabbricata di pianta, sebbene cogli stessi materiali, e le tazze sono rifatte collo stesso metallo, non rivive l'usufrutto perchè queste non sono più quelle medesime tazze, nè è quella la medesima casa, su cui fu costituito l'usufrutto (fr. 36 Dig. de usufr.; fr. 10 par. 1° Quib. mod. ususfr.).

---

[1] **Nelle sue Istituzioni di diritto romano, Vol. I Capo V *Della estinzione delle Servitù*. Siena 1859.**

b) Le servitù prediali, invece, non si estinguono per un cambiamento avvenuto nella superficie, o nella destinazione degli immobili; si estinguono soltanto per *una trasformazione radicale* della sostanza degli immobili stessi. Le servitù prediali *quae in solo consistunt*, si estinguono se il suolo sparisce, o diviene pubblico; per esempio, per l'occupazione di un fiume il terreno divenuto alveo del fiume è pubblico: attalchè si estingue qualunque servitù costituita sul medesimo. Se il fiume si ritirasse dopo una inondazione temporaria, la servitù riviverebbe (fr. 24 par. 1° Dig. Quib. mod. ususfr.; fr. 14 Dig. Quib. mod. servit. amitt.). Le servitù prediali *quae in superficie consistunt*, si estinguono per la distruzione tanto del fondo servente, quanto del fondo dominante; ma possono rivivere: verbi gratia, rovinato l'edifizio sul quale abbiamo *la servitus tigni immittendi*, e l'edifizio che gode *della servitus stillicidii immittendi*, queste servitù si estinguono; ma ricostruiti che sieno siffatti edifizi, tali servitù rinascono (fr. 18 par. 2° Dig. Quib. mod. servit. amitt.; fr. 20 par. 2° Dig. De servit. praed. urban.).

Passando dalla servitù al pegno; si è da altri osservato, che questo diritto reale non solo risorge colla riproduzione dell'oggetto; ad esempio, se si ricostruisce l'isola per intero bruciata (fr. 25 Dig. de pign. et hypothec. e fr. 29 eod.); ma, ciò che è più rimarchevole, questo diritto pignoratizio, o ipotecario, continua nella pienezza di vigore anche se la cosa sia trasformata, distrutta, nè mai restituita allo stato pristino (fr. 16 Dig. De pignor. et hypoth.).

Da ultimo; è comunemente ricevuto, che pure il dominio può rinascere col rinascere della cosa che gli serviva di substrato (fr. 30 Dig. De adquir. rer. dom.; fr. 23 Quib. mod. ususfr. amitt.).

Siffatta teoria, piena di limitazioni e sublimitazioni, di morti e risorgimenti, non ci è sembrata conforme alla semplicità e purezza del diritto classico; e di qui un tentativo di chiarire quale questo fosse sulla trasformazione, o interito delle cose, e quali innovazioni vi abbia indotte Giustiniano, e la posteriore giurisprudenza.

OSSERVAZIONI SULL'ESPOSTA GIURISPRUDENZA.

Quella che suole chiamarsi comunemente fisica distruzione, latinamente *destructio, extinctio, interitus,* ammettiamo che possa essere totale o parziale.

Quest' ultima peraltro si aveva non già quando si cambiava la destinazione, o qualche qualità della cosa; ipotesi di cui in seguito ci occuperemo; ma quando venivano materialmente a separarsi una o più parti della cosa stessa. Il che poteva accadere in due guise: - o alla separazione teneva dietro la ricomposizione dell' oggetto, o no. Non è affatto vero che la prima forma della segregazione delle parti apportasse la estinzione della cosa e dei diritti. La cosa giuridicamente sembrava essere stata sempre la medesima. Elegante è il responso di Alfeno nel frammento 76 Dig. De Iudiciis: « Neque in hoc solum evenire, *ut partibus commutatis eadem res existimaretur,* sed et in multis ceteris rebus: nam et legionem eamdem haberi, ex qua multi decessissent, quorum in locum alii sublecti essent, et populum eumdem hoc tempore putari, qui abhinc annis centum fuisset, cum ex illis nemo nunc viveret: itemque navem, si adeo saepe *refecta esset,* ut nulla tabula *eadem* permaneret, *quae non nova fuisset; nihilominus eamdem navem* esse existimari. Quod si quis putaret, *partibus commutatis aliam rem* fieri, fore ut ex eius ratione nos ipsi non iidem essemus, qui abhinc anno fuissemus. Propterea quod, ut philosophi dicerent, ex *quibus particulis minimis consisteremus, hae quotidie* EX NOSTRO CORPORE DECEDERENT, aliaeque *extrinsecus in earum locum accederent.* Quapropter CUIUS REI SPECIES EADEM CONSISTERET, REM QUOQUE EAMDEM ESSE EXISTIMARI ». E Gaio (fr. 65 De legatis 1°): « Si domus fuerit legata, licet particulatim ita refecta sit, ut nihil ex pristina materia supersit: tamen dicemus *utile manere legatum* ». Concorda Ulpiano (fr. 10 Quib. mod. ususfr.). Le parti segregate, durante il periodo di separazione, proseguono anzi a considerarsi come pertinenza della cosa, come accessorio, se distratte coll' intendimento di ricongiungerle ad essa (fr. 17 par. 5 Dig. De actione emti venditi; fr. 18 eod.: confronta altresì fr. 12 Dig. De instr. vel instrum. legato). Che se la segregazione delle parti avvenisse senza successiva ricomposizione, determinava senza meno una modificazione dell' essere, e perciò collegavasi, nei modi che vedremo, alla fisica distruzione.

Peraltro il vocabolo, *fisica distruzione*, non è esatto: e giova chiarire cosa i Romani intendessero colla parola *interitus* o simile. Sulla terra niuna cosa materiale si annichila, o si distrugge. Tutto è trasformazione. I giureconsulti romani professavano siffatto principio di filosofia. Nelle incessanti modificazioni e cambiamenti a cui riconoscevano soggette le cose tutte che ci circondano, distinguevano tra quelli che pur lasciavano integra la forma, e gli altri che la mutavano, la sovvertivano. Un oggetto perseverava a sussistere, ad essere identico, fino a quando conservasse le forme identiche – speciem eamdem –. Queste cambiate, l'oggetto non era più quello; si era VERIFICATO l'INTERITO. Torni Alfeno nel citato luogo: « Quod si quis putaret, partibus commutatis *aliam rem* fieri, fore ut ex eius ratione nos ipsi non iidem essemus, qui abhinc anno fuissemus. Propterea quod, *ut philosophi dicerent*, ex quibus particulis minimis consisteremus, hae quotidie ex nostro corpore decederent, aliaeque extrinsecus in earum locum accederent. QUAPROPTER CUIUS REI SPECIES EADEM CONSISTERET, REM QUOQUE EAMDEM EXISTIMARI ».

È notissimo come nella specificazione tanto i Proculeiani estendessero le conseguenze di siffatta regola da rendere validi sotto certo aspetto anche fatti arbitrari, ed indurre una specie di espropriazione coattiva.

Io sono proprietario della materia grezza; tu arbitrariamente me ne privi, e con essa formi un prodotto nuovo – novam speciem. Io perdo il dominio della materia grezza, nè posso rivendicare come mia la nuova cosa. Il motivo in ciò; che questa, *appunto perchè nuova,* per lo innanzi non era di chi che sia; e quindi la ragione naturale dètta che debba essere di chi la fece (fr. 7 de adq. rer. dom.). Nè tampoco mi è dato conservare il dominio della materia grezza, perchè col *cambiamento di forma* è perita. I Proculeiani ad indennizzarmi, per *non* autorizzare la prepotenza ed il furto, accordavano non la vindicatio, bensì una condictio, un' azione personale: « quia (parole di Gaio Inst. par. 73) *extinctae res* licet *vindicari* non possint, *condici* tamen a furibus, et quibusdam aliis possunt ». Per omettere su tale argomento l'opinione di alcuni che stimavano la cosa divenir comune tra il proprietario delle sostanze primitive, e lo specificatore (v. fram. 5 par. 1° Dig. de rerum divisione, che è di Ulpiano); e l'altra di coloro che abbracciavano la così detta mediam sententiam preferita da Giustiniano, e della quale più tardi dovremo trattare (Istituz. lib. 2°), qui giovi rammentare che i Sabiniani insorsero contro l'avviso dei Proculeiani, e trovarono più conforme alla naturale ragione di attribuire la proprietà della *specie* al padrone della materia *quia sine materia nulla species effici potest* (fr. 7 Dig. de adquir. rer. dom.).

Non è a credere però con questo che i Sabiniani disconoscessero la regola: *Amissa forma rei, res ipsa desinit esse,* per valerci della formula di Gaio (fr. 7 eod.). Anch'essi riconoscevano che quando la cosa perdeva la sua forma, era perduta la cosa stessa, e che il nuovo oggetto, era oggetto diverso. Anche essi, fuori di quei fatti della specificazione, quando la trasformazione avvenisse per volontà del proprietario, o per cagioni naturali, ritenevano che i diritti reali sulla cosa primitiva, fossero periti. Chi su tal punto toglie ogni dubbiezza è Ulpiano (fr. 10 Dig. Quib. mod. usùsfruct. amit.): « Si massae ususfructus legetur, et ex eo vasa facta sint vel contra, Cassius apud Urseium scribit interire usumfructum, quam sententiam puto veram. In navis quoque usufructu Sabinus scribit, si quidem per partes refecta sit, usumfructum non interire; si autem dissoluta sit, licet iisdem tabulis, nulla praeterea adiecta, restaurata sit, usumfructum extinctum ».

Cassio e Sabino adunque insegnano apertamente, anch'essi, con questi esempi, che col cambiamento di forma si estingue l'ente il quale formava oggetto del lascito, e conseguentemente il diritto di usufrutto su quella cosa.

Dal che, un'altra necessaria illazione; ed è che nella specificazione non deve fraintendersi la teoria di Sabino. Questo non dinegò, nè potè dinegare che la cosa prodotta fosse diversa dalla materia prima, che ad es. una nave fosse l'istessa cosa che la tavola, o l'albero col quale la tavola si era formata:

Sabino sosteneva soltanto che il nuovo prodotto dovesse cedere al proprietario della materia prima, perchè senza di questa niun prodotto può formarsi, e che perciò nella produzione ciò che ora chiamiamo materia prima, o capitale circolante, esercitava una azione prevalente. Come il frutto del campo, sebbene cosa diversa dal campo stesso, appartiene a noi perchè dovuto principalmente alle forze vegetative del nostro suolo; così la merce novella che non potè fabbricarsi senza il sussidio di sostanze di nostra spettanza, deve a noi appartenere. Per valermi del linguaggio economico, nella distribuzione della ricchezza, tra i due elementi che cooperarono a produrla, capitale e lavoro, al primo riconobbe Sabino maggiore efficacia e predominio.

Però se non vi era contestazione possibile tra quei due elementi della produzione, perchè o la cosa fosse prodotta dall' artefice con le proprie sostanze, o a nome e per commissione di altri, Sabino seguiva anche esso con pienezza di effetti giuridici, il principio « amissa rei forma, res ipsa desinit esse ».

Una moltitudine di testi ci conferma che tale era il principio dominatore in materia d' interito, e che tranne i casi della specificazione, a quello si uniformarono gli antichi giureconsulti qualunque fosse la scuola cui appartenessero.

Triboniano stesso nelle istituzioni Lib. 2° par. 24, insegna che in tanto la inondazione non estingue il dominio, in quanto il campo, con questa, non perde la sua forma; non *commutat speciem*. All' incontro, se il campo è dal fiume trasformato *in alveo,* è perduta la proprietà di esso, secondo Gaio, perchè è perduta la forma primitiva del terreno: « quia (son parole di Gaio), *amissa* REI FORMA, RES IPSA DESINIT esse » (fr. 7 Dig. De adquir. rer. dom.).

Ulpiano, nel fram. 9 Dig. ad exhibendum, invoca anch' egli quella norma come generale: « Mutata forma (prope) *interimit substantiam* rei ».

In materia di possesso Paolo (L. 30 Dig. de adquir. vel amitt. possession.): « Possessionem amittimus...., si quod possidebam, in *aliam speciem* translatum est ». In punto di pegno l'istesso Paolo (fr. 18 Dig. De pignorat. actione): « Si quis caverit, ut silva sibi pignori esset, navem *ex ea materia* factam non esse pignoris Cassius (Sabiniano) ait, quia aliud SIT MATERIA, aliud NAVIS, et ideo nominatim in dando pignore adiiciendum esse ait: quaeve ex silva facta natave sint ».

Proculo (che tutti sappiamo di scuola contraria a quella di Sabino e Cassio) in punto di cose mobili lasciate in proprietà, e per legato, fa cessare l'obbligo di consegnare la cosa perchè cambiò di forma. « Lana legata (fr. 88 Dig. de legat. 3°) vestem quae ex ea facta sit deberi non placet; sed et *materia* legata, navis armariumque ex ea factum, *non vindicatur* ». Nel fr. 44 de legatis 1°, Ulpiano ci espone che Giuliano in casi somiglianti era stato di avviso diverso: ma si affretta ad avvertire, che tale sentenza non può ritenersi per vera, tranne che nel fatto risultasse tale, e non altra, essere stata la volontà del testatore. « Si pocula quis legavit, et massa facta est vel contra, item si lana legetur, et vestimentum ex ea fiat, Iulianus lib. 32 digestorum scripsit legatum in omnibus suprascriptis consistere, et deberi quod extat. Quam sententiam puto veram, *si modo non mutaverit testatur voluntatem*. Sed et si lancem legavit, et massam fecit, mox poculum, debebitur poculum *durante scilicet voluntate* ». Non solo in materia di dominio, di possesso, di pegno; ma altresì in punto di usufrutto, si seguìa la norma « Mutata rei forma, res ipsa desinit esse ». Ulpiano (L. 5 Dig. Quib. mod. ususfr. amitt.): « Rei MUTATIONE interire usumfructum placet: veluti ususfructus aedium mihi legatus est, aedes corruerunt vel exustae sunt; sine dubio extinguitur: an et areae? Certissimum est exustis aedibus, nec areae nec caementorum usumfructum deberi ». Giustiniano nelle istituzioni, tit. de usufructu, enuncia l'istessa massima, e ripete l'esempio identico. L'istesso Ulpiano, fr. 10 eod., presenta casi moltiplici di estinzione di usufrutto cagionata dalla trasformazione della cosa. Par. 2°: « Agri vel loci ususfructus legatus, si fuerit inundatus, ut stagnum *iam sit*, aut *palus*, procul dubio extinguetur; par. 3°: Sed et si stagni ususfructus legetur, et exaruerit sic, ut ager sit factus, *mutata re*, ususfructus extinguitur; par. 4°: Non tamen si arvi ususfructus legetur, et ibi vineae sint positae, vel contra, puto extingui. Certe silvae usufructu legato, si silva caesa, illic sationes fuerint factae, sine dubio ususfructus extinguitur; par. 6°: Proinde et ornamentum dissolutum aut transfiguratum extinguit usumfructum ».

Ma giovi richiamare speciale attenzione sul paragrafo 8 della stessa legge, non che sul frammento 8° *eodem;* poichè è da essi che si occasionò la maggiore confusione in questa parte di diritto.

Nel paragrafo 8 della detta legge è scritto: « Quadrigae usufructu legato, si unus ex equis decesserit, an extinguatur ususfructus? quaeritur. Ego puto, multum interesse, equorum an quadrigae ususfructus sit legatus: nam si equorum, supererit in residuis, si quadrigae, non remanebit, *quoniam quadriga esse desiit* ».

Nel fram. 12 eod. l'istesso Ulpiano: « Si cui balinei ususfructus legatus sit, et testator habitationem ex hoc fecerit, vel si tabernae, et diaetam fecerit, dicendum est usumfructum extinctum. Proinde et si histrionis reliquerit usumfructum, et eum ad aliud ministerium transtulerit, extinctum esse usumfructum, dicendum est ».

Gli interpreti colsero gli esempi della quadriga, dello stabilimento balneare, del servo istrione per concludere che nelle servitù personali la distruzione parziale, meglio, qualunque cambiamento di forma, e di scopo, apporta l' interito.

Questa proposizione, così generale, così assoluta, è inesatta. È mestieri distinguere tra innovazione, ed innovazione. Nei casi descritti perisce l' usufrutto perchè sembra pei cambiamenti avvenuti, perita la cosa stessa lasciata in usufrutto. Se mi si era legato l' usufrutto di uno stabilimento da bagni, è manifesto che questa tassativa specie di godimento cessa, col cessare dello stesso stabilimento balneare. Se si trasformò in casa di abitazione, si avrà una cosa diversa che non può dare l' istesso uso e frutto che volea il testatore.

L' istesso ripetasi della quadriga. Se il testatore leghi una *data* quadriga; colla morte di uno dei cavalli che la componevano, quella cessa di esistere: sostituendosi altro cavallo, si avrà una quadriga diversa, non quella che il testatore volle dare in legato. Così, se si doveva usufruire il ministero, l' opera di un servo istrione, e poi lo stesso testatore lo dedichi costantemente ad altri uffici, sembra che abbia voluto annullare il legato, come se nei casi suesposti, trasformi l'oggetto in guisa che non possa dare le commodità, oggetto unico del legato.

Ma se l' atto costitutivo dell' usufrutto contenga espressioni che possano comprendere diversi usi, e godimenti, e se la cosa oggetto di usufrutto può ancora in parte servire alle commodità previste, questo non si estingue per talune innovazioni che sopraggiungano. Vedemmo infatti (nel framm. 10 Dig. Quib. mod. ususf.) essersi lasciato in usufrutto un terreno coltivo - arvum - quale il testatore rivestì poi di vigneto. Si deve il legato, poichè tanto il vigneto, quanto una terra coltiva senza viti, può comprendersi colla denominazione di *arvum*. Se peraltro il testatore lasciò l' usufrutto di una selva, e poscia, tagliati gli alberi, la convertì in campo da sementa, la selva con siffatta trasformazione ha cessato di esistere, nè più il legato si deve.

Altrove abbiamo; che avviene l' innovazione, la perdita di una parte della cosa data in usufrutto, e nondimeno questo continua a sussistere. Pomponio nel fr. 14 Quib. mod. ususf. ci insegna: « Excepta capitis diminutione, vel morte, reliquae causae vel pro parte interitum ususfructus recipiunt ».

Giavoleno nella L. 53 ff. de usufructu è interrogato se debba considerarsi perito l' usufrutto di un' isola perchè dopo il legato una parte di essa non più esiste; e risponde: « Si cui insulae ususfructus legatus est, quamdiu quaelibet portio eius insulae remanet, totius soli usumfructum retinet ».

Ulpiano (nel fr. 8 Dig. Quib. mod. ususf.) ci arreca esempi non meno importanti di variazioni verificatesi sulla cosa legata. « Fundi usufructu legato, si villa diruta sit, ususfructus non extinguitur, quia villa fundi *accessio* est; non magis quam si arbores deciderint ».

E Paolo (fr. 9 eod.): « Sed et eo quoque solo in quo fuit villa, uti frui potero ».

Gli interpreti adunque fecero male ad affermare che nell' usufrutto ogni cambiamento di qualità e di scopo induce la estinzione del diritto. Era necessario distinguere se il cambiamento togliesse o no il genere di godimento determinato dal testatore, o in genere, dall' atto costitutivo, e conseguentemente l' oggetto immediato dell' usufrutto.

Nell' usufrutto, come in tutti i diritti sulla cosa, l' interito di questa, induce la perdita di quelli. Non vi sono su tal punto teorie dissonanti, o diverse. Soltanto nell' usufrutto possono darsi due casi distinti. Primo; che svanisca l' oggetto stesso fruttifero, l' immobile, la casa. Secondo; che sia venuta meno, tolta la specie di godimento, di frutto, che rendeva la cosa. Nella prima ipotesi, non può perseverare l' usufrutto perchè non persevera il germe stesso produttivo, la cosa da cui poteva ottenersi il frutto, il godimento. A questo caso si riferiva Celso nel fr. 2 de usufr., dicendo: « Ususfructus est ius in corpore quo sublato, et ipsum tolli necesse est ». Concordano le istituz. par. 3° de usufr. Questo è caso d' interito il più ovvio, ed è comune al dominio delle cose, non che a tutte le servitù prediali.

Ma la cosa fruttifera può durare a sussistere: peraltro essere divenuta inetta agli usi, caso che può riscontrarsi in un cavallo, in una nave che si renda del tutto inservibile: oppure essere adibita ad usi diversi da quelli a noi *tassativamente* concessi. Se la cosa pur sussistendo, non sia più fruttifera, o non possa per motivi fisici, o giuridici, dare più quell' uso e quel frutto, oggetto immediato ed *unico* del nostro diritto, è manifesto che al cessare di quello, deve cessare ancor questo.

Altra osservazione che discende dalle cose premesse è, che la questione dell' interito delle cose, o, il che è l' istesso, il determinare se una cosa avesse cessato di esistere, non era nel diritto classico una pura questione di fatto, non risoluta con alcun criterio fisso, e quindi senza un vero interesse scientifico; al contrario poggiava sul principio filosofico della trasformazione che subiscono le cose tutte, sul cambiamento di forme; e giustamente Paolo, fr. 7 Dig. de re iudic., la chiamò grande! Epiteto che le conviene, sia per le difficoltà che dettero luogo a sottili contestazioni, sia perchè si ricongiunge con tutte le parti del diritto.

Ma è egli vero, che le servitù prediali quae *in solo consistunt* abbiano, come si vuole, una speciale ed unica causa d' interito, la scomparsa del suolo? Ciò formerà parte di apposita disquisizione.

DELLA SCOMPARSA DEL SUOLO.

Non vi è dubbio, che se avvenisse questo terribile fenomeno scomparirebbe ogni diritto inerente. Però, finchè dura il globo terraqueo, la scomparsa assoluta del suolo appena si concepisce. Potrà per violenza di terremoti, o di altre violente cause perturbatrici, un monte sprofondarsi, dividersi, un terreno convertirsi in lago; ma il suolo sottostante non potrà scomparire davvero. Tratterassi *sempre* di trasformazione più o meno grande, più o meno estesa nella superficie; e solo cotesta trasformazione, non la scomparsa del suolo, è quella che induce la perdita dei dominii, delle servitù tutte prediali, non che delle personali, quali quelle di usufrutto, e di uso nei beni immobili. Così, vedemmo, che alla conversione di un terreno in alveo, in lago, o viceversa, tien dietro la perdita della proprietà e delle servitù inerenti. Così, una selva, se si trasformi in campo coltivo, tale innovazione alla superficie del suolo annulla il legato di usufrutto sulla foresta.

Questa prima disamina ci apre l' adito ad una seconda che ha maggiore interesse; e riguarda quel cambiamento fra i più frequenti che si riscontrano nei territori abitati, – ossia l'edificazione –.

Inconcussa massima è su tal punto « superficies solo cedit ». L' area, il suolo è la parte fondamentale, massima, come vedremo definirla Paolo; l' edificio, una parte accessoria del suolo. Chi è proprietario del suolo è proprietario dell' edificio. Se si costruisca anche con materiali propri nel suolo altrui, non chi costruisce, ma colui che è padrone dell' area, diviene altresì padrone della casa. Se crolli, si verificherà la sua totale trasformazione, e però si perderà il dominio su questa, ma non sopra il suolo. Sussistendo l' area, che è la parte principale, non si avrà che un interito parziario ristretto alle sovrapposte costruzioni. Appena occorre il notarlo: se io vendo, colui che compra l'edificio, di regola intende acquistare anche l'area: quindi, acquistato il dominio dell' uno e dell'altra, è nella descritta condizione di me che ero il proprietario. Per le stesse ragioni, se siasi sottoposto ad ipoteca un casamento, il diritto ipotecario, individuo di sua natura, si estende a tutto il fondo ed alle singole parti; nel caso alla fabbrica, ed all'area. Imperocchè questa fu la volontà dei contraenti: l' insieme, ossia il valore che ha l'area con il casamento, formò il criterio per misurare la quantità di credito da concedersi, e l' idoneità della guarentigia. Bruciato, distrutto l' edificio, perciò l' ipoteca continua ad esistere sopra l'area (fr. 21 Dig. De pignoraticia actione): « Domo pignori data, et area eius tenebitur; et contra, ius soli sequitur aedificium ».

Nulla monta che l'area resti sterile, improduttiva, o si trasformi in orto. Marciano (fr. 16 Dig. de pignor. et hypoth.): « Si res hypothecae data, postea *mutata* fuerit, aeque hypothecaria actio competit, velut de domo data hypothecae, et area facta. Item si de loco convenerit, et domus facta est: item de loco dato, deinde vineis in eo positis ».

In qualunque modo trasformata, la superficie cede al suolo. L'ipoteca, rispetto al debitore che paghi, non paralizza il diritto di proprietà. Normalmente, non è nella intenzione dei contraenti di stabilire tali vincoli alla libera disponibilità del suolo da riuscire nocivi all'interesse di ciascuna delle parti. La espressa, e presunta volontà dei contraenti basterebbe pertanto pur da sola a legittimare la continuazione del diritto ipotecario sull'oggetto trasformato, sull'oggetto nuovo. Del che abbiamo superiormente addotte altre prove. In forza degli stessi principî; se siasi legata un'area e dopo il testamento fatto, siasi sovrapposto un edificio, si dovrà l'una e l'altro, il suolo e la superficie (fr. 39 de Legatis 2°). Così quante le volte si fosse ipotecata l'area, e su di essa venisse eretto un casamento, l'ipoteca si estenderebbe al medesimo. Cit. fram. 21 de pignorat. act.

Però, ove le cose cessassero di essere aderenti alla superficie, e staccate costituissero corpi diversi, il diritto ipotecario non sempre potrebbe seguirle, perchè non più accessori della cosa sottoposta alla nostra ipoteca. Sarebbe ancor qui strano il supporre che sottoponendo ad ipoteca un terreno, dai contraenti si volesse proibito al proprietario di percepire, o vendere i frutti. Questi si possono alienare, e staccati dal suolo; e molto più se trasformati o venduti, sono oggetti diversi, autonomi, non più colpiti dall'ipoteca. Quindi giustamente osservava Paolo nella citata L. 18 de pignorat. actione: « Si quis caverit, ut silva pignori esset, navem ex ea materia factam non esse pignoris Cassius ait, quia aliud sit *materia, aliud navis;* et ideo nominatim in dando pignore adiiciendum esse ait, quaeve ex silva facta, natave sint ».

Possiamo quindi concludere che il dominio, il pegno e l'ipoteca estensivi all'area ed alla superficie, non possono perire col variare di questa, ma proseguono ad esistere sul suolo, e su quanto vi resti come accessorio.

Per contrario, se i diritti reali si limitassero soltanto alle costruzioni, col cessare di queste, dovrebbero cessare ancor quelli.

Tutte le servitù urbane, tigni immittendi, stillicidii immittendi, oneris ferendi, luminum e somiglianti, devono estinguersi coll' estinguersi del fabbricato che ne è il substrato. L' istesso aggiungasi dell' usufrutto su di una casa.

Questa la regola, prescindendo dalla speciale ipotesi in che l' edificio si ricostruisse colla stessa materia, e forma; di che in breve ci occuperemo.

Da ultimo; per ragioni degli opposti, quante volte i diritti reali fossero inerenti semplicemente al suolo, nè potessero esercitarsi che nel suolo, si comprende che coll' edificazione accadrà tale trasformazione da creare ostacolo all'esercizio del diritto in quel dato luogo ove sorgeva la fabbrica, e nel quale, per avventura, si aveva tassativamente ad esercitare.

Esempi possono essere l'usufrutto di un' area, di uno stillicidio sulla medesima, il ius itineris, et viae. In quanto al primo Ulpiano chiaramente conferma il nostro avviso (fr. 5 Dig. Quib. mod. ususf. amitt.): « Si areae sit ususfructus legatus, et in ea aedificium sit positum, REM MUTARI, et usumfructum extingui CONSTAT. Plane si proprietarius (heres) hoc fecit *ex testamento,* vel *de dolo* tenebitur ». L' usufruttuario può avere un'azione personale per l' indennizzo contro l'erede, che sulle cose legate per damnationem restava proprietario, ma non il ius ususfructus, perchè per la mutazione della cosa è estinto.

In quanto allo stillicidio sull' area, ed alla via, si ha il fr. 8 Dig. Quemadmodum servit. amitt.: « Si stillicidii immittendi ius habeam in *aream* tuam et permisero tibi ius aedificandi, stillicidii immittendi ius amitto. Et similiter si per tuum fundum via mihi debeatur, et permisero tibi in *eo loco per quem via mihi debetur* aliquid facere, amitto ius viae ».

A primo aspetto sembra esservi una distinzione su tal punto tra l' usufrutto, e il ius itineris, nella legge 9 Dig. Si servitus vindicetur, di Paolo. Per il disposto di questa, l' edificazione sull'area data in usufrutto estinguerebbe il diritto dell'usufruttuario, il quale non avrebbe che un' azione di dolo malo contro l' edificatore (il che concorda colle norme esposte); non però il diritto di chi avesse la servitù attiva itineris. La diversità, a parer nostro, non deve essere nella diversità del principio; ma in qualche aggiunto speciale: ad es. la servitù di passaggio avrà nel caso potuto esercitarsi commodamente anche in altre parti del fondo: nella imposizione della servitù, non si sarà designata l'ampiezza del luogo, come nella L. 13 Dig. de servit. praed. rustic.; oppure non è impossibile di costruire in guisa da lasciare con opere arcuate un passaggio a favore del proprietario del fondo dominante. Ma se questi, o simili aggiunti non si verificassero, a noi sembra che la edificazione estinguesse altresì il ius itineris.

DEL DETERIORAMENTO DELLA COSA.

Dall'edificazione passiamo al caso in cui un oggetto perde il valore conservando la forma. Spesso per vetustà, per logorio, o per altra causa, una cosa, senz'alterazione, almeno notevole, di forma, si rende inetta all'uso o scema totalmente, o quasi, di pregio. Si dovrà dire allora estinta? Si dubitò; e Sabino, nel fr. 9 ad exhib., accenna a questo parere: ma Ulpiano giustamente segue l'opinione contraria; egli, per gli effetti dell'azione ad exhibendum, riguarda l'oggetto come identico; ed afferma solo essere dissimile quando res in aliud corpus est translata. I romani avevano un'altra frase più generale per indicare il caso del deterioramento, e quello del cambiamento di forme. La frase era REM ABESSE.

Nel fram. 13 De verb. signif. Ulpiano, e nel fr. 14 eod. Paolo, ci espongono tale essere la forma, per esprimere quell'idea più comprensiva, usata da Sabino, da Pedio, non che da Labeone.

Nel caso adunque, del deterioramento senza immutazione di forma, non poteva dirsi che l'oggetto fosse estinto, e mutato: ma solo che *res aberat;* poichè aveva perduto o scemato il valore, il che in realtà è più esatto.

Diverso dal deterioramento, appena occorre annotarlo, è la morte di un animale. Questa lo trasforma da essere semovente animato, ad essere inerte, semplicemente organico: ed anche l'estrinseche sembianze, e le membra ben presto subiscono la più grande alterazione. Di qui: giustamente fu risposto, che se si doveva un bue, e questo fosse morto e rubato, potesse istituirsi un'azione personale: ma non la rivendicazione delle corna, e della pelle; perchè queste reliquie son cosa diversa dall' animale, che colla morte cessò di esistere (fr. 14 de condict. furtiva).

Nè qui siano aliene due osservazioni:

1ª. Se l' interito delle cose sta nella perdita delle forme sarebbe sofisma il concludere, che ove venisse prodotto un oggetto nuovo con forme identiche, questo fosse l' oggetto istesso. La copia e l' originale di un quadro, niuno stima identificarli, e vedremo tale essere stata la dottrina dei giureconsulti.

2ª. I cambiamenti di forma, se più apparenti che reali, non possono importare cambiamento di cose, od interito. Se il grano sia scosso dalle spighe, ci dice Gaio (fr. 7 de adquir. rer. dom.) « eius est cuius et spicae fuerunt; cum enim grana quae spicis continentur, *perfectam* habeant *suam speciem*, qui excutit *spicas, non novam speciem facit*, sed eam quae est, *detegit* ». Così, se si macchi, s' imbratti una stoffa, un abito, Paolo (fr. 26 de adquir. rer. dom.) mostra che questi sono eventi, i quali di regola non inducono interito; poichè le macchie si lavano; son cose d' ordinario di poco momento. L' istesso ripetasi, se sopra un campo si gettò un poco di arena, di concime. Anche il vento può rimuovere quell' arena, e in tutti i casi, quegli atomi di terra, e di concime non tardano ad essere assorbiti, ed a confondersi con il campo stesso. L. 24 Dig. Quib. mod. ususfr. amitt.

DELL' INTERITO CIVILE.

Vera eccezione ai principî esposti era l' interito civile. E 1° La diminutio capitis, specialmente la massima. L' uomo, sebbene non trasformato, subiva per legge tale una diminuzione di capo da parere estinto, salvo il diritto noto del postliminio. Anzi se i nemici si fossero impossessati dei nostri servi, delle nostre cose, anche su queste si verificava l' interito civile. Si perdeva il dominio, o forse meglio, era sospeso: poichè anche su questo si verificava il postiliminio, se ai nemici fossero per avventura ritolte (Pomponio L. 26 Quib. mod. ususf. amitt.): « Si ager ab hostibus occupatus servusve captus, liberatus fuerit; iure postliminii restituitur ususfructus ».

2° Se la cosa mutasse condizione, divenisse sacra, religiosa, publica. Ulp. L. 63 Dig. pro socio: « Res intereunt, cum conditionem mutaverint: neque enim quisquam socius est eius rei quae consecrata publicatave sit ». Le cose, non formando più in tali casi, oggetti di commercio, o di patrimonio privato, sebbene materialmente non alterate nella forma, si hanno nondimeno come perite.

Ma sarà vero — ed ecco l'ultima parte delle nostre ricerche — che il dominio e i diritti sulle cose, sebbene estinti, possano rivivere, risuscitare? Vediamolo.

DELLA RINASCENZA DEI DIRITTI SULLE COSE.

Nulla più ovvio che pur troppo l'interito è una causa perpetua, assoluta di cessazione di un oggetto materiale. Resteranno gli atomi trasformati; ma la cosa riprodotta colla nuova aggregazione, sebbene abbia eguali forme, sarà sempre una cosa nuova, e diversa.

L'antico aggregato nell'istesso atto della dissoluzione molecolare scomparve; quell'ente, appunto perchè scomparso, non può più costituire fondamento di dominio, e di diritti.

L'oro e l'argento, son corpi semplici che ammettono un modo unico di costituzione molecolare, sono perfettamente omogenei, di qualità perfettamente eguali, malgrado la diversità del luogo di origine, e la distanza dei tempi. L'oro che servì a decorare il tempio di Salomone, e formare l'armatura di Glauco, è perfettamente eguale a quello dei moderni auriluvi. L'oro dell'Australia, non è diverso da quello della California, o della Russia, s'intende dopo che sia depurato. Ed è, specialmente per questa qualità, che quei due metalli nobili ovunque si accettano come moneta, come misura di tutti i valori.

Nondimeno, se io abbia una piccola, statuetta di oro, o di argento, la fonda, e la ricomponga con identità di disegno, la primitiva statuetta perì per sempre; e quella che si è formata di nuovo, è in realtà una statuetta diversa.

I diritti perciò sulle cose, che perderono la propria forma, per logica, devono essere in perpetuo estinti.

Possibile che nella classica età del giure romano, si decidesse diversamente?

Malgrado che tale opinione sia assai diffusa; e in particolar modo ritengasi, che col ritorno alla *forma pristina,* alla *pristina condizione,* risorgano le cose e i diritti, noi crediamo doversi combattere.

Noi crediamo aversi accuratamente a distinguere tra il periodo giustinianeo, e il periodo anteriore.

Tranne il caso del postliminio, nell'epoca classica, il diritto estinto, era estinto per sempre.

In quanto all'interito civile ciò insegna Paolo nella L. 83 par. 5 de verb. oblig.: « Sacram vel religiosam vel rem usibus publicis in perpetuum relictam, ut forum aut basilicam, aut hominem liberum, inutiliter stipulor, quamvis res sacra profana fieri, et usibus publicis relicta in privatos usus reverti, et ex libero servus fieri potest: nam et cum quis rem profanam aut Stichum dare promisit, liberatur, si sine facto eius, res sacra esse coeperit, aut Stichus ad libertatem pervenit; NEC REVOCATUR IN OBLIGATIONEM SI RURSUS lege aliqua, et res sacra profana esse coeperit, aut Stichus ex libero servus effectus sit ».

L'istesso Paolo nella L. 27 Dig. de adimendis vel transferendis legatis: « Servo legato, et inter vivos manumisso... etsi rursus in servitutem reciderit, non tamen legatum eius RESUSCITABITUR; NOVUS enim videtur *homo esse* ».

Celso aveva risposto diversamente, come ci avverte Paolo nella L. 98 de solut.; ma la sua opinione, a testimonianza dell'istesso Paolo, *non fu ammessa*: « Nec admissum est quod Celsus ait, si idem, rursus lege aliqua, servus effectus sit, peti eum posse: in PERPETUUM ENIM SUBLATA OBLIGATIO RESTITUI NON POTEST » !!!

Giavoleno nella L. 24 Dig. Quib. mod. ususfr. amitt.: « Quum usumfructum horti haberem, flumen hortum occupavit, deinde ab eo recessit. Ius quoque ususfructus restitutum esse Labeoni videtur, quia *id solum perpetuo eiusdem iuris mansisset.* Sed *ita* verum puto; si flumen *inundatione* hortum occupavit, nam si ALVEO MUTATO inde manere coeperit, amitti usumfructum existimo, quum is locus alvei publicus esse coeperit, NEQUE IN PRISTINUM STATUM RESTITUI POTEST. Idem iuris in itinere et actu custodiendum esse Labeo ait: de *quibus rebus* ego idem, quod in USUFRUCTU sentio ».

Su questi principii è fondata altresì la elegante specie di Alfeno nella L. 38 de adquir. rer. dominio, che giovi illustrare.

Secondo Alfeno, un tale Attius possedeva presso la via pubblica un fondo, come nella figura che qui esibiamo:

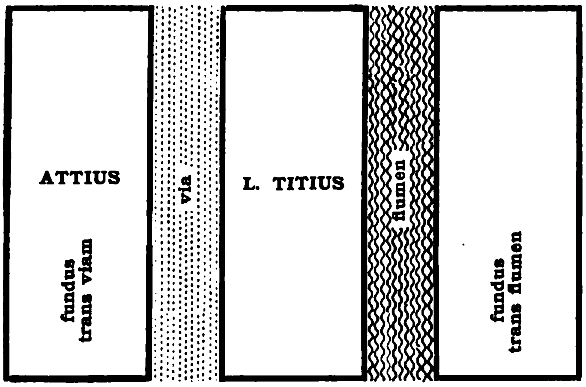

Al di qua della via pubblica eravi il predio di L. Tizio, ed il fiume. « Fluit flumen paullatim: primum omnium, agrum, qui « inter viam et flumen esset, ambedit, et viam sustulit: postea « rursus minutatim recessit, et alluvione in antiquum locum « rediit. – Respondit: cum flumen agrum et viam publicam sus« tulisset, *eum agrum eius factum esse, qui trans flumen fun« dum habuisset:* postea cum *paullatim* retro rediisset; ademisse « ei cuius factus esset: et *addidisse ei cuius trans viam esset,* « quominus eius fundus proximus flumini esset. *Id autem quod « publicum fuisset, nemini accessisse,* nec tamen impedimento « viam esse ait, quominus ager, qui trans viam *alluvioni relictus « est,* Attii fieret: nam ipsa quoque via fundi esset ». L. Tizio adunque perdè il campo, e lo perdè per sempre. Quando il fiume a poco a poco, discostandosi dall'alveo antico, occupava il predio di Lucio Tizio, e poi la via, e successivamente trasformava e questa e quello; il proprietario ch'era trans flumen si viene mano mano appropriando l'alveo derelitto, ed il campo di L. Tizio, estendendo fino alle acque del fiume il ius accessionis, e ne sarebbe rimasto in perpetuo padrone se il fiume avesse sempre continuato a percorrere nel luogo ov'era la via: ma « rursus postea flumen minutatim recessit, et alluvione in antiquum locum rediit ».

Di chi doveva essere il luogo dove fu la via, ed il predio di L. Tizio? Non di questi, perchè il suo ager alluvioni relictus est; e per il fiume che tratto tratto se ne servì come alveo, L. Tizio ne perdè in perpetuo il dominio. Poteva essere e continuare ad essere almeno di chi aveva il predio trans flumen? No: perchè si paullatim recessit, paullatim svanì il suo dominio privato in quel campo di Tizio, ed al presente il di lui predio essendo diviso da quello per causa del fiume, non può iure accessionis pretendere il suolo dell'alveo che serve al fiume defluente, iure accessionis. Questo, come il fiume, è pubblico, e « quod publicum est nemini accedit ». Non potendosi annettere l'alveo che è un luogo intermedio tra il suo predio e quello che fu di L. Tizio, non gli è dato iure accessionis et vicinitatis vantare un accrescimento naturale del fondo. Ma Attius lo può benissimo. Dopo che la via pubblica fu trasformata in alveo, e questo fu abbandonato, cessò l'ente, via pubblica, restò il semplice caso dell'alveo derelitto capace di accessione; e questa, come chiaro intendesi, doveva proseguire fin dove tratto tratto recedendo il fiume, ebbe l'alveo.

In quanto all'interito fisico, naturale, prosegue Africano nel fr. 36 de usufructu ad erudirci, che sebbene si riproducano oggetti con forme identiche a quei distrutti, nondimeno sono cose diverse, e conseguentemente che i diritti sulle primitive cose perite, non devono continuare sulle seconde. « Si scyphorum ususfructus legatus sit, deinde massa facta, et iterum scyphi, usumfructum deberi: licet *enim prima* qualitas scyphorum restituta sit, NON TAMEN ILLOS ESSE QUORUM USUSFRUCTUS legatus sit ».

L' istesso principio segue Gaio nella L. 65 de legatis 1°: « Si domus fuerit legata...... et ea destructa *aliam* eo loco testator aedificaverit, dicemus interire legatum, nisi aliud testatorem sensisse fuerit adprobatum ».

Ulpiano (nella L. 10 Dig. Quib. mod. ususf. amitt.) riporta l'AUTORITÀ di Sabino, ed appoggiato ad essa, anch'egli insegna che se una nave sia per intero decomposta, un edificio per intero demolito, non rivive il diritto di usufrutto nè sulla nave, sebbene medesimamente ricomposta COLLE STESSE tavole, nè *sulla casa;* « nam etsi domus fuerit restituta, ususfructus extinguitur ».

OBBIEZIONI

Non pochi testi peraltro sembrano persuadere il contrario. Importa esaminarli.

Paolo, L. 29 de pignor. et hypothec. dice: « Domus pignori data exusta est; eamque aream emit Lucius Titius, et extruxit: quaesitum est de iure pignoris. Paulus respondit, pignoris persecutionem *perseverare:* et ideo ius soli, superficiem secutam videri, id est cum iure pignoris ».

L'istesso Paolo nel fr. 35: « Si insula quam tibi ex pacto convento licuit vendere combusta est, deinde a debitore restituta, idem in nova insula *iuris habes* ».

Qui peraltro la risposta è evidente. Come ci dice Paolo stesso, si tratta non di diritto estinto, e risorto, ma di diritto che sempre ha perseverato in base al principio « superficies solo cedit » o all'equivalente, qui espresso « superficiem ius soli secutam videri »; sul che, dopo le spiegazioni superiormente allegate, non è d'uopo d'insistere.

Africano, L. 36 Dig. de usufructu: « Qui usumfructum areae legaverat insulam ibi aedificavit: ea, vivo eo, decidit vel deusta est, usumfructum deberi existimavit ».

Ancor qui l'area è sussistita sempre: dopo il crollo dell'edificio non consta che il testatore cambiasse di volontà; e l'intervallo tra la fazione del testamento, e l'apertura della successione non si calcola, ed è perciò che è dovuto il legato.

L'istesso ripetasi per il fr. 39 de legat. 3°, che contempla l'istessa specie.

Meno agevole a spiegarsi è il fr. 71 de usuf.: « Si in area cuius ususfructus alienus esset quis aedificasset, intra *tempus quo ususfructus periit;* superficie sublata, restitui *usumfructum veteres* responderunt ».

Nell' interpretazione di questo testo devesi per altro, a nostro parere, andare assai circospetti, perchè si parla del tempo quo *ususfructus periït,* e si fa appello agli antichi che usumfructum restitui responderunt.

Ora sulla prescrizione della servitù di usufrutto, che anticamente compivasi in brevissimo tempo, e relativa azione, sappiamo che nella Cost. 16 Cod. de usuf. Giustiniano volle cambiare il diritto antico, e salvarlo da *facili decadenze.*

E per l'istesso motivo il Pretore nella sua equità, e per il capo, si qua iusta causa mihi esse videbitur, accordava la restituzione in intiero all'usufruttuario. L. 1 par. 9 de itinere actuque privato.

Quel restitui usumfructum veteres responderunt, può dunque significare che se da breve tempo si fosse operata l'edificazione, e l'usufruttuario ad es. l'avesse ignorata, o per gravi cause non l'avesse potuta impedire; allora, in caso di cessazione, di remozione dell'edificio, sarebbe stato in grado di ricuperare l'usufrutto, dimandando la restituzione in intiero. Il che confermerebbe come la servitù personale fosse estinta, e perciò occorresse un provvedimento straordinario per derogare ai rigori del diritto civile.

Che se pur volesse ammettersi, ciò che non ammettiamo, nel caso della edificazione, l'usufrutto dell' area restare in sospeso, e non essere estinto, in quanto l'area sussistè sempre, nulla ciò nuocerebbe. Si avrebbe un diritto, che fino a quando durava l' edificio, non era nel fatto esercibile. Questo diritto che non ostante esisteva, poteva in verità perire per il non uso: ma l'edificio fu distrutto intra tempus quo ususfructus periit, innanzi al verificarsi della prescrizione, e perciò questa causa di estinzione fu evitata; e cessato l' ostacolo, l'usufrutto potè liberamente esercitarsi, o come dice il testo, potè usumfructum restitui (arg. L. 24 Dig. Quib. mod. ususf. amitt.).

TRIBONIANI EMBLEMATA

Così i moderni designano le opinioni sovrapposte, meglio le alterazioni, i colpi di scure ai quali Triboniano soggettò i responsi degli antichi prudenti.

Nella compilazione giustinianea, le interpolazioni di Triboniano, come che eseguite con fretta soverchia, spesso non sfuggono ad attento osservatore; e nel tema noi dobbiamo porle in rilievo, per non attribuire agli antichi, opinioni che reputiamo non aver professato, ed in opposizione con quella ricevutissima giurisprudenza classica che di sopra delineammo.

Gli interpreti a stabilire la rinascenza dei diritti estinti si basano principalmente nel fr. 20 de servit. praed. urban. che è di Paolo: « Si sublatum sit aedificium, ex quo stillicidium cadit, ut eadem specie, et qualitate reponatur, *utilitas exigit ut idem intelligatur;* nam alioquin si quid strictius interpetretur, aliud est quod sequenti loco ponitur, et ideo sublato aedificio, ususfructus interit, quamvis area pars est aedificii ».

A nostro parere, una tale base è assai labile. Imperocchè Paolo premette che se i fatti s' interpretassero strettamente (il che vuol dire in consonanza del vero) ben altra cosa sarebbe l'edificio nuovo, ben altro l'antico. E ciò basterebbe per il nostro assunto. Si fa soggiungere a Paolo: « sed utilitas exigit ut idem intelligatur ». E che da ciò? Null'altro, se non che per *utilità* si fingerebbe, si considererebbe, l'un fabbricato, e l'altro come il medesimo. Il fabbricato avrebbe perseverato giuridicamente sempre; lo stillicidio non sarebbe conseguentemente perito mai; non avremmo in guisa alcuna dei *diritti che prima si estinguono, e poi rinascono.*

Non possiamo peraltro limitarci a siffatta critica. Per noi questo frammento è mutilo e sospetto. Mutilo; perchè, se ben si osservi, nella seconda parte, avrebbe dovuto occuparsi Paolo della estinzione dell'usufrutto, cui si riferisce come a caso simile, non già nella ipotesi della semplice demolizione di una casa; bensì della demolizione, e ricostruzione coll'istessa materia e forma.

Doveva Paolo dirci: se strettamente s' interpreti, il secondo edificio è cosa diversa dal primo, e perciò non potrebbero continuare i diritti nel secondo; imperocchè se si abbatte una casa, e si ricostruisce, anche l'usufrutto si estingue, nè rivive sopra la nuova; per quanto di forma, e di materia identica.

Al contrario, ci parla delle semplici demolizioni, e quindi l'argomento che voleva *istituire tra cose simili non sussiste,* perchè mutilato il responso.

È sospetto; perchè quella finzione di ritenere qui due fabbricati, l'uno distrutto, e l'altro esistente come un solo, nascerebbe, a quanto espone Paolo, dall'utilità: e benchè egli ometta d' indicarci in che consista; nondimeno per essere induttiva di una eccezione rilevante, è ragionevole di supporre che dovesse esser grande, comune alle parti interessate, assoluta.

Ma è manifesto, che se la continuazione dello stillicidio è un vantaggio per il fondo dominante, non lo sarà già per il fondo servente.

Questa utilità, adunque non è assoluta, nè indiscutibile.

Se nel diritto classico si fosse considerata come di molto momento, ne avrebbero fatta menzione, nè l'avrebbero negletta gli altri prudenti. In quella vece, Sabino, Cassio, Ulpiano che, nel framm. 10 de usufructu, trattano appunto della demolizione e ricostruzione, cogli stessi tipi e materie, di un edificio, e di una nave, lungi dal confermarci che l'utilità esige *ut iidem intelligantur,* insegnano essere avvenuto l'interito, ed i diritti reali essere in perpetuo estinti.

Che più? L'istesso Paolo, nella L. 83 fin. de verb. oblig., trattando l'identico tema della totale demolizione e ricostruzione afferma, in opposizione alla legge in esame, il primo edificio essere perito, il secondo essere cosa diversa come vedremo; e le finzioni per preteso utilitarismo, svaniscono dalla sua mente!!!

Il sospetto di alterazione pesa altresì sopra tre frammenti, riguardanti l'ipotesi di un terreno invaso per intero dalle acque di un fiume.

Questa materia non è completamente trattata nelle istituzioni giustinianee, e neppure in quelle di Gaio. Più adeguatamente è svolta nel fr. 1° Dig. de flumine publico di Ulpiano, che espone la teoria diversa degli agri limitati, e non limitati.

Al nostro compito però basta rammentare, e tener fermo, che non ostante quelle distinzioni, l'inondazione semplice non altera le ragioni di proprietà « quia speciem fundi non mutat »: è quasi un velo di che per breve si copre un campo; ma se, cambiato corso, un fiume trasformi un terreno in alveo, il terreno diviene pubblico, come pubblico è l'alveo.

Di chi sarà il campo, dopo che le acque abbiano cessato di scorrervi?

A questo alludono i tre frammenti che è interessante trascrivere.

Gaio fr. 7 de adquir. rer. dominio: « Cuius totum agrum novus alveus occupaverit, licet ad primum alveum reversum fuerit flumen, NUMQUAM is cuius ager fuerat, *stricta ratione,* quicquam in eo alveo habere potest; quia *et ille ager qui fue-*

rat desiit esse, amissa propria forma; et quia vicinum praedium nullum habet, non potest ratione vicinitatis ullam partem *in eo alveo habere:* SED VIX EST UT ID OBTINEAT »!!!

Pomponio L. 30 eod.: « Alluvio agrum restituit eum quem impetus fluminis totum abstulit. Itaque si ager qui inter viam publicam et flumen fuit, inundatione fluminis occupatus sit, sive paulatim occupatus est, sive non paulatim, sed *eodem* impetu, recessu fluminis restitutus, ad pristinum dominum pertinet: flumina enim censitorum vice funguntur ut ex privato in publicum addicant, ita ex publico in privatum. Itaque sicut hic fundus cum ALVEUS fluminis factus esset fuisset publicus, ita nunc privatus, *eius esse debet cuius antea fuit* ».

L'istesso Pomponio fr. 23 Quib. mod. ususf. amittitur: « Si ager cuius ususfructus noster est, flumine vel mari inundatus fuerit, amittitur ususfructus, cum etiam ipsa proprietas eo casu amittatur, *ac ne piscando quidem retinere* possumus usumfructum. Sed quemadmodum si eodem impetu discesserit aqua quo venit, restituitur proprietas, ita et usumfructum restituendum dicendum est.

In questi frammenti il risorgimento ora implicitamente, ed ora esplicitamente, è ammesso.

Gaio lo ammette implicitamente; anzi, per essere più esatti, lo nega, e lo ammette. Lo nega; perchè, come vedemmo, insegna, cit. fr. 7 de adquir.: « Se il nuovo alveo occupi tutto il campo, sebbene il fiume faccia ritorno all'ALVEO PRIMITIVO, GIAMMAI L'ANTICO PROPRIETARIO PUÒ AVERE SU QUESTO ALCUN DIRITTO; sia perchè quel terreno, ch'era prima, CESSÒ di esistere, *avendo perduta la propria forma;* sia perchè (essendo perito) non ha predii a contatto, e per motivo di vicinanza, non può pertanto avere parte veruna in quelli.

Non poteva dunque Gaio far più ESPLICITA CONFESSIONE E DIMOSTRAZIONE che i diritti *estinti sono in* PERPETUO ESTINTI.

Implicitamente però lo ammette: in quanto nel testo vi sono interpolate l'espressioni « sed hoc *stricta ratione* » e l'altra « sed hoc *vix observatur* », formule, come sanno i dotti, comunissime a Triboniano, in caso di correzione dei testi antichi. Diciamo correzioni, poichè non è punto vero quella dottrina rappresentarci una semplice ratio iuris stricta, puramente *accademica*, di presso che niuna osservanza!!!

Al contrario nella *identica specie*, vedemmo Giavoleno ed Alfeno concordemente averle in piena considerazione per DECIDERE PRATICAMENTE LE IDENTICHE CONTROVERSIE.

Per quale ragione poi sarebbe stata non più ricevuta?

Gaio non dice nulla. Solo Pomponio nella sopra trascritta L. 30 Dig. de adquir. rer. dom. adduce le ragioni seguenti. I fiumi fanno le veci dei censori; il dominio privato convertono in pubblico, il pubblico in privato. Come il fondo, finchè fu alveo del fiume, era divenuto pubblico; così ora (per la cessata decorrenza dell'acqua) essendo, di bel nuovo, privato, deve *essere di colui di cui era*.

E l'istessa decisione presenta nel fr. 23 Quib. mod. ususfr.

Quelle ragioni, in verità, nulla pongono in essere. Perchè anche nel caso di Alfeno i fiumi a somiglianza dei censori cambiano la proprietà da privata in pubblica, e viceversa; ma, non ostante, l'antico padrone perde irrevocabilmente il fondo, e lo acquistano altri. Il dire poi: « come il fondo, finchè fu alveo « del fiume, fu pubblico; così ora, di bel nuovo, privato, deve « ESSERE DI COLUI DI CUI ERA », implica tale argomento in cui la conseguenza è più estesa della premessa. L'argomento era stringente se così formulato: Come il campo trasformato in letto di fiume pubblico, acquistò carattere anch'esso di pubblico, così al presente non essendo più alveo, torna ad essere privato. Ma dall'essere divenuto di bel nuovo privato dedurre che deve appartenere a questo, od a quello, è raziocinio per nulla conforme alla buona logica.

Era da tutti ammesso, che tornando il fiume al primo corso, il nuovo alveo tornasse ad essere di diritto privato: ma per la ricevuta giurisprudenza questo era acquistato dai frontisti che erano persone private anch' esse, *iure vicinitatis, et accessionis*.

Un'altra osservazione: Pomponio nel detto frammento, incomincia il responso con questa sentenza: « Alluvio agrum restituit eum quem impetus fluminis totum abstulit »; si è perciò tratti a credere che l'alluvione, paullatim adiiciendo, abbia ricondotta la terra, e ricostituito il terreno.

Proseguiamo: « itaque si ager qui inter viam publicam et flumen fuit, inundatione fluminis occupatus sit, sive paulatim *rat desiit esse, amissa propria forma;* et quia vicinum praedium nullum habet, non potest ratione vicinitatis ullam partem *in eo alveo habere:* SED VIX EST UT ID OBTINEAT »!!!

Pomponio L. 30 eod.: « Alluvio agrum restituit eum quem impetus fluminis totum abstulit. Itaque si ager qui inter viam publicam et flumen fuit, inundatione fluminis occupatus sit, sive paulatim occupatus est, sive non paulatim, sed *eodem* impetu, recessu fluminis restitutus, ad pristinum dominum pertinet: flumina enim censitorum vice funguntur ut ex privato in publicum addicant, ita ex publico in privatum. Itaque sicut hic fundus cum ALVEUS fluminis factus esset fuisset publicus, ita nunc privatus, *eius esse debet cuius antea fuit* ».

L'istesso Pomponio fr. 23 Quib. mod. ususf. amittitur: « Si ager cuius ususfructus noster est, flumine vel mari inundatus fuerit, amittitur ususfructus, cum etiam ipsa proprietas eo casu amittatur, *ac ne piscando quidem retinere* possumus usumfructum. Sed quemadmodum si eodem impetu discesserit aqua quo venit, restituitur proprietas, ita et usumfructum restituendum dicendum est.

In questi frammenti il risorgimento ora implicitamente, ed ora esplicitamente, è ammesso.

Gaio lo ammette implicitamente; anzi, per essere più esatti, lo nega, e lo ammette. Lo nega; perchè, come vedemmo, insegna, cit. fr. 7 de adquir.: « Se il nuovo alveo occupi tutto il campo, sebbene il fiume faccia ritorno all'ALVEO PRIMITIVO, GIAMMAI L'ANTICO PROPRIETARIO PUÒ AVERE SU QUESTO ALCUN DIRITTO; sia perchè quel terreno, ch'era prima, CESSÒ di esistere, *avendo perduta la propria forma;* sia perchè (essendo perito) non ha predii a contatto, e per motivo di vicinanza, non può pertanto avere parte veruna in quelli.

Non poteva dunque Gaio far più ESPLICITA CONFESSIONE E DIMOSTRAZIONE che i diritti *estinti sono in* PERPETUO ESTINTI.

Implicitamente però lo ammette: in quanto nel testo vi sono interpolate l'espressioni « sed hoc *stricta ratione* » e l'altra « sed hoc *vix observatur* », formule, come sanno i dotti, comunissime a Triboniano, in caso di correzione dei testi antichi. Diciamo correzioni, poichè non è punto vero quella dottrina rappresentarci una semplice ratio iuris stricta, puramente *accademica*, di presso che niuna osservanza!!!

Al contrario nella *identica specie*, vedemmo Giavoleno ed Alfeno concordemente averle in piena considerazione per DECIDERE PRATICAMENTE LE IDENTICHE CONTROVERSIE.

Per quale ragione poi sarebbe stata non più ricevuta?

Gaio non dice nulla. Solo Pomponio nella sopra trascritta L. 30 Dig. de adquir. rer. dom. adduce le ragioni seguenti. I fiumi fanno le veci dei censori; il dominio privato convertono in pubblico, il pubblico in privato. Come il fondo, finchè fu alveo del fiume, era divenuto pubblico; così ora (per la cessata decorrenza dell' acqua) essendo, di bel nuovo, privato, deve *essere di colui di cui era.*

E l' istessa decisione presenta nel fr. 23 Quib. mod. ususfr.

Quelle ragioni, in verità, nulla pongono in essere. Perchè anche nel caso di Alfeno i fiumi a somiglianza dei censori cambiano la proprietà da privata in pubblica, e viceversa; ma, non ostante, l' antico padrone perde irrevocabilmente il fondo, e lo acquistano altri. Il dire poi: « come il fondo, finchè fu alveo « del fiume, fu pubblico; così ora, di bel nuovo, privato, deve « ESSERE DI COLUI DI CUI ERA », implica tale argomento in cui la conseguenza è più estesa della premessa. L' argomento era stringente se così formulato: Come il campo trasformato in letto di fiume pubblico, acquistò carattere anch' esso di pubblico, così al presente non essendo più alveo, torna ad essere privato. Ma dall'essere divenuto di bel nuovo privato dedurre che deve appartenere a questo, od a quello, è raziocinio per nulla conforme alla buona logica.

Era da tutti ammesso, che tornando il fiume al primo corso, il nuovo alveo tornasse ad essere di diritto privato: ma per la ricevuta giurisprudenza questo era acquistato dai frontisti che erano persone private anch' esse, *iure vicinitatis, et accessionis.*

Un'altra osservazione: Pomponio nel detto frammento, incomincia il responso con questa sentenza: « Alluvio agrum restituit eum quem impetus fluminis totum abstulit »; si è perciò tratti a credere che l' alluvione, paullatim adiiciendo, abbia ricondotta la terra, e ricostituito il terreno.

Proseguiamo: « itaque si ager qui inter viam publicam et flumen fuit, inundatione fluminis occupatus sit, sive paulatim occupatus est, sive non paulatim, *sed* EODEM IMPETU, *recessu fluminis restitutus, ad pristinum dominum pertinet* ».

Non è dunque evidentemente restituito dall'alluvione, preso questo vocabolo nel proprio senso, perchè lo è al contrario *eodem impetu, et recessu fluminis*. Quell'itaque, che pone un nesso tra gli effetti dell'alluvione, e della restituzione ex impetu et recessu fluminis, non è la più manifesta incoerenza, ed un fuor di senso?

Ma oltre misura più rilevanti sono le contradizioni di Paolo nel fr. 83 de verb. oblig. di cui ecco il testo nelle parti che più si riferiscono al tema: « Cum quis Stichum dare promisit liberatur, si sine facto eius Stichus ad libertatem pervenerit, nec revocatur in obligationem si lege aliqua ex libero servus effectus sit. Nam et si navim quam spopondit, dominus dissolverit, et iisdem tabulis compegerit, quia eadem navis esset, inciperet obligari.... Et navis, si hac mente resoluta est, ut in alium usum tabulae destinarentur, licet mutato consilio perficiatur, tamen et *peremta prior navis*, et haec alia dicenda est; sed si reficiendae navis causa omnes tabulae refixae sint, nondum intercidisse navis videtur, et compositis rursus tabulis, eadem navis esse incipit, sicuti de aedibus deposita tigna ea mente, ut reponantur, aedium sunt: sed si usque ad aream deposita sint, licet *eadem materia* restituatur, alia erit ».

Giusta Paolo adunque 1. Se la nave che si dissolva, si ricomponga colle tavole stesse, chi la promise incomincia ad essere obbligato perchè è la stessa nave;

2. Se la nave si disfaccia per destinare le tavole ad altro uso, sebbene poi cambiato consiglio, si ricomponga colle *tavole stesse*, la nave sembra un'altra, e la prima è perita;

3. Ma se a scopo di riformarla colle tavole stesse TUTTE siano staccate, e poi ricollocate, non ancora sembra distrutta la nave, però, come un edificio, se si demolisce sino all'area, sebbene si ricostituisca coll'*istessa materia*, SARÀ UN ALTRO.

Dove si trova un *ibis et redibis non*, più meraviglioso di questo?

Vi è di meglio. Nel fine della legge, sembra compromessa altresì la tessitura grammaticale, e nel principio, la logica.

Tornino le ultime parole delle legge: « sicut de aedibus deposita tigna ea mente ut reponantur, aedium sunt, sed si usque ad aream deposita sint, licet eadem materia *restituatur, alia erit* »!!

Nel principio; ecco il ragionamento. Taluno promise di dare Stico; se senza di lui fatto sia reso libero, chi promise è liberato: imperocchè anche la nave che promise, se il padrone l'abbia disciolta e poi ricostituita colle stesse tavole, perchè è la stessa nave, incomincierebbe ad essere obbligato!!!

Ora di grazia; potrebbe Paolo essere stato più illogico?

Al contrario, secondo il frammento 98 de solutionibus che contempla l'istessa specie, il ragionamento sarebbe così formulato da Paolo: « Si alienum hominem promisi, et is a domino manumissus sit, liberor. Nec admissum est quod Celsus ait, si idem lege aliqua rursus servus effectus fuerit, eum peti posse: in perpetuum enim sublata obligatio restitui non potest, et si SERVUS EFFECTUS SIT ALIUS VIDETUR. NEC SIMILI argumento usus est, ut si navim quam tu promisisti dominus dissolverit, deinde iisdem tabulis compegerit, teneri tu; HIC ENIM EADEM NAVIS EST ».

Paolo in breve avrebbe ragionato così: Se promisi il servo altrui, e questo dopo essere manomesso dal padrone, ritorni servo, io *sono nondimeno sciolto* da ogni obbligo, perchè questo è un altro servo. In quella vece, se promisi la nave altrui, ed il padrone dopo disciolta, l'abbia ricostruita coll'istesse tavole, *continuo* ad essere obbligato, imperocchè qui si ha l'*identica nave!!* Tanto è vero che Triboniano aveva poste le mani nel responso di Paolo!!!

E per lasciare altre critiche sì di forma, che di merito nell'istesso framm. 98 de solutionibus, affrettiamoci a rispondere ad una dimanda che ormai è ragionevole.

Per quali motivi, ci si dirà, Triboniano stimò interpolare siffatti testi?

La ragione, a parer nostro, deve rintracciarsi nella specificazione.

Dalle istituzioni apprendiamo che nella relativa controversia, Giustiniano preferì la sentenza di coloro che abbracciarono l'opinione intermedia. E questa era, che se la cosa dopo la trasformazione, potesse tornare *ad rudem materiam*, alla pristina forma, al pristino stato, non aveva a valutarsi il temporaneo cambiamento, e restarne il dominio in chi fosse stato per il passato.

Questa ragione di sua indole generale, attinta dalla natura delle cose, tendeva di per sè a divenire applicabile in tutti i casi di trasformazione, e lo divenne.

Come la teoria sul cambiamento di forma, in quanto all'interito, era stata resa generale dagli antichi, così Giustiniano credè generalizzarne la modificazione, che sappiamo aver vagheggiata. L'imperatore era per massima assai propenso a diminuire le cause della perdita dei diritti (vedi in special modo la cost. 16 de usufr. e le note disposizioni nel prolungamento in genere del tempo per la prescrizione). Quella sentenza intermedia veniva anch' essa a diminuire i casi di decadenza dei diritti nelle frequenti contingenze, in che le forme delle cose mutassero.

Questa nostra opinione trova positiva ed espressa conferma in un testo di Paolo.

Nella nota controversia della specificazione, ora Paolo è Sabiniano, ora Proculeiano, ora seguace della *media* sentenza che prescеglie l' imperatore; ma infine si fa ardito propugnatore della medesima, anche *fuori della specificazione, in tutti i casi in cui possa la cosa tornare alla stessa forma - ad eamdem speciem.*

Nel fram. 13 ad exhibendum par. 3 Paolo insegna: « Si quis ex uvis meis mustum fecerit, vel ex olivis oleum, vel **EX LANA VESTIMENTA**, cum sciret haec *aliena* esse, utriusque nomine ad exhibendum actione tenetur, quia quod *ex re nostra fit nostrum esse verius est* ». In questo frammento evidentemente Paolo è Sabiniano; non parteggia per l'opinione prediletta di Giustiniano che si debba concedere prevalenza alla materia solo quando la nuova specie ad eam reverti potest. Imperocchè qui trattasi di cose, segnatamente l' oleum et mustum, le quali non possono tornare allo stato pristino, e nondimeno ne attribuisce il dominio al proprietario delle materie grezze.

Nel fr. 26 de adquir. rer. domin., secondo Paolo, non è più da seguirsi il principio sabiniano « quod ex re nostra fit nostrum est », poichè propone l'esempio seguente. Colle tavole mie, formi una nave, colla lana mia un vestimento; la nave e la veste formata ex re nostra non devono esser nostre, bensì dello specificatore. « Si ex meis tabulis navem fecisses, tuam navem esse, quia *cupressus non maneret,* sicut nec *lana vestimento facto,* sed cupresseum aut laneum corpus fieret ». La ragione del decidere sarebbe in ciò che la tavola, e la lana in aliud corpus translata est: ossia come si esprimerebbe Paolo - perchè la tavola non è restata cipresso, nè il vestimento, lana. La tavola ed il vestimento son cose diverse.

Qui dunque Paolo diventa Proculeiano: imperocchè senza ingerirsi se gli oggetti nuovi possano ridursi alla materia primitiva, se la nave decomposta potesse riacquistare la qualità, la forma di tavola e di cipresso, o se decomposto il vestimento se ne potesse di bel nuovo ottenere la lana di un tempo, ne concede il dominio allo specificatore, perchè la cosa prodotta è specie diversa.

Ciò che desta maggior sorpresa, è che nell' istesso esempio della lana impiegata nella formazione della veste è Sabiniano ad un tempo e Proculeiano: Sabiniano nel fr. 18 ad exhib., Proculeiano nel fr. 26 de adquir. rer. dominio!!

Non è tutto; Paolo doveva rappresentare anche la terza opinione eclettica, prescelta tanti secoli dopo da Giustiniano. Nel fram. 24 eod. s' insegna da Paolo come dogma: « In omnibus quae ad EAMDEM SPECIEM reverti possunt, dicendum est, si materia manente, SPECIES dumtaxat forte mutata sit, velut si ex meo aere statuam, vel argento scyphum fecisses, *me eorum dominum* manere ».

Manifestamente è questo il principio identico di coloro che appariscono nelle istituzioni sostenitori della così detta *media sententia;* colla sola differenza non sostanziale, non priva però, come vedremo, d' importanza; che in quella, la formula era: « Si res reverti possit ad rudem et primam materiam », e qui si sostituiscono l' espressioni « in omnibus quae ad EAMDEM SPECIEM reverti possunt ».

Ed ora che siamo pienamente convinti che Triboniano parla per bocca di Paolo, arrechiamo il testo da cui emerge limpido che Triboniano volle *estendere* quell' opinione intermedia fuori dell' ambito della specificazione, ed elevarla in tutti i casi di restituzione nella forma pristina, ad ASSOLUTO PRINCIPIO DOMINATORE.

L' istesso Paolo è prescelto ad indicarci dunque il nuovo indirizzo legislativo. E questi, così lo traccia nel frammento 78 de Leg. 3° in occasione del marmo, e dell' argento che si lascia in legato: « Illud fortassis quaesiturus sit aliquis cur argenti appellatione etiam factum argentum comprehenderetur; cum si marmor legatum esset, nihil praeter rudem materiam demonstrari possit? Cuius HAEC RATIO traditur; quippe ea quae *talis* naturae est UT SAEPIUS IN SUA REDIGI POTEST INITIA NUMQUAM VIRES EIUS EFFUGIUNT »!!!

Qui siamo del tutto fuori dell'ipotesi che il nuovo prodotto siasi formato coll'altrui sostanza, INVITO, AUT IGNORANTE DOMINO; e quindi fuori delle controversie sulla specificazione, poichè non avvi alcun accenno di tali circostanze. La specie è questa. Lascio per legato l'argento, ed il marmo. In seguito coll'industria trasformo il primo in tazza, il secondo in una statua. Nel primo caso, il legato è valido, e si deve la tazza sebbene si legò l'argento in genere, nel secondo il legato è divenuto nullo; e perchè? Risponde Paolo, meglio Triboniano per Paolo: « Cuius haec ratio traditur, quippe ea *quae talis naturae est, ut saepius in sua redigi potest* INITIA, NUMQUAM VIRES EIUS EFFUGIUNT »!!!

Se ciò è vero, come è verissimo, tutto è spiegato. Se si ricostruisca l'edificio coll'istessa materia e qualità, vires huius materiae numquam effugerunt, la cosa è tornata, è potuta tornare ad eamdem speciem, « et in omnibus quae ad eamdem speciem reverti possunt, dicendum est, si materia manente, species dumtaxat forte mutata est, res non videntur extinctae, et me earum dominum manere ». Il nuovo edificio sembrando in legge l'istesso che il primo, è naturale che debba continuare su di esso il diritto di stillicidio. Sia pure, che il fiume abbia trasformato il campo in alveo: se cessata la decorrenza dell'acqua, torni campo, si tratta di cosa quae ad sua initia reversa est.

Al presente che siamo edotti come i temporanei cambiamenti di forma, e di condizione non debbano valutarsi, comprendiamo anche perfettamente il sillogismo di Pomponio. Se questo fondo prima dell'impeto della fiumana fu privato; poscia divenne pubblico, e da ultimo tornò privato, deve essere di colui di cui era. Comprendiamo perchè nel fram. 7 Gaio, meglio Triboniano, ci avverta, che l'originaria semplice teoria dell'estinzione perpetua dei diritti, *vix est ut observetur*. Non più si osserva; perchè vi è stato un cambiamento legislativo. Si spiega perchè ad Ulpiano nel fr. 9 ad exhibendum si fa dire: « mutata forma *prope* interimit substantiam rei ». Quel *prope*, sta ad indicare ancor qui che avvennero innovazioni. Comprendiamo da ultimo, come Paolo, che fu in tante guise interpolato, lo fosse altresì, e così barbaramente, nei fr. 83 de verb. oblig. e 98 de solutionibus.

In quei due responsi, che ne formavano forse uno soltanto, i casi sottoposti alla decisione di Paolo furono questi:

È promesso un servo, quale poi sebbene manomesso, ricade nella schiavitù;

Si era promessa un' area, quale dopo essersi edificata, torna di bel nuovo area;

Si era promessa una nave, quale poi si decompone, e ricostituisce colle stesse tavole;

Si dovrà il servo, l' area, la nave?

Noi sappiamo le norme su tal punto ricevute. Non si deve il servo perchè colla manomissione cambiò condizione; il servo era cosa; ma colla manomissione divenendo persona, fu posto fuori di commercio: e quindi giuridicamente era perito l'oggetto di prestazione. Se poi tornò servo nulla monta; perchè l'obbligazione una volta estinta è in perpetuo estinta, e non può rivivere.

Al contrario, si deve l'area, perchè mai cessò di esistere,

Non si deve la nave, perchè rispetto ad essa si osservano gli stessi principii che negli edifici. Ossia; se la nave, e l'edificio si fossero successivamente, parte a parte, ricomposti, ricostituiti sia cogli stessi materiali, sia anche con diversi, l' edificio, la nave sono dovuti; perchè le parziarie ricostruzioni, o restauri, non producono l' interito della cosa; ma se la dissoluzione della nave, e dell'edificio fosse completa e sincrona, il nuovo edificio e la nuova nave, sono cose diverse. I diritti sulle cose perite non possono risorgere, continuare su queste, tranne speciale volontà dei contraenti nelle stipolazioni, o del testatore, in materia di legati.

Paolo nel diritto classico non poteva insegnare principii opposti.

Solo il pretore, vedemmo talvolta temperare le applicazioni di questa parte di diritto civile, colla restituzione in intiero, ove apparissero soverchiamente rigorose.

Ma, tranne questi straordinari provvedimenti del pretore, a noi sembra dimostrato, che reiette tutte le distinzioni e suddistinzioni della comune giurisprudenza, possono fissarsi le seguenti proposizioni:

1. Nell' epoca classica il cambiamento di forma induceva l' interito delle cose e dei diritti tutti che avessero attinenza colle medesime.

2. L' estinzione era perpetua, i diritti non risuscitavano. Gli oggetti di nuovo formati colla stessa materia, ancorchè avessero la istessa forma, erano giudicati esser cosa diversa.

3. Sotto Giustiniano il principio « si res possit redire ad sua initia, ad rudem materiam, ad eamdem speciem » prevale nella specificazione; non che in tutti i casi di cambiamenti di forma.

4. Colla soverchia celerità colla quale si riordinò il corpus iuris, parte degli antichi frammenti restarono, non ostante, quali erano, parte furono inflessi e cambiati secondo il nuovo indirizzo giustinianeo; parte mutilati in guisa da far sì che l' istesso giureconsulto rappresentasse tutte le possibili opinioni, anche le più contraddittorie; e di qui le inestricabili difficoltà in che da più secoli si è ravvolta la giurisprudenza.

Filippo Cortelli

SUL CONCETTO
DELLA « EXCEPTIONIS DEFENSIO »

CAPO I.

Natura delle questioni.

§ 1.

Nell'odierno linguaggio procedurale *eccepire* ed *eccezione* noi usiamo come sinonimi di *dedurre* e *deduzione contro le domande avversarie;* in altri termini i concetti di *eccezione* e di *difesa* si muovono nella stessa cerchia, ambedue abbracciano tutto il sistema defensionale.

In origine però l'*exceptio* indicava soltanto *un genere di difesa* (ond'è che si parla di una *exceptionis defensio* da Papiniano alla L. 56 D. 12, 6), per modo che la cerchia di applicazione del concetto in esame comprendeva solo una parte di quella più larga del concetto di *defensio,* e vi erano mezzi di difesa non qualificabili per eccezioni. *Defensio* ha così un senso più lato ed uno più ristretto. Nel primo è nome di genere, come oggi, e comprende le eccezioni. Nel secondo è nome di specie, ed indica quelle tra le difese *lato sensu* che non sono eccezioni.

Ora è sul punto di determinare la caratteristica di una difesa per costituire una *exceptio* che i giuristi da gran tempo seguitano a discutere [1]. Il nome di queste difese ci riporta al concetto di *esclusione,* ed è così spiegato assai chiaramente da Ulpiano al fr. 2 pr. D. h. t. 44, 1: « *Exceptio dicta est quasi quaedam* EXCLUSIO, *quae opponi*

---

[1] In luogo di riferire una lunga serie di nomi, accenniamo solo agli *ultimi lavori di carattere generale* e rimandiamo ad essi per la bibliografia, riserbandoci di indicare nel seguito quelle opere di cui ci si presenterà l'occasione di parlare.— Per la Francia cfr. *Carré — Histoire de l'exception* — Paris 1888. Per la Germania *Koschembahr-Lyskowski — Die Theorie der Exceptionem* — I, 1, Berlin 1893. Sono da tener presenti, sebbene non trattino direttamente il tema, i due recenti lavori: APPLETON — *Histoire de la compensation* — Paris, Masson, 1895, e PERNICE — *Labeo* 2° vol., 1ª parte, 2ª edizione, Halle 1895.

actioni cuiusque rei solet ad excludendum id quod in intentionem condemnationemve deductum est ». E Paolo al fr. 22 dello stesso titolo: « *Exceptio est condicio, quae modo eximit reum damnatione, modo minuit damnationem* ». E Gaio conformemente (IV, 119): « *omnis exceptio obicitur quidem a reo, sed ita formulae inseritur ut condicionalem faciat condemnationem* ».

Come adunque risulta da questi testi, ed in ispecie dall'ultimo di Gaio, l'eccezione era quella difesa, che si opponeva all'istanza, facendone inserire il contenuto nella formula rilasciata dal Pretore; la relativa clausola importava una restrizione logica al rapporto causale intercedente tra la provata realtà della *intentio* e l'obbligo del giudice alla *condemnatio*. Nel corso ordinario di un giudizio, al tempo della procedura formulare, il giudice non aveva altro compito da esaurire che questo: esaminare in base alle deduzioni ed alle prove *hinc inde* proposte dai contendenti la esistenza o meno del rapporto giuridico contenuto nella *intentio*, ed in conformità devenire alla condanna od alla assoluzione del convenuto. La sua opera era stretta in una cerchia di ferro: *si paret... condemna; si non paret, absolve*. Il nesso di causalità tra l'esistenza della *intentio* e la necessità della *condemnatio* era fatale. Ora è chiaro come con questo sistema poteva spesso il giudizio urtare contro la più elementare equità, e di qui l'utilità pratica dell'*exceptio*. Ciò dice apertamente Gaio (IV, 116): « *Comparatae sunt autem exceptiones defendendorum eorum gratia, cum quibus agitur: saepe enim accidit, ut quis iure civili teneatur, sed iniquum sit, eum iudicio condemnari, velut (si) stipulatus sim a te pecuniam tanquam credendi causa numeraturus, nec numeraverim; nam eam pecuniam a te peti posse certum est, dare enim te oportet, cum ex stipulatu tenearis; sed quia iniquum est, te eo nomine condemnari, placet* PER EXCEPTIONEM *doli mali te defendi debere* ».

Dal fin qui detto risulta:

1°) che l'*exceptio* mira alla esclusione della condanna, pur essendo fondata l'*intentio*, e nei giudizi, in cui essa figura, il compito del giudice resta così modificato: *se l'intentio sussiste, condanna, a meno che non sussista anche quanto è dedotto in eccezione, nel qual caso assolvi.*

2°) Che essa e l'*intentio*, come si esprime il Savigny, sono due condizioni per la condanna, l'una positiva e l'altra negativa. Il convenuto sarà condannato soltanto nel caso del contemporaneo sussistere dell'*intentio* e non sussistere della *exceptio*.

L'istituto pertanto della *exceptio* appartiene alla procedura, la sua funzione è essenzialmente processuale; esso consiste in un mezzo di difesa; e propriamente in quel mezzo che ha per iscopo di estendere l'indagine dello *iudex*, nel sistema formulare, al di là del campo consentito dalla verifica della sussistenza della *intentio*. Istituto processuale adunque, e della procedura formulare. La parola *exceptio* così ci presenta un doppio e diverso significato; in un senso con essa si può alludere alla *pars formulae*, in un altro al contenuto di questa *in quanto* è *difesa*, ossia deduzione capace di infirmare la pretesa attrice.

Ambedue questi modi di considerare la parola ed il concetto hanno un valore procedurale. Ma il fatto che, in conseguenza di ciò, il sistema delle difese, almeno nel periodo della procedura formulare, si presentasse diviso in due categorie; e cioè da un lato quelle da farsi valere per mezzo di esplicita inserzione nella formula *(in iure)*, le altre ricomprese invece nell'ordinario potere del giudice; ha dato luogo allo esame del concetto di *exceptio* da un terzo punto di vista, riferendosi al *contenuto* della eccezione *(pars formulae) considerato in se stesso*, indipendentemente dalla funzione processuale di difesa. Ed è così che si è opposto al concetto puramente *formale* quello che dicesi *materiale*.

La ricerca della natura di questa materia di diritto, incarnata nella *exceptionis defensio*, fu indirizzata allo scopo di riuscire alla scoperta di un carattere universale e comune a tutte le difese fatte valere per eccezione, in modo da formare una categoria per sè stante, di specie ben definita.

Parve invero che, agli scopi di una costruzione sistematica e scientifica, non bastasse caratterizzare l'*exceptio* per quella tale difesa la quale non poteva farsi valere che mediante inserzione nella formula, nè fermarsi al comune carattere di tali difese, e cioè che la sussistenza loro non esclude quella del rapporto giuridico dedotto *in intentione*, e quindi la necessità della condanna, ed, ove perciò non se ne fosse tratta una ulteriore condizione di questa, sarebbe mancata la possibilità stessa di un tal genere di difesa. Prendiamo ad esempio il caso cui si riferisce il citato passo di Gaio (IV, 116). Il rapporto di diritto dedotto *in intentione* consiste nella obbligazione nascente dalla *stipulatio;* si tratta dunque di un contratto formale perfetto e sussistente una volta verificato l'adempimento delle forme richieste dal diritto. La insussistenza della causa, che ha indotto le parti alla stipulazione, non ha alcuna efficacia per impedire la nascita di un valido rapporto obbligatorio, e quindi la necessità della condanna di fronte ad un'*actio* fondata sul presupposto della validità della *stipulatio.* La inesistenza della causa non poteva dunque costituire nella specie una legittima difesa pel convenuto. Per trarre da questo fatto una valida difesa, occorreva che il magistrato, esercitando il suo imperio, lo imponesse in modo esplicito al giudice, ciò che avveniva appunto colla inserzione della *exceptio.*

Orbene tutto ciò, si disse, è la constatazione di un fatto e di una necessità procedurale, ci rivela il funzionamento di queste difese, ma non ce ne spiega la natura.

§ 2.

Una volta incamminati su questa via non mancarono a presentarsi le diverse teorie.

Quella che fu la *communis opinio* fino al Savigny consiste nel riferire le due categorie di difese, l'una al diritto pretorio e l'altra al diritto civile. Essa, fondandosi sul menzionato passo di Gaio, generalizza il concetto ivi contenuto a proposito dell'*actio ex stipulatu,* e sostiene che le *exceptiones* non siano altro che quei mezzi di difesa, i quali furono introdotti dal Pretore allo scopo di indirizzare l'esito dei giudizi verso quell'ideale di equità, il cui raggiungimento caratterizzò la feconda opera innovatrice di quel glorioso magistrato. Le eccezioni, come racchiudenti un principio puramente equitativo estraneo allo *ius civile,* restavano al di fuori della cerchia dell'*intentio,* non potevano per se medesime invalidare il rapporto giuridico in quella contenuto, ed impedire quindi la condanna, se il Pretore non fosse intervenuto col suo imperio ad imporre al giudice di doverne tener conto. Di fronte a questo genere di difese si trovano tutte le altre, le quali, riferendosi a fatti giuridicamente efficaci secondo il diritto civile, potevano essere esaminate dal giudice senza alcuna esplicita menzione che ne facesse il pretore nella formula. E così il diverso funzionamento processuale si ricollegava quale conseguenza diretta alla natura diversa del contenuto, come derivante da due fonti ben distinte tra loro. La opposizione tra *defensio* ed *exceptio* era un aspetto di quella più ampia e dominatrice del diritto classico tra *ius civile* e *ius honorarium,* o in un senso ancora più generale tra *strictum ius* ed *aequitas.*

Questa teorica, che rimonta fino ad Averanio [1], fu svolta dallo Zimmern [2] e sopratutto dallo Albrecht [3] prima di Savigny [4] che, combattutala, fece mutare l'indirizzo della dottrina. Dopo Savigny la teoria fu ripresa da parecchi e trovò nello Eisele [5] il suo maggiore sviluppo.

Ad essa si opposero delle gravi obbiezioni, principalmente:

a) l'esistenza delle cosidette *eccezioni civili,* come fondate su leggi (p. e. *exceptio legis Cinciae*) o su Senatusconsulti (p. e. *exceptio SC. Macedoniani*).

b) L'inserzione della *exceptio* in *formulae in factum conceptae,* dove quindi non si trovava in opposizione il diritto civile a quello onorario, ma il diritto onorario al diritto onorario.

c) Il principio che *exceptio doli inest b. f. iudiciis.* Essendo le azioni di b. f. di natura civile, sarebbe dunque possibile concepire l'eccezione indipendentemente da ogni influenza del *praetorium auxilium.*

Ad evitare questi ed altri ostacoli, la teoria ha subito delle oscillazioni intorno alla sua nota caratteristica fondamentale, di ricondurre cioè il *concetto materiale* dell'*exceptio* ad una fonte di diritto diversa da quella cui facevano capo le altre difese, e cioè al diritto onorario; si sono dovute fare delle restrizioni alle logiche conseguenze del principio, e da tutti questi tentennamenti è finito per risultarne un sistema nel suo complesso abbastanza confuso.

Così, all'antica concezione di un diritto pretorio contràpposto al civile, nel senso di essere il primo l'esplicazione di quella equità, che restava perfettamente estranea al secondo, si volle sostituire un concetto più largo dell'*aequitas,* quale contrapposto al *rigor iuris,* possibile anche nel campo del dr. civile; spiegavasi in questo modo come, pur derivando le eccezioni nella massima parte dal diritto pretorio, ve ne potevano essere di quelle che materialmente facevano capo al diritto civile, e come altresì, in giudizi introdotti con *formulae in ius conceptae,* quali erano quelli di buona fede, l'esame di alcune eccezioni fosse ricompreso nel compito ordinario del giudice [1].

---

[1] *Interpetr. iur.* I, 6, 34.

[2] *Geschichte des röm. Privatr.* III; 1826.

[3] *Die Exceptionen des gem. teuts. Civilproc.;* 1835.

[4] *System,* V, 225 sgg.; 1840.

[5] *Die materielle Grundlage der Exceptio;* 1871. Cfr. dopo specialmente **Lenel** — *Ueber Ursprung und Wirkung der Exceptionen;* 1876.

E diversamente, con a capo l'Eisele, la natura pretoria della *exceptio* si cercò spiegare non tanto come attuazione dell'*equitas,* quanto invece come riconoscimento di effetti giuridici a fatti irrilevanti di fronte al diritto civile; il fondamento materiale delle eccezioni sarebbe in altri termini non la equità in genere, ma l'*equità non ancora riconosciuta dal diritto civile.* In questo modo le cosidette eccezioni civili costituirebbero sempre un istituto pretorio, nel senso che esse traevano bensì il loro contenuto da fonti dello *ius civile,* ma queste non contenevano disposizioni atte ad invalidare per se stesse i rapporti giuridici, contro i quali furono invece dal Pretore adibite le relative eccezioni. D'altro lato, si dovette in questo modo riconoscere che la *exceptio* può avere un senso materiale solo di fronte a *formulae in ius conceptae,* mentre, nel caso di *formulae in factum conceptae,* il concetto di essa si riduce tutto al lato formale, perchè in quest'ultima ipotesi la stessa azione e la necessità della condanna si coordinano all'esistenza di circostanze di fatto, non capaci per sè di effetti giuridici secondo lo stretto diritto (Gaio IV, 46, 47).

Un'altra gradazione degna di nota in questa teorica è quella, la quale intende l'appartenenza delle eccezioni al diritto pretorio *in quanto difese.* Il contenuto di esse può quindi riferirsi anche al diritto civile, ma si deve sempre al diritto pretorio averne creato un *mezzo idoneo a respingere la domanda* avversaria, mentre ciò non era possibile secondo il diritto civile; perciò *nella sua funzione di difesa* la eccezione resta sempre un istituto pretorio [2]. Questa dottrina è in sostanza una transazione tra quella che riconosce all'istituto della *exceptio* un semplice valore formale, e le altre invece che si sforzano di determinarne anche uno materiale facendolo consistere nella pertinenza al diritto pretorio, ma senza tuttavia sfuggire alle obbiezioni elevate contro quest'ultimo sistema.

---

[1] Birkmeyer — *Die Exceptionen in bonae fidei iudicium;* 1874.

[2] Cfr. specialmente Carré o. c.

Ma, come sopra osservammo, il concetto di Albrecht fu scosso dalla critica del Savigny, e per qualche tempo restò fuori della comune dottrina, ai cui onori doveva essere poi risollevato.

Il Savigny, preoccupato anch'egli di determinare la caratteristica del concetto materiale della *exceptio* di fronte alle altre difese, ed escluso il riferimento alla dualità tra lo *ius civile* e quello *honorarium,* si riportò alla diversa maniera con la quale il convenuto, difendendosi, può impedire che l'azione esperimentata dall'attore raggiunga il fine della condanna. Ed a questo intento distinse tutte le possibili difese in tre classi, secondochè il convenuto neghi che il diritto fatto valere dall'attore abbia mai esistito, o sostenga che esso si sia estinto, o, pur riconoscendone la sussistenza, vi contrapponga un diritto proprio che paralizzi gli effetti di quello contrario. I primi due mezzi costituiscono le *difese in senso stretto,* il terzo le *eccezioni.* La caratteristica differenza tra i due concetti si riduce in fondo a quella tra *positivo* e *negativo.* Le une (le eccezioni) affermano; le altre (le difese) negano. Però le difese del 2° gruppo (negazioni relative) sono di carattere ambiguo (egli stesso lo riconosce), in quanto partecipano della natura dell'uno e dell'altro genere. Negano invero l'attuale esistenza del diritto, ma come conseguenza di un fatto che viene asserito dallo stesso convenuto; esempio, il pagamento del debito, per cui l'attore procede. La più interessante conseguenza di queste premesse si è che, nel caso dell'eccezione, trovandosi di fronte due diritti indipendenti, ciascuno segue la propria sorte, e quindi, venendo a mancare quello appartenente al debitore, resta efficace l'altro. Le difese invece, che toccano la natura stessa del diritto cui si oppongono, ne producono l'estinzione assoluta e definitiva.

Dato questo sistema, è chiaro che nessuna importanza per l'assegnamento di una difesa all'una o all'altra categoria può avere la derivazione dal diritto civile o da quello pretorio; vi sono pertanto eccezioni dell'uno e dell'altro genere. Oltre di ciò, esse possono farsi valere e contro azioni civili e contro azioni pretorie. E così sono possibili queste quattro combinazioni, e cioè:

Azioni civili ed eccezioni pretorie;
Azioni pretorie ed eccezioni civili;
Azioni civili ed eccezioni civili;
Azioni pretorie ed eccezioni pretorie.

Col sistema di Savigny, il riguardo equitativo diventa uno solo degli scopi dell'istituto, e si rende indipendente la teorica delle eccezioni dal dualismo del doppio diritto, civile e pretorio, e dalla procedura formulare, costruendo una classificazione delle difese applicabile, in astratto, non solo a quel periodo, ma a tutti i periodi della storia del diritto romano, ed in genere ad ogni diritto. Egli tuttavia riconosce che contribuirono grandemente ad accentuare una tale divisione, nel diritto classico, due circostanze, e cioè la sussistenza parallela di due diritti di opposto carattere, e un sistema di procedura che fermava in una formula angusta l'ambito della indagine del giudice.

Questo carattere universale è stato infatti rilevato apertamente dal Windscheid [1], che in sostanza accetta tale concetto. Egli infatti, dopo aver notato che la caratteristica della *exceptio* sta in ciò che, senza contrastare la fondatezza dell'azione per se stessa, fa valere un impedimento all'esercizio di essa, soggiunge che il limite tra questi due generi di difesa, cioè tra la diretta e la indiretta inefficacia dell'azione, è un problema la cui soluzione può trovarsi soltanto nelle speciali disposizioni di un determinato diritto positivo, e che l'uno perciò può risolvere in modo diverso dall'altro.

La differenza tra la teorica di Savigny e quella di Windscheid sta in ciò che, mentre il primo vede sempre nella eccezione un diritto subiettivo del convenuto, l'altro invece si riferisce al concetto più largo di una circostanza impediente l'esercizio dell'azione, circostanza che può quindi consistere in un vero e proprio diritto del convenuto od anche in un semplice fatto [2].

Ora, qualunque delle due gradazioni del sistema si consideri (e la seconda è in vero più accettabile della prima), il difetto sostanziale comune ad entrambe è quello di costituire una dottrina basata su considerazioni logiche ed astratte, e non già sull'esame diretto delle fonti, una teoria filosofica, più che una teoria romanistica. E non solo mancano prove testuali che la teoria corrisponda al vero modo di concepire dei Romani, ma vi sono testi espliciti contrari ad essa. Per esempio, tutti quelli i quali dichiarano che il credito del marito per le spese fatte *in res dotales* ha l'effetto di *dotem minuere,* ossia opera direttamente sull'azione tendente alla restituzione della dote e non per la via indiretta della *exceptio,* come dovrebbe essere secondo la teorica in esame[1]. Abbiamo dunque un contro-diritto del convenuto, il quale produce l'effetto di distruggere senz'altro in tutto o in parte il diritto dell'attore, ed esso pertanto, secondo la idea di Savigny, costituerebbe, dal punto di vista procedurale, il contenuto di una *defensio* vera e propria e non di una *exceptio.* Vi sono quindi delle difese in senso stretto, le quali si fondano non sulla negazione del diritto dell'attore, ma sulla concomitante esistenza di un diritto del convenuto, che paralizza gli effetti del primo. Ed, in modo più generale, almeno in diritto giustinianeo[2], una efficacia ed un significato di questo genere ebbe la *compensatio,* la quale appunto presuppone l'esistenza di due diritti valevoli in direzioni inverse tra due soggetti; ora ciò costituisce una larga breccia alla teoria Savigniana, se si tien conto che essenziale ad essa è la sua applicabilità all'infuori della procedura formulare.

---

[1] Pandette 7ª ediz. I, § 47, nota 1.

[2] Tra i seguaci della teoria pura di Savigny cfr. specialmente Puchta, Unger, Arndts; vanno riferiti invece alla concezione più larga il Bethmann-Hollweg e il Bnus principalmente.

Anzi, tenendo presente questa considerazione, in quanto la dottrina in discorso riconduce la possibilità di una difesa, corrispondente al concetto sostanziale della *exceptio,* fino alla procedura delle *legis actiones,* essa urta contro l'altro principio della unicità della quistione nell'antichissima maniera di giudizio.

Di recente però, respinta la teorica che fonda la distinzione sostanziale delle difese nella dualità tra il diritto civile e quello pretorio, e l'altra che la riconduce al diverso modo onde si contrasta la domanda, negandola cioè o contrapponendovi una contro-pretesa; si è avanzata una nuova dottrina per spiegare il concetto materiale della *exceptio.*

Il Koschembahr-Lyskowski[3] ha combattuto il sistema di ricondurre al diritto pretorio tutte le eccezioni, anche solo in quanto mezzi di difesa, riconoscendo la innegabile esistenza delle *eccezioni civili.*

---

[1] Cfr. Ist. 4. 6 § 37; l. 5 pr. §§ 1 e 2, l. 15 D. 25. 1; l. 1 § 4, l. 5 D. 33. 4; l. un. § 5 C. 5, 13. Vi sono, è vero, dei testi ove anche a proposito di un tale diritto si allude alla *exceptio doli* (LL. 21 pr. e 23 D. 24. 3), ma è chiaro che l'*exceptio* qui è soltanto indicata come un mezzo *possibile, più sicuro* se si vuole, *non come necessario.*

[2] Cfr. Ist. § 30, 4, 6, ove si dice come *compensationes actiones minuant.*

[3] O. c. Capo 1° § 1°.

Nello stesso tempo ha respinto come del tutto estraneo al diritto romano il concetto di un contro-diritto fatto valere simultaneamente ed in direzione opposta a quello dell'attore, agli effetti di togliere a questo la sua pratica efficacia. Invece ha sostenuto scaturire dalle viscere stesse del dr. romano una distinzione fondamentale del diritto obbiettivo, che ne spiega tutta la storia ed in particolare quanto riguarda la materia delle eccezioni.

Il diritto obbiettivo sarebbe considerato da due punti di vista diversi, in quanto cioè è organismo teorico di istituti giuridici *(Das obiective Recht als solches)*, ed in quanto è funzionamento pratico dei rapporti giuridici, nella vita sociale *(Das obiective Recht in seiner Anwendung)*. In altri termini, i due lati, statico e dinamico, del diritto, più che due lati di un medesimo organismo, costituirebbero due organismi ben distinti tra loro nel concetto, sebbene possano anche coincidere nel contenuto. Il primo comprende il sistema degli istituti giuridici, quali concezioni astratte di gruppi di rapporti; il secondo è il sistema delle *actiones*. L'*actio* non è soltanto nè il mezzo di far valere il diritto, nè il diritto che ne costituisce il presupposto ed il fondamento, ma contemporaneamente l'una cosa e l'altra, ossia *il diritto obbiettivo nella sua applicazione processuale*. Ora questo diritto in azione o applicato può essere conforme nella sostanza al diritto teorico ed astratto, ma può anche allontanarsene per qualche verso, al fine di indirizzare la realizzazione del diritto verso il supremo concetto della equità.

Ordinariamente il diritto obbiettivo si applica come è costituito; ma talora invece abbiamo un diritto applicato che non ha alcuna corrispondenza nel diritto teorico, p. e. tutte le nuove azioni introdotte dal Pretore; tal altra l'applicazione si discosta solo in parte dal diritto teorico. Il Pretore aveva il compito di presiedere alla applicazione del diritto, ma non poteva *ius facere;* però, colla libertà di allontanarsi nella applicazione dalle norme del diritto astratto, finì in sostanza per creare un nuovo diritto come diritto applicato. È per questa via che entrarono nella storia del diritto romano quasi tutte le più ardite innovazioni, pur conciliandosi collo spirito conservatore che la domina. Il diritto teorico restò immutato, solo il diritto applicato si venne continuamente modificando. Prendiamo ad esempio l'azione Publiciana; colla sua introduzione il Pretore fa in sostanza del diritto nuovo, perchè riconosce efficacia giuridica ed un rapporto non apprezzato dal diritto civile, ma è un diritto che ha esistenza soltanto nel campo processuale, ossia è semplicemente del diritto applicato.

Ciò spiega come è il diritto applicato quello di cui i giureconsulti specialmente si occupano; è intorno ad esso che sopratutto si sviluppa la dottrina.

Ora l'*exceptio* non è altro che il mezzo per modificare il diritto obbiettivo nella sua applicazione. Con essa si introduce un nuovo elemento per la possibilità della condanna (che è poi lo scopo di ogni *actio*), all'infuori di quelli che costituiscono il contenuto del rapporto di diritto fatto valere in giudizio. Si viene così a togliere l'armonia tra l'*ipsum ius*, in sè e per sè considerato, e la pratica efficacia del medesimo. Pur esistendo tutti i requisiti essenziali per la costituzione del rapporto giuridico di cui trattasi, esso può nel processo non ottenere il riconoscimento e la tutela, in quei determinati casi che formano il contenuto delle varie *exceptiones*.

Però non è a credere che solo il Pretore ricorresse a questo indiretto sistema di innovazione del diritto obbiettivo. Talora vi si provvedeva anche con le fonti ordinarie del diritto civile, e così con le leggi ed i senatoconsulti; p. e. la *lex Cincia*, il *SC. Macedonianum*. Di qui la esistenza di eccezioni pretorie e di eccezioni civili, ma le prime costituiscono nel fatto la grandissima maggioranza.

L'*actio*, cui si contrapponga una *exceptio*, viene dunque a costituire una modificazione sostanziale del diritto, nel campo pratico, ossia il sistema di un'*actio* coordinata ad una *exceptio* rappresenta un nuovo diritto obbiettivo. E così, poter opporre all'azione, fatta valere dal mutuante contro il mutuatario *filiusfamilias*, l'eccezione derivante dal SC. Macedoniano, significa che, per ottenere il pratico riconoscimento di un rapporto di mutuo, oltre a tutte le condizioni essenziali secondo il diritto civile per l'esistenza del rapporto stesso, occorre che il mutuatario non sia un *filiusfamilias*. Il mutuo adunque garantito non coincide col mutuo come istituto teorico del diritto; il SC. ha modificato il diritto obbiettivo nella sua applicazione.

È chiara la differenza che, secondo questa opinione, passa tra le eccezioni e le altre difese. Le prime hanno luogo soltanto ove il diritto applicato rappresenta una deviazione dal diritto teorico; le seconde quando il diritto applicato coincide con quello teorico. Le prime fanno valere le nuove condizioni richieste per la tutela dei rapporti di diritto, al di là di quelle esenziali al loro concetto teorico; le seconde invece si fondano sulla necessità della sussistenza di tutte le condizioni essenziali al concetto teorico del rapporto. Tutte quante negano la esistenza del rapporto di diritto, quale è richiesto nel campo della pratica applicazione.

Come fu già notato [1], questo sistema porta in modo superlativo l'impronta germanica, ed è nel suo carattere assolutamente filosofico e speculativo, quanto di più contrario può immaginarsi allo spirito del diritto ed al carattere dei giureconsulti romani.

La distinzione di un diritto teorico e di un diritto pratico come fondamentale nel sistema romano è perfettamente immaginaria, e sarebbe ben strano che di un fatto così interessante non ci fosse rimasta traccia nelle fonti, dove pure di altri dualismi e di altri contrapposti si fa nel modo più ampio menzione ed applicazione. La conseguenza poi che se ne deriva, rispetto alla teorica della *exceptio*, nel senso di negare che questa costituisca un mezzo *indiretto* di difesa di fronte al non contrastato diritto dell'attore, mentre le altre *defensiones* contrastano *direttamente* la fondatezza di questo diritto, è inconciliabile addirittura col linguaggio chiaro e preciso dei testi. Si leggano infatti le Ist. IV, 13 pr. sgg.: « *Comparatae sunt autem exceptiones defendendorum eorum gratia, cum quibus agitur: saepe enim accidit ut, licet ipsa persecutio qua actor experitur iusta sit, tamen iniqua sit adversus eum cum quo agitur* » etc. E così Gaio IV, 116 sgg. La *persecutio* (ossia il dr. applicato secondo l'A.) dunque è *iusta*, il diritto dell'attore è fondato, e l'eccezione, ben lungi da aver forza di distruggere questa fondatezza, invece la presuppone.

§ 3.

Ma, accanto alle teorie le quali si sforzarono di arrivare alla costruzione di un concetto materiale della *exceptio*, non mancò mai nella dottrina una corrente, che riducesse ogni importanza e significato dell'istituto al lato puramente formale, che è quello il quale dal punto di vista storico è indiscutibile, e corrisponde ad una evidente esigenza della procedura formulare. Lo stesso nome della cosa, come ci testimoniano le fonti, si riconnette a questo punto di vista, che perciò deve avere una importanza decisiva nella determinazione del concetto. Consideriamo per poco la coesistenza di queste circostanze:

---

[1] Cfr. *Nouvelle revue historique* Fasc. Nov. — Dic. 1893 — Recensione di AUDIBERT.

1°) Un diritto formalistico e rigoroso, con schemi ben definiti e precisi pei vari istituti giuridici, ancora improntato alla asprezza degli organismi giuridici primitivi, per una tendenza costantemente avversa alle innovazioni.

2°) Una procedura, la quale limitava l'opera del giudice a questo compito ben preciso ed angusto: condannare, data la prova della esistenza di un rapporto tra le parti corrispondente alla nozione del diritto fatto valere; assolvere nel caso contrario.

3°) La evidente possibilità che, pur data l'esistenza del rapporto giuridico, fondamento dell'azione, la condanna urtasse contro i più elementari principii di equità.

4°) La larga potestà concessa al Pretore nell'ordinamento del giudizio, come conseguenza del suo *imperium.*

5°) La tendenza spiccata di esso ad esercitare nel campo del diritto una funzione altamente moderatrice delle asprezze teoriche, ispirata ai superiori principii di una giustizia equitativa, *iuris civilis adiuvandi, supplendi, corrigendi causa.*

E ne risulterà chiaro come, data una azione; oltre tutti quei mezzi di difesa concessi al convenuto rimanendo nell'ambito del diritto fatto valere dall'attore, capaci quindi ad impedire la condanna a tenore della natura stessa del giudizio; presto ne dovessero sorgere degli altri, i quali conducessero allo stesso effetto, ogni volta che tale fosse l'esigenza dell'equità, imponendosi così dal pretore al giudice un esame di fatti, che altrimenti egli avrebbe avuto il dovere di non tener presenti.

Queste circostanze, fatte valere in modo così singolare, erano pertanto difese di natura ben distinta da quelle, il cui esame rientrava nel compito ordinario del giudice, e dal punto di vista logico si presentavano come casi di eccezione alla fatale necessità della condanna derivante dalla sussistenza del diritto fatto valere coll'azione. Il concetto dell'*exceptio* si presenta quindi naturalmente come un concetto di diritto processuale, e trova in ciò sufficiente spiegazione e determinatezza. Ed è un concetto negativo, cioè quella difesa la quale non può essere direttamente apprezzata dal giudice perchè non compresa nei poteri a lui conferiti dalla formula. È necessario, è possibile trasformare questo concetto negativo in uno positivo? È quello che si è provato di fare, passando ad analizzare il contenuto di queste difese, alla ricerca, come si disse, di un concetto materiale in contrapposto di quello formale, e nel paragrafo precedente abbiamo esposto i principali sistemi in proposito.

Ora, quanto alla necessità di stabilire un tale concetto positivo per una trattazione scientifica, essa è in verità niente altro che una esagerazione critica della scienza moderna, la quale, mirando sempre e sopratutto al sistema, ha finito spesso col fare l'arte per l'arte.

E così nel nostro caso. Non significa nulla osservare che il concetto negativo puramente processuale dell'*exceptio* non spiega il sostanziale perchè una determinata circostanza funzioni come *exceptio* e non come *defensio*, per trarne la conseguenza della necessità di ridurre tutte le eccezioni sotto un concetto positivo, che ne giustifichi il valore. Quel che importa è se i Romani lo ebbero o meno realmente questo concetto, e nulla esige che lo avessero; il modo anzi come le fonti ci parlano dell'istituto induce appunto a credere che non lo avessero punto. La necessità dunque di un tale concetto non esiste, ed è anche inverosimile in astratto ed *a priori* poterlo determinare, se si pensa alla funzione che l'*exceptio* compiva nella procedura. Una volta che materia di eccezione formava ogni circostanza non compresa nella cerchia del rapporto dedotto in giudizio, è più probabile il non trovare che trovare in esse altro punto di contatto fuorchè questo puramente negativo. Vedemmo infatti come i tentativi su questa via presentino tutti *prima facie* delle gravi difficoltà ad essere accolti come teoriche rispondenti alla verità storica.

Ora, come osservammo, non mancò nella dottrina una corrente ispirata a queste idee, e noi qui accenneremo ai principali rappresentanti di essa.

Già il Völdendorff[1] definiva l'eccezione: « quella deduzione de-« fensionale, la quale non rientra nella cerchia del diretto attacco « della istanza, vale a dire non può essere sottoposta all'apprezza-« mento del giudice pel mezzo di questo diretto attacco ». Come si vede, siamo al puro concetto formale; eccezione è quella difesa, la quale non può essere presa in considerazione dal giudice restando nei limiti degli ordinari suoi poteri, come conseguenza della formula normale; ma occorre a tal uopo una diretta autorizzazione del magistrato per via di un mutamento nella formula.

---

[1] *Linde Ztschrift,* nuova serie vol. XI (1854) p. 290 sgg.

Ed il Bekker, già nel suo libro sulla Consumazione processuale, scriveva [1]:

« Per conoscere se in un determinato caso debba inserirsi una
« *exceptio* nella formula, non si deve già guardare su quale base
« poggi la difesa del convenuto, ma solo in qual rapporto essa stia
« col diritto fatto valere dall'attore. Ed in generale, quando il con-
« venuto contrasta la sussistenza del diritto che è a fondamento del
« l'azione, o perchè esso non è mai competuto all'attore, o perchè
« si è estinto (ed è indifferente che l'inesistenza o l'estinzione si rap-
« porti ad un diritto del convenuto o ad un'altra causa), in tutti
« questi casi il convenuto non ha punto bisogno di una *exceptio*.....
« Al contrario, quando il convenuto, senza impugnare il diritto del-
« l'attore, contrasta solo l'azione, od a cagione che quello non abbia
« nella specie la capacità di costituire il fondamento di una azione.....
« od a cagione di un diritto competente al convenuto, in questi casi
« occorre munire la formula di una eccezione ».

E nel posteriore trattato sulle Azioni [2] riferiva il contrapposto tra
le eccezioni e le altre difese a questo concetto: « Deduzioni che pos-
« sono richiamare l'attenzione del giudice senza il concorso di al-
« cuna estranea circostanza, e deduzioni che hanno bisogno a questo
« effetto di una esplicita dichiarazione nella formula... e questo con-
« trapposto tra un diritto che si può ed un diritto che non si può
« prendere in esame *ex officio* è indipendente dalla fonte cui le sin-
« gole deduzioni si riconnettono, o che sia cioè di diritto civile o di
« diritto onorario ».

E lo Zimmermann [3] nelle sue osservazioni al libro di Eisele,
scriveva contro l'opinione di questo scrittore: « Noi facciamo consi-
« stere la natura dell'*exceptio* molto semplicemente in ciò che essa
« era una esclusione di quanto si conteneva nella formula... Noi con-
« sideriamo tutte le eccezioni come difese fondate sull'*imperium* del
« pretore contro la normale redazione della formula... La parola *ex-*
« *ceptio non ha un significato di diritto materiale* nè nel senso che
« il suo contenuto si riferisca al diritto civile o al pretorio, nè nel

---

[1] *Die Processualische Consumption im röm Recht,* p. 95 sgg.; 1853.

[2] *Die actionen,* II, 282; 1871.

[3] *Kritische Bemerkungen zu* Eisele etc., p. 27-28; 1872.

« senso... che dal valore dommatico di quelli possa derivarne alcuna « conseguenza etc. »

Ed ancora più chiaramente in seguito [1]: « Il significato della *exceptio* romana è *soltanto di natura processuale* ».

Tutti questi scrittori adunque negano che la distinzione delle difese si fondi in una disformità del loro contenuto, sostenendo invece che essa era una pura e semplice conseguenza del sistema di procedura, il quale non costituiva un dibattito ampio ed illimitato tra tutte le ragioni dell'una e dell'altra parte contendente, come oggi, ma riduceva tutto il giudizio nei limiti angusti e formali di un *nomen actionis*, cui avesse fatto capo l'attore.

§ 4.

Sopra abbiamo visto come le teorie del concetto materiale della *exceptio* si possano in sostanza ridurre a tre sistemi; quello che ne deriva il carattere dalla pertinenza in un senso o nell'altro al diritto pretorio, in contrapposizione delle altre difese le quali si riconnettono invece a principii di puro diritto civile; quello che vede nel nostro istituto la via di far valere circostanze di diritto o di fatto estrinseche alla promossa azione, ma capaci di impedirne indirettamente l'esercizio, di fronte alle difese che direttamente attaccano la fondatezza della domanda avversaria; quello infine che trova nell'eccezione il mezzo di mutare il diritto materiale nella sua funzione pratica, in contrapposto a quelle difese che si attengono ai principii puri e semplici dell'organismo giuridico di ordine teorico.

Dei tre sistemi il primo ed il terzo si riconnettono ad un dualismo tra due generi opposti di diritto, il *ius civile* ed il *ius honorarium* da un lato, il *diritto teorico* ed il *diritto applicato* dall'altro. Il primo contrapposto esiste realmente nella storia del diritto romano. Fondando però su di esso la nostra teorica, è chiaro che per questo solo fatto essa viene a costituire della *exceptio*, come istituto per sè stante, un istituto puramente storico, limitato al periodo in cui quel contrapposto ebbe un significato ed un valore effettivi nell'organismo giuridico, al periodo cioè della procedura formulare. E tale è infatti la tesi dei seguaci di questa dottrina. Da un lato si è esclusa la possibilità della *exceptio* (anche nel suo concetto materiale) pel periodo delle *legis actiones*, sopratutto in armonia al principio della unica quistione [1]. Dall'altro si è sostenuto che nel diritto posteriore ed in quello comune, pur rimanendo il nome della cosa, scomparve il vero significato di esso, generandosi pei vari periodi storici una grave confusione al riguardo [2].

---

[1] l. c. p. 33.

Il secondo contrapposto, come notammo, non è sostenibile troppo facilmente in base ai testi; contrasta anzi con la naturale interpetrazione di essi. Ad ogni modo, data la teoria che fonda in esso la distinzione delle difese ed il significato della *exceptio*, a quali conseguenze quella mena rispetto alla quistione della storia dell'istituto? Ora, sebbene l'A. non abbia ancora trattato *ex professo* il problema, tuttavia a noi pare che, per quanto riguarda il diritto romano puro, dovrebbe menare a conseguenze opposte di quelle cui ha condotto logicamente l'altra teoria. La distinzione tra quello che chiamammo il diritto teorico ed il diritto pratico, il Koschembahr la considera come la chiave di volta di tutto il diritto romano, e come tale non si limita ad uno o all'altro dei periodi della sua storia. Per quanto riguarda il periodo delle *legis actiones* lo si dice del resto chiaramente in via incidentale [3]: « *Il contrapposto tra il diritto obbiettivo come* « *tale ed il diritto obbiettivo nella sua applicazione è presso i Ro-* « *mani antichissimo. Nel tempo delle legis actiones la lex non prov-* « *vedeva soltanto alle norme del diritto obbiettivo come tale, ma an-* « *che a quelle della sua applicazione* » e si riferisce a Gaio IV, 11. Quanto al periodo, in cui scomparvero la procedura formulare ed il dualismo tra diritto onorario e diritto civile, non ci sarebbe ragione di negare per questo la possibilità dell'*exceptio*, dato che quel dualismo non avrebbe avuto alcuna influenza sul nostro istituto, e le eccezioni traevano origine pel loro contenuto indifferentemente dall'uno e dall'altro diritto. L'A. infatti le distingue in pretorie e civili, e spiega quelle civili con la doppia funzione cui sodisfacevano le stesse fonti dello *ius civile*. Il contrapposto non esisterebbe più invece, secondo l'A., nel diritto moderno, e di qui si deduce la inapplicabilità in esso della distinzione delle difese [4].

---

[1] Cfr. Lenel o. c. p. 41 sgg. Ed egualmente Carrè o. c.

[2] Cfr. Lenel o. c. p. 60 sgg. E Carrè o. c.

[3] l. c. p. 9.

[4] l. c. p. 5.

Ancora un passo più avanti, dal punto di vista di tale quistione storica, si fa coll' altro dei tre sistemi, i quali assegnano alla *exceptio* un valore di diritto materiale, ossia col sistema di Savigny. Il concetto informatore della distinzione tra *exceptio* e *defensio* non solo sarebbe ammissibile in tutti i periodi del diritto romano, ma anche in quello moderno, ed anzi in tutti i diritti. La teorica infatti, presa nella sua più larga concezione, si riduce ad una distinzione puramente astratta dei mezzi di difesa, e cioè la difesa *diretta,* la quale contesta l'esistenza delle circostanze determinanti il contenuto del diritto in azione, e quella *indiretta* che si poggia sull' esistenza di circostanze estrinseche atte a impedire gli effetti processuali del diritto avversario. Ora una distinzione simile è distinzione da accogliersi senza dubbio in filosofia del diritto, ma, prima di dire che si trova in un determinato diritto positivo consacrata in una caratteristica terminologia, bisogna cominciare col dimostrarlo appunto per via di argomenti positivi. A ogni modo, la dottrina è stata senz' altro applicata in questa larga scala, e citammo più sopra le parole del Windscheid in questo senso assai esplicite.

In questa via, che dirò filosofica, si è anzi andato più oltre. E così l' Unger [1], il quale ha dato al sistema il più ampio ed accurato svolgimento, ha in sostanza trasformata la bipartizione in una tripartizione, ponendo, tra le vere eccezioni e quelle difese che ad esse nettamente si contrappongono, una categoria mediana comprendente le difese, le quali, sebbene producano un effetto direttamente sul diritto cui si oppongono, tuttavia questo effetto raggiungono solo se ed in quanto esso sia voluto dal convenuto. Queste difese appartengono alle dirette, perchè toccano la esistenza stessa del diritto dedotto in azione; appartengono invece alle indirette, poichè funzionano quale un diritto del convenuto al di fuori e contro quello dell'attore. Un esempio di questa categoria si avrebbe nella compensazione. La costruzione è stata criticata e nel suo contenuto e per la sua pratica applicabilità [2]; ma, prescindendo ora dal merito di essa, abbiamo voluto soltanto parlarne per mostrare come a poco a poco si sia passato in un campo di pura costruzione filosofica.

---

[1] II § 124 p. 490.

[2] Nota di Fadda e Bensa alle Pandette di Windscheid vol. 1°, parte 1ª, dispensa 12ª, p. 698 sqq.

Riassumendo adunque, i tre sistemi sul concetto materiale della *exceptio* conducono a diverse conseguenze circa il problema della vitalità storica dell' istituto. L' uno cioè la riduce al periodo della procedura formulare, un altro la protrae a tutta la storia del diritto romano puro, un terzo la estende anche al diritto moderno. Questa diversità di conseguenze è senza dubbio della più grande importanza.

Quanto poi al sistema di coloro, che negano ogni valore di diritto materiale al concetto della *exceptio;* poichè la sua esistenza dipenderebbe dal fatto che nella procedura formulare vi erano ragioni che il giudice poteva esaminare in base alla formula normale, e ragioni invece che solo poteva prendere in considerazione ove vi fosse stato autorizzato da una clausola eccezionale inserita nello schema ordinario; è ben chiaro come ne derivi che l' istituto della *exceptio* sia completamente ed indissolubilmente legato al sistema della procedura formulare.

Il risultato della teorica puramente formale, pel problema storico, coincide adunque con quello della teoria sulla natura pretoria dell'*exceptio* nel concetto materiale.

La determinazione pertanto del concetto della *exceptio* ha anche un valore storico.

Esposto così a grandi linee lo stato della controversia, passiamo alla trattazione dei singoli quesiti.

EVARISTO CARUSI

(Continua)

FRAMMENTI DEL LIBRO XII

DELLA GEOGRAFIA DI STRABONE

SCOPERTI IN MEMBRANE PALINSESTE DELLA BIBLIOTECA VATICANA

I. *Introduzione.*

Il lungo e paziente lavoro che esige l'esame di qualunque scrittura palinsesta, riesce oltremodo più difficile quando la è frammentaria, e quindi il filo dello studio e l'ordine logico dell'opera viene ad esser confuso e quasi mal annaspato; e però il trovar il bandolo per ordinarla addivien cosa penosa a cagione delle lacune e de' salti della dicitura. La natura poi dell'opera geografica dello Strabone rende la fatica del leggere ed ordinare ancor più malagevole dal modo a lui usato di ritornar non di rado e in diversi luoghi sopra i medesimi oggetti, e ricordar luoghi, e cose, e storie in tratti fra loro assai distanti, ed anche laddove meno si penserebbe incontrarli. Per lo che quell'ammasso di fogli, od i piccoli e grandi brani di fogli, di cui ora consta il Palinsesto Vaticano, si dovettero ad uno ad uno studiare, leggere e classificare secondo i libri geografici dell'autore. Così fu vinta la difficoltà dell'ordinar questi residui carbonizzati e dispaiati che sembravan le foglie, su cui la Sibilla scriveva il responso, e poi le gittava a ludibrio del vento.

Raccolte poi, e mercè altri testi noti, ordinate queste centinaia di frammenti, dovettero per ciascuno, anzi per ciascuna linea e parola sottoporsi ad esame paleografico e critico, far comparazioni e discussioni all' uopo, affin di poterli proporre agli studiosi a conferma od emendazione, per risarcire parole o frasi corrotte e per colmare lacune non poche; e talora eziandio per distinguere il testo veramente antico dell'opera dalle superfetazioni di scolii ed aggiunte, che poi s' introdussero nel testo.

Ciò si fa manifesto da quanto già fu pubblicato [1] di cotesti frammenti per i libri antecedenti, e da quanto ora ne pubblichiamo del libro XII, i quali proporzionalmente non son pochi, nè poco interessanti.

Questi poi trattando particolarmente delle regioni dell'Asia minore, e de' classici paesi della sua riviera settentrionale, ci danno interessanti notizie geografiche e storiche e letterarie relative a questo famoso paese. Che anzi avendone il prof. Karolides [2] pubblicato in ispecial volume e con speciali cure il testo straboniano finora noto, ci siam giovati nelle nostre osservazioni eziandio di questo nuovo sussidio di confronto. Così la nostra scoperta ed il lavoro che vi ponemmo attorno sarà un nuovo contributo per gli studi geografici e letterarii [3], riguardo alle ridette storie e paesi, su cui tanto ancor si discute e discuterà in appresso.

---

[1] Le nostre pubblicazioni straboniane ebbero in prima un breve resoconto coi fac-simili per la scoperta fattane di tre membrane nella biblioteca dell' abbazia di Grottaferrata nel 1875, offerto al chm̃o amico P. Angelo Secchi. Queste per disteso furon quindi pubblicate nel periodico *Gli studii in Italia* ed anche separatamente. Dipoi in tre volumetti sono stati pubblicati altri frammenti sino al 165° dalle membrane Vaticane nell'anno 1888, ossia le Parti II, III e IV. A questi va innanzi una prefazione generale ed un grande fac-simile fototipico del palinsesto, che pur si vede negli *Atti dell'Accad. P. di archeologia* 1890.

[2] Στραβωνος γεωγραφικων τα περι Μικρας Ασιας μετα σημειωσεων ερμηνευτικων υπο Π. Καρολιδου - εν Αθηναις 1889.

[3] Con una speciale dissertazione fu dato conto ed insieme qualche illustrazione ancora sopra questi frammenti del libro XII geografico alla P. Accademia romana di Archeologia il 27 febbraio 1896.

Frammento CLXVI

II. *Le produzioni della Cappadocia.*

La membrana che ora imprendiamo a dichiarare, ci presenta nella prima sua pagina tre colonne di scrittura ben conservata, di cui la prima ha la fine del § 10 e il principio del § 11 nel cap. II, Libro XII.

ΟΝΙΑΝΚΑΙΜΑΡΙΜΗ
Ν̀ΗΝ   ΕΝΔΕΤΗΙ
ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑΓΙΝΕ
ΤΑΙΚΑΙΗϹΙΝΩΠΙΚΗ
ΛΕΓΟΜΕΝΗΜΙΛΤΟϹ
ΑΡΙϹΤΗΤΩΝΠΑϹΩ̄
ΕΝΑΜΙΛΛΟϹΔΕϹΤῙ
ΑΥΤΗΙΚΑΙΪΒΗΡΙ
ΚΗΩΝΟΜΑϹΘΗΔΕ
ϹΙΝΩΠΙΚΗΔΙΟΤΙ
ΚΑΤΑΓΕΙΝΕΚΕΙϹΕ
ΕΙΩΘΕΙϹΑΝΟΙΕΜΠΟ
ΡΟΙΠΡΙΝΗΤΟΤΩ̄
ΕΦΕϹΙΩΝΕΜΠΟΡΙ
ΟΝΜΕΧΡΙΤΩΝΕΝ
ΘΑΔΕΑΝΘΡΩΠΩΝ
ΔΙΕΙΧΘΑΙΛΕΓΕΤΑΙ
ΔΕΚΑΙΚΡΥϹΤΑΛΛΟΥ
ΠΛΑΚΑϹΚΑΙΟΝΥ
ΧΙΤΟΥΛιϑΟΥΠΑΗ
ϹΙΟΝΤΩΝΓΑΛ¦ΑΤΩ̄
ΥΠΟΤΩΝΑΡ   ΧΕ
ΛΛΟΥΜΕΤΑΛΛΕΥ
ΤΩΝΕΥΡΗϹΘΑΙΗΝ

25 ΔΕΤΙϹΤΟΠΟϹΚΑΙ^{ΛΙ}
ΘΟΥΛΕΥΚΟΥΤΩΙΕ
ΛΕΦΑΝΤΙΚΑΤΑΤ$\overline{Η}$
ΧΡΟΑΝΕΜΦΕΡΟΥϹ
ΩϹΠΕΡΑΚΟΝΑϹΤΙ
30 ΝΑϹΟυ μεΓΑΛΛΑς
ΕΚΦΕΡΩΝΕΞΩΝ
ΤΑΛΛΑΒΕΙΑΤΟΙϹΜΑ
ΧΑΙΡΙΟΙϹΚΑΤΕϹΚΕΥ
ΑΖΟΝΑΛΛΟϹΔΕΤΑ^{Ϲ}
35 ΔΙΟΠΤΙΔΑϹΒΩΛΟΥ^{Ϲ}
ΜΕΓΑΛΑϹΕΚΔΙΔΟΥ^{Ϲ}
ΩϹΤε εξω κομιΖΕ
ϹΘΑΙ οριονδ ΕϹΤΓ

In questo frammento del nostro geografo son ricapitolate le produzioni di Cappadocia. E però dopo le ultime parole che si riferiscono ai prodotti della Bagadania specialmente in quella parte che è presso la Licaonia e la Marimene prosegue a dire che in Cappadocia si produce la *milto* ossia il color rosso, detto *rubrica* dai latini. Questa è del genere miglior di tutte e gareggia colla Iberica; vien detta Sinopica poichè i mercatanti solean farne provvista a Sinope prima che il commercio di Efeso venisse fin tra i Cappadoci a prender le mercatanzie. Si dice pure che vi si rinvenissero belle lastre di cristallo e di pietra onice dai lavoratori di Archelao nelle miniere. Qui pure si trova la pietra bianca quasi di colore eburneo e simile alle piccole coti, colla quale soleasi lavorare l'elsa de' coltelli. Evvi pure l'altro minerale, donde si hanno de' blocchi pei grandi specchi, e che è pur materia di esportazione.

OSSERVAZIONI SULLA PRECEDENTE COLONNA.

Alla linea 1 abbiamo la variante **MAP** invece di **MOP**.. che non troviamo altrove notata.

Linea 3. In fine di καππαδοκια non apparisce lo ι.

Lin. 4. Il palinsesto ha una leggera trasposizione, mentre le stampe hanno ἡ λεγομένη Σινοπικὴ μίλτος. Riguardo a questo colore della *Miltos* *sinopica* si veggano i naturalisti. Qui si dice gareggiar con quella d'*Iberia*, della qual ragione già pubblicammo alcuni frammenti straboniani al libro XI. L'uso di quel colore per le statue delle divinità e per le scritture è famoso. I latini lo dissero *rubrica*, donde il nome ai titoli. Se ne fece pure belletto, in modo che Omero dicea delle navi tinte a rosso μιλτοπάρῃος ναῦς come se avessero imbellettate le gote.

Lin. 8. **ΑΥΤΗΙ** ove la prima mano appose la ι del terzo caso, ed altra mano la volle annullare traversandola con obelo. In fine della linea le lettere **ΙΒΗΡΙ** sembrano scritte da antica mano sopra rasura. Forse si era errato scrivendo **ΣΙΝΩΠΙ**

Lin. 11. **ΕΙΩΘΕΙΣΑΝ**, altri codici ed alcune edizioni hanno εἰώθεσαν ed alcune εἰώθασιν senza produrre varietà.

Lin. 17. **ΔΙΕΙΧΘΑΙ** diverse edizioni scrivono διῖχθαι.

Lin. 21. Alcune edizioni dopo πλησίον aggiungono τῆς.

Lin. 22. Lo spazio tra le lettere **ΑΡ ΧΕ** è cagionato da due piccoli fori nella membrana.

Lin. 24. **ΕΥΡΗΣΘΑΙ**, così anche le buone edizioni, ma taluni scrivono ευρεσθαι.

Lin. 32. **ΛΑΒΕΙΑ** altri scrivono λαβία. Il Karolides ci attesta come eziandio al presente si fa lo stesso uso di questa specie di pietra.

Lin. 34. **ΔΕΤΑΣ** alcune edizioni come pure Karolides ed altri δε εις τας, meglio presso Didot δ'[εἰς]τὰς. Al dubbio dà ragione il nostro testo, che esclude la parola εις.

Lin. 35. **ΔΙΟΠΤΙΔΑΣ**, ma l'edizioni hanno διοπτρας.

Lin. 36. Pel supplemento nelle edizioni si avrebbe ωστε και εξω κομιζεσθαι, ma tenendo conto dello spazio pare che nel nostro codice non si possa ammettere και.

FRAMMENTO CLXVII.

III. *Dei confini Cappadoci e notizie de' Romani.*

Prosegue ben leggibile nella seconda colonna il testo del § 11.

ΤΟΥΠΟΝΤΟΥΚΑΙΤΗϚ
ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑϹΟΡΕΙ
ΝΗΤΙϹΠΑΡΑΛΛΗ
ΛΟϹΤΩΙΤΑΥΡΩΤΗ̄
ΑΡΧΗΝΕΧΟΥϹΑΑ
ΠΟΤΩΝΕϹΠΕΡΙΩ̄

ΑΚΡΩΝΤΗϹΧΑΜΑ
ΝΗΝΗϹΕΦΗϹΪΔΡΥ
ΤΑΙΦΡΟΥΡΙΟΝΑΠΟ
ΤΟΜΟΝΔΑϹΜΕΝΔ^{Α}
ΜΕΧΡΙΤΩΝΕΩΘΙ
ΝΏΝΤΗϹΛΑΟΥΙΑ
ϹΗΝΗϹϹΤΡΑΤΗΓΙ
ΑΙΔΕΙϹΙΝΤΗϹΚΑΠ
ΠΑΔΟΚΙΑϹΗΤΕΧΑ
ΜΑΝΗΝΗΚΑΙΗΛΑ
ΟΥΪΑϹΗΝΗ ϹΥΝΕ
ΒΗΔʼΗΝΙΚΑΠΡΩΤΟ̄
ΡΩΜΑΙΟΙΤΑΚΑΤΑ
ΤΗΝΑϹΙΑΝΩΙΚΟῩ
ΝΙΚΗϹΑΝΤΕϹΑΝ
Τ῾ΙΧΟΝΚΑΙΦΙΛΙΑϹ
ΚΑΙϹΥΜΜΑΧΙΑϹΕ
ΠΟΙΟΥΝΤΟΠΡΟϹΤΕ
ΤΑΕΘΝΗΚΑΙΤΟΥϹ
ΒΑϹΙΛΕΑϹΤΟΙϹΜΕΝ
ΑΛΛΟΙϹΒΑϹΙΛΕΥϹῙ
ΑΥΤΟΙϹΚΑΘΑΥΤΟΥ^{Ϲ}
ΔΟΘΗΝΑΙΑΥΤΟΙϹ
ΤΗΝΤΙΜΗΝ τΑΥ
ΤΗΝΤΩΙΔΕΚΑΠΠ^{Α}
ΔΟΚΙΚΑΙΑΥΤΩΔΕ
ΚΑΙΤΩΙΕΘΝΕΙΚΟΙ
ΝΗΙΕΚΑΙΠΟΝΤΟϹ
ΔΗΤΟΥΒΑϹΙΛΙΚΟΥ
ΓΕΝΟΥϹΟΙΜΕΝΡΩ
ΜΑΙΟΙϹΥΝΕΧΩΡ^{ο}Ῡ
αΥΤΟΙϹΑΥΤΟΝΟΜΕι

A confine tra il Ponto e la Cappadocia si stende parallela al Tauro una catena di monti che principiando dalle vette occidentali della Camanena, su cui è costruito il montuoso castello Dasmenda, si stende sino all'estremità orientali della Lauiasene. Le prefetture militari della Cappadocia son quelle della Camanena e Lauiasene.

Allorchè per la prima volta i Romani vincitori si stabilirono nell'Asia, e trattarono le amicizie e fecero le alleanze con questi principi e popoli, avvenne che fu concesso a quei di Cappadocia aver per sè questo regio onore, mentre per gli altri si facea condividere eziandio col popolo.

OSSERVAZIONI SULLA SECONDA COLONNA.

Lin. 4. Alla parola ταυρω non fu apposto lo ι in fine.

Lin. 7. Qui è **ΧΑΜΑ**... come in alcuni codici, mentre nell'edizione Didot ed altre è Καμμα... Vi son pure de' codici che leggono Κομαννηνης, e Καμαννηνης, Κομανηνης, Κομαγηνης, Κομμαγηνης, Καμμαγενης. La stessa parola vedi a lin. 13.

Lin. 10. Il nome del castello Δασμενδα è così ben riferito nell'ediz. Didot e Karolides, benchè altrove si trovi Δασμεδα e Δασμεσδα e presso Aldo Δασμένων. Nota il Karolides che presso i Bizantini scrittori si trova il suo nome Τσαμανδὸς che vien descritto da Cedreno come collocato qual nido a picco sugli scogli, e da non confondersi, come fanno alcuni, coll'attuale Ζάμαντα nella parte orientale di Cappadocia.

ΩΙΚΟΥΝ ha il palinsesto, mentre nelle edizioni è διφκουν.

Lin. 12. Invece di Λαουιασηνη qui ed altrove si legge nell'edizioni predette Λαουΐανσ... e Λαβιανσινης, Λαυιασινης, Λαουινιασηνης.

Lin. 21. **ΑΝΤΙΧΟΝ** scrisse la prima mano e poi fu sopraggiunto un piccolo ε, onde si legge αντειχον. È sorprendente come qui di un verbo siasi fatto un nome Antioco, e quindi date notizie circa Antioco III di Siria il *Grande* vinto dai Romani nell'anno 190 avanti l'era volgare. Per poter congiungere questo nome del re Antioco colla storia di Cappadocia, si nota che ebbe nella guerra romana ad alleato il re cappadoce Ariarathe V, il quale dopo la sconfitta di Antioco si dette ai Romani.

Ecco che una lieve variante di una lettera nel palinpsesto fa dileguare tutta questa storia e le ingegnose ipotesi, e toglie al testo straboniano di darci una cosifatta notizia. E di vero non conveniva nominar qui per la Cappadocia il re Antioco.

Lin. 28. καθ αυτους, ma alcune edizioni hanno καθ' ἑαυτούς.

Lin. 29. Nell'edizioni non si legge αυτοις.

Lin. 33. L'edizioni hanno δὲ τῶ e il palinsesto δε και τω.

Lin. 35. Invece del δη l'edizioni hanno δε.

FRAMMENTO CLXVIII.

IV. *Del regime monarchico di Cappadocia.*

Nella terza colonna abbiamo il seguito del § II così:

ϹΘΑΙΚΑΤΑΤΗΝϹΥΓ
ΚΕΙΜΕΝΗΝΦΙΛΙᾹ
ΤΕΚΑΙϹΥΜΜΑΧΙΑΝ
ΠΡΟϹΤΟΕΘΝΟϹΟΙΔε
ΠΡΕϹΒΕΥϹΑΜΕΝΟΙ
ΤΗΝΕΛΕΥΘΕΡΙΑΝ
ΠΑΡΗΤΟΥΝΤΟΟΥ
ΓΑΡΔΥΝΑϹΘΑΙΦΕΡει̅
ΑΥΤΗΝΕΦΑϹΑΝ
ΑΝΒΑϹΙΛΕΑΔΗΞΙοΥ̅
ΑΥΤΟΙϹΑΠΟΔΕΙΧΘΗ
ΝΑΙ·ΟΙΔΕΘΑΥΜΑϹᾹ
ΤΕϹ μΕΝΕΙΤΙΝΕϹ
ΕΙΕΝΕΙΕ̇Ν̇ΟΥΤΩϹ
ΑΠΕΙΡΗΚΟΤΕϹΠΡος
ΤΗΝΕλευθεριΑν
ΕΠΕΤΡΕΨΑΝΓΟΥ̅
ΑΥΤΟΙϹΕΞ εΑΥΤΩ̅
ΓΕΝΕϹΘΑΙΚΑΤΑΧε
ροτονιαν οΝ αΝ
βΟΥλωνταΙΚΑΙΕΙ
ΛΟΝΤ·ΟαριΟΒΑΡΖΑ
ΝΗν εις τριΓΟΝΙ
ΑΝΔΕΠροελθΟΝ
ΤΟϹΤΟΥ γεΝΟΥϹΕ
ΞΕΛΕΙΠΕΝΚΑΤΕ
ϹΤΑΘΗΔΑΡΧΕΛΑος

ΟΥΔΕΝΠΡΟϹΗΚΩ̄
ΑΥΤΟΙϹΑΝΤΩΝΙ
30 ΟΥΚΑΤΑϹΤΗϹΑΝ
ΤΟϹΤΑΥΤΑΚΑΙΠε
ΡΙΤΗϹΜΕΓΑΛΗϹ
ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑϹΠε
ΡΙΓΑΡΤΗϹΤΡΑΧΕΙ
35 ΑϹΚΙΛΙΚΙΑϹΤΗϹ
ΠΡΟϹΤΕΘΕΙϹΗϹΑυ
ΤΗΙΒΕΛτιον εστιν
ΕΝΤΩΙΠΕΡι της

Collegandosi col precedente, il testo qui prosegue a dire come venendo a mancare la stirpe reale de' Cappadoci, a questi i Romani lasciarono di vivere liberi secondo l'amicizia ed alleanza che con quel popolo essi fecero. Quello però mandò legati per rinunciare alla libertà, dicendo essergli intollerabile, e chiedendo piuttosto che un re fossegli dato di nuovo. Maravigliando i Romani come vi fossero uomini, i quali facessero un tal conto della libertà, accordarono che eleggessero un monarca, e decidessero con elezione stendendo le mani. Essi scelsero Ariobarzane, la cui famiglia giunta alla terza generazione venne meno. Allora per opera di Antonio fu sostituito Archelao che non avea con quelli attinenza.

Tutto ciò sia detto della grande Cappadocia; della prossima Cilicia montuosa meglio si dirà parlando dell' intiera Cilicia.

APPUNTI SULLA COLONNA TERZA.

Il Karolides sulle prime linee ci nota come la successione di Ariarathe I (an. 374 avanti Cr.) giunse sino ad Ariarathe IX (an. 100 av. Cr.). E quinci vennero i tre principi degli Ariobarzani.

Lin. 6. Dopo **THN** l'edizioni hanno μεν, che intralcia il contesto.

Lin. 10. **ANBAΣ**... nell'edizioni si omette αν, forse creduto ripetizione della finale della parola precedente, ma che è necessario per il discorso. Precedentemente le parole (ου γαρ δυνασθαι αυτην εφασαν) furono da Dübner Müller chiuse da parentesi quasi da espungersi. Ma però oltre che il nostro testo le mette, osserviamo che tal giudizio si fece dai criticredendo rimediare un po' al resto del testo guastato. Il quale però, ora ritornato alla genuina lezione, la esige.

Lin. 13. Le edizioni omettono qui il μεν.

Lin. 14. Un' antica mano nella mal ripetuta parola **EIENEIEN** con due punti volle cancellate le ultime due lettere. Riguardo alle due antecedenti **EI** pensiamo che fossero meglio cangiate in **OI**, ma non possiamo asserirlo nelle vestigia di quelle forme ει ed οι che si assomigliano. Il Karolides men giustamente disse οιεν invece di ειεν.

Lin. 17. L' edizioni Did. e Karol. hanno επετρεψαν δ' ουν, ma il palinsesto ha γουν invece di δ' ουν. Inoltre l' ediz. Did. osserva che nelle altre edizioni manca il δ' ουν prima che l' introducesse il Kramer, e con questi pensa che manchi qualche cosa avanti επετρεψαν. Il Karolides appose dei punti. Ma però avendoci il palinsesto tutto racconciato il discorso, tali osservazioni non hanno più luogo.

Lin. 19. L' ediz. hanno ελεσθαι invece di γενεσθαι.

Lin. 21. Alcune edizioni leggono βουλοιντο prima che il Kramer sostenesse βουλωνται, che viene confermato dal palinsesto.

Lin. 23. Il palinsesto esclude il τριγενιαν di alcuni codici e stampe.

Lin. 25. Esclude pure il προελθον το γενος del Coray.

Lin. 26. L' ediz. scrivono εξελιπε.

Lin. 27. Il palinsesto δ' Αρχελαος e l' ed. δ' ο Αρχ... Questi era nepote del famoso re Mitridate.

Lin. 34. L' ediz. hanno περι δε ove il palinsesto ha περι γαρ.

Frammento CLXIX.

V. *Di Mitridate re del Ponto.*

La retropagina di questo foglio è molto guasta, e poco ci dà a leggere. Infatti nella prima colonna con poche e dispaiate lettere abbiamo appena risarcite le ultime parole del capo II e le prime del III.

1 ΟΛΗς κιλΙΚΙΑϹΛΟ
γΩΙΔΙελΘΕΙΝτοΥ
δε ποντοΥ καθι
στατο μεν μΙΘΡΙ
5 δατηϹΟΕΥΠΑΤΩΡ
ΒΑϹιλευς ειχεν δε

ΤΗν αΦΟριζομε
νην·τωι αλυι με
χρι τιβαρανων
ΚΑΙΑρμΕΝΙΩΝ

In queste vien detto come Mitridate cognominato l'Eupatore fosse costituito re del Ponto, ed avesse a dominio quella regione, i cui confini sono chiusi dal fiume Halys insino ai Tibarani ed agli Armeni.

Osservazioni storiche potrebbon farsi su questo Mitridate VI detto non solo Eupatore, ma anche *Dionysos* e il *Grande*, figlio di Mitridate Evergete che regnò dall'anno 120 al 63 avanti l'era volgare, e così pure riguardo alla regione del suo dominio, ma ciò non è del compito nostro. La pochezza del frammento non permette neppure decidere se invece di Τιβαρανων che è presso l'ed. Didot ed altri, debbasi leggere Τιβαρηνων come hanno diversi codici.

Frammento CLXX

VI. *Dominio dei Romani nel Ponto.*

Nella seconda colonna abbiamo pure poche linee leggibili nel mezzo che appartengono al § 1 del cap. III.

ΡΩΜΑΙΩΝΗΓΕΜο
ΝΕς αλλους και αλ
λΟΥϹΕΠΟΙΗϹΑΝΤο
ΜΕΡΙϹΜΟΥϹΒΑϹΙ
ΛΕΑϹΤΕΚΑΙΔΥΝΑ
ϹΤΑϹΚΑΘΙϹΤΑΝΤεϲ
και πολεις ΤΑϹΜΕν
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΝΤΕϹ
τας δ εγχειριζΟΝΤες
ΤΟΙϹΔΥΝΑϹΤΑΙϹ τας
δ υπο των ΔΗΜΩΙ

Quivi, dopo aver detto che Pompeo debellato Mitridate ripartì in varii modi quelle regioni, narra come altri duci Romani fecero diverse divisioni e costituirono diversi re e principi. Ed inoltre ad alcune cittadinanze donarono libertà ed altre sottomisero a diversi capi, mentre alcune ritennero soggette al popolo romano.

Anche qui la pochezza delle linee non offre speciali osservazioni, sebbene questi residui sempre giovino a confermare la sicurezza del testo conosciuto.

Frammento CLXXI

VII. *La sinistra e la destra dell'Eussino.*

Della terza colonna di questa retropagina abbiamo potuto raccogliere una buona parte che spetta al § 2 dopo le ultime due parole del § 1.

ΤΩΝΤΟΠΩΝΕις
δη τον ευξΕΙΝΟΝ
ΠΟΝ τον ειϹΠΛΕΟΥ
σιν εκ τΗϹΠΡΟΠΟν
τΙδος εΝΑΡΙϹΤΕΡΑι
ΜΕΝΤΑΠΡΟϹΕΧΗ
τωι βΥζΑΝΤΙΩΙΚΕι
τΑι θρΑΙΚΩΝΔΕϹΤΙν
καλειται ΔΕΤΑΑΡΙ
ϹΤΕΡα του ΠΟΝΤΟΥ
εν δεξιαι δε τΑΠΡΟϹ
εχη χΑΛΚΗΔΟΝΙ
βιθΥΝων δ ΕϹΤΙΝ
τΑΠρωτα ειτα μΑ
ΡΙανδυνων τινες δε
και καυκΩΝων
ΦΑϹΙΝΕΙΤΑ̣ΠΑΦΛα

ΓονωΝΜЄΧΡΙΑΛΥ
ΟCЄΙΤΑ καΠπαΔΟ
ΚѠΝΤων προς τωι πο̅
ΤѠΙΚΑΙΤων εξ ης
ΜЄΧ ΡΙΚΟΛΧΙΔΟC
ΤΑΥΤΑΔЄΠΑΝΤΑΚΛ
ΛЄΙΤΑΙΤΑΔЄΞΙΑΤΟΥ
ЄΥΞЄΙΝΟΥΠΟΝΤΟΥ
ΤΑΥΤΗCΔЄΤΗCΠΑ
ραλιαCΠΑCΗCЄΠΗΡ
ξεν Ο ευπΑΤѠΡΑΡ
ξαΜЄΝΟCΑΠοΤΗC
ΚΟΛχΙΔος ΜЄΧΡΙΗ
ΡΑΚΛЄΙας ΤΑΔЄΠε
χЄΙΝα ΜЄΧΡΙΤΟΥ
σΤΟμαΤΟCΚΑΙΤΗC
χαλκηδΟΝΟCΤѠΙ
βιϑυνων βΑσι
Λει συνεΜЄΝЄΝ
καταλυϑεν ΤѠΝ
δε των βασι|ΛЄѠν

Unendosi al precedente testo le prime parole della colonna ci dicono che s'incomincia a parlar di Eraclea, la quale è su i lidi occidentali di questi luoghi, e si prosegue a dir del Mar Nero così:

A coloro che escono dalla Propontide navigando nell'Eussino si offrono alla sinistra di Bisanzio le parti limitrofe di Tracia. Queste parti si appellano la *Sinistra Pontica.* Nella parte destra venendo appresso Calcedonia, prima s'incontrano le regioni de' Bitini, quindi de' Mariandini (che alcuni chiaman Cauconi), di poi quelle dei Paflagoni sino al fiume Halys; seguono quelle de' Cappadoci presso il Ponto ed altri in seguito fino alla Colchide. Tutte queste regioni formano la *Destra Pontica.*

In tutto questo littorale fu re l'Eupatore cominciando dalla Colchide sino ad Eraclea, mentre il resto sino allo stretto e a

Calcedone rimase soggetto al re de' Bithyni; ma pur cessati quei re, dai Romani si mantennero quei confini.

OSSERVAZIONI SU QUESTA COLONNA.

Alla linea 12 invece della lezione più comune **Χαλκηδονι** alcuni vollero **Χαλκηδονια** senza parlar di alcuni errori di tramutazione nel posto dello χ e dello **ϰ**. Il nostro palinsesto sta per la lettura comune che pare migliore, quantunque in fine fosse ben facile l' aggiungere un **α**.

Alla lin. 14. dopo **Μαριανδ...** Didot e Karolid. credono che siano da espungersi le parole (**τινες δε και Καυκωνων φασιν**); ma queste si trovano nel nostro codice come in altri; nè v' è ragione di dubbio. Sul nome **Μαριανδυνων** si è detto altrove, volendo alcuni leggere **Αμαρ...** Qui il codice nostro nulla decide; ed anche la possibilità di **ειτ Αμαρ...** non darebbe risultato per una od altra lettura.

Alla lin. 22 la piccola lacuna è prodotta da un foro nella membrana.

Alla lin. 27. L' edizioni come Didot hanno **απασης** invece di **πασης**, che è variante senza importanza.

Alla lin. 32 l' ediz. hanno **τα μεχρι**.

Frammento CLXXII

VIII. *Dei Bithyni e Thyni.*

Il foglio del nostro palinsesto che contiene i frammenti dal § 3 al 7 del cap. III del libro XII, nella prima pagina non ci concede leggere che poche linee; e specialmente della prima colonna vi è ben poco dalla lin. 18 alla 25.

ΤΑΙΤΟΥΜΕΝΤων βι
θυΝΩΝΕΘΝΟΥς Το
20 ΜΕΧΡΙΝΥΝΕΝ τηι
ΘΡΑΙΚΗΙΛΕΓΕϹΘΑΙ
ΤΙΝΑϹ . . . . .
ΝΟΥϹ . . . . .
ΤΩΝΘΥΝων ΤΗΝ
25 ΘΥΝΙΑΔα ακτην την

Questo luogo corrisponde al passo delle edizioni, ove si dice che i Bithyni ebber nome dai Traci, di cui alcuni ancora conservano tal nome in Tracia, ed i *Thyni* dalla spiaggia *Thyniade* che si stende verso Apollonia. Nel greco si dice [σημεια τιθεν]ται του μεν τ[ων Βιθυ]νων] εθνου[ς] το μεχρι νυν εν [τη] Θρακη λεγεσθαι τινας [Βιθυ]νους [του δε] των Θυν[ων τ]ην Θυνιαδ[α ακτην προς Απολλωνιαν]. In queste parole altro non ci si offre a notare che per la linea 22 il solo supplemento Βιθυ sembra insufficiente a coprir lo spazio dopo τινας, e quindi si potrebbe credere che vi fosse l'articolo, e dovesse leggersi in linea τινας τους βιϑυ come crediamo potersi supplire.

Nella seguente linea poi ci pare eziandio insufficiente il supplemento του δε, e quindi congetturiamo che fosse ripetuto il το come sopra, scrivendosi το τουδε ovvero του δ εθνους. Ma lasciamo all'altrui giudizio questa pura congettura.

Frammento CLXXII

IX. *Dell' origine e fine de' Mariandini.*

Il frammento della seconda colonna è alquanto più copioso cominciando dalla linea 15 e conducendoci fin verso il fine.

15 ΕΘΝΙκη περι τους
ΑΝΘΡΩΠους φαι
ΝεΤΑΙΠΑΡΑΠΛησι
ΟΙΔΕΙϹΙΝΤΟΙϹΒιΘΥ
ΝΟΙϹ ΕΟΙΚΕΝΟῩ
20 ΚΑΙΤΟΥΤΟ ϑΡΑΙΚΙ
ΟΝ ΥΠΑΡΞΑΙΤΟ
ΦΥΛΟΝΘΕΟΠΟΜΠοϲ
δ ΕΜΑΡΙΑΝΔυνον
ΦΗϹΙΝ μερους ΤΗϹ
25 ΠΑΦΛαγονιας αρ
ξΑΝΤΑ υΠο πολλω̄
δΥΝαστευομενης

ЄΠЄΛΘΟΝΤΑ την
τΩν βεΒΡΥΚΩν
30 ΚΑΤΑϹΧειν ΗΝΔЄ
ξЄΛιπεν επΩΝΥ
ΜΟΝ εΑΥΤΟΥΚΑΤΑ
λιπειν ειρηται
δε κΑΙ τουτο οτι
35 πρωτοι ΤΗΝ ηρα
ΚΛЄΙΑΝ κτισαν
τες μιλησιοι...

Questo passo appartiene al 4 paragrafo, dove in prima si accenna che i Mariandini sono di stirpe Tracia; e dipoi si riferisce la narrazione di Teopompo, il quale dice che Mariandino principe in Paflagonia invase la regione de' Bebrici e la chiamò col suo nome. Si aggiunge poi esser fama che i Milesii avendo fondata Eraclea, soggiogassero i Mariandini.

Dobbiamo notare che l'amanuense del palinsesto lascia lo spazio vuoto tanto alla linea 19 prima di εοικὲν, quanto alla linea 21 dopo θρᾳκιον, in guisa che le parole intermedie facciano senso e parte a sè.

Frammento CLXXIII

X. *Degli abitanti presso il fiume Partenio ecc.*

Della colonna terza in questa pagina dell'antico palinsesto pur ben poco si potè leggere dalla linea 17.

ΗϹΟΙΚΗϹΑΙΠΑΡα
ΛΙΑΝΤΟΙϹΜΑΡΙΑΝ
ΔΥΝΟΙϹΜЄΧΡΙ του
20 ΠΑΡΘЄΝΙου ποτα
ΜΟΥΠΟΛΙΝЄΧον
ΤΑϹΤΟΤΙЄΙΟΝΟΙΜЄ

Queste poche parole appartengono al paragrafo 5, ove si dice che sulla spiaggia presso il fiume Partenio prima dei Mariandini abitarono i Cauconiti, avendo la città *Tieion.*

Karolides nota che il fiume Παρθενιος, or si appella Παρτούμ.

E pur da notare che la città fu detta Τηιον in alcuni codici, ma questi furon corretti dal Salmasio in Τιειον secondo l'autorità di Solino. Ora vediamo nel nostro codice qui ed altrove che viene esattamente scritto questo nome, come dice Solino stesso e come corregge giustamente il Salmasio.

FRAMMENTO CLXXIV

VI. *Dei Cauconiti e di Eraclea.*

Nella retropagina abbiamo una abbondante messe potendone riportar quasi per intiero le tre colonne, ed avendo materia d'importanti osservazioni. La prima colonna legge:

ΠΟΤΑΜΟΝΚΑΥΤΑ
ΔΩΜΑτЄΝΑΙΟΝΠα
ΡΗΚЄΙΝΓΑΡЄΦΗΡΑ
ΚΛЄΙΑϹΚΑΙΜΑΡΙΑΝ
ΔΥΝΩΝΜЄΧΡΙΛЄΥ
ΚΟϹΥΡΩΝΟΥϹΗΜЄΙϹ
ΚΑΠΠΑΔΟΚΑϹΠΡΟϹ
ΑΓΟΡЄΥΟΜЄΝΤΟ
ΤЄΤΩΝΚΑΥΚΩΝΩ̄
ΓЄΝΟϹΤΟΠЄΡΙΤΟ
ΤΙЄΙΟΝΜЄΧΡΙΠΑΡ
ΘЄΝΙΩΝΚΑΙΤΟΠЄ
ΡΙΤΟΤΙЄΙΟΝΜЄΧΡΙ
ΤΩΝЄΝЄΤΩΝΤΟ
ϹΥΝЄΧЄϹΜЄΤΑΤΟ
ΠΑΡΘЄΝΙΟΝΤΩΝ
˟ΤΟΚΥΤΩΡΟΝ ЄΧΟΝΤΩΝ˟ΚΑΙΝΥν

ΔΕΤΙΚΑΥΚΩΝΙΤαϲ
ΕΙΝΑΙΤΙΝΑς πΕΡΙ
ΤΟΝΠΑΡΘΕΝΙΟΝ
ΗΜΕΝΟΥΝΗΡΑΚΛει
ΑΠΟΛΙϹΕϹΤΙΝΕΥ
ΛΙΜΕΝΟϹΚΑΙΑΛΛΩϲ
ΑΞΙΟΛΟΓΟϹΗΓΕΚΑΙ
ΑΠΟΙΚΙΑς εστελ
ΛΕΝ ΕΚΕΙΝΗς γΑΡ
ΗΤΕΧΕΡΡΟΝΗϹΟϹ
ΑΠΟΙΚΟϹΚΑΙΗ καλ
ΛΑΤΙϹΗΝΤΕΑΥΤο
ΝΟΜΟϹΕΙΤΕΤυρΑν
ΝΗΘΗΧΡΟΝΟΥϹΤΙ
ΝΑϹΕΠΗΛΕΥθερΩ
ϹΕΝΑΥΤΗΝΠΑλιν
ΥϹΤΕΡΟΝΔΕΒΑϹΙ
ΛΕΥΘΗΓΕΝΟΜΕΝΗ
ΥΠΟΡΩΜΑΙΟΙϹΕ
ΔΕΞΑΤΟΑΠΟΙΚιΑΝ
ΡΩΜΑΙΩΝΕΠΙΜε

Sino alla linea 20 appartiene al § 5, ove secondo Callistene e la testimonianza di Omero, si riferisce come i Cauconiti abitavano presso il fiume Partenio e la città Tieion, e stendevansi insino ai Leucosiri or detti Cappadoci. Inoltre la gente dei Cauconiti, secondo che si legge nel nostro palinsesto, si estendeva presso la città Tieion fino ai Partenii, e presso la stessa città Tieion sino agli Eneti: e il popolo che veniva dopo il Partenio era di quei che posseggono Citoro. Eziandio ora lo stesso Callistene dice esservi dei Cauconiti presso il Partenio.

La seconda parte di questa colonna cominciando dal verso 31, è la descrizione della città di Eraclea. Vi si dice che ha buon porto e per varii titoli è assai distinta, e che spedì altrove le sue colonie, tra cui è il Cherroneso e Callatis. Questa città fu autonoma; e se fu tiranneggiata per alcun tempo, di nuovo si liberò; ma dipoi fu soggiogata dai Romani e ricevette una loro colonia in una parte della città e del territorio.

Di questa colonia si prosegue a parlare nella seguente colonna.

OSSERVAZIONI SU QUESTA COLONNA.

Nelle prime due linee ci si presenta l'ultima parte dei versi di Omero (Iliade II, 856) riferiti da Strabone, ove il poeta dice come i Cauconiti, che han nobili sedi intorno al fiume Partenio, furon condotti a Troia dal generoso figlio di Policle

> Καύκωνας δ' αὖτ' ἦγε Πολυκλέος υἱὸς ἀμύμων
> Οἳ περὶ Παρθένιον ποταμὸν κλυτὰ δώματ' ἔναιον.

Alla lin. 3 il Did. e Karolides leggono ἀφ' Ἡρακλείας.

Alla lin. 6 le edizioni hanno ους και ημεις, mentre il palinsesto non ha il και.

Alle lin. 12-15 il palinsesto ha μεχρι παρθενιων και το περι το τιειον μεχρι των ενετων, invece nell' ed. Didot e Karolides abbiamo, senza che nulla vi si noti come diverso nel testo, μεχρι Παρθενιου και το των Ενετων. La mancanza delle parole περι το τιειον μεχρι, altera non poco tutta la descrizione. Cosi dal nostro codice vien redintegrato questo passo della geografia.

Alla lin. 17 una antica mano, e forse lo stesso amanuense, rimise nel margine col segno di chiamata ⨯ le due parole sfuggitegli, cioè το κυτωρον.

Tra le linee 20 e 21 vi è la piccola sbarretta verso il margine, che indica il principio di altra pericope del testo.

Alla lin. 21 la prima lettera è alquanto sporgente nel margine, come pure altrove osservammo nel principio di nuove descrizioni.

Alla lin. 28 non apparisce la prima sillaba del nome che nell'edizione è Καλλατις ed ha delle varianti, tra cui Καλαπις secondo Aldo ed alcuni codici; ma questa variante viene esclusa dal nostro palinsesto, che conserva la finale λατις.

Alla lin. 32 l'edizione col Karolides ha εἶτ' ἠλευθέρωσεν, e il palinsesto επηλευθερωσεν.

Alla lin. 33 l'edizione ha ἑαυτὴν e il palinsesto αυτην, e sebbene non si vegga lo spirito denso od aspro sopra la prima sillaba, pure il contesto lo richiederebbe; il che fu reso più esplicito nella lezione εαυτην.

Alla lin. 36 Karolides coll'edizioni ha υπο τοις Ρωμαιοις e il palinsesto omette l'articolo τοις.

Alla lin. 37 Karolides e l'edizione hanno εδεξατο δ' αποικιαν e il palinsesto omette δ', il che ci sembra meglio fatto.

Frammento CLXXV

XII. *Della colonia Romana ad Eraclea e de' fiumi vicini.*

La seconda colonna di questa pagina prosegue come appresso:

ΡΕΙΤΗϹΠΟΛΕΩϹΚΑΙ
ΤΗϹΧΩΡΑϹΛΑΒΩΝ
δε ΠΑρ αΝΤΩΝιοΥ
ΤΟΜερος ΤΟΥΤοΤης
ΠΟΛΕΩϹΔΙΟτορ...ο
ΔΟΜΝΕκΛΛΙΟ..τΟ
Ι..ΑΡΧΟΥΓΑΛΑΤΩΝ
ΥΙΟϹΟΚΑΤΕΙΧΟΝΟΙ
ΗΡΑΚΛΕΙΩΤΑΙΜΙ
ΚΡΟΝΠΡΟΤΩΝΑΚ
ΤΙΑΚΩΝΕΠΕΘΕΤΟ
ΝΥΚΤΩΡΤΟΙϹΡΩ
ΜΑΙΟΙϹΚΑΙΑΠΕϹΦΑ
ΞΕΝΑΥΤΟΥϹΕΠιτρε
ΨΑΝΤΟϹ ως εΦΑϹΚε̄
ΕΚΕΙΝΟϹΑΝΤΩΝΙ
ΟΥ ΘΡΙΑΜΒΕΥΘΕΙϹ
ΔΕΜΕΤΑΤΗΝΕΝΑ
ΚΤΙΩΝΙΚΗΝΕϹΦΑ
ΓΗΜΕΘΥΙΟΥ ΗΔΕ
ΠΟΛΙϹΕϹΤΙΝΤΗϹ
ΠΟΝΤΙΚΗϹΕΠΑΡ
ΧΕΙΑϹΤΗϹϹΥΝΤΕ
ΤΑΓΜΕΝΗϹΤΗΙ
ΒΙΘΥΝΙΑΙ ΜΕΤΑΞΥ
ΔΕΧΑΛκηΔΟΝΟϹ
ΚΑι ΗΡακλειΑϹΡΕ

ουϹΙν ποταΜΟΙ
ΠΛειΟΥς ωΝΕΙϹΙΝ
ο τε ψιλλις καΙΟ
ΚΑΛΠΑς κΑΙΟϹΑΓ
γαριΟς ου μεμΝΗ
ΤΑΙΚαιΟΠΟΙΗΤΗϹ
εχει δε τΑϹΠΗΓΑϹ
καΤα ϹΑΓΓΙΑΝΚω
ΜΗΝΑΦΕΚΑΤΟΝ
ΚΑι ΠΕΝτΗΚΟΝ
ΤΑΠΟΥϹΤΑΔΙΩΝ

Qui prosegue il paragrafo 6, ove si narra che la colonia Romana era stabilita in una parte della città e campagna di Eraclea. Ma che avendo Antonio conceduta a Diotorige, figlio di Domnecleo principe de' Galati, la parte ritenuta dagli Eracleoti, costui poco prima della battaglia di Azio assalì nottetempo i Romani e ne menò strage, dicendo esser stato a ciò indotto da Antonio stesso. Ma dopo la vittoria di Azio assoggettato al trionfo fu col figlio trucidato. La città appartiene alla provincia del Ponto unita colla Bitinia.

Dipoi comincia il paragrafo 7, ove si dice che tra Calcedone ed Eraclea scorrono varii fiumi tra cui lo Psilli, il Calpa e il Sangario; e come di questo fa menzione Omero, ed ha le sorgenti presso il paese Sangia a circa cento cinquanta stadii da Pessinunte.

OSSERVAZIONI SUL PRECEDENTE TESTO.

Alla linea 5 sarebbe stato bene interessante poter accertare il nome proprio, che nelle edizioni è dato per Ἀδιοτόριξ senza alcuna variante. mentre il palinsesto fin dalla prima sillaba legge πολεως Διο, e le seguenti vestigia sembrano continuare Διοτορ... ma non si può assicurare la finale; quindi almeno dovrem leggere il nome Διοτορ(ιξ) per questo principe messo a capo degli Eracleoti da M. Antonio, e che poi fu condotto come trofeo nel trionfo Aziaco e messo a morte insieme al suo padre per la strage fatta a tradimento nella colonia romana.

Alla lin. 6 il nome e il titolo del suo padre ancora offrono qualche difficoltà. Nelle edizioni è detto Δομνεκλειου, ed ivi nelle varianti Δομενεκλειου secondo due codici, mentre in Coray ed Aldo si ha δε Μενεκλειου. Nel nostro palinsesto sono ben visibili le prime lettere **ΔΟΜΝΕ**... e quindi vengono escluse le lezioni di Aldo e del Coray. Però secondo le vestigia delle seguenti lettere pare che si dovesse leggere **ΔΟΜΝΕκΛΑΙΟυ.**

Alla lin. 7 invece della fine della parola τετραρχου secondo tutte le edizioni, abbiamo **ΑΡΧΟΥ** e immediatamente una lettera che può essere più probabilmente un **Π**, la quale unita alla finale **Ο** della linea precedente, ci consiglierebbe di leggere **τΟπΑΡΧΟΥ.**

Alla lin. 23 l'ed. scrive επαρχιας e il palinsesto επαρχειας.

Alla lin. 25 vi è un po' di spazio avanti μεταξυ, donde nell'edizione comincia il 7 paragrafo.

A lin. 32 Karol. dice che il **ΚΑΛΠΑΣ** ora si appella Κίρπι, ed il ΣΑΓγαριος quasi identicamente Σαχάρια, del quale Omero ci parla nella Iliade II v. 419

Ὅς Δύμας Φρυγίῃ ναίεσκεν ῥοῇς ἐπὶ Σαγγαρίοιο.

Alla lin. 35 il palinsesto come l'edizione ha Σαγγιαν, come Eustazio dice presso Dione (809), mentre alcuni codici qui hanno Σαγιαν.

Frammento CLXXVI

XIII. *De' fiumi della Frigia e della città di Eraclea.*

La terza colonna di questa pagina quasi integra prosegue col testo del paragrafo 7 così:

1 ΟΥΤΟϹΠЄϹϹΙΝΟῩ
ΤΟϹΔΙЄΞΙΗϹΙΝΔε
ΤΗϹЄΠΙΚΤΗΤΟΥ
ΦΡΥΓΙΑϹΤΗΝΠΛει
5 ω ΜЄΡΟϹΔЄΤΙΚΑΙ
ΤΗϹΒΙΘΥΝΙΑϹΩϹ
ΤЄΚΑΙΝΙΚΟΜΗΔЄΙ
ΑϹΑΠΟϹΧЄΙΝΜικρου
ΠΛЄΙΟΥϹΗ τΡΙαχο
10 ϹΙΟΥϹϹΤΑΔΙΟυς κα
ΘΟϹΥΜΒΑΛΛει ΠΟΤα

ΜΟCΑΥΤΩΙΓΑΛΛος
ΕΚΜοΝΔΡΩΝ τΑς
ΑΡΧΑCΕΧΩΝΤΗς
εφ ΕΛΛΗσποΝΤωι
φρΥΓΙΑCΑΥΤΗΔε
εCΤιν ΑΥΤΗι ΜΕν
ΕΠΙΚΤΗΤΩΚΑΙΕΙ
ΧΟΝΑΥΤΗΝΟΙΒΙθυ
ΝΟΙΠΡοτΕΡΟΝ αυ
ξΗθεις ΤΕΚΑΙΓΕ
ΝΟΜενος ΠΛΩΤΟC
ΚΑι περ παΛΑΙ απΛω
τος ων την βιΘΥ
νιαν οριζει προς
ΤΑΙCΕΚΒΟΛΑΙCΠΡο
ΚΕΙΤΑΙΔΕΤΗCΠΑ
ΡΑλιας ΤΑΥΤΗCΚΑι
ΗΘΥΝΙΑΝΗCΟCΕν
ΔΕ τηι ηρακΛΕΙω
ΤΙΑΙΓΙΝΕΤΑΙΤΟΑ
ΚΟΝΙτον ΔιΕΧΕι
ΔΗΠΟΛΙC αΥΤΗ του
ΙΕΡΟΥΤων χαΛκη
ΔΟΝΙΩΝCΤΑΔΙΟυς
ΧΙΛιοΥς ΠΟΥΚΑΙ
ΠΕΝΤΑΚΟCΙΟΥς το
ΔΕΤΙΕΙΟΝΕCτιν

Notata di seguito la distanza sopraccennata da Pessinunte, si dice che il fiume Sangario traversa una gran parte della Frigia e Bitinia, e alla distanza di circa trecento stadii da Nicomedia influisce in questo il fiume Gallo, il quale ha i suoi principii dai Mondri nell' Ellesponto di Frigia. Questa è la medesima che quella detta *epiteto* o aggiunta: e prima fu occupata dai Bithyni.

Quel fiume cresciuto e reso navigabile, non essendolo prima, serve di confine colla Bithynia presso le foci. Innanzi a questo littorale giace anche l'isola Thynia. Nella regione di Eraclea nasce l'aconito. Questa città poi dista dal tempio de' Calcedonii per circa mille e cinquecento stadii.

Dipoi si comincia a parlare della piccola città di Tieion, di cui dice il seguente paragrafo 8 di questo cap. III lib. XIII.

OSSERVAZIONI SULLA TERZA COLONNA.

Alla prima linea il nome *Pessinunte* è scritto col doppio σσ contro alcuni codici che lo scrivono con un solo.

Lin. 7. Karolides con le edizioni ha και της Νικομηδειας, ma quell'articolo της non è nel nostro codice.

Lin. 8. Qui pure il Karolides seguendo l'edizione del Didot legge απεχειν, ma il palinsesto con altri codici leggono αποσχειν. In fine poi della linea si vede il **M**, ma non è sicuro il seguito della parola μικρου secondo l'edizione. Altri codici hanno μικρῷ.

Lin. 13. L'edizione ha Μοδρων: nel codice nostro son ben distinte le lettere **M ΝΔΡΩΝ**, e lo spazio dopo la prima lettera può ricevere un **O** od un **ϵ**, ma nel supplire abbiamo prescelto il primo, ossia **O**, come più vicino alla lezione comune.

Lin. 16–18. Karolides e l'ediz. αὕτη δ' ἐστὶν ἡ αὐτὴ τῇ ἐπικτήτῳ, ma il palinsesto farebbe leggere αυτη δε εστιν αυτῃ μεν επικτητω con varietà non lieve.

Lin. 21. L'ediz. αυξηθεις δε e il palinsesto invece di **ΔΕ** ha **ΤΕ**.

Lin. 33. L'ediz. δε η πολις e il palinsesto δ η πολις.

Lin. 35-36. L'ed. του Χαλκηδονιου, nel codice veggendosi chiaramente la finale **ΔΟΝΙΩΝ**, devesi leggere Χαλκηδονιων, e forse των Χαλκηδονιων.

Lin. 37. Dopo και πεντακοσιους segue του δε Σαγγαριου πεντακοσιους το δε nell'ed.: mentre nel codice segue immediatamente το δε omettendosi le parole του δε Σαγγαριου πεντακοσιους.

Lin. 38. Il Karolides fa nota speciale sulla piccola città di Tieion.

Frammento CLXXVII

XIV. *Degli Amazoni e di un' opinione dello Scepsio.*

Una pagina ben leggibile del palinsesto si è quella che ci dà le tre seguenti colonne, le quali si estendono per la maggior parte del § 22 del Cap. III, ove si parla delle regioni del Ponto.

ΤΑΥΤΑΜΕΝΟΥΝΑ
ΠΟΛΥΕΤΑΙΤΗΙΜΕ
ΤΑΓΡΑΦΗΑΥΤΑΡΑ
ΜΑΖΩΝΩΝΟΔΙΟϹ
ΚΑΙΕΠΙϹΤΡΟΦΟϹ
ΗΡΧΟΝΕΛΘΟΝΤΕΞΑ
ΛΟΠΗϹΟΘΑΜΑΖΟΝΙ
ΔΩΝΓΕΝΟϹΕϹΤΙΝ
ΤΑΥΤΑΔΑΠΟΛΥϹΑ
ΜΕΝΟϹΕΙϹΑΛΛΟΕΜ
ΠΕΠΤΩΚΕΠΛΑϹΜΑ
ΟΥΔΑΜΟΥΓΑΡΕΝΚΑ
ΤΑΛΟΓΩΙΚΕΙΤΑΙΑ
ΛΟΠΗΚΑΙΗΜΕΤΑ
ΓΡΑΦΗΔ...ΜΕΤΑΤΗ̅
ΑΡΧΑΙΩΝΑΝΤΙΓΡΑ
ΦΩΝΠΙϹΤΙΝΚΑΙΝο
ΤΟΜΟΥΜΕΝΗΕΠΙ
ΤΟϹΟΥΤΟΝϹΧΕΔΙΑ
σΜΩΙΕΟΙχΕΝΟΔΕ
ϹΚΗΨΙΟϹΟΥΤΕΤΗ̅
ΤΟΥΤΟΥΔΟΞΑΝΑΠο
ΔΕΞΑΜΕΝΟϹΟΥΤΕ
ΤΗΝΤΩΝΠΕΡΙΠΑΛ
ΛΗΝΗΝΤΟΥϹΑΛΙΖΩ
ΝΟΥϹΥΠΟΛΑΒΟΝΤΩ̅
ΩΝΕΜΝΗϹΘΗΜΕν
ΕΝΤΟΙϹΜΑΚΕΔΟΝΙ
ΚΟΙϹΟΜΟΙΩϹΔΙΑΠΟ
ΡΕΙΚΑΙΠΩϹΕΚΤΩΝ
ΠΕΡΙΤΟΝΒωΡΥϹΘΕ
ΝΗΝΟΜΑΔΩΝΑΦΙ
ΧΘΑΙϹΥΜΜΑΧΙΑΝ

ΤΟΙϹΤΡΩϹΙΤΙϹΝΟ
35 ΜΙϹΕΙΕΝΕΠΑΙΝΕΙ
ΔΕΜΑΛΙϹΤΑΤΗΝ
ΕΚΑΤΑΙΟΥΤΟΥΜΙ
ΛΗϹΙΟΥΚΑΙΜΕΝΕ

Avendo addotte delle difficoltà prosegue, che alcuni dicono come vengono queste distrutte dalla varietà di scrittura ne' versi d'Omero, ove si legge: *Eran poi capi di Amazoni Odio ed Epistrofo venendo da Alope donde è la stirpe Amazonide*. Ma chi vuol così sciogliere una difficoltà cade in un altra supposizione: giacchè non mai si trova in quei luoghi una città Alope; per cui una tal supposizione non sorretta da veruna autorità di antichi scritti sembra temeraria in questo tratto.

Lo Scepsio poi sembra non accettare nè questa opinione nè quella di coloro che credono trattarsi degli Alizoni presso Pallena (leggendo *Alizonii* per *Amazonii*) de' quali parlammo descrivendo la Macedonia. E parimente muove gran dubbio che alcuno possa credere in qualche modo venissero in aiuto de' Troiani quei popoli che si aggiravano per le regioni al di là del Boristene. Loda però a preferenza delle altre l'opinione di Ecateo Milesio e di Menecrate Elaita e di Palefato.

Di questa si dice nel seguente brano.

OSSERVAZIONI SUL TESTO PRECEDENTE.

Noteremo al solito le differenze del nostro dal testo dell' edizioni e principalmente di quella del Didot.

Lin. 1. L' edizioni Didot e Karol. non hanno la parola ουν.

Lin. 3. Nell' edizioni suddette dopo μεταγραφη sono le parole γραφει γαρ ουτως omesse nel palinsesto.

Lin. 4. Il palinsesto appoggia la scrittura Αμαζων... e non quella de' codici che hanno Αμαζον...

Lin. 12-13. Le dette edizioni leggono γαρ ενθαδε ευρισκεται Αλοπη.

Lin. 15-16-17. Le dette edizioni hanno μεταγραφη δε παρα την των αντιγραφων αρχαιων πιστιν, e il palinsesto μεταγραφη δ(η) μετα την αρχαιων αντιγραφων πιστιν. Non possiamo assicurare che si legga δε e non δη, come però meglio crediamo.

Lin. 20. Colle ediz. il palins. ο δε, mentre altri codici scrivono ουδε.

Lin. 22. Il cod. δοξαν αποδεξαμενος e le edizioni suddette δοξαν εοικεν αποδεξαμενος.

Lin. 24. Le edizioni ουτε των e il codice ουτε την των. E di poi l'ed. περι την Παλληνην e il cod. περι παλληνην, ove altri manoscritti leggono παληνην. Si cita cosi il libro VII, ove Strabone parla di Pallene; ma di quel libro non vi sono che frammenti.

Lin. 29. Colle ediz. dette il palins. ομοιως διαπορει, mentre il Coray scrisse ομως διηπορηκε. Il και di poi dal Meineke si vorrebbe espunto.

Lin. 31, 32. L' ediz. των υπερ τον e il cod. των περι τον. Cosi poco appresso sembra il cod. scriva Βωρυσθ. e non Βορυσθ. come nell'edizione; e per la finale di questo nome l'ediz. ha Βορυσθενην e il cod. ...ρυσθενη.

XV. *Critica di Strabone sopra due versi omerici.*

In questo frammento il nostro geografo ci riferisce l'opinione di alcuni che credendo erronea la lezione dei versi Omerici (Iliade II, 856, 857).

αυταρ Αλιζωνων Οδιος και Επιστροφος ηρχον
τηλοθεν εξ Αλυβης οθεν αργυρου εστι γενεθλη

secondo che egli stesso riferisce poco innanzi al principio del paragrafo 20, vengono a darci un altra lezione e trascrizione di quei versi, così:

αυταρ Αμαζωνων Οδιος και Επιστροφος ηρχον
ελθοντ' εξ Αλοπης, οθ' Αμαζονιδων γενος εστι.

Non ci tratterremo su questa varietà omerica riferita dal geografo, come quella che secondo alcuni toglie la difficoltà ingerita dalla prima lezione, ossia di collocare, nell'enumerazione di combattenti a Troia, gli Alizoni dopo i Paflagoni, mentre dicono avervi dovuto nominare gli Amazoni, e non già *Alybe* ma *Alope*.

Qui appresso leggiamo riferirsi da Strabone l'osservazione ortografica di Menecrate che dice doversi con doppio λλ scrivere la parola Αλλιζωνων, mentre Omero per il metro a render breve la prima sillaba scrisse Αλιζ... servendosi dell'uso poetico specialmente negli elementi liquidi.

In questa discussione critica del geografo è bene notare la variante del nostro codice ουδαμου γαρ εν καταλογῳ κειται Αλοπη. Segue poi questo esame della variante omerica nella seconda colonna, di cui diciamo qui appresso.

XVI. *Opinione di Demetrio Scepsio.*

Il nostro geografo viene quindi a riferire l'opinione di Demetrio Scepsio. Anche in questo luogo le parole del codice palinsesto han qualche varietà dal testo dell'edizioni. E queste varietà sono più logicamente adatte ad esprimere il contesto di Strabone, e tra queste specialmente è da notare la mancanza di εοικεν alla lin. 21, la quale parola piuttosto ingombrava il progresso del discorso, che ora fluisce molto più logicamente. Giacchè non già *sembra* (εοικεν), ma è in realtà che Demetrio non accettava l'opinione di quelli che voleano variare i versi omerici, nè l'altra di coloro che stimavano poter porre presso Pallene gli Alizonii menzionati da Omero. E riferendo per incisi quanto sopra del contesto, si ferma sull'ομοιως απορει, indicando come pur Demetrio non potea concordare con quei che facean venire da sopra, ossia al di là il Boristene, gli alleati combattenti a Troia. All'incontro asserisce che Demetrio lodava piuttosto il parer di Ecateo Milesio e di Menecrate Elaita e di Palefato.

Il seguito è nella colonna seconda che ora riprodurremo.

Frammento CLXXVIII

XVII. *Dell'opinione di Ecateo e Menecrate.*

La seconda colonna di questa pagina prosegue a dirci cose di non minor importanza.

1 ΚΡΑΤΟΥϹΤΟΥΕΛΑΪ
ΤΟΥΤΩΝΞΕΝΟΚΡΑ
ΤΟΥϹΓΝΩΡΙΜΩΝ
ΑΝΔΡΟϹΔΟΞΑΝΚΑΙ
5 ΤΗΝΠΑΛΑΙΦΑΤΟΥ
ΩΝΟΜΕΝΕΝΤΗΙ
ΓΗϹΠΕΡΙΟΔΩΙΦΗ
ϹΙΝΕ......ΑΛΑΖιΑΠο
ΛΙϹΠΟΤΑΜΟϹΔ'ΟΔΥΡ

ϹΗϹΡΕΩΝΔΙΑΜΥ
ΓΑΟΝΙΗϹΠΕΔΙΟΥ
ΑΠΟΔΥϹΙΟϹΕΚΤΗ^{c}
ΛΙΜΝΗϹΤΗϹΔΑϹΚΥ
ΛΙΤΙΔΟϹΕϹΡυΝΔΑ
ΚΟΝΕσΒΑΛΛΕΙΕΡΗ
ΜΟΝΔΕΝΥΝΕΙΝΑΙ
ΤΗΝΑΛΑΖΙΑΝΛΕΓΕΙ
ΚΩΜΑϹΔΕΠΟΛΛΑϹ
ΤΩΝΑΛΑΖΟΝΩΝΟΙ
κΕΙϹΘΑΙΔΙΩΝοΔΡΥ
ϹΗϹΗΕΝΔΕΤΑΥΤΑΙϹ
ΤΟΝΑΠΟΛΛΩΝΑΤΙΜΑ
ϹΘΑΙΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩϹ
ΚΑΙΜΑΛΙϹΤΑΚΑΤΑ
τηv ΕΥΦΟΡΙΑΝΤΩ̄
ΚΥ$\overset{Z}{\Delta}$ΙΚΗΝΩΝΟΔΕ
ΜΕΝΕΚΡΑΤΗϹΕΝ
ΤΗΙΕΛΛΕϹΠΟΝΤΙα
ΚΗΙΠΕΡΙΟΔΩΙΥ
ΠΕΡΚΕΙϹΘΑΙΛΕΓΕΙ
ΤΩΝΫΠΕΡΤΗΝΜΥ
ΛΙΑΝΤΟΠΩΝΟΡΕΙ
ΝΗΝϹΥΝΕΧΗΗΝ
ΚΑΤΩΙΚΕΙΤΟΤΩΝ
ΑΛΑΖΟΝΩΝΕΘΝΟϹ
ΔΕΙΔΕΦΗϹΙΝΓΡΑΦ$^{\overline{\mathrm{EI}}}$
ΕΝΤΟΙϹΔΗϹΙΝᾹΤΟ̄
Ποιη ΤΗΝΕΝΤΩΙ

E qui continuandosi il dire, si nota eziandio come Menecrate Elaita, illustre discepolo di Zenocrate, si unisce alla detta opinione nelle parole della sua descrizione o viaggio della terra, e ci dice: « Evvi la città Alazia, il fiume poi Odrysse scorrendo » per la regione Mygdonia ad occidente dal lago Dascylitide si » getta nel Ryndaco ». Aggiunge che ora Alazia è deserta, ma che diversi villaggi degli Alazonii sono ancor abitati, in mezzo ai quali evvi il fiume Odryses, e come in queste parti Apollo ha un culto di preferenza, il che specialmente si verifica nelle loro terre feraci verso i Ciziceni. Menecrate poi nel suo viaggio Ellespontiaco dice che alle regioni sopra la Mylia sta a sopraccapo una catena di montagne, ove ha stanza il popolo degli Alizoni. Il medesimo osserva che questo nome deve esser scritto con doppio *lambda* (λλ) quantunque il poeta lo scriva con un solo in grazia del metro.

OSSERVAZIONI TESTUALI SULLA SECONDA COLONNA.

Notiamo qui al solito le varietà tra i diversi testi.

Lin. 6. Il codice εν τῃ γης mentre l'ediz. ha soltanto εν γης.

Lin. 7, 8, 9. L'edizioni hanno φησιν - Επι δ' Αλαζιᾳ πολι ποταμος Οδρυσσης ρεων il palins. φησιν ε... αλαζια πολις ποταμος δ'οδρυσης ρεων.

Lin. 16. L'edizioni han la semplice trasposizione ειναι νυν.

Lin. 19. L'ediz. Αλαζωνων e il palinsesto scrive Αλαζονων, ossia coll'ο e non coll'ω alla terza sillaba.

Lin. 20, 21. L'ediz. Did. ha Οδρυσσης e il palinsesto Οδρυσης come sopra. E quindi l'ed. Did. e Karol. ed altri Οδρυσσης ρει εν, mentre il codice legge Οδρυσης η εν.

Lin. 25. L'edizioni hanno κατα την εφοριαν e il Codice κατα (την) ευφοριαν cambiando il senso. Forse si può supporre che vi si leggesse prima υφοριαν soltanto, e così si avvicinerebbe ad εφοριαν.

Lin. 26. L'ed. Κυζικηνων e il Cod. κυδικηνων; ma però sopra il Δ si vede scritta qualche altra lettera, che sembra la correzione di quel Δ in Ζ. Così andrebbe d'accordo coll'edizione. Non sappiamo a qual mano attribuire quella lettera soprapposta.

Lin. 30, 31. L'ediz. των περι την Μυρλειαν. Il Codice qui ha tre varietà: una nella seconda e due nella quarta parola leggendo των υπερ την Μυλιαν. Vi son de' codici che hanno Μυραῖαν.

Lin. 35. Karol. e Did. hanno Αλιζωνων mentre il Codice ha Αλαζονων con doppia varietà. Alcuni codici hanno Αλιαζονων.

Lin. 37. L'ed. εν τοις δυο λαβδα τον, e il cod. εν τοις δυσιν λ̄ τον, e soprappone una linea alla lettera λ̄, indicandolo come elemento alfabetico.

(Continua) G. Cozza-Luzi

IL DUOMO DI ORVIETO
E IL SIMBOLISMO CRISTIANO

Lapides pretiosi omnes muri tui!

I.

Il Duomo di Orvieto è, forse, l'unica opera che il secolo più glorioso per la storia italiana, il secolo della scienza di San Tommaso, della poesia di Dante, dell'arte di Arnolfo, di Giotto e di Lorenzo Maitani, additi come un poema di mirabile e perfetta armonia cristiana. Somigliante alla *Divina Commedia,* con essa ha comuni i simboli, non essendo parte della chiesa che non riveli un significato e non annunzi una parola; una parola che suona nella mente, *suona altro che pur voce umana.*

Il Müller vedeva nel Duomo di Orvieto espresso il *tipo nazionale* della chiesa cristiana, e questo perchè, come nella *Divina Commedia,* la vera sublimità consiste non soltanto nelle proporzioni dell'opera, ma nella profonda forza creativa del genio. Se nelle cattedrali del settentrione è una tal quale immagine di terrore, come già dissero i cronisti per N. S. di Parigi; nel Duomo di Orvieto, invece, tutte le parti con la varietà del loro numero si animano, si muovono e mandano suoni pieni di dolcezza, mettendo nel cuore del riguardante un arcano senso di amore. Corre spontanea alla memoria la più bella terzina della poesia italiana; pare vedere gli occhi di Laura:

Pace tranquilla senza alcun affanno,
simile a quella che è nel cielo eterna,
move dal loro innamorato riso!

La dottrina di San Tommaso che *Dio unì a sè la natura,* e le visioni della *eterna luce* in Dante che vede, strette insieme di amore, sostanza, accidente e modo di operare; la trinità e la umanità di Gesù Cristo, spirano per i tranquilli e puri sereni dell'arte. Le forme più elette si piegano, ascendendo dal mondo a

Dio, e riproducono la *margherita eterna* che riceve per entro di sè l'anima del credente in una *nube lucida, spessa, solida e pulita*, come è la nostra chiesa, più simile a visione celeste che cosa umana.

Orvieto, nel medio evo, città libera e forte sotto la protezione della Chiesa, col suo contado ribelle strappava a Dante, in quella lotta disperata di elementi opposti, di *Monaldi e Filippeschi, color già tristi, costor con sospetti,* l'ironia piena di affanno, quando disse:

Vieni a veder la gente quanto s'ama!

Ma die' al mondo due monumenti della democrazia vittoriosa; il baluardo armato della sua libertà nel palazzo del Popolo, e lo scudo d'oro della sua fede nel Duomo.

Dopo il prodigio di Bolsena, cantato dalla lirica dell'Aquinate, solennizzato dalla Chiesa, che istituì, per cagione di esso, il *Corpus Domini* in tutta la cristianità, il Duomo fu il sospiro di lunghi anni, fu una febbre di lotte per interessi e ritrosie da vincere. E l'ebbe vinta il popolo. Fu disegnata una grande e nobile chiesa di stile basilicale sull'andare di Santa Maria Maggiore di Roma, che era una delle più belle chiese del mondo. A gettare la prima pietra fu invitato papa Niccolò IV, che venuto in Orvieto ai 13 novembre del 1290 compì la grande cerimonia con pompa magnifica.

Chi fosse l'architetto fortunato dello splendido edifizio che sorgeva e si innalzava in pochi anni, non si conosce ancora. Si è creduto fino a questi ultimi anni Lorenzo Maitani di Siena; ma gli studi che recentemente si fecero sopra i documenti e sopra l'arte del Duomo fecero cadere tale asserzione. In due campi si scindono i critici. Alcuni pensano ad Arnolfo di Cambio; altri lo escludono affatto, ma senza indicare alcuno. Ad ogni modo, risulta dallo studio dei documenti venuti ora in luce, che a murare e a intagliare nella nuova chiesa, con romani e toscani erano convenuti lombardi, francesi, tedeschi e inglesi: e la tradizione, che faceva dire al Vasari avere Niccolò Pisano lavorato in *compagnia di alcuni tedeschi* le sculture della nostra chiesa, prova in qualche modo il giudizio che abbiamo dato noi del concetto artistico del Duomo; che, cioè, sorto in un periodo di transizione per l'arte, abbia piegato le forme ogive del settentrione ad un grande sentimento di romanità e di grazie toscane. Esso, in fondo, non è che il ricco ed elegante prodotto del genio lombardo, piegato alle condizioni del materiale di costruzione del luogo, sempre ispirato a due diverse forme del bello architettonico e decorativo. Nell'incontro di due scuole, una che muore ed una che nasce, nell'incontro di Cosmati con lombardi e con toscani, a mezza era fra Roma e Firenze, sorge il Duomo di Orvieto, ispirato ad una letizia maestosa di linee non tutte basilicali, non tutte lombarde, le quali per armonia di concetti toscani, ne fecero l'opera più grande del risorgimento italiano, prima che sorgesse Santa Maria del Fiore.

Il Maitani, circa quindici anni dopo la posa della prima pietra, veniva chiamato in Orvieto a riparare la chiesa che in alcune parti minacciava rovina. Egli sostenne il transetto e l'abside appoggiandovi archi di contrafforte, sui quali poi si innalzarono le cappelle che modificarono essenzialmente lo stile basilicale primitivo. La cappella maggiore o abside, da rotonda che era al pari delle piccole absidi laterali, fu resa quadra, ampliata d'assai: le due piccole absidi alle estremità del transetto, sparirono, per dar luogo, prima, alla nuova cappella del SSmo Corporale, poi all'altra della Madonna.

Correva il primo decennnio del secolo XIV, e la facciata mancava ancora. Il Maitani vi lavorò attorno per oltre a venti anni sopra disegni che pubblicati di recente, dànno luogo a dotte osservazioni di critici. Sia che il Maitani ideasse per il primo la bella architettura, o modificasse e compisse il disegno di un altro, comunque, è al suo gran genio dovuta questa meraviglia mondiale.

Egli veramente impennò le ali e volò nel cielo dei cherubini e dei serafini del Signore, e rapì le arpe d'oro agli angeli del trono di Dio. Armoniose note di una melodia divina sono impresse sulle colonne, sugli archi, sugli incassi, sui quadri, sui pinnacoli, sulle guglie e su tutte le altre opere che

Levan di terra in ciel nostro intelletto

e paiono qui discese dall'alto

.... *a miracol mostrare.*

II.

La facciata del Duomo di Orvieto si può assomigliare al frontespizio miniato di un gran libro divino. Pare opera della mano di un angelo, che tratteggiando ogni punto della superficie vi ha impresso la festa dei colori dell'iride e vi ha trasfusa la luce di un bel tramonto d'inverno: di un angelo che battendo le ali, vi abbia sparso pulviscoli dorati da per tutto.

Dice il Mothes che « il pregio singolare della nostra facciata consiste in ciò: che lo straordinariamente ricco e minuziosissimo corredo di grandi e piccoli membri, di grandi e piccoli spazi coperti di mosaici, offre materia ed incitamento a lunga ed estetica contemplazione; e tutto è così saviamente distribuito, che ad una certa distanza, l'occhio non è punto distratto dalle parziali minute bellezze, ma invece è colpito dal tutto insieme, e l'effetto architettonico viene ad essere rafforzato, anzichè indebolito ».

Il valente scrittore ha detto benissimo della lunga ed estetica contemplazione, a cui l'anima dell'osservatore è rapita stando di fronte al nostro Duomo. È una tavola di avorio

Clara micante auro, flammasque imitante piropo.

È un cielo splendente, dove brillano eternamente con angeli e santi il Signore e la Vergine, che illuminano, come in paradiso, di una luce d'oro tutto all'intorno. È un riverbero di quel fulgore che irradiò su la culla di Maria nel suo primo venire al mondo senza macchia; che brillò sereno nel suo presentarsi al tempio; che sorrise casto e puro nel suo sposalizio; che splendè di grazia nel saluto dell'angelo; che sfavillò nel suo trionfo in cielo e inondò tutto l'empireo nella sua coronazione: altrettanti quadri smaglianti in tutta la facciata.

Sotto la direzione del grande Maitani furono messe a oro le liste nelle colonne, le fettuccie intorno ai colonnelli e nei pilastri, nelle cornici, nelle basi, nei girari e nelle decorazioni dei portali: sotto la direzione del celebre Orcagna, i quadri coi relativi terzieri sopra alle porte; mosaicati gli archetti, le tavole del loggiato, gli angeli dell'occhio e i quadrucci; e sotto la direzione di Nello da Roma e del Leonardelli operate le storie da Ugolino di prete Ilario e da Pietro di Puccio. Ma se questi furono i primi maestri e i più grandi, quelli che più tardi intesero a riparare le distruzioni inevitabili del tempo e degli elementi non seppero, non vollero, non poterono riprendere tutti i contorni e le linee delle storie antiche. I restauri furono rinnovamenti che più o meno rispecchiarono il gusto dei tempi nuovi nell'arte. Chè mai si seppe, per il passato, come oggi, condurre il restauro

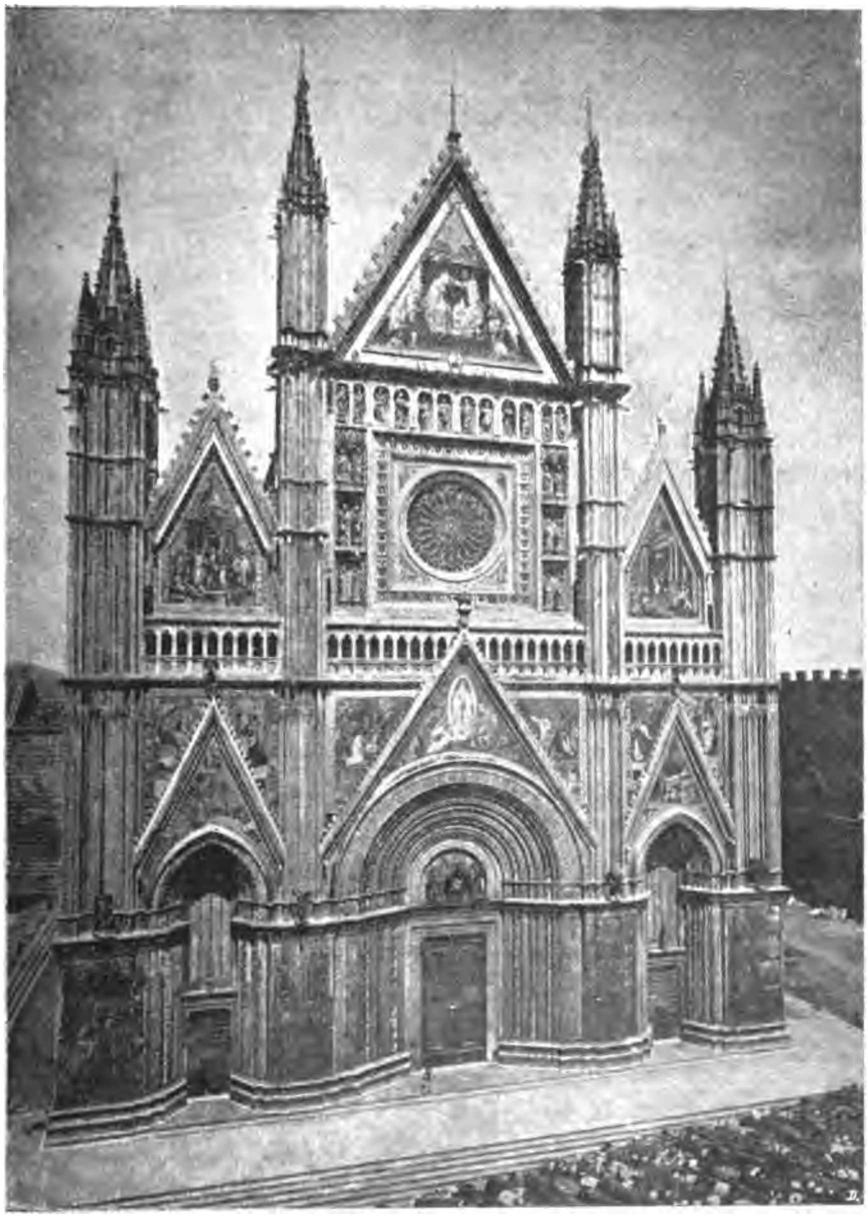

con quel metodo, onde il lavoro non è nè ingannevole parodia del vecchio, nè audace sostituirsi del nuovo. Eppure è grato, è dolce all'anima cristiana riandare a tutte le generazioni che dal trecento a oggi si sono succedute nel riprendere a incastonare di pietre preziose la nostra facciata. Centinaia e centinaia di mani si sono posate, di anno in anno, per sei secoli e più, a riporre a posto quel che era caduto, a rimarginare ciò che era sgretolato, a rinsaldare ciò che era andato disciolto; e sempre con quell'intelletto d'amore che guida l'industre ricamo di una bella trina trapunta d'oro, intessuta di figure, vergata di fregi, messa a nodi e compassi, tempestata di stellette, e corsa e ricorsa per ogni verso da linguette fiammeggianti.

Diremo con quel verso del Petrarca che

quanta arte indora, imperla e innostra

il prospetto del Duomo d'Orvieto, è effetto necessario del sentimento religioso del buon tempo antico. Le immagini nel divino poema, le visioni nelle leggende dei Santi, le estasi de' claustrali spaziano tutte ne' campi dorati della luce, che

ti fiammeggia nel caldo d'amore.

Dio non è che *luce e amore*. Il riso di Beatrice, scienza di Dio, *illumina l'aspetto di lei:* e *api dorate* sono gli angeli; *faville nell'onda luminosa* gli spiriti celesti; i santi, *fulgurati, di su, di raggi ardenti*. L'amore angelico *gira l'alta letizia* dove *più chiaro s' inzaffira il cielo*. — Nella leggenda, Oringa, rapita in cielo, vide Gesù Cristo che coll'immenso suo splendore illuminava gli spazi della superna città; e ai suoi raggi tutta la luce del corporeo sole, in certo modo, era buia. Pareva lo splendore che si partiva dai vestimenti e dal seggio di Gesù Cristo illuminare il material nostro sole, non altrimenti che il sole stesso alla luna comunica il lume suo. Vide ancora la gloriosa Vergine sedersi nel trono stesso del figlio, cospicua dello stesso splendore, vestita di bianca preziosissima veste. E quell'augusta regina, gli angeli, i santi tutti veneravano, con gaudio singolare esultando.

Nè questo concetto si è punto scolorato col succedersi dei secoli. In pieno cinquecento la bell'anima di Vittoria Colonna lo vagheggiava all'istesso modo. Ne è prova questo suo bel sonetto, onde assorge alla contemplazione di Dio e figurasi all'alta fantasia un seggio di mosaico colla Vergine glorificata dal suo Divin figliuolo:

In forma di musaico un alto muro
d'animate scintille alate e preste
con catene d'amor sì ben conteste
che l'una porge all'altra il lume puro,
senz'ombra che vi formi il chiaro e scuro,
ma par vivo splendor del sol celeste
che le adorna, incolora, ordina e veste,
d'intorno a Dio col mio pensier figuro.
E quella poi che, in velo uman, per gloria
seconda onora il ciel, più presso al vero
lume del figlio ed alla Luce prima;
la cui beltà non mai vivo pensiero
ombrar poteo, non che ritrar memoria
in carta, e men lodarla ingegno in rima.

Non pare questo sonetto una delle descrizioni più belle che si abbiano sulla facciata del Duomo di Orvieto, sul cui più alto frontone campeggia appunto fra lucenti mosaici la Vergine coronata da Gesù Cristo?

La medesima splendida visione dei santi e dei poeti arrideva alla fantasia dell'artista. Nella facciata nostra la grande ruota dell'occhio è il centro della chiesa materiale, perchè della spirituale il centro è Dio: concetto di mirabile perfezione che risponde al concetto dei libri santi, ove il sole è chiamato trono dell'Altissimo che vi risiede come sposo nel talamo. E risponde anche al concetto estetico di Dante. Essa è la mistica rosa,

che si dilata, rigrada e redole
odor di lode al sol che sempre verna.

E di là *che più ferve e s'avviva nell'alito di Dio* piove la luce che diffonde i raggi del suo splendore. I santi effigiati s'illuminano a quel fulgore, e l'oro suo arriva uguale e si spande da per tutto, come fa il sole nel cielo. Incessante e continua è l'amorosa contemplazione; e le radiose immagini, che hanno un significato e un fine loro proprio, ecco raddirizzare e muovere il cuore del riguardante con senso infinito di soavità alla elevazione e mettere dolcezza di affetto divino per Colei, la quale per l'appunto, come nel divino poema, così qui è *stella virente* che ha innamorati di sua bellezza i cieli, sonanti *in tutti i lumi* il suo nome.

Così, nella facciata del Duomo di Orvieto la fede soave dei padri spira un alito etereo, e vi ride sopra le trine cuspidi *in tre giri di tre colori e di una contenenza* la luce divina, che sola in sè siede, sola s'intende ed è intesa, intelletto, amore e riso e circolazione eterna,

> .... *come lume riflesso*
> *dentro da sè del suo colore stesso,*
> .... *pinta della nostra effigie;*

affascinante visione che chiude il gran volume del sovrano dei poeti cristiani, il divino Alighieri!

III.

Abbiamo già accennato che la facciata del Duomo di Orvieto è non pure un'opera d'arte di grande pregio, ma, quello che è più, un gran libro pieno di alti significati.

Poema di mirabile e perfetta armonia cristiana cantato dalle arti figurative (architettura, scoltura e pittura a mosaico), non ha termini di paragone più vicini e più veri della Divina Commedia dell'Alighieri, della quale ricorrono frequenti alla memoria le parti, le immagini, le forme, solo che la mente si faccia a contemplare questa o quell'opera del bell'edificio sacro.

Tutto è qui simbolico; tutto ha un senso arcano, anagogico, come è d'altronde nella stessa figura di N. Signore, in tutta la sua dottrina, in tutta la sua vita, dal battesimo alla cena infino al suo salire al cielo.

La facciata del Duomo di Orvieto è un atto di fede scolpito da un genio divino sulla pietra, che attesta l'esistenza di un mondo credente in realtà e non in figura, e che alto annunzia il quotidiano adempimento sui suoi altari di quelle sacrosante parole: *Prendete e mangiate; questo è il mio corpo*. Difatti la nostra facciata si presenta, come architettura, in un edifizio fondato su quattro colonne o torri, che sono immagine della spirituale autorità, fondata sulla rivelazione divina. Questa rivelazione è effigiata nei quattro pilastri, dove è scolpita in mirabili tavole marmoree la storia del vecchio testamento. Su queste forti basi si fonda la dottrina evangelica; e gli evangelisti di bronzo, rappresentati nei loro simboli, che vi posano sopra, indicano il trionfo della Chiesa di grazia riportato sulla Chiesa di natura. E le guglie aeree arditamente slanciate alle stelle, leggiere e trasparenti, sono un emblema de' voti che i fedeli dal grembo della chiesa innalzano alla fonte del bene; sono una immagine delle aspirazioni intime che esalano verso il cielo e s'incentrano nella Trinità di Dio, espressa nelle trine cuspidi, le quali, collegate all'unità di un sol corpo, veleggiano in alto fra l'azzurro del firmamento.

Il Pontefice Leone XIII nella sua venerata bolla *Vetus in Apostolicam Sedem* del 29 gennaio 1889 in poche parole dà tutta la spiritualità architettonica della nostra facciata, quando dice: « Templo felici molitione adiecta est frons gothico artificio renidens in tria cacumina fastigiata cum turribus intermediis, in quibus velut in specula positi ad custodiam urbis, beati coelites sublimes omnia supereminent..... ».

Dall'architettura passiamo alle opere di scoltura; opere stupende che bastano di per se stesse a sollevare il Duomo di Orvieto fra i più meravigliosi monumenti medievali, come sono nel poema di Dante fra le più mirabili creazioni di artista le storie effigiate nel primo girone del Purgatorio:

> ..... *di marmo candido ed adorno*
> *d'intagli tai, che non pur Policleto,*
> *ma la natura lì avrebbe scorno.*

Dice bene in proposito il Tommaseo che i bassorilievi di tante magnifiche chiese aprentisi al raggio cristiano offrivano a Dante il concetto delle immagini sue, alle quali egli aggiunse, come signore della parola e poeta veramente, cioè creatore, aggiunse il parlare vivo che spira visibile dalla pietra.

Le loro rappresentazioni hanno rapporto agli usi e alle costumanze de' primi secoli del cristianesimo nei portici degli antichi tempî, dove si accoglievano coloro che non erano ammessi ai sacri misteri, cioè i catecumeni e i penitenti. Ivi il vescovo alzava il suo tribunale per esercizio della giustizia e riscuoteva le decime. I soggetti delle storie richiamano allo stesso ordine di idee che domina nelle porte di bronzo della Cattedrale di Hildesheim, nell'Annover, operate tanto tempo prima dei nostri bassorilievi. Il lavorìo dell'Eterno nella creazione, il peccato dell'uomo e la sua ammenda, i fatti del vecchio testamento e del nuovo fermano la mente e l'attenzione di chi si dispone ad entrare nel tempio, lo richiamano a pensieri salutari, lo atterriscono colla viva rappresentazione de' novissimi per le scene dolorose dei dannati, lo riconsolano colla vista dei celesti, dove è un pregare, un salmodiare divino, un cantare, un godere, un bearsi eterno. È come un gran volume aperto della storia del mondo cristiano, diviso in quattro epoche.

I libri dell'antico e del nuovo testamento furono scritti per divina ispirazione, e nel primo oltre i dommi e i fatti chiaramente descritti per varie figure erano state predette le cose che dovevano avvenire nel nuovo. Ora queste medesime figure rappresentano le scolture dei Pisani e dei Senesi nelle tavole dei pilastri di facciata, affinchè vedendoli ci ricordiamo del loro significato e confermandoci nella vera fede ci animiamo ancora a bene operare. E primieramente per rammentarci la nostra origine e che i nostri corpi essendo composti di terra dovranno in essa di nuovo convertirsi, sono figurate la creazione di Adamo e la formazione da una sua costa di Eva, nostri progenitori. Se Adamo era figura di Gesù Cristo, il sonno suo rappresentava la morte di Cristo medesimo, il quale doveva per la morte dormire acciocchè ancora per lui si figurasse la Chiesa, vera madre de' viventi.

Inoltre avendo Dio creato l'uomo, deve questi procurare di tendere colle buone azioni a Dio, le cui opere sono tutte perfette. Risveglia ancora tale immagine nelle menti dei fedeli la memoria della creazione e della sorgente delle umane disavventure, che fu il peccato del nostro primo parente, e della redenzione e salute portata da Gesù Cristo, appellato perciò il secondo Adamo.

Si hanno così innanzi agli occhi i principii della disgrazia e della schiavitù dell'uomo, e il ricordo della clemenza e virtù di Cristo, per cui abbiamo ottenuto la libertà e siamo entrati in speranza del paradiso. Adàmo ed Eva presso all'albero e poi discacciati dal paradiso terrestre e pentiti del loro fallo e condannati alla fatica ci rammenteranno che per l'albero della croce, in cui Gesù Cristo volle morire per salvare l'uomo, i peccatori convertendosi e facendo penitenza delle loro colpe, possono recuperare la grazia di Dio, e perseverando nel bene, arrivare a quella beatitudine, per cui fummo tutti creati.

Dalle tavole che rappresentano il sacrifizio offerto a Dio da Abele e poi il suo eccidio, siamo invitati a dare al Signore il tributo che gli spetta di ogni cosa nostra; a fuggire l'invidia che fu cagione del fratricidio, e a imitare la pazienza, la fortezza d'animo e l'innocenza di Abele; il quale essendo stato figura di Gesù Cristo e della Chiesa, muoverà i riguardanti a pensare per qual sacrifizio e per qual sangue abbiano gli uomini recuperata la libertà e la salvezza, e quali esempi debbano imitare per conservare la fede e l'innocenza. Nelle tavole collocate in alto, Tubalcain è inteso alle arti fabbrili, e la sorella Noema a insegnare a leggere: uno dei figli di Seth punta il compasso sur un foglio. Come secondo senso, sembra rappresentare il grado degli studi medievali noto sotto la denominazione di *trivio*, che comprendeva l'aritmetica, la musica e la geometria; le tre scuole, per le quali il cristiano educando il cuore, equilibrando la mente e addestrando la mano, intende a glorificare Dio e la Chiesa.

Il secondo pilastro è dedicato all'êra profetica. L'aspirazione alla eterna salvezza si rivela qui in numerose idee e visioni. Dalla disposizione generale del tutto, sempre logicamente e fedelmente storico, malgrado la poetica purezza, si riconosce che la esaltazione divina, di cui le figure sono penetrate, ha una origine profonda ed allo stesso tempo è rivolta intorno ad un oggetto, in virtù del quale diviene una verità della Chiesa. Abramo, dormendo, forma la radice dell'albero della vita, il quale cresce miracolosamente accanto ad un feretro con uno scheletro e la cui cima fiorita è Gesù Cristo Messia, re del cielo e principe della pace. Se le idee qui tradotte in lingua plastica (dice il Gruner) fossero espresse in qualche opera letteraria, questa avrebbe facilmente raggiunto la celebrità ed efficacia della Commedia di Dante.

Abramo vede svolgersi tutta la sua discendenza: David, Salomone, Roboamo, Abia, Osa, Giosafat, Maria col libro della legge sulle ginocchia, e Gesù Cristo in alto benedicente dal cielo. La migliore interpretazioue al simbolismo è, a mio giudizio, nelle parole di Gesù Cristo: « Questo è il pane (cioè, dice S. Agostino, la dottrina e la fede e il corpo di Cristo) che dal cielo è disceso, perchè chi ne mangia non muoia » (S. Giov. VI, 50), e nelle altre: « Questo è il pane disceso dal cielo, non come mangiarono i padri nostri la manna, e morirono. Chi mangia questo pane, vivrà in perpetuo » (Ivi, 9). Epperò noi vediamo a piè del pilastro, di qua e di là da Abramo, i Giudici che governano il popolo di Israele, accanto ad uno scheletro, a significare quella morte spirituale, di cui parla il vangelo. Dice il Crisostomo: « Ai buoni la vecchia legge promette lunga vita quaggiù; Cristo eterna ». Ma se quel pane è la dottrina e la fede e il corpo di Cristo, esso è, per la mistica benedizione (come dice Teofrasto), trasmutato nel corpo di Cristo, che non vedremmo senza orrore nella forma sua, e però ci si porge sotto le specie del cibo ordinario, buono per la vita eterna. E perciò S. Agostino spiega: « Il cibo del corpo, anche preso, non salva da morte; può anzi affrettarla. Il corpo di Cristo, all'umanità congiungendo la divinità, rende l'uomo partecipe d'un bene immortale; purchè però il vivere suo quaggiù sia degno al consorzio di quell'altra vita ».

Ma ecco che le profezie sono compiute. E un albero novello può ramificare, fiorire e dare frutti maturi. A piè del tronco giace anche qui un Patriarca (3° pilastro), nel quale crediamo di poter riconoscere Giacobbe, a cui appare la scala celeste; ed è chiamato il simbolo della nuova visione: la mediazione della chiesa e del sacerdozio fra Dio e l'uomo. Gli angeli, i quali colle mani intrecciate ed in atto di devota allegrezza assistono dai due lati ai miracoli della incarnazione del Verbo e della rivelazione del mistero della grazia celeste, circondano, anche di fuori, la visione del Patriarca, secondo la quale egli ergeva all'Altissimo per altare una pietra, prototipo della pietra angolare della Chiesa e per cui Gesù Cristo disse al Principe degli Apostoli: *Tu es Petrus et super hanc petram aedificabo Ecclesiam meam! Ipse erit* *expectatio gentium*, disse Giacobbe di Gesù Cristo. E si dispongono davanti a Giacobbe tutti i profeti che con lui presentirono il tempo nuovo, nelle loro ispirazioni, fra le solitudini de' campi e gli antri dei loro ritiri. Le immagini delle loro visioni rappresentate in piccoli quadri, sono accompagnate una per una da angeli in mezze figure, devoti adoratori di ogni singolo mistero. L'annunziazione della Vergine, la visita a S. Elisabetta, la nascita di Gesù, l'adorazione de' Magi, la presentazione al tempio, la fuga in Egitto, la strage degli innocenti, la disputa di Cristo, il suo battesimo, la tentazione nel deserto, l'entrata in Gerusalemme, il Getsemani e il tradimento di Giuda, la flagellazione, la crocifissione, il sepolcro e la resurrezione commuovono il cuore del credente, che vede il nesso di tutta la vita di Gesù Cristo colla predizione di Giacobbe *in diebus novissimis* e l'avvenimento in Cristo delle profezie. Isaia vide la sostituzione di una vittima che sconta in sè i peccati di tutti; Baruch e Geremia la caduta degli idoli in Egitto. Ezechiello evocò i morti al giudizio universale:

> ...... *assorto in suo pensiero*
> *lesse i giorni numerati*
> *e degli anni ancor non nati*
> *Danïel si ricordò.*

A Gioele e ad Aggeo lampeggiò la gloria che verrebbe alla Chiesa dal Messia; parlando del tempio nuovo, Malachia esaltò la dignità del sacerdozio e prenunciò il sacrificio dell'Eucaristia. Osea, Amos, Abdia, Michea, Nahum, Abacuc, Sofonia, Zaccaria previdero la redenzione che in Balaam ebbe quel vaticinio: *Orietur stella ex Iacob et consurget virga de Israel.* Tutte le profezie sono adempite; l'aspettato delle genti è venuto, ha compiuto la sua missione, ha fondato la sua Chiesa, che aprirà fin d'ora il suo seno a nutricare tutti gli uomini e diffonderà la luce vera ad ogni vegnente nel mondo (S. Giov. I).

Dal canto estremo, il ritorno del Signore nel novissimo giorno. Ed eccoci al quarto pilastro.

Una vite poderosa arrampicandosi fino al trono di Cristo forma co' suoi rami intrecciati l'albero, dove sono schierate le file dei credenti, ai quali è concessa la grazia di giungere alla vista di Dio e di entrare in vita eterna. Le radici dell'albero formano il confine fra il regno della luce e delle tenebre. Mentre all'alba della resurrezione si schiudono in un lato le tombe, e gli angeli menano i beati attraverso i sentieri della luce, vengono consegnati i reprobi agli spiriti vendicatori dell'inferno, e parte di essi incatenati per sempre, altri crudelmente maltrattati. A piè del Salvatore, con espressione di celeste meraviglia, stanno gli Apostoli.

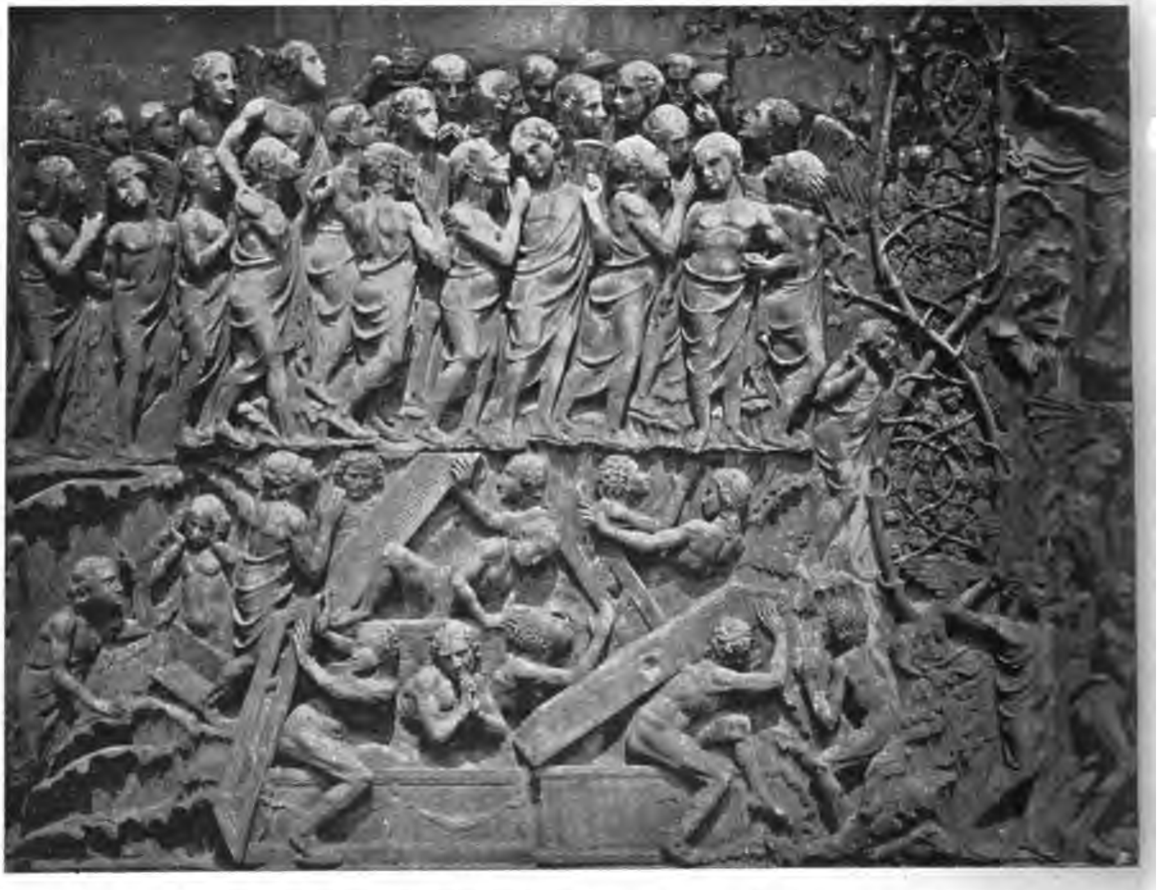

Sorgono in alto le figure della Santissima Vergine e di S. Giovanni Battista, ambedue dritte in piè e colle mani levate in atto di intercessione. La disposizione di questa commovente scena, che riempie il mondo di terrore e di meraviglia, è di una semplicità veramente grandiosa. Gli strumenti della passione di Gesù Cristo, che ora sono innalzati a guisa di trofei, e gli angeli che con le loro trombe chiamano dai quattro venti i morti al tribunale eterno, chiudono gloriosamente la rappresentazione disposta con tanta armonia, e mostrano, alfine, circonfuso dalla grazia, il quadro commovente che nemmeno il giusto può contemplare senza terrore (dice il Gruner). Mirabile epopea, esclama il p. Marchese, nella quale il pensiero valicando uno sterminato giro di secoli, si ferma a meditare come l'umana famiglia passasse pel doppio stadio di innocenza e di colpa per giungere a quello di premio o di pena!

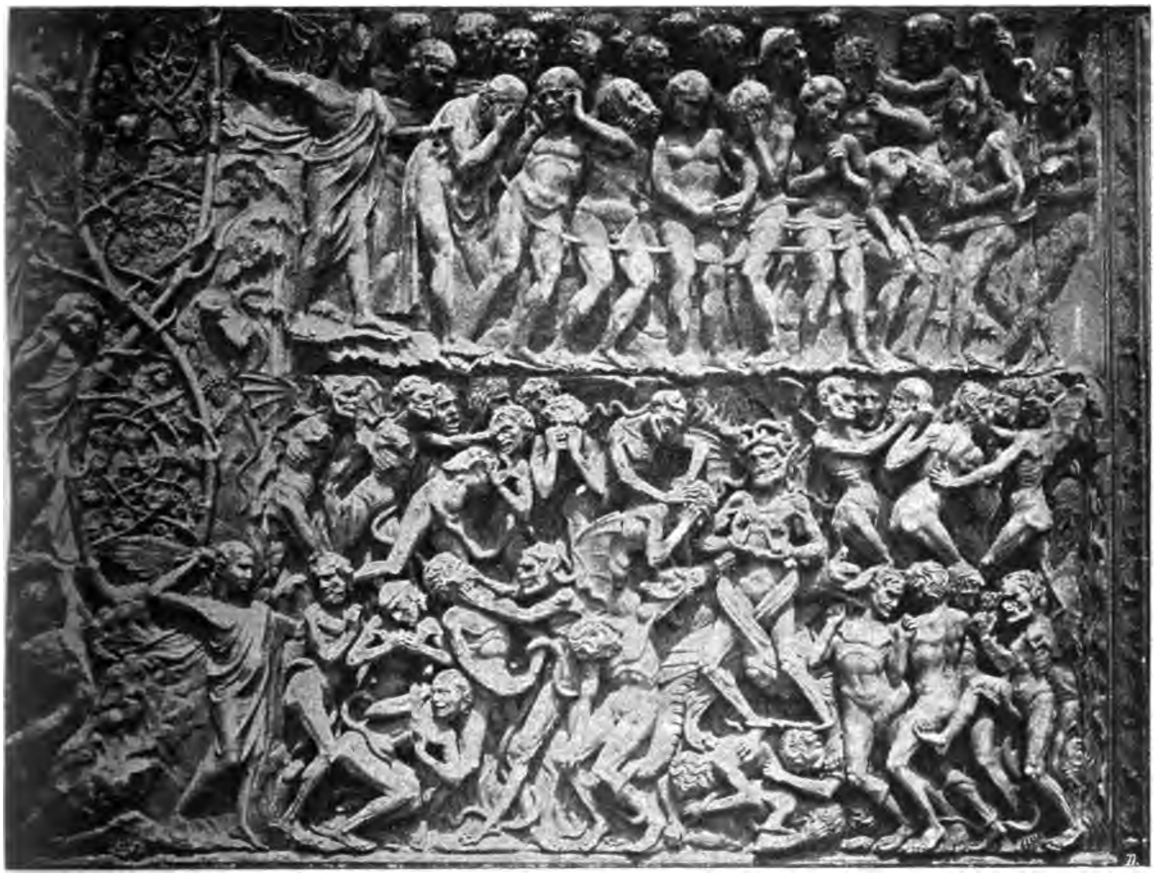

È qui, in questo quarto pilastro, che il mistero della Eucaristia viene meglio adombrato. Laddove nei tre pilastri che figurano l'epoca di preparazione, di aspettazione e di missione del Promesso, il mondo al di là della croce, quel lungo periodo di amarezza, viene simboleggiato nell'acanto che corre e ricorre intorno a tutti i quadri delle scolture, qui, a contrapposto dell'amarezza dell'acanto, è piantato l'albero della dolce vite, a significare la nuova èra di grazia e l'epoca di qua della croce. Quella vite, fra i cui trofei si spiega l'azione del giudizio universale, è l'unione dei fedeli con Gesù Cristo, a cui siamo congiunti come tralci alla vite, mediante la buona grazia, che con parola greca dicesi Eucaristia. Sono Sue parole coteste: « Colui che dimora in me ed in lui io dimoro, porta molto frutto; senza di me non potete far nulla. Il tralcio non porta frutto se non resta unito alla vite. Io sono la vera vite e voi ne siete i tralci: dimorate dunque in me » (S. Giov. XV). Ecco il centro d'azione del cristiano. Ecco Gesù Cristo, in cielo per gli eletti; nel Sacramento, per noi pellegrini di questa terra. Quello che svolgesi sotto la vite è la promessa avverata del Signore: « Chi mangia la mia carne e beve il sangue mio ha la vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo dì ». Non colla divinità solamente (dice S. Agostino), la quale dà vita a ogni cosa, ma colla umanità sua santissima Egli è vita a noi (e lo addita il suo sacrifizio dall'alto con la croce). Crede e sente davvero che quella carne è corpo di Cristo, il fedele che vuol essere tutt'un corpo con esso, vivere cioè del suo spirito. Onde l'Apostolo (Cor. I, 15): « Molti un sol corpo siamo ». Oh Sacramento di misericordia, oh segno di umiltà, oh vincolo d'intimo amore! Chi vuol vivere creda, s'accosti, s'unisca; e avrà lo spirito vivificante. « Questo è che sazia (dice S. Agostino) ogni desiderio, che ci dona incorruttibilità, che ci fa convivere immortalmente con tutti i giusti in unità piena e perfetta ».

Ma a piè della vite è pure la morte e la pena; perchè il cristiano che del celeste frutto si ciba indegnamente, muore della morte spirituale. « A cibarsene e vivere in sempiterno richiedesi anima pura, e la preghiera da Gesù Cristo insegnata, che perdonato ci sia come noi perdoniamo » (S. Agostino), ci è appunto rammentata dagli strumenti della crocifissione, che sono in cima all'albero della vite: « Quel pane che ci darà, l'ha dato (dice il Beda) e nella cena in Sacramento e sull'altare della croce in sacrifizio ».

« Oh come è vero che dinanzi a queste storie gli affetti da esse eccitati, l'animo nostro fuori di sè portando, lo tengono immobile e muto come il marmo, e il marmo (al dire del p. Della Valle) animato con tanta eccellenza vivo pare, parlante, imperioso! » Egli teneva per certo che fino ai tempi di

Raffaello cosa più bella nelle produzioni dell'arte non siasi veduta giammai. Aveva ragione il Pontefice Pio II di asserire che i valenti artefici che lo scolpirono non furono punto inferiori a Fidia e a Prassitele: « Sembrano vive (egli dice) quelle teste di marmo candido, e le membra di uomini e di animali così espressive che pare l'arte avere qui emulata la natura. A tanta anima la sola voce manca! Ti par di vederla come cosa vera la resurrezione de' morti, il giudizio del Salvatore, le pene dei dannati, i premi degli eletti! ».

IV.

Dissi che la facciata del Duomo di Orvieto si può assomigliare al frontespizio miniato di un gran libro. Tale apparisce colla sublime idealità dell'architettura, colla squisitezza delle opere di ornato accompagnate dalla festa dei colori e dal brillare dell'oro.

L'interno è appunto questo gran libro che aperto al cuore del fedele gli parla arcanamente di Dio. Tutte le decorazioni della facciata mirano ad un significato solo, adempiono un solo ufficio: preparano l'anima del cristiano a udire il mistico linguaggio della religione e lo invitano dolcemente a penetrare nei tabernacoli del Signore. I quattro grandi pilastri co' loro bassorilievi lo richiamano ai ricordi degli alti fini dell'uomo sulla terra con le rappresentazioni del divino rivelato. Obliati gli affanni dell'oggi, sente non essere ancora perduta la speranza: con lo spirito rasserenato entra nel tempio, e tosto un sentimento di subita meraviglia si desta in lui all'aprirsi davanti, nella sua solenne maestà, la casa di Dio.

Raccoglimento, letizia, ispirazione, sono queste le prime sensazioni che si provano nel percorrere la grande nave. Essa invita, come una bella strada trionfale e la si percorre tutta senza arrestarsi, perchè è là in fondo, nell'abside o tribuna, che una placida armonia attrae, come a centro delle aspirazioni dell'anima.

Ivi la luce passando a traverso i vetri colorati « manda una litania senza fine alla vita gloriosa della Vergine ». Gli smalti della grande vetrata, gli affreschi delle pareti ritraggono il poema sacro, onde ha origine la vita nuova della civiltà cristiana in tanti quadri, l'uno sull'altro come la scala di Giacobbe, quanti sono i diversi momenti della dimora del Cristo sulla terra in compagnia della sua Madre. Alzando gli occhi in alto, ci vorrebbe la penna di uno scrittore poeta per descrivere come nei cieli delle volte a crociera nuotino i santi, i serafini battano le ali nella increata luce; e il Cristo seduto tra benedicente e grave, che indica il gran libro aperto della vita, e tutto l'etere degli spazi celesti che si riempie di beati e di angeli a cantare a coro inni e laudi eterne. Sollevata da angeliche creature per l'azzurro dei cieli, poi su nell'empireo assisa nel trono di gloria a ricevere la corona di regina, i nostri trecentisti videro con la fantasia del sommo poeta

ridere una bellezza, che letizia
era negli occhi a tutti gli altri santi

e ritrassero la Vergine col cuore di Dante, col pennello di Giotto e di Duccio.

Raccoglimento, letizia, ispirazione derivano sopratutto dalla grande maestà di uno stile, solenne e vario, frutto dei tempi, come dice il Gally, il cui sentimento artistico unito ad alto sentimento di fede, produceva opere meravigliose; uno stile che tiene del basilicale, severo, ma slanciato fino a toccare le punte dell'ogivo; che svolge i più ricchi elementi dell'arte lombarda e li fonde in un sentimento nuovo attinto alle forme dell'arco acuto. È l'influenza dello stile dei benedettini, di cui in Orvieto rimangono numerose tracce, che lascia il suo stampo in un momento della fine del secolo XIII.

Dell'architettura interna del nostro Duomo la facciata col suo portale di centro a pieno arco lombardo, fiancheggiato dai due archi acuti, dà una idea generalissima. Le linee dell' interno s'incurvano simultaneamente a contrasto, avvicendati fra loro e legati insieme i due tipi principali dello stile basilicale e dallo stile comunemente detto gotico, ingentilito da consuetudini toscane. Nei muri di perimetro, sotto le arcate semicircolari, sostenuti dalle colonne cilindriche delle navi, girano in quieta curva volticine di cappelle lombarde, intorno a' cui lembi salgono flessuose le spire nordiche e si intramezzano, abbracciandosi, linee verticali a sormontare finestre trifore. E così nell'avancorpo, il pilastro a fascio, gli archi di sesto acuto del braccio traverso voltato a crociera fronteggiano gli archi rotondi che aprono ad un sereno trionfo la nave mediana e l'abside. E così ancora vediamo il ballatoio della nave grande collegarsi col loggiato dell'abside, e questo loggiato ripetersi nella parete interna, ripro-

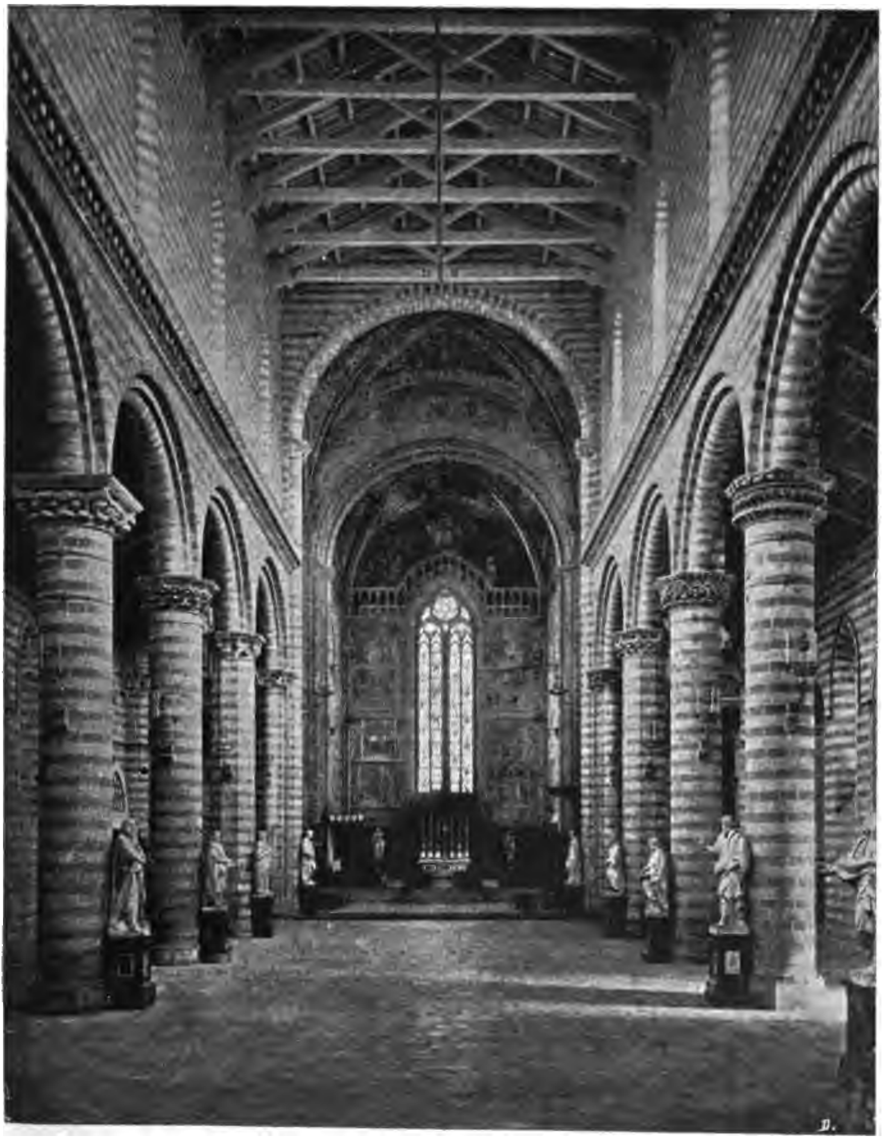

ducendo l'andito di facciata; al modo stesso che la grande finestra centrale genera le finestre delle navi di fianco a perfetta somiglianza: e le finestre laterali di facciata si ripetono nelle due interne, ora chiuse e nascoste, del braccio traverso. Il concetto artistico del Duomo risponde al concetto simbolico, come le varie membra dei fedeli si uniscono in un corpo solo per costituire la Chiesa, a guisa del pensiero e della natura che vanno a far capo in Dio.

V.

La nostra cattedrale si solleva dal suolo rivolta ad oriente a significare il Sole di giustizia, e colle sue vaste navi per lungo e per largo descrive la croce, a rappresentare il corpo di Cristo nella sepoltura.

In mezzo alla nuda semplicità dell' architettura del tempio le opere che sono tracciate nei capitelli delle colonne e nel parapetto e balaustro dell' andito sono quanto l' arte dello scalpello e del trapano del secolo XIII ha prodotto, in tal genere, di più elegante.

Tutte queste parti si rivestono alla più ricca e variata maniera ogiva con notevole ritorno all' antico. La forma de' capitelli è quasi sempre ottagona, modellata sull' ordine corintio, con l' abaco a mensolette vegetali. interrotte da rose, da teste d' uomini o di animali o di volatili; con modanature a foglie semplici e doppie, di cardo o di acanto, acquatiche o campestri; e dove con un ordine di dentelli, con un guscio e bastone cordonato o a occhi di bue, e dove con tondini a foglie o a rose a punta di diamante. Nel capitello della terza colonna sinistra sull' orlo della campana si leggono scolpite la parole di saluto alla Vergine: *Ave Maria*. L' andito, nella parete di facciata, ricorre sotto archettini trilobati; e lungo le pareti della navata, invece, è scolpito, e cioè col solo pettorale o balaustro a riquadri con rosa a traforo. Lo sostengono mensole foggiate variamente a fogliami o a teste d' animali.

Cosmati, toscani e compagni d' Arnolfo di Cambio precedettero di dieci e di venti anni intagliatori e scultori senesi, pisani e fiorentini, e lasciarono poi la successione loro tutta intera ai senesi. Lorenzo Maitani, poi i suoi figliuoli, e Niccola e Meo Nuti, e Giovanni di Agostino, tutti senesi, non si occupavano, peraltro, se non di decorare di marmi la facciata. Nel 1347 Andrea Pisano, capomaestro dell' Opera, attese pure lui alla scoltura; ma di lavori ricordati col suo nome non sappiamo rinvenire traccia: di Nino suo figlio, ai servigi dell'Opera nel 1349, ugualmente. L' Orcagna, fiorentino, entra nel 1358, e al tempo suo sorse la prima opera di scalpello del secolo XIV; cioè il tabernacolo o cassa per serrare il reliquiario prezioso del SS. Corporale, tutto ornato nel fondo a musaico e sparso di pampini a bassorilievo, di grappoli d' uva e di fogliuzze di quercia, leggiadramente e gentilmente, e con opportuno significato simbolico verso l' Eucaristia.

Poco dopo sorgeva il Battesimo. La conca o pila è di marmo rosso tutto di un pezzo a forma ottagona, che è la forma stimata la più perfetta e più capace, siccome dice il Borromeo, l' ottava delle feste del Signore e dei santi è atta a misteriosamente significare la perfezione della gloria. La base di marmo bianco consiste di un ampio gradino ottagonale intagliato, su cui otto leoni sorreggono un fusto a fogliame, dove riposa la tazza. Si sformarono e si tagliarono i leoni nel 1373. Essi denotano la fortezza con che dobbiamo sostenere ogni patimento per Gesù Cristo, e insieme la vigilanza per non cadere in peccato, poichè, secondo l'antico adagio, *cernere leones, hostium pugnam indicat.* Il labbro della pila è corso e ricorso intorno intorno da un ornato a mezzo rilievo, dove in ciascuna faccia, fra il fogliame, sono scolpite figurette di angeli, di uomini e di animali. Ognuna sembra in sè racchiudere un senso simbolico: la tranquillità del cristiano in mezzo alle passioni, espressa in una figura d' uomo ben disegnato, a giacere, affrontato da belve feroci; la virtù della prudenza, in una figura di angelo che da una mano stringe il serpente e dall' altra mostra uno specchio o disco; la sapienza figurata in un angelo col libro e la face accesa, ed altre allegorie del Sacramento battesimale e dei doni dello Spirito Santo.

La pila per l' acqua santa col suo bel fusto triangolare è una ricca candeliera che sostiene la tazza, nel cui fondo guizza il pesce, che gli antichi cristiani simboleggiavano per il Signore.

L' acqua santificata da Cristo come la probatica piscina mossa e agitata dall' angelo, sana l' anima e la monda da' mali pensieri sul primo entrare nel tempio; dove le dodici colonne che lo sostengono rappresentano i dodici apostoli che ammaestrati da G. C. e ispirati dallo Spirito Santo fondarono la vera chiesa di Dio e propagarono il culto in tutte le parti del mondo. In tempi posteriori dodici statue si collocarono ciascuna sotto la sua colonna a rendere più vivo questo concetto, sebbene non ve ne avesse bisogno. Esse sono opere non spregevoli del secolo XVI, come quelle del Mosca e dello Scalza; del XVII, come una del Giambologna, e mediocri del XVIII. S' aggiunsero poi altre statue, per accrescere la nozione cristiana. Qua sono Adamo ed Eva, e di fronte Cristo e la Vergine; perchè si avesse presente il peccato, a cui andiamo soggetti per l' eredità dei primi progenitori, e la redenzione a cui siamo fatti partecipi per l'Adamo rigenerato in Cristo e per la seconda Eva corredentrice del genere umano. L' arcangelo e la Vergine da lui annunziata ci parlano di quel mistero della incarnazione, onde venne la tanto desiderata pace ad allietare l' umanità. I due angeli nella cappella del miracolo del SS. Corporale, S. Raffaele e S. Michele, sono i custodi delle nostre anime, e fedeli amici in vita e in morte vorranno accompagnarle dopo questo pellegrinaggio alla reggia celeste; e i santi protettori, S. Rocco e S. Sebastiano, nei pilastri di fondo alla chiesa, e S. Brizio e S. Costanzo, già nella cappella della Madonna, intercederanno per noi incessantemente.

In antico, il coro racchiuso da balaustri e da cancelli era situato in mezzo alla chiesa. Ivi il clero circondato dal popolo innalzava cantici al Dio vivente. Al di là de' cancelli era il presbiterio e la cattedra del vescovo coll' altare e la tribuna. Era questo il sacrario, a cui si ascendeva per gradini, mentre ai lati per due branche di scale si discendeva nella confessione, sepoltura de' corpi santi. La volta della tribuna ombreggiava il tabernacolo, dal quale pendeva la colomba avvolta in mistici veli, simbolo dello Spirito Santo, nel cui seno si custodiva il SS. Sacramento dell' Eucaristia. Dal seno della colomba passò poi nell' *arcella* o scatola eucaristica, poi nel tabernacolo di fianco all' altare, e finalmente nella sua propria cappella, dove si venera a piè del miracolo di Bolsena.

Come nei primi secoli cristiani, così nei primi tempi del nostro Duomo, uno solo fu l'altare, l'altare sopra alla confessione. « Una è la carne del nostro Signor Gesù Cristo (dice Ignazio) ed uno il calice del sangue suo per la unione, uno l'altare ed uno il vescovo col presbiterio » *(Ep. ad Philad.)*. In seguito, altari si costruirono intorno al recinto del coro al di sotto degli amboni, oggi spariti gli uni e gli altri; si costruirono nella nave traversa le cappelle della visitazione e dei Magi, che poi, nel cinquecento, il Sanmicheli, il Sangallo, il Mosca, il Moschino, Raffaello da Montelupo e lo Scalza decorarono di marmi a figure di alto e basso rilievo, incorniciate da ornati, fogliami e rabeschi, che sono un incanto della plastica moderna. Quella maniera piacque tanto, che invaghì a ripeterla in tutte le parti delle navi laterali, e dove non si poteva arrivare a farlo in marmo, si ricorse allo stucco, che malandato nel corso del tempo, fu da poco rimosso intieramente insieme a tutti gli altari, i due eccettuati della visita e dell'adorazione de' Magi. La medesima sorte aspettano tutte le statue, che rompono le linee architettoniche coi loro forti aggetti, e si impostano con poco buon gusto in mezzo alla severa rigidezza architettonica medievale del tempio, salvo il gruppo della Pietà, bell'opera dello Scalza, che orna la cappella della Madonna.

Quello stesso coro che abbiamo detto come si trovasse in origine nel corpo della chiesa, e precisamente sotto le prime incavallature del tetto, ai tempi di Paolo III fu trasferito in giro alla tribuna, rovesciandone i due lati e capovolgendone il centrale. Dove era la porta del coro ora è stata collocata la sedia del vescovo, fiancheggiata dalle belle edicole ciboriate per le due dignità del Capitolo, l'arcidiacono e l'arciprete, lavoro a finissima tarsia e scolpito a figure e a fogliami pieni di gentilezza, dall'Ammannato nel secolo XIV e dal Minella nel XV. Coi suoi centocinquanta seggi tiene il primato fra tutti i cori delle chiese di quel tempo per ampiezza, per magistero di scuola, d'intaglio e di tarsia, sostituitesi queste all'arte pittorica. La simbolica religiosa campeggia mirabilmente nelle figure dei santi espressi nell'una e nell'altra maniera. Tutti i santi protettori del popolo, del comune, del capitolo e delle parrocchie e chiese di Orvieto sono là sotto i baldacchini e le ghimberghe al di sopra di ciascun officiante a salmodiare e levare inni al Signore, sacerdoti di Gesù Cristo, mediatori fra lui e la chiesa vivente. Un vero paradiso inneggia la Vergine rappresentata nella sua celeste coronazione che è sul timpano centrale.

Il medesimo ufficio fanno le pitture dell' abside e delle cappelle; poesia muta, che parla ai dotti e agli indotti il linguaggio della fede. Se il nostro Duomo si poteva innalzare e compiere tutto in un secolo, noi oggi non lo vedremmo diverso dalla chiesa di Assisi, dove Giunta, Cimabue e Giotto avevano colorito da cima a fondo, e non diverso dalle altre chiese orvietane di San Giovenale e San Lorenzo, e di tutta la Toscana, dal Camposanto pisano infino a Santa Trinita di Firenze e ai palazzi del Potestà, del Capitano di popolo e del comune nelle nostre antiche repubbliche. Gli uomini del medio evo, più degli stessi greci ed etruschi, volevano riprodotte le immagini della bellezza in ogni oggetto, in ogni luogo, e ricoprivano le grandi opere di architettura e anche di scoltura a colori e a oro dall' alto al basso. La lentezza, onde doveva necessariamente avanzare così ricca mole, ritardava le pitture, come opere che non possono venire se non le ultime ad ornare le fabbriche. Non appena finita di innalzare la cappella del SS. Corporale, ecco subito commessa la pittura della volta e delle pareti a storie. Donde si passa alla cappella grande dell' abside o tribuna, poi alla volta della nave traversa e alla cappella nuova. Nella quale ultima per cagione degli indugi interminabili soliti intervenire coi grandi artisti, si trovarono arrivati in pieno rinascimento dell' arte. Dopo di che non passò mezzo secolo che si decadde. E nel periodo della decadenza, gli orvietani che si trovavano disposti a continuare la pittura anche nelle navi laterali, misero ad effetto il proposito che gli antichi non erano stati in tempo a condurre a fine; ma si trovarono, senza accorgersi, fuori degli ideali dei mistici quattrocentisti, e corsero la via che allora era battuta da tutti. Quello che era stato bello fino allora, parve divenuto deforme. Lo stile ogivo si disse barbero e barocco, e tutto l' amore si volse alle nuove forme del paganesimo vissuto nei costumi, nei nomi, nel sentimento delle popolazioni, e perciò riprodotto nelle arti, che sono sempre lo specchio della vita e la forma rappresentativa del sentimento e delle idee del tempo. In pochi anni le pareti laterali furono ricoperte di una veste che non era la loro, e questa veste rese grottesco l'aspetto dell'antico tempio, come chi dicesse di sostituire al cappuccio di Dante e di Boccaccio il cappello del secolo XVIII, o alle corazze dei guerrieri di Legnano, di Campaldino e di Montaperti le uniformi di Austerliz, di Waterloo o di Sadowa. Tutte queste pitture sono ora sparite senza rimpianto, solamente rimaste quelle di Ugolino d'Ilario nella cappella del SS. Corporale e nella tribuna, e quelle di Benozzo, del beato Angelico e del Signorelli nella cappella della Madonna, mirabile monumento di gloria per la pittura religiosa.

Le pitture più antiche sono quelle che condusse Ugolino d'Ilario nella cappella del SS. Corporale. Ivi si svolge tutta la dottrina eucaristica, i simboli del vecchio testamento chiariti coi fatti del testamento nuovo; i miracoli avvenuti in varii luoghi per rivelazioni eucaristiche messi a confronto col prodigio di Bolsena rappresentato in ogni suo particolare. Questa cappella è il vero monumento del miracolo che vi si custodisce. Insigne lavoro d'oro, d'argento e di smalti traslucidi è il tabernacolo che lo contiene tutto istoriato: scenette della vita e passione del Signore a fronte di episodi del miracolo eucaristico lo illuminano sulle due faccie, come una tavola opistografa. Finamente intagliata e mosaicata è la cassa marmorea che lo rinserra. Un arco trionfale colorito dalle gesta prodigiose della Eucaristia può dirsi tutta la cappella. Il tempo l'ha in più modi deformata, i restauri non l'hanno abbellita: ma a chi sente e crede muove ancora affetti, ispirazione e conforto.

A glorificare la Vergine è destinata la cappella della tribuna, le cui pareti riproducono la vita e la morte di lei, che nella volta è assunta in cielo e coronata dal divin Figlio in gloria di angeli e di santi. Qui si vede tutta l'eccellenza del pennello di Ugolino, che non privo di facoltà inventive apprese dai Senesi la gentilezza e purezza del disegno, portandovi una grande disinvoltura di movenze ed espressione di sentimento delicato e pieno di grazia. Il Pinturicchio, il Pastura ed altri rifecero alcuni scomparti, dove l'umidità della parete aveva prodotto guasti: ma del Pinturicchio è rimasto poco più di una figura o due.

Dove l'arte ha segnato un vero trionfo non indegno dei trionfi della fede è nella cappella della Madonna. Beato Angelico prima e Luca Signorelli di poi vi raggiunsero il sommo della gloria. Il Signorelli con quelle pitture dischiuse alle arti del rinascimento una nuova e più larga via con lo studio del vero che egli per primo rappresentava in una forma fantastica così potente, di cui soltanto il divino Michelangelo doveva toccare il più eccelso grado. Il concetto del Signorelli è un poema vastissimo. La civiltà cristiana che trionfa sulla pagana: la religione che attraversando i miti dell'antichità, fonda la sua sapienza teologica sulle rivelazioni dei profeti, e pone i suoi cardini nei quattro novissimi. Ovidio, Omero, Orazio, Lucano e Virgilio con episodi della loro letteratura precedono l'epoca cristiana, la cui letteratura è rappresentata da Dante. E del sacro poema, a cui pose mano cielo e terra, svolgonsi le visioni del purgatorio, scala a salire al paradiso, divinamente colorito nella volta. Ivi siede il Redentore in un nimbo di angeli, fra cori di apostoli, di profeti, di vergini, di patriarchi, di dottori e di martiri: e chi dopo avere osservato la predicazione dell'anticristo, il finimondo, la resurrezione dei corpi, la lotta a corpo a corpo dei reprobi cogli spiriti infernali restò colpito di sgomento per la sorte dell'uomo, si rincora e consola alla vista degli eletti che alla destra del Salvatore ricevono dagli angeli la corona di gloria.

Il tempio è reso più severo e vago insieme dagli effetti della luce che passa a traverso le finestre di un bell'alabastro giallognolo e di vetri smaltati e istoriati. La rifrazione dei colori, la vivacità delle figure de' santi, la luce misteriosa che si diffonde su per le travature dipinte del sacro luogo levano lo spirito al cielo e accompagnano all'altare con pensieri soavi colui che s'inoltra nel tempio, parlandogli il linguaggio della religione. La vetrata di tribuna, composta di tanti quadretti a smalti che si svolgono l'uno sotto dell'altro, come le pagine di un bel libro che vuol provare la divinità della religione, mette a confronto il testamento nuovo coll'antico, la vita di Gesù con le rivelazioni de' profeti. Qui, dove tutti i solenni riti si compiono; ove il sole come prima appare nell'orizzonte si mostra, la grande vetrata è

... come orologio che ne chiami
nell' ora che la sposa di Dio sorge
a mattinar lo sposo perchè l' ami.

Si direbbe messa lì a squadernare il gran libro della vita di Gesù e della Vergine sotto gli occhi del raccolto popolo cristiano. Il grande occhio di facciata noi lo vediamo come

.... gloriosa ruota
muoversi e render voce a voce in tempra
ed in dolcezza, ch' esser non può nota,
se non colà dove il gioir s' insempra.

Esso mandando i riflessi dell' ultimo raggio della sera con figure intorno circondanti il Salvatore è immagine della gloria che ne aspetta alla seconda vita. All' occhio di facciata fanno riscontro i due, ora chiusi, sulla nave traversa: e tutti tre ci rappresentano

.... quegli ardenti soli
.... girati intorno a noi tre volte
come stelle vicino a fermi poli.

Finalmente, nelle cappelle del SS. Corporale e dell'Assunta, ove ogni giorno si celebrano i divini uffici, la gloria di Cristo risorto, rappresentata che era nell' una, e la gloria della Vergine Assunta, ritratta nell'altra, rimesse come in cantico, ci ridaranno

lo raggio della grazia, onde s' accende
verace lume e che poi cresce amando.

Tanta ispirazione nelle opere d' arte del duomo di Orvieto è l' effetto del senso anagogico che le informa. Come gli accidenti coprono e nascondono il corpo di Cristo nella Eucaristia, così in questo gran tempio dovuto al prodigio eucaristico qui presso avvenuto, si vela nella espressione de' segni la realtà dei dommi cristiani, la presenza di Dio in mezzo agli uomini e la comunione del cielo con la terra. E come nelle grandi opere letterarie, domina nella basilica orvietana un' unità di pensiero, che fu continuato anche dai cinquecentisti, i quali intendevano a trasformare le decorazioni del tempio, rinnovandole e compiendole. Le pitture che eseguirono lungo le pareti delle due navi erano tutte dedicate alla passione di N. S., e lo Scalza, architetto di gran valore, popolando la chiesa di statue mirava a questo, che tutto quel popolo vegliasse al sepolcro di Cristo, e aveva perciò collocato il gruppo della sua Pietà proprio in capo all' altar maggiore. La chiesa del Corpo di Cristo e della Vergine Assunta in cielo ha più di ogni altra chiesa stampato ed impresso quel carattere simbolico, per cui la chiesa spirituale è il corpo mistico di Gesù Cristo, è la sposa di lui, adorna di tutte le ricchezze della grazia e simbolo della Gerusalemme celeste.

Luigi Fumi

URBANO IV
E IL SOLE EUCARISTICO

Sotto il velo mistico del simbolismo cristiano si nascondono sempre dottrine della teologia sacra, e specialmente intorno alla Eucaristia varie furono le figurazioni che la Chiesa adottò infino dai primi suoi tempi. Le agapi rappresentate nelle catacombe, la *mulctra* o secchia di latte avvicinata al *pedo* pastorale e all' agnello, il miracolo della moltiplicazione dei pani, i pani decussati, le *eulogie,* le *anfore* e l' 'Ιχθύς carico di vimini con pani e bicchieri, sono antiche figure simboliche dei nostri monumenti sacri. Della mistica colomba, del *peristerion,* del pellicano, dell' *agiosidiron* o campanella serbansi ancora tracce o negli inventari delle nostre chiese, o anche in qualche ripostiglio delle nostre vecchie sacristie. Le cassettine eucaristiche, di cui si hanno importanti saggi nella Esposizione eucaristica di Orvieto, ci fan conoscere che sugli avorî, sulle assicelle, sulle anfore dell' alto e basso medioevo l' Eucaristia si rappresentava sempre a un modo. Una croce vi si disegna a compassi e trilobi, racchiusa entro un circolo. È la forma e sono i segni che avevano i pani eucaristici. È il circolo mistico, a cui S. Tommaso assegna i suoi rapporti, cioè *rotunditas ad obedientiam... circulus ad consummationem* (Sermo IV Euch.). La forma di due cassettine di legno presentate all' Esposizione orvietana dall'egregio arciprete di Lugnano, sig. canonico D. Luigi Luzzi, è di bara, a significare l'uso che si faceva di essa per comunicare il viatico agli infermi o a cibarsi dell'Eucaristia ne' viaggi, in pericolo di morte, come interveniva ne' viaggi de' pontefici, dove appunto il Sacramento era trasportato in una cassa a forma di bara, e nelle processioni (a detta del Thiers) che si facevano avanti l'istituzione della solennità del *Corpus Domini.* Sul coperchio scorsoio in una di esse leggesi chiaramente lo scopo a cui serviva: *Pro pane vite,* e il nome dell'artefice: *Magister Ioani me fecit.* Vi si disegnano i soliti circoli e un bel fregio a formelle geometriche. Una testa a rilievo con la corona giace sul coperchio scorrente, a dinotare il Redentore che fattosi simile a noi giacque anche egli per morte, di cui trionfò re coronato di gloria. Nell' altra i soliti circoli o globetti in rosso sono accompagnati dalla leggenda dell' ultimo vangelo di S. Giovanni e delle memorabili parole di Gesù Cristo nella istituzione della Eucaristia.

Come le colombe rappresentate negli antichi monumenti indicano che dentro di esse era riposta la S. Eucaristia, e come queste sospendevansi avanti all'altare, così è della rappresentazione del calice; poichè l'Eucaristia si custodiva pure entro il calice e anch' esso tenevasi pendente sopra l' altare, velati colombe e calici da un drappo in forma di sacchetto, che diè poi origine ai conopei dei nostri altari. Ma questo fu nel tempo, in che la riverenza verso il SS. Sacramento, il timore di sfregi che i persecutori ed eretici potessero inferire ad esso, consigliavano occultarne le tracce. Le stesse reliquie ascondevansi ai fedeli, come attestasi dal canone 62 del Concilio Lateranense IV sotto Innocenzo III, e le rivelazioni eucaristiche non potevano in alcun modo mostrarsi. Il Concilio provinciale di Colonia confermava il principio stabilito dalla tradizione del diritto: *Si Hostia transformetur in cruentam carnem seu sanguinem apparentem, occultetur penitus et omnino, iuxta traditionem iuris, nec populo quomodolibet publicetur seu ostendatur.* Ma dopo il miracolo di Bolsena, la Chiesa ruppe le vecchie tradizioni, e mise alla luce del giorno quello che operava il Signore nelle meraviglie eucaristiche. Cominciò col miracolo del SS. Corporale, e questo, compiutosi sotto gli occhi del popolo che assisteva alla messa nella chiesa di S. Cristina, fu pubblicamente trasferito da Bolsena in Orvieto. Incontrato dal pontefice Urbano IV sotto le mura della città al ponte di Riochiaro, fu solennemente introdotto in Orvieto e mostrato all'affollato popolo dalla loggia del palazzo papale. Da quel tempo in poi l'Eucaristia non fu più lasciata in luogo recondito, ma venne collocata in armadietti o ciborî a fianco dell'altare colla lampada accanto. Così fu praticato pure in Orvieto, e si ha memoria che nel Duomo, rinnovato dopo il prodigio di Bolsena, si teneva il SS. Sacramento in una nicchia nel muro circondata da cancelli (V. *Studi e Doc. di storia e diritto* an. 1891 – *Statuti e Regesti dell'Opera di S. Maria d'Orvieto* § 30, 1).

Qui, vicino ad Orvieto, è rimasto ancora uno di questi ciborî nel sito stesso dove fu murato dapprima; e cioè in Montefiascone, nella chiesa di S. Flaviano, dove si vede ancora intatto. Nella stessa chiesa si è poi fatta ora un'importante scoperta nelle pitture riapparse di sotto all'intonaco, e cioè la figura di Papa Urbano IV, sul cui petto fiammeggia un *sole*. È questo un nuovo e importante simbolo eucaristico, come vedremo.

La chiesa monumentale di S. Flaviano, di cui parla il d'Agincourt, trovasi ricordata da S. Leone IV nell'853. Nel 1032, come scrive il De-Angelis, fu ricostruita di nuovo. Urbano IV che in Montefiascone dimorò, nel 1262, circa tre mesi, ossia dalla metà di luglio a quella di ottobre, ha lasciato importanti memorie di sè in quel tempio venerando, cioè l'altare e la cattedra. L'egregio Sig. Avv. Mercurio Antonelli, a mia preghiera, scriveva nel N. 9 del *Bollettino Eucaristico* di Orvieto le seguenti parole:

« Da Orvieto, ov' erasi recato verso il 20 di ottobre, ed ove dimorò quasi tutto il tempo del suo breve pontificato, volle Urbano dare una novella prova della sua benevolenza verso la chiesa di S. Flaviano. Saputo infatti che il priore e il capitolo della medesima erano enormemente gravati per il pagamento delle - procurationes - ai legati apostolici e per le altre imposizioni, con breve del 30 ottobre 1263 delegò al preposto della chiesa di S. Cristina di Bolsena la facoltà di meglio distribuire fra le chiese della città e diocesi di Bagnorea (della quale faceva parte Montefiascone) siffatti carichi, per modo che i suddetti non fossero tassati oltre le loro forze (Arch. Vatic. Reg. 28, doc. 109).

« Non è a dire dopo ciò quanto la memoria di questo papa dovesse rimanere in venerazione presso il popolo di Montefiascone e più specialmente presso il capitolo di S. Flaviano, ma finora nessuna testimonianza erane a noi pervenuta. Soltanto in questi ultimi tempi essendosi incominciato a togliere l'intonaco dalle pareti della chiesa inferiore, fra gl' interessanti dipinti che si sono scoperti è apparsa, quantunque disgraziatamente non in tutta la sua integrità, la maestosa figura di Urbano IV, vestita degli abiti pontificali, colla destra in atto di benedire, col Sole eucaristico sfavillante in mezzo al petto; sopra di essa, al posto del fregio che la separa dalle altre pitture, le parole, in parte abrase « *Beatus Urbanus P·P* ». Certamente il Capitolo, in memoria dei beneficî ed onori ricevuti da quel pontefice, ve la fece

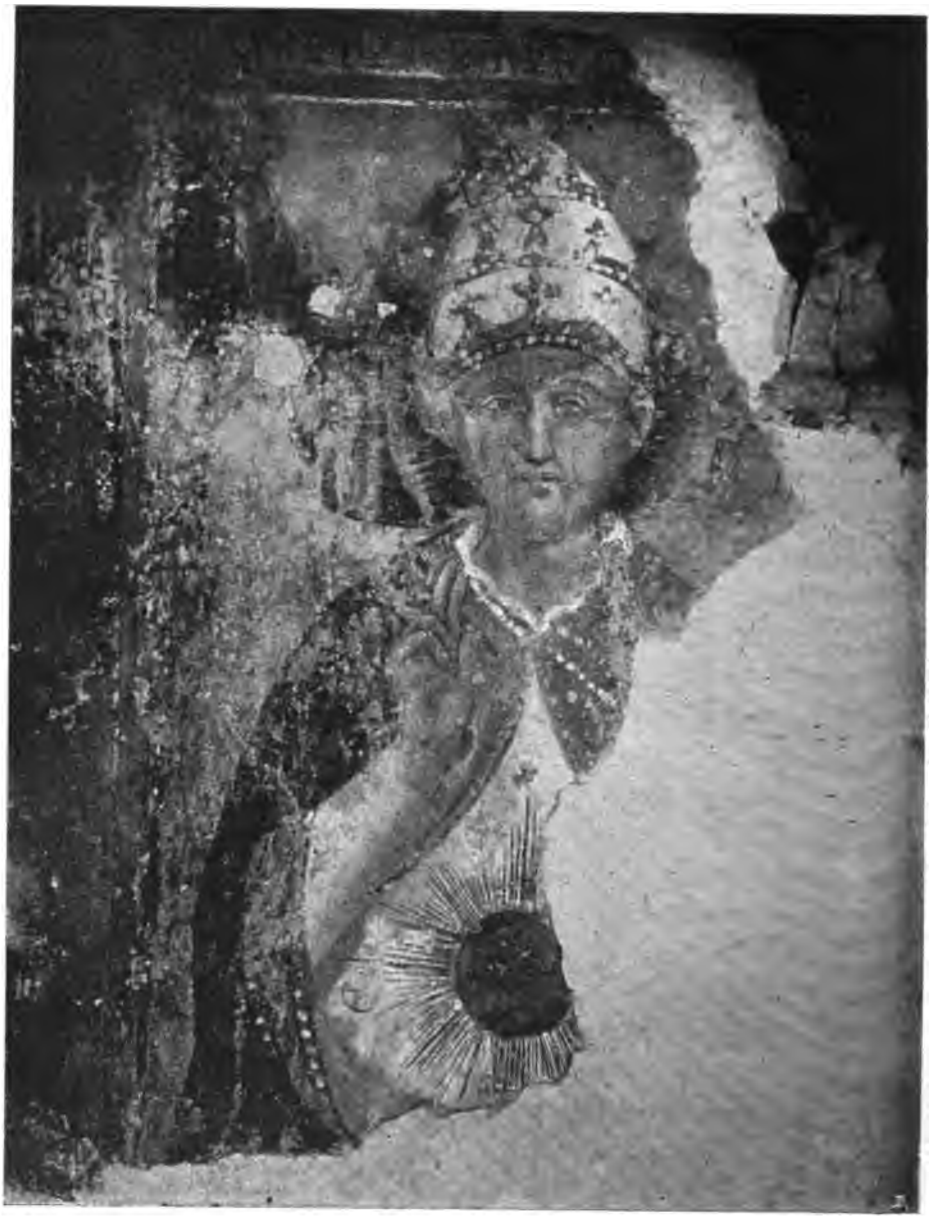

dipingere quando nella prima metà del secolo XIV restaurò a sue spese e coll'obolo della cristianità la chiesa in parte crollata e l'abbellì di pitture, e quando la commozione per il gran portento di Bolsena doveva essere ancora viva nei cuori. Chi scrive queste linee ebbe la soddisfazione di venerare per il primo in quella figura, allora allora scoperta, l'immagine di Urbano IV,per fortunata e provvidenziale coincidenza di eventi tornata alla luce alla vigilia del XV Congresso Eucaristico, che Orvieto, la città prediletta da Urbano, celebra coi fasti di Lui, il quale a quella città e alla SSñ̃a Eucaristia ha indissolubilmente legato il suo nome ».

Che significato abbia questo sole in mezzo al petto del Pontefice non mi pare dubbio veruno; e il Sig. Antonelli non ha esitato a chiamarlo Eucaristico, quale si deve ritenere sicuramente. Difatti Urbano IV nel 1263 aveva appreso in Orvieto del prodigio eucaristico avvenuto in Bolsena: lo aveva constatato egli stesso coi propri occhi, aveva riposto nel sacrario della cattedrale l'ostia e il calice sui quali era avvenuto il prodigio, aveva commesso a S. Tommaso e a S. Bonaventura la recognizione del fatto, e aveva approvato nell'anno seguente la messa e l'uffizio del SS. Sacramento, opera mirabile di sapienza teologica e di mistica sacra dell'angelico Dottore. Con la bolla *Transiturus* tutta improntata allo stile lirico di S. Tommaso egli istituì la solennità del *Corpus Domini*, che era il voto di tante pie persone e sopra tutto dell'Aquinate e di S. Bonaventura. Fu questo un trionfo della Chiesa sulle eresie di Berengario, e una nuova luce rischiarò le menti per le dottrine teologiche divulgate e un nuovo calore di santi entusiasmi scaldò i petti cristiani. S. Tommaso fu chiamato per questo specialmente « splendore dell' Universo » — « lume del mondo » — « sole di scienza e santità » — « sole d'Aquino, astro fecondatore, aquila di teologia ». — « Nè papa Urbano IV (scrive il Comm. Minichini) con più sicura ispirazione in quel momento solenne poteva meglio affidarsi che a quest'aquila, quando il *sola solem* è vanto esclusivo dell'aquila ». Aggiunge lo stesso egregio scrittore: « In S. Domenico Maggiore lo dice quel bassorilievo in marmo ad intera figura di S. Tommaso d'Aquino, con in petto non il *sole,* ma il volto del Redentore senza raggi, perchè in cuore ne ebbe sincero affetto, e scrisse per conseguenza a quel modo pel Sacramento dell'Altare nell'officio, nella sequenza e negli inni inarrivabili » (*Serto storico per la Sacra Eucaristia in Napoli,* Napoli 1891).

Dunque dall' antico bassorilievo di Napoli si può desumere che in origine il simbolo posto sul petto dell'Aquinate è la figura di Nostro Signore, la quale ripetuta successivamente nelle immagini dell'Angelico ha assunto la forma di sole raggiante. Ciò non è affatto contrario alla simbolica religiosa; poichè il trono dell'Altissimo è nel sole *(in sole posuit tabernaculum suum)* e la sapienza divina ha il termine di paragone superiore al sole (*speciosior sole).*

« Gesù Cristo sovente nelle sacre scritture e nelle opere dei Santi Padri è detto *Sole.* S. Agostino nel commento ai salmi X e CII spiega diffusamente come Nostro Signore si possa chiamare sole, e riprende gli eretici che dicevano doversi prestare un culto di adorazione al sole visibile, perchè nelle scritture alcune volte è tolto a figurare Gesù Cristo. S. Ambrogio nell' *Hexameron* lib. IV, cap. I, istituisce un felicissimo paragone fra il sole visibile e il sole increato; e in uno dei sermoni *de Nativitate* dice: *novus sol quis nisi Christus de quo scriptum est: orietur vobis sol iustitiae?* — Da qui nasce che nel linguaggio patristico e liturgico Gesù Cristo vien detto il *Sole* e Maria SSm̃a l'*Aurora*, Gesù Cristo il *Sole* e gli Apostoli i raggi di quel sole divino. Contenendo adunque la SSm̃a Eucaristia Gesù Cristo vivo e vero, può a buon diritto la medesima paragonarsi al sole. S. Bernardo nel Sermone 19 *de tribus emissionibus*, e con lui molti altri padri e scrittori affermano che il sole è il simbolo della carità. Che meraviglia quindi se l'Eucaristia che è tutta opera della carità, *sacramentum caritatis*, fonte di carità, vincolo di carità, si possa dire il Sole del cielo cristiano? Finalmente se si riguardino gli effetti che produce, l'Eucaristia merita indubbiamente il titolo di sole. Il sole visibile illumina, riscalda, vivifica; e l'Eucaristia illumina le menti, riscalda i cuori, vivifica le anime, perchè contiene colui che è via, verità e vita dei redenti. Si ascolti S. Ambrogio nel luogo sopra citato: *Christus est sol, qui claustra penetrat, inferna reserat, corda rimatur. Hic novus est sol, qui spiritu suo vivificat mortua, corrupta reparat, suscitat iam defuncta, vel qui calore suo purgat sordida, exurit fluida, decoquit vitiosa.* Donde viene che tutti coloro che scrivono intorno alla Santissima Eucaristia son concordi nel dire che l'Eucaristia è il sole del mondo cristiano ». Così un egregio sacerdote orvietano, il canonico Serafini.

Sotto il simbolo del sole descrisse lo Spirito Santo nell'Ecclesiaste Gesù Cristo, e con lo stesso nome lo chiama in Malachia: *Et orietur vobis timentibus nomen meum sol iustitiae* (Eccl. 43, 2), e la Chiesa *Sol iustitiae Christus Deus noster.* S. Francesco nel suo cantico del Sole l'afferma suo vivo simbolo: *tuique, Domine, symbolum praefert* (S. Franc. *in append. Opusc.*). *Sole eterno,* chiama il divin Sacramento S. Lorenzo Giustiniani, *tripliciter Sol exurens montes*, come ha l'Ecclesiaste (43, 4).

Anche Dante, il poeta del cristianesimo, nel *Convito* dice, che *nullo sensibile in tutto il mondo è più degno di farsi esempio di Dio che il sole* (III, 12). E parlando di S. Francesco, tanto simile in tutto a Gesù Cristo, dice (Par. xi, 50):

. . . nacque al mondo un sole,
come fa questo talvolta di Cange.

S. Tommaso medesimo aveva già chiamato S. Francesco *sol oriens.*

Se, pertanto, conviene all'Eucaristia, a Dio stesso e ai Santi imitatori della vita di Gesù Cristo la comparazione col sole, se l'Angelico fu figurato col sole nel petto, nulla di più proprio della interpretazione del sole come emblema eucaristico sulla persona di Urbano IV, che è per eccellenza il pontefice dell'Eucaristia.

Difatti nessun altro papa poteva meritare una decorazione più onorata e più splendida di questa che apposero nella sua figura i memori Falisci, tanto vicini a Bolsena e a Orvieto, tanto devoti all'Eucaristia, tanto grati ai beneficî di Urbano IV. Leggendo la bolla *Transiturus* piena di santo entusiasmo e la lettera scritta alla beata Eva per annunziarle la lieta novella tanto da lei desiderata dell'istituzione del *Corpus Domini*, ce ne persuadiamo facilmente. In questa lettera egli così conclude: « Et scias, quod Nos huiusmodi festum cum omnibus Fratribus nostris Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalibus, nec non cum omnibus Archiepiscopis, et Episcopis, caeterisque Ecclesiarum Praelatis tunc apud Apostolicam Sedem commorantibus (ad hoc ut videntibus et audientibus de tanti festi celebritate salubre praeberetur exemplum) duximus celebrandum. Magnificet igitur anima tua Dominum et exultet spiritus tuus in Deo salutari tuo, quia viderunt oculi tui salutare tuum, quod paravimus ante faciem omnium populorum. Laetare insuper, quia omnipotens Deus tribuit tibi desiderium cordis tui, et voluntate labiorum tuorum non fraudavit te coelestis gratiae plenitudo ».

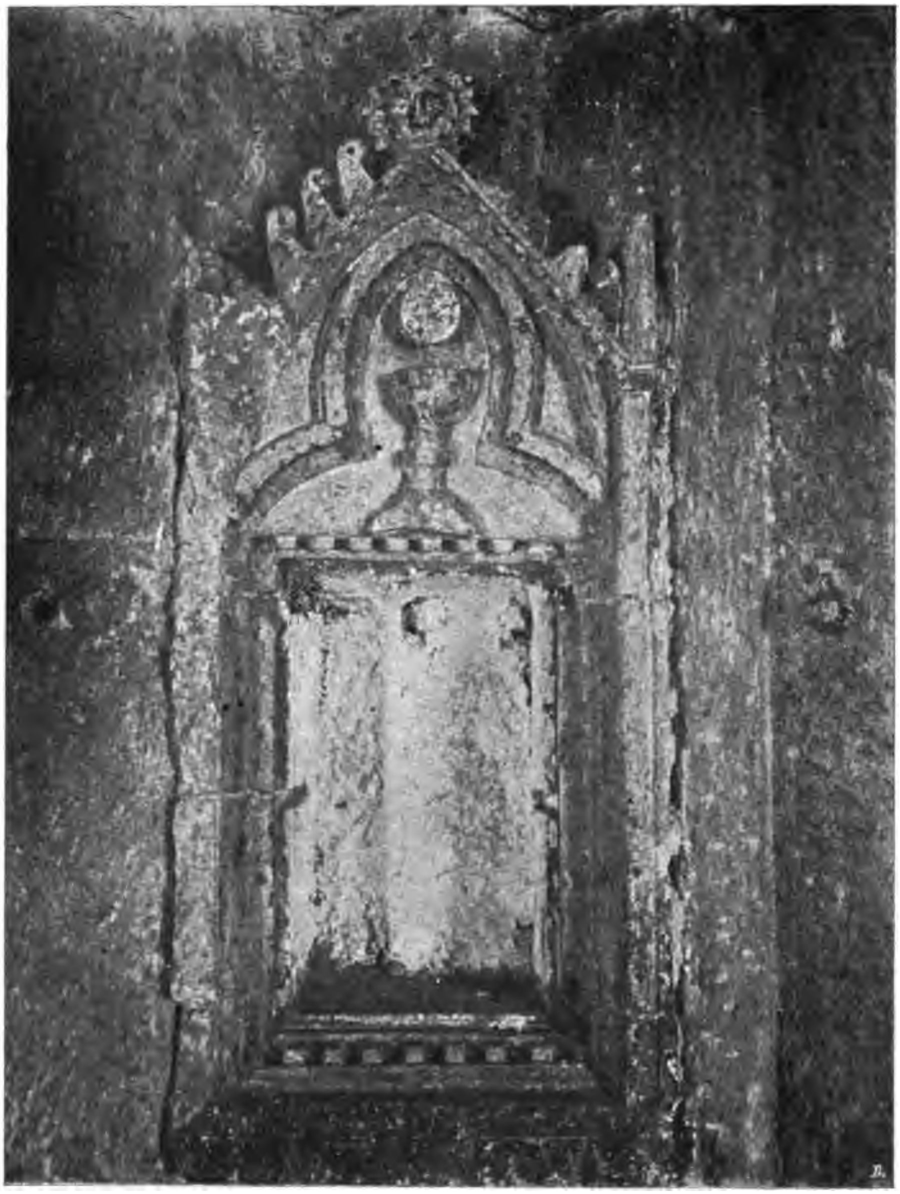

Ma a rimuovere ogni dubbiezza sul significato di questo simbolo trasportato all'Eucaristia, riporto a confronto della figura di papa Urbano IV il frontespizio del tabernacolo nella stessa chiesa di S. Flaviano. Collocato nell'interno del pilastro che fiancheggia il lato *a cornu epistolae* dell'altare, è in perfetta corrispondenza con quello che si serbava nel Duomo di Orvieto entro nicchia scavata nel muro e che chiamavasi la *comunione*, circondato da cancelli di ferro. In S. Flaviano il tabernacolo è di peperino. La porticina che lo chiudeva s'inquadra da cornice a dentello e da essa ha nascimento il trilobo riempito dal calice con l'Ostia sollevata. Sorretto da due pilastrini terminati a pinacolo, all'impostatura di questo si appoggia il frontoncino coi pioventi a rampante e coll'acroterio coronato dal sole raggiante. È opera del secolo XIII, e probabilmente fu ordinata dallo stesso Urbano IV poco tempo dopo, se non al tempo stesso, che commise l'altare e la cattedra papale che lo fronteggia.

Mi pare che questo sole scolpito sull'acroterio del ciborio di Montefiascone sia il commento più sicuro di quel sole che sfavilla sulle vesti pontificali di Urbano IV e che fu dappoi impresso sulla figura di S. Tommaso. Si può credere che Urbano IV, il quale aveva da tanti anni preparata la istituzione della solennità del *Corpus Domini*, e mentre era Arcidiacono di Liegi, dove avvennero le particolari rivelazioni della beata Giuliana, l'aveva favorita e introdotta in quella diocesi, dopo il miracolo di Bolsena e in memoria della solenne istituzione, resa principalissima fra le feste di tutta la cristianità, ordinasse nelle chiese a lui vicine e più care cotesto simbolo che era il suggello di quel trionfo dalla Chiesa conseguito sotto il suo pontificato.

Luigi Fumi

◆

BIBLIOTECA DELL'ACCADEMIA STORICO-GIURIDICA

Volumi pubblicati:

Vol. I. C. Re — Statuti della città di Roma, del secolo XIV.
Vol. II. G. Gatti — Statuti dei mercanti di Roma dal secolo XIII al XVI *(con quattro tavole eliotipiche).*
Vol. III. G. Marini — Iscrizioni antiche doliari (cod. Vat. 9110), pubblicate dal comm. G. B. de Rossi.
Vol. IV. G. F. Gamurrini — S. Hilarii tractatus de mysteriis et hymni. — S. Silviae peregrinatio ad loca sancta an. 385-388 *(con due tavole eliotipiche e due carte geografiche).*
— *Appendice.* S. Silviae Aquitanae peregrinatio ad loca sancta. Editio altera novis curis emendata.
Vol. V. S. Malatesta — Statuti delle gabelle di Roma, del secolo XIV *(con una tavola in eliotipia).*
Vol. VI. L. Bruzza — Regesto della chiesa di Tivoli *(con cinque tavole cromolitografiche).*
Vol. VII. F. Ehrle — Historia bibliothecae Romanorum Pontificum, tum Bonifatianae tum Avenionensis. Tomus I *(con otto tavole in eliotipia).*
Vol. IX. F. Gasparolo — Codex Alexandrinus, qui *Liber Crucis* nuncupatur *(con due tavole eliotipiche).*
Vol. X. E. Stevenson — Statuti dell' arte della lana, e Statuti dei merciai di Roma.

Di prossima pubblicazione:

Vol. VIII. F. Ehrle — Historia bibliothecae Romanorum Pontificum. Tomus II.
Vol. XI. G. Lapponi — Compendio di medicina legale secondo la legislazione italiana.
Vol. XII. Opere giuridiche e storiche del prof. Ilario Alibrandi. Vol. I.

STUDI E DOCUMENTI DI STORIA E DIRITTO

PATTI DI ASSOCIAZIONE

Il periodico *Studi e Documenti di Storia e Diritto* si pubblica in fascicoli trimestrali: il volume dell' intiera annata conterrà complessivamente non meno di 40 fogli di stampa in-4°, ossia non meno di 320 pagine.

Il prezzo dell' associazione annuale è di lire 20 per l'Italia, lire 22 per l'Estero (Unione postale). Dirigere le domande al prof. Giuseppe Gatti, *palazzo Altemps, via dell' Apollinare 8, ROMA,* od ai principali librai.

Gov 19.6F

STUDI E DOCUMENTI

DI

STORIA E DIRITTO

PUBBLICAZIONE PERIODICA

DELL'ACCADEMIA DI CONFERENZE STORICO-GIURIDICHE

ANNO XVII — Fascicolo 4°
(Ottobre-Dicembre 1896)

PAG.

I. *Sul concetto della « exceptionis defensio »* (contin.) — prof. avv. EVARISTO CARUSI 305

II. *Frammenti del libro XII della Geografia di Strabone scoperti in membrane palinseste della biblioteca Vaticana* (contin. e fine) — p. abb. GIUSEPPE COZZA-LUZI 315

III. *Gli Annibaldi in Roma nel secolo XIII* — p. FEDELE SAVIO 255

IV. *La presa e l'incendio di Amelia per opera delle milizie di Federico Barbarossa o di Federico II* — prof. GIUSEPPE PARDI 365

V. *Pubblicazioni periodiche ricevute dall'Accademia* 377

ROMA
TIPOGRAFIA POLIGLOTTA
DELLA S. C. DE PROP. FIDE
1896

SUL CONCETTO
DELLA « EXCEPTIONIS DEFENSIO »

(continuazione: v. fasc. preced. p. 235)

Capo II.

Ipso iure — Ope exceptionis.

§ 1.

A riprova del concetto di diritto materiale rappresentato dalla *exceptio,* hanno inteso desumere i principali sostenitori di questa teoria, un valido argomento dal significato della celebre opposizione tra *ipso iure* ed *ope exceptionis,* che spesso ricorre nei nostri testi. Il ragionamento che informa un tal genere di argomentazione è il seguente: Noi troviamo nei testi che *ope exceptionis* costituisce il contrapposto di *ipso iure;* quindi, dato che ci riesca determinare in modo indubbio il significato di *ipso iure,* vuol dire che l'antitetico sarà quello di *ope exceptionis,* ossia della *exceptio.* Questo sistema espone chiaramente l'Eisele nel lavoro da noi citato, al 5° capitolo che è fondamentale. Ora egli sostiene che il significato della frase *ipso iure* nella nostra antitesi sia appunto quello di « *secondo il diritto civile* », e di qui trae la conseguenza che *ope exceptionis* valga « *secondo il diritto onorario* », in quanto le regole di diritto estranee al diritto civile sono appunto quelle di diritto onorario; così risulterebbe provato come la *exceptio* rappresenti la difesa di diritto pretorio. L'*ipso iure,* secondo il concetto di Eisele, in questo si distinguerebbe da « *iure civili* », in quanto vorrebbe significare « *per diritto civile esclusivamente* », mentre la frase « *iure civili* » non importa per sè stessa tale esclusività.

A dimostrazione di questo modo di vedere, lo Eisele cita una serie di passi delle istituzioni Gaiane, ed un' altra serie di testi del Digesto.

I passi di Gaio sono i seguenti:

Anzitutto il § 198 del 2° libro: « ... quod ideo dictum est, quia « et si per damnationem aliquis rem suam legaverit eamque postea

« alienaverit, plerique putant, licet *ipso iure* debeatur legatum, tamen « legatarium petentem posse *per exceptionem* doli mali repelli, quasi « contra voluntatem defuncti petat ».

L'*ipso iure* qui varrebbe *secondo il diritto civile,* poichè è noto che nel legato *per damnationem* potevasi disporre anche della cosa altrui (Gaio, 2, 203), e quindi l'alienazione susseguente alla disposizione non poteva infirmare il legato.

E più chiaramente un tal concetto risulterebbe dal § 32 del libro 3°:

« Quos autem praetor vocat ad hereditatem, hi heredes *ipso quidem iure* non fiunt, nam praetor heredes facere non potest... ».

Essendo il concetto di *heres* uno dei più ortodossi dello stretto diritto civile, il dire che *praetor heredes facere non potest* è un' applicazione della massima *praetor ius facere non potest;* la motivazione quindi dell'*ipso iure non fiunt* spiega come *ipso iure* valga *per diritto civile.*

Dello stesso libro 3° l' A. cita inoltre i §§ 168 e 181, pur riconoscendo però che in essi la identità di significato tra *ipso iure* e *iure civili* non è così evidente come nei passi anteriori:

« § 168 ... quaeritur si quis consentiente creditore aliud pro alio « solverit, utrum *ipso iure* liberetur ... an *ipso iure* maneat obligatio, « sed adversus petentem *exceptione doli mali defendi* debeat ... ».

« § 181. Unde fit, ut si legitimo iudicio debitum petiero, postea « de eo *ipso iure* agere non possim, quia inutiliter intendo dari mihi « oportere, quia litis contestatione dari oportere desiit. Aliter atque « si imperio continenti iudicio egerim; tunc enim nihilo minus obli- « gatio durat, et ideo *ipso iure* postea agere possum, sed debeo per « *exceptionem* rei iudicatae vel in iudicium deductae summoveri ».

Lo stesso concetto espresso in questo § 181 del 3° Commentario si trova ripetuto poi nei §§ 106, 107 e 108 del 4°, sempre a proposito del diverso trattamento dei *iudicia legitima* e di quelli *quae imperio continentur* di fronte alla costituzione del giudicato.

Infine, quale testimonianza Gaiana, sarebbe decisiva quella derivante dal § 112 dello stesso 4° Commentario:

« Non omnes actiones, quae in aliquem aut *ipso iure competunt,* « aut *a praetore dantur,* etiam in heredem competunt aut dari so- « lent ».

Il giurista, a proposito del passaggio, nell'erede, delle azioni esperibili contro il *de cuius,* considera, com' è chiaro, tutte quante le possibili azioni, con l'intento di determinare quali di esse passino e quali no; a tal fine le divide in due categorie, ed, opponendo alle pretorie quelle che *ipso iure competunt,* usa l'*ipso iure* evidentemente nel senso di *iure civili.*

A queste, che l'A. ritiene le prove dirette della sua tesi, egli aggiunge una doppia serie di testi del Digesto.

Appartengono alla prima serie, ove all'*ipso iure* si contrappone l'*exceptio* o la *replicatio:*

La l. 27 § 2 D. 2, 14 del seguente tenore: « Pactus, ne peteret, « postea convenit ut peteret: prius pactum per posterius elidetur, « non quidem *ipso iure,* sicut tollitur stipulatio per stipulationem, si « hoc actum est, quia in stipulationibus ius continetur, in pactis fac« tum versatur: et ideo *replicatione* exceptio elidetur etc. ».

La spiegazione che il giureconsulto dà per far intendere come il patto posteriore annulli il primo, solo *replicatione* e non *ipso iure,* e cioè che nei patti *factum versatur,* non già *ius continetur,* mostra chiaro il significato di *ipso iure* nel senso sostenuto dall'A.

La l. 34 § 1 D. 44, 7, secondo cui, nella ipotesi di un comodatario che abbia sottratta la cosa, compete contro di esso e la *commodati actio* e la *condictio, sed altera actio alteram peremit aut ipso iure aut per exceptionem quod est tutius.*

La l. 22 § 8 D. 46, 8 dove si spiega quando in generale la *stipulatio rem ratam haberi committitur,* con queste parole: « his ca« sibus committetur, quibus, si verus procurator egisset, domino *aut* « *ipso iure aut propter exceptionem* actio inutilis esset ».

La l. 112 D. 50, 17 che stabilisce la massima: « Nihil interest « *ipso iure* quis actionem non habeat, an *per exceptionem* infirmetur ».

L' A. riconosce che questi ultimi testi non formano *per se stessi* una testimonianza vera e propria per intendere l'*ipso iure* nel senso di « *per diritto civile* » anzichè in quello di « *direttamente* », ma osserva che, risultando il significato della frase dai citati passi di Gaio, ciò costituisce una buona ragione per applicarlo anche a queste leggi del Digesto, alle quali del resto esso si adatta perfettamente.

La seconda serie di testi comprende quelli ove all'*ipso iure* non si contrappone in modo esplicito la *exceptio,* ma tuttavia la antitesi sta nella *exceptio* o in un concetto affine. Specialmente ricordati tra essi vanno:

La l. 31 pr. D. 5, 3, ove si dichiara che il pagamento dei debiti ereditari fatti in proprio nome dal possessore dell'eredità non libera *ipso iure* l'erede verso i creditori.

La l. 28 D. 9, 4 che afferma come contro il possessore di buona fede competa *ipso iure* la *noxalis actio*.

La l. 4 D. 16, 2 ove si dice che il fideiussore è tenuto *ipso iure* solo per quella minor quantità di debito, per la quale è tenuto il debitore principale che possa far uso di una parziale compensazione.

La l. 5 § 1 D. 34, 9 che riconosce competere *ipso iure* la *hereditatis petitio* all'erede legittimo, nel caso che sia annullato il testamento, anche se egli abbia ricevuto dall'erede testamentario il legato conferitogli dal *de cuius*.

La l. 64 § 1 D. 35, 1, ove, a proposito di un legato sotto la condizione *« si Ariciae non nupserit »*, per l'ipotesi che la legataria non possa altrove facilmeute andare a marito, si ritiene la condizione come apposta in frode alla legge Giulia, con una larga interpretazione di questa, e quindi *interpretandum ipso iure rescindi quod fraudandae legis gratia esset adscriptum*.

Anche a questi testi l'A. non riconosce che un valore probatorio del tutto indiretto.

Dopo questa dimostrazione però, lo stesso Eisele non manca di soggiungere che la frase *ipso iure* trovasi nelle fonti usata anche in *significati differenti da quello fondamentale* ora esposto. E cioè:

1°) Essa vale: « *come conseguenza diretta della concezione ordinaria della formula, senza bisogno di una speciale exceptio* », ogni volta che si tratta della possibilità di far valere elementi giuridicamente efficaci secondo lo stesso diritto civile, o si trova inserita nella formula la clausola *ex fide bona*. Questo sarebbe appunto il *significato formale* della frase, in contrapposizione a quello *sostanziale* esposto sopra.

Sono indicati, a chiarimento di questo senso formale, i seguenti testi relativi a giudizi di buona fede, e cioè: L. 16 § 1 D. 4, 4; 3 § 3 D. 17, 2; 1 § 7 D. 44, 5; 10 D. 16, 2, relative all'*actio pro socio;* l. 28 D. 19, 1 relativa all'*actio venditi;* ll. 5 pr. e 7 D. 25, 1 relative all'*actio rei uxoriae*.

2°) Un altro senso della espressione *ipso iure,* sostiene l'Eisele, puramente *logico,* sarebbe quello di « *secondo la stessa natura del rapporto* ». Esempi di questo genere sono la l. 27 pr. D. 9, 4 e la l. 95 § 4 D. 46, 3. Nella prima si dice che *ipso iure pignus liberatur* quando, essendo esperita l'azione nossale per un servo pignoratizio, il creditore si rifiuti *defensionem suscipere,* in conseguenza di che provvede il magistrato, il quale negherà poi la *pignoris persecutio.* Ora, poichè il rapporto di pegno ha una esistenza giuridica appunto per la difesa accordata dal pretore, così, mancando questa, può dirsi che esso viene a sparire.

Nella seconda legge si osserva che l'obbligazione naturale *iusto pacto ipso iure tollitur,* e la ragione è così espressa: *quod vinculum aequitatis quo solo sustinebatur conventionis aequitate dissolvitur,* la quale motivazione spiega appunto il significato di *ipso iure.*

3°) Infine *ipso iure* significherebbe anche talora: « *per semplice virtù del diritto, indipendentemente da qualunque fatto delle parti o del magistrato* ».

Esempi di questo significato sarebbero, tra gli altri testi, la l. 9 § 1 D. 20, 5 ove dicesi che è superflua, nella costituzione del pegno, la espressa dichiarazione che il debitore dovrà al creditore la differenza, nel caso che dalla vendita si ricavi una somma inferiore all'ammontare del debito, *quia ipso iure ita res se habet etiam non adiecto eo;* la l. 1, pr. D. 27, 10, ove si nota che la curatela finisce *ipso iure* col ricupero della sanità da parte del *furiosus* o dei buoni costumi da parte del prodigo.

Riassumendo la dottrina di Eisele, il significato normale di *ipso iure* sarebbe quello di *iure civili* nel senso più rigoroso, ed il suo normale contrapposto consisterebbe nella *exceptio.*

Questa antitesi adunque rappresenta una delle manifestazioni del dualismo tra diritto civile e diritto onorario, e l'*exceptio* ha in questo senso un valore ed un significato di diritto sostanziale.

Accanto a questo significato della antitesi, se ne ha uno puramente formale, che costituisce per dir così la ripercussione procedurale del fenomeno.

Infine la frase *ipso iure* è adoperata nelle fonti, fuori del contrapposto anzidetto, anche in due altri significati, ad esprimere cioè ciò che deriva direttamente dalla natura stessa del rapporto giuridico in discussione (in un senso del tutto logico), o ciò che deriva direttamente dalle regole del diritto senza alcun intervento dell'azione delle parti o del magistrato.

§ 2.

Secondo Eisele dunque, il significato di *ipso iure,* nel contrapposto *ipso iure - ope exceptionis,* è bensì tale da fornire un argomento *ex adverso* per quello di *exceptio,* conforme alla tesi da lui propugnata, ma esso non è l'unico significato col quale la frase ci si presenta nelle fonti. *Ipso iure* non è dunque un *termine tecnico vero e proprio* per indicare ciò che vale in virtù e per virtù soltanto dello *ius civile,* ma ha *normalmente* questa funzione e questo significato, in contrapposto della *exceptio.* La pluralità del significato non toglie quindi forza all'argomento, che intende trarsene a favore del concetto della *exceptio,* quale istituto che, non soltanto per la funzione processuale, bensì anche pel suo contenuto si riferisce al diritto onorario.

Più compiutamente dello Eisele, a sostegno della propria tesi sul valore sostanziale della *exceptio,* si giova il Koschembahr del significato di *ipso iure.* Egli sostiene che *ipso iure* abbia *sempre un identico e solo significato* nei testi, in tutte le *varie posizioni* in cui figura questa frase, ed esprima appunto quel tale concetto che noi chiamammo del « *diritto obbiettivo teorico* », traducendo così nella sua idea il « *Das obiective Recht als solches* » dell'Autore. E, poichè la opposizione tra questo diritto obbiettivo teorico ed il *diritto obbiettivo pratico (Das obiective Recht in seiner Anwendung)* sarebbe dominatrice di tutto il diritto romano, così il trovare spesso contrapposto, a ciò che vale *ipso iure,* ciò che può farsi valere soltanto *ope exceptionis* dimostrerebbe che l'*exceptio* rappresenta, nel sistema delle difese, la deviazione dalle dirette conseguenze del diritto teorico. Tale dottrina pertanto vede nell'*ipso iure* un *vero termine tecnico,* e propriamente quello che starebbe ad esprimere nelle fonti la concezione del diritto obbiettivo teorico; è questo che i Romani avrebbero inteso di indicare coll'*ipsum ius.*

Il quale *ipsum ius* era poi costantemente *ius civile,* poichè *praetor ius facere non potest;* ma non tutto lo *ius civile* era *ipsum ius,* poichè potevasi anche per mezzo delle ordinarie fonti del diritto civile provvedere al diritto obbiettivo pratico (es. S. C. Macedoniano).

E l'*ipsum ius,* in quanto costituisce il concetto antitetico non della sola *exceptio,* ma di tutti gli istituti del diritto obbiettivo pratico, si trova perciò anche in altre posizioni di contrasto, oltre quella che ci occupa *(ipso iure - ope exceptionis)*; non muta però il significato di esso col mutare dei termini di opposizione, riuniti nel comune carattere di appartenenza al diritto pratico.

Anche il K., come è naturale, crede di fondare sui testi la sua tesi e, come non è meno naturale, in gran parte su quelli stessi addotti dall' Eisele a sostegno della propria.

I testi addotti dal Koschembahr sono in verità molti, troppi per la dimostrazione, troppo pochi se con ciò egli ha inteso di esaurire il materiale delle fonti, perchè accenni ad *ipsum ius* se ne trovano ad ogni istante, ed un esame del solo Digesto a questo proposito esigerebbe un grosso volume.

Per non complicare la esposizione, noi ci riferiremo preferibilmente solo a quelli di cui si è fatta menzione nel § precedente.

E così, nel § 3, ove l'A. espone il significato di *ipsum ius*, si citano tra le altre, le LL. 9 § 1 D. 20, 5; 1 pr. D. 27, 10 e 95 § 4 D. 46, 3.

Di queste tre leggi, le prime due vedemmo essere addotte dall'Eisele come esempi di *ipso iure* nel terzo dei significati secondari, e cioè « *per semplice virtù del diritto* »; e la terza come esempio del secondo dei detti significati, ossia « *secondo la natura del rapporto* ». I due significati sostenuti dallo Eisele rientrano infatti nel concetto del diritto teorico di Koschembahr.

Nel § 2 il K. si occupa dei testi, nei quali l' *ipsum ius* figura in contrapposto alla *exceptio*, e qui cita il § 198 del 2° Commentario ed i §§ 168 e 181 del 3° Commentario di Gaio, che noi conosciamo, nonchè le leggi del Digesto 27 § 2, 2. 14; 34 § 1, 44. 7; 22 § 8, 46. 8; 31 pr., 5. 3; 28, 19. 1. Meno l' ultima, addotta dall' Eisele a prova del sussidiario significato formale del contrapposto, le altre appartengono a quelle citate a prova del significato sostanziale, e le prime tre al primo, la quarta al secondo dei due gruppi ivi distinti. La cosa riesce ben chiara ove si tenga presente quello che abbiamo spiegato, come cioè l'*ipsum ius*, nel concetto del K., sia sempre *ius civile*.

Oltre però che nella posizione di contrapposto alla *exceptio*, l'*ipsum ius* si trova, come dicemmo, in contrapposto a tutti gli altri istituti del diritto pratico, e queste altre posizioni studia il K. nel § 4. Onde:

1°) L' *ipsum ius* si trova contrapposto alla *in integrum restitutio*. Esempio la l. 16 § 1 D. 4, 4:

« Item relatum est apud Labeonem, si minor circumscriptus so-
« cietatem coierit vel etiam donationis causa, nullam esse societatem

« nec inter maiores quidem, et ideo cessare partes praetoris: idem « et Ofilius respondit: satis enim *ipso iure* munitus est ».

Trattandosi di un contratto nullo già secondo il diritto teorico, non occorre intervenga il Pretore a renderlo praticamente inefficace, col mezzo del rimedio della *in integrum restitutio* per causa di minore età, istituto che mira ad ovviare *in pratica* alle conseguenze dannose di *validi rapporti* giuridici.

Questo concetto è espresso del resto in via di massima nel successivo § 3 della nostra legge, ove si dice: « Et generaliter probandum est, ubi contractus non valet, pro certo praetorem se non « debere interponere ».

2°) Si trova anche, in opposizione a ciò che si produce *ipso iure,* il concetto di ciò che si ottiene solo per via dell'esperimento di una *azione.* Anche qui sarebbe chiaro il contrasto tra il diritto teorico e quello pratico. L'azione costituisce appunto il principale istituto del diritto obbiettivo pratico. Si vegga p. e. la l. 1 § 17 D. 43, 3, che l'Eisele cita anche come prova dell'ultimo indicato dei significati secondari di *ipso iure:*

« Satis datum sic arbitror, si sic satis datum sit, ut legatario « *vel ipso iure* adquisita sit idonea cautio *vel per mandati actionem* « adquiri possit ».

3°) In una posizione analoga alla precedente, si trova opposta la validità di un rapporto *ipso iure* alla sua pratica inefficacia per la *denegatio actionis.* L'A. cita a tal proposito la l. 27 pr. D. 9. 4, che noi abbiamo già vista, nella ipotesi del servo pignoratizio, come esempio addotto dall'Eisele per il valore di *ipso iure* nel senso di « *secondo la natura del rapporto* ». Nel caso invece di servo in usufrutto, ove l'usufruttuario si rifiuti *defensionem suscipere* nel giudizio nossale, *proconsulem interventurum et usus fructus actionem negaturum.* Non ostante però questa *denegatio actionis,* l'usufrutto *ipso iure durat* finchè non si estingua per *non usus.*

4°) Infine l'A. raggruppa in una quarta categoria tutti quei casi, in cui la opposizione tra l'*ipsum ius* come diritto teorico ed il diritto pratico risulta dal contesto del discorso. Sono citati tra gli altri esempi di questo genere il § 32 del libro 3° di Gaio e le ll. 5 § 1 D. 34, 9 e 64 § 1 D. 35, 1, testi che noi vedemmo addotti dall'Eisele a prova di quello che egli ritiene il significato fondamentale della frase, nonchè la l. 10 D. 16, 2 dall'Eisele indicata pel significato formale.

§ 3.

L'Eisele e il Koschembahr hanno voluto vedere nell'*ipso iure* un termine tecnico, il primo per indicare lo *ius civile* ed il secondo il *diritto teorico*, con la differenza che l'Eisele ammette che la stessa frase sia, *in via secondaria*, adoperata con altro valore, mentre il K. riduce tutte le varie posizioni a quell'unico significato.

Il Lenel invece nega recisamente che l'*ipsum ius* rappresenti un *termine tecnico* [1] con un significato *positivo*, ma ritiene che esso abbia un *senso puramente negativo*, come escludente il concetto che positivamente è rappresentato dal contrapposto nella frase. L'efficacia giuridica *ipso iure* avrebbe un semplice valore relativo e coordinato al concetto in concreto dedotto nella opposizione.

Per scoprire quindi il vero senso di *ipso iure* in una determinata posizione, bisogna assodare quello del contrapposto.

Ed a tal proposito l'A. classifica in cinque gruppi i vari casi:

1°) Serve «*ipso iure*» ad escludere il concetto di un intervento del magistrato, per la concessione o il rifiuto di un'azione o per la concessione di una eccezione o della *bonorum possessio* o della *restitutio in integrum*, e in generale della *tuitio praetoris*. In questo senso, *ipso iure agere possum* significa che io posso per via di un giudizio far valere il mio diritto, a meno che il magistrato non intervenga, in virtù del suo imperio, a favore del convenuto. Si intende quindi che chi *iure civili tenetur* può *ipso iure petere*, ma le due frasi esprimono l'una la causa e l'altra l'effetto. È in questa categoria che rientrerebbe il contrapposto *ipso iure – ope exceptionis*. Esempio la l. 95 § 4 D. 46, 3, ove si dice che *iusto pacto ipso iure tollitur* la obbligazione naturale. La legge, come vedemmo, è citata dall'Eisele per il significato di «*secondo la natura del rapporto*».

2°) Dicesi che un effetto si produce *ipso iure* anche nel senso di escludere che esso importi il presupposto dell'esistenza di un fatto giuridico.

Le applicazioni di questo concetto sono numerose. Per esempio, un legato *per vindicationem* si dice così che fa sorgere *ipso iure* un diritto nel legatario sulla cosa, mentre nel legato *per damnationem* esso dipende dal fatto della prestazione dell'erede. Paolo R. S. III. « 6, 17: « Ususfructus unius cuiusque rei legari potest et aut *ipso « iure constituetur* aut *per heredem praestabitur: ex causa damna- « tionis per heredem* praestabitur: *ipso iure per vindicationem* ».

---

[1] Op. cit. § 10.

3°) Nelle costituzioni Imperiali si usa talvolta *ipso iure* per indicare il diritto precedente, che si conferma o si muta. Serve quindi la frase ad escludere, come fonte del diritto, l'opera del principe. Esempio la c. 11 C. Iust. 6, 55 in rapporto alla c. 8 C. Theod. 5, 1.

4°) *Ipso iure* indica talora ciò che deriva con tutta evidenza dai principî più elementari del diritto, senza bisogno di alcuna dimostrazione. Così, a proposito delle cancellazioni operate nei testamenti, si legge nella l. 3 D. 28, 4: « nonnullos opinari *id ipso iure perimi quod « inductum sit,* cetera omnia valitura ».

5°) Infine l'espressione avrebbe un significato del tutto speciale nella l. 1 § 1 D. 49, 14, e propriamente nel senso di indicare ciò che deriva direttamente dal concetto dell'istituto giuridico, con esclusione del modo come il rapporto viene ad essere regolato nel campo della realizzazione pratica. È in sostanza la teoria generale del Koschembahr, cui il Lenel avrebbe in precedenza riconosciuto questa singolare applicazione. Ed infatti il K. nota il precedente, citando la legge nel gruppo di quelle, ove la opposizione da lui sostenuta risulterebbe dal contesto del discorso [1].

Il Lenel non tiene invero al rigore di questa classificazione ed alla precisa determinazione dei singoli significati, ma solo al concetto che il valore di *ipso iure* sia puramente *negativo*, fondato sulla funzione *discretiva* (di esclusione) dell'*ipse*.

(Continua)

EVARISTO CARUSI

---

[1] Op. cit. p. 45.

FRAMMENTI DEL LIBRO XII
DELLA GEOGRAFIA DI STRABONE
SCOPERTI IN MEMBRANE PALINSESTE DELLA BIBLIOTECA VATICANA

(continuazione: v. fasc. preced. p. 266)

XVIII. *Delle parole di Ecateo Milesio.*

Riferisce Strabone come Demetrio Scepsio ricordi e lodi l'opinione di Ecateo Milesio (Fabric.- Bibliothec. Graec. *tom. II p. 348 edit.* Harles 1792), quasi a conferma di dover leggere *Alizonii* e non Amazonii nel testo omerico. Quindi riporta un brano dello stesso Ecateo che secondo le edizioni leggerebbe: Επι δ'Αλαζια πολι ποταμος Οδρυσσης ρεων δια Μυγδονιης πεδιου απο δυσιος εκ της λιμνης της Δασκυλιτιδος ες Ρυνδακον εσβαλλει.

L' antico testo del nostro codice conferma il passo di Ecateo, ed insieme ci porge più di una buona emendazione o varietà ben interessante per tal testo così raro, leggendo così: Ε(στιν η) Αλαζια πολις ποταμος δ' Οδρυσης ρεων δια Μυγδονιης πεδιου απο δυσιος εκ της λιμνης της Δασκυλιτιδος ες Ρυνδακον εσβαλλει.

Ed invero non possiamo accettare le parole prime secondo il testo comune: Επι δ'Αλαζια πολι ποταμος Οδρυσσης, giacchè la finale ben chiara di πολις e non πολι, e la particella δ' avanti οδρυσης esigono che si legga probabilmente Εστιν η Αλαζια πολις, ovvero Ειτ' Αλαζια πολις. Così è conservato qui con sicurezza il nome di Αλαζια comechè ripetuto poco di poi. In ciò ben si accordano le lettere superstiti e gli spazi. Quindi sempre il ΔΕ o Δ', avanti Αλαζια resta escluso, così eziandio la Ι in fine della parola ΑΛΑΖΙΑ, come se fosse terzo caso. Al contrario abbiamo per sicuro il δε o δ dopo il ποταμος.

Segue Strabone a riferire la sentenza di Ecateo quasi riassumendola, ed anzi qui sembra riportare le stesse parole di lui, dicendo secondo l'edizione: Ερημον νυν την Αλαζιαν λεγει, κωμας δε πολλας των Αλαζωνων οικεισθαι δι' ων Οδρυσσης ρει. Εν δε ταυταις τον Απολλωνα τιμασθαι διαφεροντως, και μαλιστα κατα την εφοριαν Κυζικηνων, mentre ancor qui evvi qualche varietà nel nostro codice leggendosi: Ερημον νυν την Αλαζιαν λεγει κωμας δε πολλας των Αλαζονων οικεισθαι δι' ων Οδρυσης η. Εν δε ταυταις τον Απολλωνα τιμασθαι διαφεροντως και μαλιστα κατα την ευφοριαν Κυδικηνων (ovvero Κυζικηνων). Forse da ciò l'appellazione *Dio Odrisio* potè venire ad Apollo, piuttostochè dai popoli di Tracii, come tengono alcuni mitologi.

XIX. *Della testimonianza di Menecrate Elaita.*

L'altra autorità recata in mezzo da Demetrio Scepsio in questo luogo si è quella di Menecrate Elaita, come sopra vedemmo. Di costui per la presente questione si riferisce, come attesti che una continuata catena di monti è a sopraccapo della Milia, e come al di là di quella catena de' monti abitano gli Alizonii.

Le varietà che di fronte al testo comune presenta il nostro codice per questo brano di Menecrate già furono notate. Giova però aggiungere alla critica testuale come il Karolides ed altri leggendo Μυρλεια ci dicono che qui viene indicata una città della Bitinia. Ben osservando però qui si vede indicata una regione che è la Μυλεια al dir del nostro palinsesto e della quale parla Strabone in questo libro XII al cap. 7 e dipoi al lib. XIV c. 3 e concordemente a questo luogo la dice montuosa e che fa parte della Pisidia. Si avverta che un tal nome ne' varii testi ha delle trasposizioni e varietà di lettere di quasi simil suono, come Μιλυα, Μυλια.... Tutto ciò può fornir buona materia a ricerche per le antichità geografiche.

Già sopra dicemmo dell'osservazione per la prosodia che fa lo stesso Menecrate: cioè, come da Omero la parola Αλαζ... sia scritta con un solo *lambda*, mentre avrebbesi dovuta scrivere Αλλαζ... per indicare quei popoli venuti in soccorso di Troia. Così nella questione geografica si chiede argomento anche alla ragione prosodiaca sopraccennata. Su questo proposito non sarà inutile una osservazione paleografica, e questa si è che nei caratteri unciali facilmente due ΛΛ possono confondersi con un Μ dalle aste divaricate.

Frammento CLXXIX.

XX. *Testimonianza di Palefato.*

Si prosegue come nelle due precedenti dal nostro geografo la discussione critica intorno agli Amazonii od Alazonii de' versi omerici dicendosi:

ΕΝΙΓΡΑΦΕΙΝΔΙΑΤΟ
ΜΕΤΡΟΝΟΔΕΠΑΛΑΙ
ΦΑΤΟϹΕΞΑΛΑΖΩ$^{\text{Ν}\overline{\text{ω}}}$
ΤΩΝΕΝΤΗΙΑΛΟΠΗΙ
ΟΙΚΟΥΝΤΩΝΝΥΝ
ΔΕΞΕΛΕΙΑΙΤΟΝΟΔΙ
ΟΝΚΑΙΤΟΝΕΠΙϹΤΟ
ΦΟΝϹΤΡΑΤΕΥϹΑΙ
ΤΙΟΥΝΑΞΙΟΝΕΠΑΙ
ΝΕΙΝΤΟΥΤΩΝΔΟ
ΞΑϹΧΩΡΙϹΓΑΡΤΟΥ
ΤΗΝΑΡΧΑΙΑΝΓΡΑ
ΦΗΝΚΑΙΤΟΥΤΟΥϹ
ΚΙΝΕΙΝΟΥΤΕΤΑΑΡ
ΓΥΡΙΑΔΕΙΚΝΥΑϹΙΝ
ΟΠΟΥΤΗϹΜΥΡΑΕΑ
ΤΙΔΟϹΗΝΗΕϹΤΙΝ
ΟΥΤΕΠΩϹΟΙΕΝΘ$^{\text{ΕΝ}}$
ΔΕΑΦΙΓΜΕΝΟΙΕΙϹ
ΙλΙΟΝΤΗΛΟΘΕΝΗ
ϹΑΝΕΙΚΑΙΔΟΘΕΙΗ
ΑΛΟΠΗΝΤΙΝΑΓΕΓ$^{\text{Ο}}$
ΝΕΝΑΙΗΑΛΟΖΩΝΙ
ΑΝΠΟΛΥΓΑΡΕΓΓΥ

ΤΕΡΩΤΑΥΤΕϹΤΙΝ
ΗΤΡΩΙΑΔΙΗΠΕΡΙΕ
ΦΕϹΟΝΑΛΛΟΜΩϹτους
ΠΕΡΙΠΥΓΕΛΑς ΛΕ
ΓΟΝΤΑϹΤΟΥϹΑΜΑ
ΖΩΝΑϹΜΕΤΑΞΥΕ
ΦΕϹΟΥΚΑΙΜΑΓΝΗ
ϹΙΑϹΚΑΙΠΡΙΗΝΗϹ
ΦΑΥΑΡΕΙΝΦΗϹΙΝ
ΟΔΗΜΗΤΡΙΟϹΤΟΓΑΡ
ΤΗΛΟΘΕΝΟΥΚΕΦΑΡ
ΜΟΤΤΕΙΤΩΙΠΕΡΙ
ΜΥϹΙΑΝΚΑΙΤΕΥΘρα
ΝΙΑΝ ΝΗΔΙΑ Αλλα

Qui viene la terza testimonianza addotta da Demetrio Scepsio: cioè quella di Palefato, il quale secondo il nostro testo dice che i due capitani menzionati da Omero nei versi riferiti, cioè Odio ed Epistrofo, vennero a militare a Troia dagli Alazonii (l'ediz. comune dice *Amazonii*) i quali abitavano in Alope ed ora poi a Xelia. Su questa testimonianza e le precedenti si conclude da Strabone: Qual cosa vi è da lodare nelle opinioni di costoro? Si ricordi che Demetrio le avea lodate a preferenza di altre. Giacchè, ei prosegue, oltre che questi ancora mettono in dubbio l'antica lezione dei versi di Omero, nulla ci dicono delle miniere di argento della Mirleatide, ove erano o sono adesso; nè ci dimostrano come coloro che di là vennero, venivano ad Ilio (τηλοθεν al dir d'Omero) da luogo assai lontano.

E tuttociò resta vero, ancorchè si conceda vi fosse stata una Alope od una Alozonia: imperocchè queste doveano esser molto più vicino o verso la Troade o verso il paese di Efeso.

In egual modo Demetrio dice che sembrano scherzare coloro che asseriscono gli Amazoni esser posti tra Efeso e Magnesia e Priene; giacchè la parola τηλοθεν *(da luogo lontano)* non conviene a località presso la Misia e la Teutrania.

In conclusione si esclama: Νή Δία! *No, per Giove!*

OSSERVAZIONI SUL PRECEDENTE TESTO.

Molto interessanti sono le varietà in questo luogo, ove si esercita una critica così sottile sopra un punto letterario e geografico, la cui difficoltà viene aumentata dalle illogiche varianti. Quindi debbono tutte queste vagliarsi esattamente.

Linea 3. Abbiamo subito la mancanza del φησιν nel codice, poi Αλαζωνων col Karol. ed altri, invece di Αμαζωνων che si legge nell'edizione Didot. In alcuni testi evvi qui Αλιξον...

Lin. 6. Il cod. ha δε Ξελειᾳ e l'ediz. Did. δ'εν Ζελειᾳ il Karol. δὲ Ζελεία notando che è città Troiana. È variazione del Meinek. νῦν δὲ Ζηλ.

Lin. 10. Il cod. επαινειν τουτων e l'edd. επαινειν τας τουτων.

Lin. 15. Il cod. αργυρια e l'edd. αργυρεια, e dipoi il cod. δεικνυασιν e l'edd. δεικνυουσιν.

Lin. 16. L'ediz. col Kramer ουτε που e il codice con altri testi soltanto οπου, mentre il Coray vorrebbe ουθ' οπου.

Quindi l'ediz. Μυρλεατιδος Αλοπη εστιν e il cod. Μυρλεατιδος ην η εστιν. Invece di Αλοπη il Coray legge Αλυβη.

Lin. 23. L'ediz. Αλαζιαν e il cod. Αλοζονιαν.

Lin. 24, 26. L'ediz. πολυ γαρ δη ταυτα εγγυτερω εστι τη τρωαδι η τα περι Εφεσου, il cod. πολυ γαρ εγγυτερω ταυτ εστιν η Τρωαδι η περι Εφεσον.

Lin. 27. L'ediz. Πυγελα, nel cod. sembra che in fine di questo nome vi sia un Σ, e dicesse Πυγελας. Taluni Πυγελλα.

Lin. 29. L'ediz. τας Αμαζ e il palinps. τους Αμαζ... Qualche testo ha Αλιζον... ed Eustazio negli scolii alla seconda Iliade Αλιζωνους.

Lin. 35 e seguenti. Il codice ha τηλοθεν ουκ εφαρμοττει τῳ περι Μυσιαν, e nell'edizione Did. vi è di più leggendosi: τηλοθεν ουκ εφαρμοττειν τῳ τοπῳ. Οποσῳ ουν μαλλον ουκ εφαρμοττει περι Μυσιαν. Presso Karol. ed altri son le stesse parole, e soltanto si scrive πόσῳ invece di ὁπόσῳ.

XXI. *Della testimonianza di Palefato.*

Questa adunque è la terza testimonianza recata in mezzo da Demetrio sopra i versi omerici sopracitati. Come vedemmo, secondo il palinsesto si fa dire a Palefato come i due capitani Odio ed Epistrofo venivano dal lontano paese degli *Alazonii* che abitavano Alope ed ora abitano Xelia.

Nell'edizione però si dicono non già Alazonii, ma sibbene *Amazonii,* e la località da loro abitata dopo Alope si dice Xelia e non Zelia. Ma qui tanto meno è da attendersi la variante in quanto sembra corretta nel codice la lettera ξ trapassata da obelo, colla ζ soprapposta da altra mano.

Questo secondo nome Zelia, può variare per semplice scambio di pronunzia; ma il primo *Amazonii* od *Alazonii* si riferisce strettamente alla quistione qui trattata.

Sul valore di questa, come delle altre testimonianze, la si dice da Strabone, che non sembra molto forte; e si aggiunge che dai tre predetti scrittori non viene indicato il luogo delle miniere di argento rammentate da Omero: ne si è certi di alcune località dette Alope, Alozonia od Alazia. Le quali, seppure esisterono, eran troppo vicine alla Troade e alle regioni di Efeso.

Dopo aver trattata la questione colle tre testimonianze riferite, segue Demetrio a dir dell'opinione di quelli che collocarono gli Amazonii tra Efeso, Magnesia e Priene. Qui termina il brano in cui gli eruditi considerino se l'omissione delle parole ουϰ εφαρμοττειν τω τοπω. Οποσω μαλλον non sia migliore pel contesto, mentre si vedono inserite nel testo di alcuni codici posteriori.

Frammenti CLXXX—CLXXXIII

XXII. *Frammenti ricavati dalla seguente pagina.*

Sarebbe stato molto desiderabile aver la lettura integra di questa pagina, per averne il testo straboniano nel proseguire l'iniziata questione che vedemmo sì ben trattata nel brano precedente; ma in questo non possiam raccogliere che pochi e disparati brani.

Così della prima colonna appena si potè leggere la prima lettera φ che appartiene al φησιν delle prime parole del paragrafo 23, il quale comincia nell'ultima linea della pagina esaminata cioè Νη Δια! Αλλα φησι... ove l'Aldo scrisse φασιν.

Verso la metà della detta colonna leggiamo:

..ΤΗΛοθεν Εϰ Χα
λΥβΗCΠΙΘΑΝΩCΑν
τεΙΡΗΚΕCΥΓΧΩΡΗ
Cας ΓΑΡΟΤι ει ϰαι

Le quali corrispondono al testo ...ο Δημητριος ουδε τοις προλαβουσι δειν ακουειν [τηλοθεν εκ Χαλυβης πιθανως αντειρηκε συγχορησας γαρ οτι]. Del quàl passo diremo appresso.

Nella seconda colonna leggiamo verso il mezzo:

ΤΩΝΧΑΛΔΑΙων αλ
Λ'ΟΥΔΟΙϹϹΥΝΗΓΟΡει
ΤΟΥΤΟΙϹΟΜΟΛΟΓЄΙ
τα γαρ πЄΡΙΤΗΝ
σΚΗΨΙΝΤΟΠΟΘЄ

Queste corrispondono al testo comune και τοι διπλασιον σχεδον τι διεχοντα των Αιγυπτιων Θηβων η [των Χαλδαιων· αλλ' ουθ' οις συνηγορει τουτοις ομολογει· τα γαρ περι την Σκηψιν τοποθε]των την εαυτου πατριδα, πλησιον της Σκηψεως και του Αισηπου Ενεαν κωμην και Αργυριαν λεγει και Αλαζονιαν.

Dalla terza colonna leggiamo il principio così:

1 ΟΥΔЄΝΟΜΟΙΟΝλε
γει τουτοις ЄΙΔΑ
ΡΑΜЄΝεκρΑΤΗϹ
κΑΙ ουδ ΟΥτος την

e questo si riferisce alle parole verso la fine del paragrafo 23, ove si dice dell'opinione di Palefato: ο τέ Παλαιφατος προτερον μεν Αλοπην οικειν φησας νυν δε Ζελειαν [ουδεν ομοιον λεγει τουτοις, e quindi passa a quella di Menecrate: Ει δ' αρα Μενεκρατης ουδ ουτος] την Αλοπην η Αλοβην, η οπως ποτε βουλονται γραφειν φραζει.

Verso la metà della stessa terza colonna si legge:

δε περι ΤΩν αυΤΩν
ЄΝ τωι ΤΡΩΙΚΩΙΔια
κοσμωι διΑΛЄΓΟ
μενον ΠΟΛΛΑΜЄ̄
15 ειρηται προΤЄΡο̄
ΚΑΙΝΥΝΔЄΛЄΚΤЄ

ΟΝΟΥΓΑΡΟΙΕΤΑΙΔΕῙ
δΕΧΕϹΘΑΙΤΟΥϹΑΛΙ
ΖΩΝΟΥϹΕΚΤΟϹΤΟΥ
ΑΛΥΟϹΜΗΔΕΜΙΑν
ΓΑΡϹΥΜΜΑΧΙΑΝ
ΑΦΙΧθΑΙΤΟΙϹΤΡΩι
σιν Εκ ΤΗϹΠΕΡΑΙας
ΤΟυ αλυοϹΠΡΩΤο̄
τοινυΝΑπαιτησο
μεν αυτον τινΕϹ
εισιν οι εντος του
αλυος αλιζωνοι
οι ΚΑΙΤΗΛΟθεν
εξ αλΥΒΗϹΟΘΕΝ
αργΥΡΟΥΕϹΤΙΓΕΝΕ
θλη ου ΓαΡ εξΕιΛΕ
γειν επΕΙΤΑΤην ΑΙ
τιαν δι ην ου συγχω
ΡΕΙΚΑΙΕΚΤΗϹΠΕΡΑΙ
ΑϹΑΦιΧθαι τιΝΑ
ϹΥΜΜΑΧιαν ΚΑΙ
ΓΑΡΕΙΤΑϹ αΛλας

E questo è il principio del paragrafo 24, ove secondo l'edizione si legge: Προς Απολλοδωρον δε περι [των αυτων εν τῳ Τρωικῳ διακοσμῳ διαλεγομενον πολλα μεν ειρηται προτερον και νυν δε λεκτεον· ου γαρ οιεται δειν δεχεσθαι τους Αλιζωνους εκτος του Αλυος· μηδεμιαν γαρ συμμαχιαν αφιχθαι τοις Τρωσιν εκ της περαιας του Αλυος· πρωτον τοινυν απαιτησομεν αυτον, τινες εισιν οι εντος του Αλυος Αλιζωνοι [οι] και

τηλοθεν εξ Αλυβης, οθεν αργυρου εστι γενεθλη·

ου γαρ εξει λεγειν· επειτα την αιτιαν, δι' ην ου συγχωρει και εκ της περαιας αφιχθαι τινα συμμαχιαν· και γαρ ει τας αλλας.

XXIII. *Riassunto de' suddetti frammenti.*

Prosegue la discussione critica in questa pagina del palinsesto, ed essendone tanto sparsi e varii i frammenti superstiti, riepiloghiamo quanto viene ad esporvi il geografo in questo tratto.

Dopo l'esclamazione: *No: per Giove!* segue Strabone a dirci che si possono credere da taluni in Omero oziose certe espressioni. Si conceda qualche volta pur ciò, ma non già quando avvertentemente esso le dice. Così quando nota *lungi da Chaliba*. E qui, si ametta pure che adesso non vi sian miniere di argento presso *Chaliba*, nulla si oppone che in altri tempi vi si trovassero.

E poi si prosegue a dire di queste miniere nel luogo che non abbiamo dal palinsesto. Soltanto ne' superstiti brani son le parole che si riferiscono alle miniere Egiziane e Caldee. Ove dallo stesso Demetrio si accenna alla sua patria Scepsi.

Abbiamo più messe di frammenti superstiti dove Strabone stesso dice di Palefato. Questi avea asserito che gli Amazonii abitarono Alope e dipoi Zelia. Benchè si voglia creder che eziandio Menecrate possa appoggiare tale asserzione, pure non si sa dell'esistenza certa di Alope o simile località.

Prosegue Strabone a notare come altrove contradisse ad Apollodoro che ci descrisse l'esercito Troiano, ed ora nota come esclude che tra costoro si possan credersi gli Alazonii posti al di là dell'Halys, mentre niuno di là venne a recare aiuto alla guerra troiana. Ma qui, dice, chiediamo a lui chi sian costoro venuti dall'Halys, come disse Omero: *da lungi da Alybe dove son le miniere dell'argento*... E di più dice per qual ragione non venivano alleati al di là di quella regione.

Frammento CLXXXIV.

XXIV. *Di alcuni popoli che aiutarono i Troiani.*

Tien dietro al precedente quest' altro foglio spettante al capo III del lib. XII e prosegue il § 24, del quale già incominciammo a presentare la prima parte.

ΤΗΝοΥδεν εκωλυ
ЄΝΠЄΡαθεν ΑΦΙΧΘαι
ЄΚΤΗς επεΚЄΙΝα
ΤΩν λευκοσυρων
ΗΠΟΛЄΜησαντας
ΜЄΝΗν δυνατον
ΔΙΑΒΑΙνειν εκ των
ΤΟΠΩΝ τουτων
ΚΑΙ . . . . επεκει
ΝΑΚΑΘΑπερ ΤΑϹ
ΑΜΑζονας και τρη
ΡΑϹΚΑΙΚιμμЄΡΙ
ΟΥϹ φασιν συμμα
ΧΗϹΑΝΤΑϹΔ'ΑΔΥ
ΝΑΤΟΝΑΙΜЄΝΟΥΝ
ΑΜΑΖον ЄϹΟΥϹΥΝ
εμαΧΟΥΝΔΙΑΤΟΥ
...ΡΙΑΜΟΝΠΟΛЄ
ΜΗσαι προς αυτΑϹ
ϹΥΜΜΑχουντα
ΤΟΙϹ φρυξιν οι ρα
ΤΟτ ηλθ

Prosegue il ragionamento della venuta ad aiutar Troia per quei popoli presso l'Halys, concludendo che era possibile a costoro il muover al soccorso di Troia movendo da lungi, dal paese al di là de' Leucosiri, come pur da lungi si dice venissero le Amazoni, i Trerii, ed i Cimmerii ad allearsi. Le Amazoni però non presero parte al combattimento, e perciò Priamo era in guerra con esse, come alleato ai Frigi loro nemici, secondo il verso Omerico (Il, III, 189).

APPUNTI SU QUESTO BRANO.

Alla lin. 8. Il Karolides lascia le parole da επεκεινα ad επεκεινα lin. 13 cioè των Λευκοσυρων· η πολεμησαντας μεν δυνατον διαβαινειν εκ των τοπων τουτων και των επεκεινα.

Lin. 9. L'ediz. Did. e Karol. πολεμησαντας, mentre con qualche codice il Coray e Meinek. preferiscono πολεμησοντας. Il palinsesto mancante non può risolvere il dubbio dell' α ovvero ο.

Lin. 13. Ci sembra difficile legger **ΤΩΝ** dopo il **ΚΑΙ**, come hanno le edizioni.

Lin. 20. La finale **ΤΟΥ** nel codice mostra che non segue la lezione comune δια το τον Πριαμον e lo spazio farebbe credere che vi si debba leggere **ΔΙΑΤΟΥτο πΡΙΑΜΟΝ.** Ciò varia alquanto la storia qui espressa delle Amazoni, che non presero parte alla guerra.

Lin. 24. Sul nome φρυξι mancante nel codice non può nulla dirsi se a questo fosse preferito il Ιωσιν di altri codici ed edizioni.

Lin. 25. Nel verso omerico il piccolo residuo del codice converrebbe con la lezione dell'ed. Didot

οι ρα ποτ' ηλθον Αμαζονες αντιανειραι

e non già colla più comune seguita dal Karolides:

ηματι τω οτε τ' ηλθον Αμαζονες αντιανειραι

FRAMMENTO CLXXXV

XXV. *Segue la discussione – Autorità di Meandrio contro Apollodoro.*

Della seconda colonna potemmo leggere le seguenti linee riferentesi al principio del § 25:

ΩCCΥμφΩΝΟΥΝ
10 ΤΩΝ απαντων μη
ΔΕΝΑ̇C εκ της πε
ΡΑΙΑCΤΟΥΑλυος κοι
ΝΩΝΗCΑΙ τρωι
κου ΠΟΛΕΜΟΥ
15 προς τουναντιον
ΜΑΛΛΟΝΕΥΡΟι τις

ΑΝΜΑΡΤΥριας μαι
ΑΝΔΡΙΟϹΓΟΥΝ εκ
ΤΩΝΛΕΥΚΟϹΥΡω̄
20 ΦΗϹΙΝΤΟΥϹΕνε
ΤΟΥϹΟΡΜΗΘΕΝΤΑϹ
ϹΥΜΜΑΧησαι ΤΟις

Dopo qualche parola di conclusione sopra il testo dell'addotta testimonianza omerica, si viene a dire come Apollodoro non ci può asserire che secondo tutte le antiche autorità niun popolo al di là del fiume Halys avesse preso parte a combattere per la guerra Troiana. Che anzi si possono trovar delle testimonianze a ciò contrarie. E di vero Meandrio ci afferma che gli Eneti (Veneti) movendo dal paese oltre i Leucosiri vennero ai Troiani per dar loro aiuto. E qui ci attesta Strabone la venuta de' Veneti nel seno adriatico. Di che avea già detto poco innanzi in questo capo al § 8 parlando de' medesimi, i quali dopo aver perduto il loro duce nelle battaglie iliache, essendo stata Troia distrutta, e dopo aver vagato qua e là, posero lor sede nella regione **Ενετικην**, ossia *venetica*.

Sul testo comparato alle ediz. Didot e Karolides ben poco abbiamo a notare. Alla fine della lin. 15 ben può esservi δε come han le edizioni; ma qui la membrana non cel presenta.

Frammento CLXXXVI

XXVI. *Discussione dialettale per i popoli circa la Paflagonia.*

Della terza colonna abbiamo alcune parti leggibili, che si riferiscono al medesimo paragrafo.

1 ΤΑΙϹΔΥϹΙν χρηΤΑΙ
διΑΛΕΚΤοις κΑΙΤΟΙϹ
ονΟΜΑϹι ΠΛΕΟΝΑ
ΖΕΙΤΟΙϹΠΑΦΛΑΓΟ

ΝΙΚΟΙϹΒΑΓΓΑϹΚΑΙ
ΒΑϹΑΓ..ΑϹΕΝΙΑΤΗϹ
ΚΑΡΑΤΩΤΗϹΚΑΙΖΑΡ
ΔΩΚΗϹΚΑΙΤΙΒΙΟϹ
ΚΑΙΓΑϹσΥϹΚΑΙΟΛ..
ΓΑϹσΥϹΚΑΙΜΑΝΗϹ
ΤΑΥΤΑΓΑΡΚΑΙΕΝ
ΤΗΙΒΑΒΑΜΩΝΙΤΙ
ΔΙΚΑΙΖΑΛΟυΙΤΙΔΙ
ΚΑΙΓΑΝΖΑΚΗΝΗι
Και Αλλαις ΠΛειϹταις

Dopo una breve lacuna di sette linee prosegue:

. . . . .ε
νος αγροτΕΡΑΩ̄
ΤΑυτην δΕΦΗϹΙ^{Ν}
εκατΑΙΟν τοΝΜΙ
ΛΗϹΙΟΝΔΕΧΕϹΘ^{ΑΙ}
τΗΝ αμισον ΗΔΕ
αμισος ειρηται δι
οτι τΩΝΛΕΥΚΟϹυ
ΡωΝΕϹΤΙν και Εκ
τΟϹ τΟυ ΑΛΥΟϹΕΙΡ^{Η}
ται δ ΑΥτωι ΠΟΥΚΑΙ
διοτι ΟΠΟΙΗΤΗϹ
ιστοριαν ειχε ΤΩ̄
παφλΑΓΟνων Των
εν τηι μεσογαΙΑΙ
ΠΑρα ΤωΝΠΕΖΗΔΙ
ελθοΝ τωΝΤΗν

Parlando de' Veneti andati a Troia e di quei poscia portati in fondo all'Adriatico, prosegue a dire che i rimasti nelle primitive regioni divennero Cappadoci. A tal sentenza dà forza l'osservare che in tutte le regioni di Cappadocia presso l'Halys che si stendono verso la Paflagonia, gli abitanti hanno in uso due specie di dialetti, ma sovrabbondano i vocaboli Paflagonici, come Baggas, Basag... di Eniates, Caratotes, Zardoces, Tibios, Gassy.... Imperocchè cotesti nomi sono frequenti eziandio nella Babemonitide e Zaluitide e Ganzacena ed altri molti paesi. E qui il medesimo Apollodoro ci porta le parole di Zenodoto « *Dagli Eneti, onde abbiam la razza delle mule più fiere* ». Per questi (Eneti) asserisce che fu indicata Amiso da Ecateo Milesio. Fu già detto di Amiso, poichè è dei Leucosiri e fuori del fiume Halys.

Fu detto pure altrove del poeta Omero che de' Paflagoni, abitanti nelle regioni mediterranee, ebbe memorie dai viaggiatori, e non conobbe le coste marine come il resto della regione Pontica.

OSSERVAZIONI SUL TESTO.

Ai linguisti e geografi porge molta materia di studio questo luogo, nel quale abbiamo non poche varietà nel palinsesto di fronte al testo comune.

Lin. 5. L' ediz. βαγας e il cod. βαγγας.

Lin. 6. L' ediz. βιασας και αινιατης, e nel cod. βασαγ... ας ενιατης.

Lin. 7. L' ediz. και ρατωτης e il cod. χαρατωτης.

Lin. 9. L' ediz. γασυς e il cod. γασσυς, mentre il seguente nome non è sicuro in tutti gli elementi. Vi son de' testi che scrivono γασης και ολιγασης.

Il Karolides qui osserva che tali nomi son di paesi Cappadoci o Paflagonici, di cui si riserba a far nota ai propri luoghi seguenti nel testo straboniano. E difatti ricorrono altrove.

Lin. 11, 12. L' ediz. Did. γαρ εν τε τη Βαμονιτιδι, e il cod. γαρ και εν τη. Presso Karol. il nome è Φαξημωνιτιδι ove nel nostro testo manca affatto και τη Πιμολιτιδι, e poi ha και Ζαλουιτιδι senza l'articolo τη e γα e dipoi la variante γανζακηνη invece di γαζακ...

Lin. 27. Appena è da notare δε per δ'. Riguardo ad Amiso e Zenodoto parlò Strabone poco sopra in questo capo al § 8.

FRAMMENTO CLXXXVII

XXVII. *Discussione sulle conoscenze omeriche per la vicina Pontica.*

La retropagina è molto meglio leggibile, e ci prosegue il § 26 appena cominciato nella precedente.

ΧΩΡΑΝΤΗΝΠΑΡΑ
ΛΙΑΝΔΗΓΝΟΕΙΚΑ
ΘΑΠΕΡΚΑΙΤΗΝΑΛ
ΛΗΝΤΗΝΠΟΝΤΙΚΗ̅
ΩΝΟΜΑΖΕΓΑΡΑΝ
ΤΟΥΝΑΝΤΙΟΝΔΕ
ϹΤΙΝΑΝΑϹΤΡΕΨΑ̅
ΤΑΕΙΠΕΙΝΕΚΤΗϹ
ΠΕΡΙΟΔΙΑϹΟΡΜΗ
ΘΕΝΤΑΤΗϹΑΠΟΔο
ΘΕΙϹΗϹΝΥΝΪΩϹΤ$^{\overline{\text{Η}}}$
ΜΕΝΠΑΡΑΛΙΑΝΠΑ
ϹΑΝΕΠΕΛΗΛΥΘΕΝ
ΚΑΙΟΥΔΕΝΤΩΝΟ̅
ΤΩΝΤΟΤΕΑΞΙ...
ΜΝΗΜΗϹΠΑΡΑΔε
ΔΩΚεν..ει δ' ηρακλει
ΑΝΚαι αμαστριν
κΑΙ σινωπην ου
λεγει τας μηπω
ϹΥΝΩικισμενας
ΟΥΔΕν θαυμαστον
ΤΗϹΔΕΜΕσογαιας
ΟΥΔΕΝ αΤΟΠΟΝΗ
ΜΕΝΕΙΡΗΚΕΝΚΑΙ
ΤΟΜΗΟΝΟΜΑΖΕΙ̅

ΔΕΠΟΛΛΑΤΩΝΓ^{νω}
ΡΙΜΩΝΟΥΚΑΓΝΟΙ
ΑϹΕϹΤΙΝ σΗΜΕΙον
30 ΟΠΕΡΚΑΙΕΝΤΟΙϹ
ΠΡΟϹΘΕΝΕΠΕϹΗΜ^{η}
ΝΑΜΕΘΑΑΓΝΟΕΙν
ΓΑΡΑΥΤΟΝΠΟΛΛΑ
ΤΩΝΕΝΔΟΞΩΝΕΦη
35 ΠΕΡΙΤΟΝΠΟΝΤΟΝ
ΟΙΟΝΠΟΤΑΜΟΥϹΚΑΙ
ΕΘΝΗΟΝΟΜΑσαι ΓΑΡ
ΑΝΤΟΥΤΟΔΕΠΙΜ$^{\bar{ε}}$

Seguendo a dire come Omero non ben conoscesse la costa Pontica, conclude, che se la avesse conosciuta, ne avrebbe detti i nomi. Viceversa si potrebbe dire per chi ritornando movesse dalle regioni ora descritte, come abbia trascorse quelle coste, e nulla abbia tralasciato che fosse degno di menzione. Che se egli non ci nomina nè Eraclea, nè Amastri, nè Sinope non ancora abitata, ciò non fa maraviglia. Nelle regioni entro terra nulla al certo di inesatto ci ha detto, ed anche il non aver menzionate molte cose illustri non è segno di averle ignorate: il che abbiamo altre volte osservato. Ma si aggiunge che egli, Omero, ignorasse molte notizie del Ponto, come fiumi e popoli, giacchè altrimenti li avrebbe menzionati.

APPUNTI SUL TESTO.

Lin. 5. L'edizioni vorrebbero espellere la particola αν potenziale, la quale nel codice si mostra evidente, e ben propria del contesto; così si omette con eleganza l'αυτην che si trova presso altri.

Lin. 8. L'**ΕιΠΕΙΝ** fu corretto da antica mano nei due primi elementi. Pare che si fosse cominciato a scrivere **ΕΠ**...

Lin. 9. Effetto di iotacismo si è la varietà nel περιοδει... delle edizioni.

Lin. 15. Non è ben chiaro se nel palins. debbasi leggere αξιον come taluni, o meglio αξιων come altri, e forse meglio.

Lin. 16. Il cod. παραδεδωκεν mentre altri han παραλελοιπεν.

Lin. 23-25. L'ediz. την δε μεσογαιαν e il codice της δε μεσογαιας come altri, mentre il Kram. vorrebbe τας δε μεσογαιους e il Coray preferisce μεσογειους. Quindi il cod. varia tutto il contesto dal passo comune dicendo quello presso Karolides e Didot την δε μεσογαιαν ουδεν ατοπον ει μη ειρηκε e questo της δε μεσογαιας ουδεν ατοπον η μεν ειρηκε.

Lin. 31. L'ediz. εμπροσθεν e il cod. προσθεν.

Lin. 36. Il Karol. omette και.

Frammento CLXXXVIII

XXVIII. *De' popoli, fiumi e luoghi taciuti da Omero.*

Alla seconda colonna prosegue il § 26 e comincia il § 27.

ΤΙΝΩΝϹΦΟδΡΑση
ΜΕΙΩΔΩΝΔΟΙΗΤ$^{\text{ΙϹ}}$
ΑΝ ΟΙΟΝϹΚΥΘΑϹ
ΚΑ ΙΜΑΙΩΤΙΝ
ΚΑΙΪϹΤΡΟΝΟΥΓΑΡ
ΔΙΑϹΗΜΕΙΩΝΤΟΙ
...ΤΟΥϹΝΟΜΑΔΑϹ
ΕΙΡΗΚΕΝΓΑΛΑΚΤΟ
ΦΑΓΟΥϹΑΒΙΟΥϹΤΕ
ΔΙΚΑΙΟΤΑΤΟΥϹΑ$^{\text{Ν}}$
ΘΡΩΠΟΥϹΚΑΙΕΤΙ
ΑΓΑ.....ΟΥϹΙΠΠΗ
ΜΟΛΓΟΥϹϹΚΥΘΑϹ
ΔΕΟΥΚΑΝ....ΤΕΝ
ΗϹΑΥΡΟΜΑΤΑϹΗϹΑΡ
ΜΑΤΑϹΕΙΗΔΗΟΥΤΩ$^{\text{Ϲ}}$
ΩΝΟΜΑΖΟΝΤΟΫ
ΠΟΤΩΝΕΛΛΗΝΩΝ
ΟΥΔΑΝΘΡΑΙΚΩΝΤ$^{\text{Ε}}$
ΚΑΙΜΥϹΩΝΜΝΗ
ϹΘΕΙϹΤΩΝΠΡΟϹΤΩΙ

ΪϹΤΡΩΙΑΥΤΟΝΠΑ
ΡΕϹΙΓΗϹΕΜΕΓΙϹΤο̄
ΤΩΝΠΟΤΑΜΩΝΟΝ
ΤΑΚΑΙΑΛΛΩϹΕΥΕ
ΠΙΦΟΡΩϹΕΧΩΝΠΡΟϹ
ΤΟΤΟΙϹΠΟΤΑΜΟΙϹ
ΑΦΟΡΙΖΕϹΘΑΙΤΟΥϹ
ΤΟΠΟΥϹΟΥ δ' αν χιμ
ΜΕΡΙΟΥϹΛΕΓΩΝ
ΠΑΡΗΚΕΝΒΟϹΠΟ
ΡΟΝΗΤΗΝΜΑΙω
ΤΙΝΕΠΙΔΕΤΩν μη
ΟΥΤΩϹϹΗμειωδων
ΗΜΗΤΟΤΕ η μη
προς την υποθε
ϹΙΝΤΙΑΝΜΕΜΦΟΙ
ΤΟΤΟΝΤΑΝΑιν δι

Dopo qualche parola di sopra riferita circa i nomi che Omero avrebbe dovuto non omettere, si prosegue che avrebbe dovuto ciò fare per gli Sciti e la Meotide e l'Istro; imperocchè non dovea indicar cotali popoli nomadi per sole descrizioni, come che si nutrisser di latte, senza metodo di vita e giustissimi uomini, ed ancora come imitassero i nitriti ne' loro gridi. Egli invero non (avrebbe taciuto) nè gli Sciti, nè i Sauromati, nè i Sarmati, se già fossero così appellati dagli Elleni. Nè parlando dei Traci e e dei Misi che son presso l'Istro, avrebbe taciuto di questo massimo dei fiumi, che altronde tanto bene con i corsi di acqua serve a dare i termini de' luoghi. Neppur avrebbe taciuto il Bosporo e la Meotide parlando dei Cimmerii.

Riguardo però a que' luoghi o popoli che non sono tanto illustri, o che tali non erano al suo tempo, o che non faceano al suo argomento e proposito, chi può fargli colpa, se non ne fece menzione?

Viene poi a parlar del Tanai ed altro, di che diremo.

APPUNTI SUL TESTO.

Lo spazio vuoto nelle lin. 3, 4 è prodotto dalla membrana forata.

Lin. 5. Dopo il γαρ altri testi posero αν, che gli editori dissero non avervi luogo. Ciò confermasi dal codice che non l' ha.

Lin. 6. L' ediz. σημειων μεν τους nel codice si omette μεν, ma si legge σημειων τοι(ου)τους.

Lin. 10. L' ediz. Did. δικαιωτατους τ' ανθ... Kar. e cod. omett. τ'.

Lin. 12. L' ediz. αγανους, nel cod. pare αγλαους, od αγλαυρ...

Lin. 14. L' ediz. δε ουκ αν ειπεν η Σαυρομ... il cod. δε ουκ αν... τεν. Qui evvi certamente varietà. Gli editori osservarono doversi nel testo comune espungere αν.

Lin. 16. L' ediz. Did. Karol. ει δη, ma il Coray congetturò ει ηδη. Il palinsesto conferma la congettura leggendo **ΕΙΗΔΗ.** Il Karol. per acconciar le cose ha posto un [τότε] tra il segno speciale dopo ωνομαζοντο.

Lin. 25. L' ediz. αλλως επιφορως e il cod. αλλως ευεπιφορως.

Lin. 29. La lacuna del codice non permette assicurare l' esistenza della particella αν.

Lin. 31. L' ediz. τον βοσπορον, nel palins. si omette τον.

Lin. 34. L' ediz. ουτω e il cod. ουτως.

Lin. 37. Il cod. τι αν μεμφ... e l' ediz. τι αν τις μεμφ...

Frammento CLXXXIX

XXIX. *Sulle omissioni omeriche e conclusione.*

Nella terza colonna prosegue il § 27. Lacera nel principio la membrana lascia qualche lettera delle prime linee.

ΟΥδεν αλλο γνω
ριζομενον η διο
ΤΙΤΗϹ ασιΑϹΚΑΙ
ΤΗϹΕΥΡΩΠΗϹΟΡΙ
ΟΝΕϹΤΙΝΟΥΤΕ
ΤΗΝΕΥΡΩΠΗΝΟΥ
ΤΕΤΗΝΑϹΙΑΝΩΝΟ
ΜΑΖΟΝΠΩΟΙΤΟΤΕ
ΟΥΔΕΔΙΗΡΗΤΟΟΥ

ΤΩϹΕΙϹΤΡΕΙϹΗΠΕΙ
ΡΟΥϹΗΟΙΚΟΥΜΕΝΗ
ΩΝΟΜΑϹΕΝΓΑΡΑΝ
ΠΟΥΔΙΑΤΟΛΙΑΝϹΗ
ΜΕΙΩΔΕϹΩϹΚΑΙΤΗ̅
ΛΙΒΥΗΝΚΑΙΤΟΝΛΙ
ΒΑΤΟΝΑΠΟΤΩΝΕ
ϹΠΕΡΙΩΝΤΗϹΛΙΒΥ
ΗϹΠΝΕΟΝΤΑΔΙΗ
ΠΕΙΡΩΝΜΗΠΩΔΙ
ΩΡΙϹΜΕΝΩΝΟΥΔε
ΤΟΥΤΑΝΑΪΔΟϹΕΔει
ΚΑΙΤΗϹΜΝΗΜΗϹ
ΑΥΤΟΥΠΟΛΛΑΔΕ
ΚΑΙΑΞΙΟΜΝΗΜΟ
ΝΕΥΤΑΜΕΝΕϹΤΙ̅
ΟΥΧΥΠΕΔΡΑΜΕΝ
ΔΕΠΟΛΥΓΑΡΑΝΚΑΙ
ΤΟΕΠΕΛΕΥϹΤΙΚΟν
ΕΙΔΟϹΕΝΤΕΤΟΙϹΛο
ΓΟΙϹΚΑΙΤΑΙϹΠΡΑ
ΞΕϹΙΝΕϹΤΙΝΕΚΠΑ̅
ΤΩΝΔΕΤΩΝΤΟΙΟυ
ΤΩΝΔΗΛΟΝΕϹΤΙν
ΟΤΙΜΟΧΘΗΡΩϹΗ
ΜΕΙΩΧΡΗΤΑΙΠΑϹ
ο εχ τΟΥ μΗΛΕΓΕ
ϹΘΑι τι υπο του ποιη
ΤΟΥ το αγνοεισθαι

Ad esempio di quanto sopra, notando come il medesimo Omero non parla del Tanai, espone che questo è pur famoso, se non altro perchè divide l'Asia dall'Europa. E di vero al tempo di lui non eranvi le appellazioni di Asia ed Europa, e neppure la terra abitabile si divideva nei tre continenti. Altrimenti come menzionò la Libia (od Africa) ed eziandio il vento libico (ossia africo) che veniva dalle parti occidentali di Libia, non avrebbe taciute pur le altre molto insigni. Laonde non essendosi fatta divisione di tre continenti, non fu d'uopo a nominarsi neppure il Tanai. E di vero son molte cose degne di memoria, di che non gli occorse far parola; giacchè molte son le cose eziandio in altri discorsi ed azioni di tal genere che vengono a caso menzionate.

Da tutte coteste cose appare manifesto come usi una misera pruova d' indicazione chiunque dal silenzio che si trova in Omero, voglia argomentare che egli ignorasse la cosa taciuta.

APPUNTI TESTUALI SUL PRECEDENTE LUOGO.

Linee 5–7. L' ediz. Did. Karol. Coray αλλ ουτε e il codice omette αλλ. Quindi in quelle stesse si traspongono i nomi ουτε την ασιαν ουτε την ευρωπην ωνομαζον. Il Coray tom. II p. 395 ha questa stessa trasposizione.

Lin. 18. Il cod. πνεοντα δι ηπειρων, e l'edizioni suddette hanno πνεοντα τωνδ ηπειρων.

Lin. 21. Si osservi che non già l' Urale, come ora; ma bensì il Tanai ossia il fiume Don dividea l' Europa dall'Asia all' epoca straboniana.

Lin. 25. Il codice ha qui l'εστιν, ma nelle edizioni sudd. viene omesso.

Lin. 26. Il Coray vuole επεδραμε invece del comune υπεδραμε come il codice conferma.

Lin. 27. L'ediz. suddetta πολυ γαρ δη και... mentre il cod. ha πολυ γαρ αν και.

Lin. 31. Col Meinek. il Karolid. εκ παντων δε [τουτων και] των.... ma il cod. come l'ediz. Did. omettono le dette parole chiuse.

Lin. 38. L' ediz. suddette και εν ταις πραξ... e il cod. και ταις πραξ...

Frammento CXC

XXX. *Ancora le omissioni di Omero; e si menziona Smirne detta sua patria.*

Due mezzi fogli ben laceri, leggibili da una sola pagina, e che troviamo formare un foglio dell'antico codice, riuniti insieme ci presentano i seguenti frammenti del Lib. XII c. III, la cui prima colonna incomincia dalla prima metà del § 27 di seguito immediatamente alle parti già riferite. Lo riproduciamo con le molte lacune ricolmate per poter meglio tener dietro al ragionamento, che il nostro geografo prosegue a fare.

ΕΚΕΙΝΟΥΠΑΥΤΟΥ
ΤΕΚΜΑΙΡΟΜΕΝος
ΚΑΙΔει δια ΠΛεΙΟΝΩν
ΠΑΡΑδειγΜαΤΩΝ
ΕΞΕΛεγΧΕΙΝΑΥτο
ΜΟΧΘΗΡΟΝοΝΠολ
ΛΩΓΑΡΑΥΤΩΙΚΕ
ΧΡΗΝΤΑΙΠΟΛΛΟΙ
ΑΝΑΚΡΟΥϹΤΕΟΝ
Δ᾽ΟΥΝΑΥΤΟΥϹΠΡο
ΦΕΡΟΝΤΑϹΤΑΤΟΙαυ
ΤΑΕ̣ΙΚΑΝΤΑυτο
ΛΟΓΗϹΟΜΕΝΟΙον
...ΕΠΙΤΩΝΠΟΤΑ
μΩΝ ει τις ΛΕΓΟΙ
ΤΩΙΜΗΩΝΟμασϑαι
αΓΝοεισϑαι ευη
ϑη φησομεν τον λο
γον οπου γε ουδε με
λητα τον παρα την
σμυρναν ρεοντα
ωνομαχε ποταμον
τΗΝΥΠΟΤΩΝΠΛΕΙ
σΤΩΝΛΕΓΟΜΕΝΗν
αΥΤΟΥΠΑΤΡΙΔα ερ
μΟΝΚΑΙυΛΛΟΝΟ
νΟΜΑΖΩν ουδε πα
χΤΩΛΟΝ τον εις
ΤΑΥΤΟΤουτοις ρει

30 ϑροΝΕμβαλλονΤΑ
τΗΝΔΑΡΧην απο
τΟΥ τμωλου εχον
τα ΟΥΜεμνητΑΙ
ουΔαΥΤην πολιν
35 σμΥΡναν λεγει ου
δε ΤΑς αΛΛας πολεις
τωΝΙΩΝΩΝ και
τΩΝΑΙΟΛΕΩΝ τας

In questo frammento si prosegue il ragionamento critico, come si possa con diversi esempi dello stesso Omero dimostrare che debba rigettarsi un tal cattivo metodo, quantunque molti ne facciano molto uso; e ciò ridiciamo benchè possiamo sembrar di ripeter le stesse cose. Siane questo un esempio. Se Omero non ci disse il nome di qualche fiume, costoro dicono che ei lo ignorò. Ma questo non è parlar da senno. Vediamo che egli non menzionò il fiume Meleta, il quale scorre presso Smirne: e questa fu pur da molti detta sua patria. Nominò l'Ermo e l'Hyllo, mentre tacque del Pactolo che con essi scorre, e nasce dallo Tmolo, di cui parla. Che anzi tacque il nome della stessa città di Smirne e delle altre, e di altre moltissime degli Ionii e degli Eolii.

OSSERVAZIONI SUL TESTO.

Lin. 6. Nell'ediz. Did. si indicano (πολλῷ γὰρ αὐτῷ κέχρηνται πολλοὶ) come parole da espungersi, ma queste si leggono nel nostro codice l. 5; ed anche altri codici e stampati le ritengono indubbiamente.

Lin. 10. L' ediz. Did. e Karol. αναχρουστεον ουν, mentre il palinsesto ha meglio αναχρουστεον δ' ουν.

Lin. 12. L'ediz. ει και ταυτολογησομεν, il palins. ει καν ταυτολ...

Lin. 13. Dopo ταυτολογησομεν l'edizione Did. aggiunge τον λογον, fra parentesi come da espungersi, le quali due parole non si trovano nel nostro codice, e neppure in altre edizioni, e formerebbero vera tautologia, che pur quivi è fatta notare dallo scrittore. Dopo οιον forse era το.

Lin. 26. L'ediz. Did. Karol. ed altri hanno ερμον ποταμον και, nel palinsesto non si legge la parola ποταμον.

Lin. 34, 35. L'ed. leggono **ουδ αυτην Σμυρναν**, ma tenendo conto dello spazio e dei residui del codice, dopo **αυτην** si richiede qualche altra cosa; e secondo il contesto congetturiamo potervi esserci stata la parola **πολιν**, così si leggerebbe la lin. 34 **ουδ' αυτην πολιν σμυρναν.**

Lin. 36, 37. L'ediz. **αλλας των ιωνων πολεις**, ma secondo i resti del nostro codice pare si debba necessariamente leggere **αλλας πολεις των ιωνων.**

FRAMMENTO CXCI.

XXXI. *Segue lo stesso argomento.*

Dalla seconda colonna di questa pagina potemmo leggere appena alcune dispaiate linee, che qui riproduciamo con i loro non pochi supplementi.

ΠΛЄΙϹΤΑϹΜΙΛΗΤο̄
ΔЄΛЄΓΩΝΚΑΙϹΑ
ΜΟΝΚΑΙΛЄϹβΟΝ
και τЄνεδοΝΟΥ
ΔЄΛΗΘαιοΝΤΟΝΠΑ
ΡΑΜαγνησιαν ρε
ΟΝΤΑΟΥΔЄ δη μαρ
σιαν τους εις ΤΟν
ΜΑΙΑνΔΡον εχδι
ΔΟΝΤας εχЄΙΝον
ΟΝΟΜΑΖων και
ΠΡΟϹΤΟΥΤΟις ρη
ϹΟΝΘЄΠΤΑ πορο̄
τЄΚΑΡΗϹον τЄ ρο
διον ΤЄΚΑΙ τους αλ
λους ων οι ΠΛЄιους
οχετων ουΚЄισῑ
μειζοΥϹΠΟΛΛας
τε χωρας ΟΝΟΜΑ

ζων και ΠΟΛΕΙϹΠο
τε μεν και τους πο
ταμους και ορη σΥΝ
ΚΑΤΑΛΕΓΕΙΤΟΤΕ
Δ'ΟΥΤΟΥϹ γοΥΝ κα
Τα Την ΑΙΤωλιαν
ΚΑι την αΤΤΙΚΗΝ
Ου Λεγει ουδ αλλους
πλΕιοΥς ετι και
των ποΡΡω μεμνη
μΕΝΟϹΤΩΝΕΓΓΥϹ
σΦΟΔΡΑΟΥΜΕμνη
ΤΑΙΟΥΔΗΠΟΥΑΓΝο
ΩΝΑΥΤΟΥϹΓΝΩ
ρΙΜΟΥϹΤΟις αΛΛοις
ΟΝΤΑϹΟΥΔε δη τους
εγγυς επισης ων
ΤΟΥϹΜεν ονοΜΑζει
ΤΟΥϹΔε οΥ οιον

Dice di seguito che Omero tace di altre città, mentre menziona Mileto, Samo, Lesbo e Tenedo. Non parla del fiume Leteo che passa presso Magnesia, nè del Marsya che come il primo si getta nel Meandro. Eppure del fiume Meandro (Iliade B. 869) fa menzione come di altri, di cui parla dicendo (Iliade N. 20): *E il Reso e l'Eptaporo e il Careso ed il Rodio*. Eppure talune di quelle correnti non son maggiori dei rivi. Menzionando poi molte regioni e città, talvolta ne cita insieme i fiumi ed i monti, e talvolta li omette. In tal modo non parla di quelli dell'Etolia e dell'Attica e di altri più. In egual modo menziona alle volte le cose che son da lungi e tralascia le vicine; e certamente ciò non accadeva perchè le ignorasse, essendo ben note agli altri. Che anzi eziandio delle genti che vengon di seguito, talune son nominate, mentre altre nol sono. E viene agli esempi.

OSSERVAZIONI CRITICHE.

Alla lin. 2. L'ediz. Did. e Karol. han Μιλητον λεγων, e il codice Μιλητον δε λεγων.

La seguente parola Σαμον è ben accertata nel codice e quindi ha in suo favore questo antico testimonio contro eruditissimi critici, come il Coray che fa apposita nota, e così a lui fanno seguito con altri il Kramer e gli editori parigini, che vogliono espunte le parole και Σαμον dicendo: *Samum Ionicum ab Homero non memorari ipse Strabo monet. Itaque haec verba eicienda esse videntur, uti monuerunt Corayus, Kramerus, alii.*

Lin. 12–15. Si riporta il verso di Omero dell'Iliade XII, 20

ρησον θ' επταπορον τε χαρησον τε ροδιον τε

il quale non presenta varietà dal testo comune in ciò che si legge nel codice; e quindi lo conferma.

Lin. 20. L'ediz. han τοτε mentre il residuo del codice vuole ποτε.

Lin. 28. Abbiamo ne' supplementi posto ετι, sebbene secondo lo spazio può starvi anche la parola επει, come pure hanno alcuni codici. Perciò qui il nostro testo non è decisivo.

Lin. 35. Mettiamo nei supplementi in fine ουδε δη τους, e nella seguente εγγυς επισης secondo l'edizione; ma non così crediamo che fosse secondo gli spazi nell' antico codice.

La lin. 38 e il principio della seguente colonna secondo l'edizione darebbero τους δε ου οιον Λυκιους μεν και Σολυμους, ma nel codice non si troverebbe luogo adatto per le parole λυκιους μεν nel fine, se non si supponga che almeno una parte degli elementi sia stata aggiunta sotto l'ultima linea.

FRAMMENTO CXCII.

XXXII. *Ancora delle omissioni geografiche presso Omero.*

La terza colonna di questa pagina prosegue a darci il testo del paragrafo 27 e vi si legge

ΚΑΙCΟΛΥΜΟΥCΜι
ΛΥΑCΔ'ΟΥΔΕΠΑΜ
ΦΥΛΟΥCΟΥΔΕΠΕΙ
σΙΔΑCΚΑΙΠΑΦΛΑ
ΓΟΝΑCΚΑΙΦΡΥΓΑ^{C}
ΚΑΙΜΥCΟΥCΜΑΡΙ

ΑΝΔΥΝΟΥϹΔΟΥΟΥ
ΔΕΘΥΝΟΥϹΔΟΥΟΥ
ΔΕΘΥΝΟΥϹΟΥΔΕΒΙ
ΘΥΝΟΥϹΟΥΔΕΒΕΒΡΥ
ΚΑϹΑΜΑζονων τε
ΜΕΜΝΗΝΤΑΙΛΕΥ
ΚΟϹΥΡΩΝ δοΥΔΕϹΥ
ΡΩν ΟΥΔε καπΠΑ
ΔΟκων ουδε ΛΥΚΑ
ΟΝων φοινικαϹ ΚΑΙ
Αιγυπτιους ΚΑΙΑΙ
ΘΙοπας ϑρυλΩΝ ΚΑΙ
αληιον μεΝΠΕ
διον λεγει καΙΑΡΙ
μους το δε εθνος
ΕΝΩΙΤΑΥΤΑϹΙΓΑΙ
ΟΜΕΝΔΗΤΟΙΟΥΤοϲ
ΕΛΕγχος ψευδΗϹ
Εστιν ο δ αληϑης
ΟΤΑΝΔΕΙΚΝΥται
ψΕΥΔΟϹΛΕΓΟΜΕΝο̄
τι ΑΛΛΟΥΔΕν τωι τοι
ουτω ΙΚατορϑων
ΕδειΧΘΗΟΤεγε εθαρ
ΡΗσεΝΠλασματα
λεγειΝ τους αγαυ
ους ιππη ΜΟλγους
και γαλακτοφα
γους τΟϹΑΥΤΑΚΑΙ
ΠΡΟϹΑΠΟΛΛΟΔΩΡον
επΑν ΕΙΜΙΔΕΕΠΙΤΗ̄
ΕΞΗϹΠΕΡΙΗΓΗϹΙΝ
υπερ ΔΕΤΩΝΠΕΡΙ

Per esempio si recano in questa colonna i nomi de' Solymi, mentre si tacciono della Milya, i Pamfyli, i Pisidi. Son menzionati i Paflagoni, i Frigi, i Mysi, e non i Mariandyni, nè i Thyni, nè i Bithyni, nè i Bebryci. In egual modo fa ricordo degli Amazoni e non de' Leucosiri, nè de' Syri, nè dei Cappadoci, nè dei Licaoni, mentre spesso commemora i Fenici, gli Egizi, gli Etiopi. Troviamo pur ricordati il campo Aleio e gli Arimi, ma non si dice della gente ove questi si trovano.

Il voler dunque riprendere Omero per il suo silenzio non sarebbe giusto, come il riprenderlo se fosse dimostrato aver egli dette cose false per vere. Adunque neppure in cosiffatte cose agisce rettamente l'oppositore, il quale assevera essere invenzione quel dire come quei mirabili popoli mandavano grida equine e si nutrivan di latte. Tuttociò sia detto contro Apollodoro.

Ritorno al seguito del viaggio.

APPUNTI SUL TESTO.

Lin. 2. L' ediz. δ'ου ουδε e il cod. δ'ουδε.

Alla lin. 5 l'edizione ha μεν avanti il και diversamente dal codice.

Lin. 8, 9. Il codice ripete inavvertentemente le parole δ'ου ουδε θυνους e nelle prime lettere si vede l'obelo, che espunge la ripetizione.

Lin. 12. Il codice ha μεμνηνται e quindi si può arguire che nella linea precedente non si leggesse soltanto Αμαζονων, come nelle edizioni.

Lin. 19. Abbiamo supplito come nell'edizione αληιον μεν πε, ma secondo lo spazio vi era qualche altra lettera, come a dire l'articolo το avanti ad αληιον, il quale articolo non si vede nell'edizioni.

Lin. 38. L'edizione avrebbe al principio del paragrafo 28 Υπερ μεν δη των περι, ma lo spazio del codice non concede tutte queste cose; e la variante δε invece di δη persuade che non vi fosse la parola μεν: così abbiamo supplito.

La seguente pagina è illegibile.

FRAMMENTI CXCIII-CXCV

XXXIII. *Dei Galati.*

Un foglio del palinsesto che appartiene ai cap. IV e V del libro XII assai poco ci presenta nella sua prima faccia, che va dalla fine del IV al principio del V capo; e perciò le poche parole che potemmo distinguere, son qui da noi riunite insieme, non presentandosi osservazioni rilevanti, mentre l'altra faccia, come vedremo, ci offre una buona messe.

Nella prima colonna che appartiene alla fine del cap. IV ai paragrafi 9 e 10 dovea contenere la menzione degli uomini illustri della Bitinia, e quindi l'indicazione dei popoli confinanti colla medesima, tra i quali sono i Galati, di cui si parla in seguito.

ιππαΡΧΟϹ και θε
οδοσιος ΚΑΙΟΙΠαι
ΔΕϹΑΥΤΟυ ΜΑΘΗ
ματικοι κλεοφα
ΝΗϹΤε ΟΜΥΡΛΕΑ
νος.....

Ove l'edizione dopo nominati Ipparco e Teodosio ed i suoi figli matematici ricorda Cleofane (retore ρητωρ) Mirleano. Il nostro palinsesto anche in sì piccolo brano ci dà una varietà omettendo la parola ρητωρ. Inoltre sostiene il nome Cleofane che altrove si muta in Κλεοχαρης (Vedi Karol. p. 64).

Nella seconda circa la metà si leggono alcune poche parole delle prime del capo V:

....ΓΑΛΑΤαι του
τωΝΔΕϹΤιν εθνη
ΤΡΙΑΔΥΟΜΕΝΤΩν
ηγεΜΟΝΩν επωνυ
μα....

E queste sono del principio del § 1, ove si parla della suddivisione dei Galati in tre popolazioni, come si vede nel nostro piccolo brano; due delle quali prendevano il nome dai loro principi.

Della colonna terza potemmo raccogliere qualche linea verso il mezzo, e ne leggemmo:

ΕΝΑΥΠΟΤΩΙΤΕΤΡΑΡ
Χηι τΕΤαγμΕνους
ΥΠΟϹΤΡΑΤΟΦΥΛα
ΚΑϹΔΕΔΥΟΗΔΕΤΩν
δωδεκα . . . .

e qui parlasi del sistema di governo dei Galati, le cui tetrarchie avevano varii capi per la giustizia e per la guerra. E, come qui Strabone descrive, le tre popolazioni eran divise ciascuna in quattro eparchie, ed ognuna con proprio tetrarca, ed a lui subalterni un giudice, un capitano e due luogotenenti militari. Il consiglio delle dodici eparchie era composto di trecento membri ἕκαστον διελόντες εἰς τέτταρας μερίδας τετραρχίαν ἐκάλεσαν, τετράρχην ἔχουσαν ἴδιον, καὶ δικαστὴν ἕνα, καὶ στρατοφύλακα [ἕνα ὑπὸ τῷ τετράρχῃ τεταγμένους, ὑποστρατοφύλακας δὲ δύο· ἡ δὲ τῶν] δώδεκα τετραρχῶν (pare che si debba leggere nel codice ἐπαρχιῶν ma non è certo) βουλὴ ἄνδρες ἦσαν τριακόσιοι...

Frammento CXCVI

XXXIV. *Di Deiotaro e de' castelli dei Galati.*

Compensa alquanto alla superiore, la pagina seguente la quale comprende la maggior parte del capo V. E nella prima colonna ci presenta alla lettura:

1 ΗΓΕΜΟΝΑϹΕΙΤΑ
εΙϹΕΝΑΗΚΕΝΗΔΥ
νΑϹΤΕΙΑ δΗΙοταρο̄
εΙΤΕΚΕΙΝΟΝΔΙΕ
5 ΔΕΞΑ̣Το αΜΥΝΤΑς
νυΝΔΕΧΟυσι ρωΜαι
οι ταυτην και ΤΗν
υΠο τωι αμΥνται
γΕΝομενην απα

CΑΝЄις μΙΑν συνα
ΓΑγΟΝΤЄς επαρΧι
αΝЄΧΟΥCΙΝΔЄ οι . .
ΤΡοΚΜΟΙΤΑ προC
ΤΩΙΠΟΝΤωι ΚΑΙ
ΤΗΙΚαππαδοκιαι
ΚΑΙ ταυτα δ ЄCΤιν
ΤΑΚΡΑΤΙCΤα ων Νε.
ΜΟΝΤΑΙΓΑΛΑΤΑΙ
ΦΡΟΥΡΙΑΔΑΥΤΟΙC
ΤЄΤЄΙΧΙCΤΑΙΤΡΙ
ΑΤΑΥΡΙΑΜЄΝЄΜπο
ΡΙΟΝΤΩΝΤΑΥΡω̄
ΟΠΟΥΟΤΟΥΔΙΟCΚο
λοσCΟCΧΑΛΚΟυς
ΚΑΙΤЄΜЄνος ΑΥ
ΤΟΥΑCΥΛΟΝ Και Μι
ΘΡΙΔΑτιΟΝ οεδω
ΚЄΝΠΟΜπηιοC
. . . . της πον
ΤΙΚης βασιλειας
ΑΦΟΡΙCΑCΤΡΙΤον
ΔЄΠΩ . . . ΝΑΛΟΝΠου
ΤΟΝCΥΛΛΟΓΟν ε
ΠοιησαΝΤΟΠΟΜ
ΠΗΙΟC τε και λεΥ
ΚΟΛΛΟCΟΜЄΝΗκω̄
επΙΤΗΝ του πολε
μου διαδοχΗΝΟΔЄ

Narra come la repubblica de' Galati si convertisse in monarchia sotto il re Deiotaro, a cui successe Aminta; ed ora, dice il geografo, è divenuta provincia romana insieme con ciò che apparteneva ad Aminta. Narra come quivi fossero tre piazze forti: prima Tauria l'emporio dei Tauri, luogo del colosso aeneo di Giove e del suo tempio, che era asilo sacro; l'altra Mitridazio, che fu concessa da Pompeo a Deiotaro separandola dal regno Pontico: la terza poi è Danalo, ove si unirono Pompeo e Lucullo, che venne a succedergli nel comando della guerra.

OSSERVAZIONI SUL PRECEDENTE FRAMMENTO.

Alla lin. 3. l'ediz. Did. e Karol. ha **δυναστεια εις Δηιοταρον**. Nel codice manca questo **εις**. Ciò dà miglior senso, essendovi sopra **εις ενα ηκεν**, e dando il concetto che non già prima divenisse monarchia e poi fosse concessa a Deiotaro; ma coll'esser concessa a Deiotaro divenne monarchia.

Lin. 4. Did. e Karol. **ειτα εκ...** è appena da notarsi **ειτ εκ...** del codice.

Lin. 7. Secondo l'ediz. dovrebbesi leggere **Ρωμαιοι και ταυτην και την**, nel codice lo spazio non concede aver due volte il **και**, per cui preferimmo conservare soltanto il secondo, come meglio adatto al contesto.

Lin. 9. L'ediz. ha **γενομενην πασαν**: noi supplimmo **απασαν**, perchè così ci sembrò esiger lo spazio.

Lin. 13. L'ediz. ha **Τροκμοι** e così pure sembra nel palinsesto, sebbene la terza lettera non sia chiara. La quarta lettera **K** però è ben chiara; e quindi non ammette la lezione **τρογμιοι** di alcuni codici. Avanti alla detta parola è incerto se vi fosse la parola **μεν** secondo lo spazio.

Lin. 16. Avanti il **ταυτα** manca nell'edizione **και**, parola ben chiara nel palinsesto e ben adatta al concetto.

Lin. 21. Di **ΤΑΥΡΙΑ** e di altro diremo qui appresso.

XXXV. *Varietà sopra un nome geografico.*

Secondo l'edizione dovrebbesi leggere alle linee 20, 21, 22 τρια, Ταουιον, εμποριον των ταυτη e così leggono oltre sette codici, mentre altri lessero quello strano nome in τα ουια. Il Guarino tradusse *Via*, lo Tzschuk riunì questi elementi e scrisse Ταουια come nome proprio di uno de' tre castelli indicati da Strabone. Ma il nostro codice esclude tutte queste congetture. Che anzi se ci fermiamo sugli elementi ΤΑΥ...Α che ben appariscono nella lin. 21 ed a ciò che nel mezzo pure trasparisce ΡΙ, ed anche su quel che dice la linea seguente (che invece di εμποριον των ταυτη dell'ediz. ci dà nel codice εμποριον των ταυρων) ci sembra doversi leggere Ταυ(ρι)α τε εμποριον των ταυρων. E così non si potrebbe accettare un testo: τρια Ταυιον εμποριον των ταυρων colla versione *Tria ipsis munita castella sunt Tavium emporium Taurorum* corretto soltanto per l'ultima parola. Il Karolides a *Tavion* notò, la sua collocazione secondo taluni fosse a Nefez-ciogi, ove si vedon molti ruderi. In ogni modo pare che il vero nome possa meglio credersi *Tauria,* senza però sostenere che si parli di *Tori,* ma forse piuttosto di popoli *Taurii.*

XXXVI. *Due osservazioni di nomenclatura storica e geografica.*

Alla linea 28 comincia un passo ben importante da essere messo in chiaro. Il brano corrispondente delle edizioni Didot e Karolides dice εδωκε Πομπηιος Βογοδιαταρω της ποντικης βασιλειας αφορισας. Il Coray invece delle prime parole volle εδωκε Πομπηιος Μαγνος Δηιοταρῳ. Dübner-Müller col Meineke approvano il Keil che quel nome riferisce per Βρογιταρῳ, giacchè a Brogitaro fu data in moglie una delle figlie di Deiotaro. Questo Brogitaro avea comprato da Clodio, col titolo di re, anche la città di Pessinunte, dalla quale fu discacciato, come narra Tullio (*De Haruspic. resp.* 13, 28) dicendo a Clodio stesso: *qui accepta pecunia Pessinuntem ipsam sedem domiciliumque matris deorum... vendideris...* aggiungendo ancora che il titolo di re dato a Deiotaro indegnamente fece pur comune a Brogitaro - *Deiotarum... tu etiam regem appellari cum Brogitaro iubes...* dicendo poco di poi come Deiotaro ricuperasse Pessinunte. Il nostro codice ne' pochi frammenti di lettere esclude ogni altro nome, e conferma quel di Deiotaro, a cui si dice concesso da Pompeo il forte Mitridazio.

Il nostro testo poi a linea 32 dovrebbe decidere di un altro nome controverso, cioè del terzo degli accennati castelli. Nell'ed. Didot τριτον δε πως Δαναλα οπου. Egualmente ha Karol. eccetto πω invece di πως. Il Meineke sospettò leggersi δε Πωδαναλα. Il Groskurd invece di πως vorrebbe legger κωμη. Il nostro palinsesto non ci dà completa lezione, e sebbene escluda il κωμη del Groskurd, pure non definisce ciò che debba leggersi tra 'il ΔΕ e l' ΟΠΟΥ estremi; tanto più che, eccetto ΠΩ, la lacuna ed i cinque altri elementi ΝΑΛΟΝ di cui si hanno delle vestigia, piuttosto che lettere sicure, non presentano una lettura integra, quantunque sembri doversi accettare il nome δαΝΑΛΟΝ anche per causa dello spazio. Il Karolides annotando questo luogo non accetta la variante Πωδάναλα, ma piuttosto vuole Δαναλα, come più conforme alla nomenclatura del luogo di Galazia Δαναρο ovvero Δαναρα riferito nell'*Itinerarium* di Antonino, siccome può vedersi.

FRAMMENTO CXCVII

XXXVII. *Di altri Galati e di Pessinunte.*

Della seconda colonna il seguito del secondo paragrafo ed il principio del terzo dicono:

ΠΑΡΑΔΙΔΟΥϹΤην
ΕΞΟΥϹΙΑΝΚΑΙΑΠαι
ΡΩΝΕΠΙΤΟΝΘΡΙΑμ
ΒΟΝΤΡΟΚΜΟΙΜΕΝ
ΔΗΤΑΥΤΑΕΧΟΥϹΙΝ
ΤΑΜΕΡΗΤΕΚΤΟϹΑ
ΓΕϹΔΕΤΑΠΡΟϹΤηι
ΜΕΓΑΛηι φρυγιαι
ΤΗΙΚΑΤΑΤε πεσΙΝου̅
ΤΑΚΑΙΟΡΚΑΟΡΚ...
ΤΟΥΤΩΝΔΗΝΦρου
ρΙΟΝΑγχυρα ομω
νυμος τηι προς
ΛΥΔΙαν πΕΡΙΒΛΑΥ
ΔΟΝΠΟλιχνΗΙ φρυ
γι αχΗΙ ΤοΛΙϹΤΟ
βωγιοι δ ομΟρΟΙΒΙ
θυνοις ειϹιΝ ΚΑι
ΤΗΙΕΠΙΚΤΗΤΩΙ
ΚΑΛΟΥΜΕΝΗΦΡΥ

ΓΙΑΙΦΡΟΥΡΙΑΔε
ϹΤΙΝΑΥΤΩΝΤΟ$^{\tau\epsilon}$
ΒΑΟΥΚΙΟΝΚΑΙΤΟ
ΠΙΟΝΩΝΤΟΜΕΝΗ̅
βασιλεΙΟΝΔΗΙΟΤα
ΡΟΥΤΟΔΕΓΑΖΟΦΥ
ΛΑΚΙΟΝ πεϹϹΙΝΟΥς
Δεστιν εΜΠΟΡΙΟΝ
ΤΩΝΤΑΥΤΗΙΜΕΓΙ
στον ιερον εχΟΝ
της ΜΗΤΡΟϹΤΟΥ
θεου σεΒΑϹΜΟΥΜΕ
γΑλοΥΤΥΓΧαΝΟν
ΚΑΛΟΥϹΙΔΑΥΤΗΝ
αγδιστηΝΟΙΔΙΕ
ρεις Το ΠΑΛΑΙον
μεν δυνΑϹΤαι τι
νες ησαν ιερωϹΥ

Si prosegue a narrare quanto è nel § 2, come Pompeo avendo rassegnato il comando a Lucullo, partisse per il trionfo. E si dice dei Trocmi che abitano queste regioni, e dei Tectosagi che hanno quelle presso la grande Frigia verso Pessinunte e gli Orcaorci. Di quelli la piazza forte era Ancira, di egual nome coll'altro castello di Frigia presso Blaudo. I Tolistobogii son limitrofi ai Bitinii ed alla Frigia detta Epicteto od *aggiunta*, e di costoro le piazze forti sono Blucio e Pion, di cui l'una fu reggia, e l'altra deposito de' tesori del re Deiotaro.

E venendo al paragrafo 3 si dice che Pessinunte è l'emporio maggiore in queste regioni, ove è il tempio della madre del gran Dio (Giove), in gran venerazione. Anticamente alcuni sacerdoti erano principi cavando gran frutto dal loro sacerdozio.

OSSERVAZIONI SUL PRECEDENTE FRAMMENTO.

Alla lin. 5. Appena è da notare che qui è ταυτα εχουσιν e nelle edizioni ταυτ' εχουσι.

Lin. 9. L'ediz. κατα Πεσσινουντα, e il codice nostro dopo κατα aggiunge τε, e non si può affermare se poi siavi doppio ΣΣ od un solo.

Lin. 10 e seguente. L'ediz. hanno Ορκαορκους. Si citano alcune varietà su questa parola secondo alcuni codici Ορκαοκους, lo Xilandro Ορκαορυκους, il Gaurino *Orcaocreos*, ed alcune ediz. Ορκαορικους, ma di queste il nostro codice, di cui non fu leggibile la finale, nel resto ha ορκαορ.... e conferma l'edizioni Dübner-Müller, Karolides. Quindi nel dubbio degli editori: *Quidnam Strabo scripserit non liquet*... sarebbe il palinsesto favorevole ad Ορκαορκους. Non sembra quindi necessario a suscitare il nome geografico di una città Ορκιστος, di cui si fa menzione nelle serie de' vescovi (V. Car. a s. Paul. Geogr. sacra - Lequien.).

Questa città non lontana dalle ruine di Pessiminte, dall' Hamilton ed altri si vorrebbe identificare con *Alechia*.

Lin. 14. Coll'ediz. il cod. ha Βλαυδον, mentre altri dicon Βλαυρον.

Lin. 16. L' ediz. Τολιστοβωγιοι, al qual nome vi son varianti in Τολιστοβωγοι, Τολιστοβογοι e Τολιγοστοβογιοι. Il nostro codice nei pochi elementi superstiti non può escluder che l' ultima.

Lin. 23. Il palinsesto ha ΒΛΟΥΚΙΟΝ come l'ediz. Did. Karol. ed altri. Vi son dei codici che scrivono ΒΛΟΥΒΙΟΝ. Il Groschurd e il Kramer credono dover emendare Λουκήον, costruendo il nome come presso Tullio (*Orat. pro Deiotaro* VI, VII) trovano scritto *Luceion*. Difatti la località concorda col contesto straboniano dicendo Tullio: *Cum in castellum Luceium venisses et domum regis... divertisses.* Chi deve emendarsi?

Lin. 21. L'ediz. δ' αυτων εστι cod. δ' εστιν αυτων.

Lin. 24. L' ediz. Did. Karol. ed altri Πηιον e il cod. ΠΙΟΝ.

Lin. 27. Il nome di Pessinunte è qui col doppio ΣΣ nel codice. In altri mss. vi son le varianti in Πασινους ed anche Πισινους.

Lin. 31. L' ediz. Μητρος των θεων e il codice μητρος του, donde la parola seguente non è già θεων, ma διος o meglio, come di poi, θεου.

Lin. 35. Sul nome Αγδιστην nulla decide il codice per le varianti che si trovano altrove αγδιστην, αγγιδιστην ed αγγιδιστιν.

Frammento CXCVIII

XXXVIII. *Del tempio di Pessinunte e luoghi vicini.*

La terza colonna di questa pagina è mancante sul principio, essendo lacera la pergamena, e comincia alla lin. 8.

ΔΥπΟΤΩΝΑΤΤΑΛΙ
ΚΩΝΒΑϹΙΛΕΩΝΙΕ
ροπρεΠως ΤΟΤΕ
ΜΕΝΟϹΝαωιΤε και
ϹΤοαις ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙϹ
ΕΠΙΦΑΝΕϹΔΕΠΟΙ
ΗϹΑΝΡΩΜΑΙΟΙΤΟ
ΙΕΡΟΝΑΦΙΔΡΥΜΑ
ΕΝΘΕΝΔΕΤΗϹΘΕΟΥ
ΜΕΤΑΠΕΜΨΑΜΕ
ΝΟΙΚΑΤΑΤΟΥϹΤΗϹ
ϹΙΒΥΛΛΗϹΧΡΗϹΜΟΥϹ
ΚΑΘΑΠΕΡΚΑΙ τοΥ
ΑϹΚΛΗπιου του
ΕΝΕΠΙΔΑΥΡΩΙ·ΕϹΤΙ
ΔΕΚΑΙΟΡΟϹΥΠΕΡ
ΚΕΙΜΕΝΟΝΤΗϹΠο
ΛΕως το δΙΝΔΥΜΟ̄
ΑΦΟΥΗΔΙΝΔΥΜΗ
ΝΗΚΑΘΑΠΕΡΑΠΟ
ΤΩΝΚΥΒΕΛΩΝΗ
ΚΥΒΕΛΗΠΛΗϹΙΟΝ
ΔΕΚΑΙΟ̣Ϲ αγγΑΡΙΑϹ
ΠΟΤΑΜος ποιειται
ΤΗΝΡΥϹΙν επι ΔΕ
τΟΥτωι ΤΑΠΑΛΑΙ
ΑΤων φρυγωΝ οι
ΚΗΤΗρια ΜΙΔΟΥ
κΑι ετΙΠΡΟΤΕΡΟΝ
γορδιΟΥΚΑΙΑΛΛΩΝ
ΤΙΝΩΝΟΥΔΕΙΧΝΗ

Dopo la piccola lacuna per la membrana lacerata segue a dire il geografo che il luogo sacro di Pessinunte fu adornato dai re Attalici con sacra magnificenza, con tempio e portici di bianchi marmi; e fecero celebre quel delubro i Romani, quando secondo gli oracoli della Sibilla ne asportarono il simulacro della dea, come fecero per quello di Esculapio di Epidauro. È a sopraccapo della città il monte Dindimo, donde ebbe nome la Dindimene, come la Cibele dai Cibeli. Quivi poi dappresso scorre il fiume Sangaria, vicino al quale furono le antiche abitazioni dei Frigi, di Mido e prima ancora di Gordio ed altri, ma non ne rimangono vestigia di città.

OSSERVAZIONI SUL PRECEDENTE FRAMMENTO.

Alla lin. 15. Il testo del codice come altri, nulla ha di vario dalle edizioni nella parola αφιδρυμα, colla quale viene indicato il celebre sasso, o simulacro di Cibele che fu poi trasferito a Roma nel tempio di Vesta: e che si dicea fosse una pietra informe caduta dal cielo, ossia un aereolite.

Lin. 22. Apparisce il punto innanzi alla voce εστιν, ove compiuto il discorso sul tempio di Pessinunte, dipoi si parla del monte Dindimo.

Lin. 30. Il fiume è detto σαγγαριας mentre nell'ediz. si dice Σαγγαριος. Di questo fu detto sopra.

Lin. 38. Appena è da notare ουδε ιχνη e nell'edizioni ουδ' ιχνη.

Frammento CXCIX

XXXIX. *Degli abitanti del Tauro.*

Tra i piccoli avanzi di pergamena, dopo molte difficoltà, abbiamo potuto riconoscere un altro residuo del libro XII della geografia, il quale appartiene al mezzo del § 3 del capo VII, ed occupa la colonna media di una pagina del palinsesto.

1 ΑΦΟΥΚΑΙΤΑϹΤΥ
ΡΑΚΙΝΑΑΚΟΝΤΙ
ϹΜΑΤΑΕΟΙΚΟΤΑΤοις
ΚΡΑΝΑΙΟΙϹΕΝγι
5 ΝΕΤΑΙΔΕΝΤΟΙς στε
ΛΕΧΕϹΙΝΞΥΛΟΦΑ

ΓΟΥΤΙϹϹΚΩΛΗ....
ЄΙΔΟϹΟΙΜЄΧΡΙΤης
ЄΠΙΦΑΝЄΙΑϹ.....
10 ΤΡΩΓΟΥϹΙΤΟΞΥΛο̄
ΤΟΜЄΝΠΡΩΤΟΝπι
ΤΥΡΟΙϹΗΠΡΙσμα
ϹΙΝЄΟΙΚΟϹΤι ψηγμα
ΠΡΟΧЄΙΚΑΙϹΩρος
15 ϹΥΝΙϹΤΑΤΑΙΠΡΟϹ
ΤΗΙΡΙΖΗΙ ΜЄΤα δε
ΤΑΥΤΑΑπολειβεται
ΤΙϹΥΓΡΑϹΙΑΔεχο
ΜЄνη πηξιν Ρα
20 διαν ΠΑΡΑΠΛΗϹιαν
τη κομμει Ταυτης
δε το ΜЄΝЄΠΙ τ..

Parlandosi di popoli che abitano le sommità del Tauro, si dice che ivi hanno l'albero non grande chiamato *Styrace,* donde formano quei giavellotti *styracini* simili ai corni. Ne' rami di questa pianta si genera un certo animale della specie de' vermi roditori. Questi mangiano il legno sino alla corteccia; e quindi cade una polvere simile alla semmola od alle raschiature, e forma un cumulo al piede della pianta. Dipoi vi stilla sopra un certo liquido glutinoso che forma come una gomma.

Nelle ultime parole si incomincia a dire che di una tal mescolanza suole farsi oggetto di gustoso odoramento per alcuni.

OSSERVAZIONI SU QUESTO BRANO.

Ben poche osservazioni presentano queste poche linee, così:

Lin. 4. L'edizioni hanno κρανεῖ... invece di κρανι... e dipoi εγγινεται, mentre il palinsesto mostra **ΕΝ**γι**ΝΕΤΑΙ**.

Lin. 7. L'ediz. τι σκωληκος e il palinsesto τις σκωλ... Il supplemento finale dal seguito parrebbe κων.

Lin. 8. L'ediz. ο μεχρ... e il palinsesto οι μεχ...

Lin. 9-10. L'ed. prosegue così: επιφανειας διαφαγον το ξυλον, mentre nel palinsesto secondo i resti e le distanze si avrebbe επιφανειας (αυτου) τρωγουσι το ξυλον.

XL. *Conclusione per il libro XII straboniano.*

Come abbiamo esposto, i frammenti raccolti dai residui di questo libro XII della geografia sono specialmente abbondanti pel capo III, ove Strabone fa una prolissa discussione critica sul valore geografico del testo omerico.

Quantunque sarebbe stato più desiderabile aver altri passi delle sue descrizioni, pur tuttavia quel lungo tratto riesce pregevole per la discussione stessa, e per la conoscenza del metodo critico suo e facilmente di altri in quell' epoca nell' esaminare gli antichi scrittori.

I frammenti han pure importanza per varie notizie storiche e geografiche, e come documenti critici in conferma o rifiuto di lezioni varianti pel testo. Non mancano poi alcuni punti interessanti, ove le nuove scoperte dan molta luce nuova, ed in talune presentano un palese argomento per correggere antichi errori. ed assicurano eziandio i paralleli storici, come avviene per altri frammenti del palinsesto già pubblicati o da pubblicarsi.

G. Cozza-Luzi

GLI ANNIBALDI DI ROMA

NEL SECOLO XIII.

Non intendo di fare la storia degli Annibaldi, ma solo di presentare alcune notizie, che ho potuto radunare da varie parti, su questa famiglia romana, la quale ebbe una certa importanza nel secolo XIII.

Il Gregorovius [1] avendo trovato che nel 1297 a Giovanni di Ceccano succedette nella signoria un Annibaldo, suppose che i signori di Ceccano fossero della famiglia Annibaldi od Annibaldeschi di Roma. Ma dai documenti, che il Pressutti arreca nella seconda edizione dei suoi *Regesti di Onorio III,* risulta chiaramente che il suddetto Annibaldo era uno dei fratelli di Giovanni, e che gli succedette, forse perchè questi morì senza figli.

Per tutto il secolo XIII gli Annibaldi di Roma ed i signori di Ceccano appariscono come due famiglie distinte. Se in origine fossero uscite da uno stipite comune non consta, quantunque non sia improbabile. Potrebbe esserne indizio la ripetizione degli stessi nomi nelle due famiglie. Di più v'è il fatto che verso il 1284 si vedono due membri delle suddette famiglie contendersi l'uffizio di podestà in Terracina. Ivi una parte del popolo aveva eletto Riccardo dei signori di Ceccano, ed un' altra il figlio di Riccardo di Mattia Annibaldi. S' intromise Martino IV, scrivendo il dì 26 gennaio 1285 a quest' ultimo, affinchè inducesse il figlio a non contendere per quella carica [2].

[1] GREGOROVIUS, V, 622.

[2] *Regesti mss.* tom. 42, fol. 114 *b*: « *Nobilitatem tuam rogamus et hortamur attente, tibi per apostolica scripta mandantes, quatenus rectoriam, quam inibi filius tuus habere dicitur ad requisitionem dilecti filii Rectoris Campaniae et Marit., pro nostra et Apostolicae Sedis reverentia, libere et absolute dimitti facias ab eodem* ».

La famiglia Annibaldi di Roma, della quale soltanto intendo ragionare, dividevasi nel secolo XIII in molti rami. Alcuni di essi, per distinguersi dagli altri, aggiunsero al nome del casato un appellativo preso dal luogo dell' abitazione o dai possedimenti loro. Così alcuni dicevansi *de Militiis*, perchè possedevano la torre delle Milizie, che tuttora esiste in Roma con questo nome, e che poi dovettero cedere ad Enrico VII di Lussemburgo [1].

Altri si chiamarono *de Coliseo* per cagione del possesso del Colosseo, che dai Frangipani era passato a loro [2].

Quantunque in generale la famiglia avesse nome di essere ghibellina, come attesta lo storico Saba Malaspina [3], tuttavia alcuni rami di essa figurano come guelfi.

Per tacere di tempi più antichi, ardente ghibellino s'era mostrato Tebaldo degli Annibaldi, che a Benevento si fece uccidere accanto a Manfredi [4]. Nello stesso tempo militava tra i primi nelle file di Carlo, un altro Annibaldi, chiamato Marchione, del quale dice Saba Malaspina che tra tutti quei di sua famiglia si segnalava per bontà e cortesia [5]. Anche il cardinal Riccardo parteggiava per Carlo d'Angiò, e da Roma l'aveva accompagnato sino al confine del regno. Nota però Saba ch'egli con questo zelo per Carlo cercava far dimenticare il ghibellinismo di sua famiglia e fors'anche il suo [6]. Nel conclave del 1268 è detto espressamente ch' egli era capo d' una delle due fazioni che allora esistevano, cioè della fazione ghibellina od imperiale [1]. Pare ch' ei fosse di natura facile ad illudersi sulle qualità e sulle intenzioni delle persone, e ne può esser prova una lettera scrittagli il 28 maggio del 1265 da Clemente IV, a proposito di una certa sua dichiarazione, dove il Papa lo rimprovera d' aver chiamato col titolo di fedeli alla Chiesa persone che ne sono manifesti traditori, e di credere falso ciò che la voce pubblica e comune afferma esser vero [2].

---

[1] ADINOLFI, *Roma nell'età di mezzo,* Roma, Bocca, 1881, II, 45 e 46.

[2] Un Riccardo *Annibalensis de Coliseo* fu senatore di Roma, nel 1300, come da iscrizione riferita dal Vitale; GREGOROVIUS, V, 639.

[3] « *Quod cum tota domus Cardinalis eiusdem* (Riccardo Annibaldi) *nomen Gebellinitatis ab antiquo sortita, Regi studeret placere* » V. qui infra in nota. Non sappiamo tuttavia se il *tota domus* si debba restringere al ramo del Cardinale, oppure allargare a tutto il parentado.

[4] SABA MALASPINA, lib. III, cap. 9, 13, in DEL RE, *Cronisti sincromi napoletani* vol. II, pagg. 252 e 259.

[5] Ibid. pag. 173.

[6] « *Dum Regi predicto undique ad votum universa succederent, Dominus Ricardus, de Aniballis Sancti Angeli Diaconi Cardinalis, natione Romanus, nescitur quo spiritu ductus, quave intentione commotus, indefessae sollicitudinis studio vehementer instabat, quod predictus Comes Provinciae negotium Regni contra Regem eumdem* (Manfredo) *mora qualibet aggrederetur abiecta, offerens magna de suo peculio pro expensis dicti Comitis mutuare. Sed in eo mirari quis poterat, quod cum tota domus Cardinalis eiusdem nomen Gebellinitatis ab antiquo sortita Regi iam dicto* (Manfredo) *studeret sincera devotione placere, idem Cardinalis, quo animo discute, Lector, adventum prefati Comitis procurabat, quasi suorum veneraretur excidia, quorum periculosa dispendia sub eiusdem Comitis secutura felicitate praevidere proferat et tueri. Huius igitur Cardinalis pars Guelfa sedulum, vel potius subdolum praesentiens studium, exclusis pro maiori parte Nobilibus Gebellinis ab Urbe, de quorum*

Il Ciaconio [3] riferisce l' iscrizione mortuaria di questo cardinale, dove lo si dice morto nel concilio generale di Lione nel 1274. V' è qui un errore. Egli era ancor vivo il 1 aprile del 1275 [4]. È probabile che morisse nel 1276, poichè ai 18 di ottobre del 1276, Giovanni XXI nel conferire al cardinale Orsini l' arcipretura di S. Pietro, dice che questa erasi resa vacante *nuper per obitum Richardi S. Angeli diac. card.* [5].

Poco appresso, in occasione del tentativo di Corradino, noi troviamo che il senatore Enrico di Castiglia suo fautore, fece incarcerare alcuni dei principali guelfi di Roma, e tra essi fuvvi pure un Riccardo figlio di Pietro, che poi pel suo guelfismo fu con feudi splendidamente rimunerato da Carlo d'Angiò [6]. Guelfo era pure Annibaldo di Trasmondo, che dal medesimo Carlo ricevette il feudo di Montesano [7].

Al contrario uno dei più audaci ed aperti partigiani di Corradino fu Riccardo, o Riccardello di Mattia, nipote del suddetto cardinale. Questi, allorchè Corradino giunse a Roma, si unì alle sue schiere, lo accompagnò alla battaglia di Tagliacozzo, e poscia

---

numero quidem ipsius Cardinalis nepotes erant, procuraverunt sagaciter et provide ordinarunt quod populus Urbis... praedictum Provinciae Comitem elegerunt in Dominum, et Senatorem Urbis perpetuum vocarunt ». Libro II, capo 9, loc. cit. pag. 231.

[1] Potthast, *Regesta*, II, pag. 1651.

[2] « *In R*(iccardum) *S. Angeli diaconum cardinalem invehitur, quod in litteris quos misit fideles nominat manifestos Ecclesiae proditores et falsum esse credit, quod esse notorium communis relatio asseverat* » Potthast, n. 19162.

[3] *Vitae et res gestae Pontif. Romanorum et S. Rom. Eccl. Cardinalium, cum notis Augustini Oldoini S. I.*, Roma, 1677, vol. 2, col. 88.

[4] Potthast, 21014.

[5] Potthast, 21171.

[6] Gregorovius, V, 474 e 507.

[7] Ib. 507.

nella fuga ad Astura [1]. Di qui riuscito a salvarsi, usurpò a danno della Chiesa la fortezza di Lariano, che stava presso alla Molara, patrimonio di sua famiglia, e di là per mezzo d' una schiera di facinorosi, che aveva presi al suo servizio, piombava sui soldati francesi, i quali seguendo la via da Napoli a Roma, dovevano passare nella fitta foresta dell' Algido (ora selva di Nemi) e li metteva a fil di spada. Per cagione dell' occupazione di Lariano, i Cardinali, che, in sede vacante, risiedevano in conclave a Viterbo, nel dì 11 aprile del 1269 lo dichiararono ribelle [2], e se dipoi egli potè sfuggire alla vendetta di Carlo, lo dovette alla intercessione di suo zio cardinale, che dal Re gli ottenne il perdono e l' obblio del passato [3].

Egli fu podestà di Viterbo nel 1281 e fino al 1 marzo del 1283. Tolomeo da Lucca lo chiama Riccardello Annibaldi della Rota. Siccome in un codice di Tolomeo nella Barberiniana di Roma (cod. XXXIII, 181) sta scritto *de la Rocha,* sospettai per qualche tempo che essendo questa la vera lezione, Riccardo prendesse quella denominazione dalla rocca di Lariano. Ma oltre all'aver trovato nel Villani nominato così il suddetto Riccardo [4], m' imbattei nell' archivio capitolare di Viterbo in un breve originale di Alessandro IV in data di Anagni 29 aprile 1259, dove si parla di *Annibaldo de Rota* [5]. Quindi non può esservi dubbio che un ramo degli Annibaldi si chiamasse così.

---

[1] GREGOROVIUS, V, 488, 490, 493, 500; 483 e cita gli *Annales placentini gibellini,* pag. 526.

[2] Ricavo questa notizia da uno scritto di Gio. Batt. Gigli nel codice vaticano 8255, ove si contengono varie memorie storiche. A pag. 104 leggesi: « *Del 1269. Riccardello nato de Mattia degli Annibaldi cittadino romano occupò il castello o rocca di Lariano a tempo di sede vacante et fu da Cardinali che si trovavano in Viterbo dichiarato ribelle. Da Filippo arcidiacono Tripolitano e cappellano apostolico e delle cause del medesimo Palazzo generale auditore e nel negotio della rocca Lariani specialmente delegato. Dat. Viterbii, III idus Aprilis, Sede Vacante, 1269* ». Nello stesso codice, a pag. 105, vi è ancora questa memoria del medesimo Riccardo: « *Riccardus Dñi Mattei de Anibaldis fecit cambium cum Io. Iudice de Citera regionis Cabariorum* (sic) *de castro Malapiti cum casali Arcus Tiburini die 5 Xbris 1277, publicatum in Archivio Urbano* ».

[3] « *Tunc etiam consideratione Rev. Patris domini R. S. Angeli Diaconi Cardinalis quemdam Ricardellum militem civem romanum, nepotem Cardinalis eiusdem, qui tempore dispendiose viduitatis ecclesie castrum Ariani, quod est Sedis Apostolicae, occupaverat et sub castro illo in memore famoso Algiario multos iugulaverat Gallicos, et per quosdam suos latrunculos quos fovebat, fecerat iugulari, suis parentem omnino mandatis regia consuetudo recepit* ». SABA MALASPINA, lib. V, cap. 6, loc. cit., pag. 299.

[4] Libro VIII, capo 117.

[5] È una lettera di Alessandro IV al Vescovo di Viterbo e di Toscanella, che incomincia « *Et si Romanus Pontifex super fideles omnes* ». Dopo aver detto che il Papa, seb-

A spiegazione del medesimo nome presentiamo un' ipotesi. Potrebbe darsi che questo fosse lo stesso ramo, che si disse del Colosseo, e che si chiamasse così per aver qualche casa nella parte interna del Colosseo, la quale nel Medio Evo, secondo l'Adinolfi, addimandavasi Rota o ruota [1].

Riccardo era già podestà di Viterbo il dì 4 aprile del 1281, siccome consta da una deliberazione municipale, che si prese « de » mandato magnifici viri Domini Riccardi olim Domini Mathye » Anibaldi Potestatis » [2]. Come podestà è ancora ricordato in documenti del 7 febbraio e del 18 maggio 1282 [3]. Del suo successore nell'ufficio di podestà, che fu un suo omonimo parente, Riccardo figlio di Tebaldo, vi sono memorie in data 18 marzo e 4 ottobre 1283 [4] e 26 febbraio 1284 [5]. Siccome di regola generale

---

bene abbia la cura di tutti pur deve occuparsi in modo speciale dei Romani, dice che i « *nobiles viri Senatores, Consilium et Comune Urbis* » gli mandarono ambasciatori, esponendo le angustie, « *quibus illi insontes et innocentes pueri de ipsa Urbe, quos nobilis vir Castellanus de Andelo civis bononiensis habet et tenet ut obsides* » sono esposti e mostrandosi pronti a soddisfare il detto Castellano. Il Papa ordina al Comune di Bologna che tolga i detti fanciulli dalle mani di Castellano e li tenga esso fin che la lite sia terminata. Indi soggiunge: « *Idipsum quod de dictis obsidibus per eosdem fieri volumus, etiam de duobus millibus librarum preveniensium, quas idem Castellanus a nobili viro Iohanne Anibaldi cive Romano nepote dilecti filii nostri R. S. Angeli Diaconi Cardinalis per manus Anibaldi de Rota Civis Romani eiusdem Iohannis procuratoris recepit, tenendas in deposito loco unius obsidis, redderentur, et de septingentis libris eiusdem monete, quas a nobili viro Petro de Bonaventura cive romano similiter pro uno obside habuit, totaliter faciendo* ». Ordina quindi al Vescovo di indurre i Bolognesi ad obbedire, se no, di sottoporre il Podestà, il Capitano, i Consiglio ed i Consigli alla scomunica e la città all' interdetto. Questa lettera non fu nota al Potthast.

[1] *Roma nell'età di mezzo,* I, 358.

[2] Nel codice antico dell' archivio comunale di Viterbo, intitolato: « *Liber Regestorum Communis Viterbii Margarita nuncupatus,* tom. I, pag. 125*b.* » Do qui un estratto di altro documento, che lo riguarda: « *Anno MCCLXXXI,* etc. *die vigesima octava mensis aprilis,* etc. *Congregato Consilio Speciali, Generali, et Consilio populi et Antianorum ..... mandato Magnifici viri Domini Richardi Domini Mathye Anibaldi, Potestatis Communis Viterbii, presente, valente et consentiente Nobili Viro Dno Visconti Gatto Capitaneo Populi et Civitatis Viterbiensis ..... constituerunt eorum Procuratorem Iohannem Arnoldi et Peponem Angeluççie ad dandum ..... in perpetuum in feudum Illustribus et Magnificis viris Domino Petro de Vico, Alme Urbis Prefecto, et Manfredo eius fratri, filiis olim Illustris viri Domini Petri de Vico, recipientibus pro se suisque filiis masculis legitime descendentibus, Castellare Sancti Iuvenalis et Castrum edificatum et edificandum ibidem, cum eius tenimentis et pertinentiis ..... Actum est hoc Viterbii in palatio Comunis predicti.* » Ib. 127*b.* Alcuni avanzi dell' antico castello di S. Giovenale si vedono anch' oggi tra Civitella Cesi, Bieda e Barbarano romano. Così il Pinzi, *Storia di Viterbo,* II, 399, che ivi riporta l'atto d' infeudazione in data 30 aprile 1281.

[3] PINZI, II, 412, 414.

[4] Il 18 marzo del 1283 si aduna il consiglio « *de mandato Magnifici viri Domini Riccardi quondam Domini Tebaldi Romani Proconsulis Potestatis Civitatis Viterbii* » Margarita, tomo III, 1*b.* Stessa frase in atto del 4 ottobre 1283. Cortese comunicazione del cav. Pinzi.

[5] Lettera di Martino IV *Anibaldo potestati Viterbii:* POTTHAST, 22105.

i nuovi podestà entravano in carica il 1 marzo, dalle date finora riferite rimane probabile che la podesteria di Riccardo di Mattia si prolungasse poi regolarmente per due anni, cioè dal 1 marzo 1881 fino al 1 marzo 1882 e da questo fino al 1 marzo 1283, quando entrò in officio Riccardo di Tebaldo.

Finito ch' ebbe il suo tempo di podestà in Viterbo, Riccardo Annibaldi s' impegnò a sostenere un altro ribelle della Chiesa, cioè Adinolfo di Mattia d' Anagni [1], il quale s' era servito dell'opera di un certo Giovanni Scotto e suoi complici per far uccidere i fratelli Giovanni e Pandolfo Capocci e poscia impadronirsi di Frosinone [2]. Martino IV ai 23 ottobre del 1283, previo l'augurio *Spiritum consilii sanioris*, che si soleva dare agli scomunicati o ribelli, intima a Riccardo non solo la pena della scomunica, ma ancora la perdita di tutti i beni, privilegi e feudi della Chiesa, se non si ritira dal dare aiuto ad Adinolfo, e dove già l' avesse dato non lo revochi [3].

Avendo poscia Adinolfo ceduta la rocca ad Andrea Spiliati Rettore di Marittima e Campagna, e quindi di nuovo occupatala, il Papa fece nuove intimazioni, in data 18 dicembre 1283, ai Colonna e ad altri signori del Lazio di non dar aiuto al ribelle e tra essi anche a Riccardo, facendo anche questa volta precedere la sua lettera dal solito saluto, *spiritum consilii sanioris* [4].

Mattia padre di Riccardo fu padre altresì di Golizia, sposa di Fortebraccio figlio di Giacomo Orsini. Questi nel 1248 ai 26 gennaio diede ipoteca a Mattia: « *dono et propter nuptias concedo tibi Matthie f. olim dñi Anibaldi pro Golitia filia tua futura uxore Fortisbrachii filii mei* » [5].

Da Saba Malaspina Riccardo è detto nipote del card. Riccardo di S. Angelo. Un altro nipote è quel Giovanni figlio di Annibaldo, di cui parla papa Alessandro IV nel suo breve del 1259, da noi citato. Attesa la ragion dei tempi si può supporre che questi due nipoti del Cardinale fossero figli di due suoi fratelli. Un terzo nipote, figlio anch'egli di Annibaldo era Stefano chiamato maestro e canonico di Furnes da Alessandro IV nel 1256, luglio 12 [1].

---

[1] Forse il Mattia, che fu padre di Adinolfo, è quel Mattia nipote di Gregorio IX, di cui questi parla il dì 8 aprile 1256: POTTHAST, 16331.

[2] *Archivio Storico Romano* del 1884, pag. 271.

[3] « *Si quod presidium impendisti eidem in gente vel equis aut armis sine difficultatis obstaculo absque morae dispendio totaliter revocando.* » Regesti mss. di Martino IV, tomo 42, pag. 68.

[4] Ib. fol. 76 e 114.

[5] *Archivio Orsini.*

Nel 1305 è ricordato *Anibal D. Ricardi D. Mathei de Anibaldi olim senatore* insieme con Pietro di Stefano. Questa colleganza con Pietro di Stefano induce a credere che egli sia quel medesimo ch'era stato senatore nel 1300, e che in una iscrizione è detto: *Aniballensis Riccardus de Colosseo* [2]. Ed era secondo ogni verisimiglianza figlio di Riccardo già podestà in Viterbo nel 1281.

Nel 1309 i Colonnesi sconfissero gli Orsini coi quali si trovava pure *Messer Riccardo della Rota degli Annibaldeschi* [3]. Ecco ora l'albero genealogico di questo ramo degli Anibaldi.

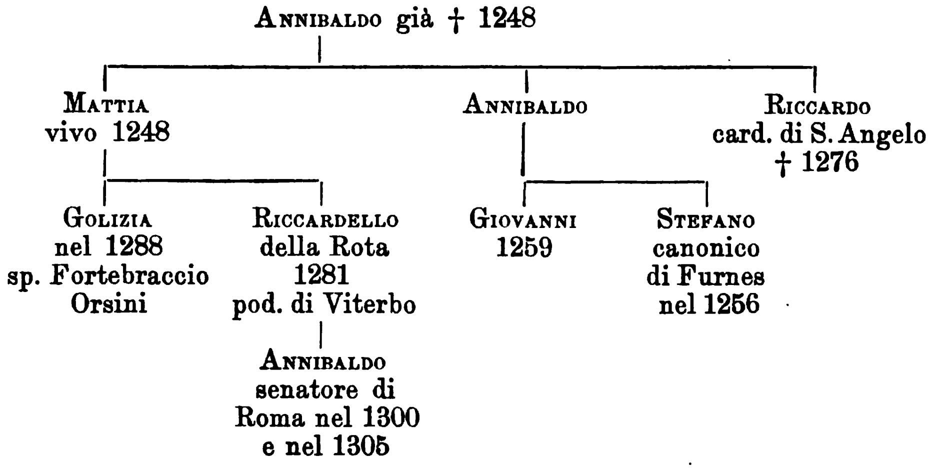
ANNIBALDO già † 1248
MATTIA vivo 1248
ANNIBALDO
RICCARDO card. di S. Angelo † 1276
GOLIZIA nel 1288 sp. Fortebraccio Orsini
RICCARDELLO della Rota 1281 pod. di Viterbo
GIOVANNI 1259
STEFANO canonico di Furnes nel 1256
ANNIBALDO senatore di Roma nel 1300 e nel 1305

Aggiungo qui alcune notizie staccate su varii membri di questa famiglia, facendo voti che altri ne possa stendere una più compiuta genealogia.

Nel 1250 un *Ricardo di Pietro Anibaldi* era podestà di Todi [4] *Riccardus Petri de Annibaldo* fu senatore di Roma nel 1259 [5].

---

[1] POTTHAST, 16479.

[2] VITALE, I, 206.

[3] VILLANI, lib. VIII, cap. 117.

[4] PFLUGK-HARTTUNG, *Iter*, 548.

[5] VITALE, I, 124.

Probabilmente è lo stesso che fu testimonio nel 1265 alla lega tra Carlo I d'Angiò ed Obizzo d'Este [1] che nel 1268 fu preso prigioniero a Roma da Enrico di Castiglia, e poi venne premiato con feudi da Carlo d'Angiò [2].

Un *Annibaldo* fu ucciso nel 1256 [3]. Tra il 21 aprile ed il 6 maggio di quest' anno Alessandro IV costituì rettore della Marca d'Ancona *Annibaldo di Trasmondo* suo nipote [4]; ma pare che non prendesse tosto possesso della sua carica, poichè ai 18 maggio era ancora rettore un certo Maestro Rolando cappellano pontificio [5] che poi ai 13 giugno è detto nunzio del papa in Inghilterra [6]. Era ancora rettore il 25 agosto del 1258 [7], il 19 gennaio 1259 [8]. Non lo era più tra il 20 dicembre 1260 ed il 13 gennaio 1261 [9].

Il medesimo Alessandro IV parla di un Annibaldo suo nipote senatore di Roma il 3 aprile 1260 [10].

Nel 1270, marzo 3, Pietro di Summorose vicario regio in Roma vende « *nobili viro Anibaldo dñi Trasmundi Marchionis* » i beni di Riccardo de Blancis, al quale, perchè eretico, erano stati confiscati dall' Inquisitore nel 1266. Tra i testimoni vi è *dominus Petrus de Anibaldis* [11].

Questo Pietro è forse il medesimo a cui Martino IV il 18 gennaio del 1284 intimò di non più molestare gli uomini di Lariano per un tenimento, detto *Mons Pedulie.* Nella lettera il Papa lo dichiara devoto alla Chiesa [12].

Nel 1274 *Annibal f. Trasmundi* rappresenta che suo figlio Giacomo condannato a 1000 marchi ha dato 1000 libbre provisine. Così scrive Carlo d'Angiò al suo Vicario [13].

---

[1] GREGOROVIUS, V, 432.

[2] Ib., 407 e 507.

[3] Ib., 364.

[4] POTTHAST, 16372.

[5] Ib., 16392.

[6] Ib. 16415.

[7] Ib., 17364.

[8] Ib. 17459.

[9] Ib. 18011.

[10] Ib. 17826.

[11] Archivio Orsini.

[12] *Regesti mss.* tom. 42, fol. 81; « *Cum igitur Nobilitatem tuam non deceat vassallos romanae Ecclesiae, cuius devotus diceris, impugnare* » etc.

[13] PFLUGK-HARTTUNG, *Iter,* 614.

Nel 1282, luglio 13, molti ottimati romani, tra cui un *Annibal Trasmundi de Anibaldis*, ricevettero un' ambasciata dei Perugini [1]. Un Annibaldo de Anibaldi ricevette dispensa dal Papa per un matrimonio nel 1282 agosto 30.

Nel 1259 Alessandro IV in un breve, presso Vitale [2], nomina come vivente *Teobaldus Petri Anibaldi*. Figlio di questo Teobaldo era forse quel Riccardo che fu podestà di Viterbo nel 1283 ed il medesimo che fu senatore di Roma nel 1293 [3], e poi di nuovo nel 1308 [4].

Nel 1284 Niccolò e Riccardo figli del fu Teobaldo sono ricordati da Martino IV, come devoti alla Chiesa [5]. Non sappiamo se Teobaldo padre di questi due sia quello che morì presso Manfredi a Benevento nel 1266 [6].

Importante per la distinzione dei varii rami della famiglia Annibaldi è la seguente indicazione di lettere scritte da Pietro III d'Aragona ai 23 ottobre 1282: « *Item similis nobilibus viris Aniballo. Petro Aniballi. Ricardo de Miliciis. Richardo Mathie Aniballi et filiis Tiballi Anibalensibus* » [7].

Un' *Anibaldus de Miliciis* figura nel 1281 come amico del medesimo Pietro d'Aragona [8]. Egli era diverso da *Annibal Trasmundi* citato nella stessa carta [9].

Fedele Savio S. I.

---

[1] Pflugk-Harttung, *Iter*, 577.
[2] I, 124.
[3] Vitale, I, 201; e Pflugk-Harttung, *Iter*, 605.
[4] Vitale, 210.
[5] *Regesti mss.* fol. 103*b*.
[6] Gregorovius, V, 441 e 445.
[7] *Ricordi e Documenti del Vespro Siciliano*, Palermo 1882, vol. II, pag. 107.
[8] Pflugk-Harttung, 557 e 591.
[9] Ib. 557.

LA PRESA E L' INCENDIO DI AMELIA
PER OPERA DELLE MILIZIE
DI FEDERICO BARBAROSSA O DI FEDERICO II.

I.

Tra gli abitanti di Amelia — sentinella avanzata dell' Umbria verso Roma, collocata a cavaliere di un' alta collina, ai piedi della quale la Nera si unisce rumoreggiando col Tevere — è molto diffusa la tradizione, che la loro città sia stata presa e data alle fiamme da Federico Barbarossa. Anzi la fantasia del popolo ha immaginato, che l' imperatore l' assediasse per dodici giorni, riuscendo finalmente a penetrarvi attraverso una breccia aperta negli avanzi delle antichissime mura umbre, presso Porta Leone. Infatti Amelia è munita saldamente dalla natura da tre lati, essendo fabbricata sopra una scoscesa roccia calcarea, bagnata ed aggirata da un largo fosso, affluente innominato del Tevere; mentre dal quarto lato, verso sud-est, si agguaglia al piano e presenta facile l' accesso. Perciò i primitivi abitatori italici della cittadella l' avevano fortificata da questa parte, intorno a Porta Leone, con mura formate da giganteschi massi posti l'un sopra l'altro senza cemento: salda barriera, che non avrebbe tuttavia resistito alla furia delle schiere di Federico I di Hohenstaufen.

Si sarebbe potuto credere che la presa e l' incendio di Amelia, fatta da un imperatore germanico o da un generale di lui, fosse una pura invenzione della fantasia popolare, poichè non la ricordano, ch' io mi sappia, cronisti o storici degni di fede. Ad ogni modo il Barbarossa, che apre una breccia negli avanzi delle mura vetuste di Amelia innalzate da una vigorosa popolazione umbra, sarebbe stata sempre una vaga leggenda. Ma una pergamena dell' archivio comunale amerino, da me recentemente riordinato per incarico del Consiglio di quel Comune, ha ingenerata in me la certezza, che la cittadella è stata realmente presa ed incendiata dall' imperatore Federico I o Federico II. La pergamena citata è una Bolla di Alessandro IV, del 1255 giugno 13, della quale spiegherò brevemente l' occasione.

Amelia, all'epoca del costituirsi dei Comuni italici, formò anch'essa una comunità, la quale non sembra fosse molto potente. Di fatto, sul principio del sec. XIV, forse nel 1307, si sottomise al Comune di Roma, per averne appoggio e protezione [1]; e, non molto dopo, fece atto di sottomissione al Comune di Todi per la stessa ragione [2].

Non avendo adunque il Comune amerino una grande potenza, alcuni forti castelli dipendenti da questo si ribellavano frequentemente. Così fecero spesse volte i castelli di Lugnano, Porchiano, Colcello e Sambucetoli [3]. Ma il più ostinatamente ribelle, fra i castelli dipendenti da Amelia, fu quello di Foce, attualmente villaggio di poco più che 400 abitanti [4], posto a nord-est della città, tra questa ed il castello narnese di Capitone. La prepotente Narni, una delle più vigorose città dell'Umbria in quel tempo, dopo Spoleto e Perugia [5], incitava gli abitanti di Foce alla ribellione contro gli Amerini, sperando di unirlo al proprio contado. Essi ricorsero al pontefice, perchè riconoscesse e facesse valere i loro diritti; ed Alessandro IV, con la bolla sopra menzionata, ordinò al Rettore del Patrimonio, Leone Fortebraccio, di far restituire dai Narnesi agli Amerini il castello di Foce; non riuscendo tuttavia a far cessare la ribellione del medesimo, che non si sottomise completamente ad Amelia, per quanto fosse posto spesso a ferro e a fuoco dagli abitanti di questa, se non due secoli appresso, nel 1450, dopo essere stato interamente distrutto [1].

---

[1] G. Pardi, *Relazioni di Amelia con il Comune di Roma ed i nobili romani*, Perugia 1895, p. 2 (Estratto dal *Bollettino della Società umbra di storia patria*, vol. I, fasc. III, n. 3).

[2] Secondo cronache mss. amerine, la sottomissione a Todi sarebbe avvenuta nel 1308. Ma nell'archivio comunale di Amelia non ho rinvenuto alcun atto relativo a questa, anteriore al 1340; nel quale anno accadde realmente, com'è comprovato dalle pergamene in data del 1340 gennaio 8, 18 e 20. Un'altra prova ne è il fatto che, a cominciare da tale anno, i Todini nominano i podestà e guardiani di Amelia, mentre per l'innanzi questi venivano eletti dal Comune di Roma (G. Pardi, *op. cit.* p. 2).

[3] *Arch. com. d'Amelia*, pergamene del 1323 luglio 26, 1330 maggio 23 (in cui è ricordo di cavalcate fatte dagli Amerini contro Lugnano, sottomessosi il 1213 maggio 23, in seguito ad una decisione della Curia romana del 1210 aprile 3, che il castello di Lugnano faceva parte del contado di Amelia); pergamene del 1307...... e del 1318...... (in cui è fatta menzione della distruzione del castello di Porchiano ribellatosi, e degli aiuti prestati dal Comune di Roma a quello di Amelia per sottometterlo), del 1318 giugno 16 e luglio 3 (sottomissione di Porchiano agli Amerini); del 1370 marzo 2, 1371 giugno 29 e luglio 7 (nuova ribellione di Porchiano, terminata per opera di Nicola Orsini) ecc.; pergamena del 1356 luglio 15, contenente l'intimazione di Giordano Orsini, Rettore del Patrimonio, ai castelli di Sambucetoli, della Frattuccia e di Colcello, di obbedire ai comandi del Comune di Amelia. Ma non tutte certamente le ribellioni dei castelli sopra ricordati, di cui son piene le cronache locali, vengon menzionate nei documenti dell'archivio amerino. Lugnano è ora Comune nel mandamento di Amelia, con circa 1700 abitanti, Porchiano, S. Bucettoli e Collicello (un tempo Sambucetoli e Colcello) fan parte del Comune amerino: il primo con 770 abitanti, il secondo con 367 ed il terzo con 226, conforme all'ultimo censimento di tale Comune.

[4] Con 425 abitanti, secondo il censimento sopra menzionato.

[5] Veggansi F. Angeloni, *Storia di Terni*, Pisa 1878; G. Eroli, *Miscellanea storica narnese*, Narni 1858; A. Terrenzi, *Un periodo di storia narnese all'epoca dei Comuni*, Narni 1894, e *Il Comune di Narni durante il sec. XIII*, Terni 1895; G. Pardi, *Due paci fra Terni e Narni, negoziate da Brancaleone di Andalò e da Sciarra Colonna*, Perugia 1895 (*Boll. della Società umbra di storia patria*, vol. I, fasc. III, n. 3).

Ecco la trascrizione fedele della Bolla di Alessandro IV:

Alexander episcopus servus servorum Dei. Dilecto filio Leoni Fortibrachie Rectori Patrimonii beati Petri in Tuscia et Sabina. Salutem et apostolicam benedictionem.

Dilecte fili. Potestas, Consilium et Comune Ameliensium sua nobis petitione monstrarunt, quod olim, Civitate Ameliensi per sevitiam quondam Frederici Imperatoris devastata incendio et ruina, et Civibus ipsius Civitatis, ob devotionem quam ad Romanam gerebant Ecclesiam, fugientibus a facie persequentis ac per diversa loca dispersis; Comune Narniensium, addentes afflictionem afflictis, et ab hominibus Castri Focis ad eosdem Potestatem, Consilium et Comune Ameliensium spectantis fidelitatis, indebite, iuramentum — et quod irent in exercitum ad servitium ipsius Comunis Narniensium, et quod exhiberent eis singulis annis viginti sex denarios pro quolibet foculari, et de observandis diversis pactionibus, de facto cum de iure nequiverint — extorquentes; Castrum ipsum ditioni sue totaliter subiugarunt, et detinent subiugatum, in predictorum Potestatis, Consilii et Comunis Ameliensium preiudicium et gravamen.

---

[1] Si consultino le pergamene dell'archivio comunale di Amelia, poste sotto le date seguenti: 1330 luglio 3, processo fatto ad alcuni Amerini per una cavalcata contro il castel di Foce; 1417 gennaio 16, mandato del Legato apostolico, cardinale Giacomo di S. Eustachio, ai castelli di Foce e di Porchiano, di obbedire al Comune di Amelia; 1418 gennaio 29, Bolla di Martino V confermante il possesso di Foce agli Amerini; 1425 decembre 29, Bolla di Martino V, con cui ordina al castel di Foce di far parte del contado di Amelia; 1429 novembre 17, Bolla di Martino V, con cui concede agli Amerini di costruire una torre nel castel di Foce (all'intento forse di tenervi un presidio, che impedisse la ribellione); 1451 luglio 21, Bolla di Nicolò V, con cui aggiudica Foce al Comune di Amelia; 1453 gennaio 17, deliberazione degli uomini di Foce, con la quale eleggono un sindaco, per giurar fedeltà agli Amerini; 1454 . . . . . , concordia stabilita tra i Comuni di Narni e di Amelia, dalla quale si comprende che cagione della discordia esistente fra loro da lungo tempo era la controversia per il possesso del castel di Foce. Sottomessosi questo finalmente ad Amelia, fu tolta via ogni occasione di lite tra le due vicine cittadelle. Secondo cronache mss. locali, Foce, ribellatasi negli anni 1329, 1332, 1393, 1397, 1418, 1420, 1421 e 1434, fu completamente distrutta dagli Amerini in quest'ultimo anno. Papa Eugenio IV nel 1435 avrebbe concesso ai Fociani facoltà di riedificare il castello, esentandoli per 25 anni da ogni imposta. Si sarebbe di nuovo ribellata ad Amelia nel 1444, invocando la protezione di Todi; ma tre anni dopo Angelo Geraldini (della nota famiglia amerina, di cui son celebri il medesimo Angelo ed Alessandro, specialmente per le loro relazioni con Cristoforo Colombo) avrebbe ottenuta una sentenza, confermata dalla Bolla citata di Nicolò V, che Foce dovesse appartenere incontrastatamente al Comune di Amelia.

Quare nobis humiliter supplicarunt, ut providere ipsis, super hoc, paterna solicitudine curaremus.

Cum autem eisdem Ameliensibus non possimus in suo iure deesse, qui sumus omnibus in iustitia debitores, Discretioni tue per apostolica scripta mandamus, quatenus, vocatis qui fuerint evocandi, si tibi constiterit ita esse, predictum Castrum eisdem Potestati, Consilio et Comuni predictis restituens, ac predictos homines [Castri Focis] a iuramento et obligationibus predictis absolvens, et ea decernens nullius existere firmitatis, eos *(sic)* ut Potestati, Consilio et Comuni predictis in omnibus, in quibus consueverunt, ut tenentur respondeant, dicto Comuni Narniensium in aliquo minime intendentes; predictum quoque Comune Narniensium — ut de iurisdictione Castri et hominum predictorum, pretextu iuramenti et obligationum huiusmodi, se nullatenus intromittant, et restituant instrumenta, si contra super his sunt confecta — monitione premissa per excomunicationem in personam et in terram, interdicti sententiis, appellatione remota, compellas.

Datum Anagnie, Idibus Iunii, pontificatus nostri anno secundo.

Risulta adunque da questa bolla pontificia, che i Narnesi avevano tolto il castello di Foce dalla dipendenza del Comune di Amelia, e l'aveano dapprima accolto sotto la loro protezione e quindi sottoposto alla propria signoria, obbligandone gli abitanti a promettere di servire in guerra il Comune di Narni, di pagargli un annuo tributo di ventisei denari per ogni fuoco [1], ed a fare altre promesse. Ed è pure comprovato dalla medesima, che ciò avvenne *nel tempo, in cui un imperatore di nome Federico devastò crudelmente e dette alle fiamme Amelia, per la fedeltà che gli abitanti di questa portavano alla Chiesa romana.* Il fatto adunque mi sembra non si possa mettere in dubbio; ma non dice la bolla se l'imperatore Federico, che lo compì, fosse il primo od il secondo di tal nome. La fantasia del popolo ha attribuita l'opera devastatrice al Barbarossa, il quale trattò nello stesso modo altre città e castella italiane: nella prima spedizione incendiando Rosate, Trecate, Galliate, Chieri ed Asti, spianando Tortona e ponendo a ferro e fuoco Spoleto; nella seconda abbandonando al saccheggio ed all'incendio Crema e facendo radere dalle fondamenta Milano; nella quinta dando alle fiamme Susa, ecc.

---

[1] Forse denari cortonesi, unità di misura monetaria adoperata in molte parti dell'Umbria. Secondo un calcolo fatto dal CIBRARIO nella *Economia politica del Medio Evo* (vol. III, Torino 1841) un denaro equivarrebbe a L. 0,0364 di nostra moneta, ed una lira cortonese, composta di 200 denari, a L. 8,736. Adunque 26 denari corrispondono a L. 0,96. Ogni fuoco poi si calcola fosse di cinque persone.

È naturale pertanto, che la tradizione abbia aggiunta alle distruzioni o devastazioni di altre città italiche, da esso compiute, anche quella di Amelia, sia o no avvenuta per opera di lui. Resta quindi da esaminare se la cosa è più o meno possibile o probabile.

II.

Federico I di Hohenstaufen, salito sul trono nel 1152, trovò molto decaduta la maestà imperiale così in Germania come in Italia. Ma in Germania ben presto, « con una operosità instancabile ed una grande avvedutezza, si guadagnò un' autorità preponderante »[1]. Volse perciò il pensiero a restaurare in tutta la sua ampiezza la dignità imperiale ed a signoreggiare potentemente sulla patria nostra. È nota l' opposizione vigorosa, che incontrò nei Comuni dell' Alta Italia, la cui indipendenza dovette riconoscere nella pace di Costanza del 1183, dopo una lotta sostenuta gagliardamente da ambe le parti, per la quale l' imperatore fece cinque spedizioni guerresche al di qua delle Alpi.

In quale di queste potrebbe egli aver presa ed incendiata Amelia? Nella prima (1154-55), dopo aver devastate terre e bruciate castella e città della Lombardia, e tolta a Pavia la corona reale d' Italia, si recò a Roma; ma in quest' andata non è possibile abbia data alle fiamme Amelia, perchè passò per Acquapendente e Viterbo[2]. Nel ritorno da Roma, ricevuta ivi la corona imperiale dalle mani del pontefice Adriano IV, ebbe in dedizione Tivoli, donde, per il caldo dell' estate e per febbri pestilenziali serpeggianti nell'esercito, « ad vicina montana transferre cogitur tabernacula. Itaque proximum adscendens Apenninum, super Nar fluvium tentoria fixit » [1]. Si recò adunque sin presso Narni « attraverso le salubri alture dell'Apennino », come dice il Raumer [2].

---

[1] F. von Raumer, *Geschichte der Hohenstaufen und ihrer Zeit* (VI volumi), Leipzig 1871-2, vol. II, p. 10.

[2] Gotifredi Viterbiensis *Pantheon*, in Pertz, *Mon. Germ. Hist.*, *Script.* (vol. XXII, p. 267).

Ora Narni è vicinissima ad Amelia. Quindi avrebbe potuto, se ne avesse Federico I avuta una qualche cagione, portarsi sotto le mura di Amelia, prenderla ed incendiarla. Ciò sarebbe stato certamente possibile, ma non è verosimile.

Infatti si dev'essere fermato ben poco nei suoi alloggiamenti lungo il fiume Nera. Lasciando stare che Ottone Morena lo fa direttamente andare nientemeno che ad Ancona [3], Ottone di Frisinga dice che vi si trattenne alquanti giorni *(ibi aliquot dies manens [4])*. Secondo poi un poemetto latino di anonimo contemporaneo [5], composto tra il 1162 ed il 1166 [6], Federico I si trovava ad Albano il 29 giugno del 1155; e non è ancora terminato il mese di luglio che già lo vediamo sotto le mura di Spoleto. Narra l'Anonimo che l'imperatore si recò da Roma ad Albano, dove l'esercito di lui fu colpito da una pestilenza. Perciò, partitosi di qui,

. . . . *eius nonnullas regionis visitat urbes,*

domandando il pagamento dei tributi imposti.

Urbs tamen una datur regem sprevisse benignum,
Spoletum.

Spoleto, di fatto, pare abbia mandato a pagare soltanto una metà del tributo a lei richiesto dall'imperatore, e per di più con monete in gran parte false. Perciò il Barbarossa si recò subito ad assediarla e ne fece aspra vendetta. Come si capisce adunque dalla narrazione dell'Anonimo e di altri cronisti, l'imperatore si fermò non a lungo negli alloggiamenti sulla Nera ed attese in quel tempo, più che alle opere della guerra, a raccogliere i tributi delle città italiane. Inoltre, se la distruzione d'Amelia fosse avvenuta allora, l'Anonimo, il cui poemetto si arresta al 1160 [1], ne avrebbe forse fatta menzione.

---

[1] Ottone di Frisinga, *Gesta Friderici imperatoris,* in Pertz, *Script.* vol. XX, p. 407.

[2] Raumer, *op. cit.* II, 32.

[3] Ottone Morena, *Historia Rerum Laudensium,* in Muratori, *Rer. It. Script.* vol. VI, p. 989.

[4] Ottone di Frisinga, *op. cit.* in Pertz, loc. cit.

[5] E. Monaci, *Gesta di Federico I in Italia, descritte in versi latini da anonimo contemporaneo,* Roma 1887 (vol. I delle *Fonti per la Storia d'Italia,* pubblicate dall'Ist. St. It.).

[6] *Ivi, introduzione,* p. VII: « Il tempo in cui fu composta [la narrazione] par sia da circoscrivere fra il 1162 e il 1166, parlandosi in essa di Milano siccome di una città che fu ».

Nella seconda discesa (1158-62) il Barbarossa fu interamente occupato dalla lotta con i Comuni dell'Alta Italia e specialmente con Milano.

Nella terza spedizione (1163-64) egli venne con forze troppo esigue per poter compiere atti di prepotente ferocia [2].

Nella quarta calata (1166-68) l'imperatore, più che a lottare contro i Comuni lombardi, mirava ad impadronirsi delle città dello Stato pontificio. Perciò si recò a Roma ed, entratovi a forza, si fece nuovamente coronare dall'antipapa Pasquale III. Ma una pestilenza terribile colpì e decimò l'esercito di lui; cosicchè egli fu costretto a tornare, quasi fuggendo, in Germania, inseguito dalle milizie della Lega lombarda. Pertanto nemmeno in questa quarta discesa è probabile abbia presa Amelia, non essendovi passato da vicino nè all'andata nè al ritorno, ed avendo dovuto, in questo, affrettare il cammino per ricondurre salve le sue schiere al di là dell'Alpi [3].

Finalmente nella quinta spedizione (1174-76) Federico I non uscì dall'Italia superiore, ed ebbe arrestato il corso della sua potenza dalla tremenda disfatta di Legnano, che gl'impedì, per gli anni seguenti della vita, ogni atto di ferocia contro le nostre città, molte delle quali avevano già troppo sofferto da lui.

Se pertanto non è errato quanto abbiamo esposto sopra, non sembra probabile che il Barbarossa abbia assediata di persona, come narra la tradizione, la cittadella di Amelia.

---

[1] E. MONACI, *op. cit.*, loc. cit.: Alle due narrazioni dei fatti di Federico I in Italia sin qui conosciute nella nostra letteratura (quella di sir Raul, che va fino al 1167, e l'altra di Ottone Morena, che giunge con le continuazioni sino al 1168), « una terza viene ora ad aggiungersi: essa si arresta prima, all'agosto cioè del 1160 ».

[2] RAUMER, *op. cit.* II, 126: « ohne Heeresmacht nach Italien kam ».

[3] Veggansi le continuazioni di OTTONE DI FRISINGA in MURATORI, *Rer. It. Script.* vol. VI, p. 877-9.

La quale potrebbe, in quella vece, essere stata cinta d'assedio, presa e data alle fiamme dal generale di lui, Cristiano di Magonza, il prelato guerriero, che portava un giaco di maglia sotto la veste da vescovo e faceva prove cavalleresche armato di una clava con le punte di ferro [1]. Egli venne in Italia tra la quarta e la quinta calata del Barbarossa, a capo di un forte esercito, combattè i Pisani in lotta con Genova e, collegatosi con Venezia, si recò a stringer d'assedio Ancona; ma la valentia del bellicoso arcivescovo nelle cose guerresche non valse a debellarla, per il valore eroico degli abitanti e gli aiuti a loro apportati da milizie ferraresi e dalla contessa Altrunda di Bertinoro.

Costretto adunque ad abbandonar quell'impresa, Cristiano di Büren si recò nelle terre della Chiesa ed, assoggettate Assisi e Spoleto [2], rovinò quasi interamente Terni [3]. « Indi mosse contro Narni che sapeva contraria all'imperatore, l'assaltò con grande impeto ruinandone le mura, saccheggiandone le case e impadronendosi della rocca (an. 1174), che tenne sino al 1176, epoca in cui Federico, abbisognando di aiuti, chiamava a raccolta i tedeschi sui campi lombardi » [4].

Cristiano pertanto, dopo Narni, potrebbe facilmente aver espugnata Amelia; sebbene i cronisti di quell'epoca non accennino a tale fatto. Senonchè alla credenza che la presa di Amelia sia avvenuta in questo tempo, e quindi per opera dell'arcivescovo di Magonza, si oppone una considerazione suggerita dalle parole stesse della bolla riferita sopra di Alessandro IV. Nella quale è detto che, mentre la città di Amelia era devastata con incendi e rovine per la crudeltà del morto imperatore Federico, e i cittadini della medesima fuggivano dalla faccia del persecutore e andavano dispersi in vari luoghi, il Comune di Narni aveva aggiunto afflizioni agli afflitti Amerini, strappando dalla loro dipendenza il castello di Foce.

---

[1] I. Ciampi, *Cronache e Statuti della città di Viterbo,* Firenze 1872, p. 299. (vol. V dei *Doc. di St. it.* pubblicati dalla R. Deputazione di Storia patria per la Toscana, l'Umbria e le Marche); C. Varrentrapp, *Christian I Erzbischof von Mainz,* Berlin 1867.

[2] A. Sansi, *Storia del Comune di Spoleto,* vol. I, Foligno 1879, p. 15.

[3] F. Angeloni, *Storia di Terni,* Pisa 1878, p. 132-3.

[4] G. Terrenzi, *Un periodo di storia narnese all'epoca dei Comuni illustrato dai suoi più vetusti documenti,* Narni 1894, p. 13.

Lasciando andare l'osservazione che tali parole sembrano indicare la presenza all'avvenimento dell'imperatore *(fugientibus a facie persequentis)*, noi ci domandiamo se Narni, saccheggiata e quasi distrutta contemporaneamente ad Amelia, accettando l'ipotesi accennata innanzi, sarebbe stata in grado di molestare gli Amerini, o non avrebbe piuttosto cercato di medicare le sue piaghe stesse. Quindi ci sembra da rigettare anche la supposizione che Amelia sia stata presa, come Narni, dall'arcivescovo maguntino, tra l'ottobre del 1174 (nel quale mese egli levò l'assedio da Ancona) e la fine dell'anno medesimo.

Se dunque non è probabile che questo avvenimento sia stato compiuto dall'imperatore Federico I, nè dal suo famoso generale prelato, sarà più facilmente accettabile l'opinione che ciò sia accaduto per opera di Federico II.

Questi, sebbene salito sul trono imperiale specialmente per l'appoggio del grande Innocenzo III e battezzato dai nemici suoi per ischerno come *re dei preti*, divenne nondimeno il più accanito nemico del pontificato, volendo togliere a questo il privilegio della consacrazione degli imperatori e la supremazia sopra il regno normanno, passato nella signoria della casa di Svevia per il matrimonio di suo padre, Enrico VI, con Costanza d'Altavilla.

Scomunicato una prima volta da Gregorio IX, che gli fece invadere le terre dello stato d'Italia dallo stesso suocero di lui, Giovanni di Brienne, venne a patti di pace col pontefice nel 1230 a S. Germano, per aver più libere le mani nella guerra contro i Comuni dell'Alta Italia, da lui sconfitti decisivamente a Cortenova nel 1237. Scomunicato una seconda volta da quel pontefice, che tentò di sollevargli contro mezza Europa, invase gli stati della Chiesa. Ed è in questo tempo appunto che egli può aver presa e data alle fiamme Amelia, tra l'anno 1240 ed il 1245.

Nel 1240 infatti l'imperatore s'impossessò di varie città dello stato della Chiesa, alcune delle quali ben vicine ad Amelia, quali Orte, Civita Castellana, Montefiascone e Viterbo [1]. L'anno seguente s'impadronì, dopo un vigoroso assedio, di Faenza, agli abitanti della quale lasciò, con generosità grandissima, patria, vita e sostanze [1]; poscia entrato nell'Umbria dopo avere assediata inutilmente Fano [2], si recò a Spoleto, « quod recipit ad mandatum suum » [3]. Avendo trovata Assisi renitente ad obbedirgli, ne devastò il territorio come avea fatto a Fano [4]. Direttosi quindi verso Roma, per via ha in ispontanea dedizione Terni [5], donde si reca ad assediare Narni. Ecco le parole stesse del cronista Riccardo di S. Germano, che narra il fatto [6]:

---

[1] Raumer, *op. cit.* III, 452.

« Mense Iulii imperator venit Narniam, quam sibi renitentem invenit; propter quod, facta in exterioribus vastitate, inde discessit ».

Ora può essere che, non riuscendo Federico II a prendere Narni, mentre devastava il territorio narnese sfogasse l'ira sua per la resistenza incontrata in quella contro la più debole vicina cittadella di Amelia, mantenutasi anch'essa fedele alla Chiesa. In questo caso Narni, rimasta incolume, avrebbe potuto profittare della sventura degli Amerini per rapir loro terre e castella.

Ma, se la presa di Amelia non avvenne nel luglio del 1241, accadde quasi certamente durante la guerra di Viterbo. Infatti, per la morte di Gregorio IX e l'avvento al trono pontificio di Innocenzo IV, molte città guelfe rialzarono la testa, tra le quali Viterbo. Federico II l'assediò nel 1243 [7]. I Viterbesi resistettero coraggiosamente, inanimiti dal cardinale e vescovo viterbese Ranieri Capocci e da soccorsi inviati dal pontefice [8]. Durante il lungo assedio le milizie dell'imperatore facevano scorrerie nei luoghi vicini, in una delle quali può essere stata presa Amelia.

---

[1] Raumer, *op. cit.* III, 458.

[2] *Ivi,* IV, 27.

[3] Riccardi de S. Germano notarii *Chronica* in Pertz, *Mon. Germ. Hist., Script.* vol. XIX, p. 380.

[4] *Ivi,* p. 381.

[5] *Ivi, ivi.*

[6] *Ivi, ivi.*

[7] Raumer, *op. cit.* IV, 44 e segg.; Nicola della Tuccia, *Cronaca di Viterbo* nell'*op. cit.* del Ciampi, *Cronache e Statuti della Città di Viterbo,* p. 22 e segg.

[8] P. Savignoni, *L'archivio storico del Comune di Viterbo* (Archivio della R. Soc. rom. di St. p. vol. XVIII, fasc. III-IV, Roma 1895, p. 285): 1243 settembre 15. Ranieri Capocci perdona ai Viterbesi la loro infedeltà alla Chiesa sciogliendoli « ab iurata fidelitate Caesaris ». 1243 ottobre 22. Risposta di Innocenzo IV ai Viterbesi, i quali avean chiesti soccorsi contro Federico II, nella quale dice che i Romani si affrettano di venir loro in aiuto e che, « ut hoc cum celeritate proveniat, campana Capitolii sine intermissione pulsatur ».

Concludiamo. La tradizione dell'incendio e della rovina di Amelia per opera di Federico Barbarossa non è probabilmente vera, ammeno che non sia stata fatta nel luglio del 1155. Così pure non crediamo verisimile la supposizione che ciò sia accaduto per opera di Cristiano di Magonza verso la fine dell'anno 1174. Reputiamo, in quella vece, che tale avvenimento, intorno al quale avevamo alcuni dubbi, dissipati ora dalla bolla riferita di Alessandro IV, sia successo al tempo di Federico II nel luglio del 1241, o tra la fine del 1243 ed il principio del 1245.

G. Pardi

PUBBLICAZIONI RICEVUTE DALL'ACCADEMIA

Italiane

Annali di Statistica. — Serie quarta, fasc. 85.

Archivio della R. Società romana di Storia patria — Vol. XIX (1896) fasc. 1-2.

— **Biblioteca** della Società medesima — Il Regesto di Farfa, vol. 5°.

— **Miscellanea** id. — G. A. Sala, Diario romano 1798-99, parte 2ª.

Atti della pont. Accademia de' Nuovi Lincei — Anno XLIX, sess. 5-7.

— **Memorie** dell'Accademia medesima. — Vol. XI.

Atti della R. Accademia dei Lincei — Serie quinta. Rendiconti della classe di scienze morali, storiche e filologiche, vol. V (1896) fasc. 4-10.

— **Memorie** della classe medesima — Serie quinta, vol. II, parte 2ª, fasc. 1, 2.

Bullettino della Commissione archeologica comunale di Roma — Anno XXIV (1896) fasc. 1-3.

Bullettino dell'Istituto di diritto romano — Anno IX (1896) fasc. 1-2.

Civiltà (la) Cattolica — Quaderni 1104-1116.

Corte (la) suprema di Roma — Anno XX (1895) fasc. 10; anno XXI (1896) fasc. 7-14.

Digesto (il) italiano — dispense 261-276.

Enciclopedia giuridica italiana — fascicoli 196-208.

Foro (il) italiano — Vol. XXI (1896) fasc. 11-23.

Gazzetta ufficiale del regno d' Italia — Luglio-Dicembre 1896.

Indici e cataloghi pubblicati dal Ministero della P. Istruzione — Vol. XI parte 2ª, fasc. 2; vol. XV fasc. 6; vol. XII fasc. 5.

Legge (la), monitore giudiziario ed amministrativo — Anno XXXVI (1896) vol. II n. 1-24.

Mélanges d'archéologie et d'histoire — Année XVI (1896) fasc. 3-4.

Rivista internazionale di scienze sociali e discipline ausiliarie — Anno IV (1896) vol. XI fasc. 42-44; vol. XII fasc. 45-48.

Rivista italiana per le scienze giuridiche — Vol. XXI fasc. 3 (disp. 63); vol. XXII fasc. 1 (disp. 64).

Römische Quartalschrift für christliche Alterthumskunde und für Kirchengeschichte — Anno X (1896) fasc. 1-2.

Sinossi giuridica — Anno XIV (1896) fasc. 109-115.

Temi (la) romana — Anno XVI (1896) fasc. 5-12.

Annali dell'Università di Perugia (Facoltà giuridica). Perugia — Nuova serie, vol. VI fasc. 1-3.

Annuario critico di giurisprudenza pratica. Genova — Anno VIII (1896) fasc. 3-10.

Antologia giuridica. Catania — Anno IX (1896) fasc. 4-7.

Archivio di diritto pubblico. Palermo — Anno VI (1896) fasc. 2-5.

Archivio giuridico. Pisa — Vol. LVI fasc. 5, 6; vol. LVII fasc. 1-5.

Archivio storico italiano. Firenze — Serie quinta, tom. XVII disp. 2ª (n. 202), disp. 3ª (n. 203).

Archivio storico lombardo. Milano — Anno XXIII (1896) fasc. 10, 11.

Archivio storico per le province napolitane. Napoli — Anno XXI (1896) fasc. 2, 3.

Archivio storico siciliano. Palermo - Anno XXI fasc. 1, 2.

Archivio storico per Trieste, l'Istria e il Trentino. Firenze — Vol. IV fasc. 3.

Archivio (nuovo) Veneto. Venezia — Tom. XI parte 2ª (n. 22); tom. XII parte 1ª (n. 23).

Atti della R. Accademia Lucchese. Lucca — Vol. XXVIII.

— **Memorie e documenti** per servire alla storia di Lucca – Vol. 13, parte 1ª.

Atti della R. Accademia delle scienze di Torino. Torino — Vol. XXXI (1895-96) disp. 1-5.

Atti del R. Istituto Veneto di scienze, lettere ed arti. Venezia — Serie 7ª, tom. VII disp. 6-10.

Atti della Società di archeologia e belle arti per la provincia di Torino. Torino — Vol. VI.

Atti della Società Ligure di storia patria. Genova — Vol. XXVII.

Atti e Memorie della R. Deputazione di storia patria per le provincie di Romagna. Bologna — Serie terza, vol. XIV, fasc. 1-3.

— **Documenti e studii** pubblicati per cura della medesima. Bologna — Vol. II.

Atti e Memorie delle RR. Deputazioni di storia patria per le provincie Modenesi e Parmensi. Modena — Serie terza, vol. VI parte 2ª.

— **Monumenti** di storia patria delle provincie Modenesi. Modena — Serie delle cronache, vol. XV.

Bollettino della Società Umbra di storia patria. Perugia — Anno II (1896) fasc. 2-3.

Circolo (il) giuridico. Palermo — Serie terza, vol. VII (1896) n. 6-12.

Commentarî dell'Ateneo di Brescia. Brescia — Anno 1895.

Cultura (la) moderna. Pisa — Anno I fasc. 1-5.

Miscellanea di storia italiana. Torino — Serie terza, tom. II.

Rassegna di antichità classica. Palermo — Vol. I (1896) fasc. 2.

Rivista bibliografica italiana. Firenze — Anno I (1896) n. 1-19.

Rivista di filologia ed istruzione classica. Torino Nuova serie, anno II fasc. 3, 4.

Rivista di storia, arte, archeologia per la provincia di Alessandria. Alessandria — Anno V (1896) fasc. 14, 15.

Rivista di storia antica e scienze affini. Messina — Anno II (1896) fasc. n. 1.

Rivista storica italiana. Torino — Anno XIII (1896) fasc. 3, 4.

Scienza (la) del diritto privato. Firenze — Anno IV (1896) fasc. 4-6.

Studi Senesi. Siena — Vol. XIII (1896) fasc. 1-5.

Straniere

Analecta Bollandiana. Bruxelles — Tom. XV fasc. 2-4.

Annales du Musée Guimet. Paris — Tome XXVI¹ (La Corée ou tchösen).

— **Bibliothèque** d'études — Série VIII tom. V (Voyage dans le Laos, 1ère partie).

Annali dell'Accademia Jugoslava di scienze ed arti (Ljetopis Jugoslavencke Akademije). Zagabria — Fascicolo 10° (1895).

Antichità pubblicate per cura dell'Accademia Jugoslava di scienze ed arti (Starine). Zagabria — Tom. XXII.

Archeografo Triestino. Trieste — Nuova Serie, vol. XX (1896) fasc. 1° parte 1ª.

Basler Croniken, herausg. von der histor. und antiquar. Gesellschaft in Basel. Leipzig — Tom. V.

Beiträge zur vaterländischen Geschichte. Basel — Nuova serie, tom. IV fasc. 3, 4.

Bibliothèque des Écoles françaises d'Athènes et de Rome. Paris.

Livraison 72 (J. Toutain, Essai sur l'histoire de la colonisation dans l'Afrique du Nord).
» 73 (J. Guiraud, L'état pontifical après le grand schisme).
» 74 (A. de Ridder, Catalogues des bronzes trouvés sur l'acropole d'Athènes).
» 75, 76 (L. G. Pelissier, Louis XII et Ludovic Sforza. Vol. I et II).

Bullettino di archeologia e storia dalmata. Spalato — Anno XIX (1896) fasc. 5-10.

Bulletin international de l'Académie des Sciences de Cracovie. Cracovie — Comptes rendus des séances. Année 1896 n. 5-9.

— **Acta historica** res gestas Poloniae illustrantia ab a. 1507 ad 1795 — Tom. II.

— **Monumenta** medii aevii historica, res Poloniae illustrantia — Tom. XIV.

— **Collectanea** ex archivo Collegii historici — Tom. VII.

— **Scriptores rerum Polonicarum.** — Tom. XV (Analecta Romana).

— **Starodawne** prawa polskiego Pamniki — Tom. X, 1.

Études religieuses, philosophiques, historiques et littéraires. Paris — Année XXIII (1896) num. 6-12.

Heidelbeger (neue) Jahrbücher. Heidelberg — Anno VI (1896) fasc. 2.

Historisches Jahrbuch. München — Vol. XVII (1896) fasc. 2, 3.

Indices lectionum Universitatis Friburgensis. Fribourg (Suisse) — Fascicolo 13° (sem. hiem. 1896-97).

— **Collectanea Friburgensia,** fasc. 5.

Journal du Palais. Paris — Année 1896, livraisons 5-11.

Mémoires de l'Académie de Vaucluse. Avignon — Tom. XV (1896) n. 2.

Mittheilungen der Gesellschaft für vaterländische Alterthümer. Basel — 2ª Serie, n. 1, 2.

Mittheilungen des Instituts für oesterr. Geschichtsforschung. Innsbruck — Vol. XVII (1896) num. 3, 4.

— Ergänzungsband V, 1.

Monumenta historico-juridica Slavorum meridionalium. Zagabriae — Pars 1ª, vol. V (Urbaria lingua croatica descripta).

Monumenta spectantia historiam Slavorum meridionalium. Zagabriae —Tom. XXVII, XXVIII.

Nouvelle revue historique de droit français et étranger. Paris — XXe année (1896) n. 3-6.

Polybiblion, revue bibliographique universelle. Paris — Partie littéraire. Année 1896, livraisons 5-12 (Juin-Décembre).

— Partie technique. Année 1896, livraisons 5-12 (Juin-Décembre).

Réforme (la) sociale. Paris — Quatrième Série, tom. I fasc. 12-22.

Revista do Instituto da Ordem dos advogatos Brazileiros. Rio de Janeiro — Tom. XV fasc. 9-12.

Revue Bénédictine. Maredsous — Année XIIIe (1896) n. 7-12.

— **Anecdota Mardesolana** — Vol. III pars I (s. Hieronymi comment. in psalmos).

— **Documents inédits** pour servir à l'histoire ecclésiastique de la Belgique — Tome I.

— **Monasticon belge** — Tom. I fasc. 1°.

Revue catholique des institutions et du droit. Grenoble. — Année XXIV (1896) n. 6-12.

Revue de droit international et de législation comparée. Bruxelles — Tom. XXVIII (1896) n. 3-5.

Revue générale du droit. Paris — XXe année (1896) fasc. 3-5.

Revue historique. Paris — XXIe année (1896) tom. 61 (n. 122); tom. 62 (n. 123, 124).

Revue des questions historiques. Paris — XXXIe année (1896) tom. 60 (n. 119, 120).

Revue de l'histoire des religions. Paris — XVe année, tom. 31 n. 3; tom. XXXII n. 1.

Studien und Mittheilungen aus dem Benedictiner-und dem Cistercienser-Orden. Brunn — Vol. XVII (1896) fasc. 2, 3..

Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Weimar — Vol. XVII.

Roma, 30 Dicembre 1896.

INDICE DEL VOLUME

(ANNO XVII — 1896)

Carusi Evaristo — Note intorno alla dottrina dei legati . . . . pag. 3

Cantarelli Luigi — Annali d'Italia dalla morte di Valentiniano III alla deposizione di Romolo Augustolo (anni 455-476) . „ 39

Rocchi Antonio — Il diverticolo Frontiniano all' acqua Tepula (*con una tavola topografica*) . . . . „ 125

Mercati Giovanni — Il catalogo della biblioteca di Pomposa . . „ 143

Concorsi e premi accademici nell'anno 1895 . . . . „ 179

Pubblicazioni periodiche ricevute dall'Accademia. . . . . . . „ 181

Cortelli Filippo — Del cambiamento di forma delle cose, e della relativa estinzione dei diritti . . . . „ 185

Carusi Evaristo — Sul concetto della “ exceptionis defensio „ . „ 217

Cozza-Luzi Giuseppe — Frammenti del libro XII della Geografia di Strabone, scoperti in membrane palinseste della biblioteca Vaticana. . . . . „ 237

Fumi Luigi — Il duomo di Orvieto e il simbolismo cristiano (*con quattro zincotipie*) . . . . „ 267

Fumi Luigi — Urbano IV e il Sole eucaristico (*con due zincotipie*). „ 295

Carusi Evaristo — Sul concetto della “ exceptionis defensio „ (*continuazione*) . . . . „ 305

Cozza-Luzi Giuseppe — Frammenti del libro XII della Geografia di Strabone, scoperti in membrane palinseste della biblioteca Vaticana (*contin. e fine*) . . . . „ 315

Savio Fedele — Gli Annibaldi in Roma nel secolo XIII . . . „ 355

Pardi Giuseppe — La presa e l'incendio di Amelia per opera delle milizie di Federico Barbarossa o di Federico II . . „ 365

Pubblicazioni periodiche ricevute dall'Accademia. . . . . . . „ 377

BIBLIOTECA DELL'ACCADEMIA STORICO-GIURIDICA

Volumi pubblicati:

Vol. I. C. Re — Statuti della città di Roma, del secolo XIV.
Vol. II. G. Gatti — Statuti dei mercanti di Roma dal secolo XIII al XVI *(con quattro tavole eliotipiche).*
Vol. III. G. Marini — Iscrizioni antiche doliari (cod. Vat. 9110), pubblicate dal comm. G. B. de Rossi.
Vol. IV. G. F. Gamurrini — S. Hilarii tractatus de mysteriis et hymni. — S. Silviae peregrinatio ad loca sancta an. 385-388 *(con due tavole eliotipiche e due carte geografiche).*
— *Appendice.* S. Silviae Aquitanae peregrinatio ad loca sancta. Editio altera novis curis emendata.
Vol. V. S. Malatesta — Statuti delle gabelle di Roma, del secolo XIV *(con una tavola in eliotipia).*
Vol. VI. L. Bruzza — Regesto della chiesa di Tivoli *(con cinque tavole cromolitografiche).*
Vol. VII. F. Ehrle — Historia bibliothecae Romanorum Pontificum, tum Bonifatianae tum Avenionensis. Tomus I *(con otto tavole in eliotipia).*
Vol. IX. F. Gasparolo — Codex Alexandrinus, qui *Liber Crucis* nuncupatur *(con due tavole eliotipiche).*
Vol. X. E. Stevenson — Statuti dell' arte della lana, e Statuti dei merciai di Roma.
Vol. XII. Opere giuridiche e storiche del prof. Ilario Alibrandi. Vol. I.

Di prossima pubblicazione:

Vol. VIII. F. Ehrle — Historia bibliothecae Romanorum Pontificum. Tomus II.
Vol. XI. G. Lapponi — Compendio di medicina legale secondo la legislazione italiana.

STUDI E DOCUMENTI DI STORIA E DIRITTO

PATTI DI ASSOCIAZIONE

Il periodico *Studi e Documenti di Storia e Diritto* si pubblica in fascicoli trimestrali: il volume dell'intiera annata conterrà complessivamente non meno di 40 fogli di stampa in-4°, ossia non meno di 320 pagine.

Il prezzo dell'associazione annuale è di lire 20 per l'Italia, lire 22 per l'Estero (Unione postale). Dirigere le domande al prof. Giuseppe Gatti, *palazzo Altemps, via dell'Apollinare 8, ROMA,* od ai principali librai.

STUDI E DOCUMENTI

DI

STORIA E DIRITTO

PUBBLICAZIONE PERIODICA

DELL'ACCADEMIA DI CONFERENZE STORICO-GIURIDICHE

ANNO XVIII. — 1897.

ROMA
TIPOGRAFIA POLIGLOTTA
DELLA S. C. DE PROP. FIDE
1897

~~Gov 19.6F~~

HARVARD COLLEGE
JAN 3 1921
LIBRARY

Sever fund

Gov 19.6

STUDI E DOCUMENTI

DI

STORIA E DIRITTO

PUBBLICAZIONE PERIODICA
DELL'ACCADEMIA DI CONFERENZE STORICO-GIURIDICHE

ANNO XVIII — Fascicoli 1°-2°
(Gennaio-Giugno 1897)

PAG.

I. *Sui contratti agrarii medioevali. Contributo alla storia del diritto contrattuale agrario in rapporto alle odierne invocate riforme* — Avv. SALVATORE D'AMELIO 3

II. *Della Geografia di Strabone. Nuovi frammenti scoperti in membrane palinseste della biblioteca Vaticana* — P. abb. GIUSEPPE COZZA-LUZI 57

III. *Di un frammento di una vita di Costantino, nel codice greco 22 della biblioteca Angelica* — Sig. PIO FRANCHI DE' CAVALIERI 89

IV. *Usi e regolamenti per gli scavi di antichità in Roma nei secoli XV e XVI* — Sig. FRANCESCO CERASOLI 133

V. Note bibliografiche.

Storia del Diritto romano dalle origini fino alla morte di Giustiniano, del prof. LANDO LANDUCCI 151

Rivista storica italiana. Nuova serie. »

ROMA
TIPOGRAFIA POLIGLOTTA
DELLA S. C. DE PROP. FIDE
1897

SUI CONTRATTI AGRARII MEDIOEVALI [1]

(CONTRIBUTO ALLA STORIA DEL DIRITTO CONTRATTUALE AGRARIO IN RAPPORTO ALLE ODIERNE INVOCATE RIFORME)

I.

Non v'ha certo chi ignori che l'attuale disagio economico e finanziario ha una delle cause più dirette e più deplorate nel deprezzamento del valore della terra e nella crisi agraria. Nella complessa natura di questi fenomeni e nella loro storia, il fittavolo appare sempre come uno dei personaggi più importanti del dramma economico, sia che la questione agraria s'imponga sotto l'aspetto rivoluzionario e sociale, come in Irlanda[2]; o che si riveli nel fenomeno della emigrazione e della miseria, come in Italia e nella Spagna; od anche in quello del pauperismo e della carestia, come in Russia; od, infine, nella propaganda d'idee socialiste, come in Francia e in Germania. Il carattere agrario, che ha assunto la questione sociale, ha una duplice importanza, interessando esso obbiettivamente col gran problema dei regimi protezionisti o del libero scambio, ed interessando anche subbiettivamente nei rapporti della terra con le classi coltivatrici. Le cause della decadenza dell'agricoltura rientrano nello studio obbiettivo, e la concorrenza del nuovo mondo, la protezione doganale, la trasformazione della cultura, il sistema gravoso delle imposte, sono tanti lati di un problema che fatalmente pesa sull'agricoltore, il quale ne subisce le conseguenze, e forse ne ignora le cause. I vincoli, invece, che legano l'operaio agricolo alla terra influiscono direttamente sulla sua condizione morale e sociale, ed egli ne intende da vicino le cause, ed ora già si è sfiduciato nel chiederne i rimedii. In questo grave disagio, derivante da obbligazioni da lui assunte, ed alle quali è stato costretto a sobbarcarsi pel bisogno, si trova di fronte un proprietario, che spesso considera come suo nemico personale, e del quale si sente debitore del lavoro di anni, che pure considera sua esclusiva proprietà. Ed il sacrificio è tanto più duro a sopportarsi, per quanto il vantaggio, che da esso deriva, è goduto esclusivamente da un solo individuo privilegiato, (o che almeno tale si mostra agli occhi di lui); laddove la miseria agraria gli appare un male generale, comune a tutti i contadini, e del quale non incolpa che lo Stato. Studiate le cause di questo antagonismo, riconosciuto universalmente, tra l'interesse del proprietario e quello del contadino, per cui quegli vuole ottenere il massimo reddito e questi tende a sfruttare il fondo a scapito della produttività avvenire della terra, ora tutti gli sforzi dell'economia rurale sono intenti alla riforma, la quale deve eliminare nel campo giuridico tale antagonismo, che ricade sulla terra e sulle classi agricole, col togliere via, dichiarandole nulle di pieno diritto, le clausole ed i patti che sono la fonte del danno stesso. Dappertutto, perciò, si agitano vive discussioni per ottenere un più equo regime contrattuale in ordine alle relazioni fra proprietario ed agricoltori. Il che interessa oramai non solo i giuristi e gli economisti, ma tutti gli studiosi di cose sociali, ed appassiona perfino la stampa politica, la quale pare diventata l'eco quotidiana del movimento delle associazioni di proprietari e di contadini, dei congressi degli agricoltori, dei comizi agrarii, dei consessi scientifici, delle apposite commissioni parlamentari [1].

---

[1] Nel pubblicare il presente lavoro, è bene avvertire i lettori che esso fu scritto alcuni anni or sono; ed oggi, per cortesi amichevoli premure, lo licenzio così come si trova, impedendomi, ragioni di occupazioni e di residenza, di rivederlo e di aggiungervi quanto l'ulteriore cammino degli studi storico-giuridici ed economico-sociali potesse suggerire.

[2] Pittaluga, *La questione agraria in Irlanda.* Roma, 1894.

Ma la nota più caratteristica, specie nella parte dottrinale di questo movimento d'idee e di fatti, è la riabilitazione della civiltà medioevale, anche in ordine agli interessi della terra e delle classi rurali. I progressi recenti degli studi storico-sociali ed autorevoli indagini scientifico-induttive riescono ogni giorno più una schietta e rigorosa dimostrazione del come nel medio evo, nonostante le sfavorevoli prevenzioni assiomaticamente affermate fino a pochi anni or sono, le condizioni delle classi agricole e dell'agricoltura erano feconde di utili frutti sociali, come difficilmente lo furono di poi in altra epoca della storia umana [1]. Questa ricostituzione storica, che ci fornisce la critica dei documenti medioevali ed i progressi degli studi sociali moderni, è di somma importanza ed interesse nell'oggi scientifico e politico. Epperò tenteremo di apportare anche noi un modesto contributo allo studio delle riforme del diritto contrattuale agrario italiano ed alla storia dei contratti agrari in Italia, istituendo un fruttuoso e coscienzioso esame di documenti medioevali, riflettenti locazioni e concessioni di terre fatte da laici e da ecclesiastici, e presentando, a grandi linee prominenti e comprensive, il responso finale induttivo della moderna letteratura storico-sociale circa i contratti agrarii medioevali. Dal quale esame, e dal quale responso potrebbesi anche ritrarre, come da elementi di fatto, il sistema filosofico del diritto agrario medioevale, a quella guisa che i romanisti tedeschi trassero dal diritto pretoriale il sistema del diritto romano.

---

[1] L'on. **Lacava**, l'ultima volta che fu ministro d'agricoltura, per impulso del **Santamaria** e del **Gianturco**, che allora reggevano il ministero di giustizia, di accordo nominò, con decreto 2 Settembre 1894, una commissione di sociologi e giuristi per lo studio delle modificazioni da introdurre nel diritto civile vigente per quanto si attiene ai contratti agrarii ed al contratto di lavoro. La Commissione inaugurò i suoi studi con un discorso del succeduto guardasigilli on. **Calenda** e dell'on. **Boselli**, allora ministro d'agricoltura; discorsi accolti con molta simpatia dalla Commissione e dal paese: ma, in verità, fin'oggi, dopo non pochi mesi, nessun disegno di legge venne fuori e neppure furono pubblicati verbali e relazioni scientifiche, che sarebbero state certamente un assai utile ed autorevole fonte dottrinale. Bisogna dire che, purtroppo, anche in Italia, le Commissioni di studio sono assai più generose di parole, che di fecondo lavoro riformatore.

II.

I documenti storici medioevali che si potrebbero esaminare a corredo ed erudizione della tesi, che ci siamo proposti, sono di un numero considerevole. Ne sono ricchi, specialmente, l'opera del Capasso, *Monumenta ad Neapolitani Ducatus historiam pertinentia;* il *Codex Cavensis;* ed il *Codice Diplomatico Angioino.* Trascorrendo le pagine di questi splendidi libri-archivii, il documento rilevasi a prima vista, e si mette avanti alla mente con caratteristiche così spiccate e precise, che non può sfuggire alla considerazióne dello studioso.

---

[1] Crediamo utile fin d'ora avvertire i lettori che questa nostra simpatia per l'economia rurale medioevale non si estende naturalmente all'organismo dei rapporti feudali che nel processo della storia vi si associano. La preesistenza del tipo economico-fondiario medioevale al tipo politico feudale è stata già messa in sodo dal FUSTEL DE COULANGES. Così notava egregiamente anche il valorosissimo prof. IGINO PETRONE nel dotto ed originale suo studio: *La terra nell'odierna economia capitalistica*, Roma, Befani, 1894; ed aggiungeva che, del resto, anche senza di ciò, è evidente per chiunque, che i rapporti politici delle feudalità rappresentano soltanto una varietà storica ed accidentale della economia fondiaria, e non riassumono già l'essenza di questa. Epperò la lode che si fa all'economia rurale nel medio evo non importa una lode corrispondente degli abusi in cui traviò il regime feudale, e che vanno addebitati non all'aspetto economico, ma ad altre cause. Cf. BIANCHI, op. cit. p. 13.

In questo capitolo preliminare, capitolo diremo così di allegati, avremo cura di riportare alcuni di quei contratti agrarii, che contengono tali caratteristiche [1]. Li disponiamo per modo che si rilevi più facilmente la differente loro natura sociale e morale, fra quelli che erano in uso presso i laici e quelli che usavano gli ecclesiastici del tempo; disposti cioè, alternativamente, contratti di natura ecclesiastica e contratti di natura laicale. Il lettore troverà su ciascuno di essi accennata la propria natura, e, per facilità nell'intenderlo, in testa, troverà un breve sunto di ciò che il contratto regolava; marcando, se ci capita, le condizioni veramente eccezionali e le clausole favorevolissime al colono ed all'agricoltura, che quei monaci, benefattori e sociologi ad un tempo, solevano includervi con un altruismo cristiano, che li rende ancora interessanti quasi dopo otto, e per qualcuno, dopo ancora nove o dieci secoli.

Locazioni a tempo

1.

Natura ecclesiastica.

Anno del contratto 975. L'abate di San Massimo (Salerno) concede *in locazione* una terra a certo Giaquinto. La *durata del contratto è di 14 anni.* Patti principali: *il prodotto di tutto il fondo andava a benefizio del colono.* Si badi che il fondo già era posto a coltura. Dopo i primi dieci anni il locatario pagava il terratico consuetudinario alla Chiesa. Ma vi era anche una parte che il colono poteva dissodare e mettere a cultura. Per detta parte il colono, dopo i dieci anni, non doveva alla *Chiesa che la terza parte del prodotto.* La Chiesa aveva l'onere di prestare al colono gli *organi* ed i vasi vinarii. Il colono poteva, scaduto il termine, rinnovare il patto fra i tre anni susseguenti, anche se fosse uscito una volta dal fondo.

---

[1] Nel pubblicare questi contratti abbiamo sempre mantenuta inalterata la scrittura di essi, quantunque talvolta potesse sembrare errata. Anche a leggerli nella loro più genuina e barbara espressione questi documenti medioevali rivelano con chiarezza il fenomeno economico-sociale, che forma il tema del presente studio, e che sorge manifesto dal semplice breve sunto che premettiamo in testa a ciascun contratto. Tralasciamo, perciò, sul testo dei contratti i commenti e i chiarimenti, i quali, del resto, sarebbero inutili per coloro che hanno familiarità con la grafia dei documenti medioevali.

Codex Diplomaticus Cavensis, VII. Documento CCCCLXXV. a. d. 975.

In nomine Domini duodecimo anno principatus domni nostri Ihoanni et sexto principatus domni guainuarii eius filio glorioso principibus, mense ianuarius octabo indicatione. Memoratorium factu a me maio archidiaconus et abbas ecclesiae sancti maximi nostra pertinentem, eo quod ante subscripti testes, una mecum ahlesse ahenardus notarius advocatorem nostrum, tradimus ad tenendum et pastenandum arbustum de rebus predicte ecclesiae, quod abet in locum mentorum finibus rotense Iaquinti filio cenirami et grimi filio mundori. Est em ipsa nostra tradictio per de finis et mensurie.......

Ec autem tota et inclita suprascripta rebus de predicto locum mundorum ubi proprio ad campu Faraone dicitur, per ipse finis et mensurie, illut eorum tradimus ad pastenandum arbustum tali ordine, ut a modo et usque quadtuordecim anni completi licead illis et eorum eredes tota et inclita suprascripta tradictio sue potestatis tenere et dominare et folere et omnis suae utilitatis ividem facere, et quantum frudium et vinium et quiaquit exsinde tollere et abere potuerind amodo et usque decem anni completi, totum sue sint potestati; preter de quod annualiter ividem seminaverint usque ipso costitutum, deant exsinde in partibus ipsius ecclesiae terraticum secundum consuetudinem de ipso locum, ad completi autem ipsi quadtuordecim anni illis autem et suis heredibus abeant in tota ipsa rebus per ipse finis et mensurie arbustum de bono bitineo factum et operatum et cultatum, sicut de tantos annos meruerit in ipso locum, ut bene paread laboratum et cultatum. Preter de quantum de ipsarebus per acqua fuerit dominata, ut arbores et vites quod ividem plantaverit per quadtuor et quinque annos per tempore et non comprenserit, aut si ividem plantare non potuerint arbores et bites pro ipse aquae, non siant inde culpabiles, et da ipsi decem anni completi in antea anni tempore illis et suis heredibus teneant illut qui fuerit operatum, ad suam potestatem, et de super et de subto, totum ipso arbustum laborare animaliter, quatenus proficiat et non dispereat, et tempore de bindemie faciat scire pars ipsius ecclesiae ut dirigat ividem missum suum, et illis totum ipso arbustum bindemiare, et totum ipso binium ividem ad palmendum et omnis poma exinde per terzi am partem dividere; pars ipsius ecclesiae tollat exinde terziam partem, et illis due sortis; et missum nostrum illis notrire secumdum suam bossibilitatem rationabiliter, donec per ipso binum recipiendum ibbidem stetirit, et ipso binum que ad pars ipsius ecclesiae

obenerit inde, illis autem reponant illut in argeneum qui pars ipsius ecclesiae ibidem eorum ad signaverit, ut per illis sit conciatum et repositum in domum ubi abitaberit et faciant illud salbum annualiter absque degeneratione et igne et mures, donec illud inde tulerit; et quale tempore post ipsi quoadtuordecim anni ipsa rebus in iamdicto hordine tenere noluerit ad laborandum, remittat illud ad potestatem predicte ecclesiae. Et si de ac terra salernitana exierit aliubbi ad abitandum, tunc ipse rebus similiter ebeniant ad potestatem predicte ecclesiae; et si infra tribus annis in ac terra rebersi fuerint ad abitandum et voluerint illud tenere in iamdicto hordine, tunc ipsa rebus rebertar ad eorum potestate ad tenendum omni tempore in predicta ratione unde protaliter guardia nobis dederunt et mediatoribus nobis posuerunt Danferi filium primi de eodem loco montoru; et per ipsa guardia obligaverunt se et suis heredibus ut si omnia suprascripta non adimpleberint, aut si aliquid exinde remobere aut contrare quesierint, per ipsa guardia componere obligaverunt se et suis heredibus nobis, vel in partibus predicte ecclesiae quinquaginda auri solidos constantinos. Et nunc brebem scribsi ego Danferius notarius qui interfui

† Ego petrus

† Ego madelfreda

2.

Natura ecclesiastica.

Anno 1013 - 31 agosto. Romana, monaca, figliuola di Teodoro, vedova del suddiacono Pietro, concede in locazione di natura enfiteutica a Giovanni, figliuolo di Simone ed ai suoi fratelli uterini una terra sita in Acerra. La concessione è fatta ad *meliorandum.* Un sol quarto del prodotto è dovuto alla locatrice.

È da notarsi che il contratto non ha un termine, riscontrandosi principalmente in ciò la forma della enfiteusi.

Codex Diplomaticus Angioinus, I. Documento VII, a. d. 1013, 31 agosto.

In nomine domini dei salvatoris nostri Ihesu Christi. Imperante domino nostro basilio magno imperatore anno quinquagesimo tertio sed et Constantino frater eius magno imperatore anno quinquagesimo die tricesima primma mensis agusti indictione undecima neapoli. Certum est me Ioanne filio quidem simmonis ego autem pro bicem mea tam et pro bice sillicto, et si........ uterinis germanis meis abitatoribus in loco qui nominatur acerre territorios verrolano. A presenti die promicto tibi domina rommana monaha filia quondam domini theodori relicta autem quondam domini petri subdiaconi propter integras duas petias terras tuas sita intus laneo in eodem territorio quas dibidit via una cum introitas earum et omnibus sibi pertinentibus: qui coheret sibi at una est ipse petie ab una parte terra sancte nostre ecclesie da secunda parte est terra domini gregorii bulcano: da tertia parte terra de illi morfissa: da quarta vero parte bia publica: et ipsa alia petia ibi ipsum at illum postum (*posto*) de memorato loco acerre Iterum abet finis ab una parte terra memorati domini gregorii bulcani: da secunda parte est terra de illi cacapice: da tertia parte est ipse laneo da quarta denique parte est memorata bia publica: quas vero memorate integre due petie de memoratas terras tuas quas dibidit bia ut super legitur mihi et memoratis germanis meis nostrisque heredibus illas dedistis in colligio (*unitamente*) at laborandum seu detinendum in eo enim tenore quatenus nos et heredes nostris omnino anno abto tempore ipse terre bene et diligenter laborare et excolere et ad meliorem cultum perducere debeamus in omnibus ut expedit cum nostros boves et conciaturias (*ordegni o suppellettile appartenente a qualche arte*) seum operas et sumptas vel omnia expensas cancuminas (*prati*) et bites (*viti*) ibidem ponere et plantare debeamus ubi meruerit et sicut iustum fuerit: et per omni annuo abto tempore ipse terre seminandi et ipsum seminatum cultandi at omni nostro expendio: et omnia quodcumque dominus deus dederit in ipsum seminatum tunc dibidamus illut inter nobis nostrisque heredibns at area nostra de quatuor unum tu heredes tuis exinde tollere et percipere debeatis parte una et nos et heredes nostris partis tres: preter quandoque at metere et tribulare (*trebiare*) venerimus nos vobis illos nuntiare debeamus et vos ibidem benire aut ominem vestrum dirigere debeatis et una personas vestras cum unum caballum et nutrire debeamus sicut iustum fuerit et ipsa sorte vestra qui vos aut heredes vestris ex ipsum omnem seminatum tetigerit per omni annuo nos et heredes nostris tibi tuisque heredibus illut traere debeamus gratis usque ante regias (*porta*) domni vestre absque omni amaricationem et ubi volumtas dei fuerit et in ipsum arbustum que nos et heredes nostris ibidem fecerimus sumeritis at vinum faciendum tunc dibidamus ipsum binum una cum nostrum omnem seminatum quomodo dibistitis et feceris totus ipse locus cum suis portionariis qui terra in eodem placito tenueris: et si in ipso loco inbenta dederitis semel in annum in casa (*abitazione*) nostra staballicare (*alloggiare*) debeatis omnes personas et nos vobis et at caballis vestris manducare et seu bivere dare debeamus sicut iustum fuerit et nullatenus presumenti aut heredes tuis mihi vel at nostris germanis meis aut nostris heredibus memorate integre due petie de memoratas terras quas dibidit via ut super legitur tollere et a quabis personas illas at laborandum in quolibet placito aut in vestram proprietatem illos recolligere per nullum modum bene nos et heredes nostris ipse terre laborantes et arbustantes et omni annuo abto tempore ille seminantes et ipsum seminatum cultantes

et omnia memorata atimplentes per omnem ordine qualiter superius legitur et quandoque nos aut heredes nostris vobis vestrisque heredibus illas atbrenuntiare (*rinunziare*) voluerimus cum omni sua meliorationem licentiam abeamus: et dum illos in oc placito tenuerimus tu et heredes tuis nostris nostrisque heredibus illos defendere debeatis ab omnis omines omnique personas quia ita nobis stetit: si autem nos aut heredes nostris aliter fecerimus de is omnibus memoratis per quobis modum aut summissas personas tunc componimus vobis vestrisque heredibus auri solidos triginta hythianteos et eh chartula qualiter superius legitur sit firma scripta per manus stephani Curialis per indictione memorata undecima † hoc signum † manus memorati Iohannis pro bice sua et de memoratis germanis suis uterinis quod ego pro eis subscripsi.

† Ego Iohannes Curialis testis subscripsi. †
† Ego Gregorius filius domini Sergii testi subscripsi.
† Ego Theodorus filius domini Iohannis testi subscripsi.
† Ego Stephanus Curialis complevi et absolvi in indictione memorata undecima.

2 bis.

Citiamo ancora i seguenti contratti di natura ecclesiastica:

a) Nell'anno 1150 Umfredo, abate di Torremaggiore, fitta alcune terre a coloni con l'obbligo da parte di costoro a *dover somministrare al locatore la sola decima parte del prodotto.* (Codex Diplomaticus Angioinus. 1 Documento VII).

b) Nell'anno 1174 lo stesso abate di Torremaggiore faceva una simile concessione agli stessi patti e condizioni ad un tal Amico, sacerdote. (Codex diplomaticus Angioinus, 1 Documento XVI).

3.

Natura laicale.

Il contratto è dei più notevoli.

Anno del contratto 1047. Il giudice Miro concedeva in locazione al calzolaio Mari una terra suddivisa in quattro pezzi, arbustati ed avellanati. Tempo della locazione: *soli quattro anni.* Obblighi da parte del colono: dover coltivare la terra a regola, *ma la sua parte non coltivata* *doveva trasformare in arbusto ed avellaneto.* Il locatore percepisce la *metà* del prodotto fin dal primo anno. Dopo i quattro anni Mari doveva rendere a Miro il *fondo migliorato senza alcun diritto di rivalsa.*

Codex Diplomaticus Cavensis. Tom. VII, pag. 47, Documento MLXXXV. a. d. 1047.

† In nomine domini vicesimo nono anno principatus domini guaimarii et dux illius amalfi, et octabo anno ducatus eius sirrenti, et sexto anno suprascriptorum principatuum et ducatuum domini nostri gisulfi eximii ducis filii eius, mense Iulius, quintadecima indictione. Memoratorium factum a me miro iudice filius quondam mirandi subdiaconi, eo quod ante subscripti testes per combenientia tradidit mari calzolario filio quondam martini quactuor pecie de terra una cum arbustum et alie cum abellanietum, quod abeo in locum floccanum, ubi camminata et ad palmentum vocatur: prima pecia cum arbusto et pomifera per as finis a sebtemtrione fine via publica; a parte orientis fine grimoaldi; a meridie fine lamverti, et exiente in fine de eredes iaquinti usque ad ipsa ira priora fine: secunda pecia cum abellanietum per ec finis et mensuras: a parte sebtemtrionis fine via publica staivana, inde passi sidecim: a pars orientis fine de eredes leoni, qui dicebatur de abelle, inde sunt longitudo passi quadraginta quactuor et medium; a meridie fine de eredes ferrandi inde latitudo passi sidecim et pedes quactuor et planta; a parte occidentis fine suaque mari, sicut clusamen dixcernit; inde se coniungente in ipsa priora fine per ipso latere de longitudo passi quinquaginta, et per trabersum est latitudo ipsa terra passi sidecim minus cubitum unum et planta una. tertia pecia de la camminate et palmentu dicitur est per finis et mensuras: a sebtemtrione fine via publica, inde passi sebtem; a pars orientis fine rebus archiepiscopio salernitano, inde abet passi sexsaginta quactuor; a parte meridie fine tuaque, inde passi octo: a pars occidentis fine de eredes ursi, inde passi sexsaginta quactuor. quarta pecia ibique in eodem loco, ubi palmentu dicitur, est per finis et mensuras: a parte sebtemtrionis fine via publica que pergit ad stabiam, sunt inde latitudo passi sex: ab occidente fine similiter meaque ibidem paratum abeo da pando filio romoaldo, sunt inde passi sebtuaginta: a meridie fine de eredes ferrandi, sunt inde latitudo passi sex: ab oriente fine de consortibus nostris, inde passi de longitudo alii sebtuaginta, et in medium locum, quod est per trabersum, est per latitudo passi sex, totum ad iuxto passum omniuum mensuratum. Ec vero suprascripte pecie de terris per iamdictis finis et mensuriis, cum omnia infro se habentibus omnibusque suis pertinentiis et cum vice de via sua inclitum illut ipsius mari tradidit, tali ordine, ut amodo et usque quactuor anpleti, ad sua et de suis eredibus sint potestate tenere, et dominare, et fobee, omnis sue utilitatis iuxta rationem ibidem facere; et ubi meruerit, illud, quod est arbustum

et vites ibidem pastenare, et plantare, et surgere illut, sicut meruerit, vonum esset arbustum in ipso locum, ut in melius proficiant et non dispereant, et vigilationem inde abere, sicut decet, et tota suprascripta rebus cludant da ipsa via, et illut quod est abellanietum, ubi meruerit, infra illut pastenare, ille autem vel suos eredes pastenare abellane, ut vonum pareat pastenatum et surtum, sicut meruerit, et tempore de vindemie, quantum vinum et poma amodo et usque ipso constitum inde exierint, per medietatem illut inter nos dibidamus, nos medietatem et ille vel suos eredes reliqua medietate; et quante abbellane inde collexerint nos autem vel nostris eredibus tollamus ipse abellane secce due sortis, et ille tollantum exinde tertiam partem, et per tempus de vindemie et de ipse abellane faciant scire me meosque eredes, ut dirigamus ibidem missum nostrum pro recipienda ipsa sortione mea de ipso vino et poma et de ipse abellane; et dum ibidem steterit ipso missum, illut nutricare, sicut iustum fuerit, et palmentium nobis dare unum pullum vonum, et quod ibi seminaberint, deant inde nobis terraticum secundum consuetudinem de ipso locum. ad completi vero ipsi quactuor anni inclitum illut lavorata, et cultata, et clusa, sicut supra diximus, remidtat ad potestate mea et de meis heredibus. unde in eo ordine per vono combenientia guadia mihi ipse mari dedit, et mediatorem michi posuit erchempertus filius quondam mari presbiteri, et per ipsa guadia etc. *statuta mulcta viginti solidorum constantinianorum.* verumtamen infra ipso costitutum dare mihi ipse mari pro calzamentum due pelle vone. quod scripsi ego petrus notarius.

† Ego iohannes

† Ego truppoaldus clericus et notarius me subscribsi.

4.

Natura laicale.

Anno 995. Qui non trattasi di un usuraio, come potrebbe dirsi nel caso del giudice Miro.

Leone, napoletano, concedeva in locazione a Stefano e Bona due terre *per migliorarle.* Durata del contratto *anni 5.* Obbligo del locatario la *metà del frutto e una salma di vino.* È tra i più generosi contratti di simile natura, eppure che differenza rilevante esso presenta con quelli dei monisteri e delle badie?

Monumenta ad Neapolitani Ducatus historiam pertinentia. Tom. II, par. I, pag. 71. Documento 88, a. d. 995.

Die 2. m. decembris ind. XIV. Neapoli. Imperante d. n. Constantino m. i. an. 48, sed et Romano eius filio m. i. an. 10. Leo filius

d. Iohannis cum consensu Theodonande coniugis sue promittit Stephano et Bono et Leoni germanis filiis Leonis, habitatoribus in Crambane, propter duas petias de terra positas in dicto loco Crambane, quas dictus Leo concessit ad laborandum dictis germanis per quinquennium. Propterea promittunt dare ei omni anno salmam unam de vino mensuratam ad concium iustum et dividere fructus; et si dictus Leo voluerit vendere dictam terram preferantur dicti germani in pretio ut appretiatum fuerit a christianissimis viris. Actum per Iohannem curialem et testes subscribunt caractere longobardo. *Notam instrum. S. Gregorii* n. 491.

Locazioni perpetue

5.

Natura ecclesiastica.

Eccoci alle locazioni perpetue. Il seguente contratto ha la data dell'anno 960.

Locatore è il Rettore della chiesa di Sant' Eufemia in Napoli, ed attribuisce *due terzi del prodotto del fondo per la parte seminatoria al colono.* Pei vigneti *solo sei oncie* del ricavato del fondo *vanno al concedente; il rimanente appartiene al locatario.* Il concedente doveva sostenere una parte delle spese pel raccolto.

Monumenta ad Neapolitani Ducatus historiam pertinentia. Tom. II, par. I, pag. 84, documento 112, a. d. 960.

Die 4 m. aprilis ind. III. Neapoli. Imperante d. n. Constantino m. i. an. 52, sed et Romano m. i. eius filio an. 15. Gregorius et Petrus germani, filii q. Veneri de loco, qui vocatur Casaferra, territorio padulano, promittunt d. Gregorio umili presbitero, custodi Ecclesie S. Eufimi bene et diligenter laborare duas petias de terra iuris dicte ecclesie, que vocantur une de harandum, positas in dicto loco cum arvoribus et introitu suo omnibusque eis pertinentibus; que coherent sibi una ex dictis seriis de uno latere terra de Iohanni Armagaudium et de alio latere terra de illi Acciapaccia, et de ambos capites via publica, et memorata alia terra habet fines de annos latere terra di Iohannis Armagaudium et de uno capite terra de illi Voffta et ex alio capite terra de illi Demastalum, quas ipse Gregorius presbiter dictis germanis dederat in colligio at laborandum et detinendum. In eo tenore ut ipsi et heredes eorum debeant apto tempore illas excedere et plantare subtus et super etc. et quodcumque dominus Deus dederit in quobis seminatum illud ad area dividere debeant in hoc ordine ut ipsi germani exinde tollere debeant partes tres, et memoratus Gregorius presbiter modium unum tractum usque ante regiam eiusdem ecclesie; quodcumque vero ibidem Deus dederit de superius per sex uncias inter eos dividere et quomodo et qualiter ipsi germani potuerint trahere debeant, sed illum serbare debeant in organeis eorum usque in dies octo et operarios de ipsa portio eorum pergiare debeant. Insuper si oportuerit ipsum Gregorium dare eis germanis ipsum picciolum, quale iustum fuerit, ad saccapana faciendum, tunc in comune satisfacti erunt, et personam, que ad recolligendum missa fuerit, et caballum ipsi nutrire debeant ut iustum fuerit; et nullo modo ipse presbiter presumat ipsa terras memoratis germanis bene laborantibus et omnia adimplentibus tollere; pena in auri sol. 12 byt. Scriptum et actum per Petrum curialem. Testes **ΠΕΤΡΟΥϹ ΦΙΛΙΟΥϹ Δ̅Ν̅ ΑΝΑϹΤΑϹΙΙ** i. c. Petrus filius de Anastasii, **ΠΕΤΡΟΥϹ ΦΙΛΙΟΥϹ Δ̅Ν̅ ΙΩ** i. c. Petrus filius d. Iohannis, et **Ι̅Ω̅ ΦΙΛΙΟΥϹ Δ̅Ν̅ ϹΕΡΓΙΙ ΜΟ̅Ν̅** i. c. Iohannes filius d. Sergii monachi — *(Notam. instrum. S. Sebast. n. 566).* Pergam. dei monast. soppressi L. II, R. N. A. M. L. II, p. 83.

6.

Natura laica.

Anno 1046. In questo contratto l'antitesi col precedente trovasi in ogni patto e condizione.

La vedova del conte Laidolfo, Aloara, locava ad Ademaro un fondo in Nocera. Onere del contratto era quello di dare al locatore la metà del vino, e quanto alla semina la quota dovuta secondo le consuetudini del luogo. Ma era previsto il caso che il colono avesse fatto delle migliorie nel fondo, ed il contratto fosse per essere rescisso, allora il colono non aveva per le migliorie minimamente diritto da poter vantare.

È la identica clausola spietata che ha creato oggi la crisi della terra, e quella del lavoro in non piccola parte.

Codex Diplomaticus Cavensis. Tomo VII, documento MLX, a. d. 1046, pag. 4.

In nomine domini vicesimo hoctabo anno principatus salerni domini nostri Guainuarii, et octabo anno principatus eius capue, et septimo anno ducatus eius amalfi et surrentum, et quarto anno suprascriptorum principatum et ducatum domni gisulfi eius filii eximii principi et ducis, et tertio anno ducatus illorum apulie het Kalabrie, mense februarius, quartadecima indictione. Memoratorium factum a nobis ademari filio quon-

dam grimoaldi et amatus filio quondam petri, qui summus thio et nepotes. eo quod ante subscripti testes per combementia tradidit nobis mulier nomine aloara que fuit uxore quondam laidolfi comitis et filia quondam truppoaldi comitis, et una cum illa exet ioannes comes germano suo pro bice sua et de filie sue femine, una pecia de terra illorum pertinentem quod abet in locum nucerie, ubi gorga lupeni dicitur, quod est per eo finis et misure: a sebtemptrione fine illorum, passi quadraginta septem: ab occidente fine illorum, passi sexaginta quadtuor: ab oriente fine via, passi sebtuaginta octo minus cubita dua: rebolvente a parte sebtemtrionis usque priora fine inde passi nobem; totum mensuratum ab iuxto passu omimis. ec vero predicta pecia de terra cum arbustis per iamdicte finis et mensure cum omnia infra se abentes et cum bice de bia sua ipsa iamdicta mulier, una cum ipse comes, inclitum illut nobis tradidit, tali ordine, ut amodo et omni tempore at nostra vel de nostris eredibus et omnibus quod ibidem miserimus, sint potestatis illut eos tenendum, dominandum fobee, omnis nostre utilitatis iuxta rationem ibidem faciamus, et eos illut pastenemus, ubi meruerit, arbores et bites, et propagimus; et sic totum illut lavoremus de super et de subter, sicut locus ipse meruerit, ut in melius proficiant et non dispereant; et si in ipsa traditione voluerimus cludere, unde nobis abtum fuerit, potestatem illut abeamus clusamen facere quale voluerimus. Et per omnis annum per tempore de bindemie faciamus nos et nostris eredibus scire ipsa iamdicta aloara et tuos eredes, ut ibidem dirigat missum suum, et nos illut rationabiliter illut vindemiemus, et binum quod inde exierit, per medietatem at palmentum inter nos dibidamus: nos tollamus medietatem et illut medietatem; sortionem suam de ipso binum nos illut portemus saltum usque at cellario suo, quod abet in dicto locum nucerie, ubi a la statua dicitur, et midtemus ipso binum in organeo illorum qui per nos fiat conciatum vonum, sicut meruerit, sequentes binum quod ibidem miserimus, et ipso missum nutricemus, sicut iuxtum fuerit, et palmentaticum ei demus, sicut meruerit; et de quod ibidem seminaberimus, demus inde ei terraticum secundum consuetudinem de ipso locum; et quale tempore nos et nostris eredibus, vel omines quod ibi miserimus, inde exire cum omnis causa nostra mobilia, quod ibidem abuerimus, et ire cum illut ubi voluerimus, et ipsa tradictio lavorata et cultata vona et surta remidtamus at potestate sua et de suis eredibus. Unde pro taliter per combenientia guadia nobis dedit mastolus clericus minister illorum per demandationem et absolutionem ipsorum iohanni comitis et de ipsa sorore sua, et mediatorem nobis posuit rothari filium quondam iohanni de nucerie; et per ipsa guadia etc. *Statuta mulcta viginti auri solidorum constantinianorum.* Quod scripsi ego petrus protonotarius.

† Ego Guisenolfus.
† Ego mirandus.

7.

Natura ecclesiastica.

Il presente contratto e l'altro che segue, di natura laicale, sono singolarmente da compararsi.

Anno del presente: 1000. L'abate di San Massimo concedeva a Ligorio una terra in quel di Salerno per 26 anni, allo scopo di costruire una casa. Di questa casa una metà avrebbe goduto il concedente, per l'altra il concessionario. La metà appartenente a Ligorio era in sua piena proprietà, talchè, scaduti i 26 anni, egli poteva asportare i materiali della sua quota. Ma il concessionario aveva intanto goduto del fondo per 26 anni, senza nulla corrispondere.

Codex Diplomaticus Cavensis. III, documento DXXXV, a. d. 1000.

In nomine domini duodecimo anno principatus domni nostri guaimarii glorioso princeps, mense augustus tertiadecima indictione. Memoratorium factum a me maio archidiaconus et abbas ecclesiae sancti maximi et sum unum de dominii ipsius ecclesiae, eo quod ante subscripti testes, una mecum esse petrus, qui est unum de dominii et adbocatorem predicte ecclesiae per vona combenientie tradimus ad tenendum et casa faciendum ligori filio iohanni surrentino, per absolutionem ipsius genitori sui de terra vacua pertinentem ipsius ecclesiae intus ane salernitanam civitatem in plain de monte e super ipse ecclesia per ac finis et mensurie de super parte fine ipsius ecclesiae, sicut totum parietem fabritum discernit, est inde per longitudo pedes viginti quadtuor: a parte orientis fine labinario, sicut inde aliquantum pariete frabitum est, sunt inde pedes viginti duo: de subter parte fine ipsius ecclesiae, et inde longitudo pedes viginti tres et summisse unum: e pars occidentis similiter fine predicte ecclesiae, inde sunt pedes viginti duo, totum ad iusto pedem manum homini mensuratum *hec vero terra cum ipsi parieti* per suprascripta mensuria inclitum illut et tradimus tali hordine, ut liceret ille et eius heredes et homines, quod ille ibidem miserint, ut ipsa terra per iamdicta mensuria casa lignitia edificare terranea de vona lignamina iusta ratione facta et fobre et omnis sue utilitatis ibi facere, et amodo et usque festivitate sancti Andreae ipse casa per suprascripta mensuria factam abeant et a foras mensuria faciant sericidia unum in pars orientis et alium in pars occidentis; et quandum minus est modo ipsium parietem qui est a pars septentrionis de ipse mensuria longitudo, illis eum fabricare debeas ad calce et petre, sic grossum sicut et ipso aliut qui ibi

factum est, et in altum sicut meruerit esse fronte de casa terranea, et ipso parietem qui est a parte orientis, fabricare illis cum in altum quantum voluerint, ut in ipso constitutum in festivitate sancti Andreae abeant ipsa casa facta clusa et cooperta vona; sicut meruerit esse casa terranea, et ipsi parieti sicut dicximus, fabricati. Ad ipso constitutum tota ipsa casa per suprascripta mensuria per medum e qualiter dividant in due sortis; una sorte fiant in partibus orientis, et alia in pars occidentis, et nos vel partibus ipsius ecclesiae comprendamus exinde una sorte in qualem partem boluerimus, et illis abeant siv ipse alia sorte quod est medietatem ipsa casa ad suae potestatis abentum, et dominantum cum vice de via sua, ibidem increliendum cum omnis congruitatis, et ibidem residere et abitare, et omnis sue utilitatis ibidem facere iusta rationem, et nos et pars predicte ecclesiae defensemus illut eis cum vice de via sua sicut dicximus, de omnis homines omnique partibus usque viginti sex anni completi, et non queramus usque ipso constitutum illut vel exinde ei et ad homines quod ille ibidem miserint, tollere aut contrare completi autem ipsi viginti sex anni liceat illis inde exire et ipsa casa exinde disturbare de quantum est ipsa eorum sortione, et excutere inde ipsa lignamina eum omnis sua causa, et portare illut ubi voluerint, absque cuiusqumque contrarietate, et ipse terra vacua cum ipsi pariete rebertar ab potestatem ipsius ecclesiae facientum quod boluerint, unde in eo hordine guadia mihi ipse ligori dedit per absoluptione ipsius genitori sui et ipsius astante, et mediatorem posuit ipsium iohannes genitorem suum; et per ipsa guadia obligavit se et suos heredes, ut si aliquid de omnia suprascripta removere aut contraere quesierint et talia, sicut dicximus, non adempleverint, tunc per vana cumbenientia per ipsa guadia obligaverint se et suos heredes componere nobis vel in partis ipsia ecclesiae viginti auri solidos constantinos et nunc brebem scribsi. Ego danferius notarius qui interfuit.

† ego ademari me subscripsi
† ego racci

8.

Natura laicale.

Invece: ecco un caso più singolare e notevole.

Anno 1056. La vedova del Principe Pandolfo, Teodora, locava a Giovanni per 19 anni una terra perchè vi avesse costruita una casa di legno. Costui avrebbe pagato annui sei tareni d'oro. Però, se Teodora o i figliuoli avessero voluto fabbricare nel fondo, risolvevasi il contratto, ed a Giovanni non rimaneva altro diritto che trasportarsi il suo legname. Eguale diritto aveva alla fine della locazione.

Ora vedete - scrive l' Abignente - quanto labili erano i legami tra il colono e la terra bagnata dal suo sudore, e migliorata dai suoi risparmi, dove tutto era rimasto alla volontà ed al capriccio del concedente! [1] Quant'a enorme differenza peggiorativa col contratto agrario precedente, di natura ecclesiastica!

Codex Diplomaticus Cavensis. Tom. VII, pag. 300, docum. MCCXXXII. a. d. 1056.

✝ In nomine domini quintodecimo anno principatus domni nostri gisulphi gloriosi principis, mense augusto, nona indictione. Ego iohannes clericus coram presentia domne theodore filie domni gregorii consulis et ducis romanorum, que fuerat uxor pandulfi, qui fuit filius gloriose memorie domni guaimarii principis, per iussionem illius, per convenientiam coram idoneis testibus, et pro parte eius, et guaimarii, et gregorii, et iohannis, et guidoniis filii ipsius domne theodore, et iamdicti pandulfi, tradidi iohanni filii quondam enfimi greci de terris eorum; que sunt foris hac civitate prope litus maris et coniuncte cum muricino istius civitatis, quod eis pertinet integram terram, que est per fines et mensuras, iusto passo hominis mensuratas. A parte orientis est finis via que est inter hanc terram monasterii sancti viti, et per ea mensurati pedes viginti quattuor. A parte meridie est finis terra ipsorum matris et filii, et pedes viginti quattuor: A parte occidentis est finis terra similiter eorum, et pedes sedecim. A parte septemptrionis est similiter finis terra eorum, et pedes duodecim. et revolvit per ipsam finem in parte septemtrionis pedibus decem, et revolvit in parte orientis per ipsam finem, pedibus duodecim. Tali hordine suprascriptam terram per suprascriptas fines et mensuras iusto pede manus hominis, ut suprascriptum est, mensuratas ei tradidi, ut amodo completis decem et nobem annis, ille et eius heredes suprascriptam traditionem sua teneant potestate, foveas et omnis suas utilitates iusta rationem ibi faciant, et si voluerint casam ligneam construere ibi, faciant, qualiter voluerint, et in ea resideant, et si voluerint illam vel ex ea ad residendum deat et omnis suas utilitates in eis rationaviliter faciant. et quod censum et seditura ex ea tollere per annum potuerint, totum illud sibi habeant, facient ex eo quod voluerint. Tantum censum pro supsascripte traditione dent omni anno usque completos ipsos annos ipsis matri et filiis, et illorum heredibus, aut ad missum eorum auri tarenos sex, de quali moneta illis diebus in hac civitate figuratur, ad faciendum ex eis, quod voluerint; quarta pars ex eo tollat ipsa domna theodora et eius heredes, et tres partes ipsi filii eius et illorum heredes quam taliter suprascriptam traditionem eis pertinet. Et si infra ipsos annos ipsa domna theodora et iamdicti filii eius et illorum heredes ipsas terras eorum fabricare voluerint, ut veraciter appareat, tunc ipsa tradictio sit in potestate eorum et heredum illorum, et liceat ipsum iohannem et eius heredes, et illos quibus per eas ad residendum data paruerint, et illorum heredes inde disturbare ipsam casam, et tollere ex ea omnis lignamina et alias res eorum, et ire ubi boluerint; et in antea nullum censum, quod suprascriptum est, ipsis matri et filiis et illorum heredibus, aut ad missum eorum dent. Et per convenientia ipse iohannes guadiam mihi pro parte ipsorum matris et filii dedit, et fideiussorem mihi pro eorum parte posuit seipsum Et per ipsam guadiam obligavit se et suos heredes adimplere ipsis matri et filiis et illorum heredibus usque completos ipsos annos, si ad fabricandum non venerint, ut suprascriptum est, omnia qualiter supra legitur, completis ipsis annis, si; usque completos ipsos annos, ipsam traditionem tenuerint, licentiam habeant ille et eius heredes, et illi quibus, ut dictum est, ad residendum dederint inde disturbare tota ipsam casam et tollere ex ea ipsa lignamina, et omnes alias res eorum, et facere ex eis, quod voluerint, et ipsa terra vacua sit in potestate ipsorum matris et filii, et heredum illorum, quemadmodum eis, ut suprascriptum est, pertinet. Et si, sicut superius scriptum est, ipse iohannes et eius heredes ipsis matri et filiis, et illorum heredibus non adimpleverint, et suprascripta vel ex eis quiequam removere aut contradicere presumpserint, per ipsam guadiam obligavit se et suos heredes componere ipsis matris et filiis et illorum heredibus triginta auri solidos constantinos, et sicut superius scriptum est, adimplere et taliter scripsi ego romoaldus notarius.

---

[1] I contratti agrarii e le classi agricole nell'Evo-Medio e nei tempi moderni. Prelezioni 1891-92, p. 24.

† Ego truppoaldus notarius me subscripsi.
† Ego iohannes notarius me subscripsi.

9.

Natura ecclesiastica.

Anno 960. Perchè il precedente rilievo non sembri soltanto accidentale, riferiamo il seguente contratto, che conferma la specie antecedente.

L'abate del Monistero di S. Sergio e Bacco (Napoli) locava 12 pezzi di terra, in Pomigliano, col patto di migliorarli, e dando per compenso al colono tutto il prodotto per semina di 4 pezzi, e tutto il vino fino a dieci orne. Sui restanti pezzi di terra l'abate prelevava 13 moggia di tritico e metà del prodotto del vino; ma contribuiva anche alle spese del raccolto e delle sementi.

Monumenta ad Neapolitani Ducatus historiam pertinentia, Tom. II, par. I, pag. 82, documento 110, a. d. 960.

Die 5 m. februarii ind. III. Neapoli. Imperante d. n. Constantino porfirogenito m. i. an. 52, sed et Romano m. i. eius filio an. 15. Stephanus, cui super nomen Mannocci, filius q. Manri de loco, qui vocatur Pumilianum, massa Atellana, promittit d. Sergio ven. igumeno monasterii SS. Sergi et Bacchi, qui nunc etc. propter integrum fundum constitutum in eodem loco Pumiliani una cum 12 petiis de terra ex eo pertinentibus que vocantur, scil. tres in campo de muro, 4ª. in orbeta, 5ª. cesanoba, 6ª. ad silva de campum, 7ª. ad lamma de miana, 8ª. ad badum de miana, tres alie in Biecianum et 12ª. in campum dominicum at illum sorbu una cum introitas eorum omnibusque eis pertinentibus; quos sibi suisque heredibus dedit ad lavorandum at detinendum. In eo enim tenore ut ipse et heredes sui dictum fundum cum memoratis tribus terris in campo de muro, et terra in campo domnicum bene et diligenter lavorare et excolere et ad meliorem cultum perducere debeat in omnibus cum vobes suos, et conciatura seu operarios et supta vel omnia expensa, cancuminas et vites ibidem plantare quantas sufficerint et de propria semente seminare, omnia et in omnibus quidquid ibi necessum fuerit peragere debeat; et quodcumque in memorato fundo et in memoratis 12 terris sibi suisque heredibus dominus Deus dederit in quolibet seminatu et in ipsum arbustu, qui in memoratis 4 terris fecerit, super se illud recolligere debeat ha nunc et donec ibi vinum mustum mundum ornas 10 fecerit, et nullam partem ipse igumenus et posteri eius exinde non querant. Tantummodo ipse Stephanus et heredes eius omni annuo dare terraticum debeant tritici boni et sicci modios 13 ad modium iustum de commedendum, quousque vini ornas 10 ibi non fecerit; postea vero omnia que ibidem Deus dederit dividere debeant per medietatem, excepto de mileo et fasiolis, de quibus perficiatur sicut faciunt ceteri homines de memorato loco cum portionariis suis, e a tunc sementes et mercedes operariis at metere et triburare, quamque at vindemiare de communiter anni annuo ambo dare et pargiare debeant, excepto una persona de ipsis colonis, que non exinde ipse Stephanus pargiet; et a tunc de portione monasterii ex ipsum vinum omni annuo nominatus Stephanus memorato igumeno posterisque eius exinde trahere debeat tractoria una carraricia gratis intus monasterium, reliquum autem vinum ex portione sua igumenus ipse trahere, et ipse Stephanus conservare in arganea sua dies 4 debeant. Insuper ipse Stephanus promittit a tunc omni anno ex ipsa portione monasterii omnen victum trahere gratis intus ipsum monasterium et a tunc, quandoque tempore ibidem ad recolgendum venerit, enutrire debeat duas personas ut iustum fuerit. De aliis octo terris stetit ut a tunc ipse Stephanus et eius heredes omni anno eas frugiare debeant et tantummodo exinde terraticum dare quantum ex ipsis 12 modiis exinde per ratiocineas dandi tetigerint. Versa

vice igumenus nullatenus presummet tollere dictum fundum dicto Stephano et eius heredibus bene laborantibus et adimplentibus omnia memorata; pena in auri sol. 20 byt. Scriptum et actum per Iohannem curialem. Signum manus memorati Stephani. Testes: Cesarius filius d. Ioannis, Gregorius filius d. Ioannis et Iohannes filius d. Cesarii. — (*Notam. instrum. S. Sebast.* n. 484). Pergam. dei monast. soppressi: L. II, R. N. A. M. L. II, p. 78.

Contratti sui generi

10.

Natura ecclesiastica.

Fin qui abbiamo esaminato solamente contratti di locazione perpetua o temporanea, studiandone i tipi importanti. Ma non possiamo tralasciare di notare un' ultima specie di contratto che fu assai comune, e che era un contratto *sui generis*, avendo dell' alienazione e della locazione. Com' è noto, i beni ecclesiastici erano di loro natura inalienabili. Or bene, i monisteri a rimediare al danno economico, derivante da tale regime giuridico, misero in uso il seguente contratto, di cui accenniamo le linee generali.

Il monistero concedeva in locazione il fondo con l' obbligo di migliorarlo, di dissodarlo, e di metterlo specialmente a frutteto o a vigneto. La locazione era a termine e divisa in due periodi. Pel primo il conduttore godeva tutti i frutti; pel secondo doveva corrispondere il quinto o il terzo del ricavato della terra al locatore. Finita la locazione il fondo si divideva in due parti eguali; l' una spettava in piena proprietà al colono, l' altra al monistero. Nessun altro onere incombeva al colono. Soltanto nel caso che egli avesse voluto vendere il suo fondo, avrebbe dovuto preferire il monistero, ed in tale caso il prezzo sarebbe stato determinato dai *boni homines*. Potremmo riferire moltissimi esempi di tal natura; ma perchè sono tutti dello stesso stampo rimandiamo i lettori alle fonti indicate, citando soltanto, senza riferirlo, per amore di brevità, quello dell' anno 975, inserito nelle *Consuetudini di Salerno*, a pag. 83, documento XX.

Contratti laicali di simile natura non si riscontrano per nulla; e tutto fa ritenere che non fossero mai stati in vigore presso i privati, i quali non usarono mai di accordare patti di tanta equanimità e munificenza.

11.

Natura ecclesiastica.

Riportiamo, infine, un altro tipo di contratto agrario, non meno importante, poichè in esso è contenuto ben anche quello di mutuo agrario, e che si esplica su terreni di proprietà dei monisteri.

Un fondo dell'Episcopio di Salerno era stato locato nell'anno 972 a Pietro, figlio di Lupino, per sedici anni, perchè lo migliorasse. A Pietro faceva difetto il danaro per tali migliorie. Ne chiese in prestito a Leone per dodici soldi, e convenne con costui che non potendo restituire il capitale, avrebbe al termine della locazione col monistero, ceduto a Leone metà di quella parte del fondo che gli sarebbe spettata per virtù del contratto *partitionis hordine* (*Consuetudini di Salerno*, XX, id.).

Bisogna notare che il contratto di locazione diede a Pietro opportunità:

1° di contrarre un mutuo agrario;
2° di campare la vita per sedici anni;
3° fornì un terreno così utile al lavoro da poter restituire il capitale;
4° diede il modo di potere acquistare una proprietà, trasformando in proprietario l'agricoltore.

III.

Dal semplice raffronto dei contratti, ci è facile rilevare la grande importanza delle locazioni ecclesiastiche medioevali, consistenti in principal modo nei patti in favore del colono, che noi abbiamo visto non riscontrarsi nei contratti di natura laicale.

In generale possiamo dire che questo singolare diritto di locazione agraria, che era in uso presso i monisteri e le badie, si esplicava in maniera non solo da facilitare l'agricoltore a sobbarcarsi al lavoro dei campi, ma anche a giovarsi del lavoro della terra.

I risultati favorevoli della terra erano, in principal modo, i seguenti:

a) Lunga durata della locazione. Essa per lo più varia dai dieci ai venticinque anni, e nei contratti è sempre inclusa la condizione della rinnovazione dell'obbligazione, qualora il colono desiderava restare nel fondo. È naturale che nella lunga durata del fitto sia un elemento di prosperità della coltura, giacchè l'agricoltore si affeziona all'opera propria e vi contribuisce con quel sentimento d'interesse, che è forza economica, e che gli scrittori contemporanei decantano ragionevolmente nelle locazioni agrarie tedesche. Il colono che sa di dovere lungamente restare nel fondo non ne sfrutta la produttività, nei primi anni, per non risentirne poscia il danno negli anni successivi della locazione [1]. Il viceversa accade nei fitti di breve durata; giacchè in questo caso il colono egoisticamente cerca il massimo risultato della terra, e lascia che il danno cada su colui che gli succede, il quale, a sua volta persiste ancora nel vecchio sistema, aggravando le condizioni di chi verrà dopo di lui. Tale esaurimento è un vecchio danno rilevato fin da Ulpiano (Digest. IV, 16, fr. 60); ed i monaci medioevali, eredi della dottrina romana, vi posero rimedio mercè la durata della locazione, la quale non fu pattuita mai a biennio, od anche ad annate, come usasi generalmente a' dì nostri.

b) Concessione del fondo *ad meliorandum*. Nel medio evo, quando la scienza agraria non aveva dato ancora mezzi sufficienti alla cultura intensiva della terra, e l'aratro e le braccia dell'uomo erano i soli strumenti destinati a questo scopo, la rigenerazione dei campi chiedeva la stabilità della popolazione agricola. Il miglior sistema per ottenerla era il contratto enfiteutico, il quale, però, per una serie di considerazioni, che non è qui il luogo di esporre, riusciva difficile a stabilirsi coi caratteri della perpetuità e trasmissione che gli erano naturali, e con l'impronta romana, non sempre adatta ai bisogni economici e non sempre adattabile alle condizioni dei lavoratori [1]. In fine l'enfiteusi aveva più pronunziato il carattere, e la natura di vendita e non quella di locazione, e ciò contradiceva alla inalienabilità dei fondi ecclesiastici. Fu così che sorse il contratto *ad meliorandum,* con una durata non mai breve, ma contratto a termine, e coi caratteri puri e semplici della locazione. Vedremo in seguito l'influenza che ebbe sulle condizioni dei coloni: per ora ci occorre rilevare nel solo rapporto obbiettivo con l'agricoltura, che esso iniziava una vera redenzione economica della terra, mercè le migliorie, senza impigliarla nei nuovi vincoli giuridici dell'enfiteusi. Ai dì nostri manca un tipo simile di locazione, ed il recente favore per l'enfiteusi urta contro il sentimento del proprietario sempre restio a simile contratto, per paura dell'affranco, che fa dipendere il suo diritto di proprietà dal volere, e, talvolta, dal dispetto del conduttore.

---

[1] MAC CULLOCH. *Principii di economia politica,* Parte III; BURRETTI *sull'indole ec. dei contr. agr.* p. 23.

c) Il frazionamento della proprietà. Il latifondo medioevale si frazionava mercè le migliorie che il colono vi apportava. Egli restava proprietario di quelle migliorie, e ne riceveva il prezzo con quella parte di proprietà, che staccava dal fondo e faceva suo al termine della locazione.

d) L'estensione della cultura. Difatti questa fu favorita in modo eccezionale dalle eccezionali condizioni che si creavano ai coloni. I quali venivano così incoraggiati ai lavori dei campi, e mercè questi contratti non fu monastero o badia che avesse mai sfitto o abbandonate le sue masserie [2].

e) La facilitazione dei mutui agrarii. Il mercato della moneta, difficilissimo in quell'epoca, trovava una delle rare cause del suo movimento nei prestiti agrarii, cui ricorreva il colono sicuro di poterne sostenere gli oneri. Difatti, il danaro mutuato impiegavasi direttamente nelle migliorie del fondo, le quali migliorie erano, come si è visto, proprietà viva e fruttifera che il colono costituiva a sè stesso. Il danaro, per lo più dei casi, non veniva ad essere restituito, ma il mutuante riceveva parte di quella proprietà, che il colono mutuatario si era acquistato mercè le migliorie recate al fondo.

---

[1] LATTES, *Studi storici sopra il contratto d'enfiteusi,* 1868; CORLEO, *Storia del l'enfiteusi dei terr. eccl. di Sicilia,* 1871; BORSARI, *dell' Enfiteusi,* 1879; PICONE, *Sulla enfiteusi nel cod. civ. ital.* Girgenti, 1894.

[2] SIMONCELLI, op. cit. Riv. Ital. VI, 1, p. 79; ABIGNENTE, *la Schiavitù,* VII.

f) Ma la più importante e notevole delle conseguenze giuridiche derivanti dalla natura dei contratti agrarii, che furono in uso presso i monisteri e le badie, si ebbe nel colpo felice con cui fu investito indirettamente il principio dell'inalienabilità dei beni della Chiesa. Abbiamo visto (contratto n. 10) la Chiesa dare in locazione un fondo per migliorarlo, con l'obbligo da parte del conduttore, terminata la locazione, di restituire soltanto una metà del fondo tenuto in affitto; l'altra metà spettando a lui in piena proprietà per le migliorie arrecate nella totalità del fondo. Non vi è chi non scorga con tale sistema risoluto indirettamente il più grande problema economico che fosse nella legislazione medioevale della proprietà ecclesiastica. Di fatti, il fondo ritrovava la sua libertà mercè il contratto di locazione. Anzi in quel vecchio e lontano sistema è il principio moderno che fa consistere il fondamento della proprietà nel lavoro. Nel contratto *ad meliorandum* non eravi solo un contratto di fitto di fondi rustici, ma altresì un contratto di locazione d'opera, e questo lavoro manuale si trasformava gradatamente, accumulandosi, in vero e reale diritto di proprietà. Il colono faceva sua una giusta porzione della terra, che aveva lavorata, perchè il lavoro, nel concetto cristiano, non è una merce che si vende e della quale, pagato il prezzo al lavoratore, si acquista la proprietà, vale a dire *ius utendi, fruendi, vel abutendi,* ma ha invece in sè qualche cosa della personalità umana, un diritto più intimo, che bisogna tutelare, un diritto di proprietà incorporale, che, concretizzandosi, a sua volta, nell'oggetto lavorato, diventa una parte di proprietà dell'oggetto medesimo, diritto generale di specificazione, appena accennato dagli attuali codici, ma che gli scrittori contemporanei riconoscono esistere in fondo al contratto del lavoro.

Potremo facilmente rilevare altre caratteristiche impronte dei contratti agrarii medioevali, stipulati da ecclesiastici. Paragonandoli, però, a quelli che erano in uso presso i laici, bastano i rilievi fatti per convincerci della superiorità dei primi. Così abbiamo visto a pagina 11 locazioni fatte dai laici non più per la durata di 10 a 20 anni, sì bene per soli anni quattro; ed il giudice Miro (contratto n. 3) stabilisce espressamente nella locazione, in cui pure il conduttore, Mari, doveva migliorare il fondo che, dopo i quattro anni, Mari doveva rendere a Miro il fondo migliorato senza diritto alcuno di rivalsa. *Ad completi vero ipsi quactuor anni inclitum illut lavorato, et cultato et clusa, sicut supra diximus, remidtat ad potestate mea et de meis haeredibus.* Dove è più, dunque, la partecipazione al diritto di proprietà, da parte del colono, che diventa signore del suo fondo? Dove è la lunga durata della locazione, che affeziona il lavoratore alla terra, bagnata dal sudore della sua fronte? Ma la locazione è sempre la stessa; e si contraeva per un quinquennio tra Leone, Stefano e Bona, nell'anno 995 (contratto n. 4). Esaminando poi i particolari di questi contratti laicali, l'enormezza de' patti leonini risulta con un contrasto anche più stridente. Sono notevoli le esorbitanze delle prestazioni imposte dal locatore, oltre la gravezza del corrispettivo del fitto. Il giudice Miro si faceva corrispondere nè più nè meno che la metà del vino e degli altri frutti della terra, eccetto per le avellane, delle quali egli prendeva i due terzi. Ma nel tempo della vendemmia e delle avellane, il colono aveva obbligo di avvisarne il padrone, e questi mandava un messo sopra luogo, a chiedere, dividere, e rilevare la parte di lui; ed il conduttore Mari doveva prestare a lui tutto quanto gli occorresse: letto, abitazione, vitto, fino a che non andasse via. Ancora egli doveva corrispondere il palmatico, un pollo, tutto quanto seminasse nell'anno, il terratico, secondo la consuetudine del luogo. Come se ciò non bastasse, il giudice Miro non dimenticò che Mari era calzolaio, e gl' impose anche l'obbligo di somministrargli *calzamentum due, pelle vone.* Tale minuta analisi, qualora si estendesse ai molteplici contratti laicali dell'epoca, ci rileverebbe un numero straordinario di gravezze, che non si sospettano neanche, studiandone a prima vista la fisonomia giuridica nelle sue linee principali. Più si estende questa analisi e più si resta convinti che era un diverso e singolare trattamento quello che ricevevano i coloni dei fondi ecclesiastici. Sono così profonde e grandi le differenze che parrebbero quasi stipulazioni di diverse e lontane età, se tale impressione non venisse subito ad essere smentita dalle date che quei contratti registrano. Bisogna dire ch' erano quasi due civiltà parallele, in un medesimo tempo: l'una che aveva intuito i bisogni della terra e delle classi agricole, l'altra che ricercava ancora nel proprio tornaconto le ultime sue finalità. È il consueto dualismo storico medioevale tra il vivificante spirito etico cristiano e la persistente tradizione pagana, la quale, unita alla barbarie dei popoli invasori, rendeva in quell'epoca addirittura impossibili le condizioni dell'agricoltura e delle classi rurali. I secoli IV e V già avevano segnato il momento più saliente di questa depressione degli interessi della terra. Le campagne si erano spopolate a tal punto che Arcadio ed Onorio esentarono dalla *capitatio terrena* regioni un tempo feracissime, ed i proprietarii preferivano distruggere i campi ed i vigneti con l'esercizio del diritto domenicale, in allora tenuto per sacro, dell'*uso* e dell'*abuso* [1]. San Gregorio Magno, con splendida vivacità di colorito, sfolgora questo stato miserando della terra: « vedovata d'uomini la campagna, non « più abbellita da nessun sorriso di cultura, nè trovi possessore « che voglia abitarvi; i luoghi già lieti per ricca moltitudine di « popolo or fatti pascoli di armenti, il barbaro non usa di tener « alto la spada; tutto è sangue, rovina, ed acerbissimo duolo » [2]. In mezzo a tanto turbinìo di rovine l'opera di salvazione degli interessi dell'agricoltura e di redenzione delle classi agricole, è oramai indiscutibile certezza storica, che fu tutto merito della Chiesa e delle corporazioni religiose. Il Montalembert ci narra come sorgessero in questi secoli di oppressione e di depressione i conventi di occidente [3]. Pochi monaci andarono a stabilirsi nei luoghi più inospiti e selvaggi, in fondo ad una valle abbandonata, nel fondo di foreste. Dividevano la loro giornata di preghiera e di lavoro, e per le loro assidue cure il luogo ben presto cambiava aspetto, ed alle foreste selvaggie succedevano campagne bene coltivate [4]. Ed in questi luoghi prima deserti, le donazioni dei fedeli fecero sorgere quei miracoli di abbazie, che sfidano tuttavia i secoli. Ed il sentimento religioso e, verso il 1000, la paura del finimondo, fecero smisuratamente aumentare queste largizioni, e la manomorta creata dalla fede dei barbari e degli italiani fu così il più efficace fattore del risorgimento agricolo ed economico d'Italia. La Chiesa ed i monisteri, fatti signori e padroni di fondi, terreni e possessioni moltissime, d'ogni grandezza e cultura [1], non avendo bisogno di sfruttarne la rendita e comprendendo appieno i doveri speciali della grande proprietà, in un'epoca di lotte intestine e di oppressioni feudali, riversarono nell'orbita dell'attività popolare ed a favore dell'agricoltura nazionale quei tesori che, per dirla con una frase scultoria dell'Abignente, pareva si fosse voluto immobilizzare eternamente [2].

---

[1] Cod. Theod. XIII, II, 1; XI, 28, 2.

[2] ABIGNENTE, *I contr. agr. e le clas. agr.* ec. p. 18.

[3] MONTALEMBERT, *Les Moines d'occident*, Paris, 1860; PERIN, *de la richesse dans les sociétés chrétiennes*, Paris, 1882.

[4] MURATORI, *Antiq. It. M. aev.* Diss. 21.

IV.

Quest'alta missione economica e sociale, che è la espressione più genuina della figura della Chiesa nella storia, venne da essa compiuta e promossa per far vivere le classi agricole sotto il regime di quei contratti medioevali sopra esaminati. Epperò sarà utile estendere lo studio di questi contratti agrarii non solo, come abbiamo fatto fin qui, ai loro rapporti con la coltura e le condizioni della terra, ma altresì ai loro rapporti con lo stato delle classi rurali nel medio evo.

Le classi agricole, nel periodo appunto dell'età di mezzo, cui i citati contratti si riferiscono, formavano il volgo disperso e senza nome, di cui parla il poeta. La loro condizione morale era quella dei servi della gleba. I coltivatori liberi furono una delle conseguenze salutari di quei contratti, come vedremo. La tratta degli schiavi aveva subita la lenta evoluzione romana, che ne faceva degli agricoltori, cedendo loro delle brevi porzioni di terre, che coltivavano, corrispondendo al padrone dei canoni, e la sudditanza; aveva in parte subita l'influenza dell'idea germanica, che contava una classe di persone semi-libere, lavoratrici dei campi; e sui terreni latini si sparse il popolo dei servi della gleba. Risultava formato da tutti i coloni, aldi, lidi, servi, che, smessi i vecchi nomi, erano ora legati indissolubilmente ai campi. Il X secolo battezzò davvero i servi della gleba.

---

[1] Giovanni Diacono, nella *Vita di S. Gregorio Magno*. Lib. II, n. 5, 13 menziona gl'innumerevoli beni della Chiesa divisi in ben ventiquattro grandi *Patrimonii*, sparsi in Dalmazia, nell'Illirico, nell'Istria, in Ravenna, in Toscana, nella Liguria, nel Sannio, nella Sabina, nella Lucania, nell'Apulia, nella Calabria, nella Sardegna, nella Corsica, nella Sicilia ec. Vedi anche lo studio sulla Sicilia del Carini, che citiamo nella nota bibliografica finale.

[2] Abignente, *I contr. agr.* ecc. p. 20.

La Chiesa, arricchita dalle donazioni, si trovò di fronte una tale classe di servi, e si sforzò, mercè i contratti agrarii, di farne dei cittadini. Questo è uno dei frutti più belli e più imponenti dell'opera medioevale della Chiesa [1]. E certo, in quell'epoca, il servo della gleba era legato al suolo; era una terra imposta a lui, e sembrava quasi un accessorio del fondo. Non siamo lontani dal tempo in cui la vendita del fondo, includeva la vendita degli schiavi che lo coltivavano [2]. Accadeva allora che essendo così ferreamente legato il colono al fondo, mancava a lui il diritto di poterlo alienare, e ne derivava una nuova manomorta che è assai caratteristica per la speciale sua origine. Al dovere di non alienare si aggiungeva una relativa limitazione nel diritto successorio. Perciò quando il servo, morendo, non lasciava parenti che avessero vissuto in sua comunione, il signore poteva ereditare le sostanze del defunto suo colono. Si aggiunga a questo il diritto del *foris-maritagium*, per cui al servo era proibito il diritto d'ammogliarsi, senza il consenso del signore [3]. Dippiù, i servi erano soggetti alla taglia, che è vero indizio di servitù; epperò, da tutto questo si potrà intendere di leggieri che non era nata ancora la famiglia degli agricoltori, e che giuridicamente, se non moralmente, la condizione del servo della gleba non era assai cambiata da quella dello schiavo.

Si ottenne, quindi, un vero progresso, quando il contratto agrario, interceduto fra il colono ed il signore, diede altra base ad diritto del colono nel godere dei frutti, al diritto del padrone nel percepire la rendita e le prestazioni; e modificò in obbligazione, cioè in diritto personale, quello che prima aveva la forza, e quasi anche la natura, di un diritto reale.

---

[1] Al quale proposito il ch. prof. BIANCHI, nella sua opera la *Propr. fond. e le clas. rur. ec.*, in fine segnata, scrive: « Ma se la fortuna del Clero era immensa, immensi in fine pure i servigi che la Chiesa rese alla civiltà » (p. 37). Giammai, dice Laboulaye, « meilleur usage ne fut fait d'une aussi grande puissance ». *Histoire du droit de propr. foncière en Occid.* Lib. VI, Cap. IX.

[2] SALVIOLI, Man. di Stor. del Dr. Parte IV, § 161, p. 290.

[3] Id. Id. p. 291; FUSTEL DE COULANGES, p. 72.

Basta a tale uopo semplicemente considerare che il contratto, richiedendo la capacità delle parti ad obbligarsi, riconosceva nel colono un uomo *sui iuris*, cancellando in definitivo il carattere dello schiavo, che fino allora aveva rivestito l'agricoltore. Fu notato di già che la schiavitù cittadina aveva assai minor forza di resistenza che non quella agricola, perchè la crisi agraria che sarebbe stata la conseguenza della precipitata abolizione di quella sociale, avrebbe scossa e colpita a morte una società, che traeva quasi l'unico suo sostentamento dal lavoro dei campi. Era perciò necessario mutare la base giuridica dei rapporti agrarii ed i servi della gleba nei contratti trovarono non solo la redenzione economica, ma principalmente quella morale e sociale, diventando liberi agricoltori.

È noto che il servo della gleba non legava al padrone che solamente il lavoro delle sue braccia; i figli, i parenti di lui, erano liberi ancora che dimorassero nello stesso fondo, e convivessero con lui. Fu fra questi liberi, raccolti fra le terre di proprietà dei laici, che la Chiesa reclutò i coloni dei suoi fondi, ai quali risparmiava una triste eredità, mentre ai servi della gleba, che trovava lavoratori nei fondi che ad essa pervenivano, mutava la condizione giuridica e ne faceva dei cittadini. « L'aria fa liberi », fu il grido uscito dai monisteri; e fu questo grido che battezzò la nuova classe degli agricoltori, i quali inaugurarono così la loro vita, tra la festa della loro attività e la feconda produzione delle terre che servirono migliorando.

Noi abbiamo visto quali fossero i rapporti tra i proprietarii laici ed i loro dipendenti, censuarii, o coloni, e come per questi fossero onerosi e ispirati ad uno spirito di ingorda avarizia. Ora, a prescindere dalle clausole e condizioni essenziali dei contratti ecclesiastici, anche nei fatti di minore importanza riscontrasi uno stato di cose tutto affatto opposto. Onde il proverbio medioevale *il fait bon vivre sous la grosse*[1]. Le prestazioni che dovevano i coloni delle terre ecclesiastiche talvolta erano illusorie, e si riducevano ad un semplice omaggio[2], come quando consistevano in un danaro, in una libra di cera, in una cesta di fichi, in un uovo, e persino, come accennava il Muratori[1], nel fumo di un cappone. Il Pertile narra che la chiesa di Campomaggiore aveva concesso delle terre *ad pensionem quatuor denariorum mostrandi et non dandi*[2]. Un concetto di donazione, l'animo di beneficare, di soccorrere, era incluso in quelle stipulazioni. È a notare che le varie prestazioni in danaro ed in natura nei contratti ecclesiastici si convertirono gradatamente in un unico censo, in natura ed in danaro, facendo per tal modo i coloni un gran passo verso la libera proprietà.

---

[1] Bianchi, p. 42.

[2] Cioè, non erano che degli atti formali in ricognizione del diritto del signore, *pro laude et consensu:* cf. Salvioli, luogo citato; Bianchi, p. 87. Cibrario, *Economia polit. del med. ev.* v. I, p. 69.

Il Rumhor riferisce due documenti al proposito, e da uno di essi, che più direttamente ci riguarda, risulta che molti coloni della chiesa di Santa Reparata, ridussero tutte le loro diverse prestazioni in un unico censo frumentario[3].

Un altro vantaggio, socialmente rilevantissimo, derivato dai rapporti dei contratti agrarii medioevali con lo stato delle classi rurali, è il salutare aumento della popolazione, e specialmente della popolazione agricola.

Secondo il Lamprecht[4] la popolazione dal 900 fino al 1000 crebbe almeno del doppio, e fino al 1200 quasi del quadruplo.

A questo aumento della popolazione corrispose un forte rialzo del valore della terra.

Seguendo una statistica dello stesso Lamprecht osservasi che il valore di un pezzo di terra nell'VIII e nel IX secolo era di 100, nella seconda metà del secolo XI era salito a 1184,3; e nel secolo XIII a 1671,3[5]. Ne risulta, di conseguenza, che il valore della terra dall'VIII secolo al XIII è sedici volte maggiore.

Ma è a notare, che se si crebbe così smisuratamente il detto valore, non crebbero anche le prestazioni dovute dai coloni, tenuto conto della lunga durata dei contratti di natura chiesastica di fronte a quelli di natura laicale, che solevano invece rinnovarsi a brevi scadenze. Ora, per la invariabilità delle prestazioni, il valore aumentato si riversò a favore dei coloni.

---

[1] Muratori, *antiq. It. m. aev.* Diss. 36; Bianchi, p. 42.

[2] Pertile, vol. IV, § 142, nota 100-101.

[3] Rumohr, *Ursprung der Besitzlosigiert des Colonen in neuven* Toscana. 1830, p. 57; Bianchi, p. 92.

[4] Lamprecht, op. cit. vol. I, p. 1509; Bianchi, p. 93.

[5] id. id.

Una terza statistica del Lamprecht ci soccorre al proposito [1]. Questa statistica, dunque, dimostra che un tale vantaggio fu risentito per $^4/_5$ dai coloni, e per $^1/_5$ dai signori; talchè, egli dice, fino dal XII secolo, per la fissità dei canoni, il signore subì una vera espropriazione da parte del colono.

Da tutto questo s'intende, con meridiana evidenza, che i coloni delle terre ecclesiastiche godevano una posizione privilegiata, che permetteva loro di elevare la propria condizione sociale. Quelli che furono più laboriosi ed intraprendenti trovarono nei monisteri e nelle chiese forti aiuti al miglioramento economico, riducendo le loro prestazioni in un unico censo in moneta [2].

Scrittori dell'età di mezzo parlano perfino del lusso dei contadini e delle classi rurali. Certo vi furono leggi suntuarie contro la pompa dei più ricchi [3]. Ma anche in questo fatto è diverso l'atteggiamento dei signori laici, da quello assunto dai monisteri e dalle badie. I primi lasciarono, di fatto, che i contadini prendessero il sopravvento, perchè erano tutti perduti nel fasto del castello, nelle crociate, nelle lotte feudali, nei contrasti fra di loro. Le chiese e le badie, invece, vegliarono sull'andamento onesto e sull'ordinamento cristiano delle aziende agricole e donarono ricchi tesori ai contadini, ma ordinatamente; cioè, non permettendo la lenta e clandestina appropriazione indebita, che finì per ammiserire il Castello.

V.

I benefizii, che la terra e le classi agricole ritrassero dai contratti agrarii medioevali, usati dalla Chiesa, e da noi innanzi esaminati, bastano da solo a mostrare che le convenzioni strette dagli ecclesiastici coi coloni erano di una natura giuridica ben diversa da quella del puro diritto civile. I menzionati contratti agrarii, a buona ragione si può dire che gettarono le basi di quel diritto più umano, assai meno ferreo, e sociale; di quel diritto che gli economisti nostri invocano nelle stipulazioni dei contratti sul lavoro della terra. Non soltanto influirono potentemente a creare una vera e propria classe di agricoltori, che ne avessero la dignità e la coscienza; non soltanto fecero quadruplicare il valore della terra, come abbiamo visto; ma dettarono i principî di un diritto agrario, che appena da venti anni la scienza giuridico-economica ha intravisto, e richiede imperiosamente, laddove essi adottarono e praticarono per puro dovere di una morale più profondamente sentita.

---

[1] LAMPRECHT, Op. cit. vol. I, p. 1509.

[2] BROLO, *St. della Chiesa in Sic.* op. cit. 478-79. Tutto questo rivela come sia naturalmente avvenuto nel medio evo quell'accorrere continuo dei coloni alla Chiesa, chiedendo terra in condizione, ciascuno offrendo patti migliori (SAN GREGORIO MAGNO *Epist.* I, 36, 72); e quella fuga frequente di coloni dei laici alle chiese asserendo sotto varii pretesti loro essere della Chiesa, appartenente per origine, voler ad essa servire. SALVIOLI, *St. del Dr.* p. 280 nota; CARINI, *La quest. soc. in Sic.* p. 34.

[3] JANSSEN, *L'Allemagne à la fin du moy. âge* p. 191, 301, e seg.; THORNTON, *La picc. prop.* p. 245, Bibl. dell'Econ. Ser. 2, vol. II; BRANS, p. 85; LORIA, *Analisi della Proprietà Capit.* vol. II, p. 202 e segg., BIANCHI, p. 96; TONIOLO, *La genesi storica della odierna crisi sociale-economica.* Roma, 1893. In questo magnifico studio, a p. 32, vi è una larga nota illustrativa su questo argomento.

Questo lato del nostro studio ci apparisce tanto più rilevante, per quanto avremo menzionato in prima, ed a grandi linee, quali oggi sono le principali domande degli scrittori di diritto agrario, comparando le riforme richieste con i tipi di contratti medioevali, riferiti più innanzi.

Una delle più vivacemente invocate riforme al diritto contrattuale agrario italiano è quella che fosse dichiarato nullo l'incondizionato patto di rinunzia a tutti i casi fortuiti preveduti ed impreveduti, prevedibili ed imprevedibili, per cui i contadini sono talvolta obbligati a pagare l'estaglio, pur nulla ritraendo dal fondo. Questo patto, che è divenuto oramai una *clausola di stile,* tanto oggi è comune, come notava il comizio agrario di Padova, [1] poteva essere appena tollerabile soltanto in tempi nei quali l'agricoltura era puramente *estensiva*, ridotta a dare poco frumento, poco *frumentone*, e ad abbandonare la campagna per un anno al riposo; non oggi: tanto più che per il patto a *fuoco ed a fiamma* si aggrava lo stato del conduttore, obbligandolo ad assicurarsi, talchè si raddoppia il suo fitto. Nè è solo il comizio agrario di Padova a richiedere una tale riforma, ma la maggioranza delle rappresentanze dell'agricoltura nazionale, come si rileva dal volume sui *Contratti agrarii in Italia*, edito dal Ministero di Agricoltura, Industria, e Commercio, nel 1889, a cura del Comm. Miraglia. E sono altresì concordi nel richiederla tutti quegli economisti, sociologi e giuristi, i quali reputano che la radice del male, che turba gli interessi della terra, è tutta sul codice civile patrio.

---

[1] Direzione Generale d'Agricoltura, *I contratti agrarii in Italia,* 1891.

Ora è a notarsi che nelle locazioni agrarie medioevali era affatto sconosciuto questo dannoso patto che nega perfino all'inclemenza del cielo la possibilità di diminuire il reddito della terra. Già, come si è visto, la maggior parte delle locazioni medioevali, stabiliscono il pagamento del fitto in natura, e non in danaro. Questo del pagamento dell'estaglio in natura può essere indizio di agricoltura poco progredita, e delle povere condizioni dell'affittaiuolo; ma certo era un sistema che rendeva più facile lo adempimento dei doveri etici della proprietà privata, sconsigliando i proprietarii dal volersi liberare assolutamente da ogni specie di rischio. Basta leggere le locazioni ecclesiastiche medioevali, da noi riprodotte ai numeri 1, 2, 2 bis, 5, e 9 del capitolo preliminare d'allegati al presente studio, per rilevare come la Chiesa e le badie rilasciavano al colono $^2/_3$, $^3/_4$, $^4/_5$ e perfino $^9/_{10}$ dell'intero prodotto del fondo. Nel documento riprodotto al n. 5, il locatore, che era il Rettore della Chiesa di Santa Eufemia in Napoli, dando in fitto *in perpetuo* non breve estensione di vigneti, si riserbava per sè appena *sei once* annue di vino. Nel documento n. 9, l'abate della badia di San Sergio locava, anche in perpetuo, un fondo in Pomigliano d'Arco (Napoli) rilasciando al colono l'intero prodotto della terza parte del territorio; e, per le altre due terze parti, serbava per il monistero solo la metà del vino e 13 moggia di tritico. Eppure la lunga durata o la perpetuità della locazione, che, come sappiamo, è caratteristica comune delle locazioni medioevali, avrebbe giustificata appieno la clausola di addossare all'affittaiuolo tutti i rischi dell'impresa. Invece di questa clausola, eminentemente egoistica, della rinunzia dei casi fortuiti preveduti ed impreveduti, non si rinviene traccia nei patti agrarii medioevali inarrivabili per l'altissimo loro fastigio di equità e di caritativa esplicazione della funzione sociale della proprietà. Anzi è notevole che neppure nelle locazioni laicali (confronta documenti 3 e 4) trovasi menzionato un tale patto disastroso. In esse è parola, al più, della metà del prodotto, riservato al proprietario, e non è mai stabilito che del mancato prodotto debba risentire esclusivamente il conduttore.

Pare davvero che nella economia agraria medioevale fosse assai più, che non oggi, in onore quel proverbio rurale, il quale insegna, che il proprietario fa il suo bene, procurando quello dell'affittaiuolo, dal momento che i suoi interessi sono nelle di lui mani.

Un altro patto agrario, generalmente adottato nell'oggi economico, ed universalmente deplorato nell'oggi giuridico-sociale, è il patto che nessuna indennità spetti al colono per causa di miglioramenti fatti sul fondo. Questo patto, che è il più eloquente indizio della povertà e trascuranza degli affittaiuoli, delle grette idee economiche dei proprietarii, dimostra per sè stesso che nessuna delle parti contraenti pensa seriamente a migliorare; ed è causa inevitabile di coltura deteriorante [1]. I tristissimi effetti di tale patto si sono visti specialmente nelle provincie meridionali, dove è stato senza dubbio uno dei principali fattori della crisi vinicola pugliese. È assai eloquente, nella sua monotona semplicità, questa pagina sull'argomento in esame, tratta dall'importante libro del professor Tammeo sui contratti agrarii.

" Nove decimi delle vigne nella regione pugliese si trovano fittate da contadini, i quali pagano perciò un estaglio enorme, pattuito ai bei tempi in cui il prezzo dei vini era molto elevato. L'estaglio, che era appena tollerabile quando Berta filava, diventa addirittura assassino pel fittuario, in tempo di crisi; e anche quando ci fossero aperte le porte della Francia, i prezzi non potrebbero mai, come prima, essere tali da lasciare un margine di profitto al contadino: tutto, inesorabilmente, sarà assorbito dall'estaglio e dalle spese di produzione.

" La condizione poi degli ultimi fittuari in Puglia, cioè di quei moltissimi che cominciarono a fare le migliorie nel 1883-84-85, è ancora più disastrosa. Di fatto — pigliamo per base di calcolo i migliori fondi a 400 lire l'ettaro, tralasciando di parlare di alcuni pochi fittati a lire 600 e più — queste vigne, nel primo decennio dalla data del contratto, non potranno rendere in media all'anno oltre 60 ettolitri, dei quali, calcolando il prezzo medio a lire 10 l'ettolitro, 40 vanno al proprietario per estaglio e 20 restano al fittuario, che vi ha rimesso capitali e fatiche. Questi 20 ettolitri non bastano, come ognuno sa, neppure a pagare gl'interessi dei capitali investiti.

" Una condizione di cose più strana e più misera non può darsi al mondo: colui che ha prestato la terra, *res* quasi senza valore (tanto vero che i campi non dati a vigne sono rimasti incolti), deve pigliare due terzi del prodotto annuale, e dopo 29 anni l'intero; e colui che ha messo tutto, capitali d'impianto, capitali d'esercizio, fatiche e palpiti, deve pigliare un terzo della produzione annuale, e dopo 29 anni, più nulla!

---

[1] Buzzetti, *Sull' indole econom. dei contr. agr.* Milano, 1874, p. 21.

“ La condizione del contadino irlandese, della cui sorte triste è riempito il mondo, è un paradiso in paragone di quella attuale del pugliese: però che l'irlandese raccoglierà, dopo le fatiche di un solo anno, tanto almeno da non morire; ma il pugliese non raccoglierà nulla, e sarà espulso dal fondo non già dopo le fatiche di un solo, ma di parecchi anni, dopo aver fecondata la terra del suo sudore, del suo sangue, dei suoi capitali.

“ In questa durissima condizione di cose, o il contadino ha che perdere, e continuerà a condurre il fondo sino a che non si riduca alla miseria, quando finirà con l'abbandonarlo; o non ha che perdere, *e allora il proprietario gli toglierà, al primo estaglio non pagato, la terra senza compensarlo di una sola lira, neppure di una buona parola per le migliorie che vi furono fatte con i risparmi più avari, con le fatiche più bestiali, con i sacrifizi più inauditi.* Il lavoro ostinato, quasi rabbioso, sulla terra, ha incurvata la schiena di moltissimi contadini, specie del circondario di Barletta, i quali si sono arricchiti a spese della loro salute, del loro organismo, della vita dei figli e dei parenti „ [1].

Questa gravissima condizione di cose, scolpita con tanta vivacità di coloriti dal Tammeo, ha segnato la concordia dei comizii agrarii e del Consiglio superiore di agricoltura, nel concetto che si debba desiderare una sanzione legislativa sulla nullità di questo patto di rinunzia espressa al compenso delle migliorie che si trovassero nel fondo al finire del contratto. Solo si discute tuttavia sul modo di assicurare e liquidare la indennità; ma il principio della riforma invocata è da tutti accettata [2]. Il Prof.

[1] Tammeo, *I contratti agrarii e la Crisi pugliese,* 1890.

[2] Direzione Generale d'Agricoltura, *I contr. agr. in Italia.* op. cit. Riepilogo. Per quanto sia in gran parte esatta l'osservazione del Salvioli (*La riforma dei contratti agrarii, Rivista popolare* 1893, Fasc. IX, p. 275) che questa pubblicazione ministeriale, uscita due anni sono, sia grossa di pagine, ma incompleta e parziale, esclusivamente basata su informazioni prefettizie e communicazioni dei comizii agrarii, richieste con circolare ministeriale 19 novembre 1882, per tanto è appunto degno di maggiore riflessione il fatto che le molte delle proposte in essa contenute sono eziandio di vantaggio alla classe dei lavoratori. Ciò appare in ispecie da questo attuale accordo nel riconoscere il diritto del colono alle migliorie. Quando si pensa che nella quarta sessione della *Società degli Agricoltori* in Francia, tenutasi nel 1872, si trattò quest'argomento, e con voto unanime fu respinta perfino la semplice proposta di raccomandare ai proprietarii di introdurre nei loro contratti una clausola

Gianturco vorrebbe che fosse riconosciuto e regolato nel codice il diritto del colono a conseguire un' indennità per miglioramenti fatti sul fondo, e fosse dichiarato nullo di pieno diritto ogni patto in contrario, specie se l'affitto avesse durata inferiore ai nove anni, o venisse prima della scadenza, per qualsiasi causa, risoluto od annullato [1].

Ora anche qui è da notarsi che a questo patto dannosissimo le locazioni agrarie medioevali, usate da ecclesiastici, avevano posto salutare rimedio senza bisogno di alcuna sanzione coattiva della legge civile. Le locazioni ecclesiastiche medioevali precorrono di otto secoli questa riforma di diritto agrario, attuandola di fatto non solo con apposite stipulazioni, ma altresì con gli speciali tipi di contratti agrarii, avanti accennati, concessioni di fondo *ad meliorandum*, le quali sembrano escogitate a bello studio per riparare al danno dell'iniquo patto di rinunzia alle migliorie. Il quale purtroppo nelle locazioni laiche era comune anche nel medio evo. Lo abbiamo visto nella disamina dei documenti 3, 4, e 6 riprodotti avanti. Il giudice Miro locava nel 1047, per soli quattro anni, il suo fondo al calzolaio Mari per trasformare la *parte non coltivata in arbusto ed avellaneto,* ed alla fine della locazione, *doveva rendere il fondo migliorato senza alcun diritto di rivalsa*. Leone, napoletano, locava nel 995, per soli cinque anni, a Stefano e Bona due pezzi di terra *per migliorarle*, ed alla scadenza del fitto, dovevano senz'altro consegnare migliorati i due fondi. Aloara, vedova del conte Laidolfo, locava in perpetuo ad Ademaro un fondo a Nocera, ma nel caso di rescissione del contratto, il colono non aveva per le migliorie minimamente diritto da poter vantare. Sono queste proprio le identiche, testuali clausole in ordine alle migliorie, oggi tanto abusate! Solo è a notarsi che oggi nulla si sa contrapporre a quelle clausole, salvo un divieto legislativo di là da venire; laddove nella storia medioevale provvide in gran parte al grave danno l'ordinamento fondiario del patrimonio chiesiastico. Di

---

d'indennità al fittabile che lascia il fondo con migliorie permanenti; (vedi *Giornale degli economisti,* marzo 1873) si comprende tutta l'efficacia di quel luminoso cammino e fruttuoso moto d'idee compiutosi negli ultimi quattro lustri intorno alla riforma dei contratti agrarii.

[1] Gianturco, *Contratti agrarii*, § II.

fronte a questi contratti citati si leggano i contratti da noi riprodotti avanti, di natura ecclesiastica, specie quelli segnati coi numeri 1, 2, 2 bis, e 10. Contengono addirittura patti opposti, a proposito delle migliorie. L'abate di San Massimo in quel di Salerno locava, nel 975, a certo Giaquinto, per 14 anni, un fondo della badia, per dissodarlo in molta parte e metterlo a cultura: ma su questa parte il colono non pagava per *dieci anni* neppure il terratico consuetudinario, e solo per i quattro ultimi anni corrispondeva alla Badia un terzo del prodotto netto del fondo. Romana, monaca, nel 31 agosto 1013, concedeva a Giovanni figliuolo di Simone, un fondo in Acerra, *ad meliorandum*, coll'obbligo solo di $^1/_4$ annuo del prodotto netto del fondo. Umfredo, abate di Torremaggiore, nel 1150 e nel 1174, concede terre della badia in affitto per migliorarle, coll'obbligo solo della *decima* parte dell'annuo prodotto netto della terra. E nessuna clausola di rinunzia a migliorie straordinarie si trovano in questi contratti, in cui il colono nell'equità delle condizioni trovava naturalmente il compenso più lauto possibile per le migliorie ordinarie; compenso che, come abbiamo visto, gli era spietatamente negato nelle locazioni d'indole laica.

Assai rilevante è ancora il patto, che trovasi stipulato nel documento riprodotto al numero 1, nella concessione sopradetta, fatta dall'abate di San Massimo di Salerno; pel quale il colono Giaquinto, scaduto il termine della locazione *ad meliorandum*, aveva il diritto di preferenza pel nuovo fitto, e ciò per tre anni consecutivi, *ancora che se ne fosse uscito una volta, spontaneamente, dal fondo*. Io non credo che la economia rurale dei tempi più progrediti, abbia saputo trovare, per assicurare nell'affitto la realtà delle migliorie e togliere il facile pericolo che il fondo venga esaurito prima d'essere abbandonato dal colono, un patto colonico più equo e sennato di questo, che mirabilmente armonizza l'interesse del proprietario e del contadino e l'utilità pubblica e la privata.

L. de Lavergne, a proposito dell'utilità dei lunghi affitti e della prosperità agricola dell'Inghilterra, cita queste parole di Adamo Smith: « Io credo che in nessuna parte di Europa, eccetto che in Inghilterra, sia alcun esempio di un fittavolo che « fabbrichi sulla terra, senza alcun patto speciale nell'affitto,

« fidando esclusivamente sulla persuasione che l'onore non permetterebbe al proprietario di ritrarre alcun vantaggio da sì « importante miglioramento »[1]. Ora di questa consuetudine tanto onorevole e di questa condizione tanto fiduciosa, in cui erano gli affittaiuoli inglesi di fronte ai proprietarii, si rinviene una nobile traccia nei contratti agrarii medioevali ecclesiastici, e proprio in tema di migliorie nel fondo. Nel documento, riprodotto al n. 7 del capitolo preliminare d'allegati, si vede come l'Abate di San Massimo concedeva a Ligorio una terra, per ventisei anni, allo scopo di costruirvi una casa: alla fine della concessione metà della casa era di assoluta proprietà del concessionario, il quale inoltre godrebbe, per sì lungo periodo di anni, del prodotto del fondo senza alcuna corrisposta. È vero che qui si tratta di patto scritto, non di semplice consuetudine d'onore, cui accenna lo Smith per l'Inghilterra; ma è anche vero che mai più equatativamente ed anche più generosamente poteva stabilirsi al colono un corrispettivo per la costruzione della casa, che migliorando il fondo in modo stabile, aggiungeva valore alla proprietà. E la giustizia e la generosità medioevale della Badia rifulgono di tanto maggiore splendore, quando si mediti il confronto di questo contratto agrario con l'altro di natura laicale, riprodotto avanti al n. 8, pel quale Teodora, vedova del Principe Pandolfo, locava a Giovanni, per dieciannove anni, una terra anche qui coll'obbligo di migliorarla stabilmente con la costruzione di una casa; pagando, però, un estaglio di venti tareni d'oro, e con la clausola di *risoluzione del contratto, ad libitum del proprietario*, facendo salvo al conduttore il semplice diritto di asportarsi il materiale della casa da lui costruita, sia nel caso di scioglimento, che in quello di verificato termine della locazione. Ora vedete, scrive al proposito il professor Abignente, quanto labili erano i legami tra il colono e la terra, bagnata dal suo sudore, e migliorata dai suoi risparmi, dove tutto era rimasto alla volontà ed al capriccio del concedente? Costui, d'un tratto, poteva obbligarlo ad andare via col solo diritto di asportare i materiali della casa costruita nel fondo, appena come un terzo di buona fede[2].

---

[1] Buzzetti, *Sull' ind. econ. dei contr. agr.* sagg. nota a p. 25.

[2] Abignente, *I contr. agr. nel medio evo e nell' età moderna,* op. cit. p. 24; *La proprietà del sottosuolo,* p. 96.

Il male, adunque, di non voler riconoscere il diritto del colono al compenso per le migliorie fatte sul fondo, non è male recente: l'ordinamento della proprietà chiesastica medioevale vi apportò benefico e salutare rimedio; ma il male è antico quanto la manìa dei subiti guadagni; è la febbre dell'egoismo umano.

Non si può dubitare, dice Mac-Culloch [1], che la conclusione dei contratti per un numero di anni *fisso e ragionevole* non sia stata della più grande importanza per l'agricoltura, e le persone più versate nell'industria agricola affermano che questa concessione ha fatto di più per il progresso dell'agricoltura di tutti gli altri incoraggiamenti dati ad essa. Occorre, dunque, non solo che il contratto agrario d'affitto duri un numero di anni fisso, ma che questo periodo sia di una certa reale lunghezza. Epperò, nella invocata odierna riforma dei contratti agrarii, il provvedimento più urgente, scrive il prof. Salvioli [2], sarebbe quello di vietare gli affitti a breve scadenza, e tutti i contratti in cui l'affittuario subaffitta la terra o la cede a mezzadria a breve scadenza. È questa una delle principali domande dei difensori degli interessi della terra e delle classi agricole che era stata largamente attuata nelle locazioni medioevali in uso presso gli ecclesiastici. Noi non ripeteremo qui quello che, nell'ordine sistematico del presente studio, dovemmo rilevare intorno alla lunga durata dell'affitto agrario, nel capo III a pag. 23, dove dimostrammo i risultati favorevoli alla agricoltura ed ai volghi campagnuoli, nascenti dai contratti agrarii adottati dalla Chiesa nell'età di mezzo. Noteremo, però, che la locazione ecclesiastica medioevale durava sempre mai meno di dieci anni, e, spesso, assai più di venticinque anni; mentre erano ancora così innumerevoli e frequenti le colonie perpetue e le enfiteusi. Invece, come vedemmo, le locazioni laiche medioevali è raro che avevano la durata di appena quattro anni; e le locazioni perpetue erano quasi affatto sconosciute presso i laici. La quale cosa concorse non poco a creare quella singolare concorrenza fra le aziende agricole laiche o feudali, e le ecclesiastiche o dipendenti da ecclesiastici, che, come nota l'Abignente[1], fu uno degli effetti più salutari dei contratti agrarii ecclesiastici nel medio evo.

---

[1] Mac-Culloch, *Principii di Economia politica,* Parte III.

[2] Salvioli, *La riforma dei contratti agrarii,* Rivista Popolare, Fasc. IX, 1893, p. 277.

Un' altra delle cause più tormentose della soggezione delle plebi rurali è l'usura agraria; ed un' altra delle odierne domande più generali e più persistenti degli economisti e dei sociologi, che si occupano della riforma del diritto contrattuale agrario italiano, è quella di efficaci provvedimenti legislativi contro una tale piaga sociale. Il Prof. Gianturco, a proposito del patto del *quarto a tomolo,* cioè, dell' interesse del 25 $^0/_0$, che i mutuanti di un tomolo di grano o altro cereale esigono al tempo della raccolta[2], lanciò un nobile grido di riscossa a favore di una legge contro l'usura. L' on. Della Rocca[3] rispose all' appello, presentando alla Camera un disegno di legge contenente rimedi preventivi e disposizioni proibitive e repressive contro l'usura; disegno che è restato allo stato di relazione. Il Conte Arrivabene, nel seno del Consiglio Superiore d' Agricoltura[4], richiamava l'attenzione del governo appunto sull' *Orco usura,* che ha moltiplicata la sua nefanda opera distruggitrice nelle nostre campagne, alimentata dalla facilità deplorevole con cui l'usuraio si provvede di danaro a modico interesse presso le banche popolari, che, invece di combattere l'usura, sono divenute il più efficace strumento della servitù civile del debito. Ed anche prima, i compilatori dell' Inchiesta Agraria furono tutti concordi nel richiedere un provvedimento contro l' usura, che sotto forme più svariate, specialmente quella del parassitismo degli intermediarii, assorbe gran parte delle rendite agricole [1].

---

[1] Abignente, *I contr. agr. nel med. ev.* ecc., op. cit. p. 26.

[2] Gianturco, *I Contr. agr.* già citati § III.

[3] Vedi: *Rivista Internazionale di Studi Sociali,* Roma, vol. IV, fasc. XVI, p. 692, 1894; Il *Movimento giuridico,* Rassegna critica di giurisprudenza. Napoli, anno IV, fasc. 9 settembre 1894; Lea, *The ecclesiastical tratment of Usury,* nel numero del Febbraio 1894 del *The Yale Review;* Finlay, *The Usurer in Ireland* Dublino, *The New Ireland Review,* luglio 1894; Weiss, *Contributo alla dottrina canonica dell' interesse e dell' usura.* Atti del Congresso scientifico-sociale di Genova, tenuto nel 8-11 ottobre 1892, p. 271, Padova, 1894. Per le fonti dottrinali più antiche confronta: *Usurariorum nequitiam* Const. Regni I. VI; Stein, *L' usura ed il suo diritto;* Miraglia, *Filosofia del Diritto,* Capo XIII, p. 285; Brodersen, *De Usuris,* Lib. IX, Diss. IX e seg. p. 1554, *Delf.* 1747; Maffei, *Dell' impiego del danaro,* Lib. III, Cap. III, p. 402, Venezia, 1790; Gerdil, *Discours sur le luxe,* oeuvr, T. V. p. 379, Bologne 1790; Montesquieu, *Esprit des loix,* livr. XXI ch. 20; Say, *Econom. politic.,* triv. II, ch. VIII, p. 98, To. II, Paris, 1814; S. Thomas, *Sum. Theol.* II, 2, *Quaest.* XXXII, art. 5.

[4] Tornata del 4 giugno 1889. Riscontra: *I contratti agrarii in Italia,* la pubblicazione ministeriale sopra citata.

Ma le locazioni agrarie medioevali, usate dalla Chiesa, avevano spontaneamente posto un argine salutare anche all'usura nei rapporti fra proprietarii e coltivatori, e fra capitalisti ed agricoltori. Nel documento, riprodotto avanti al n. 1, della locazione, fatta nel 975, del fondo appartenente alla Badia di San Massimo in quel di Salerno, l'Abate assumeva l'obbligo di concorrere alle spese dell'azienda agricola e perfino di prestare al colono gli *organi* ed i *vasi vinarii*. In tutti gli altri contratti agrarii ecclesiastici si trova sempre l'onere della Chiesa di sostenere col colono una parte delle spese della semina e della raccolta (confronta specialmente il contratto riprodotto avanti al n. 5). Più ancora la Chiesa dette un colpo felice all'espandersi dell'usura nelle campagne con la larga attuazione di quel patto agrario di natura ecclesiastica, da noi riferito a n. 11 del capitolo preliminare d'allegati. In questo tipo di contratto rurale è contenuto sempre ben anche un contratto di mutuo agrario. Il monastero o l'ente morale ecclesiastico, nel concedere le lunghissime locazioni *ad meliorandum, partitionis hordine*, di cui portammo esempio al n. 10, quelle, cioè, divise in due distinti periodi, nel primo del quale il conduttore godeva di tutti i frutti, e nel secondo corrispondeva il semplice quinto o terzo del ricavato della terra, e, finita la locazione, il fondo veniva diviso in due parti eguali, l'una delle quali spettava *in piena proprietà* al colono e l'altra restava al monistero; — soleva altresì prestare al colono il danaro necessario alle migliorie, convenendo che ove non potesse il colono, al termine del lungo affitto, restituire il capitale, avrebbe saldato il suo debito, rinunziando a porzione di quella parte del fondo che gli sarebbe spettata, in virtù del contratto *partitionis hordine*. Talvolta il mutuante non era il locatore, ma un terzo (vedi n. 11); tuttavia la garentia del mutuo agrario era la stessa, e non si parla mai di aliquota d'interessi. Così la Chiesa, non solo forniva al colono il modo di trasformarlo in proprietario, concedendogli un terreno tanto utile al lavoro da rendergli possibile la restituzione del capitale mutuato, ma ancora compiva, con i fatti, l'alta sua missione sociale di opporsi allo sfruttamento usurario del povero. La virtù di questo esempio e di questa propaganda, forse anche più che le leggi canoniche contro l'usura [1], valse a creare fra le classi agricole quel benessere diffuso e progressivo, che incarnandosi sulla forza creatrice del lavoro umano, resterà sempre uno dei più alti fastigi delle relazioni economiche del medio evo cristiano.

---

[1] *Inchiesta agraria*, vol. XIII, f. II, 1882.

Un'altra delle domande odierne degli scrittori di diritto agrario è la sostituzione del giudizio arbitramentale a quello dei tribunali ordinarii nelle controversie tra proprietarii ed agricoltori. Il Consiglio Superiore di Agricoltura ebbe più volte ad occuparsi di questo obbietto, ed i Comizii agrarii del regno, con esemplare concordia, richiesero una tale riforma nella risposta alle importanti e ripetute inchieste ministeriali sui *contratti agrarii* in Italia, come quella compiuta nel 1889. Per la qual cosa venne già, nell'ottobre del 1893, preparato dal ministero d'agricoltura, d'accordo col ministero di giustizia, un disegno di legge [2] per estendere a coloro che prendono parte alla produzione agricola, la legge sui probi-viri per la composizione delle controversie fra industriali ed operai, del 15 giugno 1893, n. 285. Ora anche questa giusta domanda dei difensori degli interessi della terra trovasi già nella civiltà medioevale, in parte esaudita, la mercè delle locazioni agrarie in uso presso gli ecclesiastici. Nelle innumerevoli concessioni di terre *ad meliorandum,* di cui riferimmo il tipo più classico e più munifico al n. 10 dei documenti innanzi riprodotti, è immancabilmente stipulata la clausola dell'arbitrato dei *boni homines,* cui confidasi la risoluzione delle controversie fra il concedente ed il colono, sia per la determinazione del prezzo delle migliorie sia per la prevista ipotesi che la parte del fondo migliorato, che alla fine della locazione doveva spettare in piena proprietà al colono, volesse da questi alienarsi; nel quale caso la badia aveva riservato un diritto di preferenza fra i compratori, riacquistando dall'affittuario, divenuto proprietario, la sua stessa terra pel prezzo che stabilirebbero i *boni homines.* È vero che questa compromissione volontaria delle possibili controversie, che potessero sorgere nello svolgersi della vita del contratto agrario medioevale, nel giudizio dei *boni homines* è qualche cosa di assai diverso dalla reclamata moderna istituzione dei *probi-viri* dell'agricoltura; ma è anche degno di nota questo: che i comizii agrarii del regno, nella recente ufficiale inchiesta, sopra accennata, sullo stato di fatto dei rapporti esistenti fra proprietarii e coltivatori, e le modalità dei contratti agrarii in uso, in tutta la loro grande varietà, in Italia, non richiesero di estendere anche all'agricoltura la legge 18 giugno 1893, n. 285, sui *probi-viri;* ma semplicemente e concordemente dimandarono che la risoluzione delle controversie fra proprietarii e contadini fosse confidata ad arbitri, il che vale quanto dire ai *boni homines* delle stipulazioni agrarie medioevali. Si obbietterà, forse al proposito, che i voti dei comizii agrarii del regno rappresentano i *desiderata* di una sola delle parti contraenti, dacchè queste assemblee agrarie sono una emanazione della classe dei proprietarii [1]; e noi non esitiamo a riconoscere nel suo giusto valore quest'acuta osservazione. Tuttavia non ci parrebbe lieve vantaggio quello di fare un poco di esperienza del semplice arbitrato, prima di creare, anche per l'agricoltura, giurisdizioni speciali [2]; e ciò specialmente per la considerazione che la legge sui *probi-viri* nelle controversie fra industriali ed operai, del 15 giugno 1893, n. 285, è restata in Italia quasi inapplicata.

---

[1] ENDEMANN, *Studien in der Romanisch-Kanonistichen Wirthschafts und Rechtslehre,* vol. II. Berlino, 1883, cap. VI. Atteso le leggi canoniche proibitive dell'usura, il mutuo agrario ebbe la massima diffusione nel medio evo, sotto la forma del censo costitutivo o *consignativus,* che era l'unico ed ottimo mezzo di credito fondiario nell'età di mezzo. Era la costituzione di rendita. Chi aveva bisogno d'un capitale a mutuo per migliorare il proprio fondo costituiva sul suo fondo stesso una rendita perpetua a favore del mutuante, il quale non aveva diritto di richiedere il capitale finchè il censo veniva regolarmente pagato, potendo solamente cedere ad altri il diritto di rendita: il debitore, invece, poteva sempre affrancare il censo, restituendo il capitale. Confronta BIANCHI, op. cit., p. 79, che scrive: « Mi preme di far notare come tale contratto di censo riuscisse assai vantaggioso all'agricoltura, e come sia un'ottima forma di credito fondiario, pienamente rispondente alla speciale natura della proprietà fondiaria ».

[2] *Rivista Internazionale di Studi Sociali.* Roma 1893, vol. III, Fasc. X, p. 316.

---

[1] VALENTI, *L'agricoltura e la classe agricola nella legislazione italiana.* Roma, Loescher, 1894, p. 213. SALVIOLI, *La rifor. dei Contr. Agr.* op. cit. p. 275.

[2] GIANTURCO, *Contr. Agr.* op. § IV; PROVENSANO PALARSO, *Le pres. cond. della Sic. ed i probi-viri in agr.* op. cit.

Se non che, il problema sociale agrario non è chiuso tutto quanto nei provvedimenti invocati sulla nullità del patto di rinunzia del colono ad ogni caso fortuito, sul diritto di questi alle indennità per migliorie, sulla durata delle locazioni, sulle usure agrarie, sull'istituzione dei *probi-viri* dell'agricoltura, e via, via; — argomenti questi, del resto, di provvide e delicate riforme, ma sta invece rinchiuso altresì in gran parte nella viziata costituzione del possesso fondiario. Ciò attesta il continuo aumentare della famiglia dei proletarii, una famiglia che è un popolo, e che ha soppiantato oramai dappertutto la forte ed agiata classe dei coltivatori, con immenso pericolo per la guarentigia dell'ordine e della libertà. Di qui il grande interesse dei governi democratici di promuovere in principal modo la diffusione della ricchezza e la costituzione della classe dei piccoli proprietarii, o di coloro che, pur non avendo piena proprietà, hanno però il godimento sicuro ed ereditario della terra, contro il pagamento di un canone fisso [1]. È questo salutare intento, di somma rilevanza politica, sociale, ed economica, quello che, nella triste ora che attraversiamo, mirarono di raggiungere con diverse proposte, tendenti a migliorare le condizioni dei proletarii agricoli e ridare allo Stato la pace e la tranquillità, insigni scrittori ed uomini egregi del parlamento e del governo. Le proposte di legge degli onorevoli deputati Rinaldi [2], Guelpa [3] Pandolfi [4] ed altri, e lo stesso disegno di legge che presentò l'on. Crispi [5], sulla enfiteusi obbligatoria pei latifondi siciliani, tendono appunto a questo supremo intento di novare beneficamente le basi della odierna costituzione del possesso fondiario in Italia, aggiungendo al suo attuale carattere, essenzialmente individuale privato, ordinamenti che ne esplichino ad un tempo la funzione sociale collettiva. L'indole specialissima del nostro tema non ci permette, senza uscire dai limiti che abbiamo segnati al presente studio, di discutere od anche semplicemente accennare nelle sue modalità il contenuto di queste proposte di iniziativa parlamentare e ministeriale. Possiamo, però, affermare quello che abbiamo già detto, e che tutte queste proposte mirano ad ottenere la partecipazione di tutti gli agricoltori alla vita ed ai benefizi della proprietà, e l'elevamento delle classi rurali ad un grado di esistenza veramente umana. Ebbene, è appunto in questa nobile idealità che si ritrova e si riassume l'ordinamento fondiario medioevale quale risulta dagli studi recenti della storia sociale, e quale viene confermato altresì dall'esame dei contratti agrarii, usati dalla Chiesa nell'età di mezzo, e da noi innanzi riferiti. Questi contratti agrarii medioevali che, salvo le tante forme specifiche e locali, si riducono alle tre principali e tipiche delle *enfiteusi* e concessioni *ad meliorandum* o *partiandum*, delle *locazioni perpetue*, e delle *locazioni a tempo lunghissimo*, garentivano tutte il godimento sicuro, *ereditario*, *perpetuo* della terra,

---

[1] Bianchi, p. 49.

[2] Cencelli, *La riforma agraria alla Camera italiana.* Rivista Popolare. Roma, 1894, Fasc. XI, pag. 324.

[3] *Rivista Internazionale di Studi Sociali.* Roma 1894, vol. V, Fasc. XVII, p. 168.

[4] Pandolfi, *Istituzione dei beni di famiglia,* Roma, Tip. della Camera dei Deputati, 1894.

[5] Disegno di legge dell'on. Crispi « *sulla enfiteusi degli enti morali e sui miglioramenti dei latifondi dei privati nelle provincie Siciliane,* Atti della Camera, Tornata 1 luglio 1894. Vedi, inoltre, lo studio del Salvioli: *La legge agraria per la Sicilia.* Torino, 1894. Abbiamo avuto cura di segnare in fine, nella indicazione generale delle fonti dottrinali, la maggior parte dei lavori recenti consigliati dagli ultimi moti della Sicilia, perchè appunto questi tristi avvenimenti sociali hanno dato in verità l'abrivo allo studio della riforma dei contratti agrarii nell'oggi scientifico-sociale. È notevole che in questo movimento, specie gli scrittori socialisti, riconobbero « che non è punto esagerazione rettorica affermare che i contadini stavano meglio nell'antichità e nel medio evo, anche quando erano ancora servi della gleba, che non nell'ora presente » (Vedi *Rivista Popolare,* 15 giugno 1894, p. 321). Ed è del pari degno di rilievo il fatto che, mentre il progetto del Crispi sui latifondi siciliani e l'enfiteusi obbliga-

---

toria affrancabile raccoglie tanta opposizione, specie fra' vecchi conservatori liberali, e mentre qualche giurista tenta rievocare le viete accuse dottrinarie contro l'istituto dell'enfiteusi (Mignaccio, *L'enfiteusi nella riforma del diritto civile*, nella Rivista *La Scienza nel diritto privato*, gennaio 1894. Firenze); quasi tutti gli studi ultimi sulla Sicilia, e specie i più giuridici ed i più conservatori, sono concordi nel reclamare questo salutare cammino a ritroso verso l'enfiteusi romana e medioevale. Confrontasi all'uopo il libro recente del Valenti, *L' agr. e la classe agricola*, Roma, Loescher, 1894, p. 8, e *L'Enfiteusi e la questione agraria in Italia ed in Irlanda*, Giornale degli economisti, Volume IV, fasc. 2 e 3; ed inoltre i lavori del Simoncelli, sia quello sull'*Enfiteusi*, Milano, Agnelli, 1888, avanti citato; sia gli altri due: *Le costruzioni giuridiche dell'enfiteusi e le moderne leggi di affrancamento*, Archivio Giuridico, Vol. XL, fasc. 5 e 6; ed *il principio del lavoro come elemento di sviluppo di alcuni istituti giuridici*, Rivista Italiana per le scienze giuridiche, Vol. V, fasc. III. Nel programma dei cattolici di fronte al socialismo, deliberato a Milano il 3-4 gennaio 1894, si reclama appunto l'*enfiteusi* da introdursi anco coattivamente per ministerio di legge a titolo di pubblica utilità. Il Duca di Gualtieri nell'articolo: *Il proletariato rurale in Sicilia* (Rassegna Nazionale, 16 febb. 1894) propone di ristabilire la *colonia perpetua*, che nella provincia di Messina ha dato eccellenti risultati. È, come abbiamo visto, il contratto agrario ecclesiastico medioevale più in uso, che ha tanti contatti con l'*enfiteusi medioevale.*

contro una prestazione *invariabile,* in natura, o in opere, ed in piccola parte in danaro, detto *canone,* e di più altri diritti accessorii in casi determinati di alienazione o successione, come il *laudemio,* il *rilevium,* il *mutagium;* e tutte, anche le locazioni a tempo, presentavano come carattere comune la fissità della prestazione, l'affrancamento delle classi servili in agricole e delle agricole in proprietarie o livellarie; ed il miglioramento della terra la mercè della cultura intensiva e la diffusione e la creazione della piccola proprietà. Come si vede ancora una volta, sono proprio queste, nelle loro linee generali, le finalità giuridiche, economiche, e sociali, che, adottate ai bisogni dei tempi nuovi, oggi si invocano nella dottrina e nella legislazione.

I caratteri prevalenti dei contratti agrarii medioevali, adunque, corrispondono non solo alle principali richieste riforme di diritto contrattuale agrario, ma altresì storicamente rivelano la spontanea tendenza verso quell'ideale di novello ordinamento del possesso fondiario, che è propugnato oggi dai più competenti scrittori e dai più illuminati politici. E queste riforme di diritto modernissimo, già da otto secoli attuate dalla civiltà medioevale, segnano davvero una bella pagina nel libro d'oro della terra.

VI.

Dalle cose fin qui, nel presente studio giuridico-sociale, discusse e meditate, pigliando le mosse dai contratti agrarii medioevali, da noi avanti riprodotti, i quali, abbenchè appartenessero tutti a terre delle provincie meridionali, sono così tipici da prestarsi alle più larghe deduzioni ed applicazioni; se non siamo giunti ad illustrare completamente il sistema filosofico del diritto agrario medioevale, possiamo dire, però, di avere modestamente rilevato tutta la importanza che avevano i contratti agrarii nell'ordine sociale-economico dell'età di mezzo, e come esprimono nella storia tanta parte della vita delle popolazioni rurali. E dimostrammo altresì come i prevalenti contratti agrarii medioevali, quelli specialmente in uso presso gli ecclesiastici, evitavano e rimediavano quasi tutti i vizii ed i mali economici, sociali e morali dei contratti agrarii in vigore nell'età moderna, ritenuti non a torto quale precipua, se non l'unica causa, della terribile crisi della terra, che ne travaglia: sicchè la riforma del diritto contrattuale agrario dell'odierno ordinamento fondiario, che è oggi uno dei più poderosi problemi di diritto progressivo, può dirsi che si delinea come un vero ricorso storico-giuridico della civiltà medioevale.

Solo è da notare che quello che oggi si chiede coattivamente per ministerio di legge, allora invece era dato spontaneamente per virtù sociale. Epperò le gravi obbiezioni che ritardano adesso l'immediata attuazione legislativa di tali riforme si riducono principalmente a questa considerazione: alla loro frustraneità per la facile mala fede di una delle parti contraenti. Ammesso il principio della libertà contrattuale, notavano logicamente, nel seno della Commissione ministeriale per i contratti agrarii, il Salvioli ed il Nitti [1], ogni misura intesa a rendere più onerosi pel proprietario e più vantaggiosi pel coltivatore i contratti agrarii, invece di riescire a diffondere quelle forme di contratti che si vogliono favorire, servirà ad eliminarle, e nuove clausole non previste, gravose pel contadino, si introdurranno nella pratica, oppure i proprietarii daranno la preferenza al lavoro salariato [2]. Di qui la necessità imperiosa, quanto irta di difficoltà, di non limitarsi a modificare pochi articoli del codice civile, ma di dovere imporre coattivamente i contratti agrarii, il che vale quanto dire fare una legge agraria.

---

[1] Quest'ordine del giorno Salvioli, appoggiato dal Nitti, e respinto a maggioranza dalla Commissione ministeriale di legislazione, presieduta dal Chimirri, è riprodotto dallo stesso prof. Salvioli nello studio: *La legge agraria per la Sicilia,* innanzi citato, giacchè, come dicemmo, nulla è noto agli studiosi dei lavori di questa Commissione, i quali restano fin ora (1894) sempre inediti.

Quest'ordine del giorno rivela pure la ragione vera del meschino successo ottenuto dal disegno di legge del Sonnino-Sidney presentato il 23 novembre 1893, alla Camera, perchè, sebbene compilato con competenza e finezza, si limita a provvedimenti giuridici parziali, e non generali.

[2] L'opinione della frustraneità di parziali provvedimenti legislativi proibitivi delle speciali clausole contrattuali dannose al contadino, non è un'opinione solitaria, ma la persistente ripercussione della sfiducia, fino a poco tempo fa, quasi universale, sull'efficacia della legislazione sociale, caratterizzata più come un palliativo che un rimedio (De Bassain). Tuttavia essa non manca di fondamento e di serietà in ispecie quando si propone di reclamare provvedimenti più generali. Così non si potrebbe sconoscere il valore di queste considerazioni fatte dall'Abignente (*op. cit.* p. 29): « Quando « il contadino è spinto dalla fame e dai bisogni urgentissimi della sua famiglia a « togliere in fitto un fondo, non discute i patti che gli vengono imposti, come non « può discuterli il proprietario quando gli mancano i fittuarii ed egli non può o non « sa piegarsi alla coltivazione diretta, ed alla sua porta batte il messo inesorabile del « fisco. E se la legge vietasse il patto di rinunzia ai casi fortuiti, e quello di rinunzia « a rivalsa delle migliorie, troverebbero i paciscenti il sotterfugio legale per larvare

Nel medio evo, viceversa, non si sentì questo bisogno, e non si corse questo pericolo, che rende frustraneo ogni rimedio salutare. La Chiesa si era imposta spontaneamente, come una missione, obblighi contrattuali vantaggiosi per la terra e per il volgo campagnuolo, e non aveva quindi motivo di violarli. In quei secoli cristiani, così pieni di grandi vizii e di grandi virtù, la pubblica coscienza seppe comprendere i doveri della proprietà, considerandola come rivestita d'una funzione sociale, e riguardandola come la rimunerazione di servizi che è in obbligo di rendere alla so-

---

« il patto voluto, e talvolta anche *necessario*. Chi vieterà di scrivere e convenire essersi dal proprietario anticipata la somma di....... perchè le migliorie fossero eseguite? « E chi potrà attaccare tal fatto *a priori* di simulazione senza scuotere tutto il regime « contrattuale, rendendo di assurda applicazione ogni rapporto giuridico? E pei casi « fortuiti chi vieterà alle parti di convenire e dichiarare che parte del prezzo della « locazione resta rinunziata appunto per siffatta evenienza..... Ma ho detto ancora che « talvolta queste clausole costituiscono una *necessità*, e lo ripeto, ricordando che i fatti « umani e sociali sono sempre concatenati fra loro da vincoli di causa e di effetto; « imperocchè se il colono rinunzia a rivalsa in quei casi e se il proprietario pretende « la sicurezza del pagamento dell'estaglio, vi sono anche due forze superiori alle quali « non possono sottrarsi i diritti del fisco e quelli del capitale. Il fisco non vuole sapere « di peronospora, di grandine, di inondazioni, e pretende il pagamento esatto dei « tributi alla scadenza. Il capitale va alla terra non già perchè possa ritrarne più che « nell'impiego mobiliare, ma unicamente per la *sicurezza maggiore*, ed è il capitale timido che si contenta del 3 e 4 %, invece che del 7, 8 dei mutui ipotecarii, e del 10 e 20 delle industrie ed altri impieghi fruttiferi. Ora se con nuove « leggi voi dileguate ancora quel tanto di *sicurezza* rimasta nell'impiego del capitale « sulla terra, io non so in verità quale sarà il guadagno che le classi agricole e *non* « *abbienti* potranno ritrarne ». L'osservazione è rilevante, e noi perciò la inserimmo qui: solo notiamo che tutto questo, se rileva che non tutta la salvezza sperata può ripromettersi da parziali temperamenti giuridici apportabili all'organismo dei contratti agrarii vigenti, non deve far credere, però, che la società moderna si trovi addirittura in una via senza uscita, come afferma il prof. SALVIOLI nello studio citato (p. 325). Piuttosto la difficoltà, che egregiamente rilevò il prof. ABIGNENTE (nel quale è a deplorare come la febbre del lavoro e del dovere abbia in gran parte smorzata quella della scienza e della cattedra) devono persuadere i più refrattari che non bisogna esagerare i diritti del capitale, dimenticandoci troppo quelli del lavoro, che sono la giustificazione più razionale della proprietà, e dànno quell'ideale del dominio cristiano, che, restaurando il giusto concetto di giustizia distributiva, e traducendosi in una riforma organica della società capitalistica, potrà solo sanare il vizio che corrode la costituzione economica che ha assunto il possesso fondiario attraverso i secoli. Il professor ABIGNENTE accennò al capitale timido che corre all'agricoltura, ma purtroppo anche nell'industria agricola il capitalismo continua la sua evoluzione che importa fatalmente l'abbassamento dei non abbienti. Ciò interessa ricordare.

cietà [1]. Allora, certi doveri, più morali che giuridici, non furono scritti nelle leggi, ma scolpiti nei cuori; e la loro sanzione non per questo era meno solenne: profondamente radicati nella coscienza popolare, il popolo non ne tollerò mai una lunga violazione. Bisogna trovar modo di ritornare a queste tradizioni, armonizzandole coi nuovi progressi della scienza e coi nuovi bisogni dell'età moderna, la quale si risente non pure dello squilibrio economico, che del perturbamento nei rapporti d'indole morale e sociale, della violazione persistente della giustizia e della carità a danno delle classi inferiori. Queste tradizioni non negano il compito sociale dello Stato e della legislazione civile, ma lo confortano e lo illustrano, mostrandolo, come vedemmo, già offerto ed attuato dalla Chiesa nei contratti agrarii medioevali: anzi queste tradizioni, se non fossero oramai postulati scientifici, elevati a certezza storica da autorevoli e rigorose indagini induttive [2], sembrerebbero appunto le primizie della nuova idea sociale che vince il diritto. Mentre il gran ceto dei giuristi la discute [3], ed i difensori esagerati del concetto individualista della proprietà la combattono in nome di quel sentimentalismo dottrinario, che è la libertà contrattuale, considerandola quasi come un regresso verso forme più basse, superate dai popoli civili, un ritorno a quello stato sociale in cui l'individuo appartiene alla comunanza, mero organo suo; essa, la idea nuova, come una utopia santa, sale dal cuore alle menti dei più refrattarii, ed in nome della storia del diritto e dell'incivilimento domanda che il diritto contrattuale agrario venga rinnovellato dallo spirito sociale. Un nuovo ciclo economico e giuridico sta per aprirsi sotto i nostri occhi. Come alla fine dell'Impero romano la terra abbandonata

---

[1] Lilla, *il diritto di proprietà nelle sue razionali determinazioni*, Napoli, 1885. Bianchi, op. cit. p. 141 e segg. Oltre gli autori citati in questo capitolo splendido dell'opera indicata confronta: Ratzinger, *die Verschuldung des Bauernstands*. Lipsia, 1894; Onclair, *la proprietà dal punto di vista del diritto e del fatto*, Grenoble, 1894; De Pascal, *La nozione cristiana della proprietà*, Genova, 1894.

[2] Confronta Bianchi, op. cit. p. 11 dove il lettore troverà segnate le principali opere degli scrittori tedeschi, inglesi, francesi ed italiani che, in nome della storia imparziale, la gran nemica dei metafisici rivoluzionarii, riabilitarono in massima parte la civiltà medioevale.

[3] Oltre alle opere avanti citate del Cimbali, *La nuova fase del diritto civile*, 1885; del Loira, *le basi economiche del diritto*, 1893; e la prolusione del Gianturco, *il socialis. e l' individ. nel diritto contrat.* 1891; veggasi la prolusione del Gabba; lo studio del Cogliolo, *Saggi sopra l' evoluzione del diritto privato*, 1885; D' Agnanno, *la genesi e la evoluzione del diritto civile*, 1890; *e la riforma integrale della legislazione civile* (Rivista: *la scienza del diritto privato* 1893); Salvioli, *i difetti sociali del codice civile in relazione delle classi non abbienti ed operaie* 1891; Gavagnari, *nuovi orizzonti del diritto civile in rapporto con le istituzioni pupillari*, 1891; Vadala-Papale, *la nuova tendenza del diritto civile in Italia*, Catania, 1883; Nani, il *Socialismo ed il codice civile*, 1892; Coviello, *L' equità nei contratti*, 1893; Gazzanigo, *l' equità e le sue applicazioni*, Milano, 1888; Tartufari, *il contratto di lavoro*, 1893; Iannaccone, *il contratto di lavoro*, Archivio Giuridico, vol. 53, fascic. 1 e 2, Pisa, 1894; Perrone, *l' idea sociale nel diritto commerciale*, Napoli, Pierra, 1894; e *dell' assicurazione mutua*, Torino, Rocca, 1894, Cap. I; Fiamingo, *il metodo sociologico e la scienza giuridica*, Milano, 1894. Fra i più recenti scritti stranieri leggasi: Passy, *intervention de l' état*, Journal des economistes, Parigi, Dicembre 1893; Block, *der Individualismus*, Berlino, 1893; Meuger, *das burgerliche Recht und die besitzlosen Classen*, nell'*Archiv für soziale Gesetzgebung und Statistik*, 1889, 1890; Bellot, *The principles of enclusive individual property in*

Laud, Londra 1894; CATHREIN, *Das Privatgrundeigenthum und seine Gegner,* Friburg, Heder, 1894; GLASSON, *Le code civile et la question ouvrière,* 1894; SANCHEZ-ROMAN, prefazione alla traduzione spagnuola dell'opera del Cimbali, sopra citata, Rassegna di Scienze Sociali e Politiche 1 Luglio 1893, Roma. Questo interessantissimo movimento giuridico, che si propone la riforma del codice civile italiano, armonizzandolo con gli studi sociologici del secolo, la mercè di un retto criterio di sistemazione scientifica; o, per dirla con frase del prof. Sanchez-Roman, che si propone il riconoscimento e la restaurazione scientifica del diritto civile, togliendolo dall'influsso dell'empirismo, senza però con questo negare la riverenza dovuta alla tradizione, e senza perdere di vista la realtà intera, quale si manifesta in ogni tempo ed in ogni luogo; venne in sulle prime accolto con plauso anche dagli scrittori socialisti. Ma più tardi costoro hanno cambiato propositi, e chiamano opera vana questa dei giuristi, insegnando che la riforma deve essere anzi tutto economica, e non giuridica, stando nei rapporti economici, e non nei giuridici, la base dei rapporti sociali. Questo assunto ha avuto il migliore tentativo di dimostrazione dall'ingegno poderoso del LORIA (*Il socialismo giuridico,* La scienza del diritto privato, Fasc. Settembre 1893, Firenze) il quale, partendo dal negare la esistenza di una norma astratta di giustizia che assicuri un'armonica costituzione della società ed alla quale deve ispirarsi il legislatore, giunge alla conclusione di affermare che l'opera dei giuristi sarebbe più scentifica e più feconda se, invece di procedere per questo sentiero aereo di filosofia giuridica, entrasse nel sentiero più politico e più terreno della trasformazione economica, che solo può dare alla società moderna la pace. La riforma deve essere prima di tutto economica, e poi di conseguenza giuridica: epperò non può essere quale il socialismo giuridico la preconizza e difende. Ora, a prescindere della fallacia di questo ragionamento che esclude l'idea di una norma astratta ed etica di giustizia, noi riteniamo essere solamente logico proprio il principio opposto; vale a dire pensiamo che l'idea sociale, se vuole essere davvero utile e pratica, non deve prescindere dal nostro diritto, scritto per lasciarsi ingannare dai lontani sogni di ciò che i tedeschi chiamano *Allgemeinegutlikeit,* cioè, bene giuridico universale. L'economia socialistica che, per l'idea della lotta di classe, crede i codici opera de' borghesi, e prepara un ordinamento sociale che deve soprapporsi non fondersi col diritto, pare faccia tutto per meritare l'accusa di scienza astratta ed utopistica, mancante di ogni fondamento d'attuabilità, ed allontana sempre più le utili riforme, ritenendole come disdoro della grande restaurazione socialista. Per noi l'idea più vera è quella di armonizzare il codice civile con la nuova idea sociale, non aspettare che l'idea nuova convulsivamente trionfi per scrivere un nuovo codice più equo e più umano.

invoca braccia coraggiose che contrarranno con essa durature alleanze. La terra, questa madre, fonte di tutti i beni, sarà essa chiamata ancora una volta ad arricchire ed a dotare l'immenso popolo dei proletarii, che domandano una parte del capitale [1].

Napoli, 17 Settembre 1894.

Avv. Salvatore d' Amelio

Le fonti dottrinali sono state citate ciascuna a suo posto: segniamo qui le fonti più generali di cui ci servimmo nel presente studio.

Per la parte storica e l'esame dei documenti medioevali:

Bartolomeo Capasso, *Monumenta ad Neapolitani Ducatus Historiam pertinentia,* ed *Historia diplomatica regni Siciliae;* il *Codex Cavensis* e gli altri codici diplomatici, specie l'*Angioino;* gli *Statuti di Cava dei Tirreni;* le *Consuetudini di Salerno.*
Fantuzzi, *Monumenti Ravennati.*
Savigny, *Vermische Schriften.*
Muratori, *Antiquit. italicae m. aevi,* Diss. XXI, XXXVI.
Cibrario, *Economia polit. del medio evo,* 1841; *Della Schiavitù e del Servaggio,* 1868.
Leo, *Stor. d' Italia.*
Sclopis, *Storia della legislazione Ital.* Torino, 1840.
Pertile, *Storia del Dir. Ital.*
Salvioli, *Manuale di Storia del Dr. It.; Giurisd. speciali.* Torino 1890.
Sckupfer, *Storia del Diritto: le fonti; Allodio, Aldi, liti nell'Enciclop. giurid., Ordini sociali; Società del Comune.*
Taine, *l' ancien regime.*
Abignente, *La Schiavitù.* Torino, Un. Tip. 1879; *Le cartulae fraternitatis, Arch. Stor. Napol.* 1888; e specialmente: *I contratti agrarii e le classi agricole nel medio evo e nell' età moderna,* prelezione 1891-92, dove l'insigne professore dell' Università di Napoli, abbenchè nei strettissimi limiti di una breve prelezione, accenna dottamente l'idea madre del nostro studio.

---

[1] Viollet, *Précis de l'histoire du droit français,* p. 624.

Bianchi, *La proprietà fondiaria e le classi rurali nel medio evo e nell'età moderna.* Pisa, 1891, il quale, fra' libri recenti, resta sempre l'esposizione più completa delle fonti dottrinali.

Roscher, *l' economia dell' Agricoltura, Serie 3. della Bibl. dell' Econ. Unione Tipogr.*

Schänberg, *Manuale di economia.*

Schäffle, *Struttura del Corpo sociale; sistema sociale dell' economia politica.*

Poggi, *Cenni storici delle leggi sull' agricoltura in Italia.* 1848; *Agricoltura dei tempi romani, tema livellare.*

Bertagnolli, *Delle vicende dell'agricoltura in Italia, Colonia parziaria.*

Gloria, *L' agricoltura del Padovano, leggi e cenni storici,* 1885.

Del Giudice, *Le traccie del diritto romano sulle leggi longobarde.*

Tamassia, *Longobardi, franchi e Chiesa romana.*

Sardi, *Il Colonato e la Chiesa, studi di Storia medioevale in Toscana,* 1894.

Bardi, *Studi di quest. soc.* Firenze, 1886.

Fierli, *I livelli di mano-morta.*

Weanspeare, *Storia degli abusi feudali,* 1883.

Lombardi, *I possessi plebei e la mano-morta,* 1883.

Rinaldi, *I primi feudi dell' Italia meridionale,* 1886.

Del Greco, *I dem. nelle provincie merid. d' Italia,* 1885.

Orlando, *Il feudalismo in Sicilia,* 1847.

Fornari, *Delle teoriche economiche delle provincie napoletane dal secolo XIII al MDCCXXXIV.* Milano, 1882.

De Cesare, *Delle condizioni economiche delle classi agricole nelle tre provincie di Puglia,* 1859.

Brolo, *Storia della Chiesa in Sicilia,* 1880.

Bianchini, *Storia dell' economia in Sicilia; Storia delle Finanze del Regno di Napoli.*

Santini, *Gli abitanti del contado nel secolo XIII, arch. stor. it.* serie IV, Tom. 7, 1886.

Fumagalli, *Ant. longob. milanes.* 1, diss. 10.

Perrens, *Hist. de Florence.*

Viollet, *Caractère collectif des premières prop. in Bibl. école d. Chartes, XXXIII.*

Laboulaye, *Histor. du droit de prop. foncière en occident* p. 102 e seg. *De lois arr. Revue de legisl.* Paris 1838.

Garsonnet, *Hist. des locations perpetuelles.* Paris, 1879.

Guerin, *La propriété féodale, Ass. cath.* 15 Marzo 1887.

De Paschal, *La propriété chrétienne dans l'histoire, Ass. cath.* 15 Maggio 1887.

Sylvestre, *Le monastère comme organisme social au moyen-âge, Ass. cath.* 15 Apr. 1894.

FUSTEL DE COULANGES, *Les origines du système féodal.* 1890.
BRANS, *Essai historique sur la condition des classes rurales en Belgique.* Louvain, 1880.
DONIOL, *Histoire des classes rurales en France.* Paris, 1857.
DE LAVERGNE, *Essai sur l'economie rurale de l'Angleterre, de l'Écosse et de l'Irlande.* Paris, 1858.
LANGENIEUX, *Essai sur l'histoire de la propriété en Espagne, Ass. Cath.* 1889-90.
BETHAM, *Les petits propriétaires français.* Journal Ecc. sett. 1885.
HALLAM, *l' Europa nel medio evo.*
JANNET, *Les Etats Unis Contemporains.* Paris, 1889.
RIBBE, *Les famil. et soc. en Franc. avant la Revolution,* 1879.
LE PLAY, *La Reforme social.*
FELIX, *der Einfluss d. Religion auf die Eutwich d. Eigenthums,* 1889.
PÖHLMANN, *Die Wirthschaftspolitik der Florentinen Renaissance,* 1878.
LAMPRECHT, *Deutscher Wirthschaftsleben in Mittelalter,* 1886.
SUGENHEIM, *Gesch. d. Aufhebung d. Seibeigenschaft in Europa.* 1861.
MIASHOWSKI, *Das Erbrecht und die grundeigen Thumsverthilung im Deutschem Reiche, Leipzig.* 1882.
THORTON, *La piccola proprietà,* Bib. dell'Econ. ser. 2, vol. II.
STEIN, *Bauerngut und Hufenrecht, Stuttgart,* 1882.
HEYNE, *Leges agrariae, Götting.*
OBRECHL, *Dissert. legibus agrariis.* Argen. 1874.
SOMMERLAD, *Die wirtschaftliche Thätigkeit der Kirche in mittelalterlichen Deutschland.* Iena, 1894.
STUART MILL, *Principes d'econom. polit.* trad. fr. del 1873.

Per la parte più strettamente economica e giuridico-sociale, e per l'esame della riforma dei contratti agrarii in Italia:

Gli atti dell' Inchiesta agraria.
IACINI, *I risultati dell' Inchiesta agraria.* Roma, 1885.
Relazione sull' Inchiesta agraria.
BERTAGNOLI, *Economia dell' agric. in Italia e l' Inchiesta agraria.*
MORTARA, *Il problema agrario in Italia; i doveri della proprietà fondiaria e la questione sociale.* Milano, 1888.
CHIALA, *Lettere edite ed inedite di C. Cavour.* Torino, 1883, vol. I.
COSSA, *Primi elementi di economia agraria.*
BRUNIALTI, *Leggi agrarie, Dig. Ital.*
RABBENO, *Questioni attuali,* Un. Tip. Tor.; *Enciclop. Giurid. Vallardi voc. agricoltura, Monografie agricole raccolte dal* BODIO.
ASSIRELLI, *Influenza del patto colonico in Italia sulla produzione,* 1893.
BUZZETTI, *Sull' indole economica dei contratti agrarii.* Milano, 1874.
SIMONCELLI, *Sull' enfiteusi,* VI, I.

Franchetti, *Condizioni economiche ed amministrative delle provincie napolitane,* 1875.

Sidney-Sonnino e Franchetti. *La Sicilia nel 1876,* Firenze, 1877.

Pasolini, *Una famiglia di mezzadri,* dal Giornale degli economisti, Settembre 1890 ser. II.

Tammeo, *I contratti agrarii e la crisi pugliese,* 1890.

Ministero d'Agricoltura, *I contratti agrarii in Italia. Proposte ed opinioni manifestate dal Consiglio Sup. di Agricoltura nelle tornate 3 e 4 Giugno 1889.*

Cimbali, *La nuova fase del Diritto civile*, 1890.

Gianturco, *I contratti agrarii,* Corriere di Napoli, Ottobre 1891; *L'individualismo e il socialismo nel diritto contrattuale,* 1891.

Loria, *Le basi economiche del diritto.* Firenze, 1893.

Cencelli, *Il socialismo e la costituzione della proprietà.* Roma, Un. Tip. Ed. 1894; *La riforma agraria alla Camera Italiana.* Roma, 1894.

Salvioli, *La riforma dei contratti agrarii.* Roma, 1893; *Gabbelloti e contratti in Sicilia.* Torino, 1894.

Colaianni, *In Sicilia.* Roma, 1894.

Dotto, *Per la Sicilia.* Roma, 1894.

Solari, *L'agricoltura e la scienza moderna,* 1894.

Rosa, *L'avvenire dell'agricoltura.* Roma, 1894.

Guarnieri, *Contratti agrarii. Il progetto di legge dell'on. Sonnino-Sidney sui contratti agrarii in Sicilia.* Bologna, Fava, 1894.

Gualtieri, *Il proletariato rurale in Sicilia.* Firenze, 1894.

Carini, *La questione sociale in Sicilia.* Roma, 1894.

Genovese, *La questione agraria in Sicilia.* Milano, 1894.

Santangeli Spoto I., *I fasci dei lavoratori in Sicilia.* Roma, 1893.

Siciliano, *La questione dei contadini in Italia.*

Di San Giuliano, *Le condizioni presenti della Sicilia – Studi e Proposte.* Milano, Treves, 1894.

Baer, *Il latifondo siciliano, Nuova Antologia,* 1883.

Corniani, *L'agitazione socialista in Sicilia,* 1894.

Rossi, *Le condizioni della Sicilia,* 1894.

Cavalieri, *I fasci dei lavoratori e le condizioni della Sicilia,* 1894.

Combes de Lestrade, *La crisi in Sicilia, giornale degli economisti.* Roma, 1894.

Ricca Salerno, *Le riforme sociali e la nazionalizzazione delle terre.* Roma, 1894.

Cerutti, *La questione agraria ecc.* Padova, 1894.

Provenzano Palazzo, *Le presenti condizioni sociali in Sicilia e l'istituzione dei probi-viri in agricoltura.* Palermo, 1894.

Valenti, *L'agricoltura e le classi agricole nella legislazione italiana.*

DELLA GEOGRAFIA DI STRABONE

NUOVI FRAMMENTI

SCOPERTI IN MEMBRANE PALINSESTE DELLA BIBLIOTECA VATICANA

I. *Introduzione.*

Raccogliamo in questa nuova parte delle nostre pubblicazioni i frammenti che appartengono ai libri XIII e XIV della geografia straboniana.

Il libro XIII, quantunque per sè molto breve, comprendendo soltanto quattro capi, pur tuttavia è molto interessante per la storia, la geografia e la topografia, e più particolarmente per i fatti cantati da Omero, giacchè tratta delle regioni littorali dell'Asia minore sulla costa occidentale. Tra queste primeggia la regione Iliaca, della quale il nostro geografo si occupa con ispeciale amore e con istudiati confronti omerici.

Benchè non molti siano i frammenti da noi potuti raccogliere per questo libro geografico dal palinsesto vaticano, pure sono questi di particolare importanza, come vedremo; giacchè appunto si riferiscono al paese ed alla storia della Troade ed a varie disputate questioni del gran poema.

Anche il libro XIV della geografia riguarda regioni non meno importanti ed alle sopradette pur limitrofe; e di questo ancora i frammenti con egual cura qui sono raccolti.

Eziandio in questa riproduzione di frammenti, come già per il libro XII, ci siamo potuti giovare del rilodato lavoro del Karolides sull'*Asia minore* riscontrando il testo del codice antico sopra quello pubblicato da lui, mentre però sempre abbiamo preso per base di confronti la edizione Didoziana di Parigi, curata da Dübner e Müller. Il tutto viene esposto come pei libri precedenti.

Frammento CC.

II. *La Dardania. — I generi di vita sociale distinti da Platone.*

La prima colonna di una pagina del palinsesto ci presenta l'ultima parte del § 24 e il principio del § 25 del capo primo del libro XIII.

ΗΤΟΥ δΑρδανιαν
ΔΑΡΔΑΝον αυ πρω
τΟΝ τεκετο νεφε
ΛΗΓερετα ζευς κτισ
ϹΑΙΔΕΔΑρδανιην
ΝΥΝΜΕν γαρ ουδ' ι
ΧΝΟς πολεωϹϹΩζε
ΤΑι αυτοθι εΙΚΑζει
ΔΕΠΛΑΤΩΝΜΕτα
ΤΟΥς κατακλυσμους
ΤΡΙΑΠΟΛΙτειας ΕΙ
ΔΗϹΥΝΙστασθαι
ΠΡΩΤΟν μεν τοις ε
ΠΙΤας ακρωρειας
ΑΠΙΟΥϹΙν το αγρι
ΟΝΔΕΔΙΟΤΩν τα υ
ΔΑΤΑΕΠΙΠΟλαζον
ΤΑΑΚΜΗΝΕΝ τοις
ΠΕΔΙΟΙϹ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
δ ΕΤΟΕΝΤαις ΥΠΩ
ΡΕΙΑΙϹΘΑΡΡΟΥΝΤΩ̄
ΗΔΗΚΑΤΑΜΙΚρον
ΑΤΕΔΗΚΑΙΤων πεΔΙ
ΩΝΑΡΧομενων

ΑΝΑΨΥΧεϹΘαι τΡΙ
ΤΟΝΔε το εν Τοις
ΠЄΔιοΙς λεγοι δ' αν
ΤΙϹ και τεταρτον
ΚΑι πεμΠΤΟν ισως
ΚΑΙΠΛειω Υστατον
ΔЄΤο εν τηι παρα
ΛΙΑΙΚαι εν ταις νη
ϹΟΙϹ λελΥμενου πα̅
ΤΟϹΤου τοιουτου
ΦΟΒΟΥΤΟΓαρ μαΛ
ΛΟΝ και ηΤΤον θαρ
ΡЄΙΝΠΛΗϹιαζЄΙΝ
ΤΗΙΘΑΛΑΤτηι....

Dopochè il geografo ebbe parlato di altri luoghi antecedenti, comincia dalla molto interessante regione Troiana con raffronti e discussioni omeriche. Qui subito parla della città Dardania e del suo fondatore Dardano, come il poeta disse (Il. XX v. 215-6). *Giove poi, il quale raccoglie le nubi, fu padre a Dardano, che fondò Dardania.* Di una tal città non rimane vestigio.

Pensa Platone (libro III delle Leggi, pag. 677) che dopo i diluvii si ebbero tre modi di viver tra gli uomini. Il primo agreste dei rifugiati sulle alture, temendo le acque, le quali allora inondavano le pianure. Il secondo di coloro che eran un po' più fiduciosi abitando alle falde dei monti, allorchè i campi cominciarono a prosciugarsi. Il terzo poi degli abitanti in pianura.

A questi pare si possa aggiungere eziandio un quarto e quinto modo, ed anche pur altri di più. L'ultimo modo poi si è quello di abitare sul littorale e nell' isole, dopo cessato ogni timore cosiffatto. Imperocchè la maggiore o minor fiducia di accostarsi al mare determinerebbe le varie differenze di sociabilità e di costumi.

OSSERVAZIONI SUL PRECEDENTE TESTO.

Alle lin. 2-5 si riferisce il passo di Omero dall' Iliade lib. XX, vers. 215 e seg.

> Δαρδανον αυ πρωτον τεκετο νεφεληγερετα Ζευς
> κτισσε δε Δαρδανιην

nei quali è da avvertire una menda del nostro codice, ove si scrisse κτισσαι in cambio di κτισσε per simiglianza di pronunzia, e di più come qui non apparisca alcun segno di emendazione.

Alle lin. 13-15 apparisce una considerevole varietà. Mentre i testi hanno comunemente πρωτον μεν το επι τας ακρωρειας απλουν τι και αγριον. Dai resti del nostro codice e dagli spazi si vede che invece di απλουν τι, era scritto απιουσι, laonde il passo prende un altro senso abbastanza più logico e forse dovrà accomodarsi il detto passo πρωτον μεν τοις επι τας ακρωρειας απιουσι το αγριον, seppure eziandio nelle lettere supplite non vi fosse qualche altra varietà.

Osservando poi il testo prolisso di Platone in questa materia troviamo che ben concorda colla sintesi fattane dal nostro geografo.

Frammenti CCI-CCII.

III. *Si prosegue sulla dottrina di Platone.*

I piccoli frammenti proseguono ad appartenere alle osservazioni di Platone, ove egli dice in prima doversi far distinzione degli uomini rustici o semirustici o civili, donde si venne alle appellazioni di costume urbano e migliore, o di civiltà, come viene indicato nelle prime linee della seconda colonna.

ι ΤΙΠΛΕΙΟΥς αν υπο
ΓΡΑΦΟιΔΙΑφορας
ποΛιτειων και ηθων

Verso il mezzo della stessa colonna si leggono dal palinsesto le poche linee seguenti:

ΗΘΟϹΕΤΕλευτΗϹεν
ΗΤΩΝ ονομΑτων
ΗΚΑΤΟΛΙΓΟΝΜΕ

20 ΤΑΛΗΜΨΙϹΚαΤΑ
ΤΗΝΤΩΝΗΘΩΝ ε
ΠΙΤΟΚΡΕΙΤΤΟΝ
ΜΕτασΤΑϹιν ΠΑΡα

OSSERVAZIONI SOPRA I DUE FRAMMENTI.

La lin. 1 comincia col ΤΙ che non si riscontra nelle edizioni dopo la parola θαλαττῃ.

Alla lin. 19 abbiamo una piccola varietà, ossia avanti il κατ ολιγον abbiamo η.

Alla lin. 20 avanti κατα il codice non ha il και posto nell'ed. Aldina, e scrive μεταλημψις invece del consueto μεταληψις.

Frammento CCIII.

IV. *Della città Dardania, di Ilio e dell' Ida.*

Della terza colonna eziandio pochi frammenti raccogliamo relativi al sopradetto § 25 del capo I.

κτΙϹϹΕΔΕΔΑΡδαΝΙ
ΗΝΕΠΕΙ ουπω ιΛι
20 ΟϹΙΕΡΗΕΝΠΕδιωι
πΕΠΟΛΙϹΤο πολΙϹ
ΜΕΡΟΠΩΝΑνθρω
ΠΩΝΑΛΛΕΘ υπωρει

In questo frammento si leggono alcuni versi omerici, ove si dice che Dardano fondò Dardania, quando la sacra Ilio non era costruita nella pianura, la quale era di uomini di buon linguaggio; ma questi abitavano ancora le falde irrigue dell'Ida.

OSSERVAZIONI SU QUESTO BRANO.

Questo frammento ci riporta i versi omerici dell'Iliade XX, 216 e seg.

κτισσε δε Δαρδανιην επει ουπω Ιλιος ιρη
εν πεδιῳ πεπολιστο πολις μεροπων ανθρωπων
αλλ εθ υπωρειαις ῳκεον πολυπιδακου Ιδης

Dove è da notare nel primo verso la parola κτισσε scritta regolarmente, mentre poco sopra erasi scritto κτισσαι, ed in fine scritto ιερη erroneamente invece di ιρη secondo che richiede il metro.

In questi stessi versi alcuni mss. leggono εναιον, per ωκεον, ma nulla si può cavare su ciò dal palinsesto, che qui è monco.

Frammento CCIV.

V. *Edificazione dell' antica Ilio.*

La prima colonna della retropagina ci dà un bel frammento del paragrafo 25 del capo I.

..... οι δε παρ ιΛΟΥ
σΗΜα παΛΑΙΟΥΔαΡ
ΔΑΝΙΔΑο ΜΕCσον
ΚΑΠΠΕΔΙΟΝΠΑΡΕ
ΡινΕΟΝΕCCΕΥΟΝΤο
ΟΥΔ ουΤΟCΔΕΤελει
ωCΕΘΑΡΡΗCΕΝΟΥ
γΑΡ ενταΥΘΑΙΔΡΥ
σεν ΤΗΝΠΟΛΙΝΟΠου
νυΝΕCΤΙΝ αλΛΑ
σΧΕΔΟΝΤΙΤΡΙΑΚΟν
ΤΑCταΔΙΟΙC ανΩ
ΤΕΡΩΠΡΟCΕΩ καΙ
ΠΡΟς την ιδην και τη̄
ΔΑΡΔανιαν κατα Τη̄
ΝΥν ΚΑΛΟΥΜΕΝΗ̄
ΚΩΜην ιλιεων
¯οιΔΕΝΥΝΙΛΙΕΙCΦΙ
ΛΟδΟΞΟΥΝΤΕCΚΑΙ
ΘΕΛονΤΕCΕΙΝΑΙΤΑΥ
ΤΗΝΤΗν παλαιΑν
παρεσχηκασιν λο

25 γον τοις εκ της ο
ΜΗΡΟΥΠΟΙΗϹΕως
ΤΕκμαιρομενοις
ου γαρ ἐοικεν Λυ

Proseguendo la dimostrazione prattica della sentenza di Platone, qui il geografo dice che gli abitanti del terzo modo di vivere, cioè del civile, si riscontrano nella città che Ilo fabbricò in pianura ed ove egli ebbe sepolcro. E qui riporta quei versi omerici che leggono: *Eglino correvano presso il sepolcro di Ilo, l'antico Dardanide, in mezzo alla pianura vicino ad Erineo.* Ma però costui non si fidava della pianura; giacchè non fabbricò la città nel luogo odierno, ma sibbene quasi trenta stadii più sopra ad oriente verso l'Ida e Dardania, e dove ora si trova il pago degli Iliesi.

Ma però questi Iliesi del nostro tempo, troppo avidi di gloria e volendo sostenere che proprio nella lor città era l'antica Ilio, dettero ai commentatori della poema di Omero occasione di esser confutati per il loro asserto.

OSSERVAZIONI SULLA PRECEDENTE COLONNA.

Alla lin. 3–7 si riportano i versi omerici dell' Iliade XI, 166, 167 senza speciali varietà

οι δε παρ Ιλου σημα παλαιου Δαρδανιδαο
μεσσον καπ πεδιον παρ' ερινεον εσσευοντο.

Alla lin. 8 non apparisce se invece di τελειως come ha l' edizione del Didot, abbia a leggersi τελεως, come hanno alcuni testi, ed anche il Karolides, Corax, Meineke.

Alla lin. 19 il testo ordinario ha καλουμενην Ιλιεων κωμην, e nel nostro si legge καλουμενην κωμην, e dopo non apparisce la parola Ιλιεων, benchè vi sia lo spazio dopo καλουμενην, ove dovrebbesi porre la parola suddetta.

Dipoi (lin. 20) comincia l' altra pericope del testo straboniano col segno di una sbarretta fuori linea, e forse seguiva la lettera iniziale sporgente, secondo il consueto in margine.

Frammento CCV.

VI. *Il tempio di Minerva ad Ilio.*
Della visita, doni e privilegi di Alessandro Magno.

Della seconda colonna abbiamo una buona parte sufficientemente leggibile e che si riferisce alla fine del § 25 e al principio del § 26.

ΕΙϹΤΑΚΑΤω Μερη
ΤΑϹΤΟτε ϹΥΜΒαι
ΝουϹΑϹΥΠολαμβα
ΝΩΚΑΙΒΙΩΝ και πο
ΛΙΤΕΙΩΝΥΠΟΓΡα
ΦΕΙΝΔΙΑΦΟΡΑς αλ
ΛΑΤΑΥΤΑΜΕΝΚΑι
ΑΛΛΟΤε ΕΠΙϹΚΕΠΤε
ΟΝ ΤΗΝΔΕΤΩΝΙΛΙ
ΕΩΝΠΟΛΙΝΤΩν
ΝΥΝΤΕΩϹΚΩΜην
ΕΙνΑΙΦΑϹΙΝΤΟΙΕ
                    Ν
ΡΟΝ εχΟΥϹΑΤΗϹΑΘΗ
ΝΑϹΜΙΚΡΟΝΚΑΙΕΥ
ΤΕΛΕς ΑΛεξΑΝΔΡον
ΑΝΑΒΑΝΤΑ μεΤα
ΤΗΝ εΠΙΓΡΑΝΙΚΩι
ΝΙΚΗΝΑΝΑΘηΜΑ
ϹΙΝΔΕΚΟϹΜΗϹΑΙΤΟ
ΙΕΡΟΝ κΑΙΠΡΟσαγο
ΡΕΥϹΑΙΠΟΛΙΝΚΑΙ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΑΙϹ ανΑ
ΛΑΒεΙΝΠΡοστΑξΑΙ
τΟις επιμεληταις

Conchiudesi il discorso precedente col dire che le mutazioni del vivere sociale sono avvenute coll'emigrar degli uomini a luoghi più bassi. Si pensa dal geografo che ciò stesso dà segno delle varietà del genere di vita e di governo. Ma conclude che ben altro deve essere il luogo di tali trattazioni.

Quello che ora è Ilio, dicesi che in antico fosse un villaggio, il quale avea un piccolo ed ignobile tempio a Minerva: e che a questo venne Alessandro dopo la vittoria al Granico, ed anzi adornò colle sue oblazioni il tempio, e al villaggio diè nome di città, ed ai suoi ministri ordinò di farvi edifizi, e la dichiarò libera ed immune da tributi.

OSSERVAZIONI SU QUESTA COLONNA.

A lin. 7 l'ed. col mss. hanno il και, che il Coray vorrebbe espungere.

Lin. 11. L'ediz. parigina των νυν τεως μεν κωμην. Karolides omette τεως, e il palinsesto omette μεν.

Lin. 13. Evvi antica emendazione colla **N** sopraposta nel palinsesto, che fa leggere εχουσαν e non εχουσα.

Lin. 15. Infine dopo Αλεξανδρον non si può dire se il palinsesto abbia il δε, che si vede nelle edd. Did. e Karol.

Lin. 19. L'edd. αναθημασι τε e il cod. αναθημασιν δε.

Lin. 21. Si nota che Eustazio nel commento omerico (Il. IV, 163) riferisce il passo πολιν αντι κωμης και, ma quell'addizione esplicativa αντι κωμης è tutta sua, e nessun testo straboniano pare che la presenti.

FRAMMENTO CCVI.

VII. *Lavori di Lisimaco per Troia, e di Antigono per Alessandria sino alla venuta de' Romani.*

Della terza colonna di questa pagina potemmo leggere un buon tratto in prosecuzione del § 26.

1 ΤΗΝΛΥϹΙΜΑΧΟϹΔΕ
ΜΑΛΙστΑΤΗϹΠΟΛΕ
ωϹΕΠΕΜΕΛΗΘΗΚΑΙ
ΝΕωΚΑΤΕϹΚΕΥΑϹΕ̄
5 ΚΑΙΤΕΙΧΟϹΠΕΡΙΕ

ΒΑΛ$\overset{ε}{\text{Ο}}$ΝΤΟΟϹΟΝΤΕ^{Τ}
ΤΕΡΑΚΟΝΤΑϹΤ^{ΑΔΙ}
ΩΝϹΥΝΩΙΚΗϹΕΝ
ΤΕΕΙϹΑΥΤΗΝΤΑϹ
ΚΥΚΛΩ πολΕΙϹΑΡ
ΧΑΙΑϹΗΔΗκεΚΑΚΩ
ΜΕΝας οτε ΚΑΙΑΛΕ
ΞΑΝΔΡΕΙΑϹΕΠΕΜΕ
ΛΗΘη σΥΝΩΙΚΙϹΜΕ
νΗϹΜΕΝΗΔΗΥΠΑ̅
ΤΙγονου καΙΠΡΟϹΗ
ΓΟΡΕΥΜΕΝΗϹΑΝΤΙ
ΓοΝΙΑς μεΤΑΒΑΛΛΟΥ
ϹΙΝΔΕΤΟΥΝΟΜΑ
ε̅δ̅οΞΕΝ γΑΡΕΥϹΕΒΕϹ
ΕΙΝΑΙΤΟΥϹΑΛΕΞΑΝ
ΔΡΟΝΔΙΑΔΕΞΑΜΕ
ΝΟΥϹΕΚΕΙΝΟΥΠΡΟ
ΤΕΡΟΝΚτι ΖΕΙΝ εΠΩ
νΥΜΟΥς ΠολΕΙϹΕΙ
ϑ εαυτων κΑΙΔΗΚΑΙ
συνεμεινεν ΚΑΙ
αυξησιν εσχεν ΝΥ̅
δε και ρΩΜαιΩΝΑ
ποικιαν δεδεΚΤΑΙ
και εστιν τωΝΕΛ
λογΙΜΩΝ πολεΩΝ
καΙΤΟΙΛΙΟΝΔΕϹΤΙ̅
ΚΩΜΟΠΟΛΙϹΤΙϹΗΝ
οτΕΠΡΩΤΟΝΡΩΜΑΙ
οΙΤΗς αϹΙΑϹΕΠΕ
ΒΗϹΑΝΚΑι εξεΒΑΛΟ̅
αντιΟΧΟΝΤΟΝΜΕ

Dopo ricordata eziandio la lettera di Alessandro colle promesse a quei di Ilio, si narra che dei successori di lui specialmente Lisimaco prese a cuore la città, vi costrusse un tempio, e la circondò con muraglia di circa quaranta stadii. Egli vi fece entrare gli abitanti delle antiche città all'intorno ridotte a decadenza. Nello stesso tempo fu presa cura di Alessandria, la quale costrutta da Antigono avea avuto nome Antigonia; ma però le mutarono questo nome. Sembrò ai successori di Alessandro un atto di pietà verso di lui il costrurre primieramente delle città col nome di lui e di poi altre col nome di loro stessi. E di vero questa (Alessandria) e si mantenne e crebbe, ed ora eziandio accolse una colonia di Romani ed è una delle più nobili città.

Del resto l'attuale Ilio era un villaggio come un pago, quando per la prima volta i Romani vennero in Asia ed espulsero Antioco il grande.

NOTE AL PRECEDENTE TESTO.

Lin. 1. Troviamo nel nostro testo dopo Λυσιμαχος la parola δε, che non è nell'edizioni.

Lin. 4. Leggiamo νεω, mentre l'edizioni hanno νεων.

Lin. 6. Nel nostro testo prima fu scritto περιεβαλοντο, e di poi soprapposto un ε sopra ον, si dette la lezione comune περιεβαλετο.

Lin. 8. L'edizioni hanno συνφκισε e il nostro testo συνφκησεν.

Lin. 13. L'edizioni hanno Αλεξανδρειας ηδη επεμεληθη, ma nel nostro testo manca la parola ηδη.

Lin. 18–19. L'edizioni hanno μεταβαλουσης, e il nostro testo ha μεταβαλλουσιν.

Lin. 19 in fine. Si vede il punto di mano antica dopo **ONOMA**. Tra questa e la linea seguente apparisce il segno di separazione delle pericopi.

Lin. 20. Benchè non apparisca chiaramente il principio della linea alquanto sporgente, pure ciò si manifesta non solo dai precedenti segni (punto e sbarretta interlineare), ma eziandio dal non aver scritto l'**E** nel fine della lin. 19, ove avrebbe avuto lo spazio, ed anche dal numero maggiore di elementi componenti questa linea 20.

Lin. 33. L'edizioni hanno Και το Ιλιον δ' ο νυν εστι e il nostro codice ha και το Ιλιον δ' εστιν, mancano le parole ο νυν. Il che forse cambierebbe il contesto del seguito κωμοπολις τις ην οτε πρωτον ρωμαιοι... dovendosi in tal caso interpungere dopo κωμοπολις.

Frammento CCVII.

VIII. *Dei fiumi Scamandro e Simoenta, e del luogo dell'antica Ilio.*

Il foglio del palinsesto che imprendiamo ad illustrare si estende dalla seconda metà del paragrafo 34 sino circa la fine del 36 del capo I del libro XIII; e incominciando dalla prima colonna della prima pagina leggiamo:

ΟΤЄϹΚΑΜΑΝΔΡοϲ
ΚΑΙΟϹΙμοειϹΟΜЄν
ΤΩΙϹΙΓειωι πλησια
σας ο δε τωι ροιτει
ωι μιχρον ЄΜπρο
σθεν ΤΟΥΝΥΝ ιλι
ΟΥϹΥΜΒΑΛΟΥϹΙΝ
ЄΙΤЄπι το σιγειον
ЄΚΔΙΔοασΙΝ και
ποιΟΥσιν την στομα
ΛΙΜνη̣ν χαλου
ΜЄΝΗΝ διЄιργει
ΔЄΚΑ̣ΤЄΡον τω̄
ΛЄΧΘЄΝτων πεδι
ΟΝΑΠΟΘΑΤερου με
ΓΑϹΤΙϹΑΥΧΗΝ των
ЄΙΡΗΜЄΝΩΝΑΓ
ΚΩΝΩΝ επεΥΘЄΙ
ας ΑΠΟΤου νυΝΙΑι
ου ΤΗν αρχην ε
ΧΩΝϹΥΜΦΥΗϹΑΥ
ΤΩΙΤεινομενος
ΔЄΩϹ τη̣ς ΚЄΒΡΗ
ΝΙΑϹ χΑΙΑΠΟΤελων

ΤΟ Є γραμμα προς
Τους εκατερωθεν
ΑΓΚΩΝας υπερ δε
ΤΟΥΤου μικρον
ΗΤΩν ιλιεων κω
ΜΗЄϹΤιν εν ηι νο
ΜΙΖЄται το παλαι
ΟΝΙΛΙΟΝ ιδρυσθαι
ΠΡΟΤЄΡον τριακο̄
ΤΑ στΑΔιους διεχο̄
ΑΠΟΤΗϹΝΥΝ πολεως
ΥΠερ ΔЄ της ιλιεων
ΚΩΜΗς δεκα στα
ΔΙΟΙϹЄϹΤιν η καλ

Riunite queste parole al precedente testo, dopo aver detto dei due campi Scamandrio e Simoisio, si viene a dire che nel loro corso i due fiumi che ai campi danno nome, l'uno va verso Sigeo e l'altro verso Reteo. Poco al disotto dell'Ilio moderno poi si uniscono e sboccando nel mare più presso Sigeo formano Stomalimne. Un tratto montuoso, a forma di collo, cominciando dall'odierno Ilio corre tra questi due campi, il quale va direttamente a dividere le due braccia del semicerchio sino a Cibrenia, e così insieme colle ridette braccia sembra formare la lettera Є.

Poco al disopra di questa località è il vico Iliense, il quale da alcuni è creduto il luogo, ove sorse il primo Ilio, e dista trenta stadii da quello odierno. Dieci stadii più in là di questo vico Iliense evvi Callicolone.

AVVERTENZE SULLA PRECEDENTE COLONNA.

Lin. 15. L'edizioni del Didot e del Karolides leggono πεδιων, ma il codice conservando la finale ΟΝ esigge πεδιον, e l'una e l'altra lezione ben può stare.

Lin. 22. L'edizione legge αυτῳ e così il codice; benchè gli editori parigini nelle note vorrebbero piuttosto leggere αυτοις, ma a questa congettura non conviene il nostro testo.

Frammento CCVIII.

IX. *Dell' altura Callicolone presso il Simoenta.*

Della seconda colonna abbiamo potuto raccogliere il principio, che si riferisce alla prima parte del paragrafo 35, e segue immediatamente il frammento precedente.

ΛΙΚΟΛΩνη λοφος
τις παρ ον Ο σιΜΟ
εις ρει πЄΝΤΑϹΤα
ΔιοΝΔΙЄΧΩν γινεται
ΓΟΥΝЄΥΛΟΓΟΝΠΡΩ
τΟΝΜЄν το‘ЄΠΙΤΟΥ
ΑΡЄος ΩρτοΔΑΡΗς
ЄΤЄΡΩΘЄΝεΡεμΝηι
ΛΑΙΛαΠΙ ισοϹΟΣυ
ΚΑΤΑΚΡΟΤΑΤΗϹ
ΠΟΛΙΟϹΤΡΩЄϹϹι κε
ΛЄΥΩΝΑΛΛοτε ΠΑΡ
ϹΙΜΟЄΝΤι ϑεων επι
καλΛικΟΛΩνηι

Callicolone è un monticello presso il quale scorre il Simoenta alla distanza di cinque stadii. Quinci facilmente s' intende in prima quello che si dice di Marte (Iliade XX v. 31-33):

> *Dall' altra parte veniva Marte come un nero turbine*
> *acremente dall' altissima cittadella incitando i Troiani,*
> *correndo all' altra parte pel Simoenta sopra Callicolone.*

Dopo questi versi omerici null' altro potemmo leggere in questa colonna.

NOTE SU QUESTO FRAMMENTO.

Lin. 4. Invece del διεχων un codice ha εχων κυκλον, altri εχων, ma il Coray corresse διεχων e la sua correzione viene ora confermata dal nostro palinsesto; e così ben si conforma a quanto scrisse Eustazio (all'Iliade Υ'. v. 47 e 53). E però giustamente le edizioni del Didot e del Karolides hanno διεχων.

Lin. 5. L'edd. suddette hanno ουν, e il cod. γουν.

Lin. 7–14. I versi omerici sono confermati dal palinsesto senza varietà dal testo comune (Iliade lib. XX, 51, 52-53).

ωρτο δ'Αρης ετερωθεν ερεμνῃ λαιλαπι ισος
οξυ κατ' ακροτατης πολιος Τρωεσσι κελευων,
αλλοτε παρ Σιμοεντι θεων επι Καλλικολωνῃ.

Frammento CCIX.

X. *Di Timbra ed Erineo.*

La terza colonna ci si presenta più abbondante, e si riferisce al seguito del predetto paragrafo 35 dopo la mancanza di linee 22 nella colonna precedente.

νε τοΤε ΠΡΟϹΘΥΜ
βρης δ εΛΑΧΟΝΛΥΚΙ
οι ΟΙΚΕΙΟΤΕΡΟΝΕ
στιν ΤΩΙΠΑΛΑΙΩΙ
ΚτισΜΑΤΙΠΛΗϹΙον
ΓΑΡ εστιΝΤΟΠΕΔι
ον η θυμΒΡΑΚΑι ο
δι αυτου ρεων ΠΟ
ΤΑΜΟϹΘΥΜΒΡΙΟϹ
εμΒΑΛΛων εις ΤΟ̄
σΚΑΜΑΝΔΡΟΝΚΑ^ΤΑ^
Το τΟΥΘΥΜΒΡΙΟΥ
απΟΛλωνος ιερΟΝ
του δε νυΝΙΛΙΟΥ
και πεντηκοντα

ϹΤαΔΙΟΥϹΔΙΕΧΕΙΟ
ΤΕ ερινεος τρΑΧΥς
ΤΙϹΤΟΠΟϹΚΑΙΕΡΙ
νεΩΔΗϹΤΩι μεν
αρΧΑΙΩΙΚΤΙσματι
ΥΠΟΠΕΠΤΩΚΕΝ
ωστε το λαΟΝΔε
ϹΤησον παρ Ερινε
Ον ενθα μαλισΤΑ
ΑΜΒΑΤΟϹΕϹτι ΠΟ
ΛΙϹΚΑΙΕΠΙΔΡΟΜΟν
ΕΠΛΕΤΟ τειχος οι
ΚΕΙΩϹΑν λεΓΟΙΗΑν
ΔΡΟμαχη ΤΗϹΔε
νυν πολεΩϹΠΑΜ
πολυ αΠΕΟΙΚΕΝΚΑΙ
ΦηγΟϹΔΕΜΙΚΡον
κατωτεΡΩΕϹΤΙΝ
ΤΟΥ εΡινεου εΦΟΥ
ΦΗσιν ο αχιΛΛΕΥϹ
οφρα δ' εγΩΜΕΤΑ
χαιοισιν πολεμιζον
οΥκ ΕΘελεσκΕΜαχην

Ripiglia il palinsesto là dove Strabone riporta il verso omerico: *Ai Licii toccarono gli accampamenti presso Tymbra,* per far vedere che poco innanzi qui si trattasse del luogo del vecchio Ilio, piuttosto che della posizione del nuovo. Si prosegue a dire che ivi presso è il campo di Timbra, per cui scorre il fiume Timbrio che va a scaricarsi nello Scamandro vicino al delubro di Giove Timbrico. Dal moderno Ilio ancora la distanza è di stadii quasi cinquanta. Erineo poi, un luogo aspro e su ciò si veggono crescer piante di caprifico, è collocato sotto il vecchio Ilio, onde fu detto molto convenientemente da Andromaca presso Omero: *Colloca l'esercito presso (Erineo) il caprifico, donde è più facile* *l'accostarsi alla città ed assalire le mura.* Questa località poi sarebbe troppo lontana dalla città moderna. Il Faggio era poco sotto ad Erineo (al caprifico), come apparisce dalle stesse parole di Achille (Il. IX, 353) il quale dice *che mentre combatteva tra gli Argiri, Ettore non volle discostar la pugna dalle porte Scee e dal Faggio.*

NOTE ALLA PRECEDENTE COLONNA.

Lin. 1. Comincia il verso omerico (Iliade lib. X, v. 430) senza varietà dal testo comune

προς Θυμβρης δ' ελαχον Λυκιοι

Lin. 12. L'edd. hanno κατα το Θυμβραιου Απολλωνος e il nostro codice κατα το **ΤΟΥ ΘΥΜΒΡΙΟΥ** απολλωνος.

Lin. 15. Il cod. non manifesta se vi fosse il και come nell'edizione, e che si omette da Coray. Tuttavia lo spazio pare che lo esiga.

Lin. 22–27. Son riferiti i due versi 433-434 dell' Iliade VI

λαον δε στησον παρ' ερινεον ενθα μαλιστα
αμβατος εστι πολις και επιδρομον επλετο τειχος.

Lin. 27. Il Karolides scrive τεειχος, ma è un semplice errore tipografico per quel verso omerico, che nel cod. non offre varietà.

Lin. 28. L'edizione ha λεγοι η Ανδρομαχη, e così il nostro codice, mentre altri λεγοιτο η Ανδρομαχη.

Lin. 31. L'ediz. απεοικε e così il nostro codice, sebbene alcuni con Eustazio congetturino αφεστηκε, e così il Casaubono.

Lin. 32. L'ediz. ο φηγος, nel codice sembra mancare quell'o articolo.

Lin. 36. Cominciano gli altri versi omerici (Iliade lib. IX, 352-354)

ọφρα δ' εγω μετ' Αχαιοισιν πολεμιζον
ουκ εθελεσκε μαχην[απο τειχεος ορυμεν Εκτωρ
αλλ' οσον ες Σκαιας τε Πυλας και Φηγον ικανεν.

FRAMMENTO CCX.

XI. *Del Naustatmo iliaco.*

Della seguente pagina la prima colonna ci dà un breve frammento leggibile nel mezzo a lin. 16 appartenente al § 36.

ΑCΑΠΟΝΟΙΑCΜεν
ЄΙΤΟCΟΥΤον ΧΡο

ΝΟΝΑΤΕΙΧΙϹΤΟΝ
Αυτο ειχΟΝΠΑη
20 ϹΙΟΝΟΥϹΗϹΤΗς πΟ
ΛΕΩϹΚΑΙΤΟϹΟΥΤου
ΠΛηθΟΥς

In questi residui son ricordate le osservazioni di Strabone sopra il Naustatmo o stazione navale presso Troia, dicendovisi che sembrò pazzia de' Greci il non aver cinto di fortificazione per tanto tempo quel luogo, essendo pur così prossima la città ed essendovi tanta moltitudine.

NOTE PER QUESTO BRANO.

Lin. 17. Ove l'ediz. Parigina ha ει εις τοσουτον, nel codice non apparisce εις, come neppure presso Karolides e varii manoscritti. Vi son de' mss. che invece omettono ει.

Lin. 20. Il cod. ha της come l'edizioni suddette, ma il Coray con Eustazio volle leggere τοιαυτης.

Frammento CCXI.

XII. *Del Porto degli Achei.*

Della seguente colonna seconda raccogliamo nella parte inferiore i seguenti resti, che appartengono al medesimo § 26 del capo I.

ΤΟΠΟΝΟϹΟΝΔωδε
ΚΑϹταΔΙΟΥς διε
20 στωτΑΤΗϹΠΟΛΕ
ΩϹΕΠΙθΑΛΑΤΤηι
ΠΕΔιον σΥΜΠρος
ΤΙΘΕΙϹΔΙΟΤΙΤΟΥ
τΟ παν πρΟϹχΩμα
25 ΤΩΝΠΟΤΑμων ε
ϹΤΙΝ το προ της πο

ΛΕΩς επΙΘΑΛΑΤτηι
ΠΕΔΙΟΝΩϹΤε ει
ΔΩΔΕΚασταδιΟΝ
30 εϹΤΙΝΝυν το με
ΤΑξυ τοτε και το η
ΜΙϹΥΕΛΑΤΤΟΝΥ
ΠηρΧΕΝΚΑΙΔιηγη
σιϹΔΗΠΡΟϹΤον
35 ΕΥΜΑΙΟΝ υπο του
ΟΔΥϹϹΕως ΔΙΑσχευ
ΑϹΘΕΙϹα μεγα εμ
ΦΑΙΝΕΙΤο Διαστη

Il geografo qui fa delle osservazioni a dimostrare che il Naustatmo o stazione delle navi greche presso Troia, sarebbe stata una località distante soltanto dodici stadii da Troia stessa, aggiungendovi anche il terreno lungo il mare; giacchè tutto questo è terreno alluvionale de' fiumi innanzi la città dalla parte del mare. Dimodochè, se ora è di dodici stadii di spazio, allora dovea esser meno della metà. Anche il racconto fatto da Ulisse ad Eumeo (Odiss. XIV, v. 496) dimostra come Troia fosse lontana dal Naustatmo. Quella località poi ora si appella porto degli Achei.

OSSERVAZIONI SU QUESTO BRANO.

Lin. 21. L'ediz. ci danno πολεως [το] επι ponendo quel το così come lor supplemento, sebbene lo sia del Kramer e non de' mss. i quali come il palinsesto non l'hanno.

Lin. 22. L'edizione parigina πεδιον [το] νυν προσθεις. Qui il το fu omesso da Karolides, ma era stato aggiunto da Grosk. Il palinsesto non solo manca di questo nuovo το secondo lo spazio, ma conferma la lezione del Meineke in συμπροστιθεις.

Lin. 23. Dopo προστιθεις le edizioni segnano una lacuna nel testo. Il Kramer vorrebbe colmarla con οὐκ εὖ, e il Grosk. con οὐκ εἰδὼς ovvero οὐ διανοούμενος. Nel palinsesto non si può sospettare lacuna.

Lin. 24. L'ediz. è il palinsesto προσχωμα, alcuni codd. però e Meineke προχωμα, come altrove. A noi sembra che ben può conservarsi l'antica lezione dei codici, colla quale convengono eziandio le parti superstiti del nostro testo, soltanto ben interpungendo le frasi, ed accettando il **συμπροστιθεις** proposto dal Meineke e voluto dal palinsesto: **Ει δε φησει τις τον νυν λεγομενον Αχαιων λειμενα ειναι τον ναυσταθμον, εγγυτερω τινα λεξει τοπον οσον δωδεκα σταδιους διεστωτα της πολεως επι θαλαττῃ, πεδιον συμπροστιθεις. Διο τι τουτο παν προσχωμα των ποταμων εστι το προ της πολεως επι θαλαττῃ πεδιον.** E si verrebbe a dire – se alcuno dicesse che la stazione delle navi greche fosse al luogo or detto spiaggia degli Achei, indicherebbe un luogo più vicino dodici stadî alla città verso il mare, aggiungendovi pure altra pianura. Poichè tutta questa pianura è un nuovo deposito fluviale innanzi alla città verso il mare –. Veggasi la nota esplicativa apposta a questo passo dal Karolides.

Lin. 31-32. L'ediz. **τῳ ημισει**, nel codice devesi leggere secondo la finale superstite **το ημισυ**.

Lin. 33. L'ediz. **και η διηγησις**, il codice lascia l'articolo **η**.

Frammento CCXII.

XIII. *Testimonianze omeriche;*
e di Estiea Alessandrina commentatrice.

Dalla terza colonna abbiamo una più abbondante messe per il seguito non meno interessante di quanto si è riferito.

1 μΑΤΟΜΕΧΡΙΤΗς
ΠΟΛΕως ΑΠΟΤΟΥΝαυ
ϹΤΑΘμου ΩϹΟΘΥΠο
ΤΡΟιηΙΑΟΧΟΝΗΓο
5 ΜΕΝΦΗϹΙΝΓΑΡΥ
ΠΟΒΑϹ λιηΝΓΑΡ
ΝΗΩΝΕΚΑϹΗΑΘο
μεν εΠΙΤΕΤΗΝ κΑ
τΑσκοπΗΝΠΕΜ
10 πονται ΓΝΩϹΟΜε
νοι ποτεΡΟΝΜΕΝΟΥ
σΙΝΠΑΡΑΝηΥσιΝ
αΠΟΠΡοθεν πολυ
ΑΠΕϹΠασμενοι ΤΟΥ

οικειου τΕιΧΟΥς
ΗΕ ποΛΙΝΔΕΛΨΑνα
ΧΩΡΗϹΟΥϹι και
Ο πτολι ΔΑΜΑϹΑμ
ΦΙΜΑΛα φραζεσθε
φιλοι ΚΕΛΟΜΑΙ γαρ
ΕΓΩΓΕΑϹΤΥΔε νυν
ΙΕΝΑΙΦΗϹΙΝΕΚΑϹ
δ ΑΠΟΤΟΥ τειΧΕΟϹ
ειμεν πΡΟΤΙΘησιν..
ΔΗΜΗΤΡΙΟϹΚΑΙ
την Αλεξανδρινην
εστιαιαν μΑΡΤΥΡΑ
την συγγραΨασαν
περι τΗϹΟΜΗΡΟΥ
ιλιαδος ΠΥΝΘΑΝο
ΜΕνηΝ ει ΠΕΡΙΤην
νυν πολιν ο πολε
ΜΟϹϹΥΝΕϹΤΗΚΑι
το τΡΩΙΚΟΝΠΕΔι
ΟΝΟΜΕΤΑΣΥΤης
ΠΟλεΩϹΚΑΙΤΗϹΘΑ
λαττης ο ΠΟΙΗΤης
ΦΡαζει ΤΟΜΕΝΓΑΡ

Colla autorità omerica, prosegue il geografo a dire, come il poeta fa dire da Ulisse su questa distanza da Troia al Naustatmo che *quando spingemmo le insidie sotto Troia* (Od. XIV, 469) seguisse poi a indicare al verso 496 *giacchè troppo lungi dalle navi si eravamo inoltrati.* Allorchè si mandano gli esploratori de' Greci ad osservare se i Troiani allontanati dalle proprie mura fossero rimasti presso le navi, ove eran giunti, si legge (Iliade XX, 209): *Se fossero per ritirarsi verso la città.* E Polidamante (Iliade XVIII, 254-6) dice: *O amici, considerate bene.*

Io esorto a ritornare adesso alla città; giacchè egli disse, siamo lungi dalle mura. Qui Demetrio reca eziandio la testimonianza di Estiea Alessandrina, la quale scrisse sopra di Omero e trattò se la battaglia fosse combattuta presso l'odierna città, e se fosse il campo Troico (odierno), quello che il poeta dice trovarsi tra la città e il mare.

OSSERVAZIONI SU QUESTA COLONNA.

Lin. 3–5. Si riferisce il brano di Omero dall'Odissea lib. XIV, 469.

ως οθ' υπο Τροιη λοχον ηγομεν

Lin. 6–9. È l'altro brano omerico della stessa Odissea lib. XIV, 496.

λιην γαρ νηων εκας ηλθομεν

Lin. 16–17. I brani di due versi dell' Iliade lib. XX, 209, 210.

. . . . ηε πολινδε
αψ αναχωρησουσι . . . .

Lin. 18. Secondo lo spazio pare doversi leggere πτολιδαμας, e non già πολυδαμας.

Lin. 18–24. Si riferisce il passo di Omero, Iliade lib. XVIII nei versi 254–256.

αμφι μαλα φραζεσθε φιλοι· κελομαι γαρ εγωγε
αστυδε νυν ιεναι φησιν . . . .
. . . . εκας δ' απο τειχεος ειμεν

Nel palinsesto le ultime parole non son prodotte secondo la prosodia leggendosi απο του τειχεος.

Lin. 24–25. L'edizioni hanno παρατιθησι δ' ο Δημητριος, e il codice προστιθησιν... Δημητριος.

Lin. 34. L' ediz. parigina aggiunge που dicendo και [που] το τρωϊκον, il Karolides nota una lacuna; Kramer crede mancare που ovvero τι, Grosk. supplisce που εστιν, ma nel codice non è που, nè lacuna nè spazio.

Lin. 27. Ben poco leggiamo del nome di questa commentatrice Estiea Alessandrina nel palinsesto; ma il computo degli spazi ci dà quanto è nell'edizioni. Del pochissimo che si sa di questa commentatrice, vedi Fabricio *Biblioth. graec.* nell' edizione Harles vol. I, p. 516, ove pur si parla di questo passo.

Lin. 38. Karolides nota esser monco il testo; ma ciò dal palinsesto nostro non si conferma.

Frammento CCXIII.

XIV. *Littorale, e città di Asso e di alcuni filosofi.*

Dopo una ben larga lacuna viene il foglio che ci conserva i seguenti frammenti dal principio del § 57 capo I, ove si parla della Troade sino al § 61. La prima colonna ci conserva il testo così

ΤΕΚΑΙΕΥΝΕΙ...
ΑΠΟΘΑΛΑΤΤΗϹΚΑΙ
ΤΟΥΛΙΜΕΝΟϹΟΡΘΙ
ΑΝΚΑΙΜΑΚΡΑΝΑ
ΝΑΒΑϹΙΝΕχοΥϹΑ
ΩϹΤΕΠΑΥΤΗϹΟΙ
ΚΕΙΩϹΕΙΡΗσθαι δο
ΚΕΙΤΟΤΟΥϹΤΡΑατο
ΝΙΚΟΥ του κιθα
ΡΙϹΤΟΥΑϹϹΟΝΙΘως
ΚΕΝΘΑϹϹΟΝΟΛεθρου
πΕΙΡΑΘΙΚΗΑΙ ΟΔΕ
ΛΙΜΗΝ χΩΜΑΤι
ΚΑΤΕϹΚΕΥΑϹΤΑΙ
ΜΕΓΑΛΩΙ ΕΝΤευ
ΘΕΝΗΝΚΛΕΑΝΘΗϹ
ΟϹΤΩΙΚΟϹΦΙΛΟϹΟ
φοϹΟΔΙΑΔΕΞΑΜΕ
νος τΗΝΖΗΝΩΝΟϹ
Του κιΤιεως σχο
ΛΗΝΚΑΤΑΛΙΠΩΝ
δε χΡΥϹΙΠΠΩΙΤΩι
σΟλει εΝΤΑΥΘΑ δε
κΑΙΑΡΙϹΤΟΤΕΛΗς

25 διΕΤΡιψεν δια την
ΠΡΟϹΕΡΜΙΑΝΤΟΝ
ΤΥΡΑΝΝον κηδει
ΑΝ·ΗΝΔΕΕΡΜΙΑϹ
ΕΥΝΟΥΧΟϹΤΡαπΕ
30 ΖΙΤΟΥΤΙνος οικε
ΤΗϹΓΕΝΟΜενος
...ΝΑΘΗΝΗΙ ηκρο
ΑϹΑΤΟΚΑΙΠΛΑΤω̄
νοϹΚΑΙΑΡΙστΟΤε
35 ΛΟΥϹΕΠΑΝΕΛΘω
ΔΕΤΩΙΔΕϹΠΟΤΗι
ϹΥΝΕΤΥΡΑΝΝη
ϹΕΠΡΩτον επιτιθε

Il geografo ci dice che sul lido della Troade la città di Asso sopra a mare, ha dal porto una salita dritta e lunga, dimodochè giustamente di questa città cantò il citaredo Stratonico – *Vanne ad Asso, se cerchi toccar più celere perdizione* –. Il porto poi è interrato per le grandi alluvioni. Qui ebbe patria Cleante filosofo stoico, che nella scuola successe a Zenone Citiense e lasciò Crisippo Solense a suo successore. Qui pure dimorò Aristotile per familiarità che ebbe con il tiranno Ermia. Questo eunuco fu servo di un banchiere, ed essendo stato in Atene, avea frequentate le lezioni di Platone e di Aristotele. Reduce si fece socio al suo signore nella tirannide verso le regioni soggette all' intorno di Atarna e di Asso.

OSSERVAZIONI SU QUESTA COLONNA.

Lin. 1. Secondo il testo comune le prime parole del paragrafo sono Εστι δε η Ασσος ερυμνη και ευτειχης απο θαλασσης, ma il palinsesto non ci conserva che l' ultime τε και ευνει... απο θαλαττης, le quali non convengono perfettamente per il τε e poi per ευνει.... invece di ευτει.... Inoltre lo stato della pergamena potrebbe far sospettare qualche rasura e correzione.

Lin. 10. Il verso 143 dell' Iliade lib. VII riferisce questo motto di Stratonico fondato sulla simiglianza delle parole ασσον e θασσον. Ivi si dice

Ασσον ιθ' ως κεν θασσον ολεθρου πειραθ' ικηαι.

Lin. 26. L' ediz. hanno **Ερμειαν** e il palinsesto ερμιαν, ed eziandio è così scritto lo stesso nome alla lin. 28.

Lin. 32. L' edizioni γενομενος δ'Αθηνησι, nel codice sembra γενομενος δ' εν Αθηνῃ.

Frammento CCXIV.

XV. *Di Ermia tiranno di Asso e sua morte.* *Della fuga de' filosofi, con cenni dell'origine della città.*

La seconda colonna di questa pagina prosegue a darci il seguito immediato del testo.

ΜΕΝΟΙϹΤΟΙϹΠΕΡΙ
ΑΤΑΡΝΕΑΚΑΙ ασσον
ΧΩΡΙΟΙϹ ΕΠΕΙΤα
διεΔΕΞΑΤΟΕΚΕΙ
ΝΟΝΚαι μετεπεμ
ψαΤΟΤΟΝΤΕΑριστο
Τελη ΚΑι ξενοκρα
ΤΗΚΑΕΠΕΜΕΛΗ
θη αυτων τωι δα
ΡΙϹΤΟΤΕΛει κΑΙ θυ
ΓΑΤΕΡΑΑδελΦου
ϹΥΝΩΚΙϹΕΝΜΕ
ΜΝΩΝΔΟΡΟΔιος
υΠΗΡετων τοτε
τοις ΠΕΡϹΑΊϹΚΑΙ
ϹΤΡΑΤΗΓΩΝΠΡΟϹ
ΠΟΙΗϹΑΜΕΝΟϹΦΙ
ΛΙΑΝΚΑΛΕΙΠΡΟϹ
ΕΑΥΤΟΝΞΕΝιαϹΤε

20 Αμα ΚΑΙΠΡΑγμα
ΤΩΝΠΡΟϹΠΟΙΗ
ΤΩΝΧΑΡΙΝϹΥΛλα
ΒΩΝΔΑΝЄΠЄΜψεν
ΠΡΟϹΤΟΝΒΑϹιλε
25 ΑΚΑΚЄΙΚρεμασϑεις
ΑΠΩΛЄΤο οΙΦιλο
ϹΟΦοι δ' εσωϑησαν
ΦεΥγοΝΤες τα χω
ρια α οι περσαι ΚΑΤЄ
30 ϹΧΟΝΦΗϹΙΔЄΜΥΡ
ϹΙλος μηϑΥΜΝΑΙ
ΩΝΚΤισμα εινΑΙ
ΤΗΝΑϹϹΟΝЄΛλανι
χος κΑΙΑΙΟΛΙΔα φη
35 ϹΙΝΩϹΤЄΚΑι τα
ΓΑΡΓΑΡΑΚΑι η λαμ
ΠωΝια ΑΙΟΛЄΩΝ
ασσιων....

Si prosegue a dire che Ermia tiranneggiando successe al suo signore e chiamò a se Aristotele e Zenocrate, ed usò loro molte cure; che anzi ad Aristotele diè in moglie la figliuola del proprio fratello. Ma il Rodio Memnone, il quale a quel tempo era ministro ai Persiani e capitano dell'esercito, simulando amicizia con Ermia, lo fece venire a sè sotto pretesto di ospitalità e di certi affari ed avendolo fatto prigione, lo mandò al re, ed ivi per appiccagione fu morto. I filosofi allora salvaronsi fuggendo dalle regioni che i Persiani occupavano. Narra poi Mirsilo che Asso sia stata fondata dai Metimnei, ed inoltre Ellanico la dice città Eolica, come pure degli Eoli sono Gargara e Lamponia.

OSSERVAZIONI SU QUESTA COLONNA.

Lin. 1. Si vede la finale della parola **επιθεμενῳ** la cui prima parte, cioè **επιθε**, dovea leggersi nella precedente linea in fine della colonna prima, e dove non possiam definire se fosse επιθε, ovvero υπετιθε. Ma riguardo alla finale è chiaro nel codice legger μενοις contro l' edizioni.

Lin. 8. L' edizione leggerebbe ξενοκρατην, ma il codice legge ξενοκρατη essendo manifesta la mancanza del ν finale, forse ciò si verificava anche in altre simili desinenze che grammaticalmente possono avere l'una e l'altra inflessione.

Lin. 11. Alcuni lessero αδελφιδου, ma il codice coll' edizione pare abbia αδελφου; ciò si conferma anche per ragione di spazio.

Lin. 18. Il codice προς e l' ediz. περι.

Lin. 20. L' ediz. e il cod. αμα, quindi non si conferma la variante ονοματι difesa dal Coray.

Lin. 24. L' edizione ως τον e il palinsesto προς τον senza variare significato.

Lin. 35. L' edizione ha ωσπερ τε dubitandosi sul τε, ma il codice legge soltanto ωστε.

Frammento CCXV.

XVI. *Dei Lelegi e dei Cari.*

Della terza colonna possiamo leggere la parte inferiore, essendo che della parte superiore appena si veggono alcune dispaiate lettere.

μεν χαΡΑϹΑΠΟΦαι
ΝουϹΙΝΟΜΗΡΟϹ
ΔΕΧΩΡΙΖΕΙΠΡΟϹ
ΜΕΝΑΛΟϹΚΑΡΕς
ΚΑΙΠΑΙΟΝΕϹΑΓΚΥ
ΛΟΤΟΞΟΙΚΑΙΛΕΛε
ΓΕϹΚΑΙΚΑΥΚΩΝες
ΕΤΕΡΟΙΜΕΝΤοιΝΥν
ΤΩΝΚΑΡΩΝΥΠΗρ
ξΑΝΩΙΚΟΥν δε με
ΤΑΞΥΤΩΝΥΠΟΤωι
αινεΙΑΙΚΑΙΤΩΝ χα
λουμεΝΩΝ υΠο
Του ποιητοΥ ΚΙΑΙ

30 ΚΩΝΕκπορθηΘΕν
ΤΕϹΑΥΠΟΤΟΥ αΧΙλ
ΛΕΩϹΜΕΤεσΤΗσαν
ΕΙϹΤΗΝ̣ΚΑΡΙΑΝΚΑΙ
ΚΑΤεσΧΟΝΤΑΠΕρι
35 τΗΝΝΥΝΑλικΑΡ
ΝΑϹον χΩΡΙΑ Η
ΜΕν τοι νυν εκλει
φθεισΑ υΠΑΥΤΩΝ

Dopo alquante linee che mancano sul principio della colonna si prosegue a dire che queste regioni eran de' Lelegi, i quali da alcuni si dice fossero Cari, ma che Omero li distingue dai Cari dicendo: *Sul mare sono i Cari ed i Peoni dal curvo arco, ed i Lelegi ed i Cauconi.* Adunque i Lelegi eran diversi dai Cari; abitavano tra quelli del dominio di Enea, e tra quelli che dal poeta sono appellati Cilici; i quali disfatti da Achille, trasmigrarono in Caria ed occuparono i luoghi che sono presso Alicarnasso.

Quindi si parla della loro città, come appresso, cominciando qui nelle ultime due linee l'altra descrizione del § 59, ove si parla di Pedaso.

NOTE SUL BRANO DELLA COLONNA TERZA.

Il passo omerico ricordato nelle linee 18–21 è dell'Iliade lib. X vv. 428–429.

προς μεν αλος Καρες και Παιονες αγκυλοτοξοι
και Λελεγες και Καυκωνες

il quale si legge come nell'edizioni, senza varianti.

Lin. 23. Il palinsesto ha come le edizioni μεν τοινυν, mentre alcuni mss. lasciano νυν.

Lin. 36. Forse lo spazio vorrebbe si leggesse Αλικαρνασσον, ma qui non si può accertare.

FRAMMENTO CCXVI.

XVII. *Dei Pedasidi e loro regione.*

L'altra pagina di questo foglio ci dà altri tre frammenti nelle sue tre colonne, delle quali la prima intiera appartiene al § 59 già cominciato in fine del precedente frammento.

ΠΟΛις πηδασος
ΟΥΚΕΤ εστιν εν δε τη
ΜΕϹΟΓΑΙΑΙΤΩΝΑ
ΛΙΚΑΡΝΑϹΕΩΝΤΑ
ΠΗΔΑϹΑΥΠΑΥΤων
ΟΝΟΜΑϹϑεντα ην
ΠΟΛΙϹΚΑΙΝΥΝΗχω
ΡΑΠΗΔΑσις ΛΕΓετΑΙ
ΦΑϹΙΝΔΕΝΑΥΤΗΙ
ΚΑΙΟΚΤ....πΟΛΕΙϹ
ΟΙΚΗϹΘΑΙΥΠΟΤΩν
ΛΕΛΕΓΩΝΠΡΟΤΕ
ΡΟΝΕΥΑΝΔρηϹΑΝ
ΤΩΝΩϹΤΕΚΑΙΤης
ΚΑΡΙΑϹΚΑΤΑϹΧΕῙ
ΤΗς μεΧΡΙΜΥΝΔΟΥ
ΚΑΙΒΑΡΓΥΛΙΩΝΚΑΙ
ΤΗϹΠΙϹΙΔΙΑϹΑΠο
τε ΜΕϹΘΑΙΠΟΛΛ....
ΔΥϹΤΕΡΟΝΑΜΑΤΟις
ΚΑΡϹΙϹΤΡΑΤΕΥΟ
ΜΕΝΟΙΚΑΤΕΜΕΡΙ
ϹΘΗϹΑΝΕις ολην
ΤΗΝΕλΛΑΔΑΚαι η

φανΙϹΘΗΤΟΓενος
τωΝΔΟΚΤΩ πολε
ΩΝΤΑς εξ μαυσω
ΛΟϹЄΙϹ μιαν την
ΑΛΙΚΑΡΝΑϹϹΟΝϹΥ
ΝΗΓΑΓЄΝΩϹΚΑΛ
λιϹΘЄΝΗϹΙϹΤΟΡει
ϹΥΝΑΓЄΛΑΔЄΚαι
ΜΥΝΔΟΝ διεφυλα
ΞЄΝΤΟΙϹΔЄΠΗΔΑ
σЄΥϹιν τοΥΤΟις
ΦΗϹΙΝΗΡΟΔΟΤΟϹ
ΟΤЄΜЄΛΛοι τι ανεπι
ΤΗΔЄΙΟΝЄϹЄϹΘΑΙ

Non esiste più la città loro Pedaso, da essi abbandonata, ma nell'interno sonvi le Pedase degli Alicarnassei, così ritenendo il nome di questi; ed in egual modo la regione si appella adesso ancora Pedaside. Si narra che quivi fossero otto città de' Lelegi con molti abitanti, e tali da tenere la dominazione di quella parte di Caria che da Mindo si stende ai Bargilii, ed anche una parte della Pisidia. Molti dipoi associandosi negli eserciti dei Cari, si dispersero per tutta quanta l' Ellade, e così sparve la loro nazione. Di quelle otto città Mausolo ne congiunse sei nella sola Alicarnasso, come racconta Callistene, e conservò soltanto Sinagela e Mindo.

Il seguito meglio si unisce al frammento che viene appresso.

OSSERVAZIONI SUL PRECEDENTE FRAMMENTO.

Lin. 1. L' ediz. hanno soltanto πολις Πηδασος, ma lo spazio ammetterebbe qualche altro elemento, che non apparisce.

Lin. 2. In fine l'edizione vuole supplite le parole εστιν εν δε τῃ, ma lo spazio del codice richiederebbe qualche elemento di meno.

Lin. 7. L'ediz. ha και η νυν χωρα, altri και η χωρα νυν, o congetturano col Groskurd doversi aggiungere ετι avanti νυν. Meglio però pensarono il Kramer e con lui il Meineke di leggere και νυν η χωρα. E la felice divinazione di codesti dotti, viene ora confermata dall'autorità del nostro palinsesto, che appunto legge cosi.

Lin. 10. Secondo l'edizione dovrebbesi leggere οκτω πολεις, ma nel codice tra le due parole apparisce qualche altra cosa come una lettera.

Lin. 11. L'ediz. ωκισϑαι e nel cod. ωκησθαι come altri. Nell'edizione Aldina si legge ωκεισθαι.

Lin. 19 e 20. Secondo l'ediz. dovrebbesi leggere πολλην υστερον δ αμα τοις χαρσι στρατευομενοι; ma nel codice non apparendo la finale della parola πολλ ed immediatamente venendo la variante δ υστερον αμα, siamo indotti a credere, che la parola πολλ appartenga al periodo seguente, e debba leggersi πολλοι δ' υστερον αμα τοις χαρσι στρατευομενοι.

Lin. 29. L'ediz. scrive Αλικαρνασον e il nostro con altri codici Αλικαρνασσον.

Lin. 32. L' ediz. Συαγγελα, alcuni codici lessero συναγελα, συναγελας ed anche συν αγελα, lo Tzsch: Σουαγελα, il Kramer lesse Συαγελα. Ora il nostro codice ci dà la lezione chiara ΣΥΝΑΓΕΛΑ, sulla quale meglio potranno far i loro commenti gli eruditi.

G. Cozza-Luzi

(Continua)

DI UN FRAMMENTO DI UNA VITA DI COSTANTINO

NEL CODICE GRECO 22 DELLA BIBLIOTECA ANGELICA

Nel 1895, esaminando una parte dei manoscritti greci della biblioteca Angelica in Roma per compilarne il catalogo, mi capitò innanzi nel cod. già segnato D. 3. 10, ora 22, e contenente alcune orazioni di s. Gregorio Nisseno [1], una Vita abbastanza estesa di Costantino Magno, la quale, per quanto almeno io ho potuto vedere, è ancora sconosciuta.

Codesta Vita, scritta, come quasi tutto il rimanente del codice [2], in bel minuscolo del secolo XI e con grande accuratezza ortografica, va dal f. 1 al 54 *recto*. Ogni pagina (cm. 23, 5 × 19) conta ventuna riga di scrittura, all'infuori dell'ultima che ne ha intiere soltanto undici. Nel margine esterno de' fogli si leggono succinti titoli, o rubriche, a piccole unciali d'oro, la cui mercè il lettore può facilmente ritrovare i diversi fatti narrati nell'opera che, secondo il solito, è scritta tutta quanta di seguito senza mai andare a capo. Essa è purtroppo mutila al principio e nel mezzo; al principio, dove si ha da ritenere perduto forse più d'un quaderno, desiderandosi al presente la storia di Costantino fino a tutta l'impresa contro Massenzio [3]; nel mezzo, o per meglio dire, dopo il f. 8, dove fra l'altro deve esser perito il racconto della persecuzione di Licinio contro i cristiani [1]. Malgrado queste due ampie lacune, io mi era proposto dapprima di mettere in luce per intiero il documento, insieme ad una vita di Costantino trascritta da due antichi codici dall' illustre prof. Ignazio Guidi e generosamente cedutami. Riflettendo poi meglio, mi sono risoluto a pubblicare della vita Angelica soltanto quei tratti che offrono maggiore interesse, dando però al tempo stesso particolareggiata notizia della composizione di tutta l' opera.

---

[1] *Index codicum graecorum bibliothecae Angelicae, digesserunt* G. Muccio P. Franchi de' Cavalieri, *praefatus est* Aen. Piccolomini (in *Studi italiani di filologia classica* vol. IV, Firenze 1896) p. 51. Il ms., come mi ha fatto notare il prof. Piccolomini, appartenne già alla biblioteca Sforza (v. Montfaucon *Bibliotheca bibliothecarum mss.* I 702 C 6 sqq.; cod. Vat. Ottobon. lat. 2355 [*Bibliothecae Sfortianae codices manuscripti*] f. 26v), donde in seguito passò in quella del card. Passionei.

[2] Dico quasi tutto, perchè 14 fogli cartacei furono suppliti nel sec. XVI. Cf. *Index* l. c.

[3] Giacchè il primo fatto che ora incontriamo nel codice, il quale comincia in tronco con le parole τῆς ὑπ' ἐκεῖνον ἀρχῆς καὶ τῶν Ῥωμαίων ἡ γερουσία, è dopo alcuni cenni sulle misteriose esortazioni al cristianesimo avute da Costantino, il suo ingresso trionfale in Roma: Ἐπεὶ γὰρ τοὺς πολεμίους κατὰ κράτος οὗτος ἐνίκησεν, καιρὸς δὲ ἦν εἰς τὴν Ῥώμην εἰσιέναι, πάντων αὐτὸν σὺν εὐφροσύνῃ μεγάλῃ καὶ στεφανηφορίαις καὶ χοροῖς ἀποδεχομένων, [f. 2] αὐτὸς οὐκ ἐπὶ τὰ βασίλεια πρότερον ἔγνω χωρεῖν, ἀλλ' ἐπὶ τὸν ναὸν... Πέτρου καὶ Παύλου. — Assai curioso è il racconto d'una visione che l'imperatore avrebbe avuta, fra le altre, prima della sua conversione. Ἄνδρα τινὰ φωτοειδῆ καθ' ὕπνους [f. 1v] ὀφθῆναί φασιν αὐτῷ καὶ

Nella parte superstite della sua compilazione il biografo narra l' ingresso solenne, come ho già accennato (v. la nota 3 alla pag. precedente), di Costantino in Roma (f. 1^v), il battesimo ivi da lui ricevuto (f. 2^v) e quello insieme di s. Elena e di Crispo (f. 3^v), le nozze con Fausta (f. 8), la guerra contro Licinio e la uccisione di quest' ultimo in Tessalonica (f. 9) [2]. Si passa quindi a discorrere, più o meno brevemente, dell' eresia di Ario, del concilio di Nicea, di Acessio, di Eusebio di Nicomedia, di

---

ῥάβδῳ τοὺς αὐτοῦ μυκτῆρας ἠρέμα πως ὑποπλῆξαι, ὡς καὶ ῥύσιν ὑπὸ πληγῆς αἵματος γενέσθαι συμβῆναι· ὅπερ Κωνσταντῖνος χειρομάκτρῳ τινὶ τὸ καταρρεῦσαν ἀπομορξάμενος, τὸν τοῦ τιμίου σταυροῦ τύπον διὰ θαύματος ἔσχεν, τῷ χειρομάκτρῳ σημειωθέντα διὰ τοῦ αἵματος θεασάμενος. κατὰ μικρὸν γάρ, ὡς ἔοικεν, πρὸς τὴν εὐσεβῆ πίστιν ἐπαναγόμενος Κωνσταντῖνος ἔμελλεν μὴ μόνον ὄψιν καὶ ἀκοήν, ἀλλὰ καὶ ὄσφρησιν καθαρθῆναι, μέλλουσαν ὀσφρανθῆναι τοῦ νοητοῦ πίστεως μύρου καὶ εὐωδίας ἀντιλαβέσθαι τῆς θείας χάριτος, ἥτις καὶ πρὸς τὰ καλά τε καὶ ὅσια τοῦτον ἐχειραγώγησεν. L'apparizione ricorda un poco l' ἄγγελος τῆς τιμωρίας di Erma (*Pastor* Sim. VI 2, 5 sqq.).

[1] Il f. 9 infatti principia... ναι πεποίηκεν. καὶ οὐ μόνον ταῦτ' ἔδρα Λικίννιος, ἀλλὰ καὶ εἰς ἔρωτα τῆς ἀρχῆς Κωνσταντίνου καταστὰς κτλ. — Che la Vita pervenutaci così monca nel cod. Angel. si conservi altrove nella sua integrità, è cosa di cui non dubito, ma sulla quale non posso dir nulla di preciso. Perchè, essendo il nostro cod. mutilo in principio e terminando con una delle solite formule βασιλεύοντος τοῦ κυρίου ἡμῶν etc., non mi è giovato nulla consultare i cataloghi a me accessibili delle diverse biblioteche di Europa. Solo chi frugando direttamente nei manoscritti abbia avuto la fortuna d' imbattersi nella Vita stessa, sarà in grado d' insegnarci se e dove essa si trovi.

[2] Il motivo che, secondo il nostro biografo, indusse Costantino a togliere di mezzo Licinio, concorda con quello dato da Socrate I 4 (Migne *P. G.* LXVII 40 C). Socrate non è però la fonte del passo in esame, nè di tutto il resto della diffusa narrazione relativa alle guerre fra Licinio e Costantino. Ecco il passo della Vita: ὁ μὲν οὖν Λικίννιος οὐδ' ἐν ἐσχάταις συμφοραῖς τὴν ἠρεμίαν παντάπασιν ἄγειν ὑπὸ τῆς δίκης ἐπιτρεπόμενος, ἀλλὰ αὖθις ὑποκινεῖν τι καὶ διατάττειν ἐπιχειρῶν καὶ κατάφωρος ἐπὶ τούτῳ γενό- | [f. 14]μενος, αὐτὸς ἑαυτῷ τὴν τοῦ διαφθαρῆναι περιέστησεν ἀνάγκην, καὶ ἀπεσφάγη ἐν Θεσσαλονίκῃ. τοῦτο πέρας τῆς Λικιννίου ἀνοίας καὶ ἀγωγῆς. Cf. Zonar. XIII, 1 (III p. 175 Dindorf): ἄλλοι δὲ οὐδὲ ἐν Θεσσαλονίκῃ αὐτόν φασι διατρίβοντα ἠρεμῆσαι, τυραννίδα δὲ μελετᾶν· καὶ τοῦτο γνόντα τὸν βασιλέα Κωνσταντῖνον στεῖλαι τοὺς αὐτὸν ἀναιρήσαντας. Il genere di supplizio accennato dal nostro autore ricorre nel *Chronicon Paschale* p. 524, 14 Dind.: Λικίνιος... τέλος σφαγείς. Zosimo parla di strangolamento ἀγχόνῃ τοῦ ζῆν αὐτὸν ἀφαιρεῖται (II 28; p. 94, 2-3 ed. Bonn.). Gli altri (Socrat. I 4; Zonar. *l. c.;* Hieron. *Chron.* ad a. 327; Eutrop. *Brev.* X 6, 1) dicono soltanto che Licinio venne *ucciso*.

Teognide di Nicea (f. 15). Segue la morte di Crispo e di Fausta (f. 23), la fondazione di Costantinopoli (f. 25^{v}), l'invenzione della Santa Croce (f. 38), la fondazione di Elenopoli (f. 39^{v}), la divisione delle provincie dell'impero fatta da Costantino fra i suoi figliuoli (f. 48), il richiamo di Ario ed il bando di s. Atanasio, la morte di s. Elena (f. 49^{v}), la soppressione di santuarj idolatrici sostituiti da chiese cristiane (f. 50), il richiamo di Eusebio (f. 51^{v}), il conciliabolo di Tiro (f. 52), la celebrazione delle *encenie* di Gerusalemme (f. 52^{v}), la morte di Costantino.

In tutta questa narrazione c'è poco d'originale anche quanto alla forma. Lo scrittore s'è più e più volte limitato ad inserire nella sua opera, trascrivendoli *ad litteram* o leggermente modificandoli, dei brani più o meno estesi d'opere altrui. Ma di un tal manco d'originalità, mi affretto a dirlo, non dobbiamo tanto dolerci, quanto si potrebbe esser tentati di fare a bella prima.

Frammenti di Socrate.

De' luoghi presi in prestito, alcuni appartengono alla Storia ecclesiastica di Socrate che, conforme all'uso brutto, ma antichissimo in Grecia, di non avere alcun rispetto per l'altrui proprietà intellettuale, non viene mai citato. Su questi passi, utili tutt'al più (giacchè sono pochi e brevi) per la critica del testo di quell'autore, non accade ora di fermarci; basterà enumerarli.

1. Cod. f. 15, 7-15^{v}, 18 (μετὰ Πέτρον — καὶ πόλεις) = Socr. I 5-6 (Migne *P G* LXVII 41 A - C 6);

2. Cod. f. 17^{v}, 1-11 (Πιστεύομεν — ἐκκλησία) = Socr. I 8 (M. ibid. 68);

3. Cod. f. 20^{v}-21^{v}, 11 (Περὶ μὲν — θὲς λοιπόν, ὦ 'Ακέσσιε, μεγίστην κλίμακα καὶ ἀνάβηθι μόνος εἰς οὐρανόν [1]) = Socr. I 10 (M. ibid. 100-101 B 1);

4. Cod. f. 38^{v}-39, 5 (Σὺν αὐτοῖς — ξύλον ἀνηύρετο [2]) = Socr. I 17 (M. ibid. 117 C 12 - 120 A ult.);

---

[1] È la famosa risposta di Costantino al capo de' novaziani, il quale sosteneva che gli apostati ed i caduti, per ottenere l'assoluzione, non dovevano confessarsi ai sacerdoti, ma ricorrere a Dio direttamente, come a colui che solo ha il diritto e la potestà di rimettere le colpe. Nella cronaca Angel. l'imperatore risponde men breve; poichè, oltre l'aggiunta di λοιπόν e di μεγίστην (aggettivo affatto insulso nel caso presente), dopo οὐρανόν egli ancora prosegue: ἡμεῖς γὰρ ἀνθρώποις ἱερεῦσι τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν ἐξομολογούμενοι, καὶ δι' αὐτῶν παρὰ θεοῦ λαβεῖν ἐντελῆ τὴν συγχώρησιν πεπιστεύκαμεν. Non vale la pena d'avvertire che questa spiegazione, punto necessaria, toglie in gran parte la loro forza alle secche e sdegnose parole di Costantino.

[2] Socr. εὕρηται.

5. Cod. f. 49ᵛ, 15-51ᵛ, 2 (πολλὰ — σβεσθείς [1]) = Socr. I 17. 18 (M. ibid. 121 A 5 - 124 C 6 [2]).

Frammenti di Filostorgio.

Altri de' luoghi usufruiti dal biografo derivano da una storia, della quale oggi non possediamo più che un'ecloga dettata da Fozio (ap. Migne *P. G.* LXV 459-638), alcuni *excerpta* presso Suida e de' frammenti ravvisati, non sono molti anni, dal ch. abb. P. E. Batiffol nel *Martyrium s. Artemii* (ap. M. CXV 1160-1212) [3]. Ognuno comprende che io accenno alla *Storia ecclesiastica* di Filostorgio.

Nel cap. 7 del libro I costui raccontava come Alessandro vescovo di Alessandria poco prima del concilio di Nicea erasi recato a Nicomedia per disporre Osio e gli altri vescovi colà raccolti, a sostenere la consunstanzialità del divin Verbo col Padre (τὸ ὁμοούσιον) ed in pari tempo ad espellere Ario dalla comunione della chiesa. Tale notizia che, come già vide il Godefroy [4], manca d'ogni verosimiglianza, ci era fin qui riferita dalla sola epitome foziana della storia di Filostorgio. Ma ecco che essa ora ritorna, ed in una forma più diffusa, nella Vita Angelica. Che la fonte di questa sia per l'appunto Filostorgio, del quale il nostro compilatore ha fatto uso anche altrove, ed una volta perfino citatolo, è cosa che non ammette dubbio. Che il relativo passo del Cappadoce si presenti più integro e meno rimaneggiato nel nuovo testo di quello che nel secco estratto di Fozio [1], sembrerebbe potersi arguire con sufficiente probabilità dal modo onde abbiamo veduto il biografo Angelico valersi ripetutamente della Storia di Socrate [2]. Ma per togliere ogni incertezza, converrebbe prima provare (cosa in verità non agevole) che Filostorgio fu la fonte diretta del biografo. Del resto, giudichi il lettore da sè. Io riporto per intiero il brano in discorso, e do anche, in nota, l'*excerptum* di Fozio [3].

---

[1] Socr. σβεσθῆναι.

[2] Il biografo omette però il passo ὑπὸ δὲ τοὺς — ἐσώζετο (Migne 121 C 3-13). Ai tratti enumerati nel testo e tolti di peso da Socrate, aggiungerò qui il racconto della morte di Costantino, che ne divaria solo leggermente: τελευτᾷ δὲ ὁ πανεύφημος Κωνσταντῖνος καὶ βασιλεὺς ὢν ἐτῶν ἑξήκοντα πέντε, εὐσεβῶς καὶ θεαρέστως βασιλεύσας ἔτη τριάκοντα δύο· καὶ καταλείψας τὴν ἐπίγειον βασιλείαν, τῆς οὐρανίου ἐπελάβετο. τὸ δὲ τίμιον αὐτοῦ λείψανον ἐν λάρνακι χρυσῇ οἱ στρατιῶται ἐνθέντες, ἐποίησαν κοπετὸν μέγαν ἐπ' αὐτὸν, θρηνοῦντες ὡς πατρὸς φιλοστόργου καὶ οὐ βασιλέως ἐξουσίας του στερηθέντες. καταλαβὼν δὲ Κωνστάντιος ὁ τῆς ἑῴας βασιλεύς, καὶ βασιλικῶς κηδεύσας τὸν πατέρα, ἐφ' ὑψηλοῦ ἀπέθετο ἐν τῇ τῶν ἁγίων [f. 54] ἀποστόλων ἐκκλησίᾳ, ἔνθα καὶ ἀπετέθη ἡ μήτηρ αὐτοῦ Ἑλένη· εἰς τοῦτο γὰρ καὶ ὁ μακάριος Κωνσταντῖνος ᾠκοδόμησεν ἐκείνην τὴν ἐκκλησίαν, εἰς τὸ ἀποθέσθαι ἐκεῖσε τοὺς βασιλεῖς καὶ ἱερεῖς, ὅπως μὴ ἔσονται μακρὰν τῶν ἀποστολικῶν λειψάνων. ἐγένετο δὲ ἡ ἡμέρα τῆς κοιμήσεως αὐτοῦ τῇ εἰκάδι πρώτῃ τοῦ μαΐου μηνός, τῇ πρὸ δεκαμιᾶς καλανδῶν ἰουνίων, ἐν ὑπατείᾳ Φιλικιανοῦ καὶ Τατιανοῦ (Cf. Socr. I 40).

[3] Batiffol *Fragmente der Kirchengeschichte des Philostorgius,* in *Römische Quartalschrift* III (1889) pp. 252-289. Cf. *Die Textüberlieferung des Philostorgius,* in *Röm. Quart.* IV (1890) pp. 134-143. J. R. Asmus *Ein Beitrag zur Rekonstruktion der Kirchengeschichte des Philostorgios,* in *Byzantinische Zeitschrift* IV (1895) pp. 30-44.

[4] *Dissertationes in Philostorgium,* Genevae 1643, pp. 21-24. 495-96 *(Addenda).* Cf. C. J. von Efele *Conciliengeschichte* I, Freiburg 1873, p. 281.

Τοῦ τοίνυν Ἀρείου καὶ τῶν ἀμφ' αὐτὸν [4] κύκλῳ διά τε Παλαιστίνης ἰόντων καὶ Φοινίκης καὶ τῆς ἄλλης Συρίας καὶ Κι-[f. 16]λικίας, καὶ τῶν ἐφεξῆς ἐθνῶν... [5] ὁπόσα προποδὼν ἦν σφισιν ἐπὶ τὴν Βιθυνίαν καὶ τὸν βασιλέα πορευομένοις (τοῦτον γὰρ ἔσπευδον ἀφικόμενοι διδάξαι τε περὶ τῶν γενομένων τὰς περὶ τῶν ἐπισκόπων ψήφους τε καὶ μαρτυρίας ἐπενεγκάμενοι), τούτους οὖν αὐτῶν πάντας ἐπιπεριιέναι κύκλῳ προαιρουμένων καὶ διατριβῆς οὐκ ὀλίγης ἐκ τούτου περὶ τὴν πορείαν αὐτοῖς γινομένης, ὁ Ἀλέξανδρος ἄρας ἀπὸ τῆς Ἀλεξανδρείας, ἔπλει τὴν ταχίστην ἐπὶ τὴν Προποντίδα καὶ τὴν Νικομήδους, ἔνθα παραγενόμενος καὶ τοῖς περὶ τὸν Ὅσιον Κουδρούβης [6] εἰς λόγους καταστάς, πείθει τῆς αὐτοῦ συνεπίστασθαι γνώμης καὶ κυρῶσαι τὸ ὁμοούσιον, λόγοις δικαιοτάτοις αὐτοὺς ὑπαγόμενος. ἀνεδίδασκεν δὲ καὶ τὴν Ἀρείου βλασφημίαν τε καὶ κακόνοιαν, τοιαῦτα λέγων πρὸς ἅπαντας· « Δεινόν, ὦ φίλοι, δεινὸν καὶ μεγάλης φυλακῆς [f. 16v] ἄξιον τὴν γνώμην ἁπλῶς ἅπασαν ἀνεῖσθαι τοῖς πέλας, κἂν ἄλλως τινὲς τῶν ἐπιτηδειοτάτων εἶναι δοκῶσιν· αἱ γάρ τοι παρὰ τὴν ἀξίαν τιμαὶ τοὺς πολλοὺς οὐκ εἰς εὔνοιαν ἆρα τῶν τιμώντων ἐπάγονται, μᾶλλον ἢ πρὸς τὰ κατ' αὐτῶν ἐγείρουσι θράσος. καὶ ταῦτα μὲν καίπερ ὄντα τοιαῦτα καὶ οἷα μὴ φέρειν, φέρειν ὅμως ἐγίνωσκον. τὸ γὰρ ἄκρως ὄντα πονηρὸν

---

[1] Fozio nella sua epitome non dà invero gran prova di accuratezza nè di fedeltà. V. Batiffol *Quaestiones philostorgianae*, Paris 1891, p. 43; Asmus *l. c.* p. 42. Cf. sotto p. 123 nota 3.

[2] Nello stesso preciso modo lo vedremo in seguito adoperare altri autori.

[3] Philostorg. *H. e.* I 7 (M. *P. G.* LXV 464): Ὅτι πρὸ τῆς ἐν Νικαίᾳ συνόδου οὗτος τὸν Ἀλεξανδρείας φησὶν Ἀλέξανδρον καταλαβόντα τὴν Νικομήδειαν καὶ Ὁσίῳ τε τῷ Κουδρούβης ἐντυχόντα καὶ τοῖς σὺν αὐτῷ ἐπισκόποις, συνοδικαῖς ψήφοις ἀνομολογῆσαι παρασκευάσαι ὁμοούσιον τῷ Πατρὶ τὸν Υἱόν, καὶ τὸν Ἄρειον ἀποκηρύξασθαι. Se la narrazione Angel. segue fedelmente anche nella forma quella di Filostorgio, convien dire che Fozio buttasse giù il suo magrissimo sunto a memoria.

[4] ἀμφαυτὸν cod.

[5] Si desidera un participio, genitivo assoluto, di un verbo di moto, reggente l' ὁπόσα τῶν ἐθνῶν.

[6] Dopo Κουδρούβης cadde forse ἐπισκόποις.

Ἄρειον [1] ἔτι δοκεῖν ὑπολείπειν ἑαυτῷ τινα χώραν τῆς ἐπὶ τὸ πρόσω κακίας οἰστὸν· ἡγεῖσθαι παρεσκεύαζεν, ὡς ἂν μήπω γε αὐτῷ πρὸς ἅπαν τὸ οἰκεῖον ἄκρον τῆς πονηρίας ἀφικομένης. ἀλλ' οὖτι καταπροίξεται [2], ἴστω τοῦτό γε σαφῶς, οὐδὲ χαιρήσει ταῦτα κατ' ἐμοῦ θρασυνόμενος Ἄρειος· εἴσεται γὰρ ὅτι καὶ γέροντες ἔχουσι νεῦρον εἰς ἔκπραξιν δίκης. τοιγαροῦν ἐκκεκηρύχθω [3] πᾶσιν ἡμῖν καὶ κοινὸν ἀνάθεμα κείσθω καὶ ἀποτρόπαιον αὐτός τε [f. 17] Ἄρειος καὶ πάντες, καὶ ὅσους ὁ κοινὸς δαίμων συναπέστησεν τῆσδε τῆς ἱερᾶς ἐκκλησίας ἐξελασάμενος ».

Τῶν οὖν ἐπισκόπων τότε πρὸς πολλὰς διαμεριζομένων δόξας, ἔδοξε τῷ Κωνσταντίνῳ βασιλεῖ σύνοδον ἐν Νικαίᾳ πάντων τῶν ἐπισκόπων ποιῆσαι [4] καὶ τὸν πρὸς ἀλλήλους διαπληκτισμὸν καταπαῦσαι [5].

Il secondo frammento, brevissimo, accenna alle poesie composte da Ario durante l'esilio.

Ὁ δὲ Ἄρειος ἐξεληλυθὼς τοῦ εὐσεβεστάτου συλλόγου καὶ πανταχόθεν παρὰ τῶν ὀρθοδόξων ἀποκλειόμενος καὶ οὐκ ἔχων ὅπως ἔτι τοῖς πλήθεσιν ὁμιλοίη καὶ διδάσκοι [f. 23] περὶ τῶν προκειμένων, ἐπὶ τὸ γράφειν ἐχώρει ψαλμούς τέ τινας ὅπως ἠδύνατο συντιθεὶς καὶ ἄσματα ναυτικά τε καὶ ἐπιμύλια καὶ οἷοις οἱ ἐν ταῖς ὁδοιπορίαις οἵ [τε] [6] τοὺς ὄνους ἐλαύνοντες εἰώθασιν χρῆσθαι [7].

Segue immediatamente la narrazione della tragica fine di Crispo e di Fausta, assai più ampia dell' *excerptum* di Fozio e dove, per l'unica volta, viene citata la fonte. Pubblico il frammento, che, a mio avviso, offre tutta l'apparenza d'essere stato trascritto alla lettera, insieme all'esordio premessovi dal biografo ed al racconto della fondazione di Costantinopoli, che deriva pur esso da Filostorgio, come provano, non foss'altro, le molte coincidenze verbali con il relativo luogo dell'ecloga foziana.

---

[1] ἄρειον cod. in rasura.

[2] κατὰ προΐξεται cod.

[3] Il cod. ἐκεκηρύχθω.

[4] Cf. Philostorg. I 8 (Migne *l. c.*): Μετ' οὐ πολὺν δὲ χρόνον (cioè dopo il preteso concilio di Nicomedia) καὶ τὴν ἐν Νικαίᾳ συστῆναι σύνοδον.

[5] Mi piace di riprodurre qui dalla Vita Angel. ancora una notizia, riguardante Eusebio di Nicomedia, Teognide e Maris, che non so se trovisi riferita da altri. Εὐσέβιος δὲ ὁ τῆς Νικομηδείας ἐπίσκοπος τῇ τῶν ἑτεροουσιαστῶν αἱρέσει πάνυ κατισχημένος, εἰς Χαλκηδόνα παραγενόμενος (dopo il concilio di Nicea) μετὰ καὶ Θεόγνιδος, κοινῇ συνῆλθον περὶ τῶν πρακτέων βουλεύσασθαι. οἳ καὶ συγγίνονται τῷ Μάριδι, καὶ οἱ τρεῖς ἤδη σὺν ἀλλήλοις ἔν τινι τῆς ἐκκλησίας παστάδι συγκαθεζόμενοι, λόγους ἐποιοῦντο περὶ τῶν προκειμένων, καὶ περὶ τῆς αὐτῶν κατεφληνάφουν αἱρέσεως. τῆς οὖν γνώμης αὐτῶν μεριζομένης, ἐξαπιναίως σεισμός τε γίνεται μέγας περὶ αὐτοὺς *καὶ μόνον* (o queste parole si devono espungere, o è andato perduto ciò cui esse si riferivano), καὶ ζόφος ἐπέσχε βαθὺς περὶ τρίτην που τῆς ἡμέρας ὥραν, καὶ ἔκπληξις ἀμήχανος ἦν. [f. 22v] ἀλλ' οὐδὲ οὕτως συναίσθησιν οἱ τρισαλιτήριοι λαβεῖν ἠθέλησαν, οὐδὲ διανέστησαν· ὡς ἄρα τὸ θεῖον ἐφ' οἷς κακῶς καὶ ἀθέως μετεβουλεύοντο χαλεπαῖνον καὶ ἀπαρεσκόμενον τὴν ἄψυχον ἐμάστιξε γῆν.

[6] Il τε manca nel cod.

[7] Philostorg. II 2 (M. *ibid.* 465): Ὅτι τὸν Ἄρειον ἀποπηδήσαντα τῆς ἐκκλησίας φησὶν ἄσματά τε ναυτικὰ καὶ ἐπιμύλια καὶ ὁδοιπορικὰ γράψαι, καὶ τοιαῦθ' ἕτερα συντιθέντα εἰς μελῳδίας ἐντεῖναι, ἃς ἐνόμιζεν ἑκάστοις ἁρμόζειν, διὰ τῆς ἐν ταῖς μελῳδίαις ἡδονῆς ἐκκλέπτων πρὸς τὴν οἰκείαν ἀσέβειαν τοὺς ἀμαθεστέρους τῶν ἀνθρώπων.

Κρίσπος δὲ ὁ πρεσβύτατος τῶν Κωνσταντίνου υἱῶν ἐκ τῆς Μαξεντίου γενόμενος αὐτῷ θυγατρὸς ὑποβασιλεύων τε τῷ[1] πατρὶ (τὴν γὰρ τοῦ Καίσαρος εἶχε τιμήν), καὶ λαμπρὰ κατὰ τοὺς πολεμίους ἔργα ἀποδεικνύμενος, ὑπ' αὐτῷ[2] τῷ τῆς ὥρας ἄνθει, τῷ ἑξῆς ἐνιαυτῷ μετὰ τὴν γενομένην ἐν Νικαίᾳ σύνοδον, ἀθρόως εἰπεῖν, ἐτελεύτησεν. οἱ δὲ τῆς αἱρέσεως καὶ δυσσεβείας ἀνάμεστοι παρὰ τοῦ πατρὸς τὸ τοῦ βίου τέλος εὑρεῖν...[3], ὧν καὶ τοὺς λόγους, ὡς λίαν ὄντας ψευδεῖς, δίκαιον [f. 23ᵛ] ἦν τῷ ὄντι παραλιπεῖν· ἀλλ' ἐπεὶ πάσας τὰς τῶν πάλαι ψηφιζομένας δόξας ἀναγράφειν διὰ πάσης ἐθέμην σπουδῆς, καλὸν καὶ ταύτην[4] τῷ μετὰ χεῖρας λόγῳ συνθεῖναι, οὐχὶ πρὸς πίστωσιν[5] μᾶλλον, ὅσον πρὸς ἔλεγχον τῶν τὰ ψευδῆ λέγειν προαιρουμένων. φασὶν γὰρ τῷ Κρίσπῳ τὴν μητρυιὰν Φαῦσταν τὴν αἰτίαν τοῦ φόνου διὰ μανίας ἐρωτικῆς παρασχεῖν[6]. εἰς ἔρωτα γὰρ αὕτη τοῦ νέου πεσοῦσα καὶ ἤδη νικωμένη τῷ πάθει, πρῶτα μὲν ποικίλοις αὐτὸν ἐξεκώτιλλε λόγοις εἰς τὴν ὁμιλίαν ἐπαγομένη· ἐπεὶ δ' ἐκεῖνος ἀποστρόφως τε παντάπασιν εἶχεν μηδὲ πρὸς μόνην καρτερῶν τὴν μνήμην, καὶ δῆλος ἦν οὐδαμῶς πεισθησόμενος, ἐνταῦθα ἤδη πυρπολουμένη τοῖς πόθοις ἡ γυνὴ καὶ οὐκ ἔχουσα ἥτις γένηται, πρὸς ἐπιβουλὴν ἐχώρει,

---

[1] τῶι cod., con lo ι ascritto, come spesso.

[2] ὑπαυτῷ cod.

[3] È caduto nel cod. un φασιν od un λέγουσιν.

[4] τ[αύτ]ην evanido.

[5] προσπί[σ]τωσιν cod,, con il primo σ in rasura; pare che l'amanuense avesse scritto προσπίπτωσιν.

[6] Philostorg. II 4. (M. *ibid.* 468): Ὅτι φησὶ τὸν Κωνσταντῖνον ἀνελεῖν τὸν ἴδιον παῖδα Κρίσπον διαβολαῖς τῆς μητρυιᾶς συναρπασθέντα· κἀκείνην δὲ πάλιν φωραθεῖσάν τινι τῶν κυρσώρων μοιχωμένην, τῇ τοῦ λουτροῦ ἀλέᾳ ἐναποπνιγῆναι προστάξαι. Cf. le narrazioni consimili in Zosimo II 29, 2 (p. 85 ed. Mendelssohn): Euagr. *H. e.* III 40 (M. *P. G.* LXXXVI 2, 2684 A-B; cf. 2685 A-B). Da quest'ultimo, che nega il fatto al pari di Sozom. I 5 (M. *P. G.* LXVII 869), deriva Niceph. XVI, 41; da Zosimo è trascritto l'articolo di Suida s. v. Κρίσκης (ed. Bernhardy II 1, 411 not.). Cf. anche Zonar. XIII 2 (vol. III p. 179 Dindorf), l'Anonimo ap. Banduri *Imperium orientale* I 3 pp. 60. 83 e il cenno in *Chron. Paschal.* p. 525, 18. S. Giovanni Crisostomo *homil. 15 in Philipp.* (M. *P. G.* LXII 295, 18 sqq.), alludendo, come non pare dubbio, a Costantino, cui però non nomina, dice, affatto diversamente da tutte le altre narrazioni, ch'egli la moglie sospetta d'adulterio γυμνὴν προσέδησεν ὄρεσι, καὶ θηρίοις ἐξέδωκεν.

τοῦ ποθουμένου τρέψασα τὸ φίλτρον εἰς μῖσος. τῷ γὰρ ἀνεκ- [f. 24] πράκτῳ τῆς ἐπιθυμίας ὀργιζομένη, θεραπείαν ἐποιεῖτο τοῦ πάθους τὴν τοῦ μὴ ποθουμένου σφαγήν, φόνῳ προθυμουμένη χορέσαι τὸν πόθον. καὶ πείθει δὲ τὸν ἑαυτῆς ἄνδρα κτεῖναι τὸν ἑαυτοῦ παῖδα, τὴν ἑαυτῆς νόσον ἐκείνου ποιησαμένη καὶ παντοδαποὺς αὐτοῦ καὶ ψευδεῖς καταφορήσασα λόγους. ὁ δ' ἐφ' οἷς ἤκουσεν τῆς ἑαυτοῦ γυναικὸς φθαρεὶς[1] τὸν λογισμὸν τῇ ὀργῇ καὶ μηδὲν εἰς ἐξέτασιν ἀναβαλέσθαι τοῦ πράγματος ἐθελήσας, Θησεὺς γίνεται τῷ παιδί, καὶ ὅνπερ ἐκεῖνος τρόπον τῇ διαβολῇ τῆς Φαίδρας ἀνεῖλε τὸν Ἱππόλυτον τὸν ἐξ Ἱππολύτης αὐτῷ τῆς ἀμαζόνος γενόμενον, τοῦτον καὶ οὗτος τὸν τρόπον ἀπέσφαξεν τὸν Κρίσπον τῇ συκοφαντίᾳ τῆς ἑαυτοῦ γυναικός, ἐπιταραχθεὶς τὸ δικαστικὸν τῆς ψυχῆς καὶ μηδὲ λόγου μηδενὸς αὐτῷ μεταδούς. ἀλλ' οὐκ ἐφύπνωσεν ἡ δίκη [f. 24ᵛ] τῷ πάθει· περιῆλθεν γὰρ πρὸς τὴν μητρυὰν τιμωρία προσήκουσα. ἡ μὲν γὰρ εἰς ἐπιθυμίαν αὖθις τινὸς τῶν τοῦ βασιλέως προδρόμων, οὓς κύρσωρας εἰώθασιν οἱ Ῥωμαῖοι καλεῖν, ἀφικομένη καὶ ἁλοῦσα τῇ πράξει, διαφθείρεται πρὸς τοῦ αὐτῆς ἀνδρὸς ἐντειλαμένου τοῖς αὐτῆς εὐνούχοις ἐκ τάφανοῦς, ἐπειδὰν[2] εἰς βαλανεῖον ἀφίκηται, περὶ δὴ τὴν θεραπείαν αὐτῆς[3]..., καὶ ἀναινομένης ἔνδον πλείω διελκύσαι χρόνον, κατὰ διαδοχὴν ἀλλήλους διαναπαύοντας...[4] ἐς τ' ἂν ὑπὸ τοῦ πνίγους λιποθυμήσειεν ἡ γυνή, κἄπειτ' ἐξαγαγεῖν αὐτὴν ἤδη τὰς ἐσχάτας ἕλκουσαν ἀναπνοάς, κοπτομένους δῆθεν, ὡς οὐ κατ' ἐπιβουλὴν[5] μᾶλλον ἢ κατὰ τὴν τοῦ λουτροῦ περιπέτειαν ἐκλίποιτο ζῆν, ἵνα τό τε ἔργον ἐκπραχθείη τῆς τιμωρίας καὶ τὴν ἐπὶ τῇ αἰτίᾳ δύσκλειαν ἀφανίσειεν ὁ [f. 25] τρόπος. ἡ μὲν οὖν τοῦτο τῆς περὶ τὸν νέον ἀδικίας ἐξήνεγκε τέλος. οὐκ οἶδα δὲ εἰ ἀληθῆ ταῦτα εἴρηκεν[6] Φιλοστόργιος ὁ φιλοψευδέστατος κατὰ Κωνσταντίνου τοῦ καλλινίκου καὶ εὐσεβοῦς, οὗπερ οὐκ ἔστιν ῥᾳδίως εἰπεῖν ὁπόσαι τοῦ σώματός τε καὶ τῆς ψυχῆς διέλαμπον ἀρεταί· ὁ γὰρ ἀνὴρ οὐ μόνον τὴν ἐκ τῶν πολεμικῶν ἔργων δόξαν εἶχεν, ἀλλὰ καὶ τῶν τῆς ψυχῆς ἐκοσμεῖτο καλῶν.

---

[1] φθασθεὶς cod.

[2] ἐπειδ' ἂν cod.

[3] È caduto un ἀποκλεῖσαι o simile.

[4] Si desidera un verbo, come φυλάξαι.

[5] κατεπιβουλὴν cod.

[6] Questa espressione cosi temperata non par che s'accordi troppo bene con la sicurezza onde il biografo ha dichiarato, sul principio, falsa e bugiarda la narrazione filostorgiana della morte di Crispo e di Fausta. S'avrà in ciò da ravvisare un indizio che il compilatore Angel. non attinse direttamente da Filostorgio, ma da un terzo? Egli avrebbe trascritto dalla fonte, oltre la narrazione filostorgiana, eziandio le parole di dubbio sulla sua veridicità.

Περὶ κτίσεως τῆς Κωνσταντινουπόλεως.

Οὗτος ὁ Κωνσταντῖνος ἤδη πέμπτου [1] καὶ εἰκοστοῦ τῆς αὐτοῦ βασιλείας ἐπιβὰς ἔτους, ὑπατευόντων ἐκεῖνον τὸν ἐνιαυτὸν Γαλλικανοῦ καὶ Συμμάχου, πόλιν ἠβουλήθη κτίσασθαι μεγάλην, μνημεῖον τῆς ἑαυτοῦ βασιλείας καὶ δόξης τοῖς ἐπιγινομένοις. κτίζειν οὖν τούτῳ βουλομένῳ ἐν πεδίῳ τῷ πρὸ τοῦ ἡλίου, ὑπὲρ τοῦ Αἴαντος τάφον, οὗ δή φασι τὸν εὔσταθμον ἐσχηκέναι τοὺς ἐπὶ Τροίαν στρατεύσαντας, θεὸς κατ' ὄναρ [f. 25ᵛ] ἐπιστὰς τῷ βασιλεῖ ἐκέλευσεν ἐν τῷ Βυζαντίῳ κτίσαι τὴν νῦν καλουμένην Κωνσταντινούπολιν. τὴν τοίνυν Θρᾴκην Κωνσταντῖνος καταλαβὼν εἰς τὰ μάλιστα δὴ τότε εὐθηνουμένην, καὶ τὸ Βυζάντιον καταμαθὼν ὡς ἄριστα γῆς [2] καὶ θαλάττης ἔχοι, ἱδρύθη δὴ [3] ἐνταῦθα, καὶ τὸν αὐχένα τῆς χερρονήσου διαλαβὼν (χερρόνησος γάρ ἐστι τὸ χωρίον), ἐτείχιζεν ἐκ θαλάττης εἰς θάλατταν, ἐντὸς τά τε προάστεια καὶ τοὺς πλησίον λόφους ποιούμενος, ὡς [τῆς] [4] κτιζομένης πόλεως διὰ πλάτους περιβολῆς [5] μοίραν εἶναι μικρὰν τὴν ἀρχαίαν πόλιν· ἔνθα γὰρ νῦν ὁ πορφυροῦς καὶ μέγας ἐστὶ κίων ἑστὼς ὁ τὸν αὐτοῦ κολοττὸν φέρων, ἐντεῦθεν τὴν ἀρχὴν ποιησάμενος, τὸ λοιπὸν ἅπαν ἐπί τε ἑκατέραν θάλατταν καὶ τὴν μεσόγειον ἁπλούμενον... [6] τῆς ἑαυτοῦ παλάμης καὶ δυνάμεως ἐξήνυσεν ἔργον. ἀκήκοα | [f. 26] δὲ ἔγωγε καὶ τοῦτο τῶν πρεσβυτέρων καὶ ἀξιολόγων διηγουμένων, ὡς ὁ Κωνσταντῖνος, ὁπηνίκα [7] τὰς πύλας ὁριούμενος τοῦ

---

[1] Malamente Fozio legge ὀγδόου, invece di πέμπτου. Cf. *Chronicon Paschale* p. 529, 11 Bonn. (Mommsen *Consularia constantinopolitana* [in *Monum. Germaniae hist. Auct. antiquiss. IX 1*] p. 233). Il testo Angel. prova che l'errore non risale fino a Filostorgio, ma deriva o dall'incuria di Fozio, o da quella degli amanuensi.

[2] Dopo γῆς ritengo caduto un τε.

[3] δὲ cod.

[4] Manca questo τῆς nel cod.

[5] περιβολὴν cod.

[6] Sembra caduto un participio, quale p. es. περιτειχίσας.

[7] Philostorg. II 9 (M. *ibid.* 472): Ὅτι Κωνσταντῖνόν φησιν ὀγδόῳ καὶ εἰκοστῷ ἔτει τῆς βασιλείας αὐτοῦ τὸ Βυζάντιον εἰς Κωνσταντίνου πόλιν μετασκευάσαι, καὶ τὸν περίβολον ὁριζόμενον, βάδην τε περιιέναι, τὸ δόρυ τῇ χειρὶ φέροντα. ἐπεὶ δὲ τοῖς ἑπομένοις ἐδόκει μεῖζον ἢ προσῆκε τὸ μέτρον ἐκτείνειν, προσελθεῖν τε αὐτῷ τινα καὶ διαπυνθάνεσθαι· «Ἕως ποῦ, δέσποτα;» τὸν δὲ ἀποκρινάμενον διαρρήδην φάναι· «Ἕως ἂν ὁ ἔμπροσθέν μου στῇ», ἐπίδηλον ποιοῦντα ὡς δύναμις αὐτοῦ τις οὐρανία προηγεῖτο τοῦ πραττομένου διδάσκαλος. ἱδρυσάμενον δὲ τὴν πόλιν ἄλμα Ῥώμη ὀνομάσαι, ὃ δηλοῖ τῇ Ῥωμαΐδι γλώττῃ τὴν ἔνδοξον· καὶ βουλήν τε σύγκλητον τάξασθαι, καὶ σιτηρεσίου δαπάνην αὐταρκεστάτην διανεῖ-

τείχους ἡγεῖτο τῶν ἐπομένων ἀφ' οὗ *μέτρου* [1] τὸν περίβολον ἔδει τὴν ἐργασίαν λαβεῖν, ᾔει τὸ πρόσω βάδην [2] τε χωρῶν καὶ τὸ δόρυ τῇ χειρὶ φέρων. ὡς δὲ πρῶτον ὑπερβὰς λόφον ἐπὶ δεύτερον ᾔει, καὶ τοῦτον ὑπερελθὼν ἔτι τὸ πρόσω προὔβαινε μείζω μῆκος διαμετρούμενος ἢ τοῖς ἀκολουθοῦσιν ἐφαίνετο μετρίως ἔχειν, προσελθών [τις] [3] ἀπὸ τῶν παρρησίαν πρὸς αὐτὸν ἀγόντων ἤρετο· « Ἕως ποῦ, δέσποτα; » ὁ δὲ διαῤῥήδην ἀποκρινάμενος, « Ἕως ἄν, » ἔφη, « ὁ ἔμπροσθέν μου στῇ », ὡς γενέσθαι σαφὲς ὅτι ἀγγέλων τις ἐῴκει προπορεύεσθαι τὰ μέτρα παραδώσων, ὡς πάνυ γε δὴ θεῷ κεχαρισμένως τῆς πόλεως ταύτης οἰκιζομένης, οὐχ ἔλαττον ἢ [4] τὸ πάλαι τῆς Ἱερουσαλήμ· καὶ γὰρ καὶ ἔμελλε [f. 26ᵛ] κἀνταῦθα κοινὸν συστήσεσθαι πρυτανεῖον εὐσεβείας. ἕως γοῦν [5] ὅποι τὸ φαινόμενον εἶδος χωροῦν, ἔπειτα ἔστη καὶ διαλυθὲν ἦν ἀφανές [6], ἐκεῖ καὶ ὁ Κωνσταντῖνος παραγενόμενος τὸ δόρυ τε ἐπήξατο καὶ ἔφη διαῤῥήδην· « Ἕως ἐνταῦθα. » ἔνθα καὶ νῦν εἰσιν αἱ μεγάλαι πύλαι τῆς πόλεως. τὴν δὲ πόλιν κτίσας ἔνδοξον αὐτὴν ἐκάλεσε Ῥώμην (οὕτω κατὰ τὴν τῶν Ἰταλῶν γλῶτταν· ἄλμα Ῥώμα) [7] τὴν προσηγορίαν αὐτῇ θέμενος. καὶ βουλήν τε ἐν αὐτῇ σύγκλητον ἱδρύσατο, καὶ σιτηρεσίου δαπάνην πολυτελεστάτην τοῖς οἰκήτορσι κατένειμε, καὶ τὸν ἄλλον ἐν αὐτῇ τῆς πολιτείας κατεστήσατο κόσμον, ὡς ἀρκεῖν εἰς ἀντίπαλον κλέος τῇ προτέρᾳ Ῥώμῃ. ἀλλ' οὕτω μὲν ἡ Κωνσταντινούπολις κοσμίως ἐναπετελέσθη μετὰ δύο καὶ ἑξήκοντα καὶ τριακοσίων [8] ἀπὸ τῆς Αὐγούστου Καίσαρος μοναρχίας ἐνιαυτῶν κτλ.

Il quinto frammento sarà riportato più sotto. Ora procediamo nell'esame della composizione della vita. Oltre il racconto stret-

---

μαι τοῖς οἰκήτορσι, καὶ τὸν ἄλλον ἐν αὐτῇ τῆς πολιτείας πολυτελῶς κόσμον καταστήσασθαι, ὡς ἀρκεῖν εἰς ἀντίπαλον κλέος τῇ προτέρᾳ Ῥώμῃ.

[1] μέτρου sembra di certo una glossa errata.

[2] προσωβάδην cod.

[3] Manca τις nel cod.

[4] ἦν cod.

[5] γ' οὖν cod.

[6] ἀφανεὶς cod.

[7] Non *alma Roma*, ma *altera Roma* fu chiamata Costantinopoli (cf. p. es. Socr. I 16, ap. Migne *P. G.* LXVII 116 C: χρηματίζειν δευτέραν Ῥώμην). Lo sbaglio commesso da Filostorgio fu segnalato già dal Godefroy *Dissertationes in Philostorgium* p. 68 sq.

[8] Di μετά temporale col genitivo non mancano esempj nella bassa grecità. V. *Chron. Paschal.* p. 685, 8 ed. Bonn.: μετὰ τῆς ὑπατείας Βασιλείου. Ioh. Malal. p. 187, 14 Bonn.: μετὰ δὲ τοῦ διοικῆσαι τοὺς ὑπάτους. Cf. pp. 362, 13; 384, 10. Tzetzes in Cram. *An.* III p. 365, 29: μετὰ πεντηκοσίων ἐτῶν.

tamente riguardante il regno di Costantino e da noi dianzi riferito per sommi capi, leggonsi nel codice Angel. tre digressioni, la cui lunghezza, in realtà sproporzionata al resto della narrazione, ed il cui forzato legamento con la medesima potrebbero indurre ad attribuirle alla mano di un antico interpolatore. Ma trattandosi di un'opera d'età tarda e di pura compilazione, non mi sembra per nulla necessario ricorrere ad una ipotesi per sè stessa poco probabile e naturale. Del resto chiunque sia quegli cui dobbiamo le tre digressioni, sta il fatto ch'egli non ci mise altro di suo che la fatica di trascriverle.

Frammenti di una Vita di s. Silvestro.

Dopo riferito il battesimo di Costantino per le mani di s. Silvestro, senza omettere (s'intende bene) il particolare della lebbra e della guarigione istantanea, e dopo accennato ancora in due parole il battesimo di s. Elena e di Crispo, si continua al f. 3^v: ἀλλὰ ταῦτα μὲν οὕτως· ὁ δὲ θαυμασίων θεὸς οὐ διέλιπεν διὰ Σιλβέστρου τελεῖν τὰ παράδοξα. E fino al 7^v non si fa che raccontare codesti παράδοξα. Essi sono quelli stessi riportati così nella *Vita s. Silvestri* edita dal Combefis, come pure altrove, cioè dire il dragone del Capitolio domato dal pontefice [1] ed il toro risuscitato dal medesimo, in seguito ad una disputa con i Giudei [2]. L'esposizione di questi prodigj favolosi non offre quasi nulla di particolare nel nostro codice. Basterà rilevare due o tre divergenze di dettaglio dalle altre narrazioni a me note. Quelli che costringono il papa a discendere nella caverna del mostro non sono, secondo il codice, i gentili, ma i Romani in genere, i quali vogliono essere liberati dalla orrenda infestazione [3]. Il toro risuscitato poi, non se ne torna innocuo e tranquillo in campagna, ma va a rifugiarsi di corsa ἐπί τινος ἱεροῦ προπυλαίου, rammentando il detto profetico d'Isaia I 3: ἔγνω βοῦς τὸν κτησάμενον κτέ. I Giudei, infine, che nella *Vita* e nelle altre narrazioni si prostrano pentiti ai piedi di s. Silvestro, domandando con istanza il battesimo [1], rimangono, secondo la narrazione Angel., duri ed increduli: ὁ δὲ τῶν Ἰουδαίων λαός... οὐκ ἴσχυσε κατιδεῖν τὸ φῶς μέγα τῆς ἐπιγνώσεως, ἀλλ' αἰσχυνθεὶς ἔμεινεν ἀπειθής, τὴν πρὸς τὰ κρείττονα μεταβολὴν μὴ δεξάμενος. Merita d'essere riferita la chiusa: οὓς ὁ εὐσεβὴς βασιλεὺς ἐνδίκως τιμωρίας ὑποβαλεῖν, παρὰ τῶν εὐσεβῶν δυσωπούμενος, οὐκ ἠβουλήθη, ἄξιον κρίνας τοὺς βουλομένους προσιέναι τῇ πίστει μὴ ἐξ ἀνάγκης καὶ βίας, ἀλλ' ἐκ προαιρέσεως καὶ αὐτεξουσίου βουλήματος, ὃ καὶ ἄμεινον· τὸ γὰρ ἐκ βίας δόγμα τινὶ προσγινόμενον ἔστιν [2] ὅτε καὶ μεθιστάμενον, τὸ δ' ἐκ προαιρέσεως, οὐδὲ μετὰ βίας μεταβαλλόμενον, ἀλλὰ μόνιμόν τε καὶ διαρκὲς καὶ μὴ τὸ παράπαν ὅλως μετατιθέμενον.

---

[1] Intorno al probabile fondamento storico di questa leggenda (ora però negato dal Duchesne in *Mélanges d'archéologie et d'histoire de l'École française de Rome* XVII, 1897, p. 30 sqq.) v. il bell'articolo del p. H. Grisar in *Civiltà cattolica* ser. XVI vol. 6 (1896) p. 474 sqq. - La *Vita* del Combefis (*Illustrium Christi martyrum lecti triumphi,* Parisiis 1660, p. 269) dice, corrispondentemente al testo latino originale (v. Duchesne *l. c.*), che il dragone stava ἐν τῷ Ταρπηΐῳ ὄρει, ἔνθα τὸ Καπιτώλιον ἵδρυται: le altre narrazioni greche hanno semplicemente ἐν τῷ Καπετωλίῳ, o Καπιτωλίῳ (Georgius Hamartolus *Chronicon* ap. Migne *P. G.* CX 585 A; 593 C. Cedren. *Historiar. compend.* ibid. CXXI 520 C). Il principio della narrazione di Giorgio risponde pressochè alla lettera con quella del cod. Angel.

[2] La disputa, oltre che nel Combefis, ricorre in Georg. Hamart. (M. CX 596 sqq.), Cedren. (ibid. CXXI 521 sqq.), Zonar. XII 2 (vol. III p. 177 sq. Dindorf.), Niceph. VII 36 (M. *P. G.* CXLV 1289) ed in una vita di Costantino edita sul cod. Marc. CLXVIII da Θεόφιλος Ἰωάννου, al c. 27 sqq. (Μνημεῖα ἁγιολογικὰ κτλ., Venezia 1884, p. 190 sqq.).

[3] Esser liberati, secondo l'attuale lezione del cod., mercè l'uccisione del drago: ἠνάγκασαν κατελθεῖν καὶ τῷ τοῦ Χριστοῦ ὀνόματι τὸν δράκοντα καθελεῖν. Ma ho qualche so-

Frammenti di Esichio Milesio.

Alla seconda digressione dà appiglio il racconto della fondazione di Costantinopoli. Il buon compilatore non istima un fuor d'opera riprodurre per disteso il frammento dei *Cronici* di Esichio Milesio [3], riguardante la storia primitiva di Bizanzio (Πάτρια Κωνσταντινουπόλεως). Pochissime mancanze vi si notano; due sole

---

spetto che tal lezione riposi sopra una correzione posteriore meramente congetturale, e che il testo in origine parlasse soltanto di rinchiudere o rendere innocuo il mostro, come narra la *Vita s. Silvestri*. Non è l'uccisione in sè che mi muove a così dubitare (anche altrove si racconta che il drago venne ucciso: v. *e. g.* Georg. Hamart. ap. Migne CX 585 A; Cedren. *ibid.* CXXI 520 D); ma si bene ciò che segue a καθελεῖν, vale a dire: ὁ καὶ ποιήσας (sc. Σίλβεστρος), οὐκέτι Ῥωμαίοις λοιπὸν βλάβη τις διὰ τοῦ δράκοντος ὤφθη. Il notare: « poichè Silvestro ebbe ciò fatto, ossia ammazzato il drago, questo non recò più danno ai Romani » mi sembra, più che superfluo, quasi ridicolo. Oltre di ciò nella narrazione di Giorgio, che dal principio si conosce derivare dalla stessa fonte della narrazione Angel. (cf. la nota 1 alla pagina precedente), è detto solo che il mostro rinchiuso οὐκέτι ἐξῆλθεν (M. CX 595 A). Nel nostro codice dall'altro canto il καθελεῖν apparisce manifestamente corretto da un originario κατελθεῖν, dovuto, con ogni probabilità, all'essere un amanuense tornato con l'occhio, nel trascrivere, al κατελθεῖν ch'è poco innanzi.

[1] Domandano il battesimo in Giorgio, Cedreno, Zonara e nella vita edita da Θεόφιλος Ἰωάννου (M. CX 604 C; CXXI 540 A 5-6; *Annal.* XIII 2 [III p. 178 Dindorf]; Μνημεῖα ἁγιολογικά p. 194); nella Vita del Combefis ed in Niceforo VII 36 (M. CXLV 1289 C) si convertono, ma non chiedono il battesimo espressamente.

[2] Forse dinanzi ad ἔστιν è caduto un altro ἐστιν.

[3] Esso venne staccato dall'opera d'Esichio (lib. VI) e pubblicato separatamente già in antico. Cf. Müller *F. H. G.* IV p. 144^b sq.; Krumbacher *Geschichte der byzantinischen Litteratur* [2] (München 1897) p. 325.

d'una certa estensione; ed in compenso v'occorrono tre passi che fanno difetto nell'unico codice su cui il detto frammento fu edito [1].

---

[1] Da G. Dousa (Heidelberg 1596), dal Meursio (Lion 1613), da C. Orelli (Leipzig 1820), dal Müller nei *F.H.G.* vol. IV. Trattandosi d'un testo di cui fin qui era conosciuto, od almeno adoperato, un solo ms. (il Palat. 398, nuovamente collazionato, dopo il Bast *Ep. crit. ad Boissonadium* [cf. H. Stevenson sen. *Codd. mss. Pal. gr. bibl. Vat.* p. 254], da R. Hercher in *Philol.* XVIII, 1853, p. 720), gioverà dare la intiera collazione del cod. Angel. con la ediz. del Müller.

Om. n. 1. p. 147, 6 sq. ἄξιον δὲ καὶ τὰ ταύτης τῆς βασιλίδος πάτρια προσειπεῖν. ὅπως τε ἐξ ἀρχῆς αὕτη γέγονε 7 τίνων + ἄνωθεν 8 ἐπωκίσθη 9 ἀναλαβόμενοι τὴν ὑπόθεσιν 11 om. οὕτως om. 12-13 14 πολιὴν λάπτουσι] διέριν μάρπτουσι (cf. Codin. *De origin.* p. 3, 2 Bonn.) 15 ἐς αὐτόν] τὸν αὐτὸν 20 τῆι θαλάττηι 21 ἐξιλάσκοντο 22 om. τι 23 μετέθηκε om. τοῦ 25 ἐκεῖνο] ἐκει (sic) 26 μεγαρέας 27 νήσου 29 μυθεύουσιν 31 ἀναπλάττουσιν om. nn. 6-9.

p. 148, 26 ὡς οὖν] ὃς 27 ὁ νέος προέβαινε καὶ] προβὰς 28 ὄρεσιν. καὶ πρός τε τοὺς 32 ἐπὶ τῇ τοῦ θηρὸς ἄγρα ἆθλον 36 ἀετὸς] ἄστος 38 om. ἀποπτὰς ἔστη 38-39 om. καλουμένης 40-41 κλυταιμνήστρης 42 τῆς 'Ιφιγενείας] ἰφιγενείης 43 κατέλειπεν] τοὔνομα τοῦτο κατέλιπεν 46 δὲ καὶ 'Απ., ὥς φασι] τε καὶ ἀπόλλωνος φασὶ.

p. 149, 5 ἕτερος] ἅτερος 5-6 μετελάμβανε] μετεδίδου 6 τῷ] τὸ (sic) παρέπεμπεν 8 παραλείψομεν] παραλείπωμεν 9 om. τοῖς 10 λέγουσι] λόγος ἦν 13 νεών] ναόν ὅτι καὶ Τύχαιον] ὅπερ καὶ τυχαῖον 14 τετίμηται 15 τοῦ + θείου 16 τὸν + νοῦν 17 τῶν διοσκόρων om. τέ φημι 19 ἐν ᾗ] ἐν ᾧ παθῶν + ὥς φασι 20 στρατηγίου + τοὺς 22 om. νῦν τὸ 26-27 'Αρτέμιδος δὲ καὶ 'Αθηνᾶς] ἀρτέμιδός τε 28 'Επεὶ δὲ] ἐπειδὴ· πρὸς τὴν αὐτοῦ] εἰς τὴν αὐτοῦ 29 ἐχρῆν + δὲ 30 om. καὶ αἷμον 33 om. 'Ο δὲ 37 ἤλαυνεν 'Οδρύσης] ὁ δὲ δρύσης.

p. 150, 1-2 ἡ θαυμ. Φιδάλεια] θαυμ. φιδαλία 3 χειρὶ χρησ. 5 om. τοὺς 7 ἐμφανεῖσα] ἐπιφανεῖσα καὶ] ἡ 10 τὴν] τήνδε τὴν 11 om. ὡς αὐτῆς] αὐτῆι 13 om. δὲ 19 Δίνεως] διναῖος 22 δὲ] δ' 24 γενομένου πολέμου ὡς δὲ ἄλλοι] ἄλλοι δὲ 27 'Ως — Δίνεως] ὡς δὲ πλείοσι ναυσὶν ὁ δειναῖος 28 ἧκεν 28-29 om. μὴ δυνηθεὶς — Βύζαντος 32 ὠνόμασε] ὠνόμασεν 34 ἀπωσάμενος + δεύτερος 38 om. ὀρνίθων 38-39 συνεργήσαντος ὥς φασίν 40 θανάτων] θανάτου 41 om. αὐτοῖς.

p. 151, 4 αντιπροσώπως ἀλλήλους ὁρῶντες (sic) 6 om. τῇ πόλει 8 'Επὶ δὲ] ἐπεὶ δὲ Δίνεω] δειναίου 11 om. ὁ 12-13 παντοίοις πολεμικοῖς μηχανήμασι] πολεμικαῖς μηχαναῖς 14 ἐξεῖλε νυκτὸς] ἐξεῖλεν ῥαδίως νυκτὸς 17 κύνας dopo ἀναστήσαντα (sic) 18 μέρεσιν] τόποις 21 ἀναλαλαβόντες 22-23 ἀνυφάν..τες 23-24 τὸ τεῖχος τυμβοσύνην 25 αὖθις τε 32 κατέλαβεν 34 πρὸς ὁρμίσας 35 ἐλάμβανεν 38 σύνθετον] συνθεὶς 38-39 συγκειμένη λίθου 40 ἥτις διὰ] ὅπερ καὶ διά.

p. 152, 1-2 om. οἱ στίχοι 6 Φάρον] πάρον ἧδε δ'] ἃ δὲ 8 τῇδε Φιλιππείων] τῇ δὲ φιλιππίων 9 οὔνομα δ' ἦεν ἐμοὶ τότε] δὲ καλεῦμ' ἂν ἐγὼ ποτὲ Χάρητος] χάρητ' 10 εὐνέτης ἀφοτέραις 14 Μηλίῳ] μιλίωι 15 τραφέντων 16 πρῶτον] πρῶτα 17 πόντον πρὸς ἀγορευόμενον 18 'Εφεσιάτῃ] ἐφεσάτη 19 πειρασθέντες Βυζαντίου] βυζαντίων 20 ἐπήκουσαν 21 πολιὴν] διέριν θάλατταν 22 ἔνθα ἐς] τὸν 24-25 καὶ στρατηγός τε τοῦ πάντα ἀποδειχθεὶς 26 μετερύθμισεν 26-27 περὶ τῶν] περιῶν 27-28 καθιστάμενος 28 om. il primo τε 29 ἀπέδειξεν] ἀνέδειξεν 31 ἐπεκόσμησε] διεκόσμει 31-32 Προποντίδος] ποντικῆς 32-33 δώδεκα] δεκαδύο 33 καθιέρωσεν 34 τῷ] τοῦ 39 ἀνέθηκεν 40 φιδαλίαν 41 κίονι] ἐν ἑνὶ 42-43 om. καὶ δημοκρατ.

p. 153, 1 ἐπιστατείᾳ] ἐπικρατείᾳ 2 ὑπερεβάλετο] ὑπερεβάλλετο 3 om. οἱ 5 Σεβήρου] σευήρου 6 Νίγρου] νίγερος προτιμήσαντος 8 om. παρ' αὐτοῦ 11 'Ηρακλεώταις] ἡρακλειώταις 11-12 Σεβήρου] σευήρου 14 καλούμενον ἄλσος 15 αὐτῶν 16 ἐγείραντα τούτῳ] αὐτῷ 22-23 σευῆρος 23 'Αντωνινία] ἀντωνίνου 27 ἐκλήθη] ἐπεκλήθη 30 πόρρωθέν τε.

p. 154, 1 Τρωαδησίους] τρωαδισίους 3 προκειμένων 3-4 ἐπιδείξαντος] ἀποδείξαντα 7 ὑπεδέχοντο] ὑποδέχονται 8 ἑαυτοῦ] αὐτοῦ ἑλένης 13 τούτῳ + τῷ χρόνῳ om. Κωνσταντίου-διαδεξαμένου 15 δὲ + καὶ 19 Σενάτα] σενάτω ὀνομάσας + ἐν οἷς καὶ δωδωναίου διὸς ἀνέστησεν ἄγαλμα. καὶ δύο τῆς παλλάδος ἱδρύματα (cf. Codin. p. 16, 2-3 Bonn.) 23 εἰκοστῷ πέμπτῳ εἰκάδι ἑβδόμη 25 ἑαυτοῦ] αὐτοῦ 29 διαδοχῆς + θεοῦ χάριτι καὶ συνεργία.

Il primo segue alle parole ἐπὶ τὸν ἐπώνυμον αὐτοῦ λόφον (Müller IV 149, 4 *ab imo*) e suona:

[f. 29ᵛ] οὗτος οὖν ὁ Αἶμος [1] πολεμήσειν μέλλων τὸν Βύζαντα, χρησμοὺς ᾐτεῖτο παρ' Ἀπόλλωνος [2] καὶ τοιούτους ἐλάμβανεν·

Οὐ σέ γε Φοῖβος ἄνωγεν ἀμείνονι φωτὶ μάχεσθαι,
κείνου γὰρ θεὸς αὐτὸς ἐὴν ὑπερέσχεθε χεῖρα,
ὃν πάσα [3] γῆ τρομέει καὶ οὐρανὸς εὐρὺς ὕπερθεν [4].

Καὶ ταῦτα μὲν τῷ Αἴμῳ ὁ χρησμὸς προηγόρευσεν· ἐγὼ δὲ τὴν ἄνωθεν περὶ τὸ Βυζάντιον τοῦ θεοῦ θαυμάζω πρόνοιαν, ὅπως ἀεὶ σύνηθες τῷ φιλανθρώπῳ θεῷ, διὰ τὴν πρόγνωσιν ἣν ἔχει, προλαμβάνειν ἀεὶ ταῖς εὐεργεσίαις τοὺς περὶ αὐτὸν εὐσεβεῖν μέλλοντας, ὡς καὶ τοὺς χρησμοὺς εἰ καὶ ἐκ τῶν ἐναντίων, ἀλλ' ὅμως τῷ Βυζαντίῳ λυσιτελήσειν μέλλοντας ἀναδίδοσθαι [5].

L'omissione nel cod. Palatino si potrebbe ascrivere all'essere un copista sorvolato con l'occhio dall' οὗτος οὖν all' ὁ μὲν οὖν, con cui ha principio il periodo susseguente. Il secondo tratto inedito sta fra le parole προλάμποντα τοῖς πολίταις ed Ἐπὶ δὲ τούτοις (Müller 151, 18):

Τούτου δὲ τοῦ κίονος τοῖς θεμελίοις τε καὶ προσβάσεσι καὶ ξύλα τίμια [6] καὶ ἁγίων λείψανα καὶ ὅσοι τοὺς τῆς εὐλογίας ἄρτους [7] ἔφερον κόφινοι [8] καὶ οἱ τῶν λῃστῶν δύο σταυροὶ καὶ τὸ τοῦ ἁγίου μύρου ἀλάβαστρον πρὸς στηριγμὸν καὶ ἀσφάλειαν παρετέθησαν. εἰ δὲ καὶ τὸ Παλλάδιον, εὐτυχίας θρυλλούμενον σύμβολον, ἐκ Ῥώμης ἀνακομισθῆναι τότε ἡ σύγκλητος ἔπεισεν [1], ὡς φασί τινες, καὶ τοῖς θεμελίοις προστεθῆναι τοῦ κίονος, τοῦτο πάντως ἔργον ἐκείνοις ἀνδράσιν ἐστὶ πρὸς μυθώδη λῆρον εὐδαιμονίας ἐπτοημένοις.

---

[1] αἶμος cod.

[2] παραπόλλωνος cod.

[3] Il primo α di πάσα è fatto breve. Cf. per un'eguale licenza, che óccorre soltanto in epoca tarda, Gregor. Nazianz. in *Anth. Pal.* VIII 93. 109 (ed. Dübner I 526. 528): ἄγρα φέροντα πάσης, Καισάριε σοφίης. ταῦτα πάσιν ζώοις ἐπιτέλλομαι· οὐ θέμις ἐστίν.

[4] Le finali di questi tre versi sono prese da Omero (v. H 111; Ω 374; O 36).

[5] Il Krumbacher (*Geschichte d. byzantin. Litteratur.*² p. 323) dà, e credo a ragione, per indubitato, il cristianesimo di Esichio (cf. p. 325, dove si cita la letteratura relativa alla questione dibattuta in proposito fin dal secolo scorso). Il nuovo frammento qui sopra pubblicato, che in realtà si direbbe scritto da un gentile, serve però almeno a spiegare, insieme alla ragione addotta da Suida s. v. Ἡσύχιος, come si formasse la leggenda che l'Illustrios fosse pagano, o per dirla con le parole dello stesso Suida, τῆς Ἑλληνικῆς ματαιότητος ἀνάπλεως.

[6] Cf. Socr. I 17 (M. LXVII 120 B): ὅπερ (sc. σταυροῦ μέρος) δεξάμενος... τῷ ἑαυτοῦ ἀνδριάντι κατέκρυψεν, ὃς ἐπὶ τοῦ πορφυροῦ καὶ μεγάλου κίονος ἵδρυται. - Per le croci dei due ladri, di cui poco appresso, v. Anon. ap. Bonduri *Imp. or.* I 3 p. 13.

[7] Espressione adoperata già da Origene *Comment. in Matth.* X 25 (M. *P. G.* XIII 902 D.)

[8] Cf. Georg. Hamart. (M. CX 608 A): εἶτα θέμενος (sc. Κωνσταντῖνος) εἰς τὰ θεμέλια τοὺς ιβ' κοφίνους, οὓς ὁ Χριστὸς ηὐλόγησε, καὶ ξύλα τίμια καὶ ἅγια λείψανα πρὸς στηριγμὸν καὶ φυλακὴν κτέ. Quel che segue non ha che fare col nostro passo. Circa i κόφινοι v. anche l'Anonimo ap. Banduri I 3 pp. 14. 83; Niceph. VII 49; Constantin. Rhod. v. 75 sqq.

Il terzo passo, che similmente si desidera nel cod. adoperato per la edizione dei Πάτρια, tien dietro alle parole βασιλείων αὐλήν (Müller 154, 20) e dice:

Ὁ δὲ βασιλεὺς οὐ μόνον οἴκους [τε] [2] ἐν Κωνσταντινουπόλει περιφανεῖς κατὰ μίμησιν Ῥώμης καὶ τὸ Καπετώλιον ἔκτισεν, ἀλλὰ καὶ θείους τε καὶ ἱεροὺς ναοὺς πολυτελῶς ἀνεδείματο, τόν τε τῆς ἁγίας Εἰρήνης ναὸν καὶ τῶν σεβασμίων καὶ κορυφαίων Χριστοῦ μαθητῶν [3] καὶ τοῦ ἁγίου Μωκίου [4] καὶ τὸν τοῦ ἀρχαγγέλου Μιχαὴλ τοῦ ἐν τῷ Ἀνάπλῳ

(ed. Legrand in *Revue des études grecques* IX, 1896, p. 38). La singolare reliquia nacque, secondo ogni verosimiglianza, dall' uso frequentissimo in tutta l'antichità cristiana di riprodurre ne' monumenti figurati la scena della prodigiosa moltiplicazione de' pani, simbolo ben noto della Eucaristia. In tali rappresentazioni (pitture, sculture, vetri, mai, o per meglio dire, quasi mai (cf. Garrucci *Arte cristiana* tav. 313, 3) si vedono omessi i canestri dei περισσεύσαντα κλάσματα (Ioh. VI 13), anzi un noto affresco del cimitero di Callisto (Garrucci tav. 4, 3) ci mostra la scena compendiata ne' κόφινοι e ne' pesci posti sul tripode, ed un altro dipinto delle catacombe di Domitilla (scoperto recentemente dal ch. M. Wilpert, che fra poco lo darà alla luce), ne' soli κόφινοι. Il numero di questi però, all'infuori d'una pittura del cimitero di Callisto e d'un affresco rinvenuto in Alessandria d'Egitto, dov'esso è di dodici conforme al racconto evangelico (Garrucci *Arte cristiana* tav. 9, 3; de Rossi *Bullettino di archeol. crist.* 1865 tav. annessa a p. 60) si trova ridotto di regola a sette. Una volta sola nelle Catacombe è di otto, per ragioni di simmetria (Garrucci tav. 7. 4). Nella pisside eburnea cartaginese edita dal de Rossi in *Bull. di arch. crist.* 1891 tav. 4-5 non appariscono che due canestri. Così pure talvolta ne' sarcofagi, dove il numero varia, secondo lo spazio ed il capriccio dell' artista (cf. p. es. Garrucci tavv. 312, 3; 315, 2; 320, 1).

[1] Il nostro autore getta sul senato tutta quanta la colpa del brutto atto superstizioso che gli altri scrittori concordemente attribuiscono a Costantino. Vedi *Chronicon Paschale* p. 528, 14 Bonn.; Zonar. XIII 3 (III p. 183 Dindorf); Malal. p. 320, 14 sq. Bonn.; Procop. *Bell. Goth.* I 15 (I p. 116 ed. Comparetti), Moses Choren. II 85, p. 221. Cf. Codin. *De signis* p. 41, 5 sq. Bonn., dove però si dice solo in genere ἐτέθη.. τὸ Παλλάδιον. — Sulla mescolanza di riti cristiani e di superstizioni pagane nella fondazione di Costantinopoli ed in particolare sul trasporto del Palladio v. E. Lasaulx *Der Untergang des Hellenismus*, München 1854, p. 40 sqq.; Burckardt *Die Zeit Constantin's des Grossen* ^{2}, Leipsig 1880, pp. 415. 417. Cf. V. Schultze *Geschichte des griechisch-römischen Heidentums* I, Iena 1887, p. 55. Fuor di dubbio Costantino restò sempre accessibile a certe superstizioni. Cf. anche G. Boissier *La fin du paganisme* I^{2}, Paris 1894, p. 29.

[2] Om. τε nel cod.

[3] Di questi templi è già parola in Socrate I 16; II 16 (M. LXVII 117 A; 217 B). Cf. Sozom. VIII 17 e H. Delehaye *Le Synaxaire de Sirmond* in *Anal. Bolland.* XIV (1895) p. 423 sqq.

[4] V. Sozom. VIII 16 (M. *l. c.* 1550 C); Anonym. ap. Banduri *Imp. or.* I 3 pp. 49. 51. 81. 129; Procop. *De aedificiis* I 5 (III p. 190 Bonn.); Georg. Hamart. ap. M. CX 608 B; Codin. *De aedificiis* p. 72 Bonn. Cf. Dufresne *Constantinopolis christiana* p. 129.

καὶ τοῦ ἐν τῷ Σωσθένει [1], ἐν ᾧ Σωκράτης διισχυρίζεται Κωνσταντῖνον πολλὰ παράδοξα σημεῖα καὶ ἰδεῖν καὶ ἀκοῦσαι [2].

Martirio di s. Luciano.

E passiamo alla terza ed ultima digressione, motivata dall'accenno alla fondazione di Elenopoli. Quivi si ricorda, con parole tolte, almeno in parte, da Filostorgio, come s. Elena nella scelta del luogo in cui edificare la città sua eponima, fu soltanto guidata dalla brama di onorare il martire Luciano. Una volta nominato Luciano, il biografo non può tenersi dal riportarne per esteso la storia del martirio [3]. Di che noi dobbiamo essergli grati, come subito vedremo. La *Passio,* che al suo solito egli non fa che trascrivere, è quella inserita nella raccolta di Simeone Metafraste, salvo che apparisce in qualche parte abbreviata. La parte più compendiata di fronte alla narrazione metafrastica è il principio fino alla cattura del martire. Esso corrisponde quasi *ad verbum* con l'articolo di Suida Λουκιανὸς ὁ μάρτυς; e poichè al lettore potrà giovare d'averlo sott'occhio, lo riproduco qui appresso, notando a piè di pagina le varianti di Suida stesso e del Metafraste [4].

Πλείστης δὲ τὴν μητέρα ὁ Κωνσταντῖνος ἠξίου τιμῆς, ὡς καὶ πόλιν αὐτῇ κτίσαι ἐπώνυμον, ἥτις ἐστὶν ἐν δεξιᾷ [τοῦ] [5] Νικομηδείας κόλπου, αὐτῆς ἐκείνης τὸ χωρίον ἀσπασαμένης κατ' ἄλλο [6] μὲν οὐδέν, διὰ δὲ Λουκιανὸν τὸν τοῦ Χριστοῦ μεγαλώνυμον μάρτυρα [1], οὗ καὶ τὴν ἄθλησιν τῷ παρόντι λόγῳ μὴ παραδραμεῖν ἠγησάμεθα.

---

[1] Su' due santuarj di s. Michele arcangelo cf. Sozom. II 3 M. LXVII 940 C; Anonym. ap. Banduri I 3 pp. 58. 59; Procop. *De aedif.* I 8 (p. 197 sq. Bonn.); Codin. *De aedif.* p. 115 Bonn.; Niceph. VII 50 (M. *P. G.* CXLV 1329 A). Cf. anche Dufresne *op. cit.* p. 187; Delehaye *l. c.* p. 429.

[2] Socrate nella sua Storia ecclesiastica tace affatto di codesti prodigj e del santuario stesso di s. Michele. Di visioni che avrebbero indotto l'imperatore ad erigere quel tempio si fa ricordo bensi in Malala pag. 79, 1 sqq.; in Cedreno p. 210, 15 Bonn.; in Niceforo VII 50. Leone grammatico p. 89, 5-6 Bonn. dice: τοῦ ἀρχαγγέλου Μιχαὴλ ἐν τῷ Ἀνάπλῳ καὶ Σωσθενίῳ, ἔνθα καὶ θείας ὀμφὰς θαυμαστῶς ἤκουσέ τε καὶ ἐθεάσατο, ὁ θεῖος Κωνσταντῖνος κτίζει.

[3] Non sarà lecito congetturare che l'autore della nostra *Vita* fosse appunto di Nicomedia, ove Luciano sofferse il martirio ed ove la *Passio* dovette esser composta la prima volta? Tale congettura non è in qualche modo confermata dal fatto che il biografo stesso, come sopra abbiamo veduto, prende da Filostorgio la notizia inverosimile di un concilio che Alessandro ed Osio avrebbero tenuto in Nicomedia prima di quello di Nicea?

[4] Per questo non mi sono tenuto contento alla edizione del Migne fatta sul cod. Coislin. 145 del sec. X (*P. G.* CXIV 397 sqq.), ma l'ho collazionata con i codd. Vaticani 798 (s. XII-XIII). 799 (s. XI-XII). 801 (s. XII). 802 (s. XII), e con l'Ottoboniano 399 (s. XII-XIII). Ho confrontato anche, per il cap. I, l'edizione fattane dal Gaisford sul cod. 149 del Collegio Nuovo in Oxford (ap. Suid II 1, 998 ed. Bernhardy, nell'apparato critico s. v. νοθεύει).

[5] τοῦ om. cod.

[6] cod. κατάλλο.

Ὁ γὰρ δὴ Λουκιανὸς οὗτος γένος μὲν [2] ἐκ Σαμοσάτων [3] τῆς Συρίας ἦν, ὡς ὁ περὶ αὐτοῦ λόγος [4], ἀνὴρ τῶν εὖ γεγονότων. παρὰ δὲ τὴν πρώτην ἡλικίαν [f. 40] Μακαρίῳ τινὶ τοὔνομα συγγενόμενος, ἀνδρὶ τὴν Ἔδεσσαν [5] οἰκοῦντι καὶ τὰς ἱερὰς βίβλους ἐξηγουμένῳ [6], πᾶν ὅ τι κάλλιστον ἔφερεν [7] περὶ τούτων ἐκεῖνος, ἐν οὐ πολλῷ συνέδραξε χρόνῳ [8]. καὶ πρός τε τὸν μοναύλιον [9] ἀπέκλινε [10] βίον καὶ [11] εἰς ἅπαν ἀρετῆς ἀνθρωπείας [12] ἀφίκετο μέτρον καὶ ὅτι τάχιστα πάντων ἐγένετο τῶν ἐφ᾽ ἑαυτοῦ γνωριμώτατος [13]. καὶ προύβη τε [14] εἰς ἱερωσύνην, πρεσβύτερος τῆς Ἀντιοχέων ἐκκλησίας γενόμενος, καὶ διδασκαλεῖον ὡς μέγιστον ἐκεῖ συνεστήσατο τῶν ἑκασταχόθεν σπουδαιοτάτων, ὡς αὐτὸν ἀλλαχόθεν ἄλλων ἀφικνουμένων.

Ora si domanda: dobbiamo credere senza meno che il biografo e Suida derivino da un testo già compendiato del Metafraste? [15] La risposta decisiva, assai importante per l'origine e la storia del documento, ci sarà data, se io non m'inganno, dalla comparazione dei testi stessi.

---

[1] Philostorg. *H. e.* II 12 (M. *P. G.* LXV 476): Ὅτι φησὶν ἡ τοῦ βασιλέως Κωνσταντίνου μήτηρ Ἑλένη ἐπὶ τῷ στόματι τοῦ τῆς Νικομηδείας κόλπου πόλιν ἐδείματο, Ἑλενόπολιν αὐτὴν ἐπονομάσασα· ἀσπάσασθαι δὲ τὸ χωρίον κατ᾽ ἄλλο μὲν οὐδέν, ὅτι δὲ Λουκιανὸς ὁ μάρτυς ἐκεῖσε τύχοι μετὰ τὸν μαρτυρικὸν θάνατον ὑπὸ δελφῖνος ἐκκομισθείς.

[2] γένος μὲν om. Suid.

[3] σαμοσατῶν cod.

[4] ὡς ὁ--λόγος + διδάξει M; om. Suid.

[5] Ἔδεσαν M.

[6] βίβλους ἐξηγουμένῳ cod. Angel. Suid.; διερμηνεύοντι βίβλους M.

[7] ἔφερεν περὶ τούτων cod.; ἐφεῦρε περὶ τοῦτον Suid. ed. (ma il codice Paris. ed il Vossiano ἔφερε); ἐν ταύταις ὑπῆρχεν M.

[8] ἐν οὐ πολλῷ συνέδραξε χρόνῳ corressi: ἐν οὐ π. συνέδραμε χ. cod. Angel.; ἐν οὐ π. συνέλαβε χ. Suid.; ἐν ὀλίγῳ χρόνῳ συνέλεξε M.

[9] μοναδικὸν M.

[10] ὑπέκλινε Vat. 798.

[11] βίον καὶ + οὕτως M.

[12] ἀνθρωπίας cod.

[13] εἰς ἅπαν--γνωριμώτατος] ἅπαν τῆς κατ᾽ ἄνθρωπον ἀρετῆς ἀφικόμενος, τῶν ἐφ᾽ ἑαυτοῦ τάχιστα πάντων ὑπῆρξεν ὀνομαστότατος M; καὶ ὅτι – γνωριμ. om. Suida.

[14] καὶ προύβη τε] προύβη δὲ καὶ Suid.

[15] Ap. Suida *s. v.* νοθεύει, dov'è ripetuta una parte dell'articolo Λουκιανός, citasi come fonte ὁ Λογοθέτης. Ciò parrebbe troncare la questione. Senonchè la mano che ha ricopiato quel passo non può giudicarsi la stessa che compilò l'articolo Λουκιανός; essa è la mano d'un interpolatore, come d'altronde già riconobbero il Gaisford ed il Bernhardy. Oltre a ciò è naturalissimo che, dopochè il Metafraste ebbe inserito nella sua celebre raccolta il Martirio di Luciano, si attribuissero indistintamente a lui ambedue le redazioni, la sua e la più antica, le quali del resto differivano appena fra di loro.

Dice pertanto il Logoteta che Luciano, nativo di Samosata in Siria, appartenne alla classe τῶν εὖ γεγονότων..., ὡς ὁ περὶ αὐτοῦ λόγος διδάξει. Questo inciso, il quale, così com'è, non può altrimenti prendersi che nel senso datogli dall'antico traduttore latino, *ut haec docebit quae de eo tractabit oratio*, sta molto male a proposito, non facendosi più il minimo accenno alla nobiltà del martire in tutto il seguito della Passione. Se però leggiamo, seguendo il cod. Angelico, ὡς ὁ περὶ αὐτοῦ λόγος, ogni difficoltà scomparisce; poichè codesta proposizione ellittica, dov'è da sottintendere φέρει, significa, non fa mestieri notarlo, « come riferisce la fama che intorno a lui corre ». E pongasi mente, che nel nostro codice l'ὡς ὁ περὶ etc. non segue già a γεγονότων ἀνήρ, ma alla notizia ἐκ Σαμοσάτων τῆς Συρίας ἦν, che presso gli antichi medesimi dovette essere mal sicura [1]. La conclusione non mi pare dunque troppo arrischiata: il Metafraste, trascrivendo il Martirio per inserirlo nella sua raccolta, compì la proposizione ellittica, senza riflettere più che tanto al suo vero senso, e prendendo per tal modo un grosso abbaglio.

Subito dopo le parole ora esaminate, il testo Angel., toccando degli studj e dei progressi fatti dal martire alla scuola di Macario d'Edessa, interprete delle divine Scritture, nota ch'egli, Luciano, πᾶν ὅ τι κάλλιστον ἔφερεν περὶ τούτων (sc. ἱερῶν βίβλων) ἐκεῖνος (sc. Μακάριος), ἐν οὐ πολλῷ συνέδραξε χρόνῳ. L'ἔφερεν, che nel senso in cui qui trovasi adoperato, e cioè di produrre, esporre, non è comune, presentava qualche difficoltà: tanto vero che nei codici di Suida, toltine però l'ottimo di Parigi ed il Vossiano, si vede mutato in ἔφεῦρε [1]. Il Metafraste s'arrestò anch'egli dinanzi all'ἔφερεν, ma in cambio della leggera mutazione introdotta dal correttore di Suida, scrisse con più libertà ἐν ταύταις (sc. βίβλοις) ὑπῆρχεν. Egli prese forse la forma ἔφερεν per un intransitivo, ed al pari di tutti gli editori di Suida, non avvertì che l'ἐκεῖνος va riferito a Macario, non a Luciano [2]. Lascio di notare che il supporre derivata dal Metafraste la lezione del cod. Angel. e di Suida, sarebbe contro ogni verosimiglianza, se non addirittura assurdo. Ancora: il verbo συνέδραξε che io ho dato nel testo, nel cod. non si legge: quivi sta una forma erronea συνέδραμε, priva di senso. La correzione peraltro, così facile, non ammette dubbio [3]. Ma come va, allora, ch'essa non ci è data nè da Suida, il quale ha συνέλαβε, nè dal Metafraste, il quale scrive συνέλεξε? A me sembra del tutto spontanea e sicura la risposta: nel testo che ebbe a mano il Logoteta e su cui venne eseguita altresì l'epitome adoperata da Suida, il vocabolo συνέδραξε avea già subìto l'alterazione offertaci dal cod. Angelico. I due scrittori tentarono quindi di sanare il luogo con due diverse congetture, che giuste quanto al senso (era ben difficile sbagliare!), non furono del pari felici quanto alla forma [4].

---

[1] La coincidenza della patria del nostro Luciano con quella di Luciano il sofista sorprende un poco. È per ciò, credo, che il Krüger (*Geschichte d. altchristl. Litt.*, Freiburg i. B. 1895, p. 151), riportando la notizia da Suida, la fa seguire da un interrogativo (cf. la nota del Keil in Fabricius *Bibliotheca graeca* VII 304 Harl.). Non potrebbe trattarsi invero di una confusione fra i due personaggi? Il principio della Passione in Metafraste: Σαμόσατα πόλις τῆς Συρίας ἐστίν, Εὐφράτης τῇ πόλει παραρρεῖ, πατρὶς ἡ πόλις Λουκιανῷ (l'ed. Migne Λουκιανοῦ), ha l'aria d'una succinta notizia geografica, tolta da qualche lessico. Se così fosse, noi con probabilità avremmo dinanzi il luogo che trasse il compilatore della Passione in inganno circa la patria del santo. Poichè il Luciano notato senz'alcuna aggiunta in una glossa geografica come nativo di Samosata, non potrebb'esser altri che il celebre sofista. Ma forse l'esordio della redazione del Logoteta si ha piuttosto da credere opera di quest'ultimo, anche altri de' suoi scritti cominciando in modo consimile (v. *Vita s. Simeonis; Martyrium Zenobii et Zenobiae; Martyr. Galactionis et Epistemes*, ap. M. CXIV 337; CXV 1309; CXVI 93). Non lascerò di notare che Eusebio, scrivendo VIII, 13, 2: τῶν δ' ἐπ' Ἀντιοχείας μαρτύρων τὸν πάντα βίον ἄριστος πρεσβύτερος τῆς αὐτόθι παροικίας Λουκιανός, mostra

Delle opere composte da Luciano nulla vediamo accennato nel cod. Angel., poichè tutto, o quasi tutto ciò che non si riferisce al martirio è stato ivi soppresso inesorabilmente [5]. Ma nel-

---

di ritenere il santo per nativo di Antiochia stessa, ciò che è asserito espressamente nel compendio del Martirio presso il Menologio di Basilio: ὑπῆρχεν ἀπὸ 'Αντιοχείας τῆς Συρίας. Ma in quest'ultimo caso si tratta d'una pura semplificazione (operata dal menologo) del testo di Metafraste (cf., per un simile esempio, Delehaye *Le Synaxaire de Sirmond,* in *Anal. Bolland.* XIV p. 411).

[1] Cf. l'annotazione critica del Bernhardy vol. II 1, col. 607 *ad loc.*

[2] Il Port, il Küster, il Gaisford, il Bernhardy, il Bekker pongono infatti la virgola avanti ad ἐκεῖνος. A questa falsa interpunzione deve aver condotto la circostanza, che tutti i codd. di Suida, o almeno quelli finora adoperati, leggono (a giudicare dall'apparato critico del Bernhardy, dove non si nota alcuna variante) περὶ τοῦτον, invece di περὶ τούτων.

[3] Essa mi fu suggerita dall'amico prof. Gaetano De Sanctis.

[4] Il verbo attivo συνδράσσω è di fatto molto raro (cf. nondimeno Q. Smyrn. XIII 183: ἄορ συνέδραξε θοόν), come raro è altresì il semplice δράσσω (cf. tuttavia p. es. Eus. Alex. in M. *P. G.* LXXXVI 1, 348 B: δράξας ὁ Σατανᾶς τὸν ἄνθρωπον).

[5] Senza parlare del cap. I, ridotto ai minimi termini, è stata tagliata via tutta la narrazione di ciò che Luciano fece nel viaggio da Antiochia a Nicomedia (con tutto questo, non si è pensato a modificare il principio del susseguente paragrafo 9: 'Ο δὲ Λουκιανὸς ἐπειδὴ πάρεργα τῆς ὁδοῦ ταῦτα... διαπραξάμενος, εἰς τὴν Νικομήδειαν ἔτυχε κομισθείς, che non ha più senso), come pure le diffuse considerazioni che occupano l'intiero paragrafo 19. Le altre soppressioni verranno notate nel progresso di questo studio.

l'articolo di Suida, che con ogni certezza risale al medesimo archetipo, occorre un importante cenno su' lavori di Luciano, fra i quali si fa particolare menzione delle sue lettere: ἐξέθετο γὰρ καὶ ἐπιστολὰς ἀμέλει γενναιοτάτας, ἐξ ὧν φωράσαι τις ἂν εὖ μάλα ῥαδίως ἣν ὁ ἀνὴρ περὶ τῶν θείων ἔσωζε γνώμην. Tale esatta notizia (v. Hieron. *De viris inlustrib.* 77: *feruntur eius.., breves ad nonnullos epistulae.* Cf. Routh *Reliquiae sacrae* IV^2 pp. 4-5) è di certissimo originaria, tanto che senza di essa il periodo antecedente rimane in sospeso. Nel Metafraste non se ne ha traccia; onde conviene inferire che egli o ebbe a mano un codice lacunoso, o a bello studio soppresse il luogo [1]. Ad ogni modo, ben s'avvide il Logoteta che con l'accennata lacuna il periodo precedente non andava; poichè non ad altro fine, manifestamente, che a nasconderne la sospensione, lo voltò in interrogativo [2].

Al cap. II § 7, là dove si descrive il pietosissimo martirio de' due fanciulli di Nicomedia, vien riferito come Massimino (Μαξιμῖνος legge sempre il cod. Angelico, tranne una sola volta, mentre il Metafraste costantemente e non bene Μαξιμιανός [3]) προσφέρειν ἐκέλευεν αὐτοῖς (sc. τοῖς παισὶ) τῶν παρὰ σφίσι θυμάτων, ὧν... θυσάμενοι ἦσαν. Chi siano questi che teneano presso di sè dei θύματα ed aveano alla presenza dei fanciulli fatto sacrifizio agli dei, riesce facile a comprendersi, ma non trovasi espresso. Se la ellissi (durotta invero) rimonti all'origine della Passione, o derivi da negligenza di copisti, non si può forse decidere con piena sicurezza. Ma, che il testo s'abbia a credere lacunoso o no, è certo che tale l'ebbe dinanzi il Metafraste, quale sta ora sotto i nostri occhi nel cod. Angel. Giacchè al παρὰ σφίσι egli sostituì παρ' αὐτῷ e al θυσάμενοι ἦσαν il singolare θύσας ἦν. Chi volesse giudicare originaria la lezione Metafrastica, non potrebbe addurre alcuna ragione plausibile della mutazione in plurale.

---

[1] Ravvisando forse nelle parole ἣν ὁ ἀνὴρ περὶ τῶν θείων ἔσωζε γνώμην un'allusione ai suoi errori. Cf. Cave *Scriptorum ecclesiasticorum historia litteraria* I, Oxonii 1740, p. 154; Routh *Reliquiae sacrae* IV^2, p. 15 sq.

[2] Ecco il periodo come lo trascrisse Suida: οὐ μὴν δέ, ἀλλὰ καὶ τὴν καθαρότητα τῶν θείων δογμάτων παρὰ τούτῳ τις ἂν μάλιστα τῶν κατ' ἐκεῖνον τὸν χρόνον γενομένων ἐπ' ἄκρον εὕροι φυλαττομένην. Il Metafraste l'ha modificato così: οὐ μὴν δέ, ἀλλὰ καὶ τὴν καθαρότητα τῶν θείων δογμάτων τίς ἂν ὑφ' ἑτέρου τῶν κατ' ἐκεῖνον τὸν χρόνον γενομένων ὑπὲρ τοῦτον εὕροι φυλαττομένην;

[3] La confusione dei due nomi Μαξιμῖνος e Μαξιμιανός, fatta frequentemente da' Greci, fu già segnalata, fra gli altri, dal Ruinart *Acta martyrum sincera* p. 544 ed. Veron.

Poco appresso, dove si riporta il supplizio dei medesimi fanciulli, il nostro codice ha due parole tralasciate da Simeone. Ἐψίλωσε μὲν αὐτοῖς, ivi leggiamo, τὰς κεφαλὰς τῶν τριχῶν, εἰς πάχος δὲ τοῦ φαρμάκου (τοῦ δὲ [ed. Migne τοῦδε] φαρμάκου Metafraste) παχύτατον ἐπιπλάσας,... εἰς περιφλεγὲς εἰσεκόμισε βαλανεῖον. Le parole omesse sono appunto εἰς πάχος, nè torna difficile rinvenire il motivo dell'omissione. O il codice trascritto dal Logoteta era evanido in questo punto, o (che mi pare più probabile) era corrotto come il ms. Angelico. Giacchè ognuno vede che εἰς πάχος manca affatto di senso. Vero è che la correzione εἰς τάχος non ha bisogno d'esser cercata a lungo; essa si presenta quasi da sè [1].

Confrontando più minutamente il testo del codice Angel. col Metafrastico non riescirebbe difficile accrescere il numero delle prove [2]. Le poche da me addotte bastano però ad assicurarci che il testo Angel., come pure l'articolo di Suida, rimontano ad una redazione del Martirio anteriore a quella che figura nella raccolta del Metafraste. Questi non è dunque, come l'Allacci riteneva per certo, fondandosi sullo stile [3], il vero compilatore della Passione, anzi egli non ha fatto altro che trascriverla. Ma se la Passione è anteriore al Metafraste, a che tempo si deve assegnare?

Nel congresso scientifico de' cattolici tenuto a Parigi l'anno 1891 il Batiffol presentò un erudito articolo, nel quale tendeva a dimostrare che la *Passio Luciani* è, salvo poche mutilazioni operate dal Metafraste per espurgarla, un prezioso documento di agiografia ariana, niente meno che l'antico Martirio ariano scritto dopo il 330, ma ad ogni modo prima della fine del secolo IV [1]. Tale conclusione, approvata da una parte dei dotti [2], ad altri, e competentissimi in materia, non parve nè sicura nè molto probabile [3]. Non credo superfluo, ora che abbiamo un testo degli Atti il quale ci costringe assolutamente a mettere da parte il Metafraste, come primo compilatore di essi, ritornare sull'argomento.

---

[1] Non occorre dire che l'alterazione di τάχος in πάχος è facilissima, nè manca di altri esempj nei mss. Cf. *H. Stephani Thesaurus graecae linguae s. v.* τάχος (vol. VIII 1898).

[2] P. es. le minacce di Massimino a Luciano sono così accennate dal cod. Angelico: ἐκεῖνος μεταβαλόμενος ἠπείλει, πᾶν ὅ τι τε ἤδη κομίσας ὁ (per errore dell'amanuense ὢν οὐ) μακρὸς ὑπῆρχε χρόνος εἰς κόλασιν ἀνθρώπων παρεσκευασμένον (il ms. παρεσκευασμένων) ἐπάξειν αὐτῷ διοριζόμενος καὶ ὅσα ἂν ἐπ' ἐκείνοις ἡ νῦν ἐπίνοια δυνηθείη προσεξευρεῖν. Il Metafraste molto più semplicemente: ἠπείλει πᾶν ὅ τι τε ἤδη ὁ μακρὸς χρόνος ἐξεῦρεν εἶδος εἰς κόλασιν ἐπάξειν αὐτῷ καὶ εἴτι περ αὐτὸς ἐφευρεῖν δυνηθείη καινότερον. Che il Metafraste abbia semplificato il testo prima riportato, si capisce bene; il contrario, specie in un testo compendiato, non si spiega. — Mi potrei dispensare dall'avvertire che non tutte le lezioni del cod. Angel. sono migliori delle corrispondenti del Metafraste. Anzi esso ne ha un certo numero senza alcun dubbio corrotte, come αὐτῷ.. εἰσῆλθε per αὐτὸν.. εἰσῆλθε, ἐπέστη per ὑπέστη, ἀθροωτάτω per αὐθωρόν, ὑποβρύχιος ἀνυσθείη γενόμενος per ὑπ. ἀφανισθείη γεν. e simili. Ma sono tutti errori d'amanuense.

[3] *De scriptis Symeonis Metaphr. diatriba* ap. Migne *P. G.* CXIV 127 C. Cf. Tillemont *Mémoires* V, Paris 1698, p. 474.

Studio critico del Martirio di s. Luciano.

Le fonti cattoliche del martirio di Luciano sono, osserva il Batiffol, vaghe e discordi, non così le ariane che ci danno del martirio stesso una versione concorde e loro propria. Percorriamo le une e le altre.

Eusebio *H. e.* IX 6, 3 non dice che questo: ἀχθεὶς (sc. Λουκιανός) ἐπὶ τῆς Νικομηδέων πόλεως, ἔνθα τηνικαῦτα βασιλεὺς (sc. Μαξιμῖνος) διατρίβων ἐτύγχανε, παρασχών τε ἐπὶ τοῦ ἄρχοντος τὴν... διδασκαλίας ἀπολογίαν, δησμωτηρίῳ παραδοθεὶς κτίννυται. Il verbo κτιννύναι è per sè genericissimo, e nulla ci autorizza nel passo citato a prenderlo piuttosto nel senso di decollare [4], che in quello di strangolare, o di lasciar lentamente morire dalla fame e da altri patimenti [5]. Che Eusebio abbia scelto a bella posta un verbo così vago, o perchè ignorava la vera causa della morte di Luciano o perchè essa non prestavasi ad essere accennata con un sol motto, sembrami apparisca chiaro dal fatto, ch'egli anche nell'altro luogo della sua Storia (VIII 13, 2), in cui tocca il martirio di Luciano, si vale d'una espressione generica: τὴν οὐράνιον... βασιλείαν λόγῳ πρότερον δι' ἀπολογίας, εἶτα δὲ καὶ ἔργοις ἀνακηρύξας. E avvertasi che di Antimo nominato subito prima e de' cinque martiri susseguenti lo scrittore specifica il supplizio cui soggiacquero. Vero è che Rufino, il quale da alcuni si crede abbia tolto la sua narrazione dalla raccolta di Martirj compilata dal medesimo Eusebio [1], direbbe espressamente che il nostro santo ebbe spiccata la testa dal busto: *Illico ministri iniquitatis, mandatum perficientes praesidis, caput amputaverunt venerandum* [2]. Ma anzi tutto la derivazione dalla raccolta di Eusebio sembrami una ipotesi che non regge. Questi invero mise assieme due distinte sillogi di Martirj: l'una, intitolata Συναγωγὴ τῶν ἀρχαίων μαρτύρων, conteneva tutte Passioni anteriori a Diocleziano, ossia all'anno 303 [3]; l'altra in due recensioni, di cui ce n'è pervenuta soltanto una, la più succinta [4], riportava le Passioni de' martiri di Palestina coronati al tempo di Diocleziano e di Massimino. Ora in nessuna di tali sillogi sembra che Rufino potesse rinvenire la narrazione del martirio di Luciano; non nella prima, per motivo del tempo; non nella seconda per cagion del luogo. Oltre a ciò abbiamo fondata ragione di ritenere che il passo citato, il quale manca nella edizione di Rufino (I, Roma 1740, p. 517) e fu solo pubblicato negli *Acta SS. Bolland.* I ian. p. 363 da un cod. di s. Massimino in Treviri, che offre anche altre singolarità nella forma (cf. *Acta SS.* vol. cit. p. 358), provenga da una mano interpolatrice. In questo caso l'interprete di Eusebio non si sarebbe discostato affatto dal suo autore, essendo il verbo *necare* da lui adoperato *(abripi iubetur in carcerem, ibique quasi absque tumultu populi necari)* tanto generico quanto κτιννύειν; nè egli ci offrirebbe altro di più, che il testo dell'apologia [1] pronunziata dinanzi al preside [2]. Questo testo, da parecchi dotti ritenuto autentico [3], non può forse credersi tale nel senso più rigoroso della parola, il modo onde lo scrittore l'introduce non essendo quello di chi riporta un documento: *huiuscemodi,* così egli si esprime, *orationem de fide nostra habuisse dicitur* [4]. Può darsi però, anzi la cosa presenta molta probabilità, che Rufino abbia desunto l'apologia da uno dei libelli *De fide* dettati dal nostro martire, come attesta s. Girolamo [5].

---

[1] Batiffol *Étude d'agiographie arienne. La passion de saint Lucien d'Antioche.* Comptes rendus du congrès scientifique international des Catholiques, 2^e section (1891) pp. 181-186. La sentenza del Batiffol si riavvicina un poco a quella espressa già dal Baronio (*Annal.* ad an. 311, 5 [III p. 481 ed. Lucca 1738]), il quale da confronti con l'antico commentario *in Iob,* attribuito falsamente ad Origene, ricavava essere gli Atti di Luciano *in omnibus germana atque legitima.* Questa conclusione venne già rifiutata dal Tillemont *Mémoires l. c.*

[2] Cf. A. Harnack *Geschichte d. altchristl. Litteratur.* I, Leipsig 1893, p. 531; O. Bardenhewer *Patrologie,* Freiburg i. B. 1894, p. 222; Krumbacher *Geschichte d. byzantin. Litteratur* ^{2} p. 184 num. 4.

[3] Così i Bollandisti in una succinta recensione dello studio del Batiffol (*Anal. Bolland.* XI, 1892, p. 471. Cf. XII, 1893, p. 75). A. Ehrhard nell'articolo *Die Legendensammlung des Symeon Metaphrastes und ihr ursprünglicher Bestand* (in *Festschrift zum elfhundertjährigen Jubiläum des deutschen Campo Santo in Rom* [Freiburg i. B. 1897]) dà il Martirio di Luciano come metafrastico, senza neppur citare lo studio del Batiffol.

[4] Cf. la nota del Combefis in *S. Maximi opera* II, Parisiis 1675, p. 718 col. 6.

[5] Lo strangolamento nel carcere era presso i Romani assai comune (v. oltre Eus. *De mart. Pal.* II 4, Cic. *in Vatin.* 11; Sallust. *Catil.* LV 5; Tacit. *Annal.* VI 39; Ios. Flav. *Bell. Iud.* VII 5, 6 etc.), ed anche la morte di fame tutt'altro che rara (Plut. *Mar.* 12; Cyprian. *ep.* XXII 2 [pp. 534, 11-12; 535, 1 Hartel]; Eus. *H. e.* VIII 8; X 8. 11; *De mart. Pal.* VIII 3 etc.). Di lunghi tormenti fatti soffrire nelle prigioni, ci si presenterà il destro di dir qualche parola più sotto. Che i carcerati morissero a volte per soffocazione o per gli altri inenarrabili disagj di quelle anguste e tenebrose caverne, de' cui orrori son pieni gli Atti dei martiri, risulta dalla lettera del clero Lionese ap. Eus. *H. e.* V 1, 27. 28, come pure da più d'un luogo delle antiche e genuine Passioni (vedi *e. g.* Passio SS. Perpetuae et Felic. 14; Passio Montani, Lucii etc. 2 [Ruin. pp. 86. 201 ed. Veron.]).

---

[1] Cf. Harnack *Geschichte* I p. 529.

[2] Il Routh (*Reliquiae sacrae* IV^2 p. 4) nel passo di s. Girolamo *De viris inlustr.* c. 78: *Phileas... capite truncatur eodem... persecutionis auctore quo Lucianus Nicomediae,* supplisce, dopo *Nicomediae, capite truncatus est.* Ma il supplemento mi sembra audace e mal sicuro. Con tutta probabilità lo storico ha inteso soltanto di richiamare l'attenzione del lettore sulla contemporaneità dei due martirj, senza pensare affatto al genere di morte. Cf. la versione greca: οὗτος... ἀποτέμνεται, διωγμοῦ ἐν Αἰγύπτῳ ὄντος κἀκείνου αὐθεντοῦντος τοῦ καὶ ἐπὶ Λουκιανοῦ ἐν Νικομηδείᾳ (O. v. Gebhardt *Hieronymus* De viris inlustr. *in griech. Uebersetzung* [*Texte u. Untersuch.* XIV 1 6, 1896] p. 47).

[3] V. De Rossi-Duchesne *Martyrologium hieronymianum* (in *Acta SS. Bolland.* nov. II, 1) p. LXVI sq.

[4] De Rossi-Duchesne *op. cit.* p. LXIX; B. Violet *Die palästinischen Märtyrer des Eusebius von Cäsarea* (in Harmack's *Texte und Untersuchungen* XIV 4 [Leipzig 1896]) p. 160 sqq.

Più particolari di Eusebio ci fornisce s. Giovanni Crisostomo nella omelia recitata ad Antiochia il 7 gennaio dell'anno 387. In un primo interrogatorio si fanno al sacerdote antiocheno terribili minacce, ch'egli non cura e disprezza. Così in realtà va inteso il periodo: συνιδὼν.. ἐκεῖνος (sc. ὁ διάβολος) ὅτι πάσης τιμωρίας καὶ κολάσεως εἴδους κατεγέλασε, καὶ οὔτε κάμινον ἀνάψας [1], οὔτε βάραθρον ὀρύξας, οὔτε τροχὸν εὐτρεπίσας, οὔτε εἰς ξύλον ἀναγαγών, οὔτε εἰς κρημνοὺς ῥίψας, οὔτε εἰς θηρίων ὀδόντας ἐμβαλὼν ἴσχυσε περιγενέσθαι τῆς τοῦ ἁγίου φιλοσοφίας, ἕτερον ἐπενόησε χαλεπώτερον τρόπον [2]. Poichè non è credibile che l'oratore intenda aver Luciano subìti tutti i supplizj da lui enumerati, ognuno de' quali sarebbe stato più che bastante a produrre la morte [3]. La pena cui si allude nelle ultime parole del periodo citato, è quella della fame, sulla quale il Crisostomo viene poi a discorrere a lungo. Egli narra come al santo straziato dal lungo digiuno furono offerti in gran copia de' cibi consacrati agli dei, degl' *idolothyta*, nella speranza ch'egli finisse per cedere agli stimoli dell'irritata natura. Ma il timore di Dio potè sempre in lui più del digiuno, ed il pensiero della mensa celeste lo trattenne dallo stendere le mani alla mensa del diavolo: τράπεζαν ὁρῶν μιαρὰν καὶ ἐναγῆ, τραπέζης ἐμνήσθη ἑτέρας, τῆς φρικώδους καὶ πνεύματος γεμούσης [1]. Tentato così indarno dalla fame, l'invitto sacerdote comparisce una seconda volta dinanzi al giudice (ἄγει [sc. ὁ διάβολος] πάλιν αὐτὸν εἰς τὸ δικαστήριον, M. col. 524, 15). E mentre lo si vien torturando, il magistrato lo interroga in forma giuridica: Chi sei? Qual professione eserciti? etc. Al che il paziente non fa mai altro che replicare: Χριστιανός εἰμι [2]. Confesso che tali domande offrono qualche difficoltà in un secondo interrogatorio, quando al giudice devono già esser noti appieno la patria, i genitori, la professione di Luciano. Solo potremmo supporre che il giudice di questo secondo interrogatorio non sia il medesimo del primo [3], supposizione cui non osterebbe il silenzio dell'oratore in proposito. Il Crisostomo non degna di nominare neppure una volta il magistrato, egli mette sempre innanzi il demonio, ὁ μιαρὸς ἐκεῖνος, e nel luogo che presentemente ci occupa sembrerebbe persino fare tutta una persona del giudice interrogante e del δήμιος che infierisce sul corpo della vittima [4]. Nella celebre lettera del clero Lionese (ap. Eus. *H. e.* V 1, 20) troviamo però registrato un fatto che si direbbe proprio avere ispirato (non dico che di certo l'abbia) la scena descritta dal Crisostomo. Poichè del martire Santo ivi si racconta come πάσας... αἰκίας γενναίως ὑπομένων... τοσαύτῃ ὑποστάσει ἀντιπαρετάξατο αὐτοῖς (sc. τοῖς ἀνόμοις), ὥστε μηδὲ τὸ ἴδιον κατειπεῖν ὄνομα, μήτε ἔθνους, μήτε πόλεως ὅθεν ἦν, μήτε εἰ δοῦλος ἢ ἐλεύθερος εἴη, ἀλλὰ πρὸς πάντα τὰ ἐπερωτώμενα ἀπεκρίνατο τῇ Ῥωμαϊκῇ φωνῇ « Χριστιανός εἰμι. » τοῦτο καὶ ἀντὶ ὀνόματος καὶ ἀντὶ πόλεως καὶ ἀντὶ γένους καὶ ἀντὶ παντὸς ἐπαλλήλως ὡμολόγει, ἄλλην δὲ φωνὴν οὐκ ἤκουσαν αὐτοῦ τὰ ἔθνη. Che fosse da riconoscersi nella scena serbataci dal Crisostomo uno svolgimento ideale, suggerito o dal fatto di Santo o da altro simile [1], della notizia, per sè sola troppo magra e digiuna, che Luciano era spirato ne' tormenti, gridando Χριστιανός εἰμι? Quello intanto che non lascia luogo a dubbio è che il Crisostomo sapeva Luciano esser morto tra i supplizj con la gloriosa confessione della sua fede sulle labbra. Ogni altro modo di intendere le parole καὶ μετὰ ταύτης τῆς φωνῆς (sc. Χριστιανός εἰμι) τὸν βίον κατέλυσε (M. col. 525, 11 *ab imo*), con le quali termina la scena della tortura, sarebbe per lo meno contrario ad ogni naturalezza. Dico questo, perchè le citate parole si credette di poterle prendere nel senso, che il martire, a causa della mostrata saldezza, ricevette finalmente la sentenza di morte [2]. E tale spiegazione fu proposta, perchè sul principio dell'omelia l'oratore, chiamando la morte di Luciano σφαγή e lui proclamando battezzato nel proprio sangue, mostra alludere alla decapitazione, o ad altra esecuzione consimile [3]. Ma notoriamente ogni martire si dice battezzato nel proprio sangue, sia pure stato arso vivo o sommerso in mare [4]; oltre di che, chi soffriva la tortura restava in tutto il rigore dell'espressione lavato nel proprio sangue [5]. E quanto a σφαγή, esso può bene intendersi di qualunque genere di morte violenta, in un linguaggio immaginoso e figu-

---

[1] È anche riportata in *Acta SS. Bolland.* I ian. p. 362 sq. ed in Routh *Reliquiae sacrae* IV p. 5 sq.

[2] Così anche Eusebio IX 6, 3: ἐπὶ τοῦ ἄρχοντος. È vero che codeste parole si vorrebbero prendere da P. Allard (*La persécution de Dioclétien* II, Paris 1890, p. 191 not. 2) nel senso di *al cospetto del principe,* e cioè di Massimino imperatore, nominato subito innanzi. Ma in questo caso egli avrebbe per fermo scritto semplicemente ἐπ' αὐτοῦ, e non già messo fuori un altro termine per lo meno assai ambiguo. Giacchè il proprio e solito significato di ἄρχων è *preside, magistrato* (cf. *Martyrium Polycarpi* cc. XVII 2; XVIII 2 [Funk *Opp. PP. Apostolic.* I pp. 302, 304]; *Martyrium Pionii* c. 16 [ed. Gebhardt in *Archiv für slavische Philologie* XVIII, 1896, p. 167]; *Passio s. Bonifatii* c. 8 sqq. [Ruin. p. 251 sqq. ed. Veron.]; *Acta s. Agathonici* c. 3 sqq. [*Anal. Bolland.* II, 1883, p. 101 sqq.]; Eus. *De mart. Pal.* IV 8; IX 4 etc. etc.). D'altronde l'unica ragione addotta in favore della sua sentenza dal dotto francese, e cioè che altrove Eusebio afferma aver Luciano pronunziata l'apologia βασιλέως ἐπιπαρόντος, non tiene in niun modo. Giacchè in primo luogo nulla si oppone a che noi prendiamo ἐπιπαρόντος nel più largo significato di presente in città (= appunto IX 6, 3: ἔνθα... βασιλεὺς διατρίβων ἐτύγχανε. Cf. *De Mart. Pal.* II 2 ed insieme *De res.* II, ap. M. *P. G.* XXIV 1098-1099). In secondo luogo può darsi che il martire si presentasse al magistrato, assistendo, non veduto, anche l'imperatore. Ma su questo dettaglio ritorneremo fra breve.

[3] Westcott *History of Canon* p. 360; Allard *La persécution de Diocletien* II pp. 183 not. 2; 191. V. anche Fabricius *Bibliotheca graeca* VII 305 Harl.; Routh *Reliquiae sacrae* IV^2 p. 12.

[4] L'osservazione è del Tillemont (*Mémoires* V p. 478 ed. cit.), che ne deduceva l'apologia essere addirittura opera di Rufino. Cf. Batiffol *La Passion de saint Lucien* p. 181.

[5] *De viris inlustribus* c. 77 (ed. Richardson [in *Texte u. Untersuch.* XIV 1] p. 42): *feruntur eius* De fide *libelli.* Il Lardner (cit. in Fabricius VII 305, not. 66) propendeva ad identificare senz'altro questi *libelli de fide* (ai quali forse si riferisce Epiphan. *Ancorat.* 33, ap. Migne *P. G.* XLIII 77) con l'apologia riferita da Rufino.

---

[1] Si potrebbe pensare derivata, in qualche strana maniera, di qua la notizia (sfuggita al Batiffol) del *Chronicon paschale* p. 520, 1 ed. Dindorf: Λουκιανὸς... καὶ αὐτὸς βασιλέως ἐπιπαρόντος διὰ καμίνου τὴν οὐράνιον... βασιλείαν... ἀνακηρύξας κτίννυται. È chiaro però che le parole διὰ καμίνου, le quali mancano in Eusebio, onde il passo del *Chronicon* è stato verbalmente trascritto, sono una glossa.

[2] M. *P. G.* L 523, 3 sq. Osserva il Tillemont (*Mémoires* V p. 776 ed. cit.) che per intendere il luogo nel senso sopra accennato (e cioè: vedendo il diavolo che non sarebbe riescito a vincere la filosofia di Luciano nè col fuoco, nè con la ruota etc.) basta supporre omessa per colpa d'un amanuense la particella ἂν dopo ἴσχυσεν. Ma può anche darsi, egli aggiunge (ciò che a me sembra più probabile), che l'oratore stesso abbia tralasciato codesto ἂν per rendere il discorso più animato (vedendo che non era riescito a vincere la filosofia di Luciano, cioè a intimorirlo, nè con roghi, nè con ruote etc.). Del resto, cf. Basil. M. *hom. in Gordium mart.* (M. *P. G.* XXXI 500 B): τούτοις τοῖς λόγοις τὸν θυμὸν τοῦ ἄρχοντος ὡς πῦρ ἀναφλέξας (sc. ὁ μάρτυς), ὅλην ἤγειρεν ἐφ' ἑαυτὸν τοῦ ἀνδρὸς τὴν μανίαν. καὶ Κάλει, φησί, δημίους. ποῦ δὲ αἱ μολυβίδες; ποῦ δὲ αἱ μάστιγες; ἐπὶ τροχοῦ κατατεινέσθω, ἐπὶ τοῦ ξύλου στρεβλούσθω, φερέσθω τὰ κολαστήρια· τὰ θηρία, τὸ πῦρ, τὸ ξίφος, ὁ σταυρός, ὁ βόθρος εὐτρεπιζέσθω... ὡς δὲ τοῖς φοβεροῖς ἑλεῖν αὐτὸν οὐκ ἠδύνατο etc. *Hom. in XL mart.* (M. *ibid.* 511 A): τὸ πῦρ ἕτοιμον, τὸ ξίφος ἠκόνητο, ὁ σταυρὸς ἐπεπήγει, ὁ βόθρος, ὁ τροχός, αἱ μάστιγες.

[3] Soltanto il τροχός e lo ξύλον potevano essere adoperati come strumenti di tortura, senza arrivare al punto che la vittima vi lasciasse la vita. Lo ξύλον qui nominato non è quello che altrove il Crisostomo spiega con il vocabolo latino νέρβος (*hom.* XXXV 2 *in Act. Apost., ap.* M. LX. 255, 39); ma bensì l'eculeo. Cf. Basil. *hom. in Gordium l. c.*; Eus. *H. e.* VIII 10, 5: περὶ τὸ ξύλον ἠξηρτῶντο. Lo stesso termine ξύλον può eziandio designare il palo, cui venivano legati od affissi in mezzo all'arena i condannati alle fiere. Vedi *e. g.* Eus. *H. e.* V 1, 41. 42.

---

[1] Col. **524**, **23** sq. Cf. Paul. I *Cor.* **10**, **21**: οὐ δύνασθε τραπέζης κυρίου μετέχειν καὶ τραπέζης δαιμονίων.

[2] Cf. Le Blant *Les Actes des martyrs* (Extrait des Mémoires de l'Académie des Inscriptions et Belles-lettres XXX 2, Paris 1882) p. 155 sqq.; *Les persécuteurs et les martyrs*, Paris 1893, p. 184 sqq. L'interrogatorio era messo in iscritto dai *notarii* (Le Blant *Les Actes* p. 9 sqq.; *Les persécuteurs* pp. 2-3). Una singolare espressione in questo proposito ci dà il testo greco originale del *Martyrium Pionii*. Ivi al c. 19 (p. 169 ed. Gebhardt in *Archiv. f. slav. Philol.* XVIII) leggiamo: ἐπηρώτησεν (sc. ὁ ἄρχων) ἐγγράφως, λέγων αὐτῷ « Τίς λέγῃ; » γράφοντος τοῦ νοταρίου πάντα. ἀπεκρίθη « Πιόνιος ». Le parole γράφοντος — πάντα sono certo una glossa dichiarativa dell'avverbio ἐγγράφως (ciò che sembra sfuggito al ch. editore), ed ἐπηρώτησεν ἐγγράφως (modo forse dell'uso comune) non significa, come suonerebbe la lettera, interrogò *in iscritto*, fece le domande in iscritto; ma sì bene, come avverte il glossatore, *scrivendosi tutto*, domande e risposte.

[3] In tal caso le domande starebbero perfettamente a posto. Cf., per non citare che un esempio, *Martyrium Pionii* cc. 9. 19 (pp. 162. 169 ed. Gebhardt *l. c.*).

[4] Pare che di solito l'interrogatorio fosse fatto a voce d'araldo (*interrogare per praeconem, sub voce praeconia*), come osserva il Le Blant *Les Actes des Martyrs* p. 93 sq. (cf. p. 155 sq.), citando molti luoghi Ma altro è il *praeco*, il κήρυξ, altro il *carnifex*, il δήμιος.

---

[1] Anche di altri martiri, invero, si legge che od a tutte le domande del magistrato, od almeno a quella: *Quis diceris?* risposero: *Christianus sum* (v. Eus. *H. e.* VI 19. 26; *De Mart. Pal.* XI 16; *Acta ss. Didymi et Theodorae* c. 1; *Passio s. Symphoriani* c. 2; *Acta Probi, Tarachi* etc. cc. 1. 3 [Ruinart pp. 69. 352. 376. 378]; *Martyrium Codrati* p. 173 sq. ed. Schmidt in *Archiv f. slav. Philol.* XVIII. Cf. *Vita s. Epicteti* III 19, in *Acta SS. Bolland.* II iul. p. 544).

[2] Orsi *Storia ecclesiastica* IV, Roma 1836, p. 335.

[3] Così Tillemont *Mémoires* V pp. 478. 776.

[4] S. Basilio, p. es, di un martire esposto al tormento del freddo sopra uno stagno gelato, dice (*hom. in XL Mart.* ap. M. *P. G.* XXXI 521 A): ἐβαπτίσθη... οὐκ ἐν ὕδατι, ἀλλ' ἐν τῷ ἰδίῳ αἵματι. Eus. *H. e.* VI 4, 3: τὸ βάπτισμα... τὸ διὰ πυρὸς λαβοῦσα. Ma non voglio più insistere sopra una cosa tanto volgarmente nota.

[5] Lo stesso Tillemont ricorda che la tortura consisteva, fra l'altro, nel *radere*, ξέειν (cf. Le Blant *Les Actes des Martyrs* pp. 62. 166) i fianchi della vittima con unghie di ferro; le quali, per valermi delle parole dello stesso Crisostomo, κατήγαγον ῥύακας αἱμάτων (*hom. in s. Romanum*, ap. M. L 609, 35 sq.). Talvolta il paziente ne usciva tutto una piaga, come *e. g.* leggiamo nella lettera, più volte citata, del clero Lionese (ap. Eus. V 1, 23): τὸ.. σωμάτιον μάρτυς ἦν... ὅλον τραῦμα... ἀποβεβληκὸς τὴν ἀνθρώπειον ἔξωθεν μορφήν.

rato come quello del Crisostomo. Così, accennando p. es. alla eroica madre delle vergini Berenice e Prosdoce, la quale persuase le figlie a lanciarsi da sè stesse in un fiume, per isfuggire alla brutalità delle guardie spedite a catturarle, dice: ἴσασι... ὅσαι μητέρες ἐγένοντο, οἷαι αἱ ὠδῖνες θυγατέρας ἰδεῖν ἀποθνησκούσας· τὸ δὲ καὶ αὐτὴν αὐτόχειρα γενέσθαι τῆς σφαγῆς, ἄφατον ἔχει ὑπερβολήν (M. L 639, 14 sq. *ab imo*) [1].

Passando ora alla Passione, non stenteremo a convincerci che, in fondo, la differenza col racconto di s. Giovanni Crisostomo non è grandissima, specie ove riflettasi che quest'ultima è una narrazione oratoria, non già strettamente storica. La Passione adunque riferisce come Luciano, condotto da Antiochia a Nicomedia, subì quivi l'interrogatorio di Massimino in persona, il quale, viste riescire inutili le promesse di cariche e di onorificenze, rivolse al fortissimo prete terribili minacce di tormenti (III 11, M. col. 408). Tornate inutili anche le minacce, l'imperatore ἀνελεῖν μὲν αὐτὸν ὡς διὰ ταχέων οὐκ ἐγίνωσκε δεῖν, ma comandò che fosse rinchiuso in carcere e quivi fatto morire lentamente a forza di varj supplizj. Dietro quest'ordine, il martire è disteso sopra un letto di pungentissimi cocci [2] e tenutovi immobile mediante il nervo ai piedi [3] ed un legno al disopra del capo, sopra cui vengono stirate ed avvinte ambedue le braccia: διατείναντες τὰς χεῖρας ἐπί τινι ξύλῳ... ἐδέσμουν [1]. Ma il supplizio principale sta nell'assoluto digiuno. Al martire si nega qualunque sorta di cibo, πλὴν εἰ τῶν παρὰ σφίσι μιαρουργουμένων ἐθελήσειε μετασχεῖν· τούτων δὲ καὶ ἐπιδαψιλευόμενοι ὤρεγον (IV 12, M. col. 409). Contro la fame il santo, sempre vittorioso, lotta quattordici intieri giorni, il decimoquinto ottiene da Dio la corona. Egli muore gridando tre volte, ad alcuni ministri inviati da Massimino, Χριστιανός εἰμι. Troviamo qui pertanto diversi punti di contatto con la narrazione del Crisostomo, che il Batiffol avrebbe fatto bene a rilevare: 1° le minacce nell'interrogatorio; 2° il supplizio della fame col particolare degl' *idolothyta,* sfuggito completamente al dotto francese [2], 3° lo spirare in mezzo ai tormenti con le parole Χριστιανός εἰμι in bocca. Al che si può aggiungere un particolare negativo, la mancanza d'ogni accenno all'apologia pronunziata ἐπὶ τοῦ ἄρχοντος. Da lasciare forse in dubbio è, se il Crisostomo conoscesse l'udienza tenuta dall'imperatore in persona, o da lui presenziata senza esser visto; poichè, quantunque alla fine del suo panegirico s. Giovanni affermi che il martire ἐπὶ ἀρχόντων καὶ βασιλέων ἐπαρρησιάσατο (M. col. 526, 2-3), questa potrebbe giudicarsi nient'altro che una espressione enfatica (l'accoppiamento de' vocaboli ἄρχοντες e βασιλεῖς è tolto da' sacri libri [3]), non senza forse un'allusione a quel notissimo luogo dell' Evangelo

---

[1] Anche sul principio dell'omelia si legge: δι' ἐκεῖνο τὸ πρόβατον αὗται αἱ δαμάλεις ἐσφάγησαν, parlando sempre delle due vergini; dove però il senso figurato dell' ἐσφάγησαν viene indicato apertamente dall' αἱ δαμάλεις.

[2] Cf. *Martyrium Polycarpi* II 4 (Funk *Op. PP. apostolic.* I p. 284); Damasus *carm.* XXVII 5 (p. 32 Ihm); Prudent. *Peristeph.* V 257 (*Acta s. Vincentii* c. 8, Ruin. p. 327 ed. Veron.); Paul. Nol. *carm.* XV 185, *ep.* XVIII 7 (p. 134 Hartel); *Martyrium Codrati* p. 177, 6 *ab imo* ed. Schmidt [in *Archiv f. slav. Philol.* XVIII]; Pseudoorigen. *Comment. in Iob* ap. M. *P. G.* XVII 470. – Frammenti fittili s'incontrano a volte adoperati anche per iscarnificare, in vece delle unghie di ferro. V. *Acta Tarachi, Probi* etc. c. 3 (Ruin. p. 380); Eus. *H. e.* VIII 9, 1.

[3] Il Martirio lo chiama, con antico termine classico, ποδοκάκη (v. Lys. X 16; Demosth. XXIV 105; cf. Synes. *De regno*: ἀλλ' οὔ γε μᾶλλον κινήσεται ἐν τῇ ποδοκάκῃ: Poll. VIII 72; Suid. *s. v.* etc.); ma per lo più si trova nominato, con parola pur classica, ξύλον. Qualche volta occorrono κώλυμα (Sept. *Iob* XIII 27; cf. Vigouroux *Dictionnaire de la Bible* II 431 s. v. *Ceps*), σίδηρα (*Passio Probi, Tarachi* etc. c. 2 [Ruin. p. 388]; cf. P. Franchi *Passio ss. Perpetuae et Felicitatis,* Roma 1896, p. 26 not. 3), il latinismo νέρβος (*Passio ss. Perp. et Felic.* c. 8 [ed. cit. p. 121: cf. Introd. p. 26 not. 4]). Più tardo è il termine κοῦσπος (Suid. *s. v.* ποδοκάκη, Phot. *s. v.* ποδοκάκκη [II p. 95 Naber, il quale a torto corregge κοῦστος] etc. Cf., per altri esempj, Du Cange *Lexicon med. et inf. graec. s. vv.* κοῦσπος, κλάπα [altro vocabolo d'epoca bassa] e Sophocles *Lexicon of the roman and byzantine period s. vv.* κοῦσπος, κύππος). Il vocabolo σφαλός non si legge che in Poll. VIII 72 ed in Esichio *s. v.* (cf. Phot. *s. v.* ἐσφαλίζετο); πέδη corrisponde piuttosto a *compes* (v. Da-

---

remberg e Saglio *Dictionnaire des antiquités* a quest'ultima voce, I 2, 1428); di χοίνικες (Dem. *De cor.* 129: Aristoph. *Plut.* 276) negli scrittori dell'èra cristiana non conosco esempj.

[1] Gli antichi usarono inceppare le mani ed il collo de' condannati, specie degli schiavi, in un ordigno detto κλοιός (Xenoph. *Hell.* III 3, 11), o κύφων (Aristoph. *Plut.* 476. 606; Arist. *Politic.* V 6, 15), o semplicemente ξύλον (Aristoph. *Nub.* 592; Demosth. *De cor.* 129). Presso i Romani un ordigno, a quanto si crede, poco diverso, si chiamava *columbar* (Plaut. *Rud.* III 6, 49 sq. Cf. Rich *Dizionario delle antichità s. v.;* Daremberg e Saglio *Dictionnaire* I 2, 1333 *s. v.*). Lo ξύλον del nostro martire sembra tuttavia che non fosse nulla di simile, ma piuttosto una sorta di *patibulum* (cf. Marquardt *La vie privée des Romains,* trad. V. Henry, I, Paris 1892, p. 217 sqq.). Le parole adoperate nella Passione rispondono quasi appuntino a quelle che usa Dionisio d'Alicarnasso VII 69, descrivendo uno schiavo legato al *patibulum:* τὰς χεῖρας ἀποτείναντες ἀμφοτέρας καὶ ξύλῳ προσδήσαντες.

[2] « Le fait qui sert de sujet de développement au panégyrique de saint Jean Chrysostome, à savoir que Lucien dû choisir entre mourir de faim ou toucher aux *idolothyta,* ce fait n'est point mentionné (!) par notre hagiographe. » Batiffol *La Passion* etc. p. 185.

[3] V. Neh. IX 34; Isa. XLIX 7; Ierem. XVII 25; LI 17. 21; Ose. III 4 etc. Cf. Polyc. *Ad Philipp.* XIII 3; Clem. *ep. 1 ad Cor.* 32 2 (ed. Funk I pp. 100. 280); *Martyrium Codrati* p. 176, 11 ed. Schmidt.

(Matth. X 18): ἐπὶ ἡγεμόνας καὶ βασιλεῖς ἀχθήσεσθε ἕνεκεν ἐμοῦ κτλ. (cfr. Luc. XII 11). In ogni modo apparisce manifesto che il Crisostomo conobbe una versione del martirio di Luciano non molto diversa da quella serbataci dalla Passione.

Più diligente, ma non abbastanza, si mostra il Batiffol nel notare i particolari del martirio, che occorrono solo in fonti ariane. Il primo è la pena dianzi descritta del giacer nudo sopra un irto strato di vasi fittili frantumati. Ad esso andavano francamente aggiunti la ποδοκάκη e quella specie di *patibulum*, cui il santo ebbe legate le braccia. In effetto, se il relativo passo dell'anonimo ariano commentatore di Giobbe si legge ben per intiero, ciò che non ha fatto il Batiffol (p. 183), vien fuori integra la descrizione del Martirio: *testas pollinas* [1] *in eis* (sc. *martyribus*) *sternentes et per quattuor partes eos ipsi impii extendentes, crudeli morte eos pernecabant. Ita consummatus est beatus atque gloriosus Lucianus* (M. *P. G.* XVII 470 D). Ma all'anonimo *in Iob* il Batiffol avrebbe dovuto far seguire eziandio la notizia che ci dà di Luciano il *Martyrologium hieronymianum*, e che (per quanto io sappia) non è stata finora apprezzata e spiegata debitamente da alcuno. La notizia che il ch. abbate enumera senz'altro fra le fonti cattoliche, dove (p. 182) ne mette in luce la varietà e discrepanza, è d'origine ariana [2] e suona: *VII id. ianuarias. In Nicomedia Luciani presbyteri, qui quattuor partibus fractus* [3] *est, et in mare missus, alia die integer inventus*

---

[1] Questo *pollinas* ricorre due volte a breve distanza (470 D; 471 A); ma è forma d'altronde ignota, nè si capisce quale ne possa essere il significato. Ricorrere al greco πολλά, quasi si tratti d'un grecismo, o al latino *pollen*, quasi voglia intendersi *frammenti minuti come polline* (v. *Acta SS. Bolland.* I ian. p. 359), mi pare affatto ridicolo. Avevo pensato di correggere *horridas*, epiteto, quanto al senso, convenientissimo (in due altri luoghi il commentatore dà alla *testa* l'aggettivo *aspera* [coll. 471 B, 469 D]), e paleograficamente non affatto inesplicabile. Un' h, di cui siasi cancellata la parte superiore dell'asta, somiglia molto ad un *p*; un R rimasto privo dell'anello, non si distingue troppo da un L; ed un D alquanto aperto in basso è possibile scambiarlo con un *n*. Ma ora preferirei la correzione più semplice *hollinas*. Il Du Cange nel *Lexicon med. et inf. latin.* cita il vocabolo *holinus* come eguale, secondo un'antica glossa, ad *olla*. Or non sarà invece da leggere *hollinus, ollinus*, intendendolo come un aggettivo formato regolarmente da *olla?* Se cosi fosse, *testas hollinas* significherebbe frammenti di *olla*, di pentola.

[2] Duchesne *Les sources du Martyrologe hiéronymien* (in *Mélanges d'archéologie et d'histoire de l'École française de Rome* 1885) p. 136; De Rossi-Duchesne *Martyrol. hiéron.* p. LXIX.

[3] Cosi il cod. Laurenziano 151; gli altri *factus*, eccettuati i Paris. 12410. 17767 che leggono *in quattuor partes divisus est*. Nel *Martyrologium Adonis*, al 7 di gennaio, la no-

est. Lasciando per il momento da parte le ultime parole, è certo che nel *quattuor partibus fractus* bisogna riconoscere un vestigio dello stiramento delle gambe nella ποδοκάκῃ e delle braccia nello ξύλον. Basta, per dissipare ogni ombra di dubbio, chiamar al confronto l'espressione con cui l'anonimo *in Iob* designa quel supplizio *(per quattuor partes extendentes),* dove non fa menzione espressa nè del nervo nè del *patibulum,* ed in pari tempo riflettere che un uomo così stirato potè a maraviglia dirsi in greco *e. g.* διασπώμενος, il qual participio si prestava troppo bene ad essere frainteso da un traduttore [1]. Sembra dunque che la descrizione del Martirio [2], relativa al nervo, al *patibulum,* ai cocci, derivi positivamente da fonte ariana. Ma non ha essa subìto un rimaneggiamento? È un fatto che il commentatore di Giobbe non nomina altri supplizj all' infuori de' testè ricordati, e che la notizia del *Martyrol. hieronym.* non allude se non alla ποδοκάκῃ e allo ξύλον. Vero è altresì che una terza fonte ariana, Filostorgio (*H. e.* II 13), descrivendo l'ultimo sacrifizio eucaristico celebrato da Luciano nel carcere, non adduce della sua immobilità altro motivo che le piaghe (senza dubbio quelle prodotte dai cocci) ed i vincoli (di certo il nervo ed il *patibulum*): μηδὲ ἀντικινεῖσθαι τῶν δεσμῶν καὶ πληγῶν συγχωρούντων. Da tale consenso delle notizie ariane nel non fare alcun cenno della fame, sarebbe illecito dedurre che, secondo l'antica versione ariana del martirio, Luciano non soffrì altro che il nervo, il *patibulum,* il

---

tizia del Geronimiano occorre più sviluppata e quindi, s' intende bene, più guasta (I p. 23 ed. Dom. Giorgi): *in quattuor partes discerpitur, IV lapidibus alligatis, in mare mersus est, sed alia die Helenopoli corpus eius integrum cum ipsis lapidibus inventum est.*

[1] Cf. Eus. *De mart. Pal.* XI 10: στρεβλούμενος κατόπιν τὼ χεῖρε καὶ τοῖν ποδοῖν μαγγάνοις τισὶ ξένοις διακλώμενος.

[2] Nella quale s' ha a riconoscere o la mano d' un interpolatore, ovvero un grave indizio che il Martirio fu composto dopo il IV secolo. Il cod. Angel., che toglierebbe via ogni incertezza, manca purtroppo della descrizione, come di tanti altri luoghi, per brevità soppressi nel modo più sbrigativo e grossolano. Questi siffatti tagli non derivano da quella mano che redasse in forma compendiosa (a scopo probabilmente liturgico) il principio del Martirio e qualche altro luogo, ma si rivelano opera d' un amanuense. Ecco la descrizione in discorso, dove chiudo fra parentesi le parole che tradiscono od il tardo compilatore, o l' interpolatore: εἰς ποδοκάκην (ξύλον δὲ πρόμηκές ἐστι στρεβλωτήριον) ἀμφοτέρους αὐτοῦ τοὺς πόδας ἀνεβίβαζον, ἐπὶ τέσσαρα τρήματα διελκύσαντες (ὅπερ ἐστὶ τὸ τῆς τιμωρίας ταύτης βαρύτερον. ἅτε τῶν γλουτῶν ἑκατέρωθεν αὐτῷ βιαίως ἐξαρθρουμένων). Nel secolo IV il nervo era tuttavia cosa sì nota, che sarebbe stato affatto superfluo spiegare in che consistesse. Così Eusebio, che lo menziona parecchie volte, mai ci si ferma sopra o ci fa una glossa. V. *H. e.* V 1, 27; VI 39, 5; VIII 10, 8; *De mart. Pal.* I 5; IV 11.

letto di frammenti fittili [1]. Perchè in primo luogo l'anonimo *in Iob,* non riferendo il martirio di Luciano, se non in quanto giova ad illustrazione delle parole *testa saniem radebat* (Iob II 8), è naturale che tralasci quanto non cade a proposito della *testa.* Di più egli dice espressamente che i martiri si solevano adagiare su' cocci ecc. *post universa tormenta,* e di Luciano in particolare che *ita consummatus est;* con le quali parole fa intendere abbastanza ch'egli tocca una parte sola del martirio; l'ultima. Filostorgio, in secondo luogo, se non ricorda che le piaghe ed i vincoli, è perchè gli accade solo di accennare la ragione della immobilità assoluta del santo, obbligato a servirsi del proprio petto in luogo d'altare [2]. L'articolo del Martirologio geronimiano, da ultimo, è troppo compendioso per trarre argomento da ciò che passa sotto silenzio (esso tace anche de' cocci). Ma, se l'accordo delle tre fonti non ci autorizza ad asserire che il tormento della fame fu del tutto estraneo alla versione ariana *primitiva* del martirio del prete d'Antiochia, ci permette almeno di concludere che, secondo tale versione, l'ultima ed immediata causa della morte di lui non fu la mancanza di cibo, ma sì bene, in maggiore conformità con il racconto del Crisostomo, la forza de' tormenti. Come spiegare, in caso diverso, che il commentatore di Giobbe attribuisce senz'altro alle *testae* la *consummatio* del martire, e il martirologo allo stiramento nella ποδοκάκη e nello ξύλον? [3] Posto ciò, apparisce innegabile che la Passione, ponendo nella fame non soltanto il tormento principale, ma la vera causa della morte di Luciano [4] e dando alla ποδοκάκη ed agli ὄστρακα un posto secondario [1], si tradisce per un rimaneggiamento della versione originaria.

---

[1] Non so se quattordici giorni passati sul terribile letto di punte e co' piedi e le mani violentemente stirati potrebbero bastare, senz'altro, a recar la morte. Certo Eusebio ricorda come già assai grave la pena di stare nel nervo ὑπὸ τέσσαρα κεντήματα (o διαστήματα) non più che ventiquattro ore (*De mart. Pal.* I 5; IV 11). Di Origene, tuttavia, egli stesso riferisce che vi durò ἐπὶ πλείσταις ἡμέραις (*H. e.* VI 39, 4). Vero è che pochi avevano la costui tempra adamantina.

[2] Più tardi Teodoreto, nella cella del monaco Maris, celebrò ταῖς τῶν διακόνων χερσὶν ἀντὶ θυσιαστηρίου χρησάμενος, come narra egli stesso *Rel. hist.* 20 (M. *P. G.* LXXXII 1429 D).

[3] Aggiungi ancora che, secondo la versione ariana, il martire nella prigione celebrò il divin sacrifizio in mezzo ai suoi discepoli, cosa che le guardie lasciaron fare, essendo egli già vicino alla morte. Se Luciano doveva morire di pura fame, l'incuria de' carcerieri non sarebbe forse molto spiegabile.

[4] Cf. IV 12 (M. col. 409): διέμενεν οὕτως ὁ... μάρτυς τῷ λιμῷ καταδαπανώμενος. IV 13 (M. *ibid.*): λογιζομένους ὡς αὐτίκα... οἰχήσεται... ὁ διδάσκαλος, οὐκέτι δυνάμενος ἀντέχειν πρὸς τὸν πολυχρόνιον ἐκεῖνον λιμόν... μὴ δύνασθαι μέχρις αὐτῆς (sc. τῆς ἡμέρας) τὸ τοῦ διδασκάλου σῶμα ἀποχρήσειν αὐτῷ, ἅτε τῆς ἀσιτίας ἤδη τὸ πλεῖστον αὐτῷ κατηναλωκυίας.

Un rimaneggiamento di notizia più antica stimo che si debba pure riconoscere nella scena dell'udienza. Ivi è detto che Massimino ascoltò il santo da dietro un velo e per mezzo di un terzo, μέσῳ τῷ τῶν λόγων διακόνῳ, temendo non la sola vista di Luciano lo convertisse al cristianesimo [2]. Tale solenne precauzione suggerita all' imperatore dalla paura di diventar cristiano, è puerile e ridicola; ma il solo fatto di presenziare l' interrogatorio dietro ad un velo non offre di per sè nulla di strano, in questa forma appunto solendo gl' imperatori tenere udienza ed assistere ai giudizj [3]. È quindi verosimile che la fonte dell'agiografo notasse solo il particolare, che Massimino ascoltò il nostro martire *intra velum* [4]. In questo fatto semplicissimo il compilatore della Passione, ignorante degli usi della corte e tutto pieno della virtù straordinaria di Luciano, ravvisò un provvedimento speciale per il giudizio di lui, nè seppe spiegarlo altrimenti che con la curiosa trovata della paura [1].

---

[1] Tanto secondario, che il compendio nel Menologio di Basilio non ne dice nulla e fa consistere la condanna pronunziata da Massimino esclusivamente nella fame: καταδικάζει αὐτὸν λιμοκτονηθῆναι (M. *P. G.* CXVII 109). Secondario parve anche a chi nel cod. Angel. soppresse tutto il passo relativo, lasciando solo qualche espressione generica: ποικίλας ἐπῆγον αὐτῷ καὶ πολυτρόπους αἰκίας (qui dovrebbe seguire la descrizione della ποδοκάκη etc.), καὶ ἄλλοτε (così erroneamente il cod. Angel.; gli altri ἄλλα τε) δὴ πλεῖστα ἐνύβριζον αὐτῷ.

[2] Il compendio inserito nel Menologio di Basilio adduce una diversa ragione del provvedimento preso dall' imperatore e cioè la tema di rimanere confuso: μήποτε παρ' αὐτοῦ ἐλεγχθῇ. Esso riporta inoltre una mirabile notizia intorno al nostro martire. Non solo egli è capace di render cristiano con la maestà veneranda del suo volto un Massimino, ma τοσοῦτον... γέγονε δι' ἀρετῆς θεῷ ὅμοιος, ὥστε τὴν πόλιν περιέρχεσθαι, καὶ παρ' ὧν μὲν θέλειν βλέπεσθαι, παρ' ὧν δὲ μὴ θέλειν μὴ ὁρᾶσθαι.

[3] Mi basti citare Lamprid. in *A. Severo* (*Script. hist. Aug.* I 249 sq. Peter): *cum amicis tam familiariter vixit, ut... salutaretur quasi unus ex senatoribus patente velo.* Lucifer Calaritan. *Moriendum esse pro Dei filio* p. 285, 29 Hartel: *in tuo palatio intra velum... stans* (si parla all' imperatore Costanzo) *tulisti responsum a me*. Cf. p. 291, 20: *dixisse me iudicibus, te velo misso audiente*. L' uso, d' origine orientale, si vede già adottato, in qualche caso, da Alessandro Magno. Plut. *Alex.* 49: Ἐκ τούτου δὲ συλληφθεὶς ἀνεκρίνετο, τῶν ἑταίρων ἐφεστώτων ταῖς βασάνοις, Ἀλεξάνδρου δὲ κατακούοντος ἔξωθεν αὐλαίας παρατεταμένης.

[4] Codeste parole potrebbero anche significare che Luciano fu interrogato privatamente nel *secretarium*. Sul *velum* dei *secretaria*, che si teneva aperto o tirato secondo le circostanze, v. Le Blant *Les persécuteurs et les martyrs* pp. 220. 221, dove in nota sono raccolti molti testi in proposito. Aggiungi *Cod. Theod.* XIII 9, 6 con la nota del Godefroy. Una pisside di A. Nesbitt pubblicata dal Garrucci (in *Archeologia* XLIV, 1873, tav. 10; *Arte crist.* tav. 440, 3) e rappresentante il martirio di s. Menna, ci mostra forse il *secretarium* col *velum* tirato. Vediamo ivi il principe giudicante seduto dinanzi ad una tavola coperta di drappo e sopravi, non un'*arula*, come spiegava il Garrucci (VI 61), ma il calamaio (cf. la scena di giudizio del cod. Rossanense ap. Le Blant *Les persécuteurs* p. 273 e il dittico di Berlino edito dal Meyer *Zwei antike Elfenbeintafeln der k. Staatsbibliothek in München* tav. II [in *Abhandl. d. philosoph. - philol. Classe d. bayer. Akad. d. Wissensch.* XV, 1879]), onde scrivere la sentenza (cf. *Opus imperf., in Matth.* 15 *hom.* 54 [Iohannis Chrysost. opp. in

Degno di esame parmi l'episodio della celebrazione dell'Eucaristia. Io non starò a discutere s'esso possa o no ritenersi per istorico [2]. Certo, sembra che il Crisostomo non ne avesse contezza, altrimenti come mai non dirne parola nell'omelia, là dove in bel modo egli allude alla sacra mensa, il cui ricordo fu potente, come sopra vedemmo, a rattenere il martire, fra gli eccitamenti della fame, dal gustare i cibi nefandi della mensa del diavolo? Ma se l'episodio non fu a conoscenza del Crisostomo, sacerdote della stessa città di Luciano ed a lui non molto posteriore, dall'altra parte vediamo asserito nella Passione, che del medesimo fatto parlava Luciano stesso nell'ultima lettera, scritta, aggiunge il cod. Angelico, di pugno del suo migliore discepolo, Antonino [3]. Vero è che codesta lettera potè bene essere una falsificazione degli ariani, diretta a render più belle e commoventi le ultime ore di colui che, quantunque morto senza alcun dubbio nel seno della chiesa cattolica, essi proseguirono pur sempre a riguardare come loro maestro, esaltandone la santità anche con qualche altro racconto (che poi studieremo) certamente inventato. Quello su cui voglio richiamare l'attenzione del lettore, è che la notizia relativa ad Antonino ci vien data dal cod. Angel. in un posto diverso da quello che essa occupa nella redazione

---

Migne *P. G.* LVI 941]; *ante conspectum suum* (sc. *iudex*) *ponit super mensam calliculam* [corr. *calliculum*] *unde tribus digitis mortem hominum scribat.* Cassiodor. *Var.* XI 36, 6: *praefuit cornibus secretarii praetoriani... eo ministrante caliculum scripsimus.* Lido p. 179. 20 Bonn. chiama questo calamaio καλλίκλειον. Cf. Meyer *l. c.* pp. 38-39. Non bene il Sophocles deriva questo termine greco, che si trova anche scritto κανίκλειον [cf. Du Cange s. v.], dal latino *cannicula*). Dietro il giudice sta una guardia; alla sinistra, accanto alla mensa, evidentemente il *notarius* che ha scritto il processo, con le *tavolette* in mano, non, come voleva il Garrucci, con la scatola dell'incenso (cf. il dittico sopra citato). Dinanzi, il carnefice alza la spada per colpire il martire. Fra il *notarius* ed il carnefice si scorge in fondo una porta, chiusa, per quanto a me pare, da una tenda; il *velum*. La pisside rimonta al VI secolo.

[1] Nella *Vita ss. Epicteti et Astionis* § 20 (*Acta ss. Bolland* II iul. p. 544) leggiamo qualche cosa di somigliante. Il giudice, scorgendo i due santi, *a pavore nimio totus obriguit; non enim poterat intendere in sanctos, eo quod instar solis prae nimia gratia... fulgebant facies eorum.*

[2] Tillemont *Mémoires* V p. 479 inclina a ritenerlo inventato.

[3] ’Αντωνίνῳ τῶν αὐτοῦ μαθητῶν ἀρίστῳ γενομένῳ πρὸς τὴν ὑπογραφὴν ταύτης χρησάμενος.

del Metafraste. In questa si parla d'Antonino subito dopo l'arrivo del martire a Nicomedia (III 10, M. col. 408) [1] ed insieme con gli altri discepoli e seguaci, de' quali nella epitome Angel. non rimane più alcun vestigio. La soppressione non può credersi, come altre, opera irriflessiva d'un amanuense, perchè in tal caso non avremmo il trasporto della notizia d'Antonino d'uno in altro luogo. Essa si deve certamente a quella mano che redasse in forma più compendiosa il principio del Martirio. Quale ne sarà stato il motivo? Solo amore di brevità, o perchè tra i discepoli figuravano nomi di eretici troppo noti, quali Eusebio di Nicomedia, Mari di Calcedonia, Teognide di Nicea, Leonzio d'Antiochia? L'uno e l'altro insieme potrebbe darsi, quando però fosse certo quel che congettura il Batiffol, e cioè dire che il testo di Metafraste mostra sicuri indizj d'essere stato dal revisore bizantino mutilato de' nomi degli eretici anzidetti. Ora a me pare che se la soppressione è innegabile nel passo: τῶν δὲ ἀπόντων, ἀνδρῶν μὲν πλείους ἐτύγχανον (come non nominare alcuno de' tanti?), γυναικῶν δὲ Εὐστόλια καὶ Δωροθέα κτλ. [2], non è altrettanto certo ch'essa si debba ad un revisore, anzichè al compilatore stesso degli Atti.

Quanto all'episodio eucaristico, importerebbe ancora poter dimostrare se l'autore degli Atti l'abbia preso da Filostorgio o viceversa Filostorgio dagli Atti, o se ambedue da una fonte comune. Ma la cosa riesce impossibile, non possedendo noi di Filostorgio che il sunto del male accurato Fozio [3]. Alla prima ipotesi si direbbe star contro il fatto che nel Martirio l'altare portatile vedesi chiamato, con vocabolo poco comune semplicemente, τράπεζα [1], mentre in Filostorgio, col termine più in corso, θυσιαστήριον; e dove nei primi ai pagani si dà il nome di ἄθεοι [2], nel secondo si dà quello più usuale di δυσσεβοῦντες [3]. Ora che Filostorgio abbia sostituito due vocaboli più comuni a due meno comuni si comprende di leggieri; l'opposto, invece, sembra molto duro ad ammettersi. Ma come dimostrare che la sostituzione risalga proprio a Filostorgio e non derivi piuttosto da Fozio?

---

[1] Ἀντωνῖνος ἦν τῶν αὐτοῦ μαθητῶν ὁ ἀγαπητότατος, καὶ διακόνῳ γε τούτῳ, ἐπειδὴ ἀφίκετο, πρὸς τὴν τῶν ἐπιστολῶν ἐχρήσατο γραφήν, ὡς καὶ αὐτὸς ὁ Λουκιανὸς ἐν μιᾷ ἐπιστολῇ τοῦτο δεδήλωκεν. Su questo Antonino od Antonio cf. Philostorg. *H. e.* III 15; Niceph. VIII 31; IX 17.

[2] La Passione dice anche (III 9) che *alcuni* dei discepoli cedettero alla violenza dei persecutori, ma poi ritornarono nella chiesa, convertiti da Luciano: ὧν τινες προβαλόντων αὐτοῖς τῶν ἑλληνίσαι βιασαμένων ἐνέδοσαν μὲν τὰ πρῶτα, μὴ δυνηθέντες ἀρκέσαι πρὸς βασάνους· ἔπειτα μέντοι Λουκιανὸς ὁ θεῖος (ἔτι γὰρ ἔζη) προσκαλεσάμενος αὐτοὺς καὶ... ἀνορθώσας τὰς γνώμας... εἰς τὴν ἐκκλησίαν ἐπανήγαγεν αὖθις. Quel τινές ha rimpiazzato i nomi di Alessandro ed Asterio (divenuti poi eretici), come risulta da Filostorgio II 14 (M. LXV 477 A): Ἀλέξανδρον καὶ Ἀστέριον τὸν Καππαδόκην· οὓς καὶ ἑλληνίσαι φησὶν ἐνδόντας τῇ τῶν τυράννων βίᾳ· ὕστερον δὲ ἀνακαλέσασθαι τὴν ἧτταν, συμβαλλομένου αὐτοῖς πρὸς τὴν μετάνοιαν τοῦ διδασκάλου.

[3] Ecco una osservazioncella che rivela la poca diligenza messa da Fozio nel compilare i suoi *excerpta*, e che può aggiungersi a quelle già fatte da altri. Nel passo di Filostorgio, in cui si descrive appunto la celebrazione dell'Eucaristia nel carcere, si legge: ἐτελέσθη δὲ ἡ ἱερουργία... κυκλώσαντος αὐτὸν ἱεροῦ χοροῦ ὡς ἤδη ἀποβιοῦντα. Questa espressione: i fedeli circondando il martire, come già presso a morire, riesce difficile ed oscura.

La morte di Luciano è così dipinta brevemente, ma non senza efficacia, nel Martirio: ἀνειπών· « Χριστιανός εἰμι », τῇ τελευταίᾳ φωνῇ συναφῆκε τὸ πνεῦμα. Si direbbe che con queste parole dovesse aver termine la narrazione; ma invece continua: Εἰσί γε μὲν οἱ φάσκοντες αὐτόν ἔτ' ἔμπνουν ὑπάρχοντα τοῖς τῆς θαλάττης ἐμβληθῆναι κύμασι [4]. Il martire viene dunque gettato in mare con una grossa pietra legatagli al braccio destro, onde la spoglia non venga per avventura rigettata dai flutti sul lido e riceva

---

Ma la dilucida il passo corrispondente del Martirio: Ἐτελεῖτο ταῦτα (ivi abbiamo) τόνδε (cod. Ang. τοῦτον) τὸν τρόπον· ἤδη γὰρ ὡς ἐπ' ἐξόδῳ (Metaphr. ἐπὶ τελετῆς o τέλει τῆς) τῆς ζωῆς ὄντος τοῦ μάρτυρος, οἵ τε φύλακες ἀνεῖντο... πάντας γὰρ ὁ μάρτυς κύκλῳ αὐτοὺς περιστησάμενος κτλ. Fozio adunque è corso con l'occhio, nel buttar giù il compendio, dall' ὡς ἐπ' ἐξόδῳ al περιστησάμενος, ed ha unito insieme goffamente le due idee della vicina morte di Luciano e dei fedeli che lo circondano; mentre la vicina morte era nella sua fonte il motivo addotto per ispiegare la poca vigilanza delle guardie.

[1] Rarissime volte s'incontra dato all'altare il nome di τράπεζα, senza l'aggiunta di qualche epiteto che ne indichi il sacro ufficio; tanto che il Martigny nel suo *Dictionnaire des antiquités chrétiennes* s. v. *Autel* (p. 68^a ed. Paris 1889) affermava non darsene esempj. Cf. nondimeno Greg. Nazianz. *or*. XVIII 12 (M. *P*. *G*. XXXV 980 B) e Kraus *Real-Encyclopädie d. Christ. Alterth.* I 34^b *s. v. Altar*. Degli antichi altari portatili, veri e proprj deschetti, ci forniscono un' idea alcune pitture delle catacombe romane (Garrucci *Arte crist.* tavv. 4, 3; 7, 4. Non cito ancora la tav. 19, 4, perchè codesta rappresentazione, ritenuta eucaristica dal de Rossi, dal Garrucci, dal Kraus, non è forse tale, come mi fa avvertire il ch. M^r. Wilpert).

[2] Ἄθεοι venivano chiamati dai gentili i cristiani, che alla lor volta facevano ripiombare l'ingiusta accusa sui primi. V. *Martyr. Polyc.* cc. 3. 9 (Funk *Opp. PP. apostolic.* I pp. 287. 293); *Acta s. Phil. ap.* c. 26 (p. 86 ed. Tischendorf); Iustin. *Apol.* I 6; Clem. Alex. *Strom.* VII 1, 1; *Protrept.* II 23.

[3] In realtà il testo filostorgiano porta ora εὐσεβούντων, lezione avuta già sott'occhio da Niceforo VIII 31 (M. *P*. *G*. CXLVI 120 C). Ma si tratta manifestamente d'un errore d'amanuense. Alla forma ἀσεβούντων notata in margine al suo cod. da Luca Holste (v. H. de Valois *ad loc.*), ho preferito δυσσεβούντων, come quella che, scritta con un solo σ, spiega forse meglio, paleograficamente, l'equivoco.

[4] Così il cod. Angel.; il Metafraste: Εἰσὶ δέ τινες οἵ λέγουσιν αὐτὸν ἔτι μᾶλλον ἔμπνουν ὑπάρχοντα τῷ τῆς θαλάττης ἐναπορριφῆναι βυθῷ.

dai cristiani l'onore della sepoltura. Se non che, dopo quindici giorni, ecco un delfino riportare il corpo incorrotto sul proprio dorso alla riva, presso quel luogo dove poi sorgeranno Elenopoli ed un grandioso tempio in onore del santo. Tale leggenda, ignota agli scrittori cattolici del IV secolo, che pur fanno menzione della sepoltura in Elenopoli [1], è d'origine ariana. Come s'ha ella a spiegare?

Secondo il Batiffol, essa riposa *interamente* sulle sculture che decoravano l'arca di s. Luciano. Si sa infatti, egli dice, che durante tutto il IV secolo il delfino venne spessissimo effigiato sopra i sarcofagi quale simbolo di Cristo Salvatore degli uomini dal naufragio del peccato, ἰχθὺς ἁλιφθόρων σωτήρ, come lesse il de Rossi in una svanita epigrafe della cripta di s. Cornelio [2]. Un tal delfino scolpito sull'arca del martire avrebbe fatto nascere la leggenda del miracoloso trasporto delle spoglie di lui per opera d'uno de' ripetuti cetacei. Vedremo fino a che punto sia accettabile questa ingegnosa spiegazione. Intanto cerchiamo di seguire la leggenda nel suo graduale sviluppo. Eusebio, s. Girolamo, Rufino (?) conoscono solo il fatto del seppellimento in Elenopoli. La stessa narrazione del Martirio offre sicuri indizj che il getto in mare venne immaginato più tardi. Esso, nel vero, è introdotto con un vago εἰσὶν οἱ φάσκοντες, e forma sgradito contrasto con l'antecedente narrazione della morte, dettata con tono così sicuro [3]. Anche l'incertezza che si afferma regnare su quanto si attiene alla sorte toccata al braccio destro del martire (εἰσὶ μὲν οἱ λέγοντες ὡς οὐδ' ὕστερον ἐξεπέμφθη τῆς θαλάττης... τινές γε μέντοι φασὶ μετ' οὐ πολὺ καὶ ταύτην [sc. τὴν χεῖρα] ἀναδοθῆναι), accenna ad un'epoca abbastanza discosta dai fatti narrati. A mio avviso, la circostanza che le ossa di Luciano martirizzato a Nicomedia riposavano ad Elenopoli, e non in Nicomedia stessa, è, con ogni verosimiglianza, quella che diede motivo a supporre il getto del corpo in mare ed il suo approdo presso Drepano. L'origine della leggenda insomma sta, secondo me, nel bisogno di spiegare un fatto di cui s' ignorava la ragione. Che si pensasse proprio ad un sommergimento del cadavere nelle onde, è cosa tanto naturale (sia perchè Nicomedia ed Elenopoli sorgevano ambedue sulle rive dello stesso golfo, sia perchè con molti altri corpi di martiri s' era proceduto in egual forma, specie nella persecuzione di Massimino [1]), che non val la pena di spenderci parole sopra. Lo stesso si dica del ritorno alla riva, ciò che avvenne di molti altri corpi di martiri [2]. Più singolare è il dettaglio del delfino e merita d' essere studiato dappresso. Che esso sia entrato a far parte della leggenda, allorchè il fondo di questa erasi digià formato, parrebbe potersi arguire dal martirologio nicomediense, inserito nel Geronimiano, dove del delfino non se n' ha traccia: *in mare missus, alia die integer est inventus.* L' epiteto corrispondente ad *integer* nel testo originale è certo, dopo quanto abbiamo detto a dichiarazione delle parole *quattuor partibus fractus,* che non si riferiva ai quarti, in cui, secondo il latino, sarebbe stato tagliato Luciano, ma alla conservazione del cadavere non guasto dall' acqua nè dai pesci: esso insomma equivaleva al σῶος καὶ τὰ πάντα ἄρτιος degli Atti. Ma se da una parte il prodigio toccato dal martirologio si può identificare senza esitazione con quello descritto nel Martirio, dall' altra non oserei trarre alcuna conclusione dal suo silenzio quanto al delfino. Checchè sia di ciò, convien riconoscere che alla graziosa e poetica invenzione, narrata forse dapprima in una poesia, quella per avventura di cui il Martirio ci ha serbato la fine: δελφὶς δ' ἐπὶ νῶτα κομίζων | ἐξέπνευσε φέρων ἐπὶ γαίην, è assai probabile che abbiano dato appiglio le sculture della tomba, sia che questa portasse un delfino simbolico, sia che andasse decorata de' soliti delfini ornamentali [3].

---

[1] Eus. *Vita Constant.* IV 61; Hieron. *De viris inlustr.* c. 77 (p. 42 ed. Cushing Richardson) e in *Eusebii Chronicon* ad a. 331 (M. *P. G.* XIX 587); Rufin. (?) ap. *Acta SS. Bolland.* I ian. p. 363.

[2] De Rossi *Roma sotterranea* I p. 282. Cf. *Bullettino di archeol. crist.* 1870 p. 53. Quivi, cominciando da p. 49, si legge una bellissima dissertazione sul delfino simbolico. Cf. anche 1864 p. 91; 1868 p. 77; 1869 p. 16; 1887 p. 19.

[3] Senza dire che contrasta parimente con la narrazione del Crisostomo.

---

[1] Cf. p. es. Eus. *De mart. Pal.* IV 13; V 1. 3; VI 7; VII 2.

[2] Vedi in ispecie quello che racconta Eusebio del corpo di Affiano, *De mart. Pal.* IV 14. Cf. Prudent. *Peristeph.* V 493 sqq. (p. 368 ed. Dressel) e Bosio *Roma sotterranea* p. 8.

[3] Citerò un esempio analogo. S. Menna fu sepolto nove miglia fuori d' Alessandria (dove aveva subito il martirio), nel suo luogo nativo (Sophron. *SS. Cyri et Ioh. mirac.* c. 46 [Mai *Spicil. rom.* III p. 487]; *Passiones* in *Anal. Bolland.* III p. 270, 8 sq. e ap. Θεόφιλος Ἰωάννου, Μνημεῖα ἁγιολογικά p. 289, 9). Ma poichè sul suo sarcofago (v. l' anonimo scrittore arabo ap. E. Quatremère *Mémoires géographiques et historiques sur l'Égypte,* Paris 1811. I p. 489; Garrucci *Arte cristiana* VI tav. 440, 3; cf. p. 53) e nelle ampolle destinate a contenere l' olio delle lampane arse nel santuario, vedevansi effigiati accanto all' immagine del martire due camelli, come simbolo dei deserti della Libia da lui specialmente protetta (de

Ma non bene il Batiffol nega al Gwatkin ogni influenza del mito classico nella formazione della leggenda lucianea. I delfini scolpiti sull'arca difficilmente avrebbero suggerito il trasporto del sacro corpo sul dorso d'uno di codesti svelti cetacei, se non fosse stata conosciuta la favola classica. E questa conoscenza non può recare alcuna sorpresa. Il mito d'Arione fu ancora popolarissimo, non solo nel primo secolo di Cristo [1], ma ne' seguenti. Come tale lo citano p. es. s. Agostino [2] e s. Gregorio Nazianzeno [3]. Nè era unica la favola del poeta mitileneo. Parecchie altre simili se ne narravano, come quelle di Cerano [4] e di Falanto o Taras [5]. Nè si può opporre che il caso di Luciano è diverso, trattandosi del trasporto d'un cadavere; poichè eziandio di simili trasporti non mancano esempj classici. Così è un delfino che reca all'istmo di Corinto il cadavere di Melicerta, il quale vi ha la tomba ed i giuochi istmici istituiti in proprio onore [6]: è da delfini che vien

---

Rossi *Bullettino di archeol. crist.* 1872 p. 28), si venne col tempo a mettere in relazione l'animale simbolico col trasporto del corpo da Alessandria, e ne nacque la leggenda, aver il martire lasciato detto a' suoi che, dopo morto, ponessero il suo cadavere sur un camello e lo lasciassero andare da sè; dove esso si fermerebbe, quivi ergessero la tomba. So che il Garrucci (in *Archaeologia* XLIV p. 326; *Arte crist.* VI p. 62) ed il Le Blant (*Rèvue archéologique* XXXV, 1878, p. 304 sq.; *Les Actes des martyrs* p. 216 sqq.), seguiti da E. Michon (*La collection d'ampoules à eulogies du Musée du Louvre* in *Mélanges G. B. de Rossi de l'École française de Rome*, 1892, p. 187), ritengono invece derivata la rappresentazione delle ampolle dagli Atti. Ma ciò mi sembra meno probabile, perchè, come ho notato, i camelli furono probabilmente scolpiti sulla tomba del martire, e perchè la leggenda è ancora affatto ignota alle diverse Passioni greche di s. Menna. Essa forse si deve a chi più non conoscea la vera cagione dell'essere stato sepolto s. Menna così lungi dal luogo del martirio. Anche altre leggende consimili devono, del resto, la loro origine a rappresentazioni simboliche, come quella p. es. della colomba che si narra essere stata veduta spiegare il volo verso il cielo dalla aperta ferita d'alcun martire (v. *Prudent. Peristeph.* III 161-165; altri esempj in Döllinger *Hippolytus u. Kallistus*, Regensburg 1853, p. 63). Essa deriva, come vide il Döllinger, dall'uso de' cristiani antichi di rappresentare su' sepolcri, sotto la graziosa immagine di colombe, le anime sciolte dal corporeo velo, *in pace et in Christo quiescentes.*

[1] Quando Ovidio scriveva (*Fast.* II 83): *Quod mare non novit, quae nescit Ariona tellus?*

[2] *De civ. Dei* I 14: *prophetam non deseruit nec in visceribus belluae. Haec quoque illi, cum quibus agimus, malunt irridere quam credere: qui tamen in suis litteris credunt Arionem Methymnaeum, nobilissimum citharistam... exceptum delphini dorso et ad terram esse pervectum.*

[3] *Carm.* II *hist.* 2, v. 234 sqq. (M. *P. G.* XXXVII 1538): δελφὶς δ' εὐδιόωσαν ὑπεὶρ ἅλα νῶτα φαεινοῖς | γυροῖς εὐγνάμπτοισιν ἑλισσόμενος πυμάτοισι, | σκιρτώῃ κατὰ κῦμα τεὸν βίον ἡγεμονεύων, | ὥς ποτε καὶ νώτοισιν ἀοίδιμον ἤγαγ' ἀοιδόν.

[4] Phylarch. ap. Athen. XIII 606 E (*F. H. G.* I p. 340); Aelian. *H. A.* VIII 3.

[5] Paus. X 13, 10. Cf. Studnitzka *Kyrene* p. 175 sqq.

[6] Paus. I 44, 8: II 1, 3.

riportato a terra il corpo di Esiodo tre giorni dopo essere stato sommerso in mare [1]. Del resto la descrizione stessa degli Atti, che ora vengo a prendere in esame, accusa nello scrittore la conoscenza del mito classico. Noterò in primo luogo alcune differenze fra la versione metafrastica ed il testo Angelico, le quali confermano l' anteriorità di quest' ultimo. Luciano comparisce adunque in sogno a Glicerio e gli dice: εἰς τόδε τὸ χωρίον ἄπιθι. Il Metafraste soggiunge fra parentesi, δηλώσας τὸν τόπον, senz'altro; il cod. Angel. con maggiore precisione: τῆς ἠϊόνος δηλώσας οἱ βαδιστέον ἦν αὐτῷ. Al destarsi, il discepolo vede, secondo il Logoteta, che ἡμέρα ἤδη ὑπηύγαζεν, secondo il nostro cod., che προύφαινεν ἠὼς ἤδη χαραττομένη [2]. Egli raduna immantinente τινὰς ἑτέρους τῶν φιλευσεβῶν, dice il Metafraste; πλείστους τῶν ὁμοσπονδούντων, ha il cod. Angel., dove si vuol notare che il vocabolo ὁμοσπουνδούντων, non solo molto meno ordinario di φιλευσεβῶν, ma addirittura rarissimo [3], offre sicura impronta d'originalità. Nella viva pittura dell'apparir del delfino il Metafraste dispone le prime parole in un ordine un poco diverso: ἐν τούτῳ... δελφίς, μέγιστόν τι χρῆμα, τῆς θαλάττης (ed. M. ἐκ τῆς θ.) ἀνήει, ἄρτι ταύτης ἀναδυόμενος. Molto meglio il cod. Angel. ὁ δελφὶν ἀνήει, τῆς θαλάττης ἀρτίως ἀναδυόμενος, μέγιστόν τι χρῆμα καὶ ξένον. E dico: molto meglio, perchè il Metafraste contiene una tautologia (in questo *usciva fuori dal mare* il delfino, appunto allora *emergendone*) che il cod. Angelico non ha (in questo spuntava il delfino, che proprio allora esciva dal mare). I flutti risuonano συνεχῶς ἐπισχιζομένων, secondo il Metafraste; βιαίως τε καὶ συνεχῶς ἐπισχιζομένων, secondo il cod. Angel. Il βιαίως non è certamente ozioso. Anche la descrizione dell'approdo pare più efficace nel cod. Angelico: ἄραν αὐτὸν τὸ κῦμα μετέωρον ἀπέβαλεν ἐπὶ τοῦ ξηροῦ, di quello che in Simeone: μετέωρος ἤρθη τῷ κύματι καὶ γέγονεν ἐπὶ τοῦ ξηροῦ. Nel rimanente tutto il passo: καὶ ἐπειδὴ πρὸς τὴν ἐπιφάνειαν τοῦ ὕδατος ἦν ἀπλωθεὶς ἐφύσα τε μέγα καὶ πρὸς τὴν χέρσον ἐχώρει, καὶ πολὺς περὶ αὐτὸν ἀφρός τε καὶ ῥοῖζος ἦν, τῶν κυμάτων αὐτῶν [1] ἠχουμένων [2] βιαίως τε καὶ συνεχῶς ἐπισχιζομένων, ricorda la descrizione dell'approdo di Arione presso Plutarco *Sympos.* 18: πόρρωθεν ἐφεωρᾶτο φρίκη κατιοῦσα παρὰ τὴν ἄκραν ἀφρόν τινα καὶ ψόφον ἄγουσα τῷ ῥοθίῳ παρ' αὐτὴν πολύν. Il particolare della morte del delfino sulla riva è un ricordo anch'esso della favola d'Arione, il quale dicevasi aver dimenticato di ricalare il benefico animale nell'acqua, cagionandogli così la morte [3]. Soltanto nella leggenda di Luciano si è voluto dare al dettaglio un carattere maraviglioso, facendo che il cetaceo spirasse appena toccata la terra. Un altro punto che la nostra leggenda sviluppa per mettere in maggiore evidenza la prodigiosità del fatto, è il modo onde il cadavere venne portato dal delfino: ἔφερε δὲ ἄρα τὸν νεκρὸν (sc. ὁ δελφὶς) ἐκτάδην, ὡς ἐπί τινος κλίνης κείμενον, καὶ θέαμα παράδοξον ἦν ἐφ' οὕτως ὀλισθηροῦ σώματος καὶ περιφεροῦς μένων ἀτρέμας ὁ νεκρὸς καὶ μηθ' ὑπὸ οἰκείου βάρους, μηδ' ὑπὸ τῆς τῶν κυμάτων βίας τοῦ φέροντος αὐτὸν ὀχήματος περικυλινδούμενος. È impossibile non riconoscere qui l'intento, se non d'impedire un confronto col mito di Arione, o con alcun altro de' sopra menzionati, che a molti apparivano naturalmente possibili, almeno di far sì che esso risulti a grande vantaggio del racconto relativo a Luciano. Il salvamento del poeta di Metimna, il trasporto della salma di Esiodo ecc. potevano spiegarsi senza un intervento superiore; nel trasporto di Luciano era innegabile il miracolo. Questa idea si svela benissimo al principio del § 19, nel quale lo scrittore insiste sulla prodigiosità del fatto, sebbene non alluda apertamente al mito: Οὐ γὰρ ἂν ἀπὸ ταυτομάτου νομίσειέν τις τὸν νεκρὸν ὑπὸ τοῦ δελφίνου ἐκκομισθῆναι, οὐδὲ τινὸς αὐτῷ τύχης ἐργασαμένης. E le prime ragioni ch'egli reca in prova di ciò, sono il modo appunto del trasporto ed il fatto della morte subitanea del delfino [4].

---

[1] Plut. *Sympos.* 19; Ioh. Tzetzes Γένος Ἡσιόδου *sub fin.* Tali racconti non erano giudicati impossibili dagli antichi, anche dotti. Plinio *H. N.* IX 8, Eliano *H. A.* VI 15, Pausania III 25, 7 prestano fede a racconti di fanciulli amicatisi con qualche delfino sino ad esserne portati a spasso per mare. Aristotele stesso *H. A.* IX 48 crede che i delfini portino a terra i loro morti con funebre pompa, onde non vengano divorati dai pesci. Del resto, per una piena raccolta de' luoghi di classici riferentisi alla pretesa filantropia dei delfini, v. Stephani *Compte-rendu de la commission impériale archéologique pour l'année 1864* (S. Petersbourg 1865) p. 204 sqq.

[2] Cf. per questa rara espressione Agathias p. 180, 10 sq. ed. Bonn.: τοῦ ὄρθρου χαρασσομένου.

[3] Nel *Thesaurus s. v.* ὁμοσπονδέω si rimanda solo a Polluce I 34. Il Du Cange, il Sophocles non citano alcun esempio.

---

[1] αὐτῷ Metafraste.

[2] om. Metafraste.

[3] V. *Pauly's Real-Encyclopädie d. klass. Altert.-Wissensch.* ed. G. Wissowa III, Stuttgart 1895, col. 838.

[4] Della favola classica dei delfini appariscono tracce innegabili anche in altri Martirj

È tempo di conchiudere. Il Martirio di s. Luciano non si può credere opera di Simeone Metafraste, al quale certamente è anteriore. Esso non si discosta dalla narrazione crisostomiana quanto sembrò ad altri (ciò che costituisce una conferma della sua antichità), ma è compilato su notizie ariane. Una tal cosa non deve recare maraviglia, essendo forse la Passione stata composta in Nicomedia, cittadella dell'arianesimo. Vi troviamo infatti inserito un lungo brano relativo al martirio di due fanciulli, che con Luciano hanno comune soltanto il luogo della passione, e l'agiografo conosce il μαρτύριον eretto sulla loro tomba (cf. Batiffol p. 185-86). L'agiografo conosce ancora un particolare del martirio d'Antimo, vescovo di Nicomedia, che le altre fonti tacciono [1], e che non abbiamo però alcuna ragione di rifiutare come falso: Ἄνθιμον... ἀνελὼν ὁ Μαξιμῖνος πυρὶ παραδέδωκε [2]. Di più, il testo della *Passio Luciani* anteriore al Metafraste ci è serbato da uno scritto *forse* ancor esso (v. sopra p. 104 not. 3) composto in Nicomedia. Quanto al testo, esso offre delle tracce di un rimaneggiamento di notizie anteriori, dalle quali sembrano dipendere il commentatore ariano di Giobbe ed il martirologo nicomediense. Posto ciò, anzi che vedere nell'attuale Martirio la fonte di Filostorgio, sarà piuttosto da riconoscere in questo una delle fonti del Martirio, abbassando così il *terminus post quem* della compilazione del documento agiografico dalla prima metà del IV, come voleva il Batiffol, alla prima metà del secolo V (la Storia di Filostorgio uscì verso il 425). Quanto alla morte di Luciano, l'accordo del Crisostomo con la Passione nel dircelo spirato fra i tormenti, ci costringe a tener per fermo ch'egli non ebbe mozzo il capo, come molti credettero. Del taglio della testa, d'altronde,

---

e vite di santi. È abbastanza nota la leggenda di s. Martiniano, che essendosi, per isfuggire ad una grave tentazione, lanciato in mare, *statim... duo delphines exceperunt et in terra deposuerunt* (Surius 15 feb., vol. I. Coloniae Agrippinae 1576, p. 1008). Così di s. Ariano e compagni il Martirologio romano a dì 8 marzo riferisce: *Quos iudex submersos in mare necavit: sed delphinorum obsequio corpora eorum ad littus delata sunt.*

[1] V. Eus. *H. e.* VIII 6, 6; 13, 1. Metaphr. ap. Migne *P. G.* CXV 184 B.

[2] Il Tillemont (*Mémoires* V p. 601) intendeva questo luogo come se si dicesse che Massimino abbruciò vivo Antimo. Ma il greco si rifiuta in modo assoluto a tale spiegazione. D'altra parte va ricordato l'abborrimento sommo in che i cristiani ebbero sempre il rogo (Minuc. Fel. XI 4: *execrantur rogos et damnant ignium sepulturas*), e la somma cura in conservare le spoglie de' defunti, specie de' martiri. Onde le minacce de' magistrati, tante volte messe in atto, di bruciare e sperdere gli avanzi de' cristiani.

Eusebio non fa parola, e il passo di Rufino in cui tal supplizio è espressamente asserito, si vuol ritenere non senza motivo per interpolato. Le divergenze fra il Crisostomo e la Passione vengono spiegate, almeno in parte, dal fatto che Luciano morì in carcere, non essendo forse presenti i suoi fratelli nella fede.

Pio Franchi de' Cavalieri

USI E REGOLAMENTI PER GLI SCAVI DI ANTICHITÀ IN ROMA

NEI SECOLI XV E XVI.

Si è spesso ripetuto, ed è invalsa l'opinione comune, che i Papi del rinascimento in genere, ed alcuni del secolo XV e XVI in specie, abbiano prestato mano e favorito l'opera di distruzione degli antichi monumenti di Roma republicana ed imperiale, demolendoli o permettendo che fossero abbattuti, perchè i materiali potessero essere impiegati nella costruzione di nuove fabbriche, quali il palazzo della Cancelleria, il palazzo Farnese, quello dei Barberini, etc. Ma dall' esame di copiosi documenti relativi agli scavi di antichità operati in Roma nel secolo XV e nel XVI, chiaramente risulta il contrario; che cioè dai Papi fu sempre protetta e difesa la conservazione degli antichi monumenti, e che furono adoperati nelle moderne fabbriche soltanto i materiali che erano già caduti, e specialmente dal Colosseo, per ragione di tempo, o di terremoti o di guerre civili, etc.: nè mai si è trovata notizia alcuna relativa a concessioni di distruggere detti antichi avanzi per costruire nuovi edifici.

Dagli indicati documenti, alcuni dei quali vengono qui appresso trascritti per intiero e sono quasi tutti desunti dai Registri Camerali conservati nell'Archivio Vaticano, sono pure messe in chiaro le condizioni diverse imposte ai concessionari di dette escavazioni; le norme prescritte per eseguirle; a chi spettasse accordarne il permesso; quali persone sorvegliassero l'esecuzione; e quale uso doveva farsi, in alcuni casi, dei materiali rinvenuti. A complemento poi di queste notizie di scavi nella città di Roma, riporterò pure alcuni permessi accordati nel secolo XVI per eseguire ricerche di antichità fuori di Roma.

Ed innanzi tutto risulta l'azione protezionista dei Papi per le antichità nelle escavazioni permesse a privati. Il primo documento che presento per intiero è del 1426; ed è la concessione di prendere alcuni travertini " *ex fundamentis templi Canapare..... ita tamen quod in extrahendo et fodiendo lapides huiusmodi templum ipsum ad ruinam devenire non possit et etiam demoliri* " (Docum. n. I).

In un altro permesso del 17 Novembre 1484 si dice, che viene concessa " *Bartholomeo alias il matto....... facultas effodiendi lapides subterraneos in urbe, dummodo super eos aedificia publica non existant*[1] ".

---

[1] Arch. Segr. Vat. *Div. Cam.* Vol. 44, fol. 24.

Il 29 Luglio 1523 si dà permesso a Maria Maddalena Brugmans di scavare al Colosseo, ed in altri luoghi " *sine alicuius aedificiorum publicorum praeiudicio vel deterioratione* " (Docum. n. II).

Altro esempio si ha nella " *licentia effodiendi* " data il 6 Novembre 1545 " *Gaspari de Amodeis ci: ro: in tua vinea prope Montem Aventinum..... dummodo aedificia aliqua antiqua vel moderna ab huiusmodi effossione non devastentur* [1] ".

Nè basta: in data del 14 Giugno 1570 fu data " *licentia effodiendi D. Horatio della Mora layco Neapolitano in vinea sua extra portam s. Sebastiani, dummodo ab antiquitatibus, si quae extant, X cannarum spatio distet* [2] ".

Di grande importanza è la concessione dell'8 Maggio 1571: " *Patentes litterae effodiendi Ippolito Card. de Ferraria in alma Urbe iuxta Trophea Marij ac in principio viae quae incipit ab hostio vinee D. Iulij Gualterij usque ad finem eiusdem vie........* " purchè però lo scavo sia fatto " *alla distanza di XX canne dai monumenti* [3] ".

E similmente " 12 Gennaio 1571. *Patentes litterae effodiendi D. Cassandra de Grassis in sua vinea posita intra moenia Urbis prope Ecclesiam s. Crucis in Ierusalem....... dummodo ab antiquitatibus XX cannarum spatio distet* [4] ".

A tali licenze si aggiungano quelle relative agli scavi vicino l'arco di Costantino da eseguirsi distanti 20 canne dal monumento (Doc. n. VI); agli scavi presso s. Susanna (Docum. n. IX), ed altri in Trastevere (Docum. n. X), tutti con i medesimi obblighi, che dimostrano il fatto della tutela dei monumenti di Roma da parte dei Papi.

A quali condizioni si concedevano le licenze degli scavi? Molte erano e diverse, secondo i luoghi e le persone; cito le principali.

Se si trattava di scavare o raccogliere sassi per farne calce, la Camera Apostolica si riservava la metà del prodotto, come fece con i calcararii nel 1426 (Docum. n. I), obbligandoli a cedere metà della calce fatta a Giacomo Isolani Cardinale di s. Eustachio.

Però il metodo più generale seguito nel concedere licenza di scavi era il seguente: " *Volumus autem quod de his quae in dictis locis sive aurum sive argentum aut statuae lapidis pretiosi vel marmora nobilia effodientur, medietatem si in locis publicis, in locis vero privatis tertiam partem Camere et alteram tertiam patronis locorum respondere teneamini* " (Docum. n. II).

Così dicesi anche nel permesso dato ad Arcione degli Arcioni nel 1558. Con la sola aggiunta che " *omnia frusta seu scaglie pro calce*

---

[1] A. S. V. *Div.* 141, fol. 17.
[2] A. S. V. *Div.* 237, fol. 68.
[3] A. S. V. *Div.* 245, fol. 150.
[4] A. S. V. *Div.* 245, fol. 78.

ac alii lapides pro murorum constructione apti ad te solum integre pertineant „ (Docum. n. V).

Tale concessione peraltro fu gravata da altri obblighi, come risulta dal documento medesimo.

Con le istesse condizioni, cioè di cedere alla Camera metà degli oggetti rinvenuti nei luoghi pubblici, ed un terzo di quelli trovati nei luoghi privati, fu conceduta il 9 Maggio 1551 licenza di scavare, ad Andrea di Giovanni da Siena “ *in pertinentiis Ecclesiae s. Sebastiani extra muros* [1]„. Ed il 28 Maggio 1555, al Vescovo di Chiusi Filiuccio fu concesso di scavare alle stesse condizioni “ *circum circa vineam quam habet in Monte Aventino* „, ma con la clausola che degli oggetti che avrebbe rinvenuto nella sua proprietà sarebbe stato padrone assoluto [2].

Così pure il 5 Decembre 1562 fu concessa dal papa Pio IV licenza di scavare “ *Mag.^{co} D. Fulvio Amodeo ci: ro: Regionis Pontis familiari nostro intimo, in Monte Aventino in loco publici iuris, vulgo nuncupato* – L'arco delle sette vespe – *circum circa vineam tuam* „ con la condizione che degli oggetti rinvenuti due parti spettassero ad esso ed un terzo alla Camera [3].

Con l'obbligo di dare un terzo del rinvenuto alla Camera ebbe pure licenza di scavare “ *in Marmorata* (Aprile 1569), *prope flumen Tyberis* „ Camillo Costa di Macerata [4].

Alle medesime condizioni nel Maggio 1569 ebbe permesso di scavare il Card. Giulio Feltre della Rovere avanti il proprio palazzo [5].

Invece il 29 Maggio 1563, Giovanni Battista Margano ebbe licenza di scavare “ *in urbe et extra in locis publicis* „ con l'obbligo di dare alla Camera la metà degli oggetti che avrebbe rinvenuto [6].

Molte volte il permesso era dato a condizioni più favorevoli, le quali facevano lo scavatore padrone assoluto degli oggetti rinvenuti, senza l'obbligo di dar nulla alla Rev. Camera. Ne porgo alcuni esempi:

31 Gennaio 1550. “ *Licentia effodiendi Dño Hieronimo Sauli Archiepiscopo Barensi in platea existente ante domum habitationis tuae quam bo. me. Ascanius* [7] *Card. Ariminensis inhabitabat.... et quoscumque lapides etiam pretiosos, nec non statuas etiam aeneas retinere per te libere et licite possis* [8]„.

10 Giugno 1562. “ *Licentia effodiendi D. Iulio Gallo ci. ro. Regione Parionis..... ante domus tuas sitas in Urbe prope Ecclesiam s. Laurentii*

---

[1] A. S. V. *Div.* 168, fol. 160.
[2] A. S. V. *Div.* 182, fol. 55.
[3] A. S. V. *Div.* 209, fol. 147.
[4] A. S. V. *Div.* 242, fol. 91.
[5] A. S. V. *Div.* 242, fol. 91,
[6] A. S, V. *Div.* 215, fol. 20.
[7] Ascanio Parisiani di Tolentino.
[8] A. S. V. *Div.* 159, fol. 187.

in Damaso, in via publica qua ex dextero angulo dictae Ecclesiae et domo tua maiore quam nunc habitas, recte ducit ad viam maiorem Parionis et plateam Pasquini...... „. Tutti gli oggetti rinvenuti furono lasciati in sua libera proprietà [1].

10 Gennaio 1566. “ *Patentes effodiendi in domo propria Innocentii de Nazzano in Regione Transtiberina libere et impune* [2]„.

1 Aprile 1566. “ *Iustino Mandosio Notario licentia effodiendi in sua vinea sita intra moenia portae Salariae, iuxta vineas filiarum quond. Francisci Sibille et Dñe Iulie Pache et viam publicam.... et quicquid ibi inventum cuiuscumque speciei et precii fuerit in tuos usus convertendi* [3]„.

6 Luglio 1568. “ *Licentia effodiendi D. Marcantonio Card. Columne in platea sanctorum Apostolorum et prope palatium tuum, libere et licite* „, riponendo poi il tutto nel primitivo stato [4].

Altre volte i permessi erano condizionati in quanto al tempo. Così quello conceduto l'Agosto 1552 a Vittoria Arrivabene di Mantova, era di potere scavare dovunque in Roma, ma nel termine di venti giorni [5].

A Paolo del fu Matteo di Città di Castello, nel Settembre 1568, fu conceduta licenza di scavare per un solo mese “ *in alma Urbe in quibusvis viis et locis publicis ac etiam privatis, de consensu tamen dominorum.....* „ distante 10 canne dalle antichità, e ritenendo per sè un terzo degli oggetti rinvenuti, e dando gli altri due terzi alla Camera [6].

Oltre i patti ed obblighi sul modo di dividere gli oggetti rinvenuti si imponeva, alle volte, di denunziare alla Camera gli oggetti ritrovati sotto pena di ammenda, come nei documenti V e VI, e nella licenza del 20 Marzo 1565, conceduta *Pompeio de Bentivoliis alias Corso* [7].

Si davano altresì speciali prescrizioni circa il modo di scavare, cioè a cavo aperto e non a grotte, come è detto nel Doc. VII, e nelle seguenti licenze.

10 Febbraio 1565. “ *Licentia effodiendi D. Francisco De Leonibus layco Romano..... ut foveam iampridem incoeptam a te intus Palatium Maiorem nuncupatum, prope vineam Ioh. Bapte Puritane coeptam prosequi, et dummodo fovea in criptae modum non fiat, et vicinis non obsit, nec damnum aliquod inferat propinquis antiquitatibus, effodere libere et impune possis* [8]„. Ed al concessionario fu pure imposto l'ob-

---

[1] A. S. V. *Div.* 209, fol. 74.
[2] A. S. V. *Div.* 219, fol. 143.
[3] A. S. V. *Div.* 222, fol. 122.
[4] A. S. V. *Div.* 232, fol. 184.
[5] A. S. V. *Div.* 171, fol. 120.
[6] A. S. V. *Div.* 292, fol. 198.
[7] A. S. V. *Div.* 218, fol. 14.
[8] A. S. V. *Div.* 217, fol. 164.

bligo di rimettere il tutto nel pristino stato, e denunziare alla Camera, sotto pena di scudi 100, tutte le statue ed iscrizioni che fossero state trovate negli scavi.

26 Aprile 1566. " *Iohanni Bapte de Comitibus licentia effodiendi in horto suo seu viridario prope Turrim Militie, dummodo fovea in criptae modum non fiat qua in vias publicas et viciniores domus penetrari possit* [1] „.

4 Decembre 1566. " *Mag. viris Primicerio et Guardianis Xenodochii seu hospitalis pauperum advenarum et stultorum B. Mariae Pietatis in Urbe in Reg. Columne, licentia effodiendi in via prope dictum hospitale versus Ecclesiam s. Stephani de Trullo...... dummodo fovea damnum non afferat, libere et licite* [2] „.

Agli scavi erano preposti quali sopraintendenti per le loro proprie attribuzioni i *Magistri Stratarum*. Ed altre volte vi si aggiungevano deputati speciali, come dai seguenti documenti risulta.

3 Gennaio 1506. " *Ven. viris D. Canonicis et Capitulo Ecclesiae s. Nicolai in carcere Tulliano licentia effodiendi marmora et lapides tiburtinos in quibuslibet locis dicte Ecclesie, pro amplianda via ante dictam Ecclesiam.......* „. Per l'esecuzione di questi lavori si dà ordine " *Magistris stratarum Iacobo de Alberinis et Hieronimo de Pichijs* „ di farli liberamente eseguire [3].

20 Dicembre 1556. " *Deputatio in suprastantem et conservatorem antiquitatum et statuarum pro dño Mario de Frangipanibus* „. Motuproprio del papa Paolo IV, nel quale si rammentano e confermano gli ordini protezionisti circa le antichità, emanati dal pontefice Eugenio IV a norma degli Statuti di Roma [4], cioè " quod nullus audeat aliquod antiquum aedificium diruere ac dirui facere ad poenam c. lib. provisinorum [5] „.

29 Giugno 1570. " *Litterae patentes effodiendi in alma Urbe in pertinentiis et iurisdictionibus Monasterii s. Petri in Vincula cum interventu et scientia D. Petri de Thedalinis ad id per nos deputati* [6] „.

Lo stesso fu disposto per lo scavo fatto dal Card. di Ferrara, nel Maggio 1571, ai Trofei di Mario [7].

Chi dava il permesso di queste escavazioni in Roma e fuori? Come chiaro apparisce da tutti i documenti, alla direzione di tutte queste licenze era preposto il Card. Camerlengo. Nelle concessioni però di esse alle volte interveniva il Magistrato Romano, e l'autorità comunale. Così il 22 Settembre 1520 il Consiglio Comunale in publica adunanza concedeva al Senatore Pietro Squarcialupi di scavare pietre accanto l'arco di Settimio Severo [1].

---

[1] A. S. V. *Div.* 225, fol. 55.
[2] A. S. V. *Div.* 214, fol. 129.
[3] A. S. V. *Div.* 57, fol. 203.
[4] Re C. *Statuti di Roma*, p. 188, cap. *CXCXI.*
[5] A. S. V. Armad. LII, vol. I, p. 127.
[6] A. S. V. *Div.* 237, fol. 134.
[7] A. S. V. *Div.* 245, fol. 150.

Altre volte il permesso era pur dato dai Conservatori di Roma, come nella licenza concessa a Sicinio Capizucchi, dove è detto...... " *permissu magnificorum dominorum tunc existentium almae Urbis Conservatorum coeptam foveam etc.* " (Docum. n. VI).

Ugualmente davasi il permesso di scavare, ma tassativamente, cioè per impiegare i materiali rinvenuti in indicate costruzioni, come si prescrisse agli Aromatari nel 1546, quando ebbero permesso di scavare in Campo Vaccino per i restauri delle loro case (Docum. n. III). E ciò fu specialmente prescritto, quando si dette la facoltà di trovare pietre ed altro per la fabbrica del palazzo Farnese nel 1546 (Docum. n. IV). Con le istesse condizioni fu concesso di scavare nel 1566 al vescovo Antonio Maria Salviati, cioè per fabbricazioni diverse ad esso spettanti (Docum. n. VIII).

Il 12 Marzo 1567 fu dato il permesso di scavare " *Iulio quond. Ioh. Baptae Florentino in domo tua existente in Urbe in Regione Pontis iuxta Ecclesiam B. Mariae de Pace.....* ", affinchè di ciò che rinverrà di travertini ed altre pietre possa liberamente servirsi nella costruzione della sua casa [3].

Ed in data 21 Gennaio 1569. " *Licentia Cipriano de Neapoli Generali Congregationis Montis-Oliveti, conducendi Neapolim centum carrectatas lapidum Tiburtinorum in ripa Tyberis loco Marmorata nuncupata conductae, et in usum fabricae Congregationis convertere* ".

Finalmente con atto o decreto del Consiglio Comunale di Roma del 1574 fu stabilito di potere scavare e prendere le pietre del Colosseo per i restauri del Ponte s. Maria [4].

Ed anche questa volta i travertini del Colosseo, che servirono ai restauri del Ponte s. Maria, furono di quelli già caduti, dandosi la licenza di scavare e non abbattere o diroccare. Così pure si operò quando grande danno sofferse lo stesso Colosseo pel terremoto del 3 Febbraio 1703. Allora, nell'Aprile, fu fatta al Consiglio dimanda dallo scalpellino Francesco Maria Perini per l'acquisto dei travertini caduti dal Colosseo, offrendo scudi 2 e baiocchi 30 la carrettata [5]. Vennero pure in seguito altre offerte [6], e buona parte dei detti travertini caduti fu venduta alle predette condizioni.

---

[1] Arch. St. Not. Capit. *Atti di Consiglio,* Vol. 36, p. 83.

[2] A. S. V. *Div.* 226, fol. 172.

[3] A. S. V. *Div.* 242, fol. 23.

[4] Arch. St. Not. Capitol. *Atti di Consiglio* Vol. 38, p. 548.

[5] Arch. St. Not. Capit. l. c. Vol. 41, fol. 157.

[6] Arch. St. Cap. l. c. fol. 158, 160, 161, 164.

Dallo stesso Clemente XI altre disposizioni furono date nel 1703 circa il mantenimento del Colosseo; e con autografo diretto al Cardinal Camerlengo [1] ordinò che faccia visitare gli archi e le altre parti dell'insigne monumento, arrecandovi poscia adequati rimedi ed estirpandovi le piante, acciò si conservino tali antichità.

Nel 1712 con autografo dello stesso Camerlengo [2] viene ordinato che si diano alcuni travertini del Colosseo a Mons. Del Giudice.

Si hanno infine alcuni esempi di permessi di scavo anche fuori di Roma, dati col titolo altisonante di trovare tesori. Tali notizie hanno importanza anche per la cognizione dei luoghi, ove in altri tempi furono eseguiti scavi di antichità.

29 Marzo 1489. *Licentia effodiendi Thesauros eximio artium et medicinae doctori Mag.ro Catallo de Catallis de Civita Ducali, et domino Cherubino Fosco civi et canonico s. Iuvenalis de Narnia, et Iohanni Mattheo Leonis veneto et ser Evangelistae de Venturellis de Amelia in locis aut districtibus tam alme Urbis quam aliarum civitatum et locorum S. Rom. Eccl. mediate vel immediate subiectorum* [3]. Anche di questi *tesori* da rinvenirsi, la terza parte doveva essere della Rev. Camera.

29 Novembre 1523. *Catherine Albanensi habitatrici Urbis licentia effodiendi in propria vinea extra portam Salariam etc...*, ritenendo per sè cinque parti degli oggetti rinvenuti, il sesto alla Rev. Camera [4].

21 Marzo 1531. *Licentia effodiendi Dominico Thome quond. Baptiste Baptilane romano ubicumque locorum Urbis et Agro Romano.........* „. dando degli oggetti rinvenuti un terzo alla Camera [5].

12 Febbraio 1540. *Licentia effodiendi Thesauros Mag.ro Thome de Castro Serrarum s. Chirici per totam Provinciam Marchiae Anconitane......* „, lasciando degli oggetti rinvenuti un terzo “ *dominis locorum* [6] „.

1 Gennaio 1546. *Licentia effodiendi D. Iohanni Dominico Leonino de Tibure, Bas. princ. Apostolorum Canonico......... in quibusdem locis alme Urbis ac illius suburbii.....* Gli oggetti rinvenuti siano un terzo della Camera [7].

23 Maggio 1553. *Licentia perquirendi thesauros D. Ioh. Bapte Cole Vannetti layco Anagnino et effodiendi in civitatibus Anagnina et Tusculana, ac terra Gabiniani provincie Campanie, eorumque territoriis et subterraneis......* „ A condizione di dare alla Camera metà degli oggetti rinvenuti in suolo publico, ed un terzo di quelli rinvenuti in luoghi pri-

---

[1] A. S. V. *Miscellanee* Clemente XI, Vol. VII (senza pag.).
[2] A. S. V. *Miscellanee* Clemente XI, Vol. VI, p. 262.
[3] A. S. V. *Div.* 46, fol. 258.
[4] A. S. V. *Div.* 74, fol. 42.
[5] A. S. V. *Div.* 90, fol. 46.
[6] A. S. V. *Div.* 116, fol. 123.
[7] A. S. V. *Div.* 145, fol. 4.

vati; degli altri due terzi, uno allo scavatore medesimo, ed un altro al padrone del terreno [1].

20 Aprili 1562. *Licentia effodiendi in territorio Oppidi Piverni Terracinensis diocesis Mariano Maialocio layco Terracinensi...„* Degli oggetti rinvenuti, un terzo era devoluto alla Camera [2].

4 Decembre 1566. *Patentes effodiendi in quovis loco extra Romanae Urbis moenia Illm̃o Dñ̃o Iuxto Russilionis Comiti, ac Christianissime Maiestatis apud S. D. N. Oratori....... libere et licite „*, cioè senza obbligo veruno di dare alla Camera parte degli oggetti che rinverrebbe [3].

5 Gennaio 1568. *Licentia effodiendi thesauros Dñ̃o Ieronimo Ferretto ci. Anconitano...........* „ in tutte le città e territorio delle Marche, consegnando alla Camera la quarta parte degli oggetti rinvenuti [4].

15 Luglio 1568. *Licentia effodiendi thesauros Dñ̃o Petro Paulo de Villa Turrite Comitatus terre Montisfalchi in quibusdam locis territorii dicte terre......„* dando il terzo alla Camera [5].

2 Marzo 1575. “ *Licentia effodiendi Andree de Civitate Veliterna in territorio s. Gennari et Conche ac Civitatis Veliterne* [6]„.

F. Cerasoli

---

[1] A. S. V. *Div.* 177, fol. 114.
[2] A. S. V. *Div.* 209, fol. 51.
[3] A. S. V. *Div.* 224, fol. 69.
[4] A. S. V. *Div.* 214, fol. 172.
[5] A. S. V. *Div.* 232, fol. 189.
[6] A. S. V. *Div.* 244, fol. 8.

DOCUMENTO I.

(Arch. Segr. Vatic. Divers. Camer. vol. 9, f. 245).

Benedictus etc. Providis viris Cole Machabeo, Paulo Mentebona, Iacobo Prolantis et Iacobo Thome civibus calcarensibus romanis de Regione Pinee. Salutem. Etc. etc.

De mandato SSmi D. N. Martini V, super hoc vive vocis oraculo nobis facto vobis et cuilibet vestrum frangendi et extrahendi lapides maxime ex fundamento Templi Canaparie lapides Tiburtinos non apparentes, ita tamen quod in extrahendo et fodiendo lapides huiusmodi Templum ipsum ad ruinam devenire non possit et etiam demoliri. Et ex dictis lapidibus calcem per vos vel alios faciendi, et medietatem calcis huiusmodi per vos fiende tradendi et concedendi Rmo in Christo Patri D. Cardinali s. Eustachij[1] tenore presentium concedimus facultatem etc.

Datum apud SS. Apostolos 1 Iulii 1426.

DOCUMENTO II.

(Arch. Segr. Vatic. Divers. Camer. vol. 73, f. 103).

F. Armellinus.

Dilecte nobis in Christo Marie Madalene Brugmans bremens. salutem. Etc. etc.

Supplicatum fuit pro parte tua in Cam. Ap. quod cum tu una cum nonnullis sociis tuis desideretis effodere in aliquibus locis scilicet in Coliseo et prope Eccm. S. Crucis in Hierusalem ac in quadam via publica qua itur a Sancto Sixto ad Sanctum Sebastianum, unde speratis non parvam et nobis et Cam. Ap. utilitatem allaturos, licentiam effodiendi in dictis locis sine alicuius etiam edificiorum publicorum preiudicio vel deterioratione concedere dignaremur. Nos ad ea per que proventus eiusdem Camere sine alicuius prejudicio augeri posse videntur libenter attendentes, vestrisque in hac parte supplicationibus moti, de mandato etc. tibi et sociis tuis in dictis locis effodere libere et licite possitis licentiam ac facultatem concedimus, per presentes inhibentes Magistris stratarum Urbis ne te et socios tuos aut ministros vestros in effodiendo ut premittitur impediant quovis modo vel molestent, sub excommunicationis et mille ducatorum Cam. Ap. applicandarum penis, fratribus dictae ecclesie S. Crucis mandantes ut te una cum sociis tuis in quibuscumque locis ad eandem Eccl. pertinentibus effodere permittant sub dictis penis; volumus autem quod de hiis que in dictis locis, sive aurum sive argentum aut statue lapidis pretiosi vel marmora nobilia effodientur, medietatem si in locis publicis, in locis vero privatis tertiam partem eidem Cam. et alteram tertiam patronis locorum respondere teneamini. Volumus autem quod unum deputandum per Cameram super effosionibus huiusmodi, sumptibus tuis teneatis. In quorum fidem etc.

---

[1] Iacobus Insulanus Bononiensis.

Dat. Rome XXVIIII Iulii MDXXIII. Anno I.

(Adriano VI).

DOCUMENTO III.

(Arch. Segr. Vatic. Divers. Cam. vol. 145, f. 156).

Magnificis viris D. Conservatoribus Cam. Alme Urbis ac D. Mario de Maccaronibus civi Ro. nec non barisello, capitaneis, marescallis, executoribus ceterisque officialibus et iusticie ministris quovis nomine nuncupatis aliisque tam publicis quam privatis personis ac quos spectat et quibus presentes ostense fuerint harum serie significamus, ac de mandato etc. Et auctoritate etc. sub censuris ecclesiasticis et mille duc: auri Cam. Ap. applicandorum, aliisque vestri arbitrii penis districtius inhibemus ne Societatem s. Laurentii in Miranda Aromatariorum Urbis aut illius Guardianos et Camerarium vel eorum operarios et mercenarios in excavatione quam in Foro boario faciunt lapidumque aliorumque inde effosione et extractione realiter vel personaliter aut alio quovis modo molestare neve lapides aut quasvis alias res inde effossas aut de cetero effodiendas amovere vel exportare per se vel alios respective audeant vel praesumant. Alioquin etc. Attento quod pro parte Societatis, Guardianorum et Camerarii predictarum in suo ipsius Societatis solo et non alieno facere, effossaque sua esse prout si et dum opus fuerit se iustificaturos obtulerunt. Et si quid etc.

Dat. Rome in Cam. Ap. die XXI mensis Augusti 1546.

G. Asc. Card. Camerarius.

Hieronimus de Tarano.

DOCUMENTO IV.

(Arch. Segr. Vatic. Div. Cam. vol. 147, fol. 17).

Dilecto nobis in Christo Dño Mario de Maccaronibus Civi Romano salutem in Domino. Cum sicut accepimus lapides tiburtini ad fabricam palatii Farnesii prope Campum Flore que pre manibus est advehi soliti ob impedimenta quedam modo advehi comode non possint. Cupiatque SS. Dñs Noster Papa eamdem fabricam sine intermissione continuari quo citius ipsum palatium absolvatur. Nos cupientes ut Santitas Sua voti compos fiat quantum in nobis est oportune providere, de speciali etiam et expresso Sue Santitatis mandato, nostra auctoritate etc. tibi qui ut etiam accepimus curam prosecutionis dicte fabrice petis ut in quibuscumque alme Urbis et illius districtus publicis subterraneis locis Tyburtinos marmoreos et alias cuiusvis generis lapides dicte fabrice oportunos nec non lapideas figuras quaslibet per te seu quosvis alios ad id a te destinatos effodere, effossosque ad opus fabrice predicte applicandos conducere libere licite et impune possis et valeas, licentiam et facultatem per presentes concedimus et impartimur districtius inhibentes propterea Rev. Dñis Collegio Fabrice Basilice Principis Apostolorum nec non Dominis Magistris viarum eiusdem Urbis eorumque et cuiuslibet ipsorum agentibus et aliis tam publicis quam privatis personis quas huiusmodi tangit negotium sub censuris ecclesiasticis et duorum millium ducatorum auri Cam. Ap. applicand. aliisque nostri arbitrii penis ne te aut tuos predictos in premissis quoquo modo vel colore etiam pretextu cuiusvis asserte portionis sibi ex lapidibus extractis obvenientis per se vel alias impediant removentur vel molestent. Alioquin etc. Irritum nihilominus decernentes quicquid secus fiet. Contrariis non obstantibus quibuscumque.

Dat. Rome in Cam. Ap. die sexta Novembris 1546.

G. Asc. Card. Camerarius.

Hieronimus de Tarano.

DOCUMENTO V.

(Arch. Segr. Vatic. Div. Cam. vol. 188, fol. 20).

Dilecto nobis in Christo Arctio de Arcionibus civi Romano. Salutem etc. Humilibus nomine tuo nuper porrectis precibus moti volentes tibi quoad sine Camere Ap. damno possumus gratificari. De mandato etc. et auctoritate etc. tibi ut in Ripa marmorata prope tyberim usque ad eiusdem Tiberis sinum qui extra moenia alme urbis existit "la volta di s. Paulo vulgo appellatum quoscumque, cuiuscumque speciei marmoreas, mischias, tiburtinos, peperinos aliosque hiusmodi generis quomodolibet nuncupatos, lapides ac columnas et plumbum tam detecta quam coperta per quosvis ad id a te quandocumque tibi placuerit destinandos et deputandos effodere et extrahere libere et licite possis et valeas concedimus ac liberam et plenam facultatem impartimur, ita tamen quod tertia pars ad vos relique vero due tertie partes omnium reperiendorum ad cameram apostolicam, omnia autem frusta seu omnes scaglie pro calce ac alii lapides pro murorum constructione apti ad te solum integre respective spectent et pertineant, cum his conditionibus cumque hoc onere videlicet quod tu tuis sumptibus et expensis omnia reperienda tam tuam quam Camere prefate partes tangentia in loco unde illorum in barchas vel alia naviglia impositio et in eandem Urbem invectio commode fieri possit collocare et reponere tenearis quodque ex eis inde nihil iniussu eiusdem Camere exportes aut facias exportari, et quod in excavatione et extractione tu seu a te deputandi ita se gerant ut ripis dicti fluminis nullum damnum inferatur et qualibet hebdomada Camere predicte denuntiare tenearis quantitatem et qualitatem lapidum a te tuisque deputatis inveniendorum seu discoperiendorum Nos enim te et a te ad id pro tempore deputatos quo premissa exequi possis tueri et defendere promissimus strictius inhibendo mandantes omnibus et singulis cuiuscumque qualitatis existentibus eiusdem Urbis magistratibus et officialibus ceterisque ad quos spectat seu in futurum spectabit sub censuris ecclesiasticis et mille ducatorum auri partim tibi et partim Camere prefate applicandis poenis eo ipso si contrafactum fuerint incurrendis ne te aut deputandos hiusmodi in premissis ullo modo impediant remorentur seu molestent, immo suo et illorum nomine requisiti tibi et illis faveant et assistant. Alioquin etc. irritum et inane quicquid secus factum fuerit decernentes. Contrariis non obstantibus quibuscumque.

Dat. Rome in Cam. Apostolica die XVI Martii 1558, pontificatus anno tertio.

G. Asc. Card. Camerarius.

Hieronimus de Tarano.

DOCUMENTO VI.

(Arch. Segr. Vatic. Div. Cam. vol. 217, fol. 142).

Dilecto nobis in Christo nobili viro d. Sicinio Capisucco civi Romano, salutem in Domino. Humilibus nomine tuo nuper nobis porrectis petitionibus moti volentes tibi specialem gratiam facere. De mandato etc. et auctoritate etc. tibi tenore harum nostrarum quas ad beneplacitum nostrum durare volumus ut foveam iampridem a te in via publica quae ad aedem sanctorum Iohannis et Pauli ducit, *permissu magnificorum dominorum tunc existentium alme Urbis Consevatorum coeptam,* et ad vineas tuas tendentem iuxta tenore litterarum desuper a dictis magnificis dominis Conservatoribus ut asseris emanatarum prosequi ac circum circa dictas vineas tuas etiam contra arcum Constantini per spatium *XX* cannarum longe a dictis tuis vineis etiamsi propterea contingeret te de solo publico tangere dummodo fovea in cripte modum non fiat, nec eminentibus antiquitatibus a quibus quindecim cannarum spatio distare debeat neque vicinis ullo modo obsit effodere libere et impune possis et valeas concedimus et indulgemus stricte inhibentes propterea omnibus ad quos spectat et quibus has nostras ostendi continget, sub mille ducatorum auri Cam. Ap. inferendorum aliisque nostris arbitrii poenis, ne te aut a te operi eiusmodi pro tempore ascriptos operarios desuper ullo modo impediant remorentur vel molestent. Alioquin etc. Volumus autem quod statim perfecto opere foveam in publico solo factam replere, locumque in pristinum statum reducere, et quicquid statuarum seu inscriptionum sic effodiendo inveniri continget quum primum id erutum fuerit nobis citra fraudem denuntiare omnino tenearis ut ubi S. D. N. mandaverit locari possint sub centum ducatorum auri et quorumcumque inveniendorum amissionis poenis Cam. Ap. seu eiusdem SS. vel nos censuerimus applicandis. In quorum fidem presentes fieri et per infrascriptum nostrum dictique Camere Notarium subscribi sigillique nostri quo in talibus utimur iussimus impressione muniri.

Dat. Rome in Cam. Ap. die quarta Ianuarii MDLXV. Pontif. Pii pape IV anno quinto.

Vitellotius Card. Camerarius.

A. de Torres. Hieronimus de Tarano.

DOCUMENTO VII.

(Arch. Segr. Vatic. Div. Cam. vol. 217, fol. 164).

Dilecto nobis in Christo Domino Francisco de Leonibus layco Romano, salutem in Domino. Humilibus nomine tuo nuper nobis porrectis precibus moti, volentes tibi specialem gratiam facere, de mandato etc. et auctoritate etc. Tibi tenore harum nostrarum, quas ad beneplacitum nostrum durare volumus ut foveam iampridem a te intus Palatium maiorem nuncupatum prope vineam D. Iohannis Bapte Puritanae coeptam prosequi et inibi dummodo fovea in criptae modum non fiat et vicinis non obsit, nec damnum aliquod inferat propinquis antiquitatibus, effodere libere et impune possis et valeas concedimus et indulgemus, stricte inhibentes propterea omnibus ad quos spectat et quibus has nostras ostendi continget sub mille ducatorum auri Cam. Ap. inferendorum aliisque nostri arbitrii poenis, ne te, aut a te operi eiusmodi pro tempore ascriptos operarios desuper ullo modo impediant, remorentur vel molestent. Alioquin etc. Volumus autem quod de statim perfecto opere foveam factam replendo locumque in pristinum statum reducendo et quicquid statuarum seu inscriptionum sic effodiendo inveniri continget, quum primum id erutum fuerit nobis citra fraudem denuntiando sub poena centum ducatorum auri Cam. Ap. seu cui SS. D. N. pp. vel nos censuerimus applicanda apud acta Notarii nostri infrascripti idonee cavere tenearis. In quorum fidem. Etc.

Dat. Romae in Cam. Ap. die X Februarii 1565.

Vitellotius Card. Camerarius.

Hieronimus de Tarano.

DOCUMENTO VIII.

(Arch. Segr. Vatic. Div. Cam. vol. 230, fol. 181).

Illm̃o et Rm̃o Dño Antonio Mariae de Salviatis Episc. s. Papuli salutem in Domino sempiternam. Nuper nobis expositum fuit pro parte tua quod cum pro tua commoditate in tua vinea intermedia Ecclesiae Beatae Mariae Maioris offodere etiam inde domino concedente excavare et excavari facere saxa, lapides travertinos et alia ibi subterranea abscondita bona illasque et illa in usum umanum convertere cupias ideoque debita cum instantia postulari fecisti ut tibi licentiam et facultatem in eadem tua vinea offendi (sic) et excavandi ac effodi et excavari faciendi dare et concedere dignaremur, nos autem dignum ac potius debitum censentes tue commoditati annuere huiusmodi supplicationibus inclinati de mandato etc. et auctoritate etc. prefato Illm̃o D. Antonio Mariae de Salviatis licentiam et facultatem in dictam tuam vineam effodiendi et excavandi ac effodi et excavari faciendi ac inde quecumque saxa lapides travertinos et piperignos extraendi illorumque et illa in tui Illm̃i Dñi Antonii usus et utilitatem convertendi et in quibus vis fabricis et edificiis parendi et collocandi itaque de illis ad tui libitum et voluntatem libere et licite disponere possis et valeas tenore presentium concedimus et impartimur mandantes insuper universis et singulis alme Urbis Gubernatori, Senatori, Conservatoribus et Magistris Stratarum, iudicibus et officialibus nec non barisellis, marescalchis, executoribus et sub executoribus ceterisque iusticiae ministris ad quos spectat et quibus presentes ostense fuerint sub excommunicationis et mille auri ducatorum Cam. Ap. applicand. et aliis nostro arbitrio poenis ne visis presentibus prefatum D. Antonium tuosque agentes, laboratores, effodientes et excavatores molestare, perturbare, impedire aut inquietare audeant vel presumant quinimo ab omni molestia desistant ac effodi et excavari sinant et permittant. Irritum etc. constitutionibus et ordinationibus apostolicis ceterisque in contrarium facientibus, non obstantibus.

Dat. Rome in Cam. Ap. die 17 Aprilis 1566.

Vitellotius Card. Camerarius.

Iacobus Antonius Riccobonus.

DOCUMENTO IX.

(Arch. Segr. Vatic. Div. Cam. vol. 224, fol. 57).

Venerabilibus Priori et fratribus Monasterii Beatae Mariae de Populo salutem in Domino. Humilibus nomine vestro nuper nobis porrectis precibus moti volentes vobis specialem gratiam facere, de mandato etc.

Et auctoritate etc. Vobis ut in via sive platea etiam circuitu s. Susanne intra moenia Urbis in strata Pia nuncupata dummodo fovea vicinis damnnum non afferat in gripte modum non fiat et antiquitatibus si quae sunt impedimento non sit effodere libere et licite possitis et valeatis tenore presentium concedimus et indulgemus, mandantes propterea omnibus ad quos spectat et quibus presentes ostense fuerint sub quingentorum ducatorum auri Cam. Ap. inferend. aliisque arbitrii nostri penis ne vos aut vestros operi huiusmodi operarios, pro tempore, deputatos ullo modo vel obtentu impediant, remorentur vel molestent. Alioquin etc. Volumus autem quod omnes statuas et inscriptiones tam integras quam confractas quum primum illas erui continget, Nobis citra fraudem denuntiare et successive consignare, ac de reliquorum inveniendorum parte iuxta solitum danda, et de replenda fovea, locoque in pristinum statum reducendo apud acta infrascripti nostri et Cam. Ap. Notarii pro summa scutorum centum ydonea cavere teneamini. In quorum fidem etc.

Dat. Rome in Cam. Ap. die XX Novembris 1566.

Vitellotius Card. Camerarius.

M. A. Peregrinus.

Ed in margine: Die 7 Februarii 1562. Magister Bapta Sollatius de Monteflascone aromatarius in Parione prope s. Thomam eius sponte promisit quod introscripti Prior et fratres sub introscripta poena scutorum centum omnia in introscriptis litteris patentibus contenta adimplebunt alias teneri voluit de suo proprio ut principalis et in solidum. Itaque alias de quibus etc. quem Magistrum Baptam presentem, frater Antonius de Crema eiusdem ordinis nominare totius Monasterii indemnem conservare promisit itaque etc. pro quibus etc. obligarunt se in Cam. Ap. iuramentum etc. presentibus in officio D. Hieronimo, Rugerio et Ascanio Moricone testibus.

DOCUMENTO X.

(Arch. Segr. Vatic. Div. Cam. vol. 232, fol. 189).

Dilecto nobis in Christo D. Sancte de Vitellensibus salutem in Domino. Humilibus nomine tuo nuper nobis porrectis precibus moti volentes tibi specialem gratiam facere. De mandato etc. Et auctoritate etc. Tibi ut in omnibus locis publicis Regionis Trastiberina et privatis de consensu Dominorum, dummodo fovea vicinis et antiquitatibus, si que sint, damnum non afferat effodere possis et valeas harum serie concedimus et indulgemus stricte propterea inhibendo mandantes omnibus ad quos spectat et quibus hec nostre ostense fuerint sub quingentorum ducati auri Cam. Ap. applicandorum, aliisque nostri arbitrii poenis ne te aut a te operi huiusmodi addictos operarios ullo modo impediant vel molestent. Volumus autem quod quartam partem omnium inveniendorum Cam. Ap. tradere et foveam replere in pristinum statum reducere tenearis. In quorum fidem etc.

Dat. Rome in Cam. Ap. die XIIII Iulii 1568.

Pro Illmo. D. Camerario Hieron. Maceratensis.

Andreas Martini.

DOCUMENTO XI.

(Arch. Segr. Vatic. Div. Cam. vol. 251, fol. 205).

Dilecto nobis in Christo Mag. viro D. Augustino Palonio Camere alme Urbis Camerario salutem in Domino sempiternam. Exponi curasti nuper nobis in Cam. Ap. quod in Amphiteatro et circuitu Colisei alme Vrbis excavare et effodere seu effodi facere cupis, indeque domino concedente lapides marmoreas et travertinos et forsan immagines antiquas et columnas extrahere et ad usum humanum convertere. Verum quia id absque Sedis Ap. seu nostra licentia fieri non potest, ad nos in eadem Camera recursum habuisti Nobisque debita cum reverentia postulasti ut tibi desuper licentiam concedere dignaremur. Nos intelligentes quod per computa tui offici Camerariatus Populi in Camera Apostolica ultimo data a prima die octobris anni 1574 per totum annum 1575 propter emolumenta per te officialibus Populi tradita, es certus creditor R. C. A. in summa scutorum trecentorum in circa, et cupientes ut tibi de dicto credito satisfiat, propterea iuste et honeste, petitioni tue libenter annuentes de mandato SS. D. N. pape vive vocis oraculo super hoc expresse nobis facto et auctoritate etc. Tibi in Amphiteatro et circuitu dicti Colisei ubicumque tibi placuerit *effodiendi et effodi faciendi* (sic) quodcumque genus marmorum, travertinorum, lapidum, columnarum et statuarum antiquarum que ibi reperientur *effodiendi et extrahendi ac effodi* faciendi cum hac tamen condictione quod medietatem lucri ex dictis materiis provenientis Rev. Cam. Ap. ex dicto tuo credito excomputare et de dicta medietate bonum et fidele computum Rev. Cam. Ap. reddere tenearis. Aliam vero partem pro laboribus et expensis in dicto exercitio faciendis tibi concedentes licentiam et facultatem, tenore presentium concedimus et gratiose impartimur. Dummodo tamen ex edifitio et illius fundamentis seu petrea (sic) aliquod genus travertinorum, lapidum marmoreum, columnarum seu statuarum effodi minime facias. Mandantes et inhibentes insuper universis et singulis alme Urbis Gubernatori, Cam. Ap. generali Auditori, Senatori, Conservatoribus statuarum Magistris et aliis iudicibus et officialibus, nec non Barisellis, Mareschalchis, executoribus et sub executoribus ceterisque iustitie ministris nunc et pro tempore existentibus sub mille ducatorum auri Cam. Ap. applicandorum et in subsidium excomunicationis aliisque Ecclesiasticis censuris penis ut te tuos agentes ministros laborantes et excavatores quoquomodo impedire molestare vel alias retardare audeant vel presumant, quinimo ab omni molestia et impedimento cessent et tibi excavare et effodere ac excavari et effodi facere sinant et permittant. Prohibentes sub dictis penis omnibus et quibuscumque personis ne donec tu vel tui predicti in dicto loco effodiunt, effodere minime possint. In quorum omnium et singulorum fidem presentes litteras fieri et per infrascriptum nostrum et Cam. Ap. Notarium subscribi sigillique nostri iussimus et fecimus impressione communiri.

Dat. Rome in Cam. Ap. die 8 Augusti pontif. S. D. N. Gregorii pp. XIII ann. V. (1576).

Visa. *Hier. Maceratensis*
Cam. Ap. Clericus Presidens Decanus.

NOTE BIBLIOGRAFICHE

Storia del Diritto Romano dalle origini fino alla morte di Giustiniano, di LANDO LANDUCCI, prof. ordinario di Diritto Romano nella R. Università di Padova — Seconda Edizione — Padova, Tip. Sacchetto, 1895-96.

Segnaliamo con vero piacere a quanti amano la coltura, ed il progresso degli Studi romanistici questo dotto ed accurato lavoro storico del chiarissimo Prof. Landucci.

L'opera, a quanto avverte l'editore, verrà pubblicata, in questa seconda edizione, in due volumi. Il primo, del quale sono state pubblicate le prime due parti, oltre l'Introduzione comprende la *Storia delle fonti,* la *Storia del Diritto pubblico,* e la *Storia del Diritto penale.* Il secondo che si promette vendibile per il 1898, conterrà la *Storia del Diritto privato*, la *Storia della procedura* e la *Storia sintetica del Diritto romano.*

Le ragioni di una tale partizione dell' intero corso storico sono rese dall' erudito professore nella *Introduzione,* e noi per conto nostro non possiamo che sottoscrivervi.

Per un nome come quello del Prof. Landucci è superfluo rilevare la molta competenza dello scrittore; il lucido e perspicuo testo è sempre arricchito di copiose note, nelle quali si trovano condensate notizie bibliografiche ed erudizioni preziosissime.

Gli studiosi del Diritto romano sapranno grado all'autore di un'opera così utile e pregevole.

A. M.

Rivista storica Italiana — Nuova serie.

La Rivista storica italiana iniziata nel 1884 per cura della Casa editrice Fratelli Bocca, sotto la direzione del prof. Costanzo Rinaudo e con la collaborazione di A. Fabretti, G. de Leva, P. Villari e di molti altri cultori di storia patria ha chiuso la prima Serie col 1895.

Nel dodicennio 1884-95 in dodici volumi di pagine 10,600 si pubblicarono 90 *Memorie* originali di svariato argomento; si diede la *Recensione* di oltre 900 opere; si annunziarono parecchie migliaia di libri ed opuscoli con *Note bibliografiche;* si rilevarono circa 30 mila articoli riflettenti la storia italiana con lo *Spoglio* di 540 Periodici italiani, francesi, tedeschi, inglesi, spagnuoli, e in altre lingue; si fornì un elenco di oltre dodici mila volumi ed opuscoli di storia italiana; si comunicarono numerose *Notizie* attinenti al programma della Rivista.

Ricordiamo, che il suo intento è quello di fornire informazioni pronte ed esatte di tutte le publicazioni nazionali e forestiere riguardanti la storia d'Italia, costituendo così un centro, che raggruppa e fa conoscere tutto il movimento storico attorno all'Italia. Nella *Nuova serie*, per meglio raggiungere lo scopo essenziale, sono state lasciate da parte le *Memorie,* convertendo la *Rivista* in un *Bollettino* bimestrale di 80 pagine per puntata.

La direzione è sempre affidata al comm. prof. C. Rinaudo, coadiuvato da oltre un centinaio de' più insigni cultori della storia italiana.

BIBLIOTECA DELL'ACCADEMIA STORICO-GIURIDICA

Volumi pubblicati:

Vol. I. C. Re — Statuti della città di Roma, del secolo XIV.
Vol. II. G. Gatti — Statuti dei mercanti di Roma dal secolo XIII al XVI *(con quattro tavole eliotipiche)*.
Vol. III. G. Marini — Iscrizioni antiche doliari (cod. Vat. 9110), pubblicate dal comm. G. B. de Rossi.
Vol. IV. G. F. Gamurrini — S. Hilarii tractatus de mysteriis et hymni. — S. Silviae peregrinatio ad loca sancta an. 385-388 *(con due tavole eliotipiche e due carte geografiche)*.
— *Appendice*. S. Silviae Aquitanae peregrinatio ad loca sancta. Editio altera novis curis emendata.
Vol. V. S. Malatesta — Statuti delle gabelle di Roma, del secolo XIV *(con una tavola in eliotipia)*.
Vol. VI. L. Bruzza — Regesto della chiesa di Tivoli *(con cinque tavole cromolitografiche)*.
Vol. VII. F. Ehrle — Historia bibliothecae Romanorum Pontificum, tum Bonifatianae tum Avenionensis. Tomus I *(con otto tavole in eliotipia)*.
Vol. IX. F. Gasparolo — Codex Alexandrinus, qui *Liber Crucis* nuncupatur *(con due tavole eliotipiche)*.
Vol. X. E. Stevenson — Statuti dell' arte della lana, e Statuti dei merciai di Roma.
Vol. XII. Opere giuridiche e storiche del prof. Ilario Alibrandi. Vol. I.

Di prossima pubblicazione:

Vol. VIII. F. Ehrle — Historia bibliothecae Romanorum Pontificum. Tomus II.
Vol. XI. G. Lapponi — Compendio di medicina legale secondo la legislazione italiana.

STUDI E DOCUMENTI DI STORIA E DIRITTO

PATTI DI ASSOCIAZIONE

Il periodico *Studi e Documenti di Storia e Diritto* si pubblica in fascicoli trimestrali: il volume dell'intiera annata conterrà complessivamente non meno di 40 fogli di stampa in-4°, ossia non meno di 320 pagine.

Il prezzo dell'associazione annuale è di lire 20 per l'Italia, lire 22 per l'Estero (Unione postale). Dirigere le domande al prof. Giuseppe Gatti, *palazzo Altemps, via dell'Apollinare 8, ROMA,* od ai principali librai.

* * *

~~Gov 10.61~~

STUDI E DOCUMENTI

DI

STORIA E DIRITTO

PUBBLICAZIONE PERIODICA
DELL'ACCADEMIA DI CONFERENZE STORICO-GIURIDICHE

ANNO XVIII — Fascicoli 3°-4°
(Luglio-Dicembre 1897)

PAG.

I. *Del Patriziato Romano dal secolo IV al secolo VIII* — Prof. GIUSEPPE MAGLIARI 152
II. *L'inscription de Quirinius et le recensement de S. Luc* — Ab. R. S. BOUR. 219
III. *Della Geografia di Strabone. Nuovi frammenti scoperti in membrane palinseste della biblioteca Vaticana* (contin. e fine) — P. abb. GIUSEPPE COZZA-LUZI . 273
IV. *Ipnotismo e Spiritismo* — Prof. GIUSEPPE LAPPONI 291
V. *Eretici in Piemonte al tempo del gran scisma (1378-1417)* — P. GIUSEPPE BOFFITO 381
VI. *Pubblicazioni periodiche ricevute dall'Accademia* 433

ROMA
TIPOGRAFIA POLIGLOTTA
DELLA S. C. DE PROP. FIDE
1897

DEL PATRIZIATO ROMANO

DAL SECOLO IV AL SECOLO VIII.

Poche istituzioni hanno avuto, come questa del patriziato, una vita così lunga, dalla più remota antichità fino ai nostri giorni, e sono passate attraverso a tanti significati, conservando sempre lo stesso nome. Benchè però sul periodo antico di essa e sul moderno si sia scritto molto, il patriziato del periodo, che prendiamo a studiar noi, e che si può chiamare Costantiniano, non è stato oggetto di ricerche particolari per parte degli storici, i quali tutti se ne sono occupati soltanto in occasione della questione del patriziato di Carlo Magno. Costoro, trovandosi di fronte al patriziato conferito a questo re Franco dai papi, prima di proferire il loro giudizio sopra un atto del papato, che poi ebbe tante conseguenze, sentono il bisogno di domandarsi cosa significasse questo patriziato, e danno perciò un rapido sguardo al patriziato anteriore, da cui quello derivò. Ma quasi tutti, copiando l'uno dall'altro, non fanno altro che riferire le poche notizie cônosciute, e specialmente la formula di Cassiodoro, e ne deducono erroneamente che il patriziato anteriore fosse soltanto onorario. Noi quindi abbiamo creduto utile di studiare il patriziato nel periodo, che va da Costantino a Carlo Magno, e determinarne l'indole vera sulle indicazioni e notizie degli storici del tempo. Il nostro studio, che potrà servire come base per fondarvi la discussione del patriziato di Carlo Magno, si può dividere in tre parti: la prima tratta del patriziato imperiale, nelle altre si studia il patriziato, che si svolse sul modello imperiale in altri Stati; e precisamente la seconda si occupa del patriziato in Italia sotto i Goti, e la terza di quello presso i Franchi.

PATRIZIATO IMPERIALE IN ORIENTE ED IN OCCIDENTE.

A tutti è noto il significato classico della parola *patricius*, cioè che cosa si intendesse con questo nome sotto la monarchia, il consolato e i primi tre secoli dell'impero romano. Secondo la esplicita testimonianza di Livio (I, 8): — *patres ab honore, patricii qui progenies eorum appellati,* — si denotavano con esso i discendenti degli antichi senatori. Nella fine del secolo quarto dell'era volgare e nei seguenti però si trova usato con tutt' altro significato: non è più un titolo di una classe di persone, un segno di nobiltà in chi lo porta, è invece un distintivo, una dignità personale, che non si tramanda per eredità. Ora è naturale domandarsi: chi fu l'autore di questa mutazione e quando essa avvenne?

Se non ci fosse pervenuta alcuna testimonianza in proposito, trattandosi di una trasformazione di dignità al principio del secolo quarto, l'unico autore, a cui si potesse attribuire, dovrebbe essere l' imperatore Costantino, di cui si sa quante innovazioni introducesse nella costituzione allora in vigore. Egli non solo riformò la costituzione precedente, trasformandola in gran parte, anche in quello che ne conservò, mantenendo alcuni nomi di dignità e cambiandone gli attributi, ma vi aggiunse una parte tutta nuova, creando molte dignità, specialmente nella corte, come ci riferisce Eusebio nella sua vita, onde in tal modo egli formò una gerarchia di dignitarii, che, ripetendo dal trono tutta la loro grandezza, servirono a questo come appoggio e corteggio. Ma per toglierci da qualunque dubbio ci giova la testimonianza di uno storico vissuto verso la metà del V secolo, cioè circa un secolo dopo l' istituzione di tal dignità, il quale ci ha riferito la notizia dell'origine di essa. È questi Zosimo, che, nel libro II, al cap. 40 delle sue storie, parlando delle uccisioni fatte eseguire da Costantino pei suoi fini politici, riferisce che tra gli altri fece morire anche un certo Optato, *qui patricii dignitatem adeptus a Constantino fuerat,* e a questo proposito nota: *Eum honoris titulum primus Constantinus excogitaverat, lataque lege sanxerat, ut qui eum consecuti fuissent, supra ipsos praefectos praetorium sessitarent.*

Quei pochi, che han parlato del nuovo patriziato imperiale, convengono in questo punto, ad eccezione del Panciroli [1], secondo il quale questo nuovo genere di dignità sarebbe esistito fin dal tempo di Augusto, e sotto Costantino i patrizi avrebbero solamente preso il nome di *Comites Consistoriani*. Ma la sua opinione non si può accettare, primieramente perchè abbiamo in contrario l'autorevolissima testimonianza d'uno storico vicino al fatto, che ce la dà con quel particolare di più, e poi perchè quelli, che il Panciroli chiama patrizi d'Augusto, non sono altro che senatori, ai quali non si conferiva un titolo nuovo, quando venivano assunti all'ufficio di consiglieri dell'imperatore. Nè d'altra parte è vero che il patriziato sotto Costantino si sia confuso col *comitato*, mentre le due dignità continuarono per lungo tempo ad esser separate, tanto che in Cassiodoro abbiamo appunto due formule distinte per esse. Sotto Costantino il patriziato non ebbe nulla che fare col senato, e fu un titolo a parte e personale. Ed ora un'altra domanda ci si presenta naturale: quale effetto ebbe questa riforma Costantiniana per il patriziato anteriore? Scomparve questo, o rimase accanto al nuovo? A noi pare che dovesse scomparire. Mutato in quel modo non poteva più sussistere accanto al nuovo l'antico patriziato; e, senza dire che in pratica non si sarebbero potuti distinguere, è da considerare il fatto che di questo patriziato antico non troviamo più menzione dopo Costantino.

---

[1] *Notitia dignitatum utriusque imperi etc. et in eam* G. PANCIROLI. *commentaria* - Venetiis, 1602. - Cap. II. *De illustribus, spectabilibus et clarissimis.*

Ma quando fu istituita la nuova dignità di patrizio? Certo quando Costantino trasportò la sede dell'impero a Costantinopoli, ivi organizzò tutta la nuova corte, e fra gli ufficiali nuovi che creò, s'hanno da annoverare anche i patrizi. Da una legge del 315, attribuita a Costantino nel Codice Teodosiano [1], in cui si parla del patrizio Daziano, che godeva allora il privilegio di esenzione dall'annona e dai tributi, si dovrebbe concludere che già nel 315 vi fossero i nuovi patrizi; ma su questa legge sono stati espressi dei dubbi dal Gotofredo; e del resto a noi non importa molto sapere la data precisa della istituzione. Quello che più ci interessa è di sapere l'indole di questo nuovo patriziato; ed in questa ricerca procederemo con sufficiente ampiezza.

È stato detto da tutti quelli, che ne hanno trattato, siano antichi siano moderni, che esso fu un puro titolo di nobiltà, personale e non ereditario, senza alcuna autorità od ufficio, dato perciò a vita e quindi spessissimo accoppiato con altre cariche, le quali erano temporanee. Queste affermazioni hanno molti sostenute, fondandosi unicamente sulle espressioni molto chiare e categoriche, che Cassiodoro usa nella sua *formula* del patriziato [1], e sul fatto comunissimo, che il patriziato si trova quasi sempre associato ad altre dignità; e certo se non fosse stato un onore senza comando definito, ci troveremmo davanti a casi stranissimi, quali sarebbero l'unione in una medesima persona e nello stesso tempo di due cariche, con questo di più, che non si potrebbe determinare quale sia la natura di questo patriziato, se cioè civile o militare, giacchè esso si trova associato indistintamente alla suprema magistratura civile (il prefetto al pretorio) ed alla suprema carica militare (il *magister militum*). Ora è evidente che, allorquando si trova unito ad altre cariche, non può essere se non un semplice onore. Per non citare che il giudizio di qualche moderno ci contentiamo di riferire le parole di due scrittori contemporanei.

---

[1] *Cod. Theod.* XI, 1, 1.

Il Rivera, nel libro intitolato — *Le istituzioni sociali italiane nella dominazione barbarica ed orientale* (Lanciano 1892) così dice: « La classe dei patrizi a cui appartenevano i discendenti
« o consanguinei dei senatori, andò subendo le medesime
« vicende del senato, e per l'esteso diritto ad ogni cittadino di
« sedervi e poi ancora per l'accresciuto numero dei senatori, si
« ebbe, che dei costoro discendenti, i quali sarebbero stati i continuatori
« degli antichi patrizi, non si potette più avere, stante
« la loro continua moltiplicazione, una esatta conoscenza. Onde
« l'aristocrazia romana si andò, non solo in diritto ma anche
« in fatto, dopo Giulio Cesare, sempre più confondendo colla
« borghesia; e l'appellativo di patrizio, non più si rinvenne, secondo
« la rimasta consuetudine, a chi legalmente doversi. A
« riordinare codesta sconvolta classe nobile non mancarono gli
« imperatori Claudio, Traiano e Settimio Severo, di emetter
« nuove e ben dirette disposizioni. Le quali però non giunsero
« a ridonarle una effettiva distinzione dalle altre minori, onde
« essa tornò nuovamente in decadenza. In fine Costantino autor
« di nuove riforme governative, ridusse la nobiltà dell'Impero

---

[1] *Cassiodori Magni*, AURELII, *Variarum. lib. VI, 2* - ed. MOMMSEN in *Monum. Germ. Hist. - Auct. Antiquissimi*, Vol. XII - Vedi questa formula riportata in prosecuzione di questo lavoro a p. 195.

« a sola distinzione familiare (sic), escludendo ogni suo ordinamento in classe, ed instituendo nuovi titoli a dinotare la maggiore o minor chiarezza di schiatta, ebbe sancito ancora l'abolizione di ogni nominale distinzione di casta, con destinare il « titolo di patrizio a decorare alti dignitari della sua corte »[1]. Ed il moderno storico Bryce, nell'opera intitolata: — *Il sacro romano Impero* — (versione del Balzani, Napoli 1886), ha queste espressioni: « Introdotto da Costantino (il titolo di patrizio), « quando il significato suo originale era da lunga pezza dimenticato, esso doveva essere, e fu per qualche tempo, il nome non « di un ufficio, ma di un grado, il più alto dopo quelli dell'imperatore e consoli »[2]. E noi non vogliamo certo negare che esistesse di fatto un patriziato conferito puramente come onore; ma abbiamo delle ragioni per credere, che accanto a questo vi fosse il patriziato, che importasse un qualche ufficio reale, che poteva essere di doppia specie, o di corte o di governo, e probabilmente il patriziato istituito da Costantino dovette essere non un titolo di nobiltà, ma un ufficio di corte, il quale poteva essere conferito come onore, ed in seguito da ufficio di corte esso passò ad essere carica di governo, pur conservandosi accanto a questo nuovo genere i due primi. Sono queste opinioni, che fino ad ora non sono state messe fuori da alcuno, e perciò, essendo noi i primi a presentarle, abbiamo tutto il dovere di provarle, e lo faremo adducendo dei documenti. Nella nostra questione s' hanno a distinguere due punti principali: 1° provare che il patriziato non fu da principio solamente un puro titolo, ma anche un ufficio; 2° vedere di che genere fu questo, se cioè di corte o di governo. Fra le prove che dovranno servire per dimostrare la prima parte, rientrano naturalmente anche quelle, che servono per la seconda, e quindi basta provare il secondo punto per veder dimostrato anche il primo. Ora ecco le prove.

Costantino Porfirogenita nel lib. II *De ceremoniis aulae byzantinae*[3], al cap. LII intitolato — *De dignitatibus palatinis primi ordinis* — dice che queste sono diciotto, indi enumerandole una per una, giunto alla dodicesima, ha queste parole: *Duodecima dignitas*

---

[1] *Op. cit.* pagg. 6-7.

[2] *Op. cit.* pag. 36.

[3] L'edizione che si cita è quella di Bonn del 1829.

est spectabilium patriciorum cuius brabeum sunt tabulae eburneae cum intus conditis codicillis perscriptis ad modum legis, quos novo patricio Imperator ipse porrigit. Evidentemente il patriziato è posto nel novero degli uffici di corte e classificato insieme colle altre cariche dei *Silentiarii, Vestitores, Imperiales Mandatores, Candidati, Stratores, Spatharii, Protospatharii, Spatharocandidati,* ecc. tutte cariche di corte, come si sa. Inoltre, tutte le volte che Costantino Porfirogenita nomina i patrizi, essi ci appariscono come ufficiali, che stanno in corte e seguono sempre la persona dell' Imperatore, insieme spessissimo ai *magistri (officiorum), praepositi (sacri cubiculi), protospatharii* ed altri *officiales* della corte.

Una seconda prova, che vi dovesse essere un genere di patrizi uffiziali di corte al seguito dell' imperatore, si ricava dal trovare che anche le *patriciae* formano un ordine di corte; e come i patrizi erano al seguito dell' imperatore, così esse erano addette all' accompagno ed al decoro dell' imperatrice; erano come dame di corte e pigliavano parte a tutte le feste e solennità insieme coll' imperatrice. Parrà strano questo fatto di un ordine di *patriciae,* ma pure è vero; e, mentre l' esistenza di esso dovrebbe far credere che il patriziato fosse una pura dignità e non una carica, giacchè veniva conferito al sesso debole, il quale legalmente non era capace di aver altro che titoli, pure è per noi una prova in favore della nostra asserzione. Si era sempre creduto (o almeno non trovo alcuno, che abbia detto il contrario) che le *patriciae,* di cui s' hanno frequenti menzioni presso gli storici, fossero solo le mogli, o le figlie dei patrizi, o le parenti di questi, delle quali troviamo ricordate parecchie, come per esempio, per tacere di tante altre meno note, la celebre Antonina moglie di Belisario ed alcune di quelle nobilissime matrone, a cui trovansi indirizzate varie lettere di s. Gregorio Magno. Ma non sono solo queste le patrizie; nè è solo di esse che noi intendiamo parlare. Accanto a questo patriziato onorario, che si può chiamare riflesso, e che era puro titolo, vi fu il patriziato femminile detto ordinario. Già avevamo trovato questa espressione in un passo di *Iordanes,* in cui, a proposito di Matasuenta, moglie di Vitige, che dopo la morte del marito fu sposata da Germano fratello dell' imperatore, si leggono queste parole: *Vitigis rebus excedente humanis, Germanus patricius, fratruelis imperatoris* (Giustiniano) *eam* (Matasuenta) *in conubio sumens patriciam ordinariam fecit* [1], nè sapevamo spiegarcene il significato, quando scorrendo i capitoli *De Ceremoniis*, ne trovammo uno a parte, il 49 del libro I, intitolato — *Observanda in promotione Patriciae Zostes*, — che ci svelò appunto l'esistenza di questo ufficio speciale femminile in corte. Vi erano promosse in particolar modo le mogli dei patrizi, quando risiedevano in corte; ma non ne erano escluse però anche altre, che non avessero questa parentela. Nel capitolo 47 *bis*, Costantino Porfirogenita, dopo aver descritta la promozione a patrizi, aggiunge: *si patricius promotus uxorem habet, silentiarius codicillos patriciae tradit et ab ea nummos XII accipit*, dalle quali parole si ricava, che alla promozione a patricio di un individuo corrispondeva quella a patricia per la moglie di lui, quando risiedevano a Costantinopoli. Un' altra menzione *patriciae Zostae* s' ha nell' opera citata al cap. 21 del libro II.

Ma v' ha di più. Nello stesso cap. 52 del secondo libro, parlandosi dei patrizi e delle tasse, che dovevano pagare nella loro promozione, si fa notare che essi, secondo i diversi generi di patriziato che ricevevano, pagavano diversa tassa: *tantundem pendet tam officialis quam strategus, verum patricius tantummodo honorarius dat*. . . . E questo per le tasse da pagarsi agli ufficiali della corte. Per le offerte poi pagate dopo la promozione, dette anche *dona seu apocombia*, si legge: *Strategus* (dat) *nummos LXXII, ordinarius L, honorarius XXXVI*. Ora se il patriziato al tempo del Porfirogenita fosse stato un semplice onore, non si sarebbe potuto distinguere in onorario ed ordinario, perchè altrimenti si sarebbe verificato il caso strano, difficile anche a concepirsi, di un onore onorario. Doveva perciò essere qualche cosa di più che un puro titolo, ed avere in sè qualche cosa di reale, perchè vi potesse poi essere accanto a questa un' istituzione onoraria. Dunque doveva essere o un ufficio di corte o una carica di governo, oltre che titolo onorario.

Nella distinzione delle tre specie di patrizi fatta da Costantino Porfirogenita sembra che il patrizio ordinario fosse quello mandato a governare le provincie. Questa testimonianza è di attendibilità massima, giacchè non è una reminiscenza storica, non è il ricordo di un fatto verificatosi molto tempo prima, in modo da potersi dubitare che l'autore sia incorso in errori di memoria nel riferirlo (dei quali errori, massime cronologici, non manca l'opera di questo scrittore); invece qui si tratta di un fatto, di un ordine di cose, di una distinzione allora in uso, onde non è facile nè possibile senza motivo sollevare dubbi sulla testimonianza di un contemporaneo, testimone oculare di ciò che riferisce. Solamente ci si potrebbe opporre che, anche ammesso una specie di patriziato non onorario ai tempi del Porfirogenita, non ne viene di conseguenza che esso dovesse esistere fino dal tempo di Costantino il Grande. Ma, per poco che si rifletta, si vedrà chiaro come ciò non regga; giacchè, se al tempo di Costantino Magno v'era il patriziato, questo, o era fin d'allora distinto in più d'una specie, o non aveva questa distinzione. Se si ammette che fosse così distinto, oppure che fosse soltanto una carica, si conviene con noi; non resta quindi se non supporre che allora fosse di una sola specie, e precisamente onorario e che poi diventasse ordinario. Un po' di buon senso fa capire che nemmeno così potè essere, perchè il patriziato onorario non potè precedere l'ordinario. Non può ammettersi una carica onoraria se non vi è stata, o non vi è accanto a quella l'ordinaria; così, per esempio, non sarebbe potuto esserci il consolato onorario, se non vi fosse stato il consolato ordinario; non si ebbe il *magister militum* onorario [1], se non perchè vi fu il *magister militum* ordinario; e così dicasi di ogni altra carica onoraria, di cui troviamo molti esempi nella corte bizantina. Non può mai l'onore precedere la cosa che lo produce; è questione di logica. E poi è possibile che Costantino si fosse voluto restringere a dare un puro titolo, grande se si vuole, ma in realtà sempre solo titolo? Nè si dica che pur vi furono dei titoli, che non ebbero alcuna realtà, come, per esempio, il nobilissimato e qualche altro, perchè questi non furono se non titoli, che si davano alle persone della casa reale, o che servivano a denotare una classe di persone o di magistrati, e perciò non vediamo mai che fossero concessi onorariamente, come successe pel patriziato. Quindi, secondo noi il primo genere di patriziato fu quello di corte e questi patrizi, stando sempre in corte accanto all' imperatore, facevano da aiutanti e consiglieri del sovrano nella reggenza dello Stato, e lo sovvenivano di opera e di consigli. Da questo primo genere sorsero gli altri due, quello onorario e quello di governo, e probabilmente quello onorario prima dell' altro, se pure non contemporaneamente al primo.

---

[1] IORDANIS, *Getica*, XIV, 29 - in MON. GERM. HIST, *Auct. Antiq.* Vol. V, p. I, pag. 77.

---

[1] *Codex Theodosianus* Lib. VI, tit. 22, n. 4.

A questo punto cade in acconcio sollevare una quistione, che nessuno di quelli, che han parlato del patriziato, s' è proposta o ha risoluto, mentre la risoluzione di essa ci può rivelare la esistenza di un nuovo genere di patriziato. Intendo accennare alla questione degli *expatricii*. Se si arriverà a provare che le menzioni di essi sono certe ed autentiche, e la interpretazione che se n' ha a dare non può esser diversa da quella di magistrati fuori carica, ne trarremo per conseguenza delle conclusioni, che ci mostreranno un altro lato del patriziato Costantiniano, un' altra fase, di cui nessuno s' era accorto, vale a dire il passaggio in un certo tempo del patriziato ordinario a carica di governo. Cercheremo di trattare tale questione con una certa ampiezza, perchè essa è nuova ed importante, e per procedere con un certo ordine, ed affinchè si possa giudicare rettamente di essa, sarà meglio riferire prima i passi, in cui vien fatta menzione degli *expatricii*, e poi passarne alla critica ed alla discussione.

Questi documenti sono tre; di essi uno ha carattere ufficiale, gli altri due sono di indole storica. Il primo, per noi più importante degli altri pel suo carattere ufficiale, per cui non vi si può fare alcun appunto, è una legge di Zenone del 485 o 486, riportata nel Codice di Giustiniano [1]. Sarà bene riferirla in gran parte per quel che ci riguarda.

Imp. Zeno A. Arcadio PP. — Quotiens viro forte patricio vel expatricio, vel ei, quem praetorianae vel urbicariae amplissimae sedis administratio illustravit, vel consulari viro, quem tam ordinaria processio quam sacra nostrae pietatis pariter sublimavit oratio, quive magisteriae potestatis sudoribus clarus factus est, vel ei, qui magistri officiorum vel quaestoris officio

---

[1] *Cod. Iust.* III, 24, 3.

functus aut sacri nostrae pietatis cubiculi praepositus post depositam administrationem senatorio ordini sociatus est, aut cui nostra serenitas domesticorum scholam regendam mandavit cuive sacros nostri numinis thesauros aut res privatas nostrae pietatis vel serenissimae Augustae nostrae coniugis gubernandas iniunxit, post depositam videlicet administrationem crimen publicum privatumne, cui tamen non per procuratorem respondere liceat, in hac alma urbe vel in provinciis commoranti ingerantur, nullius alterius iudicis nisi nostrae pietatis huiusmodi esse cognitionem, vel sacri tantummodo cognitoris, cui nostra serenitas huiusmodi negotii audientiam vice sacra sacris apicibus mittendis mandaverit, ita tamen ut apud talem iudicem, nullius officii vel scholae intercedente ministerio, . . . introductae causae . . . audiantur: eo qui in crimen vocatus est . . . sedendi quoque in aliqua secretari parte, quae . . . altercantibus vero superior esse videatur, habituro licentiam . . . nec sacro quidem cognitori, nec postquam crimen fuerit patefactum, contra huiusmodi viros vel eorum substantias statuendi aliquid concedamus facultatem . . . Ultionis autem tantis inferendae dignitatis modus non nisi in principis residebit arbitrio . . . Viros autem illustres in hac inclita urbe degentes, qui sine administratione honorariis decorati fuerint codicillis, licet talem praerogativam nostrae iussionis meruerint ut quod non egerint videantur egisse. . . . .

Le altre due menzioni, che per sè stesse non ci darebbero tutto quel lume necessario per risolvere il problema, sono un brano del Concilio Calcedonese, ed un passo di Marcellino.

Nella prima *Actio* del Concilio Calcedonese, tenutosi l'anno 451, nominandosi gli ufficiali governativi ed i senatori, che vi assistettero, si leggono queste parole: *congregatis gloriosissimis iudicibus, id est, magnificentissimo et gloriosissimo magistro militum, et ex consule ordinario ac patricio Anatolio, et magnificentissimo et gloriosissimo praefecto sacrorum praetoriorum Palladio . . .* (segue il *praefectus urbis* ed il *magister sacrorum officialium,* un *exmagister,* un *comes domesticorum* ed un *comes sacrorum privatorum*) *appositis etiam ex gloriosissimo et amplissimo senatu, id est magnificentissimo et gloriosissimo expraefecto praetoriorum et exconsule ordinario ac patricio Florentio, et magnificentissimo et gloriosissimo exconsule ordinario* *et patricio senatore, et magnificentissimo et gloriosissimo exmagistro officiorum et exconsule ordinario ac patricio Nomo, et magnificentissimo et gloriosissimo expraefecto et exconsule ordinario ac patricio Protogene* . . . (seguono altri senatori) [1]. Dal passo latino non apparisce la menzione degli *expatricii,* trovandosi l'*ex* solamente davanti a *consul* e non ripetuto davanti a *patricius,* ma apparisce bene dal testo greco, in cui si legge: τοῦ μεγαλοπρεπεσάτου, καὶ ἐνδοζοτάτου ἀπὸ ἐπάρχων καὶ ὑπάτων καὶ πατρικίων, in cui l'ἀπὸ si riferisce anche all'ὑπάτων ed al πατρικίων. E poi si capisce bene che sono *expatricii,* perchè sono messi dopo tutti gli altri rappresentanti governativi, perfino dopo il *comes sacr. priv.* ed il *comes domest.;* essi si trovano a rappresentare il senato e sono una categoria, un ordine particolare di esso.

Passiamo ora al brano di Marcellino. Questi nel suo *Chronicon* [2], all'anno 471, parlando degli Ardaburi, che, avendo congiurato contro l'imperatore Leone, furono fatti uccidere, dice: *Aspar primus patriciorum cum Ardabure et Patriciolo filiis, illo quidem olim patricio, hoc autem Caesare generoque Leonis principis appellato, Arrianus cum arriana prole. . . vulneratus interiit.* Se Ardaburio era già vivo (giacchè fu fatto ammazzare), l'*olim* ha da significare appunto la stessa idea, che esprimerebbe l'*ex* e non il *quondam.*

Queste sono le menzioni degli *expatricii,* che come si vede, si trovano in documenti, su cui non si può sollevare alcuna questione. La prima è una legge e non vi può essere alcun dubbio sulla sua autenticità ed integrità; le altre due fonti nemmeno ammettono alcun dubbio critico. Ora, giacchè per sè non si possono impugnare, vediamo se si possono interpretare in un senso diverso, senza cioè intendere gli *expatricii* come magistrati fuori carica. Per me mi esimerei anche dal portare queste altre interpretazioni, perchè evidentemente l'uso dell'*ex* in questi casi non può avere che il significato detto sopra, ma, per togliere qualunque appiglio a chi volesse negare l'esistenza di questo patriziato di governo, ne esaminerò alcune, che possono avere qualche speciosità.

---

[1] Labbè - *Conciliorum collectio* - Venetiis, 1728, Vol. IV, pag. 84.

[2] L'ediz. che si cita è quella *dei Mon. Germ. Hist.*

Si potrebbe dire che gli *expatricii* siano i discendenti da un patrizio, come da noi si chiamano, per esempio *exconti* o *de' conti,* quelli che una volta erano conti o discendono da famiglia comitale; ma prima di tutto sappiamo che il patriziato era personale e non ereditario; e poi nella legge di Zenone si tratta di dare un privilegio altissimo a dei personaggi; e non ve ne sono ammessi che pochi a goderne, quelli cioè che avevano occupato una carica di governo o di corte di quelle più alte, o ne avevano avuto il titolo onorariamente. Nè è da credere che l' imperatore volesse estendere un privilegio di tal sorta anche ai parenti di costoro, che non avevano nessun merito personale, che ne li facesse degni. È vero che altri privilegi furono estesi anche alla famiglia ed ai discendenti di ufficiali governativi, che li avevano meritati, come, per esempio, l'esenzione *a metatis et epidemeticis* [1], ma, oltre che in questi casi i discendenti godevano del privilegio in ragione inferiore del capo, questi privilegi non erano personali come quelli di Zenone, ma riguardavano le famiglie tanto dei funzionarii quanto dei suoi discendenti.

Si potrebbe supporre che gli *expatricii* fossero quelli che ricevettero l'expatriziato onorario, come altri ricevevano il patriziato. Non ci sarebbe niente di impossibile che questo fatto si fosse verificato, giacchè in questo stesso tempo troviamo gli *exconsules,* che non sono già solo quelli che una volta furono consoli, ma anche persone che ricevettero proprio il titolo di *exconsules,* come altri ricevevano il consolato, esistendo accanto agli *exconsules* onorari quelli ordinarii. Ci è provato questo fatto da una lettera di s. Gregorio Magno [2], nella quale raccomanda al suo *responsalis* a Costantinopoli un tal Venanzio, che non aveva alcun titolo, perchè gli avesse ottenuto almeno *chartas exconsulatus,* vale a dire l'exconsolato (onorario, s' intende). Tale spiegazione ha una apparenza di verità, ma perde subito ogni valore, quando si rifletta che, anche ammesso che l'expatriziato fosse un titolo di per sè, senza supporre che chi lo godeva avesse dovuto portare anteriormente quello di patrizio, in realtà non si può ammettere l'expatriziato onorario, se non si ammette l'expatriziato ordinario, vale a dire se non si ammette che possa aver termine questa dignità, ciòè che essa sia a tempo e non a vita; come per il consolato non ci potrebbe essere l'exconsolato onorario, se non vi fosse realmente quello ordinario, vale a dire se il consolato fosse non temporaneo e producesse di per sè stesso l'exconsolato col termine della carica.

---

[1] *Cod. Iust.* XII, 40, 10.

[2] *Registrum epistularum S. Gregorii Magni,* lib. II, ep. 36, in *Mon. Germ. Hist.,* Epistul. Tom. I.

Una terza spiegazione, che si potrebbe dare, sarebbe l'ammettere che il patriziato fosse bensì di sua natura a vita, ma che vi fossero però dei casi particolari, in cui si potesse perdere e si potesse allora diventare *expatricii*. Ora noi non crediamo che un puro titolo, onorifico possa perdersi in altro modo, se non rendendosene indegni, come successe per quei patrizi, che furono degradati, quali i due eunuchi Eutropio ed Antioco patrizi, il primo sotto Arcadio e il secondo sotto Teodosio il giovine [1]. Ma in questo caso i patrizi non potrebbero venir chiamati *expatricii*, non potendo ritenere i titoli delle dignità anteriori, come avvenne ai due patrizi suaccennati, i quali perdettero qualunque dignità e titolo. Del resto, anche ammesso che fosse stato possibile, parrebbe egli giusto che un privilegio tale come quello di Zenone dovesse estendersi a tali persone, che si erano rese indegne perfino di un titolo?

Un' ultima ipotesi è quella, che è accettata da tutti coloro, i quali credono che il patriziato in un certo tempo si sia confuso colle altre cariche supreme, con cui andava unito, verificandosi troppo continuamente e direi quasi costantemente questa unione, in modo da produrre un legame fra le due idee e fare adoperare il nome dell'una per indicare la dignità o l'ufficio dell'altra. Così, per esempio, si chiamarono per brevità patrizi d'Africa quelli che veramente erano prefetti del pretorio d'Africa e patrizi di Gallia quelli che insieme erano prefetti del pretorio delle Gallie e patrizi ecc. Questi dopo la loro gestione invece di esser chiamati *expraefecti* si chiamarono *expatricii*. Citerò le parole del Curtius [2] a questo proposito: *Cum ad regendum Orientem, Italiam, Siciliam, Africam, nemo mitteretur,*

---

[1] *Cod. Theod. IX, 40, 17* NOMINE PATRICII PROVINCIARUM DICI MALUERUNT, UNDE SUIDAS, LEXIC - *Co. b. v.* ANTIOCHUS ed EUNUCHUS.

[2] CURTIUS M. C. *Commentarii de Senatu romano post tempora reipublicae liberae* Halae, 1768, pag. 167, h.

nisi qui ante iam Patriciatus honore fulgeret, hi ne eodem cum ceteris Praetoribus et Proconsulibus ordine haberentur, neglecto Exarchi seu Praefecti nomine, Patricii Provinciarum dici maluerunt, unde saepissime occurrit, Patricius Italiae, Patricius Siciliae. Hi fortasse provinciarum rectores, post depositam administrationem expatricii dicti sunt, ut hoc nomine a reliquis Patriciis qui numquam ex aula Imperatoris discesserant, distinguerentur. . . . Omnis alia ratio huiusmodi denominationis locum habere nequit, quoniam Patriciatus perpetuus erat (ecco la premessa sbagliata), *nec successoris timebat ambitionem.* Prima di tutto ammettiamo anche noi che i due titoli si siano alle volte scambiati e si sia detto, ad esempio, patrizio d'Africa il patrizio, che faceva da prefetto in Africa, ma non in modo che per dire *expraefectus* si dicesse *expatricius:* e difatti, se questo uso ci fosse stato, dovremmo trovare qualche menzione di *expatricius* per *expraefectus* in tante menzioni di *expraefecti et patricii*, mentre invece il patriziato, che si trova unito spessissimo ad altre cariche già esercitate, ci apparisce sempre perpetuo. Ma, ammesso anche che sia così, questi *expatricii* non si sarebbero dovuti nominare nella legge di Zenone, perchè essi sarebbero rientrati nel novero degli altri exmagistrati in essa ricordati; se si nominano quindi è segno che son differenti da quelli. Nè vale il dire che con quel vocabolo si voglia indicare gli exmagistrati e quindi nella enumerazione seguente di *expraefecti, exmagistri militum,* ecc. siano specificati quelli che in *expatricii* sono indicati in genere, direi quasi in gruppo, perchè in questo caso bisognerebbe sostenere che tutti quegli exmagistrati in essa nominati fossero patrizi (per poterli indicare dopo il loro ufficio per brevità col nome di *expatricii*) e che il privilegio quindi fosse dato solamente a questi exmagistrati superiori di palazzo o di governo, che erano patrizi, escludendone quelli che non avevano tal dignità, mentre non è questo lo scopo della legge, la quale invece comprende anche, ed in maggior numero, i non patrizi.

Concludendo, non resta che riconoscere in queste menzioni degli *expatricii* un nuovo genere di patriziato, non a vita, ma temporaneo, consistente non in un puro titolo (che non potrebbe esser temporaneo), ma in un vero e reale ufficio o carica. Tale spiegazione è l'unica consentita dall'uso, allora regolare, di chiamare coll'*ex* i magistrati fuori di carica, e dall'interpretazione della stessa legge, dove non si parla che di ex funzionari governativi o di corte, tanto onorari quanto ordinari. Sono nominati nella legge citata anche i *patricii* e questi, a parer nostro, non possono essere se non gli onorari, giacchè la legge si occupa di exfunzionari, tanto se realmente avessero occupato una carica, quanto se per finzione *(fictione iuris)* si supponesse l'avessero occupata; la menzione quindi dei *patricii* accanto agli *expatricii*, anzichè esser una difficoltà contro la nostra tesi, è un argomento di più per ritenere sicura la menzione dei secondi e per intenderli in quel modo, che abbiamo proposto.

Ora, stabilito che gli *expatricii* menzionati sono magistrati fuori carica, resta a vedere di che genere fosse questa, se cioè di corte o di governo, giacchè sappiamo che anche fra le prime ve ne eran di quelle, che non duravano a vita, ma dopo un certo tempo si lasciavano. Così troviamo infatti gli *expraepositi sacri cubiculi,* gli *exquaestores sacri palatii*, gli *exmagistri officiorum*, gli *excomites domesticorum*, ecc. A questo proposito però è da avvertire che troviamo bensì exufficiali di corte, ma solamente per quelle cariche, che importavano un vero ufficio, talora non differente in altro da quei governativi, se non perchè si esercitava in corte. Si potrebbe però credere che gli expatrizi fossero quelli, che una volta erano patrizi in corte, ma che poi, allontanati da essa, si chiamassero così per indicare che non erano più effettivi. Questa supposizione potrebbe farsi, se avessimo delle semplici menzioni isolate di *expatricii;* invece quelli di cui ci è rimasta memoria stavano proprio in corte, come il figlio di Aspare, che vi fu fatto trucidare. Il fatto poi, che gli *expatricii* vengono nominati nella legge citata prima di qualunque exfunzionario, non ci permette di credere che fossero exufficiali di corte, perchè in questo caso non sarebbero stati nominati nella classe degli exmagistrati civili e militari di governo e per primi tra questi. Dunque dovette esserci anche un genere di patrizi governatori; ed accanto ad esso vi furono gli altri due generi, quello cioè di corte e quello onorario.

Ora però ci troviamo davanti ad una contraddizione di testimonianze, le quali si esprimono troppo chiaramente; davanti cioè a due documenti, che si possono dire quasi contemporanei (la legge di Zenone del 485 o 486 e la *formula patriciatus* di Cassiodoro, che risale almeno al 510, anno in cui troviamo menzione di patrizi creati da Teodorico nelle *Variae* di Cassiodoro), di cui l'uno afferma esplicitamente quello che l'altro nega implicitamente. C'è una evidente contraddizione, che bisogna togliere, non già interpretando diversamente i testi citati, i quali si esprimono troppo chiaramente, ma restringendo il loro valore per il luogo ed il tempo, per cui furono scritti. Ed ecco come la formula di Cassiodoro viene ad aver valore solamente per il tempo della dominazione ostrogota in Italia, e non s' ha quindi a prendere come autorità fondamentale per il patriziato bizantino anteriore o posteriore, come hanno fatto tutti quelli, che fino ad ora ne hanno discusso.

Un'altra prova, la quale a parer nostro potrebbe servire a dimostrare che in un certo tempo il patriziato bizantino accanto agli altri significati assumesse anche questo, è il fatto che solamente questo significato di magistratura governativa ha il patriziato in Francia. Ora, donde mai presero questo concetto i re Franchi se non dalla gerarchia bizantina? Essi non lo crearono da sè, giacchè in quei primi tempi erano molto indietro nella civiltà, e nelle istituzioni non facevano che copiare, sia pure grossolanamente, se si vuole, la costituzione bizantina, dalla quale presero il concetto anche degli altri governatori inferiori, i duchi ed i conti, che in Francia ci si mostrano in tutto e per tutto di tipo romano. Anzi possiamo pure affermare che il patriziato dei Franchi fu desunto da quello di Roma, quando Stefano patrizio e duca divenne un governatore indipendente dall'esarca di Ravenna. Il fatto poi che un altro regno (quello degli Ostrogoti) che pure ha copiato, e più della Francia, le istituzioni romane, non ha invece dato al patriziato tal significato, non è una ragione per dire che questo non l'avesse in origine. Di questi due fatti, l'uno per noi è positivo e ci dimostra l'esistenza d'un tipo di patriziato copiato dai re Merovingi; l'altro si può dire negativo, perchè ci mostra presso i Goti non il patriziato anzidetto ma quello onorario. Dunque vi dovettero essere insieme nella corte bizantina queste due dignità; però i Franchi presero solo il tipo del patriziato reale di governo ed i Goti solo quello onorario, copiando tutti e due dalla stessa costituzione.

Deve essere avvenuto insomma in questa istituzione quel processo di evoluzione, che s'è verificato anche per qualche altra, e precisamente quello stesso, cui subì il titolo di *comes*[1], il quale dapprima fu dato a coloro che in corte (chiamata anche *comitatus)* e nell'esercito erano a fianco dell'Imperatore. Sotto Costantino furono chiamati così i suoi consiglieri, e, quando la sede dell'impero fu trasportata a Costantinopoli, pressochè tutti i supremi ufficiali di governo e della casa imperiale, come oggi sarebbero i ministri segretari di stato, si dissero conti, p. e.: *comes sacrarum largitionum, comes rerum privatarum, comes domesticorum, comes stabuli,* ecc. In essi la dignità di *comes* era annessa; si dava insieme all'ufficio, e non era un onore anteriore. I *comites* furono poi da Costantino posti anche al comando delle armi, e furono inferiori ai *magistri militum.* In seguito cominciarono ad essere preposti straordinariamente al governo delle provincie, come vicarii dell'imperatore, ed in questa loro delegazione ebbero potestà amministrativa e militare insieme. Così questo titolo di carica di corte prese un nuovo significato, quello cioè di governatore speciale di provincia, conservandosi però accanto a questo anche il primo. Tali *comites* dopo il loro ufficio eran chiamati *excomites,* e giustamente, perchè il comitato conferito ad essi non era altro che questo ufficio e non aveva nessun significato d'onore; perduto l'ufficio non si era più *comes.*

Ammesso ora che in un certo tempo il patriziato assorgesse a questo significato, si potrebbe ricercare anche il tempo di questa evoluzione, ma tal ricerca per iscarsezza di documenti non si può fare e bisogna solamente contentarsi di sapere che verso la metà del V secolo già si trova menzione degli *expatricii* e quindi forse già allora doveva esserci questo nuovo patriziato. Ci si potrebbe però domandare perchè, se in questo secolo esisteva questa nuova carica, essa non fu iscritta nell'albo degli uffici? La *Notitia dignitatum in partibus Orientis et Occidentis*[2], che è l'almanacco ufficiale dell'impero romano al V secolo, non presenta affatto l'ufficio e la dignità del patriziato. Vi sono i *duces*, vi sono i *comites*, i *praefecti*, i *magistri militum*, tutti insomma gli ufficiali dello stato, e perchè non vi è anche il *patricius?* Questo, secondo noi, potrebbe spiegarsi, perchè esso era un ufficio *ad nutum principis*, ad arbitrio dell'imperatore, un tipo di governo provvisorio o perpetuo secondo la volontà di lui, e quindi, come carica straordinaria, non vi è registrato. In pratica, a dir la verità, non ci è rimasta, ad eccezione di quella di Ardaburio e di quei quattro exufficiali rappresentanti del Senato al Concilio Calcedonese, nessun'altra menzione di *expatricii;* e non saprei darne altra spiegazione, se non supponendo che tali patrizi governatori, dopo usciti di carica, assumessero il patriziato onorario o mantenessero il titolo di patrizi. Ma non vorremmo sostenere recisamente questa opinione.

---

[1] Calisse, *Governo dei Bizantini in Italia* - in *Rivista storica Italiana,* a. 1885 pag. 315 e 316.

[2] Fu pubblicata prima del Panciroli con commento, nel 1602 (Venetiis) poi dal Boecking, dal 1839 al 1853 (Bonnae) nuovamente dal Seech, nel 1876 (Berolini).

Ci si permetta però, a tal proposito, di esporre una nostra congettura intorno all'origine dell'esarcato, rannodando questa istituzione al patriziato. Tutti sanno quanto controverso sia questo tema, e da quanto tempo gli storici se ne vadano occupando e come ognuno abbia messo fuori la sua opinione, subito combattuta da un'altra, che poi ha avuta la stessa sorte della prima. Così in pochi anni dal 1885 al 1889 tre studiosi di gran valore si sono occupati di proposito di questo argomento, il Calisse [1], il Diehl [2] e l'Hartmann [3], e tutti e tre hanno portato tre opinioni diverse, combattendosi a vicenda. Il Calisse [4] ci ha rimaneggiato in sostanza l'opinione del Biondo, sostenendo che Longino fu il primo esarca, quantunque confessi che non ci sia nessuna testimonianza storica in favore del suo assunto. Ha tolto però all'ipotesi del Biondo la parte, che non poteva sostenersi, perchè apertamente non vera, che cioè a Longino o, per meglio dire al primo esarca (che egli crede sia Longino), si debba attribuire la riforma nel nuovo assetto territoriale dato all'Italia dopo la riconquista, distinguendo così due fatti che non avevano alcuna relazione di dipendenza tra loro, se non nella mente degli eruditi. Il Diehl nel suo bellissimo lavoro giustamente ha combattuto il Calisse, e a ragione ha negato un fondamento storico alla sua opinione; però, per non fare solo la parte del demolitore, ha voluto anch'egli metter fuori la sua ipotesi, che veramente è pura ipotesi, basata sopra una ragione di convenienza, per cui gli imperatori bizantini, istituendo questa nuova magistratura in Italia, avrebbero dovuto investirne per primo un membro della loro famiglia, Giovanni Baduario, patrizio e parente dell'imperatore, il quale si trovò in Italia verso il 576 e combattè contro i Longobardi. L'Hartmann, a poco meno di un anno di distanza e, pare, senza conoscenza del lavoro del Diehl, ha messo fuori un'altra opinione, la quale, specialmente per esser l'ultima, è quella che viene accettata dalla generalità dei dotti; ma essa non è però fondata sopra salde basi, anzi si può dire che sia una semplice affermazione, perchè non è appoggiata a veruna prova. Afferma l'Hartmann, non so perchè, che il primo esarca dovè essere quel Decio patrizio nominato nella famosa lettera del 584 di Pelagio I, in cui per la prima volta si trova la menzione dell'esarca. Il lato debole di tali opinioni, a parer nostro, sta in questo, che esse si fondano tutte sulla supposizione che l'esarcato in Italia sia una istituzione nuova, venuta su tutta d'un tratto e d'un getto, onde ne viene che gli scrittori anzidetti si affannino tanto a discutere per stabilire chi fu quell'uomo privilegiato, che ebbe la fortuna di iniziare questa serie di nuovi magistrati; mentre, a quel che pare a noi dopo aver studiato bene il tema, sembra che questa istituzione non sorgesse in un momento determinato, e non fosse creata da un imperatore in un dato tempo, ma si svolgesse da altra anteriore. Lo stesso Diehl, che ha riportato le varie etimologie della parola *exarchus*, non ammette nè quella, che lo fa derivare da ἔξω ἀρχῆς, come governatore destinato ad amministrare una provincia fuori dell'impero, nè quell'altra che lo deriva da ἐκ τοῦ ἄρχοντος, come magistrato che riceveva il potere direttamente dall'imperatore, perchè queste due etimologie sono troppo studiate, come quelle che dovendo spiegare una magistratura nuova, a cui si doveva dare un nome nuovo, e significativo, vogliono trovare nella parola in certo qual modo il concetto di questa nuova carica, che derivava direttamente dall'imperatore e che governava una provincia fuori dell'impero. Sostiene egli invece che il nome di *exarchus* non fu creato apposta allora, ma esisteva già da molto tempo, sebbene con altro significato, cioè di comandante militare (quasi sinonimo di στρατηγός), e poi facilmente dal primo significato assurse all'altro di un funzionario capo di tutti gli altri nei due poteri civile e militare. Nel seguito poi del lavoro contraddice a questo ragionamento col fatto, dando motivo a credere, col voler ricercare il primo esarca, che l'esarcato fosse una magistratura nuova sorta in quei tempi, perchè, ripetiamo, se si fosse svolta da un'altra istituzione anteriore, la trasformazione non sarebbe avvenuta d'un tratto, nè si sarebbe potuto ricercare una persona, in cui si verificò il cambiamento.

---

[1] CALISSE - *Il governo dei Bizantini* in *Italia*, *in Rivista storica Italiana*, anno 1885.

[2] DIEHL C. - *Étude sur l'administration byzantine dans l'exarchat de Ravenne* (dal 568-571) - sta nella *Bibliothèque des ècoles françaises d'Athènes et de Rome* fascicolo 53, anno 1888.

[3] HARTMANN - *Untersuchungen zur Geschichte der byzantinischen Verwaltung in Italien* (dal 540 al 750), Leipzig, 1889.

[4] Op. cit. cap. I.

A noi pare più logico ammettere che questa non fosse una nuova magistratura, istituita in un tempo determinato, perchè in questo caso ci sarebbe voluta una legge dell'imperatore, che l'avesse creata e ne avesse determinate le attribuzioni. Allora gli storici vicini all'epoca ne avrebbero parlato e ci avrebbero ricordato il nome del primo che l'occupò, mentre invece gli storici contemporanei (e ve ne sono ed importanti) ne tacciono affatto, e solo i posteriori, che non sapevano spiegarsi l'origine di questa nuova dignità, misero fuori le loro affermazioni che questi o quegli per il primo prese il titolo di esarca [1]. Di fronte a queste ragioni, contro le quali non v'è nulla da obbiettare, forza è concludere che l'esarcato si dovè sviluppare da altra istituzione consimile, e quindi dovremo esaminare da quale possa esser derivato. Questa idea venne in mente anche al Wilmanns, il quale però la mise fuori con un po' di riserva, parendogli alquanto arrischiata, specialmente per quello che egli voleva sostenere. A proposito di un'iscrizione dell'esarca d'Italia, Smaragdo, trovata in Africa, egli esprime questa opinione: Siccome questo esarca comandava in Africa (e ciò è sbagliato) ed in tempi anteriori si è avuto il caso che il comandante supremo d'Italia governasse anche l'Africa *(praefectus praetorio Italiae)*, così è probabile che questa magistratura posteriore (esarcato) si sostituisse o succedesse alla precedente (prefettura del pretorio). Soggiunge poi in fine: *neque alia suppetit exarchatus origo probabilis* [1]. In questo ragionamento, come vi è un errore nella premessa, così nemmeno la conclusione regge. Perchè si possa dire che una carica derivi da un'altra per trasformazione o lenta evoluzione, è necessario che scompaia la prima; non può questa trasformarsi e rimanere nello stesso tempo. Se dunque la prefettura al pretorio d'Italia trasformandosi avesse dato luogo all'esarcato, avrebbe dovuto scomparire, mentre invece il prefetto al pretorio continua a trovarsi sotto l'esarcato [2]. Lo stesso si dica pel *magister militum*, che anche si conservò sotto l'esarcato e che a più forte ragione non potè dar luogo all'esarca, giacchè da un comandante militare non ne sarebbe potuto venir fuori un magistrato con poteri anche civili. Fatto sta che tanto il *praefectus praetorio*, quanto il *magister militum*, pur restando in vita, rimasero spogliati di alcune loro attribuzioni a beneficio dell'esarca [3]. Dunque vi dovette essere un'altra istituzione, che, appropriandosi quei poteri tolti alle due cariche suaccennate, si trasformò e dette origine all'esarcato. E questa altra magistratura c'è; essa è straordinaria ed è il patriziato, l'ufficio cioè di quei patrizi, che furono mandati straordinariamente in Italia prima che l'esarcato sorgesse, di quei patrizi, che formano ciò che l'Hartmann chiama *preistoria dell' esarcato*. Essi furono nè più nè meno che esarchi in quanto alle loro attribuzioni; ebbero gli stessi poteri che questi e compirono gli stessi atti, con questa sola differenza, che furono magistrati straordinari, i quali poi, succedendosi per un certo tempo, divennero ordinari ed in seguito presero il nome di esarchi, sinonimo di quello di strateghi, carica che necessariamente dovevano avere per il loro ufficio di governatori.

---

[1] Così per esempio l'autore dell' *Historia Miscella*, Lib. XVI, dice di Narsete: *Qui* (Iustinianus) *Narsem enuchum cubicularium suum exarchum Italiae fecit.* e la *Tabula chronogr. medici aevi* (di Longino): *Longinus patricius inauditum Italis exarchi nomen sumpsit* (Muratori. *Rer. Ital. Script.* Tom. X, 3).

Secondo noi, dunque, il titolo di esarca non fu che una variazione di quello di stratega (che pur si trova adoperato per indicare qualche esarca, come p. es. Isacio [1]), variazione consistente solo nella diversità del nome; quello poi, che abilitava gli esarchi al loro ufficio, non fu la strategìa (che per sè non importava se non comando militare), ma il patriziato, conferito loro perchè fossero luogotenenti dell'imperatore in una provincia; patriziato, che del resto non avrebbero avuto in questo senso, se non fossero stati comandanti militari (giacchè, abilitandosi con esso ad esercitare poteri militari e civili, era necessario che chi ne era rivestito li sapesse esercitare all'occorrenza, ossia fosse pratico nelle armi, avendo occupata una carica militare od essendo ancora stratego). È questa la ragione, per cui troviamo queste due dignità di patrizi e di esarchi distinte negli esarchi, perchè in realtà erano due cariche distinte: essi erano comandanti militari e avevano avuto col patriziato loro conferito una missione governativa, una viceregalità, conferita loro appunto perchè strateghi. Ed ecco, come si vede chiaramente, il terzo genere di patriziato nominato da Costantino Porfirogenita, quello appunto, che veniva conferito a strateghi, detti perciò patrizii-strateghi. Questi poi si mandavano a governare una provincia o, come si disse più tardi, un *tema,* onde è che ogni comandante di *tema* si trova chiamato in Costantino Porfirogenita *patricius et strategus....* col nome della Provincia assegnata ad ognuno.

---

[1] *Corpus Inscriptionum Latinarum*, Vol. VIII, n. 1059.

[2] DIEHL, op. cit. cap. del prefetto d'Italia.

[3] Id. op. cit. capitolo dell'esarca.

Ora bisognerà provare che questi patrizi-strateghi vennero in Italia come strateghi o comandanti militari, ma vi ebbero ed esercitarono, come vediamo negli esarchi posteriori, poteri anche civili, contrariamente a quello che vorrebbe sostenere il Calisse [2] parlando di Narsete ed intendendo parlare estensivamente dei patrizi predecessori degli esarchi. « L'esarca, egli dice, come rap-
« presentante dell'Imperatore, aveva la suprema potestà in Italia
« tanto militare quanto civile. Ora la prammatica sanzione, che
« cose civili riguarda, non a Narsete, ma è indirizzata ad Antio-
« co, prefetto d'Italia [3]. E racconta Agnello Ravennate che morto

---

[1] Si veda l'epitaffio di questo esarca in Agnello Ravennate, *Liber Pontificalis Ecclesiae Ravennatis* - (in *Scriptores Rerum Langobard. et Italic.* dei Mon. Germ. Hist., Hannoverae, 1878).

[2] Oper. cit. pag. 284 e seg.

[3] Il Calisse a questo punto pone una nota per provar ciò.

« Teia e presa Lucca da Narsete, non a questo ma allo stesso
« Antioco prefetto *restituta est civitas Fori Cornelii*, cioè Imola.
« La ragione di questi due fatti la vedrei in ciò che Narsete
« non aveva giurisdizione civile.... *(cioè non era esarca)*. — Può
« opporsi la lettera che fu diretta a Narsete da Giustiniano
« nel 565, nella quale gli raccomanda di rimettere nel possesso
« dei loro beni i tre figli di Gabino, nobile romano, Anduasio,
« Tuberone e Reicciardo, anche se su questi beni avesse qual-
« cuno acquistato il diritto della prescrizione. Ma non è questa
« una difficoltà seria: perchè costoro che dovevano riacquistare
« per mezzo di Narsete le proprie sostanze, erano militari, e
« anzi in premio del servizio da loro prestato all'esercito, Giu-
« stiniano li favoriva in un modo così segnalato: e la pramma-
« tica sanzione prescrive che le cause dei cittadini, non già quelle
« dei militari, siano portate davanti l'autorità civile soltanto ».

Ci si permetta di fare le nostre osservazioni al brano surriferito. Prima di tutto è certo che la prammatica sanzione fu indirizzata anche a Narsete e non già solamente ad Antioco prefetto, e di questo nessuno più dubita. Il Diehl e l'Hartmann l'ammettono senza discussione; il Kriegel [1] riporta la prammatica sanzione con questo indirizzo: *Narsi viro illustri praeposito sacri cubiculi, Antiocho viro magnifico praefecto per Italiam*. In secondo luogo il passo latino di Agnello dice tutto il contrario di quello che afferma il Calisse, dice cioè: *et restituta est civitas Foro Cornelii ab Anthiocho praefecto* [2], che è tutt'altro che ad Antioco. Per la lettera poi o privilegio dei Tizioni [3], che il Calisse crede indirizzata a Narsete come stratego, appunto perchè d'indole militare, prescrivendo la prammatica sanzione che le cause dei militari vengano portate davanti ai militari stessi, osservo che altro è che un militare venga giudicato da un'autorità consimile, ed altro è che un rescritto imperiale particolare, riguardante alcuni militari, debba essere indirizzato all'autorità militare. Esso invece ha da essere indirizzato all'autorità, a cui tocca di farlo eseguire. Ora a chi spetta di dar effetto a questo privilegio? all'autorità militare (stratego) o al prefetto al pretorio, massime avendo esso un'indole puramente civile e portando delle conseguenze civili, quale la nullità delle prescrizioni? La risposta non può essere dubbia: tocca al magistrato civile; se dunque il privilegio fu indirizzato a Narsete, gli fu indirizzato come a supremo magistrato civile. Ma poi abbiamo anche un'altra legge indirizzata a Narsete, nella quale non si parla punto di affari militari, ma si tratta invece di affari civili, dei debitori cioè per l'Italia e la Sicilia. Essa è la costituzione o prammatica V di Giustiniano, ed anche questa fu indirizzata a Narsete come a supremo magistrato civile. Ma oltre di ciò Narsete esercitò in Italia poteri differenti da quelli militari; emanò alcune disposizioni per affari di indole amministrativa, il che si ricava dal frammento di una lettera di Pelagio I al Vescovo di Palestrina del 558, nella quale si fa menzione di una *ordinatio* di Narsete — *secundum ordinationem filii nostri viri religiosi* Narsae [1], — che pare abbia un carattere amministrativo. Narsete poi esercitò dei poteri, che in seguito troviamo esercitati dagli esarchi: così intervenne nella elezione di Pelagio I, avendo la corte di Costantinopoli imposto per mezzo suo questo candidato alla sede papale, e ne approvò poi l'elezione compiuta [2]. Un esempio simile di tale autorità esercitata nell'elezione e deposizione dei pontefici si riscontra nel predecessore di lui Belisario. La corte bizantina aveva domandato al pontefice Silverio che rimettesse nella sede patriarcale di Costantinopoli Antimo, deposto dal suo predecessore perchè eretico, e, non volendo egli compiere questo atto, fu dato ordine a Belisario di deporlo; ma, perchè il fatto non sembrasse una vendetta, Belisario ebbe istruzione di fargli prima un processo per farlo apparire colpevole, affinchè la relegazione sembrasse un giusto castigo. Difatti Belisario istituisce il processo contro Silverio e, dichiaratolo reo, lo fa deportare [3]. Ora noto a questo proposito: perchè gli Augusti si rivolgono per questo fatto a Belisario? Si potrà rispondere che questo era un ordine da eseguirsi colla forza; ma è da riflettere che, accanto a questo incarico puramente esecutivo, ve ne fu un altro di indole giudiziaria. Belisario dovette fare un processo; ora egli aveva questa attribuzione non come stratego, bensì come vicario imperiale. Di più noi vediamo che a Narsete si rivolse il clero di Roma, affinchè volesse avvalorare con una sua raccomandazione un'istanza all'imperatore, perchè si degnasse rimandare papa Vigilio e gli altri ecclesiastici, che erano stati mandati in esilio, ed egli fece da intermediario fra l'imperatore e gli italiani [1]. A Narsete si rivolge papa Pelagio I pel noto affare di quei due vescovi scismatici di Milano e di Aquileia, eletti irregolarmente, e lo esorta ad aiutare i legati suoi mandati per catturarli [2] e, dopo che li avessero presi, ad inviarli sotto buona scorta a Costantinopoli [3]. Di Narsete ci ha tramandato Costantino Porfirogenita che ogni anno mandava i tributi dell'Italia a Bisanzio [4] ecc. ecc. Si potrebbe continuare a riportare altri di questi fatti, sia per Narsete, sia per gli altri patrizi, che gli successero, anteriormente al primo esarca; ma credo che sia inutile addurre altre prove a dimostrazione di una verità, che oramai comincia ad ammettersi da parecchi [5], che cioè questi patrizi furono in Italia come vicerè, non semplici comandanti in capo delle forze militari. Ci si potrebbe solamente opporre che questi patrizi esercitarono sì dei poteri civili, ma solo perchè ne furono incaricati straordinariamente. Questa ragione non persuade molto. Che un comandante militare venga straordinariamente incaricato anche dei poteri civili, non c'è nessuna difficoltà ad ammetterlo in casi straordinarii; ma, domandiamo noi, erano casi o tempi straordinarii quelli in cui si trovava allora l'Italia? Non vediamo anzi che in essa vi erano allora tutti i magistrati ordinarii d'altra volta, quando era in tempo di pace? Troviamo i prefetti al pretorio e perfino i *magistri militum*, proprio come in tempi ordinarii sotto l'esarcato; come dunque possiamo dire che siano tempi straordinarii? Se non vi fossero state le magistrature ordinarie, si capirebbe perchè si dovessero conferire poteri straordinarii ad un comandante militare; ma perchè ci sarebbe stato bisogno, per es., di dirigere le leggi a

---

[1] Kriegel, *Corpus Iuris*, Leipzig, 1861, Vol II.

[2] Agnellus In *Vita S. Maximiani* XXVI, cap. 79.

[3] *Constitutio VI Iustiniani*.

---

[1] Vedi in MIGNE, *Patrol. Lat. vol.* LXIX, pag. 417.

[2] *Liber Pontificalis* ed. DUCHESNE, Paris, 1884 - in *Vita Pelagii.*

[3] *Op. cit.* in *Vita Silverii.*

---

[1] *Op. cit.* in *Vita Vigilii.*

[2] MIGNE, *Patrologia Latina,* Vol. LXIX, ep. 1ª, pag. 393.

[3] *Op. cit.* ep. 2ª, 3ª e 4ª, pag. 393.

[4] CONSTANTINI PORPHYROGENETAE, *De administrando imperio* - Bonnae, 1829, cap. 27.

[5] Si veda specialmente il DIEHL.

Narsete, mentre c'era il prefetto al pretorio? A che ci sarebbe stato questi? Nè è da dire che i prefetti del pretorio fossero mancati per un certo tempo, ed i loro poteri fossero allora esercitati dagli strateghi, poichè essi non cessarono mai neppure nel tempo della guerra gotica, ed in Procopio [1] si leggono i nomi dei prefetti durante i primi quattro anni della guerra, i quali furono certamente i tempi più straordinarii di quel periodo per l'Italia. Ed anche dopo i prefetti continuarono a sussistere regolarmente accanto ai *magistri militum* avendo sopra di sè i *patrizi strateghi*, che si successero nel governo d'Italia dopo Belisario (540-549), quali furono Narsete (551-570?), Giov. Baduario (575-577), Pamfronio (577 - ?) e Decio (? 584) prima dei così detti esarchi.

Dunque, concludendo, quelli che si chiamano esarchi in Italia, non furono magistrati nuovi nè per il titolo, che esisteva da molto tempo, nè per le attribuzioni, che furono tenute anche dai patrizi e strateghi precedenti; essi non fecero che continuare appunto la serie di questi patrizi e strateghi, prendendo solamente i nomi di patrizi ed esarchi o semplicemente uno solo di questi due nomi. Il fatto che alle volte gli esarchi sono chiamati *patricii Italiae* ed il loro ufficio è detto *patriciatus* [2], è una prova di più per far vedere che il patriziato fosse quello che conferiva loro tali poteri; giacchè se il patriziato fosse stato un titolo, che gli esarchi potevano o no portare (come vorrebbe sostenere il Calisse, contrariamente a quanto dice l'Hegel), non si sarebbero legate talmente le due idee da prendersi indifferentemente il nome dell'una per quello dell'altra. Quello, dunque, che costituiva la vera dignità ed autorità nell'esarca, quello che gli conferiva il potere supremo era il patriziato, e gli esarchi furono chiamati patrizi non perchè si sceglievano fra quelli ascritti all'ordine del patriziato, ma perchè a loro già strateghi, nel nominarli a quell'ufficio, si conferiva il patriziato di governo, che li autorizzava a far le veci dell'imperatore in una data provincia. In Costantino Porfirogenita troviamo appunto questo caso speciale della elezione a patrizio di uno stratego, ed il parlarsene in un capitolo a parte dimostra che tal genere di patriziato era diverso dagli altri due e conferiva a chi lo riceveva attribuzioni, che non davano i due primi. Difatti i patrizi-strateghi si mandavano a reggere i così detti *temi* [1].

---

[1] *Praefecta praetorio* in Procopio - *De Bello Gothico* Bonnae, 1833. I, 20; II, 20 C. 22 e III, 6 - *Magistri militum*, Id. II, 22; cfr. anche - *Gesta Episcoporum Neapolitanorum*, p. I, pag. 44, in *Scriptores Rerum Langobard. et Italic.* dei Mon. Germ. Hist.

[2] Agnello Ravennate, in *Vita S. Manimiani*, cap. 2. - Id. ix *Vita S. Iohannis XXXII*, cap. 2.

Uno studio simile si potrebbe fare sull'esarcato d'Africa, rifacendo anche per quest'altra provincia la storia dei patrizi predecessori degli esarchi; ma non è questo il luogo di trattare a fondo tale quistione, e perciò da queste digressioni ritorniamo all'argomento.

La dignità di patrizio era conferita direttamente ed unicamente dall'imperatore ed era questo un atto talmente proprio dell'autorità sovrana, che, allorquando l'imperatore Giustiniano volle riconquistare all'impero il regno gotico d'Italia ed il re Teodato gli si offrì a certi patti come vassallo, fra le principali condizioni convenute come segni di soggezione, l'imperatore vi mise anche questa, che il re non creasse patrizi di proprio arbitrio, ma ne domandasse il permesso ogni volta da Costantinopoli: *si quos e subditis ad Patriciatum provehere.... vellet, id illis ne daret ipse verum peteret ab imperatore* [2]. Ce lo provano poi le formule adoperate pel conferimento di tal dignità, le quali ci mostrano come lo stesso sovrano la conferisse. La promozione si faceva con un diploma *(codicilli)* dell'imperatore, che al patrizio residente a Costantinopoli era consegnata direttamente dal sovrano stesso nella cerimonia solenne della promozione. Infatti Costantino Porfirogenita nel *De Ceremoniis* [3], parlando delle insegne del patriziato, dice che sono *tabulae eburneae cum intus conditis codicillis perscriptis ad modum legis, quas novo patricio imperator ipse porrigit.* A quelli fuori di corte il diploma era mandato per mezzo di qualche altro funzionario; così, per esempio, ad Ecdicio, *magister militum Galliarum,* fu portato dal questore Liciniano [4]. A tal proposito ci viene narrato da Leone Diacono [1] che l'imperatore Giovanni, essendo in guerra con certi ribelli, cercò di rappacificarseli colle buone, concedendo loro onori e premi, e perciò al comandante supremo del suo esercito *codicillos tradidit, sigillis imperatoriis ex auro insignitos, in quibus scriptae erant tribunorum, ducum, patriciorumque nominationes,* perchè li desse poi a quelli fra i capi nemici, che spontaneamente si fossero sottomessi.

---

[1] Constantinus Porphyrog., *de Caeremoniis etc.*; I, 47.

[2] Procopio, *B. G.* I, 6.

[3] *Op. cit.* II, 51.

[4] Sidonii Apollinariis, *epistular.* VII, 12; in *Auctores Antiquissimi*, Vol. VIII, ed. dei Mon. Germ. Historica.

La cerimonia della promozione si faceva con molta solennità e con quella pompa in uso solo presso i bizantini: Si faceva in corte alla presenza di tutti gli uffiziali di essa e del senato intero, ed era seguita da processioni solenni. Costantino Porfirogenita ha due capitoli a parte per descriverla [2]; e noi rimandiamo alla sua opera chi avesse curiosità di leggerla. Solamente per far rilevare l'importanza del patriziato notiamo che si trovano gli *Acta et acclamationes factionum* solo nell'incoronazione dell'imperatore, nella elezione del prefetto di Costantinopoli e nell'elezione del patrizio [3].

Ci è stata conservata una formula, che riguarda il conferimento del patriziato, ed è un capitolo intitolato - *Qualiter patricius sit faciendus.* - Essa è riportata dal Du Cange [4], che la trasse da un codice manoscritto della biblioteca Vaticana e fu pubblicato anche dal Mabillon [5]. Fra i moderni l'hanno ristampata l'Ozanam nei suoi - *Documents inédits* ecc. [6] ed il Giesebrecht, che nella *Geschichte der deutschen Kaiserzeit,* stampata a Braunschweig nel 1873, enumerando le *Quellen für die Geschichte der Verwassung Roms um das Jahre 1000,* ossia, le fonti per la storia dell'ordinamento di Roma circa l'anno 1000, la riporta dalla *Graphia aurea urbis Romae* e dal codice Vaticano 4917 e 1893. Secondo le indagini moderne [7] questa formula si deve assegnare al tempo degli Ottoni; ma, senza negare l'età assegnata dagli storici, noi crediamo che essa riveli un'origine più antica del secolo X, e probabilmente bizantina, come si può vedere dalla somiglianza della cerimonia in essa descritta con quella riferita da Costantino Porfirogenita. Essa è assai degna di commento, e perciò la riportiamo integralmente.

---

[1] Leo Diaconus, Lib. VII, cap. III.

[2] *De Caeremoniis ecc.*, I, 47, 48 e 48 bis.

[3] *Op. cit.*, I, 31; I, 51 e I, 48 bis.

[4] Du Cange, *Glossarium mediae et infimae latinitatis, editio nova, a* Léopold *Favre,* Niort, 1883, voce *patricius.*

[5] *De Re Diplomatica,* IX, 3.

[6] Ozanam *Documents inédits pour servir à l' histoire littéraire de l' Italie depuis le VII siècle jusqu'au siècle XIII* - Paris, 1850 - pag. 182.

[7] Si legga a questo proposito una piccola nota nel Gregorovius, *Storia di Roma ecc.,* Vol. II, pag. 318 (edizione del 1872-76).

QUALITER PATRICIUS SIT FACIENDUS.

Patricii ergo dignitas taliter disponenda est: quatenus illa dignitas non vili personae nec alicui concedatur ignoto. Sit enim valde notus imperatori, sit fidelis et prudens, non elatus. Protospatharius veniens ante imperatorem, osculetur suum humerum, et dicat: « maxime imperator, adest quem vocasti ». Tunc stet ad sinistram imperatoris illius yparchus, quem nos dicimus prefectum, et dicat ei imperator: « Cum protospathario futurum patricium abducito ». Dum autem venerit patricius, in primis osculetur pedes imperatoris, deinde genu, ad extremum osculetur ipsum. Tunc osculetur omnes Romanos circumstantes et dicant omnes: « Beneveniatis ». Nobis nimis laboriosum esse videtur, concessum nobis a Deo ministerium nos solos procurare. Quocirca te nobis adiutorem facimus, et hunc honorem concedimus, ut ecclesiis Dei et pauperibus legem facias, et ut inde apud altissimum Iudicem rationem reddas ». Tunc induat ei mantum, et ponat ei in dextera indice anulum, et det ei bambacinum propria manu scriptum, ubi taliter contineatur inscriptum: « Esto patricius, misericors et iustus ». Tunc ponat ei in capite aureum circulum et dimittat eum.

Ed ora facciamo qualche osservazione.

1° *Sit valde notus.* Con questa espressione si vuole qui indicare che il merito personale è il titolo vero del patrizio, concetto dell'età di Costantino, che sostituiva la nobiltà personale del merito a quella della nascita.

2° *Stet ad sinistram imperatoris illius yparchus, quem nos dicimus prefectum.* In questa locuzione abbiamo una prova interna, che il documento era scritto in greco e che vien presentato nella versione latina. Il prefetto intanto assisteva l'imperatore nel conferimento del patriziato, e questo perchè era il primo magistrato senatorio (forse anche presidente del senato) e rappresentava l'imperatore, quando era assente.

3° *Te nobis adiutorem facimus.* Ecco il concetto giuridico costituzionale del patrizio, che conviene notare. Egli era un aiutante civile di governo, di lavoro politico dell'imperatore. Soggiunge poi il testo: *ut legem facias*. Aveva dunque anche la potestà di legislatore? Noi crederemmo che quell'espressione dovesse intendersi non in senso assoluto, ma in senso limitato, nel senso, cioè, di fare decreti ma in nome dell'imperatore.

4° Il *mantum,* l'*anulus,* l'*aureus circulus* (diadema) sono insegne simili a quelle dell'imperatore, ma non uguali, sufficienti a dimostrare la dipendenza unicamente da lui e non da altro magistrato. La iscrizione, che stava sul *bambacinum* a lui consegnato dall'imperatore, era assai allusiva alla potestà giurisdizionale del candidato: *esto patricius misericors et iustus*. Ci piace a questo proposito di riferire ad illustrazione un altro documento riguardante il conferimento del patriziato. Nell'*Euchologium sive rituale graecorum* troviamo il rito della consacrazione dei patrizi così riportato:

Et Diacono collectam recitante,

Domine Deus noster, qui in coelo et in terra omnis imperii virtutisque potestatem habes, cui servum tuum N. patriciatus magistratum suscipere complacuit: postulata saluti conducentia ipsi concede, et subditos in iustitia et aequitate ipsum iudicare, ut in quibus versatur, tibi placeat, largire: fac illum pauperibus et egenis omne misericordiae opus demonstrare, et eius administros in pace et subiectione agere permitte.....

Diaconus: Capita vestra — *sacerdos precatur* (c'è l'orazione del patriarca)..... *ut iuxta voluntatem tuam creditam sibi potestatem administret, et tandem caelestis regni particeps fiat* [1].

Si noti come in questa cerimonia il patriziato è chiamato *magistratus* e si allude chiaramente alle attribuzioni del patrizio: si nominano i suoi *administros* ed i suoi *subditos,* i quali egli deve *iudicare in iustitia et aequitate;* come anche in essa si riassume tutta la potestà giudiziaria del patrizio nella espressione *pauperibus et egenis omne misericordiae opus demonstrare,* espressione comune nel medio evo per indicare l'esercizio della potestà civile, come si avrà anche occasione di notare per la formula consimile dei patrizi di Francia.

---

[1] *Op. cit.* edizione di Propaganda Fide, a. 1754, terzultima pagina.

Sembra che vi siano state altre particolarità nella cerimonia della elezione, come pare si possa ricavare da una lettera di Adriano papa a Carlo Magno dell'anno 788, in cui il papa gli racconta che, avendo il *dux* Arechi mandato dei legati all'imperatore per domandargli il suo aiuto e l'onore del patriziato insieme col ducato di Napoli, *promittens ei tam in tonsura quam in vestibus usu graecorum perfrui sub eiusdem imperatoris dicione,* questi *emisit illi suos legatos, scilicet spatarios duos cum diucitiu Siciliae ferentes secum vestes auro textas simul et spatam vel pectinae* (sic) *et forcipes, patricium eum constituendi, sicut illi praedictus Arichisius indui et tondi pollicitus fuerat*[1]. Il De Rossi crede che questi pettini siano un dono dell'imperatore, giacchè, egli dice, « i pettini preziosi pel « lavoro o per la materia furono per lunga età, nei secoli cri« stiani, donativi di grande onoranza ed amicizia »[2]. Ma allora come si giustificano le parole *forcipes* e *tondi?* Dovevano dunque essi servire nella cerimonia e dopo potevano anche essere donati[3]. Le *vestes auro textas,* nominate nella lettera, sono appunto la clamide patriziale.

Esaminiamo ora i criteri seguiti dagli imperatori nel conferimento del patriziato. Certo trattandosi della più alta dignità e conferendosi con essa una parentela ideale coll'imperatore, per modo che i patrizi dovessero essere considerati quasi suoi padri, era naturale che essa non si concedesse se non a persone, che veramente ne fossero degne e potessero adempierne gli obblighi morali. Non troviamo però alcuna legge in proposito anteriore a quella di Zenone di incerta data, riportata nel Codice Teodosiano[4]; ma, se non vi fu legge scritta, una certa regola in pratica doveva osservarsi, e fu appunto quando essa non veniva più rispettata, che Zenone la richiamò in vigore e ne fece una legge scritta. Difatti se osserviamo un poco il *cursus honorum,* per così dire, di quelli, che ebbero il patriziato anteriormente al tempo di Zenone, troviamo che furono o grandi magistrati civili, o militari, o persone insignite di altri onori. I patrizi menzionati nel Codice Teodosiano sono tutti o prefetti, o *magistri militum,* o *magistri officiorum.* Solo Daziano non ha altre dignità insieme al patriziato, ma pare che egli non sia patrizio nel nuovo significato della parola [1]. Anche di Optato, che fu il primo, a quanto pare, che ricevesse questo onore, o almeno il più antico ricordatoci, sappiamo che fu console ed era *vir christianus* quando ebbe il patriziato. Zenone dunque prescrisse che nessuno potesse conseguire il patriziato, se prima non avesse occupato una delle supreme cariche civili o militari di governo, o la suprema carica di corte. Questa legge non durò poi molto; e si capisce facilmente il perchè. Il patriziato era divenuto il termine costante di tutte le ambizioni; d'altra parte gli imperatori avevano molti della corte da rimunerare, e non trovavano modo più facile di farlo che col conferire questo onore; ond'è che presto la disposizione di Zenone divenne un impaccio o almeno una legge inutile e perciò fu abrogata da Giustiniano [2].

---

[1] *Codex Carolinus,* epist. 83 (sta nel III volume delle *Epistulae* dei MONUM. GERM. HISTOR.).

[2] DE ROSSI, *Bollettino d' Archeologia Cristiana,* anno 1881, pag. 78.

[3] Quanto a noi inclineremmo a questa opinione, considerando quanto fosse diffuso nel medio evo questo uso di radere i capelli o di accomodare la capigliatura in segno di soggezione, di che voglio ricordare un solo esempio, quello di Pippino, che fu mandato a Liutprando da Carlo Martello *ut eius iuxta morem capillum susciperet. Qui eius cesariem incidens, ei pater effectus est* (PAULUS DIACONUS, IV, 53). Un altro caso simile è quello di Gundobaldo, il preteso nipote di Clotario, di cui si può leggere la storia presso GREGORIO TURONENSE, VI, 24.

[4] *Cod. Iust.* XII, 3, 3.

Non ci sono state conservate altre leggi in proposito fuori di queste due emanate da Zenone e da Giustiniano, ma che vi fossero o altre leggi scritte o semplici consuetudini osservate costantemente in pratica, non è difficile persuadersene. Di una certa legge fatta dall'imperatore Teodosio II per l'esclusione degli eunuchi dal patriziato abbiamo conoscenza indirettamente, perchè ce ne tramandò la notizia Suida nel suo *Lessico.* Questi infatti così dice sotto la voce πατρίϰιος, *Imperator Theodosius ob iram, quam conceperat adversus Antiochum praepositum, laesae maiestatis reum, quod coniurasset in Imperatoris Deo sacri caput, edicto vetuit, ne quis eunuchus inter patricios locum haberet ac recenseretur.* Troviamo invece nel Codice Teodosiano la legge, con cui Arcadio spogliò del patriziato e degli altri onori Eutropio [3] per essersene reso indegno; ma questa è una disposizione particolare, non generale come quella di Teodosio II. Avvertiamo però che la legge di Teodosio II ebbe poca durata, come tutte le leggi fatte per sfogo di risentimento personale; ed infatti troviamo nei tempi posteriori tanti e tanti eunuchi patrizi che per riportarne solo i nomi dovremmo occupare una pagina intiera. Erano inoltre esclusi dal patriziato anche gli Ariani, benchè non ci sia pervenuta alcuna legge in proposito; perchè ciò forse non era esecuzione di una legge scritta, ma osservanza di una regola molto rispettata, a quanto pare, almeno ai tempi di Giustiniano. Un esempio, anzi l'unico esempio, dal quale si è ricavata questa congettura ci è riferito da Procopio, il quale, parlando di Gelimero re dei Vandali, che fu condotto a Costantinopoli ed ivi, come di consueto si faceva coi re detronizzati, colmato di ricchi doni, dice che doveva ricevere anche il patriziato, ma non l'ebbe, perchè non volle abbandonare la setta ariana [1]. Prima dei tempi di Giustiniano però troviamo parecchie eccezioni a tal regola; per non dilungarci in esempi, accenniamo solamente a due dei più noti, quello dei patrizi Ardaburii, di cui dice Marcellino: *Aspar... cum Ardabure et Patriciolo filiis.... arrianus cum arriana prole* [2] e l'altro del patrizio Ricimero, che essendo ariano fece costruire la chiesa di S. Agata in Roma per i suoi goti ariani. D'altri impedimenti, che proibissero di ricevere il patriziato, non si ha alcuna menzione.

---

[1] Cfr. quanto è scritto sopra a pag. 155.

[2] Nov. 62.

[3] *Codex Theodos.*, IX, 40, 17.

Conferendosi questa dignità come un premio al merito, doveva portar con sè dei privilegi, e difatti basta scorrere un poco il Codice di Giustiniano per rilevarne parecchi. Noi li riferiremo per ordine cronologico. Ci si presenta per prima la legge di Costantino del 315, in cui si ricorda il privilegio, di cui godeva il patrizio Daziano, dell'esenzione dall'annona e dai tributi; però questa legge, oltre che è dubbia, non ci indica un fatto generale, ma un caso particolare. Il primo vero privilegio, che si conosca, è quello dell'esenzione *a metatis et epidemeticis* (cioè dall'alloggiare e vettovagliare i soldati), concesso con una legge da Valente e Marciano [3]. In questo privilegio sono messi nello stesso grado i consoli ed i patrizi, giacchè gli uni e gli altri ne godono nella stessa misura, hanno cioè esenti per sè due case e mezza, mentre i loro eredi ne hanno una e mezza; che se i due onori si trovano riuniti nella stessa persona, allora dànno diritto all'esenzione di 3 case all'onorato e di 2 agli eredi di lui. Zenone [1] poi concesse ai patrizi un privilegio importantissimo, togliendoli dalla competenza dei tribunali comuni per i delitti sia privati sia pubblici, purchè non fosse lecito *per procuratorem respondere.* Il giudizio su di essi era riservato o direttamente alla pietà sovrana oppure al *sacer cognitor*, a cui l'imperatore volesse deferirli, però con queste condizioni a favor dell'accusato, che la causa si avesse a trattare senza tante formalità e l'accusato potesse sedere in posto separato, superiore agli accusatori; inoltre che il *sacer cognitor,* anche dopo provata la reità dell'accusato, non potesse finire il giudizio ed applicare la pena, sia contro la persona sia contro le sostanze, ma, fatta l'inchiesta primaria, se vi fosse luogo a procedere, dovesse rimandar la causa al sovrano, al quale fosse riserbata la condanna o dell'accusato reo o dei falsi accusatori. Tal privilegio fu dato non solo pei patrizi ma anche per tutte le supreme dignità civili, militari e di palazzo, e probabilmente non fu che un ampliamento di quello della *praescriptio fori,* di cui già godevano gli illustri [2]. Di molta importanza è un terzo privilegio dell'esenzione *a nexu et onere curiarum,* un grave carico, che pesava sopra gli appartenenti alle curie, e consisteva nell'essere obbligati con tutte le proprie sostanze alla riscossione delle imposte. Questa esenzione fu concessa da Zenone con una legge [3], che poi venne confermata da Giustiniano con un'altra [4], la quale non ha estensione maggiore di quella di Zenone, ma può dirsi solo una ripetizione della prima, giacchè il privilegio vien dato alle stesse cariche e nella stessa misura. Anche la Novella 38 di Giustiniano ripete la stessa disposizione. L'ultimo dei privilegi conosciuti è quello di Giustiniano [5], con cui i patrizi erano liberati dalla patria potestà. Benchè però sembri grandissimo, giacchè non era stato concesso mai a nessuno, nemmeno ai consoli, pure in pratica si riduceva a nulla, non applicandosi quasi mai, perchè non ve ne era bisogno, come lo stesso Giustiniano osserva: *et hoc quidem raro contingere satis certum est.*

---

[1] Procopio, *De Bello Vandalico*, II, 10.

[2] Marcellinus, *Chronicon*, ad a. 471.

[3] *Codex Iustinianus*, XII, 40, 10.

---

[1] *Cod. Iust.* III, 24, 3.

[2] *Codex Iustinianus,* III, 24, 1; anno 317.

[3] Id. X, 32, 64.

[4] Id. X, 32, 66.

[5] Id. XII, 3, 5; a. 531-533.

A questo punto si potrebbe fare una ricerca sull'età necessaria pel conferimento del patriziato. Senza farla noi diremo solo che, sebbene non ci sia giunta nessuna disposizione su ciò, si può tuttavia affermare che il limite minimo di età subì variazioni secondo che fu o no permesso di occupare tal dignità prima di averne occupato altre. Così fino ai tempi di Giustiniano, richiedendosi di aver già esercitate altre cariche prima di essa, si doveva avere un'età matura; ma, dopo che Giustiniano revocò la legge di Zenone, il limite dell'età richiesta divenne minore, tanto che si previde il caso del conferimento del patriarcato anche ai minori di età; e vi si provvide con una legge.

Nelle stesso Codice Giustinianeo rileviamo parecchie leggi, che regolavano le relazioni di inferiorità o superiorità del patriziato rispetto alle altre dignità, e ne stabilivano l'ordine gerarchico. Ci sarebbe però da citare per prima, come anteriore a tutte, la legge di Costantino, che non si trova nel Codice, ma ci viene ricordata da Zosimo, colla quale il patriziato era messo in un grado superiore a tutte le dignità, perfino a quella del prefetto del pretorio. Ci si presenta poi la legge di Graziano, Valentiniano e Teodosio [1], la quale stabilisce che il consolato sia superiore alle altre dignità, tanto se solo, quanto se accompagnato con altra dignità, e specialmente col patriziato: in tal legge il patriziato per sè non ha valore, ma solo conferisce più onore alla dignità, con cui si associa. In terzo luogo c'è la legge di Teodosio e Valentiniano [2], in cui, dopo considerato il caso di due consoli, di cui uno sia anche patrizio e perciò da anteporre al semplice console, anche se di data anteriore, si considera il caso, in cui tutti e due siano anche patrizi e si stabilisce che sia superiore quello, che per primo ottenne il patriziato. La Novella di Teodosio del 443 [1] invece stabilisce che chi fu due volte console deve esser superiore a chi ottenne una volta sola il consolato, anche se questi insieme avesse avuto il patriziato. Come si vede la questione di precedenza è solo e sempre fra patriziato e consolato; delle altre dignità non si parla affatto, perchè tutte inferiori. La ragione di questa superiorità del consolato proveniva dal fatto che esso veniva assunto qualche volta dall'imperatore, come scrive Cassiodoro. Ma quando più tardi il consolato andò in decadenza e finalmente in disuso, rimase il patriziato la prima e più eccelsa dignità dello stato, dopo quella dell'imperatore. Questa mutazione avvenne al tempo di Giustiniano, quando scomparve il consolato ordinario, sicchè quest'imperatore fece una nuova disposizione [2] per determinare l'ordine, con cui dovessero sedere le diverse dignità nel senato e stabilì *quemadmodum enim inter proceres nostros moris est patriciatus infulas consulari fastigio anteponi, ei in amplissimo senatu idem exemplum observandum est. Cetero omni post patricios consortio tam consularium quam praefectoriae dignitatis. . .* E, giacchè parliamo di superiorità dei patrizi, sembra che essi fossero superiori perfino ai vescovi, come si potrebbe argomentare da certe parole di Luidprando: *Bulgarorum ille apostolus, quamquam ut dicis, et verum est, tonsus, illotus et catena aenea cinctus sit, patricius tamen est, cui episcopum preponere, Francorum praesertim, nefas decernimus, iudicamus* [3]. La ragione di queste prerogative gerarchiche dei patrizi deriva dal concetto che si aveva di essi, i quali erano considerati come padri dell'imperatore e quindi come suoi tutori e consorti nella dignità imperiale. Anche Cassiodoro dice che *Patricius* deriva da *pater* ed i patrizi erano appunto chiamati *patres imperatoris* - **πατὴρ Βασιλέως** - o *imperii*. Così del patrizio Callinico dice Corippo:

---

[1] *Codex Theodosianus*, VI, 6, 1; anno 382.

[2] Novella 48 di Teodosio e Valentiniano - sta nel Vol. VII del *Codice Teodosiano* del Gotofredo, parte II, pag. 101

> *Patricius senio fulgens Calinicus honoro*
> *qui pater imperii meruit iam factus haberi*
> *gratior, Augusti servans pia gaza sacelli* [4].

---

[1] *Codex Iustinianus* XII, 3, 1.

[2] *Cod. Iust.* Novella 62.

[3] LUIDPRANDUS, *Legatio* in MON. GERM. HIST. Script. Antiq. Vol. III.

[4] CORIPPUS, *in laudem Iustini*, IV, 5; versi 233-235 - in Vol. III, parte II, degli *Auctores Antiquissimi* dei MON. GERM. HIST.

Costanzo, patrizio sotto Onorio, è chiamato in una iscrizione: *Reparator rei publicae et (parens invictissimorum dominorum) principum* [1]. . . Collo stesso titolo è chiamato anche Stilicone in un' altra iscrizione [2] e così tanti altri. Non vogliamo qui omettere di far notare l' uso di apostrofare così i patrizi, quando gli imperatori indirizzano ad essi qualche rescritto. Valentiniano in una legge [3] diretta ad Ezio patrizio con queste espressioni si rivolge a lui: *Eti parens karissime atque amantissime, inlustri ac praecelsa magnificentia tua . . .*; ed Onorio in un' altra [4] diretta a Costanzo, *vir inluster patricius,* dice: *Ergo cum id nos indulsisse pervideas, Constanti P. K.* (cioè *parens karissime*) *ad notitiam omnium ordinariorum iudicum faciat pervenire.*

Esaminiamo ora a quali specie di persone fu conferito il patriziato. Come tutti gli altri titoli della corte bizantina si andarono estendendo e conferendo agli amministratori e governatori delle provincie, così avvenne ancora per quello di patrizio, il quale, appunto per il suo concetto di parentela coll' imperatore e consorzio nell' impero, venne concesso a quelli personaggi, che per le speciali condizioni dei tempi ottenevano sì elevata delegazione di poteri, da dover esser riguardati, più che governatori, quali supremi rappresentanti del sovrano. Troviamo quindi dato tal titolo a tutti i magistrati supremi, sia civili, sia militari, i quali per la loro posizione superiore a tutti gli altri, dipendendo direttamente dall' imperatore, per sè stessi si potevano dire luogotenenti di questo e governavano realmente l' impero, mentre il sovrano se ne stava nella sua corte. Tali sono i prefetti, tanto dei pretorii, quanto delle due città capitali, Roma e Costantinopoli, i supremi comandanti militari e poi anche i maggiori ufficiali di corte. Questi solamente, e non i funzionari inferiori potevano ottenere il patriziato, perchè due patrizi, essendo dello stesso grado, non potevano esser l'uno sottoposto all' altro, il che sarebbe avvenuto, se avesse ottenuto il patriziato un ufficiale inferiore o subalterno. Abbiamo detto che due patrizi non potevano esser l'uno dipendente dall'altro, ma dovevano essere tutti e due indipendenti; di ciò abbiamo un esempio splendidissimo ne' due patrizi Belisario e Narsete, quando si trovarono insieme in Italia nel quarto anno della guerra gotica alla testa delle armi. Nessuno dei due operò in condizioni di dipendenza, ma ciascuno comandò il suo esercito e fece quello che più gli piacque, anche a rischio di compromettere il collega e l'impresa. Così, per esempio, nell'assedio di Urbino, Narsete fu dissenziente da Belisario e, mentre questi voleva continuare l'assedio, il primo se ne andò pei fatti suoi. E non una sola volta Belisario, avendo bisogno di lui, lo mandò a pregare *(obsecrare)*, perchè si fosse degnato di ordinare al suo esercito di venire in soccorso di lui, giacchè dell'ordine stesso di Belisario, dato ai capi dell'esercito di Narsete, non veniva fatto alcun conto, non credendosi questi obbligati all'ubbidienza di lui, ma solo a quella di Narsete; onde per togliere questo dissidio dovette intervenire l'imperatore stesso [1]. Da questa ragione proviene che uno solo dei magistrati di una provincia porti il titolo di patrizio, come superiore a tutti; e quando noi troviamo ad una carica unito questo titolo, possiamo ritenere con sicurezza che chi l'aveva fosse indipendente e direttamente sottoposto all'imperatore. Così è da dirsi dei prefetti al pretorio ed in seguito degli esarchi, tanto d'Africa quanto d'Italia, dei patrizi di Sicilia, degli strateghi dei temi, ecc. Troviamo però un patriziato d'indole particolare, cioè quello dei *magistri militum* d'Italia e d'Oriente. Da questi *magistri militum* e patrizi insieme provennero quei ministri generali, aiutanti degli imperatori così d'oriente come d'occidente, che dalla morte di Teodosio il grande formano in Italia una serie non interrotta a cominciare dal primo ministro di Onorio, Stilicone, fino all'ultimo, di Romolo Augustolo, Oreste: ministri, che da prima si contentarono di essere solo i difensori e tutori dell'impero (come Stilicone, Costanzo, Felice ed Ezio), poi pretesero di far da arbitri di questo, concedendolo a chi volevano (Ricimero, Gundobaldo ed Oreste) ed infine fecero essi stessi da vicarii dell'impero d'oriente in Italia, quando finirono gli imperatori in occidente (come Odoacre ed i re ostrogoti che gli successero). E si noti come in Odoacre il patriziato non fu un semplice titolo onorario, ma di per sè importò la luogotenenza dell' imperatore nel governo d' Italia, il riconoscimento da parte di Zenone del potere all' investito e del suo operato; tanto è vero questo che Zenone stesso da principio non glielo volle concedere, perchè veramente, finchè viveva Giulio Nepote, sovrano legittimo d'occidente, non apparteneva a lui d' intervenire negli affari d' Italia, e creare rappresentanti governativi, colà dove a lui non spettava di comandare, e perciò rispose ad Odoacre che avrebbe fatto bene a rivolgersi a Nepote per avere il patriziato, il che non avrebbe fatto se non si fosse trattato di dargli col patriziato un titolo legale per governare l' Italia in nome ed in vece dell' imperatore [1].

---

[1] De Rossi, *Inscriptiones Christianae,* Vol. II, p. I, pag. 263 - 264.

[2] *Corpus Inscrip. Latin.* IX, 4051.

[3] Zirardini, Lex *De parentibus qui filios suos distraxerint.*

[4] Lex *Qui libertum vel manumissum inquietat.*

---

[1] Procopio, *de Bello Goth.* II, 19 e 21 e segg.

Il patriziato fu conferito non solo ai sudditi dell' impero ma anche a persone straniere, ai capi cioè di tribù barbariche e di regni stranieri. Così lo vediamo dato ai re franchi, ai principi barbari africani, ai piccoli re asiatici ed ai capi di quei barbari, che occuparono l' impero d' occidente dopo la sua caduta. È inutile riportare l'elenco di tutti i re stranieri insigniti di tal dignità, lavoro fatto già dal Du Cange, che ne ha ricavato quanti mai era possibile dagli storici bizantini fino al 1000. Piuttosto vogliamo fare qualche considerazione sul significato di questo conferimento in tali casi. Il fatto che i re barbari, venuti dopo il quarto secolo dal settentrione ad invadere l' impero di Roma, mostraronsi sempre avidi di titoli e dignità romane, deve attribuirsi non solo a quell' incredibile prestigio, che la maestà di Roma esercitava sulle menti barbariche, ma anche ad un certo interesse politico, per cui essi cercavano di fermare nelle provincie conquistate stabile dimora pei loro popoli. Quel titolo o quella dignità romana qualsiasi, che essi ottenevano dall' impero, non era già una vana onorificenza, ma naturalmente importava ancora un vincolo di amicizia e federazione o di dipendenza e vassallaggio politico verso l' impero. Così la supremazia politica, che gli imperatori bizantini continuarono sì lungamente ad attribuirsi sui nuovi regni barbarici dell'occidente, si esprimeva con titoli tolti dalla gerarchia delle dignità, per cui i re di queste provincie, una volta appartenenti all' impero, venivano, secondo la cancelleria bizantina, ad apparire come sudditi degli imperatori. In questa finzione diplomatica ambedue le parti trovavano il loro interesse. Essa assicurava al principe dignitario questi tre speciali vantaggi: 1° gli assicurava da parte degli imperatori il tranquillo possesso delle Sedi occupate nelle terre una volta di assoluta signoria dell' impero, sanando in questo modo la illegalità della prima invasione; 2° lo proteggeva dalle ingiurie o invasioni di altri barbari con quanto di valore aveva l'autorità imperiale, la quale, se in fatto era debole, era però in diritto molto venerata dai barbari; 3° gli rendeva più docili ed obbedienti i romani abitatori delle terre conquistate, giacchè questi più facilmente si piegavano al giogo di un re barbarico, quando lo vedevano insignito di un titolo alla romana e rivestito, per dir così, delle divise di uffiziale romano, per cui apparisce come delegato dell' imperatore o come suo successore. Riusciva d'altra parte anche di grande utile agli imperatori il comperarsi con nulla più che un titolo ed un diploma la devozione di questi re barbari, cambiandoli in alleati e difensori dell' impero, quando il trattarli da nemici sarebbe stato inutile e rovinoso.

---

[1] MALCHUS, *Excerpta de legationibus*, p. 94 (Bonnae, 1829).

Ma un altro vantaggio ben più importante ottenevano gli imperatori, giacchè forti del diritto tradizionale, tenevano per loro sempre una porta aperta, in vista di rivendicazioni future, nel caso che potessero mettere una forza effettiva al servizio della loro legittimità. Così fece Giustiniano riguardo ai successori di Teodorico e così gli imperatori successivi tentarono di fare anche per la Francia in due occasioni, quando cioè conferirono il patriziato al *comes Syagrius* al tempo di Guntramno e quando, avendo dato, pare, questa stessa dignità al presunto nipote di Clotario, Gundobaldo, lo mandarono in Francia a tentar di riacquistare il regno e tenerlo in loro nome. Abbiamo nominato il fatto del patriziato conferito al conte Siagrio, ma bisogna che sia spiegato meglio. Fredegario ce lo racconta con queste parole: *Ipsoque anno* (585) *Syagrius comex Constantinopole, iusso Gunthramni in legatione pergit; ibique fraude patricius ordenatur. Ceptum quidem, sed ad perfectionem haec fraos non peraccessit* [1].

---

[1] Fredegario Scolastico, *Chronicarum,* IV, 5 (sta nel Vol. II degli *Scriptores Rerum Merovingicarum* dei Mon. Germ. Hist.).

Perchè non fu condotta a perfezione, ossia non fu compiuta la frode, il tradimento? In che consisteva questo? Con questa sola notizia isolata, dataci da Fredegario con espressioni laconiche, si capisce poco o niente, ma ci sia lecito esporre una congettura. Il patriziato conferito al *comes Syagrius* non dovette essere una pura onorificenza, altrimenti Guntramno, o lo storico che riferisce il fatto non se ne sarebbe adirato in quel modo e risentito talmente da gridare alla ribellione, al tradimento da parte di Siagrio. Che male ci sarebbe stato che un suddito franco avesse accettato dall'imperatore bizantino un titolo, se questo non avesse avuto alcun' idea di soggezione? Come quest' atto di Siagrio si potrebbe chiamare una *fraus?* Bisogna dunque supporre che l'imperatore d'oriente conferendogli il patriziato, gli desse qualche cosa di reale, lo investisse cioè, almeno nelle sue intenzioni e vedute, di un potere, di un dominio e che Siagrio riconoscesse con questo atto all' imperatore una sovranità sulla Francia, accettandone il governo da lui. In questo fatto s' ha a riconoscere, secondo me, un tentativo della corte di Costantinopoli di far ritornare nel suo dominio diretto il regno dei Franchi, dandone l' investitura ad un suo favorito. E che veramente fosse così ed i re franchi stessero sempre in guardia per questo, si può vedere da un fatto, che avvenne alcun tempo dopo, cioè dall'avventura di Gundobaldo, che ci è stata riferita nei suoi minuti particolari da Gregorio Turonense, dalla narrazione del quale tolgo questo passo, che fa al nostro proposito: *Guntchramnus vero dux adpraehensum Theodorum episcopum in custodia pro hac causa detrusit, repotans eum, cur hominem extraneum* (Gundobaldo) *intromisisset in Galliis, voluisset Francorum regnum imperialibus per haec subdere ditionibus* [1].

I re barbari ricevevano con gran soddisfazione queste dignità offerte loro e le sollecitavano, ben anche sia che Costantinopoli fosse ancora riconosciuta come la sede della sovranità e la sorgente del diritto direttamente per quelle provincie, che avevano una volta fatto parte dell'impero, sia che tali dignità servissero ai barbari per avere un titolo regolare ad esigere obbedienza dalle antiche popolazioni romane. Fra i titoli più in uso per esprimere queste relazioni di subalternanza e di amicizia dei regni barbari coll'impero troviamo quelli di *magister militum* e di patrizio. La differenza di significato tra essi era in ciò che col primo si considerava il re straniero, che l'aveva avuto, come comandante militare dipendente dall'imperatore e il suo regno come una divisione militare dell'impero, col secondo si considerava come un alleato indipendente, sovrano nel suo regno. Di fatti troviamo dato il titolo di *magistri militum* ai capi barbari, che propriamente stanno a capo di un esercito, in cui consiste tutto il loro regno (e per essi occorreva necessariamente un titolo militare); il patriziato invece a quelli, che hanno un vero regno costituito. Dei due titoli quindi vediamo sempre dato prima quello di *magister militum,* che quello di *patricius.* Le relazioni di dipendenza, che portava con sè il conferimento di questi titoli, non erano puramente ideali ma si traducevano anche in pratica, e noi vediamo che i re stranieri insigniti di tali titoli si sono mostrati stretti coll'impero, aiutandolo quando ve n'era bisogno. Così spesso i re franchi dettero aiuto agli imperatori d'oriente in occasione delle loro spedizioni in occidente; altrettanto fecero i principi mauritani, combattendo nell'esercito imperiale, quando si trattò di riconquistare all'impero la provincia dell'Africa perduta.

---

[1] GREGORIO TURONENSE, *Historia Francorum,* VI, 24.

Il patriziato, di cui s'è discorso finora, fu conferito dagli imperatori d'oriente, però, anche presso altri regni fuori dell'impero, questa dignità si trova in uso e vien conferita dai re ai loro sudditi. Naturalmente il concetto di essa fu preso dal tipo orientale e per questo gli somiglia molto. Per convincersi di ciò basterà leggere per i Goti le *Variae* di Cassiodoro e per i Franchi scorrere un poco le istorie di Gregorio Turonense e di Fredegario Scolastico per trovarne molte menzioni. Perfino nella lontana Britannia troviamo questa istituzione, e basta leggere i varii decreti dei re Ina, Offa, Etelredo e gli Atti dei Sinodi in Guglielmo Malmesburiense per trovar ricordati parecchi patrizi. Per illustrar meglio quindi il tipo, sul quale si modellarono i patriziati dei Goti e dei Franchi, parleremo anche di questi patriziati stranieri. Non faremo uno studio di quello britannico, perchè ne abbiamo pochi ricordi e di poca importanza.

PATRIZIATO IN ITALIA AL TEMPO DEGLI OSTROGOTI.

Per la storia del patriziato in questo tempo ed in questa regione possediamo una fonte importantissima, contemporanea, di carattere ufficiale, le opere cioè di Cassiodoro o meglio una parte di queste, vale a dire le lettere che egli scrisse in nome di Teodorico, Atalarico e Teodato dei quali fu segretario, indirizzandole sia agli Augusti a Costantinopoli, sia alle persone, a cui quei re conferivano delle dignità, sia al senato, cui partecipavano questi conferimenti, sia infine a persone particolari. Dei dodici libri, di cui è composto l'epistolario di Cassiodoro, il sesto ed il settimo sono una raccolta di formule per il conferimento delle dignità nel regno ostrogotico, e sono perciò i più importanti, perchè da quegli atti ufficiali raccolti in essi possiamo conoscere tutta la gerarchia delle dignità in Italia sotto questa dominazione ed essere informati delle loro attribuzioni. Ricaviamo infatti che queste dignità erano allora quelle appunto che gli Ostrogoti trovarono in Italia, quando vi vennero e che lasciarono sussistere, arrecandovi poche modificazioni, per il che nella costituzione ostrogotica troviamo un' imagine molto fedele di quella d'oriente. Fra queste formule vi è anche quella del patriziato e sarà essa il primo documento, che esamineremo in questo studio, perchè ci mostra il tipo vero e reale del patriziato esistito sotto i Goti e ci dà il concetto, che ne avevano questi nel conferirlo. Noi poi cogli esempi storici, fornitici dalle altre lettere, vedremo come questo concetto avesse riscontro colla realtà. Riportiamo qui interamente la formula dalla edizione delle *Variae* curata dal Mommsen [1], per commentarla.

FORMULA PATRICIATUS.

Si antiquitatis ordinem prescrutemur origine dignitatum, patriciorum familia Ioci noscitur fuisse dicata, ut summi dei, sicut putavere, cultura locum primarium possideret. sed quia vos aliquid habere decebat eximium et nomen ipsum patribus magna se vicinitate iungebat, superstitione derelicta ad vestrum

---

[1] Magni Aurelii Cassiodori, *Variarum libri XII*- (nel Vol. XII degli *Auctores Antiquissimi* dei Mon. Germ. Historica).

coetum optima condicione migravit, quia pontificalis laus conscientiae senatui recte poterat convenire. Sic ex augurali familia reges quoque legitis institutos, non iniuria, quia decuit a tali proposito venire qui publica poterat iura tractare. hinc est quod et honor ipse cinctus est, cum vacaret, nihil iurisdictionis habens et iudicantis cingulum non deponens. in quo felicitas perpetua nascitur, dum successoris ambitio non timetur: nam mox ut datus fuerit, in vitae tempus reliquum homini fit coaevus: ornatus individuus, cingulum fidele, quod nescit ante deserere quam de mundo homines contingat exire. Credo ad similitudinem pontificatus, unde venerat, rem fuisse formatam: qui sacerdotium non deponunt, nisi cum vitae munera derelinquunt. additur quod leges tantam illis reverentiam detulerunt, ut in sacris positus, cum hoc fuerit honore praecinctus, paternae potestatis nexibus exuatur, nisi contra specialiter a principe caveatur, quod constat ratione probabili constitutum, ut qui amplissimum genium pretiosae libertatis acceperat, vilissimam condicionem cum subditis non haberet. Praefectorios et aliarum dignitatum viros praecedit; uni tantum cedens fulgori, quem interdum etiam a nobis constat assumi. proinde necessario laudatam intellige dignitatem, ne aut nos parum dedisse videamur aut tu negligentius tractes, si te aliquid mediocre suscepisse putaveris. quapropter ab illa indictione nostro munere sublevatus patriciatus culmen ascende, quod quidem iuridicorum a patribus dictum esse voluerunt, facturus omnia quae tantam reverentiam decent. nam quamvis magna contulerit nostra clementia, habes adhuc quod expectas, si te probabiliter tractare contendas [1].

Cominciamo prima di tutto dall'osservare che questa formula tiene fra le altre il secondo posto, appunto perchè la dignità di patrizio, a cui essa si riferisce, veniva seconda dopo il consolato, che solo fra gli altri uffici le era superiore e ciò per la ragione, che ne dà lo stesso Cassiodoro nella seconda parte della formula, per essere cioè il consolato l'unica dignità, che prendessero gli imperatori, ai quali non era possibile assumere le altre. Esaminando poi il tenore della formula si trova che esso è molto ambiguo. Infatti nella prima parte Cassiodoro allude chiaramente alla dignità patriziale antica, d'indole cioè sacra e famigliare; però questa allusione si può giustificare attribuendo a lui solo il proposito di dare ragione del nome di tale dignità, che noi chiamiamo costantiniana, senza attribuirgli l'intenzione di riannodare la nuova dignità a quella antica, che non ha più nulla che vedere con questa. A dire il vero, in queste formule di Cassiodoro non è raro il caso che lo scrittore si perda colla fantasia a voler rifare la storia delle dignità e non badi alle vicende, che esse hanno subìto, per cui non hanno più il loro antico significato sotto il titolo antico. Così, per esempio, nella formula della prefettura al pretorio [1] nientedimeno si fa rimontare l'origine di tale istituzione al fatto di essere stato Giuseppe, figlio del patriarca Giacobbe, creato dal re d'Egitto il più alto funzionario dello stato dopo di lui. Ma, sia pure, comunque si voglia, alterata la formula dal ricordo del significato classico del patriziato, quello che di certo si ricava da essa è che il patriziato gotico non aveva nessuna giurisdizione, nessun definito comando; era un semplice onore, dato a vita - *nihil iurisdictionis habens* - *mox ut datus fuerit in vitae tempus reliquum homini fit coaevus.* E certo, se avesse avuto dei poteri, Cassiodoro non avrebbe mancato di farne menzione e anche di amplificarli, mentre le sue parole sono troppo chiare per dover conchiudere che non ne avesse affatto. Però, accanto a queste espressioni chiare, ve ne sono altre un po' ambigue e difficili ad interpretarsi, le quali si potrebbero spiegare in un senso tutto opposto, come p. es.: *cinctus est cum vacaret nihil iurisdictionis habens et iudicantis cingulum non deponens.* Che cosa voglion dire queste espressioni parallele, che sembrano contraddittorie? Perchè Cassiodoro fa notare appunto questa contraddizione fra l'essere il patriziato gotico senza giurisdizione ed il ritenere intanto il *cingulum,* segno di giurisdizione? Secondo noi egli ha voluto chiaramente significare che il patriziato gotico era onorario; ma siccome accanto al patriziato onorario, che era il solo conferito dai re goti, vi era quello ordinario, con giurisdizione in oriente, così, quasi per consolare quelli, che venivano decorati di questo titolo puramente onorario, si permetteva ad essi di ritenere il *cingulum* (che noi sappiamo essere stato proprio soltanto delle cariche effettive con giurisdizione), come una memoria di quello che era il patriziato ordinario e della sua giurisdizione. Che cosa poi vuol dire l'espressione *cum vacaret?* Si vuole forse indicare che il patriziato appartenesse alla classe delle magistrature così dette *vacantes?* Certo si è che proprio in queste parole, in cui dovrebbe esser contenuto e spiegato tutto il concetto di questa nuova dignità, è un grave difetto che si abbia a trovare una contraddizione di espressioni, la quale ci fa restare così dubbiosi. Noi per verità non possiamo credere che Cassiodoro sia caduto in questo difetto per inavvertenza, e vi sia caduto proprio nel punto più importante della formula, che doveva essere il più chiaro; ma inclineremmo invece a ritenere che l'avesse fatto a bella posta, che cioè avesse voluto far notare con quell'antitesi la differenza fra il patriziato onorario (unico conferito dai goti) ed un altro patriziato con giurisdizione (in oriente), al quale si cercò di far somigliare in qualche modo quello, concedendogli le insegne di questo, senza dargliene la giurisdizione effettiva. Quale poi possa essere stato il motivo, per cui i re goti abbiano conferito tale dignità solo onorariamente, è una questione, che poco importa e difficilmente può risolversi con sicurezza. Forse non conferivano il patriziato ordinario non essendocene bisogno, perchè non avevano o provincie dove mandare i patrizi come governatori, o incarichi straordinari da affidare ad essi.

---

[1] *Op. cit.* VI, 2.

---

[1] *Op. cit.* VI, 3.

Nella seconda parte della formula, Cassiodoro enumera i privilegi dei patrizi ed accenna l'esenzione dalla patria potestà (legge di Giustiniano) e la superiorità sui prefetti al pretorio e sulle altre dignità inferiori (legge di Costantino). A noi sembra che questo brano della formula da *additur* fino a *non haberet* sia stato aggiunto posteriormente, cioè dopo la publicazione della legge di Giustiniano avvenuta fra il 531 e 533 [1], mentre Cassiodoro doveva aver composto la formula molti anni prima, trovandosi nelle *Variae* fin dal 510 menzione di conferimento del patriziato. Del resto anche la parola *additur* messa lì poco a proposito basterebbe a far comprendere che si tratta di un' aggiunta. Non sappiamo poi perchè l'autore ricordi questo privilegio di Giustiniano, mentre in pratica non aveva nessun valore, e perchè poi riporti solamente due dei privilegi concessi a questa dignità, mentre ve ne erano pur degli altri in questo tempo, come, per esempio, quello di esenzione dalle curie e l'altro di immunità dal foro comune. Anzichè credere che presso i Goti tali privilegi non avessero vigore, si può pensare che Cassiodoro non abbia voluto fare l'elenco completo di essi nella formula e dir tutto.

---

[1] Codex Iustinianus, XII, 3, 5.

Fermiamoci ora un poco sulla espressione *ab illa indictione*, che si trova adoperata insieme coll'altra *per illam indictionem* in tutte le formule pel conferimento delle dignità. Dall' uso fatto di esse pare che si possa ricavare il loro significato, giacchè la espressione *per illam indictionem* è adoperata per indicare o per tutta la durata di un' indizione o per il rimanente tempo di essa, e naturalmente sta bene adoperata, trattandosi di conferimento di cariche, che duravano un anno [1]; la espressione poi *ab illa indictione* pare invece escludere il termine *ad quem* ed indicare quindi che ciò, che si conferisce con quella dicitura, si ottiene per tempo indeterminato o a vita. Difatti Cassiodoro l'adopera solo nelle formule delle dignità a vita quali sono, oltre il patriziato, la *comitiva primi ordinis* [2] ed il notariato [3]. C' è l'unica eccezione della prefettura al pretorio [4], per la quale troviamo adoperata l'espressione *ab illa indictione ;* ma è lecito supporre che questa non durasse solamente un anno in quei tempi. Ed in verità verso il principio del secolo quinto troviamo che questa magistratura rimane per più anni nella stessa persona, benchè se ne enumerino gli anni di carica. Così Antemio fu prefetto al pretorio dal 405 al 414 sempre di seguito per nove anni, ed anche per nove anni tenne questa carica Tauro, come si può vedere dalle molte leggi ad essi indirizzate nel Codice Teodosiano in questi anni. Lo stesso ancora leggesi di altri oltre dei due già nominati. Da questa espressione poi ci pare che si possa ricavare che presso i Goti la promozione a Patrizio si facesse o almeno avesse effetto al principio dell'anno giuridico o della indizione, come avveniva per le altre dignità.

---

[1] Cassiodori, *Variarum*, VI n. 1, 4, 5 ecc. ecc.

[2] Id. VI, 12.

[3] Id. VI, 16.

[4] Id. VI, 3.

Passando ora all'esame delle lettere di Cassiodoro, che riguardano i patrizi, ci vien fatto di notare che, nel conferimento di questa dignità, il re si rivolgeva non solo al patrizio con una lettera per comunicargli ufficialmente la sua promozione, ma anche al senato con altra lettera, colla quale lo rendeva consapevole del fatto ed in cui faceva le lodi del candidato. Tale consuetudine si osservava anche nel conferimento delle dignità maggiori. Potrebbe qualcuno domandarci: perchè i re Goti scrivevano al senato nel conferimento di tali cariche? erano essi obbligati a ciò, oppure era questa una semplice formalità? Secondo noi pare che ciò avvenisse per questa ragione che nel conferimento del patriziato, o il candidato era già senatore ed allora, per deferenza, si partecipava al senato la notizia di una dignità conferita ad un suo membro, oppure, non essendo già senatore, diventava tale colla promozione a patrizio e perciò il re si rivolgeva al senato perche accogliesse il nuovo promosso. In questo secondo caso non è già che col solo conferimento del patriziato da parte del re diventasse *ipso facto* senatore chi prima non era tale. Ci voleva per questo anche l'accettazione del senato, il quale solo aveva il diritto di fare variazioni nel suo seno, ammettendovi persone nuove; ma si capisce come questo consenso in pratica non si negasse mai ad uno presentato dal re, e quindi è che alla promozione a patrizio corrispondeva quella a senatore, se pur non si era già tale anche prima. La parte, che in questo caso faceva il re verso il senato nel partecipargli la promozione, era un atto, per così dire, doveroso, allo scopo di fare entrare nel senato il nuovo patrizio. Più frequente però era il primo caso, giacchè conferendosi il patriziato a persone distinte, che avessero occupato altre cariche, quelle erano già senatori ed allora il re si faceva bello davanti al senato dell'onore conferito ai membri di esso. Così nella lettera inviata al senato, quando fu conferito il patriziato a Cassiodoro padre dello scrittore, si dice: *Illud tamen maxime desideranter appetimus, ut collegium vestrum ornent lumina dignitatem*[1]. Tali conclusioni ci è parso di poter ricavare dalle espressioni comuni e quasi stereotipate, che si trovano usate in ognuna delle lettere di partecipazione al senato. Per non abbondare di citazioni inutili, riferirò, per provare che vi furono dei casi in cui il promosso a tale dignità non era senatore e perciò il re invitava il senato a riconoscerlo come suo membro, le parole che Atalarico rivolgeva a questo nobile consesso nel parteciparli la nuova che aveva ornato della dignità patriziale Cipriano: « *hos etiam intrare in vestram curiam decet, qui ad* « *primos honores non expendunt meritum suum..... favete nunc* « *collegae quem saepe decorastis extranei* [1] ». Difatti Cipriano non era stato fin allora senatore, perchè non aveva occupato alcuna carica, che desse diritto ad entrare nel senato, ma era stato solamente *referendarius* e *comes sacrarum largitionum* [2].

---

[1] Cassiodori, *Variarum*, I, 4.

Dall'esame predetto ci apparisce inoltre che il patriziato è conferito come un premio al merito, come ricompensa di grandi servigi resi allo stato. Così infatti dice Teodorico a Cassiodoro nella lettera di partecipazione: « *patriciatus tibi apicem iusta* « *remuneratione conferimus, ut quod aliis est praemium tibi sit* « *retributio meritorum* [3] ». Questi servigi sono ricordati ed enumerati tanto nella lettera al candidato, quanto in quella al senato. In tutte e due si ricordano le cariche disimpegnate dal nuovo nominato, che lo rendevano degno di avere il titolo di patrizio e di stare in senato, e vediamo che esse erano tanto quelle di corte, quanto (e più spesso) quelle di governo. Nel conferimento del patriziato i Goti seguivano le stesse regole che si usavano in Oriente, non dando tale onore se non a chi avesse prima occupato altre supreme dignità, secondo che prescriveva la legge di Zenone; nè si trova alcuna eccezione a tale regola fra i tanti casi particolari ricordati in Cassiodoro. Una disposizione tutta speciale vigeva inoltre presso i Goti nel conferimento di tale dignità, ed era che non si potesse dare ai Goti ma solo ai Romani. Difatti così dice Teodorico di essa: « *verum hanc* « *gloriam non sibi tantum potest unus assumere, quam nos* « *probamur romano nomini contulisse* [4] ». Unica eccezione a tale

[1] Cassiodori, *Variarum*, VIII, 22.
[2] Id. VIII, 21.
[3] Id. I, 3.
[4] Id. X, 12.

regola è il caso del gotico Tuluit, ma si spiega, primo colla minorità del re Atalarico, la quale obbligava il governo a provvedimenti eccezionali; secondo colla rappresentanza dell'impero che Cassiodoro desiderava certamente di esercitare, per tornare all'antica alleanza dei Goti coi Romani, ed il conferimento del patriziato era appunto una funzione spettante all'imperatore.

Una categoria speciale di patrizi è quella dei così detti *praesentales,* di quelli cioè che stavano in corte, i quali avevano l'ufficio di essere come coadiutori del re nel governo dello stato e consiglieri intimi, come chiaramente dice Atalarico nell'indicare la ragione, per cui aveva conferito questa specie di patriziato al gotico Tuluit: « *Licet ad regendos populos idoneos efficiant, quos ad augustum culmen divina provexerint..... tamen ad relevandam florentissimae nostrae aetatis sollicitudinem visum est te virum prudentissimum convenienter adhibere.... quod si dignum fuit hoc illum talem tantumque facere, quanto magis nobis convenit solacium quaerere, quod pro adulescentiae flore decenter adhuc possumus indigere!* [1] Di questi tali patrizi non troviamo menzione sotto Teodorico, ma solamente sotto Atalarico, nei due Tuluit e Liberio, il già prefetto delle Gallie [2]. Che vi fossero poi patrizi, i quali facessero parte del *concistorium principis,* si ricava da una lettera di Papa Giovanni II, del 534, diretta....... *Illustribus ac magnificis viris Avieno, Senatori, Liberio, Severino, Fideli, Avito, Opilioni, Iohanni, Silverio, Clementiano et Ampelio* senatori [3]. Il papa parla in questa lettera al senato e si rivolge a personaggi, che sono fuori di Roma, onde è da supporre che si tratti del consistoro di Ravenna. Fra i senatori in essa nominati ci sono parecchi, che sappiamo essere patrizi, quali p. es. *Avienus* [4], *Senator* [5] e *Liberius* [6], che conosciamo esser tali dalle stesse lettere di Cassiodoro, *Opilio,* di cui ci ricorda i nepoti s. Gregorio Magno e *Clementianus,* che forse è quello di cui parla Procopio [7].

---

[1] CASSIODORI, *Variarum,* VIII, 9,
[2] Id. XI, 1.
[3] MIGNE, *Patrologia Latina,* LXI pag. 20.
[4] CASSIODORI, *Variarum,* I, 20.
[5] Id. IX, 24.
[6] Id. XI, 1.
[7] PROCOPIO, *De Bello Gothico,* III, 26.

Parecchi incarichi troviamo affidati ai patrizi, che ci sono fatti conoscere dalle lettere di Cassiodoro. Essi hanno la cura dei giuochi e dei divertimenti pubblici in Roma e giudicano delle gare fra le varie fazioni nel circo [1]. Sono incaricati anche dell'edilizia, di curare la conservazione ed il ristauro degli edifizi monumentali antichi [2]. Troviamo ad essi affidato l'incarico, pieno di responsabilità, della custodia dei figli degli altri senatori, quando i padri si allontanavano da Roma [3]; al qual proposito sappiamo quanto fossero gelosi i re ostrogoti che i figli dei senatori non si allontanassero dalla curia. Tali incarichi però erano proprii dei senatori in generale ed i patrizi li ebbero non già perchè patrizi, ma perchè senatori.

Dalle stesse lettere di Cassiodoro ricaviamo in ultimo che i patrizi al tempo dei Goti in Italia godevano un privilegio in materia giudiziaria, che consisteva nel non andare essi soggetti ai tribunali ordinari, e nell'essere invece giudicati o direttamente dal re, o (e questo è il caso più comune) da una commissione di altri patrizi delegati dal re. Questo privilegio non era solo dei patrizi, come tali, ma di tutti i senatori, e perciò troviamo che non solo i patrizi giudicano delle cause, in cui sono implicati altri patrizi (il che avviene sempre, perchè non potevano esser giudicati dai semplici senatori, che erano di grado inferiore) ma, anche dove si tratta di cause di soli senatori, essi possono far parte della commissione, come quelli che sono anche senatori. Così quattro patrizi, Decio, Simmaco, Volusiano e Celiano coll'illustre Massimiano furono nominati da Teodorico a giudicare in una causa di magia contro Basilio e Pretestato non patrizi [4]. In una causa fra i patrizi Festio e Simmaco contro il patrizio Paolino, sono delegati come giudici altri due patrizi, Celiano ed Agapito [5]. In una causa, infine, fra i patrizi Basilio e Probino, il re Teodorico li esorta a venire da lui direttamente « *ad nostrum comitatum* [6] ».

---

[1] Cassiodori, *Variarum*, I, 20 e 33.
[2] Id. III, 10 e IV, 51.
[3] Id. I, 39; II, 22; IV, 6.
[4] Id. IV, 22.
[5] Id. I, 23.
[6] Id. II, 11, IV, 40.

PATRIZIATO PRESSO I FRANCHI DAL VI ALL'VIII SECOLO.

Ci rimane per ultimo a dare uno sguardo anche alle vicende, che il patriziato ha subito nel regno dei Franchi. È in esso che il patriziato ci si mostra nel suo pieno e vero significato di governatore di provincie, superiore a qualunque altro di questo genere. Patrizio in Francia significa *solamente* e *sempre* un uffiziale di governo, un governatore, che riunisce in sè i due poteri, militare e civile, ed è la più alta delle cariche di governo, onde sta al di sopra dei *comites* e dei *duces*. A noi basterebbe semplicemente constatare e dimostrare questo fatto importantissimo, che cioè il patriziato in Francia si trova solo in questa accezione fin da quando ci si mostra per la prima volta nella storia; però non è affatto inutile ricercare, donde i re Franchi abbiano potuto copiarlo.

Il Ruinart, in una piccola nota sul patriziato apposta all'*Historia* di Gregorio di Tours, riferisce l'opinione del Moreri, che tali patrizi derivassero da quelli, che i re Franchi trovarono nelle Gallie al loro primo ingresso ed ai quali affidarono poi il governo delle provincie: « *Les premiers Rois Français ayant* « *trouvé dans les Gaules plusieurs grands, qui portaient cette* « *qualité de Patrice, la conservèrent pour en honorer ceux qu'ils* « *élevaient aux premières charges du Royaume, et comme c'était* « *du rang de ces Patrices, qu'on choisissait les gouverneurs de* « *Provinces, de là vient que le nom de Patrice se prend assez* « *souvent dans les auteurs de ce temps-là pour marquer un* « *Gouverneur* [1] ». Ma bisognerebbe provare in tal caso l'esistenza in Francia di questi patrizi di nobiltà (sempre però Costantiniani), e la loro anteriorità a quelli di governo, creati dai re Franchi, il che non mi pare che si possa sostenere, giacchè gli storici francesi non ce ne ricordano neppur uno, nè ci dànno un qualche indizio sulla esistenza di essi. D'altra parte oggi è quasi certo che non ve ne fossero, se si eccettuino gl'impiegati governativi, a cui gl'imperatori concedevano questo titolo; nè può esser vero che i re Franchi prendessero da questi i loro governatori. Il Ruinart poi, riferita l'opinione del Moreri, crede che il patriziato derivasse dal titolo di *patrizi*, che portavano i re borgognoni, titolo che questi avevano ricevuto dagli imperatori, supponendo che, quando il regno di Borgogna nel 534 passò ai re Franchi, Childeberto e Clotario, e da questi ai loro successori, essi vi mandassero a governarlo dei rettori, che chiamarono patrizi, in memoria del titolo, che prima avevano portato i re detronizzati. Ma così si spiegherebbe solamente l'origine dei patrizi di Burgundia, mentre l'origine di tutti quanti ha da essere una sola e la medesima. A noi pare piuttosto che i re Franchi abbiano copiato il tipo del patriziato franco dalla costituzione imperiale, come ne tolsero anche il concetto del *dux* e del *comes*, che in Francia erano governatori dello stesso genere dei patrizi, benchè inferiori, come si dimostrerà; ciò ritenendo, abbiamo una nuova prova che il patriziato bizantino avesse già questo nuovo significato. Si sa quanto i Franchi abbiano copiato dalla costituzione romana, formando così la loro corte e la loro gerarchia amministrativa su quella, e tale somiglianza, derivata dall'imitazione, fu notata ai suoi tempi anche dallo storico Agazia: « *politia utuntur romana et legibus iisdem; eandem etiam contractuum et nuptiarum rationem et divini numinis cultum tenent* [1] ». Ed era naturale che fosse così, giacchè i popoli barbari, quando si stabilirono su provincie romane, non erano capaci di crear da sè un sistema politico e sociale, onde copiarono od imitarono quello dell'impero.

---

[1] MORERI, *Le grand dictionnaire historique*, voce PATRICE.

Abbiam detto che il patriziato presso i Franchi ci appare sempre ed unicamente come carica di governo la più eminente; di ciò abbiamo prove a sufficienza, di doppia natura, teoriche, per così dire, e pratiche. Appartengono alla prima specie i documenti, che hanno un carattere generale; alla seconda quelli, che parlano di persone, e le notizie forniteci sui patrizi dalle storie Franche. Conserveremo questa distinzione nell'esame dei documenti e vedremo prima il concetto che dei patrizi ci danno i primi, vale a dire quali avrebbero dovuto essere, e poi se questo concetto corrisponde alla realtà, cioè che cosa furono realmente in pratica. Ci si presenta primo fra tutti, per l'importanza, perchè ce ne delinea chiaramente il concetto, la *carta* o diploma, con cui si conferiva il patriziato. La riporteremo integralmente, tanto più che è breve, dall'ultima edizione dei *Monumenta Germaniae Historica.*

---

[1] AGATHIAS MYRINAEUS, *Historiarum*, I. c. 2, ed. del VULCANIO (Bonnae) 1882. con traduzione latina e commento.

Charta de ducatu, patriciatu vel comitatu.

Praespicue regalis in hoc perfecta conlaudatur clementia ut inter cuncto populo bonitas et vigilantia requiratur personarum; nec facile cuilibet iudiciariam convenit committere dignitatem; nisi prius fides seu strenuitas videatur esse probata. Ergo dum et fidem et utilitatem tuam videmur habere compertam, ideo tibi actionem comitatus, ducatus ac patriciatus in pago illo, quem antecessor tuus ille usque nunc visus est egisse, tibi ad agendum regendumque commisimus; ita ut semper erga regimine nostro fidem illibatam custodias, et omnes populi ibidem commanentes, tam Franci, Romani, Burgundiones, quam reliquas nationes sub tuo regimine et gubernatione degant et moderentur, et eos recto tramite secundum legem et consuetudinem eorum regas, viduis et pupillis maximus defensor appareas, latronum et malefactorum scelera a te severissime reprimantur; ut et populi bene viventes sub tuo regimine gaudentes debeant consistere quieti, et quidquid de ipsa actione in fisci ditionibus speratur, per temetipsum annis singulis nostris aerariis inferatur [1].

Questa formula si trova in mezzo a tante altre nella nota raccolta, che va sotto il nome di *Marculfi formulae*. Esse sono presso i Franchi quello, che furono presso i Goti le formule di Cassiodoro, cioè formule adoperate pel conferimento delle dignità, dove è spiegato il concetto di ciascuna dignità, e se ne enumerano le attribuzioni. Nelle due raccolte troviamo le due formule differenti, adoperate presso i due popoli pel conferimento del patriziato; ma c'è una grande diversità fra quella riferitaci da Marculfo e quella di Cassiodoro; perchè la prima, a differenza della seconda, è scevra affatto di rettorica, ed ha quindi il pregio grandissimo di darci chiaro e preciso il concetto di questi governatori. Riguardo all'epoca, a cui risalgono le formule di

---

[1] Marculfi, *formulae*, I, 8.

Marculfo, non si può stabilire niente di sicuro. Certo furon composte non come memoria del modo, con cui si conferiva quest'ufficio, ma perchè servissero a questo conferimento, e necessariamente sono molto anteriori a colui, dal quale si crede siano state raccolte. Pare che siano da attribuirsi alla fine del secolo VII. Ad ogni modo sono anteriori alla scomparsa del patriziato, come carica governativa, avvenuta al tempo di Carlo Magno. Nella formula di Marculfo i *patrizi* son messi insieme coi *duchi* e coi *conti*, volendosi significare che la carica dei primi era dello stesso genere di quelle degli altri, giacchè per tutte e tre queste dignità si adopera la stessa *formula;* ma, quanto all'ordine di precedenza, i patrizi sono nominati in ultimo, dopo dei conti e dei duchi, come ad essi superiori. Questo stesso ordine si vede osservato ogni volta che i patrizi vengono menzionati insieme con altri funzionari, come avviene, per esempio, nei rescritti di indole speciale, che il re indirizza ai suoi funzionari e di cui riporteremo parecchi esempi in questo capitolo. Le espressioni della formula non lasciano nessun dubbio sulla qualità di queste cariche. I conti, duchi e patrizi erano governatori mandati dal re nelle città e provincie a lui soggette e nominati non a vita ma a tempo. C'è nella formula di Marculfo una espressione che ci è sembrata a principio un po' difficile ad interpretarsi: *tibi actionem comitatus, ducatus, ac patriciatus in pago illo, quem antecessor tuus ille usque nunc visus est egisse, tibi ad agendum regendumque commisimus.* Ora, finchè si parla di *comites,* si capisce bene quella parola *pagus,* giacchè, come si sa, i *comites* andavano al governo di una città; ma per indicare la giurisdizione territoriale dei *duces* e dei *patricii,* che governavano un territorio più vasto, perchè sovrastavano a più *comites,* parrebbe che non si dovesse adoperare la parola *pagus.* In seguito però ci è accaduto di notare che gli storici francesi adoprano la voce *pagus* anche per indicare qualche cosa di più di una città, una provincia addirittura. Così Fredegario dice di Protadio: *in pago Ultraiurano et Scotingorum patricius ordenatur* [1]. Potrebbe del resto anche intendersi che coll'espressione *in pago illo* si indicassero solo i capoluoghi, cioè le città, dove avevan sede questi governatori, senza indicare l'estensione del territorio dato ad essi. Abbiamo detto che un *dux* non aveva giurisdizione solamente su una città o *pagus*, ma su parecchie città, le quali eran rette ciascuna da un *comes*, in modo che i *duces* venissero ad aver sotto di sè parecchi *comites*, e questo ci pare che si possa sostenere tanto coll'autorità della citata formula, quanto colle testimonianze degli storici. Difatti, siccome nella formula i patrizi son messi nel novero degli altri governatori e sono nominati in ultimo, come superiori a quegli altri, è necessario supporre che avessero una giurisdizione superiore o maggiore, altrimenti non si capirebbe in che potesse consistere questa superiorità, che certo non doveva stare solo nel titolo, dato appunto per denotarla. Ora questa superiorità di poteri, non potendo consistere in una diversità di carica con quella dei *duces* e dei *comites*, giacchè gli uffici sono per tutti e tre dello stesso genere, doveva in pratica tradursi in una differenza o gradazione nel campo, dove li esercitavano, campo che potrebbe variare o per l'importanza o per l'estensione. Quindi o si potrebbe supporre che ciascuno di questi governatori esercitasse i suoi poteri indipendentemente in una città propria, più o meno importante secondo il titolo della sua nomina, per modo che il *comes* governasse una città piccola o *municipium*, il *dux* una più grande ed il *patricius* quelle, che oggi si chiamerebbero le *capitali* delle provincie, colla quale ipotesi sarebbe bene adoperata la parola *pagus* per indicare il territorio di giurisdizione eguale per tutte e tre le cariche; oppure ritenere che il *comes* reggesse una città, il *dux* più comitati ed il *patricius* più ducati. Ma alla prima opinione non corrisponde la realtà storica, che ci mostra come i *duces* governassero più città, in cui risiedevano i *comites*, i quali non erano indipendenti, ma soggetti ai primi, come pare si possa concludere da uno studio accurato degli storici francesi [1]. Resta dunque a preferirsi e seguirsi la seconda ipotesi ed allora per analogia si può ritenere che i patrizi reggessero più ducati, come difatti in realtà vediamo che essi sono preposti al governo di provincie molto estese, quali la Borgogna, la provincia Massiliense e quella Arelatense.

---

[1] Fredegari Schol., Chronicarum, IV, 24.

---

[1] **Gregorio Turonense**, IV, 42; IV, 40; IV, 30; VIII, 18; IV, IX, 7; VI, 31; II, 20; e **Fredegario** cit. *Chronicon* ad a. 635.

Essendo il patriziato carica di governo, toccava al re il conferirlo. Nella citata carta di Marculfo si dice infatti che è dovere del re scegliere i giudici, ossia i rettori governativi, tra i sudditi, di cui sia provata la fede ed il valore, mandandoli poi con titoli di *comites, duces* o *patricii* nelle varie città del suo regno. Tale consuetudine ci viene poi provata da molti esempi riferitici dagli storici [1]. Queste cariche erano annuali, cioè si davano o si confermavano anno per anno, e sembra che quelli, che ne ricevessero la nomina o la conferma, dovessero pagare al re una somma o compenso per l'ufficio ricevuto. Tale uso, dedotto dalla corte bizantina, che non conferiva cariche, dignità o titoli senza che si pagassero tasse, si può rilevare da certe espressioni di Gregorio Turonense. Raccontando questo storico la carriera politica del patrizio Ennio (alla quale dà un nome un po' strano, chiamandola *militia*), ci riferisce il modo come cominciò ed i gradi per cui si svolse, esprimendosi così: « *Hic* (cioè Ennio) « *Poeonio patre ortus.... Poeonius municipii Antissiodorensis comitatum regebat. Cumque ad renovandam actionem munera* « *regi per filium transmisisset, illi datis rebus paternis, comitatum patris ambivit, supplantavitque genetorem quem sublevare debuerat* [2] ». Per ottenere dunque la conferma nella carica *(ad renovandam actionem)* si mandavano *munera* al re. Si potrebbe credere che, siccome alla fine di ogni anno dovevano i rettori versare le tasse riscosse allo stato, i *munera,* di cui si parla, fossero queste tasse; ma ciò non può ammettersi, perchè in questo passo il *munera* con tal significato sarebbe strano, e se pur si volesse intendere così, non si capirebbe come il figlio di Peonio si potesse far bello, pagando al re le tasse dovute dal padre e crearsi un merito personale, un diritto, direi quasi, ad una carica, compiendo un atto doveroso a nome del padre. Aggiungasi che lo storico dice *rebus paternis,* con che vuole indicare, non già le tasse dei sudditi, ma i denari propri, o doni che si fossero, che Peonio mandava al re in segno di gratitudine anticipata per la rinnovazione o conferma dell'*actio.* Il fatto poi che Ennio si approfittò dei *munera* del padre e riuscì a farsi dare il *comitatus,* già occupato dal padre, prova che queste cariche non solo si confermavano, ma si davano anche la prima volta dietro una ricompensa. Gregorio Turonense, parlando di *Nicetius,* racconta che *per emissionem Eulalii a comitatu Arverno submotus, ducatum a rege expetiit, datis pro eo immensis muneribus* [1].

---

[1] GREGORIO TURONENSE, IV, 24; IV, 42; VIII, 18.

[2] Id. IV, 42.

Che i patrizi in Francia fossero governatori di provincie, che riunivano in sè il potere civile e militare, ce lo prova il fatto che essi erano incaricati della riscossione delle imposte e del versamento all'erario dello stato. Il che, oltre che dalla formula di Marculfo, ci viene attestato anche da frequenti menzioni degli storici. Così di Partenio patrizio riferisce Aimonio che *eos* (cioè *Francos*) *tributi onere valde presserat* [2]. Quando Chilperico invade il regno di suo fratello ordina nuovi conti, *et cuncta iubet sibi urbium tributa deferri,* come dice Gregorio di Tours [3]. Di Macco *comes* ci racconta questo stesso autore, come andasse al re a portare i tributi: « *eunte.... comite, ut debitum fisco servitium solite deberet inferre* [4] ». Nella vita di S. Eligio di Audoeno si trova una bella allusione in proposito: « *Erat....* « *tempus quo census publicus ex eodem pago regis thesauro* « *exigebatur inferendus, sed cum omnis census in unum collectus regi pararetur ferendus, ac vellet domesticus simul et* « *monetarius adhuc aurum ipsum fornacis coctione purgare* [5] ».

È appunto per questo loro ufficio di amministratori delle rendite dello stato che vediamo loro affidata dalla Chiesa romana la riscossione delle rendite del patrimonio, che essa possedeva in Francia. Sappiamo come la Chiesa, per la pietà dei fedeli che le facevano largizioni, era venuta acquistando delle estensioni considerevoli di beni territoriali in Italia e fuori, per amministrare i quali si dovettero nominare degli incaricati particolari. Quando tali amministratori si mandavano nei luoghi, dove erano patrimonio della Chiesa, si raccomandavano alla protezione dei funzionarii governativi, perchè si prestasse loro aiuto, se ve ne fosse stato bisogno. Quelli, che la Chiesa romana mandava in Francia, venivano raccomandati ai patrizi, come a coloro, che erano i primi fra i rettori governativi. Così Gregorio Magno raccomanda ad Arigio patrizio il rettore Candido [1]. A questi patrizi s'ha ad intendere riferita la formula del *Liber Diurnus*, in cui si contiene la raccomandazione fatta nell'andare il rettore ad amministrare il patrimonio: *Item* (cioè *praeceptum commendaticium*) *ad Patricium (eunte rectore in patrimonio)* [2]. Alle volte però succedeva che per ragioni particolari rimanesse il patrimonio sprovvisto dell'amministratore ecclesiastico, ed allora la Chiesa incaricava dell'amministrazione in Francia i patrizi stessi; di che abbiamo parecchie prove forniteci dalle lettere dei papi a questi patrizi. Per ordine di tempo viene prima la lettera di Pelagio I papa a Sapaudo, vescovo di Arles, dell'anno 556 [3], nella quale lo prega di dire al patrizio Placido, suo padre, che mandi a Roma, o per mezzo di una sua persona, o per il porgitore stesso della lettera, ciò che si era potuto raccogliere dalle *pensiones* delle possessioni della Chiesa in Francia, e possibilmente con quei denari comperi dei vestiti od altri generi di roba da potersi distribuire ai poveri e li mandi per nave a Roma. C'è anche un'altra lettera [4] del medesimo papa allo stesso vescovo, scritta nell'anno seguente, nella quale lo prega di far comprare, coi denari raccolti *pro pensionibus ecclesiasticarum possessionum* del patrizio Placido, delle vesti e di inviarle al porto romano. Dalla lettera 6 del VI libro dell'Epistolario di S. Gregorio Magno, scritta a Childeberto (settembre 595) ricaviamo che al patrizio Dinamio era stato affidato il patrimonio della Chiesa nella provincia Massiliense, di cui era patrizio; ma, poichè egli dopo la morte di Guntramno fu da Childeberto rimosso dall'ufficio per il suo tradimento (come suppongono i non solo si confermavano, ma si davano anche la prima volta dietro una ricompensa. Gregorio Turonense, parlando di *Nicetius,* racconta che *per emissionem Eulalii a comitatu Arverno submotus, ducatum a rege expetiit, datis pro eo immensis muneribus* [1].

---

[1] GREGORIO TURONENSE, VIII, 18.

[2] AIMONIUS, *Historia Francorum,* II, 26.

[3] GREGORIO TURONENSE, VI, 22.

[4] Id. XI, 21.

[5] MIGNE, *Patrologia Latina,* LXXXVII, 492.

---

[1] S. GREGORII MAGNI, *Registrum epistularum*, VI, 56.

[2] *Liber Diurnus Romanorum Pontificum* ed. SICKEL (Vindobonae, 1889), p. 45 n. 55. Troviamo nel *Liber Diurnus* due formule di raccomandazione dei rettori dei patrimonii, l'una diretta all'esarca (n. 54), l'altra al patrizio (n. 55). Ma non erano tutti esarchi e patrizi i governatori delle provincie, dove la chiesa aveva i suoi patrimoni. In Illiria, per esempio, dove essa aveva anche altri patrimoni e vi mandava i rettori, non c'era l'esarca o il patrizio, ma il prefetto del pretorio. Non sappiamo intanto perchè il *Liber Diurnus* consideri e provveda solo a questi due casi.

[3] *Epistula* 49 delle *Arelatenses genuinae*. Cf. MONUM. GERM. HIST., *Epistularum*, Tom. III, pag. 73.

[4] *Epistula* 53 (ediz. citata).

Che i patrizi in Francia fossero governatori di provincie, che riunivano in sè il potere civile e militare, ce lo prova il fatto che essi erano incaricati della riscossione delle imposte e del versamento all'erario dello stato. Il che, oltre che dalla formula di Marculfo, ci viene attestato anche da frequenti menzioni degli storici. Così di Partenio patrizio riferisce Aimonio che *eos* (cioè *Francos*) *tributi onere valde presserat* [2]. Quando Chilperico invade il regno di suo fratello ordina nuovi conti, *et cuncta iubet sibi urbium tributa deferri,* come dice Gregorio di Tours [3]. Di Macco *comes* ci racconta questo stesso autore, come andasse al re a portare i tributi: « *eunte.... comite, ut debitum fisco servitium solite deberet inferre* [4] ». Nella vita di S. Eligio di Audoeno si trova una bella allusione in proposito: « *Erat....* « *tempus quo census publicus ex eodem pago regis thesauro* « *exigebatur inferendus, sed cum omnis census in unum colle-* « *ctus regi pararetur ferendus, ac vellet domesticus simul et* « *monetarius adhuc aurum ipsum fornacis coctione purgare* [5] ».

È appunto per questo loro ufficio di amministratori delle rendite dello stato che vediamo loro affidata dalla Chiesa romana la riscossione delle rendite del patrimonio, che essa possedeva in Francia. Sappiamo come la Chiesa, per la pietà dei fedeli che le facevano largizioni, era venuta acquistando delle estensioni considerevoli di beni territoriali in Italia e fuori, per amministrare i quali si dovettero nominare degli incaricati particolari. Quando tali amministratori si mandavano nei luoghi, dove erano patrimonio della Chiesa, si raccomandavano alla protezione dei funzionarii governativi, perchè si prestasse loro aiuto, se ve ne fosse stato bisogno. Quelli, che la Chiesa romana mandava in Francia, venivano raccomandati ai patrizi, come a coloro, che erano i primi fra i rettori governativi. Così Gregorio Magno raccomanda ad Arigio patrizio il rettore Candido [1]. A questi patrizi s'ha ad intendere riferita la formula del *Liber Diurnus*, in cui si contiene la raccomandazione fatta nell'andare il rettore ad amministrare il patrimonio: *Item* (cioè *praeceptum commendaticium*) *ad Patricium (eunte rectore in patrimonio)* [2]. Alle volte però succedeva che per ragioni particolari rimanesse il patrimonio sprovvisto dell'amministratore ecclesiastico, ed allora la Chiesa incaricava dell'amministrazione in Francia i patrizi stessi; di che abbiamo parecchie prove forniteci dalle lettere dei papi a questi patrizi. Per ordine di tempo viene prima la lettera di Pelagio I papa a Sapaudo, vescovo di Arles, dell'anno 556 [3], nella quale lo prega di dire al patrizio Placido, suo padre, che mandi a Roma, o per mezzo di una sua persona, o per il porgitore stesso della lettera, ciò che si era potuto raccogliere dalle *pensiones* delle possessioni della Chiesa in Francia, e possibilmente con quei denari comperi dei vestiti od altri generi di roba da potersi distribuire ai poveri e li mandi per nave a Roma. C'è anche un'altra lettera [4] del medesimo papa allo stesso vescovo, scritta nell'anno seguente, nella quale lo prega di far comprare, coi denari raccolti *pro pensionibus ecclesiasticarum possessionum* del patrizio Placido, delle vesti e di inviarle al porto romano. Dalla lettera 6 del VI libro dell'Epistolario di S. Gregorio Magno, scritta a Childeberto (settembre 595) ricaviamo che al patrizio Dinamio era stato affidato il patrimonio della Chiesa nella provincia Massiliense, di cui era patrizio; ma, poichè egli dopo la morte di Guntramno fu da Childeberto rimosso dall'ufficio per il suo tradimento (come suppongono i

---

[1] Gregorio Turonense, VIII, 18.

[2] Aimonius, *Historia Francorum,* II, 26.

[3] Gregorio Turonense, VI, 22.

[4] Id. XI, 21.

[5] Migne, *Patrologia Latina,* LXXXVII, 492.

---

[1] S. Gregorii Magni, *Registrum epistularum*, VI, 56.

[2] *Liber Diurnus Romanorum Pontificum* ed. Sickel (Vindobonae, 1889), p. 45 n. 55. Troviamo nel *Liber Diurnus* due formule di raccomandazione dei rettori dei patrimonii, l'una diretta all'esarca (n. 54), l'altra al patrizio (n. 55). Ma non erano tutti esarchi e patrizi i governatori delle provincie, dove la chiesa aveva i suoi patrimoni. In Illiria, per esempio, dove essa aveva anche altri patrimoni e vi mandava i rettori, non c'era l'esarca o il patrizio, ma il prefetto del pretorio. Non sappiamo intanto perchè il *Liber Diurnus* consideri e provveda solo a questi due casi.

[3] *Epistula* 49 delle *Arelatenses genuinae*. Cf. Monum. Germ. Hist., *Epistularum*, Tom. III, pag. 73.

[4] *Epistula* 53 (ediz. citata).

Maurini), il papa deliberò di mandar colà il rettore Candido. Dalla lettera 31 del V libro, dell'anno 595, ricaviamo che il papa aveva disposto di mandare il nuovo rettore (Candido), ma, non avendolo permesso il tempo cattivo, incaricò straordinariamente dell'amministrazione il patrizio Arigio, succeduto nel 593 a Dinamio in *Provincia*.

Per essere stati i patrizi riscuotitori dei tributi e per la spesa, che costava la nomina e conferma nella carica, si comprende il fatto che gli storici francesi più volte ci abbiano dovuto ricordare la grande rapacità ed avarizia di qualcuno di essi. Tali vizi si sono potuti verificare nei patrizi appunto, perchè questi avevano occasione di maneggiare i denari dei contribuenti, di cui qualche volta profittarono a vantaggio proprio. Naturalmente non avevano tutto il torto del mondo, se facevano così, giacchè cercavano di rifarsi delle tasse pagate per aver l'ufficio e probabilmente per averne la riconferma ogni anno. Inoltre in qualche caso pare che non si sapessero contenere nelle loro brame e non si contentassero di rifarsi in misura discreta. Di alcuni di essi ci è stata ricordata la grande rapacità, che li spingeva ad appropriarsi i beni altrui, massime delle chiese. Così del patrizio Protodio ci è stato tramandato questo ritratto morale da Fredegario: « *Saeva illi fuit contra personas iniquitas; fiscum* « *nimium stringens, de rebus personarum ingeniose fiscum vel*- « *lens implere, et seipsum ditare* [1] ». Nella descrizione morale, che di Celso patrizio ci è stata conservata da Gregorio Turonense, tra le altre sue qualità buone e cattive si fa menzione di una sete insaziabile di beni altrui: « *virum procerum statu*, « *in scapulis validum, lacerto robustum* (qualità ottime di un « comandante d'esercito), *in verbis tumidum, in responsis op*- « *portunum, iuris lectione peritum* (requisiti per un giudice « civile): *cui tanta deinceps habendi cupiditas extitit, ut saepius* « *ecclesiarum res auferens, suis ditionibus subiugavit* [2] ». Del patrizio Antenerio ci è stato ricordato come si appropriasse una villa, che la moglie del patrizio Nenfidio aveva lasciato a san

---

[1] Fredegario, IV, 27.

[2] Gregorio Turonense, IV, 24.

Vittore[1]. Parecchi altri esempi ci sono stati riferiti dagli storici, ma è inutile riportarli qui tutti[2].

Di altri patrizi poi ci sono noti i grandi, anzi immensi tesori accumulati, che divennero leggendari, come quello di Narsete. Delle ricchezze di Mummolo parla diffusamente S. Gregorio di Tours nella sua *Historia Francorum*[3]. Si credeva che i tesori di questo patrizio fossero davvero senza fine, giacchè il re dopo che gli furono presentati quelli, che si trovarono in Avignone e che furono proprio considerevolissimi, non volle credere che fossero finiti, ma, fattasi chiamare la vedova del patrizio, la costrinse a rivelare, dove fossero gli altri. Questa confessò che ve ne erano ancor molti in Avignone; allora si mandarono persone a prenderli e, a detta dello storico, *ferunt.... ducenta quinquaginta talenta argenti fuisse, auri vero amplius quam triginta*[4]. Per quei tempi non era davvero poca cosa. Naturalmente ne veniva che la corte alle volte mettesse le mani sopra qualche ricco funzionario per rifornirsi di denaro, nè son rari i casi, in cui si facesse ammazzar qualcheduno di questi governatori per fare avere allo stato o al fisco i suoi tesori. Lasciando stare gli esempi di duchi e conti, ricordiamo quelli di patrizi. Ci narra Fredegario Scolastico che nell'anno settimo del regno di Teodorico (601 o 602) *Aegyla patricius, nullis culpis extantibus, instigante Brunechilde legatus interficitur, nisi tantum cupiditatis instincto, ut facultates eius fiscus adsumerit*[5]. Di Mummolo patrizio il medesimo Fredegario riferisce che *iusso Gunthramni Senuvia interficitur* ed il suo tesoro venne presentato al re e se lo divisero fra loro Guntramno e Childeberto suo nipote[6].

Nelle formule di Marculfo troviamo anche un altro documento, che ci conferma come i patrizi fossero governatori di territorii. Esso è la *confirmatio*, cioè il rescritto, con cui il re confermava a qualche monastero il possesso pieno e libero dei propri beni; si indirizzava al patrizio e indistintamente a tutti gli ufficiali pubblici e naturalmente il patrizio era quello della provincia, sotto la cui giurisdizione il monastero si trovasse. Ecco ora il testo della *confirmatio* [1]:

---

[1] SAMMARTHANUS, *Gallia Christiana, Episcopi Massilienses*, n. XIII.

[2] FREDEGARIO, IV, 90 - AIMONIO, II, 26.

[3] GREGORIO cit. *Hist.* FRANCORUM, VIII, 40 e VIII, 3.

[4] *Op. cit.*, VII, 40.

[5] FREDEGARIO cit., IV, 21.

[6] Id. IV, 4 - cfr. anche GRRGORIO TURONENSE, VII, 40.

Confirmatio de omni corpore facultatis monasterii.

Ille Rex illo Patricio atque omnibus agentibus. Rectum esse censemus ut petitionibus sacerdotum quae ad profectum pertinent locorum sanctorum ad effectum Christo praesule perducamus. Igitur venerabilis vir ille illius sancti monasterii Abbas gloriae regni nostri petiit.... (segue l'esposizione della petizione). *Et vos et successores vestri, ubi necessitas fuerit, in conditionibus ipsius monasterii iustum faciatis auxilium impartire, ut eis delectet pro salute nostra crebrius exorare, et vobis ob hoc ad gratiam nostram debeat pertinere. Et ut haec praeceptio firma stabilitate subsistat, propria manu infra decrevimus roborare.*

Scorrendo poi le raccolte di carte francesi del Mabillon, del Sammarthanus e del Felibien, troviamo la riprova che questa fosse la formula dei rescritti del re per le *confirmationes* ai monasteri. Difatti un rescritto, che ci è occorso di leggere nelle anzidette raccolte, è concepito negli stessi termini della formula, con la sola differenza che non v'è l'indirizzo al patrizio ed agli altri funzionari dello stato, ma il patrizio vi si vede firmato insieme con altri nove *viri illustres* e dopo di tutti. Tal rescritto è un diploma di Clodoveo, dell'anno 563, in cui si conferma la libertà del monastero di S. Dionigi; esso porta in ultimo la firma del patrizio: — *Auderdus vir inluster atque patricius subscripsi* [2]. — Un'altra carta poi si trova indirizzata ai patrizi, duchi e conti ed altri agenti, ed è un rescritto del re Teodorico III, dell'anno 678 [3] — *Thendericus rex Francorum, viris illustribus Audoberchto et Rocco nostris patriciis ac omnebus Ducis, seu Comitebus vel Actorebus publicis.* — Si tratta in essa di un certo Cramlino, già vescovo della città di *Aebredunum*, condannato all'esilio dal re e dal consiglio dei metropoliti radunati insieme.

---

[1] Marculfi cit., I, p. 35.

[2] Mabillon, *De Re diplomatica*, VI n. VII e Felibian *Historia de Probatione S. Dionisi*, n. V.

[3] Mabillon VI n. X e Felitian n. XI.

Il colpevole aveva fatta istanza al re per potersi invece rinchiudere nel monastero di S. Denys, e con rescritto del re non solo la pena gli venne commutata, ma i suoi beni, che dovevano essere confiscati, gli vennero rilasciati con piena libertà di poterne fare quell'uso, che avesse voluto. In questa carta si contiene appunto il rescritto del re Teodorico III in favore di Cramlino. Dopo esposto il fatto, il re termina così: *Proinde per praesente praeceptum specialiter decernimus ordenandum, ut res suas neque vos, neque iuniores seu successores vestri, nec quislibet contradicere vel minuare, nec contangere nec infiscare non praesummatis; sed per hanc auctoritate plenius in Dei nomine confermatus liciat ei per nostro permisso res suas, ubi et ubi voluerit, donare, aut deligare, vel quidquid exinde facere voluerit, liberam et firmissimam in omnibus habiat potestatem....*

Questi documenti ci provano che i patrizi presso i Franchi furono governatori civili, altrimenti i re non si sarebbero rivolti ad essi, come nel caso del vescovo Cramlino, affinchè non avessero dato corso ad un decreto reale, con cui si condannava all'esilio il vescovo e se ne confiscavano i beni, perchè il decreto stesso era revocato e la pena commutata. Se dunque i re si rivolgevano ai patrizi, vuol dire che toccava a questi ad eseguire e fare eseguire i rescritti del re in materia civile e penale, come toccava anche ai duchi, conti ed altri ufficiali. La stessa è la ragione, per cui, quando i re confermavano la piena libertà di possesso ad un monastero, dirigevano il rescritto al patrizio della provincia, dove si trovava il monastero, ed agli altri agenti inferiori. Un'altra prova di ciò ci vien fornita dal capitolo L. della legge dei Ripuarii, intitolato *de testibus adhibendis*, dove nel paragrafo primo si dice: « *Si quis testes ad mallum ante* « *Centenarium, vel Comitem, seu ante Ducem, Patricium vel* « *Regem necesse habuerit ut donet testimonium, et fortasse te-* « *stes noluerint ad placitum venire, ille qui eos necessarios habet,* « *mannuire illos debet, ut testimonium quod sciunt iurati di-* « *cant* ». E giacchè si parla di *mallum*, o di adunanza pubblica presieduta dal re pel disbrigo delle cause, fo notare che i patrizi, come anche gli altri giudici inferiori, vi si dovevano recare per assistere il re. Così Aimonio racconta che Flaocato, patrizio di Burgundia, e Villibado *patricius ultraiuranus* andarono *ad generale placitum cum Clodoveo Cabillonis*[1], e con lui concorda Fredegario, scrivendo: *Cabillonno pro utiletate patriae tractandum minse madio placitum instituit* (Clodoveo) *ibique Willebadus multitudinem secum habens advenit*[2]. Un *placitum cum Philippo patricio* ci è ricordato in una lettera di Desiderio *episcopi Cadurcensis*[3]. La potestà civile dei patrizi si ricava inoltre dalle espressioni della formula: *iudiciariam dignitatem — ad agendum regendumque commisimus — sub tuo regimine et gubernatione — secundum leges et consuetudines eorum regas, viduis et pupillis maximus defensor appareas, latronum et malefactorum scelera a te severissime reprimantur.* A questo proposito ci piace far notare come per indicare la potestà giudiziaria in quei tempi si usassero di solito le espressioni: *difendere le vedove e i pupilli e punire gli scellerati,* come si può anche osservare nel capitolare dell'anno 823 di Ludovico Pio, cap. 6°, intitolato *De admonitione ad Comites pro utilitate Sanctae Dei Ecclesiae,* dove si leggono queste parole: « *Pupillorum* « *vero et viduarum et ceterorum pauperum adiutores et defen-* « *sores et sanctae Ecclesiae vel servorum illius honoratores iuxta* « *vestram possibilitatem sitis. Illos quoque qui temeritate et vio-* « *lentia in furtis et latrociniis sive rapinis communem pacem* « *populi turbare moliuntur, vestro studio et correctione, sicut* « *decet, compescite*[4].... ». E giacchè abbiamo citato questo capitolare, diremo che anche nel principio di esso si nota molta somiglianza colla formula *de ducatu, patriciatu vel comitatu.*

Del comando militare dei patrizi non parla affatto la formula, ma ne abbiamo tante prove dagli storici, che non se ne può punto dubitare. Tutti i patrizi, che questi ci ricordano, hanno comandato eserciti ed hanno combattuto parecchie battaglie per la difesa dei loro re e per la salvezza dello stato dalle irruzioni barbariche. Bastino per tutti gli esempi di Celso ed Amato, morti combattendo contro i Longobardi, di Mummolo, che sostenne parecchie battaglie contro i medesimi, di Aegyla e di altri, le cui azioni militari ognuno può facilmente riscontrare presso gli storici francesi.

---

[1] Aimonio, cit. IV, 39.

[2] Fredegario cit. IV, 90.

[3] Monum. Germ. Hist., *Epistolarum,* Tomo III, pag. 204.

[4] *Capitularia Regum Francorum,* ediz. del Baluzio, Vol. II p. 430.

Si potrebbe terminare questo capitolo col dare la serie dei patrizi presso i Franchi, ma crediamo inutile riportarla, trovandosi essa nel Ducange, a cui rimandiamo il lettore. Noi però faremo due variazioni alla serie del Ducange, togliendone un patrizio ed aggiungendovene un altro omesso. Il patrizio da togliere è precisamente Liberio, nominato nella Vita di s. Cesario Arelatense, perchè esso non fu veramente patrizio del genere di quelli creati dai re Franchi, ma fu il prefetto al pretorio delle Gallie, mandatovi dagli imperatori, ed ebbe insieme colla prefettura la dignità patriziale. Si deve invece aggiungere alla serie un altro patrizio, che sarebbe il più antico di quelli che conosciamo, creati dai re Franchi, ed è il patrizio Aureliano, vissuto sotto Clodoveo. Abbiamo menzione di lui solo indirettamente, perchè non è ricordato nelle storie, ma ci è fatto conoscere da un'opera di indole agiografica di Gregorio Turonense. Questo scrittore nel *Liber in gloria martyrum* [1] ci racconta come un servo del detto Aureliano, invaso dal demonio, fu condotto alla basilica di s. Vittore, dove era il sepolcro del santo, e dopo tre giorni fu liberato dall'ossessione. Gregorio, narrando il fatto, ci dice che Aureliano era patrizio, e l'autore della *Historia Francorum epitomata* ci ha conservato memoria dell'uffizio di duca, che egli ebbe, con queste parole: « *sequenti tempore usque Ligere fluvio* (Chlodovecus) *occupavit, accepitque Aurilianus castrum Malidunensem omnemque ducatum regionis illius* [2] ». Nella famosa battaglia fra Alamanni e Franchi Aureliano si trovò al fianco del re nel campo di battaglia, e quando vide che il caso era un po' disperato per Clodoveo, narrano gli storici che lo esortasse a credere e confidare nel Dio di sua moglie [3].

Si potrebbero, a proposito del patriziato presso i Franchi, studiare altre questioni, p. es. ricostruire i diversi distretti patriziali, determinandone le sedi, o capitali, e l'estensione, ricercare quali re Franchi prima di Carlo Magno abbiano portato il titolo di patrizio, ecc. Ma noi, per mancanza di tempo, non facciamo che accennare tali questioni, riserbandoci di studiarle in altra occasione, se il tempo ce lo permetterà.

Dott. Giuseppe Magliari.

---

[1] Cap. 76.

[2] *Hist. Franc. Epitom.* cap. 14.

[3] *Op. cit.* cap. 15.

L'INSCRIPTION DE QUIRINIUS
ET
LE RECENSEMENT DE S. LUC

> « In his ut multa incerta esse patet, ita non credo
> « quicquam contineri quod non rationem habeat
> « et probabilitatem ».
> MOMMSEN, *Res gestae Divi Aug.* p. 178.

Histoire de l'inscription ; la littérature à son sujet.

A l'entrée de la galerie supérieure du musée chrétien du Latran, on voit, fixé au mur, un fragment d'inscription, qui ne porte aucun des signes caractéristiques des inscriptions chrétiennes voisines. C'est le célèbre *titulus Tiburtinus,* si connu sous le nom d'inscription de Quirinius.

On le trouva en 1764, dans le voisinage de la ville de Tivoli, du côté de la Porta Romana, entre la villa Hadriana et la via Tiburtina, au lieu où s'élève maintenant un bois d'oliviers, qu'animaient jadis de superbes villas. Transporté à Tibur dans la maison du comte Boschi, il y resta un certain temps; puis il passa, en 1828, dans les magasins du Vatican, où Mommsen le découvrit parmi d'autres pierres, et l'examina avec M. Henzen. Quand, à la suite des découvertes des Catacombes, le P. Marchi et M. De Rossi organisèrent la nouvelle collection des inscriptions chrétiennes au Latran, ils y placèrent sans hésiter le marbre de Tibur, lui assignant une place digne du nom de Quirinius, qui lui est définitivement reconnu [1].

Insignifiante en apparence, cette inscription a donné naissance à toute une littérature. Publiée une première fois par Lamius dans les *Novell. Florent.* (1765, p. 355), elle fut donnée, comme inédite, avec un commentaire très savant et très détaillé, par Sanclemente, dans son bel ouvrage *de vulgaris aerae emendatione* (Romae 1795, p. 414 seqq.). Enfin Henzen et Mommsen, après examen de l'original, donnèrent une troisième édition, le premier dans le supplément au recueil d'Orelli, n. 5366 add. p. 496, le second, dans une petite étude spéciale, *de inscript. latina ad P. Sulp. Quirinium referenda* (Berlin, 1851) qu'il fit suivre bientôt d'une autre, plus étendue et plus solide, intitulée *de P. S. Q. titulo tiburtino,* dans les *Res gestae divi Augusti* [2]: Mommsen ne traite ici le sujet qu'au point de vue épigraphique; les quelques lignes où il parle de S. Luc, II, 2, montrent ce qu'il pense de l'autorité du troisième évangéliste.— Mommsen ne fut pas le seul à s'occuper de la question. Avant lui, et dans la même année, Aberlé, professeur à Tubingue, fit paraître dans la Theologische Quartalschrift un travail [3], dans lequel il arriva à des résultats différents. D'autres études, sur le même sujet, suivirent rapidement, en France, en Italie et surtout en Allemagne. Sur le terrain épigraphique, Mommsen ne fut contredit que par Huschke, Zumpt, Aberlé, tandis que Borghesi et aûtres adoptèrent ses conclusions.

---

[1] Cf. *Bull. crist.* 77, p. 6.

[2] Berlin 1865; 2me édition 1883.

[3] *Loc. cit.* p. 108-148: *Über den Statthalter Quirinius.*

Il n'en fut pas ainsi sur le terrain de l'exégèse. Mise au premier plan par Aberlé, la question exégétique est restée, depuis lors, la question principale. Deux camps se sont formés: les uns, à la suite de Strauss, Mommsen, Hilgenfeld, affirment que S. Luc s'est trompé dans son récit, et a antidaté de dix ans le recensement de Palestine; les autres, sans méconnaître les difficultés, prennent parti pour l'auteur du 3^{me} évangile: parmi eux se trouvent, avec un certain nombre d'orthodoxes, les maîtres de l'exégèse catholique de tous les pays. La lutte dure encore. Les auteurs de chronologie biblique, les exégètes s'en occupent continuellement. L'année dernière, le Dr. Belser a publié dans la Theol. Quartalschrift de Tubingue une série d'articles très érudits où il cherche à démontrer, contre Spitta etc. que S. Luc ne dépend pas de l'historien juif, Flavius Josèphe. Au cours de cette étude, il traite sommairement la question qui nous occupe.

Je vais essayer de l'étudier à mon tour. Ce n'est pas que je me flatte d'apporter à la question des éléments absolument nouveaux; mais il sera utile de constater, que les diverses solutions proposées ne répondent point complètement aux exigences de la critique actuelle. Et puis, de tous ces travaux de nos illustres devanciers, unis aux données des historiens anciens, il se dégagera peut-être une lumière nouvelle, au moins sur la direction dans laquelle il faut chercher la vérité [1]. Pour cela rappelons ce que l'épigraphie et l'histoire nous apprennent de Quirinius; le texte de S. Luc y trouvera une justification très suffisante.

---

[1] Auteurs à consulter: Zumpt, *comment. epigraph.* 1854; id. *das Geburtsjahr Christi,* 1869. — Sanclemente, *de vulgaris aerae emendatione,* 1795. — Noris, *cenotaphia pisana,* 1681. — Eckhel, *doctrina nummorum veterum,* 1794. — Borghesi, *œuvres compl.* t. VIII. — Mommsen, *Res gestae D. A.* 1883, id. *Ephem. epigr.* IV, 1880. — Huschke, *über Census u. Steuerverfassung d. früh. röm. Kaiserzeit;* id. *über den Census zur Zeit d. Geburt Christi,* 1840. — G. Seyffarth, *Chronologia sacra,* 1846. — Aberlé, dans *Th. Quartalschrift de Tubingue,* 1865, 1867, 1874. — Belser, dans la même revue 1895-1896: *Josephus u. Lucas.* Luteroth, *le recensement de Q.* 1865; le même, dans l'*Encyclop. d. sciences relig.* art. *Dénombrement.* — Kellner, *die römischen Statthalter v. Syrien u. Judaea,* dans *Zeitschrift f. kathol. Theol.* 1888. — Gerlach, *die röm. Statthalter... v. 69 a Ch.* n. 1865. — Wallon, *de la croyance due à l'évangile,* 1866. — *Revue d. quest. histor.* t. II, 1867 (E. Desjardins). — Vigouroux, *le N. T. et les découv. arch.* 1890. — Patrizi, *della descrizione universale m. da San Luca,* 1876; résumé dans la *Civiltà,* 1876. — Tholuck, *essai sur la crédibilité de l'hist. évang.* 1847. — Ideler, *Handbuch d. Chronologie,* 1883. — Wieseler, *Chronol. Synopse;* id. *Beiträge zur Würdig d. Evangel.* 1869; id. dans *Theolog. Stud. u. Kritiken,* 1875 etc. — Hilgenfeld, dans *Z. schft f. wissenschftl. Theologie.* — Strauss, *vie de Jésus; nouvelle vie de Jésus, etc.* Schürer, *Lehrbuch d. N.-T-lichen Zeitgeschichte.* — Différents dictionnaires, Schenkel, Kirchen-lexicon, W. Smith etc. art. *Quirinius* ou *Schatzung* ou *Census.* Entre les commentaires: Schanz, *Com. üb. d. Ev. n. Lucas,* 1885; — *Cursus completus Scripturae Sacrae;* — R. Cornely, *Hist. et critic. introduct. comp.* — Mémain, *Etudes chronologiques p. l'histoire de N. S. J.-C.,* 1867. — Magnan, *Problema de anno nativitatis Christi,* Romae 1772. — Diverses vies de Jésus.

PREMIÈRE PARTIE

ÉTUDE ÉPIGRAPHIQUE DE LA QUESTION.

I.

Description du fragment : explication des termes de son texte.

1. L'inscription, dite de Quirinius, se trouve au commencement de la première galerie du musée chrétien, au-dessus de la porte de la salle qui renferme les mosaïques des thermes de Caracalla. En voici le texte.

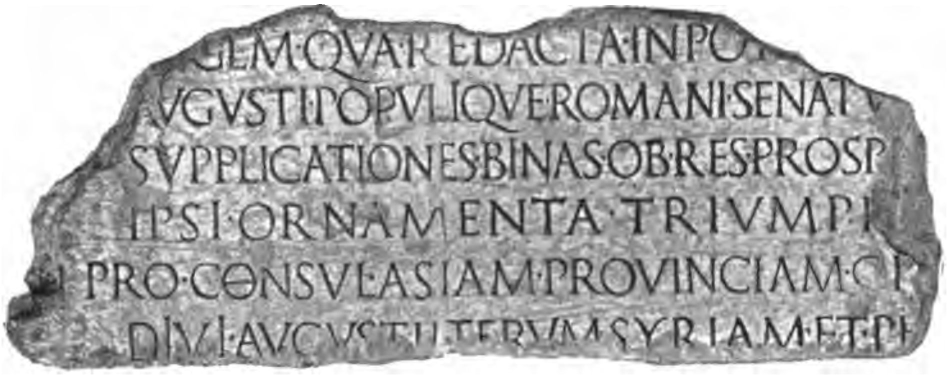
GEM·QVA·REDACTA·IN·PO
AVGVSTI·POPVLIQVE·ROMANI·SENAT
SVPPLICATIONES·BINAS·OB·RES·PROSP
IPSI·ORNAMENTA·TRIVMPH
PRO·CONSVL·ASIAM·PROVINCIAM·O
DIVI·AVGVSTI·ITERVM·SYRIAM·ET·PH

Ce n'est là évidemment qu'un fragment, et il suffit de voir la reproduction, que nous en donnons, pour constater que la cassure, qui lui a fait perdre toute sa partie supérieure, a encore endommagé les lignes qui nous restent. La pierre, marbre blanc, a aujourd'hui les dimensions suivantes; longueur 1^{m}, 20 – 1^{m}, 25; hauteur, près de 0^{m}, 50. Une fente à peu près verticale indique qu'elle est en 2 morceaux de longueur inégale; il manque certainement quelque chose vers la droite des derniers mots ou lettres de chaque ligne; vers la gauche au contraire, l'absence de toute trace de lettres sur un certain espace en avant de plusieurs lignes (3, 4, 6) prouve que nous en avons bien le commencement. — Les lettres sont de grandeur uniforme: si dans la ligne 4 elles paraissent plus grandes, c'est uniquement parce qu'elles y sont moins rapprochées et serrées que dans les autres lignes. La lettre I toutefois dépasse légèrement les autres, mais cette observation doit se faire pour beaucoup d'inscriptions du temps d'Auguste et de la période suivante. Malgré la couleur rouge ajoutée pour rendre les lettres plus lisibles, la beauté des caractères et l'élégance des fines terminaisons que le graveur y a mises, ressortent à première vue. En outre, la forme des lettres G et Q, ainsi que la présence de points séparant les mots, dénotent aux yeux de quiconque s'est exercé à l'épigraphie romaine, une inscription vraiment classique. Signalons pourtant un détail, qui a quelque chose de plus singulier: c'est un trait horizontal, donnant à la lettre O la forme du Θ grec. Le fait est peu commun.

S^{te} Domitille, dans une des galeries, qui s'étendent du pied du grand escalier vers la basilique de S^{te} Pétronille, on voit, par terre, une plaque de marbre avec le simple nom d'**ΕΥΠΡΘΠΗ**, où se rencontre le même trait, mais inachevé. La même irrégularité se constate sur un marbre, trouvé à Rome, via delle Botteghe oscure, sur lequel est gravée l'inscription de l'arc de Titus, dont tous les O sont ainsi coupés [1].

La lecture de cette inscription n'offre donc point de difficultés: celle qu'en donne Mommsen est absolument sûre. Il n'y a eu, du reste, aucune contestation si ce n'est pour la dernière lettre de la 5^{e} ligne. Quelques auteurs, qui n'avaient point examiné la pierre ou ne l'avaient point regardée d'assez près, voulaient lire à cet endroit ON ou OM. Pourtant Borghesi, déchiffrant l'inscription à Tivoli même avait déjà lu OP, et cette lecture est seule admissible: tout ce qu'on a écrit en sens contraire est inutile. — Mais comment suppléer aux lettres qui manquent? comment compléter les lignes aujourd'hui inachevées?

2. Ce que nous avons dit touchant le bord de la pierre à gauche, prouve qu'il ne manque qu'une ou 2 lettres au commencement de la première ligne; le dernier mot de cette ligne appartient certainement à l'expression bien connue *redigere in potestatem*. Les 3 lignes suivantes, à en juger par les mots conservés, traduiraient cette double pensée qui se voit en termes semblables dans les auteurs et les inscriptions: *senatus (dis immortalibus) supplicationes binas ob res prosp(ere gestas), ipsi ornamenta triumph(alia* ou *triumphi decrevit).* Les noms de dignités et de provinces, dans les deux dernières lignes, ne peuvent signifier autre chose que les gouvernements confiés au personnage honoré de cette inscription, et l'on peut compléter ainsi: *Proconsul Asiam provinciam op(tinuit),* ce qui est une forme historique de ce verbe, et puisqu'il s'agit ensuite d'une province impériale, donnons à son gouverneur le titre habituel [2] et complétons le nom de la province: *(leg. pr. praet.) divi Augusti iterum Syriam et Ph(oeniciam* ou *Phoenicen* – les deux formes sont usitées – *rexit),* à moins que le verbe ne soit encore *optinuit* de la ligne précédente.

Avant d'aborder la discussion historique, il est utile d'insister un peu sur 2 ou 3 de ces expressions. Que faut-il entendre par « *supplicationes binae* » et par « *ornamenta triumphalia* »? D'abord ces deux choses ne sont ni identiques, ni toujours réunies [3]. Un exemple nous est fourni par l'inscription des PLAUTII, où il n'est pas question de *supplicationes,* bien que M. Plautius et Tiberius aient eu les insignes du triomphe. De ceux-ci Velleius (lib. II, 115) nous dit: « *Nemini debetur nisi qui suis auspiciis bellum gessisset, legato tribui ornamenta triumphi* ». Depuis

---

[1] Lanciani, *Not. d. scavi* 1877 p. 80, *Bull. comun.* 1877 p. 56; de Rossi, *Bull. crist.* 1881 p. 137 et *Inscr. christ.* II p. 48; C. I. L. VI n. 29849*a*.

[2] Que les légats de Syrie aient eu ce titre, cf. Orelli - Henzen 572, 905, 3128, 1386, 3666.

[3] Tacite, *an.* XIII, 41.

Agrippa, le triomphe était réservé aux empereurs [1], mais on accordait aux légats *ornamenta* ou *decus triumphale,* c'est-à-dire *vestis triumphalis, scipio eburneus, currus, corona laurea etc.* Tibère les reçut le premier étant encore jeune prince [2]. Trop fréquemment décernés, par suite moins recherchés, ces honneurs ne furent plus en usage après Trajan. Remarquons en passant que cela fournit un nouvel indice de l'âge de notre inscription. — Les *supplicationes,* distinctes du triomphe, désignent la fête d'actions de grâces, que le sénat seul pouvait décréter [3] en l'honneur d'une armée et de son chef, après de grands services rendus à l'état, spécialement pour des victoires remportées sur les ennemis. Au commencement, ces fêtes ne durèrent qu'un jour, puis ce furent 2, 3, 4 ou 5 jours, même 10, 20, 40 et 50 [4]; et la durée s'indiquait exactement: *supplicatio... dierum.* Ce qui rend peu probable l'explication de Sanclemente, entendant le mot *binae* de notre texte dans le sens de *biduum:* des *supplicationes* restreintes à 2 jours n'étaient plus dans les mœurs de cette époque.

À quoi se rapporte le mot *iterum* de la dernière ligne? On a discuté longuement ce point (Aberlé, Hilgenfeld); en rattachant ce mot au verbe qui est supposé le suivre, Bergmann y voyait l'équivalent de *per biennium;* mais cette interprétation est inacceptable, son auteur y a renoncé lui-même. D'ordinaire [5], une indication de ce genre suit le nom d'une charge et signifie qu'une fonction a été remplie plusieurs fois au même titre. Ici donc *iterum* se relierait à *(legatus pr. praet.) divi Augusti,* et d'après cela, le personnage de notre inscription aurait été deux fois dans la même province de Syrie. Cela semble ressortir naturellement du texte, et c'est d'ailleurs une pratique générale dans les inscriptions [6]: lorsqu'il s'agit d'un légat envoyé successivement en différentes provinces, le titre de sa dignité est repété avant chaque nom de provinces: or nous n'avons ici qu'un seul nom de province. Pourtant il ne me parait pas impossible de soutenir que notre légat n'ait paru en Syrie qu'à sa seconde légation, après avoir été proconsul d'Asie [7].

En effet cette province d'Asie, devenue province sénatoriale en 727 a. u. c., comprenait alors tout l'héritage d'Attale III de Pergame, c'est-à-dire la Jonie, Phrygie, Lydie, Mysie, Carie, Pergame [1]. De même la Syrie et la Phénicie constituaient deux diocèses d'une même province, aussi bien que la Crète et la Cyrénaïque. Voilà donc le point de départ qui s'offre à la discussion historique de notre inscription.

---

[1] Cf. Panvinio, *de triumphis,* p. 147, Patavii 1622; Tite-Live XLV, 39; XXXIV, 52 — Pauly, *Realencyklopädie.*

[2] Dion, 54, 31; Tac. *an.* 3, 47.

[3] Formule du décret: Tite-Live 41, 17.

[4] Id. 10, 23; Suéton, *Caes.* 24, 60; Dion, 46, 39.

[5] Orelli-Henzen, 32, 595, 6450.

[6] Orelli-Henzen, 822: A. Platorius. Nepos. Leg. Aug. || Pro. praet. provinc. Bri || tanniae. leg. pr. pro || vinc. German. inferior || leg. pro. pr. provinc. Thrac.....; d'autres exemples dans Gruter, Muratori; cf. Zumpt, p. 111.

[7] Strauss, *die Halben u. die Ganzen,* p. 73-79 et Hilgenfeld, *Zeitschrift für wissenschaftl. Theologie,* 1868, p. 412, l'admettent.

Mais il est encore une question préalable dont il nous faut dire quelques mots. Où se trouvait primitivement cette inscription? à quel genre de monument au moins faut-il la rapporter? Les auteurs sont d'accord pour y voir un *elogium*. Les Romains, ayant pris, d'assez bonne heure, l'habitude de placer des inscriptions historiques, d'abord dans leur maisons sous les *imagines* des aïeux qui avaient rempli des fonctions curules, puis dans les temples, Auguste fit placer [2] sous les portiques de son forum les statues des Romains célèbres dont parlait l'histoire, et il les orna d'inscriptions [3]. C'était, pour chacun de ces monuments, une statue [4] placée dans l'encadrement d'une niche décorée de colonnettes ou d'ornements quelconques; sur le petit socle qui portait la statue, se lisait le nom complet du personnage et, plus bas, une plaque de marbre racontait la carrière et les belles actions, qu'on prétendait récompenser [5]. Auguste trouva des imitateurs, et l'usage s'établit à Rome et dans les municipes d'Italie: les maisons et les villas furent souvent ornées de cette façon. N'est-ce point là l'origine de notre inscription, placée primitivement aux pieds d'une statue en quelqu'une des riches villas qui couronnaient les collines de l'ancienne Tibur? — D'autres *elogia* furent gravés pour décorer un monument funéraire et se trouvent alors aussi sur une plaque de marbre décorée quelquefois d'une simple moulure. Enfin on en rencontre sur des cippes. — Notre *titulus tiburtinus* rentre donc dans une classe assez nombreuse de monuments; mais il est impossible de fixer aujourd'hui avec précision sa destination primitive.

II.

Analyse des données de l'inscription; — pourquoi on l'attribue à Quirinius; — réfutation des opinions contraires.

1. Notre fragment d'*elogium* n'a pas gardé le nom de celui qu'on y célébrait. Comment est-on arrivé à l'attribuer à Quirinius, personnage assez connu dans l'histoire romaine et dont parle S. Luc, II, 2? C'est par un procédé d'élimination, appliqué avec beaucoup de sagacité par Sanclemente, repris ensuite par Mommsen, qui, sur certains points, a corrigé et complété son devancier. Le travail de Mommsen peut toutefois recevoir encore quelques utiles retouches; après quoi, l'on verra que les opinions contraires ne peuvent plus se soutenir.

---

[1] Détails plus amples dans Mommsen, *le provincie romane*...(traduction de De Ruggiero).

[2] Horace, *carm.* 4, 4, 14; 4, 8, 13.

[3] Réunies par le Dr. Hülsen dans le C. t. L. t. I, 2me édition.

[4] Borghesi, *œuvres compl.* III, 30 cite un décret.

[5] Bormann, *bull. com.* 1889, p. 481.

Toute cette recherche repose en premier lieu sur les données fournies par le fragment lui-même, qui désigne le personnage à trouver par les caractères suivants:

1° *Il a soumis à Rome une nation étrangère;*

2° *Ses victoires ont provoqué un décret du sénat, comprenant « supplicationes binae » et « ornamenta triumphi ».*

3° *Dans la suite proconsul d'Asie, il fut,*

4° *Employé deux fois* [1] *au gouvernement de la Syrie sous Auguste.*

5° *Il survécut à cet empereur, celui-ci n'ayant reçu le titre de DIVUS qu'après sa mort.*

La principale de ces indications est au n. 4, savoir que ce personnage a été deux fois gouverneur de Syrie sous Auguste; son nom doit donc se trouver dans la liste des légats de Syrie à cette époque.

2. Voici cette liste, dressée par le cardinal Noris, mais restée assez obscure, malgré les travaux de Sanclemente, Zumpt, Mommsen, qui n'ont point encore rallié tous les suffrages [2].

1. M. Tullius Cicéron, fils de l'orateur, né probablement [3] en 689 ou 690, et consul *suffectus* en 724 [4]; proconsul d'Asie, d'après Sénèque, il fut légat en Syrie [5] à une époque qu'on ne peut pas déterminer avec sûreté.

2. Varron [6], peu connu, est expressément désigné comme légat en Syrie dans une accusation des habitants de Damase, contre Zénodorus, roi des Ituréens [7]. Il fut légat avant 734 (Dion 54, 9).

3. M. Titius, consul a. u. c. 723, devint légat entre 742 et 750 [8]; pendant son gouvernement, Phraate livra ses enfants comme otages à l'empereur.

4. C. Sentius Saturninus, consul 735, et légat 744 ou 746-748; d'après Josèphe et Tertullien.

5. P. Q. Varus, par sa femme parent de l'empereur, riche, sans énergie; il fut consul 741, et proconsul d'Afrique, d'après une monnaie de la ville africaine Achulla, 747-748; selon Josèphe il succéda à Saturninus, il resta au pouvoir jusqu'en automne 750, comme il appert de quelques monnaies [9]. *Persona grata* auprès de l'empereur, son administration en Syrie ne fut pas ce qu'elle aurait dû être [10]; on connaît sa fin dans la guerre contre les Germains, l'an 9.

---

[1] D'après Strauss et Hilgenfeld, il faudrait supprimer ces mots *deux fois*.

[2] Cf. Kellner, *die römischen Statthalter*, p. 466 seqq.

[3] Epist. 2 lib. I ad Atticum.

[4] M. Vigouroux, l. c. p. 113 place en cette année son gouvernement de Syrie(?).

[5] Appien, *b. c.* 4, 50 le dit; une inscription Orelli, 572 le confirme.

[6] Noris *cen. pis.* p. 418 seqq.

[7] Ios. *bell. j.* 7, 20; *Ant.* 15, 10, 1.

[8] Ios. 16, 8, 6.

[9] Sans raisons Kellner l. c. p. 473 le fait gouverner la Syrie jusqu'en 753.

[10] C'est de lui que Velleïus dit (II, 117): *Pecuniae vero quam non contemptor, Syria, cui praefuerat, declaravit quam pauper divitem ingressus dives pauperem reliquit.*

6. L. **Volusius Saturninus**; parent de l'empereur, légat en Syrie de 757-758. Une monnaie (Eckhel, doctrina nummorum veterum 3,275) porte la figure symbolique de la ville d'Antioche de l'année EΛ, avec l'inscription Αντιοχεων επι Σατουρνινου Ουλο(υσιου); proconsul en Afrique, d'après d'autres monnaies, il mourut en 773.

7. P. S. **Quirinius**; consul 742, il devint légat en Syrie en 759-?, d'après Josèphe, qui donne plusieurs détails de son administration. Mommsen trouve une nouvelle preuve dans le célèbre *titulus Venetus* [1] ou fragment Orsato.

8. Q. **Caecilius Metellus Creticus Silanus** [2]. Consul 760, certainement légat en Syrie a. u. c. 763-770 [3], il obtint ce poste par faveur. Par suite de la *clades Variana,* on lui prolongea l'imperium. Sur ces entrefaites Tibère devient empereur; il le retire et envoie en Orient Germanicus.

Il ne reste plus qu'à parler de deux autres Romains qui intervinrent dans le gouvernement de la Syrie, de M. Agrippa, gendre d'Auguste, et de Caïus César. Le premier, ainsi que nous le savons, a exercé le pouvoir en Orient de 731 à 741. Josèphe appelle son administration διόκησις τῶν ἐπὶ τῆς Ἀσίας δεκαετῆ γεγενημένην, sans ignorer qu'il a été aussi en Occident [4]. Sous quel titre, avec quels pouvoirs a-t-il exercé l'administration, on ne saurait le déterminer d'une manière absolument certaine. De même, on ne distingue pas bien quelle a été sa position vis-à-vis d'Auguste. Ce qui est hors de doute, c'est qu'il a été plus que simple légat, puisque lui-même avait à sa disposition des légats, des ὑποστρατηγοί, des procurateurs. Du reste, la question est sans grand intérêt pour nous: nous le verrons plus loin [5].

Reste C. **César**, fils de Julie. Envoyé en Orient par Auguste, avec des pouvoirs extraordinaires [6], il alla en 752 ou 753 se présenter aux légions du bas Danube, et partit ensuite pour l'Orient, où il y avait des différends de succession [7]. Sans vouloir s'occuper sérieusement de sa tâche, il eut une entrevue avec Phraate qui se soumit, et fit ensuite une invasion en Arménie, l'an 755. Blessé (756) au siège d'Artaxarta, il alla mourir misérablement à Limyra, en Lycie, févr. 757. Suétone l'appelle *Orienti praepositus*, nom qui lui est commun avec Agrippa. Ce que nous avons dit de celui-ci peut s'appliquer aussi à celui-là; et il est bien probable — d'autres le nient — que pendant tout ce temps, il n'y a pas eu de légats ordinaires en Syrie.

---

[1] Cf. p. 36.

[2] Cf. Borghesi, *annali d. ist. archeol.* 1849, p. 52.

[3] Eckhel, l. c. 3, 276, avec Sanclemente, p. 348; Tacite, *an.* 2, 4 et 43: rectorem Syriae, Creticum Silanum.

[4] Jos. l. c. 16, 2, 1; 16, 3, 3.

[5] Pour le détail, je renvoie à Mommsen, *Res gestae* 2me édition, p. 163 seq.

[6] Noris (l. c. c. XVI § X) combat Baronius, qui voyait en César un légat ordinaire.

[7] Pline, *hist. nat.* 6, 27: iturus in Armeniam ad Parthicas Arabicasque res.

3. Dans cette liste, il y aurait donc une lacune de 750 à 752(?) [1]. Mais précisement elle peut être remplie par le personnage de notre *titulus tiburtinus,* qui a été plus probablement deux fois légat en Syrie, sous Auguste. Il résulte que l'un ou l'autre de ceux que nous venons de nommer, a dû exercer deux fois cette charge, parce que les deux gouvernements se trouvent renfermés entre les deux termes du règne d'Auguste. Or

1° **Agrippa** et **César** ne peuvent être proposés, puisqu'ils ne furent pas légats proprement dits. D'ailleurs, le dernier mourut déjà en 757. Quant au premier, j'en parlerai encore tout à l'heure.

2° **Cicéron**, quoique proconsul d'Asie, était beaucoup plus âgé qu'Auguste (né en 689); il est difficile d'admettre qu'il lui ait survécu. Ce que Sénèque dit de lui: *nihil eum ex ingenio paterno habuisse praeter urbanitatem,* l'absence de tout fait d'armes à son actif, tout semble bien l'exclure.

3° **Varron** est un personnage trop peu connu. On peut se demander s'il a été proprement légat en Syrie.

4° M. **Titius** est exclu par son âge; plus âgé que l'empereur de 10 ans il termina sa vie d'une manière fort peu glorieuse.

5° **Varus**. On connait sa fin tragique a. u. c. 762 et le « *Redde legiones* » d'Auguste. De plus il fut proconsul d'Afrique, et non d'Asie.

6° **Volusius Saturninus** a contre lui la même raison. D'ailleurs, l'histoire n'a gardé aucun souvenir des honneurs qu'il aurait reçus, si notre inscription le désignait.

7° **Metellus Creticus Silanus** devrait être appelé *legatus Divi Aug. et Tib. Caes. Aug.*

4. Il ne reste plus que SENTIVS SATVRNINVS et P. S. QVIRINIVS. Examinons spécialement les titres du dernier, et nous verrons que, dans tout ce que les historiens nous ont dit de lui, rien ne s'oppose à ce que nous lui attribuions le marbre de Tibur; tout, au contraire, confirme les données de celui-ci. En confrontant Tacite avec Strabon [2], nous apprenons que Quirinius a soumis, en Cilicie, la peuplade des Homonades, ainsi nommés de leur capitale. Il vengeait ainsi la mort du roi Amyntas qui, leur faisant la guerre en 729, avait été assassiné d'une manière perfide, par la veuve de leur tyran. Cette campagne valut à Quirinius les ornements du triomphe. Avant 756, il fut *rector iuventutis* de C. César. Ainsi sa victoire tombe entre son consulat (742) et l'année 756. Il est très naturel que ce fait ait été consigné dans l'*elogium;* et je suis l'opinion de Mommsen qui reconstitue le texte de la façon suivante: *bellum gessit cum gente Homonadensium quae interfecerat*

---

[1] Cf. Zumpt, *das Geburtsjahr,* p. 28.

[2] Tac. *an.* 3, 48; cf. le texte p. 18.— Strabon 12, 6, 5: Ὁ Ἀμύντας εἰς τοὺς Ὁμοναδέας παρελθὼν οἳ ἐνομίζοντο ἀληπτότατοι, καὶ καταστὰς ἤδη κύριος τῶν πλείστων χωρίων, ἀνελὼν καὶ τὸν τύραννον αὐτὸν ἐξ ἀπατῆς ἐλήφθη διὰ τῆς τοῦ τυράννου γυναικός· καὶ τοῦτον μὲν ἐκεινοι διέφθειραν, ἐκείνους δὲ Κυρίνιος ἐφεπόρθησε λιμῷ καὶ τετρακισχιλίους ἄνδρας ἐζωγρήσε καὶ συνῴκισεν εἰς τὰς ἐγγὺς πόλεις, τὴν δὲ χώραν ἀπέλιπεν ἔρημον τῶν ἐν ἀκμῇ.

*Amyntam re*GEM. Sanclemente avait proposé une restitution de texte semblable. Ensuite, si nous tenons compte que Quirinius a pu facilement remporter deux fois une victoire [1], nous nous expliquons aussi les *supplicationes binae*. Tacite a pu omettre ce détail: il ne parle de Quirinius qu'en passant, et, comme d'habitude, d'une façon très concise; tandis que Strabon veut avant tout faire observer que cette peuplade, réputée invincible à cause des difficultés du terrain, a été complètement battue et dispersée par Quirinius. Que l'assujetissement ait été fait par une ou deux guerres ou victoires, il n'importe. La lecture de l'inscription, qui elle-même est très concise, produit, ce semble, l'impression que c'est à cause de cette victoire complète - *redacta* - qu'on a décrété les *supplicationes binae.* — Quant à son proconsulat d'Asie, nous n'en avons pas de preuves dans les auteurs. Il a été légat en Syrie. Mommsen va plus loin et, avec Schürer [2], il dit que Quirinius, étant à la tête d'une armée au moment où il battit les Homonades, et d'ailleurs *vir consularis,* dut être à cette époque gouverneur de la Syrie, province *consularis et armata,* assez voisine du théâtre de la guerre, tandis que les autres provinces n'avaient pas d'armées. Ajoutons que, selon une opinion déjà émise par Baronius, la Cilicie faisait partie de la Syrie [3], tandis que la Cilicie *aspera* était annexée à la Cappadoce. D'ailleurs, annexée ou non à la Syrie, elle aurait toujours été *provincia inermis.* A ce propos il faut faire observer, avec Mommsen, que Tacite nous dit: *per Ciliciam;* le « *per* » est une indication de direction: détail très exact, minutieux même, apprécié à sa juste valeur par quiconque connaît la géographie de ces pays. — Comme Quirinius a été consul en 742, le *decennium* d'usage entre cette charge et celle de légat étant à peu près écoulé, il a pu très bien remplir cette dernière fonction en 751. — Une autre circonstance mérite d'être mentionnée. C. César eut pour *rector iuventutis* P. Sulpicius Quirinius. Si nous voulons tenir compte des intentions d'Auguste sur ce neveu indigne, ne faut-il pas supposer qu'il a choisi un homme au courant des affaires orientales, et qui avait donné des preuves de son talent? Il semble donc que Q. ait eu auparavant une charge supérieure en Syrie. — Vient se surajouter le témoignage si formel de S. Luc II, 2. — Ainsi raisonne Mommsen, pour conclure à un double gouvernement de Quirinius [4]. Cette opinion de l'illustre savant de Berlin a été jugée de différentes manières. Zumpt, p. ex., l'admet [1]; lui aussi place la guerre contre les Homonades à l'époque où Quirinius fut légat en Syrie. D'autres, tels que Kellner, Sieffert, Aberlé, Hilgenfeld, la qualifient de « pure hypothèse ».

---

[1] Le «*mox*» de Tacite, on le voit, n'est pas une raison contre.

[2] *Neutestamentliche Zeitgeschichte,* p. 167 et 165.

[3] Zumpt, *de Syria romanorum provincia a Caesare Augusto ad T. Vespas.* p. 97-98 éd. 1854, qui attribue notre inscription à Saturninus

[4] L'hypothèse de Mommsen est loin d'être sûre. Plusieurs, en effet, admettent le contraire: Q. aurait vaincu les Homonades comme légat propréteur de la Cilicie. Certaines raisons semblent justifier, au moins en partie, cette dernière opinion: Tacite (*an.* 2, 58) nous raconte, que Germanicus, lors de son séjour en Orient, envoya Vonones, roi des Parthes (*an.* 2, 1), de Syrie à Pompéopolis en Cilicie: *Venones Pompeiopolim, Ciliciae maritimam urbem, amotus est;* et il en donne la raison: *datum id non modo precibus Ar-*

5. Une autre raison, qui nous engage à attribuer le *titulus tiburtinus* à Quirinius, c'est que les motifs allégués contre cette opinion ne résistent pas à un examen sérieux. Nous allons le voir, en discutant ceux que nous apportent trois savants, après Mommsen les plus autorisés dans cette branche.

Huschke.

1) D'abord Huschke. Dans son excellent ouvrage *Ueber Census u. Steuerverfassg.* (Berlin, 1847, p. 65), l'auteur attribue cette inscription à M. Agrippa. Or, nous avons vu plus haut que M. Agrippa a été *praepositus Orientis;* on dit de lui qu'il avait des pouvoirs extraordinaires, égaux presque à ceux d'Auguste; nulle part on ne lit qu'il ait été légat d'Auguste. — Agrippa n'a jamais été proconsul d'Asie, puisque, lors de son administration dans cette province, il envoya une lettre à Silanus, *proconsul* d'Asie (Jos. *ant.* XVI, 6, 6). — Enfin, il mourut 25 ans avant Auguste, sans laisser de famille.

Zumpt.

2) W. Zumpt [2] se prononce pour Sentius Saturninus. Plusieurs raisons justifieraient cette opinion, si elle pouvait résoudre certaines grandes difficultés qui ne permettent pas de l'adopter. De S. Saturninus il n'est dit nulle part, qu'il ait été deux fois gouverneur en Syrie. — Sans doute il a reçu les *ornamenta triumphalia,* mais, comme le montre bien le cardinal Noris [3], ce n'est pas à cause de la guerre contre les Germains (Dion, l. c.) : il ne saurait être question d'une soumission de ces peuples: elle n'a jamais eu lieu; le Rhin resta toujours la frontière. Et s'il s'était agi d'une victoire sur les Germains, Tibère, commandant en chef, n'en aurait-il pas eu les honneurs? Saturninus a eu les honneurs du triomphe, mais pour des raisons tout à fait différentes, comme nous l'apprennent Velléius et Dion. [4]. — Enfin, il semble bien qu'il soit mort

---

tabani, (celui-ci l'avait détrôné: *an.* 2, 3-4) *sed contumeliae Pisonis* (adversaire de Germanicus) *cui gratissimus erat (sc. Vonones) ob plurima officia et dona, quibus Plancinam devixerat* (femme de Pison). Or, Pison était à ce moment légat en Syrie (*an.* 2, 43), et Vonones demeurait dans la même province (*an.* 2, 3-4). Donc, puisque Germanicus le soustrait à Pison, pour faire un affront à celui-ci, cette partie de la Cilicie formait elle-même une province et, à cause de la férocité de ses peuplades, avait probablement un *legatus pr. praet.* — En 812, Capito Cossutianus est légat en Cilicie. Aucun des empereurs après Auguste n'a rétabli cette province. Nul indice dans les auteurs. Il est probable qu'Auguste lui-même l'a établie. — Il y a cependant des difficultés à cette hypothèse: Tacite, parlant de l'expédition de Pison en Cilicie, ne nomme aucun légat de ce pays, et sous Néron (an. 12, 55), la guerre contre les Clites de la Cilicie *aspera* est faite par le légat de Syrie.

[1] *Comment. epigraph. ad a. r. pert.* t. II, p. 88-98; *d. Geburtsjahr Ch.,* p. 44.

[2] *Com. ep.* II, 122 seqq.

[3] L. c. dissert. II § X seq.

[4] Dion 55, 28; Vell. II, c. V: ἐπειδὴ μὴ μόνον ἅπαξ ἀλλὰ καὶ δεύτερον φόβηθέντες αὐτοὺς ἐσπεύσαντο - *horum metu non antea modo sed tunc iterum Germani pacem petiissent* - d'un

avant Auguste, parce que Tacite, qui commence ses annales « *ab excessu D. A.* », ne parle pas de cet homme, assez célèbre pourtant. — Les quelques points que je viens de relever me dispensent d'entrer dans d'autres détails.

Aberlé.

3) **Aberlé.** J'ai déjà mentionné ses articles qui ont été publiés dans la revue de théologie de Tubingue [1]. Je me borne, en ce moment, à ce qui se rapporte directement à notre inscription. Aberlé nie que Q. ait été gouverneur en 759. Car 1° les *textes* de Josèphe, qu'on cite comme preuves, disent le contraire; 2° les *inscriptions* sur lesquelles on se base, ne sauraient servir de preuves. Voici comment il raisonne.

Premièrement, nulle part dans *ces textes* on n'attribue le gouvernement à Q.; nulle part ce simple titre de ἡγεμών. On ne s'appuie que sur des conclusions tirées

a) de ce qu'on lui a confié *le recensement.*

Or, ceci est plutôt une preuve du contraire: car sous les empereurs, en règle générale, le recensement des provinces impériales, par opposition aux provinces du sénat, se faisait par un employé spécial. A la rigueur, le légat ordinaire pouvait le faire; mais comme c'était une exception, il faudrait prouver qu'elle a eu lieu [2]. — Cette opinion, d'ailleurs, s'appuie sur la Vulgate qui attribue faussement le recensement à Quirinius: l'original porte non pas l'ablatif avec *a*, mais le génitif absolu.

b) Des *fonctions judiciaires* qu'on lui attribue. Josèphe le nomme δικαιοδότης τοῦ ἐθνοῦς,... termes qui désigneraient la juridiction ordinaire du légat. Or, si Josèphe appelle Quirinius δικαιοδότης τοῦ ἐθνοῦς, il montre clairement que celui-ci n'a été envoyé que pour les Juifs, parce que τὸ ἔθνος, dans l'historien juif, désigne le peuple par excellence, les Israélites, comme *Urbs* désigne Rome, la ville κατ' ἐξοχὴν pour le Romain. — Le terme δικαιοδότης, *iuridicus,* désigne toujours un fonctionnaire à juridiction différente de celle du gouverneur ou légat propréteur qui, lui, avait de droit la juridiction ordinaire. Pourquoi, dans ce cas, une nomination spéciale aux fonctions de *iuridicus?* Si Quirinius a fonctionné en cette dernière qualité, il n'a pas été en même temps gouverneur. En 759, il avait tout simplement une mission extraordinaire δικαιοδότης τοῦ ἐθνοῦς ἀπεσταλμένος καὶ τιμήτης τῶν οὐσιῶν γενησόμενος — *legatus iuridicus ad census accipiendos:* termes techniques qui se retrouvent dans plusieurs inscriptions [3]. Donc, officiellement, Quirinius s'appelait *legatus Caesaris provinciae Judaeae iuridicus et censuum accipiendorum.* — Si Quirinius avait été réellement légat propréteur,

---

double gouvernement il ne saurait être question: il faudrait admettre que Saturninus a succedé à son propre successeur! (Borghesi, l. c. t. VIII).

[1] L. c. 1865, 1867, 1874.

[2] Cf. Huschke, l. c. p. 50; Marquardt, *Handbuch d. Röm. Altertümer*..... Leipzig. 51, III, 2, p. 171 seqq. — Rein, dans *Realencyklopädie* de Pauly... p. 146.

[3] *Index* v. Orelli-Henzen, p. 112, 113.

Josèphe [1] n'aurait point attribué à son compagnon Coponius un pouvoir illimité, μέχρι τοῦ κτείνειν ἐξουσίαν. Quirinius n'a donc pas été propréteur. — De plus, où trouvons-nous cette suite nombreuse d'un gouverneur de province, que mentionnent les auteurs [2]: *amici, comites, familiares, haruspices, interpretes, lictores, accensi, scribae, praecones, liberti, servi, cohors praetoria etc.?* Josèphe, au contraire, parle d'une arrivée σὺν ὀλίγοις. Enfin, une province confiée deux fois au même personnage, n'est-ce pas une imprudence de la part de l'empereur?

Deuxièmement les *inscriptions* ne prouvent rien.

1. Celle d'Aemilius Secundus (fragment Orsato) est fausse.

2. Celle de Tivoli n'a ni commencement ni fin; tout ce que l'on en dit est purement hypothétique, en présence des textes si clairs de Josèphe. — L'épithète de DIVUS prouve seulement que le monument a été posé après la mort d'Auguste, rien de plus. — Dire que le légat en question a été deux fois gouverneur en Syrie, et que cela ne s'applique qu'à Quirinius, c'est une pétition de principe. — Aberlé conclut ainsi: prétendre que Q. ait été légat en Syrie, l'an 759 a. u. c., c'est historiquement un « non-sens ».

Examinons à notre tour ces raisons assez spécieuses du savant professeur: elles ne manquent pas d'un certain fondement historique.

Si Josèphe ne lui donne pas formellement le titre de ἡγεμών, ce n'est pas une raison suffisante de croire qu'il ne l'a pas été: il suffit qu'il lui en attribue les fonctions. Sans doute ces missions spéciales, confiées à d'autres employés en dehors des gouverneurs, ne sont pas rares. Mais n'est-ce pas aller trop loin, que de vouloir nier la compatibilité des fonctions dont parle l'historien juif, avec celles du gouverneur? Aberlé cumule sur la même tête deux emplois, deux titres: cas exceptionnel, dont on ne trouve pas d'autre exemple, d'après le propre aveu de l'auteur. Si l'empereur est bien le gouverneur général de ses provinces, il peut investir son légat « des prérogatives les plus étendues et, entre autres, de celle de faire des recensements ». — Ensuite, si nous admettons ici une exception, c'est parce que c'est la seule manière de résoudre les difficultés. — Du reste, au fond, Josèphe désigne par δικαιοδότης, d'une manière assez en usage, le gouverneur de provinces impériales [3]; il indique son rang par ὑπὸ Καίσαρος ἀπεσταλμένος - *legatus Augusti,* et ajoute l'expression que demandait sa fonction de *censitor,* τιμήτης τῶν οὐσιῶν - *ad census accipiendos.* Le même auteur désigne de la même façon Varus, que tout le monde reconnait avoir été gouverneur en Syrie: Διαδόχος μὲν Σατουρνίνῳ τῆς ἐν Συρίᾳ ἀρχῆς ἀπεσταλμένος (Jos. l. c. 17, 5, 2); et, en un autre passage (17, 5, 3), il le fait exercer les fonctions judiciaires, à côté du roi Hérode. Plus loin (l. c. 18, 2, 2), il dit que Quirinius a déposé le grand-prêtre, et mis un autre à sa place. Or, ce sont là précisément les fonctions auxquelles donnait droit le titre de légat propréteur, fonctions d'autant plus nécessaires, que la Judée allait passer du gouvernement d'un roi sous celui d'un procurateur, qui dépendait du légat de Syrie. — Si Josèphe n'a pas désigné Quirinius par le terme de légat propréteur, cela ne doit pas étonner, il passe sous silence tant de choses importantes [1]; et, en particulier, on constate, comme je le ferai voir encore davantage dans la seconde partie, que l'auteur des Antiquités et de la Guerre des Juifs n'était pas toujours au courant des institutions romaines et de l'administration sous Auguste. Très souvent, il emploie des termes techniques d'une manière confuse [2]; pour la Judée en particulier, il est inexact: après la mort d'Archélaüs, il la dit annexée à la Syrie, tandis que, en réalité, elle est devenue province de second rang, sous un procurateur romain. Le premier s'appelait justement Coponius [3]. Cela explique en même temps pourquoi Quirinius est venu en Judée σὺν ὀλίγοις: le recensement une fois achevé, il devait partir pour la Syrie proprement dite, tandis que Coponius restait comme procurateur, avec le *ius gladii* - μέχρι τοῦ κτείνεν ἐξουσία. — Plus tard, Pilate usa de ce *jus gladii* à l'égard de Jésus quoiqu'il ne fût que procurateur. — L'objection tirée d'un double gouvernement est tout à fait futile: j'ai cité (p. 7 not. 6) une inscription, où le même personnage est trois fois légat propréteur.

---

[1] *Bell. jud.* 2, 8, 1.

[2] *Realencyklopädie* VI, p. 181.

[3] Cf. Marquardt, *Röm. Staatsverwltg.* 2 Aufl. p. 552, Anm. 2 et p. 553.

Quant *aux inscriptions*, il est évident qu'Aberlé a tort. La première a été retrouvée de nos jours. — La seconde renferme des indices qui ont permis aux savants de déterminer le personnage auquel elle a dû appartenir. C'est avec une grande probabilité qu'on l'a attribuée à Quirinius — comme on attribue un *elogium* sans nom au pape Libère ou à Félix II [4]. — Quant à l'épithète DIVUS, l'hypothèse d'Aberlé serait une exception « qu'il faudrait prouver », mais sa possibilité ne saurait être contestée. — Une pétition de principe n'existe nullement. Le *titulus* parle d'un personnage deux fois légat; Aberlé l'admet. Or les autres gouverneurs que nous avons nommés plus haut, sont exclus par les raisons indiquées. Donc la conclusion de Mommsen semble bien s'imposer.

---

[1] Cf. dans la seconde partie de ce travail.

[2] Ainsi, p. ex. *ant.* 18, 8, 2, il appelle le légat de Syrie Pétronius πρεσβεύτης; 19, 8, 1, il appelle le légat Marsus, ὁ τῆς Συρίας ἡγεμών; 18, 3, 1. Pilate est appelé ὁ τῆς Ἰουδαίας ἡγεμών; etc.

[3] C'est là l'opinion de Mommsen, *Römisch. Gesch.* V, 509. Anm. et *Provincie romane,* (trad. de De Ruggiero) II parte, p. 501. — Pour voir la légitimité de cette opinion, il suffit de lire Josèphe, *Ant.* 14, 13, 5; il parle de Coponius auquel il attribue *jus gladii* etc. 18, 2, 2 le διάδοχος de Coponius, dans l'ἀρχή de la Judée, est Mar. Ambivius; à celui-ci succède An. Rufus, qui eut pour successeur Val. Gratus; à celui-ci succède Ponce-Pilate (18, 2, 2; 18, 2, 3; 18, 3, 1) dont il est dit 18, 3, 1: Πιλατος δὲ ὁ τῆς Ιουδαίας ἡγεμών; il lui attribue en outre une armée. Donc le premier de la série a été aussi procurateur.

[4] Mommsen a montré, *Deutsche Z-schft f. Geschwschft.* 96/97, p. 167 seqq., qu'il appartient très probablement à ce dernier pape.

6. Nous venons de voir quel est le sens des opinions et la force des raisons de ceux qui nient que nous ayons dans le fragment de Tivoli l'inscription de Quirinius. Telle est cependant l'opinion des grands épigraphistes de nos jours. Après Sanclemente et Bergmann, je citerai Mommsen, Henzen, de Rossi (Bull. 77, p. 6-7), Borghesi, Nipperdey. Néanmoins, à la suite d'Aberlé qui avait trouvé beaucoup d'adhérents parmi les philologues, plusieurs savants ont nié, d'une manière plus ou moins catégorique, que nous ayons vraiment affaire à une inscription de Quirinius; et vouloir dire que l'opinion de Mommsen a conquis le monde savant moderne tout entier, ce serait une légère exagération.

Détails complémentaires sur Quirinius.

7. Complétons donc, avant de terminer cette partie, ce que nous savons sur le personnage de notre inscription, par les détails assez nombreux tirés de Dion, Tacite, Suétone, Strabon, Josèphe, et de quelques monuments. Publius Sulpicius Quirinius, fils d'un personnage du même nom, de basse extraction (*an.* 3, 48), naquit [1] à Lanuvium (ibid.), petite ville du Latium. Il suivit la carrière sénatoriale, et passa par les différentes magistratures inférieures, les *minores honores,* comme les appelle Josèphe (18, 1. 1). Bientôt, grâce à ses talents militaires, il parvint aux plus hautes dignités. Consul ordinaire en 742, figurant dans les fastes avec M. Valerius Messala Barbatus, après la mort duquel il eut pour collègue le poète Valgius Rufus, l'ami d'Horace, il dut abdiquer avant la fin de l'année, puisqu'il fut remplacé par L. Volusius Saturninus. Préteur, puis proconsul de la province sénatoriale de Crète et de Cyrénaïque, il dut en cette qualité, - la position géographique du pays du premier de ces peuples semble le demander - faire la guerre aux Marmarides et aux Garamantes [2]. Après quoi, il fut nommé légat en Syrie, en 750, à la fin de l'année; s'empara par la famine des forteresses des Homonades (Tac. 3, 48) et, après leur avoir pris 6000 prisonniers, qu'il distribua dans les villes les plus voisines, il laissa leur pays désert (Strabon 12, 6, 5). Deux *supplicationes* furent décrétées, et les *ornamenta* accordés au vainqueur. Dans la suite, Quirinius fut proconsul d'Asie. Vers les années 755-757, il épousa la noble Emilia Lepida, fiancée, si non mariée déjà, au prince Lucius [3] († 755), et appartenant à plusieurs des grandes familles

---

[1] Probablement avant a. u. c. 700, parce que la lex Villia du tribun L. Villius, ou lex annalis de l'année 180, encore en vigueur à ce moment demandait 43 ans pour le consulat.

[2] Florus, 4, 12, 41: Sub meridiano tumultuatum magis quam bellatum est Musulamaios et Gaetulos, accolas Syrtium, Cosso duce compescuit Augustus, unde illi Gaetulici nomen Latius victoria patet. Marmaridas atque Garamantas Quirino (ici la leçon et très incertaine; - cf. Mommsen, *Res gestae,* p. 170 - tout ce qui s'ensuit est assez hypothétique) subigendos dedit. Potuit et ille redire marmaricus sed modestior in aestimanda victoria fuit.

[3] Une inscription (Orelli, n. 639) porte: || *Procurator eram Lepidae moresque regebam* || *dum vixi mansit Caesaris illa nurus.* || *Philologus discipulus.*

romaines du temps. Quand, plus tard, en 773, il la répudia, un procès scandaleux s'ensuivit [1]. Lepida, qui, depuis, avait pris pour mari Mamercus Scaurus, venait d'être mise en accusation parce qu'elle prétendait, qu'un de ses enfants avait pour père Quirinius, et par ceque, d'après le dire des esclaves de ce dernier, elle avait voulu empoisonner son mari.— Avant son mariage ou après – on n'est pas d'accord sur ce point – celui-ci avait été nommé *rector iuventutis* du petit-fils d'Auguste, C. César, qui partait pour l'Orient, « *Armeniam obtinenti* », comme dit Tacite [2]. Est-ce à ce moment qu'il rendit ses hommages à Tibère, exilé à Rhodes, ou est-ce un peu plus tôt? y a-t-il été personellement? ces questions ne sauraient être résolues d'une manière certaine. En 759 a. u. c., une seconde fois légat en Syrie, avec la mission spéciale de faire le recensement de la Judée qui allait devenir province romaine de second rang, par la déposition d'Archélaüs, nous le retrouvons dix ans plus tard à Rome, où un certain M. Drusus Libo [3] le charge de présenter à Tibère sa demande en grâce. Avancé en âge, sans postérité, il mourut en 774, plusieurs années après Auguste, qui, à peine mort, avait été déclaré DIVUS par le sénat. Tibère, qui n'avait pas oublié sa visite à Rhodes, lui en garda bon souvenir, et on ne s'étonnera plus de voir l'empereur faire son éloge et demander des funérailles publiques pour cet homme qui, pour les autres, était « *haud laeta memoria ob intenta Lepidae pericula sordidamque et praepotentem senectam* ».

La manière dont nous avons procédé dans les pages que l'on vient de lire, a été une élimination raisonnée, presque mathématique. Le résultat en est-il absolument sûr? Je ne le crois pas. Plusieurs points ne manquent pas de laisser des doutes sérieux dans l'esprit, et les raisonnements de plus d'un adversaire ont un certain fondement. Mommsen luimême ne paraît pas être trop sûr, puisqu'il termine sa monographie par ces paroles: « *in his ut multa incerta esse patet, ita non credo quicquam contineri quod non rationem habeat et probabilitatem* »; et dans l'*Ephemeris epigraphica* (IV, p. 450): « *probabile est Quirinium antea iam idem munus sustinuisse et quidem per a.* 751–752 ». Aussi voyonsnous, jusque dans ces derniers temps, plusieurs hommes de grande science mettre en doute ou nier complètement, que Quirinius ait été deux fois légat en Syrie, ou que notre inscription ait porté son nom. De ce nombre sont, entre autres, Schürer [1], Kellner [2], le Dr. Sieffert [3], Pölzl [4].

---

[1] Tac. 3, 22 et 23; Suétone: Tib. 49.

[2] Tac. *an.* 3, 48: Sub idem tempus, ut mors Sulpicii Quirinii publicis exequiis frequentaretur, (Tiberius) petivit a senatu. Nihil ad veterem et patriciam Sulpiciorum familiam Q. pertinuit ortus apud municipium Lanuvium: sed impiger militiae et acribus ministeriis, consulatum sub divo Augusto mox expugnatis per Ciliciam Homonadensium castellis insignia triumphi adeptus; datusque rector C. Caesari Armeniam obtinenti, Tiberium quoque Rhodi agentem coluerat. Quod tunc patefecit in senatu laudatis in se officiis... Sed ceteris haud laeta memoria Quirinii erat ob intenta ut memoravi Lepidae pericula sordidamque et praepotentem senectam.

[3] Tac. *loc. cit.* 2, 30.

De tout ce que j'ai dit plus haut, après tant d'autres, il me semble cependant bien probable que l'on doive attribuer à Quirinius le *titulus tiburtinus,* qui aurait fait partie d'un monument érigé en son honneur [5]. Du reste, que l'opinion de Mommsen soit la vraie ou non, la question exégétique en est absolument séparée, et comme nous pensons le faire voir, elle n'autorise pas à décréter, aussi catégoriquement qu'on a fait, que S. Luc se soit trompé.

DEUXIÈME PARTIE

ÉTUDE EXÉGÉTIQUE.

I.

Etat de la question ; adversaires.

1. Au point de vue de l'épigraphie et de l'histoire, notre inscription présente un certain nombre de difficultés qui ne permettent guère de tirer une conclusion certaine. Mais où il en surgit de plus grandes, c'est quand nous la confrontons avec S. Luc, II, 2. Ce passage - le recensement de Quirinius - a toujours été un de ceux qui ont exercé le plus la critique religieuse et historique, et n'a pas cessé d'être « crux interpretatorum », comme le fait observer très à propos un auteur. Et ici, nous l'avons déjà fait remarquer, les savants et les exégètes se placent sur deux terrains diamétralement opposés. Les uns s'accordent à dire que l'auteur du 3^me^ évangile s'est trompé, en rattachant au premier gouvernement de Quirinius (751-?), le recensement qui n'a eu lieu que sous le second 759. Parmi eux je cite D. Strauss qui, dans sa « Nouvelle vie de Jésus », s'étend avec complaisance sur ce point et prétend que non seulement le recensement est anticipé, mais encore le gouvernement de Quirinius; — Reuss à son tour, dans son « Histoire évangélique » p. 144, répète, que Q. n'a pas été proconsul de la Syrie du temps d'Hérode ; — Mommsen, le savant épigraphiste, après avoir montré la fausseté de la seconde partie de l'opinion de Strauss, adopte la première ; — Renan (les évangiles 1877 p. 255 seq.) ; — Holtzmann (Zeitschrift f. wissenschaftliche Theologie 1880, p. 121 seqq.) ; — Meyer ; — Hilgenfeld père, qui après les

---

[1] *N.-T. Z.-G.* p. 161, 165.
[2] *Loc. cit.* p. 479.
[3] *Realencyklopädie f. prot. Theol. u. Kirche,* 2^e^ éd.
[4] *Kirchenlexicon,* art. *Census.*
[5] Quant à la reconstitution du texte, voy. à la fin de ce travail.

travaux d'Aberlé, s'écriait dans sa « Zeitschrift » (1865 p. 100–121), avec ironie: « Il a été réservé au catholique Aberlé de sauver l'honneur de S. Luc » ! ; — Hilgenfeld fils, qui trouve dans le récit de S. Luc la plus grande confusion ; — bref, tous les coryphées de la « critique scientifique » moderne [1]. La raison fondamentale est pour presque tous la même: Mommsen l'a bien énoncée dans les *Res gestae* (2 éd. p. 176): « Bis censam esse Iudaeam a Q… rerum gnari nequaquam statuent, sed hoc statuent Lucam in rerum memoria tradenda Josephum male compilasse et vera falsis miscuisse » ; et une page avant: « Lucas illa scribens in mente habuit quae Iosephus 1, 17, sic refert ». Des exégètes tout à fait modernes, Krenkel p. ex., entrent dans plus de détails: Luc a puisé ses connaissances sur l'enfance et la jeunesse de Jésus, dans des sources judéo-chrétiennes. Mais comme le nom de Jésus était lié inséparablement à Nazareth, le récit qui racontait sa naissance à Bethléhem, devait faire connaître les motifs, qui avaient conduit les parents de Jésus à la cité de David. La source dont se servit l'évangéliste, voyait cette raison dans un ordre du magistrat, qui faisait aux habitants de Palestine une obligation, de se rendre à leur lieu d'origine, pour se faire inscrire dans les registres. Si donc la source disait: ἐπορεύοντο ἀπογράψασθαι πάντες, l'auteur se rappela tout de suite l'ἀπογραφή de Josèphe 759 ; et ainsi il confondit une mesure prise pour le seul peuple juif, avec un recensement de ὅλης τῆς οἰκουμένης.

Pour tous, il est donc admis que S. Luc dépend, dans son récit, de Josèphe. — On ajoute d'autres raisons, que j'examinerai tout-à-l'heure.

À cet accord général du rationalisme, pour ne pas dire du protestantisme, quelques orthodoxes et tous les catholiques opposent leur « nego », sans vouloir méconnaître les difficultés. Des difficultés il y en a: autrement pas de négation de la part des protestants, pas de différence, du moins de différence si grande, dans les divers systèmes qu'on propose pour les résoudre.

Examen des raisons.

2. Dans ce qui suit, je me propose d'examiner toutes ces solutions. Je voudrais d'abord montrer que les raisons de ceux qui nient la véracité de S. Luc, pour le passage en question, ne sont pas très solides. — Mettant ensuite en avant ce qui, au point de vue de l'histoire, me paraît certain, j'analyserai le passage de S. Luc, en montrant en même temps le côte faible des différents systèmes catholiques ou orthodoxes, au fur et à mesure qu'ils se présenteront, et, à la fin, j'exposerai l'opinion qui me paraît aujourd'hui la plus vraisemblable.

Dépendance de S. Luc.

Je dis donc premièrement que, par rapport à S. Luc, *sa dépendance de l'historien juif n'est pas prouvée.* Cela, contre ceux qui veulent que la rédaction du troisième évangile doive être placée vers l'an 120. Une autre opinion — et c'est la plus commune — la met au contraire au commencement de la seconde moitié du 1er siècle de l'ère chrétienne: donc bien avant Josèphe, qui nous apprend (*Antiquit.* 20 fin.) que son « bellum judaicum » a été achevé dans la 13me année de Domitien. On sait que beaucoup de savants partagent cette opinion, au moins pour le fond. Parmi eux, je ne citerai que Harnack (dans sa « *Chronologie*[1] ») à qui on reconnait la plus haute compétence en pareille matière. Du reste, cette question est traitée dans les manuels bibliques, dans les commentaires sur S. Luc. Elle l'a encore été tout dernièrement, de la façon la plus détaillée, par le Dr. Belser[2], aux excellents articles duquel nous ne pouvons que renvoyer les lecteurs, désireux d'approfondir la question. Que S. Luc ait eu des sources à sa disposition, le verset 3 du premier chapitre de son évangile semble bien le dire. Mais qu'il soit tout à fait indépendant de Josèphe pour le passage qui nous concerne, que par conséquent il n'ait pas, comme on aime à le lui reprocher, confondu les deux recensements, voilà ce que je veux établir. En voici les preuves:

---

[1] Huck, Hahn, Winer, de Wette, Keim, Schürer, Weiss etc.

1° *Différence d'expressions:* Si l'auteur du troisième évangile dépend de Ant. 17, 3, 5; 18, 1, 1; 2, 1; 20, 5, 2., où se trouve l'*identité des expressions,* par laquelle on constate si souvent une dépendance littéraire? Ici nous avons ἀπογραφή, ἀπογράφεσθαι; là ἀποτίμησις, τίμησις, ἀποτιμᾶν, τιμητεύω, τιμητὴν γίγνεσθαι.

2° *Différence d'étendue:* S. Luc parle d'une ἀπογραφὴ πάσης τῆς οἰκουμένης; — Josèphe, d'un recensement avec impôt, en Judée et en Samarie (probablement aussi dans les domaines de Philippe et d'Antipas).

3° *Différence de temps:* Ici le recensement a lieu avant la mort d'Hérode, ou mieux (cf. Luc 2, 1 avec 1, 5) du temps d'Hérode le Grand, roi de Judée; — là, après la déposition d'Archélaüs.

4° *Différence de l'ordre donné:* édit pour tout l'univers dans S. Luc; — simple ordonnance pour les pays d'Archélaüs dans Josèphe.

5° *Différence de forme:* Dans le 3me évangile, on procède selon les formes juives; — dans l'historien des Juifs, selon les formes romaines.

6° *Différence de résultat:* Le recensement sous Hérode n'entraine ni imposition de contributions, ni tumulte; — après la mort d'Archélaüs, rébellion à la suite de contributions imposées.

7° *Différence de nombre:* Josèphe ne mentionne qu'un seul recensement; — S. Luc en connait deux, qu'il distingue expressément, appelant l'un πρώτη ἀπογραφή, l'autre ἡ ἀπογραφή *simpliciter,* ou par excellence: à propos de celui-ci il donne des détails, connus aussi par Josèphe[3].

---

[1] Voyez l'Introduction de la « *Chronologie* ». — Cf. en outre Holtzmann, *Hand-commentar* etc., et W. Sanday, *Inspiration, eigt lectures on the early history and origin of the doctrin of biblical inspiration, being the Bampton-Lectures,* 1893, p. 278, dans la *Revue biblique* 1894, p. 378.

[2] *Theologische Quartalschrift,* derniers numéros de 95 et premiers de 96.

[3] J'ajoute cet autre détail: S. Luc appelle Q. ἡγεμονεύοντος τῆς Σ; Josèphe ne le dé-

Toutes ces différences que je viens de relever, témoignent d'une indépendance absolue de l'auteur du troisième évangile, par rapport à l'historien de la Palestine, non seulement au point de vue des expressions, mais surtout quant au fond.

Impossib. du recensement.

En second lieu, on s'appuie sur cette autre raison *de l'impossibilité* d'un recensement en Judée, à l'époque dont parle S. Luc. Mommsen le déclare : « Bis censam esse Iudaeam et primum quidem eo tempore quo a Romanis nullo modo censeri potuit, gnari homines nequaquam statuent » (Res gestae p. 176) ; Weiss le répète ; Reuss (l. c. p. 144) juge le recensement absolument inadmissible dans un royaume indépendant (comme l'était celui d'Hérode) ; Schürer et d'autres y ajoutent le poids de leur autorité [1].

Cette objection me semble sans fondement sérieux. De son temps, Aberlé avait déjà essayé d'y répondre, du moins en partie. Je l'examinerai d'une manière plus complète, pour démontrer, malgré l'absence d'autres témoignages positifs, non seulement la possibilité, mais encore la probabilité d'un pareil recensement.

Les Romains ont fait subir le recensement aux Clites, sous Tibère (a. u. c. 789) ; ils les ont forcés « nostrum in modum deferre census, pati tributa », comme le dit l'historien Tacite [2]. Ils ont, par conséquent, pu le faire pour la Judée, puisque celle-ci, même comme royaume, était bien loin d'être indépendante.

1. Car il est certain qu'avec la conquête par Pompée en 63, commençait le vrai assujettissement de la Palestine, malgré une certaine autonomie relative, qui existait encore : elle payait le tribut sous Pompée (ant. 14, 4, 4) ; et, avant Hérode, les chefs du pays n'étaient en somme autre chose que des procurateurs romains, sans en avoir le nom [3].

2. Hérode lui-même était roi, non pas *Dei gratia,* mais *senatus et Caesaris beneficio.* Il dépendait donc de l'empereur des Romains ; il dépendait même en partie du gouverneur de la Syrie, qui lui donnait des ordres [4].

A son avénement, il payait le tribut; [5] donc, très probablement aussi dans la suite, [6] puisqu'il le paya à Marc-Antoine. D'ailleurs, les quelques détails suivants [7] dénotent clairement le caractère de la dépendance de la Judée, et de son simulacre de roi :

signe nulle part de cette façon; Tertullien n'est pas sans raison, si catégorique dans ses affirmations, par rapport au recensement lors de la naissance, lui, que Mommsen appelle « homo non rudis et satis acutus ».

[1] *Geschichte d. jüd. Volk. i. Z.- Alter Christi,* 1890, I, p. 439.

[2] *An.* 6, 41.

[3] *Antiq.* 14, 4, 5; 16, 10, 1.

[4] *L. c.* 16, 9, 1; 16, 11, 1 seq. etc.; cf. Zumpt, *Geburtsjahr,* 179-180.

[5] Appien, *l. c.* 5, 75.

[6] Josèphe, *bell. jud.* 1, 18, parle d'un affranchi d'Auguste, chargé de recevoir les contributions de la Judée : « Herode fit recevoir par Fabatus les impôts ordonnés par César ».

[7] Quelques uns de ces détails dans Knabenbauer, *Cursus compl. Script. sacr.*

a) La scène du couronnement d'Hérode à Rhodes [1];

b) L'absence de monnaies en or à l'effigie d'Herode; mais nous en avons d'Auguste [2];

c) Les adulations et flatteries continuelles du roi: temple à Auguste, à Panéas; sacrifice au temple pour l'empereur [3]; sa manie d'imiter les Romains dans leurs manières, leurs constructions etc., et en même temps ses excuses auprès des juifs: *se id non ex sua sponte sed ex jussu et mandato fecisse;*

d) Dépendance dans les jugements: les fils de Mariamne devant le tribunal de Saturninus et Varus; — permission demandée à l'empereur de procéder contre eux et de les faire mettre à mort;

e) Nécessité de confirmation de son testament par Auguste; de l'empereur et de son conseil, institué *ad hoc,* dépend l'exécution.

f) Le célèbre passage des antiq. 16, 9, 3, où Auguste fait dire: δτι πάλαι χρώμενος αὐτῷ φίλῳ νῦν ὑπηκόῳ χρήσεται, parce qu'il allait marcher, non sans raison, contre un chef arabe.

g) La manière enfin de traiter le roi qui lui présente ses excuses; renvoi renouvelé jusqu'à quatre fois des envoyés d'Hérode « infectis rebus ». Hérode, avec son royaume, dépendait donc bien des Romains; or dans les royaumes dépendants, on faisait le recensement [4].

Si, d'après ce qui vient d'être dit, le recensement est *possible,* d'autres considérations nous le montrent comme *très probable.* En effet, comment Josèphe, Hérode à peine mort, connaît-il si bien les revenus du pays? [5]. Sans doute, le roi des Juifs avait le droit d'augmenter, ou de remettre les contributions [6]. Néanmoins, il restait libre à l'empereur de modifier l'administration des impôts, toutes les fois que les intérêts de Rome l'exigeaient. L'ordre donné au roi Archélaüs [7] de remettre un quart des contributions aux Samaritains en est la preuve. Il pouvait donc ordonner à Hérode de règler tout cela par un recensement, sans leque, il est impossible de dresser les listes, de connaître les fortunes, de déterminer les impôts. — Les Juifs ne faisant pas de service militaire, une pareille mesure dut paraître bien utile pour connaître les capacités financières; peut-être pour savoir, si le tribut payé par le roi y répondait; peut-être aussi pour le changer, comme cela convient parfaitement à cette tendance de l'empereur à obtenir une répartition naturelle des impôts, dans les pays soumis, et à soulager ainsi les provinces. — Cette mesure, vu l'âge d'Hérode, vu la situation générale du pays, permettait à l'occasion une décision juste et profitable, quant au sort ultérieur de la Judée. — Et ici je voudrais rappeler le principe de la politique romaine: s'adapter le plus possible, dans tout ce qui touchait aux contributions, aux usages des nations conquises. Que cela ait dû vraiment avoir lieu pour les Juifs, qu'avant 759 a. u. c., les impôts n'aient pas été directement levés par les employés du fisc impérial, les suites du recensement de 759 semblent bien le dire, et le texte de S. Luc montre une application de ce principe pour la Palestine. Ce dernier point admis, on s'explique deux autres difficultés, tirées du *silence de Josèphe,* et de *la forme du recensement.*

---

[1] Aberlé, *l. c.* 1874, p. 668; (Jos. *ant.* 15, 6, 6-7).

[2] Schürer, *l. c.* p. 332; Wieseler, *l. c.* p. 83.

[3] Philon. *leg. ad Caium* 36, 40.

[4] Huschke, *Census* etc. p. 99-116; Zumpt, *l. c.* 181 seqq.

[5] *Ant.* 17, 11, 4.

[6] *Ant.* 15, 10, 4; 16, 2, 5; 17, 2, 1; 17, 11, 2.

[7] *Ant.* 17, 11, 4.

Silence de Josèphe.

Car, si on a procédé de telle façon à l'opération du recensement, celui-ci a dû se faire sans trouble, et par conséquent il était entièrement inutile d'en faire un long récit. Le raisonnement de Strauss [1], que « Josèphe, qui s'étend fort sur cette époque, ne dit pas un mot d'un pareil cens », perd toute sa force, puisque, en dehors de l'historien juif, aucun des auteurs profanes ne signale le second recensement, qui pourtant excita des troubles sérieux: il faudrait donc nier aussi ce dernier recensement. Mais précisement parce que ce premier fait n'a laissé qu'une faible impression dans le souvenir, comme n'ayant pas abouti, puisque l'impôt n'y fut point rattaché, ou comme s'étant confondu avec l'opération capitale, qui a marqué, du signe du tribut direct, l'asservissement de la Judée [2], on n'a pas le droit de s'attendre à en trouver un récit dans Josèphe, ou même une simple mention, principalement si on tient compte d'une certaine confusion, ou négligence, qui se trouve dans les écrits de cet auteur. Cela a pu venir en partie de sa source, Nicolas de Damase, agent d'Hérode et son historien, qui n'aurait pas relaté tous les empiétements des Romains, si humiliants pour son maître. Toujours est-il que Josèphe omet plusieurs choses importantes. Parle-t-il du premier gouvernement de Quirinius? parle-t-il d'une bataille entre Juifs et Romains, qui nous est connue par ailleurs? [3] Sa liste des légats de Syrie n'est elle pas incomplète? Où est Volusius? [4] Josèphe est de plus très inexact. Sans insister trop sur le fait qu'il ne nous fait connaître que d'une manière insuffisante, la situation intérieure du pays, je dis qu'on a raison de se défier de lui [5]. Mommsen a relevé un certain nombre d'erreurs, p. ex. celle-ci, que, après la mort d'Archélaüs, la Judée fut annexée à la Syrie: en réalité, nous l'avons montré plus haut, elle devint province romaine de second rang; et Coponius fut son premier procurateur. D'autres exemples, qui attestent chez Josèphe de la légèreté et une grande ignorance des institutions romaines, se trouvent dans Mommsen [1] et Kellner [2] —.

---

[1] *Nouvelle vie de Jésus,* t. II, p. 24.

[2] Wallon, *de la croyance*... p. 364.

[3] Cf. Lardner, *credibility of the Gospel,* t. I, p. 341; Aberle, *l. c.* 1874, p. 672.

[4] Toutes ces omissions sont réunies dans un petit opuscule de J. B. Ottius (Knabenbauer *in Matt.* I, p. 106, 1).

[5] Josèphe appelle Volumnius ἡγεμών τῆς Συρίας, tandis que le véritable ἡγεμών était Saturninus; personne n'a songé à l'accuser d'inexactitude.

Du reste, est-il bien avéré que Josèphe « ne dit pas un mot d'un pareil cens? » Plusieurs auteurs, Huschke, Zumpt, Wendel [3] ont mis en relation avec S. Luc II, 2 un épisode des antiquités (17, 2, 4): « Il y a parmi les Juifs une secte, qui fait profession de connaître exactement la loi, de l'observer avec zèle...; on appelle ses membres pharisiens: eux spécialement osaient résister aux rois, ayant l'œil ouvert, et étant toujours prêts à combattre et à nuire ouvertement. Quand tout le peuple juif fut obligé de prêter serment de fidélité à César et aux intérêts du roi, eux, au nombre de plus de 6000, ne jurèrent point: παντὸς γοῦν τοῦ 'Ιουδαικοῦ βεβαιώσαντος δι' ὅρκων ἦ μήν εὐνοῆσαι Καίσαρι καὶ τοῖς βασιλέως πράγμασιν, οἶδε οἱ ἄνδρος οὐκ ὤμοσαν, ὄντες ὑπὲρ ἐξακισχίλιοι. Donc, serment de fidélité au roi, — ils y avaient été contraints déjà une première fois, — et à César. Le seul nom de *César* trahit l'origine romaine de cette mesure. Ne faut-il pas chercher l'occasion de ce serment dans le recensement de S. Luc? Ne dut-il pas être accompagné d'un enregistrement, puisque le nombre des réfractaires est évalué à plus de 6000? Le fait est très significatif, et Strauss n'a pas osé le nier [4]. — Ce rapprochement est d'autant plus fondé, que ce serment a dû être prêté *vers la fin du règne d'Hérode*; Josèphe le met en relation avec certains événements des dernières années du tyran, c'est-à-dire, avant le retour de Rome d'Antipater, peu de temps après la mort des fils de Mariamne. Or ce retour eut lieu pendant que Saturninus était encore gouverneur: donc avant l'automne de 748. Josèphe aurait donc mentionné seulement le serment, S. Luc aurait donné d'autres détails: les deux se complètent [5].

Forme du recensement.

Or justement ces détails choquent les adversaires, et prêtent à une autre objection: la forme du recensement, peut-on dire, n'est ni romaine, ni juive. Le manière dont on a dû procéder, disons-le, n'est pas à proprement parler celle des Romains. Le recensement a été selon la norme juive. Cela s'explique. Auguste voulait connaître avant tout la situation financière du pays, afin d'avoir des bases pour une réforme, une réorganisation complète. A cette fin, suffisait encore en 747 (?) la forme juive, telle qu'elle a dû avoir lieu, d'après S. Luc et Tertullien; ce qui est plus vraisemblable encore, si nous voulons tenir compte du principe administratif des Romains cité plus haut déjà: τῷ πατρίῳ τρόπῳ ἀεὶ ἄρχεσθαι [6].

---

[1] *Römische Geschichte* V, 509; *provincie Romane* II, p. 501, 1; ibid. *R. G.* tom. V notes à la page 489, 491, 500, 509, 528, 529, 539.

[2] *L. c.* p. 484 seq. et 644-647.

[3] *Studien u. Kritiken,* 1892, p. 105 seqq.

[4] *Nouvelle vie de Jésus,* t. II, 24. Cf. Vigouroux, *l. c.* p. 99, 1.

[5] Cf. Sanclemente, l. c. p. 440 seqq.

[6] Dion 54, 9; cf. Marquardt l. c. 31, p. 265.

Plus tard, quand les maîtres du monde abandonnèrent ce principe, en Asie-Mineure, ils provoquèrent une révolte des Clites: *quia nostrum in modum deferre census, pati tributa adigebantur* [1]. Par conséquent, nulle raison sérieuse de ne pas admettre la forme juive de ce recensement, qui permettait parfaitement à l'empereur d'arriver à ce qu'il voulait obtenir: conserver ce qui avait été acquis, l'organiser, en faire peu à peu un seul et unique empire.

Qu'on y ait exigé le serment, cela s'explique bien dans notre hypothèse [2]. Auguste connaissait les Juifs par des faits et par Hérode. Il ne voulait blesser ni les habitants de la Judée, auxquels on avait fait d'autres concessions (dispense du service militaire; permission du sabbat), ni le roi, qui a dû demander cet accommodement « en se portant fort de continuer le tribut », qu'il avait payé jusque-là. L'empereur se serait rendu à ce dernier désir [3], tout en demandant le serment qui devait lier les Juifs: mesure excellente en elle-même, très opportune par rapport aux circonstances du moment: Hérode avancé en âge, l'empereur mécontent de lui [4]; la vie domestique du roi triste et misérable, meurtres, conspirations sans fin; l'avenir du pays menacé, vu le caractère turbulent de ces hommes toujours « studentes rebus novis ».

Ce système, du reste, était à peu près conforme même aux principes du droit romain; Huschke l'a fait voir par d'excellentes raisons [5]. —

Quant à *Marie*, le σὺν Μαριάμ de S. Luc peut se rapporter à ἀπογφάψασθαι, ou à ἀνέβη: le texte n'exige pas qu'elle se soit réellement fait inscrire. L'a-t-elle fait, cela aurait été en conformité avec la loi, parce que celle-ci le demandait [6] ou encore, parce que Marie était propriétaire. Si ce n'est pas à cause du recensement, elle a pu faire ce voyage parce que « elle l'a voulu ou que *Joseph* l'a voulu pour elle » [7]. — *Jésus* lui-même a pu être inscrit, puisqu'il naquit à Bethléhem pendant le recensement, et y passa un certain temps. Cet usage même est attesté [8].

---

[1] Tac. *an.* 6, 41.

[2] Par la citation devant son tribunal, sa punition des rebelles, la coopération d'Hérode et de ses employés est démontrée, et par conséquent aussi la forme juive.

[3] Ainsi s'explique, pourquoi les résultats du recensement ont été portés sur les registres.

[4] Jos. *ant.* 16, 9, 3; cf. Wallon, p. 362, 1. Les Juifs eux-mêmes mécontents d'Hérode, ne voulaient plus de lui et demandaient à être rattachés à la province de Syrie.

[5] Huschke, l. c. p. 116 seqq.: (cf. Wallon, l. c. p. 367, 368). Les biens devaient être indiqués: Ulpien l. II *de censib., Diges.* L, tit. XV, 3; Vellei. Paterc. II, 25; Cicero Verr. I, 18 - les personnes également: *epit.* d. Tite-Live, XLII, 10. Du temps d'Auguste, les uns et les autres au même endroit: Cic. *pro Flacco,* 32.

[6] Cf. Den. d'Halic. 4, 15, dans Huschke l. c. p. 121, et Ulpien, l. c.

[7] Strauss, *N. V. de Jésus,* t. II, 26. — Remarquons ἐγκύῳ οὔσῃ, observation superflue, si elle n'indique pas la raison du voyage, d'aprés ce qui est raconté chap. I.

[8] Cic. *de legib.* lib. III, c. 3: « Censores populi aevitates *soboles familias* pecunias censento ».

Cet acte de soumission et de fidélité à la loi, de la part de la famille de Nazareth, marque le terme fixé par Jacob, pour la venue du Sauveur des nations: « Non auferetur sceptrum de Iuda et dux de femore eius, donec veniat qui mittendus est; et ipse erit exspectatio gentium »[1].

II.

Données historiques certaines sur notre question en dehors de S. Luc.

J'ai montré d'une manière suffisante, il me semble, ce que valent, au fond, les raisons alléguées contre le témoignage de S. Luc. Ce témoignage, je crois pouvoir le maintenir dans le sens de son auteur. Je reviendrai plus bas sur ce texte et son commentaire; pour le moment voici, indépendemment de S. Luc, les données relatives à notre question que je crois pouvoir tirer de l'histoire.

Tertullien.

1. **Tertullien**, dans 4 ou 5 passages, parle du sujet qui nous occupe. Je cite les textes.

1) *Adv. Iudaeos* c. IX: *Fuit enim de patria Bethlehem... sicut apud Romanos in censu descripta est Maria, ex qua nascitur Christus.*

2) *De carne Chr.* c. 2. *Aufer, inquit, hinc molestos semper Caesaris census et diversoria angusta...*

3) *Adv. Marcionem* c. 19 (conteste l'explication que l'on donne aux paroles de Jésus: quae mihi mater... etc.; et il continue): *Sed et census constat actos sub Augusto nunc in Judaea per Sentium Saturninum, apud quos genus eius inquirere potuissent.*

4) *Adv. Marc.* c. 7: *Venit in synagogam: quomodo potuit admitti tam repentinus, tam ignotus; cuius nemo adhuc certus de tribu, de populo, de domo, de censu denique Augusti quem testem fidelissimum dominicae nativitatis romana archiva custodiunt*[2].

Argumentons sur ces textes. Ils renferment une certaine gradation dans la précision: il y a eu un recensement; sous Auguste; en Judée; par Sent. Saturninus; le résultat est public et inséré dans les archives. — Ainsi le recensement est le précieux témoignage de la naissance du Christ; c'est en même temps le plus fidèle, *fidelissimum;* Marcion ne veut pas admettre ce fait: qu'il consulte donc les actes publics etc. — De tout ceci il ressort d'une façon évidente qu'il y a eu un recensement, sous Auguste, en Judée; qu'il est identique avec celui de S. Luc II, 2: *census molestos* (pour Marie et Joseph) et *angusta diversoria,* sont une allusion frappante à Luc II, 2: δι ότι οὐκ ἦν αὐτοῖς τόπος ἐν τῷ καταλύματι – *quia non erat eis locus in diversorio;* les expressions de Tertullien *gens, familia, etc.* dénotent la forme juive et confirment son identité avec celui de l'évangéliste. L'employé qui préside à ces opérations, est Sentius Saturninus, *simpliciter,* sans indication de prénom: donc ce Sentius Saturninus doit être connu: c'est le légat, renommé à cause de la guerre en Germanie, qui eut les *ornamenta triumphalia,* pas un autre. Peut-on supposer que Tertullien ait voulu désigner à son adversaire un employé inférieur, un Saturninus (Sentius) quelconque? Peut-on admettre qu'il ait voulu nommer un autre que le légat *eponymus?* [1] — Enfin les résultats de ce recensement sont inscrits dans les archives romaines. Comment admettre que Tertullien, le juriste distingué, au courant de la loi et de tout ce qui y touche, qui savait que les actes étaient classés et désignés par le nom de l'*eponymus,* qu'ils étaient ensuite exposés au public pendant un certain temps [2], et enfin relégués dans les archives; comment admettre, qu'il ait ainsi parlé à Marcion, l'hérétique par excellence, l'organisateur savant, l'ennemi rusé et terrible, un homme hors ligne, et, pour l'Eglise, le premier péril vraiment grand: celui-ci refusait d'accepter les premiers chapitres du troisième évangile, celui-là les défendait avec insistance? — Comment supposer que Tertullien, sans source sûre, sans ferme conviction de la vérité de ce qu'il avançait, se fût exposé à être convaincu d'une falsification [3] qu'il reprochait à son adversaire: lui qui est sur ce point en divergence avec S. Luc, qu'il avait si évidemment en vue, qui diverge aussi de S. Justin, dont une pièce officielle (I, *Apol.* 34 et 46, *Dial.* 78), nomme Quirinius comme le gouverneur de la Syrie, à l'époque de la naissance de Jésus? Il n'y a qu'une chose à admettre: le recensement du troisième évangile, pendant lequel Jésus est né, a eu lieu sous C. Sentius Saturninus, le même que Tertullien rappelle à un autre endroit et de la même manière *(de pallio):* « Post longas Caesaris moras mœnia Carthagini Statilium Taurum imposuisse, solemnia enarravisse *Sentium Saturninum* ». Or C. S. Saturninus a été légat en Syrie, de 744 (ou 746) à 748: la première date n'est pas absolument certaine; la seconde est en dehors de toute contestation. Donc tirons la conclusion. (Cf. Ant. 16, 9, 1; 10, 8; 17, 11; 12, 1; 3, 2).

---

[1] Exod. 49, 10.

[2] Voyez le cinquième passage p. 28, 2.

Premier évangile.

2. J'arrive au même résultat par les renseignements que nous fournit le chapitre II du premier évangile. Aujourd'hui on admet que le roi

---

[1] Vigouroux, l. c. p. 120 et Kellner, l. c. p. 472 ne sauraient me persuader du contraire. Voici ce que dit Mommsen (*Res gestae,* p. 168): « Iam cum in fastis aetatis augustae tres inveniuntur *Sentii* Saturnini, sc. consul a. 735, qui postea Syriae praefuit, filiique eius duo consules a. 757, omnino pater hoc loco intelligendus ».

[2] Cic. *pro Cluent.* § 11; Ios. *vita* 1, raconte qu'il a vu sa généalogie ἐν ταῖς δημοσίαις δέλτοις (cf. Sicul. Flacc. V, p. 87). Tert., l. c. 26: « Tam distincta fuit a primordio Iudaea gens per tribus et populos et familias et domos ut nemo facile ignorare potuisset de genere, vel de recentibus Augusti censibus adhuc tunc fortasse pendentibus ».

[3] Qu'on ne dise pas que Tertullien a fait (*de carne Christi* 2) des *calculs* inexacts sur l'année même de la naissance. Sans m'arrêter sur ce point: autre chose est une erreur de nom propre; autre chose une erreur de date: la première est si facile et on l'excuse volontiers; la seconde ne saurait être justifiée dans Tertullien parlant à Marcion.

Hérode est mort en 750 à la fin de mars, ou au commencement d'avril. Les indications de Josèphe à ce sujet ne permettent pas de dépasser cette année. D'après une monnaie d'Hérode Antipas, trouvée par le professeur Sattler de Munich, Hérode serait même mort en 749 [1]. Par les considérations suivantes, je voudrais faire voir que, selon S. Mathieu, confronté avec d'autres témoignages historiques, la naissance de Jésus doit être placée en 747, au plus tard en 748 a. u. c.

Selon le premier évangile, la naissance de l'Enfant, la venue des Mages, leur retour, la fuite en Egypte arrivent avant la mort d'Hérode. Au moment, où les Mages se présentent, le roi est encore dans toute sa vigueur; il veut lui-même aller à Bethléhem. — Par ailleurs nous savons que, avant sa mort, il fut malade pendant cinq mois, absent de Jérusalem, restant soit à Jéricho, soit aux eaux de Callirhoë, et, qu'après une tentative de suicide, il fit mettre à mort Antipater. Ces événements, qui précédèrent sa mort et qui suivirent l'ordonnance d'Auguste, la naissance de Jésus et le massacre des Innocents; le ἀπὸ διέτους καὶ κατωτέρο (cf. ỹ. 16, ἠκριβῶσε τὸν χρόνον): toutes ces considérations nous obligent à placer la naissance de l'Enfant à peu près deux ans avant la mort du roi [2]. — En outre, le refus des Pharisiens de prêter le serment dont parle Josèphe, eut lieu vers la même époque, deux ans avant la mort. Ce n'est qu'après ce refus qu'Antipater alla à Rome, y passa 9 ou 10 mois, revint et fut mis à mort, cinq jours avant le décès du roi [3].

On connaît le jeu de mot d'Auguste rapporté par MACROBE (*Sat.* 4. 20): lorsque l'empereur apprit que le roi avait fait périr tous les enfants mâles « *infra bimatum* », et que parmi eux se trouvait aussi son propre fils, il s'écria: « *Melius est Herodis porcum esse quam filium* » [4]. Ce jeu de mot ne saurait se rapporter à la mort d'Antipater, qui périt 5 jours seulement avant son père: le *melius est* n'aurait plus de sens, et la nouvelle de la mort du père et du fils a dû arriver en même temps à l'oreille de l'empereur [5]; Antipater d'ailleurs était coupable. Ce fils, ou mieux ces fils, sont ceux de Mariamne, dans le procès desquels intervint le gouverneur de la Syrie. Tout ceci eut lieu au moins un an avant la mort du roi; par conséquent, si on tient compte du *bimatum et infra,* on doit placer la naissance de Jésus en 748 au plus tard.

Du reste, ce n'est pas la date absolument précise qui importe.

[1] *Z. schft. kathol. Theol.* 1888, p. 314; et Sattler, *Führer durch d. Panorama*..... p. 7. Elle porte: Ηρωδης τετραρχης, une palme; au milieu LME (=45), au revers ΓΛΙω ΚΑΙΣ ΛΡ ΓΕΡΣΕ.

[2] Ce *mortui sunt* de S. Mathieu n'est pas sans raison: ce sont Pheroras, frère, et Antipater, fils du roi; le premier mourut empoisonné.

[3] *Ant.* 17, 2, 4; 17, 8, 1.

[4] Macrobius, *Saturnal.* 2, 4: cum audisset inter pueros quos in Syria Herodes rex Iudaeorum infra bimatum iussit interfici, filium quoque eius occisum ait: melius...; le jeu de mot n'est qu'en grec: ὗς — υἱός.

[5] Dans ce cas il faudrait: *melius erat.*

III.

Texte de S. Luc commenté; différentes opinions rejetées.

1. Ce résultat admis, je passe à l'examen du texte même de S. Luc, et des différentes explications catholiques ou orthodoxes, dont il a été l'objet, au fur et à mesure qu'elles se présentent. Le *textus receptus* [1] est celui-ci:

1. Ἐγένετο δὲ ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις, ἐξῆλθε δόγμα παρὰ Καίσαρος Αὐγούστου ἀπογράφεσθαι πᾶσαν τὴν οἰκουμένην.
2. αὕτη ἡ ἀπογραφὴ πρώτη ἐγένετο ἡγεμονεύοντος τῆς Συρίας Κυρηνίου.
3. καὶ ἐπορεύοντο πάντες ἀπογράφεσθαι, ἕκαστος εἰς τὴν ἰδίαν πόλιν.
4. ἀνέβη δὲ καὶ Ἰωσὴφ ἐκ πόλεως Ναζαρὲτ εἰς τὴν ἰδίαν... διὰ τὸ εἶναι αὐτὸν ἐξ οἴκου... ἀπογράψασθαι σὺν Μαριὰμ..., οὔσῃ ἐγκύῳ.

Au point de vue des variantes, le ℣. 1. n'en offre que deux tout-à-fait insignifiantes: *ut censum profiterentur, ut profiteretur*. Pour le ℣. 2, le plus grand nombre des codd. porte αὕτη ἡ ἀπ.; les meilleurs néanmoins et les plus anciens, ℵ, B, D, n'ont point l'article. Ἐγένετο πρώτη se trouve dans ℵ, D. Ti. Κυρηνίου se lit dans la plupart des mss.; quelques uns ont Κηρυνίου, B. Κυρείνου; plusieurs mss. latins portent Quirino, la Vulgate Cyrinus. Le vrai nom est Quirinius; on le trouve sur le fragment Orsato, dans Strabon (Κυρίνιος) et ailleurs. Si d'ordinaire, on parle de l'inscription de Quirinus, cela vient probablement du génitif qui est le même pour les deux formes Quirinus et Quirinius.

Hypothèse d'interpolation ou de substitution.

La vraie leçon étant mise hors de toute controverse, confirmée en outre par le témoignage de S. Justin (I. Apol. c. 34) [2], toutes les hypothèses qui s'y rapportent doivent être rejetées: qu'elles se basent sur une *interpolation*, sur une note marginale, entrée plus tard dans le texte (comme le veulent les *novatores* de Baronius (apparat. num. 81), et de nos jours, Valknaer, Olshausen) ou qu'elles admettent une faute de copiste, une *substitution* de nom: Cyrino pour Saturnino (H. Valois, le célèbre Huët d'Avranches [3]) Κυρηνίου pour Κουιντιλίου ou Κρονίου (=Saturni!!!). Baronius lui-même s'était formé, à ce sujet, une idée fausse; elle a été réfutée par le savant Henri Noris, dans l'ouvrage que j'ai cité à plusieurs reprises [4].

---

[1] Prima editio Elzeviriana, Lugduni Batav. 1624.

[2] *L. c.* ὡς καὶ μαθεῖν δύνασθε ἐκ τῶν ἀπογραφῶν τῶν γενομένων ἐπὶ Κυρηνίου.....

[3] Henr. Valesius, *ad Histor. Eusebii:* ac mihi quidem videtur in textu Lucae in Quirinii nomine et pro Q. substituendum esse nomen Sentii Saturnini. — Huetius, *demonst. evangel.* prop. IX, c. 10.

[4] Noris, *cenot. pis.* diss. 2ª, p. 430. — Comme « Curiosum interpretationis », je cite cette autre explication de Salianus, qui voit dans le César Auguste de S. Luc, C. César qui aurait fait ce recensement pour avoir de l'argent; de peur que l'empereur ne connût la chose, l'édit n'aurait été publié qu'en Judée et en Palestine (Noris, l. c. 441 e 448).

2. Je veux en outre attirer l'attention sur les premières paroles, sur la locution ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις, qui rappelle Matth. II, 5, et d'autres passages analogues. Cette expression ne renferme qu'une *indication de temps, vague, générale, indéterminée,* qui par là même laisse une grande liberté [1]. Par conséquent, elle est fausse, cette opinion partagée aussi par certains catholiques, qui voit dans c. II, 1, un *terminus a quo* chronologique pareil à celui de c. III, 1. Ce dernier cas est tout différent; là, il s'agit du commencement de l'histoire évangélique; de là cette tendance à la précision chronologique, qui n'existe pas dans la même mesure pour II, 1. Notre expression, je crois, se rapporterait donc tout au plus aux événements racontés dans le premier chapitre, qui eux-mêmes assez indéterminés, ne sauraient servir de base à la date de l'édit d'Auguste. Le but de S. Luc était plutôt de nous faire connaître le motif qui a conduit Marie à Bethléhem, et de mettre ainsi une relation entre le grand événement de la naissance de Jésus et l'histoire universelle.

Il n'en est pas de même du ℣. 2., et, sans vouloir suivre ceux qui l'assimilent à II, 1, je dis qu'il contient vraiment une date chronologique, indéterminée seulement en ce sens, qu'elle n'indique pas le moment précis d'un événement qui, d'autre part, a eu lieu pendant le temps où Q. était ἡγεμονεύων τῆς Συρίας. Il ne suffirait donc nullement de dire, que le recensement du temps de la naissance est lié d'une manière quelconque au nom de cet homme, qui, dix ans plus tard, fit ce recensement si important pour les Juifs. D'ailleurs S. Luc l'indique bien lui-même, puisqu'il dit αὕτη ἡ ἀπογραφὴ ἐγένετο ἡγεμονεύοντος τῆς Συρίας Κυρηνίου. Notons aussi, d'un autre côté, le génitif absolu, qui ne signifie nullement que ce recensement ait été fait par Q., comme le voudrait le *a praeside* de la Vulgate, leçon qui ne se trouve ni dans S. Augustin, ni dans S. Ambroise, et manque également dans un grand nombre de mss. Ce génitif absolu du grec exprime simplement que le recensement a été fait *pendant* que Quirinius était ἡγεμονεύων τῆς Σ. Donc, puisque l'aoriste marque une action qui, dans le passé, a été faite une fois, puisque ce même aoriste a très souvent la signification du plus-que-parfait [2], la chronologie, vague dans le ℣. 1, est beaucoup plus précise au ℣. 2, en ce sens que l'ἀπογραφὴ π. τ. οἰκ., ordonnée par Auguste, a eu son application en Palestine sous Quirinius, qui remplissait la charge de ἡγ. τ. Σ. — J'exclus ainsi tout naturellement cette autre hypothèse de Lardner, Münter, Kellner [3], que Q. ait été appelé ἡγ. τ. Σ. *par antici-*

Hypothèse d'un « gouverneur » par anticipation.

---

[1] Le meilleur exemple que je puisse citer, c'est encore de S. Luc que je le prends: chap. I, 5: ἐγένετο ἐν ταῖς ἡμέραις Ἡρώδου βασιλέως etc.; or Hérode a régné plus de trente ans.

[2] Cf. grammaires de Koch (§ 103, 2, an. 2; § 97, 3), Curtius, Krüger.

[3] *L. c.* p. 478: « Jedenfalls befand sich Q., zur Zeit als Lucas sein Evangelium schrieb längst im Besitze d. amtl. Qualität ein. Praeses, u. wenn er nicht mehr am Leben war, so konnte er erst recht mit Fug als Praeses bezeichnet werden, da alle Leser den ehemaligen Legaten v. Syrien als solchen kannten ».

pation, parce que, dix ans (ou deux ans?) plus tard, il a rempli cette charge, et, qu'à cause de cette haute dignité, il a dû être connu à Rome. Abstraction faite du reste, le participe présent marque d'une manière catégorique et absolue, la simultanéité de l'action qu'il exprime, avec celle du verbe de la phrase dont il dépend [1].

Le ℣. 3 nous fait connaître comment se faisait l'ἀπογραφή, en quoi elle consistait: ἀπογράφεσθαι εἰς τὴν ἰδίαν πόλιν; quel en fut l'effet pour Joseph et la Vierge: ἀνέβη δὲ καὶ Ἰ. εἰς... εἰς τὴν Ἰουδαίαν .... Εἰς τὴν Ἰ. est un certain indice que, à ce moment, la Palestine se trouvait encore sous un seul gouvernement, c'est-à-dire sous celui d'Hérode le grand; (ce qui ressort clairement du texte de S. Matthieu [2]) et non pas, comme l'ont voulu quelques exégètes trop apologistes, sous Hérode Archélaüs.

Enfin, σὺν Μαριὰμ, ℣. 5, peut se rapporter ou à ἀπογράψασθαι, ou seulement à ἀνέβη. Dans ce cas, il y aurait une petite difficulté que nous avons traitée plus haut.

Conclusion préalable: Simultanéité.

3. Un autre point me semble acquis: *la simultanéité* [3] *de la naissance de Jésus avec Q.* ἡγεμονεύοντος τῆς Συρίας. C'est un fait historique, attesté par S. Luc, dont nous sommes obligés, selon les règles de la critique, d'admettre l'autorité: ce témoignage ne renferme pas de contradiction en lui-même, ni ne se trouve en contradiction avec d'autres documents d'une autorité incontestée. J'avoue que cette simultanéité a dû gêner plusieurs écrivains, principalement ceux qui ne tenaient compte que du second recensement, celui de 759–760 a. u. c. Aussi s'est-on acharné à la détruire, comme nous avons pu le constater. On a mis en avant différentes hypothèses: les uns [4] voient dans S. Luc II, 2, un simple édit par opposition au recensement lui-même; les autres [5], un simple cadastrage par opposition à l'imposition du tribut; d'autres [6] enfin, le commencement du recensement par opposition à son achevement en 759-760 a. u. c. — Toutes ces hypothèses sont inadmissibles.

1° Elles supposent, en partie, la leçon αὕτη ἀπογ. (ou αὕτη ἡ ἀπ.) qui, possible en elle-même, n'est pas la vraie, selon ce que nous en avons dit plus haut.

2° Opposer l'exécution de l'édit en 759 à sa promulgation est d'autant plus inacceptable que, d'après les ℣. 3 et 4, il s'agit justement de l'exécution immédiate: καὶ ἐπορεύοντο πάντες... ἀνέβη δὲ καὶ Ἰωσήφ...

3° Enfin, la deuxième hypothèse doit être rejetée également; parce que, dans notre passage, le verbe ἀπογράφεσθαι doit signifier la même chose que le substantif ἀπογραφή, dont il dérive (ou – si l'on veut – vice versa), la racine étant la même. En outre, il n'a pas la signification qu'on lui attribue, et Quirinius, en 759–60, n'a fait que « ἀποτιμῆσαι τὰ ἐν Συρίᾳ » et « ἀποδῶσαι τὸν 'Αρχηλάου οἶκον » [1].

---

[1] Cf. p. 31, not. 2.
[2] Matth. II, 22; Jos. *ant.* 18, 4, 3; Dion 55, 25, 27.
[3] Un exemple analogue dans S. Luc, III, 1.
[4] G. Paulus, Lichtenstein, Hofmann.
[5] Tholuck, Ebrard, Gumpach.
[6] Wetstein, Gerlach, Köhler, Steinmeyer.

4° Contre la dernière surtout je dirais que la simple forme de l'indicatif de l'aoriste ἐγένετο ne saurait jamais exprimer l'exécution, l'achèvement de l'action, par opposition au commencement; πρώτη ἐγένετο s'y prête encore beaucoup moins que le simple ἐγένετο, comme on le voit facilement; πρώτη ἀπογραφή *per se* en suppose une autre; et la première est censée achevée.

L'expression Πρώτη.

4. J'insiste sur ce dernier détail important: la vraie signification de πρώτη, qui s'impose d'après ce que je viens de dire, est bien « premier ». Or « premier » suppose une série de membres successifs, ou au moins un « second » membre qui lui soit opposé. S. Luc connait justement ce « second » membre, cet autre recensement ou ἀπογραφή, dont parle Josèphe. Il le mentionne dans les Actes des Apôtres: πρὸ γὰρ τούτων τῶν ἡμερῶν ἀνέστη Θεῦδας... μετὰ τοῦτον ἀνέστη 'Ιοῦδας ὁ Γαλιαῖος ἐν ταῖς ἡμέραις τῆς ἀπο γραφῆς καὶ ἀπέστησε λαὸν ἱκανὸν ὀπίσω αὐτοῦ. κἀκεῖνος ἀπώλετο καὶ πάντες ὅσοι ἐπείθοντο αὐτῷ διεσκορπίσθησαν [2]. Ici les deux auteurs s'accordent: mêmes troubles, même temps, mêmes noms, raison de plus pour ne pas admettre une dépendance de S. Luc, pour le chap. II, 1–2. Je conclus que S. Luc II, 2 voulait parler d'un autre recensement, différent de celui de 759 a. u. c.; c'est pour cette raison qu'il le désigne d'une manière plus précise, tandisque celui de 759 est pour lui l'ἀπογραφή par excellence, à cause de sa nature et de ses suites pour les Juifs, ἡ ἀπογραφή.

L'hypothèse: πρώτη = πρότερον refutée.

Il s'en dégage une autre conclusion d'une logique aussi rigoureuse: la solution ou l'hypothèse qui cherche à changer ce sens si naturel de πρώτη, *premier,* doit être écartée à son tour, malgré certaines autorités qui la patronnent. Proposée pour la première fois d'une manière scientifique par Herwart [3], il y a trois siècles, elle fut reprise depuis par des exégètes et des savants de renom, tant catholiques qu'orthodoxes, parmi lesquels Keppler, Henschenius, Papebroch, Calmet, Ernesti, Ewald, Haneberg, Tholuck [4], Olshausen, Lange, Lichtenstein, Krabbe, surtout Wieseler [5], les historiens Darras et Rohrbacher (t. IV p. 25). M. Wallon [6], il y a une trentaine d'années, trouvait que c'était encore « la plus simple manière d'expliquer » la difficulté. Cette solution s'appuie sur un idiotisme de la langue grecque. Πρῶτος, spécialement dans le dialecte attique, peut avoir le sens du comparatif πρότερος, πρότερον, *prius*, *priusquam*, sens dans lequel S. Luc l'aurait employé. Par conséquent il faudrait traduire ici: « ce (premier) dénombrement se fit *avant que* Quirinius fut gouverneur de la Syrie » ou encore, selon Wallon [1]: « *avant* le dénombrement qui se fit, quand Q. gouvernait la Syrie » ou « *avant* le recensement de Q. gouvernant la Syrie ». S. Luc, dit-on, aurait été obligé de relever ce point de cette façon, parce qu'on ne connaissait guère que le fameux recensement de 759 a. u. c. C'était donc une parenthèse voulue par l'évangeliste, pour faire éviter la confusion. — En présence de cette hypothèse on voudrait se faire illusion: les exemples proposés: Hom. Iliad. 17, 51: κόμαι Χαριτεσσιν ὁμοῖαι; Dan. 7, 20; Matth. 5, 20; Joh. 5, 36 ou encore 1, 30, 15, 18; Hebr. 8, 17 [2], ne laissent point de doute — on le savait déjà par d'autres exemples plus classiques — qu'au point de vue de la philologie et de la grammaire, l'explication ne soit « acceptable ». Cependant dans le cas particulier, l'interprétation me parait bien forcée. Voici pourquoi. On est d'accord, amis et adversaires, à reconnaître à l'auteur du troisième évangile beaucoup de clarté et de précision. Or le sens proposé n'est certainement pas le sens naturel et obvie qui se dégage pour le lecteur, en lisant ce passage. La meilleure preuve en est qu'on a dû arriver au XVII siècle pour le trouver, au XIX, pour l'adopter. Si donc S. Luc a réellement voulu exprimer ce qu'on lui attribue, disons-le, il l'a fait d'une manière on ne peut plus obscure ni plus dure. — Ce ne sont pas là les qualités qu'on aime à trouver dans un auteur. Où citerons-nous un exemple semblable dans S. Luc? Où l'adjectif πρῶτος pour l'adverbe πρότερον dans le 3me évangile? Tout « acceptable » qu'elle puisse paraître, cette interprétation n'est nullement décisive. Qu'on ne s'appuie pas sur les exemples, qui ne comportent point une autre explication. Pour S. Luc II, 2, il y en a d'autres plus naturelles. Et puisque nous avons un double gouvernement de Q., puisque, surtout d'après les règles de la saine critique et de la saine logique, il faut suivre le sens obvie du moment que celui-ci peut être admis, suivons-le, en maintenant le vrai sens de πρώτη et de ἐγένετο. Il faudra donc rejeter une dernière solution, analogue, abstraction faite d'une certaine modification chronologique, à une de celles que j'ai déjà discutées.

---

[1] Jos., *antiquitates,* 17, 13, 5; 18, 1, 1.

[2] *Acta ap.* 5, 37.

[3] *Novae verae et ad calcul. astronom. revocatae chronologiae cc. pr.* Munich, 16, 12.

[4] Th. *essai sur la credibilité de l'histoire évangelique,* p. 194; Lange, *das Evangelium nach Lucas.*

[5] W. *Christl. Synops,* p. 116 seqq.; *Beiträge,* p. 26; *Studien u. Kritiken* 75, p. 456 sqq.

[6] *La croyance due à l'Evangile,* 2 éd. 1866, p. 342 seq. et 345.

Recensement commencé en 747, terminé sous Q. en 751.

2) Zumpt [3], P. Schanz, le savant professeur de Tubingue [4], Fouard [5], Wallon et Aberlé [6], la Civiltà [7], le Kirchenlexicon (de Fribourg e/B.) [8] et

---

[1] L. c. p. 344.

[2] Ioh. I, 30 ...ὅτι πρῶτός μου ἦν; 15, 18 ...ὅτι ἐμὲ πρῶτον ὑμῶν μεμίσηαεν; — Heb. 8, 7 ...εἰ γὰρ ἡ (λειτουργία) πρώτη... ce dernier exemple n'est pas *ad rem*.

[3] *Geschichte Israels*, p. 207 ff.

[4] *Kommentar über d. Evangel. d. heil. Lucas*, 1883.

[5] *Vie de Jésus*, 2 éd. t. I, p. 56.

[6] Loc. cit.

[7] 1876, resumé de la brochure du P. Patrizi, *della descrizione mentovata*.....

[8] Article « *Census* ».

autres, proposent d'admettre que le recensement commencé sous Saturninus, continué sous Varus ou interrompu, aurait été achevé définitivement sous Quirinius, en 751-752 — de là le génitif absolu ἡγεμονεύοντος τῆς Συρίας Κυρηνίου — et parce que ce dernier l'aurait achevé, et spécialement à raison de son rôle en 759, S. Luc l'aurait mis sous le nom de Quirinius. — Cette hypothèse a quelque chose de vraisemblable. De grands savants l'ont adoptée; en sa faveur, ils ont cité l'exemple des Gaules, où le recensement aurait pris plusieurs années successives. Ainsi tout s'explique facilement.

Pourtant elle présente nombre de difficultés.

1° Le *témoignage de Tertullien* cité plus haut: *sed et census constat actos sub Augusto nunc in Iudaea per S. S....* Il me semble que, par ces paroles, l'écrivain carthaginois attribue formellement le cens à *Sentius Saturninus,* et non pas à *Varus,* ni à *Quirinius.* *« Actos »,* dit-il; la forme du parfait marque une action accomplie dans le passé. Cette raison peut paraître faible: en voici d'autres.

2° Αὐτὴ ἀπογραφὴ ἐγένετο ἡ. τ. Σ. Κ. Ce recensement a eu lieu une fois — car telle est la signification de l'aoriste — et il a eu lieu sous Q. S. Luc n'exclut-il pas implicitement les autres? Rien dans ses paroles n'autorise à croire que le dénombrement ait traîné en longueur. Et pour bien connaître sa pensée, remarquons que:

3° La forme et le verbe ἐγένετο signifie: *fut fait, arriva:* jamais *fut terminé, achevé;* ce qui se rend en grec par ἐπλήσθη (cf. ℣. 6). D'ailleurs, je l'ai déjà remarqué:

4° καὶ ἐπορεύντο πάντες... καὶ ἀνέβη Ἰωσὴφ rattache immédiatement et directement l'exécution à Κυρηνίου ἡγεμ. τ. Σ. Notons bien πάντες: *tous* s'exécutent. Joseph et Marie s'en vont à Bethéhem, malgré l'état de la Vierge.

5° Cette hypothèse manque de *probabilité.* Tertullien (l. c.) parle d'un recensement, qui a eu son exécution *« per S. Saturninum »*: il en appelle aux listes faites sous ce magistrat. Et S. Luc doit parler du même recensement en Judée, fait sous *Quirinius* en 751? On comprend, si j'y oppose, non sans raison, une durée d'une seule année pour celui de 759, malgré les troubles qu'il occasionna. Je ne puis croire que, dans un petit pays comme la Judée, — les deux témoins parlent bien expressément de la Judée, — il ait fallu tant d'années pour faire le recensement. — Qu'on n'allègue pas l'exemple des Gaules: elles étaient autrement grandes, et il y avait nombre d'autres difficultés, résultant du caractère de ces peuples guerriers, insoumis, toujours prêts à la revolte, jamais disposés à se laisser imposer des tributs ni d'autres charges qui fussent contraires à leur liberté.

Une seule raison pourrait me faire admettre cette hypothèse: c'est l'inscription d'Aemilius Secundus, le *fragmentum Orsato.* Secundus y parle d'un recensement sous *Quirinius:* est-ce en 759 a. u. c. (Mommsen) ou en 751, ce qui n'est pas sans une certaine probabilité? Dans ce dernier cas se serait l'unique moyen de résoudre la question [1].

Expression πᾶσα ἡ οἰκουμένη; le vrai sens = *Orbis terrarum.*

5 Pour ne pas retarder la marche de l'argumentation, je n'ai pas parlé d'une autre expression du premier verset. Le texte grec porte:.. ἐξῆλθε δόγμα ἀπογράφεσθαι πᾶσαν τῆν οἰκουμένην. — 'Απογράφεσθαι signifie mettre sur les registres, insérer dans les actes publics. Donc S. Luc ne parle pas d'un *census* proprement dit, mais tout simplement d'une *descriptio imperii.* L'expression ἀπογραφή était employé [2], selon un juriste du second siècle, pour désigner le recensement des provinces, tandis que celui des citoyens romains s'appelait ἀποτίμησις. « Si donc, continue Poelzl, on a limité Luc II, 1, aux seules provinces, cette explication non seulement n'est pas arbitraire; mais elle est demandée par le contexte et du reste, se trouve aussi par ailleurs [3]; c'est pour la même raison que Suidas (10 saec.?), à propos de notre texte π. ἡ. οἰκ., dit: πᾶσα ἡ γῆ τῶν ὑπηκόων, c'est-à-dire des provinces (Zumpt p. 160 ff.); et ainsi le récit de S. Luc ne saurait être en contradiction avec l'histoire authentique du temps, malgré le silence des écrivains romains » [4].—

'H οἰκουμένη peut recevoir une double interprétation: la première est restreinte aux seules provinces; je viens d'en faire mention.— L'autre signifie toute la terre. Aux yeux des Romains, toute la terre habitée était leur empire; l'*imperium romanum* n'était autre chose que *orbis terrarum, universus orbis:* ἡ οἰκουμένη désigne dans ce cas cet empire romain tout entier. Que tel ait été vraiment le sens de S. Luc, voici d'où je crois pouvoir le conclure:

a) Les Romains ne connaissaient pas la première signification qu'on veut attribuer à notre expression [5], et ici nous avons même πᾶσα ἡ οἰκ.

---

[1] L'inscription de Secundus, appelée aussi fragment Orsato, du nom de Sertorius Ursatus de Padoue qui l'avait publiée le premier, régardée comme non authentique pendant un certain temps, fut retrouvée en partie à Venise, en 1880 - *titulus Venetus.* Reproduite par M. de Rossi, Mommsen (*Ephem. epig.* IV p. 537) en fit le commentaire. Voici la partie du texte qui nous intéresse:

> Q. Aemilius Q. f. Pal. Secundus (in) castris divi Aug(usti) s(ub)
> P. Sulpicio Quirinio le(g. Aug) Caesaris Syriae honoribus decoratus
> praefect(us) cohort(is) Aug(ustae) I praefect(us) cohort(is) II classicae
> Idem jussu Quirini censum egi Apamenae civitatis millium
> homin(um) civium CXVII. Idem missu Quirini adversus
> Ituraeos in Libano monte castellum eorum cepi.....

Sans date aucune, les faits racontés se sont-ils passés sous le second ou sous le premier gouvernement de Q.? Il est bien difficile de trancher la question du moment qu'on ne peut pas prouver catégoriquement que Josèphe (*b. j.* 7, 8 1; *ant.* 17, 13, 5; 18, 1, 1; 18, 2, 1) attribue à Q. le rôle de *Censitor* non seulement en Palestine - ce qui est évident - mais aussi en Syrie. — D'autres prétendent, sans preuve, que cette rébellion des Ityréens a eu lieu en 752. — Je me réserve l'examen de cette question pour un autre moment.

[2] Poelzl, dans Kirchenlexicon, art. *Census* — le nom du juriste n'est pas indiqué.

[3] Wieseler, *Stud. u. krit.* 1875, p. 537 (Velleius-Paterculus, II, 39).

[4] J'affirme ce dernier point comme Pölzl et je pense y arriver sans torturer les textes.

[5] Cf. Wetstein; Polyb. 6, 48; 8, 4 etc. — le passage de Vell. Paterc. ne prouve rien.

b) S. Luc a reçu une éducation gréco-romaine : il adressa son évangile à des gens qui en avaient reçu une semblable ; peut-être il écrivit à Rome même, peut-être pour des Romains ; il a dû employer les expressions dans le même sens. Et en effet,

c) Partout ailleurs, dans les Actes et dans l'Évangile, notre expression ἡ οἰκουμένη désigne, d'une manière évidente, l'*orbis terrarum,* tout l'empire romain (S. Luc 4, 5 ; 21, 26 ; 17, 31 ; 11, 28) [1].

Par conséquent, tel étant l'usage de la langue et du pays, telle étant la signification de cette expression partout ailleurs dans les Ecritures du N. T., notamment dans S. Luc lui-même, je conclus que c'est aussi ce dernier sens que l'auteur avait en vue chap. II, 2 : l'empire romain tout entier, auquel il opposerait, dans la suite du récit, la seule Judée et les événements arrivés dans ce pays à cette occasion. Cette conclusion est rigoureuse, je la maintiens [2], et je m'efforcerai de répondre aux objections des adversaires.

Objections contre un recensement général.— Absence de preuves.

Strauss [3] nous dit : « nul écrivain ancien ne parle d'un pareil recensement général ordonné par Auguste ». — Reuss [4] le répète en termes équivalents : « il est établi que sous le règne d'Auguste il n'y a pas eu de recensement général de tout l'empire ». — Ou bien on est moins catégorique et on dit : « il est difficile d'admettre un recensement général de l'empire sans traces littéraires ou épigraphiques ». [5] — Quant à moi, je distinguerais.

1° Si on exige *des preuves positives, directes,* j'avoue qu'il n'y en a pas. Cela ne doit pas trop étonner, puisque le recensement a dû se faire successivement, peu à peu, selon les circonstances, selon les conditions différentes des pays et des provinces, selon les manies des magistrats alors en fonction, selon la situation politique générale de l'empire : ainsi aucune raison spéciale pour que les historiens fassent mention explicite de ce décret général qui ait dirigé tous ces recensements particuliers. — D'ailleurs, pourquoi être si exigeant dans le cas présent ? Aujourd'hui (on ne l'admettait guère autrefois) presque tous les savants sont d'accord à admettre un décret ou édit de Néron contre les chrétiens, les condamnant comme tels, un décret, servant de règle et de base pour une persécution générale dans l'empire romain. Telle est l'opinion en particulier de Duchesne,

---

[1] Dans 11, 28 il est question d'une famine qui a dû se faire sentir successivement dans toutes les parties de l'empire — en tout cas pas seulement dans les provinces.

[2] Avec le P. Cornely: *Introductio etc.* 1886, qui ne la prouve pas.— S. Luc par la mention de Cyrinus indique qu'il ne s'agit pas d'un recensement universel: cette affirmation du P. Knabenbauer ne prouve rien: par cette même mention de Cyrinus S. Luc annonce qu'il ne veut parler que du recensement en Paléstine; il fait abstration du reste.

[3] L. c. (— Vie de J.) t. I, p. 229.

[4] L. c. (— H. év.) p. 145.

[5] Meyer et Weiss avouent: Es müsse etwas Censusartiges stattgefunden haben; eine kritisch-historische Formulierung ist aber bei Lucas nicht zu erwarten.

Allard, Gérin [1] etc. De preuves positives et directes il n'y en a pas: cela prouve-t-il que l'édit en question n'a pas existé? [2] — Les journaux annoncent tous les jours des crimes et leur punition, sans citer l'article du code: les mesures sont connues. De combien de débats des Romains, nous ne connaîtrions pas la loi, si, par hasard, elle ne se trouvait dans les Digestes, ou si nous ne pouvions la suppléer moyennant les inscriptions! Il suffit donc que les faits soient connus, ainsique certaines circonstances qui permettent cette conclusion. Ici nous avons pour confirmer ce que je dirai tout à l'heure, le témoignage formel de S. Luc qui a fait des recherches, qui est contemporain des événements, comme Josèphe et les autres, même davantage [3].

2° Les preuves directes font défaut. Nombreuses sont les *preuves indirectes,* qui légitiment notre conclusion, qui la supposent, qui l'imposent même. On les trouve ailleurs [4]. Je ne rapporterai que les principales.

a) Tacite (an. 1, 11) [5], Suétone (Aug. 28 et 102), Dion (53, 36; 56, 33) attestent l'existence d'un *rationarium* ou *breviarium imperii,* à la mort d'Auguste, espèce d'aperçu synthétique sur l'état complet de l'empire.

b) La *mensio regionum et agrorum.* Commencée en 44, elle avait duré plus de 20 ans. Comme le *breviarium,* faite dans un but financier et militaire, elle a une relation intime avec l'accomplissement du recensement dont elle est la base [6].

c) Le *libellus de coloniis* [7], la *Cosmographie d' Ethicus Ister* [8], la *tabula Claudiana* [9] pour les Gaules. Toutes ces mesures entreprises par

---

[1] *Revue des questions historiques,* (un des premiers numéros de 1896) et *Nouv. revue historique du droit français et étranger* (it.).

[2] Cet édit fut général, comme l'admet également Duchesne, et comme l'a bien prouvé Batiffol, *revue biblique,* octobre 1894.

[3] Qu'on n'allègue point le silence de Tacite, qui commence *ab excessu Divi Augusti;* une partie de Dion (a. 748-752) est perdue.

[4] Vigouroux, l. c. p. 84 seqq. et dans Husckhe, *Uber Census* etc.

[5] Après la mort d'Auguste, Tibère commença ses comédies: « proferri libellum recitarique iussit. Opes publicae continebantur; quantum civium sociorumque in armis; quot classes, regna provincia tributa aut vectigalia et necessitates aut largitiones; quae cuncta manu sua perscripserat Augustus » Tac. l. c. De même Suetone et Dion.

[6] Dion 55, 8. Plin. *h. n.* 32, 16, 17. Strabon 2 et 5. Dans son *histoire nat.* Pline donne minutieusement toutes les mesures des provinces romaines avec une précision et des détails qui prouvent l'existence des documents officiels rédigés sous Auguste, dont les successeurs jusqu'à Pline (l'ancien † 79) n'ont rien fait dans ce genre (cf. l. c. 3, 3).

[7] Il contenait les mesures des provinces (cf. Vigouroux, l. c. p. 86, n. 4 texte).— Un exemplaire est déposé dans les archives du Palais pour le cas où « si quis contradicat, sanctuarium Caesaris respici solet: omnium enim agrorum et divisorum et adsignatorum formas sed et divinorum et commentarios et principatus in sanctuario habet etc. - Sicul. Flacc. *de condit. agror.* et Egger, *examen critique des historiens d'Auguste* 1844 etc.

[8] Cf. Vigouroux, l. c. p. 88 où est indiquée sa littérature.

[9] Trouvée en 1524 à Lyon: « Illi patri meo Druso Germaniam subigenti tutam quiete sua securamque a tergo pacem praestiterunt et quidem cum ad census novo tum tempore et inadsueto Gallis ad libellum advocatus esset, quod opus quam arduum sit nobis nunc

Auguste se firent simultanément et visèrent surtout une réforme de l'administration civile qui, ainsi que celle des finances, avait baissé énormement par suite des guerres civiles. Ces recensements servaient à obtenir une répartition plus uniforme des impôts, du moins dans les provinces.

d) Tel était également le but du recensement des habitants et des fortunes, dont parlent Cassiodore (Var. 3, 52) [1] et Suidas (lex art. Αὔγουστος et ἀπογραφή) [2].

e) Comme preuve tirée des monuments, on peut citer le *monumentum Ancyranum* [3]. S'il y est question de trois cens des citoyens romains, en 726, 746, 767. la préoccupation de l'empereur, manifestée dans toutes ces entreprises de vouloir *« servare acquisita »*, n'est elle pas un indice, qu'il a procédé à des opérations semblables dans les *« regna socia »* et les provinces? Sans admettre que le récit de S. Luc réponde à la vérité de l'histoire, plusieurs savants avouent qu'il a du moins un fondement historique [4].— Donc je conclus à l'existence de cet *edictum describendi orbem. Ius et facta constant:* ce sont les prémisses de ma conclusion.

Expression : Ηγεμονεύοντος τῆς Συρίας Κυρηνίου.

6 Jusqu'ici j'ai procédé par élimination; au fur et à mesure que j'avançais, j'ai écarté les différentes opinions, les unes tout à fait inadmissibles, contraires à l'histoire, les autres fort peu vraisemblables. Un seul passage reste encore à expliquer; c'est le plus difficile peut-être, en tout cas le plus important. Le voici (II, 2): Αὔτη ἡ ἀπ. ἐγ. ἡγεμονεύοντος τῆς

---

cum maxime quamvis nihil ultra quam ut publicae notae sint facultates nostrae exquiratur nimis magno experimento cognoscimus ». Cf. Lutteroth, l. c. p. 93-98 et *Rev. de quest. histor.* 1867, t. II, p. 30, 63, où l'on prouve que le recensement a dû avoir lieu en 742.

[1] Lettre à Théodoric: « Augusti siquidem temporibus orbis terrarum agris divisus censuque descriptus est: ut possessio sua nulli haberet incerta quam pro tributorum susceperat quantitate solvenda. Hoc auctor Hyrummetricus (- Hyginus Gromaticus: *de munition. castror.; de limitibus constituendis*) redegit dogma conscriptum ».

[2] Ὁ δὲ Καῖσαρ Αὔγουστος ὁ μοναρχήσας εἴκοσιν ἄνδρας τοὺς ἀρίστους τὸν βίον καὶ τὸν τρόπον ἐπιλεξάμενος, ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν τὴν ὑπηκόων ἐξέπεμψε· δι' ὧν ἀπογραφὰς ἐποιήσατο τῶν τεἀνθρώπων καὶ οὐσιῶν, αὐτάρκη τινὰ προστάξας τῷ δημοσίῳ μοῖραν ἐκ τούτων εἰς φέρεσθαι· Αὕτη ἡ ἀπογραφὴ πρώτη ἐγένετο τῶν πρὸ αὐτοῦ τοῖς κεκτημένοις τί μὴ ἀφαιρουμένων ὡς εἶναι τοῖς εὐ πόροις δημόσιον ἔγκλημα τὸν πλοῦτον. — On a dit que Cassiodore ne parle point des personnes: qu'on lise le texte. On a dit que l'on doit se méfier de Suidas qui commet des erreurs, qui p. ex. attribue à Auguste le premier tribut imposé aux provinces. — Il faudrait que *in casu* il se trompe. J'ajoute que Suidas, tout en connaissant S. Luc, a eu, ainsi que Cassiodore qui les nomme, d'autres sources à sa disposition: les détails précis qu'il donne ne lui viennent pas de S. Luc qui n'en parle pas. Et si l'autorité de l'évangeliste a été incontestée du temps de Suidas celui-ci n'a pas écrit *ad conciliandum S. Lucae auctoritatem*. Je dis la même chose pour Cassiodore: il cite une autre source, il parle d'un cens, il donne une autre raison, ses expressions sont différentes. Donc pas de dépendance littéraire. — Je n'apporte pas les témoignages d'Isidor. Hisp. (*Orig.* 5, 36, 4), de Malalas (*Chron.* 9); d'Orose: Ces auteurs selon toute apparence et malgré certaines différences dépendent du 3me évangéliste.

[3] Cf. Mommsen, supra.

[4] Cf. p. 37, note 5.

Différentes opinions. ἡγ. gouverneur *in sensu proprio.*

Συρίας Κυρηνίου. Quelle est la signification de ἡγεμονεύοντος? D'abord les différentes opinions. Une première école traduit tout simplement comme la Vulgate: *praeses Syriae,* gouverneur de Syrie, légat en Syrie. C'est, dit-on, la signification ordinaire du verbe ἡγεμονεύω. Le génitif τῆς Συρίας ne laisse plus de doute. Le recensement a été fait quand Q. était gouverneur en Syrie. Donc, Jésus est né sous Quirinius. —

J'ai montré qu'on ne saurait plus soutenir cette opinion. Il est certain que, selon l'évangile, Jésus est né un temps assez considérable avant la mort d'Hérode (750 a. u. c. au plus tard). Or il est certain également que Varus a été gouverneur jusqu'en automne 750: l'histoire nous dit qu'il a réprimé une révolte à la mort du roi; la numismatique fournit des monnaies frappées par la ville d'Antioche en 750 [1]. On a dû reconnaître la force de ces preuves: on n'a pas voulu se rendre. Quant aux monnaies, on dit qu'on en a pu frapper encore, Varus étant déjà remplacé officiellement par Q. Ceci est tout à fait invraisemblable [2]; Varus n'était pas ce gouverneur qu'on aimait tant. Content de le voir remplacé, aurait-on encore fait frapper des monnaies? [3] — Toujours est-il que les textes de Josèphe [4] ne permettent pas d'autre explication. Aberlé pourtant, dont il faut reconnaître les louables efforts sans en partager l'opinion, ignorant complètement les monnaies, a affirmé que Q. fut vraiment gouverneur au moment de la naissance du Christ. Il argumente ainsi: c'est à Rome qu'on devenait gouverneur de province; ce n'est qu'en y rentrant [5], même plusieurs années après, qu'on perdait son titre [6]. — Dans ce nom de gouverneur de province il faut toujours distinguer entre le gouverneur *decessor.* et *successor:* ordinairement il s'agira du dernier. Or pour Varus, qui a déjà été gouverneur en 747, et qui a dû déplaire à Auguste, on doit admettre qu'il a été rappelé avant le terme de son administration: à sa place on aurait nommé *Quirinius.* — Dès sa nomination, le *successor* touchait à l'avance son traitement, et dès ce jour son nom se trouvait sur la liste des employés de l'*aerarium.* Le *decessor* au contraire était obligé d'attendre son successeur et de continuer l'administration. Pendant ce temps des événements graves ont pu arriver, et l'historien (Tacite) a dû nommer celui qui y jouait un rôle effectif, le *decessor.* S. Luc aurait eu recours aux listes de l'*aerarium* et nommé ainsi Q., qu'il aurait préféré à Varus, tristement célèbre par sa défaite. Aberlé donne comme *confirmatur* cette autre hypothèse, que

Théorie d'Aberle exposée et refutée.

---

[1] Eckhel 3, 275 et Sanclemente, l. c. p. 346.

[2] Vigouroux, l. c. p. 120: sans la partager absolument, trouve que cette explication « ne manque pas de vraisemblance ».

[3] Vell. Paterc. dit de lui II, 117: « Pecuniae vero quam non contemptor, Syria cui praefuerat, declaravit, quam pauper divitem ingressus, dives pauperem reliquit ».

[4] *Ant.* 17, 5, 2; 9, 3; 10, 1, 6; 9, 10; 17, 11, 1; *bell. jud.* 1, 31, 5 etc.

[5] *Corp. jur. dig.* 1, 16, de officio procons. et legati.

[6] Caecilius Metellus (Appian. *b. civ.* 1, 80) en fournit un exemple frappant.

Q. aurait été obligé de rester à Rome, parce qu'on l'avait nommé *rector juventutis* de César [1].— Cette hypothèse d'Aberlé a trouvé des adhérents [2]. Malheureusement ce n'est qu'un calcul de probabilités sans fondement sérieux : les témoignages importants dans la question, de Tacite, de Josèphe, de S. Luc lui font défaut.

Par gouverneur on entend toujours le *successor ;* le *decessor* serait une exception qu'il faudrait conséquemment démontrer. — Tacite rapporte le châtiment du rebelle Simon : « post mortem Simo quidam nihil expectato Caesare regium nomen invaserat : is a Q. Vario obtinente Syriam punitus est ». *Obtinere Syriam, obtinere provinciam*, terme technique pour désigner le vrai gouverneur [3]. — Varus a été gouverneur non pas en 747, mais en automne 748 a. u. c. : les trois ans que, selon le conseil de Mécène [4], on ne devait pas dépasser, n'étaient pas encore écoulés. — De cette façon comment auraient été sauvegardés les intérêts d'Auguste contre la négligence de Varus, dont néanmoins ils auraient provoqué le changement, si Q. avait été retenu à Rome pendant deux ans encore ou plus? Car, premier, *rector* de César ou non (Kellner, Mommsen, Sanclemente etc.), Q. ne serait pas parti pour sa province avant le départ du prince (753) : excellent moyen de mettre un terme à la mauvaise administration de Varus ! — Et enfin les textes de Josèphe.

Opinion qui admet deux légats à la fois.

2) Ces raisons et d'autres encore font rejeter cette autre solution qui, maintenant la signification reçue de ἡγ., admet deux légats simultanés en Syrie, Quirinius et S. Saturninus, ou Varus. Ainsi Gerlach. Ici les preuves, les probabilités même manquent absolument. Il n'y a qu'une seule province de Syrie, qu'un seul gouverneur. — Vouloir faire intervenir Q. comme gouverneur au moment de la naissance de Jésus, cela est historiquement impossible.

Opinion d'une mission spéciale de Q. pour le recensement.

3) S'appuyant sur le silence de Josèphe et sur d'autres raisons, admettant un ou même deux gouvernements distincts de Q. en Syrie, une dernière opinion trouve la solution dans une mission spéciale, extraordinaire de Q., du temps du légat ordinaire Saturninus [5]. Cette mission, que nous la supposions supérieure ou inférieure à celle de Saturninus serait désignée par le ἡ. τ. Σ. de S. Luc, expression peu juste. Le but de cette mission aurait été de faire le recensement en Syrie et en Palestine, « *pura hominum et rerum descriptio* ». Les adhérents de cette opinion sont nombreux, H. Noris [6], Grotius, Magnan, Sanclemente, Sepp,

---

[1] Déjà proposée par Noris et Zumpt, cette opinion a été contredite par plusieurs.

[2] *Revue des quest. histor.*, l. c. p. 56.

[3] Marquardt, I *Röm. St.-V.* p. 324 Anm. 4.

[4] Dion, 52.

[5] Je n'entre pas dans le dédale des diverses nuances ou différences de ce système.

[6] Plures eruditi viri dicunt Q. cum imperio extraord. in Syriam missum ad censum peragendum : Noris, l. c.

Hug, Néander, Schegg [1], Patrizi, Ideler [2], Borghesi [3], etc. D'autres partisans cherchent un fondement historique et spécifient davantage: Q. aurait été un des vingt, dont parle Suidas [4], envoyés pour faire le recensement. Parmi eux je cite Théodore de Bèze, Scaliger, Huet [5] et tout dernièrement encore le Dr. Belser de Tubingue [6].

De cette façon s'expliquerait la prétendue contradiction entre S. Luc et Tertullien, celui-ci nommant l'employé ordinaire, celui-là le dignitaire extraordinaire. — Cette mission ne serait que la récompense de ses services, de la part de l'empereur un témoignage de confiance en sa capacité. — Nous avons des exemples dans l'histoire du temps. Tacite dit que Germanicus avait des légats, quand il faisait le recensement dans les Gaules.

A cette opinion [7], je n'ai que deux difficultés à opposer:

a) De cette mission Josèphe ne dit mot, quoiqu'il s'étende longuement sur cette période et qu'il nous apprenne beaucoup d'autres détails sur Q. — D'un autre côté nous savons que Saturninus avait sous lui, comme légats, ses trois fils et encore un certain Volumnius. — S. Luc, par le simple ἡ. τ. Σ., n'y fait nulle allusion.

---

[1] *Leben Jesu,* 1874, t. I, p. 49.

[2] *Handb. d. Chronologie,* t. II, p. 395.

[3] *Oeuvres completes,* t. VIII, p. 126, 129, 445-501 (lettres à M. Henzen de l'institut).

[4] Cf. texte plus haut.

[5] *Dem. évan.* prop. IX e X. - *Revue d. q. histor.* p. 29.

[6] Loc. cit. Erst Q. - Heft. 1896: *Lucas u. Josephus.*

[7] Je ne saurais admettre d'autre mission spéciale que celle d'un *legatus ad census accipiendos.* En faveur de cette hypothèse, on peut présenter surtout les considérations suivantes: *a*) il y a de nombreux exemples de ces fonctionnaires à côté de légats ordinaires: pour les Gaules nous trouvons à côté des légats ordinaires les censitores *Volusius, Sextus Africanus, Trebellius Maximus.*— (Dion III; Tite Live *epitome* 136, 137; Tacite, *an.* 1, 31; 1, 33; 2, 6: le recensement est interrompu par la mort d'Auguste, repris après un certain temps. Pour la Syrie ou l'Orient, ce serait, à côté des légats que nous connaissons, d'après Pline (VI, 31, § 14 ou VI, 27): «Hoc in loco (sc. Charace in Perside) genitum esse *Dionysium* terrarum orbis situs recentissimum auctorem constat, quem ad commentanda omnia in Orientem *praemisit* divus Augustus ituro in Armeniam ad Parthicas Arabicasque res maiore filio - C. César». Denys, incapable de suffir à tout, avait évidemment des collègues. Pourquoi ne pas mettre parmi eux Quirinius, qui connaissait par expérience les affaires de l'Orient? Autre raison pour le donner, quelque temps après, comme *rector* à César, envoyé en Orient. *b*) Pour la Syrie il y avait des raisons spéciales d'y envoyer des *censitores:* Fonctionnaires indépendants, les *censitores* garantissaient cette riche province des exactions des gouverneurs. *c*) Un rôle effectif en 747-748 ou déjà un peu auparavant préparait Q. pour le recensement en 759, qui avait ses difficultés. *d*) Ce poste de *censitor* mettait son titulaire en dehors de l'influence du gouverneur. Le cas échéant, il devait avoir à sa disposition des troupes: de cette façon on expliquerait la campagne de Q. contre les Homonades et les *ornamenta triumphalia.* *e*) Le ἡγεμονεύοντος de S. Luc n'est pas un obstacle à cette interprétation, comme on le voit par les noms que l'on donnait aux *censitores,* d'après les inscriptions dans le recueil d'Orelli-Henzen: 1) *leg. Aug. propr. ad census accipiendos,* 364, 2273, 5209, 6512; 2) *leg. Aug. propraet. censu. accipiendorum:* 3044, 3659; 3) *leg. Aug. propr. censitor:* 6049; 4) simplement *censitor:* 208, 3652, 4212, 6926, 6927, 6948; 5) simplement *a censibus:* 3180, 6944, 6518, 6929..... L'expression de S. Luc serait donc incomplète: l'absence d'une expression qui le désignerait comme censitor, s'explique, puisque daus le contexte il s'agit du recensement.— Faudrait-il expliquer aussi de cette façon le *titulus Venetus???*

b) L'exemple de Germanicus ne saurait servir de preuve certaine, parce que Germanicus avait une situation exceptionelle, le *summum imperium,* et par suite des légats, comme Agrippa.

Aussi quelques auteurs [1] ont-ils combattu cette opinion.

Cependant, disons-le, cette solution a pour elle une certaine probabilité. Les deux difficultés que je viens de faire ne la détruisent pas. Josèphe, à la vérité, garde le silence; mais il se tait sur tant de choses. Le ἡγεμών τ. Σ. de S. Luc la favorise, puisque les *censitores* [2] avaient le titre de *legati*. Si donc je propose une autre solution, ou même deux, c'est afin de montrer qu'on n'est pas embarassé pour donner une explication suffisante de S. Luc, II, 2 [3].

IV.

Deux solutions nouvelles.

Comme conclusion de tout ce qui précède, voici les points qui me semblent à l'abri de toute contestation sérieuse.

I. Recensement de la Judée et naissance du Fils de la Vierge au plus tard en 748, sous le gouvernement du légat ordinaire C. Sentius Saturninus [4].

II. Le gouvernement ordinaire de Quirinius en Syrie ne commence pas avant l'automne 750.

III. Au moment de ce recensement et de la naissance, Q. avait le rôle de ἡγεμονεύων τῆς Συρίας.

IV. De toutes les solutions proposées jusqu'à nos jours, celle qui explique le ἡγ. τ. Σ. d'une mission spéciale *ad census accipiendos,* probablement sous le titre de *legatus* (ἡγεμών!) *censitor*, est la seule probable.

Deux autres solutions peuvent être proposées.

---

[1] Huschke (l. c. p. 64 seqq.) et Wieseler (*Chron. Synopse,* p. 113).

[2] Sur ces magistrats, v. Borghesi, *Inscriptions de Fuligno* (Oeuvres complètes tom.V p. 7).

[3] Sur ce que l'expression de S. Luc aurait d'incomplet, cf. Kellner, l. c. p. 477.

[4] Une précison plus grande de la date, du moment de l'année, n'est pas possible. La fête de Noël, 25, XII n'était pas célébrée le même jour au commencement. Elle n'est guère plus ancienne que la première moitié du quatrième siècle (Ambros. *de virg*. 3, 1; *const. ap*. 5, 13). Les Pères expliquent cette fête au solstice d'hiver parce que, à la venue du Messie, les nuits de l'idolatrie étaient les plus longues et les jours de la connaissance de Dieu les plus courts. Dans cette immense obscurité il n'y plus qu'un peu de lumière: au 25 décembre la nuit est la plus longue, le jour le plus court.

Première solution: Q. est chef militaire en Syrie dans la guerre contre les H.

1) La première: Au moment du recensement du temps de C. Sentius Saturninus, légat ordinaire de la Syrie, Quirinius était *chef militaire,* ἡγεμών, en Syrie: en cette qualité il aurait conduit la guerre contre les Homonades. Ceux-ci vaincus, il aurait reçu les ornements du triomphe, et, peut-être par récompense, il aurait été nommé gouverneur en Syrie en 750. Voici quelques raisons.

1° Ἡγεμών, avec le génitif, désigne le chef d'une armée, le commandant militaire des troupes, et, avec une nuance tout à fait insignifiante, est absolument identique à στρατηγός, στρατηγεῖν τινος. Ἡγεμονεύω τινος signifie tout simplement avoir l'*imperium,* que ce soit celui de l'empereur ou de son remplaçant, le chef d'armée. Par conséquent, je puis dire que Q. était chef des légions en Syrie ou général de la Syrie (sans dire que cette charge ait duré plus ou moins longtemps). — Ἡγεμονες furent encore appelés, dans les provinces impériales, les commandants des légions [1]. — Cette signification n'exclut pas cette autre de « gouverneur ».

2° S. Luc attribue au verbe ἡγεμονεύω diverses significations dont le sens fondamental est toujours le même: être chef, gouverner. Ainsi chap. III, 1, le règne de Tibère est appelé ἡγεμονία, *summum imperium, imperium,* comme le traduit la Vulgate. — Dans le même verset, Pilate est dit ἡγεμονεύοντος τῆς Ἰουδαίας (notons bien ce génitif absolu comme II, 2: date chronologique et simultanéité) et pourtant Pilate, comme le ἡγεμών Félix (*Act.* XXIII, 24 et 26), n'était qu'un procurateur, dépendant des gouverneurs de Syrie. Donc S. Luc emploie ἡγ. sans lui donner une signification absolue et unique.

3° Au point de vue grammatical, nous avons une analogie dans Josèphe, même pour le synonyme de ἡγεμονεύω, c'est-à-dire στρατηγὸς τῆς Κοίλης Συρίας, ou même pour ἐπίτροπος (*an*. 14, 9, 5; 11, 4 - *b. j.* 1, 10, 8; 1, 20, 4). Et même dans Josèphe la signification de ἡγεμών n'est pas toujours la même. Ainsi, pour ne donner qu'un exemple, dans *bell. jud.* 27, 2, nous apparaît, dans le procès contre les fils d'Hérode [2], un ἡγεμών *Pedanius* à côté du légat Saturninus.

4° Cette hypothèse a un fondement historique très sérieux: la guerre contre les Homonades, dont parlent Tacite et Strabon [3]. Nous savons par ces deux auteurs certains détails. Les Homonades faisaient des ravages dans les environs; leur pays étant presque inaccessible, ils se croyaient inexpugnables et en avaient la renommée: οἳ ἐνομίζοντο ἀληπτότατοι... S'étonnera-t-on que l'empereur, afin d'en finir le plus tôt possible, ait mis un chef « *impiger militiae et acribus ministeriis* » à la tête des trois légions de la Syrie, dont probablement en ce moment la Cilicie faisait partie. Et alors Q. se présentait assez naturellement, puisqu'il venait de faire preuve de ses talents militaires dans la guerre contre les Marmarides et les Garamantes:... *quos subigendos Augustus dedit. Potuit et ille redire Marmaricus, sed modestior in aestimanda victoria fuit*[1]. Les *supplicationes binae,* une double victoire, attesteraient le caractère grave de la guerre.— J'ajoute que, selon Josèphe (*Ant.* 18, 1, 1), avant de venir en Palestine en 759, Q. avait rempli toutes les charges d'honneur et se trouvait être l'intime d'Auguste à un très haut degré[2].

---

[1] Kellner, l. c. p. 464; plusieurs exemples dans Tacite: *legati legionum.*

[2] Jos. *bell. jud.* 27, 2; Gerlach, l. c. p. 18, le prend pour un légat de légion, sans prouver son opinion.

[3] Tac. *ann.* 3, 48. — Str. 12, 6, 5.

5° Une pareille manière d'agir n'a rien de surprenant. Dès Alexandre Sévère nous constatons séparation entière de l'administration civile avec le commandement militaire. Le chef de ce dernier s'appelait ἡγεμών, en latin *dux.* — Bien auparavant déjà, du temps de Vespasien, le légat de la Syrie avait deux collègues dans le commandement militaire, l'un en Palestine, l'autre en Cappadoce[3].

6° On peut citer d'autres exemples. Ainsi on confia à Vespasien la direction de la guerre contre les Juifs - je le suppose à cause de son caractère spécial de gravité - pendant que, dans le même temps, P. Licinius Mucianus devenait gouverneur de la Syrie, dont pourtant dépendait la Palestine, ou mieux la Judée. Tacite qui nous raconte ce fait, appelle Vespasien expressément « *dux* »[4]. — Nous trouvons un autre exemple au quinzième livre des Annales (pour l'an 816). — L'historien romain nous dit[5] que Vologèse envoie une ambassade à Néron, et lui annonce la prétention de garder l'Arménie pour son frère Tiridate, qui prendrait possession de la royauté, en présence des légions et devant l'image de César. On demande conseil au centurion, venu avec les ambassadeurs; on préfère la guerre: « *Et Corbulo, tot per annos militum atque hostium gnarus, gerendae rei praeficitur* ». Les envoyés sont congédiés, l'administration de la Syrie est confiée à Cincius, les forces militaires à Corbulon: « *Syriaeque executio Cincio, copiae militares Corbuloni permissae* »; on y ajoute la quinzième légion; on écrit « *tetrarchis ac regibus praefectisque et procuratoribus et qui praetorum finitimas provincias regebant...* »[6]. — Je relève principalement deux points dans ce récit: la province qui est la même que pour Q., et le motif du choix de Corbulon: *gnarus tot per annos militum atque hostium.*

---

[1] Florus, 4, 12, 41.

[2] Je n'oserais affirmer que Josèphe, l. c. ait voulu insinuer cette charge de général par les mots « aliis etiam dignitatibus »: nous connaissons d'autres dignités, qu'il a pu avoir en vue.

[3] Mommsen, *provincie Romane,* II p., p. 442.

[4] Tacite, *Histor.* lib. I, 10: *Ducem eum Nero delegerat.*

[5] *Annal.* XV, 25.

[6] Déjà auparavant nous trouvons un fait analogue: C. Ummidius Quadratus, légat en Syrie 801-815 a. u. c., aurait dû conduire la guerre contre les Parthes. Or c'est à Cn. Domitius Corbulo, qu'on confia le commandement en chef: le gouverneur dut lui céder deux de ses légions (Cf. Mommsen, *Röm. Gesch.* V, 382 ff.). Corbulo, après avoir été commandant en chef, devint le successeur de Quadratus (Tac. *ann.* 14, 26; 15, 1-14).

Enfin un dernier exemple [1] dans la même région. Les Clites ne voulant pas se soumettre au cens, aux contributions *« iuxta nostrum in modum »*, se retirèrent sur les hauteurs du mont Taurus, où l'avantage des lieux les soutenait contre les troupes mal aguerries du roi, *« donec M. Trebellius, legatus, a Vitellio praeside Syriae, cum 4000 legionariorum et delectis auxiliis, missus..... operibus circumdedit et erumpere ausos ferro, ceteros siti ad deditionem coegit »* [2]. L'analogie de ce cas avec celui de Q. sur presque tous les points est frappante. Et à ce propos serait-il sans fondement de conclure que peut-être les Homonades refusèrent le tribut ou la soumission au recensement, auquel devait procéder Sentius Saturninus en Syrie, et qu'alors Quirinius, comme Trebellius, fut envoyé pour les soumettre? Du moins je ne voudrais pas trancher cette autre question, de savoir si l'empereur lui-même sans son légat, ou le légat avec le consentement de l'empereur, a confié cette besogne à Quirinius.

Objections prévenues.

Mais je voudrais aller plus loin et prévenir les objections qu'on pourrait faire à cette nouvelle opinion. On dira peut-être: 1) Quirinius n'était pas *nécessaire*. C'est au gouvernement ordinaire de faire la guerre. Je réponds: les exemples cités qui se rapportent à la seule Syrie, prouvent qu'on faisait facilement des exceptions à la règle générale et qu'on se permettait sans difficulté de pareilles infractions, si l'intérêt du pays l'exigait. Or j'ai montré que, à ce moment, C. S. Saturninus faisait le recensement en Syrie avec des sous-légats. Le pays des Homonades était éloigné du centre de la Syrie; la guerre pouvait traîner en longueur. Il fallait en finir. Et le recensement ne devait pas en souffrir.

2) Cette guerre contre les Homonades n'a-t-elle pas été faite, lorsque Q. fut *proconsul d'Asie?* — Un proconsul d'une province sénatoriale - l'Asie en était une - n'a pas d'armée à sa disposition: les provinces sénatoriales sont de soi *« inermes »*. — Selon Mommsen, le proconsulat de Q. doit tomber entre les deux gouvernements de Syrie, c'est-à-dire, entre 751-52 et 759, probablement vers 755 a. u. c. — Le *titulus tiburtinus* place le proconsulat après la victoire sur les Homonades.

3) Q. a fait la guerre comme *gouverneur de la Syrie* (en 751?) — C'est l'opinion de Mommsen, de Schürer. Ce n'est cependant qu'une hypothèse que Sieffert déclare « très douteuse » [3]. Elle perd de sa force, si l'on se rappelle les raisons énumérées plus haut qui semblent insinuer que la Cilicie ne faisait pas partie de la Syrie: dans ce cas on comprend qu'un

---

[1] Un autre exemple moins propre peut-être nous fournit la Judée. Le procurateur de cette province, 46-48 p. Ch., fut donné, comme conseiller supérieur de guerre, par Vespasien à son fils Titus dans la guerre de Judée. Josèphe l'appelle πάντων τῶν στρατευμάτων ἐπάρχων. Il reçut très probablement les ornamenta triumphalia et une statue au Forum (*Bell. jud.* 6, 4, 3, et cf. Kellner, l. c. p. 636).

[2] Tacite, *annal.* 6, 41. — Ce roi de Cappadoce s'appelait Archelaüs.

[3] Cf. une opinion analogue de Kellner, l. c. p. 476. — K. n'admet pas un double gouvernement de Quirinius.

général, avec les légions de la Syrie, fut envoyé, pour y faire la guerre. Elle devient entièrement inadmissible, si on suppose, avec Noris, Zumpt, Aberlé, que Q. a été le premier *rector iuventutis* de C. César: en cette qualité il n'aurait jamais pu faire la guerre aux Homonades lors de son premier gouvernement. Si donc le rectorat a commencé (ce qui est assez probable selon Aberlé) avec la nomination au poste de gouverneur, Q. a dû faire la guerre avant 750, Tacite lui-même mettant cette guerre avant le rectorat. — D'ailleurs, il n'est pas probable qu'Auguste ait attendu le moment du gouvernement de Quirinius, pour faire la guerre à un peuple qui, depuis si longtemps, ennuyait Rome et ses alliés, et qui, en 729, avait mis à mort Amyntas.

4) Mais alors *la différence entre S. Luc et Tertullien?* — S. Luc pouvait facilement nommer Quirinius, parce que celui-ci a fait le second recensement et a joué un rôle au premier, quoique d'une façon différente. Il le pouvait d'autant plus que, étant lui-même d'Antioche, il écrivit à des Romains, pour lesquels Quirinius était un personnage bien connu. Peut-être voyait-t-on encore à Rome une statue ou un autre souvenir du vainqueur, qui, trente ans auparavant, faisait encore parler de lui.

5) Le *silence* de Tacite ne saurait être un obstacle. L'historien romain ne mentionne Quirinius qu'accidentellement, en parlant de Tibère: sa courte notice [1] résume en deux mots la carrière de ce personnage, et doit servir d'explication à la conduite de l'empereur. — Tacite commence « *ab excessu D. Augusti,* bien longtemps après la guerre contre les Homonades.

6) Enfin, on pourrait objecter *S. Justin* qui dit [2] que Quirinius dirigea le recensement pendant lequel naquit le Christ, ἐπὶ Κυρηνίου. — Mommsen admet que S. Justin s'est trompé lui aussi. Je suis de son avis. Il s'est trompé sur d'autres détails, p. ex. en attribuant à Simon le Mage

---

[1] Cf. Quant au texte de Tacite, je fais observer que « *mox* » peut se rapporter, à *adeptus* ou à *expugnatis castellis* et ne saurait servir de preuve. Il y a une autre conclusion qui s'impose: pour cette victoire il a reçu les *ornamenta:* donc dans cette guerre il ne dépendait pas d'un autre légat, qui aurait eu dans ce cas les honneurs.

J'ai voulu savoir si les plus anciennes versions favorisent cette première solution. Voici quelques renseignements que je dois à mon ami Murph. Dans la Peschito le mot ἡγεμών (*praeses*) Act. XXIV, 24, 26; Matth. XXVII, 11, 23, est rendu par « *higmuno* » (i = η); Luc. III, 1, au contraire, par « *malkuto* » (- règne ou empire *in sensu abstracto*), tandis que Luc II, 2, porte: « sous la *higmonuto* de Quirinius sur la Syrie » (*higmonuto* = ἡγεμονία). Donc, dans la Peschito le grec est simplement transcrit. — Les versions coptes elles-aussi fourmillent de mots grecs: La version « memphitique » (ou « hoheïrique ») traduit également le ἡγεμών de Luc II, 2, III, 1; Matth. XXVII, 11, par « *hegemon* » etc. Dans ces conditions, ces versions ne sauraient infirmer notre solution, pas plus que le grec ἡγεμών lui-même.

[2] I. *Apol.* 34 e 46: Κώμη δέ ἐστιν ἐν τῇ χώρᾳ Ἰουδαίων... ἐν ᾗ ἐγεννήθη Ἰ.Χ., ὡς καὶ μαθεῖν δύνασθε ἐκ τῶν ἀπογραφῶν τῶν γενομένων ἐπὶ Κυρηνίου τοῦ ὑμετέρου ἐν Ἰουδαίᾳ πρώτου γενομένου ἐπιτρόπου. — ... γεγεννῆσθαι τὸν Χ. λέγειν ἡμᾶς ἐπὶ Κυρηνίου...

Dial. c. Tryph. φοβηθεὶς οὖν οὐκ ἐκβέβληκεν αὐτὴν ἀλλὰ ἀπογραφῆς οὔσης ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ τότε πρώτης ἐπὶ Κυρηνίου, ἀνεληλυθει ἀπὸ Ναζαρὲτ...

une statue dans l'île du Tibre, qu'on a retrouvée en 1574 au lieu indiqué, avec l'inscription SEMONI SANCO, c'est-à-dire à Semon Sancus: dieu sabin, très honoré par Claude, avec lequel S. Justin l'aurait confondu[1]. Il s'est trompé en particulier dans le cas de Quirinius: ἐπὶ Κυρηνίου τοῦ ὑμετέρου ἐν Ἰουδαίᾳ πρώτου γενομένου ἐπιτρόπου: double erreur, puisque Q. n'a pas été ἐπίτροπος en Judée, ni surtout le premier.

Un dernier point reste encore à relever. On a pu se demander ce que pensait au sujet de notre question le prince de l'archéologie chrétienne, l'illustre de Rossi. Ce qu'il en dit, bull. 77, p. 6-7, est trop peu pour permettre une conclusion. Ce qui est hors de doute, c'est qu'il n'admettait pas d'erreur de la part de S. Luc. — Il espérait, j'ai pu l'apprendre de la bouche d'un de ses disciples, qu'un jour on trouverait une inscription qui nous permettrait la conclusion que Q. a été trois fois légat en Syrie, 759-62, 751-52, et quelques années plus tôt à l'époque où il aurait fait la guerre aux Homonades. Un triple gouvernement me semble tout à fait inutile. L'hypothèse, telle que je viens de la développer, nous dispense d'adopter celle du grand savant, qui entraîne dans trop de difficultés[2].

Deuxième solution. Q. procurateur de l'empereur.

2. La solution que je propose est nouvelle: elle a du moins l'avantage de répondre à la plupart des difficultés qu'on fait au témoignage du troisième évangéliste. Il en est une autre que je voudrais encore soumettre au lecteur: Q. aurait été ἡγεμονεύων τῆς Συρίας, *procurateur* en Syrie du temps de Sentius Saturninus, peut-être encore au commencement du gouvernement de Varus; en cette qualité, il aurait procédé au recensement de Palestine, dont parle S. Luc. — En faveur de cette solution, voici les arguments qu'on peut citer.

1° A côté des légats proprement dits, il y avait dans les provinces les *procuratores,* les plus hauts fonctionnaires en matière financière[3]. A peu près, si non tout à fait indépendants du gouverneur ordinaire[4]; ils étaient inférieurs en ce sens que, en général, ils n'avaient pas d'armée pas d'*imperium,* et, excepté dans les procès de l'*aerarium,* pas de *potestas iurisdictionis* proprement dite. Aussi ne sont-ils jamais appelés στρατηγοί, dénomination très souvent donnée aux propréteurs, à cause du commandement militaire. — Ces procurateurs de l'empereur étaient, à côté du gouverneur, ce qu'étaient les questeurs dans les provinces du sénat. D'un autre côté ils différaient essentiellement des procurateurs qui étaient à la tête des provinces de second rang. La durée de leur charge était indéterminée, entièrement *ad libitum Caesaris.* En général, on prenait pour ces fonctions d'anciens officiers supérieurs. — Leur activité embrassait proprement l'administration des domaines, des biens privés de l'empereur, des revenus publics, contributions, impôts etc. Leurs pouvoirs, qui s'étendaient sur toute la province - souvent même ils administraient plusieurs provinces [1] sous le rapport financier - s'élargissaient en cas de mort ou d'empêchement du légat: ils devenaient alors *procuratores vice praesidis* [2]. Les exemples sont assez nombreux. Tacite nous fournit entre autres le suivant: Suetonius Paullinus était gouverneur de Bretagne. Il s'absentait pour attaquer l'île de Mona « *ut vires rebellibus ministrantem* », et laissait ainsi derrière lui le champ libre à la rébellion. Enhardis par l'absence du général, les Bretons se réunirent et entre autre chose, ils firent observer: « ... *singulos sibi olim reges fuisse, nunc binos imponi; e quibus legatus in sanguinem, procurator in bona saeviret; aeque discordiam praepositorum, aeque concordiam subiectis exitiosam: alterius manus, centuriones alterius, vim et contumelias miscere...* [3] ». Ces paroles n'ont pas besoin de commentaire. Pour le même pays, Tacite cite un autre exemple [4]: « ... *Sed quia procul Suetonius, de quo modo dixi, aberat, petivere a Cato Denano, procuratore, auxilium: ille haud amplius quam ducentos, sine iustis armis, misit...* ».

---

[1] Duchesne, *Origines chrétiennes* (lith.) p. 93 et dans le *bull. d. arch. crist.* 1882 p. 106.

[2] Dans cette hypothèse, il faudrait placer le premier gouvernement entre *M. Titius* et S. Saturninus, en 744-746: de cette façon le ἡγ. τ. Σ. de S. Luc garderait sa signification de *gouverneur* proprement dit. — Sans doute, nous ne savons pas quelle a été la durée du gouvernement de Titius; nous ne savons pas non plus, si S. Saturninus a été son successeur immédiat, comme l'admettent Schürer (N. T. Z. G. p. 160) et Sanclemente. Mais l'opinion de Schürer est au moins plus probable, parce que Josèphe les nomme dans le même passage, l. c. 16, 9. 1, sans indiquer d'intervalle entre leurs gouvernements. — De plus, on ne doit pas admettre facilement qu'un personnage ait été trois fois gouverneur de la même province. Quirinius d'ailleurs venait d'être consul en 742. — Josèphe n'y fait aucune allusion. — Jésus serait né au plus tard en 746, à moins de donner au texte de S. Luc un sens qui n'est pas le sens obvie. — Le titulus tiburtinus porte l'indication d'un double gouvernement, «*iterum*»: il faudrait donc ajouter un «*tertium*» pour la charge de Q. en 759 (??)

[3] Dion, 53, 15.

[4] P. ex. Sabinus (infra); s'il cède à Varus, c'est qu'il le veut bien: Χαριζόμενος, dit Josèphe; c'est ainsi qu'il faut expliquer ce différend et non pas comme Aberlé ou Desjardins (*rev. d. q. h.* l. c. p. 36).

Or en Syrie nous avons déjà avant l'annexion de la Palestine, si toutefois on peut parler d'annexion après 759, nous avons des procurateurs, à côté des légats ordinaires, tandis que du temps des rois il n'y en avait pas en Judée [5].

2° Dans S. Luc nous avons vu que **ἡγεμονεύοντος τῆς Ἰουδαίας Πιλάτου** — notez l'identité de l'expression — signifie: quand P. était *procurateur* en Judée; de même (dans les Actes l. c.) Félix est désigné par le titre de **ἡγεμών**. Pourtant, les deux n'étaient que procurateurs, appelés ailleurs **ἐπίτροποι, ἐπιμεληταί**. Cela permet de conclure à une charge à peu près identique [6] du **ἡγεμον. τῆς Συρίας Κυρηνίου**.

---

[1] *Rev. d. quest. hist.* 1867, t. II, p. 54. — Jos. *Ant.* 15, 10, 3 avec *bell. jud.* I, 10, 4: relation de dépendance mutuelle d'Hérode et des procurateurs de Syrie.

[2] Kellner, l. c. p. 466. — Marquardt, l. c. p. 301, note.

[3] Tacite, *Agricola,* 15.

[4] Id. *ann.* 14, 32.

[5] Justin se trompe; cf. p. 47, 6. Quant aux procurateurs, cf. Pauly, *Realencyklopädie.*

[6] Il y avait une différence entre le procurateur de la Judée et celui de la Syrie: de droit le premier avait *ius gladii etc.,* l'autre ne l'avait pas. Cf. Marquardt et Mommsen.

3° Justin l. c. appelle Q. expressément le premier ἐπίτροπος de la Judée. Cette affirmation n'a de valeur que si nous l'expliquons dans ce sens, que Q. procurateur de la Syrie, a été le premier procurateur syrien, fonctionnant en Judée, problablement nommé par l'empereur, pour faire, d'accord avec le roi Hérode [1], le recensement de *S. Saturninus.*

4° Il y a d'autres exemples, pris dans l'histoire de l'administration de la province de Syrie même, qui légitiment notre conclusion.

A côté de S. Saturninus, nous voyons dans l'administration de la Syrie un certain Volumnius [2]. D'après les titres que Josèphe leur donne, on les croirait égaux : il les appelle tous les deux ἐπιστατοῦντες [3], ἡγεμόνες Καίσαρος [4]. Or le gouvernement de la Syrie n'était nullement divisé entre deux légats. Mais il y avait bien, comme je l'ai dit et prouvé (cf. 1°), des procurateurs qui s'occupaient des finances [5]. Donc, ce Volumnius aurait été procurateur des finances de la Syrie. — D'un autre ἡγεμών à côté de Saturninus (*bell. jud.* 27, 2) dans le jugement contre les fils de Mariamne, on ne sait pas avec sûreté s'il avait la charge de procurateur.

Un autre exemple se rencontre sous son successeur même, sous Varus. Un certain Sabinus a été procurateur en Syrie. Josèphe l'appelle en un endroit [6] :· Καίσαρος ἐπίτροπος τῶν ἐν Συρίᾳ πραγμάτων et ailleurs [7] expressément : ὁ τῆς Συρίας ἐπίτροπος.

5° De cette façon nous n'avons pas besoin de recourir à une mission spéciale, qui n'est nulle part insinuée en particulier pas dans S. Luc, dont le texte s'explique très bien dans cette hypothèse. En devenant dans la suite (751) légat ordinaire de la Syrie, au lieu de descendre, ce qu'il eût fait, si nous lui supposons, en 748, une mission extraordinaire, Quirinius, procurateur à cette époque, croît en dignité.

6° Cette solution explique mieux que toute autre, pourquoi Quirinius est mentionné par S. Luc. Notre procurateur a dû jouer un rôle effectif en Judée même. L'empereur avait changé de dispositions vis-à-vis du vieil Hérode, dont il se méfiait. Nous avons montré plus haut qu'il n'y a pas lieu de s'étonner de ce que, dans l'opération du recensement fait en Judée, il ait associé à Hérode un employé romain : le plus apte devait être le procurateur de la Syrie, sur lequel il pouvait compter, tout en accordant au roi de suivre les formes juives. Cette hypothèse est d'autant plus vraisemblable que nous avons un exemple analogue dans l'histoire du roi de Cappadoce, Archélaüs (Dion 15, 17)[1]. Cela est encore moins étonnant si nous considérons que les légats divisaient l'affaire du recensement, le *negotium census,* « inter comites », en confiant à chacun une partie de la province. Les textes, indiqués en note[2], le *titulus Venetus* en fournissent la preuve[3].

---

[1] Tout ce que nous pouvons affirmer de Justin, c'est que d'après lui le Christ est né sous Q. ἐπίτροπος - S. Luc a ἡγεμών. Quant au πρῶτος, il y a évidemment confusion avec le πρώτη de l'évangeliste. Justin a de la valeur en ce sens que, étant de la Palestine et écrivant une pièce officielle, il rend le ἡγεμονεύων de l'évangile par ἐπίτροπος - procurateur. S'il a voulu dire que lors de la naissance du Christ Q. administrait la Judée, c'est faux.

[2] *Ant.* 16, 10, 9 ; 11, 3.

[3] *Ant.* 16, 9, 1 ; 9, 2 ; 16, 10, 8 ; 17, 9, 3.

[4] *Bell. jud.* 1, 17, 2 Volumnius est appelé ἐπίτροπος.

[5] *Agric.* 15.

[6] *Ant.* 17, 9, 3.

[7] *Bell. jud.* 2, 2, 2 ; - *Ant.* 18, 1, 1. Coponius, procurateur d'une province procuratorienne, est appelé ἡγησόμενος τῶν Ἰουδαίων.

Telle est donc la seconde solution que j'ai cru pouvoir proposer. Je dois dire cependant que je préfère de beaucoup la première.

En quelle année il faut placer le δόγμα Καίσαρος.

1. Deux points me restent encore à discuter en ce moment. Plus haut j'ai cru pouvoir défendre l'universalité de ce recensement de l'empire. J'en ai donné les raisons. On se rappelle entre autres le texte si formel de S. Luc, qui met cette universalité en relation avec Auguste, et celui de Suidas. Si nous voulons chercher un fondement à tout cela, nous pouvons supposer qu'Auguste ordonna, à côté[4] d'un des deux premiers grands recensements des citoyens et pour ainsi dire comme son pendant, et comme répondant mieux à tous ses desseins, un recensement général des provinces, qui depuis se serait fait peu à peu. Que l'empereur ait pu le faire dans toutes les provinces, c'est évident: le recensement était un de ses droits réservés. — Une pareille mesure était du reste d'accord avec toutes les tendances de la politique impériale. — Le texte de S. Luc, vu la nature indéterminée de la locution ἐν τ. ἡ. ἐ., s'y prête à merveille. Or dans le monument d'Ancyre, nous trouvons justement en 746 un recensement. A cette date on pourrait rattacher le δόγμα Καίσαρος, qui en Judée n'aurait eu son exécution que sous le gouvernement de Saturninus[5].

A la rigueur on peut remonter plus haut, au premier recensement de 726 ou 727, et supposer, avec Zumpt (p. 159), que, à ce moment, Auguste aurait ordonné, à côte du recensement des citoyens et comme suite ou conclusion à la division des provinces entre lui et le sénat, un recensement général des provinces. — Ce dernier point, évidemment une hypothèse[6], a l'avantage d'éclaircir cette circonstance que certaines provinces subirent le recensement dès le commencement du règne d'Auguste, p. ex. les Gaules, d'autres seulement plus tard, d'autres [1] enfin point du tout. Aberlé, après Husckke [2], a montré que dans Dion 54, 35: Αὔγουστος ἀπογραφὰς ἐποιήσατο πάντα τὰ ὑπάρχοντα οἱ καθάπερ τις ἰδιώτης ἀπογράψαμενος καὶ τὴν βουλὴν κατελέξατο, il faut entendre par ὑπάρχοντα les provinces [3]. Ailleurs (54, 6) le même auteur nous raconte, que l'empereur s'est rendu en Sicile pour « καταστήσασθαι » le pays et toutes les autres provinces jusqu'à la Syrie. Or sans recensement pas de κατάστησις. — Passant d'autres détails, je ferai remarquer que pour le passage suivant du monument d'Ancyre (Mommsen, Res gest. 2^{me} édit. LXVI, 9), on a cru pouvoir remplacer les mots qui manquaient, par les suivants: *statum ordinavi*, ou *censum egi* [4]. La phrase entière serait donc:... *omnium provinciarum statum ordinavi*, ou *censum egi, quibus finitimae fuerunt gentes*..... Je ne fais que rappeler la table Claudienne, trouvée à Lyon 1527. D'autres en ont parlé [5].

---

[1] Marquardt, l. c. 31, p. 158.

[2] Tac. p. ex. *an.* 2, 6; cf. *Ephem. epigr.* IV, p. 541 not. 2.

[3] Serait-il permis de supposer que Quirinius, étant simple procurateur, ait conduit la guerre contre les Homonades? L'exemple du procurateur Decianus montre au moins la possibilité du fait; mais il faudrait connaître mieux les pouvoirs respectifs des légats et des procurateurs.

[4] Sous la république à la suite du *census quinquennalis,* on fit le recensement de la province de Sicile: *Sicilia quinto quoque anno censetur* (Cic. *Verr.* II, c. II).

[5] Sans vouloir y attacher une grande importance, le texte de S. Luc ne parle que de César Auguste; d'après le monument d'Ancyre, ce n'est que pour le recensement de 746, qu'Auguste fut *seul;* en 726 il avait Agrippa pour collègue, en 767 Tibère.

[6] J'insiste sur la signification du plus-que-parfait, que prend souvent l'aoriste (*Gram-*

Ces témoignages suffisent. Schürer [6] est forcé d'admettre que le recensement se fit au moins dans la plupart des provinces; on comprend cet aveu en présence de ces témoignages et d'autres encore [7]. Si nons avons donc montré plus haut, que l'universalité du recensement est historiquement fondée, nous voyons ici l'exécution partielle de ce δόγμα, dont l'évangéliste est seul à parler en se bornant encore pour les détails au recensement de la seule Judée [8]. En citant ce δόγμα, S. Luc a voulu montrer le fondement historique de ce qu'il allait raconter sur la Judée. C'est là une méthode bien connue de notre écrivain, de rapprocher ainsi les événements à cause de leur lien logique, en négligeant l'ordre chronologique [9]. Maint exemple s'en trouve dans son évangile et dans les Actes.

---

maire de Koch § 97, 5, en fournit nombreux exemples: Xén. *Anabas.* V, 4, 23: οἱ δὲ ἄλλα βάδην ἐπορεύοντο ἐπὶ τὸ χωρίον, ἀφ' οὗ τῇ προτεραίᾳ οἱ βάρβαροι ἐτρέφθησαν). Cela arrive surtout, quand l'action du verbe principal est elle-même au passé, ce qui est le cas ici. Je puis donc traduire: Dans ces temps un édit *avait* été lancé... Or ce recensement arriva, ou se fit, pour la Palestine en particulier... De là le δὲ qui marque l'opposition du particulier au général.

[1] Tacit. *hist.* 4, 12 - pour les Gaules, Dio 53, 22; Tite-Live *epitom.* 134.

[2] Loc. cit. p. 665 seqq.

[3] Marquardt, l. c. p. 169.

[4] Ou καταστήσασθαι; Wieseler (*Beitrüge* 1857, *Synopse* 1892) fait observer qu'il s'agit en tout cas d'un census communis.- L'inscription découverte par Humann, en Asie Mineure, n'a pas apporté les éclaircissements qu'en attendait Poelzl, Kirchenlexicon l. c. art. *Census.*

[5] Cf. plus haut le texte etc.

[6] *Gesch. d. jüd. Volk*... 1890, I, p. 437 et 454.

[7] Tite-Live, *epitome* 134; Pline, *hist. nat.* 33, 28; et plus haut VI, 31 [VI, 27]; *Revue des questions historiques,* l. c. p. 29. Marquardt, l. c. 3, 2, p. 169. Friedlieb, *Leben Jesu*.. 1887, p. 290.

[8] On n'est nullement tenu à trouver dans le singulier δόγμα un nom collectif, qui désignerait une série de décrets semblables, quant à la forme et quant au fond, pour les différentes provinces dont le recensement était encore à faire.

[9] Cette particularité de la méthode historique de S. Luc est frappante. Le lien, la

Reconstitution du texte de l'inscription.

2. De ce qui précède se dégage le rôle qu'a joué Quirinius. Nous savons quelle qualification il faut lui donner. C'est donc le moment de reconstituer le texte du *titulus tiburtinus.* Mommsen propose la leçon suivante :

P. Sulpicius. P. f. Quirinius. cos
. . . .
Pr. pro. consul. Cretam et Cyrenas provinciam optinuit
. . . .
Legatus. pr. pr. divi Augusti Syriam et Phoenicen optinens
. . . .
bellum. gessit cum gente homonaden
sium. quae. interfecerat Amyntam
*re*GEM · QVA · REDACTA · IN · POT*estatem imp. caesaris*
AVGVSTI · POPVLIQVE ROMANI · SENATV*s dis immortalibus*
SVPPLICATIONES · BINAS · OB · RES · PROSP*ere ab eo gestas et*
IPSI · ORNAMENTA · TRIVMPH*alia decrevit*
PRO · CONSVL · ASIAM · PROVINCIAM OP*tinuit legatus pr. pr.*
DIVI · AVGVSTI *i*TERVM · SYRIAM · ET · PH*oenicen optinuit*

Il me semble que l'on doit modifier en partie ce texte. Nous avons à faire à un *elogium.* Puisque nous admettons que cette inscription a vraiment appartenu à Quirinius, il faut bien supposer que sa campagne contre les Marmarides et les Garamantes y a été expressément citée; car du texte de Florus : *potuit ille redire « marmaricus »*, il résulte que cette victoire doit compter comme un vrai fait d'armes de Quirinius, qui méritait d'être mentionné à côté de la victoire sur les Homonades. Par conséquent, il faudrait modifier ou ajouter :.... *et Cyrenas opt. Marmaridas et Garamantas bello superavit legatus pr. pr.*... Il est probable aussi que sur l'inscription on voyait non seulement *amyntam regem,* mais *amyntam Galatarum* reGEM....

La double solution que j'ai proposée, impose un autre changement. Si nous acceptons la première, il faudra changer la 3^me^ et la 4^me^ ligne de la lecture de Mommsen. Si nous préférons la seconde, il faut, que dans notre inscription, il en soit fait mention avant la 5^me^ ligne du texte de Momm-

---

connexion logique chez lui l'emporte souvent sur l'ordre chronologique (Cf. Lesêtre, étude sur « la méthode historique de S. Luc »). Entre autres je citerai chap. II, v. 39: le retour à Nazareth et l'enfance de Jésus immédiatement après la présentation: en réalité après le retour d'Egypte; ou encore I, 56, retour de Marie, puis naissance de Jean Baptiste: il est évident que ce retour a eu lieu un certain temps après, Marie étant venue pour rendre service à sa parente dans la situation où elle allait se trouver. Cf. surtout chap. III, 17-24, et le recit de la trahison de Judas.

sen. J'ajoute que, en sa qualité même de procurateur, Q. a pu faire la guerre aux Homonades, comme je l'ai prouvé par des exemples, et en même temps présider au recensement. Dans cette seconde hypothèse ces deux points ont dû être mentionnés en leur lieu. — Enfin pour ceux qui préfèrent la mission spéciale d'un *legatus ad census accipiendos*, il faudra suppléer par une mention de cette fonction de *legatus censitor*, dans telle ou telle région.

Un dernier détail à ajouter, ce sera une mention du rôle que nous lui voyons jouer en 759–62. Nous savons d'une manière certaine par Josèphe, qu'il a fait le recensement après la mort d'Archélaüs en Judée etc. Il est hors de doute, ainsi que je l'ai montré plus haut, que, le roi Archélaüs mort, la Judée est devenue province romaine sous un procurateur. Quirinius a procédé à ces opérations. J'ajoute donc à la dernière ligne du texte de Mommsen, soit en laissant *optinuit* de la fin, soit en le modifiant et en mettant le participe (analogie avec ligne 3^{me}) *obtinens, regnum Archelai in provinciae formam redegit* [1]. Ce dernier détail est intimement lié à son second gouvernement de la province de Syrie : c'est en cette qualité qu'il a dû procéder.

En présence de tant de solutions, on ne peut imposer une leçon plutôt qu'une autre.

Souhaitons avec M. de Rossi, qu'un jour un fragment d'inscription quelconque, un passage d'auteur nous donne une lumière complète sur ce point et nous montre la vraie solution.

Conclusion.

Me voici à la fin de ma tâche. Dans une première partie, j'ai décrit notre fragment; j'ai fait l'analyse de ses données, j'ai exposé les raisons pour et contre l'opinion de Mommsen. Enfin j'ai cru avec une grande probabilité pouvoir l'attribuer à QUIRINIUS. — Dans une seconde partie, après avoir examiné les raisons des adversaires et mis en avant les données historiques certaines sur ce célèbre recensement, j'ai montré le vrai sens des paroles de S. Luc, que j'ai maintenu en rejetant les opinions contraires. Alors qu'on n'avait émis jusqu'ici qu'une seule solution probable, j'en ai exposé deux nouvelles [2]. Revenant sur mes pas j'ai tâché de déterminer l'année de l'édit d'Auguste et montré comment il faudrait procéder à une reconstitution du texte de notre inscription.

---

[1] Hilgenfeld, *Zeitschrift f. wiss. Theol.*

[2] Mon travail venait d'être achevé, quand M. O. Marucchi publia dans le «*Bessarione*» (1897, n. 9) un article sur le même sujet. J'ai été heureux de constater que, travaillant indépendamment l'un de l'autre, nous nous sommes rencontrés dans la première des deux solutions. Je regrette que l'auteur se soit borné à proposer simplement la nouvelle solution: les preuves et développements qu'il aurait ajoutés, auraient augmenté la probabilité de notre solution. — Je ne puis pas partager l'opinion de mon vénéré Maître sur le rôle qu'il attribue (p. 592) à Sabinus, ni sur l'explication qu'il donne à l'adverbe «*mox*», dans le texte de Tacite. Je crois avoir montré (p. 48, 4; p. 47, 1) comment il faut expliquer l'un, et quelle est la valeur de l'autre.

Si toutes les difficultés n'ont pas totalement disparu, il me semble que les plus considérables n'existent plus. Les preuves, considérées chacune à part, peuvent ne pas convaincre; si on les prend dans leur ensemble, il est difficile de leur refuser son assentiment: elles s'appuient sur des documents historiques et expliquent, sans le torturer, le texte de S. Luc. Que dans ces questions on ne demande pas une *certitude absolue:* elle ne saurait s'y trouver. Où en arriverait-on en histoire avec de pareilles exigences? Mommsen lui-même n'est-il pas obligé d'avouer à la fin de son étude sur le *titulus Tiburtinus:* « in his multa incerta esse patet? » (*Res gestae D. A.* p. 178; cf. *Ephemeris epigr.* IV l. c.).

Quoi qu'il en soit, un point me semble prouvé: l'auteur du 3me évangile ne s'est point trompé. Il est au courant des événements du temps aussi bien que les savants modernes, dont les uns sont réfutés par les découvertes de l'archéologie, tandis que les autres se voient obligés à changer souvent d'opinion. J'aime d'autant plus à relever cette exactitude de S. Luc que j'ai fait mon travail non point en théologien, ni « *ad instar theologorum ex vinculis sermocinans* », mais en historien. Or, l'histoire ne connaît pas ces « vincula »: elle constate les faits.—Ce que j'ai cherché partout, c'est la vérité objective là où j'ai cru la rencontrer, me contentant de la probabilité lorsque je n'ai pu trouver des preuves convaincantes. Enfin, un point m'a frappé et m'a paru digne d'être remarqué: aucun des adversaires du christianisme aux premiers siècles n'a trouvé à redire à ce récit si clair et si concis de l'auteur du 3me évangile. Celse, Porphyre et d'autres ont attaqué différents passages des Ecritures. S. Luc II, 2 a été épargné. Il était réservé à une certaine critique de nos jours d'imaginer ce que ceux-ci n'ont point remarqué, et de constater: « *Lucam in rerum memoria tradenda Josephum male compilasse et vera falsis miscuisse* [1] ».

R. S. Bour

---

[1] Mr. Ramsay, si connu par la découverte de la fameuse inscription d'Abercius, publie dans *The Expositor* (n. de mai et de juin) un article sur notre question. J'ai eu trop tard connaissance de ce travail pour en tenir compte. D'ailleurs, la conclusion sur le rôle de Quirinius est analogue à celle que j'ai donnée comme plus probable.

DELLA GEOGRAFIA DI STRABONE

FRAMMENTI

SCOPERTI IN MEMBRANE PALINSESTE DELLA BIBLIOTECA VATICANA

(continuazione: v. fasc. preced. p. 87)

Frammento CCXVII.

XVIII. *Della Pedasiense e Pedasio.*
Del littorale e de' Ciliici.

Della seconda colonna di questa pagina abbiamo il principio che si collega immediatamente colla precedente colonna.

κΑΙΤΟΙϹΠΕΡΙΟικοις
την ιεΡΕΙΑΝΤης α
θΗΝΑϹΠΩΓΩΝΑ
ΙϹΧΕΙΝΤΡις δε συμ
ΒΗΝΑΙΤΟΥΤΑΥ
ΤΟις πηδασιοΝΔε
και εν ΤΗΙΝΥν στρα
ΤΟνικΕΩΝΠΟΛΙΧνι
ΟΝ εσΤΙΝΕΝΟΛηι
ΔΕΚΑΡΙΑΙΚΑΙΕΝΜι
ΛΗΤΩιΤΑΦΟΙΛΕΛε
γΩΝΚΑι εΡΥΜΑΤΑ
ΚΑΙΙΧΝΗΚΑΤΟΙΚΙ
ωΝΔΕΙΚΝΥΝΤΑι

15 ΜΕΤΑΔε τΟΥCΛελε
ΓΑCΤΗΝΕΞΗCΠΑ
ΡΑΛΙΑΝΩΙΚΟΥΝ
ΚΙΛΙΚΕCΚΑΘΟΜΗ
ΡΟν ΗΝΝΥΝΕΧΟΥ
20 CΙΝΑΔΡΑΜΥΤΤ...
ΟΙΤΕΚΑΙΑΤΑΡΝ...
ΚΑΙΠΙΤανΑΙΟΙ με
ΧΡΙΤΗCΕκβολης
ΤΟΥΚΑΙΚΟΥδιηιρην
25 ΤΟΔΕις δυο ΔΥΝα
στειΑς οι ΚΙΛικες
καθαΠΕΡ ειπομεν

Cominciando sul fine dell'antecedente colonna, ci narra il geografo che tra cotesti Pedasiensi, se là dovesse avvenir cosa sinistra, allora cresceva la barba alla sacerdotessa di Minerva, come narra Erodoto, e che ciò avvenne per tre volte. Del resto evvi Pedasio piccolo borgo nel dominio dei Stratonicesi. Per tutta la Caria poi ed in Mileto si mostrano ancora i sepolcri e luoghi forti e residui di abitazioni dei Lelegi.

Il littorale che vien dopo, fu abitato dai Cilicii secondo Omero, ed ora lo hanno gli Adramitteni e gli Atarnesi ed i Pitanei, sino alla foce del fiume Caico. I Cilicii poi, come già dicemmo (al § 7 di questo capo), si dividono in due dinastie, cioè l'una sotto Iezione e l'altra sotto Mynete.

NOTE A QUESTA COLONNA SECONDA.

Lin. 5. L'edizione ha πωγωνα ισχειν. Qui il Coray seguendo l'autorità di Erodoto (l. I, 175 e VIII, 104) emendò ισχειν, mentre alcuni codici avevano soltanto σχειν. Il nostro testo conferma la giusta correzione ισχειν secondo la narrazione di Erodoto.

In fine della stessa linea l'edd. τουτο αυτοις e il codice τουτ αυτοις.

Non è chiaro se nella seguente debbasi leggere Πηδασος secondo l'edizione, ovvero Πηδασιον secondo alcuni codici; ma nel nostro testo non può esser Πιδασος come hanno pochi codici, oppure Πιδασα secondo certe edizioni; giacchè avanti il **ΔΕ** si conserva la lettera **N**. Per ragione soltanto di spazio sembrerebbe piuttosto doversi credere che fosse scritto **Πιδασιον**.

Lin. 11, 12. L'ediz. ha **Λελεγων ταφοι** mentre nel nostro testo le due parole sono trasposte **ταφοι λελεγων**.

Lin. 12. L'edizione **δεικνυται** e il codice **δεικνυνται**.

Lin. 19. Il cod. **ην νυν εχουσι** come ha l'edizione del Didot secondo l'emendazione del Kramer, e non già **ἡ δὴ νῦν ἔχουσι** come si leggeva per lo innanzi nelle edizioni.

Lin. 20, 21. L'edd. **Αδραμυττηνοι**, nel nostro codice vi è un foro nella pergamena alla fine della linea 20, ed inoltre la seguente linea comincia non già con **νοι**, ma con **οι** soltanto; laonde dobbiamo supporre che si leggesse **αδραμυττ(αι)οι**. Così pure dalle vestigia finali della linea 21 si potrebbe credere che invece di **Αταρνειται** vi fosse scritto **αταρναιοι**, sembrando sul fine che apparisca un O. Gli spazi consentirebbero questa lezione.

Frammento CCXVIII.

XIX. *Di Tebe e Lirnesso.*

Dalla terza colonna di questa pagina abbiamo il principio che appartiene al § 61.

ΝΟϹΕΜΦΑΙΝΕΙΕΙ
ΠΕΡΗΧΡΥϹΗΪϹΕΚ
τ ΗϹΘΗΒΗϹΕΛΛΩ
ωιΧΟΜΕΘΑΓΑΡΦΗ
σιΝΕϹΘΗΒΗΝΤΗΝδε
ΔιεΠΡΑΘΟΜΕΝ τε·
χαι ηγΟΜΕΝΕΝθα
δε ΠΑΝΤΑΚΑΙΤΑ
μεΝΕΥΔΑσσαντο
ΕΚΔΕΛΟΝΑΤΡ$\overset{Δ}{Ε}$ΙΗΙ
ΧΡΥϹΗΙΔΑΤΟΥΔΕ
ΜΥΝΗΤΟϹΤΗΝΛΥΡ
ΝΗϹϹΟΝΕΠΕΙΔΗ
ΛΥΡΝΗϹϹΟΝΔΙΑΠορ

ΘΗϹΑϹΚΑΙΤΕΙΧΕΑ
ΘηβηϹΤΟΝΔΕΜΥ
ΝΗΤΑΚΑΙΤΟΝΕΠι
ϹΤΡΟΦΟΝΑΝΕΙΛΕ̄
αχιλΛΕΥϹΩϹΘΟΤᾹ
φηι η βριϹΗις εΚΤΕΙ
ΝΕΝΠΕΡϹΕΝΔΕΠΟ
ΛΙν ϑΕΙΟΙΟΜΥΝΗ
τος ΟΥΤΗν ϑηβην
λεγοι ΑΝΑΥΤΗΓΑΡ
ηεΤΙΩνοϹΑΛΛΑ
την λΥρνΗϹϹΟΝ
αμΦΟΤΕΡΑ̣ι δ ΗϹΑν
εν τΩι ΚΛΗΘΕΝτι
μετα ΤΑΥΤΑΘΗ
βης ΠΕΔΙΩΙΟΔΙΑ
την αρεΤΗΝΠΕΡΙ
μαχητΟΝΓΕΝΕ
σϑαι φΑσιν μυϹΟΙϹ
μεν και λΥΔΟΙϹΠΡΟ
ΤΕΡον τοις δ ελλη
σιν υστερΟΝΤοιϹ
εποικησασιν ΕΚ
Της αιολιδΟϹΚΑΙ

Proseguendo dopo la lacuna si parla dei Cilicii di Iezione, sotto del quale era Tebe e Crisa col suo tempio di Apollo, giacchè da Tebe fu fatta prigioniera Criseide dicendosi: *Andammo a Tebe, la distruggemmo e ne asportammo tutte le cose... e queste giustamente si divisero...; per l'Atride poi presero Creseide.* Ma la città Lirnesso era di Minete, poichè si dice: *devastando Lirnesso e le mura di Tebe,* Achille uccise Minete ed Antistrofo, di modo che là dove Briseide (Il. XIX, 295) diceva: *Neppur mi concedevi* (il piangere) *quando il veloce Achille mi uccise il consorte e* *distrusse la città del divino Minete,* non si parlava già di Tebe (appartenendo questa ad Iezione, ma sibbene di Lirnesso). Ambedue le città erano nella pianura che dipoi si appellò campagna Tebana. Questa campagna per la sua bontà fu cagione di guerra, come si narra, in prima tra i Mysi ed i Lydi, e dipoi tra gli Elleni sopravvenuti dall'Eolide e da Lesbo.

OSSERVAZIONI SULLA COLONNA PRECEDENTE.

Alle linee 4–11 i versi di Omero dell'Iliade lib. I dopo il verso 366 che secondo l'edizione sarebbero così:

ψχομεθα γαρ φησιν ες Θηβην
τηνδε διεπραθομεν τε και ηγομεν ενθαδε παντα.
και τα μεν ευδασσαντο μετα σφισιν[υιες Αχαιων],
εκ δ ελον Ατρειδῃ Χρυσηΐδα

nel nostro testo sono più abbreviati, così:

ωχομεθα γαρ φησιν ες Θηβην
τηνδε διεπραθομεν τε και ηγομεν ενθαδε παντα
και τα μεν ευδασσαντο
εκ δ ελον Ατρειδῃ Χρυσηιδα

Alcuni dopo Χρυσηιδα aggiungono καλλιπαρῃον, ma il nostro testo non l'ha.

Lin. 10. Vi è la correzione del Δ soprapposto che mancava.

Lin. 14–16. Vi è l'altro verso di Omero, Iliade II, 691

Λυρνησσον διαπορθησας και τειχεα Θηϐης

che non presenta alcuna varietà dalle edizioni.

Lin. 16. L'ediz. hanno τον τε e il nostro codice τον δε.

In fine della lin. 19 seguendo l'edizione si dovrebbe leggere Αχιλλευς ωστε οταν φῃ η Βρισηις

... ουδε μ' εασκης οτ ανδρ' εμον ωκυς Αχιλλευς
εκτεινεν, περσεν δε πολιν θειοιο Μυνητος

invece nel codice vediamo al principio Αχιλλευς ωσθ οταν, quindi segue la lacuna di una linea quasi intiera, non vedendosene che qualche vestigio. Alla lin. 21 apparisce il verso di Omero (Iliade lib. XIX, 296)

εκτεινεν περσεν δε πολιν θειοιο μυνητος

Calcolando lo spazio e le residuali lettere, e la prima parte della parola εκτεινεν, cioè εκτει che si trova nella linea 20, sembra doversi restituire φηι η βρισηις εκτει. Laonde dei tre versi omerici citati nell'edizione, il nostro codice ci darebbe soltanto il terzo.

Non dobbiamo tacere come nel fine della linea sulle due parole **ωΣΤ ΟΤΑ** sembra che vi sia scritta qualche altra cosa; ma non sappiamo se questa sia una correzione, od aggiunta, od una chiamata a margine. Avendo esaminato da ogni lato il margine superstite non abbiam trovata alcuna traccia di scrittura che a questo luogo si riferisse.

Lin. 24–25. Il nostro testo fa fede che le parole **αυτη γαρ Ηετιωνος**, le quali dall' edizione son poste tra parentesi, come dubbiose, debbonsi ammettere nel testo genuino.

Lin. 32. L' edizione parigina ha **Αυδοις (τοις) προτερον** e cosi mette in dubbio quella parola **τοις** la quale si trova in varie edizioni. Ma il Coray volle che fosse affatto espunta, mentre il Meineke suggeriva di poter leggere **Αυδοις το .προτερον**; e cosi scrisse pur Karolides. Il nostro testo conferma il giusto giudizio del Coray, e senza aggiungere il **το** del Meineke, ci dà a leggere rettamente **Αυδοις προτερον**.

XX. *Dei frammenti del libro XIV della geografia straboniana.*

Uniamo a quelli del libro XIII geografico i pochi frammenti del libro seguente superstiti nell'antico palinsesto, la cui importanza si rileverà dallo studio dei medesimi.

La costa occidentale dell'Asia minore viene particolarmente descritta da Strabone in questa parte della sua geografia, ove son tante città e luoghi illustri per la storia delle varie nazioni che quelle regioni occuparono.

Su questo libro in particolar modo come sopra i due precedenti fece speciali studi il Karolides, come dicemmo, e de' quali ci avvarremo qui, come per il XII, XIII. Così egli completa il lavoro straboniano sull'*Asia Minore* che fu lo scopo precipuo della edizione speciale che fece per questi tre libri geografici.

FRAMMENTO CCXIX.

XXI. *Degli illustri Nisiensi.*

Un assai lacero frammento conserva tre brani del cap. I, lib. XIV, di cui il primo è del paragrafo 48.

...γεΓΟΝΑϹΙΝ εν
ΔΟΣΟΙ νυσΑΙΕις αΠΟΛ
λωνιος τε ο στΩΙΚΟϹ
ΦΙΛΟϹΟΦΟϹΤΩΝ
ΠΑΝΑΙΤΙΟΥΓΝΩ
ΡΙΜΩΝΑΡΙϹΤΟϹΚΑΙ
ΜΕΝΕΚΡΑΤΗϹΑΡΙ
στΑρχοΥΜΑΘΗΤΗϹ
καΙΑΡΙϹΤΟΔΗΜΟϹ
ΕΚΕΙΝΟΥΥΪΟς ΟΥΔΙ
ηχοΥϹΑΜΕΝΗΜ ειϹ
εσχΑΤωι γηΡΩι

Uomini illustri tra i Nisei furono Apollonio lo stoico filosofo, il migliore tra gli uditori di Panezio, ed inoltre Menecrate discepolo di Aristarco, non che Aristodemo figlio di quello, cui già all'ultima vecchiaia noi stessi da giovanetti abbiamo ascoltato...

Frammento CCXX.

XXII. *Della Caria e suo principio alla regione di Rodi.*

Una specialità qui si presenta nel § I del capo II, lib. XIV.

ΤΑΛΕΙΠΟΜΕΝΑ της
ΠΕΡΙΟΔΕΙΑϹΠΑντεσ
ΤΙΝΚΑΡΙΚΑΟΥκε
ΤΙΤΟΙϹΑΥΔΟΙϹΕπι
ΜΕΜΙΓΜΕΝΩν εν
ΤΑΥΘΑ των ΚΑΡΩν
ΑΛΛΗΔΗΚΑΘΑΥΤους
ΟΝΤΩΝΠΛΗΝΕΙΤΙ
ΜΙΛΗϹΙΟΙΚΑι μΥη

ϹΙΟΙΤΗϹΠΑΡΑλιας
ΑΠΟΤΕΤΜΝΗΝΤαι
ΑΡΧΗΜΕν οΥΝΤης
ΚΑΡΙΑϹΕϹΤΙΝ η
ροΔΙΩΝΠΕΡΑΙα

Il resto del nostro viaggio oltre il Meandro son regioni tutte di Caria, non più qui essendovi i Carii commisti ai Lidi, ma soli e separati, eccettochè in piccola parte che i Milesii ed i Miesii si attribuirono. Il principio adunque della Caria è appunto la regione de' Rodii...

OSSERVAZIONI SU QUESTO FRAMMENTO.

Nella penultima linea si legga **καριας** invece del comune **παραλιας**. Il Kramer molto giustamente notò ed il Meineke gli tenne dietro, che quella lezione **παραλιας** non era ammissibile. Il Kramer scrisse: **της παραλιας** *quî ferri possit non video, nam etiamsi Cariae littus intelligatur, id quod volunt interpretes, non liquet cur adiecta sint verba* **προς θαλαττης**, *multoque minus quid significari possint* **εν δε τη μεσογαιᾳ κ. τ. λ.** *Omnia vero sunt plana, si scribitur* **Καριας** *pro* **παραλιας**, *quod ex superioribus videtur huc male translatum.* Il codice conferma la divinazione del Kramer, accettata dal Meineke, dal Karolides con altri. Gli editori Dubner-Müller vollero produrre un' altra congettura dicendo: *Legendum potius* **Αρχη μεν ουν της περιοδειας** etc., ma questa congettura riesce inammissibile, ora che abbiamo un sicuro testimonio della vera lezione straboniana, la quale risana il testo qui guasto.

FRAMMENTO CCXXI.

XXIII. *Del principio del Tauro.*

Della seconda colonna ricaviamo un brano a conferma del testo comune.

ΛΙΔΟΝΙΩν καλου
ΜΕΝΩΝ νησων αι

ΠЄΡЄΝ Μεϑοριωι
ΤΗϹΠΑΜφυλιας
ΚΑΙΤΗϹ λυκιας προ
ΚЄΙΝΤΑΙ εντευϑεν
ΓΑΡ εξΑΙρεται προς
ΥΨΟϹΟΤαυρος το
Δ'ΑΛΗΘЄς και την
ΛΥΚΙΑΝ απασαν
ΟΡЄΙΝΗΡαχις του
ΤΑΥΡΟΥΔιειργει προς
ΤΑЄΚΤΟϹ και το νο
ΤΙΟΝ ΜЄρος

Dopo aver detto che la Caria termina alle estremità del Tauro, prosegue a dire che i monti sovrastanti alle isole Calidonie danno principio al Tauro; e queste stanno innanzi ai confini della Licia e Pamfilia. Giacchè quinci il Tauro si leva in alto; e per vero la catena montuosa del Tauro passa sopra tutta la Licia ad un fianco verso l'austro.....

Frammento CCXXII.

XXIV. *Di Rodi e dei suoi abitanti.*

Appartiene al lib. XIV cap. II il lacero foglio che ci presenta i seguenti frammenti, di cui il primo alquanto più abbondante degli altri si estende dalla seconda parte del paragrafo 6 al principio del paragrafo 7, e vi si legge:

1 ΤΩϹΥΝΩικισμενης
ΟΥΔΑΜου δη ενταυ
ΘΑ δωριεας ονομα
ΖЄΙ αλλ ει αρα αιο

ΛΕΑς εμφαινΕΙΚΑΙ
ΒΟΙωτΟΥς ειπερ ε
ΚΕΙ η κατοικια του
ΗΡΑΚΛΕΟυς και Του
ΛικΥμνιου ειδ ΩϹΠερ
και αλλοι φασιν εΞΑρ
γους και τιρυνΘΟϹ
απηρεν ο τληΠο
ΛΕΜος ουδ ουτως
ΔΩΡΙΚη γινΕΤ ΑΙ
ΗΕΚΕΙΘΕΝΑ
ΠΟΙΚΙΑΠΡΟϹΓΑ Ρ
ΤΗϹΗΡαΚΛΕΙΔων
ΚΑΘΟΔΟυ γΕγΕΝη
ΤΑΙΚΑΙΤΩΝΚΩΩ̅
ΔΕΦΕΙΔΙΠΠΟϹΤΕ
κΑι ΑνΤΙΦΟϹΗΓΗ
ϹΑϹΘΗΝΘΕϹϹΑΛΟΥ
ΥΙΕΔΥΩΗΡΑΚΛΕι
ΔΑΟΑΝΑΚΤΟϹΚΑΙ
ΟΥΤΟΙΤΟΑΙΟΛΙΚον
ΜΑΛΛΟΝΗΤΟΔΩ
ΡΙΚΟΝ γΕΝΟς εμ
ΦΑΙΝοΝΤΕϹΕΚα
ΛΕΙΤο δ η ροδος προ
ΤΕρον οφιουσσα
ΚΑι σταδιΑ ΕιΤΑ
ΤΕΛΧινις απο ΤΩν
ΟΙΚΙϹΑΝτων τελ
ΧΙΝων την νησον
ΟΥϹΟΙ μεν βασκα
ΝοΥς φασιν και γοη
ΤΑς

Il geografo proseguendo il suo discorso sopra Rodi osserva come presso Omero siano indicati quali abitanti del luogo non già i Dorii, ma sibbene gli Eolii e Beoti, essendovi stato il domicilio di Ercole e Licimnio. Se poi, come altri pensano, Tlepolemo ne venne da Argo e Tirinto, neppùr perciò ivi sarebbe stata una colonia Dorica, mentre vi sarebbe portata avanti il ritorno degli Eraclidi. Ai Coi era a capo (Iliade II, 978-9) *Fidippo ed Antifo Tessali figli del re Ercole,* giacchè costoro mostrerebbero una razza Eolica piuttosto che Dorica.

Dapprima Rodi ebbe nome Ofiussa e (Stadia), quindi Telchinide dai Telchini abitanti dell'isola. Alcuni narrano come costoro fossero fattucchieri e prestigiatori...

OSSERVAZIONI SU QUESTA COLONNA.

Lin. 1. L'edd. hanno ουπω συνφκισμενης, ma nel principio sembra **T** e non **Π** avanti **ωΣΥΝ**... e quindi forse fu scritto ουπω ουτω συνφκ...

Alle linee 14, 15, 16. Un foro antico della pergamena fu cagione che le lettere della scrittura fossero circa il fine distaccate più o meno tra loro e producessero lacune.

Lin. 16. L'edd. hanno προ γαρ e il palinsesto προς γαρ.

Lin. 19. Il codice **ΚΩΩΝ** senza indicare **I** che soscritto han l'edizioni.

Lin. 20-24. Abbiamo un frammento di versi Omerici dall' Iliade II, verso 628 etc.

Φιδιππος τε και Αντιφος ηγησασθην
Θεσσαλου υιε δυω Ηρακλειδαο ανακτος

nei quali troviamo scritto Φιδιππος invece di Φειδιππος dell'edizioni.

Lin. 31. Disgraziatamente non può verificarsi il dubbio nome Σταδια, che altri vorrebbero Αστερια ed altri Αιθραια secondo Stefano Bizantino e Plinio.

Lin. 33. L'ediz. legge οικησαντων e il palinsesto οικισαντων.

Frammento CCXXIII.

XXV. *Gli abitanti di Rodi lavoratori di ferro e bronzo.*

La seconda colonna di questa pagina ci dà la fine del paragrafo 7 dello stesso cap. II.

πΡΩΤΟΝЄιτ εις ρο
ΔΟΝΠΡΩΤους δ' ερ
ΓΑσΑϹΘΑΙϹΙΔΗΡΟ̄
15 ΤЄΚΑΙΧΑΛΚον και
ΔΗΚΑΙΤΗν Αρπην
ΤΩΙΚροΝΩΙ δημι
ΟΥΡΓΗϹαι ειρηται
ΜЄΝΟΥΝΚαι προ
20 ΤЄΡΟΝΠЄρι αυτων
ΑΛΛΑΠοιει....
ΤΟΠΟΛΥΜυϑον α
ΝΑΛΑΜΒΑνειν πα
λιΝΑναπληρουν
τας......

Si narra di costoro (i Telchini) oltre il resto come venissero a Rodi, ed ivi per i primi lavorassero il ferro ed il bronzo, fabbricando eziandio la falce per Saturno. Di costoro si è pure innanzi parlato (lib. X, c. III, § 7, 19...); ma le molte favole fanno sì che ne dobbiamo riparlare a complemento di ciò che fosse tralasciato.

OSSERVAZIONE SUL FRAMMENTO.

Il testo di questo non presenta speciali varietà; ma soltanto alla linea 21 secondo lo spazio sembra doversi leggere qualche altra cosa che non ha il testo comune αλλα ποιει το e segue immediatamente πολυμυθον.

Frammenti CCXXIV-CCXXV.

XXVI. *Di altre città dei Rodii.*

Della terza colonna potemmo trarre due brevi frammenti, di cui il primo presenta la fine del paragrafo 8 e il principio del seguente.

ΤΩΝΔΑΝΑου θυγα
ΤΕρωΝΤΙϹΙΝ
ΗΔΕΝΥΝΠΟΛις εκτι
ϹΘΗΚΑΤΑ τα πελο
ΠΟΝΝησιΑΚΑ υπο
ΤΟΥ αυτΟΥΑΡχιτε
Κτονος ως φασιν
ΥΦΟΥΚΑΙΟΠειραιευς

e dopo una lacuna di alcune linee segue

λατταν αΛΛα και
προ της ολυΜΠΙχης
ϑεσεως ϹΥΧΝΟΙς ε
ΤΕϹΙΝΕΠλεον πορ
Ρω τΗϹΟΙΚΙας επι
ϹΩΤΗΡΙΑι Των αν
ΘΡΩΠΩΝΑΦ ου..
ΜΕΧΡΙ ιΒΗΡιΑς επλευ
σΑΝΚΑΚΕΙΜεν την
ροΔον εΚτισαν ην υ
στερον μασσΑΛιωται

In questi due frammenti si prosegue a descrivere, come a certe città da Tlepolemo furono imposti i nomi di alcune figlie di Danao. La città attuale di Rodi fu costruita all'epoca della guerra del Peleponneso dallo stesso architetto che costrusse il Pireo.....

Dei Rodii si narra che furon valenti in mare, non solo dal tempo in cui fu costrutta l'attuale città, ma che eziandio avanti l'olimpica istituzione eglino andavano con le loro navi fuor di patria a salvezza degli uomini per molti anni. Perciò navigarono fino all'Iberia ed ivi fondarono Rodi, che dipoi fu posseduta dai Massalioti.

OSSERVAZIONI SOPRA I DUE FRAMMENTI.

I due frammenti che appartengono a tre paragrafi del cap. II cioè all'8, 9, 10 ci dan ben poco del primo, il quale finisce alla linea 7 lasciando un breve spazio vuoto in fin di linea.

Lin. 8. Il paragrafo 9 comincia alquanto in fuori nella colonna 8. Del paragrafo 10 nel frammento CCXXV mancano varie parole al principio.

Lin. 29. L'ediz. parigina dice **Ολυμπικης** e il Karolides **Ολυμπιακης**, ma nel codice non può leggersi questa finale varia.

Lin. 36. Presso il Karolides fu errore tipografico scriver **μὲ** per **μὲν**.

Lin. 37. L'ediz. parigina scrive **Ροδον**, e il Karol. **Ροδην**, nel codice non apparisce la lettera controversa **O** od **H**. Eustazio ha **Ροδον**, e così pure convengono doversi scrivere gli editori parigini contro la fede di alcuni manoscritti. Veggasi lo stesso Strabone l. III, c. IV, § 8.

Frammento CCXXVI.

XXVII. *Della città di Lindo.*

Dall' altra pagina di questo foglio raccogliamo solo due frammenti, il primo brevissimo nel mezzo della colonna seconda, ed appartiene al principio del paragrafo 11, che riferiamo. Non dà luogo a speciali osservazioni testuali.

εστι· ΔΕΠΡΩΤΗΜΕ̄
λινδος απο ΤΗϹΠΟ
λεως πλΕΟΥϹΙν εν
δεξιαι εΧΟΥϹΙΤΗ̄
νησον ΠΟΛΙϹΕΠΙ ο
ρους ΙΔΡΥΜΕνη πο
λυ ΠΡΟϹΜΕϹΗμβριαν

Sferrando da Rodi nella navigazione la prima città dell' isola a presentarsi a destra è Lindo. Questa città sorge sopra un' altura ed è rivolta molto a mezzodì.

Frammento CCXXVII.

XXVIII. *Si prosegue a parlare di Rodi, e dei suoi illustri personaggi.*

Più copioso è quanto ricaviamo dalla terza colonna e che si riferisce ai paragrafi 12 e 13.

σΥριον ΕΙΘ ο ατα
βυρις ορος των εν
ταΥθα υψηλοτατον
ιΕρον διος αταβυ
ρΙΟΥ ειτα χαμειρος
ΕΙΤΙΑλυσος χΩΜη
Κ ΑΙΥΠΕΡΑΥΤην
ΑΚΡΟΠΟΛΙϹΕ
Ϲτιν ΟΧΥΡΩΜΑΚΑ
ΛΟΥΜΕνΗΕΙΘΗΤΩ̄
ροΔΙΩΝΠΟΛΙϹΕΝΟ
ΓΔΟΗΚΟΝΤΑϹΤΑ
ΔΙΟΙϹ μετΑΞΥΔε
ϹΤΙΝΤΟΘΟΑ̇ντιον
ΑΚΤΗΤΙϹΗϹΜΑΛΙ
ϹΤΑΠΡΟϹΚΕΙΤΑΙΑΙ
ϹΠΟΡΑΔΕϹΑΙΠΕΡΙΤΗ̄
χαΛΚΙΑΝΩΝΕΜΝΗ
σθηΜΕΝΠΡΟΤΕΡΟ̄
ανδρες ΔΕΓΕΝΟΝ
το μνημηϹΑΞΙΟΙ
ΠΟΛΛΟ̇ΙϹΤρατΗΛΑ
ΤΑΙ και αθληΤΑΙ
ων εισιν και οι πᾹ

αιτιου του ΦΙΛΟϹ^{ο}
φου προγονΟΙΤΩΝ
δε πολιΤΙΚΩν και

Proseguendo a contornare il lido di Rodi si trova dopo Lindo la regione Izia e Mnasirio, quindi il monte Atabirio, che è il più alto di que' luoghi, poi Camiro ed il villaggio Jaliso con al disopra l'acropoli che vien chiamata Ochiroma (la fortezza), e dipoi alla distanza di ottanta stadii è la città de' Rodii. Nel suddetto spazio evvi il Toantion, promontorio presso al quale specialmente han luogo le isolette Sporadi, di cui già abbiam fatto menzione come poste presso Calcia.

Gli uomini di Rodi degni di memoria furon molti, capitani ed atleti, e tra questi erano i progenitori di Panezio filosofo; ed in cose politiche poi...

E qui seguirebbero altri nomi che non sono nel nostro frammento.

OSSERVAZIONI SOPRA QUESTO FRAMMENTO.

Alle lin. 14, 15, 16 abbiamo, come nella colonna prima della pagina precedente, il foro antico della membrana, il quale ha prodotto la lacuna che si vede nelle stesse linee corrispondenti.

Lin. 19. L' ediz. Parig. e Karol. hanno ογδοηκοντα που σταδιων, nel palinsesto manca που.

Lin. 23. Abbiamo la più rimarchevole varietà. L' edizione legge quel passo... Θοαντιον, ακτη τις ης μαλιστα προκεινται αι Σποραδες. Nel nostro palinsesto manca la fine della prima delle riferite parole essendo lacera la pergamena; ma che non presenta difficoltà per leggersi come nell' edizione; la varietà consiste nel προσκειται invece di προκεινται. Abbiamo diligentemente osservato se sulla parola ΠΡΟΣΚΕΙΤΑΙ apparisse alcuna correzione o variazione anche posteriore, ma non ci fu dato veder nulla che ne possa alterare la lettura. Lasciamo quindi al giudizio dei dotti il valore di questa variante.

Lin. 25. Si riporta al già detto di sopra al libro X, capo V, § 14 e seguenti, ove parlasi di alcune di queste isole.

XXIX. *Conclusione.*

I frammenti dal ducentesimo al ducentesimo decimo settimo qui raccolti presentano le interessanti reliquie che dai libri geografici XIII e XIV ci si conservarono nelle nostre antiche membrane in palinsesto.

Il loro interesse speciale per le contrade occidentali dell'Asia minore vedemmo quanto valga per le questioni non solo geografiche ed etnografiche, ma eziandio per le omeriche. Vedemmo pure come si ritragga e si applichi dal nostro geografo la celebre teoria di Platone sullo sviluppo della società degli uomini antichi e del luogo da essi prescelto per collocare con maggior sicurezza le loro prime abitazioni. È notevole pure il brano, ove ci si ricorda Estiea Alessandrina, la commentatrice di Omero.

Così questi frammenti, come quelli che proseguiremo a produrre, sono un ben importante contributo ed assai svariato per la geografia, per la storia e per l'antica letteratura.

G. Cozza-Luzi

IPNOTISMO E SPIRITISMO

INTRODUZIONE

Sommario. — 1. Importanza e necessità dello studio dell'argomento. — 2. Preghiere, desideri, e dilazioni. — 3. Basi e natura dei fatti esposti nel presente lavoro relativamente alla scienza. — 4. Ordine e sviluppo della trattazione delle materie.

1. L'argomento dell'*Ipnotismo* e dello *Spiritismo* è di tale e tanta importanza, che quasi tutti oggi sentono la necessità o il desiderio di occuparsene e di parlarne.

Ma ben pochi sono coloro, che si trovano in grado di occuparsene e di parlarne dopo maturo esame e con sufficiente cognizione di causa; cosicchè non mancano persone anche dotte, le quali dell'Ipnotismo e dello Spiritismo fanno una stessa cosa, o una cosa ben poco diversa; — o che confondono i fatti dell'uno con quelli esclusivamente propri dell'altro; — o che in fine attribuiscono agli uni la natura e l'indole degli altri.

Nè può essere altrimenti per chi consideri qual copioso corredo di cognizioni biologiche, siano pure elementari, occorra a chiunque di certi fenomeni vuol portare un giudizio, se non adeguato, almeno abbastanza esatto.

2. Non senza ragione pertanto quanti hanno avuto la benignità di seguire il mio corso di Antropologia legale, e non pochi distinti Cultori delle scienze politico-morali, mi hanno più e più volte istantemente pregato di trattare di proposito dell'intricato argomento, appena abbozzato nei miei trattenimenti, perchè potessero anch'essi acquistarne una cognizione sufficiente ai bisogni più ovvi della vita pratica.

Mio desiderio sarebbe stato di cedere subito alle vive preghiere di tanti benevoli e di tanti studiosi. Ma circostanze impreviste mi hanno fatto rimandare dall'oggi al domani l'attuazione di questo mio desiderio; e mi hanno imposto di promettere solo, che quanto prima avrei soddisfatto alle vive istanze ripetutamente rivoltemi.

3. Se non che ogni promessa è debito; e le dilazioni, anche le più giustificate, debbono avere un limite. Egli è per ciò, che ora finalmente mi accingo ad esporre quanto io stesso ho potuto apprendere su questa materia, in parte con l'osservazione personale, e in parte con l'analisi paziente e minuziosa dei fatti, veduti, constatati, vagliati, e riferiti da naturalisti, competentissimi per la loro dottrina, e superiori ad ogni censura per la loro onestà.

Quanto dovrò dire intorno all'Ipnotismo oggi è nel pieno dominio delle scienze positive, specialmente fisio-patologiche. Riguardo a ciò che dovrò esporre dello Spiritismo, il lettore giudicherà da sè stesso, se i fatti che riferirò dovranno accogliersi per veri, e se è giusta l'interpretazione che il loro studio critico mi porterà a darne.

4. Ma perchè l'argomento riesca sufficientemente lumeggiato in ogni sua parte, stimo bene cominciare con qualche cenno di storia tanto in ordine all'Ipnotismo, quanto relativamente allo Spiritismo. — Dirò poi dei fatti propri dell'Ipnotismo e dello Spiritismo; indicando, al bisogno, le autorità che ne provano, almeno in parte, l'oggettiva esistenza. — Esaminerò quindi le analogie e le differenze fra i due ordini dei fatti or ora ricordati. — Discuterò in seguito la natura intima degli uni e degli altri, non mancando di accennare alle svariate, ma non sempre applicabili interpretazioni genetiche, che si sono volute darne dai naturalisti. – E indicherò da ultimo gli effetti sociali e individuali sì dell'Ipnotismo che dello Spiritismo, per concludere dei provvedimenti, che è indispensabile prendere da chi ha cura dell'ordine sociale e morale dell'umano consorzio, sì in riguardo dell'uno che in riguardo dell'altro.

CAPITOLO PRIMO

CENNI STORICI

§ I. – *Ipnotismo.*

Sommario. — 1. L'ipnotismo nell'antichità. — 2. L'ipnotismo nel medio evo. — 3. Mesmer e i suoi precursori: il magnetismo e il mesmerismo. — 4. Il mesmerismo e la relazione del Bailly alla Facoltà di Parigi.— 5. Il conte di Cagliostro, Giuseppe Balsamo.— 6. I discepoli di Mesmer. — 7. Husson e la sua relazione sul magnetismo animale all'Accademia di medicina di Parigi: scommesse e sfide. — 8. Giacomo Braid; magnetismo, ipnotismo, braidismo. — 9. La scuola francese dal 1858 ai dì nostri.

1. Gli antichi conobbero, probabilmente sotto il nome di Magia (che etimologicamente vuol dire *sacerdozio, sapienza*), la maggior parte dei fatti che si riferiscono al moderno Ipnotismo.

Questi certo non furono ignoti ai Medi, ai Caldei, ai Bramini delle Indie, e ai Sacerdoti dell'antico Egitto. Alcune pratiche descritte, secondo F. Lenormant, nei monumenti a caratteri cuneiformi; – certi casi ricordati dal Maspero nell'*Histoire ancienne des peuples de l'Orient* [1]; – molti fatti strepitosi osservati nelle prime società umane; – e le meraviglie che anche oggi si operano dai Bramini indiani, gelosi custodi delle sacre tradizioni di casta, – sono tutte cose che attestano l'alta antichità delle operazioni che costituiscono l'Ipnotismo dei giorni nostri. I miracoli poi, che in fatto di malattie nervose si verificavano presso gli Egiziani nel tempio di Serapide, quasi fuor di dubbio non erano che effetti di applicazioni ipnotiche. Nel papiro magico, detto di Harris, scritto in lingua egiziana jeratica circa 3000 anni prima dell'èra volgare, e tradotto nel 1860 dal Chabas, i processi di applicazione di ciò che ora noi diciamo Ipnotismo si trovano largamente esposti. Nelle pratiche ipnotiche erano senza dubbio versati anche i Sacerdoti dell'antica Grecia. E sembra che a fenomeni ipnotici spontanei e inconscienti andassero soggette le Sibille, di cui è noto che presagivano il futuro dopo essere cadute in convulsioni [1].

---

[1] Paris, 1886, pag. 70 e 142.

Gli antichi Romani, per quanto mi è stato possibile rintracciare, non professavano per le pratiche ipnotiche un culto speciale. Difficilmente però poterono ignorarle del tutto, a motivo dei loro grandi e molteplici rapporti con la Grecia cólta e corrotta.

2. In epoche più recenti, sia per i mutati costumi, sia per la invadente barbarie, si perdette la cognizione di quanto in antico si sapeva sul meccanismo genetico, sulle proprietà e sugli effetti di certi fenomeni naturali. Ma non per questo l'Ipnotismo cessava di esistere. Che anzi, come fenomeno morboso spontaneo, dilagò oltre ogni dire nella vecchia Europa. E la storia delle Streghe nel medio evo, della quale il Cantù [2] ci narra pagine altamente istruttive, ce lo dimostra in modo eloquentissimo. Imperocchè la massima parte (dico la *massima parte,* non la *totalità*) di quei moltissimi che in quel tempo venivano indicati dal volgo, o da sè stessi si dichiaravano stregoni e maliardi, recantisi periodicamente, in seguito a pratiche puerili e con mezzi straordinari, a prendere parte a certe notturne, misteriose e luride tregende, quasi fuor di ogni dubbio altro non erano in realtà che poveri allucinati, facili a qualche stato ipnotico da suggestione. Ciò riconobbero e dichiararono anche allora, tra gli altri, Ulrico Molitore [3], Andrea Alciati [4], Reginaldo Scoto [5], Celso Cesalpino [6], Giovanni Wierio [7], e sopratutto l'illustre Gesuita Federico Spree. Questo ultimo giunse ad affermare, che anche delle persone condannate nei suoi paesi per stregoneria, moltissime, se non tutte, erano condannate senza colpa. E lasciò scritte queste memorande parole: « Con giuramento depongo, non averne accompagnata al supplizio nessuna, di cui potessi prudentemente stabilire che fosse rea. Altrettanto udii dire da due accurati Teologi. Eppure adoperai tutta l'industria per venire in chiaro della verità [8] ».

Ma checchè sia di ciò, è ben certo, che agli antichi parve utile e prudente circondare di mistero le cognizioni, che essi possedevano intorno a certi argomenti, e che i popoli del medio evo subirono senza conoscerli i gravi effetti dei fenomeni ipnotici.

---

[1] Conca Dr. C. *Isterismo* e *Ipnotismo*. Napoli, Pignataro, 1888, pag. 48.

[2] Cantù C., *Storia Universale*, ediz. 8ª, Torino, 1857, tomo IX, parte I, pag. 399.

[3] *De Phythonicis mulieribus*, Papiae, 1480.

[4] *Parergon Juris*, 1530.

[5] *Discovery of Witchcraft*, 1584.

[6] *Dæmonum investigatio*, Florentiae, 1550.

[7] *De Lamiis*, Basilaeae, 1564.

[8] *Cantù, Op. cit.*, vol. cit., pag. 415.

3. Il medico tedesco Mesmer ebbe il primo posto tra coloro che si accinsero a rivelare al volgo profano i misteri della scienza, gelosamente custoditi dagli antichi sapienti; e di gran parte di questi si valse come di base alla sua dottrina sul *Magnetismo animale*. Molti infatti dei suoi portenti, come provano e la natura stessa degli effetti da lui ottenuti, e la qualità dei mezzi ai quali egli ricorreva (la catena delle mani, la tinozza, il fisamento degli occhi, i toccamenti, i rumori improvvisi), non erano che fenomeni d'indole ipnotica.

Ma introducendo la denominazione di *Magnetismo animale,* egli non sospettò neppure che essa potesse significare etimologicamente, come più tardi ebbe a fare rilevare A. Lombart, seniore, « influenza potente delle spirito animale sulla materia organica »[1]. A ben altri fatti egli intese alludere nel mettere insieme quelle due parole.

Il Mesmer, addottoratosi in medicina a Vienna, propugnando in una sua dissertazione pubblicata nel 1765, « *De planetarum influxu* », le idee di Paracelso, di Agrippa, e del pavese Girolamo Cardano, sostenne, che gli astri esercitano sui corpi viventi un'azione diretta, mediante un fluido imponderabile che tutto compenetra.

Più tardi, – sorpreso dalla narrazione delle cure mediche mirabili, che nel secolo XVI Gilbert, Glocerio e Van Helmont, e nel secolo XVII l'inglese Roberto Flud dicevano di avere ottenuto con l'applicazione della calamita e delle placche metalliche sul corpo di malati, – e più ancora stupito di certi effetti biologici meravigliosi, ottenuti ai suoi giorni dal P. Hell, Gesuita e fisico abilissimo, sugli animali e sugli uomini per mezzo delle calamite, – credette di avere scoperto che la calamita, detta dai fisici *Magnete,* messa in rapporto con l'organismo animale, potesse agire su di esso alla stessa guisa degli astri, per mezzo di un fluido ad essa particolare, il *Fluido magnetico.*

Da ultimo, ingelosito dei successi ogni dì più strepitosi, che il P. Hell otteneva nelle cure delle malattie con le applicazioni delle sue calamite, pensò di fare rivivere le idee di Paracelso, del Ficino, del Pomponazio, e di un altro Gesuita, il P. Kircher, sulla influenza che certi uomini possono esercitare sull'organismo di altri[2]. Affermò, che, analogamente alla *Magnete,* potessero operare anche le mani e gli occhi di alcuni individui, mediante un fluido speciale che emana a volontà dal loro organismo, alla stessa guisa dell'umor nero che sogliono effondere fra l'acqua le seppie per salvarsi dai loro nemici. E suppose che cotesto fluido speciale proprio degli animali fosse simile a quello che si irradia costantemente e fatalmente dalla *Magnete.*

Combattuto nelle sue dottrine a Vienna, si recò nel 1778 a Parigi. Là formulò più esplicitamente la sua tesi sul fluido che può effondersi a volontà dall'organismo animale. E per l'analogia che egli credette di ravvisare fra esso e il fluido della *Magnete,* nel 1779, in una memoria, quanto rinomata e diffusa, altrettanto incomprensibile e nebulosa, lo chiamò *Magnetismo animale.*

---

[1] A. Lombard., *Les dangers du Magnétisme animal*, ecc., Paris, 1819.

[2] Conca C., *op. cit.,* pag. 52, 53.

La denominazione parve così indovinata, che non tardò ad applicarsi anche all' insieme dei fatti allegati per provare l' esistenza del supposto e giammai dimostrato fluido, e altresì alla dottrina che ne derivò.

Ma per la dottrina del Magnetismo animale, i seguaci di Mesmer preferirono il nome di *Mesmerismo* in onore ed in memoria del loro duce e maestro; mentre usarono le parole di *Magnetismo animale* per indicare o il fluido stesso o l' insieme dei fatti da cui si pretendeva di arguire la sua esistenza.

4. La dottrina del *Mesmerismo,* accolta dapprima con favore e quasi con fanatismo anche da uomini eminenti, come il Deslon, reggente della Facoltà di medicina di Parigi, e dallo stesso Luigi XVI, fu indi a non molto, e precisamente nel 1784, assai severamente giudicata da una commissione di dotti, della quale fu relatore il Bailly [1]. Condannati come pericolosi per la società, per la morale e per la sanità fisica, i fatti che le servivano di fondamento e che nella loro parte meravigliosa si riconobbero dipendere in grandissima parte dalla immaginazione o dalla imitazione, la dottrina ben presto cadde in discredito. E per fuggire noje e vessazioni, Mesmer nel 1785 pensò bene di lasciare il suolo Francese e di ricoverare in Inghilterra.

5. Non appena il Mesmerismo fu condannato in nome della scienza, uno scaltro palermitano, Giuseppe Balsamo, più noto sotto l' usurpato nome di conte Alessandro di Cagliostro, nel 1785, proprio nell'anno che Mesmer riparava in Inghilterra, tentò di farlo rivivere, mescolandolo a meraviglie di fisica, di chimica, e di altre scienze allora occulte, non che a stranezze e a superstizioni di ogni genere, e a pratiche analoghe a quelle che ora costituiscono lo Spiritismo. Oggetto del tentativo era da parte del Cagliostro di sfruttare in suo vantaggio le idee di Mesmer. Nei suoi tentativi adunque nulla vi fu di serio, di scientifico, e in termine più comprensivo, di teoretico; e il rumore che se ne levò fu di assai breve durata. Il risultamento pratico che quelli ebbero, fu di far nascere tra i fatti del Mesmerismo e quelli che ora si dicono di Spiritismo tale confusione soggettiva, che neppure oggi taluni riescono pienamente a sottrarvisi.

Implicato in affari assai loschi, il Cagliostro nel 1787 era già in carcere; nel 1788 era già in esilio; e nel 1789 si era già recato in Roma, ove trovò la fine che gli era dovuta. La sua stella era tramontata e per sempre. Mesmer intanto seguitava a godersi pacificamente in Londra per parecchi anni ancora il frutto delle sue mal digerite e forse altresì poco corrette elucubrazioni. Tornato finalmente in patria, vi moriva nel marzo 1815.

6. Ma con l'ecclissamento dei suoi due corifei, il Mesmerismo non era perito. Anzi, mentre esso era più combattuto in nome della scienza ufficiale, un discepolo di Mesmer, il marchese di Puiségur nel 1784 scuopriva il *Sonnambulismo artificiale* [2]. Nel 1787 il Pététin di Lione scuopriva e studiava la

---

[1] Bailly, *Rapport de la Commission chargée de l'essais du Magnétisme animal,* Paris, 1784.

[2] *Mémoire pour servir à l'histoire du Magnétisme animal* (è del Puiségur, ma non porta nome), 1784. — Deleuze, *Histoire critique du Magnétisme animal,* 1813, tomo II.

Catalessi artificiale [1], e nel 1810 il generale Noizet presentava all'Accademia di Berlino una memoria sul *Sonnambulismo* e sul *Magnetismo animale;* memoria stampata più tardi in francese a Parigi dall'editore Plon, nel 1814 [2].

Intanto sorgeva l'abate Faria, portoghese, che era stato nelle Indie, ove dai Bramini aveva appreso molte pratiche ipnotiche. Osservatore accurato, egli negò l'esistenza di ogni fluido magnetico, e tentò di dimostrare che nei portenti del Magnetismo animale tutto è questione d' immaginazione.

Ma le negazioni e le affermazioni del Faria non valsero a troncare le radici al Mesmerismo. Se le interpretazioni erano errate, i fatti esistevano; ed elette intelligenze si adoperavano a sceverarli dalla scoria, e a ordinarli in modo scientifico. Nel 1852 il Du-Potet pubblicava il suo « *Traité complet du Magnétisme animal* »; e Alessandro Bertrand faceva sullo stesso argomento un corso libero, al quale si accorreva da tutte le parti.

7. Nel 1825 il Foissac pregò l'Accademia di medicina di Parigi di rivedere il rapporto fattole sulla materia del Bailly nel 1784 [3]. Dopo una lotta vivissima, l'Accademia deliberò nel 1826 di accogliere la preghiera del Foissac; e nominò una Commissione, della quale fu relatore l'Husson. Dopo sei anni di studio, nel 1831, la Commissione presentò all'Accademia un voluminoso rapporto, in cui molti fatti somatici e psichici relativi al così detto *Magnetismo animale* furono accertati, sebbene con interpretazioni poco soddisfacenti; e si proposero norme per impedirne gli abusi.

Ma la Commissione, tratta in errore dalla furberia di qualche soggetto esaminato, accolse tra i fatti veri e accertati del Magnetismo animale, anche alcune cose dubbie, incerte, e sicuramente false. Questa circostanza riuscì molto dannosa allo studio e ai progressi del Magnetismo animale.

Nel 1837 il giovine dottore Berna annunziò all'Accademia di medicina di Parigi di essere pronto a dimostrare la realtà del Magnetismo animale per mezzo della *chiaroveggenza,* della *doppia vista,* della *capacità di predire il futuro,* e via dicendo. L'Accademia, che non pensava più al Magnetismo animale e che aveva lasciato cadere nell'oblìo anche il pregevolissimo rapporto dell' Husson, accettò di prendere in esame i fatti annunziati. Ma gli esperimenti del Berna fallirono completamente: e in seguito al rapporto di Dubois, d'Amiens, l'Accademia stessa, nel 1837, condannava senz' altro appello il Magnetismo animale come una solenne ciurmeria. Nè valsero a mitigare questa sentenza le proteste dell' Husson. La giustezza di essa poi apparve agli scienziati ancor più ragionevole ed equa, dopo l'esito infruttuoso e scoraggiante della sfida del Burdin, che nel 1837 assegnava un premio di 3000 franchi a quel magnetizzato, che fra tre anni avesse saputo leggere uno scritto senza il soccorso degli occhi e della luce; fatto già dichiarato non solo possibile, ma altresì innegabile dal Dott. Berna [1]. L'Accademia, in seguito all'esito negativo di questa pubblica sfida, credè di poter dire l'ultima sua parola; e nel 1840 accolse la proposta del Double, che in avvenire non si occupasse più mai nè di magnetizzatori nè di Magnetismo.

---

[1] Pététin, *Mémoire sur le catalépsie et le sonnambulisme,* Lyon, 1787.

[2] De Faria, *De la cause du Sommeil lucide etc.* Paris, 1819, tomo I (il solo pubblicato), pag. 41.

[3] Burdin et Dubois, *Histoire académique du Magnétisme animal,* Paris, 1841, pag. 278.

8. Ma pochi anni dopo, un dotto chirurgo Inglese, di Manchester, Giacomo Braid, esperimentatore abile e osservatore sagace, riprese in esame i fatti annunziati dai Mesmeristi. E ne accertò parecchi, che annunziò al pubblico in un pregevole lavoro edito nel 1843. E perchè i nomi di *Mesmerismo* e di *Magnetismo animale* non creassero ostacoli alla diffusione e all'accettazione della verità, egli comprese le sue osservazioni sotto il nome di *Neuro-ipnologia;* e parlò la prima volta di *sonno nervoso* e di *Ipnotismo* [2].

Gran cura di Braid fu di sceverare nettamente i fatti da lui accertati da quelli da lui non accertati. Comprese i primi sotto il nome di *Ipnotismo,* o di *Sonno nervoso;* e lasciò agli altri, della cui realtà egli non si rendeva menomamente garante, il nome antico di *Mesmerismo* e di *Magnetismo animale.* Volle quindi che l'*Ipnotismo* si tenesse come differente dal *Magnetismo animale,* sebbene nei punti ben accertati i due ordini di fatti non siano che una sola e stessa cosa: le ciarlatanerie e le frodi non fanno scienza.

Frattanto sul *Mesmerismo* si andavano pubblicando anche altri lavori, fra cui notevole quello di James Esdaile, venuto in luce nel 1846 [3].

Nel 1860, in un capitolo a parte il Braid sviluppava anche meglio le sue idee sull'argomento del sonno nervoso; che ben pochi, – dall'articolo SLEEP *(Sonno)* dell'Enciclopedia di Todd e Carpenter, da un'appendice scientifica pubblicata da Vittorio Meunier nella *Presse* del 1852, e dall'articolo *Hypnotisme* inserito la prima volta nella edizione del 1855 del Dizionario Medico del Nisten, non ostante i pregevoli lavori sul *Magnetismo animale,* editi quasi contemporaneamente dallo Charpignon e dal Bellanger, – avevano imparato a conoscere, poco più che di nome, sotto l'appellativo, oltremodo onorifico per Braid, di *Braidismo* [4].

9. Ad Azam, di Bordeaux, si presentava nel 1858 la circostanza propizia di controllare i fatti annunziati dal Braid. Egli li studiò per due anni, coadiuvato dai dottori Velpeau, Broca, Verneuil, Cloquet, Follin, della Facoltà di Parigi; ne scuoprì alcuni altri, e li rese tutti di pubblica ragione nel 1860 [5].

I fatti osservati dal Braid e dall'Azam furono di nuovo esaminati dal Mesnet, dal Demarquay, dal Giraud-Teulon, e dal Duval.

Più tardi, nel 1875, il Richet studiava con molta cura lo stesso argomento sotto la denominazione di *Sonnambulismo provocato.*

---

[1] Burdin et Dubois, *Opera citata,* pag. 570-630.

[2] Braid J., *Neurohypnologie, Traité du sommeil nerveux ou hypnotisme, trad. franc. par J. Simon, 1843.* – Con aggiunta del Capitolo scritto dal Braid nel 1860.

[3] Esdaile J., *Le Mésmerisme in India,* Londres, 1846.

[4] Charpignon, *Du Magnétisme,* Paris, 1848, - Bellanger, *Le Magnétisme, verités et chimères,* Paris, 1854 - Philips J. P., *Cours théorique et pratique du Braidisme,* Paris, 1860.

[5] Azam, *Archiv. géner. de Médecine,* janvier, 1860. - *Note sur l'Hypnotisme.*

Ma era riserbata allo Charcot, al Bernheim, al Liébeault, al Liégeois e alle loro Scuole di dare ai fatti dell' Ipnotismo quello sviluppo e quella base scientifica per cui oggi sono accettati fra i dotti; e di dimostrare che in fondo e nelle parti veramente scientifiche, *Mesmerismo, Sonnambulismo* o *Catalessi artificiale, Sonno nervoso, Braidismo, Ipnotismo,* non sono che una stessa cosa, o parti e frazioni di una stessa cosa.

§ II. – *Spiritismo.*

Sommario. — 1. Lo spiritismo nell'antichità, e segnatamente tra gli Indiani, e gli Egizi. — 2. Lo spiritismo tra gli antichi Ebrei. — 3. Lo spiritismo tra gli Ebrei ai tempi di Cristo. — 4. Lo spiritismo nell'antica Grecia. — 5. Lo spiritismo presso gli antichi Romani. — 6. Lo spiritismo tra i barbari dell'antichità, nei primi tempi del Cristianesimo, e nel medio evo. — 7. Lo spiritismo nel risorgimento. — 8. Lo spiritismo tra i selvaggi del nuovo mondo. — 9. Lo spiritismo in Europa dal risorgimento alla seconda metà del secolo XIX. — 10. La famiglia Fox e lo spiritismo moderno. — 11. Rapida diffusione dello spiritismo. — 12. Lotte, sviluppo e forme dello spiritismo.

1. Lo *Spiritismo* ha un nome di data recente, poichè non rimonta più indietro di mezzo secolo. Ma i fatti e la dottrina a cui questo si applica sono di data assai remota; e nei diversi tempi, nei diversi luoghi e presso le diverse nazioni hanno ricevuto nomi diversi.

Da tempi remotissimi si è creduto e si crede a reali rapporti tra gli uomini ancora viventi e i defunti, non che tra quelli e altri esseri immateriali di ordine superiore. E a giustificazione di cotesta credenza in tutti i secoli si sono sempre addotti ab immemorabili racconti di fatti meravigliosi.

Nelle Indie presso i Bramini, base fondamentale della liturgia nei templi era ed è anche oggi la pratica delle evocazioni dei morti e delle stesse loro divinità. I *Fachiri,* ossia, gli appartenenti alla classe inferiore della casta sacerdotale, erano e sono tuttora incaricati delle operazioni a ciò necessarie.

Tutta la potenza della casta sacerdotale dipendeva poi, e in quelle regioni dipende anche oggi, da una specie di soggezione che i defunti e le divinità stesse sembrano avere per chiunque fa parte di quella.

Il commercio con gli spiriti entrava in gran parte presso gli Egiziani nelle pratiche della iniziazione dei misteri e del culto di Iside ed Osiride. I sacerdoti, i maghi, e gli indovini erano i depositari dei mezzi occorrenti per entrare in rapporto con gli esseri di ordine superiore e con le anime dei trapassati. Gli Egiziani appresero probabilmente dai Maghi caldei le pratiche spiritistiche.

2. Queste stesse pratiche dovevano essere senza dubbio oltremodo diffuse tra gli antichi Ebrei; poichè nei Libri santi non solo si parla spesso di stregoni, di indovini, di vaticinatori, e di incantatori; ma le evocazioni dei morti si trovano esplicitamente ricordate e condannate in più luoghi. Gli stregoni,

gl' indovini, i vaticinatori, e gl' incantatori della Bibbia corrispondono esattamente ai Mezzani, o *Mediums,* dello *Spiritismo* moderno.

Si legge nel Levitico (XX, 6): « *Anima quae declinaverit ad magos et ariolos, et fornicata fuerit cum eis, ponam faciem meam contra eam et interficiam illam de medio populi sui* ». E più sotto (XX, 27): « *Vir sive mulier in quibus pythonicus vel divinationis sit spiritus, morte moriatur; lapidibus obruent eos; sanguis eorum sit super illos* ». Punizioni così gravi non potevano essere necessarie, che per reprimere a ogni costo una pratica riprovevole e molto diffusa.

Nel Deuteronomio è scritto (XVIII, 10–12): « *Nec inveniatur in te qui ariolos suscitetur, nec incantator, nec qui pythones consulat, nec divinus, nec qui quaerat a mortuis veritatem; omnia enim haec abominatur Dominus* ».

Il primo libro dei Re ci rappresenta Saulle che in Endor evoca l'ombra di Samuele e conversa con lei. La descrizione del fatto ritrae in grandissima parte esattamente le meraviglie che anche oggi si narrano dagli Spiritisti. Riproduciamo tutta intera dal sacro Testo questa mirabile descrizione (Lib. 1, XXVIII, 7–21): « *Dixit Saul servis suis: quaerite mihi mulierem pythonem habentem, et vadam ad eam et sciscitabor per illam. Et dixerunt servi eius ad eum: Est mulier pythonem habens in Endor. Mutavit ergo habitum suum, vestitusque est aliis vestimentis, et abiit ipse et duo viri cum eo, veneruntque ad mulierem nocte, et ait illi: Divina mihi in pythone, et suscita mihi quem dixero tibi. Et ait mulier ad eum: Ecce tu nosti quanta fecerit Saul, et quo modo eraserit magos et ariolos de terra; quare ergo insidiaris animae meae ut occidar? Et iuravit ei Saul in Domino, dicens: Vivit Dominus quia non eveniet tibi quidquam mali propter hanc rem. Dixitque ei mulier: Quem suscitabo tibi? Qui ait: Samuelem mihi suscita. Cum autem vidisset mulier Samuelem, exclamavit voce magna, et dixit ad Saul: Quare imposuisti mihi; tu es enim Saul. Dixitque ei rex: Noli timere; quid vidisti? Et ait mulier ad Saul: Deos vidi ascendentes de terra. Dixitque ei: Qualis est forma eius? Quae ait: Vir senex ascendit, et ipse amictus est pallio. Et intellexit Saul quod Samuel esset, et inclinavit se super faciem suam in terra, et adoravit. Dixit autem Samuel ad Saul: Quare inquietasti me ut suscitarer? Et ait Saul: Coarctor nimis, siquidem Philistiim pugnant adversum me, et Deus recessit a me et exaudire me noluit, neque in manu Prophetarum neque per somnia; vocavi ergo te, ut ostenderes mihi quid faciam. Et ait Samuel: Quid interrogas me cum Dominus recesserit a te et transierit ad aemulum tuum?..... Et dabit Dominus etiam Israel tecum in manus Philistiim; cras autem tu et filii tui mecum eritis; sed et castra Israel tradet Dominus in manus Philistiim. Statimque Saul cecidit porrectus in terram; extimuerat enim verba Samuelis..... Ingressa est itaque mulier illa ad Saul; conturbatus enim erat valde* ».

Del libro quarto dei Re si allude a pratiche spiritiche nel Capitolo XVII, 17; nel Capitolo XXI, 6; e nel Capitolo XXIII, 24.

Tra i profeti, Isaia accenna alle comparse degli spiriti (II, 6; XLIV, 25; XLVII, 12). Parlando di Babilonia devastata dai Medi, predice che « *habitabunt ibi struthiones; et pilosi* (cioè, i demoni) *saltabunt ibi* » (XIII, 21).

Più chiaramente però accenna alle pratiche spiritiche nel Capitolo VIII, 19, ove si esprime così: « *Et cum dixerint vobis: Quaerite a pythonibus et a divinis qui strident in incantationibus suis: Numquid non populus a Deo suo, requiret pro vivis ac mortuis?* » E dicasi lo stesso del Capitolo XXIX, 4, ove si legge: « *De humo audietur eloquium tuum; et erit quasi pythonis de terra vox tua, et de humo eloquium tuum mussitabit* ».

Il profeta Daniele parla egli pure di stregoni, di incantatori e di maliardi (II, 2, 27). E ad incantesimi, e a divinazioni allude altresì il profeta Michèa (V, 12).

3. Il rimprovero che gli Ebrei facevano a Cristo di cacciare i demoni nel nome di Belzebub (Matteo IX, 34; XII, 24; Luca XI, 14–19), dimostra che fra essi anche nei loro ultimi tempi il commercio degli uomini con gli spiriti non era cosa ignota o rara.

Negli Atti degli Apostoli le pratiche spiritiche in uso presso gli Ebrei ci sono chiaramente indicate in ciò che ivi si dice di Simon mago (VIII, 9); e nelle operazioni di Elima, giudeo abitante in Pafo, presso il Proconsolo Sergio Paolo (XIII, 6-10).

Il Jaccolliot nella sua opera *La Bible dans les Indes* [1], ci dice che agli Ebrei la Kabala, per quanto si può giudicare dai frammenti a noi pervenuti, doveva indicare assai bene il modo di avere rapporto con gli spiriti.

4. Nell'antica Grecia gli oracoli dei morti si invocavano continuamente. Le ombre dei trapassati si evocavano sulle rive di Acheronte in Trespazia, a Filagea in Arcadia, al Capo Tenèro, in Eraclea, nel Ponto, e a Cuma. Si appellarono Negromanti (da νεκρός *morto*, e μαγγανεύω *incanto*) coloro che si esercitavano in simili opere. Nè era solo il popolo che si piaceva di ricorrere agli oracoli dei defunti e di chiederne i responsi. Uno dei sette savi della Grecia, Periandro, manda a consultare l'anima di sua moglie da lui già fatta sgozzare [2]. Pausania evoca l'anima di una giovine da lui fatta uccidere. I Magistrati fanno evocare più tardi l'anima dello stesso Pausania [3].

Efeso era famosa per i suoi libri di magia e per le sue formole magiche. L'Evangelista S. Luca negli Atti degli Apostoli (XIX, 19), ci dice che predicando S. Paolo in Efeso molti di coloro che avevano esercitato le arti magiche portarono a lui i loro libri e gli arsero in presenza di tutti.

5. I Latini non furono da meno dei Greci. Nella narrazione di Virgilio [4] favellante di Enea che discende allo inferno per consultare l'ombra di Anchise, verosimilmente non si adombrano che pratiche spiritiche. Cicerone nelle Tu-

---

[1] Paris, 1869.

[2] Erodoto, V, 92.

[3] Plutarco, *Vita di Cicerone*; - id., *Delle dilazioni della giustizia divina.*

[4] *Aeneid.*, lib. VI.

sculane [1] ci dice chiaramente che il suo amico Appio aveva frequentissime conversazioni coi trapassati. E ci aggiunge che sul lago di Averno nelle vicinanze di Arpino si facevano bene spesso « sorgere fra le tenebre le ombre dei morti ancora tutte insanguinate ». Plinio, seniore, ci narra che Libone Druso fu messo a morte da Tiberio, per averlo disturbato mentre egli attendeva alle evocazioni degli spiriti; e che il grammatico Appio evocò l'ombra di Omèro per interrogarlo della sua patria e dei suoi genitori [2].

A incantagioni allude più di una volta Orazio (Satira VIII; Epod. III; XII; 77). E Svetonio ci narra che Augusto divenuto Pontefice, fece pubblicamente bruciare più di duemila libri che si occupavano di incantesimi [3].

Apulejo, sposata una vedova ricca di 40000 sesterzi, fu accusato dai parenti di questa di averla innamorata con sortilegi. Di cotesto reato egli si difende nella sua *Apologia;* ma e in questa, e nelle sue *Metamorfosi,* e nel suo *Asino d'oro,* ammette che i demoni possano agire sull'uomo e sulla natura in genere [4].

6. Tra i barbari di Europa, nei tempi antichi le pratiche dello Spiritismo erano comuni presso i Druidi nelle Gallie e presso gli abitatori di tutti i paesi del norte.

Le evocazioni degli spiriti in uso presso i pagani nei primi tempi del Cristianesimo ci sono attestate dai SS. Padri contemporanei; tra cui ci basti ricordare Tertulliano, Lattanzio, S. Ilario, ed Eusebio [5].

Tertulliano nella sua *Apologia* ci indica chiaramente tutte le pratiche che oggi gli spiritisti fanno rivivere. Ci parla infatti di seggiole e di mense picchianti o parlanti là ove dice che gl'indovini dei suoi tempi ricorrevano ai demoni, « *per quos caprae et mensae divinare consuerunt* »; ci parla delle visioni da essi provocate, dicendo che « *somnia immittunt* »; ci parla delle materializzazioni, dicendo che gli stregoni « *phantasmata edunt et jam defunctorum infamant animas* »; nè ci tace delle ciarlatanerie che spesso anche allora gli incantatori frammischiavano alle loro pratiche dichiarando che « *multa miracula circulatoriis praestigiis ludunt* » [6].

Gli Gnostici facendo rinascere molte idee degli antichi, dettero un singolare impulso alla diffusione delle pratiche spiritistiche, le quali persisterono poi lungamente attraverso il medio evo [7].

Nell'età di mezzo si ebbe delle pratiche dello Spiritismo una cognizione oltremodo inesatta; ma della loro esistenza si era talmente convinti, che a motivo appunto di cotesta convinzione, si condannavano spietatamente a morte, oltre alcuni pochi veramente colpevoli, quanti o disgraziati, o illusi, o deliranti cadevano in sospetto di stregoni, di incantatori, di maliardi o di negromanti.

---

[1] I, 16.

[2] *Hist.*, XXX, 6.

[3] *Vita Augusti,* XXXI.

[4] Cantù C., *Storia Universale,* ediz. VIII, Torino, 1856, tomo III, pag. 744.

[5] Tertulliani, *Apologetic.,* XIII, XXII; - Lactantii, *Div. Institut.,* IV, 27; - Hilarii, *in Psalmos,* 94; - Eusebii *Histor. Eccles.* VIII, 10.

[6] *Apolog.,* XIII.

[7] Cantù C., *Storia Universale,* ediz. VIII, Torino, 1856, vol. III, parte 2ª, pag. 916-918.

Nel che assai più del fanatismo religioso, allegato da taluni storici, ebbe parte grandissima il desiderio di chi allora reggeva le sorti delle nazioni di tutelare la incolumità delle società civili, proteggendole contro chi si riteneva che a danno dei singoli potesse disporre di una potenza sovrumana. E di fatti è degna di nota la circostanza, che mentre col pretesto di sterminare gli stregoni, si inferociva contro molti innocenti calunniati e molti infermi di mente in tutti i paesi cattolici e perfino in molte provincie della nostra Italia; ben pochi processi si fecero per tale argomento negli Stati della Chiesa, non ostante le famose severissime disposizioni di Innocenzo VIII, di Alessandro VI, di Leone X, di Adriano VI, di Sisto V, e di Gregorio XV. D' altra parte furono quasi innumerevoli le vittime, che in paesi assai poco cattolici, o addirittura protestanti si sacrificavano a quella convinzione stranamente diffusa in quell' epoca. Se il fanatismo religioso fosse stato il primo movente di quelle accanite persecuzioni, queste evidentemente avrebbero dovuto presentare la maggiore intensità negli Stati della Chiesa, ove l' errore era tollerato meno che altrove; ed essere meno vive in quelle nazioni ove ad ogni individuo era lecito avere, in fatto di religione, delle idee tutte proprie. La qual cosa storicamente non avvenne.

La conoscenza delle pratiche spiritiche durante l'età di mezzo ci è dimostrata ancora dalle molte leggende e storie contemporanee, le quali riboccano di narrazioni, di invocazioni, di evocazioni di spiriti, di demoni e di trapassati; di incantesimi; di sortilegi; e simili. I racconti non ancora del tutto dimenticati dalla tradizione popolare, e relativi a case, a palazzi, a castelli dovutisi abbandonare per apparizioni spaventose e ripetute di spettri; per istrani rumori periodici notturni; per mobili continuamente spostati da forze invisibili e occulte; per voci udite dal soffitto, dalle pareti, dai quadri, dalle pitture; per campanelli a lungo spontaneamente agitantisi; per fiammelle che qua e là misteriosamente si accendevano; e per altre consimili ragioni, forse nel medio evo ebbero origine da qualche avvenimento di ordine spiritistico. Nè ciò può escludersi, anche volendo dare una parte grandissima all' esaltamento della fantasia popolare, alla ignoranza, e alle superstizioni di quel tempo, non che alle possibili ciurmerie dei ribaldi.

I dotti di questo stesso periodo ammisero come pienamente dimostrata la realtà delle pratiche spiritiche. Ma anche essi non ebbero di queste che conoscenze vaghe e senza critica. E nelle opere magiche di *Goezia* (dei rapporti con gli spiriti malvagi), e in quelle di *Teurgia* (dei rapporti con gli spiriti buoni e puri), noi troviamo raccolte le stranezze le più grossolane.

Tenuto conto pertanto delle inesatte e vaghe cognizioni che se ne avevano, non si potrebbe assicurare che lo Spiritismo nel medio evo fosse realmente praticato, almeno in proporzione sufficiente, col gran rumore che in quest'epoca storica si fece intorno agli stregoni, ai maghi, ai negromanti, e ad altra gente cosiffatta.

7. Col risorgimento, nè nel popolo, nè nei dotti cessò la credenza nella possibilità e nella realtà del commercio degli uomini viventi con gli spiriti e con le anime dei trapassati. Gl' incantesimi e i sortilegi così frequentemente descritti nei loro *Poemi* dall'Ariosto e dal Tasso, – e la scena di negromanzia, a cui Benvenuto Cellini nella sua Vita ci dice di avere assistito una notte nel Colosseo, ci dimostrano chiaramente che in pieno secolo XVI, si tentava, sia pur di nascosto, di evocare le ombre dei trapassati.

8. Nel continente Americano, le Pelli-rosse rappresentano assai verosimilmente gli ultimi avanzi di una delle più antiche razze umane. Orbene, i primi viaggiatori trovarono fra esse le pratiche spiritistiche già molto diffuse e con fama di antichissime.

Di pratiche spiritiche quasi familiari presso altri antichi selvaggi del Nuovo Mondo ci parla Charlevoix nella sua « *Histoire de la Nouvelle France* » [1].

9. Fra i popoli civili, fin verso la metà del secolo XVIII nessuno osò mai contestare la possibilità dei rapporti tra gli uomini e gli spiriti. Ma il soffio d'incredulità, che dopo la metà del secolo XVIII si diffuse per il mondo, fece relegare tra le fole quanto su tale materia ci era stato tramandato da tutte le precedenti generazioni. La Scienza credeva di aver già detto in proposito l'ultima sua parola, facendo rilevare l'analogia che intercede fra alcuni fenomini spiritistici e taluni fenomeni morbosi; e lo Spiritismo si riteneva per sempre condannato all'oblio.

Invece avvenimenti inattesi dimostrarono come poco giustificata fosse l'incredulità incondizionata dei moderni; quanto premature fossero le conclusioni stabilite in nome della scienza; e dettero allo Spiritismo vita novella.

10. Nel dicembre del 1847, una famiglia americana, di origine tedesca, appartenente alla Chiesa episcopale metodista, era venuta a stabilirsi in una casa del villaggio chiamato Hydesville, nella contea Wayne, dello stato di New-York [2]. Questa famiglia era composta del Signor Giovanni Fox, della sua moglie, e di tre loro figliuole. Tra queste ultime, due meritano speciale ricordo, la Margherita di anni 15, e la Catterina di anni 12. I conoscenti di questa famiglia l'hanno sempre dichiarata di condotta esemplare e assolutamente incapace di frodi o di doppiezze. Ne vi è stato mai alcuno degno di fede, che, almeno per quanto si riferisce al passato, abbia ardito smentire queste dichiarazioni.

La famiglia Fox erasi appena sistemata nella nuova dimora, quando la maggiore delle tre figlie andò a marito. Non molti giorni dopo il matrimonio, all'improvviso sui muri, sulle vòlte, nelle stanze vicine a quelle ordinariamente occupate, cominciarono a udirsi dei rumori. Nelle stanze ove i rumori si producevano, si trovavano spesso i mobili o mossi o rovesciati, benchè nella casa non potesse penetrare nessuno estraneo. Le bambine poi sentivano spesso, in specie di notte, delle mani invisibili scorrere sul loro corpo. La diligenza messa da tutti di casa Fox per iscuoprire e comprendere le cause di questi singolari avvenimenti, non valse a nulla. Si era cominciato dal sospettare di qualche grossolana facezia dei vicini; ma si finì col pensare che tutto fosse opera diabolica.

---

[1] Citata dal Gibier, *Le Spiritisme,* Paris, 1891, pag. 67.

[2] Hardinge Emma, *History of moderne american Spiritualisme,* New-York, 1870.

A poco a poco la famiglia Fox cominciò ad abituarsi a questi rumori e a questi fatti, che, per quanto nojosi, erano tuttavia fisicamente innocui. E le bambine cominciarono a burlarsi del loro supposto autore, al quale davano il nomignolo di *Piè-di-forca.*

Una sera la piccola Catterina Fox, mentre si divertiva a fare scoppiettare le sue dita, ebbe vaghezza di invitare il misterioso autore delle noje domestiche a fare altrettanto. E nel medesimo istante un rumore uguale fu ripetuto un egual numero di volte. La bambina sorpresa del fatto, fece ancora qualche volta, ma senza strepito, alcuni movimenti delle dita; e con sua grande meraviglia notò, che ad ogni movimento silenzioso delle sue mani, rispondeva uno dei piccoli rumori di ignota origine. La bambina chiamò allora la mamma, e le fece notare, che l'autore dei rumori non solo aveva udito per sentire, ma aveva anche vista per vedere.

La madre di Catterina, non meno della figlia stupita del fatto, invitò il misterioso autore del fenomeno a contare fino a dieci; e tosto furono battuti dieci colpi. A parecchie domande si ebbero poi per mezzo di colpi risposte molto a proposito. Quando si domandò all'essere ignoto se fosse un uomo, non si ebbe alcuna risposta. Ma quando in fine si desiderò sapere se fosse uno spirito, parecchi colpi netti e rapidi tennero luogo di un'evidente risposta affermativa.

Molti vicini furono chiamati a constatare la realtà dei fatti che abbiamo testè narrati. E a tutti l'autore del fenomeno confermò con dichiarazioni esplicite e ripetute di essere uno spirito. Così nacque in America lo *Spiritismo* moderno; e fino dai primi istanti si apprese a entrare in rapporto con il supposto autore dei singolari fenomeni mediante un linguaggio convenzionale basato sul numero dei colpi battuti. In seguito si trovarono anche altri mezzi di comunicazione.

Ma i primi testimoni del fatto notarono altresì un'altra cosa; che, cioè, la comunicazione col sedicente spirito diveniva più pronta e più sicura, quando assisteva una delle figliuole del padrone di casa, e in ispecie quando assisteva la piccola Catterina. Si disse allora o che lo spirito aveva una speciale simpatia per certi esseri, o che certi esseri hanno uno speciale potere su di essi. In ogni modo si constatò che i rapporti con il supposto spirito si stabilivano più facilmente per l'intermezzo di alcuni soggetti, che non per quello di altri. A coloro che riuscivano più facilmente degli altri a entrare in rapporto con lo spirito, si diè fin d'allora il nome di *Mediums,* che non vuol dire che *Mezzani;* e si disse *Mediumnità* la capacità di compiere cotesto ufficio.

II. Conosciuta l'esistenza e l'importanza dei Mediums, si cercò di riprodurre anche fuori di casa Fox i singolari fenomeni ivi osservati. I tentativi furono coronati da felici successi; e non si tardò a convincersi che le comunicazioni erano possibili con parecchi, con molti, e forse anche con tutti gli spiriti. Si cercò allora di avere trattenimenti con le anime di persone illustri e con quelle di persone care defunte. Si ebbero gli spiriti assai compiacenti e anzi desiderosi di entrare in rapporti sensibili coi viventi. In conseguenza di che si ebbero da essi istruzioni e indirizzi per facilitare le evocazioni e le comunicazioni; e vive preghiere di costituire circoli e riunioni spiritistiche.

Intanto i Mediums divenivano ogni giorno più numerosi; e le pratiche spiritiche si andavano ogni giorno più diffondendo.

Ma tra tutti i Mediums tenevano sempre il primato quelli della famiglia Fox, che si credette incaricata della missione di spandere la conoscenza dei fenomeni spiritistici, e che forse allora cominciò a sfruttare abilmente in proprio vantaggio il privilegio della preferenza avuta da parte degli spiriti.

Perseguitata dal Pastore della Chiesa episcopale metodista di Hydesville, il quale trovava contrarie alla religione le pratiche dello Spiritismo, la famiglia Fox dovè riparare a Rochester presso la figlia maggiore maritata a un tal Signor Fish, e trovata essere anch' essa una Medium di molto valore. Qui diverse commissioni di cittadini studiarono successivamente i fatti; e loro malgrado dovettero confessarne la reale esistenza.

Uomini gravi, Pastori evangelici, Giornalisti, Sacerdoti, Magistrati, cultori di scienze esatte non tardarono ad occuparsi dell'argomento; e la maggior parte di essi rimase convinta della realtà dei fenomeni e della loro natura spiritica, nella piena sicurezza di non essersi ingannati e di non essere stati ingannati. Tra essi basti ricordare il pastore Haumond, il Corrispondente del *Courrier des États-Unis,* il magistrato Simons, il magistrato John Edmonds, il Talimadge, il Dr. Dexter, il pubblicista Laroche Héron, il Dr. Mapes professore di chimica nell'Università di Pensilvania, e il suo Collega Dr. Roberto Hare.

Sul principio del 1852, il primo che dall'America osasse portare in Europa il culto dello Spiritismo, sbarcò nella Scozia. Egli fece ben tosto degli allievi; e questi si diffusero in Inghilterra, nell'Alemagna, e in Russia. Ma in Russia le pratiche spiritistiche sembra che fossero già note, e quasi di uso comune presso i Mongoli e in gran parte della Siberia asiatica, come antico retaggio delle antiche religioni del vecchio Oriente. Dicasi lo stesso della Scandinavia. Checchè sia di ciò, certo è che gli apostoli dello Spiritismo furono ovunque bene accolti e fecero numerosi proseliti.

In Francia lo Spiritismo fu importato simultaneamente dall'Inghilterra e dalla Germania; e i primi esperimenti si fecero quasi nello stesso tempo a Parigi, a Strasburgo, a Marsiglia, a Tolone, e a Bordeaux sulla fine dell'aprile del 1853.

Verso il 1858 dall'Inghilterra e dalla Francia lo spiritismo penetrava anche in Italia, timidamente dapprima sotto gli antichi reggitori, palesemente più tardi, quando il soffio della libertà invase le diverse regioni del Bel Paese.

12. Come in America così anche in Europa le pratiche spiritistiche appassionarono grandemente gli animi. Ma mentre i più li consideravano come puerilità prodotte o da pazzia o da impostura, alcuni cercarono di scrutarne la natura intima, e non li credettero immeritevoli di tutta la considerazione. Come in America pertanto, così anche in Europa eletti ingegni ne fecero oggetto di studi rigorosi; e i nomi di non pochi celebri sperimentatori figurano tra quelli di coloro, che anche in Europa si occuparono dei fenomeni dello Spiritismo. Come in America, così anche in Europa si scopersero nelle pratiche spiritiche delle grossolane ciurmerie, dirette a scopo di mistificazione e di lucro; e ciò, come accadde dell'Ipnotismo, contribuì non poco a farlo riguardare dalla maggior parte non solo con diffidenza, ma perfino col più alto e ostentato disprezzo.

Mentre però lo Spiritismo si andava diffondendo nelle varie parti del mondo, esso andavasi anche sviluppando e perfezionando.

Nei primi tempi gli spiriti non rivelavano la loro presenza e non rispondevano alle questioni dei Mediums, che per mezzo di colpi. Era l'epoca dello *Spiritismo tiptologico,* e dei *Mediums tiptologi.*

Ma dopo non molti anni gli spiriti cominciarono a suggerire e a introdurre la conversazione mediante la scrittura. Allora venne l'epoca dello *Spiritismo grafologico,* e dei *Mediums grafologi.*

Allo Spiritismo grafologico tenne dietro lo *Spiritismo dello invasamento,* o dei *Mediums Pitoneggianti.* Il Medium è investito da uno spirito, il quale lo possiede per un tempo più o meno lungo, trasformando nella sua la personalità del Medium, e operando per mezzo del Medium così trasformato, come per mezzo di un meccanismo sottoposto ai suoi ordini; dopo di che lo spirito spontaneamente si allontana, lasciando il Medium nelle sue ordinarie condizioni abituali.

In seguito si ebbe lo *Spiritismo veggente,* o dei *Mediums veggenti.* Questi non solo vedono essi gli spiriti con cui conversano, ma li fanno vedere altresì a chi assiste alle loro adunanze.

Infine è sorto lo *Spiritismo delle materializzazioni,* e dei *Mediums materializzanti.* Gli spiriti in tutto o in parte non solo si fanno vedere, ma hanno altresì la condiscendenza di rendersi palpabili e di palpare alla loro volta coloro a cui si manifestano; conversano con voci umane articolate; suonano istrumenti diversi esistenti o no sul luogo dell'avvenimento; e dànno luogo senza apparecchi speciali a fenomeni fisici, la cui interpretazione mette in grave imbarazzo il più avveduto e il più dotto degli osservatori. La *materializzazione* degli spiriti dei trapassati è comunemente riguardata come un nuovo loro ritorno alla esistenza umana, e si indica per ciò anche col nome di *reincarnazione.*

È superfluo il dire che nei diversi tempi le manifestazioni spiritiche di più recente invenzione non hanno mai escluso o combattuto quelle trovate e conosciute in antecedenza. Che anzi le une sono state considerate sempre dagli spiritisti, come lo sviluppo e il complemento delle altre. E anche oggi nelle sedute spiritistiche, a quanto riferiscono, ai colpi picchiati sui muri, sulle tavole, sui mobili si frammischiano le scritture, i suoni, le voci, le visioni, i palpamenti, le carezze, gli sgarbi, il passeggio dei vari oggetti, e altrettali cose che riempiono giustamente di maraviglia e di sgomento chi interviene a simili assemblee.

Delle varie teorie alle quali hanno dato origine i fatti dello Spiritismo, noi non dobbiamo occuparci nel presente lavoro; poichè questo è diretto solo a indagare, se i fatti esistono, e quale ne è la più probabile o la sicura cagione. Appena qua e colà ci capiterà qualche volta di toccare di queste teorie quel pochissimo che sarà necessario, per dare alla nostra esposizione la maggior chiarezza possibile.

CAPITOLO SECONDO

I FATTI PROPRI DELL' IPNOTISMO.

Sommario.— 1. L'ipnotismo *spontaneo* e *provocato*. Fenomeni psichico-somatici propri dell'ipnotismo. *Grande* e *piccolo* ipnotismo. — 2. Il piccolo ipnotismo spontaneo rende più facile il grande ipnotismo provocato. — 3. Attacchi ipnotici; fenomeno iniziale nei varii casi. — 4. Per quali mezzi si determina l'ipnotismo provocato. Classificazione di Chambard. — 5. Le azioni psichiche. — 6. Le impressioni sensoriali ipnotigene. — 7. Le azioni meccaniche. — 8. Le azioni fisiche. — 9. Le azioni tossiche. — 10. Influenza dei diversi mezzi ipnotigeni nel determinare il fenomeno iniziale dell'attacco provocato. — 11. Educazione all'ipnotismo. *Ipnotizzazione mentale.* — 12. Trasformazione successiva delle varie manifestazioni ipnotiche. — 13. Il letargo. Letargia *lucida.* Letargia *volgare.* — 14. Fatti somatici propri del letargo ipnotico: simulazione e scoperta. — 15. Catalessi: sue varietà. Emicatalessi ed emiletargia. — 16. Sonnambulismo ipnotico: sue condizioni somatico-psichiche. Trasposizione dei sensi. Emiletargia ed emicatalessi sonnambolica. — 17. Le *suggestioni.* — 18. Suggestioni *intra-ipnotiche, post-ipnotiche,* e *a scadenza. Autosuggestioni.* Suggestione mentale. — 19. Le suggestioni nelle varie condizioni ipnotiche. — 20. Oggetto delle suggestioni. — 21. Refrattarietà naturale, e proclività acquisita alle suggestioni.

1. Chi si occupa di Ipnotismo, distingue di questo due varietà; indicata l'una col nome di *Ipnotismo spontaneo;* chiamata l'altra con l'appellativo di *Ipnotismo provocato* o *artificiale.* Nel primo i fenomeni con cui l'Ipnotismo si estrinseca, insorgono senza una causa apprezzabile, e indipendentemte dalla volontà di chicchessia. Nell' altro i fenomeni stessi si appalesano in seguito a uno stimolo proveniente da una causa determinata, più o meno cognita, e più o meno dipendente dalla volontà di qualcuno.

Nell' Ipnotismo spontaneo le relative manifestazioni possono avere una durata lunghissima, che si alterna con pause più o meno lunghe di un relativo benessere. Ben di rado si verifica altrettanto nell' Ipnotismo spontaneo.

I fenomeni oggettivi e sensibili, coi quali l'Ipnotismo, sì spontaneo che provocato, si rivela, si possono ridurre a tre, e sono: il *Letargo,* la *Catalessi,* e il *Sonnambulismo.* Questi tre fenomeni rivelatori dell' Ipnotismo, in alcuni casi si trovano riuniti insieme, poichè si succedono l' uno all' altro, formando costantemente una serie di fatti tra loro collegati; e altre volte si trovano disgiunti per modo, che lo stato ipnotico si appalesa o col solo letargo, o con la sola catalessi, o col solo sonnambulismo. Nella prima di queste due possibilità si ha il *grande Ipnotismo;* nella seconda si ha il *piccolo Ipnotismo.* Il grande Ipnotismo adunque è una manifestazione a forma *completa,* mentre il piccolo Ipnotismo è una manifestazione a forma *incompleta,* e direi quasi *abortiva.*

Il grande Ipnotismo è quello che in passato si disse ancora *Magnetismo animale, Mesmerismo, Braidismo.* Il piccolo Ipnotismo che si manifesta o col solo letargo, o con la sola catalessi prende il nome di *Fachirismo,* perchè i Fachiri Indiani conoscono a perfezione gli artifizi per procurare in sè stessi l'una o l'altra di queste condizioni, che sanno far durare abbastanza a lungo, e che sanno abilmente sfruttare a fine di lucro. Il piccolo Ipnotismo che si estrinseca con fenomeni sonnambolici, quando sia spontaneo, dicesi *Sonnambulismo,* se insorge di notte fra il sonno; e *Vigilambulismo* se sorprende di giorno durante la veglia. Se poi è provocato, per solito lo si dice soltanto *Stato sonnambolico artificiale.*

Il piccolo Ipnotismo, che si estrinseca spontaneamente col solo fatto del *Vigilambulismo,* è più specialmente quello che può avere una durata sommamente rilevante di settimane e di mesi; e ritornare senza causa apparente a periodi abbastanza regolari, separati da intervalli quasi altrettanto lunghi di sufficiente benessere. In tal caso nella esistenza del soggetto possono aversi strane alternative di condotta, che lo stesso paziente non è in grado di spiegare, e che anzi il paziente comprende e conosce assai meno degli altri. Il Dr. Azam, di Bordeaux, che studiò con somma cura alcuni di questi casi, diè allo stato del paziente che più si avvicina al normale il nome di *Stato primo,* o di *Condizione prima;* e allo stato di *Vigilambulismo ipnotico* quello di *Stato secondo,* o di *Condizione seconda.*

2. In chi presenta spontaneamente il piccolo Ipnotismo, è assai facile suscitare con acconci artifizi il grande Ipnotismo. Ond' è, che tutti coloro che hanno il piccolo Ipnotismo spontaneo, sono i soggetti più adatti a presentare in opportune circostanze il quadro completo del grande Ipnotismo provocato, che può indi a non molto essere seguito da attacchi completi di Ipnotismo spontaneo.

Si è detto che tra i sofferenti di piccolo Ipnotismo spontaneo i sonnamboli sono quelli che dànno il maggior contingente di soggetti suscettibili di presentare il grande Ipnotismo provocato. La proposizione è vera ; ma non perchè i sofferenti di Sonnambolismo spontaneo siano al grande Ipnotismo più proclivi dei letargici e dei catalettici ; ma solo perchè, tra i viventi, coloro che soffrono di Sonnambolismo spontaneo sono assai più numerosi di quelli che patiscono di letargia o di catalessi non provocate.

3. Qualunque ne sia la varietà, l'Ipnotismo non si osserva che ad attacchi, tra loro più o meno discosti.

Gli attacchi del grande Ipnotismo, sì spontaneo che provocato, possono cominciare tanto con il letargo che con la catalessi o col sonnambolismo.

Ma nei diversi casi lo stato iniziale dell'accesso si trasforma, o spontaneamente o ad arte, negli altri due, che dànno col primo l'attacco completo.

Gli attacchi spontanei del piccolo Ipnotismo possono essere il punto di partenza di un attacco di grande Ipnotismo, se l'arte intervenga per trasformare o il letargo o la catalessi o il sonnambolismo spontaneo, proprio dell'attacco a forma incompleta, negli altri due stati che spontaneamente sogliono in esso far difetto.

Nel grande Ipnotismo spontaneo gli attacchi insorgono per lo più dopo un accesso di convulsioni isteriformi; e allora quasi sempre il sonno di prostrazione, col quale si chiude la crisi, è il principio del letargo che costituisce il primo fatto del quadro ipnotico. Se lo stato di Ipnotismo segue a un vivo dolore o a una viva gioia, l'attacco comincia d'ordinario con la catalessi. Se infine l'accesso insorge durante la digestione, o in condizione di dormiveglia, o in mezzo al sonno, per solito il fenomeno iniziale è il sonnambolismo.

Nell' Ipnotismo provocato il fenomeno iniziale dell' attacco suol essere diverso secondo che diverso è il mezzo adoperato per provocare lo stato ipnotico. Se l'attacco deve essere completo e assumere per ciò la forma del grande Ipnotismo, al fenomeno iniziale si potranno agevolmente, e salvo ben poche eccezioni, far seguire gli altri due. Se invece l'attacco deve rimanere incompleto non oltrepassando la forma di piccolo Ipnotismo, allora ottenuto il fenomeno iniziale, in casi del resto assai rari, non si andrà più in là; e riuscirà oltremodo difficile trasformare questo fenomeno in alcuno degli altri due, o più che in uno soltanto di essi.

4. I mezzi che nei soggetti naturalmente predisposti o in altro modo preparati servono a procurare l'Ipnotismo sono svariatissimi.

Una volta si credevano a ciò necessari, oltre un operatore dotato di supposte virtù fisiche straordinarie, apparecchi speciali, posizioni determinate, toccamenti, pantomime, gesticolazioni e manovre comicissime, dette *passi magnetici*. Oggi si è visto, non solo che qualunque misero mortale è in grado di suscitare nei soggetti suscettibili lo stato ipnotico; ma di più che, quanto ai mezzi, può egregiamente servire all' uopo tutto ciò che è capace di indurre una qualche modificazione nelle condizioni della fantasia, sullo stato del cervello, o nell' attività dei nervi sensoriali della periferia del corpo. Così si è tolta al meccanismo della provocazione ipnotica una gran parte di quel certo non so che di misterioso, di cui fino a poco fa lo si voleva circondare; e si è dimostrato che nessun fluido fisico o di altra specie è la cagione del singolare fenomeno; il quale dipende tutto e assolutamente dal modo speciale con cui un soggetto reagisce agli stimoli psichici e fisici interni od esterni.

Lo Chambard [1] distribuisce in cinque gruppi i diversi mezzi capaci di provocare l' Ipnotismo. Questi gruppi comprendono rispettivamente: 1° le azioni psichiche; 2° le azioni sensoriali; 3° le azioni meccaniche; 4° le azioni fisiche; 5° i mezzi tossici.

---

[1] Citato dal Laurent, nel *Traité pratique de Médecine* di Bernheim e Laurent, Paris, 1895, vol. II, pag. 529, Chap. *Hypnotisme*.

5. Tre le azioni psichiche, da cui è dato il primo gruppo, si noverano le impressioni morali di ogni specie, le vive immagini della fantasia, la deferenza che si ha per un individuo, la convinzione spontanea o imposta, che, date certe circostanze, lo stato ipnotico dovrà fatalmente verificarsi. Uno spavento recato ad un individuo predisposto, una viva gioia procuratagli all'impensata, una promessa gradita fattagli, bastano spesso a suscitare un accesso di Ipnotismo. Più di una volta ciò si è verificato in seguito alla paura determinata dal fatto di uno scontro ferroviario. Un eguale effetto può dare la convinzione, fatta concepire alla persona, dell'impero che altri ha su di essa, o della sua incapacità a resistere al comando di entrare nello stato ipnotico. Così l'Heidenhain soleva far cadere in Ipnotismo un giovane suo scolare, rimanendo lontano da lui, e anzi senza neppure più pensare a lui, solo avvertendolo che alla tale ora lo avrebbe addormentato. Altri sperimentatori (Loeventhal, Reuss, Besson, Charpignon, Teste, Guidi) hanno provocato lo stato ipnotico nei loro soggetti per mezzo di una semplice carta, di una lettera, di un fiore, e perfino con pillole di *Mica panis,* che si reputavano preparate da un determinato farmacista, mentre invece si manipolavano in casa. Il Gilles de la Tourette narra, che mentre egli era interno alla Salpêtrière, vedeva spesso a una finestra dell'Ospedale una certa Maria isterica e ipnotizzabile, che cuciva o leggeva. Qualche volta si è divertito a dirle: « Maria, dormite? » – « No, signore, io leggo ». – « Ma io vi dico che voi dormite ». – « No, signore ». – « Scusate; i vostri occhi si chiudono; il vostro libro già cade; dunque voi dormite ». Egli non aveva ancora finito di parlare, che la donna era già in istato ipnotico.

Alle azioni psichiche si riferisce altresì la capacità ipnotigena dell'inerzia o dell'affaticamento intellettuale. Taluni individui sani, pensando al vuoto assoluto, al nulla, a lunghe gallerie senza termine, riescono quasi sempre a procurarsi il sonno naturale, che altrimenti fugge dai loro occhi. Nei soggetti preparati o predisposti, lo stesso artifizio riesce bene spesso a produrre lo stato di Ipnotismo. Astenendosi dal pensare e dallo immaginare, astraendo dalle noje di questo basso mondo, o al contrario stancando la mente col pensare e col meditare cose incomprensibili, i Bonzi e i Bramini delle Indie si procurano molto di sovente il più classico degli stati ipnotici. Nella Storia Ecclesiastica si parla di una sètta di eretici, per cui la suprema felicità dell'uomo consisteva nel procurarsi la visione beatifica di Dio, mediante la fisazione e la contemplazione del proprio ombelico *(onfaloscopia).* Orbene fisando lungamente lo sguardo e l'attenzione su questa parte assai poco estetica del loro corpo, questi eretici finivano una buona volta col procurarsi uno stato ipnotico. E questo si accompagnava forse con allucinazioni che dovevano contribuire grandemente a confermarli nelle loro credenze. Le sorprese delle meraviglie dello Spiritismo possono anch'esse in un soggetto predisposto suscitare uno stato ipnotico, come nel caso di cui parla lo Charcot nelle sue Lezioni sulle malattie del sistema nervoso [1].

6. Nel gruppo delle azioni sensoriali ipnotigene rientrano le eccitazioni o rapide e brusche, o lente e monotone, degli organi dei sensi. Un fascio di luce viva projettata improvvisamente nel volto di un soggetto preparato può sull' istante provocare lo stato ipnotico, come del pari può provocarlo una blanda luce circoscritta che agisce a lungo sugli occhi, e la fisazione protratta di un oggetto brillante, o dello sguardo vivo e penetrante dell'esperimentatore. Allo stesso modo può agire ipnotizzando, tanto un rumore improvviso molto intenso, come lo squillo di una tromba, lo scoppio di un petardo, un colpo di gran cassa, o l'assordante vibrazione di un gong percosso, quanto il monotono battito di un orologio, o l'uniforme e lenta vibrazione di un grosso diapason. Lo stesso dicasi di certi contatti improvvisi o graduali, gradevoli o sgradevoli, di certe pressioni, di certi strofinii, e di certe elevazioni o depressioni della temperatura esterna, in ispecie di corrispondenza di certe parti del corpo. Io ho assistito una volta una Suora malata di tifoide, che una sera per l'elevata temperatura della febbre, salita da alcune ore a 40°, 5, ebbe, con grande spavento delle sue Consorelle, un attacco di Ipnotismo, che io potei ben tosto dissipare. Di altri fatti consimili parla anche il Bernheim [2]. Una carezza alla fronte, una stretta di mano, una pressione sul vertice del capo bastano talvolta a suscitare un attacco di Ipnotismo. La eccitazione leggera di certe regioni cutanee più o meno in rapporto col senso genesico, e la compressione lieve delle regioni ovariche possono avere lo stesso risultamento.

7. Tra le azioni meccaniche costituenti il terzo gruppo si noverano in prima linea gli urti violenti del corpo. I rovesciamenti forti e bruschi del capo messi in opera da alcuni esperimentatori da teatro sono della stessa categoria. In seconda linea poi sono da ricordare le azioni meccaniche modificatrici della pressione intraoculare, cioè, la compressione e il massaggio blando dei bulbi oculari velati dalle palpebre; e la convergenza degli assi ottici ottenuta invitando l' infermo a fissare la punta del proprio naso, o la punta di un dito posto presso il dorso del naso a livello dell' apertura delle palpebre, o un oggetto qualsiasi collocato in vicinanza della fronte un poco al di sopra dello spazio interciliare.

8. Alle azioni fisiche che compongono il quarto gruppo si riferiscono quelle proprie della calamita, dell' elettricità e del bagno elettroterapico. Il nostro Maggiorani, facendo rivivere le antiche osservazioni del Gesuita Hell e del Mesmer, ha pienamente dimostrato, che molti soggetti cadono in istato ipnotico non appena si avvicina ad essi, anche a loro insaputa, una calamita. Per mezzo del bagno elettrico *(Franklinizzazione)* lo stato ipnotico può ottenersi, sia quando il soggetto si carica di elettricità, sia quando fatta la carica se ne provocano delle scintille.

---

[1] Charcot J. M., *Leçons sur les Maladies du système nerveux,* Oeuvres complètes, tom. III, Paris, Delahaye et Lécrosnier, 1887, pag. 229 et seq.

[2] Bernheim, *Wiener Klin. Rundschau,* n. I, 1896. - *Riforma Medica,* 1896, 18 gennaio.

9. Le azioni tossiche, onde risulta il quinto e ultimo gruppo dei mezzi capaci di dare l' Ipnotismo, sono quelle dovute alle sostanze anestesiche, come l'etere, il cloroformio, la morfina; o alle sostanze inebrianti, come l' alcole e la canape indiana. Nel corso del periodo delirante, che si ha dall'uso di queste diverse sostanze tossiche, non rare volte si vede stabilirsi uno stato ipnotico, del quale i Chirurgi non mancano di trar partito durante certe operazioni gravi e dolorose.

10. Secondo che lo stato ipnotico si suscita con l'uno o con l'altro dei ricordati mezzi, il fatto iniziale del grande Ipnotismo è diverso.

In genere, la fiducia, l' aspettativa, l' inerzia, l' affaticamento intellettuale, la fissazione prolungata di un oggetto brillante o degli occhi dell'esperimentatore, il battito uniforme di un orologio, o il suono monotono di un diapason in vibrazione, i contatti, le pressioni, gli strofinii leggeri, le eccitazioni blande delle regioni erotogene, le compressioni dei bulbi oculari, le convergenze degli assi ottici, le applicazioni delle calamite dànno attacchi che cominciano col *letargo*.

Ma per ottenere dai surricordati mezzi il voluto effetto, fa duopo ordinariamente (non sempre) gran quiete e tranquillità da parte del soggetto; allontanamento di ogni rumore e di ogni causa di distrazione; e una luce moderata, o una semioscurità nel luogo dell'esperimento.

Per converso, un' improvvisa impressione luminosa su gli occhi, un rumore brusco, violento e inaspettato; una scossa repentina del corpo, un rovesciamento del capo, un subitaneo elevamento della temperatura febbrile dànno quasi sempre un attacco che comincia con la *catalessi*. Questa può essere il fatto iniziale, anche quando lo stato ipnotico si provoca mediante la carica elettrica, o lo sprigionamento delle scintille nel corso del bagno elettrico.

Nell' ipnotismo provocato con le sostanze tossiche, l'attacco iniziale ora è il *letargo*, e ora è il *sonnambolismo*. Il primo caso si verifica, se lo stato ipnotico si inizia durante il periodo del sonno profondo. L'altro si ha quando l' attacco comincia durante il corso del periodo delirante o allucinatorio della narcosi. Qualche volta però l'attacco che esordisce durante questo periodo ha per fatto iniziale la *catalessi*.

Quando i diversi mezzi capaci di dare lo stato ipnotico provocato si combinano insieme, allora il fatto iniziale è subordinato nella sua specificazione alla natura del mezzo prevalente tra i diversi messi in opera.

11. Qualunque sia il mezzo usato per procurare lo stato ipnotico, l'effetto sarà bene spesso monco e incompleto le prime volte; e diverrà sempre più pieno col ripetere degli esperimenti. Dopo un certo numero di prove basterà il più lieve artifizio, il più piccolo comando, il suono stesso della voce, la vista della persona dell'esperimentatore, il pensiero stesso del soggetto che egli debba cadere in istato ipnotico, perchè questo si determini. Ciò ha fatto dire, ma evidentemente molto a torto, che a ipnotizzare basta alle volte il solo atto interno della volontà non manifestata con verun segno di gesti o di parole (Guidi, Tommasi, Mami). Persino nei soggetti isterici che sembrano i più robusti e i più refrattari, un paziente tirocinio, una conveniente educazione preparatoria renderà sempre maggiori le probabilità del successo. È innegabile che la frequente ripetizione delle pratiche ipnotiche, in ispecie di quelle fatte con i mezzi violenti e con gravi scosse fisiche, rende l'individuo ognora più suscettibile alla ipnotizzazione provocata.

12. Ottenuto nel grande Ipnotismo provocato il fenomeno iniziale, non è difficile, anzi è facilissimo trasformare questo negli altri due, che insieme con esso costituiscono l'attacco completo.

Per acquistare un'idea chiara ed esatta di ciò che sia ciascuno dei tre fenomeni morbosi, onde risulta il grande Ipnotismo, e per apprendere in qual modo e con quali espedienti, nel fatto, ognuno di essi possa successivamente trasformarsi negli altri due, credo sia molto utile supporre di avere dinanzi a noi un individuo *suscettibile* di un *attacco provocato* di *grande* Ipnotismo.

13. Invitiamo l'individuo a fissare un oggetto lucido posto a breve distanza dinanzi e sopra dei suoi occhi.

Dopo pochi minuti di attesa, si avverte nel paziente un leggero movimento di deglutizione, accompagnato da un lieve rumore o gemito laringeo; si presenta un poco di schiuma alla bocca; gli occhi si chiudono totalmente o per metà, e l'individuo cade in una specie di sonno più o meno profondo. Si ha così lo stato di letargo, che per il Tamburini è la più costante e la più caratteristica delle manifestazioni ipnotiche.

Del letargo si possono avere, secondo il Liébault, nello stato ipnotico diversi gradi.

Nel primo grado non vi è vero assopimento, ma solo uno stato di sonnolenza con torpore delle membra.

Nel secondo grado vi è un vero assopimento; ma i soggetti percepiscono e comprendono benissimo tutto ciò che accade intorno ad essi; e quando poi si destano, ricordano pienamente ciò che durante lo stato ipnotico è avvenuto in loro e intorno a loro.

Nel terzo grado il sonno è profondo; ma i soggetti percepiscono ancora ciò che avviene intorno ad essi, e lo comprendono vagamente, senza che dopo destati abbiano più memoria di nulla.

Nel quarto ed ultimo grado l'assopimento è completo: l'individuo è affatto isolato da tutto ciò che lo circonda, o al più è in qualche più o meno intimo rapporto solo con chi lo mise in istato di Ipnotismo.

Per noi il primo di questi diversi gradi, assai contestabile nella sua sincerità, non merita il nome di letargo; e tutto al più è un preludio letargico; il terzo e quarto grado per noi formano una cosa sola.

Noi adunque del letargo non ammettiamo che due varietà: la prima corrisponde al secondo grado del Liébault, la seconda agli ultimi due gradi distinti dall'osservatore testè ricordato.

Nella prima delle due varietà di letargo da noi ammesse, l'individuo giace immobile, con le membra inerti e pesanti, senza traccia di irrigidimento, come in chi è profondamente addormentato. Ha inoltre la cute fredda, coperta di lieve madore; il respiro e il polso lentissimi e poco percettibili; la sensibilità generica e specifica quasi interamente conservata; l'occhio fisso; la pupilla mediocremente dilatata e incapace di reagire agli stimoli luminosi. La motilità volontaria, e la motilità reflessa periferica sono intieramente sospese; persiste appena la motilità reflessa dei centri viscerali.

Intanto l'attività psichica interna si svolge come d'ordinario. Il soggetto percepisce tutto, comprende tutto; ma si trova nell'assoluta impossibilità di significare agli altri ciò che prova nel suo interno. A motivo dell'attività psichica conservata durante l'indicata condizione di cose, a questa varietà di letargo si dà il nome di *Letargia lucida.*

In condizioni quasi normali di salute, un rudimento di questa varietà di letargo, o almeno di qualche cosa di simile, si ha durante quel sonno agitato da spaventosi fantasmi, in cui uno vuol gridare, chiamare soccorso, muoversi e anche destarsi; ma invece si sente nell'assoluta impossibilità di fare qualsiasi cosa *(Incubo).*

Della letargia lucida si hanno classici esempi in molti casi di morte apparente; fra cui a me piace di ricordare qui quello narrato dal Cardinale Donnet al Senato francese nel febbraio 1866, mentre vi si discuteva la legge sulle inumazioni. « Nel 1826, egli diceva, un giovine prete nel mezzo di una Chiesa piena di devoti, fu preso improvvisamente da sincope mentre predicava. Un Medico dichiarò constare della morte, e rilasciò il permesso delle esequie per l'indomani. Il Vescovo della Cattedrale in cui il fatto si era verificato, recitava già le ultime preghiere ai piedi del feretro; si erano già prese le misure della cassa, e si appressava la notte al cominciare della quale doveva farsi la inumazione. È facile immaginare le angoscie del giovine prete, che invece era vivo, e alle cui orecchie giungeva il rumore di tutti questi preparativi. Infine egli udì la voce commossa di uno dei suoi amici di infanzia; e questa voce, provocando in lui una crisa sovrumana, ebbe un risultato meraviglioso. L'indomani il giovine prete potè risalire il suo pulpito. E oggi quel prete, allora giovine, è in mezzo a voi e dinanzi a voi. Quel prete sono io, che vi prego di provvedere affinchè siano impedite gravi e irreparabili disgrazie, come quella della quale sono stato io stesso minacciato [1] ».

Nellà seconda varietà di letargo, che è la più comune e che può distinguersi con gli appellativi di *Letargia semplice, Letargia volgare, Letargia ordinaria,* le membra della persona sono molli, flaccide, pendenti; e quando sono sollevate, se si lasciano a sè, ricadono pesantemente. Il polso è lento; la respirazione un poco superficiale; ma il sonno è calmo. Oppostamente a ciò che avviene nel sonno normale, le pupille nella letargia sono sempre più o meno dilatate; nè mai reagiscono alla luce. La sensibilità cutanea è totalmente abolita. Si può pungere, ferire, tagliare, bruciare; il soggetto non sente più nulla. Gli apparecchi dei sensi specifici conservano un certo grado di attività; ma quasi sempre questa è insufficiente a impressionare in modo rilevante l'individuo posto in istato ipnotico.

---

[1] *Moniteur, 1 Mars, 1866, pag. 238.*

Il comune sensorio è più o meno profondamente assopito; e in genere l'inerzia della mente è così assoluta, che è oltremodo difficile entrare o conservarsi in rapporto con la persona ipnotizzata, o di comunicarle con qualsiasi processo un'idea, di stimolarla, o di agire in altro modo su di essa.

14. Nel periodo letargico dell'Ipnotismo si hanno, secondo la scuola di Charcot, tre fenomeni fisici di sommo momento; cioè, 1° l'esagerazione dei riflessi tendinei; 2° la eccitabilità muscolare permanente; 3° la eccitabilità nerveo-muscolare transitoria.

Si dice *riflesso tendineo* lo scattó che si verifica in una parte del corpo, percuotendo il tendine di un muscolo in connessione con un osso. A cose normali cotesto scatto ha un certo limite; nello stato letargico, invece, esso diviene oltremodo esagerato. Se a cose normali si sovrappone una gamba all'altra nella posizione preferita dai sarti durante il lavoro, e si percuote poi il tendine rotuliano al disotto della parte anteriore del ginocchio, si vedrà il piede sollevarsi di scatto di sei a dieci centimetri dalla posizione che aveva innanzi. Nello stato di letargo, a parità di condizioni, il sollevamento del piede diviene di quindici a venti centimetri, e più ancora.

In che consiste la *eccitabilità muscolare permanente?* Palpando un poco ruvidamente, o stimolando direttamente in altro modo un muscolo, per esempio, il bicipite del braccio, questo si contrae, facendo piegare ad angolo retto l'antibraccio sul braccio. Volendo allorá forzare la parte per ridurla in istato di estensione, la contrattura non cede; piuttosto si romperà il muscolo. Al contrario la contrattura si rilascerà facilmente, se si palpa o se si stimola ruvidamente il muscolo antagonista, che nel nostro caso sarebbe il muscolo tricipite del braccio. L'arto allora ripiglierà senza indugio e senza stento la sua primitiva flaccidezza e posizione.

Se, provocata nell'individuo in istato letargico la contrattura di un muscolo, si fa risvegliare il soggetto, senza aver prima stimolato il muscolo antagonista, la contrattura persiste anche nello stato di veglia. Nè cede a verun artifizio, fino a che non si riporta l'individuo in letargo, e non si stimola durante questo stato il muscolo di azione contraria a quella del muscolo irrigidito.

L'*eccitabilità fugace nerveo-muscolare* consiste nel fatto seguente. Premendo col dito o con una bacchetta lungo il decorso di un nervo motore, si osserva un fenomeno singolarissimo. Tutti i muscoli dipendenti da quel nervo si contraggono, e restano contratti solo fin che dura la compressione o la eccitazione nervosa corrispondente. Il soggetto diviene sull'istante un eccellente anatomico, un fisiologo valentissimo; non si inganna mai sui muscoli da mettere in gioco. È degna di speciale menzione la circostanza che l'*eccitazione fugace nerveo-muscolare* si è sempre osservata con le stesse leggi, in armonia coi dati anatomici e fisiologici, in moltissimi individui assolutamente incapaci di ogni soperchieria, perchè affatto ignari di cose scientifiche; inconsapevoli delle ricerche che si eseguivano su di loro; e sottoposti la prima volta all'esperimento da osservatori anch' essi privi di ogni cognizione di anatomia e di fisiologia.

Abbiamo detto che i ricordati fenomeni fisici sono di sommo momento. Essi infatti possono servire egregiamente ad attestare la realtà dello stato letargico, e a distinguere il letargo vero dal letargo simulato.

Chi ignora l'esagerazione della capacità reattiva che lo stato letargico induce nei riflessi tendinei, difficilmente saprà, quando vuol simulare, come deve contenersi. E avendo cognizione del fenomeno, nel riprodurlo simulando, gli impartirà tale esagerazione che la frode diverrà manifesta.

Allo stesso modo, chi non sa quali sono gli effetti delle eccitazioni muscolari dirette, compiute durante lo stato di letargo, e come quelli si comportano durante lo stesso letargo e nella veglia successiva se in un momento opportuno non si opera l'eccitamento brusco diretto dei muscoli antagonisti, o non pensa a presentare il fenomeno, o si lascia facilmente sorprendere in un momento di distrazione dalla scaltrezza di chi vuol conoscere la verità.

Per quanto poi si voglia supporre avveduto, dotto e àbituato a certi giuochi muscolari l'individuo in esperimento, egli non riuscirà mai a dare con la necessaria prontezza, rapidità e fugacità le contrazioni muscolari che durante il letargo ipnotico si eccitano con le stimolazioni dei tronchi nervosi. Imperocchè, neppure il più dotto anatomico e il più valente fisiologo riescono a indicare, senza un poco di riflessione, a quali muscoli esclusivamente si distribuiscono certi tronchi nervosi; e in qual punto di loro ramificazione questi cessano di agire su certi muscoli pur continuando ad agire su di altri.

Se non che questi segni che sarebbero tanto preziosi per accertare la realtà dello stato letargico e per distinguere il letargo vero da un possibile letargo simulato, disgraziatamente non sono nè costanti, nè caratteristici.

Non sono costanti, perchè talora mancano affatto. Non sono caratteristici, perchè alle volte si hanno durante gli altri stati ipnotici; e in taluni isterici anche fuori dello stato ipnotico, mentre in loro vece durante lo stato letargico possono aversi altri fatti fisici, facili a verificarsi nel corso degli altri periodi dell' Ipnotismo.

Comunque sia, certo è che i tre ricordati fenomeni somatici, *quando esistono,* riescono sempre di grande aiuto tanto ad accertare la realtà del letargo, quanto a svelare una sua possibile simulazione.

15. Un individuo posto in istato di letargo ipnotico può risvegliarsi ogniqualvolta gli si soffia sul viso. In talune femmine isteriche in istato di letargo ipnotico, il risveglio può egualmente ottenersi anche mediante la compressione sulla regione ovarica.

Con una lieve pressione, o con un poco di fregagione sul vertice, si può dal letargo suscitare il sonnambulismo.

Noi però per ragioni di studio supponiamo di dover far passare un individuo dal letargo alla catalessi, che è l'altro dei grandi episodi dello stato ipnotico.

A tal uopo basterà che noi solleviamo le palpebre socchiuse del soggetto, mentre una viva luce rischiara la stanza. Con tale semplicissimo artifizio il letargico di poco fa diviene catalettico.

Della catalessi si conoscono tre varietà: la *Catalessi semplice;* la *Catalessi da fascinazione;* e la *Catalessi estatica.*

Nella catalessi semplice, o volgare, che è la più comune tra le catalessi provocate, la persona è immobile, con la fisonomia impassibile, con gli occhi fissi e aperti. Nessun battito delle palpebre. Quasi sempre è assolutamente abolita, o almeno grandemente diminuita ogni specie di eccitabilità riflessa muscolare.

Gli arti per manco di resistenza, appaiono di una estrema leggerezza; si prestano a tutti i possibili movimenti che loro si vogliono imprimere *(Flessibilità cerea),* e conservano per un tempo notevole l'atteggiamento che loro si imprime, benchè sommamente disagiato e scomodo.

Un braccio messo orizzontale vi rimane senza nessuna oscillazione anche per quindici minuti primi; una penna assicurata alla estremità delle dita segnerà su di un tamburo girante, o su di un piano mobile tangente, una linea retta decisa.

La respirazione si fa lentissima e oltremodo superficiale; cosicchè i tracciati pneumografici, presi col registratore del Marey, sono costituiti da lunghe linee orizzontali *(pause respiratorie),* con rare, lievi ed equidistanti interruzioni *(movimenti del respiro).*

Questi due fatti sono di grande importanza per iscuoprire le eventuali simulazioni. Nei simulatori il tracciato della mano orizzontale diviene dopo pochi istanti una linea interrotta dalle più svariate spezzature e dalle più singolari oscillazioni. Quanto al respiro, i tracciati mostreranno irregolarità continue e molto ampie. Così lo sforzo muscolare, a cui il simulatore è costretto per ben rappresentare la sua parte, si rende da sè stesso palese.

Durante la catalessi ordinaria la corrente elettrica determina come in condizioni ordinarie la contrazione dei muscoli su cui agisce. Ma questa contrazione, cessata l'azione della corrente, non persiste, come persiste quella, che i muscoli stessi acquistano, quando all'arto corrispondente si imprime un movimento passivo di una data specie. Anche di questo fatto può trarsi partito per iscuoprire una possibile simulazione. Il simulatore, se non sarà molto dotto in Neuropatologia, si lascerà cogliere al tranello. Sotto l'azione della corrente elettrica, esso sarà costretto a contrarre il muscolo stimolato; ma cessato lo stimolo elettrico, continuerà a mantenere l'arto nella posizione comunicatagli per la contrazione muscolare provocata dall'elettricità; e con ciò solo rivelerà la frode che ha voluto tentare.

Nella catalessi volgare, le facoltà mentali sono in grave stato di inerzia; ma questa è assai meno grave e meno assoluta che nella letargia. Certe imagini nella fantasia si producono ancora; ma esse vi restano assolutamente isolate, o al più si associano in gruppi assai limitati, nè hanno mai il controllo di quella grande collezione di idee personali accumulate e associate da lungo tempo, le quali formano il patrimonio fondamentale della coscienza propriamente detta. Ond'è che se queste immagini si tradurranno all'esterno con qualche movimento, gli atti suscitati da esse si distingueranno per il loro carattere isolato, inconsciente, automatico, e direi quasi schiettamente meccanico. In tale condizione di cose, si ha veramente sotto gli occhi, nella sua più squisita semplicità, l' *Uomo-macchina* sognato dal La-Mettrie.

Quanto ai sensi, la incapacità di avvertire il dolore fisico è delle piu assolute. Ma i sensi specifici, il tatto di resistenza, il gusto, l'odorato, la vista, l' udito conservano in una certa misura la loro attività. Persiste altresì la sensibilità muscolare.

La persistenza di una parte dell'attività delle facoltà psichiche, e di una parte delle attività sensoriali permette di impressionare in qualche guisa la fantasia del soggetto in catalessi volgare, e di entrare con questo in qualche rapporto.

Nella maggior parte dei casi il solo modo con cui noi possiamo entrare in rapporto con l' ipnotizzato in catalessi, è mettendo in azione il suo senso muscolare. Allora il solo gesto, la sola attitudine impressa basteranno a suscitare nel soggetto l'idea che noi vorremmo transmettergli.

Per esempio, gli si chiuda il pugno in atto aggressivo, e tutta la fisonomia piglierà una espressione minacciosa. Al contrario si appressino alla sua bocca le dita distese di una sua mano, in atto di lanciare un bacio; e la faccia non mancherà di prendere la corrispondente espressione di dolcezza, di bontà, di benevolenza. Così pure, si eccitino i diversi muscoli del volto in modo da riprodurre la condizione che essi presentano nella tristezza, nella paura, nella collera, nell'allegria; e si vedranno tosto le altre parti del corpo assumere una posizione in armonia con le immagini, che lo stato dei muscoli della faccia rievoca nel cervello della persona in esperimento.

Dando a ciascuna delle due braccia di un individuo in catalessi un atteggiamento di espressione contraria, per esempio, di saluto a destra, e di sprezzo a sinistra, anche le due metà della faccia assumono una espressione diversa, che sarà di benevolenza a destra, e di abborrimento a sinistra. Lo stesso avverrà per le braccia, se un atteggiamento di espressione contraria si indurrà nelle due metà laterali del viso.

La grande corrispondenza che nei catalettici vi è sempre tra la specie della posa e la espressione della fisonomia, ha fatto nascere il sospetto, che gli antichi scultori Greci in taluni dei loro capolavori abbiano avuto a modello individui posti in catalessi.

Ma checchè sia di ciò, certo è che l'idea suscitata nella catelessi per l' intermezzo del senso muscolare resta sempre isolata, senza diffusione, senza associazione; e si fissa, per così dire, nella fantasia, occupandola intieramente, fino a che dura l'azione muscolare, onde l' arto è mantenuto nella posizione espressiva artificialmente determinata.

Se l' attività funzionale dell' organo della vista prevale su quella del senso muscolare, ovvero se durante la catalessi o con una luce viva o con un'occhiata imperiosa, o con un rumore o con qualsiasi altro mezzo si riesce ad attirare su di sè o su di una persona della riunione l'attenzione del soggetto, a dominarlo con lo sguardo, come dice il Brémaud, allora si ha la *Catalessi con fascinazione.*

Agli altri fatti fisici che caratterizzano allora la catalessi volgare, si aggiunge una eccitazione motrice suscitata dalle percezioni visive e in armonia con esse.

Lo sguardo del soggetto è fisso in quello dell' esperimentatore o della persona che lo rappresenta. Questi cammina, e cammina anche il catalettico; alza un braccio, e lo alza anche il catalettico; fa atto di bere, e il catalettico lo imita; chiude un occhio, e lo stesso fa il catalettico; apre la bocca, e il catalettico fa altrettanto; mette fuori la lingua, e il catalettico riproduce lo stesso atto.

Se allora si parla al catalettico, o egli non risponde, mentre però pur muove la bocca in modo analogo a quello di chi gli parla; ovvero ripete le parole udite, a guisa di un' eco. Non mostra avere altre idee che quelle suggeritegli per mezzo della vista dalla persona o dall'oggetto che sembra assorbire tutta la poca attenzione di cui è ancora capace. Si può insultarlo atrocemente, e non una fibra del suo volto trasalirà. Si può batterlo, ed egli non mostrerà di accorgersene. Si può offenderlo, pizzicarlo, ferirlo, bruciarlo, ed egli, purchè non veda nulla, non reagirà in modo alcuno. Solo, se vede, cercherà di riprodurre l'atto da lui osservato, e in modo puramente meccanico. Ma anche allora resterà inerte a metà di ciò che sta compiendo, se una volontà estranea alla sua non ne solleciterà la realizzazione completa.

Spesso un certo grado di coscienza persiste; perchè se si interrompe lo stato ipnotico, la persona riferisce in gran parte ciò che ha visto, ciò che ha eseguito, ciò che ha provato, quantunque assicuri che non era in condizione di opporre quel barlume di propria volontà, che ancora le rimaneva.

Talvolta nella catalessi perdura l'attività passiva della psiche, congiunta con un certo grado di consapevolezza e di memoria e con un'esagerata attività della fantasia. Allora si ha quella forma di *Catalessi* che dicesi *estatica,* o *Catochus,* o *Catalessi spuria.* Le immagini che la fantasia, operante in maniera spontanea in questo stato rappresenta alla mente, non influiscono gran fatto sull'atteggiamento della persona. Che anzi il vólto conserva la espressione apatica e immobile che si ha nella catalessi ordinaria. La sensibilità generale e specifica è abolita o diminuita in uno stesso grado nei diversi organi del corpo. Il respiro è lento e superficiale; lento e piccolo il polso; fredda e scolorita la superficie del corpo. Coesiste, non però nel grado tipico, la flessibilità cerea delle membra, o ad essa si sostituisce una particolare contrattura tonica transitoria.

Nell' ipnotismo provocato la catalessi quasi mai assume quest' ultima delle tre forme sopra ricordate.

Se in un catalettico si abbassano le palpebre dei due occhi, la catalessi cessa sull'istante per dar luogo al letargo.

Quando però invece di abbassare le palpebre di ambedue gli occhi, si abbassi quella di un occhio soltanto, allora si osserva lo strano fatto, che mentre la metà del corpo corrispondente all'occhio aperto rimane in istato di catalessi, l'altra metà corrispondente all'occhio che si è chiuso, presenta le note fisiche caratteristiche del letargo. In tal modo si producono i casi di *emicatalessi letargica* e di *emiletargia catalettica*.

Come lo stato di letargo, così anche lo stato di catalessi può farsi scomparire, soffiando leggermente in vólto alla persona in esperimento.

16. Ma se invece si fa all'individuo una leggera frizione sul vertice, allora si vedrà comparire il *Sonnambulismo*.

Il sonnambulo ha gli occhi chiusi o semichiusi; e quando è abbandonato a sè, per lo più sembra dormire. Ma la risoluzione delle membra è assai minore che nella letargia. Le funzioni del respiro e del circolo si compiono in modo normale.

Le forti e profonde stimolazioni meccaniche dei muscoli, e la pressione sui tronchi nervosi motori non dànno quasi mai luogo, senza il soccorso di qualche altro elemento estraneo, al fenomeno della ipereccitabilità nerveo-muscolare. Ma uno sfregamento leggero della cute determina una contrazione abbastanza durevole dei muscoli sottostanti. Cotesta contrazione poi non cede, come quella della letargia, alla eccitazione dei muscoli antagonisti; ma si risolve solo per la continuazione di quelle stesse eccitazioni cutanee deboli che l'hanno fatta nascere.

Fatto caratteristico è la esaltazione della forza muscolare e dell'acuità dei sensi specifici. In luogo di quest'ultima talune volte si osserva un'abolizione quasi completa dell'attività degli organi sensoriali corrispondenti.

Che a un sonnambulo venga fantasia di recarsi in un luogo; si rimarrà stupefatti della enorme forza muscolare che egli saprà dispiegare per rimuovere dalla sua via tutti i possibili ostacoli.

La funzione visiva acquista un'acutezza straordinaria. Attraverso alla piccola fessura lasciata dalle palpebre semichiuse e col soccorso di pochissima luce, il sonnambulo legge facilmente caratteri minutissimi, compiendo così la famosa esperienza della vista senza l'intermedio degli occhi. Ma l'acutezza della vista non è mai tale da permettere agli ipnotizzati la visione attraverso a oggetti opachi. Per ciò tutte le storie di una *chiaroveggenza* illimitata nei soggetti in istato ipnotico sono da relegare tra le fole, almeno fino a migliore dimostrazione in contrario, e sebbene per le cose poste a distanza non possa dirsi assolutamente assurda.

Una potenza percettiva straordinaria possono raggiungere anche i sensi dell'udito, dell'odorato e del tatto. L'esagerazione della potenza uditiva può rivaleggiare con l'acutezza indicibile della facoltà visiva, fino a rendere non del tutto inammisibile l'audizione a singolari distanze; – che però fino ad ora negli ipnotizzati non si è mai constatata. Quanto poi al senso del tatto in particolare vuolsi avvertire, che mentre questo può raggiungere una squisitezza fenomenale per il contatto, la resistenza e il calore, può perdere del tutto la capacità di sentire il dolore.

In prova della squisitezza che il senso del tatto può per alcuni lati presentare nei sonnambuli dell'ipnotismo, il Dr. Azam riferisce che ponendo una mano nuda a quaranta centimetri dal dorso scoperto di una ipnotizzata in sonnambulismo, questa si piegava in avanti, lagnandosi del gran caldo che provava in quella parte. Altrettanto avveniva a motivo del freddo per un pezzo di ghiaccio posto alla stessa distanza.

Riguardo all'acutezza funzionale degli apparecchi sensoriali negli individui ipnotizzati che si trovano in sonnambulismo, è da osservare altresì, come questa non riguardi già tutte le impressioni sensoriali, ma quelle soltanto che hanno rapporto coi fantasmi onde il soggetto è dominato. Il sonnambulo non vede, non ode, non sente, se non ciò che rientra nella cerchia delle idee suscitatesi nella sua fantasia; è chiuso a tutte le altre impressioni esteriori, le quali tutto al più sono appena avvertite come semplici impressioni indefinibili. Il fatto è singolare; ma forse non difficile a interpretare, come più innanzi vedremo.

Insieme con l'esaltamento funzionale degli organi e degli apparecchi sensitivi può aversi ancora una sovraeccitazione di talune delle facoltà cerebrali, mentre la maggior parte di esse rimane in uno stato di obnubilamento e di torpore più o meno rilevante.

La memoria può essere vivissima, tanto in ciò che riguarda i fatti del momento, quanto in ciò che riguarda i fatti della vita passata. Vi è però questo di singolare, che mentre in istato di sonnambulismo l'individuo ricorda tutto, e con somma precisione, ciò che si riferisce allo stato anche remoto di veglia; all'opposto, per solito, in stato di veglia, non ricorda nulla di ciò che avvenne o apprese durante il sonno ipnotico. Affinchè il soggetto possa ricordare ciò che disse, operò od apprese nel sonno, occorre o che esso venga bruscamente svegliato nel bel mezzo della sua piena attività; o che esso sia ricondotto in sonnambulismo ipnotico. Ma neppure in questi due casi ricorderà nulla, o dirà di ricordare nulla, se gli venga imposto da speciali circostanze.

Qualche volta anche la intelligenza sembra divenire molto più attiva che allo stato normale. Il Brémaud narra di un suo parente, allievo in un liceo, che posto in sonnambulismo risolveva rapidamente e con eleganza un difficile problema di trigonometria, per cui poco prima in piena veglia egli si trovava oltremodo imbarazzato. Rientrato egli nelle condizioni ordinarie, l'imbarazzo tornava di nuovo.

In ogni modo, l'attività dell'intelligenza nello stato di sonnambulismo ipnotico, non si eleva mai a tal punto da permettere che si giunga alla cognizione delle cose occulte, degli avvenimenti futuri e segreti scientifici, dei quali non siasi mai avuta altrimenti alcuna conoscenza; ciò che costituisce un'altra delle varie forme di *chiaroveggenza,* volutesi attribuire agli ipnotizzati senza prove finora sufficienti. Si è narrato di soggetti illetterati, che in istato di sonnambulismo hanno parlato lingue a loro assolutamente sconosciute in condizioni normali. Il fatto è da accogliere con tutte le maggiori possibili riserve. E per quel che noi ne sappiamo, diremo a suo tempo come nel solo caso ben conosciuto siano corse realmente le cose.

Nei casi ordinari è la fantasia quella delle facoltà mentali che domina la posizione. I fantasmi da essa prodotti sono rappresentati all'intelletto con tale estrema vivezza, da farli scambiare con la realtà. Mentre però nel sonnambulismo naturale la sua attività è sempre spontanea o almeno è suscitata da impressioni interiori, all'opposto nel sonnambulismo ipnotico la sua capacità ad operare riceve la spinta soltanto dalle sensazioni esterne, alle quali si associa il ricordo di altre sensazioni antecedenti. Per lo che, procurando determinate sensazioni, o valendosi di qualche artifizio congenere, è facile provocare nella fantasia del sonnambulo quelle immagini che meglio talentano.

In ogni caso, il risveglio dell'idea determinata dalla sensazione o dell'artifizio che ne tiene le veci, resta sempre un fenomeno parziale; quantunque il numero degli elementi messi in giuoco sia meno limitato che nella letargia e nella catalessi. Qualche volta il fenomeno psichico presenta una diffusione abbastanza estesa, che rivela una certa tendenza alla ricostituzione della individualità del paziente; e allora i movimenti che ne conseguono perdono la rigidezza degli atti automatici, e presentano, a tal segno da trarre in inganno, l'andamento di operazioni spontanee, se non addirittura deliberate e premeditate.

Sotto particolari circostanze il sonnambulo sembra possedere eziandio un certo grado di volontà, quale forse giammai si trova nell'automatismo della catalessi. Se non che, la volontà del sonnambulo è assai fiacca; e forse in ragione del campo limitato dell'attività intellettuale, essa è agevolmente dominata dalle immagini che sorgono spontanee o che in altro modo si destano nella fantasia.

Alcuni fatti sembrano autorizzare ad ammettere nei sonnambuli ipnotici perfino una certa coscienza delle proprie azioni e della loro moralità.

Nel corso dello stato di sonnambulismo ipnotico sembra che alle volte possa aversi il fenomeno singolarissimo della così detta *trasposizione dei sensi.* Il Prof. Lombroso narrava alcuni anni or sono il caso di una signorina isterica, che durante alcuni eccessi di sonnambulismo, successivi ad attacchi di catalessi (evidentemente era un caso di ipnotismo spontaneo), perdeva completamente la visione degli occhi, vedendo invece con lo stesso grado di acutezza, o con la punta del naso, o col lobulo dell'orecchio sinistro. E con queste parti distingueva non solo i colori, ma eziandio i caratteri di una lettera giunta di fresco. Curiosa era la mimica nuova con cui reagiva agli stimoli portati su questi, che diremo occhi trasposti. Concentrandovi sopra con una lente alcuni raggi di luce anche per una frazione di secondo, si risentiva vivamente e gridava: « Ma che! volete accecarmi? ». E scuoteva il capo, e riparava col braccio la parte, come uno farebbe con l'occhio, se questo fosse colpito da una luce troppo intensa. Un'eguale trasposizione aveva luogo per l'olfatto. L'ammoniaca e l'asafetida, messe sotto il naso non davano nessuna reazione, mentre invece sotto il mento facevano sternutire, o constringevano la malata a scuotere la testa in segno di nausea e di fastidio [1].

---

[1] Ziemssen, *Patologia e Terapia speciale medica,* vers. ital., Napoli, vol. XII, parte 2ª, pag. 592; in nota. - *Fanfulla della Domenica* (periodico), 22 ottobre 1892.

Durante il sonnambulismo, si può produrre successivamente prima l'*emiletargia,* poi l' *emicatalessi sonnambolica,* chiudendo e quindi riaprendo uno dei due occhi. Il soggetto presenta allora un bell' esempio di ciò che chiamasi *dualismo cerebrale.* Mentre una metà del corpo dorme o è stata immobilizzata nella positura catalettica prescelta, l'altra metà è in istato di veglia apparente e di piena attività. E mentre in queste condizioni il paziente sembra di avere una qualche consapevolezza di ciò che avviene in una metà del suo corpo, mostra in modo indiscutibile di ignorare completamente, o quasi, ciò che avviene relativamente all'altra metà.

Il sonnambulo, se si vuole, può rimanere nel suo stato ipnotico 24-48 ore e più. Il risveglio può ottenersi con diversi procedimenti: il soffio sugli occhi è il più semplice, e forse anche il più efficace.

17. Nel corso dei tre fenomeni morbosi, che finora abbiamo descritto come parti integranti d' un attacco completo di *Ipnotismo provocato,* può presentarsi all' osservazione un fatto singolarissimo, per non dire addirittura maraviglioso, che si conosce sotto il nome di *Suggestione.*

Si dice Suggestione la insinuazione di una idea, la inspirazione di un desiderio, di un proposito, di una determinazione, di un atto; e consiste nel procurare con acconci mezzi a un individuo i fantasmi che in un dato momento la sua fantasia deve docilmente creargli con tale vivacità, da potersene risentire gli effetti perfino nelle funzioni organiche involontarie.

18. I fantasmi imposti per suggestione sono capaci di venire tradotti in atto, al pari di quelli che sorgono spontaneamente o per atto riflesso della volontà. E cotesta trasformazione dei fantasmi imposti dalla suggestione in operazioni esteriori, come può verificarsi durante lo stato ipnotico *(suggestioni intra-ipnotiche),* così può verificarsi ancora in un'epoca più o meno determinata dopo il risveglio *(suggestioni post-ipnotiche),* senza che l' individuo, ritornato allo stato ordinario, rammenti più come, quando, perchè, e da chi l' idea gli venne suscitata in mente. Le suggestioni che devono avere il loro effetto in un'epoca più o meno prestabilita si distinguono col nome di *suggestioni a scadenza.*

Autore della suggestione può essere o l' individuo stesso che ne è vittima, o un individuo diverso. Nel primo caso, la suggestione si dice più specialmente *Auto-suggestione,* o suggestione di sè stesso; e può essere o volontaria e cosciente, come quando si formula in piena veglia e in condizioni quasi normali di salute; ovvero involontaria e inconsciente, come quando si stabilisce nel sogno durante il sonno, o nel mezzo di un delirio morboso, o sotto l' influenza di illusioni o di allucinazioni più o meno transitorie. Nel secondo caso la suggestione dicesi *commune* od *estrinseca;* e per lo più non è efficace se non proviene da colui che ha provocato lo stato ipnotico, o che da questi fu posto a far le sue veci dinanzi alla mente del soggetto ipnotizzato.

Quando la suggestione muove dall'esterno del paziente, deve sempre essere comunicata mediante qualche segno sensibile, un cenno, un gesto, una parola, una impressione sensoriale, una modificazione del senso muscolare. Quando la suggestione muove invece dall'interno dello stesso paziente, è il fantasma della immaginazione ciò che fa le veci del segno sensibile di comunicazione. Mancando questo segno la suggestione non si trasmette. Nessun fatto scientificamente ben constatato giustifica per ora l'ipotesi della ***suggestione*** puramente ***mentale,*** di cui si è tanto parlato, e per cui la suggestione si trasmetterebbe, senza che nessun segno esteriore tradisse il pensiero, formato dal cervello di chi vuole insinuare nell'altrui mente un'idea propria.

19. La condizione ipnotica di letargo è la meno propizia allo stabilirsi di una suggestione. E ciò avviene, perchè se il letargo è completo, come nelle forme ordinarie, allora l'individuo è come morto al mondo esteriore; se invece è incompleto, come nella letargia lucida, allora le facoltà mentali sono abbastanza padrone di sè per non subire gli effetti di una imposizione di idee venuta dal di fuori.

Ma anche nella letargia ipnotica possono aversi delle suggestioni, specialmente di quelle che devono avere effetto dopo il risveglio: e ciò accade quando la letargia, di forma lucida, si accompagna ad eventuali illusioni od allucinazioni.

Alquanto più facile è la suggestione nella condizione ipnotica della catalessi. Ma nella catalessi semplice e in quella fascinatoria la suggestione non può procedere che dall'esterno; mentre nella catalessi estatica può procedere tanto dall'esterno, quanto dall'interno del soggetto in cui si stabilisce. In questo secondo caso, il movente della suggestione sono le immagini e le visioni, che la fantasia parzialmente eccitata rappresenta all'intelletto del paziente; si ha per ciò una vera e propria auto-suggestione.

La suggestione della catalessi ben di rado ha eseguimento post-ipnotico; ma quasi senza eccezione si compie durante lo stato di ipnotismo. E quasi mai va più in là dell'immagine o del fantasma suscitati dalla percezione dell'atto o dell'oggetto che impressiona l'individuo. Se davanti agli occhi di un catalettico si agitano le dita in modo da imitare il volo di un uccello, il paziente seguirà con lo sguardo il volo dell'uccello immaginario, fino a che una nuova impressione sensoriale non venga a mutare il corso dei fantasmi della sua immaginazione. Se si dà in mano alla persona un arnese a lei noto, per esempio un soffietto, essa si metterà col medesimo a soffiare; e soffierà indefinitivamente, senza che la suggestione ordinaria vada più in là. In casi eccezionali la suggestione ipnotica nella catalessi riesce a ottenere la esecuzione di un ordine alquanto complesso, che però si esegue sempre con una rigidità da automa; e che, anche quando è stato ripetuto ed eseguito più volte, in un dato momento, senza causa apparente, d'un tratto rimane sospeso e troncato a mezzo. In casi eccezionalissimi poi la suggestione catalettica basta a provocare allucinazioni o illusioni alquanto durevoli e complicate, accompagnate o no da azione parallela.

Il sonnambulismo è la condizione ipnotica più propizia per le suggestioni di ogni specie. In esso tanto le immagini della fantasia, quanto le impressioni sensoriali, specialmente quelle che sono provocate dai circostanti e in particolare dall'ipnotizzatore o dagli individui che egli dichiara di associarsi o di mettere in sua vece, possono essere il punto di partenza delle suggestioni.

20. Oggetto delle suggestioni possono essere tanto le funzioni organiche e sensoriali, quanto i desiderî, le tendenze e le operazioni della fantasia, non che le operazioni stesse dell'intelletto e gli atti della volontà, in quanto dipendono dalle operazioni della fantasia e si collegano con esse.

Si suggerisca a un individuo in sonnambulismo provocato di dovere vomitare, o di dover perdere sangue dal naso o durante lo stato ipnotico o dopo il risveglio; si suggerisca a un altro individuo nelle stesse condizioni di dover essere cieco da un occhio, o affatto mutolo per uno o due giorni sia durante il sonno ipnotico, sia durante lo stato consecutivo di veglia. E con somma sorpresa si vedrà che nel tempo e per la durata prestabilita l'individuo vomiterà, perderà sangue dal naso, resterà cieco da un occhio o sarà nella impossibilità di parlare.

« Voi dovete aver sete », si dice a un soggetto in sonnambulismo: « il vino è per voi una bevanda deliziosa; eccovi dell'ottimo vino del Reno; bevetene, e poi ditemi che vi pare del vino che io vi ho dato; sappiate in fine che questo vino vi ubbriacherà per una mezz'ora ». L'individuo prende il bicchiere, che gli si offre pieno di acqua, o anche affatto vuoto, o anche pieno di una mistura nauseante di asafetida o di una mistura di amarissima coloquintide. Berrà, o farà le viste di bere; troverà insuperabile in bontà la bevanda che gli si è data; ringrazierà della cortesia usatagli; e per il tempo prefissogli presenterà tutti i sintomi della ubbriachezza.

Per suggestione durante lo stato ipnotico non sarebbe difficile ottenere perfino quel fatto singolarissimo che il Lombroso ci ha già descritto come spontaneo nella sua malata con trasposizione dei sensi; e per cui, come abbiamo già detto, può vedersi col lobulo degli orecchi anzichè con gli occhi; e gli odori possono sentirsi col mento anzichè col naso, e via dicendo.

Se si vuole, per mezzo della suggestione si può indurre nel soggetto in esame, durante lo stato ipnotico, il convincimento più intimo di non essere più la persona che realmente egli è, ma un'altra di sua conoscenza; od anche di essere divenuto il tale o il tal altro animale. In conformità di questo intimo convincimento si vedrà allora l'individuo ipnotizzato regolare tutte le sue azioni. Così pure, per lo stesso mezzo e nelle stesse condizioni, si può far credere al soggetto di essere al tempo stesso persone diverse, che operano, fin dove la realtà lo consente, cose diverse, o successivamente, o con le due metà del corpo. Nel primo di questi due casi si ha ciò che dicesi la *sostituzione della personalità*; nell'altro lo *sdoppiamento della personalità*.

In opportune condizioni di sonnambulismo provocato, si diano a un soggetto quattro o cinque rettangoli di carta perfettamente bianca, e assolutamente uguali, dicendogli che sono altrettante insuperabili fotografie di conoscenti o di persone illustri, e raccomandandogli di conservarli con cura, o di riconoscerli per tali non solo durante lo stato ipnotico, ma anche durante la veglia. E il soggetto andrà in visibilio dinanzi alla somiglianza dei ritratti, ne descriverà la vivacità dello sguardo, la dolcezza del sorriso, il colore dei capelli, l'eleganza del vestito. Nè solo dirà ciò durante il sonno, ma persisterà a dirlo anche durante la veglia. E se, contrasegnate di nascosto e impercettibilmente le carte, si vorranno mettere in disordine, o si mescoleranno con altre simili, l'individuo non confonderà mai quella di un ritratto con quella di un altro, nè le carte dategli per prime con quelle interpolate in seguito. Solo con lungo volgere di tempo, egli a poco a poco vedrà sbiadire le immagini; e le carte torneranno ad essere anche per lui quello che sono in realtà.

Se a una persona posta in istato di sonnambulismo provocato si dà a credere, che ella ebbe mano in un truce delitto e che dovrà subirne le conseguenze; ella anche dopo il risveglio avrà la convinzione di aver preso parte al fatto. E se si fingerà di tradurla dinanzi ai giudici, ella cercherà di scusare il suo operato, o confesserà ciò che crede di aver fatto, rassegnandosi a subire le conseguenze della supposta sua azione criminosa.

Messo un individuo ipnotizzabile in istato di sonnambulismo, gli si comandi di fare in un' epoca determinata dopo il risveglio un'azione anche delittuosa, un atto osceno, un furto, un discorso sovversivo e simili; o una azione dannosa a sè, come una donazione, un testamento, il riconoscimento di un debito fittizio, e via dicendo. Al momento prestabilito, l'atto imposto sarà compiuto con l'apparenza della più grande spontaneità, ma senza nessun motivo plausibile: il suo autore tenterà tutto al più di giustificarlo con ragioni di una futilità palmare.

Durante lo stato di sonnambulismo provocato si suggerisca a un individuo di non ricordare più in una data epoca le circostanze di un fatto al quale egli è stato presente o anche ha partecipato; oppure, di avere su di un dato argomento delle convinzioni diametralmente opposte a quelle che egli ha sempre professato, e di addurre in sostegno del suo nuovo modo di vedere tutte le migliori ragioni possibili ed escogitabili. Se la suggestione viene accettata, giunto il tempo voluto, la memoria dell'individuo presenterà le lacune desiderate; e il suo intelletto, per le nuove immagini che la fantasia gli presenta, opererà in modo sorprendentemente diverso da quello che alla persona era abituale.

21. Dissi: *Se la suggestione viene accettata;* perchè quando la suggestione tocca certi argomenti delicati, il paziente il più delle volte, benchè inconscientemente, si ostina a rifiutarla, per l'orrore quasi istintivo che certe proposte ispirano alla sua fantasia quantunque malata. In tal caso la suggestione resta senza effetto, o tutto al più non si esegue che in parte.

Se nello stato sonnambolico provocato la suggestione parte da sogni che il paziente abbia avuto fin che era addormentato, l'esecuzione della suggestione può avere il sembiante di una previsione. Ma in realtà non trattasi di una vera preveggenza; bensì solo ed esclusivamente della esecuzione individuale a tempo determinato di una suggestione che il paziente ha subìto in sogno dalla sua fantasia durante lo stato ipnotico. Così la giovine, di cui narra il Lombroso, che sotto un attacco del male prevedeva gli accessi che avrebbe avuto dopo quindici giorni, indicando quali mezzi avrebbero potuto troncarli, non aveva in realtà la chiaroveggenza del futuro; ma dava a sè stessa in sogno una suggestione, che aveva poi ad epoca determinata il suo pieno adempimento.

Nei soggetti che sono stati frequentemente e ripetutamente sottoposti ad esperimenti di ipnotizzazione e di suggestione, si giunge abbastanza spesso a potere ottenere suggestioni efficaci anche in istato di piena veglia. La fantasia del paziente non sembra allora creare più immagini capaci di influire sulla volontà dell'individuo, il quale accoglie invece tutti i fantasmi che ad altri piace di suscitargli nella mente. Le suggestioni che più riescono in tali condizioni sono principalmente quelle che riguardano le illusioni sensoriali. Narra il Gilles de la Tourette, che avendo un giorno incontrato per caso un' isterica più e più volte suggestionata a brevi intervalli a scopo di esperimento, le disse per celia: « Guardate, guardate questo signore; ha il naso lungo un palmo ». L'interpellata, prendendo l'udita affermazione alla lettera, gridò esterrefatta: « Che orrore! Oh! il disgraziato! è il primo che io vedo così! » E poichè accortosi dell'effetto ottenuto il Gilles de le Tourette proseguiva a suggerire delle banalità: « Per carità, lasciatemi in pace, esclamò in fine la paziente; sono troppo affaticata; mi si ipnotizza quasi ogni sera; e io non so più ciò che mi faccio, nè ciò che io mi dica. Credo tutto ciò che mi si afferma; opero tutto ciò che si vuole; non so più dove mi sia; non ho più nessuna energia, nessuna volontà; mi pare di essere diventata pazza! »

CAPITOLO TERZO

I FATTI PROPRI DELLO SPIRITISMO.

Sommario. — 1. Il Medium e il teatro dei fenomeni spiritistici. — 2. La *Catena,* le *Tavole giranti,* e i *Mobili semoventi.* — 3. La *Danza delle foglie* presso i Fakiri indiani.— 4. Aumento e diminuzione del peso dei vari oggetti. — 5. La musica. — 6. Fenomeni luminosi. — 7. Trasformazioni di statura e viaggi del Medium. — 8. Molestie, carezze e sgarbi. — 9. Conversazioni spiritistiche; divinazioni dei Fakiri indiani. — 10. Scritti spiritici. — 11. Gli spiriti che parlano. — 12. Materializzazioni e reincarnazioni. — 13. L'apparizione quotidiana biennale di William Crookes. — 14. La vegetazione accelerata dei Fakiri indiani. — 15. La Telepatia: narrazioni meravigliose. — 16. I fatti attribuiti allo spiritismo sussistono realmente? Giudizio di William Crookes.

1. Per formarci un'idea abbastanza chiara dei fenomeni che servono di base allo Spiritismo, immaginiamo di assistere a un *trattenimento* dato da qualcuno dei più valenti e stimati Mediums. Maschio o femmina che esso sia, per solito ha un bell'aspetto, maniere insinuanti, tratto gentile. Cólto e intelligente, non tarda a cattivarsi coi suoi modi corretti e cortesi la fiducia di chi lo avvicina.

Semplice nelle vesti, per solito egli accoglie i visitatori in sua casa. L'occhio più sagace non riesce a scuoprire in qualsivoglia parte di questa il menomo indizio di apparato scenico o di preparativi. Mancano le tappezzerie; i mobili sono della più volgare semplicità. Se, non ostante ciò, si sospetta che le pareti, i pavimenti, i soffitti o i mobili della casa nascondano qualche artifizio, egli è disposto a seguire chi lo invita ove più piaccia, lasciando libera ad altri la scelta della stanza, del posto, delle vesti, della positura, e via dicendo.

Le sue operazioni egli le compie per lo più nella penombra; ma se si desidera, egli non avrà difficoltà di agire anche alla piena luce del sole, o alla luce artificiale di qualsiasi specie.

2. Fa scegliere agli intervenuti un tavolo, che ciascuno può esaminare da ogni parte a suo bell'agio; e lo fa collocare in quel punto della stanza che più aggrada ai presenti. Invita quindi alcuni degli astanti a porre intorno intorno sul tavolo le proprie mani in guisa, che per ognuno il pollice della mano destra tocchi il pollice della sinistra, e i mignoli di ciascuna delle due mani le dita omonime delle mani delle due persone vicine. Egli piglia posto fra gli altri, completando con le sue mani la *catena,* che si forma in giro con le mani di tutti insieme sulle sponde del tavolo.

Un silenzio di pochi minuti accompagna l'aspettazione di chi assiste all'esperimento. Poi la tavola scricchiola, si muove, si inclina dall'uno o dall'altro dei vari lati, si solleva alquanto da terra, e in fine ricade pesantemente sul terreno.

Il Medium annunzia che gli spiriti sono presenti; si levino pur le mani dalla tavola; si sciolga la *catena;* gli spiriti accorsi all'invito possono operare da sè. Se la *catena* non si scioglie, gli operatori dovranno al pari della tavola restar poi in balia degli spiriti per il tempo e nel modo che loro piacerà, come se essi facessero un solo corpo con la tavola stessa.

Supponiamo che la *catena* sia sciolta. Ecco che da diversi punti del tavolo messo a disposizione degli spiriti si odono partire rumori di colpi secchi, violenti, spessi e ripetuti. Indi la tavola stessa, non tocca da nessuno dei presenti, si agita, si dimena, si alza dal suolo, e ruota, ora con lentezza ora con rapidità vertiginosa, sul suo asse, prima per qualche minuto a destra, e in seguito per qualche minuto a sinistra; si trasporta da un luogo all'altro della stanza, e si dondola ora sull'uno e ora sull'altro dei suoi piedi. Poscia, d'un tratto, senza soccorso di alcuno, torna al suo posto, e si arresta come stanca del gran lavoro fatto.

Intanto si muovono anche gli altri oggetti della stanza. Gli sgabelli salgono da sè, quasi arrampicandosi, addosso alle persone; le poltrone strisciano gravemente sul pavimento, e si piegano quasi inchinandosi dinanzi alle signore dell'assemblea, se ve ne sono; le seggiole ballano e saltellano cangiando di posto, piegandosi da questa o da quella parte, o poggiando su di un piede solo, obliquamente senza cadere, contro ogni legge di equilibrio. Le porcellane, le cristallerie, i candelabri che ornano i caminetti, le mensole e i tavolinetti della sala, cominciano una ridda singolare; si muovono, si urtano, si mescolano con istraordinario fracasso, senza infrangersi o altrimenti sciuparsi. E se i mobili su cui si trovano si piegano fortemente da un lato, o si capovolgono a mezz'aria, essi non si allontanano dal loro piano, come se vi fossero stati inchiodati. Una pendola lascia il suo posto per cadere in grembo di una dama spaventata; un vaso di bronzo si muove in varie direzioni e senza procurare danni o rotture fra i vasellami e i cristalli della tavola sulla quale era collocato, per correre dietro nei diversi punti della stanza a una determinata persona, che esso sembra prendere di mira.

I mobili più pesanti della stanza, armadî e cassettoni, scricchiolano, si agitano, si muovono, cangiando di posto, si sollevano in aria, e alcuni giungono anche a toccare il soffitto e a rimanervi aderenti per qualche quarto d'ora. Tra le meraviglie spiritistiche operate dai Fachiri indiani è comune quella del *vaso animato*. Trattasi di un vaso riempito di acqua comune, che, messo su di una tavola in pieno giorno, e alla presenza di tutti, all'improvviso, a un cenno del Fachiro, si muove spontaneamente sulla tavola, oscilla, si piega da diversi lati, e in fine si eleva a un'altezza abbastanza sensibile, senza che una sola goccia di liquido si versi. Di tempo in tempo, dalle diverse parti dei mobili in movimento si odono colpi più o meno violenti, come di pugni o di pedate, o come di percosse di martello.

Le porte della stanza da sè si aprono e da sè si richiudono; i paletti e i chiavistelli, non mossi da alcuno, ma quasi con intelligente spontaneità, o assecondano la facilità dell'apertura, o rafforzano la sicurezza della chiusura. Gli armadî e i cassettoni dei mobili, benchè chiusi accuratamente e ripetutamente a chiave, dopo pochi secondi si trovano largamente aperti senza nessuna traccia di violenza o di sforzo. Gli oggetti racchiusivi dentro, da sè escono dal loro posto o tornano ad occuparlo; e talvolta passano anche da un armadio o da un cassettone a un altro, benchè perfettamente chiusi, e senza che si possa dire per qual parte siano usciti e da quale entrati. Le valigie spontaneamente si muovono, si rovesciano, si vuotano, si riempiono, si riordinano e si riassestano.

3. Ai Fachiri indiani è famigliare un'operazione spiritistica, che si chiama la *danza delle foglie*. Il Fachiro, invitato a quest'uopo in una casa, vi si presenta completamente nudo, e coperto appena, per riguardo al pudore, da un brano di stoffa nella parte inferiore dell'addome, tenendo in mano il suo bastone di bambù. Dopo i salamelecchi d'uso, prende posto, assumendo una posa ispirata, e borbottando delle parole magiche incomprensibili. Poscia infilza per la loro parte mediana un certo numero di foglie di fico, o di altra pianta, in altrettanti bastoncelli di bambù, fissati verticalmente in terra in vasi da fiori o altrimenti. Se si vuole, il Fachiro non prepara nulla da sè e non tocca nessuno degli accessori. Allorchè tutto è pronto, egli si asside in terra, con le mani distese innanzi, e a tal distanza dagli oggetti preparati, che un adulto può senza imbarazzo passare comodamente fra essi e il Fachiro. Dopo qualche istante gli spettatori avvertono una specie di brezza che loro accarezza il viso; e le foglie ben tosto cominciano a scendere e a salire, con rapidità maggiore o minore, lungo i bastoni che le attraversano. Tutto ciò avviene senza nessun contatto visibile tra l'operatore e gli oggetti che servono alla operazione.

4. Ma torniamo presso il nostro Medium. Mentre si operano le meraviglie

più sopra descritte, alcuni oggetti della stanza perdono una grandissima parte del loro peso; di guisa che, sebbene voluminosi e sovraccarichi di altri oggetti, anche un bambino può trasportarli da un luogo all'altro come se fossero di piuma. Altri invece, benchè piccolissimi acquistano un peso indicibile ed enorme, al punto che, mentre in condizioni ordinarie un bambino può maneggiarli a suo beneplacito, ora due o tre uomini robusti non possono sollevarlo da terra più di qualche centimetro. Questo cangiamento del peso proprio dei diversi corpi è temporaneo e dura solo quanto piace agli esseri misteriosi che lo producono.

Altri oggetti cangiano da un momento all'altro di temperatura, senza alcuna apparente ragione; e da freddi divengono scottanti, o da caldi freddissimi.

5. A rendere più variato lo spettacolo, qualche volta si avrà della musica. Se nella stanza vi è uno strumento armonico, questo suonerà senza essere toccato da alcuno. Se l'istrumento è un pianoforte o un harmonium, tutto al più si vedranno i tasti abbassarsi da sè, in corrispondenza delle note musicali che devono udirsi, senza che appaia menomamente la forza che li muove. Se l'istrumento manca nella stanza, nella casa, nella contrada, ciò non impedisce che la musica possa udirsi. Istrumenti invisibili ve la faranno udire, o vicina o lontana, a volontà del Medium. Sarà a piacere di lui o seria o frivola, o gaia o mesta, o dolce o violenta, o classica o dell'avvenire. Risuonerà per l'aria; verrà da una parete; si sprigionerà dal soffitto; salirà dal pavimento della stanza; uscirà dal corpo di qualche statua di marmo, o dal ventre di un cassone, che aperto, anche durante la esecuzione della musica, si troverà bensì armonioso, ma affatto vuoto.

Nella provocazione di questo prodigio spiritistico dicono i viaggiatori che i Fachiri indiani non hanno rivali.

6. Ma d'un tratto la musica cessa; fra il rumore di un tuono assordante traballano come per terremoto le pareti e il soffitto della stanza; il pavimento ondeggia e sembra voglia mancare sotto i piedi; e un vento impetuoso invade la sala, mentre al di fuori l'aria è nella quiete più perfetta. I lumi si spengono; e tutto è immerso nel buio più profondo.

Questo però non dura a lungo; chè fiammelle, cerchi e guizzi di luce singolare e di vario colore percorrono la stanza in varie direzioni, per dare luogo finalmente a una luce omogenea, ora viva e abbagliante, ora placida e smorta, ora continua e ora intermittente, che sembra stare da sè, nè muovere da apparecchio generatore di sorta.

7. Intanto con sommo stupore dei presenti la persona del Medium appare all'improvviso singolarmente ingigantita, oppure diviene estremamente piccola; e tutto ciò senza dissonanza di proporzioni. Il cangiamento di statura indicato persiste fino a che tutti i presenti abbiano avuto modo e tempo di costatarlo col palpamento e con le misure. Ritornato dopo varie alternative di gigantismo e di nanismo alle sue dimensioni ordinarie, il Medium assiso su di una seggiola o su di un tavolo si vede sollevarsi lentamente in aria e giun-

gere col capo fin quasi al soffitto. Un' aureola luminosa gli circonda o solo la testa o tutta la persona. Egli resta così librato in aria sulla sua seggiola o sul suo tavolo per otto o dieci minuti primi; poi o lentamente, o con violenza è portato dal mobile che lo sorregge verso una delle finestre della stanza. La finestra si apre spontaneamente dinanzi a lui, che esce da essa; gira per l' aria all' esterno, e rientra poi a vista di tutti per un' altra delle finestre dell' appartamento, che si è aperta anch' essa da sè per lasciarlo rientrare. Il fatto si ripete più di una volta, variamente modificato nei suoi particolari.

8. Mentre lo spettatore ammira stupefatto questi portenti, si riaccendono spontaneamente i lumi, che già si erano spontaneamente spenti; e un soffio freddo o caldo è da ciascuno avvertito su questa o su quella parte del corpo. Una specie di venticello entra per lo sparato delle vesti; gonfia or le maniche, or le tasche delle giubbe, or la tromba dei calzoni, e sembra che voglia investire tutta la persona. Intanto mani invisibili slacciano, smuovono, sollevano con insistenza e con petulanza le vesti dei diversi individui; e ad uno portano via l' orologio, a un altro il fazzoletto, a un terzo il taccuino. E questi diversi oggetti si trovano poi in grembo o nelle tasche di altri spettatori lontani da quelli a cui furono tolti. Altre mani invisibili contemporaneamente stringono ad altri le mani, ne palpano le braccia, le spalle, le cosce, le ginocchia; e a questi fanno una carezza, a quegli tirano la barba, i baffi o i capelli; ad uno gettano per terra il cappello; ad un altro danno ceffoni; a un altro ancora insudiciano il viso, le mani, le vesti con materie coloranti, o con lordure di ogni specie. Bocche invisibili stampano dei baci, che lasciano sulle parti baciate l' impronta. La impressione che si ha da questi baci ora è piacevole, ora molesta, ora nauseante e schifosa.

A coloro, per cui gli esseri misteriosi operatori di tante meraviglie hanno speciali simpatie, all' improvviso cadono in grembo mazzolini di fiori, scatole di dolci e regali di altra specie, di ignota provenienza. Alcuni lavori meccanici delicati, da essi appena incominciati, si trovano d' un tratto e interamente finiti.

9. Tra gli spettatori vi è chi domanda al Medium di porre un termine a tanto tramestìo, e di cercare piuttosto di intavolare qualche conversazione con gli spiriti. Il Medium è troppo cortese per non aderire ai desiderî di chi lo prega. A un suo invito la baraonda cessa; e un tavolino, da designare dagli spettatori, sarà l' istrumento di comunicazione tra l'assemblea dei viventi e l'esercito degli spiriti accorsi alla riunione.

Il Medium invita lo spirito, con cui si vuol conversare, di recarsi ad animare il tavolo prescelto. Lo spirito sembra obbedire; poichè il tavolo si agita come se divenisse vivente. Lo spirito risponderà alle domande, che gli saranno rivolte, con piccoli colpi secchi, i quali secondo il numero indicheranno affermazioni o negazioni; ovvero corrisponderanno alla posizione ordinale delle diverse lettere dell' alfabeto.

Così la conversazione si inizia e si prosegue, ottenendosi risposte adequate alle più strane e ardue questioni proposte allo spirito che si suppone favellare coi viventi. E per tal modo si può venire a cognizione di cose occulte, di fatti lontani, di circostanze particolari, di avvenimenti misteriosi; porsi sulle tracce di persone scomparse, di oggetti derubati, o di cose smarrite; giungere a una giusta diagnosi di malattie interne e indecifrabili; e acquistare la conoscenza dei mezzi atti a guarirle.

I Fachiri indiani dicono di operare per mezzo degli spiriti l'esperimento divinatorio, che essi compiono nelle condizioni seguenti. Un Europeo chiama in sua casa il Fachiro della pagoda vicina; e pensando a una frase di uno scrittore prediletto, a un proverbio nel dialetto del suo paese natìo, a un verso di Omero o di Virgilio, invita il Fachiro a riprodurglielo in iscritto. Il Fachiro distende della sabbia fine su di un tavolo o su di una superficie liscia in un sottile strato uniforme; e vi colloca sopra un piccolo bastoncino di bambù. Egli nudo, come si trova ordinariamente, si siede all'orientale, poco lungi, immobile, col corpo piegato all' innanzi e le mani distese verso la sabbia. Dopo alcuni minuti di attesa, con meraviglia di tutti, il bastoncino si drizza sull'uno dei suoi capi, si muove e scorrazza da solo sulla sabbia in varie direzioni. Quando finalmente si arresta, ciascuno può leggere sulla sabbia la frase, il proverbio, il verso classico, a cui l'Europeo aveva pensato. In una di queste prove, il Jaccolliot ottenne una volta il nome di un suo amico morto parecchi anni innanzi.

Se per caso il Medium, presso il quale noi supponiamo trovarci, appartiene alla categoria dei pitoneggianti, gli spiriti parleranno per sua bocca su qualsivoglia materia delle più astruse, in qualsivoglia delle più difficili lingue antiche o moderne, classiche o volgari, benchè sconosciutissime al Medium che opera. Qualora poi il Medium sia dei così detti veggenti, dagli spiriti si potrà sempre sapere per suo mezzo, col soccorso di visioni che si presentano ai suoi occhi, ciò che avvenne in epoche remote, quali fatti si compiono o si sono compiuti in luoghi reconditi; o quali avvenimenti si verificano nel momento stesso della prova in paesi lontani centinaia e migliaia di chilometri; avvenimenti, che poi un accurato esame di controllo troverà esattamente riferiti e descritti.

10. A taluno peraltro piace di avere per iscritto le risposte alle domande che si rivolgono agli spiriti compiacenti. Non è difficile vedere bentosto fatti paghi i suoi desiderî. E se il Medium o uno dei presenti afferrerà una penna o una matita, e si preparerà su di un foglio di carta come per iscrivere, indi a non molto gli spettatori vedranno la sua mano convulsamente agitarsi, e quindi scrivere con rapidità vertiginosa parole, parole e parole; le quali racchiuderanno risposte adequate ai quesiti fatti, e discussioni più o meno assennate in ordine ai diversi argomenti proposti. Non importa che il Medium, o chi si assume, lui assenziente, l'incarico di farne le veci, sia illetterato: egli scriverà lo stesso. Anzi non di rado scriverà correntemente e correttamente anche in una lingua ad esso ignota, in materie di cui non conosce neppure i più elementari rudimenti e con caratteri calligrafici affatto diversi tra loro, secondo che diversi sono gli spiriti da cui le risposte sono dettate. Se gli spiriti

sono di persone defunte conosciute, con somma sorpresa si vedrà che la scrittura in tal guisa ottenuta riproduce spesso i loro caratteri.

Ove si tema che in cosiffatto modo di corrispondenza possa aver luogo qualche impostura, può invitarsi lo spirito a scrivere direttamente da sè le sue risposte alle domande rivoltegli. E lo spirito annuirà anche a questo più che innocente e legittimo desiderio degli spettatori.

Una matita appesa a un filo entro un canestro nel cui fondo sia disteso un foglio di carta; ovvero, legata al piede di un tavolo su cui sia l'occorrente per iscrivere, si vedrà porsi all'opera e dettare le desiderate risposte, con caratteri diversi secondo i vari personaggi conversanti.

Se la matita manca, se la penna o il calamaio fanno difetto, ciò non imbarazzerà punto gli spiriti; che anche senza matita, senza penna, e senza calamaio scriveranno egualmente le loro risposte.

Per rendere maggiormente autentica la provenienza delle scritture, queste alle volte si hanno in condizioni singolarissime. Si chiude un foglio di carta bianca in un cassetto ordinario di uno scrittoio a scelta dei presenti; oppure si colloca lo stesso foglio fra due lastre di ardesia, o di marmo bianco, od anche fra due lastre di vetro. E in pochi secondi, alla vista di tutti, cotesto foglio si riempie di una scrittura, che dà per l'appunto le bramate risposte. Intanto però non apparisce la mano, nè la matita o la penna che vergò gli scritti ottenuti in così strane condizioni. Se si desidera, gli scritti possono aversi in ebraico, in greco, in latino, in arabo, in francese, in inglese, in tedesco, in italiano, in spagnolo, in portoghese, o in qualsiasi altra lingua.

Con chi coltiva religiosamente lo spiritismo, gli spiriti si prendono talvolta singolari libertà, che è bene conoscere. Lo spiritista scrive una sua lettera familiare a un amico intorno ad alcuni suoi affari privati. A metà della lettera la mano si ribella a scrivere ciò che vuole il pensiero; e invece scrive rapidamente una sequela di parole, dapprima più o meno sconnesse, poi con sensi assai diversi da quelli che rispondono ai concetti dello scrivente. Intanto un altro spiritista lontano, che scrive un' altra lettera privata, subisce lo stesso fenomeno. Confrontati in seguito i due scritti involontari, si trova che essi si completano a vicenda, costituendo una lettera o un discorso ben collegato e in piena forma. Altre volte lo spiritista comincia a scrivere una sua corrispondenza privata. Lascia il tavolo per qualche secondo, per consultare un libro, per verificare una data, per riscontrare una notizia. Tornando al suo posto è sorpreso di vedere la sua lettera finita, o con un carattere eguale al suo, o con carattere diverso, ora essendo stato seguito il filo delle sue idee, e ora essendo stata scritta qualche cosa di indole ben diversa, o qualche lepidezza più o meno corretta, più o meno grossolana. Dopo qualche giorno giungono per posta allo spiritista lettere regolarmente timbrate, scritte con gli stessi caratteri e con lo stesso inchiostro, e indicanti oltre il nome dello scrivente, forse già morto da qualche mezzo secolo, il luogo di deposito di qualche ignorato originale, scritto durante la vita, con preghiera di riscontrarlo per verificare l'uguaglianza della scrittura. Con somma sorpresa tutto risponde a capello alle indicazioni date in tal guisa.

11. Avuti gli scritti, ben sovente chi assiste alle riunioni spiritistiche domanda di udire la voce di coloro con cui fino allora ha conversato.

E le voci non tardano a farsi sentire, partendo ora dalle pareti, ora dal soffitto, ora dal pavimento, ora da questo o da quel mobile della stanza, ora dal mezzo del vano della stanza stessa. E queste voci ora parlano con discorso familiare, ora declamano in modo oratorio, ora cantano melodie più o meno diverse. A volte poi gli spiriti si piacciono di contraffare la voce e i modi di discorrere di qualcuno dei presenti, o di parafrasare in esecrande bestemmie le preghiere, che a qualcuno degli astanti può intanto venir vaghezza di recitare.

Qualunque sia il mezzo di comunicazione con cui gli spiriti conversano coi viventi, accade bene spesso a un certo punto che le risposte divengono incoerenti, assurde, sguaiate, oscene, contradittorie, menzognere, impertinenti. Secondo i Mediums, il fatto dipende da ciò che altri spiriti si frammischiano a quelli evocati; o da ciò che uno spirito ingannatore assunse la personalità di quelli con i quali si voleva conversare; o infine da ciò che lo spirito invocato restò offeso da qualche interrogazione o da qualche risposta avuta, o da qualche altra cosa di simile.

12. A rendere pieno lo stupore di chi assiste a una seduta di Spiritismo, non resta che una cosa: vedere, toccare gli spiriti con cui si favella; ottenere, in una parola, la loro *materializzazione.*

La materializzazione degli spiriti, che in alcune delle sue forme dicesi anche *reincarnazione,* è stato l'ultimo dei fatti, che i Mediums sono riusciti a conseguire. Questa però non sempre è completa, cioè, di tutta la persona; e allora si produce per lo più anche senza la domanda del Medium, e qualche volta anche contro il suo desiderio e contro quello degli spettatori.

Nel mezzo di una seduta, all'improvviso e fuori di ogni proposito, si vedono comparire per l'aria, su i tavoli, sopra le seggiole, e fra i diversi mobili, tronconi di braccia, di mani, di gambe, di piedi, ora piccini, e ora mastodontici, ora delicati e ora grossolani, ora pienotti e ora scarni, ora bianchi e ora fuliginosi, ora lisci e ora ispidi e pelosi. Sono tronconi di braccia, di mani, di gambe e di piedi, che hanno vita, movimento e forza poderosissima. Quelle membra al contatto ora sono fredde come di cadavere, ora palpitanti come di persona viva e sana, ora infuocate come di persona in preda a violentissima febbre. Chi vuole sperimentare la vigoria di quelle mani, ne avrà facilmente, come a molti altri è già accaduto, strette tenacissime e dolorose, che lasciarono per lunghi giorni impronte indelebili.

In uno degli esperimenti sû i fenomeni spiritistici istituiti dal Crookes, una di queste mani spiccò un giorno da una pianta della stanza, in piena luce di sole e in presenza di parecchi testimoni intelligenti e accorti, un fiore di lungo gambo; e quindi lentamente lo fece passare attraverso di una fessura quasi impercettibile di una grossa tavola di quercia, senza che poscia si potesse riscontrare nè ad occhio nudo nè col microscopio la menoma lacerazione o sul gambo o su i petali del fiore: e gambo e petali nondimeno erano almeno dieci o dodici volte sproporzionati in eccesso alla fessura del tavolo.

La *materializzazione* completa, ossia di tutta la persona, per certi Mediums e per pochi eletti che possono trovarsi a caso in loro compagnia, si ha qualche volta anche quando non è richiesta. Leone Ippolito Denizardo Revail, più conosciuto sotto lo pseudonimo di *Allan Kardec,* narra che recatosi una sera in un teatro di Parigi in compagnia di un potente Medium veggente, osservò egli stesso fra gli spettatori moltissimi spiriti materializzati; dei quali non pochi sembravano origliare curiosamente i discorsi degli spettatori viventi, che avevano ai loro fianchi. Molti altri si trovavano sul palco scenico fra gli attori, a cui sembravano ispirare maggior vigoria di azione, o di cui contraffacevano grottescamente l' incesso e le movenze.

Ma nei trattenimenti spiritistici la materializzazione completa non si osserva quasi mai se non in seguito a preghiera dei convenuti. Lo spirito invocato si presenta allora o in forma vaporosa e diafana, a contorni sfumati; ovvero in forma netta, ben contornata, palpabile. L' aspetto, il sembiante, le vesti sono quelle che la storia, la tradizione, l'opinione comune, o il ricordo dei conoscenti attribuisce alla personalità che esso aveva durante la vita. Qualche spirito così materializzato è di fisonomia dolce e buona, e talvolta ha altresì il capo come cinto da un' aureola luminosa e le ali al tergo. Altre volte invece è di aspetto feroce, selvaggio, brutale.

In genere gli spiriti materializzati si avvolgono in lunghi manti, cosicchè il capo e il tronco sono le parti che si vedono più nettamente riprodotte. Nel loro incesso sembrano strisciare, anzichè muoversi camminando. Ma alle volte tutte le parti della persona sono così nettamente riprodotte, da non potersi distinguere da quelle di una persona vivente. Allora gli spiriti si muovono al pari degli altri esseri umani ancora in vita.

Quando assumono una materializzazione tangibile, permettono di essere toccati, abbracciati, accarezzati; si lasciano stringere le mani che ognuno sente calde e vive; cantano a voce alta; siedono a uno scrittoio, rendono per iscritto risposte a chi li consulta; si lasciano tagliare lembi di vesti e ciocche di capelli che gli spettatori possono conservare in iscatole, mentre intanto subito si riproducono addosso alla loro misteriosa persona. Alle volte sono così gentili, che si lasciano anche fotografare o alla luce naturale, o a quella del magnesio, o, se vuolsi, anche al buio.

Raramente il fantasma si presenta in mezzo alla assemblea bello e formato; per lo più si sviluppa sotto gli occhi degli spettatori.

In mezzo al cerchio dei convenuti, nel punto che si vuole della stanza, appare dapprima una nuvoletta luminosa, nel cui centro si presenta indi a poco un nucleo opaco, che in brevi istanti diviene sempre più consistente. Da questo nucleo, divenuto che sia solido, si sviluppano insensibilmente il capo, poi il collo, poi il torace, poi le braccia, poi il resto della persona. I contorni, vaporosi in principio, si determinano sempre più; e in fine non si ha sotto gli occhi che una persona come le altre, la quale tratta, parla, conversa con gli astanti; e quando le aggrada, scompare dalla vista di tutti. Nello scomparire poi si osservano fenomeni diversi; poichè ora la persona si risolve nella nebbia da cui nacque; ora si dilegua d'un tratto senza che si possa dire in qual modo; ora sfuma a poco a poco, o rientra nel pavimento, mentre qualcuno dei presenti la tiene ancora per mano.

13. Tra le materializzazioni complete e tangibili più celebri merita speciale ricordo quella riferita dal celebre scienziato Crookes. Per due o tre anni consecutivi, mediante l'influsso di una Medium potentissima, la signorina Cook, egli godè l'apparizione quotidiana di una donzella avvenentissima, mansueta e domestica, che dicevasi indiana, che indossava vesti sempre candidissime, e che portava sempre in capo un turbante. Anch'essa usciva dal seno di una nuvoletta che prima si formava nel mezzo della stanza destinata all'esperimento. Nel centro di questa nuvoletta si sviluppavano linee e contorni, che si addensavano, si animavano, si colorivano fino a che il viso sorrideva, gli occhi scintillavano, i polmoni respiravano, e palpitava il cuore. Il Crookes, per assicurarsi che la personalità di questo singolare essere era ben diversa da quella della sua Medium, prese nota delle differenze delle due stature, della diversa acconciatura dei capelli, del diverso colorito di questi in ciascuno dei due soggetti, della diversa forma e grossezza delle mani, del diverso colorito della pelle, e infine della esistenza di una cicatrice nel collo della Medium, mentre invece questa cicatrice non si aveva nel collo dell'altra. Per accertarsi poi che l'apparizione aveva una personalità reale, il Crookes volle prenderne più volte la fotografia, ascoltarne il torace, noverarne i respiri, numerarne i battiti del cuore, misurarne col termometro la temperatura. Potè anche col suo consenso abbracciarla, e assicurarsi così che il suo corpo era vivo con carne ed ossa. Tra giorno l'apparizione si intratteneva a conversare con la signora Crookes, trattava familiarmente coi domestici, si baloccava con i bambini di casa. E interpellata in proposito, assicurava di sentire tutti i bisogni e le brame di ogni altra persona vivente. Ma all'approssimarsi della sera, od ogni qualvolta le facesse piacere, la fanciulla misteriosa si dissipava a vista di ognuno, senza che si potesse dire ove fosse andata, e come e per qual via si fosse dileguata. Un giorno poi dichiarò al Crookes e alla sua famiglia, che la sua missione presso di loro era finita. E mentre il Crookes si volgeva a sorreggere la sua Medium, che per il dolore di dover perdere per sempre la sua compagna materializzata, era per cadere in deliquio, la fanciulla indiana scomparve, e non si fece più rivedere.

14. Tra le operazioni mirabili, che i Fachiri indiani compiono e attribuiscono negli spiriti, è da ricordare l'acceleramento della vegetazione. Il Jaccolliot [1] narra così ciò che egli ha veduto fare in pieno giorno da un Fachiro da lui incontrato per caso presso Benarés. – « Io credetti di sorprenderlo fortemente » egli dice: – « allorchè al suo arrivo gli manifestai il mio desiderio

---

[1] Jaccolliot, *Spiritisme dans le monde*, Paris, *Librair. internat.*, 1879.

di vedere il miracolo dell' immediato germoglio e del pronto sviluppo di un vegetale ». – « Io sono ai tuoi ordini », egli mi rispose con tutta semplicità. – Io fui un poco sconcertato da cotesta sicurezza; ma ripresi ben tosto: – « Mi lascerai tu scegliere la terra, il vaso e il seme, che tu vuoi far germogliare sotto i miei occhi? » – « Il vaso e il seme, sì; ma la terra deve essere presa da un formicaio di *carias,* e finamente pestata ». – Io ingiunsi al mio domestico di provvedere la terra indicata, di prepararla secondo che il Fachiro aveva detto; e di portarmi un vaso da fiori con una manciata di semi di specie differenti. In meno di un quarto d'ora, il mio domestico era di ritorno, portando tutti gli oggetti domandati. Io presi questi oggetti dalle sue mani, e quindi lo rinviai, non volendo lasciarlo comunicare con il Fachiro. Presa dalle mie mani la terra entro il vaso, il Fachiro l'annaffiò lentamente con un poco di acqua, recitando non so quali sue preghiere. Poi mi pregò di consegnargli il seme da me scelto, e alcuni metri di una stoffa qualunque. Io presi a caso un seme di papavero, e chiesi il permesso di contrasegnarlo. Avuta una risposta affermativa, io intaccai leggermente la pellicola del seme, e lo consegnai con alcuni metri di mussolina bianca. – « Io ora mi addormenterò del sonno degli spiriti, mi disse il Fachiro; giurami di non toccare nè la mia persona, nè il vaso già preparato ». – Io promisi quanto mi veniva richiesto. Egli piantò allora il grano nella terra, che con l'acqua aveva ridotto allo stato di pulte; poi drizzando presso la sponda del vaso il suo bastone, vi stese sopra la mussolina che io gli aveva dato e con cui coprì intieramente tutto il vaso. Quindi si piegò con la persona in avanti; distese orizzontalmente le due braccia al di sopra di quanto aveva apparecchiato; e a poco a poco cadde in uno stato completo di catalessi. Passò oltre due ore in questo atteggiamento, senza che il più piccolo movimento o sussulto muscolare ne rivelasse la vita. Completamente nudo, col corpo lucente e annerito dal sole, con l'occhio aperto e fisso, il Fachiro rassomigliava a una statua di bronzo in una posa di mistica evocazione. Intanto io non lo aveva perduto di vista un solo momento. Dopo due lunghe ore di attesa, mentre il sole cominciava a lambire l'orizzonte, il Fachiro emise un leggero sospiro e ritornò alla vita. Mi accennò di avvicinarmi, e togliendo la musolina che copriva il vaso, mi mostrò fresca e verde una giovine pianticella di papavero dell'altezza di circa 20 centimetri. Indovinando i miei dubbi, il Fachiro tolse dalla terra, che intanto era tornata quasi asciutta, la tenera pianticella, e su di una delle due pellicole che aderivano ancora alle radici mi mostrò l' intaccatura, che due ore innanzi io aveva fatto sulla buccia del seme. Nessuna sostituzione era stata possibile, perchè egli era intieramente nudo; perchè non poteva sapere che tra i molti semi io avrei prescelto un seme di papavero; e perchè io, che non lo perdei giammai di vista, non mi avvidi di nessuna cosa di simile. Dopo aver goduto per alcuni istanti del mio stupore, il Fachiro mi disse con un movimento di orgoglio mal dissimulato: « Se io continuassi le evocazioni, in otto giorni il papavero avrebbe dei fiori, e in quindici giorni darebbe i suoi frutti ».

15. Molto affini, se non affatto identici con le manifestazioni spiritiche sono quei singolari fenomeni, che or sono alcuni anni il Flammarion descrisse sotto il titolo di *Telepatie* [1]. Trattasi di apparizioni non provocate o di defunti, o di persone viventi ma lontane, che per tal modo intendono di dare a determinati individui l'annunzio delle singolari condizioni più o meno dolorose in cui si trovano; o al contrario sono visioni che un individuo posto in un luogo ha di avvenimenti che si compiono in luoghi assai discosti.

Il Flammarion toglie da Cicerone il seguente caso. Due amici recatisi a Megara, vanno ad alloggiare separatamente. Nel sonno l'uno di essi vede l'altro che lo prega di accorrere in suo aiuto contro degli assassini. Si desta, non fa caso del sogno, e si riaddormenta. Ma il sogno si ripete per la seconda e per la terza volta. Finalmente l'amico gli appare con le vesti lacere e col petto insanguinato, rimproverandolo di non essere corso in sua difesa, non ostante le sue vive preghiere. Conclude dicendo: « Appena il nuovo giorno albeggerà, il mio cadavere sarà portato fuori di città in un carro di immondezze: verifica ciò che io ti dico; fai punire gli assassini; e rendi a me i funebri onori ». Colpito dalla pertinacia del sogno, l'amico presta finalmente fede all'apparizione. Lascia il letto e si reca alla porta della città. Vi trova il carro delle immondezze; fa arrestare il conduttore che alle prime domande si confonde; e fra i materiali di cui il carro era carico, si trova il cadavere del viaggiatore assassinato.

Agrippa di Aubigné riferisce il fatto seguente. Il 23 dicembre 1574 moriva in Avignone il Cardinale di Lorena, mentre in quella città trovavasi allora il re con la sua corte. La sera sul tardi, la regina Catterina dei Medici erasi posta in letto, e conversava con alcune dame e cavalieri. Mentre stava per licenziare i presenti, si gettò di soprassalto sul capezzale, mise le mani davanti al viso, e chiamando soccorso indicava agli astanti ai piedi del letto il Cardinale, che le tendeva le mani. L'apparizione durò pochi secondi. Il re mandò uno dei suoi gentiluomini alla abitazione del Cardinale; e questi riferì che il porporato era morto pochi minuti innanzi.

Nel *Raccoglitore Medico* di Forlì [2] trovasi riportata un' osservazione del Dottore G. B. Ermacora, relativa a due casi importantissimi di telepatia con percezione oggettiva indipendente. Una Signora di Rovigo si vide un giorno di buon mattino comparire dinanzi all'improvviso un suo fratello, che ella sapeva essere al Cairo e che ella ignorava essere già morto da ventisei ore. Nel contempo una sorella che conviveva con lei udì qualcuno camminare nella propria stanza e spostare il proprio vestito, che la sera innanzi ella aveva deposto su di una seggiola presso il letto, e che più tardi trovò gettato in terra pressa la porta della stanza. Ciascuna delle due Signore pensò che il bizzarro fratello fosse improvvisamente rimpatriato, tornato in casa e quindi uscito per affari. Gli prepararono il pranzo per l'ora consueta in famiglia; ma naturalmente lo attesero invano. Il D. Ermacora osserva che le due sorelle non andavano soggette ad allucinazioni; che le due apparizioni si presentarono con circostanze diverse; e che una di esse fu in certo modo confermata dallo spostamento materiale di una veste. Da ciò egli conclude che non è lecito pensare a una coincidenza fortuita di due allucinazioni congeneri; ma doversi ritenere come assai probabile la percezione *per via supernaturale* di un terzo fatto avvenuto poche ore prima in luogo lontano, nel Cairo; ossia, la morte del fratello delle due Signore.

---

[1] Flammarion, *Urania*, Milano, Sonzogno, 1890, pag. 110 a 136.

[2] *Raccoglitore medico di Forlì*, 10 gennaio, 1897, pag. 20.

Più sorprendente ancora è il fatto seguente, narrato da Gougenot de Mousseaux nel suo libro su i *Grandi fenomeni della Magìa*, pubblicato nel 1864.

Mentre il Signor Roberto Bruce, comandante in secondo grado un bastimento in viaggio presso il Banco di Terranova, stava un giorno nel gabinetto del suo ufficio, vede all'improvviso uno straniero seduto a scrivere nel posto del suo capitano. Sorpreso del fatto, lascia la stanza per avvertire della cosa il suo superiore; ma tornando nella cabina, non vi trova più alcuno. Intanto sulla lavagna che serviva ai calcoli nautici del Capitano, si trovano tracciate con scrittura di mano ignota queste parole: *Manovrate a nord-ovest.* Spinti dalla curiosità, si obbedisce al comando misterioso; e dopo tre ore di viaggio si trova un vascello smantellato, carico di gente, in imminente pericolo di sommersione. Il bastimento accorso invia le sue scialuppe per accogliere i poveri naufraghi. Mentre uno di questi raggiungeva il fianco del vascello liberatore, il Bruce trasalì, riconoscendo in lui il suo misterioso straniero. Allora insieme col Capitano lo invitò a scrivere su di una lavagna le parole: *Manovrate a nord-ovest.* La scrittura era esattamente identica a quella che ancora si aveva sull'ardesia del Capitano. L'autore dello scritto non sapeva dare del fenomeno nessuna spiegazione. Ma il Capitano del vascello naufragato narrò, che verso il mezzodì il passeggiero essendo molto stanco si era addormentato profondamente; e che destatosi dopo un'ora disse a lui: « Signor Capitano, noi saremo salvati oggi stesso. Ho sognato di essere a bordo di una nave, che viene in nostro soccorso. Egli descrisse il bastimento e il corredo di bordo; e con somma sorpresa ora noi verifichiamo l'esattezza della descrizione ». Alla sua volta poi il passeggero aggiungeva: « La cosa più strana è, che quanto io qui vedo mi sembra familiare; e tuttavia non ricordo di essere mai stato in questa nave ».

Emmanuele Kant narra, in seguito a una sua accurata inchiesta sul fatto, il seguente episodio della vita di Swedenborg, il grande precursore dello Spiritismo nella Scandinavia. Il 10 luglio 1759, lo Swedenborg, allora di 72 anni, ritornando da un suo viaggio fatto attraverso all'Inghilterra, sbarcò a Gottenburg, a 200 chilometri da Stocolma, città di sua residenza. Prese alloggio da un suo amico, presso cui ogni sera raccoglievasi una società numerosa ed eletta. Alla sera del suo arrivo, verso le sei, lo Swedenborg, che era uscito di casa, rientrò pallido e costernato, dicendo che in quell'istante medesimo era scoppiato un incendio a Stocolma, nella strada da lui abitata, e che il fuoco si estendeva verso la sua dimora con somma violenza. Uscì di nuovo; e poco di poi ritornò lamentando che la casa di uno dei suoi amici veniva allora allora ridotta in cenere, e che la sua propria correva un gravissimo pericolo. Uscito una terza volta, rientrò verso le otto, e disse con gioja: « Grazie a Dio, l'incendio si è estinto alla terza porta che precede la mia ». La nuova si sparse in tutta la città, la quale si commosse tanto più, in quanto che il governatore stesso aveva fatto grande attenzione al racconto, e moltissime persone si erano messe in pena per le loro proprietà e per le persone dei propri amici. Dopo due giorni il corriere reale portò da Stocolma la relazione dell'incendio, la quale concordava pienamente con la descrizione già datane dallo Swedenborg: l'incendio era stato estinto alle otto.

Noi non siamo in grado di garantire l'assoluta veridicità oggettiva di queste narrazioni. Ma non crediamo neppure di avere ragioni per impugnarla. Che interesse potevano mai avere gli autori di quei racconti a narrare una cosa per l'altra? Essi accertano, che non contano fole, ma che narrano con verità avvenimenti reali. Perchè non dovremo noi credere alle loro parole? Col dubbio perpetuo, a quale storico si dovrà più prestar fede? Le particolarità poi dei vari fatti narrati bastano per assicurare chicchessia contro ogni possibile evento di illusione o allucinazione. Ma torniamo allo Spiritismo.

16. Leggendo la descrizione sommaria di tutte le meraviglie spiritistiche, taluno può aver creduto di avere sottocchio il capitolo di qualche romanzo fantastico, o per lo meno qualche novella più o meno ingegnosamente architettata.

Ma che i fatti singolari, da me brevemente riassunti dalle opere e dalle accurate relazioni di coloro che si sono occupati dell'argomento, siano una realtà, ci è attestato da un numero quasi infinito di testimoni.

Da alcune statistiche presentate al secondo Congresso spiritistico tenutosi in Parigi nel 1889, nelle sale del grande oriente della massoneria francese, in via Cadet n. 16, e a cui accorsero 500 delegati rappresentanti di 40,000 membri di varie società spiritiche individualmente nominate col rispettivo preciso indirizzo, si può con tutta sicurezza concludere, che allora il numero dei testimoni dei varî fatti da noi indicati doveva essere per lo meno di 6 milioni di individui. I congressisti forse esagerarono portandone la cifra dai 12 ai 15 milioni e più [1].

A questi conviene aggiungere tutti coloro che testificarono della realtà dei fatti dello Spiritismo dalle sue prime origini storiche bene accertate tra il 1847 e il 1889; e quelli che da quell'epoca ad oggi continuano a confermare la verità di quanto è affermato in proposito dai loro predecessori.

Le meraviglie spiritiche operate dai Fachiri indiani, ci sono garantite nel fatto come vere, oltrechè dal Jaccolliot [2] che ha passato molti anni della sua vita nelle Indie, ancora dal missionario Huc [1], da Eugenio Nus [2], dall'Olcott [3], e da non pochi altri Europei che ne sono rimasti altamente stupefatti [4].

---

[1] *Il Vessillo spiritista* (periodico), luglio, 1891.

[2] Jaccolliot, *op. cit.*, - Id., *La Bible dans l'Inde*, Paris, 1869.

Tutto sommato, si ha una cifra tale di testimoni, che non si può assolutamente disprezzarla senza peccare di eccessiva leggerezza; tanto più che forse nessuno di essi si è convertito allo Spiritismo senza essere stato testimone e parte dei suoi portenti.

Tra questi testimoni ve ne sono di nazioni le più diverse. Ne abbiamo di Americani, di Inglesi, di Francesi, di Danesi, di Olandesi, di Scandinavi, di Tedeschi, di Russi, di Spagnoli, di Portoghesi, di Italiani. E ne abbiamo ancora di Egiziani, e di Indiani.

Quanto poi a credenze, ne abbiamo di Mormoni, di Atei, di Materialisti, di Razionalisti, di Ortodossi, di Scismatici, di Protestanti, e anche di Cattolici.

Che popoli, o schiere di una nazione o di una religione si accordino a testificare, nel nostro secolo di dubbio e di scetticismo, come fatto vero un avvenimento immaginario, è cosa, se non probabile, almeno possibile. Ma che schiere numerosissime, derivanti da popoli diversi, di religione diversa, di tendenze, di aspirazioni, di carattere e di interessi svariati e spesso anche opposti, concordino tutti a testificare come veri non solo nella sostanza, ma altresì nei più minuti particolari, avvenimenti decisamente inventati o fortemente svisati, è cosa così strana, che rasenta quasi l'assurdo.

Tra noi poi in Italia questi testimoni non abbiamo bisogno di andare a cercarli in qualche loro sede recondita, remota o poco accessibile. Ve ne sono invece in ogni provincia, in ogni città, in ogni paese, in ogni borgata; nelle parti più illuminate, e nelle parti più derelitte del Bel Paese; nelle regioni più dedite al commercio, e in quelle più segregate dal movimento sociale.

Nè essi attestano nell'ombra i fatti di cui sono stati testimoni e forse anche parte; ma ne parlano pubblicamente nei ritrovi, nelle conversazioni, nei giornali che hanno a loro disposizione per meglio proclamare le loro dottrine; e si vantano senza mistero spiritisti convinti, appunto perchè hanno visto le cose a cui credono. Essi stessi hanno pubblicato il loro indirizzo preciso, invitando i curiosi a verificare da sè la realtà dei fatti da essi annunziati; e non pochi giornali e periodici hanno riprodotto quell'indirizzo. Venite e vedete; essi hanno detto. E non pochi, aderendo all'invito, hanno dovuto poi convenire essere innegabile la verità delle meraviglie che loro erano state prima annunziate.

Si potrebbe credere che fra i testimoni ricordati non si noverassero se non individui esaltati, teste leggere, soggetti fatui, persone incompetenti. Vogliamo concedere che ciò possa essere vero per la più gran parte dei testimoni. Ma dobbiamo affrettarci a soggiungere che tra coloro che in Italia e fuori attestano la reale esistenza dei meravigliosi fenomeni spiritici, ve ne sono di superiori ad ogni riserva. Infatti non pochi tra essi occupano posizioni eminenti nelle rispettive schiere di giornalisti, di romanzieri, di letterati, di professori, di matematici, di astronomi, di geologi, di fisici, di chimici, di antropologi, di naturalisti, di medici, di filosofi, di teologi, di magistrati, di politici, di diplomatici, di sociologi [1].

---

[1] Huc, *Souvenirs d'un voyage dans la Tartarie et le Thibet,* Paris, 1857.

[2] Nus E., *Choses de l'autre monde,* Paris, 1880.

[3] Olcott, *Cathechisme boudd.*, trad. franc., Paris, 1883.

[4] *Revue britannique,* tome XXXII, p. 368; - *Dictionnaire Larousse,* articolo *Faquir.*

Il peso delle testimonianze di tutti costoro è cresciuto dal fatto che parecchi di essi, scienziati di prim'ordine, sono avvezzi a considerare i fatti sotto i più svariati punti di vista, ad analizzarne i rapporti, a considerarne le particolarità e le circostanze, le cause e gli effetti. Di mente pacata, di intelletto penetrante, essi sono assuefatti a meditare lungamente gli oggetti del loro studio, a misurare i giudizi, a vagliare le parole, nè certo disposti a passare da imbecilli, o da lasciarsi ingannare grossolanamente e a lungo dal primo parabolano che si presenti loro dinanzi.

Tra essi poi ve ne sono stati perfino di quelli che prima di dare un giudizio qualsiasi su i fatti in questione hanno voluto osservarli ripetute volte, esaminarli, notomizzarli, scrutarli in ogni loro parte; sottoporli ad esperimenti svariati secondo le più scrupolose norme delle più esatte scienze positive moderne.

Ricordiamo a titolo di onore il Comitato eletto nel 1869 dalla Società dialettica di Londra, tra cui figuravano Alfredo Russel Wallace, Augusto

---

[1] Per chi vuole dei nomi, stralciamo da una lista data da G. Athius (*Idea vera dello Spiritismo,* Torino, tip. Foà e comp., 1895), e da indicazioni sparse nel libro di P. Gibier (*Le spiritisme,* Paris, Doin, 1891) i seguenti: - Vittorio Meunier, pubblicista; - Laroche-Héron, pubblicista; - Carlo Lomon, autore drammatico; - Augusto Vacquerie, letterato; - Victor Hugo, romanziere; - Massimo d'Azeglio, letterato, artista, politico; - Vittoriano Sardou; drammaturgo; - Prof. Scarpa; - Prof. Vespasiani; - Prof. Damiani; - Prof. Macchia; - Prof. Angelo Brofferio; - Prof. Giuseppe Gerosa; - Prof. Zöllern; - Prof. Hoffman; - Dottore Dexter; - Talimadge; - Wynne, matematico; - Augusto de Morgan, presidente della società di matematiche di Londra; - Swedenborg, uno dei corifei dello Spiritismo, ma al tempo stesso matematico, fisico, naturalista e astronomo insigne; - Lodge, matematico e fisico; - Flammarion, astronomo; - Zoellner di Lipsia, astronomo; - Challis, astronomo; - Barkus, geologo; - Douton, geologo; - A. Y. Tyndal, fisico; - Ochorowitch, fisico, inventore del termomicrofono; - Thury, di Ginevra, fisico; - Fechner, fisico; - Buttleroff, di Pietroburgo, chimico; - Hare, chimico; - Mapes, chimico; - Humphry Dawy, chimico; - L. Ferri, antropologo; - Morselli, antropologo; - C. Lombroso, antropologo; - Wagner, zoologo; - Perty, naturalista; - Richardson, naturalista; - Humboldt, naturalista; - D. Sexton, medico, geografo, e geologo; - Carlo Richet, medico e fisiologo; - James M. Cully, medico; - Schiapparelli, filosofo; - Filopanti, filosofo e matematico; - abate Garo, canonico a Nancy; - abate Rocha; - Haumond, pastore Evangelico; - Simmons, magistrato; - John Edmond, magistrato; - Aksakoff, consigliere di stato dello Czar; - Eula, già ministro di grazia, giustizia e culti in Italia; - Senior, docente economia politica a Oxford; - conte Costantino De Bodisco, ciambellano dello Czar; - De Giers, ministro di Russia e cancelliere dell'impero; - Lincoln, presidente degli Stati Uniti; - Daison, maggiore generale; - J. B. Roustaig, avvocato alla Corte suprema di Bordeaux; - Balfour, già lord del tesoro in Londra; - Falcomer, professore di diritto; - V. E. Gladstone, primo ministro inglese; - Senatore Negri.

De Morgan, C. F. Warley, Hell, Chambers Howit, e l'Edmonds. Questo Comitato sottopose a scrupoloso esame i fenomeni dello Spiritismo; e dovè concludere, ammettendone la reale esistenza.

Le esperienze di questo illustre Comitato, nel 1871 furorono riprese in accurato e scrupoloso controllo da un altro illustre inglese, William Crookes; fisico che non teme confronti in nessuna parte del globo; che a venti anni aveva già dato in luce importanti lavori sulla luce polarizzata; che più tardi pubblicò importanti lavori sugli spettri luminosi dei corpi celesti; che inventò il fotometro di polarizzazione, e il microspettroscopio; che scrisse lavori di chimica assai pregiati; che è autore di un trattato di analisi chimica ora divenuto classico; che ha fatto importanti ricerche in astronomia; che ha grandemente contribuito ai progressi della fotografia celeste; che ha fatto sulla fotografia lunare lavori riputati degni di un premio speciale dalla Società reale di Londra; che dal governo inglese fu inviato a Oran per istudiarvi con altri dotti l'ecclisse solare; che è dotto in medicina, in igiene pubblica e in scienze naturali, come dimostrano i suoi pregevoli lavori sulla peste bovina; che ha scoperto un processo di amalgamazione metallica per mezzo del sodio, oggi largamente applicato in Australia, in California, e nell'America del sud per l'estrazione dell'oro; che ha scoperto un nuovo corpo metallico, il Tallio; che in fine ha fatto conoscere lo stato raggiante della materia, il quale oggi ha permesso l'altra famosa scoperta dei raggi di Roentgen tanto utili per la fotografia così detta dell'*invisibile.*

Un uomo di così alto intelletto e di così vasta dottrina; un uomo che ha passato la sua vita a indagare con la massima severità i più ardui segreti di natura, ha voluto prendere in esame i fenomeni spiritistici e sottoporli alla severa critica delle scienze sperimentali. Nelle sue ricerche egli è stato assistito da due altri valenti fisici, William Huggins, ed Ed. W. Cox.

Per mezzo di apparecchi di precisione, e di registratori automatici, egli esaminò fino allo scrupolo tutti, fino ai più insignificanti particolari, i fenomeni verificatisi sotto i suoi occhi. Sperimentò ripetute volte in pieno giorno, in camere scelte da lui e ben illuminate o da luce solare, o da luce elettrica, o da bottiglie splendenti per fosforo. Egli stesso assistè alla toeletta dei suoi Mediums, per essere sicuro che nulla essi celassero sotto le vesti. Alcuni apparecchi che dovevano risentire l'influenza dei Mediums furono circondati di gabbia metallica. I tavoli dell'esperimento eran procurati, esaminati e disposti da lui.

Orbene, studiati i fenomeni spiritici fra tante precauzioni e con il più grande scetticismo scientifico, egli dovè onestamente ripetere quanto prima di lui aveva già detto Alfr. Russel Wallace: « Ho acquistato la prova certa della realtà dei fenomeni spiritici ».

Nè si creda che in quel periodo di tempo le illustri personalità dei componenti il Comitato della Società dialettica, e di William Crookes incominciassero a subire qualche alterazione nelle loro funzioni cerebrali. Giacchè, ***contemporaneamente*** i diversi dotti più sopra ricordati aveano per le mani altre mirabili opere date poi in luce; e *dopo* quell'epoca ciascuno di essi ha dato prove non dubbie della conservata potenza del proprio intelletto. Quanto al Crookes poi, in particolare, ricordiamo in proposito, che i suoi lavori sullo stato raggiante della materia rimontano al 1878; e che le ultime sue dimostrazioni su tal punto furono fatte nel 1879 al Congresso dell'Associazione Britannica per i progressi della Scienza, e nel 1880 alla Scuola di Medicina e all'Osservatorio di Parigi, in presenza di moltissimi dotti, fra cui il chimico Wurtz e l'ammiraglio Monchez. Gli studi sullo Spiritismo, come abbiamo già detto, furono fatti dal Crookes nel 1871.

Da ultimo non sono mancati di quelli, che pur essendo una volta disprezzatori dello Spiritismo, ne divennero dopo ripetute osservazioni ed esperimenti testimoni, se non patrocinatori convinti, quantunque nelle loro osservazioni e nei loro esperimenti portassero la più gran dose dello spirito del dubbio e della diffidenza. Tra costoro mi basti ricordare per tutti Cesare Lombroso.

Di fronte a testimoni così numerosi, così scelti, così competenti, così indagatori, e così diffidenti, a noi pare che sarebbe molto irragionevole conservare dei dubbi sulla realtà dei fatti che servono di base allo Spiritismo.

Ci piace di chiudere questo articolo con le parole stesse con le quali il Crookes chiudeva la relazione delle sue osservazioni e dei suoi esperimenti.

« La gente sempre avida del soprannaturale ci domanda: Ci credete voi,
« o non ci credete? Noi rispondiamo: Noi siamo chimici, noi siamo fisici;
« il nostro ufficio non consiste nel credere o nel non credere, ma invece nell'accertare
« in modo positivo, se un dato fenomeno è, o non è, immaginario.
« Fatto questo, il resto non è di nostra spettanza. Ora, in quanto alla realtà
« dei fenomeni, noi li affermiamo, almeno provvisoriamente, perchè con immenso
« stupore dei nostri sensi e del nostro intelletto, la evidenza ci costringe
« ad ammetterla....... Si ricordi il lettore che noi *non avventuriamo*
« *nè ipotesi, nè teorie di sorta alcuna*. Noi attestiamo semplicemente alcuni
« fatti, al solo scopo e per la sola ragione, che in tutta la nostra lunga carriera
« cercammo di far conoscere la verità. I Comitati di esaminatori, gli
« uomini insigni e i pratici di ogni nazione che si unirono a vigilare severamente
« i nostri esperimenti concludono con noi: non vi affermiamo una volta
« di più che questo è verosimile; ma vi affermiamo che questo *è*. Invece di
« dubitare o di credere alla ventura, lo che equivale, e di immaginarsi che
« noi fummo capaci di gittare il tempo a studiare giuochetti da cerretani (come
« se fosse possibile una tale puerilità), prendetevi la fatica di esaminare prima
« i fatti, come noi, una volta increduli, ci rassegnammo a fare.... Mostrateci
« con severa critica in quale punto noi errammo nel corso dei nostri esperimenti.
« Specificate e suggerite, se sapete, dei mezzi di esame più dimostrativi.
« Inventate complessi di difficoltà più insormontabili e più sottilmente congegnate
« di quelle onde noi circondammo i nostri Mediums, pur tenendoli ad
« essi celate! Ma non venite così a casaccio a trattare i sensi del nostro corpo
« come menzogneri o facilmente ingannati; non accusate la nostra ragione di

« demenza (che, tra parentesi, noi soli dopo sì severi studi avremmo il diritto « di riconoscere in voi), col pretesto che i fatti contrariano i vostri giudizi « anticipati, simili a quelli che noi pure nutrimmo in passato. È difficile essere « più scettico e più positivo di noi in fatto di cose sperimentali. Che se voi « vi credeste da più di noi o per la vostra ignoranza o per il vostro sapere « da dilettante, da qual parte dovrebbe tenere un uomo sensato? Noi sosteniamo « che ogni maschera di saccenteria o di bonarietà disprezzante cade dal volto « alla vista di certi fenomeni effettuati da Mediums *reali e veri* nei nostri « laboratori; e che i più arditi motteggiatori diventano simili a quegli astuti « contadini, che su per le fiere ammiccano ai compagni burlandosi di un ap« parecchio di Rhumkorff, e poi di subito mutano viso non appena hanno « toccato i fili della macchina. In fine rigettare alla leggera le testimonianze « di uomini ai quali si è commesso l'ufficio di esaminare un fatto e ren« derne ragione, equivale a dispregiare ogni testimonianza umana di qualunque « peso essa sia. Imperocchè non si dà verun fatto nella storia sacra o profana, « o negli annali della scienza, che si fondi sopra prove più solide e più effi« caci di quelle che resero noi non solo convinti, ma perfino oppressi dalla « evidenza. Non osate adunque mettere avanti la superiorità dei vostri sensi « e del vostro scetticismo su i sensi e sullo scetticismo nostro; e così siano ter« minate coteste controversie oziose ».

Noi sottoscriviamo senza restrizione a queste saggissime parole. E se agli occhi di qualcuno dovremo passare da ingenui, noi, fino a dimostrazione contraria, preferiamo di essere ingenui col Wynne, coll' Huggins, col Russel Wallace, col Cox, col Tyndal, con l'Humphry Dawy, col Richardson, con l'Humboldt, e col Crookes, per tacere di altri molti ed eminentissimi scienziati, all'essere scaltri e avveduti con chi presume di giudicare senza nessun precedente esame.

CAPITOLO QUARTO

ANALOGIE E DIFFERENZE TRA I FENOMENI DELL' IPNOTISMO E QUELLI DELLO SPIRITISMO.

Sommario. — 1. Confusione ingenerata da taluno tra i fenomeni ipnotici e i fenomeni spiritici; considerazioni in proposito. — 2. Analogia tra i due ordini de' fenomeni. — 3. Particolarità caratteristiche dei fenomeni ipnotici, e dei fenomeni spiritici. — 4. Possibile associazione dell'ipnotismo con lo spiritismo: *Ipnotismo spiritico,* o *Ipno-spiritismo.*

1. Scrittori, anche valentissimi, fanno una confusione, deplorevole in sè, e dannosissima alla scienza, tra Ipnotismo e Spiritismo: giacchè, a loro credere, i fenomeni dell'Ipnotismo sono una stessa cosa con quelli dello Spiritismo; o, per lo meno, gli uni e per la loro natura e per la loro genesi sono allo stesso livello degli altri. In questo convincimento li portano due consi-

derazioni; la prima, che tanto i soggetti ipnotizzabili, quanto i Mediums spiritici sono quasi sempre della categoria dei nevropatici; la seconda, che dai fenomeni ipnotici si passa assai di leggeri ai fenomeni spiritici, cosicchè nel fatto assai di frequente ai primi si associano, si frammischiano, o si alternano i secondi.

Pur ammettendo la giustezza di coteste considerazioni, noi non possiamo convenire nelle conclusioni, che da esse si vogliono derivare. Se i soggetti nevropatici possono con eguale facilità e andare soggetti ad attacchi di Ipnotismo, e divenire Mediums di Spiritismo, ciò può significare soltanto, che essi più facilmente degli altri sono suscettibili di subire le influenze esteriori. Se i fatti dell' Ipnotismo si associano, si mischiano, e si alternano assai facilmente a quelli dello Spiritismo, ciò può significare soltanto, che gli uni sono sfruttati per servire agli altri di passaporto e di salvacondotto. Nell' ordine creato vediamo molti altri fenomeni nelle stesse condizioni reciproche, in cui si trovano tra loro l' Ipnotismo e lo Spiritismo; e a nessuno è venuto mai in mente di confondere gli uni con gli altri. Negli uragani di estate si generano tanto il fulmine quanto la gragnuola; ma non per questo si stima di avere ragione di dire, che il fulmine e la gragnuola sono la stessa cosa. Il vento, il tuono e la pioggia, nelle stesse circostanze, procedono simultaneamente, o si alternano tra loro. Eppure il vento non è il tuono; e nè il vento nè il tuono sono la pioggia. Ciascuna di queste tre cose poi ha una diversa cagione e una diversa genesi fisica, per modo che ciascuna può aversi indipendentemente dall' altra.

2. Secondo il mio modo di vedere, Ipnotismo e Spiritismo hanno una sola analogia, in rapporto con la mirabilità dei fatti che li costituiscono. E in verità, se è mirabile l' osservare dei mobili che spontaneamente si agitano e si traslocano, non meno mirabile è vedere un essere vivo piombato, in mezzo al pieno vigore della vita, tra le apparenze di morte nel letargo, o nella immobilità statuaria della catalessi.

Se però ben si considera, mentre la mirabilità dei fatti dell' Ipnotismo si collega con la eccezionalità con la quale si presentano, all' opposto quella dello Spiritismo è prevalente in relazione con la singolarità della loro genesi particolare e dei loro caratteri individuali. Imperocchè i fatti dell' Ipnotismo possono aversi anche per le ordinarie leggi di natura, come nei soggetti naturalmente colpiti da letargo, da catalessi o da sonnambulismo spontaneo; quelli dello Spiritismo invece escono molto al di fuori dell' orbita di queste stesse leggi.

3. Fuori dell' analogia, che i fatti dell' Ipnotismo e quelli dello Spiritismo presentano reciprocamente a motivo della loro mirabilità, i fenomeni ipnotici, a mio avviso, differiscono oltremodo dai fenomeni spiritistici.

E per convincersene basterebbe osservare che mentre i fenomeni dell' Ipnotismo riguardano esclusivamente l' individuo che è in preda allo stato ipnotico; all' opposto i fenomeni dello Spiritismo riguardano non solo il Medium, ma eziandio tutti gli altri che gli fanno corona. E di fatti, nell' Ipnotismo soltanto l' ipnotizzato presenta le condizioni insolite che fanno di lui un oggetto di meraviglia; e ciò che egli fa e che egli opera non esce dall'orbita della sua personalità, dalla cerchia dei suoi rapporti individuali. Non così nello Spiritismo; ove i fenomeni che riempiono di meraviglia l'osservatore non riguardano soltanto il Medium, ma si riferiscono altresì ai circostanti, e possono anche riguardare individui assenti o lontani.

Nè ciò è tutto. Difatti, mentre nell'Ipnotismo i fenomeni insoliti si provocano per influenza, che altri esercita sul soggetto in esperimento; all'opposto nello Spiritismo è il Medium quello che in certo modo suscita intorno a sè le meraviglie che noi già conosciamo. Per lo che, mentre in un caso l'ipnotizzato non è che il paziente; all'opposto il Medium nell'altro caso è un vero e proprio agente.

Ma vi è anche di più. Mentre i fenomeni che costituiscono l'Ipnotismo non riguardano che esseri animati, i fenomeni al contrario che spettano allo Spiritismo possono anche riferirsi ad esseri inanimati, alla materia bruta. Nessuno ha mai pensato o è mai riuscito nell'Ipnotismo a influire oggettivamente in qualsiasi modo sulle seggiole, sui tavoli, sui vasellami di una stanza. Nello Spiritismo invece questi diversi oggetti non di rado hanno una parte attiva importantissima e spesso principale.

Da ultimo, mentre l'Ipnotismo non rappresenta che uno stato speciale di alcuni esseri viventi, per cui alcune loro facoltà si rendono quasi nulle, intanto che altre aumentano alquanto di attività; all'opposto lo Spiritismo rappresenta l'esplicazione di forze nuove, che ordinariamente in natura non si vedono agire; e che quando sono in atto, tendono a sovvertire e sconvolgere ogni legge naturale, anche delle più costanti, delle più universali, e direi quasi delle più fondamentali.

Fra l'Ipnotismo e lo Spiritismo adunque corre un abisso; l'uno è bene distinto dall'altro: ed è enorme e perniciosissimo errore confondere l'uno con l'altro. Ci ripugna il pensare, che tale errore voglia essere ammesso e sostenuto volontariamente e per calcolo, allo scopo di gettare il discredito sull'Ipnotismo, una delle più belle e delle più interessanti conquiste delle scienze moderne. Dobbiamo quindi ritenere che esso si colleghi, da parte di chi se ne fa paladino, alla incompleta e inadeguata conoscenza di un argomento tanto controverso.

4. Con la distinzione da noi fatta peraltro, non vuolsi menomamente negare, che qualche volta nella realtà della vita Ipnotismo e Spiritismo vadano insieme, quasi a braccetto l'uno dell'altro. Gli esempi autentici di cosiffatta alleanza sono numerosissimi. E lo stesso Charcot nelle sue lezioni ne riporta un caso [1]. Ma non dobbiamo dimenticare quanto già abbiamo accennato; che cioè, se l'Ipnotismo qualche volta si associa, si mescola o si alterna con lo Spiritismo, ciò avviene perchè le meraviglie dell'uno servono ad aprire la via all'altro, e a far accogliere questo con più confidenza. Un tal fatto tuttavia non giustifica in nessun modo l'opinione, secondo cui Ipnotismo e Spiritismo

---

[1] Charchot J. M., *Leçons sur les maladies du Système nerveux, Oeuvres complètes*, Paris, Delahaye et Lécrosnier, 1887, tom. III, pag. 229 e seqq.

sono una sola e stessa cosa. Meschiare od unire due cose diverse non vuol dire identificarle tra di loro. Noi tutto giorno siamo soliti di mescolare l'acqua col vino; eppure riconosciamo che nè l'acqua è vino, nè il vino è acqua. E come dall'unione del vino con l'acqua noi tutto al più ci crediamo autorizzati a dire che formiamo un vino annacquato, o un'acqua vinata, così dall'osservare che l'Ipnotismo talora si unisce con lo Spiritismo potremo tutto al più concludere all'esistenza di una forma ibrida di *Ipnotismo spiritico,* o di *Spiritismo ipnotico,* che con nome più breve potremo denominare *Ipnospiritismo,* in cui i fenomeni distinti dell'Ipnotismo e dello Spiritismo si uniscono insieme, non in virtù della identità della loro intima natura, ma solo in virtù di una alleanza accidentale e precaria.

CAPITOLO QUINTO

NATURA DELL' IPNOTISMO E DELLE SUE MANIFESTAZIONI.

Sommario. — 1. Errori intorno all' Ipnotismo e alle sue manifestazioni: confutazione. — 2. L'Ipnotismo è uno stato morboso dei centri della innervazione; dimostrazione; obbiezioni e risposte. — 3. Probabile meccanismo dei rapporti tra ipnotizzatore e ipnotizzato. — 4. Probabile meccanismo del fenomeno della suggestione. — 5. Raddoppiamento e sostituzione della personalità. — 6. I disturbi organici e la trasposizione dei sensi. — 7. La conoscenza delle lingue ignote, la chiaroveggenza, e l'audizione a distanza negli ipnotizzati. — 8. L'Ipnotismo è un morbo ora permanente e ora transitorio; ora manifesto e ora latente. — 9. L'Ipnotismo è probabilmente una delle tante manifestazioni sintomatiche, o spontanee o provocate dell'Isterismo. — 10. Soggetti ipnotici o soggetti ipnotizzabili.

1. Nell'Ipnotismo e nelle sue manifestazioni alcuni non vedono che l'effetto di scaltrita soperchieria; e altri non trovano che il portato di forze occulte straordinarie.

Dei primi ha fatto ragione lo Charcot, dimostrando che nelle diverse condizioni ipnotiche si hanno fenomeni fisici oggettivi che non possono essere menomamente simulati, neppure con la più sottile scaltrezza e con la più alta tenacia di volontà. E difatti, l'esagerazione dei così detti riflessi tendinei, la contrattura permanente muscolare, l'eccitabilità fugace nerveo-muscolare, la lentezza e la uguaglianza dei movimenti del respiro, l'uniformità durevole della tonicità muscolare sono fenomeni tali che sfidano la capacità e le astuzie del più abile e avveduto simulatore. Nelle diverse condizioni ipnotiche l'uno o l'altro di questi fenomeni non manca mai; e quando l'uno o l'altro di questi fenomeni esiste, non può dubitarsi della realtà dello stato ipnotico.

Fraintendendo, o per caso o pensatamente, le dottrine dello Charcot, qualcuno ha osservato che gli accennati fenomeni non sono caratteristici dello stato ipnotico; perchè in certi soggetti nevropatici si hanno anche fuori delle condizioni di Ipnotismo. Ma lo Charcot non ha mai inteso di dire, che quei fenomeni fisici si hanno **solo** nell'Ipnotismo; bensì ha inteso di dire, che quando si hanno nell'Ipnotismo dimostrano la realtà dello stato ipnotico, ed escludono la possibilità della simulazione. In questo senso egli ha detto, che nell'Ipnotismo quei fenomeni sono caratteristici. Nello stesso senso si dice comunemente, che la febbre è caratteristica della polmonite, della tifoide, del vajuolo, della scarlattina, sebbene la febbre non si abbia solo in queste malattie, e sebbene anzi in taluna di queste possa qualche volta per eccezione mancare.

Quelli che attribuiscono l'Ipnotismo all'intervento di forze occulte straordinarie, probabilmente non hanno sufficienti cognizioni in materia, e forse prendono per base dei loro giudizî i fenomeni dell'Ipno-spiritismo. Certo è che in sostegno delle loro affermazioni essi invocano l'originalità e la inconcepibile stranezza dei fenomeni ipnotici.

A costoro sarà facile far toccare con mano, che nei fenomeni ipnotici nulla vi è di così originale e di così strano che non abbia altri e validi riscontri nelle ordinarie condizioni della vita; che i più meravigliosi fenomeni ipnotici hanno una soddisfacente spiegazione nelle ordinarie leggi della fisiologia e della patologia; e che in ogni caso non contradicono menomamente ad alcuna delle ordinarie leggi di natura.

2. Noi pertanto nell'Ipnotismo non vediamo altro, che un particolare stato morboso dei centri della innervazione; stato morboso, singolare fin che si vuole, ma sempre entro i limiti dello spiegabile.

E in sostegno della nostra tesi osserviamo solo, che le tre condizioni morbose proprie dell'Ipnotismo si riscontrano isolatamente in natura con frequenza abbastanza rilevante. In tutti gli ospedali, e in tutti i manicomi capita sovente di vedere individui in istato di letargo o di catalessi. I sonnambuli poi si vedono spesso non solo negli ospedali, non solo nei manicomi, ma anche nei convitti, nei collegi, nelle famiglie.

Nè, sia negli ospedali, sia nei convitti, sia nelle famiglie, alcuno, medico o profano di una certa cultura, ha mai pensato di vedere nel letargo, nella catalessi, nel sonnambulismo altra cosa che un fatto morboso, per quanto strano esso voglia giudicarsi.

Ora, se il letargo, la catalessi e il sonnambulismo sono tre fatti morbosi naturali quando esistono isolatamente, non mi pare che siavi ragione per non giudicarli allo stesso modo quando si uniscono insieme, o si succedono, o si alternano per costituire il così detto stato ipnotico.

Come vi sono in natura il letargo, la catalessi, e il sonnambulismo isolati; così vi sono eziandio in natura questi tre medesimi fenomeni riuniti in brevi periodi successivi di tempo, e reciprocamente sostituibili, in uno stesso individuo. Un caso classico di questo genere fu pubblicato, non sono molti anni, dal Professor Francesco Vizioli di Napoli [1]. Si ha allora il così detto Ipnotismo spontaneo, che per lo più si lascia a sè, e non dà luogo perciò a talune delle più sorprendenti manifestazioni dello stato ipnotico. Or bene, anche i casi di questo genere si sono sempre riguardati da tutti come casi di malattia. Ma se sono malattie alcuni casi di Ipnotismo, perchè dovranno giudicarsi altrimenti altri casi che si presentano con le stesse manifestazioni sintomatiche? Francamente, io mi troverei sommamente imbarazzato a rispondere in senso affermativo a cotesta domanda.

---

[1] Giornale di Nevrologia, Napoli, 1885, fasc. 5 e 6.

Alcuni, pur giudicando un semplice fatto morboso l'Ipnotismo spontaneo, potrebbero dire che devesi giudicare altrimenti l'Ipnotismo provocato, appunto perchè suscitabile dall'altrui volontà.

A questa difficoltà è facile rispondere, che vi sono molte altre condizioni morbose, le quali possono egualmente provocarsi, senza che perciò cessino di essere malattie o manifestazioni di malattie. Se è morboso il delirio che si ha nelle pazzie, nelle malattie cerebrali infiammatorie, nelle febbri violente, non è meno morboso il delirio, che si provoca con le sovrabbondanti propinazioni di alcoolici e con l'uso di certe sostanze inebrianti, l'oppio, la canape indiana, la belladonna, il cloroformio, l'etere, il gas protossido di azoto. L'epilessia, che può provocarsi ad arte, è un fenomeno morboso, come quella che si manifesta spontanea. Il fatto adunque, che l'Ipnotismo possa talvolta provocarsi artificialmente, non basta a mutarne la natura di manifestazione morbosa; nè autorizza a dire, che, almeno in alcuni casi, esso è di natura diversa.

D'altra parte giova ricordare, non essere esatto che l'Ipnotismo provocato non sia che una malattia puramente artificiale, suscitabile senz'altro a piacere della altrui volontà. Imperocchè oggi è pienamente assodato dalle pazienti ricerche dei dotti, che chi è perfettamente sano non è mai ipnotizzabile; e che tutti gli individui ipnotizzabili sono più o meno predisposti all'Ipnotismo o dalla eredità o dalle malattie congenite, o da malattie acquisite, o da condizioni particolari e temporanee della loro salute.

Nè vale osservare in contrario, che talora si sono visti ipnotizzare individui sani e robusti, e perfino dei contadini; giacchè la robustezza fisica non va sempre di pari passo con la normalità e con la validità delle funzioni cerebrali. E allo stesso modo che si vedono individui mingherlini con cuore di leone, e colossi di robustezza con cuore di coniglio; si vedono altresì cervelli refrattari a ogni ipnotizzabilità in membra delicate, e cervelli facilissimamente ipnotizzabili nelle membra atletiche di un legionario, o di un vigoroso e rozzo colono.

Aggiungasi a tutto ciò che già fin dai suoi tempi, il P. Kircher, Gesuita, aveva dimostrato, come artificialmente si possa provocare uno stato ipnotico perfino nei bruti, e in ispecie nei tacchini, con mezzi assolutamente naturali. E oggi si è riusciti a mettere in istato ipnotico senza nessuna pratica misteriosa o inconcepibile perfino delle rane [1]. Ora ciò che può farsi naturalmente nei bruti, non vi è ragione per dire che non possa farsi naturalmente anche nell' uomo.

---

[1] Charcot J. M. — *Oeuvres complètes*, Paris, 1890, tom. IX, pag. 262. - *Riforma medica*, 15 luglio, 1895, pag. 149. - *Progrès Médical*, 13 luglio, 1895, pag. 22. - Laurent et Bernheim, *Pathologie Médicale*, Paris, 1895, vol. II, pag. 467.

Conveniamo essere difficile spiegare, come con mezzi semplicissimi si riesca a portare in un soggetto idoneo uno stato morboso così grave e profondo come l' Ipnotismo. Ma giova considerare, che del fatto singolare in questione una spiegazione plausibile pur si dà; e consiste o nell'esaurimento dell'attività cerebrale provocata per mezzo di alcune persistenti e lievi eccitazioni sensoriali; o nella soverchia eccitabilità di alcuni centri cerebrali, morbosamente predisposti, messa in giuoco per mezzo della protratta stimolazione di alcuni centri sensoriali a scapito dell'attività degli altri centri del cervello. L'una e l'altra delle due ipotesi spiega sufficientemente la genesi del sonno ipnotico.

Ma se anche fosse altrimenti, ciò nulla toglierebbe alla natura morbosa dell' Ipnotismo. Vi sono infatti altri fenomeni nervosi, di cui noi non conosciamo il meccanismo, ma che non per questo cessano di essere fatti nervosi ordinari. Che lo sbadiglio sia un disturbo nervoso comunicabile, non è chi lo ignori; eppure, che io sappia, nessuno conosce come e perchè lo sbadiglio si comunica. A questo riguardo tuttavia stimiamo opportuno considerare, che nella genesi per quanto ipotetica dell'Ipnotismo provocato, come nel fatto della contagiosità dello sbadiglio, nulla vi ha che contradica menomamente a qualsiasi altra legge fisica e biologica di natura, o che ne supponga la sospensione anche momentanea. E si noti bene che parliamo di legge fisica o biologica, e non di attività funzionale organica qualsiasi.

3. Il rapporto esclusivo che durante il sonno ipnotico l'ipnotizzato conserva col suo ipnotizzatore, non ha nulla di strano per chi rammenti ciò che già abbiamo altrove accennato; che, cioè, nelle condizioni di Ipnotismo, la fantasia del soggetto è tutta assorta nella contemplazione della sola persona, che la occupava quando il sonno morboso la sopraffece. Che poi la fantasia assorta nella contemplazione di un oggetto astragga facilmente da tutto il resto del creato, è cosa che ognuno sperimenta tutto giorno in sè stesso, quando occupandosi di qualche grave interesse o a passeggio o in un teatro, finisce a poco a poco col non vedere più nulla, col non accorgersi più di nulla di quanto accade intorno alla propria persona. Di San Tommaso di Aquino si narra, come, abbandonandosi alla contemplazione di Dio, astraeva tanto dal mondo esteriore, che una volta allontanò con tal mezzo il dolore di una operazione chirurgica che doveva subire in un piede. Di Dante Alighieri poi è noto dalla storia, che, assorto nella lettura di un libro da lui prima cercato inutilmente per lunghi anni, non avvertì il rumore di una chiassosa comitiva di sposi, che passava avanti la bottega dello speziale in cui egli si trovava a leggere. La attenzione della fantasia tutta rivolta a un determinato ordine di idee, non ha più nulla da concedere a oggetti di ordine diverso.

Molto a ragione pertanto lo stesso divino Alighieri cantava [1]

---

[1] Divina Commedia, *Purgatorio*, c. XVII.

O immaginativa, che ne rube
Tal volta sì di fuor, ch' uom non s' accorge,
Benchè d' intorno suonin mille tube.

Ciò premesso, non vi è nulla di strano nel fatto che l'ipnotizzato, tutto assorto nelle operazioni del magnetizzatore, non veda che la persona, non oda che la voce di questa. Così la sua fantasia lo isola dal resto del mondo per guisa, che poco dopo il principio dell'esperimento, per l'ipnotizzato tutto l'universo si circoscrive nella persona del suo ipnotizzatore. Gli altri che assistono, o che sopravvengono, avranno un bel mostrarsi, un bel discorrere. Il sonnambulo non vedrà nulla, non udirà nulla.

Con le sue parole, con i suoi atti, l'ipnotizzatore darà luogo a impressioni sensoriali, che susciteranno nella fantasia del soggetto particolari immagini e un dato ordine di fantasmi. La fantasia alla sua volta rappresenterà quelle immagini e quei fantasmi con tale vivezza all' intelletto, che questo le scambierà per oggettività reali. E dietro cosiffatto apprezzamento la fiacca volontà si determinerà ad agire in modo corrispondente.

Per tale successione di fatti, l'ipnotizzato in sonnambulismo diviene fra le mani di chi esperimenta, come un automa, fino al punto da rievocare per associazione inconsciente di idee, dopo un certo tempo e in istato di veglia, un fantasma determinato, un sentimento vivo, una passione imperiosa, un bisogno fittizio, creato o suscitato in lui, durante il sonno ipnotico, dal capriccio di un estraneo. Ciò lo porterà quasi fatalmente a eseguire in piena veglia ordini stranissimi, che egli non sa neppure di avere ricevuto, e che ritiene il portato inesplicabile della propria attività mentale.

Anche la conoscenza della filiazione di questi diversi fatti a me sembra, che debba contribuire non poco a togliere ogni sorta e ogni ombra di mistero al famoso rapporto fra ipnotizzato e ipnotizzatore, che in altri tempi ha dato tanto a pensare agli adepti del Magnetismo animale. In cotesta filiazione di fatti, allora per nulla avvertita, essi credevano di avere una prova della loro dottrina del fluido magnetico, che doveva emanare dallo esperimentatore unendolo intimamente all' ipnotizzato, sul quale il fluido stesso avrebbe dovuto riversarsi. Ma evidentemente la dimostrazione mancava di ogni solida base, muovendo da un supposto assolutamente gratuito.

4. La Suggestione, che è uno dei fatti più mirabili dell'Ipnotismo, si ha in embrione anche nelle condizioni più normali della vita. Un' idea, un pensiero che ci colpisce fortemente anche in piena salute, può fissarsi nel nostro cervello per guisa, che per alcuni giorni ci assedia senza posa, presentandosi dinanzi all' intelletto a proposito e a sproposito, in mezzo alle occupazioni più frivole come in mezzo alle occupazioni più gravi. Noi poi siamo soliti a suggestionarci di continuo, quando per associazione di idee vogliamo ricordarci di qualche cosa. Pensando a un amico, si fa proposito di chiedergli uno schiarimento al primo incontro. Passano delle settimane ; l'amico non si è mai incontrato ; e non si è pensato allo schiarimento da chiedergli. Ma un giorno,

quando meno si crede, si incontra l'amico; ed ecco che il pensiero della suggestione tosto si affaccia. Che se nella suggestione ipnotica alle volte si vede oggettivamente ciò che invece è soltanto nella mente del malato, ciò è solo per la vivezza con cui l'immagine della fantasia si presenta all'intelletto; fatto che nella patologia mentale trova il suo riscontro nella creduta realtà di esistenza degli oggetti delle illusioni e delle allucinazioni. Ma suggestioni anche più spiccate si fanno nella vita ordinaria, quando un grave pensiero ci preoccupa. La sera nel coricarsi uno si preoccupa vivamente di doversi destare l'indomani a una data ora. Or bene spesso accade, che all'ora voluta, contro ogni abitudine, noi ci troviamo desti, senza saperne noi stessi il come e il perchè. La differenza che si ha tra le suggestioni della vita ordinaria e quelle dell'Ipnotismo è data solo dalla rispettiva sproporzione. E questa alla sua volta dipende dalla maggiore vivezza con cui la fantasia operante, nel corso del sonno ipnotico, a regioni isolate, è impressionata da particolari immagini, le quali poi anche in istato di veglia persistono e giganteggiano per un certo tempo su tutte le altre.

5. Quanto allo sdoppiamento della personalità che si ha talvolta nell'Ipnotismo, esso è un fatto che si verifica ancora in molte forme di pazzia; ed è più o meno completo, più o meno profondo. Sembra che si colleghi con lo svincolo di solidarietà fra le funzioni delle diverse zone della corteccia cerebrale, e per ciò dei diversi centri della fantasia. Del resto un rudimento di questo sdoppiamento di personalità si ha spesso in condizioni di sanità nel sonno, durante i sogni. Quante volte non è accaduto a molti di noi di sognare di esser morti, e intanto di assister vivi ai nostri stessi funerali? Quante volte non è accaduto a taluno di noi di sognare di essere divenuto un personaggio importante, che per qualche azione loda o rimprovera la nostra stessa persona, dipendente da quello, e così intieramente sdoppiata in due soggetti distinti?

Ciò che dicesi dello sdoppiamento della personalità, dicasi ancora, e con più forte ragione, della sostituzione della personalità medesima, per cui l'ipnotizzato, come appunto accade nel sogno, si crede trasformato successivamente in più persone diverse da quella, che essa è realmente, una donna, un vecchio, un bambino, e perfino un animale bruto.

6. La produzione poi di certi disturbi organici, che possono provocarsi per suggestione, sebbene costituisca un fenomeno assai strano, non ha tuttavia nulla di incomprensibile per chi consideri quali grandi e intimi rapporti abbiano nell'uomo vivente il fisico e il morale; e per chi ricordi quanto facilmente in seguito ad emozioni morali si attivino le secrezioni del sudore, della saliva e dell'orina, e si esagerino i movimenti, le secrezioni, e le evacuazioni intestinali.

Lo stranissimo fenomeno della così detta trasposizione dei sensi, che sembra quasi rasentare l'incredibile, quando fosse ben accertato, potrebbe trovare una plausibile spiegazione fisica naturale nella squisita esagerazione morbosa funzionale, che durante lo stato ipnotico di sonnambulismo acquistano talune terminazioni e talune fibre nervose insieme coi corrispettivi centri cerebrali, cosicchè possono ricevere o percepire impressioni delicatissime, di raggi luminosi e di effluvi odorosi, per cui in condizioni normali sono assolutamente insensibili. E mentre ciò accade da un lato, il fatto opposto si verifica da un altro lato; imperocchè terminazioni e fibre nervose e alcuni dati centri cerebrali, che in condizioni normali sono da natura destinati a ricevere e a percepire talune impressioni sensoriali, divengono assolutamente insensibili a tutte le impressioni fisiche loro più convenienti.

7. Ci resta a dire delle varie lingue che alle volte si pretende siano state parlate dagli ipnotizzati. Se i fatti sono veri come si raccontano, noi dichiariamo che escono assolutamente fuori dell'orbita del semplice Ipnotismo. Di un caso ben accertato si trovò una spiegazione naturale più che soddisfacente. Una giovine quasi illetterata, posta artificialmente in istato di Ipnotismo, cominciò all'improvviso a recitare un lungo brano oratorio in latino, di cui essa non conosceva neppure una parola. La cosa riuscì per tutti altamente meravigliosa e incomprensibile. Ma dopo alcuni mesi si venne a sapere, che alcuni anni avanti uno zio della giovine un giorno recitò quello stesso brano in vicinanza della camera da letto di lei, che allora era malata. Durante lo stato ipnotico la memoria ripresentò con tutta esattezza e vivacità alla fantasia della donna quanto essa aveva udito una sola volta parecchi anni innanzi. E come, per essere analfabeta o quasi, nulla comprese del brano latino quando l'udì, così nulla pur comprese del suo squarcio oratorio quando lo prese a recitare in istato di ipnotismo. Nella storia della patologia mentale non mancano esempi di casi congeneri di esaltamento temporaneo della facoltà della memoria. E tra questi esempi è classico il caso narrato da Michea e riferito dalla maggior parte degli scrittori di psichiatria. Un giovine macellaio durante un accesso di manìa recitava pagine intere della Fedra di Racine. Nella convalescenza assicurava di non avere inteso quella tragedia che una volta sola; e guarito della sua manìa, qualunque sforzo facesse, gli riusciva impossibile richiamarne a memoria un verso solo.

Come abbiamo già accennato, nessuna delle varie forme di *chiaroveggenza,* è stata mai dimostrata nei soggetti in istato di ipnotismo. Ma se da un giorno all'altro la si riuscisse a constatare, troverebbe una spiegazione più che soddisfacente nelle condizioni fisiche, morbosamente avvertite, per cui oggi è possibile la visione a traverso di alcuni oggetti opachi per mezzo dei raggi Röntgen, o la trasmissione dei segni alfabetici mediante il telegrafo senza fili del nostro Marconi.

Analogamente si ragioni per la eventuale constatazione di una possibile audizione a distanza da parte di taluni ipnotizzati.

Per tutte le precedenti considerazioni, noi ci crediamo pienamente autorizzati a concludere, che nell'Ipnotismo e nelle sue manifestazioni non si debba vedere altro che l'espressione di uno stato morboso cerebro-spinale, in cui nulla vi è di così inconciliabile con gli altri fatti già noti alla scienza, che si debba giudicarlo contrario o superiore alle ordinarie leggi della fisica biologica.

8. La speciale condizione morbosa, onde l'Ipnotismo è costituito, può essere permanente o transitoria. Nell'uno e nell'altro di questi due casi, essa non sempre è palese e manifesta; che anzi non di rado è in istato di latenza assoluta. Nel primo caso l'Ipnotismo costituisce sempre una infermità vera e propria; cosicchè in quelle circostanze taluno ai dì nostri non senza ragione lo appellò addirittura *Morbo ipnotico,* o *Ipnosi.* Nel secondo caso, se non rappresenta a rigore di parola una malattia in atto costituisce per lo meno una forte predisposizione a determinati disturbi dei centri della innervazione.

Alcuni avendo osservato che il 30 $^0/_0$ degli individui posti nelle ordinarie condizioni della vita possono presentare fenomeni ipnotici, hanno concluso che l'Ipnotismo può aversi in grado variabile anche in individui perfettamente sani [1].

Noi non possiamo sottoscrivere a questa conclusione; perchè ci è noto che gli individui sani non presentano qualche fenomeno di Ipnotismo, che quando sono in preda a qualche disturbo, sia pur transitorio, di nutrizione o di circolazione cerebrale; ossia, quando sono già sotto l'influenza di uno stato morboso del più gran centro della innervazione. D'altra parte osserviamo, che coloro i quali attestano tanto facilmente della sanità dei soggetti da loro esaminati, hanno dimenticato che molte alterazioni nervose possono coesistere con le più soddisfacenti apparenze della sanità, essendo pochi e lievi i fenomeni clinici che le caratterizzano, cosicchè passano inavvertite dagli stessi pazienti. Serva di esempio la epilessia; la quale non di rado si estrinseca appena con qualche lieve e fugace vertigine, con qualche senso passeggero di sbalordimento, con qualche lievissimo e transitorio borbottamento notturno, e che solo per eccezione in tali circostanze si palesa in qualcuna delle sue forme gravi, solo per condizioni specialissime, e forse per una sola volta soltanto in tutto il corso della vità.

Per noi adunque l'Ipnotismo non può coesistere con un vero stato di sanità. E quegli individui, che essendo sani, presentano fenomeni di Ipnotismo, non sono veramente sani che in apparenza; o per lo meno, avanti all'invadere dell'attacco ipnotico, cadono in preda a un disturbo nutritivo o circolatorio dei centri nervosi, sia che questo sopravvenga spontaneamente, o sia che insorga in qualsiasi modo artificialmente provocato.

I più sperimentati osservatori dividono intieramente questo modo di apprezzare i fatti [2]. E anche recentissimamente l'Hirsch [3], che ha esaminato un gran numero di individui con fenomeni ipnotici, assicura di non averne giammai trovato fra essi un solo che si potesse considerare come perfettamente sano. Secondo lui, l'opinione, che un individuo veramente normale possa presentare manifestazioni ipnotiche, è assolutamente priva di qualsiasi fondamento scientifico ed empirico.

---

[1] Liébeault, *Du sommeil et des états analogues,* Paris-Nancy, 1866. — *Étude sur la zoomagnétisme,* Paris-Nancy, 1833.— Bottey, *Hypnotisme chez les sujets sains,* Paris, 1884.— Brémaud, *Des differ. phases de l'Hypnotisme, Soc. de biologie,* avril, 1884. — Skepto, *L'Hypnotisme et les Religions,* Paris-Bordeaux, 1888.

[2] Janet Paul, *De la suggestion dans l'hypnotisme,* Revue politique et littéraire, 1884.

[3] W. Hirsch, *Die menschl. Verantwortlichkeit und die moderne Suggestionslehre,* Berlin, 1886. — *Riforma Medica,* 1896, num. 2.

9. Le statistiche ci dicono che tra i soggetti capaci di presentare fenomeni ipnotici, le persone isteriche tengono il primo posto. L' osservazione clinica ci aggiunge tre altre cose non meno importanti; che, cioè, le persone isteriche sono le sole in cui l' Ipnotismo può insorgere senza eccitazioni esteriori; che chi andò soggetto a replicati attacchi di Ipnotismo non tarda gran fatto a rivelarsi isterico; che le stesse cagioni, per cui si eccita l' Ipnotismo, sono pur quelle che determinano l' isterismo; e fra queste cause vogliono ricordarsi l' eredità, la costituzione nevropatica, la falsata educazione, le violente impressioni psichiche, non escluse quelle indotte da pratiche spiritistiche, e via dicendo.

Da questi fatti noi siamo portati a concludere che quasi indubbiamente l' Ipnotismo non è che una delle tante manifestazioni cliniche dell' Isterismo. Con questa nostra conclusione concorda pienamente il giudizio, che della natura dei fenomeni ipnotici fecero i primi osservatori, segnatamente il Puysègur, il Faria, e il Noizet; e quello che degli stessi fatti emisero il Braid, l' Azam, e più recentemente lo Charcot, il Pitres, il Richer, e la maggior parte dei più competenti scrittori mòderni di Ipnologia.

Abbiamo già detto altrove, che l' Ipnotismo può essere spontaneo e provocato. In chi soffre di Ipnotismo spontaneo è assai facile suscitare l' Ipnotismo provocato; perchè ogni piccola causa estrinseca basta in questi soggetti a mettere in gioco l' attività morbosa dell' automatismo di quei singoli centri cerebrali, da cui i fenomeni ipnotici dipendono. Per converso poi l' Ipnotismo provocato prepara la via all' Ipnotismo spontaneo, o perchè dà l' ultima spinta a una propensione morbosa molto prossima a diventare naturalmente malattia dichiarata; o perchè la ripetizione di certi fenomeni morbosi in un organismo non bene equilibrato dà a questo, per così dire, una prava educazione, una proclività morbosa, che altrimenti non si sarebbe acquistata.

È chiaro da ciò che fra Ipnotismo spontaneo e Ipnotismo artificiale o provocato non si ha una linea netta e precisa di divisione; e che anzi dall' uno si passa insensibilmente nell' altro, cosicchè questo può perfino mescolarsi e alternarsi col primo. È quindi manifesto che delle due forme morbose è identica la natura, come ancor meglio apparisce dalla medesimezza, che noi già conosciamo, delle loro manifestazioni cliniche.

10. I soggetti in cui si ha l' Ipnotismo spontaneo si dicono *soggetti ipnotici*. Quelli in cui può aversi l' Ipnotismo provocato si dicono *soggetti sensibili*, o *soggetti ipnotizzabili*. Ma poichè il più delle volte i soggetti ipnotici sono anche ipnotizzabili, e questi a breve andare finiscono quasi sempre con avere attacchi di Ipnotismo spontaneo, nella pratica non si sta sempre molto attaccati a cotesta distinzione; e abbastanza spesso le due denominazioni si usano promiscuamente. Nè da ciò la scienza o la pratica ricevono alcun danno.

L' Ipnotismo si rivela clinicamente con fenomeni determinati, a noi già noti, e che compajono ad accessi di varia frequenza, di diversa durata, e separati da intervalli di silenzio oltremodo irregolari.

Se lo stato anormale della innervazione del soggetto è innegabile quando i fenomeni clinici dell'Ipnotismo sono in corso, uno stato anormale non molto diverso è pur manifesto nei periodi intermedi di silenzio. A convincersi infatti, che anche allora il soggetto per lo più non trovasi nelle condizioni fisiologiche ordinarie, basti il considerare, che anche allora il suo organismo reagisce in modo singolarmente insolito agli stimoli fisici e psichici, interiori ed esteriori; e che la più insignificante cagione riesce di leggeri a determinare di nuovo la comparsa dei fenomeni caratteristici dello stato nevropatico. Come quindi, anche fuori dei suoi attacchi, si giudicano in condizioni morbose i centri della innervazione di un epilettico, in particolare se persiste qualche vestigio dell'attacco o degli attacchi pregressi; così anche fuori delle crisi del male, in ispecie se queste sono frequenti e lasciano dietro sè qualche strascico, deve dirsi malato il sistema nervoso di chi presenta fenomeni clinici di Ipnotismo.

CAPITOLO SESTO

NATURA DELLO SPIRITISMO E DELLE RELATIVE MANIFESTAZIONI.

Sommario. — 1. Stato mentale dei mediums spiritici; evoluzioni storiche dello spiritismo; facilità con cui gli spiriti si adattano ai gusti dei loro cultori. — 2. I fenomeni spiritistici, le allucinazioni e le illusioni; confessione del Lombroso. — 3. Lo spiritismo e le ciurmerie. — 4. Le ciurmerie nelle operazioni dei corifei dello Spiritismo. — 5. Le ciurmerie del medium Harry Bastian scoperte dagli Arciduchi di Austria. — 6. Le ciurmerie inconscienti; il clono ritmico di alcuni muscoli: Agostino Flint, Maurizio Schiff, Luigi Concato. — 7. Ventriloquia. — 8. L'Ipnotismo nel movimento delle tavole giranti. — 9. Oculatezza necessaria nel concludere della natura e della causa dei fenomeni spiritistici. — 10. Le ciurmerie sorprese nelle operazioni di taluni mediums non provano che nello spiritismo *tutto* è ciurmeria: le osservazioni di Villiam Crookes non sembrano infette di ciurmeria. — 11. Inaccettabili spiegazioni delle ciurmerie attribuite alla medium Eusapia Paladino. — 12. Giudizio di due prestidigitatori su taluni fenomeni spiritistici e la possibilità di una frode. — 13. Nessuno dei molti proseliti dello Spiritismo ha mai potuto o saputo indicare il segreto delle ciurmerie. — 14. Il clono muscolare insufficiente a spiegare sempre i rumori. — 15. La ventriloquia insufficiente a spiegare sempre le voci. — 16. Insufficienza dell' ipnotismo a spiegare i movimenti dei mobili, e le scritture. — 17. Realtà dello spiritismo e delle sue manifestazioni: queste però sono forse assai più scarse e rare di quanto si dice. — 18. La scienza deve riconoscere come preternaturali certi fenomeni attribuiti allo spiritismo: il soprannaturale si impone, non ostante la nostra ignoranza intorno ad altre possibili forze fisiche ora occulte. — 19. Causa dei fenomeni genuini spiritici. Un poco di metafisica; e alcune idee di William Crookes. — 20. Lo Spiritismo e la vecchia magia.

1. Quanto allo Spiritismo, la mente dello studioso resta colpita da alcuni fatti, che ora è bene passare sotto una rapida rassegna.

E primieramente è cosa provata, che lo Spiritismo ci viene importato, ai dì nostri, da regioni, ove lo squilibrio mentale, l'eccentricità, l'amore per il meraviglioso sono cose oltremodo comuni. L'America, l'Inghilterra, e la

Francia tengono sventuratamente tra queste regioni il primo luogo. La vita turbinosa, che in questi paesi si mena, dà forse la spiegazione della cosa.

Aggiungasi a ciò, che i Mediums, provocatori o intermediari dei fenomeni spiritistici, sono tutti più o meno squilibrati e nevropatici. Essi somigliano molto agli indovini, agli oracolanti e alle sibille dell'antichità; e perciò molto felicemente gli Inglesi indicano il loro stato, nel corso delle loro funzioni, col nome di trance, che vuol dire passaggio ad altro stato dell'essere, quasi per significare che in queste condizioni essi sono inconscienti, invasati; e per questo stesso, e malati e irresponsabili.

Nè questo è tutto. La storia dello Spiritismo ci presenta una fase evolutiva progressiva, che mal si accorda con la schiettezza delle manifestazioni di esseri superiori. Gli spiriti avrebbero cominciato a manifestarsi con rumori, a cui tenne dietro la produzione di fenomeni meccanici o biologici, seguita alla sua volta da corrispondenze scritte o parlate, prima col soccorso di Mediums, poi direttamente ora con mezzi, ora senza mezzi acconci; e completata in fine dalle apparizioni e dalle materializzazioni. Coteste apparizioni e coteste materializzazioni dapprima al Crookes si mostrarono assolutamente refrattarie alla fissazione sulle lastre fotografiche; più tardi al Crookes stesso e a innumerevoli altri riuscirono egregiamente suscettibili di essere fissate e riprodotte con la fotografia. In tutto ciò vi è dello strano. Si direbbe che gli spiriti hanno dovuto quasi studiare essi stessi i mezzi di manifestarsi; e perfezionarsi nell'uso dei medesimi con delle prove in famiglia nel mondo di là. Ma potrebbe essere ancora che gli spiriti avessero creduto prudente di manifestarsi a poco a poco per tener viva la curiosità degli uomini, per non ispaventare di soverchio i cuori timidi, e per non sopraffar la generalità con la strabocchevole quantità delle meraviglie di cui essi sono capaci.

Altro fatto non meno sorprendente è la facilità con cui nei loro gusti gli spiriti sanno adattarsi a quelli dei loro devoti cultori. Si direbbe, che, come l'antica Pitonessa nel rendere i suoi oracoli parteggiava per il re Filippo, così oggi gli spiriti parteggino per le opinioni professate da chi li consulta; pii con le persone pie; amorevoli con chi ama i suoi cari; politici coi politicanti; affaristi coi commercianti; dotti con chi ama la dottrina; spensierati coi gaudenti; volgari e grossolani col volgo. Per questa ragione in Inghilterra gli spiriti sono scettici, discorsivi, avveduti; in Germania, mistici, speculativi, transcendentali; e in Francia, libertini, generosi, spensierati, frivoli. Negli Stati Uniti Americani, essi sono positivi, dommatici, arditi, e proclamano la metempsicosi; mentre altrove, e specialmente fra noi in Italia, si dichiarano panteisti, atei, materialisti. Presso i Mormoni e nell'Utah, approvano e incielano la poligamia; mentre altrove dichiarano lecito e doveroso l'aborto volontario ivi comunemente praticato. In Russia celebrano con grandi lodi la religione ortodossa, e incoraggiano in pari tempo la propaganda nichilista. In Ispagna invece fanno voti che tutte le società spiritistiche si uniscano e si incorporino con la massoneria, assicurando che lo Spiritismo ha communi con questa lo scopo, i principii e le massime fondamentali delle sue dottrine. Se dappertutto gli spiriti sono concordi in una cosa, ciò è solo nel vituperare la Religione cattolica romana, della quale, se non preferiscono tacere del tutto, non vi è male che non dicano.

Di fronte a questi fatti, sorge naturale il dubbio, che nello Spiritismo possa trattarsi o di allucinazioni e di illusioni, ovvero di ciurmerie.

I dotti hanno creduto di spiegare lo Spiritismo e le sue manifestazioni singolari con l'una o con l'altra di queste due supposizioni.

2. Ma noi possiamo ammettere che tutto si riduca nello Spiritismo ad allucinazioni e ad illusioni? No, senza dubbio. Imperocchè è assurdo ammettere, che quanto ci viene concordemente narrato dagli scrittori di tutti i tempi, dalla più remota antichità sino ad oggi, e dagli storici di tutte le più diverse nazioni del globo, siano esse barbare o civili, intorno al possibile commercio sensibile degli uomini viventi con esseri immateriali superiori, sia tutto interamente il prodotto di menti malate. Non è infatti credibile, che su di un punto così importante, gli uomini più eminenti di tutti i tempi, e di tutti i luoghi, abbiano avuto illusioni o allucinazioni dello stesso genere e modellate più o meno sullo stesso stampo. E non è meno assurdo ammettere, che per la durata quasi di mezzo secolo un numero sterminato di persone, a noi quasi contemporanee, nelle diverse parti del globo, in diverso periodo di età, in diverse condizioni personali, e in diverso grado di coltura mentale sia caduto in preda a uno stesso genere di allucinazioni e di illusioni intorno al costante ripetersi di certi fatti. Che se tra coloro che esercitano lo Spiritismo, prevale grandemente il numero dei nevropatici, ciò vuol dire solo, che questi soggetti sono tratti più degli altri a quelle pratiche dall'amore del meraviglioso; oppure, che i fenomeni mirabili osservati da menti non preparate e non temprate a certe sorprese possono avere come effetto finale un turbamento del sistema nervoso anche in soggetti bastantamente sani. Il professore Lombroso, con tutto il suo scetticismo, dopo avere recentemente (1892) assistito in Milano ad alcune sedute spiritistiche della Eusapia Paladino, fu costretto a dire ad alcuni suoi amici: « Dopo quest'altra prova vado via, perchè sento che diverrei pazzo; ho bisogno di riposare lo spirito[1] ».

Oltre ciò, lo spostamento non riparato di mobili, il passaggio istantaneo di oggetti da un luogo all'altro, da una casa all'altra, constatato da persone sopraggiunte allorchè l'esperimento era già finito, o all'indomani della riunione, provano senza dubbio che tutto non potè essere illusione o allucinazione.

Da ultimo, non si può ammettere, che possono essere stati vittime di illusioni o di allucinazioni gli apparecchi fisici di registrazione, con cui il Crookes constatò la realtà dei fatti osservati; e molto meno le lastre fotografiche, con le quali egli cercava di riprodurre certi fenomeni, e che in principio ora sì, e ora no si mostravano sensibili alle impressioni luminose riflesse dagli oggetti fissati.

Anche volendo ammettere pertanto, che le illusioni e le allucinazioni possono spiegare qualche episodio isolato dello Spiritismo, è certo che gli stessi fatti patologici non possono dare la chiave di tutto.

---

[1] *Osservatore Cattolico* (giornale), 23-24 settembre, 1892.

3. Eliminata in tal guisa, almeno in grandissima parte, la seducente ipotesi delle illusioni e delle allucinazioni, noi ci domandiamo: – Ê egli credibile, che nello Spiritismo quanto non può essere spiegato dalle illusioni e dalle allucinazioni, debba intieramente riferirsi a ciurmeria?

Parlando più indietro della realtà oggettiva dei fenomeni spiritici, noi abbiamo già implicitamente dimostrato, che una tale ipotesi non può ammettersi nè per la esistenza dei fatti, nè per le narrazioni che se ne danno.

Dello stesso nostro avviso a questo riguardo è anche il Professore Carlo Richet, il quale nella *Revue philosophique* [1], dice ripugnare che « persone « distinte, occupanti una posizione scientifica e sociale affatto superiore, di « una moralità che sembra essere al di sopra di ogni sospetto, si siano ac- « cordate in tutte le parti del mondo per raccontare fatti menzogneri, e spac- « ciare sfrontatamente, e senza nessun interesse o vantaggio, delle imposture. « A meno di cadere in una evidente esagerazione di scetticismo, non si può « supporre che nello Spiritismo non vi siano che delle frodi e delle menzogne ».

Se adunque nello Spiritismo vi è della ciurmeria, questa può rinvenirsi solo nel meccanismo, con cui taluno, a scopo di lucro o per altro motivo, può avere interesse a suscitare i fatti meravigliosi di uno pseudo–spiritismo.

È innegabile, che lo Spiritismo si presti molto, anche più dell'Ipnotismo, alle frodi e agli inganni; in ispecie poi allorchè le sue manifestazioni si compiono fra persone ignoranti e disposte ad accettare come verità di fatto le mistificazioni più grossolane, e le stranezze più inverosimili.

Ed è pure innegabile, che anche per i suoi più zelanti patrocinatori deve essere stata sempre assai forte la tentazione di trar partito dallo Spiritismo a scopo di lucro. Non è quindi inverosimile che quando il numero dei Mediums cominciò a moltiplicarsi, alcuni tra essi abbiano voluto avere sugli altri una supremazia, che credevano loro dovuta per ragione di precedenza o che stimarono utile ai loro affari. E se per conseguire o conservare cotesta supremazia può esservi stato bisogno di ricorrere anche alle ciurmerie le più volgari, non è improbabile, che a mezzi di questo genere si sia francamente e largamente ricorso dai Mediums, che, godendo di maggiore rinomanza, sapevano di poter meglio contare sul fascino morale da essi esercitato sul pubblico, dinanzi a cui mostravano i loro portenti.

4. Che poi nel fatto sia stato realmente così, lo prova quasi fuori di ogni contestazione la circostanza, che in molti luoghi strepitose manifestazioni spiritistiche si sono immediatamente interrotte non appena le pubbliche autorità politiche si sono immischiate della cosa; o quando qualche interessato ha circondato il teatro degli avvenimenti di una speciale sorveglianza; o quando da una località fu allontanata qualche persona venuta in sospetto di essere la probabile autrice dei fenomeni osservati.

---

[1] *Revue philosophique,* septembre, 1895.

Quanto alle sorelle Fox, la voce pubblica *sul finire* della loro carriera, in *qualche luogo,* non mancò di accusarle di artifizio. Il Douglas Home, sul declinare del suo apostolato spiritico, finito col prendere in moglie una ricca Inglese, ebbe svelati *alcuni* dei suoi tranelli nelle evocazioni dei trapassati dall'avvedutezza del romanziere Eugenio Guinot, del cànzonettista Nadaud, e del Generale Baraguay d'Hilliers. I prodigî dei fratellì Davenport furono dimostrati *in gran parte* giuochi di prestidigitazione da un giocoliere più abile di loro, il Robin. E il fotografo Buguet, che diceva di fotografare le ombre dei parenti dei suoi frequentatori, fu anche egli dimostrato autore delle più volgari ciurmerie in un processo dibattutosi in Parigi il 16 giugno 1875, e finito con la sua condanna.

5. Ai nostri giorni ha fatto gran rumore la scoperta delle ciurmerie spiritiche del celebre Medium Harry Bastian, fatta dagli Arciduchi Giovanni e Rodolfo di Austria. Desiderosi di aver una cognizione personale dei fenomeni spiritici, da essi ritenuti semplici giuochi di prestigio, i ricordati Arciduchi per mezzo di un corifeo dello Spiritismo in Austria, il signor Lazzaro barone Hellenbach, invitarono a Vienna, nell'inverno del 1884, il signor Harry Bastian. Questi dette dinanzi agli Arciduchi, il 17 e il 30 gennaio, due sedute, che ingenerarono nell'animo degli augusti spettatori gravi sospetti. I principi pertanto chiesero al Medium una terza seduta, che fu fissata per l'11 febbraio dello stesso anno. Era loro intendimento sorprendere a mezzo in questa prova le operazioni del Medium; e stabilire se in esse eravi quella impostura da giocoliere di cui essi sospettavano. E per ciò disposero le cose in modo da poter chiudere all'improvviso per mezzo di acconci e nascosti meccanismi le porte del gabinetto, in cui il Medium diceva di riposare assopito, mentre gli spiriti facevano le loro apparizioni. La sera dell'esperimento, cominciano i suoni, si veggono gli scintillamenti, si odono dei picchi, e vengono finalmente le materializzazioni, che erano il forte del Bastian. All'istante in cui una figura bianca e ben disegnata varca la soglia del gabinetto, entro il quale intanto il Bastian doveva trovarsi su di una poltrona in istato di letargo come pochi istanti prima lo avevano visto personalmente i due Arciduchi, questi, che avevano in mano i capi delle funi destinate a fare agire i preparati meccanismi, danno ad esse una forte strappata. Scattano le molle; e i battenti delle porte si chiudono rumorosamente dietro il fantasma, tagliandogli ogni ritirata. Il fantasma sorpreso cerca di forzare affannosamente l'uscio che si era così chiuso; ma invano. Gli saltano addosso i due Arciduchi, che gli strappano di dosso le vesti; e da tutti i presenti si vede che il fantasma altri non era che lo stesso Medium Harry Bastian. Questi allora vedendosi smascherato, cominciò a tremare come una foglia. Ne sentirono compassione i principi, che gentilmente lo assicurarono, tutto essere finito e non aver egli nulla da temere. Fu steso della scoperta processo verbale, che fu sottoscritto da tutti gli intervenuti alla divertente adunanza. Una relazione del fatto fu indi a poco resa di pubblica ragione dallo stesso arciduca Giovanni. Di questa relazione si fecero bentosto traduzioni in tutte le lingue; e la traduzione italiana, stampata in Firenze

nel 1884, coi tipi dell'Arte della stampa, è un volumetto in sedicesimo, di 119 pagine, e devesi alla penna del signor Francesco Busi.

Non può esservi adunque dubbio di sorta che tra i fenomeni meravigliosi dello Spiritismo vi hanno ciurmerie grossolane e volgari da giocoliere da piazza.

6. Alcuni dotti, i quali hanno preso ad esame fenomeni particolari dello Spiritismo, assicurano che alle illusioni, alle allucinazioni, e alle ciurmerie volgari si aggiungono inoltre delle ciurmerie inconscienti, operate per ciò dai Mediums in piena buona fede, e senza che essi neppure sospettino in qual modo si generino le meraviglie compiute col loro sussidio. Coteste ciurmerie inconscienti si riferirebbero specialmente ai rumori e ai colpi che si vogliono battuti dagli spiriti, e alle rotazioni dei mobili.

Quanto ai rumori e ai colpi, di cui si vorrebbero responsabili gli spiriti, il Dott. Agostino Flint, professore all'Università di Buffalo in America, e il Professore Maurizio Schiff addetto all' Istituto superiore di Firenze, hanno dimostrato che certi suoni sordi, molto *simili* a colpi secchi e soffocati di martello possono generarsi dalla contrazione rapida di certi muscoli, non rivelata da alcun movimento esterno del corpo. Contrazioni di questo genere possono procurarsi in muscoli isolati, anche volontariamente. Esse, quando sono spontanee, si verificano più specialmente col muscolo peroneo lungo laterale, il cui tendine urtando contro la sua puleggia o contro la superficie ossea della fibula determina rumori abbastanza forti per essere uditi a qualche distanza. Il Dott. Schiff, che era riuscito a rendersi abilissimo in questo singolare esercizio, faceva udire a sua volontà rumori successivi e regolari. Mentre eseguiva questi movimenti, o si teneva in piedi, o rimaneva disteso su di un lettuccio, con o senza calzature. Se intanto uno spettatore applicava la mano sul malleolo esterno del piede, questi poteva sentire e riconoscere le contrazioni del muscolo peroneo lungo laterale. Il 18 aprile 1859, il Dott. Schiff dimostrò in sè stesso la realtà e il meccanismo dell'accennato fenomeno dinanzi all'Accademia delle Scienze di Parigi.

Dopo questa comunicazione dello Schiff, si verificò clinicamente, che il fenomeno può generarsi tanto volontariamente quanto involontariamente. E io stesso posso attestare di avere osservato un caso di questa ultima specie nella Clinica del Professore Luigi Concato in Bologna, nel 1873, in una giovinetta coreica, che per una contrazione ritmica involontaria del muscolo peroneo lungo laterale, dava luogo automaticamente a rumori sordi, vicini ed equidistanti, per tutto il tempo che durava la sua veglia. Nel sonno tutto cessava, perchè, come accade nella corea, cessavano pure i movimenti ritmici involontari dei muscoli. Illustrando il caso clinico, il Prof. Concato non mancò di ricordare la interpretazione data dallo Schiff a certi rumori attribuiti agli spiriti.

Altro fatto che non si tardò a stabilire, specialmente per opera del Velpeau e del Cloquet, fu che rumori analoghi, con meccanismo congenere, possono prodursi eziandio con altre parti del corpo, le spalle, i gomiti, le ànche, il lato interno dei piedi, e perfino con la regione lombare della colonna vertebrale.

Il Dott. Agostino Flint dice, ma non *prova,* di aver sorpreso e dimostrato cotesto meccanismo genetico nei rumori suscitati dalle prime Mediums americane, le sorelle Fox, in Rochester.

È evidente, che se rumori speciali possono prodursi con il meccanismo indicato dallo Schiff, anche senza averne coscienza, nulla di più logico, che alle ciurmerie spiritiche operate volontariamente, se ne possano aggiungere altre non solo involontarie, ma perfino inconscienti. E queste sarebbero più specialmente quelle che trarrebbero gl' ingenui ad attribuire agli spiriti, ciò che è proprio di un fatto singolare biologico, spesse volte involontario e inavvertito.

7. Per le voci, che si odono non di rado nelle adunanze spiritistiche si è ammessa come provata la possibilità dell' intervento di qualche Medium o di qualche compare ventriloquo. È noto infatti che i ventriloqui, anche sembrando di tacere, possono fare udire voci misteriose, che non appare d' onde vengano, ma che partono dal loro corpo, a loro volontà, e che si producono deliberatamente con un meccanismo fisiologico individuale ancora non completamente dilucidato.

8. Quanto alle tavole giranti e saltanti, si è detto da taluni dotti, che tra le persone formanti la *catena,* ve ne può essere qualcuna, che, in seguito all'attenzione prolungata e al desiderio vivo del fenomeno aspettato, cada, almeno momentaneamente, in Ipnotismo. La persona posta in questo stato, non avendo coscienza della sua condizione e non avendo altro pensiero che la idea fissa della rotazione del mobile, imprime inconscientemente ad esso il movimento; e il mobile cede e si slancia, poichè è noto che chi trovasi in Ipnotismo può dispiegare una forza considerevole. Appena si manifesta un accenno di movimento meccanico di spostamento, le persone che formano la *catena* subito si levano, e ne seguitano il movimento iniziale per guisa, che lo secondano, credendo soltanto di seguirlo. Intanto l' individuo, causa involontaria e inconsciente del fenomeno, appena dato l' impulso, ritorna subito in sè; e poichè non conserva alcun ricordo di ciò che ha operato in condizione di Ipnotismo, ignora egli stesso ciò che ha fatto, e respinge ogni taccia di soperchieria di cui si voglia gravarlo.

Anche nei fenomeni delle tavole giranti e saltanti non si dovrebbero adunque vedere, secondo alcuni dotti, che ciurmerie involontarie e forse anche inconscienti; ma non per questo spoglie del carattere di ciurmerie.

Tali conclusioni intorno alla interpretazione dei fenomeni spiritici sono riassunte nel rapporto che il 21 marzo 1876, fece alla Società fisica dell'Università di Pietroburgo una Commissione da essa nominata per esaminare lo stato della questione. La Commissione escluse la realtà di molti dei fenomeni descritti; ne spiegò altri con le illusioni, con le allucinazioni, e con gli artifizi comuni dei giocolieri; per alcuni ammise l'impostura forse involontaria e inconsciente; e per le tavole giranti e saltanti diè presso a poco la spiegazione che noi poco più sopra abbiamo riportato.

9. Ma possiamo noi acquietarci a simili giudizi, per quanto dati da persone eminenti, e per moltissimi riguardi rispettabili? A me pare, che no; in ispecie se non vogliamo dimenticare, quanto poco in passato si colse nel segno dalle più elevate personalità scientifiche, allorchè dovettero sentenziare intorno all' Ipnotismo. Queste infatti, in elaborati rapporti, che sono conservati ancora negli archivi della scienza, e fra cui meritano speciale ricordo quelli del Bailly nel 1784, del Dubois, d'Amiens, nel 1837, e del Double nel 1840 all'Accademia di Medicina di Parigi, giudicarono falsità e ciurmeria quanto ad esso si riferisce. Ma ciò non ostante, l' Ipnotismo ha seguito la sua strada; e ai dì nostri si è affermato come una delle più importanti conquiste scientifiche moderne.

10. Circa la genesi dei fenomeni spiritici, a noi pare manifesto, che se qualche volta, e segnatamente in certi casi clamorosi, essi furono prodotti con artifizî da giocoliere più o meno grossolani, ciò non basta per essere autorizzati a concludere, che altrettanto deve dirsi indistintamente di tutti i casi. Quante non sono le cose umane, a cui non si frammischiano la ciurmeria, le frodi, e l' inganno? La medicina ha pur essa i suoi ciarlatani; la scienza ha pur essa i suoi falsi apostoli; le banche stesse di commercio hanno i falsificatori dei loro titoli di credito. Ma perchè in tutte queste cose vi hanno delle adulterazioni della verità, vorremo noi concludere che in esse tutto è falso? A proposito dello Spiritismo una deduzione di questo genere sarebbe stranamente illogica e inammissibile, specialmente se si consideri, che in moltissimi casi i fenomeni spiritistici si producono col sussidio di Mediums ignoranti, ingenui, non di rado fatui, e talora imbecilli, se non addirittura cretini.

E se alcuni di coloro che si sono occupati di Spiritismo, hanno cercato di trarne partito a scopo di lucro, certamente questo fatto non si è verificato per il maggior numero di quei parecchi milioni di individui, ai quali le pratiche dello Spiritismo sono familiari.

A maggior sostegno di questa affermazione, è bene ricordare, che finora nessuno ha osato attaccare di soperchieria le manifestazioni spiritistiche osservate e sperimentalmente controllate dal Crookes col soccorso dei suoi vari Mediums, e segnatamente quelle riguardanti la famosa indiana Katie, ottenute per mezzo della signorina Cook. La stessa cosa può dirsi delle mirabili apparizioni descritte dal Flammarion e da altri col nome di *Telepatie*.

11. Oltre ciò è bene osservare, che le relazioni pubblicatesi intorno alle famigerate scoperte delle ciurmerie di alcuni Mediums, non riguardano per lo più che *qualcuna* delle loro molteplici e meravigliose operazioni; e tacciono quasi assolutamente di *tutto* il resto. E quasi ciò fosse poco, le ricordate relazioni dànno delle stesse ciurmerie spiegazioni tutt' altro che soddisfacenti, indicando particolarità e meccanismi assolutamente inadequati alla produzione di qualsiasi fenomeno congenere. Così, per citare un solo esempio, dalle relazioni pubblicate non si riesce a comprendere come l' Eusapia Paladino, senza apparecchi, e mentre era tenuta ferma su di un divano per le mani e per i piedi, potesse dinanzi alla *Psychical Research Society* di Londra, far suonare

istrumenti, o pizzicare persone lontane, scuotere le tende delle finestre, e smuovere tavoli pesanti, come hanno avuto il coraggio di scrivere testè alcuni giornali inglesi negatori dello Spiritismo. Si è detto, che la Paladino con un' acconcia contorsione di una mano e di un piede era riuscita a far credere nella penombra alle persone dotte, scaltre e prudenti ond' era sorvegliata e tenuta ferma, che esse tenevano due mani e due piedi, mentre in realtà non avevano in loro balìa che una sola mano e un solo piede. Non pare credibile che possano farsi cadere in un tranello sì grossolano persone come quelle dinanzi a cui la Paladino operava. Ma, anche dato e non concesso che fosse così, la donna per operare i suoi portenti non aveva a sua disposizione che una mano e un piede soltanto; poichè almeno l'altra mano e l'altro piede erano tenuti dagli astanti. Or bene, per fare le cose mirabili, che ella pur faceva in tali condizioni di esperimento, una sola mano e un solo piede non potevano bastare; ma occorreva o che molti cooperatori giocassero in armonia con lei il brutto tiro agli astanti; o che ella avesse le cento braccia di Briareo; o che almeno le sue membra potessero alternativamente allungarsi e accorciarsi, come i tentacoli dei polipi. Qual fede adunque si può dare a certe dimostrazioni di scoperte di frodi? E le pretese scoperte delle ciurmerie spiritistiche devono sempre ritenersi come rispondenti alla verità?

12. Del resto vi sono fenomeni dello Spiritismo, che nessun artifizio di giocoliere, nessuna ciurmeria possono riprodurre. Il prestidigitatore M. J..... del teatro Roberto Houdin ha dichiarato, essere impossibile, che il caso o l'abilità riescano a riprodurre molti degli effetti meravigliosi dello Spiritismo. E il Bellachini, giocoliere della Corte di Berlino, dichiara assolutamente impossibile l'imitazione della maggior parte dei fenomeni spiritici per mezzo dell'arte della prestidigitazione.

13. Aggiungasi a ciò, che molti hanno parlato di fenomeni spiritici riproducibili con artifizî da giocoliere; ma nessuno ha mai indicato quali siano questi artifizî. È egli credibile, che fra tanti iniziati ai misteri spiritistici, senza vincoli di giuramenti o di promesse, nessuno abbia mai sentito nausea di certe ciurmerie, e abbia mai avuto la tentazione di rivelare ogni cosa al pubblico? È egli credibile, che nessuno dei molti iniziati abbia mai sospettato che con tali rivelazioni avrebbe potuto procacciarsi una buona sorgente di lucro; e che abbia sempre e in ogni luogo cacciata da sè la tentazione di fare per tale via onesti e tutt' altro che disprezzabili guadagni? Recentemente, a scopo di lucro, Leo Taxil, Margiotta, ed altri non hanno dubitato, con tutta sicurezza di essere dichiarati un giorno o l'altro spudorati mentitori, di architettare colossali inganni, propalando tra il buon pubblico bugiarde rivelazioni dei misteri massonici. Come mai nessuno di coloro che sono al corrente dei segreti e delle soperchierie spiritistiche ha pensato o si è indotto a fare rivelazioni sincere, con la certezza dinanzi agli occhi, non solo di rinomanza e di danaro, ma del plauso altresì di tutti i buoni ed onesti?

Da ultimo, è egli credibile che molti i quali esercitano da sè in famiglia le pratiche dello Spiritismo, vogliano ingannarsi da sè stessi, ricorrendo a meccanismi e ad artifizî per procurarsi degli effetti che essi dovrebbero riferire agli spiriti, mentre sanno e conoscono che quegli effetti sono il prodotto della loro più esplicita e deliberata volontà, per mezzo di espedienti tutt'altro che reconditi e misteriosi? È egli credibile, che costoro, volendo interrogare con tutta la serietà lo spirito evocato di qualche persona cara, si vogliano da sè stessi irridere con le risposte imbrogliate, stolide, sguajate, luride, oscene, empie e fuor di proposito dei così detti spiriti ingannatori o malvagi, i quali, come talora accade, si surrogano agli altri? Ciò a me pare così assurdo, che per questa sola ragione io non dubito di affermare non potersi ammettere che i fenomeni dello Spiritismo siano sempre prodotti dalla soperchieria e dalle frodi dei Mediums e dei loro compari.

14. Relativamente poi alle ciurmerie coscienti è incoscienti dei battiti, ci piace osservare, come, per quello che io ne conosco di mia scienza personale in grazia del caso osservato nella clinica del Prof. Concato, il suono dei rumori è così ottuso, che certo non si può confondere coi colpi di martello netti e distinti, che nelle sedute spiritistiche si odono su i tavoli, sulle pareti, sui mobili e altrove.

È poi da notare, che, anche accettandosi per la genesi di questi rumori le contrazioni ritmiche, involontarie o volontarie, di qualche muscolo, non potrebbe mai spiegarsi, come mai, restando sempre il Medium al suo posto, i colpi si odano ora a destra, ora a sinistra, ora verso il pavimento e ora verso il soffitto. Coloro che pretendono di spiegar tutto dicono, che nella semioscurità è facile scambiare la direzione della provenienza dei suoni. Ma quanto sia poco plausibile questa spiegazione, allorchè l'esperimento si prolunghi per un certo tempo, ciascuno facilmente l'intende, senza che io mi trattenga a farlo rilevare.

Del resto gli esperimenti spiritici si fanno oggimai in ogni angolo del mondo; e dappertutto si sentono i colpi e le percosse, mentre coloro che presentano il singolare fenomeno delle contrazioni ritmiche, volontarie o no, di qualche muscolo sono oltremodo rari.

Forse l'attitudine a coteste contrazioni potrebbe acquistarsi per suggestione. Ma ciò è ancora ben lungi dall'essere dimostrato. Siccome poi per suggestione non si ottiene che ciò che si conosce, ammettere che per suggestione possa ottenersi l'attitudine ai movimenti muscolari in discorso, presuppone la conoscenza di un meccanismo fisiologico, che per ciò stesso non potrebbe più essere giammai nè involontario, nè inconsciente. Infine, nelle sedute in cui i rumori si odono venire da parti diverse ed opposte, i suggestionabili a fare strepiti con quell'artifizio dovrebbero essere la maggior parte dei convenuti, mentre invece è raro che in simili adunanze si abbia più di un Medium.

15. La futilità dell'ipotesi dell'intervento di Mediums o di altri soggetti ventriloqui in ordine alla genesi delle voci che si odono ben sovente nelle adunanze spiritiche, non può non apparire manifesta a chi sappia, quanto rari siano coloro che presentano il fenomeno della ventriloquia; e a chi consideri, come nessun ventriloquo possa simultaneamente generare più voci, di timbro

diverso, muoventi da punti diversi e spesso opposti in una stanza, e forse anche esprimenti cose diverse e contraddittorie, come non di rado si verifica nelle assemblee spiritistiche.

16. Le spiegazioni che i dotti dànno delle tavole giranti e saltanti a me paiono assolutamente puerili e indegne di chi le ha formulate. Esse infatti sono parole nebulose, e che, a mio credere, non comprendono nulla di positivo.

In ogni caso, anche se fossero vere, esse potrebbero valere tutto al più per quegli esperimenti in cui la tavola si muove, mentre gli spettatori continuano a tenere su di essa le mani; non per quelli in cui le tavole continuano a muoversi anche quando più nessuno le tocca, all'infuori forse del solo Medium.

Che poi le ricordate spiegazioni siano assolutamente fallaci, è provato da ciò che gli esperimentatori riferiscono, di non avere essi per nulla nè spinto, nè seguìto la tavola; ma di essere stati trascinati da essa, senza essersene potuti distaccare neppure volendo, quasi come accade a chi tiene in mano i reofori di una macchina magneto-elettrica in azione, che anche volendo non riesce ad aprire le mani per lasciarli cadere. Più direttamente ancora lo dimostra poi l'esperimento eseguito dal Crookes, che insieme ad altri testimoni vide più volte muoversi e sollevarsi da terra un pesante tavolo, attorno a cui la *catena* era stata fatta su di una corona di sedie, messe in giro attorno ad esso, col sedile rivolto in fuori, e senza che il tavolo fosse menomamente toccato da alcuno.

Lo stato ipnotico e inconsciente può essere invocato al più a spiegare certe scritture ottenute con caratteri diversi, per mezzo delle mani di alcuni Mediums. La sostituzione della personalità operatasi per suggestione, come può far mutare il modo di favellare così potrebbe far mutare ancora il modo di scrivere. Il caso del quale parla lo Charcot sarebbe un esempio di cotesta possibilità. Dicasi lo stesso delle scritture che si trovano dopo alcuni giorni in cassetti in cui si era deposta della carta bianca; giacchè su questa potrebbe essere stato scritto senza averne coscienza durante un attacco di sonnambulismo.

Si ricordi però, che queste stesse possibilità non possono più ammettersi, quando, come nel caso dei Fachiri indiani, lo scritto contenga cognizioni superiori alle cognizioni dello scrivente, in ispecie se sono sviluppate in forma di ragionamenti scritti in lingue ignote, mai udite o comprese, e di cui ignorasi affatto ogni meccanismo grammaticale.

In qualunque caso poi sarà sempre oltremodo difficile dimostrare che lo stato ipnotico è responsabile dell'avvenimento; e sarà sempre ben difficile convincere che nessun altro elemento di altra specie potè entrare nella sua genesi.

Ma evidentemente nè lo stato ipnotico, nè le soperchierie da grossolani giocolieri possono spiegare le scritture fatte sotto gli occhi di tutti da un lapis che si muove da sè, o senza lapis e senza inchiostro su di un foglio di carta serrato fra due lastre di marmo o di ardesia, o di ben robusto cristallo, o da un bastoncello, che automaticamente si muove sulla sabbia. E molto meno possono spiegare quelle vergate da individui fra loro lontani e senza alcuna mutua intesa, le quali isolatamente sono in apparenza senza costrutto, e che raffrontate fra di loro si trovano poi completarsi mirabilmente a vicenda.

17. Se pertanto tra i fatti dello Spiritismo ve ne hanno di quelli, di cui si può provare che sono il prodotto della soperchieria e della frode, o di qualche fenomeno fisiologico involontario e inconsciente; ve ne sono altri molti assai bene accertati, dei quali nè l'inganno, nè l'arte, nè la scienza ci possono dar conto.

Questi ultimi fatti sono certamente oltremodo scarsi; e non rappresentano forse che la decima o la ventesima parte dei fenomeni che si vogliono attribuire allo Spiritismo. Ma la questione del numero nulla influisce sulla questione della loro natura. Se anche si trattasse di un fatto solo, veramente genuino, ciò nulla toglierebbe all'intimo modo di essere e di generarsi di quel fatto. — Della reale esistenza di fatti di cotesta specie i libri santi ci rendono in più punti la più esplicita delle testimonianze. E alla sua volta la severa critica moderna, quella che oggi si dice *ipercritica,* non può negarne l'esistenza, se vuole esser logica e coerente ai suoi metodi di indagare, e se non ama di chiuder gli occhi alla luce più meridiana del sole.

Ora sono appunto questi fatti, genuini, e forse rari e scarsi di numero, quelli che costituiscono il moderno Spiritismo.

18. Intorno alla loro natura la Scienza è costretta a dichiararci, che essi non solo sono superiori, ma di più anche addirittura contrari alle più comuni, alle più diffuse e alle meglio note leggi della natura cosmica. Infatti il predire con esattezza certe cose future non riguardanti la persona che parla, e relative a fatti altamente contingenti; la riproduzione esatta di scritture di esseri da lunghi anni defunti, ottenuta senza precedente tirocinio di preparazione; la rivelazione di particolari di un fatto totalmente sconosciuti ai presenti e trovati poi esattissimi; la cognizione estemporaneamente acquistata di lingue, di cui non si conosce appena che la esistenza, e delle quali in avvenire non si saprà altro di più; la profonda dottrina in iscienze astruse, esatte e difficili, che si possiede solo per alcuni quarti di ora, e intorno alle quali si sarà in seguito ignoranti come per lo passato; la capacità di locomozione automatica che d'improvviso acquistano per poco tempo i mobili di una stanza; i repentini cangiamenti di peso in più o in meno, che acquistano temporaneamente gli oggetti; il generarsi di scintillii, di fiammelle, di suoni senza apparecchi generatori di sorta; il sollevarsi spontaneo di corpi pesanti, non ostante la loro gravità, e il loro inclinarsi e mantenersi così inclinati fuori dell'ordinario centro di statica; — tutti questi fatti sono tali che ogni uomo, benchè non dotto, ma unicamente di buon senso, deve riconoscere non solo come superiori, ma altresì come contrarii alle più volgari leggi di natura, sia biologica, sia psicologica, sia fisica.

In conseguenza di che, noi nei fenomeni spiritici siamo costretti a vedere manifestazioni di ordine preternaturale. Invano questo si tenta negarlo a priori; invano si tenta combatterlo a posteriori. Cacciato per la porta, esso rientra per la finestra. Si potrà se vuolsi restringerne il campo di azione; ma distruggerlo intieramente non si può; perchè anche sconfessandolo a parole, noi lo sentiamo entro di noi, attorno a noi, sopra di noi, ovunque. Lo Spiritismo dimostra, nel modo più inoppugnabile che si possa desiderare, quel soprannaturale, che razionalismo e materialismo, insieme congiunti si sforzano ostinatamente da secoli, ma sempre invano, di distruggere, di sterminare. E, - singolare umiliazione inflitta ai superbi dalla Giustizia divina -, coloro che più ostinatamente combattono il soprannaturale in cose di Religione, sono tra i primi a riconoscerlo nei fenomeni dello Spiritismo.

Forse qualcuno dirà, che l'attività e l'energia delle forze cosmiche già note possono essere neutralizzate e modificate dalla sopravvenienza di altre forze fisiche ora ignote, ma di cui in avvenire potrà forse dimostrarsi la esistenza e la natura. Nè noi vorremo negare che ciò sia tra le possibilità ammissibili, almeno per qualche fatto in particolare, specialmente per quelle forme di *telepatia,* che si riducono a una pura e semplice chiaroveggenza a distanza, come nel caso di Swedenborg, narrato dal Kant, e da noi già riferito. Ma noi osserveremo, che, anche data e non concessa, la possibilità dell'enunciato di cosiffatte asserzioni, se il medesimo potrà esser vero per *alcuni* singolari fenomeni spiritistici, e per *alcuni* altri congeneri e affini, non potrà senza fallo esser vero per *tutti.* Giacchè oltrepassa l'assurdo la possibilità, che essersi intelligenti si immedesimino *per legge di natura* con un minerale, con una pianta, con un mobile per entrare in rapporti e in communicazioni più o meno futili con viventi della specie umana. Oltrepasserà sempre l'assurdo, che *nell' ordine naturale* oggetti inanimati parlino da sè diverse lingue con segni alfabetici convenzionali, o che parlino di cose astratte e astruse come dottori in cattedra. Oltrepassa l'assurdo, la possibilità, che delle scritture si verghino *naturalmente* da sè, senza matita, senza penna e senza inchiostro, su fogli chiusi fra lastre di vetro sotto gli occhi di diecine di attenti e spesso diffidenti osservatori. Rasenta l'assurdo che un vivente possa *naturalmente* trovarsi al tempo stesso in due posti lontani. Rasenta l'assurdo, che i trapassati da qualche decennio, spediscano *per legge di natura* dall'altro mondo lettere su affari postumi, esprimendo su di essi i loro giudizi coi caratteri calligrafici proprii di ciascun di essi, su semplice invito del primo ozioso o curioso a cui piaccia disturbare la loro quiete sepolcrale. Oltrepassa infine e oltrepasserà sempre l'assurdo, che *per le semplici forze naturali* esseri umani defunti ritornino temporaneamente a materializzarsi, come dicono gli spiritisti, ora in modo soltanto visibile e ora in modo anche tangibile e palpabile.

19. A che adunque dovremo noi riferire questi fenomeni? A quale forza attribuirli?

A tali questioni la risposta si deve dai Filosofi e dai Teologi, non dai Medici.

Se tuttavia a me è lecito esprimere la mia opinione, dirò che a me non ripugna, anzi pare necessario ammettere, come causa dei fatti analizzati, esseri immateriali, quali appunto per mezzo di quei singolari fenomeni ci attestano e ci provano la loro esistenza.

In tutto il creato *sensibile* àvvi tra gli esseri una gerarchia che dalle forme più elementari si eleva fino all'uomo. Chi oserà dire che il creato finisce col nostro mondo sensibile? Le incessanti scoperte scientifiche, anche di solo ordine fisico, non fanno risaltare ogni dì più tutto l'assurdo di una cosiffatta conclusione?

Non è adunque ripugnante, ma all'opposto è filosoficamente credibile, e anzi quasi logicamente innegabile, che al di sopra dell'uomo vi siano, nella serie degli esseri creati, altri esseri, di lui più perfetti, e per ciò anche più intelligenti, e dotati altresì di potenza fisica maggiore, – anch'essi, alla loro volta, gerarchicamente conformati, secondo serie sempre più perfette, fino a metter capo a un Essere perfettissimo, e quindi sapientissimo e potentissimo, origine, ragione e fine di tutte le cose. Sono questi gli esseri, a cui nel nostro misero linguaggio noi umani diamo il nome di *spiriti,* quasi volendoli equiparare all'aria e ai gas, perchè al pari dell'aria e dei gas sfuggono in sè alla percezione dei nostri cinque sensi, e specialmente della vista e del tatto.

Orbene, come l'uomo agisce sugli esseri creati a lui gerarchicamente inferiori, non è egli possibile che gli esseri a lui gerarchicamente superiori agiscano, – specialmente se chiamati, invocati, pregati –, su di lui e sulle cose che lo interessano? Che anzi non è ciò in sommo grado probabile?

È forse assurdo che cotesti esseri, gerarchicamente superiori all'uomo, si commuovano alle invocazioni dell'uomo? E che? L'uomo stesso non si commuove bene spesso e non si interessa alle invocazioni che in caso di pericolo o di bisogno a lui rivolgono nel loro muto linguaggio gli animali a lui inferiori? Ai guaiti di un cane assalito da un lupo non accorre forse l'uomo in difesa della vittima che implora ajuto? Gli animali stessi di ordine superiore non rispondono talune volte alle invocazioni di altri animali bruti di ordine inferiore che reclamano soccorso? La colomba che con una festuca di paglia salva dal pericolo della sommersione una formica caduta in una pozza di acqua, non ce ne offre un esempio?

Forse la preghiera e la condiscendenza che intercedono fra l'uomo e gli esseri a lui superiori dovranno essere vane chimere, solo perchè l'uomo in condizioni ordinarie non ha modo di percepire l'esistenza degli esseri a lui superiori? O forse questi esseri devono restar sordi alle preghiere e alle invocazioni dell'uomo, solo perchè dall'uomo non sono conosciuti nè nella loro intima natura, nè nel loro potere?

Ma l'uomo in condizioni ordinarie vede e sente forse quegli esseri infinitamente piccoli, micrococchi, bacilli, funghi, alghe, che sono con lui in continui, e non sempre benefici rapporti; di cui egli fino a pochi anni fa non sospettava nemmeno l'esistenza; e che ora rende appena visibili con enormi ingrandimenti microscopici, associati a ingegnosissimi artifici di colorazione? E di questi esseri conosce egli forse l'intima natura biologica? E questi esseri alla lor volta conoscono l'uomo, o ne comprendono l'esistenza e l'intima natura? Eppure l'uomo non si mescola, benchè da essi non invocato, nelle condizioni della loro esistenza, specialmente con le ricerche sulla influenza che

essi hanno
biologico?

D' altra
della gerarc
e dei cattivi
di cose catti
tanto, almen

Così pu
che compiut
sensibile, e
lo *spirito* de
realmente co
mondo di lo
di fatto, affe
lasciano cose

William
tismo rifugia
per cui noi,
possiamo con

Ma con
gli esseri sup
ingegnosissimi
analizzato. N
in ciò non vi
la nostra igno
cotesti esseri,
zioni sensibili,
tano seco imp
passioni, è eg
dimostrata da
metodi sperim

È egli pe
tengano sempr
dibile, che la
mente in rapp
care, e anche
credibile che c
riosi evocatori
acquetano alle
qual modo e p
più mirabili m

[1] *Revue scie*

A tali questioni noi non siamo certo in grado di rispondere. Ma ciò non basta a distruggere tutti i fatti i quali dimostrano la realtà dei rapporti che gli esseri, gerarchicamente superiori all' uomo, hanno con l' uomo stesso; la facilità con cui essi rispondono alle sue invocazioni, e i fenomeni mirabili che su domanda dell'uomo talora si compiacciono di suscitare.

Per quello poi che riguarda in particolare la Divinità, non è lecito a noi osare di scrutarne le vie, discuterne i provvidenziali disegni, o chiederle il perchè delle arcane sue disposizioni.

È peraltro assolutamente vero, che permettendo i facili rapporti tra gli esseri immateriali superiori a coloro che li invocano, la Divinità crea a questi ultimi una specie di condizione privilegiata di fronte a chi si appaga delle verità rivelate o dalla scienza o dalla fede? Per nostro conto lo neghiamo in modo assoluto. La storia è piena di narrazioni di apparizioni spontanee ben certe, permesse dalla Divinità a incoraggiamento, ad ammonimento e a conforto di chi, essendo credente, rifugge dalle evocazioni spiritistiche. E gli spiritisti stessi ci confessano di qual tremenda punizione la Divinità li colpisca, quando ci dicon di quanti errori, di quante falsità e di quante bugiarde dottrine gli Spiriti si fanno loro maestri, specialmente in fatto di morale e di religione. E si oserà dire questa una condizione privilegiata?

20. Si osserverà, che considerando con criteri cosiffatti lo Spiritismo, noi veniamo a identificarlo con la vecchia Magia, e con la Necromanzia dei tempi passati.

Contro queste osservazioni noi non abbiamo nulla da eccepire. Dobbiamo anzi dichiarare che tra la Magia e la Necromanzia dei tempi andati, e lo Spiritismo dei tempi moderni noi non troviamo nessuna differenza sostanziale; e vediamo anzi tale somiglianza da farci concludere all'assoluta identità. Dire quindi che Magia, Necromanzia e Spiritismo sono una stessa cosa, per noi è riconoscere una delle verità più patenti. Che se in passato la Magia e la Necromanzia abbracciavano anche molte illusioni, molte allucinazioni e molte imposture, ciò avveniva solo perchè in allora lo Spiritismo non si era bene sceverato dall'Ipnotismo e dalle Scienze occulte; come del resto anche oggi esso non sempre si distingue, almeno per conto di non pochi, da parecchi fenomeni ipnotici o da parecchie frodi e ciurmerie, alle quali bene spesso si trova associato.

A chi poi le nostre conclusioni non piacciano, faremo osservare, non essere noi che vogliamo imporle a chicchessia; ma essere la logica, che, esaminati e vagliati i fatti, le impone in primo luogo a noi, e quindi a chiunque altro non vuole deliberatamente chiudere gli occhi alla luce della verità.

So

cons
dual

perc
ma
l'inc
un i
reazi
Molt
contı
col
cato
in ist
turba
costri
tazior
a dicl
a pro
zie di
a testi
avvele
appar
ginari
inquir

C
di veg
chi te

V
volte
molti

in causa con chi si diletta più o meno notoriamente di pratiche ipnotiche; la sua buona condotta anteriore; il suo stato e la sua derivazione nevropatica, e forse anche i tentativi subìti di altre ipnotizzazioni in apparenza innocenti; considerando la condotta attuale ingiustificata, illogica, e incoerente dalla persona in questione; e tenendo conto della gran massima giuridica « *Is fecit cui prodest* », il più delle volte è abbastanza facile stabilire, come nella realtà le cose debbono essere passate.

3. Ove però le indicate ricerche lascino qualche dubbio, se si tenta di mettere nuovamente l'individuo in istato ipnotico, non sarà difficile ottenere da lui schiarimenti e lumi per iniziare altre indagini che senza dubbio finiranno col mettere sulla buona via.

E questo è uno dei pochi lati utili che l'Ipnotismo può avere dal punto di vista sociale; aiutare in alcuni casi alla ricerca e alla scoperta della verità nei pubblici giudizi, sia permettendo di stabilire se un individuo è, o no, ipnotizzabile, sia permettendo di ottenere da un individuo ipnotizzabile, e già ipnotizzato in altre circostanze, alcune dilucidazioni, che in condizioni normali questi sarebbe assolutamente incapace di fornire. Imperocchè chi commise un' azione contro le leggi in istato di Ipnotismo, tornando allo stato di veglia non ha il più delle volte memoria o coscienza di nulla. Ma tornando nello stato ipnotico riacquista di nuovo la memoria e la coscienza di tutto [1]. Ond'è che se di un fatto non sa in istato di veglia dir nulla, può quando si riporti in istato ipnotico dare quegli schiarimenti, di cui la giustizia inquirente può aver bisogno.

Se non che degli schiarimenti così ottenuti non è lecito valersi come di elementi di prova ; perchè se essi fossero mai per caso l'effetto di qualche possibile allucinazione, servirebbero a tutt'altro che a dimostrare la verità. Di essi però è lecito valersi per iniziare e guidare altre indagini e per istabilire altri elementi positivi di prova tali, che oppugnarli sia assolutamente impossibile. E qualora l'ipnotizzato avesse ricevuto l'ordine dal suo ipnotizzatore o di tacere o di dimenticare tutto, a regolare ogni cosa basterà che chi riporta l'individuo in istato ipnotico finga di assumere la personalità di chi si sospetta il mandante del fatto in causa, e tolga il divieto di parlare o l'ordine di aver dimenticato tutto. Per tale semplicissimo artifizio l'individuo tornerà tosto in condizione di poter palesare subito ciò che altrimenti non avrebbe potuto in nessun modo riferire.

In circostanze analoghe l'Ipnotismo può servire a difesa e a discolpa dell'innocenza, quando un individuo soggetto a sonnambulismo spontaneo compie a fin di bene una azione, che può essere poi giudicata un delitto. In istato di veglia, egli che dimenticò quanto fece sotto l'accesso ipnotico, non avrà modo alcuno di giustificarsi, e invano si protesterà affatto estraneo alla cosa in discussione. Ma riportato in Ipnotismo egli ricorderà nuovamente tutto, e darà giustificazioni tali, che saranno pienamente soddisfacenti, e che altre

---

[1] Vedi più indietro, pag. 321.

---

indagir
un inn

U
giojelli
In istat
accusat
sa che
chiede
padrona
per ma
l'esperi
Ma seg
sulta pi
riva. La
della su

Si
e nella
manifest
un mezz
zioni del
per carpi
razioni d
eliminare
ciò che a
rimento
limiti l'I
ciò è stat

Cert
estorcere
rebbe led
fessioni t
occulte o
smarriti
chiaroveg
sifatti equ
puerili, ri
potrebbero
indicazioni
giovare, n

In rig
conviene
l'altro, se

Se è
medicina,

qualche volta servire a correggere certe tendenze prave o scorrette di taluni squilibrati.

All' ospedale della Salpetrière il Dr. Voisin per mezzo della suggestione ipnotica è riuscito a ottenere che una donna di mal affare, ladra e manesca, si trasformasse in una donna onesta, garbata e docile di carattere.

Seguendo l'esempio del Dr. Voisin, il Dr. Liébault ricorrendo alla suggestione ipnotica riuscì a far sì che divenisse buono, regolato e studioso un giovine collegiale intrattabile, disordinato, svogliato e negligente [1].

4. La possibilità di provocare in alcuni soggetti certi stati estatici, e di trasformarli a capriccio nel letargo, o nel sonnambulismo, o nelle condizioni di veglia, o di indirizzarli allo sviluppo di suggestioni delle più bislacche, può talvolta essere un mezzo prezioso per distinguere una condizione puramente morbosa da una vera condizione privilegiata straordinariamente promossa e voluta dalla Divinità. Non si può ammettere infatti che Dio lasci al capriccio del primo venuto i doni straordinari di cui vuole favorire un' anima eletta.

5. Sotto il punto di vista individuale, l'Ipnotismo è praticamente quasi sempre dannoso, e appena in qualche raro caso discutibilmente utile.

È dannoso per la sanità fisica, e per le condizioni morali. Per la *sanità fisica,* perchè risveglia le nevrosi isteriformi latenti; perchè esaurisce l'attività cerebrospinale; perchè rende sempre più abituale lo stato ipnotico; perchè in questo stato si può essere esposti a cadute pericolose, a incendi, a investimenti di vetture; e perchè per le allucinazioni facili ad aversi nello stato ipnotico si può essere tratti a provocare in sè stessi processi morbosi, a mutilazioni e anche al suicidio. Per le *condizioni morali;* perchè a poco a poco esagera od ottunde il senso morale; perchè espone ad accettare come verità e doveri i principî più strani e le pratiche più ributtanti del delitto; e perchè eccita stranamente l'amore del meraviglioso trascendentale, aprendo in tal guisa insensibilmente la strada allo Spiritismo.

6. Ma qualche rarissima volta l'Ipnotismo è individualmente utile; e ciò accade quando prudentemente adoperato si indirizza alla cura di certe paralisi e di certe contratture isteriche, o di altre manifestazioni ostinate della grande nevrosi. È inutile dire, che allora all' Ipnotismo si può ricorrere con tutta sicurezza.

7. Se non che per i casi testè passati in rivista, e per tutti gli altri in rapporto coi bisogni dei tribunali e della educazione, l'Ipnotismo vuol essere equiparato alle grandi operazioni chirurgiche delle amputazioni, o delle demolizioni più o meno complete dei diversi organi del corpo, o delle asportazioni di tumori viscerali. Come le grandi operazioni or ora ricordate sarebbero immorali, e devono essere severamente vietate, a scopo di trastullo; così deve ritenersi immorale e deve essere severamente vietato l'Ipnotismo a scopo di spettacolo o di sollazzo. Come le stesse grandi operazioni chirurgiche non si

---

[1] Policlinico, *Supplemento,* 1897, num. 36, pag. 905.

permetto
vi è aut
ma solo
zioni no
essere pe
giche no
ma in lu
praticarsi
nel miste
deve pur
pre pratic
prudenza
scopo di
dalla esper
delle oper
applicate a

Se pe
pratiche ip
in quanto
con le debi
diverso da
sorta l'uso
del torto. I
miamo peri

8. Non

Queste
coli e tutti
aumentati d
di quello be
rale, che del

Ai prin
individuale,
mutabili di
esso si proc
eccezione pe
stizioni di so

Negli in
assistono alle
l'esaltamento
le più gravi
e non pochi
che spiritiche,
progressiva. A
assorbente che

Ma oltre questi pericoli e questi danni, che lo Spiritismo ha comuni con l'Ipnotismo, quello ne arreca in proprio anche degli altri di gran lunga maggiori, per il legame sempre più intimo che le sue pratiche stabiliscono fra esseri di natura, d'indole, di passioni, d'intelligenza, di moralità e di tendenze diverse. Ma di questi pericoli e di questi danni tocca ai Teologi occuparsi; per noi è anche troppo averli accennati appena di volo.

Nè si dica che lo Spiritismo può almeno qualche volta recare dei vantaggi, benchè particolari, se non altro nella ricognizione e nella cura di certe malattie, e nel suggerimento di certi rimedi. Imperocchè, se qualche volta le indicazioni così ottenute sono state conformi alla verità, il più delle volte non hanno fatto che aggravare le condizioni dei poveri pazienti. Gli spiritisti insegnano che ciò avviene per l'intervento degli spiriti ingannatori o burloni. Ma quando mai si può essere premuniti e sicuri contro l'intervento e l'azione di costoro?

Lo Spiritismo adunque nella sua pratica non può mai e per qualsiasi motivo, sebbene utilitario, giustificarsi dinanzi alla società, alla morale e al benessere dell'individuo. Anche per questo lato adunque esso differisce grandemente dall'Ipnotismo, con cui talvolta si associa *(Ipno-spiritismo)*, ma da cui è sostanzialmente diverso.

CAPITOLO OTTAVO

CONCLUSIONE.

Sommario. — 1. Corollari del presente studio sull'Ipnotismo e sullo Spiritismo. — 2. Ipnotismo e Spiritismo nella storia. — 3. Ipnotismo e Spiritismo nelle loro manifestazioni. — 4. Ipnotismo e Spiritismo nella loro natura. — 5. Ipnotismo e Spiritismo nella vita pratica. — 6. Immoralità e moralità delle pratiche ipnotiche; provvedimenti reclamati per regolarle. — 7. Immoralità delle pratiche spiritistiche; e necessità dell'assoluta loro interdizione.

1. Dallo studio, che con la maggior cura possibile noi abbiamo fatto dell'argomento dell'**Ipnotismo** e dello **Spiritismo,** discendono naturalmente le proposizioni, che qui formuliamo a modo di corollari del nostro lavoro.

2. L'Ipnotismo e lo Spiritismo fin dalla più remota antichità sono stati sempre più o meno noti quasi a tutti i popoli della terra. Non raramente si associano insieme, dando luogo all'Ipno-spiritismo. Il così detto Magnetismo animale di Mesmer e dei suoi seguaci è in genere una stessa cosa con l'Ipnotismo; ma in casi speciali e in mano di taluno diviene un misto di Ipnotismo e di Spiritismo, con prevalenza or dell'uno e or dell'altro.

3. L'Ipnotismo, nella sua forma genuina, è costituito da fenomeni morbosi determinati, tra loro sostituibili a vicenda, e anche artificialmente provocabili. I fenomeni morbosi dell'Ipnotismo hanno tutti un riscontro nei fenomeni fisiopatologici della vita comune; la suggestione rientra nel numero

di cotes
bruti.

Lo
e psico-
dizioni
Telepati

4.
cliniche
genita o
perfettam
Non esis
la cui ge
nalmente

Lo
suoi feno
le allucin
fisio-patol
legge fisic
bile. Altri
di oggi è
del Medio

5. Ne
gravi dann
danni son
che nell'Ip
manca affa

6. L'
terdire seve
sollazzo, e
applicarsi
Medicina a
usarlo che

7. Lo
da condann
gradi, in tu

BIBLIOGRAFIA

Oltre i lavori indicati nel testo a piè di pagina, nella compilazione del presente studio si sono messe a largo e fruttuoso contributo anche le Opere seguenti:

Ipnotismo. — Barèty, Le Magnétisme animal, Paris, 1890. — Bernheim, Hypnotisme, suggéstion, psycothérapie, Paris, 1886. — Binet et Féré, Revue philosoph., n. 1-3, 1885. — Campili G., Il Grande Ipnotismo, Torino, Bocca, 1896. — Charcot J. M., Hypnotisme, Oeuvres complètes, tome IX, Paris, 1890. — Cullerre, Magnétisme et Hypnotisme, Paris, 1895. — Fontan et Ségard, Hypnotisme et Suggestion, Paris, 1887. — Franco P. G. G., L'ipnotismo tornato di moda, Prato, 1886. — Gilles de la Tourrette, Ipnotismo, vers. ital., Milano, 1888. — Heindenhain, Il così detto magnetismo animale, Arch. med. ital., 1883, fasc. 4. e 5. — Légrand du Saulle, Les Hystériques, Paris, 1891. — Luys, Hypnotisme expérimental, Paris, 1880. — Maggiorani, Influenza del magnetismo sulla vita animale, Napoli, 1881. — Max Simon, Le monde des Rèves, Paris, 1888. — Ochorowicz, La suggestion mentale, Paris, 1887; e Revue scientif., mai 1884. — Riforma medica, 10 agosto, 1895. — Yung Émile, Le sommeil normal et pathologique, Paris, 1887.

Spiritismo. — Baudi di Vesme C., Storia dello Spiritismo, Torino, 1896, 1897. — Calmet Augustin, Apparition des Esprits, Paris, 1751. — Civiltà Cattolica, 1884, 1885, 1890, 1891, 1892, 1895. — Crookes William, The Spiritisme and Science, Quaterl. Journ. of Science 1870-71. — Dalloz, article « Éscroquerie », nel Dictionnaire des Scienc. méd. di Déchambre. — Déchambre, La doctrine spirite, Gaz. hébdom. de méd. et de chir., 1859. — Délanne, Le Spiritisme dévant la Science, Paris, 1885. — Fichte, Der neuer Spiritualismus, Leipzig, 1878. — Figuier Louis, Histoire du merveilleux, tome IV, Paris, 1881. — Gibier Paul, Le Spiritisme ou Fakirisme occidental, Paris, 1891. — Gurney, Myers et Podmore, Les hallucinat. télépatiq., Paris, 1893. — Hahn et Thomas, art. « Spiritismus », nel Dictionn. encyclop. des Scienc. méd. di Déchambre. — Hare Robert, Experiment. investig. of the spirit. manifestations, Philadelphia, 1856. — Metzger D., Ipnotismo e Spiritismo, metodo pratico, ecc., Torino, 1893. — Oheninger, Der modern Spiritualismus, Augsburg, 1880. — Rossi de Justiniani, Le Spiritisme dans l'Histoire, Paris, 1879. — Schiff M., Compt. rend. de l'Académie des Sciences, Paris, 1854. — Troufy Charl., Causerie spirite, Paris, 1896. — Weber J., Ueber Wesen und Zweck des Spiritismus, Buda-Pest, 1875.

DR. GIUSEPPE LAPPONI.

sandria, seguendo anche in questo le sorti di Milano, rimasero fedeli a Urbano [1].

Le condizioni religiose del Piemonte non potevan quindi che peggiorare sempre più, nonostante che un vescovo di santa vita, Giovanni di Rivalta, reggesse da qualche tempo la chiesa torinese (1361-1411) [2]. Non relazioni di visite pastorali, non atti sinodali ci rimangono di questo periodo sciagurato [3]; ma, e dopo e prima di esso, ci è dato di scorgere indizi non dubbi di decadimento nella disciplina ecclesiastica. Sin dal 1270 gli statuti sinodali dovuti all'opera riformatrice del vescovo Goffredo di Montanaro, ci offrono un ben triste quadro, cui vengono ad illuminare di non men sinistra luce le notizie posteriori [4].

---

[1] C. Morbio, *Storia della città e diocesi di Novara,* Milano 1841, pp. 140 sgg.; Ghilini, *Annali di Alessandria,* Milano, 1666, pp. 74 sgg.

[2] Intorno al culto prestato a questo vescovo, cfr. Antonio Bosio, nelle sue note al « *Pedem Sacrum* ». del Meyranesio *M. H. P. Script.,* IV, col. 1662.

[3] Un sinodo è ben certo che si tenne nel maggio del 1403, sebbene non pare che vi si facessero nuovi statuti, ma che solamente si sentisse il bisogno di confermare le costituzioni provinciali pubblicate al principio del secolo dall'Arcivescovo di Milano Cassone della Torre (Muratori, *Rerum Italic. Scr.;* c. 540 sgg.) Riferisco, perchè inedito, lo strumènto che ci conserva memoria del fatto, desumendolo dal protocollo n. 22 dell'arch. arcivesc. di Torino, f. 9 r.; « Instrumentum publicacionis constitucionum In Sinodo — Anno et Indicione predictis (1403, ind. XI) die mercurij penultimo maij. Actum in Civitate et Ecclesia maiori Sancti Salvatoris Taurini In Synodo ibidem congregata per Reverendum in Christo Patrem et dominum dominum Ioannem Dei et apostolice sedis gracia Episcopus Taurinensis In qua aderant prelibatus Rev. dnus Epus, Abbates, prepositi, priores, archipresbiteri et clerus ac religiossi in clara multitudine civitatis et diocesis Taurinensis pro ipsa sinodo celebranda, Ibique die ipsa que fuit secunda ipsius sancte sinodus venerabilis vicarius dnus Jacobus de gorzano prepositus ipsius ecclesiae Taurinensis... de mandato ipsius Rev. patris dni Epi legit et voce alta sollempniter publicavit constituciones provinciales et Synodales provincie Mediolanensis et diocesis taurinensis olim editas per Rev. patrem et dnum dnum Gastonum dei et apostolice sedis gracia Archiep. Mediolan. Ecclesie metropolitanum... Intra quas sunt et erant due constitutiones provinciales Quarum una Incipit Effrenata alia Indempnitatibus voluitque et mandavit predictus Rev. Dnus Taurin. cum ipso clero in ipsa synodo congregato eas adimpleri et observari ».

[4] Per gli statuti del 1270 cf. le *Illustrazioni* del Bosio al Meyranesii, *Pedemontium Sacrum,* Torino, 1863, II, p. 673 — per altri atti sinodali *Ib.* II, 497 sgg.; T. Chiuso, *La Chiesa in Piemonte,* I, 293 per gli atti di visita del 1458. G. B. Semeria, *Storia della Chiesa metropol. di Torino,* Torino, Fontana 1840, p. 198 per la visita del 1367. Negli statuti criminali, sconosciuti finora, che Chieri si diede nel 1362, e dei quali ho potuto rintracciare l'originale in un archivio privato della città di Torino, al f. XL v. si legge un capo cosi concepito: « De requisicione facienda domino episcopo taurini pro punicione clericorum. Item statutum et ordinatum est quod potestas comunis cherij teneatur et debeat consilium celebrare et celebrari facere infra quindecim dies post eius iuramentum in quo consilio ordinetur si placuerit eidem quod per sapientes cherij habeatur colloquium cum domino episcopo taurini super maleficiis quibusdam que fiunt et fieri possunt in cherio et poderio puniendis. Quod capitulum attendatur per dominum potestatem pre-

D
che re
Spagna
e del
vincie [1]
sua uni
scapita
Vercell
da Ron
Clemen
Chiesa
rebbe st
di pare
principe
a loro
intanto
ficarsi p
inalzato
duto, è
monte c
conte di

---

cisse et vinc
di due strum
ptorum per d
petrum de l

[1] I. Vi

[2] Onde,
troubles of t
unmolested »
1887, III, p.

[3] Ubert
L'età del con
noto che più
ghilterra.

[4] Amed
Caterina d'An

[5] I prot
nell'opinione

[6] Alludo
memorie stori
mss. dove anzi
lomeo Bertono
lice sedis cardi

e lo stesso Amedeo VI l'aveva proposto al papa [1]. Nòn rimase perciò privo d'inquisitori il Piemonte; ma nel 1386 troviamo in ufficio un Michele Grassi; nell'87 e nell'88 Antonio Settimo di Savigliano e insieme con lui negli anni seguenti Giovanni Susa di Rivoli [2]. Sotto questi due ultimi, creature degli antipapì avignonesi, l'inquisizione divenne molto attiva in Piemonte, quanto prima non era, a quanto sappiamo, mai stata. Di quattro sole condanne capitali ci rimane appena memoria nel secolo e mezzo d'esistenza che già l'Inquisizione poteva contare tra noi [3], mentre frequenti e quasi all'ordine del giorno ci appaiono nel tempo che abbiam preso a studiare. Fu uno dei tanti e tristi effetti dello Scisma, che non il solo Piemonte ebbe a provare. Non appena l'antipapa Clemente VII s'era insediato in Avignone che attorno a lui, nel Delfinato, si riattivava in modo strano l'inquisizione e il francescano Francesco Borelli poteva nel 1380 pronunciare una sentenza di consegna al braccio secolare di ben 108 valdesi di Valputa, di 32 dell'Argentière e di 29 di Frays-

---

cardinali pro servicio eidem promisso in generali consilio florenos trecentos boni auri (scriptum die 22 augusti 1383 - in summa librarum DCCCX) — Datum Francisco De Villa Ioannino maglano et Iacobo marcellio qui solverunt rm̄o in christo patri et domino thomae dei gratia apostolicaeque sedis presbitero cardinali florenos trecentos boni auri et ponderis occasione unius desponsionis eidem facte per commune cherii pro domino nostro principe de illis mille quingentis florenis eidem de gratia speciali concessis per dictum commune occasione subsidii et in subsidio pedemontis terre sue eidem assignatis super prima solucione sibi facienda prout per literas ipsius evidenter apparet de quibus facta fuit quitacio et littera di Recepta per dictum dominum Cardinalem iuxta tenorem dictarum litterarum. Item et pro servicio eidem facto per maius consilium communis cherii prefato domino cardinali ut dictos florenos trecentos de presenti haberet iuxta requisicionem per eum factam, flor. quindecim boni auri et ponderis (5 oct. 1383). Erano circa ll. 3372 che il comune di Chieri, d'accordo col principe Amedeo, mandava in sovvenzione al nuovo cardinale.

[1] Villa, *Op. cit.*

[2] G. Amati, *Processus contra Valdenses in Lombardia Superiori, anno 1387* in *Archiv. storico italiano,* Serie terza, t. I, parte 2, pag. 16 sgg.; t. II, parte 1, p. 3 sgg. - oppure I. Döllinger *Beiträge zur Sektengeschichte des Mitelalters,* München, 1890, II, 251 sgg. — Giovanni Susa compare segnatamente nei documenti che riporteremo. Nel vol. già citato dei protocolli trovo solo il titolo di due strumenti che il cancelliere, forse per pigrizia, lasciò poi in bianco: « Instrumentum renovacionis concessionis facte fratri Iohanni secussie Inquisitori - Anno et Iudicione predictis (1405) die veneris XX mensis maii... » f. 57 v.; « Instrumentum comissionis facte per dominum Episcopum Iacobo de gorzano contra hereticos Anno et Iudiciom predictis (1405) die martis primo mensis septembris. » e non segue altro.

[3] F. Saraceno, *Regesto dei Principi di casa d' Acaia* in *Misc. di St. Ital.,* XX, 242; D. Carutti, *Storia di Pinerolo,* p. 197 sgg. della 1ª edizione.

sinière,
Ulisse
nelle ci
Cle
sanguin
Romagn
giarla.
storico
coscienz
che lo
presto n
fiscale d
poli rom
la loro
quilli nel
lo zelo d
sappiamo
istanza d
nato ai s
sospetti
numero
sicario va

---

[1] Cheva
1890, p. 129;

[2] St. B
pluribus quod
et fuit dux ex
Salutato, *Epi*
Clemente VII
la luce cupa
papistico, Nori
p. 125, la not

[3] L. Pas
I, p. 105.

[4] Gregori
Sabaudiae et
nonnulli haer
rantur in ipsis
non permittunt
execrabiles hae

[5] Bibliote
storici valdesi,

vento dei Francescani di Susa l'inquisitore or nominato [1]. Più tardi venne la volta di un altro inquisitore, Antonio Pavone di Savigliano che la mattina del 9 aprile del 1374 all'uscire di Chiesa incontrava anch' egli la morte sulla pubblica piazza di Bricherasio per mano di circa 12 congiurati [2]. Perpetrato il delitto, aveva bene il tribunale dell' Inquisizione pronunciata nell'anno stesso una terribile sentenza contro alcuni colpevoli, ma senza frutto, perchè gli uccisori avevan già preso il largo [3]. Nè con più frutto pare che contro i rimasti s'adoperasse dal suo canto Amedeo [4]. Gregorio XI che dal '70 sedeva papa in Avignone, e già dal '72 aveva con suo breve esortato il conte a dar mano agli Inquisitori [5], si volse ora con tutto l'ardore a combattere l'eresia che si rialzava così paurosa. Ne scriveva il '75 con parole risentite agli arcivescovi e vescovi del Delfinato e della Savoia rinfacciando loro la riprovevole negligenza [6]; a Carlo, re di Francia, perchè provvedesse a purgar il Delfinato dall'eresia che vi durava e vi cresceva per la trascuraggine di chi lo governava; al conte Verde con lettera del 7 maggio perchè facesse lo stesso nella Savoia e nelle altre sue terre. A quest' ultimo aveva già diretta il 20 marzo dello stesso anno un' altra lettera esortandolo a far giustizia dei dodici uccisori del Pavone [7]; i quali tuttavia pare che riuscissero, almeno in parte, a scamparla [8]. Nel Delfinato i risultati che se n'ottennero non furono scarsi [9]; ma del Piemonte nulla sappiamo, perchè probabilmente nulla se n'ottenne.

---

[1] C. Novellis, *Biografia di illustri saviglianesi,* Torino, Gianini, 1840, pag. 17 — *Atti dei Santi* to. I della Continuazione della Gallizia, p. 218.

[2] Novellis, *op. cit.,* p. 19 — Massa, *Diario dei santi e beati,* Torino 1840, p. 140 — Raynaldi, all'a. 1375, n. 26.

[3] « licet ad definitivam sententiam non obstante eorum absentia... potuissemus procedere ». Cosi nella « sententia contra homicidas 1364 » Novellis, l. cit., p. 24 — Gli omicidi, di cui la sentenza fa il nome, sono appena sette; ma essi furono di più, dodici all' incirca Cfr. Raynaldi, l. cit.

[4] F. Gabotto, *Op. cit.,* p. 219.

[5] Raynaldi, a. 1372, n. 34.

[6] Wadding, l. cit.

[7] Raynaldi, a. 1375, n. 26.

[8] Uno di essi è certo che morì in libertà ad Avigliana nel 1386. Cfr. *Arch. stor. ital.,* n. 38, pp. 29-30.

[9] Raynaldi, Ib.

Clen
eretici, c
da Grego
nuove er
dato a p
contavan
già citato
alzato pre
venuto in
di Antoni
di Giacom
mente spa
dese, ma
una miscel
ticale. Il
mi faccio

Sul fi
niva dagli
di Chieri,
Giacomo d
nelle carce
solito esan

---

[1] **Pastor,**

[2] *Arch. S*
chaeli de guiro
dempnatos die
Conto della Chi

[3] Desumo
tuti di Chieri,
qui capti fueru
facienda official
pro temporibus
qui capti fuerun
pro eorum cust
exscutere In pe
menti non obst
officialibus inqu
carij Et hoc ca
retice pravitatis
degli statuti rifo
Alliana, 1827, p
riore al 1311.

[4] **Eymeric,**

Il processo, da me rintracciato nell'archivio di Stato di Torino, ci fa assistere giorno per giorno all'esame e da ultimo alla pronuncia della sentenza; e presto ci accorgiamo che ci si svolge davanti appena un atto o una fase di quella fiera inquisizione antipapale, cominciata in Avignone, e seguitata poi a Rivoli e ad Avigliana dall' inquisitore Giovanni Susa rivolese.

Il primo interrogatorio ebbe luogo privatamente il 12 febbraio del '95, ed a questo tennero dietro altri due, pure privati, il 18 e il 26 dello stesso mese. Sebbene l' inquisizione vescovile fosse ancor viva [1], aveva pieno diritto l' inquisitore d'esaminare l' imputato da sè senza intervento del vescovo. Sol che non avrebbe potuto avere, senza di esso, la legale potestà di condannarlo alla tortura, al carcere duro e di consegnarlo al braccio secolare; ma il vescovo ben poteva di fatto, come ci prova nel nostro caso il testo della sentenza, dargli autorità a compiere da sè il processo colla pronuncia finale della sentenza. Gl' interrogatori del reo sono condotti, come si soleva [2], in base e a norma dell' informazioni che l' inquisitore aveva già raccolte da altri testimoni intorno all'accusato. Ma non per questo tra un esame e l'altro si smetteva d'udire i testimoni; gli altri interrogatori, privati anch'essi, del 4, del 7 e dell'8 marzo, por-

---

all'esame dei testimoni e dei rei: « iudex, scilicet Inquisitor, testis seu delatus; scriptor seu notarius; duae discretae et honestae personae, sivi clerici sive laici ».

[1] Lea, *Op. cit.* I, 359 sgg. — Che ancor qualche anno prima fosse viva nel Piemonte si rileva facilmente dal seg. documento che appartiene al 1370: « Revocacio literarum concessarum domino Abbati per dnum Ep.um taurinensem — Die tercio septembris In Episcopali palacio Civitatis de taurino presentibus Rev. patre d(omino) p(etro) dei gracia Abbacie Ripalte, dominis..... testibus Rev. pater dnus I(oannes) dei gracia Ep.us taurini omnem comissionem factam Rev. patri dno p(etro) eadem gracia Abbati mon(asteri) cluxini posse contra hereticos et suspicatos de heresi procedere etc. prout in literis eidem concessis continetur Revocavit annullavit et ad seipsum dnum Ep.um reduxit quia asserit sibi constare veridica informacione dictum dnum abbatem substituere alium In predictis loco sui et alijs certis racionibus cassans Insuper et annullans quamcumque potestatem In predictis concessam cuicumque persone per eundem dominum Abbatem etc precipiens etc.

[2] « De iure et consuetudine et ex more officii Inquisitor ante omnia faciet in scriptis redigi delationem seu notificationem sibi factam et depositionem testium contra quemcumque de hoc crimine (haeresis); et redigentur in scriptis per notarium sive per publicam personam in praesentia saltem duarum religiosarum et discretarum personarum. Deinde postea faciet delatum vel notificatum tamquam suspectum citari coram se..... » Zanchini Ugolini Senae, *De haereticis*, pp. 54-55. Cfr. anche Ch. Molinier *Etudes sur quelques manuscrits des bibliothèques d' Italie concernant l' Inquisition* in *Archives des missions scientifiques*, XIII — Lea, *Op. cit.*, I, 410.

S. Domenico di Chieri, alla presenza di quattro testimoni e davanti a una gran folla di popolo ivi accorsa, gli fu letta la sentenza di consegna al braccio secolare. Il giorno dopo, accompagnato dai tamburi e dai trombetti del comune, come si soleva in occasione di esecuzioni capitali, era menato al luogo del supplizio nella piazza del Mercadillo dove, sospeso e legato a una colonna di legno che vi era stata appositamente inalzata, un capestro gli tolse la vita prima che il suo corpo fosse preda delle fiamme [1].

La relazione autentica di questo processo è conservata nell'Archivio di Stato di Torino (categoria 38^{a} - mazzo I aggiunto). Si contiene tutta in un quinternetto cartaceo di 10 f^{i} non num., 22 × 30, che porta sul dorso un titolo più antico, appostovi da mano del sec. XIV: « Processus contra magistrum Iacobum ristolaxium fabrum de carmagnolia combustum propter heressim » e un titolo più recente: « Dauphiné - 4^{e} - Procez criminal et condamnation d'un heretique au feu par un Inquisiteur de la foy - 1395 - mutile ». È uno dei documenti tornati dopo lunghe trattative in Piemonte dagli archivi del Delfinato dove, al tempo

---

[1] *Archivio Camerale*, Conto di Simonino Vagnone castellano e ricevidore dei redditi di Chieri, dal 1393-1396: « Item in et pro exequucione facta de Iacobo de ristolaxo qui suis demeritis fuit igne concrematus Inclusis expensis per ipsum factis dum stetit incarceratus, salariis laniste, trompetarum et taboreti nec non et empcione lignorum, columpne in qua fuit pro eodem ligatus, cordarum et capistrorum. Et alloquatur hic sibi medietas expensarum pro dicta exequucione factarum quoniam reliquam medietatem solvit ut dicit nomine dicti domini principis. Et alloquatur de mandato Anthonij barberij et petri magistri magistrorum et auditorum computorum domini IIII lib. X sol. ast. al XLVIII — XVII lib., IIII sol. ast. » cioè ll. 76, 78, dando al denaro viennese debile da 48 al fiorino il valore in metallo di 0,01,86, valore che aveva a quel tempo secondo il Cibrario (Dell'economia polit. nel m. evo, Torino, 1840, III pp. 266). — Dallo stesso rotolo pergam. trascrivo quest'altra nota di spese per una esecuzione capitale in causa civile, perchè si veda la poca differenza che la separava dall'esecuzione per eresia: « Libravit in et pro exequucione facta de Willelmo Rat qui suis demeritis in furchis querij fuit suspensus. Inclusis expensis per eum factis dum stetit incarceratus empcione cordarum capistrorum salariis carnacerij trompetarum taboreti mistralium et equi martini macolini qui dictum Willelmum portavit ad furchas causa predicta quia Ipse non poterat propter debilitatem suorum corporis et membrorum..... XII lib. XIIII sol. ast. » Dei mistrali, uomini impiegati nel foro civile all'arresto dei rei, non è parola per Giacomo, ch'era stato arrestato, come s'è visto, dagli officiali, pur civili, dell'Inquisizione. - Anche qui è da correggere il giudizio troppo generico e quindi falso del Lea (I, 551): « The culprit was not, as in the later Spanish Inquisition, strangled before the lighting of the fagots... He was tied living to a post set high enough over a pile of combustibles to enable the faithful to watch every act of the tragedy to its awful end ».

---

che i fra
finire as
ma una
come ap
del Prou
solo in n
Prof. Car
riproduce
zioni si li
era gelosa

Et dic
fabrum de
die X men
tris Iohann
tice prauita
deputati.

Interro
heresiarcha
Respondit
dum Iudiciu
christi.

Item In
locum. Resp
martini de
angelo filiu
angelo recep
Et Interroga

---

[1] A. MAN
Bocca, 1884, p.
[2] *Manuel*
[3] Ringrazi
porse nella lett
nello stendere
leani d' Agliano
[4] Di Vico
contra Valdense
deduco che sia

dum fidem suam cum tamen esset uxoratus, dicendo quod omnes mulieres virgines et pocelle [1] erant uxores sue legiptime et suorum similium.

Item Interrogatus si unquam fuit confessus peccata sua dicto fratri angelo layco Respondit quod sic pluries. Interrogatus de penitencia. Respondit quod Imponebat sibi quod deberet vivere pure et munde.

Item Interrogatus si credidit purgatorium non esse Respondit quod sic et hoc docuit in omnibus locis in quibus fuit asserendo quod misse et oraciones et cetera suffragia spiritualia non prosunt defunctis.

Item Interrogatus si dixit et credidit quod hostia consecrata posita in bussulla [2] bene clausa non remanet ibidem corpus christi. Respondit quod sic cum non posset ibi vivere. ponendo exemplum de equo vel boue quia si aliquis eorum esset in loco bene obtruso ubi non posset respirare non posset ibi vivere. sic nec christus in bussulla clausa. Et eciam dixit quod sacerdos existens in peccato mortali non potest efficere corpus christi nec aliquem absolvere a suis peccatis.

Item Interrogatus si unquam fuerit in aliqua sinagoga cum dicto fratre angelo vel aliquo alio Respondit quod non.

Item Interrogatus si unquam audiverit confessiones hominum vel mulierum modo sacerdotum Respondit quod non.

Item Interrogatus si dixit et credidit quod frater Iacobus bechus perfidus hereticus qui fuit combustus in taurino non sit mortuus sed vivit dicendo quod fuit lavatus et ablutus in precioso Christi sanguine Respondit quod sic et ita eredit esse nec oppositum vult tenere.

die XVIII mensis februarii iterato interrogatus
respondit ut infra.

Primo Interrogatus quis docuit eum articulos fidei decem precepta et quedam alia fidem tangencia que in vulgari modo singulatim scit et profert Respondit quod eius magistri fuerunt franciscus marenghus et Iohannes baudranus qui fuit combustus in ripolis propter heressim.

Item Interrogatus si aliam doctrinam et credenciam habuit ab eis videlicet de purgatorio et de aliis suffragiis spiritualibus. Respondit quod sic. quod nullum est purgatorium et ita credit et affirmat et quod suffragia spiritualia que fiunt pro defunctis non prosunt eis. et ita credit. Et quod ordines Ieiunia et cetera alia bona que fiunt non prosunt nisi solum facienti et nulli alii. et ita credit et tenet.

Item interrogatus si habuit a supradictis duobus et a fratre angelo perfido heresiarcha quod nisi papa sit tante sanctitatis sicut fuit beatus petrus apostolus quod non est verus papa nec verus christi vicarius et per consequens nec ligare nec absolvere potest Respondit quod hoc audivit et ita didicit a prenominatis. et sic firmiter credit nec aliter posse esse.

---

[1] D'ordinario *pucella,* per pulzella (DUCANGE).

[2] Da *buxis,* per pisside (DUCANGE).

provana et unum alium de montecalerio [1]. Respondit quod non. sed audivit a dicto fratre angelo quod sunt martires gloriosi. cum fuerint Interfecti in curia romana in avinione propter eorum sectam et quod fuit multis in locis cum dicto fratre angelo etc. Et quod fratrem Iacobum bechum episcopum valdensem introduxit in domum suam carmagnolie. et in domo sua predicavit multis presentibus.

Item Interrogatus de doctrina quam predicabant frater angelus et frater Iacobus bechus. Respondit quod predicabant doctrinam dei et quod frater angelus dicebat quod Ipse erat helias missus a deo ut preveniret christi adventum ad Iudicium. et Ipse qui loquitur sic tenet firmiter et credit (Interrogatus quid credebat frater angelus de ecclesia romana) [2] Respondit quod credebat esse ecclesiam stam........... et hoc etiam Ipse credit.

Item Interrogatus si papa est loco beati petri apostoli. Respondit quod sic beatus gregorius qui est unus de quatuor doctoribus ecclesie. et quod nullus alius Et interrogatus de sancto silvestro papa si fuit loco beati petri apostoli. Respondit quod non. sed fuit diabolus quia posuit venenum in ecclesia dei. scilicet recipiendo quod sibi dedit constantinus Imperator.

Item dixit quod nullus vadit ad paradisum antea diem Iudicii. sed sunt in paradiso terrestri. et quod anime predictorum combustorum fuerunt ad paradisum terrestrem sed modo sunt in gloria quia surrexerunt a mortuis. et etiam Ipse si combureretur.

Item Interrogatus si papa non sit tante sanctitatis sicut fuit beatus petrus apostolus et de purgatorio et de suffragiis spiritualibus et de hostia consecrata posita in buxulla et de sacerdotibus existentibus in peccato et de fratre Iacobo becho combusto. Respondit per omnia sicut in prima et seconda examinacionibus.

Item Interrogatus si est eis peccatum esse carnaliter cum virginibus et pocellis Respondit quod non. dicendo quod si esset eis peccatum ecclesia non esset sancta. Et interrogatus si Ipse vel dictus frater angelus aliquam cognoverint carnaliter. Respondit quod non peccent (peccarunt?).

Item Interrogatus si est peccatum extra cassum necessitatis frangere quadragessimam Respondit quod non modo. sed alias erat peccatum. sed de cetero quadragessima non valet quia propter lucrum fratrum et sacerdotum modo observatur.

Item Interrogatus si unquam audivit vel credidit quod esset peccatum adorare crucem Respondit quod non sed debet adorari. cum sit res sancta et bene dixit quod est peccatum ponere candelas ante imagines sanctorum et eas venerari eciam est pecatum. sed candele sunt

---

[1] Forse è Vito Meali, nominato nel *Proc. contra Wald.* (*Arch. st. ital.*, n. 38, p. 20).

[2] Queste parole, qui messe tra parentesi, sono scritte in margine nel docum.

ponende
quod aspe

Item
hoc Ipse
prelatoru
dant pro
locus dete
oracionis.

Item
angelus p
quod non
absolvere,
cum aliqu
dictus frat
gloriosus

Item
tore vel sc
cruce sign
quisitoris
lelmus de
Inquisitore

Item I
ter angelus
stelone ver
cum pede
genua corr
quod fuit r
tuerdus. Et
quod non.
christo.

Item in
pro nobis q
orandus et
sancti sunt

Item I
laborare di
sed dixit e
peccato nul
tibus scilic
biteris et e

Item I
dicatoribus
Respondit
ex causa.

Fuit requisitus si vellet abiurare cuncta peccata et stare mandatis ecclesie Respondit quod nolebat stare mandatis ecclesie sed predicta nolebat negare nec abiurare, nec sunt contra mandata ecclesie.

die XXVII mensis februarii

Congregata spectabili multitudine religiosorum ordinum predicatorum et minorum aliorumque prelatorum et sacerdotum ecclesie cherii Eciam convocatis utriusque iurisperitorum et professorum advocatorum et aliorum nobilium de cherio ultra ducentos in dicta multitudine existentes in una camera magna fuit ductus coram predictis dominus magister Iacobus hereticus. et examinatus iterato fuit in presencia omnium tacendo nomina illorum locorum et personarum in quibus fuit et cum quibus fuerunt predicta dicta et credita. Et omnia predicta fuit confessus se credidisse et adhuc se velle credere assignando varias raciones pro roboracione suorum Et licet nesciret literas tamen in vulgari multas adducebat auctoritates de sacra scriptura prout fuerat doctus a supradictis magistris valdensibus.

Et inter cetera fuit Interrogatus quare beatus gregorius fuit verus papa et non alii. Respondit quia vixit de docte matris sue et suorum parentum Et noluit comedere de errore ecclesie Et interrogatus quis est ille error ecclesie Respondit quod est thesaurus introductus per silvestrum qui non fuit papa sed diabolus in ecclesia dei. Et interrogatus quare sanctus silvester papa non fuit verus papa sed diabolus Respondit quia dereliquit deum propter divicias et posuit venenum in ecclesia dei. Et quod frater angelus predictus docuit eum quod ita debeat credere et ita vult credere.

Item dixit iterato quod petrus garigli anthonius provana et petrus de covaciis combusti propter heresim in auinione inter ceteros martires sunt gloriosissimi martires. Et quod Ipse et una alia de carmagnolia multum affectabant et sepe dicebant quod velent simul comburi sicut et alii fuerunt combusti per illos qui eos persecuntur et alios prenominatos fuerunt persecuti. Et Interrogatus qui sunt illi qui persecuntur eos. Respondit quod sunt Illi de ecclesia malignancium.

Et presentibus supradictis fuit requisitus si vellet predictos errores abiurare et iuste tenere esse dampnatos quos ecclesia dampnavit et tenet esse dampnatos. Respondit quod non. sed menciuntur omnes qui dicunt predictos iuste fuisse dampnatos. et fratrem angelum eciam dicentes esse hereticum cum sit helyas et verus nuncius dei menciuntur per gulam,

die prima marcij anno quo supra iterato
fuit interrogatus ut infra

Primo Interrogatus fuit predictus magister Iacobus qui sunt illi qui habentur pro martiribus inter illos qui fuerunt combusti pro ecclesia propter heressim. Respondit quod petrus angelus de sicilia. et unus alius

Primo Interrogatus fuit si in dicta villa steloni dixit quod bene erant fatui illi qui credebant quod deus veniret in modicum de pasta que levatur per sacerdotem. et quod deus in hostia consecrata non posset includi in busulla. Respondit quod omnia ista dixit ibi. Interrogatus eciam si duxit filiam suam secum cum fratre angelo ad montem nigrum Respondit quod sic. et hoc inductione dicti fratris angeli. Et interrogatus de illo monte nigro Respondit quod est locus penitencie. Et eciam ibi dixit quod frater Iacobus bechus non erat mortuus quia erat aspersus precioso christi sanguine. et quod falsi ministri ecclesie interfecerunt eum. Et eciam ibi dixit quod Ipse persequitur a fratribus et a sacerdotibus. quia Ipse et sui similes predicabant verbum dei gratis. alii vero vendebant verbum dei. Et quod occulte intrabat et exibat cherium dubitando ne caperetur.

Item dixit quod verum est quod fuit cum dicto fratre angelo quando portabat unum caput bovis videlicet os capitis et erant in illa societate quatuor mulieres de carmagnolia et uni illarum mulierum in dicta villa in ecclesia tonsit capillos dictus frater angelus, quos posuit postea cum ligno in altare illius ecclesie [1].

die VIII mensis marcii

Fuit confessus dictus magister Iacobus et ita credit et credebat quod non poterat habere lumen dum erat in carcere. dixit assistentibus O peccator ego non possum habere unum modicum de lumine, et isti fratres quando elevatur unum modicum de pasta habent multum de lumine. et quod credit quod illud quod elevatur est modicum de pasta et non christus.

die nona mensi marcii in cherio in ecclesia fratrum predicatorum in publica predicatione maximo populo ibi existente fuit interrogatus recitatis prius cunctis eius erroribus coram toto populo si vellet abiurare ea que dixerat. Respondit quod non. Et sic fuit sententiatus et remissus brachio et iudicio seculari [2]

die X mensis marcii

Dum dictus magister Iacobus est ductus ad locum ubi debebat mori et comburi fuit Interrogatus per dictum Inquisitorem si volebat abnegare que dixerat. Respondit quod non sed volebat pro illa credencia mori. Et Interrogatus si vera erant que dixerat de aliquibus mulieribus quas accusavit. Respondit quod neminem accusavit nisi de vero et non falso.

---

[1] Pare che si tratti d'una cerimonia d'iniziazione, non sappiamo a che, forse alla sua setta.

[2] La sentenza è riferita in calce al documento.

quod idem
pitam[1].

Et in
tus a sua
tercia die

In nom
ordinis frat
superiori et
nem quam
eorumdem
mandato ap
propriam co
Iacobus rist
tra fidem ca
magistros v
domo tua. i
angelum la
corum qui d
errores. et
cum eisdem
confessus fu
in absolvend
laudasti et
vandum mu
Iudicium ch
separari a d
credidisti. te
aliquibus su
beatus petru
nec absolver
verus papa.
dos existens
aliquem abs
buxula claus

---

[1] Questa v
« stapula » ossi
del Mercadillo.

[2] Cosi nel

item quod nullum est purgatorium. Et quod misse et oraciones et alia bona non prosunt defunctis. Et quod mortui et dampnati per ecclesiam propter heresim ut fuerunt inter ceteros tres magistri heresiarche qui fuerunt combusti in avinione propter eorum errores dixisti esse ut fuisti doctus a dicto fratre angelo et ita credidisti neque vis oppositum tenere quod sunt inter ceteros martires magis gloriosi. Quod eciam dixisti de aliis nephandissimis hereticis qui fuerunt combusti ut sunt Iohannes baudranus combustus in ripolis Iacobus bechus et anthonius galosna combusti in taurino. et martinus de vico in aviliana et de aliis hereticis combustis. dicendo tales esse martires et mortuos propter fidem christi et per ministros ecclesie malignancium. Et de glorioso beato petro martire dixisti quod fuit malus et peccator et non sanctus. et est damnatus in Inferno quia persequebatur servos christi . dicendo hereticos et valdenses a quibus fuit Interfectus dictus sanctus petrus esse servos christi. et quod mors fratris Iacobi bechi fuit preciosior coram deo quam mors beati petri martiris. Item dixisti et tenuisti quod Indulgencie summorum pontificum nisi sint sancti non prosunt nec valent. Et quod aspergi aqua benedicta non plus prodest quam balneari [1] aqua pluviali. et quod non est alicuius meriti ponere candelas ad ymagines sanctorum nec eas venerari est meritum Item quod sancti et sancte non sunt orandi ut intercedant apud deum pro nobis. sed solus deus est orandus. Item quod nullum est peccatum extra cassum necessitatis frangere quadragessimam. Item quod nulla anima ante diem Iudicii intrat vitam beatam sed sunt in paradiso terrestri, et quod nulla anima peribit [2]. et quod filius dei per suam mortem non redemit adhuc omnes sed est redempturus adhuc Iudeos et saracenos. et de aliquibus predictorum erroribus turpiter degerasti coram fratre ugheto bergognino tunc Inquisitore. in cuius manibus Iurasti obligando te certis penis de veritate dicenda tam de te quam de alijs quos sciebas errare contra fidem catholicam. quod minime facere voluisti ut coram nobis confessus fuisti. Item supradictos hereticos nec non et alios esse bonos homines [3] in bono statu et in bona via reputasti. eorum fidem et doctrinam didicisti docuisti et credidisti. et multis personis predicasti nonnullos de predictis erroribus et per multos annos supradicta tenuisti et in eisdem perseverasti. Et volentes de supradictis culpis tecum magnam misericordiam facere te pluries rogavimus coram multis spectabilibus personis a quibus eciam fuisti requisitus ut predictos tuos errores abiurare deberes et redires ad gremium sancte romane ecclesie. quod iurasti velle facere. sed in effectu cum te requireremus in

---

[1] Bagnarsi.

[2] Ci sarebbe contraddizione con altri errori già esposti, se s' intendesse la frase così come suona, alla lettera. Forse s' ha a riferire ai seguaci della setta o agli eretici in generale.

[3] « Boni homines » fu anche nome generico, cui il popolo dava agli eretici *perfetti* (Schmidt — *His. des Cath.,* II, p. 278 e sgg.).

certis er
esse dam
modo pe
ctos esse
anotavit,
beato pe
finire die
sancte ro
sitor nol
fiant in
diligenter
invocato
ritorum a
et multor
scriptis [1]
fungimur
nis dei et
dicamus
gistrum I
valdensem
tua perfid
dictis cul
brachio se
hannis de
venerabili
de mescla
et domini
dicti domi
quam imm
habuit a
et officio
bus vendic
omnes ten
pronuncia
de mata n

Lecta
dicacione i
torum pres
pagine exi
et venerab

[1] S'ha
tenore di que
ric, op. cit.,

marie de cherio ac colectore apostolico, boniffacio bechuto cive taurinensi et petro bare de cherio testibus ad hec vocatis et rogatis currente anno domini MCCCLXXXXV indict. III die VIIII mensis marci.

die X marcii anno quo supra prefatus Iohannes secuxie Inquisitor presentibus multis dixit magistro Iacobo ristolaxio fabro de carmagnolia supradicto dum esset prope stapitam ubi erat comburendus statim, si vellet negare que dixerat contra fidem catholicam ne perderet animam et si aliquem false accusaverat et si vera erant que dixerat de duabus mulieribus. Respondit ad singula primo quod nolebat negare illud quod dixerat sed volebat ita credere que confessus fuerat, et quod neminem accusaverat nisi de vero et quod ille due mulieres .... et que dixit de Ipsis vera sunt. de quibus preceptum est mihi precevallo rastherio de cherio notario publico per dictum dominum Inquisitorem fieri publicum Instrumentum.

Testes frater michael de bulio subperior conventus cherii ordinis predicatorum.

d. anthonius brolia plebanus ripolarum.

bartholomeus vacha et quamplures alij de cherio.

(segno del notaio)

Ego galvagninus pollastus civis astensis Imperiali auctoritate notarius suprascriptas Interrogaciones et sentenciam expressi et exemplavi de libro officij Inquisicionis prefati domini Inquisitoris de licencia et voluntate Ipsius Et in testimonium premissorum signum meum consuetum appossui tanquam notarius et scriba Ipsius prout sum et me subscripsi.

Dall'esame giudiziario or riferito possiamo ricomporre una pagina della storia dell'eresia in Piemonte sullo scorcio del secolo XIV.

Diciamo subito che il nostro processato non fu sottoposto a tortura di sorta e non siam quindi nel caso di dover dare poca fede alle sue confessioni, perchè strappategli dai tormenti. È noto che a quel tempo, come poi ancora a lungo, la « quaestio » aveva gran parte nell'esame degli accusati. Retaggio della giurisprudenza romana, quando questa fu tornata in onore era essa rivissuta in Europa sostituendosi a poco a poco alle cosidette *ordalie* [1]. La più antica menzione si trova negli Statuti Ve-

---

[1] H. Ch. Lea, *Superstition and Force*, Philad., 1892, 4ª ediz. — Cfr. la recensione del Tocco in *Rivista storica italiana*, XI, p. 167.

ronesi
del 1
civile
l'appl
come
faceva
del te
possan
meric,
Inquis
il pro
che q
moder
chino

Da
rament
Angel
fuor di
lunque
infine
e gira
Chieri
sostenu
rici a
nato d
ferito d
per la

---

[1] H.

[2] *Ar*

[3] «
quaestione
(episcopus
facti evide
et ineffica
concederen
tur ab eis
stionatur i
quaestionat

[4] *De*

[5] Cfr.
nire nel 1

tino De Presbitero o Del Prete, già a noi ben noto dal *Processus contra Valdenses,* e che, come rileviamo da questo, finì poi sul rogo ad Avigliana. Non era la prima volta, possiamo affermarlo con certezza, che Angelo vi andasse. Se ora è ospite del suddetto Guido, egli è che questi s'è fatto un dovere d'accoglierlo e d'ospitarlo come amico del morto suo fratello. La casa difatti di Martino Del Prete era sempre aperta a un frate Angelo e varie volte sin dal 1385 noi ce lo vediamo [1]; e ci vien anche detto il luogo della sua origine, giacchè vien denominato « Angelus de marcha » o « de Marchia », il luogo dov' era allora apostolo d'eresia, Germagnano in Val di Lanzo; e ce ne vien pure descritta la foggia del vestire: « portabat habitum de quadam veste alba et tunicam cum capucio ».

La Marca Trevisana era stata terra feconda d'eretici Catari che, all'ombra del ghibellinismo degli Ezzelini e col loro favore, avean potuto formarvi una chiesa che verso il 1230 contava 150 membri ed era anche detta vicentina [2]. Invece, la Marca di Brandeburgo proprio poco innanzi all'anno del nostro processo rigurgitava di eretici valdesi, come già prima di Luciferiani [3]. Ma nè da questa nè da quell'altra Marca nessuno vorrà credere che Angelo traesse origine. Frate eretico com' egli è e in compagnia di altri fraticelli, ci richiama alla mente le Marche, terra favorita di questi dissidenti francescani [4], ci fa ricordare di quel chimerico regno dell'Adria che rimase pur sempre una delle aspirazioni non soddisfatte di Clemente VII [5].

Quasi un secolo prima, nel 1294, di mezzo ai minoriti spirituali che aspettavano il trionfo dell'uso povero dalla totale rinnovazione della Chiesa e del mondo era sorta nelle Marche con l'approvazione di Celestino V una nuova comunità che prese il nome di « pauperes heremitae Domini Celestini », e più tardi furono

---

[1] *Arch. stor. ital.,* n. 39, pp. 4, 40, 47, 61.

[2] Reinerio Sacconi, *Contra Valdenses,* in *Max. Bib. Veter. PP.,* XXV, p. 267 — C. Cipolla, *Il patarenismo a Verona nel sec. XIII* in *Archivio Veneto,* XXV.

[3] W. Wattebnach, *Ueber die Inquisition gegen die Waldenser in Pommern und der Mark Brandeburg* in *Abhand der Kön. Ak. der Wiss. zu Berlin,* 1886. — F. Kraus, *Hist. de l'Eglise,* Nouv. Ed. Paris, 1891, II, p. 471.

[4] Ivi si può dire, che siano nati ed ivi si mantennero almeno fino alla metà circa del secolo XV (Lea, *Op. cit.,* III, 177).

[5] A. D'Ancona. *Varietà storiche e letterarie,* Milano, Treves 1885, II pp. 115 sgg.

anche chi
che « begl
doppia co
libero spi
relazioni
più. Cert
non ci sa
sitore Ey
tenza e d
di cui enu
Valdenses
vera vita
per i tem
messa a ra
ticelli vol
serire con
fusione e
scambio di
colo XIV,
s' ha a cre
vissuti al
ebbe lascia
Bernardo

---

[1] F. Tocc
autore *I fratic*
zese, Anno VI
[2] F. Ehr
Fraticellen in
[3] Cfr. Me
[4] Eymeric
[5] *Due doc*
Egli però nota
Il Döllinger *Op*
fraticelli è dato
[6] *Archiv.*
nota di sulla c
gli Spirituali e
su *Gli apostoli*
sinuato qualcun
commercio dei
[7] Tocco, *I*
per le prov. na

attestano concordi la lunga vitalità che ebbe quella setta, almeno durante tutto il corso di quel secolo[1].

La dottrina di frate Angelo, quale ci risulta dal processo, potrà, se non isbaglio, servir a riprova di una fusione o confusione, sia pure parziale o anche locale, degli elementi dottrinali delle varie sette in quel tempo, in parte già preesistente e in parte operata da lui. Il campo dell'opposizione eretica in Piemonte era ancora occupato dai Catari e principalmente tenuto dai Valdesi. Facendo il debito conto delle somiglianze e delle differenze tra Catari e Valdesi, la dottrina di frate Angelo, fraticello d'origine, differisce più dalla credenza catara che dalla valdese; da questa differisce ancora per vari lati, nei quali si potrebbe invece non a torto vedere un influsso apostolico o begardico e anche di popolo.

Non erano quasi ancor sorti i Valdesi, che già, non tanto per la povertà assoluta che professavano, quanto per la libera e laica predicazione che vollero ritenere, erano usciti definitivamente fuori della Chiesa per la condanna di Lucio III (1183). Fu il primo passo che li avvicinò ai Catari, tra i quali, come presso i dissidenti di qualunque sorta, la libera predicazione non poteva a meno d'esser in onore. Erano ancora lontani i tempi della stampa che doveva dar tanta diffusione e stabilità alla Riforma. La libera predicazione indusse presto i Valdesi a formulare la dottrina del merito, che applicarono di lì a non molto alle altre funzioni religiose, e prima alla confessione, che passò perciò in mani laiche. A non lungo andare anche in altro dissentirono dalla Chiesa Romana, sempre più avvicinandosi ai

---

[1] « Non tamen, ipsis extinctis, perversum dogma ipsorum penitus est extinctum, nec ipsorum secta heretica et damnata sic succidi potuit radicitus et evelli quin etiam germen et reliquie remanerent « Così B. Gui nella *Practica Inquisitionis heretice pravitatis*, (ediz. del Douais, 1886, p. 351) e nella *Vita di Clemente V*, in Muratori, *Scriptores Rer. It.*, III, pars I, pp. 674. — Anonimo (ediz. Fanfani, Bologna 1866, I, p. 605) : « Et seppe si questo Fra Dolcino seminare questa resia che ancora tuttodì ne sono arsi » L'Ottimo Commento (Pisa, Capurro, 1827, I, p. 484): « Io scrittore ne viddi dei suoi ardere a Padova in numero di 22 a una volta; gente di vile condizione, idioti e villani » — L'Eymeric, (*Op. cit.*, p. 201) sente ancora il bisogno d'indicare i segni da cui i Pseudo-Apostoli posson esser riconosciuti. Tra di essi ce n'è uno che ben conviene a frate Angelo: « Induuntur tunica alba, longa, ac desuper mantello albo... et per mundum discurrunt » — Anche il Sacchetti (nov. 101) ci può sino a un certo segno testimoniare la sopravvivenza e la decadenza degli apostolici. — Il Lea, (*Op. cit.*, III, p. 124) nota casi d'apostolici ancor nel 1403. — Cfr. anche Renier, *Il Gelindo*, Torino, Clausen 1896, pp. 250-251.

Catari.
i suffragi
corrotta d
i Perfetti
ed ogni sp
della mess
a una sem
benedizion
pasto [7]. C
riputati si
tra cui qu
renza dai
ritenendo
solamentu
aveva la v
di « perfet

Per tu
fa meravigl
Se nel sec
ciso, dando
mando col
a poco dur
il sopravve
perciò la se
contro Ant
Chieri, che
altro risult
mano del ca

---

[1] Tocco, *L*
[2] Tocco, in
[3] Già dal 1
[4] Tocco, *L*
The origin perse
[5] ALANI DE
trol. Lat. vol. 21
88-89.
[6] Tocco, *O*
[7] C. SCHMID
[8] Tocco, *O*
[9] LEA, *Op.*

mentum sententiae contra duos Valdenses [1] »; anche perciò nel « Processus contra Valdenses » si parla degli eretici di Chieri in modo da far sinonimo il nome di Cataro, unico che lor fosse più degli altri appropriato, a quello di valdese [2], e nel processo sopra riferito, nell' interrogatorio del 26 febbraio, Giacomo Bech è detto vescovo valdese. Così si spiega la confusione che molti scrittori poi fecero tra Valdesi e Catari, della quale non è neppur esente l'autore della tanto lodata « Histoire véritable des Vaudois [3] ».

Tuttavia i Valdesi rimanevano in generale distinti dai Catari sia per le dottrine che pei luoghi. In quelle credenze e pratiche nelle quali gli uni sembran più d'accordo cogli altri, la somiglianza, come ben notò il Comba, è estrinseca e, se ci facciamo ad esaminare il motivo intimo, ci accorgiamo subito d'una differenza profonda [4]. Inoltre solo ai catari rimaneva la dottrina del dualismo con quella della metempsicosi e tra i riti il vero e proprio « consolamentum », mentre solo ai valdesi restava la confessione e la dottrina del merito, sebbene un' influenza reciproca anche in queste dottrine forse non mancasse. Onde possiamo con una certa probabilità conchiudere che quel Giacomo cui si riferisce il processo, e che tiene la dottrina del merito, che si confessa ai suoi maestri e a frate Angelo, che ammette il riposo domenicale e l'osservanza cattolica del digiuno, si debba dire più valdese che cataro [5]; e forse valdese egli era già stato sotto quei maestri, prima di esser seguace di frate Angelo [6] e anche sotto di questo ritenne quelle dottrine, perchè anch' essi, i fraticelli, in parte le ammettevano [1].

---

[1] Manuel di S. Giovanni, *Un episodio della storia del Piemonte nel sec. XIII* in *Misc. di st. ital. XV,* pp. 75. — *Archivio Arcivescovile,* Protocollo 19, f. 46 r.

[2] G. Amati, *Processus c. Vald.,* in *Arch. stor. ital.* nn. 38-39. In un passo si dice: « Valdensium praedictorum seu catherorum de Cherio ».

[3] Biblioteca di Sua Maestà il Re in Torino, *Raccolta patria,* mss. n. 196.

[4] E. Comba, *Cenno sulle fonti della storia dei Valdesi,* in *Arch. stor. ital.*, 5ª serie, XII, p. 101.

[5] Quanto all' osservanza del digiuno e del riposo domenicale tra i Valdesi cfr. Melia, *Op. cit.,* p. 117. — Dalla serie dei malvagi papi che comincerebbe con S. Silvestro per la leggendaria donazione di Costantino, accolta da Valdesi e da Catari, Giacomo esclude San Gregorio come vediamo fare da altri valdesi nel processo posteriore edito da P. Allix, *Some remarks upon the ecclesiastical history of the ancient church of Piedmont,* Oxford, 1821, pp. 335 sgg.

[6] I Valdesi avevano già occupato parte del marchesato di Saluzzo, non esclusa forse Carmagnola cfr. Muletti, *Memorie storico-diplomatiche appartenenti alla città e ai marchesi di Saluzzo,* Saluzzo, 1831, V, pp. 6–7 — Amati, *Processus* ecc., l. cit.

Il primo tratto caratteristico della dottrina di frate Angelo è lo spacciarsi ch' egli fa per Elia e il creder vicina la fine del mondo. Già altri eretici avevan messo innanzi simili allucinazioni, vere o supposte che fossero. Senza risalire a Tanchelmo (precursore, secondo il Döllinger [2], dei Valdesi) e ad Eone, ambedue del secolo XII, verso la metà del XIV ce ne forniscono esempi notevoli un italiano di Calabria, capitato, non sappiam come in Ispagna [3], e un tal Pietro Garich che si spacciava nientemeno che per Figlio di Dio [4]. Apertosi poi lo scisma fu una non più vista fioritura di false profezie, dovute parte alla difficoltà di conoscere qual fosse il papa legittimo, e queste eran le più innocenti, parte alla politica, come quella del preteso eremita Telesforo, che ebbe larga diffusione [5], parte all'eresia, come quella d'un tal Tommaso, pugliese, che fu nel 1388 consegnato da Pietro Orgemont, vescovo parigino, al braccio secolare [6]. Politica ed eresia eran così d'accordo a sfruttare lo stato miserando della Chiesa [7]. Molti aspettavan anche vicina la fine del mondo, sebbene non tutti lo credessero e ci fosse anzi chi, come ad esempio il Sacchetti, se ne faceva beffe. Si rinnovava del resto allora un fatto già tante volte avvenuto [8].

Nel nostro caso però, trattandosi probabilmente d'un fraticello, non estraneo forse agli Apostolici, dovremmo nel suo carattere di profeta trovare almeno un lontano ricordo di quella corrente profetica, che partendo da Gioachino, deriva da una parte per il Segarello e per Dolcino a tutti gli altri apostolici e dall'altra per gli Spirituali discende ai fraticelli, di mezzo ai quali ultimi si formarono i maggiori rappresentanti dell'opposizione profetica [1]. Gioachino aveva nella sua opera « Concordia del N. e V. Testamento » annunziata vicina una terza èra religiosa, di cui avea fissato la data tra il 1200 e il 1260 [2]. Ad inaugurare in apparenza l'età vaticinata sorse a Parma nel 1260 la setta degli apostolici per opera del Segarello, a cui successe come capo Dolcino nell'anno 1300. S'era in costui ravvivata la vena delle profezie; e tra l'altro aveva egli predetta una venuta non molto lontana dell'Anticristo, nella qual circostanza egli ed i suoi seguaci « transferrentur in Paradisum in quo sunt Enoc et Elias et conservarentur illesi a persecutione Antichristi; et quod tunc ipsi *Enoc et Elias descendent in terram ad praedicandum antichristum* [3] ». Può darsi che la persona d'Elia sostenuta da Angelo abbia a che vedere con questa predizione dolciniana. È vero però che, anche come fraticello, egli poteva un bel giorno sentirsi ispirato a spacciarsi per Elia. Sebbene la credenza alla prossima fine del mondo fosse al tempo del Gran Scisma abbastanza comune, tuttavia i fraticelli l'avevan, per così dire, nel sangue: « Multa de cursu temporum et fine saeculi somniant, multaque de Antichristi adventu quam iamiam instare asserunt flebili vanitate divulgant » come s'esprime Giovanni XXII in una bolla in data d'Avignone 23 gennaio 1315 [4].

---

[1] *Magnum Bullarium Romanum*, Luxemburgi 1727, pp. 193 sgg.

[2] *Beiträge zu Sektengesch. des Mittelat.* München, 1890, I, 104.

[3] MENENDEZ PELAYO, *Op. cit.* I, 495.

[4] AMATI, *Processus* ecc. in *Arch. St. It.* n. 39, p. 50.

[5] Un esemplare, mss., sec. XIV, si conserva nella Bibl. Naz. di Torino (l. IV, 25): « Fratris Theolosphorii e Cusentia Presbyteri et heremitae de cognitione presentis schismatis ac statu universalis Ecclesiae usque ad finem saeculi ». Cart. di fog. 35, con rozze figure dipinte.

[6] D'ARGENTRÈ, *Collectio Iudiciorum*, I, 2ª parte, p. 151.

[7] PASTOR, *Op. cit.*, I, 118.

[8] « Orbis vero collisionem quam videns signa in sole et luna et cetera, prout scribis, instare putas, non expecto, COLUCCIO SALUTATO, *Epistolae*, a cura di Fr. Novati, I, Roma, 1891, pag. 294; PIETRO ORSI, *L'anno mille* in *Riv. St. Ital.*, 1887, p. 78; G. CALLIGARIS, *San Gr gorio Magno e le paure del prossimo finimondo nel medio evo* in *Atti della R. Acc. d di Torino*, a. 1896, p. 264 sgg.

Dolcino avea pure insegnato che « de quolibet statu et ordine potest quilibet licite transire ad eorum vitam » e che « ipsi possunt separare matrimonium » arrogandosi così maggior autorità di quella dei prelati romani: « quod nullus praelatus ecclesiae romanae potest separare matrimonium sed ipsi possunt [5] ». Nè parrebbe, se una qualche fede s'ha a prestare a testimonianze contemporanee sia pure d'avversari, che obbligasse i suoi seguaci, una volta che fossero separati dalla moglie, a menar vita

---

[1] KRAUS, *Hist. de l'Égl.*, trad. Godet, Paris, 1891, II, pp. 344.

[2] E. GEBHART, *Recherches nouvelles sur l'hist. du Joachimisme*, in *Revue hist.* XXXI, p. 56. — TOCCO, *L'Eresia nel M. E.*, pp. 260 sgg.

[3] *Historia Dulcini* in MURATORI, *Rer. Ital. Scr.*, IX, p. 434.

[4] *Magnum Bull. Rom.*, pp. 193 sgg.

[5] *Additamentum ad historiam patris Dulcini ab auctore coaevo scriptum in* MURATORI, *Rer. It. Scr.*, IX, pp. 456; EYMERIC, *Direct. Inq.* pp. 202; D'ARGENTRÈ *Coll. Judic.*, I, 259.

celibe e c
viamo di
che sarebl
quasi a fo
quindi lu
flusso pro
dei begarc
bardia, do
narono a
soltanto,
fratelli [5];
di adorazi
tato Elia.
intorno al
sua creden
chiusa l'os
sazione tr
poteva nor
tari erano
tica vita d
come la ve
Angelo an
parla molt
e causa de
molto sdru

---

[1] Ottima
furono spesso i
a. 1897, pag. 3

[2] **Watten**
der Wiss. zu B
Catari ammette
in **Migne**, *Patr.*
si erano accozz

[3] **Raynald**

[4] **Bernino,**

[5] Watten
cialmente tra i
p. 4; Lea, *Op.*

[6] Watten

[7] Noto anc
p. 202 tra gli e
peccant mortali

tentando di spiegare la strana figura e la non meno strana dottrina del nostro eresiarca.

Altro insegnamento di frate Angelo pare che riguardasse la risurrezione da morte, la quale, chi moriva per l'eresia da lui predicata, doveva aspettarsi al terzo giorno. In un tempo di attiva inquisizione, com' era quello, l'insegnamento veniva molto a proposito per incoraggiare i seguaci della setta. Ma la conseguenza che ne traeva si era che s' avevano, come santi, a venerare i caporioni di qualsivoglia setta eretica. Il che forse ci prova che nel suo sincretismo ereticale egli non faceva distinzione tra eretico ed eretico, pur di opporsi alla vera Chiesa, verso la quale l'odio dei fraticelli non era poco.

Alla dottrina di Angelo non son neppure estranei gli Ebrei e i Saraceni [1], di cui non ancora, secondo lui, s'era operata la salute di Cristo. Ai Giudei e ai Saracini era fatta parte nelle eresie del tempo. L'Eymeric in un trattato inedito, di cui dà notizia il Menendez, ci parla di un eretico spagnuolo del suo secolo, che tra l'altro diceva: « quod tempus adesset quo lex christianorum, lex iudaeorum et lex saracenorum converterentur in unam legem..... solus Deus sciebat quae esset lex illa ». Nel 1363 un'opera, « De adventu antichristi », era stata pubblicata in Ispagna e tosto condannata dall'arcivescovo di Barcellona, nella quale s' insegnava che dopo la venuta dell'Anticristo e dopo la sua morte i giudei e i saraceni si sarebbero convertiti e avrebbero formata una nuova chiesa [2]. Ma l'eresia di Angelo mira precipuamente ad escludere i giudei e i saraceni dalla redenzione già operata da Cristo. Probabilmente questa parte di dottrina si doveva ad influenza popolare, all'odio che il popolo nutriva verso gli uni e verso gli altri. E ad influenza della popolare leggenda di San Brandano, che gli eretici avevan trasformato in dogma [3], si deve pure attribuire la fede che Giacomo avea, che tutte le anime dovessero rimanere nel paradiso terrestre sino al giorno della risurrezione.

---

crede di S. Pietro martire e di altri. Ma ciò tutti gli eretici se lo potevan facilmente immaginare.

[1] Sia che il vocabolo vada inteso in istretto senso, sia che, come usava nel medio evo, in senso generico per qualunque infedele.

[2] MENENDEZ PELAYO, *Op. cit.*, I, pp. 495 sgg.

[3] Cfr. *Giornale stor. della letter. ital.*, XXIX, pp. 206 sgg.

II.

UNA CROCIATA CONTRO I VALDESI NEL 1400.

Mentre durava lo scisma, non mancaron di prodursi, segnatamente tra il popolo, altri svariati moti d'indole religiosa. Lo stato d'incertezza e d'eccitazione degli animi li disponeva; e ogni occasione serviva ad essi di pretesto. Si formaron così alcune sette che, pur aspirando da principio a un bene maggiore, degenerarono poi facilmente, rasentando poco o molto l'eresia. Una di queste fu la setta dei Bianchi o degli Albati che tra noi prese occasione a nascere dalla peste che desolò l'alta Italia allo schiudersi del nuovo secolo [1]. Un bel giorno tutti parvero presi da una medesima frenesia, molto simile a quella che già più volte aveva suscitate le compagnie dei Flagellanti [2]. Si scorgevano sparse alla campagna schiere d'uomini e di donne bianco vestite, che tenevan dietro a un crocefisso implorando ad alta voce la misericordia di Dio. Ma basti aver accennato a questa setta, che del resto fu presto soffocata dalle condanne [3], senza che potesse giungere a creare una stabile eresia.

Più di tutti gli altri eretici sembra che della confusione del Gran Scisma si sian giovati i Valdesi. I quali nei primi anni del quattrocento passano ormai per Piemontesi, forse perchè nel Piemonte era andata dispersa la comunità dei Poveri Lombardi. Un autore di quel tempo, citato dal Preger, non sa infatti distinguere i Valdesi che in tre classi a seconda del paese da loro occu-

---

[1] THIERRY DE NIEM, (*Op. cit.*, II, c. 26), li fa venire dalla Scozia e soggiunge che portavan certe croci di mattone impastato con sangue e unte d'olio, di modo che parevano sudare nel calor della state. — Nel settentrione dell'Europa non v'ha dubbio che fosse molto grave il turbamento delle coscienze al principio del sec. XV (Cfr. P. FREDERICQ, *Corpus documentorum Inquisit. haeret. prav. neerlandicae,* docc. 127, 132, 139-142, 147-50, ecc.), e che anche vi furon dei Flagellanti (FREDERICQ, docc. 117-118). — Ma, ammessa pure l'importazione, convien dire che la setta incontrasse molto favore in Italia perchè altri ne parlano come di setta indigena (D'ARGENTRÈ *Collectio Iudiciorum* I, 1ª parte, p. 157, — KRAUS, *Hist. de l'Egl.,* trad. Godet, Paris 1891. II, 441 sg. — *Chronicon Cunei* in *Misc. st. ital.,* XII, 270, — CAROLI, Ep. Nov. (a Basilica Petri), *Novaria Sacra,* Novara, Sesalli, 1612, pp. 500.

[2] FUNK, *Hist. de l'Église* trad. de Hemmer, II, pp. 91 sgg. Paris, Colin.

[3] FUNK, *Op. cit.* l. cit.

Google

pato, cioè in francesi, in piemontesi e in tedeschi [1]. Ed appunto in una valle piemontese, gli storici valdesi ora, più che altrove, li scoprono, e li vedon anzi fatti segno d'una micidiale crociata. Gli storici Valdesi si fan sempre volentieri a parlare delle persecuzioni toccate in diversi tempi ai loro antenati dall'intolleranza e dalla ferocia dei cattolici. Così, giunti colla narrazione al 1400, son quasi tutti concordi nell'accennarci, o anche, se occorre, nel dipingerci coi più cupi colori una crociata di cattolici che avrebbe avuto luogo in quell'anno contro i Valdesi di Val Pragelato. Nel cuore dell'inverno i cattolici di Val di Susa, assalitili a mano armata, ne avrebbero fatta strage, e li avrebbero costretti a cercar la salvezza su pei monti, dove molti altri perirono di freddo. Il racconto di questa crociata ci è dapprima fatto dal più antico storico valdese, il Perrin, qualche anno dopo dal Gilles [2] e più tardi, a varia distanza di tempo, ci è ripetuto da quasi tutti [3]. Il Bert ed il Parander sanno anche donde sia venuto il colpo, e mettono in scena quell'inquisitore Borelli di cui s'è già parlato [4]. Parecchi parlano del fatto, assegnandole non al 1400 ma al 1410 [5]. Qualcuno s'atteggia ad incredulo, come il Melia che ci vede dell'esagerazione. Ma nessuno vorrà menargli buona la cagione a cui egli tenta di ascrivere con un gran lusso di

---

[1] « Aliqui suorum hereticorum (Valdesi) dicuntur romani, alii pedemontani, alii vero alemannici » PREGER, *Ueber das Verhältnis der Taboriten zu den Waldesiern des 14 Iarhunderts* in *Abhand. d. Kön. Akad. bayer d. Wiss.*, 1887.

[2] PERRIN, *Op. cit.*, pp. 116 sgg. — P. GILLES, *Hist. Ecclés. des Églises Vandoises*, Pignerol, Mascarelli, 1881, I, 36, e a pag. 23 della 1ª ediz. di Ginevra del 1644 che ha un titolo un po' diverso, cioè *Histoire Eccles. des Églises Réformées recueillies en quelques vallées de Piedmont.*

[3] W. JONES, *History of the Waldenses*, London 1812, pp. 462-463; AD. BLAIR, *History of the Waldenses*, Edinburgh 1833, I, p. 422; AM. BERT, *I Valdesi ossiano i Cristiani-Cattolici secondo la Chiesa primitiva abitanti le così dette valli di Piemonte*, Torino 1849, p. 111; FERD. BENDER, *Geschichte der Waldenser*, Ulm, 1850, pp. 123; D. S., *Chronych der Waldensen*, Amsterdam, 1656, p. 49; GHOUTAND, *Précis chronol. de l'hist. des vallées vandoises*, Hombourg, pag. 4; HENDERSON, *The Vaudois*, London, 1845, p. 13; A. MONASTIER, *Hist. de l'Égl. Vandoise*, Paris-Toulouse, 1847, p. 172; T. PEYRAN, *Considérations sur les Vaudois*, Genève, 1825, p. 64; ED. BAINES, *A visit to the Vaudois of Piedmont*, London 1855, p. 22; HAHN, *Geschichte der Ketzer in Mittelalter*, Stuttgart, 1845-1848, II, 163; AL. BÉRARD, *Les Vaudois*, Lyon Storck, 1892, p. 144, nota 1ª.

[4] J. I. PARANDER, *Abrégé de l'hist. des Vaudois*, Turin, Loescher 1872, p. 44; BERT, *Op. cit.*, l. cit.

[5] W. DIETERICI *Die Waldenses und ihre Verhältniss zu dem Brandeburgisch-Preussischen Staate*, Berlin, 1831, p. 44; E. ARNAUD, *Hist. des persécutions endurées par les Vandois du Dauphiné aux XIII, et XIV, XV siècles* in *Bulletin de la soc. d'hist. Vand.* n. 12, p. 65.

citazioni
cominciar
subordina
osservare
che secol
ritable al
il Comba,
da secoli

A tog
valdesi pi
putati. D
essendo a
Se pur gia
di cui all
sfuggito a
possiamo
rita, che
mangono,
in Ginevr
nel 1644,
Siccome s
fondare il
credo bene

---

[1] P. MEL
p. 64 sgg.

[2] «... Ne
soit soufrir sa
hautes montag
196 della Real

[3] E COMB
p. 142.

[4] *Mém. h*

[5] CARUTT

[6] I. HENT
1865, p. 116 sg

[7] I. LEGE
doises, Leyde,
1881, il Perrin

Perrin, I, pp. 116–117.

“ Quant aux Vandois de la vallee de Pragela ils furent assaillis par leurs ennemis du costé de Suse, ville de Piedmont, environ l'an mille quatre cents: et d'autant qu'en vain souvent les avoyent–ils assaillis en saison qu'ils se pouvoyent retirer au haut de montagnes, es cavernes d'icelles, d'autant que de la ils endommageoyent fort ceux qui les y venoyent assaillir; les dits ennemis les attaquerent environ les festes de Noel, en temps que ce pauvre peuple n'eut iamais estimé que l'on eust osé passer les montagnes chargees de neiges: voyans leurs cavernes prises par les ennemis, ils se ietterent en une des plus hautes montagnes des Alpes nommée despuis l'Albergam, comme qui diroit, la montagne de la retraite, y accourans avec leurs femmes et enfans; les meres portans leurs berceaux, et trainans par la main les petits qui pouvoyent marcher. L'ennemi les suivit jusqu'à la nuict et en tua quantité avant qu'ils fussent sur la montagne. Ceux qui furent mis à mort alors en eurent meilleur marché car la nuict ayant surpris ce pauvre peuple qui estoit dans la neige, sans aucun moyen de faire feu pour chauffer leur petits enfans, la plus part transirent de froid; et trouva on le lendemain matin quatre vingts petits enfans morts dans leurs berceaux, et la plus part de leurs meres mortes aupres d'eux, et autres qui n'avoyent du tout expiré. Les ennemis s'estans retirés la nuict es maisons de ce pauvre peuple, ils saccagerent et pillerent tout ce qu'ils peurent emporter à Suse et pour comble de leur cruaute, ils pendirent à un arbre une pauvre femme vandoise, quils rencontrerent sur la montagne de Meane, nommée Marguerite Athode. Les habitans de ladite vallee tiennent ceste persecution pour la plus violente que leurs peres leur ayent dit qu'en leurs temps et de leurs ayeuls ils ayent iamais souffert, et en parlent encor à present, comme si la chose estoit advenues de fresche memoire, tant ils ont de pere en fils fait souvent mention de ceste inopinee surprise, cause de tant de malheurs parmi eux „.

Gilles I, pp. 36–37.

“ Les Valées susdites du Piedmont et leur voisine du Cluson ou Pragela ont aussi esté depuis leur restablissement assaillies rudement de temps en temps, et toutefois Dieu les a toujours délivrées des mains de leurs ennemis et conservées par une assistance admirable lors qu'elles estoyent presque seules, parmi tant d'ennemis. Mais laissans maintenant à part les persécution plus anciennes des quelles les livres imprimés font mention, nous dirons qu'en l'année 1400 de nostre Seigneur, la Valée sudite de Pragela fut assaillie par un grand effort des Papistes circonvoisins, accompagnés d'autres venus de plus loin, et ce

environ le
accabler a
la grande
sembloit l
des autres
desquels u
entre les r
surmontan
retirèrent
contraints
au lieu qu
où l'on y
dedans, de
ayans sacc
y retournè

"Je p
dès l'an 14
gela, contig
le Piémont.
Ils fur
Papistes de
de Caréme
cruelle tout
s'enfuir ave
malades, et
une haute
bergan, du
que ce pauv
Mais ce
avec tant d
encore gran
cherie et n'
Encore
gnes, et pa
faim et de f
et quelques
autres 50 pa
petits bercea
aussi bien q

Da questi passi paralleli è facile vedere che fra i tre autori non v'ha pieno accordo. Una differenza rilevante di cronologia corre tra il Perrin e il Gilles da una parte e il Leger dall'altra. Che il Leger intenda di raccontare lo stesso fatto che narrano gli altri due autori, non può esser dubbio ad alcuno che osservi i molti particolari identici a quelli pur accennati dagli altri. Ma per lui sarebbe avvenuto non nel 1400 ma nel 1440. Altre discrepanze non lievi scorgiamo tra il Perrin e il Gilles, sia nelle indicazioni topografiche che nel numero dei bambini morti, ottanta per il Perrin, qualcuno soltanto secondo il Gilles. Sembra quasi che il Gilles abbia voluto render credibile il racconto poco verosimile del Perrin. Nessuno dei tre mostra di conoscere con certezza da carte più antiche il fatto; anzi il primo, che è anche il più antico, chiaramente ci dice d'aver raccolta la voce che ne correva tra i Valdesi di Valpragelato. Siam quindi davanti a una tradizione. Or questa probabilmente non rimonta più in là del 1488, anno della famosa crociata, che è stata illustrata, non è molto, dal celebre storico della diplomazia della monarchia sabauda[1].

Sappiamo con sicurezza che nell'inverno dell'88 i Valdesi di Valpragelato vedendosi minacciati dalle armi crociate comandate da Alberto De Capitaneis, si ridussero sui monti per sottrarsi al pericolo imminente[2]. Fuori delle loro case, all'aperto o ricoverati in caverne, nella stagione invernale che è bruttissima in montagna, tutti avranno avuto a soffrirne, qualcuno, specialmente se tenero d'età, sarà morto di freddo. La memoria dell'avvenimento in un col ricordo della crociata che poco dopo vi tenne dietro, passando di padre in figlio si alterò, come succede, e assunse ben altre proporzioni. Un giorno si sarà detto tra i Valdesi, senza peraltro indicare l'anno preciso, che nel 1400 una fiera crociata s'era mossa contro di loro per opprimerli. I primi storici valdesi seguirono la tradizione, e di una crociata sola, di quella cioè del 1488, ne fecero due, travisando inconsapevolmente la storia.

---

[1] D. CARUTTI, *La Crociata Valdese del 1488*, Pinerolo, 1894.

[2] U. CHEVALIER, *Mém. hist. sur les hérésies en Dauphiné avant le XVI siècle*, Valences, 1890, p. 84.

Non vi ha però nessun dubbio che anche in questi anni l'Inquisizione, anzichè posare, fosse vigile ed attenta a reprimere le eresie che rialzavan dapertutto il capo. Una commissione particolare, non sappiamo a che, ebbe certo dal vescovo torinese l'inquisitore, Giovanni Susa[1]. Sembra che perfino l' inquisitore del Delfinato avesse nel Piemonte brighe non poche e tali da costringerlo a nominarsi due procuratori[2].

III.

LA FINE DEL CATARISMO IN PIEMONTE.

Il giorno 3 agosto del 1412 un insolito e strano spettacolo si presentava allo sguardo dei Chieresi affollati nella piazza del Mercadillo, dove assistevan pure il principe d' Acaia Ludovico, il capitano del Piemonte Enrico di Colomberio, il vicario di Chieri e molti maestri di Sacra Scrittura e solenni giureconsulti. Quindici eretici di Bossona, già morti da tempo, venivano per sentenza inquisitoriale bruciati in immagine con le loro ossa. Forse una parte del popolo si sarà rallegrata al veder preda delle fiamme gli avanzi di qualcuno di quegli antichi nemici della repubblica che, nobili e fuorusciti, avevan recati tanti danni alla città quando questa era ancor libera[3]. Veramente la condanna non era in tutto nuova: la novità consisteva soltanto nel bruciare in immagine un eretico già morto[1]. Del resto frequente era l'uso di dissotterrare un morto per privarlo della sepoltura Ecclesiastica, e dipendeva da ciò, che colui che muore scomunicato dalla Chiesa, viene dalla Chiesa stessa reputato indegno della sepoltura in luogo benedetto. Se per errore l'aveva avuta, non la poteva di diritto mantenere: scoperta la sua colpa, era disseppellito e bruciato[2]. Ciò serviva anche al buon esempio degli altri: « ut sit ceteris in exemplum » dice il testo della sentenza e già Innocenzo III nel 1207 lo aveva dichiarato[3]; e i roghi dei morti risparmiavano i roghi dei vivi. Nessuna meraviglia quindi che condanne di tal fatta non fossero troppo rare. Le ossa di molti eretici catari, tra cui quelle d'un Nazario loro vescovo, erano state il 1254 nel castello lombardo di Gatte, disseppellite e bruciate[4]. Nel 1301 la stessa sorte era toccata al famoso Pungilupo di Ferrara, il quale morto nel 1269 e creduto dapprima santo dal popolo, era stato poi scoperto dopo lungo processo per eretico bagnolese: si pronunziava perciò il 22 marzo del 1301 nel capitolo dei Frati Predicatori di Ferrara, una sentenza che condannava la sua memoria a perpetua infamia, il suo sepolcro ad esser distrutto *(dirui destrui et penitus dissipari)* assieme all'altare costruito accanto ad esso ed alle sue immagini; i suoi beni ad esser confiscati[5]. Verso il 1373 queste condanne eran molto frequenti in Linguadoca, dove anzi sembra che si facessero con molto apparato[6]. Di lì probabilmente portò la novità in Piemonte l'inquisitore Giovanni Susa di Rivoli, già tanto devoto alla causa dei papi avignonesi.

---

[1] Archivio Arcivescovile, *Protocolli*, n. 22, f. 57 r.: « Instrumentum revocacionis concessionis facte fratri Iohanni secussie Inquisitori — Anno (1405) et indiccione predictis die veneris XX mensis maij... ». — Altro non segue.

[2] Archivio Arcivescovile, *Protocolli*, n. 23, f. 35 r.: « Procura pro dño Inquisitore Dalphinali — Anno dñi M CCCC VIII Indiccione prima, die XXVII mensis aprilis Actum Taurini in domo prepositure dompni presentibus dño Bartolomeo de bertollis de papia legum doctore et maynardo polastro diocesis taurinensis testibus venerabilis vir dñus frater Anthonius allaudi ordinis fratrum minorum Inquisitor heretice pravitatis in dalphinatu viennensi omni meliore modo quo de iure potuit fecit constituit et solempniter ordinavit suos certos nuncios et legitimos procuratores actores factores etc. videlicet victorem borgexium et Anthonium de broxolo de taurino notarios absentes tamquam presentes et quemlibet ipsorum In solidum, non propter hoc revocando aliquem suum procuratorem, ad omnes ipsius constituentis causas lites questiones et controversias quas habet et habere posset coram quocumque Iudice ecclesiastico vel seculari ad agendum deffendendum etc. unum vel plures substituendos et substitutos revocandos, promittens sub obligacione bonorum suorum se ratum etc. fideiubens de quibus etc. ».

[3] Tra gli altri, i Vignola e specialmente Guglielmone Vignola, ed i Merlenghi. Cfr. CIBRARIO, *Delle storie di Chieri*, Torino, Alliana 1831, pp. 254, 283, 285.

In questa, come in tutte le altre sentenze inquisitoriali, non si procedeva alla cieca. Una volta che l'inquisitore sapeva di propria scienza o dai processi d'altri inquisitori che il luogo della sepoltura cristiana era contaminato dalla presenza delle spoglie

---

[1] Più tardi fu invece molto in uso. Cf. LEA *Die Inquisition von Toledo von 1575-1610* in *Zeitsch. für Kirchenguch. XIV,* 2 oppure in *Revue hist.,* t. 57, pp. 394 e sgg. In questo lasso di tempo di 35 anni, gl'inquisitori di Toledo giudicarono ben 1172 processi, ma solo 11 persone consegnarono al braccio secolare e 15 bruciarono in effigie.

[2] ZANCHINI, *De haereticis,* pp. 197; LEA, *A hist. of Inquis.,* p. 232.

[3] *Epistolae,* lib. IX, ep. 213 in MIGNE, *Patr. lat.,* vol. 215, col. 1057.

[4] RIPOLL., *Bullarium Ordinis Frat. Praedic.,* I, p. 241.

[5] MURATORI, *Antiq. Ital. M. Aevi,* V, col. 118 e sgg.

[6] LEA, *Op. cit.,* II, p. 56; PERCIN., *Monumenta conventus Tholosani Ord. Praedic.,* Tolosa, 1693, p. 51.

d'un ere
Egli cita
e gli ere
Solament
il termin
anche va
soltanto
eran sem
solennem
perchè i
cavavano
purchè n
già da qu

Onde
dei Merle
il 2 nove
rini[4], e
400 scudi
giustiziati
per le lor

Ripor
priva d'er
quinternet
l'Archivio

In nom
nes secuxie
tice pravita
stolica depu

---

[1] **Lea**, I,

[2] **Lea**, I,

[3] **Zanchi**

[4] **Sarace**
approssimativa
rino, Fontana,
coll' inquisitore

[5] Ll. 636

[6] Ll. 219
fosse entrata n
già versato 250
zione a denaro
st. ital., n. 38,

bus fauctoribus receptatoribus et deffensoribus[1] eorumdem per veras et legitimas informaciones probacionesque testium receptorum et examinatorum tam per se quam et per alios inquisitores retroactos nobis legitime et sufficienter constet infranominatos et quamlibet ipsorum defunctorum videlicet Iohannem narro et oddonem narro eius filium de cherio ijs temporibus quibus agebant in humanis fuisse et esse hereticos et de illa pestifera et horrida fide seu credencia nominata hereticorum de bossona que est contra fidem catholicam et ecclesiastica sacramenta et eam tenuisse et credidisse credentesque ac fauctores et imitatores (?) fuisse dicte pestiffere et neffarie horrendeque credencie et dictorum hereticorum de bossona ac magistros et predicatores fuisse in sinagogiis et conventiculis et in eorum domo tenuisse tales sinagogas et congregaciones hereticorum ibidem predicando doctrinam ipsorum hereticorum que est contra fidem catholicam et ecclesiastica sacramenta ac panem per eos benedictum secundum rictum dampnabilem ipsorum hereticorum tradendo hereticis ibidem in sua domo existentibus qui iohannes narro fuit in bossona cum illis hereticis pro tali eorum perfida doctrina adiscenda. Et cum non constet dictos iohannem narro et oddonum narro eius filium hereticos seu aliquem ipsorum ab eorum crimine heresis in pravitate heretica predicta ante eorum obitum fuisse aliqualiter absolutos ab habente potestatem tales absolvendi et sic per consequens constat et constare censetur ac presumendum est ipsos decessisse excomunicatos et in heretica pravitate ac crimine heresis predicto — quorum quidem omnium et singulorum hereticorum prenominatorum heredes successoresque eciam quoscumque alios pretendentes seu pretendere volentes interesse quovis modo licet per nostras litteras descriptas sub data cherij die secunda iulii presentis lectas et publicatas alta et intelligibile voce publice coram populo astante die dominica tercia die mensis presentis iulii tam in predicacione et per nostram inquisicionem factam in ecclesia fratrum predicatorum cherij quam in ecclesijs parrochialibus cherij sancte marie et sancti georgii dum in eisdem ecclesiis parrochialibus missarum solempnia celebrabantur citaverimus monuerimus et eisdem indixerimus ut intra terminum certum congruum et perenniter ac canonice eis assignatum comparere deberent coram nobis inquisitore in conventu fratrum predicatorum cherij et deberent excusasse deffendisse ac modo debito purgasse si vellent ac sua quovis modo putarent interesse innocenciam et memoriam seu famam prenominatorum hereticorum et cuiusvis ipsorum super crimine heresis predicto et circa premissa Alioquin scilicet tam in eodem termino seu et post nulla legitima ydonea sufficiensque excusacio deffensio et purgacio innocencie fame ac memorie predictorum iohannis narro et oddonis narro et alicuius ipsorum facta extitit prout ex actis agitatis coram nobis super hoc valet percipi et manifeste apparet Id-

---

[1] Mss. *deffensionibus.*

---

circo n
horrend
viventil
remane
facilitas
criminil
et teno
modo c
quoque
rum et
per ea
bentes
populo
reveren
sedis gr
mus et
et oddo
agebant
predicta
et excon
ticorum
habeban
inde hab
tenciand
tuciones
talium d
sepeliri
auctorita
cionis in
rum et
ecclesiis
alicuius
ad eorun
ossa eor
ecclesias
illustribu
ludovico
fieri deb
comburi
pena exc
partibus
cherii et
atque no
de rebus

rum dampnatorum teneantur et debeant illud nobis consignare et revelare idem dicimus de instrumentis omnibus et singulis que sunt spectanita vel possunt spectare ad aliquem ipsorum sic dampnatorum aut ad eorum uxores debeant ibi nobis presentare et consignare et hec omnia facere infra octo dies proxime venturos quos eisdem assignamus uno edicto pro tribus et perhenniter aliter denunciamus eos et quemlibet eorum penas incurrisse supradictas reservata tamen nobis in predicta nostra sentencia potestate quacumque a iure et a sacris constitucionibus papalibus pretermissa (permissa?) De quibus omnibus precipimus nobis fieri publicum instrumentum aut plura consilio sapientum per petrum probi notarium.

Lecta et promulgata fuit presens nostra sentencia per nos supradictum inquisitorem in ecclesia fratrum predicatorum cherii in nostra publica predicacione sedentem pro tribunali presentibus quampluribus testibus et dicto petro probi notario et presente et ibi magna cleri et populi multitudine sub anno domini MCCCCXII ind. quinta die vicesima sexta mensis iulii.

Et anno quo supra die tercia mensis augusti in platea marchadili cherii presentibus illustri domino ludovico de sabaudia principe achaye et spectabili viro henrico de columberio pedemoncium capitaneo pro illustrissimo domino nostro sabaudie comite stephano de camane vicario cherii et quampluribus in sacra pagina magistris et aliis solempnibus in utroque iure doctoribus ibidem existentibus et infinito populo cherii tam aliorum diversorum locorum fuit in eadem platea presens (sic) et per nos ibidem facta predicacione in qua declaravimus alta et intelligibili voce omnes et singulos errores ipsorum hereticorum de bossona et commissa per dictos iohannem narro et oddonum narro et dicta orrida credencia et commissa per alios qui consimili modo erant condempnati quorum Ioannis et Oddonis ymagines ad eorum similitudinem facte cum eorum ossibus fuerunt in eadem platea combusti quod idem fuit factum de ymaginibus et ossibus aliorum quorum nomina sunt hec videlicet.

vulliermonus vignolia
margarita eius uxor
bartholomeus bocazius
obertinus bocazius
iohannetus foacia
peroninus bencius
yssoda uxor quondam victi vrettoni [2]

georgius raneta
martinus vignolia
carlotus vignolia
stephanus griffus
guidetus vignolia
merlotus vignolia [1]

Ita est per copiam facta collatione diligenti ad ipsius originale copie
cum notario subscripto per me *(segno notarile e firma)*
et per me (probus - *e suo segno notarile*)

---

[1] Alcuni di questi nomi compaiono anche nel Processo cit. (*Arch. st. it.*, n. 38 e 39) e anche nel Regesto del Saraceno (l. cit. pag. 200).

[2] Bertone (?)

Gli eredi che, in virtù di siffatta sentenza, si vedevan scappar di mano i beni che avevan lor lasciati gli eretici di Bossona, studiaron tosto il modo di sottrarsi alla confisca che li minacciava. Più di tutti si vedevan minacciati nelle sostanze Tommasino e Giovanni, eredi di Stefano Griffo, perchè intinti anch'essi d'eresia. Non posero quindi tempo in mezzo a pentirsi. Ma ciò non bastava a scongiurare il pericolo. Nel frangente non soccorse loro miglior partito di quello di ricorrere al vescovo di Torino. Aimone di Romagnano che era stato assunto al vescovado di Torino appena dall'anno antecedente, avrebbe di certo accolte le lore suppliche e avrebbe temperato il troppo rigore della sentenza inquisitoriale, sebbene pronunciata anche a nome del vescovo. Nè andarono in tutto deluse le loro speranze. Se il vescovo e l'inquisitore non revocarono la confisca, rinunciarono nondimeno, e non fu poca generosità [1], ad ogni diritto che lor potesse competere sopra i beni da quelli ereditati.

A questo fatto si riferiscono due strumenti, uno di assoluzione e di quitanza per Tommassino e Giovanni Griffo, l'altro di quitanza per Giacomo Vignola genero di Oddone Narro, riportati ambedue nel *Protocollo* 25 dell'Archivio Arcivescovile di Torino (f° 52 segg).

Instrumentum absolucionis et quitacionis facte per dominos Episcopum et Inquisitorem duobus hereticis condam de cherio.

Nos Aymo dei et apostolice sedis gracia Episcopus Taurinensis Et frater Iohannes secuxie ordinis predicatorum Inquisitor heretice pravitatis In partibus lumbardie superioris universis et singulis has nostras presentes licteras Inspecturis volumus innotescere. Quod cum Thomainus de griffo Stephaninus ipsius condam Thomayni filius Et Iohannes filius dicti quondam Stephanini Inculpati fuerint retrofluxis temporibus sectam et Errores ac fidem et credenciam perfidam hereticorum de Boxona nuncupatorum per certos hereticos seducti et Inducti simpliciter settasse tenuisse et credidisse et in ipsa perfida credencia vixisse et multis annis perdurasse. auxilium consilium et favorem dictam heresim dictasque credenciam et errorem predicantibus et docentibus clam sepius prebuisse et alia fecisse que in processibus contra ipsos et quemlibet ipsorum factis super hiis di-

---

[1] Prima che Amedeo VIII pubblicasse i suoi statuti 1430, spettava all'Ufficio dell'Inquisizione, fosse o non fosse vescovile, la terza parte dei beni confiscati agli eretici.

cuntur contineri Attento quod licet aliquando et multocies propter seduciones suasiones et Infestaciones aliquorum de sancta fide catholica male senciencium In ipsa sancta fide catholica velut ydiote simplices et ignarri dubitaverint et erraverint Nichilominus ex post gracia dei Illuminati sponcte et Infra tempus gracie dicti Thomaynus et Iohannes et quilibet ipsorum deo auctore de predictis dubitacionibus et erroribus confessi a supradicto domino Inquisitore absolucionem plenariam habuerunt cognitis et dimissis erroribus predictis contriti ad sanctam fidem catholicam redducti sunt Et in ea indubitanter confirmati prout ex actibus exterioribus cuiuslibet ipsorum Tomayni et Ioannis apparet Ecce quod nos comuniter et divisim prout ad quemlibet nostrum pertinet et pertinere potest premissis consideratis certisque aliis Iustis racionibus et causis ad hoc nos moventibus fragilitati dictorum Thomeyni Stephani et Iohannis fraude diabolica deceptorum compacientes humane Et attento maxime quod dicti Thomeynus et Iohannes dicto Stephano Iam defuncto non citati non coacti de suis erroribus dolentes et contriti Infra tempus gracie ad sanctam fidem catholicam se redduxerunt [1] In qua vivunt [2] et perseverant humiliter et devote ad supplicacionem nobis ipsorum parte factam prenominatis Thomeyno et Iohanni filio et heredi dicti Stephanini et cuiuslibet ipsorum tam coniunctim quam divisim ad opus ipsorum et singulorum quorum de predictis Interest et Interesse poterit et eorum qui de bonis ipsorum acquirent aut acquisierunt et pro ipsorum securitate Nos Episcopus vice et nomine camere nostre Et nos Inquisitor vice et nomine camere apostolice et officii Inquisicionis ab omni Iure et racione si quod ipsi camere nobis Episcopo pro nostra camera et officio in bonis dictorum Thomeyni Stephanini condam et Iohannis pretendere possemus quantum ad nos et quemlibet nostrum pertinet liberamus quitamus et perpetuo absolvimus mediante persona notarii publici Infrascripti ut publice persone et ipsorum nomine stipulantis et recipientis cum pacto quod ulterius quicquam non petendo eciam ab omni Iure et racione quod et quam nos Episcopus dicta camera apostolica seu officium Inquisicionis seu nos eorum nominibus pretendere possemus quocumque colore seu respectu tam racione criminis dicte heretice pravitatis eciam per alias personas comissorum si forte ad eas dicta bona quandocumque pertinuerunt quam per ipsos Thomeynum Stephaninum et Iohannem promitentes Nos Episcopus predictus nomine camere nostre Episcopali taurinensis et Inquisitor nomine camere apostolice et Inquisicionis officij ac quantum ad nos pertinet dicto notario Infrascripto stipulanti et recipienti vice et nomine dictorum Thomeyni Iohannis et aliorum quorum Interest et In futurum poterit Interesse omnia in presenti Instrumento contenta habere rata grata et firma et nunquam contra facere aut contra facienti consentire. aliqua racione vel causa. dantes et concedentes dictis Thomeyno et Iohanni comuniter et divisim omnimodam potestatem bona eorum mobilia et Immobilia Iura et acciones vendere alienare pignorare dominium transferre et donare et de eis quomodolibet disponere tam per contractum Inter vivos quam in ultima voluntate per inde ac sicut poterant ante crimen per eos comissum liberantes et absolventes dictos Thomeynum et Iohannem ab omni pena corporali vel pecuniaria et quacumque alia quam Incurrissent pretextu et occaxione dictorum criminum per eosdem comissorum In quorum omnium testimonium presentes literas fieri Iussimus per Iohannem de gorzano de Taurino notarium publicum scribamque nostri Episcopi antedicti. Cui eciam exhabundanti de predictis fuit preceptum fieri publicum Instrumentum unum vel plura eiusdem tenoris et ipsa nostrorum sigillorum Iussimus appensione muniri Datum et actum Taurini in Episcopali palacio Anno a nativitate domini millesimo CCCCXII Indicione quinta die quinta mensis octubris presentibus domino Nicolao Cornagle canonico taurinensi et Ursino de Romagnano Ressidentibus in Taurino testibus ad hoc vocatis et rogatis.

---

[1] *Mss.* catholicam redduxerunt.

[2] *Mss.* vivant.

Instrumentum quitacionis quorumdam bonorum duorum hereticorum deffunctorum de cherio facte per dominos Episcopum et Inquisitorem.

Nos Aymo dei et apostolice sedis gracia Episcopus Taurinensis. Et frater Iohannes secuxie ordinis predicatorum. Inquisitor heretice pravitatis. In partibus lumbardie superioris et marca Ianuensi Universis et singulis has nostras presentes literas Inspecturis volumus Innotescere. Quod cum Iohannes narro et Oddonus narro eius filius de cherio fuerint sententialiter per nos promulgati dies suos clausisse extremos in hereticam pravitatem sub die secunda mensis augusti anno presenti Eorumque condam bona hereditates et res fuerint confiscata Iacobusque vignolia de cherio teneat possideat certas res et bona necnon aliqua Iura de hereditatibus Iuribus et acionibus dictorum condam Iohannis et Oddoni. In loco et finibus dicti loci cherii. Iurisdicionis seu districtus similiter aliquas res de dictis bonis et hereditate alienaverint quas quidem res et quorum bonorum et Iurium possessionem et dominium dictus Iacobus habuit et tenuit ac quam plura habet et tenet vel certis causis et titulis maxime titulo et ex causa dotis eius condam uxoris Aluysie filie condam dicti Oddoni Necnon titulo vendicionis facte de hereditate condam dicti Odoni per Ilustrem felicisque memorie dominum Amedeum principem Achaye siniorem vignolie patri dicti Iacobi qui pretendebat ipsam hereditatem sibi pertinere et spectare certis racionibus et causis in dicta vendicione descriptis. de qua vendicione constat per literas prelibati condam felicis memorie dicti domini Amedei principis sigillo ipsius munitas. Ecce quod nos comuniter et divisim prout ad quemlibet nostrum pertinet et pertinere potest premissis attentis et aliis legitimis causis nos ad hoc moventibus ad supplicacionen humilem pro parte dicti Iacobi nobis factam ad opus dicti Iacobi et omnium et singulorum qui de dictis hereditatibus et bonis seu Iuribus aliquid acquisierunt seu acquirent a dicto Iacobo et pro ipsorum securitate ipsa omnia bona mobilia et Immobilia Iura et acciones de dictorum Iohannis et Oddoni hereditatibus et bonis Nos Episcopus vice et nomine Camere nostre Et nos Inquisitor vice et nomine Camere apostolice et officij Inquisicionis ab omni Iure et racione quam et quod occaxione predicte sententie et confiscacionis dictarum hereditatum pretendere possemus quantum ad nos et quemlibet nostrum pertinet liberamus quitamus et perpetuo absolvimus. Dantes concedentes et trasferentes omne Ius ipsi Iacobo quod nobis Episcopo Taurinensi vel camere nostre Et quod nobis Inquisitori racione Officii pertinere potest occaxionibus Iam dictis nihil Iuris accionis seu drayture[1] nobis retinentibus. In dictis hereditatibus bonis Iuribus et actionibus. sed pocius In ipsum Iacobum transferentibus. Quam donacionem remissionem et quitacionem vires et effectum sortiri volumus ad bona Iura et acciones que et quas ipse Iacobus tenet et possidet de hereditatibus et bonis dicti Iohannis et Oddoni et ad bona et res que et quas dictus Iacobus alienavit quovis titulo. Non ad bona seu res que et quas multe persone alie habent et tenent Ceterum nos Episcopus Dicta Camera apostolica seu officium Inquisicionis seu nos eorum nominibus omne Ius et omnem racionem quod et quam pretendere possemus in bonis Iuribus et accionibus quocunque nomine censeantur que et quas tenet et possidet dictus Iacobus de dictis hereditatibus seu alienavit quocunque titulo occaxione dicte sentencie et confiscacionis remittimus cedimus damus et quitamus dicto Iacobo cum pacto ulterius quicquam non petendo mediante persona dicti Iacobi stipulantis et recipientis pro se et suis heredibus quibuscunque et notari publici infrascripti more publice persone stipulantis et recipientis nomine omnium quorum Interest et Interesse potest dando Insuper dicto Iacobo facultatem et potestatem bona Iura raciones et acciones que et quas habet in loco cherii aut alibi in diocesi Taurinensi de dictis hereditatibus alienandi vendendi donandi et dominium transferendi prout et sicut verus dominus potest Nos Episcopus predictus nostre Camere Episcopalis Taurinensis nomine Et Inquisitor nomine Camere apostolice et Officij Inquisicionis ac quantum ad nos pertinet dicto Iacobo et dicto notario stipulanti et recipienti ut supra Omnia in presenti Instrumento contenta habere rata grata et firma et nunquam contrafacere vel contrafacere volenti consentire. In quorum omnium et singulorum testimonium presentes literas fieri Iussimus per Iohannem de gorzano notarium publicum scribamque nostri Episcopi antedicti Cui eciam exhabundanti de predictis per nos fuit preceptum fieri publicum Instru-

---

[1] Corrisponde alla *praestatio*, pagamento (DUCANGE).

mentum unum et plura eiusdem tenoris et ipsum et ipsa nostrorum sigillorum Iussimus appensione muniri Actum et Datum in Episcopali palacio Taurini die VIII mensis Octubris Anno a Nativitate domini millesimo CCCC XII Indicione quinta presentibus nobili Iacobo de Romagnano ressidente in Taurino et ardicione aynardi de Taurino testibus ad hec vocatis et rogatis.

Gli eretici colpiti da così severa giustizia, sia nei loro avanzi mortali, che nelle loro sostanze, son chiamati, nella sentenza e in questi strumenti come pure nei conti di tesoreria [1], eretici di Bossona. Per comprendere di che eresia si trattasse, bisogna che anche qui ci rifacciamo al processo edito dall'Amati nell'Archivio Storico Italiano [2].

Nel 1388 s'era scoperto a Chieri dall'esame giudiziario di Giacomo Bech, già fraticello, poi valdese, ed infine cataro [3], un centro d'eretici, che, a dispetto del titolo di « Processus contra Valdenses », non eran Valdesi ma Catari indubbiamente sia per le dottrine, come per il luogo donde queste provenivano. Per quanto le dottrine Valdesi si fossero col tempo modificate accogliendo elementi estranei tra cui anche catari, non pare che abbian mai accolto il dualismo e la metempsicosi e qualche altro errore che pur era, con questi, insegnato dagli eretici di Chieri Pietro di Pilichdorff che scriveva nel 1395 all'incirca, il suo « Tractatus contra heresim Valdensium » di quegli errori tace affatto [4]. Il luogo poi donde la setta aveva preso le mosse mettendo capo da ultimo a Chieri era la Schiavonia e precisamente la Bosnia [5] (lat. *Boxena*, e per corruzione *Bossona*), già incorporata durante il medio evo nel regno Schiavonico. Dai tempi più antichi era penetrato in essa il Catarismo e, nonostante che vari papi e specialmente Gregorio IX si adoperassero a tutto potere per estirparlo, vi si mantenne rigoglioso sino alla metà del secolo XV [6].

---

[1] **Saraceno**, *Regesto*, ecc., l. cit.

[2] Num. 38 e 39, l. cit.

[3] *Arch. St. Ital.*, n. 39, p. 50-53.

[4] **Petri de Pilichdorf**, *Contra haeresim Waldensium*, in *Max. Bibl. VV. PP.* XXV p. 277 sgg. Il **Melia**, *Op. cit.*, p. 21, lo prova scritto nel 1395.

[5] « Dictus Jacobus deponens dicit quod sunt decem anni vel circa quod fuit missus per Petrum Patritii in Sclavonia pro doctrina predicta integraliter addiscenda et perfecte a magistris ibidem commorantibus in loco qui dicitur Boxena » *Arch. St. It.*, n. 39, p. 53.

[6] **Schmidt**, *Op. cit.*, I, pp. 16, 109; II, p. 111.

Non era quindi ancor morta durante il corso del secolo decimoquarto l'eresia catara in Piemonte, sebbene in altri luoghi d'Italia se ne perdano le tracce sin dal principio del secolo[1]. Qui anzi, e precisamente nelle valli piemontesi par che si riducano confondendosi coi Valdesi o menandovi ancor per un secolo una vita ignorata. Tale è l'opinione dello Schmidt, che scriveva verso il 1849[2]. Ma noi sappiamo oramai che anche Chieri fu per quasi tutto il secolo un centro attivo di patarenismo, come già sapevamo da altro documento a cui anche lo Schmidt accenna, che nelle valli nostre ancora nel 1403 si mantenevano in qualche luogo ben distinti dai Valdesi.

Da Ginevra il 17 dicembre del 1403 scriveva San Vincenzo Ferreri al suo generale Giovanni Pedonato una lettera ben preziosa per la storia dell'eresia in Piemonte[3]. Da essa ricaviamo che egli era stato per tre mesi continui nel Delfinato a far sentire per quelle città e paesi, e principalmente nelle valli, la parola cristiana dell'amore, dove troppo spesso sotto l'antipapa Clemente VII era risuonata la voce del terrore. Passato poi nella diocesi torinese aveva visitato « quamplures valles hereticorum tam Valdensium quam Gazarorum perversorum » predicandovi con zelo d'apostolo la fede cattolica e ottenendone conversioni, tra cui quella d'un vescovo eretico di Val Luserna, e riuscendo inoltre a far chiudere le scuole valdesi di Val d'Angrogna. Aveva anche scoperto qual era la causa precipua dell'eresia in quei luoghi: « causam reperi in eis praecipuam haeresum et errorum, absentiam praedicationum; nam veraciter percepi ab incolis illis triginta anni erant elapsi quod nullus eis praedicaverat, nisi Waldenses haeretici qui ad eos consuetudinarie veniebant de Apulia bis in anno ». Nella valle di Pont (Canavese) aveva trovato e convertito degli eretici Gazari. e in Val di Lanzo o di Quino altri eretici, di cui non determina l'eresia, ma che possiam credere appartenessero a quella setta che finì coll' accogliere in sè da diverse parti errori differenti, di mezzo alla quale potè nascere frate Angelo [1].

---

[1] La Romagnola farebbe eccezione, giacchè in essa Giovanni XXII scoperse nel 1526 delle adunanze di catari. Cfr. Ripoll, *Bullarium,* II, p. 1172. In Milano, prima così ribocccante di patari, lo storico del patarenismo non ne ha scoperto durante il secolo XIV veruna traccia. Cfr. Schmidt, *Hist. des Cathares,* I, 173.

[2] Schmidt, I, pp. 186-188.

[3] La lettera è riportata per intiero dal Teoli, *Storia della vita e del culto di S. Vinc. Ferrero,* Venezia, 1740, p. 518; e dal Villa, ms. citato. Il Turletti, *Storia di Savigliano,* III, p 43 ne riferisce una parte.

Il Patarenismo, che non era stato estirpato dai supplizi, rimase preso e quasi sconfitto alla parola accesa e persuasiva di un apostolo della carità. Le violenze contro l'eresia, che una società profondamente cristiana credeva suo diritto e suo obbligo l'adoperare, non avevano tuttavia raggiunto l'effetto voluto; la mitezza, che già Padri e Dottori ecclesiastici avevano insegnato si dovesse usare alla conversione degli eretici, riconduceva difatti alla fede cattolica molti traviati. Rimase esso vinto da pertutto e per sempre? Veramente la condanna di Bertolotto Bergi da Pessineto ed altre che tennero dietro a non molta distanza di tempo, ci fanno sospettare del contrario [2]. Ma il catarismo, a mio credere, s'andò sempre più trasformando, finchè un bel giorno balzarono fuori le streghe e gli stregoni in gran numero, in quei luoghi appunto dove esso era regnato più sovrano. Nella valle canavesana di Pont e in quella di Lanzo si sentono ancor spesso dalla bocca del volgo, più che altrove non accada, racconti maravigliosi e terribili di streghe [3]. Il medesimo fatto accadde pure nel versante francese delle Alpi, dove anzi il nome di valdese e di valdesismo, sotto il quale si ascondevano anche i catari [4], divenne nel secolo XV, sinonimo di stregone e di stregoneria [5].

Moncalieri

P. GIUSEPPE BOFFITO
Barnabita

---

[1] « De Gazaris haereticis in Valle Pontis quomodo a suis abominationibus conversi sunt. Item de haereticis vallis Lantii, alias Quini, ad quam olim confugerant interfectores Beati Petri martyris ». Il VILLA, ms. cit., intende del B. Pietro Cambiano di Roffia, non so con quanto diritto. Certo gli eretici di Val di Lanzo non eran tutt'uno coi Catari di Chieri (Cfr. *Arch. St. It.*, n. 39, p. 56), ma di catarismo sembra che mantenessero più d'un vestigio (ib., p. 4 e passim).

[2] L. USSEGLIO, *Lanzo,* Torino, 1887, p. 256. Nel protoc. 25 dell'*Arch. Arciv.* di Torino, c. 78 v., si lege pure, in data del 18 gennaio 1415, il titolo d'un « Instrumentum remissionis facte Rev. patri dno Episcopo per fratrem Iohannem secussie Inquisitorem de punicione michaelis do (?) publice Inculpati de heresi ».

[3] P. VAYRA, *Le streghe nel Canavese,* in *Curiosità e Ricerche di St. Subalpina,* I, 82 sgg.

[4] Cfr. pp. 407-8,

[5] DUCANGE, *Glossarium.* — D. BOURQUELOT (*Les Vaudois du quinzième siècle* in *Bibl. de l'Ec. des Ch.* a. 1846 p. 81 sgg.) propone una spiegazione del fatto molto diversa da questa, ma molto meno ovvia e ben più astrusa.

PUBBLICAZIONI PERIODICHE RICEVUTE DALL'ACCADEMIA

Italiane

Annali di Statistica. — Serie quarta, fasc. 88.

Archivio della R. Società romana di Storia patria — Vol. XIX (1896) fasc. 3, 4; Vol. XX (1897) fasc. 1, 2.

— **Biblioteca** della Società medesima — Il Regesto di Farfa, vol. 5°.

— **Miscellanea** id. — G. A. Sala, Diario romano 1798-99, parte 2ª.

Atti della pont. Accademia de' Nuovi Lincei — Anno L, sess. 1-6.

— **Memorie** dell'Accademia medesima. — Vol. XII.

Atti della R. Accademia dei Lincei — Serie quinta. Rendiconti della classe di scienze morali, storiche e filologiche, vol. V (1896) fasc. 11, 12; vol. VI (1897) fasc. 1-4.

— **Memorie** della classe medesima — Serie quinta, vol. II, parte 2ª, fasc. 1, 2.

Bullettino della Commissione archeologica comunale di Roma — Anno XXV (1897) fasc. 1-2.

Bullettino dell' I. Istituto archeologico Germanico. Sezione Romana — Vol. XII (1897) fasc. 1, 2.

Bullettino dell' Istituto di diritto romano — Anno IX (1896) fasc. 3-5.

Civiltà (la) Cattolica -- Quaderni 1117.

Corte (la) suprema di Roma — Anno XXI (1896) fasc. 15-17; anno XXII (1897) fasc. 1-4.

Digesto (il) italiano — dispense 277-315.

Enciclopedia giuridica italiana — fascicoli 209-223.

Foro (il) italiano — Vol. XXII (1897) fasc. 1-15.

Gazzetta ufficiale del regno d' Italia — Gennaio-Settembre 1897.

Indici e cataloghi pubblicati dal Ministero della P. Istruzione — Vol. XI parte 2ª, fasc. 3; vol. XV fasc. 7.

Legge (la), monitore giudiziario ed amministrativo — Anno XXXVII vol. I n. 1-25; vol. II n. 1-8.

Mélanges d'archéologie et d'histoire — Année XVI (1896) fasc. 5; année XVII (1897) fasc. 1.

Rivista internazionale di scienze sociali e discipline ausiliarie — Anno V (1897) vol. XIII fasc. 49-52; vol. XIV fasc. 53-56.

Rivista italiana per le scienze giuridiche — Vol. XXII fasc. 2, 3 (disp. 65, 66); vol. XXIII fasc. 1, 2 (disp. 67, 68).

Römische Quartalschrift für christliche Alterthumskunde und für Kirchengeschichte — Anno X (1896) fasc. 3-4: anno XI (1897) fasc. 1-3.

Sinossi giuridica — Anno XIV (1866) fasc. 116-120; anno XV (1897) fasc. 121-123.

Temi (la) romana — Anno XVII (1897) fasc. 1-2.

Annali dell'Università di Perugia (Facoltà giuridica). Perugia — Nuova serie, vol. VI fasc. 4; vol. VII fasc. 1.

Annuario critico di giurisprudenza pratica. Genova — Anno VIII (1896) fasc. 11, 12; anno IX (1897) fasc. 1-6.

Antologia giuridica. Catania — Anno IX (1896) fasc. 8, 9.

Archivio di diritto pubblico. Palermo — Anno VI (1896) fasc. 6.

Archivio giuridico. Messina — Vol. LVIII fasc. 1-6.

Archivio storico italiano. Firenze — Serie quinta, tom. XVII disp. 4ª (n. 204); tom. XVIII disp. 1ª (n. 205), 2ª (n. 206).

Archivio storico lombardo. Milano — Anno XXIII (1896) fasc. 12; anno XXIV (1897) fasc. 13, 14.

Archivio storico per le provincie napolitane. Napoli — Anno XXI (1896) fasc. 4; anno XXII (1897) fasc. 1, 2.

Archivio storico siciliano. Palermo – Anno XXI fasc. 3, 4.

Archivio storico per Trieste, l'Istria e il Trentino. Firenze — Vol. IV fasc. 3.

Archivio (nuovo) Veneto. Venezia — Tom. XII parte 2ª (n. 24); tom. XIII parte 1ª (n. 25).

Atti della R. Accademia Lucchese. Lucca — Vol. XXVIII.

— **Memorie e documenti** per servire alla storia di Lucca – Vol. 13, parte 1ª.

Atti della R. Accademia delle scienze di Torino. Torino — Vol. XXXI (1895-96) disp. 1-5.

Atti del R. Istituto Veneto di scienze, lettere ed arti. Venezia – Serie 7ª, tom. VIII disp. 1-9.

Atti della Società di archeologia e belle arti per la provincia di Torino. Torino — Vol. VII fasc. 1.

Atti della Società Ligure di storia patria. Genova — Vol. XXVII.

Atti e Memorie della R. Deputazione di storia patria per le provincie di Romagna. Bologna – Serie terza, vol. XIV, fasc. 4-6.

— **Documenti e studii** pubblicati per cura della medesima. Bologna — Vol. II.

Atti e Memorie delle RR. Deputazioni di storia patria per le provincie Modenesi e Parmensi. Modena – Serie terza, vol. VI parte 2ª.

— **Monumenti** di storia patria delle provincie Modenesi. Modena — Serie delle cronache, vol. XV.

Bollettino della Società Umbra di storia patria. Perugia — Anno III (1897) fasc. 1-2.

Circolo (il) giuridico. Palermo – Serie terza, vol. VIII (1897) fasc. 1-6.

Commentari dell'Ateneo di Brescia. Brescia — Anno 1896.

Cultura (la) moderna. Pisa — Anno I fasc. 6-10.

Miscellanea di storia italiana. Torino — Serie terza, tom. III.

Rassegna di antichità classica. Palermo — Vol. I (1896) fasc. 2.

Rivista bibliografica italiana. Firenze — Anno II (1897) n. 1-14.

Rivista di filologia ed istruzione classica. Torino – Nuova serie, anno III fasc. 1-3.

Rivista di storia, arte, archeologia per la provincia di Alessandria. Alessandria — Anno V (1896) fasc. 16; anno VI (1897) fasc. 17, 18, 19.

Rivista di storia antica e scienze affini. Messina — Anno II (1896) fasc. 2.

Rivista storica italiana. Torino — Anno XIII (1896) fasc. 5, 6; anno XIV (1897) fasc. 1-4.

Scienza (la) del diritto privato. Firenze — Anno IV (1896) fasc. 4-6.

Studi Senesi. Siena — Vol. XIV (1897) fasc. 1, 2.

Straniere

Analecta Bollandiana. Bruxelles — Tom. XVI fasc. 1, 2.

Annales du Musée Guimet. Paris — Tome XXVI^1 (La Corée ou tchösen).

— **Bibliothèque** d'études — Série VIII tom. V (Voyage dans le Laos, 1ère partie).

Annali dell'Accademia Jugoslava di scienze ed arti (Ljetopis Jugoslavencke Akademije). Zagabria — Fascicolo 11 (1896).

Antichità pubblicate per cura dell'Accademia Jugoslava di scienze ed arti (Starine). Zagabria — Tom. XXII.

Archeografo Triestino. Trieste — Nuova Serie, vol. XXI fasc. 1° parte 2ª, fasc. 2°.

Basler Croniken, herausg. von der histor. und antiquar. Gesellschaft in Basel. Leipzig — Tom. V.

Beiträge zur vaterländischen Geschichte. Basel — Nuova serie, tom. V fasc. 1.

Bibliothèque des Écoles françaises d'Athènes et de Rome. Paris.

Livraison 77 (E. Ardaillon, Les mines du Laurion dans l'antiquité).

Bullettino di archeologia e storia dalmata. Spalato — Anno XX (1897) fasc. 1-8.

Bulletin international de l'Académie des Sciences de Cracovie. Cracovie — Comptes rendus des séances. Année 1897, Janvier-Juin.

— **Acta historica** res gestas Poloniae illustrantia ab a. 1507 ad 1795 — Tom. II.

— **Monumenta** medii aevi historica, res Poloniae illustrantia — Tom. XV.

— **Collectanea** ex archivo Collegii historici — Tom. VII.

— **Scriptores rerum Polonicarum.** — Tom. XV (Analecta Romana).

— **Starodawne** prawa polskiego Pamniki — Tom. X, 1.

Études religieuses, philosophiques, historiques et littéraires. Paris — Année XXXIV (1897) tom. 70 (n. 1-6), tom. 71 (n. 7-12), tom. 72 (n. 13-16).

Heidelbeger (neue) Jahrbücher. Heidelberg — Anno VII (1897) fasc. 1.

Historisches Jahrbuch. München — Vol. XVIII (1897) fasc. 1-3.

Indices lectionum Universitatis Friburgensis. Fribourg (Suisse) — Sem. aestiv. 1897; sem. hiemal. 1897-98.

— **Collectanea Friburgensia,** fasc. VI (Michaud, Les pensées de Pascal).

Journal du Palais. Paris — Année 1897, livraisons 1-7.

Mémoires de l'Académie de Vaucluse. Avignon — Tom. XVI (1897) n. 1, 2.

Mittheilungen der Gesellschaft für vaterländische Alterthümer. Basel — 2ª Serie, n. 1, 2.

Mittheilungen des Instituts für oesterr. Geschichtsforschung. Innsbruck — Vol. XVIII (1897) num. 1, 2.

— Erganzungsband V, 1.

Monumenta historico-juridica Slavorum meridionalium. Zagabriae — Pars Iª, vol. V (Urbaria lingua croatica descripta).

Monumenta spectantia historiam Slavorum meridionalium. Zagabriae — Tom. XXVII, XXVIII.

Nouvelle revue historique de droit français et étranger. Paris — XXIe année (1897) n. 1-3.

Polybiblion, revue bibliographique universelle. Paris — Partie littéraire. Année 1897, livraisons 1-8 (Janvier-Août).

— Partie technique. Année 1897, livraisons 1-8 (Janvier-Août).

Réforme (la) sociale. Paris — Quatrième Série, tom. III fasc. 23-39.

Revista do Instituto da Ordem dos advogates Brazileiros. Rio de Janeiro — Tom. XV fasc. 9-12.

Revue Bénédictine. Maredsous — Année XIV (1897) n. 1-8.

— **Anecdota Mardesolana** — Vol. III pars II (s. Hieronymi comment. in psalmos).

- **Documents inédits** pour servir à l'histoire ecclésiastique de la Belgique -- Tome I.

— **Monasticon belge** — Tom. I fasc. 2.

Revue catholique des institutions et du droit. Grenoble. — Année XXV (1897) n. 1-8.

Revue de droit international et de législation comparée. Bruxelles — Tom. XXIX (1897) n. 1-4.

Revue générale du droit. Paris — XX^e année (1896) fasc. 6 ; XXI^e année (1897) fasc. 1-4.

Revue historique. Paris -- XXII^e année (1897) tom. 63 (n. 125, 126); tom. 64 (n. 127, 128).

Revue des questions historiques. Paris — XXXI^e année (1897) tom. 61 (n. 121, 122), tom. 62 (n. 123).

Revue de l'histoire des religions. Paris -- XV^e année, tom. 31 n. 3; tom. XXXII n. 1.

Studien und Mittheilungen aus dem Benedictiner-und dem Cistercienser-Orden. Brunn — Vol. XVII (1896) fasc. 4: vol. XVIII (1897) fasc. 1, 2.

Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Weimar — Vol. XVII.

Roma, Settembre 1897.

INDICE DEL VOLUME

(ANNO XVIII — 1897)

D'Amelio Salvatore. Sui contratti agrarii medioevali. Contributo alla storia del diritto contrattuale agrario in rapporto alle odierne invocate riforme . . . . pag. 3

Cozza-Luzi Giuseppe — Della Geografia di Strabone. Nuovi frammenti scoperti in membrane palinseste della biblioteca Vaticana . . . . „ 57

Franchi de' Cavalilri Pio — Di un frammento di una vita di Costantino, nel codice greco 22 della Biblioteca Angelica. „ 89

Cerasoli Francesco — Usi e regolamenti per gli scavi di antichità in Roma nei secoli XV e XVI . . . . „ 133

Note bibliografiche . . . . „ 151

Magliari Giuseppe — Del Patriziato Romano dal secolo IV al secolo VIII. . . . . „ 152

Bour R. S. — L'inscription de Quirinius et le recensement de S. Luc . . . . „ 219

Cozza-Luzi Giuseppe — Della Geografia di Strabone. Nuovi frammenti scoperti in membrane palinseste della biblioteca Vaticana (*contin. e fine*) . . . . „ 273

Lapponi Giuseppe — Ipnotismo e Spiritismo . . . . „ 291

Boffito Giuseppe — Eretici in Piemonte al tempo del gran scisma (1378-1417) . . . . „ 381

Pubblicazioni periodiche ricevute dall'Accademia. . . . . . . „ 433

BIBLIOTECA DELL'ACCADEMIA STORICO-GIURIDICA

Volumi pubblicati:

Vol. I. C. Re — Statuti della città di Roma, del secolo XIV.
Vol. II. G. Gatti — Statuti dei mercanti di Roma dal secolo XIII al XVI *(con quattro tavole eliotipiche)*.
Vol. III. G. Marini — Iscrizioni antiche doliari (cod. Vat. 9110), pubblicate dal comm. G. B. de Rossi.
Vol. IV. G. F. Gamurrini — S. Hilarii tractatus de mysteriis et hymni. — S. Silviae peregrinatio ad loca sancta an. 385-388 *(con due tavole eliotipiche e due carte geografiche)*.
Vol. V. S. Malatesta — Statuti delle gabelle di Roma, del secolo XIV *(con una tavola in eliotipia)*.
Vol. VI. L. Bruzza — Regesto della chiesa di Tivoli *(con cinque tavole cromolitografiche)*.
Vol. VII. F. Ehrle — Historia bibliothecae Romanorum Pontificum, tum Bonifatianae tum Avenionensis. Tomus I *(con otto tavole in eliotipia)*.
Vol. IX. F. Gasparolo — Codex Alexandrinus, qui *Liber Crucis* nuncupatur *(con due tavole eliotipiche)*.
Vol. X. E. Stevenson — Statuti dell'arte della lana, e Statuti dei merciai di Roma.
Vol. XII. Opere giuridiche e storiche del prof. Ilario Alibrandi. Vol. I.

Di prossima pubblicazione:

Vol. VIII. F. Ehrle — Historia bibliothecae Romanorum Pontificum. Tomus II.
Vol. XI. G. Lapponi — Compendio di medicina legale secondo la legislazione italiana.

STUDI E DOCUMENTI DI STORIA E DIRITTO

PATTI DI ASSOCIAZIONE

Il periodico *Studi e Documenti di Storia e Diritto* si pubblica in fascicoli trimestrali: il volume dell'intiera annata conterrà complessivamente non meno di 40 fogli di stampa in-4°, ossia non meno di 320 pagine.

Il prezzo dell'associazione annuale è di lire 20 per l'Italia, lire 22 per l'Estero (Unione postale). Dirigere le domande al prof. Giuseppe Gatti, *palazzo Giustiniani, ROMA,* od ai principali librai.

This book should be returned to the Library on or before the last date stamped below.

A fine of five cents a day is incurred by retaining it beyond the specified time.

Please return promptly.

St. Rita's Monastery
1/2/46

Widener Library
3 2044 105 206 569